

G I A R D I N O
DI SOMMISTI
NEL QVALE SI DICHIARANO

Dodecimila, e più casi di coscienza.

*Raccolti dal molto Reuerendo D. Marco Scarfella da Tolentino,
Titolato nella Parochiale, e Collegiata Chiesa, di San
Tomaso Apostolo, di Venetia.*

Utilissimo, non pur' à tutti i Reuer. Curati, e Sacerdoti, ma etia n-
dio à ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione,
e qualirà, che piamente desidera regolar
la sua, & altri Animi


PARTE SECONDA.

*Et in questa vltima Impressione di nuouo riorretto dalla Santissima Inquisitione,
& aggiuntoui la Terza Parte, nella quale si dichiarano altri sei mila casi
di coscienza, dall'istesso Autore nouamente dato in luce.*

Con la Tauola di tutti i Capitoli delle materie, che in esso si contengono,
per ordine d'Alfabeto.

*Et anche coi suoi Sommarij, & nomi de' Dottori, Canonisti, e Teologi
Citati dall'Autore, in essa opera.*

CON PRIVILEGIO.



IN VENETIA,

Appresso Giacomo Antonio Somasco, M. D. XCV



G I A R D I N O
DI SOMMISTI
NEL QVALE SI DICHIARANO
Dodecimila, e più casi di conscienza.

*Raccolti dal molto Reuerendo D. Marco Scarsella da Tolentino,
Titolato nella Parochiale, e Collegiata Chiesa, di San
Tomaso Apostolo, di Venetia.*

Utilissimo, non pur' à tutti i Reuer. Curati, e Sacerdoti, ma etia n-
dio à ciascun Christiano, d'ogni grado, stato, conditione,
e qualità, che piamente desidera regular
la sua, & altrui Anima.

PARTE SECONDA.

*Et in questa vltima Impressione di nuouo ricorretto dalla Santissima Inquisitione,
& aggiuntoui la Terza Parte, nella quale si dichiarano altri sei mila casi
di conscienza, dall'istesso Autore nouamente dato in luce.*

Con la Tauola di tutti i Capitoli delle materie, che in esso si contengono,
per ordine d'Alfabeto.


*Et anche co i suoi Sommarij, & nomi de' Dottori, Canonisti, e Teologi
Citati dall'Autore, in essa opera.*

CON PRIVILEGIO.



IN VENETIA,
Appresso Giacomo Antonio Somasco. M. D. XC





ALLA SERENISSIMA
PRINCIPESSA
LA SIGNORA MORESINA GRIMANI
DOGERESSA DI VENETIA.



Costume antichissimo in questa generosissima Città di VENETIA, che le arti, come femine nella Coronatione della Serenissima DOGERESSA loro Regina, appresentino qualche honorato dono al cospetto di lei; Et se mai furono in obliquo, ouero forsi in desiderio di ciò fare, nella occasione di V.

Serenità debbono essere non solo infiammate di farlo, ma anco tutte foco. Poi che mai per l'adietro hanno veduto una così generosa, magnanima, & veramente regia Principessa ne mai per l'innanzi forsi vedranno, le cui lodi non solo rilucono quasi di Luna dal suo Sole illustrata per participatione delle regie, & diuine qualità del Serenissimo Marito: ma per proprio splendore, & lume ancora. Impercioche per lasciar da parte li beni esterni, che



à pena sono nostri, che però in lei sono, & sono stati in sommo colmo, bellezza, & maestà di corpo, nobiltà di sangue, & beni di fortuna, & altri simili; in qual matrona mai si vide tanta prudenza, gratia, liberalità, pietà, & in somma ogni sorte di virtù? Queste cose tutte considerando io fra me stesso, & conoscendo l'obbligo dell'arte, & profession nostra del stampare, di farle un dono, ho voluto io priuatamente essere il primo a dare il douuto omaggio à V. Serenità, & essendo riformato il presente Giardino nobilmente inserito, & ornato di varij casi di coscienza, ho voluto consacrare à lei la Seconda Parte quasi à Dea custode, & protettrice, essendosi la prima destinata al Serenissimo suo Consorte. Si degni dunque la S. V. accettar per picciola parte del debito mio particolare, questo picciol dono, che le porgo hora de' frutti dell'arte nostra, & mentre m'apparecchio con cose maggiori sodisfare al desiderio, & obligo mio gradisca quel poco, che le può hora donare in questa occasione, con che humilmente alla sua gratia mi inchino, & raccomando. Di Venetia il dì XV. di Settembre. M. D. XCV.

D. V. S. Serenifs.

Deuotifs. & humilifs. Seru.

Vicenzo Somasco.

TAVOLA DE' CAPITOLI DI TUTTE LE MATERIE, CHE

Si contengono in questa Seconda Parte,
del Giardino de Sommistis;

I come intendere si deueno. cap. 1. 1	irresolutione del cōfessore circa i peccati, cap. 26 49
Indulgenza, cap. 2. 6	irreuerenza de' sacramenti, cap. 27. 49
Indure alcuno al malfare, cap. 3 10	irreuerenza de' figliuoli, cap. 28. ibid. 50
Infamiar se stesso, o altri, cap. 4 ibid.	istrioni, cap. 29 50
Infermi, cap. 5. 13	ius patronato, cap. 30. ibid.
Infideltà, cap. 6 ibid.	
Inganno, cap. 7. 16	L
Ingiuria, cap. 8 17	L Attare de' figliuoli proprij, cap. 31. carte 50
Ingiuria de' santissimi sacramenti. capitolo 9 ibid.	Lauarsi il viso, & altre, cap. 32 ibi.
Ingiustitia, cap. 10 ibi.	Legati, o lasciti, o fideicommissi. ca. 33. ibidem.
Ingratitudine cap. 11 ibid.	Legge de Adiectionis in die, ca. 34. 53.
Ingresso della religione, cap. 12 ibid.	Legger publicamente in peccato mortale, cap. 35 ibid.
Inobedienza, cap. 13 18	Leggi, cap. 36 ibid.
Insegnare à figliuoli, o ad altre persone in ponto di morte. Vedi morto, capitolo 14 ibid.	Lettere, cap. 37 54
Insegnare publicamēte in peccato mortale, cap. 15 ibid.	Lettori, cap. 38 ibid.
insensibilità, cap. 16 ibid.	Libelli famosi, cap. 39 ibid.
instromenti di Notari leciti, & illeciti. cap. 17 ibid.	Ligar con fattuggiarie, cap. 40 ibid.
intentione, ò volontà, cap. 18 ibid.	Lisciarfi, ò Bellettarfi. cap. 41 ibi.
interdetto locale, personale, ecclesiastico, generale, & particolare, ca. 19. 19	Litigare, cap. 42 ibi.
interesse, cap. 20 23	Liueli, cap. 43 55
interrogatori da farfi dal confessore ne contrati di retrouendo, ca. 20. 24	Locatori, o condottori, cap. 44 ibi.
inuidia, cap. 21 25	Lode buone, false, & cattue, cap. 45. 57
inuitare alcuno a mangiare, e bere. cap. 22. 25	Lussuria, cap. 46 ibid.
ippocrisia, cap. 23 ibi.	M
ira, cap. 24 27	M Acinar fromento, & altro, capitolo 47 58
irregolarità, cap. 25 29	Maetri di Scuola, cap. 48 ibid.
	Maleditione del prossimo, ò de' figliuoli, cap. 49 59

a 3 Ma-

TAVOLA

Maleficio,ouer Malitia, cap. 50	60	Monopolio, cap. 88	ibid.
Malleuadore, Afficuratore, Sicurtà, o Piezzo, cap. 51	ibi.	Monte di pietà, cap. 89	ibid.
Mancar della sua parola, cap. 53	61	Mora, cioè Aſpettare, indugiare, & Tar dare, cap. 90	90
Mangiare, e Bere, cap. 54	ibi.	Mormoratione, cap. 91	ibid.
Manifestare i difetti ſuoi, o d'altri, cap. 55	63	Morte, cap. 92	ibid.
Manifestare i ſecretti, cap. 56	64	Morto, cioè eſſere in ponto di morte, cap. 93.	ibid.
Manſionarie, cap. 57	ibi.	Mutatione dell'habito, cap. 94	ibi.
Mantener della ſua parola, capitol. 59. cart.	65		
Maranchini, cap. 60	ibid.		
Maritati, cap. 61	ibid.		
Mascarare, cap. 62	ibid.		
Matrimonio, cap. 63	ibid.		
Matrimonio impedito, cap. 64	66		
Matrimonio ſforzato, & dalla giuſtitia impedito per honeſtà, cap. 67	72		
Matrimonio impedito per l'impotenza delle cõditioni conſuetudinarie, per cattiuo fine, cap. 68	ibid.		
Medicare, cap. 69	77		
Melanconia, cap. 70	78		
Mendicare, cap. 71	ibi.		
Mercantia, cap. 72	ibi.		
Mercantia lucratiua, & Clericale, ca. 73. carte 85			
Mercede, cap. 74	87		
Mercede di Notari, cap. 75	ibid.		
Meretrice publiche, cap. 76	ibid.		
Meffa, cap. 77	88		
Metterſi a pericolo, cap. 78	ibid.		
Militia, cap. 79	ibid.		
Miniſtrar giuſtitia, cap. 80	ibi.		
Miſurare con due miſure, cap. 81	ibi.		
Moderatione delle Manſionarie ad arbitrio de gli Ordinarij, cap. 82	ibid.		
Modo di procedere in confeſſare le meretrici, cap. 83	ibid.		
Modo di confortare, cap. 84	ibid.		
Moglie, & Marito, cap. 85	ibid.		
Mollitia, ſpecie di Luſuria, cap. 86.	89		
Monditia del Sacerdote, cap. 87	ibid.		

N

N egar la verità, ò bugia, cap. 95.	106
Negare la ſacra, cap. 96	ibid.
Negligenza de' padri di famiglia, o de' padroni in verſo li Seruitori, capitolo 97	ibid.
Nettezza del Sacerdote, cap. 98	91
Non curarſi del ſapere le, cap. 99	ibid.
Non rimouerſi, cap. 100	ibid.
Notari, o ſcriuani, cap. 101	92
Nullità della confeſſione, cap. 102	94
Nutrire figli ſpurij, cap. 103	ibid.
Nozze, cap. 104	ibid.

O

O bedienza, cap. 105	ibid.
Oblationi, cap. 106	97
Obligo di Battezzanti, cap. 107	ibid.
Obligo de' Curati in fare, & Vfficiare le lor Chiefe, cap. 108	ibid.
Obluione, cap. 109	ibid.
Occaſione, cap. 110	98
Odio, cap. 111	ibid.
Odori, cap. 112	100
Officiare, cap. 113	ibid.
Officio della Predicatione, ca. 114.	ibid.
Officio del Sacerdote, cap. 115	ibid.
Oglio Santo, cap. 116	ibid.
Oltraggio, cap. 117	101
Omiſſione de peccati, cap. 118	ibid.
Ontione, cap. 119	ibid.

Ope-

DE' CAPITOLI.

Opere della miſericordia, cap. 120.	ibid.	partecipanti nel peccato, cap. 149.	114
Opere fatte in peccato mortale, capitolo 121	102	parti della contritione, cap. 150	ibid.
Opinione, cap. 122	ibid.	patto della legge, cap. 151	ibid.
Orare, o fare, cap. 123	104	peccato attuale, cap. 152	ibid.
Orationi, o altre coſe ſacre, & benedette, che ſi portano adoffo, come deue ſi orare, & perche, cap. 124	ibid.	peccato contra le leggi, & ſtatuti, capit. 153	116
Ordini ſacri, cap. 125	105	peccato carnale, cõtra natura, c. 154	117
Organo, cap. 126	106	peccati de i Sacerdoti, cap. 155	118
Ornamento di donne, & huomini, cap. 127.	ibid.	peccato in Spirito ſanto, cap. 156	ibid.
Offeruanza della confeſſione dalla parte del penitente, & anco del confeſſore, cap. 128	ibid.	peccato mortale, & veniale, come ſi conoſca, cap. 157	119
Offeruanza della feſta, cap. 129	107	peculio, ouero beni' caſtrenſi, o quaſi caſtrenſi, o profettitij, o auuentitij, cap. 158	121
Offeruanza de' figliuoli in verſo gli lor Genitori, cap. 130	109	pedagio, cap. 159	ibid.
Offeruanza della Legge, cap. 131.	ibid.	pegnorare, o pegni, che ſi fanno, capit. 160	ibid.
Offeruanza della parola, & della promeſſa, cap. 132.	ibid.	penitenza, ouer pentimento, c. 161.	122
Offeruanza de' padroni in verſo gli ſeruitori, & altri, cap. 133	ibid.	penitenza ingiuſta, cap. 162	ibid.
Ottener perdono, cap. 134	ibid.	penitẽza di Rei, in foro fori, c. 163.	126
Ouiare i ſcandoli, cap. 135	ibid.	penitenza ſacramentale, cap. 164	ibid.
		penitenza ſodisfattoria, cap. 165	ibid.
		penitenza volontaria, cap. 166	ibid.
		penſieri moroſi, cap. 167	ibid.
		penſioni, che ſi pongono, cap. 168.	128
		pentimento, cap. 169	130
		percotere, o battere alcuno, c. 170.	ibid.
		percoterſi, cap. 171	ibid.
		perdonanza, ouero indulgenza, c. 172.	ibidem.
		perdono conſeguito, cap. 173	ibid.
		perfidia, cap. 174	ibid.
		pericolo, cap. 175	ibid.
		pericolo di caſcare, cap. 176	131
		permiſſione de i peccati, cap. 177	ibid.
		permutatione, cap. 178	132
		permutatione de' beneficij, c. 179.	ibid.
		permutatione di penitenza, de' voti, o di altra coſa, cap. 180	133
		pertinacia, cap. 181	ibid.
		peſcagione, o peſcare, cap. 182	ibid.
		piacere al mondo, cap. 183	134
		piezo, ouer malleuadore, cap. 184.	ibid.

Pigri-

T A V O L A

Pigrizia, cap. 185	ibid.	promissione, che deue fare, c. 217.	ibid.
pollutione notturna, o volontaria, cap. 186	ibid.	promotione à gli ordini clericali, cap. 218	ibid.
ponersi à pericolo, cap. 187	135	procedere a mali, & scandali futuri, cap. 219	ibid.
portare addosso, o dire parole sacre, o consacratore sopra infermi, o sopra donne di parto, cap. 188	ibid.	publicare i suoi difetti, o d'altri, capitolo 220	ibid.
potenza, & forza dell'assolutione. cap. 189	ibid.	purgatione canonica, cap. 221	ibid.
praticar con Giudei, cap. 190	ibid.	purgatione di donne, cap. 222	152
precettori di scuola, cap. 191	136	purgatorio, cap. 223	ibid.
predicatione, o predicare, c. 192	ibid.		
pregar alcun morto, cap. 193	ibid.		
prelatura, cap. 194	ibid.		
presentati nelle forze della Giustitia, o presi da sbirri, cap. 195	ibid.		
prescrizione del tempo, cap. 196	137		
presontione, cap. 197	ibid.		
prestanza, ouer prestare, cap. 198	138		
prestanza sopra pegni, cap. 199	139		
prestanza sforzata, specie d'vsure, cap. 200	142		
prestar gratioso, o con premio, & senza peccato, cap. 201	148		
prestar vsuratico mentale, c. 202.	ibid.		
prestar per accrescimento di monete, o di prezzo, cap. 203	ibid.		
prestar, cessante il guadagno, cap. 204.	ibidem,		
preuaricatori delle leggi, cap. 205.	ibid.		
prezzo, cap. 206	ibid.		
prigionati, o presi da' sbirri, o carcerati, cap. 207	ibid.		
prigione, cap. 208	149		
privilegio, cap. 209	150		
privilegio di poter assoluere, cap. 210.	ibidem.		
procuratori, o auuocati, cap. 211	ibid.		
professione, che si fa nella, cap. 212.	ibi.		
professione, ouero vfficio, cap. 213.	ibi.		
profumarsi, cap. 214	ibid.		
promettere alcuna cosa, cap. 215	ibid.		
prohibitione d'alcuna, cap. 216	151		

Q

Q Verelare, o querelato, cap. 224.	car.	ibid.
Questuarij, o cerretani, cap. 225		ibid.

R

R Accommandarsi à Dio, cap. 226.	car.	ibid.
Rancore, cap. 227		ibid.
Rapina, cap. 228		ibid.
Ratificatione, cap. 229		153
Recitar l'vfficio, cap. 230		ibid.
Reiteratione della Confessione, & d'altri sacramenti, cap. 231		156
Religione, cap. 232		165
Religiosi Claustrali, & Clericali, cap. 233		ibid.
Reliquie de' Santi, cap. 234		166
Remotione della causa per rimuouere il peccato, cap. 235		ibid.
Res tanti valet, quanti vendi potest, cap. 236		ibid.
Reo, cap. 237		ibid.
Restitutione de' frutti ecclesiastici, cap. 238		166
Restitutione delle cose matrimoniali tra marito, e moglie, cap. 239		167
Restitutione di quello, che l'huomo è tenuto à fare da se spontaneamente, cap. 240		167

Resti-

DE' CAPITOLI

Restitutione in generale, capitolo 241.		168	Restitutione de' beni, malamente acquistati, o non richiesti, per timore, o d'altri sospetti, o per ignoranza, o robati, cap. 260	ibid.
Restitutione di cose donatiue, di litigij, & d'impedimenti, cap. 242		181	Restitutione della robba, che le persone si fa lecita, torre, per qualche sua azione in qualunque modo, c. 261.	ibid.
Restitutione del danno fatto, & interesse, al prossimo, cap. 243		183	Restitutione di coloro, che tolgono la virginità a donne, cap. 262	209
Restitutione del danno delle cose depositate, cap. 244		185	Restitutione simoniaca, cap. 263	210
Restitutione della robba, danno, & interesse del prossimo, tolte per consiglio, fauore, & in compagnia, c. 245		186	Restitutione Ecclesiastica dell'entrate, o frutti de' beneficij, delle Elemosine, di messe, o d'altra cosa pia, capit. 264	210
Restitutione fatta con fraude, con danno, & interesse, cap. 246		187	Restitutione delle cose acquistate in giuoco, cap. 265	211
Restitutione nella persona, c. 247.		192	Restitutione de' Giudici, d' Auuocati, o Procuratori, & Sollecitatori, ca. 266.	212
Restitutione delle vsure, cap. 248.		ibid.	Residenza, cap. 267	ibid.
Restitutione della fama, cap. 249		195	Retrouendere, cap. 268	ibid.
Riceuere alcuna cosa, cap. 250		197	Ricambij, cap. 269	ibid.
Restituire, cap. 251		198	Riceuere alcuna cosa, cap. 270	ibid.
Restitutione della cap. 252		ibid.	Ricetto, che si da a' malfattori, cap. 271	ibidem.
Restitutione, o sodisfattione della fama cap. 253		ibi.	Ricognitione riconoscimenti, cap. 272	213
Restitutione, e sodisfattione insieme della fama, e dell'Honore de Querelanti in giudicio, e della confessione giudiciale in foro si ciuile, come criminale, & del Reo, cap. 254		201	Ricoperatione de' beni proprii, o alieni, cap. 273	ibid.
Restitutione de' Giudici, della fama, della robba, del dano, & interesse, ch'essi deueno fare, quando ingiustamente giudicassero, o malamente inquisissero, cap. 255		204	Rimissione di peccati, cap. 274	ibid.
Restitutione delle cose trouate, capitol. 256		206	Rimotione della causa, per rimuouere il peccato, cap. 275	ibid.
Restitutione della robba fatta, & male acquistata, per limosina, & ipocrisia, cap. 257		507	Rimouerfi dal peccato, cap. 276	ibi.
Restitutione de' salarij, tra padroni, & seruitori, cap. 258		ibid.	Rinegar la fede, cap. 277	212
Restitutione de' beni incerti, de' fallimenti, o di coloro, che dicono esser falliti, de' cambij, & d'vsure, capit. 259		208	Rinonza de' beneficij, o d'altra cosa, capitolo 278	ibid.
			Rinonza de' beneficii, e d'altra cosa, cap. 279	215
			Rispondere del reo al giudice, cap. 280	ibidem
			Rispondere alla Messa, cap. 281	ibi.
			Ritentione della mercede delle meretrici, cap. 282	ibid.

Aitare

TAVOLA

Ritardare, cap. 283	ibid.	Sepulture, cap. 314	ibid.
Rivelatione della confessione, cap. 284	ibidem	Seruitù de i figliuoli, in verso li padri, ò de i serui in verso li padroni, ca. 315	248
Riuocatione di Testamenti, capit. 285.	219	Sicurtà, cap. 316	249
Riuolatione de i secreti, o de i difetti, capitolo 286	ibid.	Sigillo della confessione, cap. 317	ibid.
	S	Simonia di molte forte, cap. 318	256
		Simonia reale, mentale, & promissoria,	257
S acerdote, cap. 277	222	Simonia, conuentionale, reale, & mentale	258
Sacrilegio, cap. 288	223	Simonia, conuentionale	ibid.
Sagittarij, cap. 289	224	Simonia de i sacramenti dati spirituali & caritatiui	ibid.
Saluarfi, cap. 290	225	Simonia per atti spirituali, e fatica del Sacerdote	ibid.
Sanificazione delle feste, cap. 291	ibid.	Simonia della Religione Claustrale, e delli ordeni clericali, & pigrizia	259
Satisfatione dell'honore, ò della fama, cap. 292	226	Simonia, che si commette nell' electione de i beneficij.	ibid.
Satisfatione de' Legati, cap. 293	ibid.	Simonia de gli auisi delle vacanze dei beneficij, & de i debitori, per via di istromenti	ibid.
Satisfatione sacramentale, cioè della penitenza, ouer confessione, ca. 294	ibid.	Simonia delle rinonze, permutazioni de i beneficij, delle pensioni, & delle rinonze in confidenza	260
Scandalo, cap. 295	227	Simulatione, cap. 319	276
Schernire alcuno, cap. 296	228	Soccida d'animali, cap. 320	277
Scienza, cap. 297	ibid.	Soccorso de i figliuoli verso i lor Genitori, cap. 321	ibid.
Scuole, cap. 298	229	Soccorso de' poueri, cap. 322	ibid.
Scommesse, cap. 299	ibid.	Soccorso della morte, perche, cap. 323	ibid.
Scommunica, cap. 300	ibid.	Sodisfattione, cap. 324	ibid.
Scommunica de i banditi, ca. 301	244	Sodisfattione nella penitenza imposta dal cap. 325	ibid.
Scongiurie, cap. 302	ibid.	Soffocare i figliuoli in letto, ca. 326	ibid.
Scordanza, cap. 303	245	Soffragij, cap. 327	ibid.
Scordanza, de' peccati, cap. 304	ibi.	Sollazzi, cap. 328	278
Scritture Sacre, o Sante, che si portano addosso, cap. 305	ibid.	Sollecitudine, ouer cura familiare, capitolo 329	ibid.
Scruani, cap. 306	ibid.	Solutione del matrimonio, ca. 330	ibi.
Scrupolo d'alcuna cosa, cap. 307	ibid.	Soperbia, cap. 331	ibi.
Scurrilità, cap. 308	ibid.		
Scusatione del peccato, cap. 309	ibid.		
Secreti, che si dicono con amici, o cò altra persona, cap. 310	246		
Seminar discordia fra persone, cap. 311	ibid.		
Senfali, ouer Maranchini, cap. 312	ibid.		
Sentenze de Giudici, cap. 313	247		

Soper-

DE CAPITOLI.

Soperfitione, cap. 332	279	fa alcuna cosa, cap. 366	293
Sopportatioue, cap. 333	280	Vanagloria, cap. 367	ibid.
Sortare; ò buttar forti, cap. 334	ibi.	Vasi sacri, cioè Calici. patente, &c. capit. 368	295
Sospensione, cap. 335	ibid.	Vccisione, cap. 369	296
Sospitione, cap. 336	283	Vdir della confessione, cap. 370	297
Spauento, o far paura, cap. 337	ibid.	Vdir mal del proffimo, cap. 371	ibi.
Speranza, cap. 338	ibid.	Vdir della Messa, cap. 372	298
Speranza di ottenere perdono, ca. 339	ibidem	Vedere, cap. 373	301
Spettacoli, cap. 340	284	Vendere, o comprare all'incanto, capit. 374	ibid.
Spogliare i morti, cap. 341	ibid.	Vendere in credenza, cap. 375	ibid.
Sponfalitio, cap. 342	ibid.	Vendetta, cap. 376	ibid.
Sporchezzo, cap. 342	286	Veneno, cap. 377	ibid.
Strauestirsi, cap. 343	ibid.	Vergogna, cap. 378	ibid.
Stregarie, cap. 344	287	Vestir pomposo, cap. 379	ibid.
Stupro, cap. 345	ibid.	Vffciare, ouero vffciature, ca. 380	302
Sufurratioue. 346	287	Vfficio del Sacerdote, cap. 381	ibid.
	T	Viatico santissimo a gl'infermi, ca. 382	ibidem
	T	Villaneggiare, cap. 383	ibid.
		Virginità, cap. 384	ibid.
		Vitiar lettere altrui, cap. 385	303
		Vntione dell'oglio santo, cap. 386	ibid.
		Volontà, cap. 387	304
		Vomito, cap. 388	ibid.
		Voto, cap. 389	ibid.
		Voti inhabili	308
		Voto dispensabile, commutatiuo, Redemibile, Interpretatiuo, cessabile, a carte	308
		Voto forzato, finto, vano, & promissorio.	310
		Voto finale, non sinciero, di vanagloria illecito, & inualido	ibid.
		Voto de i Maritati	312
		Voto penale, sforzato, inuolontario, inualido, impensato, dubbioso, & indifferente	ibi.
		Voto commutabile di propria autorità sua, o d'altri	313
	V	Voto superstitioso, in pregiudicio del proffimo, & senza carità	ibid.
		Voto	

TAVOLA

Voto della Religione, senza perferare in quella, con matrimonio, & per paura	314	Vfura pietosa, vedouile, depositata, anticipata, & permiffua	327
Voto a termine, reale, per fe, o per terza persona, con fraude, per paura, di gico, colérico, & conditionato	315	Vfura sforzata, gratuita, volontaria, & ricuperatoria.	ibid.
Voto commutatio; o difpenfato, senza cagione, o con cagione non compatibile, & non offeruabile	316	Vfura donatiua, quale è di tre forti, & quali, cioè vfura di lingua, di doni, di prieghi, d'amicitia, di brogli, di offequio, adulatoria, & vituperatoria.	328
Vfura, cap. 390	ibid.	Vfura à tempo di ficurtà, & gratiofa.	ibid.
Vfura fopra pegni redimibili, & fenza nome	324	Vfura gioueuole	329
Vfura del comprare, & vendere, quafi con afficuratione pattuita	325	Vfure matrimoniali, di feruitù, di perfone publiche, o comunità	ibid.
Vfura debitrice, pietosa, gratuita, litigiofa, inefigibile, & di Senfaria	ibid.	Vfure fauorite, giudicate, & difefe da giudici, da Auuocati, da Procuratori, da Notari, o da Testimonii.	330
Vfura di Stocchi, Biftocchi.	326		

Il Fine della Tauola de i Capitoli della Seconda Parte, del Giardino de i Sommiſti.

GIARDINO
DI SOMMISTI
DEL R. ET ECCEL. D. MARCO

Scarfella da Tollentino.

Titolato nella Parochiale, e Collegiat a Chiesa di S. Thomaso Apostolo di Venetia.

P A R T E S E C O N D A.







Delle Indulgenze, Giubilei, Quarantene, & Stationi, che sono dentro, & fuori della Città di Roma; quello, che vogliono dire.

Et come intendere ſi deueno. Cap. 1.

Diuiſo in quattro Sommarij.

Vedi anco Giubilco.

S O M M A R I O.

- 1  Indulgenza, donde ſia detta, & derivata, quello, che uoglio dire, & da chi ſi facci il dono d' eſſo Teſoro, come, & perche.
- 2  Indulgenza, che coſa ſia, quello, che comprende in ſe, che nome ſia, la remiſſione da chi ſi facci, come ſ' aſſolui peccati dal Papa, quando manda l' Indulgenza; quante coſe abbracci, come & perche.
- 3  Le Stationi di Roma, chi l' habbia ritrouate, come ſ' uſi da S. Chieſa, come, & perche hora ſi danno le penitente ad arbitrio del Confefſore, ſenſa nominar le canoniche. L' Indulgenze, come ſi chiamauano al tempo delli Apoſtoli, & perche di queſte quali ſi ſeruiuano, & perche hora ſi danno da S. Chieſa, come, & quando.
- 4  L' Indulgenze donde naſcono, & ſe Geſu Chriſto, con vna goccia di ſangue, haurebbe ſo diſfatto ad inſinitu mundi, & come. Se le pene de' Santi patite in queſto mondo, ſiano ſtate remunerate, come, & done, perche le loro pene ſiano riſeruate nel Teſoro delle Indulgenze, & ſe tutte ſiano ſtate d' eguale ſo diſfattione.
- 5  Quello, che portano con ſe le buone opere fatte in gratia, per chi ſia ſtata acquiſtata la remiſſione delle pene, che coſa ſia teſoro dell' indulgenze, & perche ſia ſtato la ſciato, da chi & chi tenga le chiau di quello. Sopra bondanza de' meriti di Chriſto, & ſo diſfattioni de' Santi, che coſa ſia, e quanto tempo durerà il Teſoro dell' indulgenze, & perche.
- 6  Effetto, & valore dell' indulgenze, che coſa ſia, quando gioni, & uaglia al Chriſtiano.

- 1 Il Papa, che concede tanti anni di Indulgenza, che cosa domi, & quanto si riceua & perche.
- 7 Indulgenza di tanti anni di penitenza inzioma, di quelli, & quali quella de' Canonici, perche sette anni, & in numero plurale.
- 8 L'Indulgenza, che si concedono da Santa Chiesa, a che cosa satisfaccino, & a quali penitenze.
- 9 Se colui, che piglia l'Indulgenza, sia tenuto fare la penitenza impostalis, perche, & quando.
- 10 L'Indulgenza, come, quando, et perche giouino a' viui, & morti, come il Papa gli assolu da le pene, & possi impedire i suffragij a' morti come assoluere i scomunicati, perche, & quando, & come si concedano l'Indulgenza.
- Opinione di San Tomaso, & di altri Dottori, come il Papa assolu a' viui, & i morti con l'Indulgenza, & perche si dane torre molte, o piu volte l'Indulgenza, & reterare la Messa.
- Se il Papa habbia giurisdictione sopra i dannati, & se l'huomo possi superare essere in gratia di Dio, & l'Indulgenza si e' valida, & quando.
- 11 L'Indulgenza, come si concedano, & come s'intenda per la remissione dell'arterza, o quarta parte de' peccati. Et se bisogna fare la penitenza.
- Indulgenza plenaria, che cosa sia, come s'intende accompagnata con altre indulgenze, come sia valida, & il Christiano essere fuori di gratia, & perche.
- Se l'Indulgenza si conseguisca, quando si dimentichi qual che peccato, o non si confessi, et come, & quando non si conseguisca, & se i peccati veniali impediscono la gratia, & se facino degni della pena, & di quelle.
- 12 Indulgenza plenaria di colpa, & di pena come s'intendi, a chi se riferisca, & si rimetta la pena, & come s'intenda accompagnata con piu altre, & se quelle siano valide, come si conseguisca la remissione di colpa, & di pena, & come intenda la terza, o quarta parte, o mille, & piu anni de' peccati.
- 13 Se altre Indulgenze si conseguiscano doue sia la plenaria, come, & perche.
- 14 Sento molte Indulgenze plenarie in vn luogo, & con altre fucci bisogno torle tutte, se sia ben fatto, & come si toglia per altre persone furono valide, & perche, & per i viui, & morti.
- Forma dell'assoluzione, per torre l'Indulgenza, quale, & come, & se sia necessaria & d'effenza, & perche specialmente.

DEL GIUBILEO.

S O M M A R I O.

- 1 Origine del Giubileo, & suo nome, che cosa sia, suo effetto, ogni quanti anni, quando incomincio la remissione de' peccati esser libera al Christiano per quello, perche dalli Ebrei non si fermava, & se rilasciava i schiavi, & i pegni si restituiuano.
- 2 Il Giubileo, che si fa da Santa Chiesa, che cosa sia, perche dal Christiano se facci festa, & perche in Roma, & ogni tanti anni, da chi e' ordinato, & per che si chiami anno santo.
- Differenza tra Giubileo, & indulgenza plenaria, & che cosa vogliamo dire.

DELLE QVARENTENE.

S O M M A R I O.

- 1 Quarantene, che cosa sia, donde sia derivata, quello, che guadagna per essa, da chi e' stata fatta, quando, come, & perche.
- 2 Intelligenza del guadagno di tante quarantene, o d'indulgenza, di vinti, trenta, o piu anni.
- 3 Intelligenza di vintimila, o piu anni d'indulgenza, & se dopo il giorno del giudicio sara piu indulgenza, & alcuni anima da purgarsi, come, & perche.

- 4 Se dopo il giudicio sara piu Purgatorio, quanto possi essere sopportabili le sue pene, & sua atrocita come s'intenda il numero dell'anni, & se simili a questi di questo secolo mandano.
- Indulgenza di mille, o diece milla, o piu anni d'indulgenza, & se dopo il giorno del giudicio, sara piu alcuna anima del purgatorio.

DELLE STATIONI.

S O M M A R I O.

- 1 Stationi, che cosa siano, per che chiamasi statione, & perche in Roma.

Essendo io stato molte volte ricercato da molti Reuerendi Sacerdoti, & da Laici nel fine della prima impressione, di questo nostro Giardino di Sommisti, a douere dichiararli foccintamente la intelligenza delle indulgenze, Giubileo, Quarantene, & Stationi, cioè quelle siano, che vogliono propriamente dire, & come intendersi, per acquistarle, & riceuerle piamente. Alli quali, per sodisfare in parte, son stato sforzato, fuori d'ogni mio ordine strauagantemente (per all' hora) dargli in luce questa intelligenza d'esse; Poi che veramente conobbi, che da loro non s'intendeuano, & feci vn breue trattato separato, quale hora di nuouo ho incluso in qsto Giardino, & postolo qui, in questo principio di questo secondo Tomo, ò Parte, acciò da tutti sia inteso, & si sappia insegnare la grandezza di questo Tesoro.

Fel. in ser-
mo. de Ind.
§. 1.
Tabi. Ind.
§. 1.



DICO dunque Indulgenza essere vn nome, che viene da questo verbo, *Ind. ulgeo*, che significa perdonare, ouero rilasciare, rimettere, ouero cōcedere, per il qual significato, & deriuatione, dirassi, che Indulgentia, altro non vuol dire, che rimessione di pena temporale, che l' Huomo è tenuto a patire, rimessa che sia la colpa, per il sacramento della confessione, per qual che peccato commesso: Et questa rimessione si fa dal Prelato ordinario di Santa Chiesa per cagioni ragionevoli.

Elisus de
ind. art. 1.

Soto 4. dist.
21. q. 1. ar. 1.

Armi. Ind.
§. 2.

Elisus ibi.

Isaia c. 61.
Luca 4.

So. ibi. ar. 3.

Corinti. 2 E
chus Pauli
nus de In-
dulg. lib. 2.
c. 3.

Ech. de In-
dulg.
Viguer. ibi.
S. Ant. ii. p.
11. 10 de In-
dulg. §. 1.

Ses. 25. dec.
de Indulg.

* Indulgenza, diremo ancora essere donazione di vna parte del Tesoro spirituale Ecclesiastico, la quale vien fatta da chi giuridicamente può dare, & rilasciare le pene debite per i peccati commessi, acciò con questa donazione sodisfacciamo a Dio, come a nostro creditore. Et per essere io bene inteso, dico, che l' Indulgenza comprende in se due cose: Prima vn certo dono, perciò, che per questa indulgenza si viene a donare al Christiano vna certa parte del Tesoro delle sodisfazioni, & meriti del nostro Saluatore Giesu Christo, come quello che può per sua infinita misericordia sodisfare per i peccati di esso Christiano. La seconda cosa è vna certa rimessione fatta, la quale segue la rimessione di esse pene, che noi douerissimamente patire per i nostri peccati: Per la qual cosa, quando il Papa manda vna Indulgenza, come Vicegerente di quello, che assolutamente può in tutto, & per tutto, per sua pietà, & infinita misericordia donare, rilasciare, & in tutto, e per tutto rimettere, dirassi, che esso sommo Pontefice, non assolve esso Christiano debitore, primo, & immediatamente della debita pena, per gli suoi peccati, ma dirassi che dona [con applicargli l' Indulgenza] tanto Tesoro spirituale di Santa Chiesa, quanto esso Christiano Penitente può sodisfare per le pene, che egli sarà debitore a esso Dio Creditore. Onde diremo [per essere con facilità inteso] nell' Indulgenza, il dono che al Christiano vien fatto, esser come la cagione, & la Rimessione essere come il suo effetto, per tanto adunque l' Indulgenza, essendo come vn dono del Tesoro spirituale, dirassi essere cagione della Rimessione delle debite pene, è quanto al suo vltimato effetto, il quale effetto è la Rimessione della pena, che il Christiano deuè per il peccato commesso. Et per dire in vna sola parola questa predetta narratiua, diremo, Indulgenza altro non è, che vn Dono del Tesoro spirituale di Santa Chiesa Romana Catolica, & Apostolica, con il qual Dono, si rimettono le debite pene per i peccati commessi, & e nome antichissimo, sì per la relatione della santa Scrittura Vecchia, & sì anco per la Nuova. In persona di Giesu Christo disse esso Propheta Santo: *Spiritus Domini super me, eo quod unxerit me ad annuntiandum mansuetis misit me, ut mederer contritis corde, & pradicarem captiuis Indulgentiam*. Alla quale confirmatione di dette parole, hauemo per quelle dell' Euangelista san to essere e sposte chiaramente da esso Dottore, e Legislatore Christo. *Et traditus est illi liber Isaia Propheta, & si reuoluit librum, inuenit locum, ubi scriptum erat: Spiritus Domini super me, &c. Et cepit dicere, quia hodie impleta est hac scriptura in auribus vestris, &c.* Onde se bene hoggi questa Rimessione de' peccati si chiama Indulgenza, a tempo de' Santi Apostoli, chiamauasi Dono, ò Rimessione. *Cui autem aliquid donastis, & ego: nam & ego quod donauit, si quid donauit, propter vos in persona Christi donauit*. Per le quali parole chiaramente vedesi l' Apostolo Paolo essersi seruito di questo Tesoro dell' Indulgenze, in rimettere la pena debita a quel fornicario, che da esso santo Apostolo fu scomunicato, il quale intendesi essere quello che da detto Apostolo Santo è detto nel predetto luogo à i Corinti.

* Et perche io non intendo dilatarvi, con far conoscere queste indulgenze, sempre essere state usate di tempo in tempo nella Santa Chiesa, & da molti Sommi Pontefici concesse a diuerse Chiese, perche direi più di quello, che in principio ho promesso, d'essere breue, distinto, e per resolutione. Per tanto diremo, che nel tempo di San Grego. Papa furono ritrouate, & concesse le stationi in Roma, & così hanno fatto poi gl' altri suoi Successori, & i sacri Concilij tutti, come governati dal Spirito Santo ciò hanno confirmato, che nella Santa Chiesa veramente si ritroui questo Tesoro delle tante Indulgenze, & vltimamente dal sacro Concilio di Trento. Per la qual cosa creder douemo, tenere, confessare, & così anco predicare, che nella Santa Chiesa vi sia vera-

veramente questo Tesoro spirituale Ecclesiastico delle tante Indulgenze, come quelle, che non può ingannarci. Et di qua è nato, che le penitente, si danno ad arbitrio de prudenti Confessori, dopò che la malitia de gli huomini è multiplicata, e la carità raffreddata, perciò che per inanti i Fedeli faceuano le penitente usate da sacri Canonici, & volentieri, ma attela la nostra fragilità sono state allentate dette penitente Canoniche, & è aperto amplamente questo largo Tesoro dell' Indulgenze di Santa Chiesa, per sopplimento di dare aiuto alla debolezza del spirito nostro per il mancamento delle nostre forze: crescendo la tepidezza di far penitente per i peccati. Onde hauendo il Christiano molti peccati, & non facendo la debita penitente de sacri Canonici, ma a pena quella, che gli era data da Confessori, restaua obligato a moltissime pene, le quali o in questo Mondo, o nel Purgatorio bisognaua farle: Perilche essa Madre nostra Santa Chiesa, cōsiderando l' insopportabili pene, che il Christiano douea portare, per la grauezza de suoi peccati, ha aperto amplamente questo Tesoro più che non ha fatto gli altri secoli passati, acciò con questo potesse sodisfare à Dio, per soprabondanti peccati, che non può così sodisfare con le proprie penitente.

* Queste indulgenze da altro non vengono [come tutti i Dottori dicono] che dalla soprabondanza de' meriti, & sodisfazioni della Passione di Christo, & de' suoi Santi: Perciò che molto ha patito per noi questo nostro Christo: *Ipse est propriatio pro peccatis nostris: non autem pro nostris tantum (sed pro peccatis tuis mundi.* dice Giouanni santo. Et questo è quello, che dicono tutti i sacri Theologi, che la Passione di Christo è stata sufficiente per infiniti, & infiniti Mondi, perche vna minima goccia del sangue suo è d' infinita sodisfazione per l' vnione Ipostatica delle due nature in Christo, cioè della Diuina, & dell' Humana. Et perche di sopra ho detto, & de' suoi Santi; Dice si così perche l' Apostolo, che Christo, & i suoi Santi è vn sol corpo mistico, del quale egli è capo: onde ragionevolmente essi Santi deuono essere partecipi di detto Tesoro, cioè [dico] che in tal Tesoro non solamente vi sono i meriti, & soprabondanti sodisfazioni di Christo, ma anco vi sono le soprabondanti de' Santi, & però San Paolo disse; *Nunc gaudeo in passionibus pro vobis, & amplectar ea, quia de sum passionum Christi in carne mea, pro corpore erus, quod est Ecclesia.* Et però altrone ancora disse; *Alius alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi.* Dimonstriandoci con queste parole le pene, tormenti, & altre passioni, & soprabondanti sodisfazioni de' Santi, si doueano riporre, & aggiungere alle passioni, tormenti, & soprabondanti sodisfazioni di Christo, che sono in seruate nel sacratissimo Tesoro delle Indulgenze. Et questo non perche i meriti della Passione di Christo, non fossero sufficienti per coprire questo Tesoro, ma questo, come capo, & quelli come membri di questo capo Christo, fossero conformi al loro capo Christo, per la sodisfazione soprabondante più di quello, che la or colpa meritaua. Et però disse quel Patrie Santo; *Vnam appendentur peccata mea, quibus iram merui, & calamitas, quam patior in latera, hac grauior appareat.* O uolesse Dio [volendo dire esso Giobbe] che si mettessero nella statera la pena, che patisco, & li peccati, che ho commessi, per liquali meriti tal pena, che senza dubbio alcuno, la mia pena, à guisa dell' arena del mare faria più grande, che non sono i miei peccati; Et chi deuè dubitare, che la Gloriosa Verg. Maria, Madre d' Iddio, non hauendo ella mai peccato habbi patito, & tollerato innumerabili pene, & tormenti, che non erano necessarij, per scancellare alcuna sua colpa? Et che diremo anco di San Giouanni Battista, quale fu santificato nel ventre della Madre? Et che diremo di tanti Santi Apostoli, di tanti santi Martiri, di tante santissime Vergini, quali, oltre l' incredibili forti di tormenti, al fine patirno anco la Morte? chi non ferro, chi con fuoco, chi con acqua, & chi da famelici Leoni furono deuorati? Fior non hanno questi, tutti assai più patito di quello, che meritauano le loro colpe? Certo sì. Per tanto dunque, che diremo noi, che ne sia stato fatto delle sudette soprabondanti sodisfazioni de' Santi? Non è dubbio, che i Santi, non sono stati remunerati in se stessi di tale soprabondanza di sodisfazione: nè tampoco, è da dirsi, che Dio debba lasciare irremunerate tali pene satisfattorie: poi che in fino à vn bicchiero d' acqua fredda, egli rimunerà, & ricompensa tutti.

* Hor per intelligenza di tutto questo mio Ragionamento, dirassi, che ogni buona opera, fatta in grazia, porta con se due cose cioè la Remissione delle pene da vna parte, & la

Soto ibid.

Ech. ibid.
Viguer. ibid.
Ver. 20.
Elis. ibid.
Tabi. ibid.
Epist. i. c. 2

Rom. 12.
Ephes. 1.

Coloss. 1.

Galat. 6.
Viguer. ibid.

Arm. de lu.
§. 8.

Job. 6.

te, & dell'altra, l'augumento della gratia in terra, & della Gloria in Cielo. Le opere dunque di Christo, & de' suoi Santi, hanno fatto acquisto della gratia, & della Gloria, ma non dirassi giamai in Christo della Remissione della pena, poi che non hebbe mai peccato: & se alcuna colpa de' Santi gli è stata la pena che loro hanno patito, ha sopra uanzato la colpa di gran lunga; Onde questa Remissione delle pene, è stata acquistata per noi Christiani, ne quali sono i peccati, acciò queste loro buone opere, non fussero senza il loro debito effetto. Questa adunque soprabbonza di sodisfazione de' meriti di Christo, & de' suoi Santi, è il Tesoro delle sante Indulgenze, I sciato a nostra utilità alla Santa Madre Chiesa Romana, Catolica, & Apostolica; Del quale Tesoro, solo il sommo Pontefice Romano, successore dell'Apostolo S. Pietro, tiene le chiavi vniuersali, & a vn Tesoro innumerabile, & infinito: *Infinius enim Theaurus est hominibus.* Il qual Tesoro durarà anco dopo il Giudicio Vniuersale, & allhora questo Tesoro resterà a Gloria di Christo, & de' suoi Santi, & a cōfessione de' reprobis: perche si vedrà chiaramente quanto sia stata grande l'immenza, & incomparabile liberalità sua, che non solo è stato soprabondante per liberarci dall'Inferno, ma anco incomparabilmente più di quello, che bisognaua; in etern a sua memoria, & a Gloria de' suoi Santi.

6 * L'effetto dell'Indulgenze, & il suo valore, sono in luogo delle penitenze in giunte, ouer debite, per i peccati commessi, le quali Indulgenze fanno quell'effetto, che fariano esse penitenze ingiunte, ò da ingiungerli, quanto le fossero state già sodisfatte. Essendo adunque, che per le penitenze si faria sodisfatto, & pagato il debito fatto appresso la Diuina giustitia, e satisfatta la pena temporale, douuta per il peccato commesso; segue, che per l'Indulgenza si paga tanto della pena temporale, debita per il peccato (quando però essa Indulgenza degnamente si riceue) quanto vale essa indulgenza appresso essa diuina gratia: per il che esso peccatore penitente sodisfarà a Dio, per i suoi peccati commessi, dopò, ch'è confessato, con il riceuere dell'Indulgenza degnamente, come se sodisfacesse con le proprie penitenze.

Artil. ibid.

Elisens ibi.

7 * Quando poi dice nella Bolla, che per la tale indulgenza si rimettono tanti anni delle penitenze ingiunte; allhora intendersi deue, (secondo l'opinione d'alcuni Dottori) non solamente le penitenze ingiunte dal Confessore, quando il Christiano si cōfessa, ma anco delle penitenze tassate, secondo l'estimazione della Diuina Giustitia. Et però dice si in numero plurale delle penitenze ingiunte, perche se gli include, quella del confessore, de' Canon, & di Dio, perciò che penitente da farsi per li peccati è de iure diuino; *Nisi penitentiam egeritis, &c.* La quale secondo i Canon, deuesi fare per ogni peccato sette anni, ma però questo è de iure humano. Et questa pena per sette anni la Chiesa santa l'ha presa dalla sacra scrittura Vecchia, nella quale legge si, che Dio si seruaua del settenario, volendo castigare alcun peccato, come si legge de' figliuoli d'Israel, che furono dati in seruitù a Madian per sette anni. Nabucodonosor fu humiliato per sette anni. Dio minacciò voler punire sette volte più, chi amazzaua Caino, & molti altri settenarij, che dir potrei; Delli settenarij n'hanemo detto nel Tesoro intorno alla cura dell'anime, al secondo libro, & tutto questo con misterio, poiche per il peccato si per dono i sette dono dello Spirito Santo.

Tabic. §. 13. cap. 141. Vguer. del valor. ibid.

Luc. 13. Indic. 6.

Daniel. 4.

Gen. 4.

Elisens ibi. arti. 7.

S. T. 2. 41. d. 20 q. 1. art. 3.

Bona uen. & F. Barro. d'Anzi. del l'Ordine de' Pre di castori

8 * Et perche le penitenze arbitrarie, che si danno da Confessori, alle volte si lasciano per neghgenza, o non si fanno in gratia, il Christiano resta debitore di farle in questo modo, o nel Purgatorio; & però la nostra Santa Madre Chiesa apre il Tesoro dell'Indulgenze per liberarci da quelle, & che con queste Indulgenze satisfacciamo alle penitenze del Confessore, de' Canon, & di Dio; sì delle penitenze ingiunte, come da ingiungerli: nota che questo passo è così dichiarato da Pio V. si come referisce F. Bartolomeo d'Angelo Napolitano, nel libro della consolatione de' penitenti, così intitolato, per relatione di Maestro Ambrogio Saluio di Bagnolo, Vescouo di Nardo, a carte 12. stampato in Milano del 1586. Et veramente è stata santa determinatione, perche, se non fosse ancora per le penitenze da ingiungerli, restaremmo debitori di farle nel Purgatorio. Ma però questo auuertisca, che intendesi delle penitenze date nel foro della coscienza, & nel foro esteriore.

9 * Notasi, &c. che sempre e ben fatto far la penitenza data dal Confessore, perciò che l'huomo è più obligato a far penitenza di quella, che si crede, & anco perche aiuta molto a diminuire le penitenze debite per i peccati, & perche fortificano il Christiano a douer resistere

al peccato per l'auenire. Et quando la Bolla dice facendo tal penitenza, all'hora senza dubio bisogna farla.

10 * Notasi ancora, che l'Indulgenze giouano alle volte a' Viui, & a' Morti in questo modo: Come quando la Bolla dice, Indulgenza Plenaria di tutti i peccati per i Viui, & Morti. A' Viui se li concede per modo d'assolutione, & a' Morti per modo di suffragio. Et la ragione è questa, perche il Papa ha piena giurisdictione sopra i Viui, & però assolutamente può dar à quelli immediatamente la Rimeffione, & assolutione dalle pene douute, per i lor peccati con l'amplia sua potestà, per esser quelli sotto la sua libera potestà; Ma i Morti sono sotto vn'altro Tribunale superiore a quello del Papa, il quale è più terribile foro, & però l'indulgenza, che dà il Papa a i Morti, gli gioua per modo di suffragio, cioè di prestar aiuto, sussidio, & fauore a quelli, che sono nel Purgatorio, confidandosi di Dio, che debba accettare tali suffragij, & satisfatrioni di Christo, & de' suoi Santi, & liberare quell'anime, per le quali si prega, dalle dette pene del Purgatorio. Onde dirassi, che li Viui assolutamente pigliando degnamente l'Indulgenza, si assoluono, & si liberano dalle pene, & i Morti si liberano con il fauore, & con la confidenza della Misericordia di Dio: I quali sono nel Purgatorio non altrimenti, che vn Reo, che si ritroua in vna prigione, che merita pena, sotto la potestà di qualche Principe, il qual Principe se vuole, lo può liberar per gratia senza conoscer altro, come quello, che ha libera potestà, e giurisdictione sopra di quello; per qualonque cosa, ò sia ciuile, ò sia criminale. Ma non potria già questo Principe liberare, così assolutamente quel prigioniero iuridicamente, che fosse sotto la giurisdictione d'vn altro Principe, se non pagasse prima il debito di quello, & supplicare quello amoreuolmente a douerlo lasciare. Il che poi starà in potestà di quell'altro Principe accettare la supplica, & il danaro del suo debito, & liberarlo. Così noi Christiani, mentre siamo viui, immediatamente siamo soggetti al Papa, per l'autorità concessale dal supremo Rè de i Rè, Christo benedetto; I nostre penitenze spettano al suo foro, & il Papa dandoci l'Indulgenze, giuridicamente ci assolve dalle pene ò tutte, ò parte, secondo, che à lui piace; Ma quando siamo morti, siamo soggetti a quel supremo Pontefice Christo, onde questo Pontefice in terra; come suo Vicario, ci aiuta appresso quello, per modo di fauore, con fidandosi (come deue) nella sua Misericordia, che debba rilasciare quell'anime, che sono nelle carcere del Purgatorio. Ma altri Dottori tengono, che il Papa conceda per modo d'assolutione anco a Morti, & con atto di giurisdictione, perciò che (per approuar questo) vedesi, che anco il Papa può impedire tali suffragij a' Morti, come quello, che tiene le chiavi del Tesoro, per aprire, & ferrare di doue si cauano tali suffragij; perciò che bisogna di re (secondo questa opinione) che il Papa non sia solo, come Giudice sopra i Morti, Ma anco come pietoso Padre, quale vedendo la calamità, & miseria loro, misericordiosamente li fouuene, non solo con i suffragij communi, ma anco con i particolari, & con l'Indulgenze, perche i Morti non sono ancora in termine (parlando però quanto alla punitione) che non se li possa fare del bene dalli Viui, per essere ancora essi Morti congiunti con noi viui in carità, & possono riceuere i fauori da Santa Chiesa militante, per solleuatione delle lor pene. Et che questo sia la verità, noi vediamo, che il Papa assolve anco i scomunicati dopò che quelli sono morti, doue vedesi per questo hauer giurisdictione ancora nel Purgatorio. Il che non è sopra li dannati, perche essi dannati sono in termine, & incapaci dell'assolutione per non essere in gratia di Dio, come quelli, che sono nel Purgatorio. Onde conuien dire con alcuni Dottori, che piamente credono, che si come il Papa autoritariamente, & giuridicamente con l'Indulgenza assolve i Viui dalle pene, così ancora assolve anco essi Morti. Et quando alcuno hauesse opinione d'esser sicuro, che vn'anima fosse (per questa ragione) fuori delle pene del Purgatorio, se gli risponde, quanto spetta alla autorità del Papa, sei sicuro, ma tu non sei sicuro forsi per tuo difetto, di essere in gratia di Dio, ò vero perche quell'anima, per la quale tu hai tolto l'Indulgenza, ritrouasi nell'Inferno, & non nel Purgatorio: Onde acciò l'Indulgenza sia valida, bisogna essere in gratia di Dio, & che tu non stij in peccato mortale: perche non possiamo esser sicuri, quando siamo in gratia, & così nè anco tu puoi essere sicuro, se l'Indulgenza gioua al Morto, & per questa ragione più volte si deue torre l'Indulgenza, & reiterare il sacrificio della Messa, & far altri beni, sì per i Viui come per i Morti, essendo che: *Nullum bonum in re mueratum.*

Alex. de Ales 6. q. pen. de Purga.

Elis. Tab

Sum. Conf. lib. 3. 34 q. 164.

Silv. §. 33. 11
S. Ant. 1. p.
iii. 10. de In
dul. c. 3. Eli
§. 11. d. ar. 9
Sum. Conf.
2. 3. q. 181.

Sum. Sacra.
§. 132.

Tabie. ibid.
§. 14. S. Ant.
p. 1. ii. 10. de
Indul. §. 4.

* Et perche in molti modi queste benedette, & salutifere Indulgenze, si concedono da Santa Chiesa; Però dirassi, che alle volte si concedono per la terza parte, o per la quarta, &c. Che altro non è, se non che detta terza parte, o quarta, per il valore di essa Indulgenza, al Cristiano, sono perdonate le pene de' suoi peccati, & non de' tutti i peccati, nei quali si ritrova esso Cristiano immerso: Onde la pena di detta terza, o quarta parte de' peccati commessi, che meritaria in questa vita, o nel Purgatorio, gli è rimessa; & questo intendasi anco, quando dicelle per tanti giorni, o anni; Ma quando l'Indulgenza, dice, Plenaria, allhora à fatto [riceuendola degnamente in stato di gratia] gli sono rimessi tutti gli suoi peccati, per il che se in quel punto morisse, senza patir altra pena, se ne andrebbe in Cielo. Et pero dicesti, quando si riceue degnamente in gratia; Essendo che per il peccato il Cristiano sta in disgratia di Dio, & vadi nelle pene dell' Inferno: Et essendo in gratia si riconcilia con Dio, se li rimette la colpa per il Sacramento della Penitenza, & se gli commuta la pena eterna in temporale. Et colui che more in gratia, & conseguisce la Indulgenza Plenaria, non gli accade fare altra penitenza, & però è chiamata Indulgenza Plenaria, perche à pieno satisfà à tutte le pene douete per gli peccati, à tutte le pene intensiue, & estensiue douute à peccati Mortali, & Veniali: benchè i peccati veniali non ci impediscano la gratia, ma ci fa però degni di pena temporale. Et anco allhora si conseguisce detta Indulgenza, quando per dimenticanza si lasciasse qualche peccato, o che con la lingua non li potessero esplicare per qualche difetto, ma lasciando quelli per malitia, non si conseguisce alcuna indulgenza.

12 * Ancora perche si dice alle volte in esse indulgenze, colui, che farà, o dirà la tal cosa, o il tal bene, habbi Indulgenza Plenaria di colpa, & di pena. Questo è che pigliando questa Indulgenza, dirassi che per la contritione, che ha il Cristiano, e per la Confessione, come quelle, che sono certi preambuli alla detta Indulgenza; si rimette per queste la colpa, & la pena, che quello meriterebbe per li peccati, di maniera, che la Rimessione della colpa si riferisce alla contritione, & alla Confessione, come quelle, che sono parti necessarie per voler conseguire essa Indulgenza, & essa Rimessione della pena, si riferisce all'istessa Indulgenza & di qua nasce, che si dice di colpa e di pena, cioè dicesti a soprabondante cautela, perche nell' Indulgenza non si rimette la pena, se prima non è rimessa la colpa. Onde quel Cristiano, che degnamente pigliara l' Indulgenza, conseguira sempre la Rimessione della colpa per la penitenza sacramentale; & della pena per essa Indulgenza.

13 * Hor questo notasi, che doue si concede questa Indulgentia plenaria, & che anco li fossero molte, & infinite altre Indulgenze, [come si suol dire in molte] mille, dieci mille anni d'Indulgenza; & simile: ouero si guadagna la terza parte, o la meta de' peccati: perche doue è essa indulgentia plenaria, iui ancora si rimettono tutte le pene di essi peccati, & la terza, & la quarta, parte, & [dico] tutti, perche quest' Indulgentia plenaria, contiene in se tutti gl' anni, che si potessero concedere di Indulgenza.

14 * Et anco dirassi questo, che alle volte sono molte Indulgenze Plenarie concesse da diuersi Sommi Pontefici, in vn luogo istesso, o in diuersi luoghi, con l'istesso modo, & in vn giorno medemo. Et alcuni, che dicono Indulgentia nel tal giorno a San Pietro con mille anni d'Indulgentia, & oltre di ciò gli è anco la plenaria Indulgentia di tutti gli peccati, & simili: A San Paolo Indulgentia plenaria, con diece mille anni di Indulgentia, o la Rimessione della terza parte de' peccati, &c. Questo dicesti, & ciò è fatto, & detto per esprimere tutte le gratie, & Indulgenze che sono state concesse da diuersi Pontefici in quella Chiesa, ma non che sia cosa necessaria torle, perche, *Non datur cumulus Indulgentia.* Onde vna sola, che se ne piglia degnamente, tutte si pigliano, & conseguiscono il beneficio, non altrimenti, come se tutte l'hauesse pigliate, ben che fossero mille, & più Indulgenze plenarie, o altre di qualunque sorte. Ma dirassi esser ben fatto torle tutte, perche se non gli ualese la prima, gli potrebbe ualere la seconda, o la terza, &c. Essendo che l'huomo non stia sempre in vn stato poi che si può mutare dal peccato alla gratia. Et se vno la uollesse torre per qualche suo Amico o Parente, Morto, o Viuo per esser così doppie, dirassi non essergli ualide, quando spcialmente ciò non ha specificato, benchè a quello lui l' applicasse, & facesse quando dice essa Bolla: Perciò che, *Bulla Indulgentiarum uniuersa ualere, quousum somat.*
Nè

Nè si deue alterare, nè minuire. Ma quando spcialmente quella sonasse, che si possi applicare anco ad altri, allhora farà ben fatto torle, & ricordarse delli suoi Amici, o parenti, Viui, o Morti, che quelli fossero: & è cosa lodabile, & meritoria, & quando la Bolla dice, che si debba confessare, allhora deuesi spcialmente confessare, secondo che quella comanda, & pigliata l'assolutione Sacramentale de' gli peccati, & fatto tutto quello, che si comanda della Bolla, allhora subito si conseguisce essa Indulgentia: & quell'assolutione, che si dà spcialmente per l'Indulgentia, non è d'essenza di necessità, ma à bene essere, & è ben fatto usarla, la qual si dà in qsto modo, & forma. Secondo l'opinione di quelli, che credono, che abbracci le pene da essere Igjore. O quādo nella bolla, così è espresso.

Auctoritate Dei Omnipotentis, & Beatae Mariae, ac Beatorum Apostolorum Petri, & Pauli ac Summi Pontificis N. tibi concessa, & mihi commissa: Ego te absoluo plenarie ab omnibus peccatis tuis specialiter confessis, cum circumstantijs eorum quomodocumq; & qualitercumq; offendisti Creatorem tuum, animam tuam, & proximum tuum, & de omnibus istis cōcedo tibi plenariam omnium penarum in presenti uita, & in Purgatorio, pro peccatis tuis de bitarum, & dispēso tecum super residuum penitentiae, si maior erat tibi imponenda. In nomine Patris, & Filij, & Spiritus Sancti. Amen.

Et questo sia detto à bastanza delle Indulgenze: Hora diremo del Giubileo.

Che cosa voglia dire Giubileo, e che cosa Indulgentia.



Erche (come dice l' Apostolo Paolo) *omnia in figura contingebant illis.* Di- co, essendo che tutte le cerimonie, & feste, che si faceuano nel Vecchio Testamento, erano veramente figura, & similitudine delle cose, che doue uano succedere nel Nouo. Per tanto dirassi: che Giubileo, altro non vuol dire, che Giubilo, onero allegrezza, il quale ogni cinquanta anni si soleua fare, osseruare, & solennizzare, come leggesi nel Leuitico quando Dio comandò al popolo d'Israele, che ogni cinquanta Anni da tutto il popolo fosse solennizzato, come quello, che è Anno di Giubilatione, deriuato questo Vocabulo Giubileo da Iubilo, las, nè me no si seminasse la terra, ma che si lasciasse riposare, & che tutti coloro, che erano Serui, o Schiaui fossero rilasciati liberi, nè per niuno modo fossero molestati, & anco, che tutte le cose, che erano impegnate, & alienate, fussero restituite à loro primi padroni, possessori senza pagamento alcuno; di maniera, che con questa figura; scopresi la libera Rimessione, che si fa al Cristiano, di quanta letitia, & gaudio à quello debba essere; poi che nel la Legge Nuoua tutto questo è stato fatto, & incominciato dal N. Saluator Giesù Christo, allhora dopò la sua Resurrectione in capo di cinquanta giorni, quando discendette lo Spirito Santo sopra gli Apostoli in forme di lingue infocate. Et però la Chiesa Santa degnamente canta, dicendo: *Patrati sunt haec mystica, Pascha peracto tempore, Sacro diei numero, Quo lege fit remissio* Haneua il N. Sig. detto, dopò la sua Resurrectione, alli Apostoli Santi. *Accipite Spiritum Sanctum, quorum remisistis, &c.* Allhora essi Apostoli, & soccessiuamente tutti i Sommi Pontefici, & Sacerdoti per loro autorità riceuettero am- pla autorità di rimettere gli altrui peccati, & insieme riceuettero ancor loro à fatto la Rimessione di tutti gli loro peccati, nel sodetto Santo giorno della Pentecoste; secondo l'openione d'alcuni fanno rimessi loro tutti li peccati, non solo quāto alla colpa, ma anco quanto ad ogni pena debita alli lor peccati.

2. Onde di quā la S. Chiesa ha presa occasione di concedere anch'ella ogni tanti anni questo Giubileo Spirituale, acciò si facesse al Cristiano uno generalissimo Indul- to di tutti li suoi peccati, & eccessi, & che fosse liberato dalla Tirannide del Demonio nostro inimico, & che ritornasse libero alla gratia del N. Sig. Giesù Christo. Di man- ra, che dirassi, che il Giubileo di hoggidi, che S. Chiesa si fa, altro non è, che vna genera- le, & plenaria assolutione, & Rimessione di tutte le penitente debite per li peccati com- messi da farsi, o in questa vita, o nel Purgatorio: Onde ragioneuolmente per questa Ri- missione generale il Cristiano ha da far festa, giubilo, & letitia, & questo Giubileo, ragioneuolmente si fa in Roma ogni uenticinque anni, chiamato da i Fidei L' A N- N O S A N T O: perche in quell' Anno solo tutti ci potiamo fare nel conspetto d'Id- dio (se noi uolemo) col mezzo di tanto Giubileo & plenaria Indulgentia & mandarci da ogni nostra iniquità. Et in Roma come capo di tutto il mondo, & per la Santa Sede
Aposto-

Corinth. 2.

Cap. 25.

Att. 21.

Apostolica doue sede il Soccessor del capo de gli Apostoli S. Pietro, ornata, & decorata di vn tanto Priuilegio, & Indulto, & di tanto sangue di Santi Martiri, & di Reliquie di tanti Santi, & di tante cose degne di eterna memoria, più che ogni altra parte del Mondo. Et fu ordinato dalla Fel. Mem. di Paolo Secondo per degni rispetti, ogni vinticinque anni, si come hoggidi s'vfa da Santa Chiesa; perciò che da Bonifaccio Ottauo del 1294. fu instituito ogni cento anni con l'Ingenza plenaria à tutti quelli, che visitauano certe Chiese di essa Città di Roma Dopò da Clemente Quinto fu instituito, & ridotto ogni cinquanta anni, perciò che pochi il centesimo anno il vedeuano. Et acciò i popoli non si potessero scuffare, fu instituito ogni vinticinque anni, & in Roma, & anco fuori di Roma per tutte le parti del Mondo, acciò i Fedeli più s'accendessero alle deuotioni. Nè differenza alcuna gli è da Indulgenza plenaria al Giubileo, se non che pare, che l'anno del Giubileo i Fedeli per veder in Roma tanti luoghi, & corpi Santi, che si compongono à maggior diuotione, a douer mutar vita, & cessar da peccati. Ma in vero tanto è à dire Giubileo quanto Indulgenza, plenaria, & Vniuersale Indulto di tutte le pene debite per i peccati commessi: ma nel Giubileo, oltre la plenaria Rimessione delle pene, si vuol dare anco ampla, & libera potestà d'assoluere etiam da casti i seruati secondo la specificazione delle Bolle: Per tanto tutti i Fedeli deuono esser paratissimi à ricevere tanto Tesoro, quanto ci è concesso & non esser ponto negligenti per la lor propria salute. Et questo sia detto à bastanza quanto à questo Santissimo Giubileo. Hora diremo dell'Indulgenze, dette quarantene non bene forsi intese da molti, & molti.

Delle Quarantene.

ESSENDO che da molti si creda, che quando nelle Bolle d'alcune Indulgenze si dica: Quelli, che visiteranno la tal Chiesa, & faranno il tale, & si fatto bene, guadagneranno tanti anni d'Indulgenza, & tante Quarantene, pare (dico) che il Papa voglia dire, oltre li tanti anni, mille, diecemila, & più, guadagneranno ancora sette Quarantene, & dieci, & venti, & tante Quarantene, & simili, per ogni volta stimando che questo nome di Quarantena voglia dire quarant'anni, ouero quaranta mesi. Per tanto à ciò gli Fedeli non restino in questo errore: Diremo, che per altro non s'intende se non per quaranta giorni, & non mesi, nè anni, la quale Quarantena ha hauuto origine dalli quaranta dì di Quaresima, come quella che è tempo di penitenza, & di sodisfattione: per la qual cosa quando si concede vna Quarantena d'Indulgenza, altro nõ vuol dire, che al Christiano se li concede oltre l'Indulgenza, che lui guadagna ancora la Rimessione delle penitenze, che da quello si deueria fare, per il spatio di quaranta dì. Per la qual cosa quando nella Bolla si dice, che si concedono à tutti quelli, che visiteranno la tal Chiesa dicendo tre Pater nostri, & tre Ave Marie, dieci anni d'Indulgenza, se gli concedono altre tante Quarantene, & tanto è à dire, come à dire che se li concedono, oltre i dieci anni d'Indulgenza, il merito di dieci volte quaranta giorni de penitenza, che fariano quattrocento giorni anco di più d'Indulgenza oltre li dieci anni, di maniera, che fariano dieci anni d'Indulgenza & anco quattrocento dì di più, oltre li detti dieci anni che fariano in tutto vndeci anni, & cento, & trentaquattro giorni in tutto. Et questa Indulgenza è stata messa in vso da Vescouo, i quali si vogliono concedere nella Consecratione delle Chiese, o quando quelle visitano, a coloro che quelle visiteranno, in perpetuo: per hauer loro questa potestà di poter concedere solo quaranta giorni d'Indulgenza. Di modo che il Papa oltre i predetti giorni quaranta, chiamati, & detti Quarantene, concede ancora in detto luogo, doue sono le predette Quarantene, tanti anni ancora di Indulgenza, nè toglie, o leua esse Quarantene date, & concesse da essi Vescouo: perciò che loro possono (dico) concedere Indulgenze de giorni, & non di anni, & il Papa di anni, & di giorni tanti, quanti à lui pare & piace.

* Ancora quando si dice, che si rimette, oltre l'Indulgenza di dieci anni, & di dieci Quarantene, anco la terza, & quarta, & quinta parte de peccati, &c. Vuol dire, che per tale Indulgenza di dieci anni, & di dieci Quarantene, & simili, se li rimette anco tanta pena debita, che esso Christiano meritaria, o doueria patire in questa vita, & nel Purgatorio

Dot. 4. dist.
21. q. 2. ar. 1.

torio per essa terza, & quarta, & quinta parte i peccati commessi.

* Ancora si vuol dire in esse Bolle, che facendo il tal bene, & la tal cosa, visitando la tal Chiesa si guadagna vinti, & trentamila anni d'Indulgenze, o più, & meno numero, come se il mondo hauesse da durare tante mila anni, & che il purgatorio hauesse da essere occupato dopo il giorno del Giudicio, essendo, che dopo il dì del Giudicio non vi sarà più alcuna Anima da purgarsi in tal luogo; Per tanto dirassi, per facilitare questa intelligenza, che quando si concedono vinti, o trentamila anni d'Indulgenza: Questo numero di anni non s'ha da numerare, & computare a ponto, & terminatamente, come sono questi nostri anni di questo presente secolo, che sono di dodici mesi come che dette penitenze, che sono perdonate per dette tali Indulgenze, si hauessero à fare in questo Mondo, in spatio di tanti migliaia d'anni, com'in essa Bolla si specifica. Ma così, & in questo modo deuesi intendere, che per vn'Indulgenza di mille, ouer più anni, à noi n'è rimessa tutta quella pena, che noi haressimo hauuta da far per il spatio, & in spatio di essi mille & diecemila, & tanti, & più anni, se tanti anni fusse stato possibile viuere in questo Mondo, & nel Purgatorio; Ouero diremo quando n'è concessa vna simili Indulgenza di mille, o più, & meno anni, che per detta tale Indulgenza n'è perdonata a noi tanta pena quanta doueamo patir nel Purgatorio, corrispondente alla penitenza, che si potrebbe fare nel spatio de sodetti anni, non quanto (dico) corrispondente al numero de gli anni, ma quanto alla penalità, & atrocità della pena: perciò che l'atrocità della pena del Purgatorio è tanto insopportabile, che vna sola hora di detta pena corrisponde (forse) alla pena che l'huomo potria patire in questa vita presente in mille, o più anni & acciò sia più facilmente inteso, dico per essempio, che si come vna botta di scarpello fa in vna pietra vna vn bugio, come con milie gocce d'acqua in mille volte farebbe cascando ad vna sopra quella: così dico, vn' hora delle pene del Purgatorio darà tanta pena, & tormento all'Anima in vn' hora, quanto ormeo harebbe potuto patir in questa vita presente per mill'anni. Onde concludemo, & diciamo, che vn'Indulgenza, che contiene tante migliaia d'anni in questa vita, non quanto al numero, ma quanto alla penalità della pena, come à similitudine di vna graue percossa nel viso, corrisponde talvolta a mille percosse più leggiere: La quale farà tanto male essa percossa sola in vna sol volta, quanto tutte dette mille percosse insieme in più volte, più leggiere, & meno atroci. Et questo sia detto à bastanza per intelligenza facile di esse Quarantene, & Indulgenza à tempo di diecimila, & più, & meno anni. Restami dunque solo à dichiarar le Stationi di Roma, & fuori di Roma.

S. Ant. 1. 90
nu. 10. §. 3.
Tab. Indul.
§. 14.

Delle Stationi di Roma, & fuori di Roma.

STATIONI altro non diremo che siano, se non Indulgenze diuerse, & perpetue concesse da più Sommi Pontefici, in diuerse Chiese dentro, & fuori di Roma. Chiamansi Stationi, perche è come loco di porto sicuro; doue si può saluare ciascun Christiano, come in vero rifugio: Non altrimenti che si saluano i Vasselli marittimi in porto sicuro, & difeso da Procella marina. Così il Christiano ricorre à questo rifugio dell'Indulgenze perpetue, come à porto sicuro per scancellare li suoi peccati, & per ottener gratia & misericordia da Dio nelle stationi mentre non ritroua altro porto più sicuro, poi che nõ può con il proprio merito: Potiamo anco dire, che si chiamino Stationi, atteso che i Pontefici fermandosi col Clero, & con il popolo in qualche Chiesa, & luogo particolare, quivi dispensassero questi Tesori. Essendo che in detto luogo, si dimostra la giurisdittione Papale, come in luogo statuito, & terminato, doue si dispensa il Tesoro di Santa Chiesa: con le quali Indulgenze si sodistà alla Giustitia Diuina, pagando con le soprabondanti sodisfattioni di Christo, & de suoi Santi, quello che doueua il Christiano sodisfare con la pena douuta per i suoi peccati à Dio. Et anco chiamansi Stationi, perche dette Indulgenze sono statuite, & determinate à particolari, & à segnalati lochi di Roma, come quelle, che sono Indulgenze stabili in vno, ouero più luoghi perpetuamente. Et finalmente diconsi stationi perche vengono da quest'aggettio, status stata, statum, che vuol dire cosa stabile, ferma & perpetua: Perche esse Indulgenze, sono stabili & perpetue. Et questo sia detto à bastanza succintamente, &

con

con breuità intorno alla Dichiaratione di queste sante Indulgenze. Rintettendo però questo, & ogni altra cosa mia alla censura di Santa Romana Chiesa Catholica.

Dell' Indulgenza. Cap. II.

S O M M A R I O.

1. Indulgenza per uirtù di chi sia fatta, & che cosa, & quante si ritrouino nel peccato, & perche.
Se per la conuersione del peccato, si deue pagare la pena d'esso peccato, doue, come, quando perche, & a chi, & se rimane piu debitor del danno, & perche.
Che cosa facci bisogno per pagare la pena del peccato.
Se le pene patite da Christo, & d' i suoi Santi in questo mondo, siano sufficienti di soddisfare le pene, che da noi si meritano.
Se il Papa possi comunicare il Tesoro dell' Indulgenze a tutti, & particolarmente a chi, & quanto Tesoro, & come.
La concessione dell' Indulgenze, come degna si possi chiamare, & perche.
Differenza tra il concedere dell' Indulgenze, & della soddisfazione, & perche.
2. Colui, che accetta la penitenza dal Confessore per soddisfare alla colpa de' suoi peccati, è tenuto farla, ma rifiutando alcuna Chiesa, doue sia Indulgenza plenaria, non è più tenuto: & perche.
Colui, che è debito ad alcuno, & da quell'ogli sia rilasciato il debito, senza altrimenti pagarlo, non è più tenuto pagarlo, & perche.
Il Confessore, che dà la penitenza al penitente, come obblighi quello a pagarlo, & come l'assolue.
Se la Chiesa Santa possi rimetter li peccati, quanto alla pena, per l' Indulgenze, come, & perche.
Se il Sacerdote, possi rimettere, e rilasciare per qualche legitima causa, & perche.
Se la pena ricerchi nuoua infusione di gratia per conditione sua, & perche.
Quando l'huomo possi essersi rimessa la pena da Santa Chiesa, per mezzo dell' Indulgenze.
La penitenza, che si dà al penitente dal Confessore, perche se gli dia, & come se deliberi de' liberi da essa penitenza, & quando.
3. Se l' Confessore deue obligare il penitente a maggior pena, o no deue hauere intentione d'obbligarlo, & quando.
Quale intentione deue hauere il Confessore per obligar il penitente, accio quello soddisfaci.
Il penitente, che soddisfa alla sua penitenza per uia d' Indulgenza, se soddisfaci, & perche.
4. Colui, che accetta la penitenza, nè la fa prima che muora, se haurà soddisfatto, per hauer pigliata alcuna Indulgenza plenaria, o sarà tenuto farla in purgatorio, & perche.
Colui, che non haurà fatta la penitenza datagli dal confessore, dopo pigliata qualche Indulgenza plenaria, & morirà senza farla, se ne uà al cielo, & perche.
L'huomo, che non fa la penitenza in questa uita è tenuto farla nell' altra, & perche.
Quando l'huomo non paga la penitenza nell' altro mondo, è perche l' hauerà fatta in questo.
Colui che soddisfa pienamente a Dio, non è più tenuto fare altra penitenza per i stessi peccati, come.
La penitenza, che s' impone dal confessore, essere penitenza propriamente, & perche, & come si rimetta per l' Indulgenze.
5. La penitenza, che s' impone dal confessore per obligo, & con intentione, che l' Indulgenza la rilasci, quando quello intendesse potersi ricompensare con l' Indulgenza, & quando ciò intendesse se si rilasci.
Quando si possi rilasciare, non ostante l' intentione del confessore, & chi la possi rilasciare, & ricompensare, & a chi, & quando.
La potestà di ricompensare la penitenza in altra cosa, non esser sotto la potestà del confessore.

- confessore, & perche.
6. Il penitente, che volontariamente accetta la penitenza, nè la fa, ma la fa fare ouero farà altra buona opera, non soddisfa, & perche, & pecca, & perche.
La confessione dell' Indulgenze, essere rimessione della pena, per rigor delle chiavi.
Se il penitente non si può liberare per terza persona dalla penitenza accettata dal confessore, & come.
Il penitente, che soddisfa alla penitenza sacramentale col tesoro dell' Indulgenza, pienamente soddisfa come, & perche.
L' Indulgenza plenaria, essere an' erario publico, che soddisfa per tutti fedeli.
7. Se l' Indulgenze habbino forza di medicare, o di soddisfare, & come questo dubbio si risoluua.
La penitenza esser di due sorte, quali, & come, & quali penitenze necessariamente siano da essere imposte.
Il penitente necessarie, che dal penitente non si accettano, nè si soddisfano, meno si può soddisfare per l' Indulgenze, & perche.
Colui, che non leua il punto totalmente, o non si sforza attualmente leuarlo, non mai può acquistare il merito dell' Indulgenze, & perche.
Le penitenze soddisfattorie, & che non sono necessarie al sacramento, quelle dice si poter si rilasciare.
Le penitenze che hanno pena, & che sono preseruatrice dal peccato, quali siano, & come si possano rilasciare, per mezzo dell' Indulgenze.
L' adempire le penitenze imposte dal confessore, come siano più perfette dell' Indulgenze, & perche.
L'huomo, che soddisfa con la forza dell' Indulgenze la penitenza sacramentale, non render si buono, & perche.
Il riceuer dell' Indulgenze, che cosa sia.
8. Il penitente, che accetta ogni graue penitenza, con animo di soddisfare con l' Indulgenze, non pecca, & soddisfa.
Il penitente che si fa dare apostata gran penitenze, per soddisfarle poi con il prender dell' Indulgenze, non esser cosa lodabile, & si fa ingiuria al sacramento della confessione, & perche.
Il penitente, che si fa dar graui penitenze, per soddisfarle poi con l' Indulgenze, non dice si esser penito, & perche.
Il penitente, che accetta la penitenza dal confessore con animo di adempirla, si può liberare con il pigliar dell' Indulgenze, & perche.
L'huomo si deue sforzare fare la penitenza ingiuntali dal confessore, benchè pigliasse alcuna Indulgenza, & perche.
Il penitente, che non vuole accettare il consiglio del confessore, o d' altri, per non far la penitenza sacramentale, per uolerla poi soddisfare con l' Indulgenze, si deue assoluere, & perche.
9. Colui, che adempie tutto quello, si commette nella bolla del Giubileo, ma non si comunica il giorno, che quella commanda, non riceue merito del Giubileo, benchè fosse per consiglio del suo confessore, & perche.
10. Colui, che per qualche impedimento non può tuorre il Giubileo secondo l' ordine della bolla per qualche legitimo impedimento, & che da sua posta si tramutti il tempo, senza licenza del confessore, non conseguisse perdono, & perche.
11. Colui, che per terza persona fa fare quello, che si contiene nella bolla del perdono per conseguire quello, per impedimenti legitimi, non conseguisse perdono, & perche.
L'huomo, che è ammalato, nè può pigliare il giubileo per l' infermità, & lo fa pigliare ad un' altro per se, non conseguisce perdono, se non lo fa con consiglio del suo confessore, & perche.
La qualità del confessore, che consiglia l' infermo per pigliare il giubileo, quale deue essere.
12. Colui, che per conseguire il perdono del giubileo, farà quello, che è tenuto fare per qual che altro obligo, in detti giorni del giubileo, adempie, & conseguisce il perdono, & perche.

Theologo il
Card. Pall.
in Sec. par.
Secundis ca
ſus die 23.
Iannuarij.
1581.

In opus. 21

Cor. 2. c.

Hebr. 9.

14. di. 21. g.
1. ar. 2. con
clu. 2. & 3.

In Sec. ca-
ſus. Secunde
partis. die
23. Iannua-
rij. 1581.

Nanti che noi entramo piu sottilmente a dichiarare ancora questa indulgenza, della quale già n'habbiamo fatto il predetto trattato breuemente diremo per instruzione anco de' fedeli semplici; molte cose che in detto trattato hauemo, Dico dunque acciò più facilmente questa Indulgenza sia da tutti Intesa, Indulgenza essere come di sopra è detto una remissione della pena temporale, douuta alli peccati attuali de' penitenti, fatta dal Prelato della Chiesa, per virtù della passione di Christo, e de' suoi santi. Imperoche essendoche nel peccato, due cose se gli ritrouano; cioè la deuotione, ouero separatione da Dio, & la cōuersione al bene creato; onde per questa ragione della deuotione, da Dio, esso peccato è cosa offensua all'amicitia di Dio; & per la ragione d'essa cōuersione esso peccato è cosa offensua alla giustitia di Dio, si fa, che auuenga il penitente ritorni nella pristina amicitia di Dio, nondimeno per la ragione della giustitia, sù che'l penitente debba pagare le pene al giusto, non nell'Inferno, ma che si paghino dette pene spontaneamente in questo seculo, ouero nel purgatorio, come si fa in una Republica di questo mondo ouè quello, che habbia fatto ingiuria a qualch'uno; se gli dimanda perdonanza d'essa ingiuria, reconcilia l'amicitia, nondimeno ancora rimane debitor del danno, per ragione d'essa giustitia, benchè quello gl'habbia dimandato perdono, & con lui se sia reconciliato. Hora per pagare questa debita pena, che si deue in questo mondo, ò nel purgatorio; per la potestà data da Christo al sommo Pontefice, s'apre da quello il tesoro indeficiente de' meriti di Christo, & de' suoi santi, & si sporgono à fedeli li prezzi delle sodisfattioni li quali applicati a noi, ci fanno liberi dalle dette pene douute da noi, perche Christo nostro Signore molte ne ha fatte, e patite per la sua Chiesa, l'estimazione di tutti quali è d'infinito ualore per la dignità della persona. Et similmente ancora li santi tutti con questa intentione li ha operati molti, non solo per la propria utilità, ma per uniuersale utilità di tutta santa Chiesa, & il tesoro di queste sodisfattioni Christo l'ha collocate nella dispensatione di quello ch'è tempo di tutta santa Chiesa, cioè di Pietro, al quale disse. *Tibi dabo clauis etc.* Et a suoi soccessori, alli quali disse *Quorum remiseritis, etc.* Onde essendo che l'utilità, ò necessitā di Santa Chiesa scuota questo il Papa può comunicare questo santo, & immenso tesoro a tutti quelli, che per fede, e carità sono membri uiui d'essa Chiesa tanto, quanto parerà essere bisogno, cioè sino alla totale remissione delle pene, ouero fin'a una certa quantità, cioè in modo tale, che la passione di Christo, & de' altri Santi s'imputi a quell'huomo, non altrimenti, che se lui proprio l'istesse pene hauesse patito. Et però come dice Il Gaetano, la cōcessione di queste Indulgenze degnamente chiamar si può, *Absolutio & Solutio. Absolutio respectu illius, qui indulgentias suscipit, quatenus non ex suo, sed ex alieno à persoluenda suorum peccatorum debita pena, eximitur. Solutio autem respectu Christi ac sanctorum, qui pro ipso soluerunt.* Come ben dice l'Apóstolo Santo. *Qui debuit semetipsum redemptionem pro nobis.* Et altroue non dice. *Christus semel oblatus est ad multorum ex haurienda peccata.* Et perche questa è la differenza ch'è inter *Collationem indulgentiarum, & satisfactionem quam quis exhibet per alio Collatio est illa, quam quis exhibet pro alio quod satisfactio pro alio, est simplex solutio ad iustitiam pertinet, laquale si fa da qualche persona priuata per l'amico. Ma l'Indulgenza si fa con l'autorità publica, Quae est remissio, & gratuita condonatio pena, non solum in foro Ecclesiae, sed etiam apud Deum, Et est quidem adiutum Solutio, quia alias non fieret ex infinito thesauro. Est uero Absolutio, quia alias non requireret de necessitate potestatem clauis.* Et che questo sia la uerità, legali sotto, che diffusamente ne parla, Et questo sia a bastanza detto in questo luogo d'essa Indulgenza; Seguiremo hora il nostro ordine, circa i casi, con liquali più facilmente ancora intenderassi essa indulgenza, & il suo ualore.

* Si dimanda? Vn Confessore impose per penitenza à vn penitente, che per vn'anno continuo douesse recitare la corona della Madonna, & che andasse anco a uisitare la Madonna di Loreto; Ilquale accettata quella, intese dopò esso penitente, colui che uisitasse la Chiesa di Santo Nil tal giorno, che acquistarebbe Indulgenza plenaria, & sarebbe assoluto da ogni penitenza, che fusse tenuto fare; Ilquale andò, & la uisitò, se costui habbia sodisfatto alla penitenza imposta dal predetto suo confessore, & sia tenuto piu à farla per hauer uisitato detta Chiesa nel predetto giorno? *Respon.* con Il Theologo del Cardinale pallicoto di nò, percioche detto penitente ueramente ha sodisfatto, & disoblighato

gatosi dalla predetta penitenza, perche colui, che è assoluto da tutto il suo debito da quello, che ha potestà di poterlo assoluere, & donarglielo, non è già piu tenuto a pagar detto suo debito, poiche il creditore gli lo dona, & rilascia. Come per essempio. Vno era debito à un signore mille ducati, ilquale uedendo quello non poterglieli pagare, & uedea, che quello haueua buona uolontà di pagargli, ma in uero non poteua, se nò di dieci soli, gli li rilasciò tutti, per quella sua sola buona uolontà, che l'haueua. Et perche era in potestà sua di far, che quello pagasse, & farlo ponere in prigione, ouero rilasciarglieli, l'assolse di tutto suo debito gratis, come se l'hauesse pagato. Così non altrimenti si fa dal confessore, ilquale non obliga il penitente a pagare, & à restituire, ma fa, che per l'Indulgenza plenaria quel peccatore penitente che conseguita detta Indulgenza, sia assoluto da ogni pena debita per li suoi peccati, per la potestà delle chiau, che Christo ha cōmesso e dato alla Chiesa di assoluere; Et questo *Non restringendo in Sacramento, nel extra, Sed absoluit conformiter ad naturam rei, hoc est peccata, quae quidem non nisi per gratia infusionem remittuntur ministerialiter per Sacramenta penas autem peccatorum quae per gratiam non omnino tolluntur. Sed cum ipsa gratia sunt, extra sacramenta.* Di maniera che se così è, come è, & confessar douemo, che la santa Chiesa può, quanto alla pena, rimetterli peccati, & questa remissione essa Chiesa Santa ci predica, & ci dice, farsi per l'indulgenze, non faria cosa impia, & infida la nostra non prestargli fede? certo si; per tanto dunque si come nel Sacramento per uirtù delle chiau, chela Chiesa santa ha, si rimette alcuna pena per li arbitrio del Sacerdote, non può per la medema uirtù ancora la Chiesa Santa anco rimettere, e rilasciare per legitima causa, l'istessa pena che rimane scancellata la colpa, hor certo si, imperoche si come la Chiesa Santa ha instituito le penitente canoniche, alla sodisfattione dellequali essi penitenti erano costretti da' Sacerdoti, à douer sodisfare per i loro peccati. Così anco si come con l'istessa autorità quella gli ha potuti derogare, che già uedeſi non esser più in uſo, con l'istea ragione, poi che quelle sono ingionte alli penitenti dal Sacerdote, quello può rimettere, e rilasciare per qualche legitima, e ragioneuole causa, per laqual cosa dunque, essendo che la pena *ex sui conditione*, non ricerchi nuoua infusione di gratia, perche detta pena si rimetta; ma solo, che s'applichino il tesoro di Santa Chiesa, seguita, *Quod ubi homo fuerit per penitentiam Deo reconciliatus, poterit Ecclesia applicando thesaurum, ab omni pena soluenda penitentem eximere.* Imperoche essendo che essa penitenza ingionta dal confessore al penitente, non sia altro se non sodisfare la pena de' suoi peccati, da questa pena esso penitente già viene liberato per uirtù, e forza d'esse indulgenze, per il che non è piu altretto a douer sodisfare, dopò che haurà preso esse indulgenze. Et questo sia detto a bastanza, percioche per molte altre ragioni questo si potrebbe sostenere, che io le pretermetto, per non uoler in questa nostra opeta tenere conclusioni, ma solo dilucidare, & decidere assolutamente li casi che noi descriamo; chi non resta satis fatto, ueda i Sacri Dottori, perche a me questo basta, di credere, quello che crede, e tiene la Santa Chiesa Romana.

* Si domanda? Vn confessore dette per penitenza à uno, che douesse digiunare tutti i Sabbati d'un'anno, se questa penitenza data da questo Confessore al detto penitente, gli l'habbi data con fine d'obligare quello a douer fare detta penitenza, etian dio che quello pigliasse qualche indulgenza plenaria in detto anno? *Resp.* co'l predetto, che l'intentione del Confessore mai deue essere di obligare alcuno penitente alla pena maggiore, quando in euento dal penitente si potesse solleuare piu leggiermente da quello, per qualche altra uia, ò modo, ò con l'aiuto di Santa Chiesa; Ma deue essere d'obligare à douer sodisfare quello, il quale è tenuto di sodisfare, ne uoglia sodisfare per uia d'indulgenza; ma quando che il penitente sarà tenuto à douer sodisfare, & sodisfarà per uia d'indulgenza, & nò per uia di quella penitente ingiontali dal Confessore, ò in tutto, ò in parte, dirassi hauer sodisfatto, & esser liberato da quella pena, & da ogni altra, che meritauano i suoi peccati *In foro Dei, & Ecclesiae.* Onde non essere piu oltre tenuto fare altra penitenza per sodisfare a quella imposta dal predetto suo Confessore. Ma sento uno, che me dice.

* Si dimanda A uno essendogli imposto alcuna penitenza dal suo confessore, ne la fece, perche inanti che morisse prese una indulgenza plenaria, per laquale lui sodisfece alla detta pena, se costui sia tenuto fare detta penitenza nel Purgatorio, & *ita uoluto*

fia uolato al cielo: *Resp.* col predetto, se ditto penitente dopò conseguita l'indulgenza quello morse, dirassi di sì, che sarà andato al cielo, ne sarà tenuto altrimenti nelle pene del purgatorio, poiche non ha alcuna pena da purgare; imperoche quando fosse detenuto nelle dette pene, non haurebbe conseguito indulgenza plenaria, il che saria contra quello, che noi dicemo, e sostentamo, ne meno saria tenuto far detta penitenza sacramentale benchè quello viuesse, perche ad ogni penitenza, alla quale noi siamo tenuti sodisfare in questa vita se da noi non si paga in questo mondo, è di necessità pagarla nell'altro; & quando nell'altro non si pagasse, è perche è stata pagata a qui in questo mondo, percioche colui, che pienamente ha sodisfatto à Dio per l'obbligo de' suoi peccati non è piu tenuto per l'istessi peccati fare altra penitenza; & ciò prouasi per il testo, che dice: *Quod per indulgentias penitenti alis satisfactio enervatur.* Et la pena del Purgatorio non è penitenza. *Quia non ultro assumitur, sed est per se ipsa per nunciam iustitiam infusa.* Et però quando se concedono dette indulgenze, non si dice in essa forma dell'Indulgenze (perche non è forma) *Remittimus, uel relaxamus tot annos pena, sed penitentia.* Ma questa pena, che s'impone nel Sacramento della confessione, quella propriamente chiamasi penitenza, come pena uolontaria, che si riceue dal penitente, & questa penitenza uolontaria si rilassa, & si rimette per l'Indulgenza. & però quando non si ristrenge il dono d'esse indulgenze, s'intende sempre, *Tam de penitentijs iniunctis, quam de iniungendis.* si come è commune opinione de' suoi Theologi. Et per l'extranagante di Bonifacio V I I. di San Thomaso, d'Alessandro de Ales; Santo Antonio; Silue; la Tabie. l'Armilla, i Dottori, Soto, Alberto Magno, & Fel. nel suo trattato, che fa delle indulgenze. Ma sento vno, che mi dice, & si vuol pur chiarir meglio, & mi dice.

* Si dimanda? Vn confessore, dopò che hebbe confessato un penitente, gl'impose la penitenza sacramentale, ha la forza obligatiua dalla intentione del Confessore, che quella impone; e però l'indulgenza allhora rilassa le penitenze ingiunte, quando il Confessore intende, e concede, che si possi compensare la penitenza, con l'indulgenza: Ma se il Confessore questo non intendesse, se detta indulgenza all' hora rilassi le penitenze ingiunte? *Resp.* col predetto di sì: non ostante l'intentione del Confessore, perche quando dalla intentione del Confessore tale ricompensazione pendesse, la potestà, & l'effetto dell'Indulgenza farebbe troppo ristretta, & perche un inferiore non può limitare la concessione d'uno superiore a lui, però non dirassi mai, che il confessore possi fare detta compensazione, ma solo il Papa, come quello, che ha la potestà suprema nel Tesoro di Santa Chiesa, può concedere a tutti i fedeli contriti l'Indulgenza, mediante la quale i fedeli si liberano dalle penitenze tanto ingiunte, quanto da ingiongersi, di maniera che questa potestà non è sotto il uolere del Confessore, che le penitenze, le quali lui dà, non siano tale, per l'indulgenza, si come dottamente dice il nostro Panormitano.

* Si dimanda? Vn penitente dopò confessato, uolontariamente accettò la penitenza dal confessore, la quale gl'impose, cioè che douesse digiunare tutte le sudette ferie d'un'anno, nondimeno quello non fece questa penitenza, ma in cambio di digiunare, quello faceua molte, e diuote orationi, ouer limosine, ouero faceua digiunare à un'altro per lui, se costui habbia sodisfatto alla predetta sua penitenza sacramentale, tolta uolontariamente; *Resp.* col predetto di no, anzi peccò, perche lui non sodisfa alle promesse fatte, essendo che lui si ha astretto alla detta penitenza personalmente, & digiunare, & non à fare limosine, ouero orationi. Ma se secondo questo argomento alcuno mi uollesse dire; colui, che sodisfa con l'indulgenza, non sodisfa con la sua penitenza personalmente come si è obligato, ma con l'altrui, essendo, che l'Indulgenza, siano sodisfazioni di Christo, & de' Santi, le quali per la uirtù delle chiani s'applicano alli fedeli, onde per l'assolutioni di queste indulgenze, non pare, che'l penitente si di' obligato dalla predetta penitenza sacramentale tolta da lui uolontariamente dal confessore? Al argomento breuemente *Resp.* la concessione delle indulgenze, non esser solo applicatione delle sodisfazioni altrui, ma anco esser una assolutione, e rimessione fatta della pena dalla potestà delle chiani, si come di sopra diffusamente hauemo detto, onde diremo che se bene esso penitente, che ha uerà accettata, la penitenza uolontariamente non si può liberare per farla fare da terza persona, nondimeno per esser tal persona priuata, se detta sua penitenza uolontariamente tolta farà sodisfatta per autorità publica, come si fa per la concessione delle indulgen-

Quod autem de pe. & remis.

Clem. si dominum de reliquijs, & vener. sanctorum in 4. di. 20.

Antiquo rum de pe.

et remis. n. 4.

dist. 2. q. 4.

par. 9. 63. 3.

par. 11. 10. c.

9. q. 5. 23.

Bo. num. 12.

Et. 5. 17.

c. cū ex eo.

de penit. & remis. in 4.

di. 25 q. 2.

art. 1.

Ibidem.

in ca. quod aut de penit.

& remis.

Ibidem.

indulgenze, dirassi quello sodisfare pienamente, percioche non solamente esso penitente sodisfa a esse penitenze della giustitia per li meriti di Christo, & de i Santi, ma anco sodisfa per la potestà delle chiani misericordiosamente al debito quale egli era tenuto pagare della penitenza ingiunta, o da ingiongersi, & però dice in essa forma delle indulgenze, *Miserico dier indulgentias.* Si come egregiamente dice Soto dunque di assi il predetto penitente essersi uolontariamente obligato a fare detta penitenza, ma sotto questa conditione, la quale sempre si suole ingiongere in essa penitenza sacramentale, quando non si disobligada qualche altra potestà superiore, per l'applicatione del Tesoro; come quello, che promette pagar cento ducati de' suoi beni, ma però vno gli pagherà per lui del suo proprio gratis, non resta però per questo che detto creditore non sia stato pagato; benchè non gli habbi riceuuti da esso debitore de' suoi beni proprii, ma delli beni d'alcuno altro, basta che esso debitore ha pagato, & esso creditore sodisfatto, e sia del publico erario, o sia d'alcun altro particolare; così non altrimenti sono le indulgenze plenarie, non altrimenti ch' un' erario publico, che sodisfa per tutti i fedeli bisognosi, & questo sia detto a bastanza. Ma sento vno che mi dice.

* Si dimanda? Essendo che l'indulgenze habbino solamente forza di sodisfare, & non di medicare, & la penitenza, e di sodisfare, & medicare, come si vede per le parole di S. Agost. nel lib. delli dogmati ecclesiastici, & de penitenza, doue dice, *Satisfactio est peccatorum causas excidere, & eorum suggestionibus audiatum non indulgere.* Et Aristotele. *Pena medicina sunt, non modo morborum presentium curatiue, uerum etiam a futuris praeseruatua.* & per isto il confessore è giudice arbitro, d'applicar le penitenze, come li pare, onde pare, che per l'applicatione d'esse il penitente non si disobligada dalla solutione ingiunta della penitenza? Allequali propositioni *Resp.* distintamente, & dicesi, la penitenza esser di doi sorte, sodisfattoria, & Restitutoria, ouero necessaria ad uicire dal peccato, come è la restitutione della roba altrui, lasciar l'odio, mandar via la concubina, & simili. Queste penitenze necessariamente bisogna imponerle, percioche questa parte di peccati non lasciada totalmente, il penitente non si può, ne si deue assoluere, se esso penitente queste penitenze non accettasse, & così queste sorte di penitenze non si possono sopplire, ne sodisfare per l'indulgenze, percioche queste penitenze sono medicinali solamente, nè li giouano alcuna indulgenza, se prima non piglia questa medicina, cioè restituir prima la roba d'altri se'l può, o quando ueramente potrà, lasciar l'odio, licentiar la concubina, & leuar ogni ostaculo possibile, per estirpare il peccato, se desidera il profitto delle indulgenze. Ma la penitenza sodisfattoria, & quelle, che ueramente non sono semplicemente necessarie al Sacramento, ma solo sono arbitrarie, quanto alla quantità, & qualità, queste dirassi, & intendere uolemo, che si possino rilasciare. *Vi qua primo, & principaliter à Confessore imponuntur pro rescindenda pena, qua post peccatum confessum remanet.* Et benchè queste siano secondariamente preseruatue del peccato, come è il digiuno, il quale e medicina contra le concupiscenze carnali, come è l'elemosina, che e medicina contra la auaritia, & simili, non dimeno per essere penitenze, che hanno piu presto delle penali, & sodisfattorie, però dicesi, che queste penitenze si possino rilasciare per la forza, & mezzi d'esse indulgenze. Ma però non si nega, che l'adimpire le penitenze imposte dal Confessore, non siano ueramente piu perfette per il suo genere, & sodisfarle con le proprie opere per i suoi delitti, che non è il pigliare le indulgenze; essendo che per la sodisfattione penitente (degnamente però eseguita, & fatta) che miglior si renda l'operante, & ad altre buone opere si dispogga, & si preferui dal residuo del peccato. & conseguisse augumento di miglior bene, & finalmente sodisfa per la debita pena temporale. Ma con la particolare, e propria forza delle Indulgenze, dirassi l'huomo non rendersi buono, ma si presuppone buono, percioche non si sana, ne molto merita (dice esso Cardinale) ma solamente paga la pena, che quello haurebbe pagato, per la penitenza ingiunta, o da ingiongersi; benchè il riceuere quelle, non si manchi del suo merito, per essere il riceuere d'esse Indulgenze atto di uirtù, & perche se li ricerca la gratia presente. Et però molto deuesi stimare esse Indulgenze, le quali ueramente tolgiono al penitente la pena, per la quale siamo impediti, & siamo ritardati all'ingresso della celeste patria, si come dice Soto, & l'Ar.

* Si dimanda? Vn penitente haueua commesso molti, & grauiissimi peccati, il quale sentendo, alcune Indulgenze, che assoluenuo d'ogni pena, s'andò a confessare, Giardino di Sommisti Parte Seconda. B

In 4. di. 21. q. 1. artic. 2. Tab. 2.

Dogmate. 22. de pep. dist. 3. ca. satisfactien.

In 4. di. 21. q. 2. artic. 1. uerb. indul. §. 12.

Ibi.

In 2. di. 20.

4.

nè si curò, che'l Confessore gl'imponesse grauiissime penitenze, imperoche tutte uolontie ri quelle accettò, dicendo, in ogni modo io pigliarò quella, o quell'altra indulgenza, che da tutte queste penitenze rimarrò liberò senza far quelle se costui peccò per hauere accettate dette penitenze. con animo d'esser assoluto da quelle, con questo rimedio delle indulgenze. *Respon.* con lo istesso, & affermatiuamente contra anco l'opinione del Palude, il quale vuole di nò, che non peccò, anzi esserli rimessa ogni grauiissima pena del purgatorio, pigliando le predette indulgenze, come se detta penitenza, con le proprie opere hauesse fatto, & che esso penitente deuesi far dare a postafatta grauiissime penitenze, per sodisfar poi quelle con il pigliar delle indulgenze. Ilche veramente questo consiglio è in gran danno d'esso Sacramento della confessione; onde questa opinione non è lodabile per modo alcuno, poiche con questa sola intentione vuole che'l penitente accetti grauiissime penitenze, per sodisfarle poi col pigliar delle indulgenze solamente; imperoche essendo che nelle Indulgenze sia solito dirsi, *Verè penitentibus.* direbbe si questo penitente, non esser veramente pentito, poiche non è sollicito a uoler sodisfare essa penitenza, o tutta, o parte per se medesimo, & hauer ricenuto quelle per non uolerle sodisfare. Onde consequentemente dirassi, l'indulgenze a questo tale, il quale *verè non est, & posituè panitens, non prodesse; & peccasse potius quam meruisse.* Però diremo con l'Armilla, & con gl'altri dottori, che il penitente, dopò confessato, essendoli imposta la penitenza dal Confessore, & lui hauendola accettata con animo veramente di farla, quello dopò accettata con questo animo di adimpirla, può liberarsi da quella, sopraneendo qualche indulgenza; *eximereque se ab omni opere, pro pana suorum peccatorum inuenito.* perche questo non preiudica al Sacramento della confessione, quando sia accettata con questo animo, perche questa penitenza così accettata, non fa, nè toglie essa indulgenza, che lui piglia la potestà al Confessore, ne meno tassa, nè impone la penitenza, ma solamente (dico) essa indulgenza in questo caso rilassa, & rimette la penitenza tassata, & accettata; per laqual cosa dunque sempre il Confessore deue dire al penitente, se ben lui non è tenuto à far la penitenza ingiuntali da lui come Confessore, hauendo quella pagata, e sodisfatta per il pigliar delle indulgenze plenarie, nondimeno si deuesi sforzar quanto puo farla, & questo acciò gli sia medicina preferuatiua dalli casi futuri, si acciò gli sia medicina dispositiua di altre buone opere, & anco acciò esso penitente acquistisi maggior corona, & merito appresso Dio. Et se esso penitente questo consiglio non uolesse accettare, non se li deue però negare l'assoluzione, non altrimenti che se quel lo hauesse sodisfatto alla pena del peccato, che l'hauesse fatto. Et questa è l'opinione di San Tomaso, con li suoi seguaci, di Scoto, di Gabrielle, & altri Theologi, & Canonisti, *In cap. Quod autem penis, & remiss.*

Verbo ind. nu. 13.

In 4. di. 20. arti. 4. Silu. uerb. indulgentia. §. 9. inge. Eo. §. 1. Tabie. eo. §. 19.

Autore.

9 * Si dimanda? Hauendo il Papa mandato vn Giubileo plenario, per placare l'ira d'Idio, dicendo coloro, che digiuneranno i tali giorni, & visiteranno le tali Chiese facendo elemosina in quelle, &c. dopo che si comunicheranno la Domenica seguente conseguitano indulgenza plenaria, & remissione di tutti i suoi peccati. vno, o molti per essere il giorno seguente di lunedì il giorno della Natiuità di N. Signore, per non comunicarsi tante volte pretermise di comunicarsi la detta Domenica seguente; secondo che la bolla comanda, & ordinaua, & si comunicò il predetto giorno di Natale, o di sua propria autorità, ouer di consenso, & ordine del suo Confessore, se costui habbi ricenuto, & conseguito la predetta indulgenza? *Resp.* di nò poiche l'indulgenza tanto uale, & quanto suona, ne lo scusa, che ciò hauesse fatto per ordine del suo Confessore, poiche non ha fatto, ne conseguito l'ordine della Bolla, & l'intentione del Papa, che chiaramente si specifica, & dichiara; Et il predetto Confessore, che ciò ha ordinato al detto penitente, ha mostrato grande ignoranza, & merita riprensione, non hauendo egli tale autorità.

Autore.

10 * Si dimanda? Hauendo il Papa mandato un Giubileo plenario, come di sopra è detto, ma con questa conditione, & clausule ancora, cioè che i confessori possano alle persone impedito, o per monasteri, o per infermità, o per carcere, o per qual si uoglia causa di viaggio, o di nauigare, o d'altro, secondo il lor parere, dar modo di prepararsi, & prouederli la prima, o seconda settimana, dopò cessati tali impedimenti; qua li, & a tutti gli altri si dà perdono, remissione, & indulgenza di tutti i suoi peccati, subitochè

to che gli faranno state publicate le presente, &c. vno di sua volontà, & moto proprio s'ellesse di tor detto perdono la settimana seguente senza ordine d'esso Confessore, se costui habbi conseguito detto perdono? *Resp.* come di sopra di nò; perciò chela Bolla dice, che i Confessori possano alle persone impedito (vt supra) dar modo di prepararsi, & prouederli la prima, o seconda settimana, dopò cessati tali impedimenti, & non dice, che il penitente possa di sua volontà, & autorità prepararsi, quando li piacerà, o nella prima, ouer nella seconda settimana, onde per non hauer fatto secondo il tenore, & sono della Bolla, ditto penitente non ha conseguito ditto perdono.

Autore.

11 * Si dimanda? Il Papa hauendo mandato vn giubileo nel modo sopradetto vno che uoleua fare alcuni suoi negotij, non parendoli di poter digiunare, o visitar Chiese, mandò, o comandò a un'altra persona, che questo douesse fare per lui, il quale ueramente fece, cioè visitò due Chiese, ouer digiunò per quello, se colui habbi conseguito detto Giubileo, & remissione de peccati, benche se sia confessato, & comunicato? *Resp.* di uò, per ciò che il Papa comanda, & vuole, che ogn' vno personalmente ciò debba fare, & non farlo fare per terza persona, & se fosse amalato, o impedito di tale impedimento, che ueramente non lo potesse fare, si deue consigliare col suo Confessore, & fare secondo il consiglio di quello. Ma auuertiscasi, che detto confessore sia tale, che sappia consigliare, & darli modo di saperli preparare, acciò conseguita detto tesoro spirituale, che non sia qualche confessore ignorante, che non sappia consigliare, ne promurar il sono della Bolla.

Autore.

12 * Si dimanda? Vno volendo conseguire detto giubileo, il quale era tenuto digiunare per voto fatto tutti tre detti giorni, ouero due, o uno de' predetti giorni, ouero era tenuto per penitèza impostagli a douer fare in tutti, o in vno de' predetti giorni ouero in preder ti giorni era uigilia; o Quattro Tempora, se costui conseguisca, & possi conseguire detto perdono? *Resp.* di sì, percioche maggior premio si conseguisse per far quanto comanda il Papa in ditto Giubileo; che non si acquista per far la predetta sua penitèza; ouer uigilia, o quattro tempora, essendo, che per ricenere l'indulgenza plenaria, se gl'induce ogni forte d'altra penitenza, & si scancellano tutte le pene obligate per qualouque cosa, & anco tutti il precepti penali di S. Chiesa infra anno.

Dell'Indurre alcuno a mal fare. Cap. III.

S O M M A R I O.

I Colui, che per uilita à sua sodisfatione, non si cura fare peccare alcuno, peccò, & perche.



Si dimanda? Vno per far alcuni suoi negotij particolari, o generali, ouero per vender bene alcune sue robe, o per fare alcuna altra cosa à lui spediente, o commoda, ouero utile, niente si curaua di fare alcun peccato, o d'indurre alcuno a mal fare, pur che a lui tornaesse commoda, & spediente, se peccò? *Resp.* col Theologo Cardinale Palleoto, di sì, ancor che l'animo di quello non fosse tale di far peccare, quando hauesse introdotto persone di male affare, come meretrice, si non i ladri, & simile sorte di persone, che fossero di mala qualità, percioche oltre l'utilità propria l'huomo sempre deue stimare anco la salute del suo profimo, il quale per l'occasione, che se li rappresenta, era da giudicare, che era per commetter peccato tale, o simile alla sua professione come se per uender, vno le sue robbe, hauesse condotto meretrice, acciò le persone più facilmente frequentassero la sua bottega, o casa, & così dirassi d'ogni altro simile caso.

In casu 3. sub die 30. Aprile 1581 in 2. parte. ca. nihil de prescrip. et capit. 2. per non nunc.

Dell'Infamare se stesso, o il prossimo, ouero Infamia. Cap. IIII.

Vedi anco Fama. Detractione. Danno fatto nell' Anima, & nella persona. Restitutione della fama, & amor di Dio, & riuclatione di secreti.

Infamia che cosa sia, & di quante sorte infamie.

Li ordini delli beni dell' animo, quali, & quanti siano. Vedi al 4. Caso.

- 1 Colui, che direttamente dal Giudice ordinario sia condannato, per qualche misfatto è fatto infame, ma non dal Giudice arbitro, quando fosse stato indirettamente, & perche.
- 2 Colui, che per uendetta, o interesse, infamia alcuno a torto, mente, & pecca, con obligo di restitutione della fama.
- Colui, che infamia alcuno senza intentione di danneggiarlo pecca, benchè inauuertentemente, e senza studio, & obligo di restitutione della fama, & come deue mentirsi, & perche.
- 3 Colui, che dal Giudice è infamato a torto, & che lui conferma, pecca, & quando più graueamente.
- Colui, che per tema, o per tormenti, o per codardia infamasse se stesso, pecca, & è tenuto a dirsi, come, & perche.
- L'huomo, per tre cause, & in tre casi non deue infamarsi, & perder l' honore, & quali.
- I Prelati non possono, nè deueno infamari se stessi, & perche.
- 4 Colui, che mentitamente infamia il prossimo, ne può restituirgli la fama senza pericolo della sua uita, pecca, ma non è tenuto a restituirgliela, & perche, & come deue ristorare la sua fama.
- Sempre non siamo tenuti a restituire la fama del prossimo, perche, & in che.
- Gli ordini de' beni dell' animo, quali, & quanti siano.
- 5 Colui, che per molto parlare infamia il suo prossimo inauuertentemente, pecca, & perche.
- 6 Colui, che in assenza del prossimo quello infamia, pecca benchè fossero difetti naturali.
- 7 Colui, che sa alcun difetto del prossimo & lo publica, pecca, come, & perche, & quanti peccati si facci.
- 8 Colui, che infamia vn' infamato dalla giustitia, appreso chi non lo sa, pecca, perche & come, ma non è tenuto alla restitutione dell' honore.
- 9 Il Religioso, che se stesso infamia, pecca, & è tenuto alla restitutione de' danni del conuio, & perche.
- 10 Colui, che da sua posta s'infamia, dicendo i peccati occulti, pecca, & quanti peccati facci, & perche.
- 11 Colui, che per forza di tormenti confessa i suoi peccati occulti, pecca, benchè gli dichi alla giustitia, & perche.
- 12 Quel Giudice, che non vuol giudicare alcun reo, per esser lui macchiato nell' istesso delitto, pecca oltre l' infamia, & perche.
- 13 Colui, che nella sua professione si vanta d' alcun peccato, pecca, & disgrada.
- Colui, che si vanta d' hauer fatto alcun peccato, nè esser la uerità, pecca, & secondo la qualità del peccato.
- 14 Colui, che si vanta d' alcune cose leggere, & uane d' hauerle fatte, nè li fece, pecca più, & non graue, secondo la qualità della cosa, del peccato, & secondo la compiacenza.
- 15 Colui, che per i suoi misfatti meritaua dalla giustitia essere punito, & nè fu assoluto, non resta infamato, nè meno, da altri si deue infamare, & perche.
- 16 Colui, che legge le scritture d' altri per infamiarli, pecca, & è tenuto tener secreto tutto quello, che in quella si contiene, & perche.
- Colui, che legge alcuna carta del prossimo, dove siano scritti i suoi delitti, non lo deue per modo alcuno riuolare, benchè fosse scommunicato, & perche.
- 17 Coloro, che scoltano dir mal del prossimo, nè riprendono il mal dicente, anzi ne pigliano solazzo, peccano, & perche.
- Colui, ch' è cagione che altri stiano ad ascoltare i difetti del prossimo, pecca, & perche, quando, & come.
- 18 Quel Prelato, che non proibisce non riprese alcuno, che diceua mal del prossimo inanis a lui, pecca, & perche.
- Colui, che per qualche rispetto del mondo ode i difetti del prossimo, nè lo riprende, pecca, & perche.
- Colui, che ha piacere d' udir mal del prossimo, e non impedisce, che non dica, pecca, & perche.

19 Colui,

- 19 Colui, che in compagnia per stare allegro, dice mal del prossimo suo, o ha piacere di sentire, pecca, come, & perche.
- 20 Colui, che per paura di tormenti, infamia se stesso, pecca graueamente, & perche.
- 21 Colui, che inuita, & instiga alcuno a dir mal del prossimo, pecca più graueamente del mal dicente, & perche.
- Colui, che scolta dir mal del prossimo, con piacere, nè riprende o impedisce il mal dicente, pecca, quanto lui, & perche.
- 22 Colui, che per tormento confessa il falso al Giudice, pecca, & è tenuto a rinocare, come, & perche.
- 23 Colui, che per burla, e scherzo dice mal del prossimo, pecca, benchè non hauesse intentione di dannificarlo, & perche.



Infamia, altro non è, se non vna certa qualità di nome, o di commune opinione della dignità offesa riprobata da costumi, & dalla vita, per argomento del contrario. Et è di tre sorte, di legge ciuile, canonica; & de facto, si come largamente vedrassi negli essempli de' casi.

Arm. de infamia. nu. 3. & 5.

1 Si dimanda? Vno essendo stato condannato da vn Giudice ordinario direttamente, per conto d'vna testimonianza falsa fatta in giudicio, se per ditta condannagione, costui sia fatto infame, & habbia peccato? Resp. con l' Armilla, che senza dubbio peccò, & è anco fatto infame, poiche direttamente fù condannato. Ma quando indirettamente con tra d'ello fosse stato proceduto, non sarebbe fatto infame, per il giudicio, & condannagione indiretta usata, & deuesi giudicare esser stato condannato a torto, ouero acciò quello non hauesse a testimoniare; per ilche esso Giudice peccò, per non hauer proceduto direttamente.

De Infamia & de infamia.

Et l'istesso dirassi di colui, che hauesse confessato in giudicio alcun delitto fatto, non sarà altrimenti infame, quando la sentenza non farà fatica (dico) dal Giudice Ordinario, ma dal Giudice arbitro; questa sentenza fatta dal ditto Arbitro, a ditto reo, non farà infamia (benchè habbi fatto il debito) per esser fatto la sentenza dall' Arbitro, & non dall' Ordinario, perche la sentenza del Giudice arbitro non fa infamia.

2 Si dimanda? Vno per alcune vendette, & interessi infamiò il suo prossimo, di cose non vere, se peccò, & sia tenuto alla restitutione della fama, & mentirsi? Resp. con il Nauarro di sì, che peccò, & deue mentirsi, & restituirgli la sua bona fama, di ciò, che disse contra il tale, & se ciò disse hauerlo infamato, senza hauerli posto studio, o diligenza, deue dirlo; per ilche non basta solo a dire, mentisco di ciò, ch'io dissi del tale, ma in quel modo, che l'infamiò, nel preditto modo deue mentire, & se fù in presenza di molti, deue allegare anche quelli per testimonij. Ma l'opinione di Soto, & anche di S. Tomaso, & della Comune vuole, che basti sola mente dire verso quelli, alli quali disse mal del prossimo, io ho ditto sì fatta cosa contra il tale, non esser la verità, ouero pensaua fosse la verità, o per qualche odio, & simile. Et questo bastare a sufficienza, per l'honore del prossimo. Et anco io m'accosto a questa opinione commune, e mi par lodabile.

C. 8. n. 48.

2. 2. q. 62 art. 2. in 4 di. 15.

3 Si dimanda? Vno si ritrouaua inanti a un Giudice essere infamato, se costui confermà do, o infamando se stesso, peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & tanto maggiormente peccarà, quando fosse di cose importanti, come di tradimento, di latrocinio, o d' Eresia, & maggiormente ancora, se stesso quando infamasse con giuramento, perche etiaudjo, che fosse inesso alla tortura in giudicio, non deue mai dire la sua infamia. Et quando uno per timore, & codardia di tormenti confessasse qualche suo delitto, o lo scoprìsse, essendo occulto, sarebbe obligato alla restitutione del suo honore, & ritornare a dirsi, perche costui non è padrone della sua fama, & del buon nome. Ma in questo gli è contraria opinione, che non si peccchi mortalmente, ma sarà bugiardo, & se si gli dà giuramento, sarà bugiardo, & si mente, Perche molti vogliono, che ciascuno sia padrone della sua fama, non altrimenti, come vno è padrone della sua roba, & si come non peccarebbe mortalmente, perdendo la roba, così non pecca, perdendo la fama. Ma in questi tre casi, per niuna cagione l'huomo ha da perdere la sua fama, & il buon nome, che suo. Primo nell' Eresia, quale, nè per tormenti, nè per cosa alcuna, non deue hauer questo nome, secondo il detto di S. Agostino, che dice *Potius criminaver cunctis criminibus, quam hoc crimine criminari*. Il secondo, farà di qualche peccato nefando, che fosse occulto, il palesar-

Medi. lib. 1 c. 14. §. 35.

Gacta. 2. 2. art. 2.

S. Agost.

Io, per il dishonore, che risolta al suo legnaggio; perche peccarebbe mortalmente, & farebbe tenuto alla restitutione del suo honore. Et il terzo, nè Prelati, i quali non possono, (non dico non deueno) ma dico non possono infamiare se stessi in modo alcuno, perche hanno legata, & hypothecata la lor fama al Cōuento, ò alla Communita; di cui sono capi, onde infamando se stessi, fanno vergogna à quella, & però peccano mortalmente, & sono obligati alla restitutione.

c. 18. n. 44

4 * Si dimanda? Vno infamiò il suo prossimo d'alcuna cosa, da quello non fatta, & conuenendogli restituire la fama, non volse altrimenti restituirla, per che mentre l'haueffe restituita, gli era qualche pericolo della sua vita se pecca, non restituendola, & se sia tenuto? *Resp.* col Nauarro di no, che non farà tenuto, ma peccò grauemente, & sarà tenuto ricompensargli il danno di ditta infamia, in qualche altro modo, ò cosa, ò per altra honesta, & secreta via; con lodar quello ogni uolta, che se gli rappresenta l'occasione con fargli seruigio gratuito, & simile. Percioche, non per ogni infamia gli mommoratori, & infamatori sono tenuti a restituire la fama, nel modo, ch'egli infamiò, & che poco dannificò, per non hauer potuto, ò perche si pentì, ò non volse dannificare, essendo che la fama, e l'honore sia vno de' quattro ordini de' beni; quali sono questi: benchè altroue n'abbiamo ancor detto; Cioè, Primo sarà dell'anima, per esser creata ad imagine d'Idio. Secondo sarà del corpo, essendo che per la forma di quello, si conosca essa anima. Terzo sarà la fama, che *Melius est nomen bonum, quia dicitur multa.* Et Quarto, sarà l'honore, essendo che Giesu Christo ci l'insegua, dicendo, *honorem meum nemini dabo.*

Medi. lib. 1. c. 14. §. 35.

5 * Si dimanda? Vno, ritrouandosi in compagnia d'alcuni huomini, grandemente si dilettaua ragionare, fra liquali parlari, per le molte sue parole, e per vn'ignoranza crassa, disse una cosa infamatoria del suo prossimo, t'è peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè non haueffe intentione di danneggiarlo, per le predette parole da lui, ma per questa sua intentione, non resta però, che egli sia scusato dal peccato, perche era obligato auuertire quello che diceua, nè inauuertemete, ò col parlare volentieri, e molto infamiare alcuno, doueua parlare, onde peccò, & se d'ano alcuno, gli succedesse, saria tenuto alla restitutione del danno, qualonque fosse, purchè non gli sia pericolo della sua vita.

6 * Et l'istesso anco dirassi di colui, che assentemete dice alcuni difetti naturali del suo prossimo, quali siano vergognosi, come, per esemplo; Il tale è un Giudeo; un Turcho, vn Cane e simile: perche lui sapeua, che à quello gradamente dispiaceua, ch'egli sia nominato per tale, il quale vorrebbe piu tosto sopportare, che se gli dicesse essere un putaniero, vn feminiere, che Turcho, ò Giudeo, ò altre simili parole; che quello sà che dispiacione.

7 * Et anco di più dirassi, che vno, che sà alcun difetto del suo prossimo, quale sia occulto, & lo manifesta à vno, ò a più, pecca mortalmente, & secondo la qualità, grado, ò conditione, & stato d'essa persona infamiata, & d'esso infamatore anco.

8 * Si dimanda? vno, per alcuni suoi difetti, e misfatti, fù frustato in la Citrà di N. ò per ladro, ò per altro delitto, il quale dopò liberato dalla Giustitia, se n'andò in un'altra Citrà, & li viueua honoratamente, & era anco tenuto per huomo da bene, & di buona vita. Accadette, che in detto luogo capitò vno di detta Citrà, doue fù frustato, & lo conobbe, & disse à vn'altro, voi non sapete, chi sia quello? Quello, è il tale, che in N. fù frustato per ladro, & fece sapere l'infamia di quello lì in quel luogo, da chi non si sapeua, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, & mortalmente, per hauer fatto contra il precetto della carità; b'è che sia ueramente stato frustato, & sia fatto infame. Ma però non sarà tenuto à restituirla fama, perche se peccò contra la Carità, nò peccò cōtra la Giustitia, essendo che per il delitto commesso, gli sia leuato l'honore da essa Giustitia.

Ibid.

9 * Si dimanda? Vn Religioso, così ragionando, disse (come a le uolte accascar suole) alcuna cosa d'infamia di se medemo, se peccò? *Resp.* di sì, perche non solamente infamiò se stesso mentre disse i suoi difetti, ma anco uenne à scuoprire pubblicamente, & infamiare il suo Monasterio; perche da Laici scoltanti i suoi difetti, si fà giudicio, che tutti gli altri Religiosi di detto monasterio, faccino l'istesso, che lui ha fatto, ouer fà, onde grauemente peccò, & sarà tenuto anco à i danni tutti di qualonque sorte, & all'interesse di detto Monasterio tutto in particolare, & in generale.

Ibid.

10 * Si dimanda? Vno era tenuto appresso il Mondo in buona consideratione di

di nome, & fama, il quale ritrouandosi con alquanti in compagnia, mentre ragionaua s'infamiò da sua posta, raccontando alcuni peccati da lui solo, ò in compagnia, se peccò? *Resp.* di sì, perche il scandalo dato a quelli, che lo teneuano per vn'huomo da bene, & anco per l'occasione data à quelli, che lo scoltauano, che non haueffero forsi ancor lo ro fatto l'istessi peccati, per la cagione datagli di peccare per il cattiuo esemplo. Per il quale esemplo, siano auuertiti i Chierici, particolarmente quelli, che strettamente praticassero con laici, liquali ne' ragionamenti siano circospetti, e particolarmente con persone semplici, come dice il Nauarro, liquali poi dicono, se lo fanno i Preti, & i frati, perche non lo posso fare ancora io? Il tal Prete non m'ha detto la sì fatta cosa? però dunque nel ragionare, e conuersare siano circospetti, nè parlino senza consideratione.

Gale. 2. 2. 9. n. 2. Cap. 18. n. 27.

11 * Si dimanda? Vno essendo preso dalla giustitia, & costituito con tormenti per alcuni misfatti commessi da lui, quali erano occulti, nè gl'erano indicij alcuni sufficienti, nè probabili, il quale confessò hauerli fatti per la forza de' tormenti, se peccò? *Resp.* col Medina de sì perche (benchè fosse reo) essendo il peccato occulto, non era tenuto confessarlo. Et se per forza de' tormenti disse realmente quello, che non fece, maggior peccato commise, oltre l'infamia, & si è fatto causa sufficiente d'esser impiccato per la gola, è di patire altra sorte di pena afflittiva, per se, & anco per li complici. Benchè Soto, & Adria no uogliano, che non sia peccato scoprire alla giustitia, ò ad altri i suoi difetti. Ma à me pare dura cosa, però io dirò, e farò con l'opinione del Nauarro, & dell'Illustrissimo Gaetano; Percioche io dico, che'l peccato occulto, non si deue dire ad altri, che al proprio Confessore. Et dica pur quello, che li piace, se però la Santa Chiesa non uoleffe altrimenti, perche à quella io mi sottometto sempre.

Ibid.

Li. de ratio ne regendi, mebro. 2. 9. 3. Et in lib. de in. 2. 11. 9. 9. et Ad. lib. 4. 9. 3 5.

12 * Si dimanda? Vno hauendo commesso alcun misfatto, & essendo nelle forze della giustitia, il giudice non lo volse giudicare, perche ancora lui si ritrouaua nell'istesso errore, se peccò, per non hauerlo giudicato? *Resp.* col Medina di sì, quando haueffe dato alle persone indicio probabile, ò da presumere, che ancora lui fosse macchiato dell'istessa pece, per l'infamia, & se per sorte haueffe detto alcuno dette parole, lui non lo uolete, ò non poterlo giudicare, per esser ancora lui imbrattato dell'istesso vizio, maggior peccato commise, oltre l'infamia. Et anco per essersi mostrato indegno, s'è fatto causa sufficiente, di non esser atto, e buono al gouerno della giustitia; Et se la giustitia haueffe hauuto bisogno di lui, & patendo, per hauer rifiutato, peccò più grauemente.

Ibid.

13 * Si dimanda? Vn medico ritrouandosi ad alcune uisite, si uantaua d'hauer commessi alcuni peccati, ò d'adulterio, ò di fornicatione, ò altri, per la quale accusa, molti non lo teneuano più per così huomo da bene; per ilche molti nò uoleuano più le sue uisite ne' sue medicine, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, perche, oltre l'infamia data da sua posta, fece pregiudicio nò solo à se medesimo, ma ancora ad altri, come quelli, che haueuano bisogno della sua arte, & di quelle cose, delle quali lui non è padrone, per retto dominio (si come è detto nel primo caso di questo capitolo,) nè anco de iure li può pregiudicare. Et se per sorte lui si fosse uantato di simili, ò d'altri peccati, nè fosse la uerità, sarà tenuto ritrattarsi, & mentirsi, per hauerli infamiato falsamente, dicendo la bugia, d'hauer fatto quello, che non ha fatto ueramente. Hor quanti gli ne sono di questi uantatori, i quali dirò, esser tutti di se stessi infamatori, & stanno in continuo peccato mortale per questo uanto.

14 * Vno, senza pregiudicio del prossimo, disse alcuna cosa, per uantarsi, per certa uanagloria, laquale ueramente non fece se peccò? *Resp.* s'el uantarsi fù di cose contrarie alla propria salute sua, ouero d'altri, che siano state di cose di peccato, ò di scandalo, dirassi di sì, ma se di cose non graui, sarà ueniale. Et anche mentre si uantaua, nò habbia dimostrato, certa compiacenza d'hauerla fatta, ò pur che la desideraua farla, ò gli rincresceua nò hauerla fatta, ò potuta fare, per potersene uantare, & dirlo con uerità, ouero che le parole non fossero di tanta importanza, & grauezza, lequali comunque fossero dette, ne restarebbe notabilmente infamato, & in questo caso, saria in peccato mortale.

Medina. Ibid.

15 * Si dimanda? Vno fù preso per ladro dalla giustitia, per il quale delitto meritaua d'esser punito, & fagli perdere l'honore, & la fama, ma non gli è stata leuata altrimenti dalla giustitia, ma è stato assolto, & liberato, dopò se ne andò ad habitare in altre parti,

Medi. 4. 1. c. 14. §. 35.

Naua.c.18.
nu.33.

doue viuena honoratamente, se chi gli leuasse la fama, e'l nome buono, che hà per tal conto, peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche, se bene lni hauesse meritato essergli leuato per giustitia il buon nome, nondimeno non gli è stato leuato, per ilche, nè meno da altri gli deue essere leuato; poiche dalla giustitia è stato conosciuto per huomo da bene.

Med. li.1.c.
14 §.35.

16 * Si dimanda? Vno leggua lettere, & scritture d'altri, doue erano scritte molte sue cose, fra le altre, i suoi peccati, per saperli poi meglio confessare sacramentalmente: se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente & particolarmente il suo confessionario, & memoriale & è tenuto costui, dopò che gli haurà letti à tenerli con quella secretezzezza, come se gli hauesse riceuuti in confessione sacramentale. Imperoche, benchè non sia confessione, è nondimeno vna preparatione alla confessione. Et questo è uerità chiara, & grande, che quantunque vno legga nella carta, che il suo prossimo è caduto in peccati graui, non l'hà da manifestare, & manifestandoli, pecca mortalmente, et iandio che gli fosse cauato vna carta di scomunica, non gli deue manifestare, per modo alcuno.

Ibid.

17 * Si dimanda? Vno trouandosi in compagnia di molti, diceua male del prossimo suo, & coloro, che lo scoltrano, & stauano ad udire, pigliauano gran solazzo, & piacere, del sentir dir male del suo prossimo, & che gli leuaua la fama, se costoro, che stauano à sentire, & ne pigliauano piacere, peccorò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma chi stauano ad udire con vanità, pecheranno uenialmente, & chi non stanno ad udire con mala intentione, non peccano, eccetto però, che per il loro udire, non ne seguisse notabil danno alla fama del prossimo, che allhora ne potrebbe causare il peccare mortalmente, & à colui particolarmente, che fosse cagione, che altri stiano ad udire, come quello, che ne segue notabil danno alla fama del prossimo. Ma se la sua intentione fosse stata buona, & pura, quantunque sia stato cagione, che altri habbiano udito, & il prossimo ne uenghi infamiato notabilmente, dice si essere stata negligenza, & non esser peccato mortale, perche è da stimare, che se questo tale hauesse pensato al danno, che n'è seguito, l'haurebbe proibito.

Caeta.

18 * Si dimanda? Vno diceua male del prossimo suo inanti il Prelato, il quale poteua, è doueua prohibire, che costui non dicesse quel male, nè dal Prelato costui fù ripreso, o nò gli impedì il dir male, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & così anco dirassi di quello, che per rispetti mondani, ode il mal dicente di altrui, & non lo riprende, ò non lo impedisce, secondo la sua qualità, & potere, pecca mortalmente. Et così anco, quando vno hauesse piacere d'udir male del prossimo, ò quando può comodamente impedire il danno, che segue del dir male d'altrui, & non lo fa, pecca mortalmente, perche in questo caso, è obligato à prohibire la detractione del prossimo, quanto che dare da mangiare a uno, che si morisse di fame.

Ibid.

Med. li.1.c.
14 §.35.

19 * Si dimanda? Vno per stare in compagnia allegramente, diceua mal del prossimo suo, così burlando, se costui peccò? *Resp.* di sì, quando per tali ragionamenti, ò maldicenze si leuasse la fama al prossimo, & secondo la qualità della maldicenza se la fosse graue, ò leggiera così diuentaria il peccato, & secondo l'intentione, perche secondo, ch'ho detto altroue, i peccati della lingua hanno tutta la lor malitia nell'intentione, ò dalla materia, se l'è graue, ò leggiera; perche l'intentione, ò la materia è quella, che aggraua, ò diminuissè i peccati della lingua; & anco quando le parole fossero state tali, che da esse doueua seguire l'infamia nel prossimo, & essendo obligato di farlo auuertito, & non l'auuertì. Et però disse S. Paulo. Fratelli fate tutte le cose uostre senza mormorare d'alcuno, & senza lite, o questioni, dicendo, perche fece questo, o perche fece quell'altro, acciò che voi siate figliuoli di Dio senza querela, & semplici senza doppiezza dinanzi à Dio.

Pilip.2.

c.18.n.18.
3.par.iii.1.
c.9.

20 Si dimanda? Vno per timore de' tormenti, infamiò se stesso, se peccò? *Resp.* di sì, per cioche s'è peccato infamiare altri, maggiormente è peccato mortale infamiare se stesso, bêche lo faccia p timore, come dice anco il Nauarro, S. Antonino, & S. Tomaso insieme.

Gaet. 2. 2.
q.73. ar.1.
Nau.c.18.
nu.36.

21 Si dimanda? Vno, scoltaua dire alcun male notabile del prossimo, se peccò? *Resp.* se colui, che scoltaua incitasse, ò dimandasse colui, che lo debba dire, dirassi peccare più di colui, che l dice, perche lo prouoca a dire, per esser cagione del male, & che lo difende. Ma s'egli lo scoltasse senza prouocarlo a dire, nè meno lo impedisse, che non douesse dire, & nè prendesse piacere, tanto peccarà lui, che lo scoltarà, quanto quello, che lo dirà.

Ma se

Ma se egli lo scoltasse senza prender si piacere, nè senza contradirli, o per vergogna, o per qualche lecito rispetto humano, non peccarà mortalmente. Ma se non hauesse impedito, come quello, che era tenuto, per l'ufficio suo, come Giudice, ch'era, Maestro, o Sopriore, era obligato a impedirlo, e peccò mortalmente; ouero se fosse restato di non impedirlo, perche uoleua, che di quello impedimento sarebbe seguito qualche gran danno à colui, che lo diceua, o à colui di chi si diceua male, o di alcuna altra persona.

22 Si dimanda? Vno essendo tormentato dal Giudice, secondo la forma delle leggi, & per il tormento confessò falsamente hauer commesso alcun delitto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restitutione della fama a se stesso, nè lo scusa il timore de' tormenti, o della morte, nè meno la negatione della verità necessaria alla salute; imperoche e tenuto a mantenere, & difendere tanto la fama propria da lui offesa, come quella del prossimo, & però non dirassi essere scusato dal peccato mortale.

23 Si dimanda? Vno fece alcun dispiacere à vno, non per farli ingiuria veramente, nè per infamarlo notabilmente, ma per spasso, o per scherzo, o in fatti, o in parole, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando ciò l'hauesse fatto inauuertentemente, non auuertendo a quello, che doueua auuertire, benchè non intendesse infamarlo; imperoche era obligo suo pensare a quello, che fare, o dire doueua, & che di sua natura era cattiuo. Ma s'era di cosa piccola, & che non hauesse importato grand'infamia, ma poca, & leggiera, nò peccò, se però non hauesse hauuto animo d'offenderlo, perche s'hauesse hauuto animo d'infamarlo (benche piccola cosa fosse, o leggiera) peccò mortalmente, per l'animo cattiuo, non altrimenti, che farà colui, che robba poco, con animo di robbare assai, perche appresso gli vale l'animo pensato, più che l'atto, poiche la volontà si reputa per opera.

Dell' Infermi.

Vedi Medicare al caso vltimo, & anco Gola.

Cap. V.

Dell' Infidelità.

Cap. VI.

Vedi anco speranza d'ottenere perdono da Dio, con i seguenti. Et Eresia. Et Disputare della fede.

S O M M A R I O.

Infidelità, che cosa sia, & quale, & s'opponghi, & di quante specie.

- 1 Colui, che conosce alcuna donna Hebreica, pecca grauamente, & perche, & pecca piu grauamente, che non fa l'Hebreo a conoscere alcuna Christiana, & perche.
- 2 Colui, che Geste alla Turchesca, nelle parti di Turchi, & viue Christianamente, non pecca, et quando pecca, & perche.
- 3 Colui, che crede la contritione essere solo pentimento de' peccati commessi, ne includa l'astinenza dal peccato futuro, è heretico, & perche, & quando.
- 4 Colui, che conosce le cose necessarie alla sua salute propria, o d'altri, & cre da l'opposito, è heretico, & perche, & quando.
- 5 Colui, che alle volte scuti la circa la fede, o salute, nè acconsente, non sarà heretico, & perche, benchè consentisse, & come, & quando sarebbe heretico, & perche.
- 6 Colui, che implicitamente conosce le cose pertinenti alla fede, nè sa se erra, non pecca, quando come, & perche. Et quando peccarà, & perche.
- 7 Colui, che tiene l'attori: fuit da Infideli, esser buone, quando, & come pecca, & perche, Et quando non pecca.
- 8 Colui, che crede il digi uno fatto da Infideli sia buono, pecca, & perche.
- 8 Tutti quelli, che operano Infidelmente, peccano, & perche benchè l'opere loro fossero buone.
- 9 Colui, che dice, o crede, che l'Infidelità delli heretici, esser peccato veniale, sarà heretico, & perche.
- 10 Colui, che crede, o tiene, che l'Attritione sola basti per giustificarsi, sarà heretico, & perche. Il non peccare per timore delle pene Infernali se basti alla giustificatione, come, quando, & perche.

Se l'atto dell'Attritione si facci propria mente contritione come, & perche, & quando si facci giustificato per questo atto, & come chiamerassi.

Quando

Vrbano qui
alioru. 24.
q.3.

S. Tho. 2. 2.

q.73. ar. 4.

S. To. in d.

q.73. ar. 4.

Arm. de re-

stit. nu. 43.

Arm. de in-
fir. nu. 2.

- Quando la charità facci mutar l'huomo contrito, & come.
- 11 Colui, ch'è solito peccare, nè crede esser tenuto a precetti di Santa Chiesa, ò ad altri precetti positivi, & leggi, esser heretico, quando, & perche.
- 12 Colui, che ha per opinione, non douersi offeruare i moti per proprij de' Sommi Pontifici, essere heretico, & perche.
- Perche da Santa Chiesa ogni giorno si faccino nuoue leggi.
- 13 Le conditioni, che si ricercano a fare, & offeruanza delle leggi fatte da prencipi, & quali, & quante siano, & perche.
- La legge ciuile da chi si habbia, & per qual meo, & come.
- Le legge, che non è giusta, non dirassi esser legge, & perche, & quale vigore possa hauere.
- 14 Colui, che crede i Prencipi non poter instituir leggi, essere heretico, & perche.
- 15 Colui, ch'ama Dio per li beni di fortuna, o perche lo prospera in bene, pecca, & essere heretico, & perche, & quando non sia peccato.
- 16 Colui, che dice, & crede, l'opere fatte dal Christiano in peccato mortale, che pecca, essere heretico, & perche.
- 17 Colui, che intensamente crede alcuna cosa contraria alla fede, quando, & perche pecca, & non pecca.
- 18 Colui, che crede alcuna cosa contra la fede, & per questo sia dichiarato heretico, come non sia heretico, & come, & perche sia.
- 19 Colui, che non è in età adulta, nè sincera di credere alcun e cose pertinenti alla fede esplicitamente non essere heretico, & perche. Et quando sarà heretico.
- Il Christiano adulto è tenuto sapere le cose pertinenti alla fede, perche.
- 20 Colui, ch'è in età adulta, & ch'è negligente di sapere le cose pertinenti alla fede, non esser heretico, ma pecca mortalmente, & perche.
- 21 Colui, che crede alcune impertinente, circa la fede, come credere il padre esser piu peccchio del figliuolo, non essere heretico, & quando sarà heretico, & perche.
- 22 Colui, che crede non esser licito il giurare in giudicio, & esser male in qualunque modo, essere heretico, & perche.
- Il Giuramento, come da se, non esser peccato, ma esser virtù lattia, & religione, & perche.
- 23 Colui, che strettamente pratica con infideli, quando, come, & perche pecca, & non pecca, et esser licito, & perche.
- 24 Colui, che familiarmente pratica, o mangia con infideli, o d'alcuna cosa di quelli pecca, come, quando, & perche.
- Il mangiare a' zimi d' infideli, esser peccato, & perche.
- 25 L' infermo, che si facci curare da infideli, pecca, & perche, oltre la scomunica.
- Il chierico, che si facci medicare da infideli, oltre il peccato, deue esser deposto, & perche.
- 26 Il prencipe che facci guerra, & si serua dell' opera d' infideli, oome, quando, & perche non pecca.
- Alli fideli Christiani essere licito aiutare in tempo di guerra gl' infideli, quali, quando, come, & perche.
- 27 Il Christiano, che si serue di giuramento dell' infidèle contra vn' altro Christiano pecca, & perche, & quando.
- 28 Colui, che alle volte erra nelle cose pertinenti alla fede, pecca, & quando sia heretico, Et quando non pecca.
- 29 Colui, che per curiosità dice, se trouasse miglior fede della Christiana, essere heretico, benchè gli piacesse, & lodasse la Christiana, & perche.
- Colui, che non ha pia affettione di volontà, che si ricerca nelle cose della fede, esser figlio del Diavolo.
- 30 Colui, che esteriormente nega le cose pertinenti alla fede, & che intensamente creda, non essere heretico, ma pecca mortalmente.
- Colui, che esteriormente nega alcuna cosa della fede, ma interiormente crede altrimenti, può essere assoluto da ogni confessore.
- 31 Colui, che dubita d' alcuna cosa circa la fede, essere heretico, come, perche, & quando.

- I**nfideltà dirassi esser quella, che s'opponne alla fede, laquale è vna delle virtù Theologiche, & è negatiua, & contraria. La negatiua, è quella, che molti negano, come sono gli Giudei, liquali, per questa infideltà, tutti sono dannati, secondo le parole di Gesu Christo, *Et non uenissim, & locutus eis non fuissim peccatum non haberent, &c.* Parlò all' hora di questa infideltà, si come S. Agostino dice in S. Giouanni. La contraria poi, è quella, ch'è generata nelli Pagani, nelli Hebrei, & nelli Heretici. Ma le specie di questa infideltà sono infinite, per essere infinite forte d' Heretici, & diuersi. Ma veniamo a i casi, poiche non è nostro proposito il discorrer più inanti, in questa materia.
- 1 Si dimanda? Vno prese amicitia con vna donna Hebrea, o con altra infidèle; perche la conobbe, o vero esso Hebreo, o infidèle conobbe vna donna Christiana, se peccò d' infideltà? *Resp.* esser grauiissimi peccati, ma, *respectu prolis*, esser molto più graue quello del Christiano con essa infidèle, che non è il peccato dell' Hebreo, o d' altro infidèle hauer conosciuta vna Christiana, perciocche se la Christiana sarà grauida, quella creatura si potrà battezzare, & sarà nel numero di Christiani, ma quella dell' Hebrea sarà altrimenti. Onde dirassi l' vn' el' altro esser graue peccato, ma quello del Christiano cò l' Hebrea, o con altra infidèle, esser grauiissimo.
- 2 Si dimanda? Vno si ritrouaua in terra di Turchi, ilquale per timore di tormento, o morte, si vestiua d' habito Turchesco, per dare ad intendere lui esser Turcho, ma però uena da Christiano, se peccò? *Resp.* di no, ogni volta, che con parole, ò fatto, o segni non acconsente al lor viuere, nè confessasse con la bocca la lor fede, per alcun rispetto, o timore, perche altrimenti peccaria, mostrando per qualche modo, alcun'atto distinto, che significasse infideltà, come sacrificare, ò ingenocchiarfi a lor modo, & simili; benchè fingesse. Ma usando alcuna cosa, per laquale determinatamente non mostrasse infideltà, non peccaria, si come hauemo per l' esempio di San Bastiano, che portaua l' habito, & vestiua da soldato per zelo della fede di Christo. Ma però nella confessione fù costantissimo in confessarlo, perche per alcun timore non deue restare il Christiano di confessare il nome di Christo, perche non è scusato dalla confessione della fede per l' honore di Christo. Nè per modo alcuno è lecito partecipare con infideli in quelle cose, ch' aspettano al culto della loro infideltà, perche farebbe partecipe del crimine, onde peccaria.
- 3 * Si dimanda? Vno credea, che la contritione fosse solamente vn pentimento de' peccati commessi, ma che non includesse il cessar dal peccare, con proposito di fare, & mutar vna miglior vita, se costui sia Eretico? *Resp.* col Nauarra di sì, perciocche secondo Il Concil. Trident. La contritione non solamente include il cessar dal peccare, & il proposito di far nuoua, buona, & miglior vita, ma anco include l' habborimento, & dolor de' peccati commessi, & della vita passata, con proposito di confessarli almeno nel tempo debito, & anco con l' inclusione di speranza di conseguire perdono, & misericordia.
- 4 * Si dimanda? Vno conobbe veramente le cose, che sono necessarie alla salute, nondimeno con l' intentione incominciò a sospettare d' alcuna cosa, & s' incominciò allontanare da Santa Chiesa in alcune cose, credendo deliberatamente l' opposto, se costui sia Eretico? *Resp.* con l' Armilla di sì, quando ciò deliberatamente credesse, benchè non di mostrasse ne con fatti ne con parole interiormente questa sua intentione. & questo è grauiissimo peccato, & basta l' intratiua sola a fare che vno sia veramente heretico. Ma se con fatti, o con parole benchè occulte & da se solo scopre questa sua Heresia mentale subito è e'communicato.
- 5 * Si dimanda? Vno conosceua veramente le cose pertinenti alla salute, nondimeno alle volte gli calcava nell' animo alcuna tentatione di farli credere l' opposto, o in qualche articolo vacillaua, & crollaua in alcune cose pertinenti alla fede, ma però non acconsentiu deliberatamente, se costui sia eretico? *Resp.* di no, benchè consentisse, ma non però deliberatamente, perche quando deliberatamente a detta tentatione, o vacillatione acconsentisse, direbbesi di sì, ma se per semplice tentatione, all' hora dirassi tal'atto esser peccato veniale, & secondo il consenso, che gli presta deliberato, o scmplice, o quasi deliberato, perche sai tanto che non è fatto perfetto, non dirassi esser mortale.

Arm. de in
fidelitate.
S. Tho. 2. 2.
q. 1.
Cap. 15.

L' autore,

Arm. de fi-
de nu. 9. &
de infideli-
tate. nu. 6.

Gaeta. 2. 2.
q. 12. arti. 1.
ad 2. supra
ver. Apost.
§. 4.
Et sup. ner.
infid. §. 13.

ca. 1 nu. 43.
Sess. 4. sub
Inl. 3. ca. 3.
& 4.

dell' infidel-
tà. nu. 2.

Ibid.

Ibid.

Luca pretor hoc. 3. 2. d. f. Gaset. ibi in sum.

* Si dimanda? Vno così implicitamente conoscea le cose pertinenti alla fede, & fa- pena le cose attinenti a quella, nondimeno egli non sapeua, se lui erraua sì, ouer no, oue- ro non sapeua se dette cose erano attinenti alla fede, ma con tutto ciò affermaua, & con- seruaua alcuni errori, de' quali non sapeua, se erano pertinenti alla fede sì, ouer no, il qua- le non credeua, che fosse errore, se costui peccò? Resp. con l'istesso, se lui intende stare in quelle cose, che sono pertinenti alla fede, dirassi di no, perche non erra formalmente ma erra materialmente. Ma all' hora potrebbe caccare nel peccato mortale, quando per la troppa pertinacia, o per l'accoltarli troppò a qualche falsa credenza, per qualche specie di superbia, & simili. Di maniera che quando l'huomo si ritrouasse in questo dubbio, al- l' hora deue guardarsi da vna simile pertinacia, acciò non lo facci precipitare.

Ibid. nu. 3.

* Si dimanda? Vno teneua deliberatamente, che le azioni fatte da gl' infideli, fossero buone, se costui sia Eretico? Resp. con l'istesso, ogni volta, che deliberatamente ciò credes- se, & che dette loro azioni riferiscero al fine delle lor legge, dirassi di sì, percioche tutto quello, che non e dalla fede, dirassi esser peccato. Come per esempio loro comandano il digiuno per la lor legge, benchè il digiuno sia buono, & che sia comandato dalla Santa Chiesa, nondimeno tenendo, che non sia dalla fede Christiana, ma dalla legge pagana, o heretica, dirassi esser peccato, perche non vuol, che dipenda dalla fede. Onde dirassi, che tutta quella vita d' infideli esser peccato. Si come ben dice l' Apostolo Santo; perche ogn' vno, che viue, & opera infidelmente, pecca grandemente, poiche e fuora del grembo di Santa Chiesa catolica Romana.

S. To. 2. 2. 9. 1.

Rom. 14.

* Si dimanda? Vno diceua, che l' Infideltà dell' Eretici assolutamente, & semple- mente parlando, non esser graue peccato, ma solo veniale, se costui sia Eretico? Resp. con l'istesso di sì, Imperoche assolutamente, & semplicemente parlando, l' Infideltà de gl' Ere- tici, e il piu graue peccato, che tutti gli altri peccati attinenti all' Infideltà, essendo che fa no resistenza alla Santa fede promessa, & conosciuta. Et anco perche nuce più graua- mente, che no fanno gl' altri peccati, poi che essa infideltà e quella, che ruina tutto il fon- damento d' ogni bene, come dice San Tomaso.

Ibid.

* Si dimanda? Vno disse, & così teneua, che l'huomo attrito, senza piu altrimenti confessarsi, bastarli a riceuerla gratia diuina, & particolarmentel' huomo, che per timor delle pene infernali restasse di non peccare, crede di essere giustificato, se peccò? Resp. che non solamente peccò, ma e Eretico; essendo che il non peccare per timore del- le pene infernali sia veramente Attritione, ma non e sofficiente alla giustificazione, sen- za la confessione Sacramentale, & l' assoluzione, essendo che mediante questa, se l' infor- de la gratia, & di Attuito si fa Contrito; ma però non e da credere, che quello istesso atto dell' Attritione, propriamente si facci contritione, per laquale poi si habbia da dire quel- lo essere contrito, percioche questo Sacramento non fa che questo atto dell' Attritione muti oggetto, cioè che vno, che si doglia per timor dell' inferno, si habbi a dolere per a- mor di Dio, nelqual dolore sta la vera contritione, come e detto in esso cap. dell' Attritio- ne; ma dirassi bene, che quello istesso atto dell' Attritione informato dalla gratia, fa che l'huomo per quella sia giustificato appresso Dio: onde poi si potrà chiamar contritione estrinseca: Et in questo modo la carità, che non e otiosa, l'huomo giustificato incomin- cia poi a mutare l' oggetto, che di timor seruire, fa che si finischi in filiale; Et questo e do- no di Dio. Et questa dottrina e talmente catolica, che colui che altrimenti credesse, cal- carebbe in heresia condannata.

Ibid.

* Si dimanda? Vno era tanto solito a peccare, & transgredire li precetti positui di Santa Chiesa, cioè de' sommi Pontefici, che diceua non essere tenuto all' osservanza di quelli, per essere precetti humani, ouer leggi fatti da huomini per il viuer positiuo, & mo- rale, ma non che sia peccato mortale, non osservandole, se costui peccò? Resp. con la som- ma Corona, di sì, & mortalmente, oltre che queste sue parole fanno d' heresia, quando ciò deliberatamēte credesse, percioche le condizioni delle leggi humane cò la lor virtù, e prudenza, si sono regolati, & si regolano per l'eterna legge, quādo voranno poi che sia- no osservate, le vestono di virtù, & fanno, che siano tutti obligati all' osservanza di quel- le, Et però dice l' Apostolo Santo. Qui potestati Dei resistit, eius legis. se opponendo, Deo re- sistit. Et Quis vos audit, me audit, & qui vos spernit, me spernit.

Sūma Cor. in. par. c. 3. de reuera- tione confes- sionis. nu. 6.

Conc. Trid. Sess. 14. c. 1.

In 1. par. pri- mi c. al nu. 11.

S. Luc. c. 30.

* Si dimanda? Vno vedendo dal sommo Pontefice ogni di farsi moti proprij, & nuo-

11

ne leggi, che ci obligano a peccato, haueua per opinione, non douersi osservare, essen- do che da Christo ci sia insegnato tutto quello, che noi si deue osservare, per il- che probabilmente, & fermamente credeua, non douersi osservare, se costui peccò? Resp. con l'istesso, non solamente hauer peccato, ma essere anco vna nuoua heresia, imperoche tutte le leggi, tanto canoniche, quanto ciuili, hanno forze, e vigore d' obligarci a pecca- to. Et però disse Christo. Quod vos audit, me audit, &c. le quali parole intendesi quanto alla legge pontificia, & doue dice. Data est mihi omnis potestas in Caelo, & in Terra, &c. vedesi questo auctorità essere data alla Chiesa Santa Romana da Christo Salvatore, cò gran ragione, & sapienza imperoche per necessità ogni di conueni da Santa Chiesa constituir nuoue leggi, secondo che nuoue occasione ci porgono i tempi variati, obligan- doci a peccato mortale, perche secondo lo stato de gl' huomini è mutabile, circa il viue- re humanamente, secondo la varietà de' tempi, & luoghi, così è cosa necessarijssima, per questa loro fragilità, deuesi constituir nuoue leggi, secondo che nuoue (dico) l' occasione ci porgono i variati tempi, oltre le leggi, che ci sono lasciate dal conditor Christo No- stro Redentore? Et acciò essa Santa Chiesa non potesse mai errare, gli promesse man- dare lo Spirito Santo, per che hauesse continuua protezione di quella infino alla fine del mondo, dicendogli. Ecco vobiscum sum usque ad consummationem seculi. Et non disse Ero sed sum. Di maniera che chi altrimenti tiene, oltre che non è cosa giusta, dirassi essere heresia marcia condannata nel Concilio Venense, si come vedesi in essa Clementina, laquale incomincia. Ad nostram. de hereticis. Per il che l' openione di costui proposta in questo caso, dirassi essere vana, bugiarda, & piena d' heresia, & lui essere in cattiuo stato.

* Si dimanda? Vno era sotto il governo d' vn Re, o d' vna Republica, o d' altro Principe, dal quale furono fatte alcune leggi, obligando i popoli alla pena, & al pecca- to mortale, & perche vedeuasi da alcuni, che dette leggi erano in grande utilità di esso Principe, o Republica; quali non si curauano osservarle, dicendo loro non poter fare, nè instituire nuoue leggi, & così fermamente credeuano, se peccorno? Resp. con l'istesso, che acciò le leggi, & statuti di secolari possino obligare a peccato mortale, quattro conditioni se gli ricercano, o per dir piu largamente cinque. Prima, che quelle siano fatte da chi hanno potestà di poter fare leggi, statuti, prammatiche, & simili, che per priuilegio sono concesse solo a Principi, comunità, & vniuersità. Secondo che dette leggi, o statuti siano di cose lecite, & giuste, percioche se fossero inique sarebbono con- tra la legge diuina, naturale, & morale. Terzo, che le leggi, & statuti siano fatte con discretione, acciò si possano sopportare, perche altrimenti haurebbero del tiranno, di voler imponer peso, che non si potesse sopportare da suoi sudditi, & vassalli, per- cioche la legge deue essere vna regola, con la quale si deuno regolare i popoli, tan- to nelli honori, & dignità, quanto ne gli, pesi & aggrauij, quali essi Principi hauno nella Città, & Republica. Quarta, che l' fine, & intentione del Legislatore sia per ben commune, & vtilità publica, & non per auaritia, o interesse proprio, o per altri di seguiti particolari. Et la Quinta sarà, che esse leggi, statuti, prammatiche, siano publicate, accettate, & poste in osservanza, almeno dalla maggior parte, & che doppo non siano derogate, perche mancando una di queste, non siamo tenuti osservarle. Per dichiara- zione dunque, & decisione del presente caso, diremo le leggi, o statuti di Principi, come haueranno tutte cinque queste predette conditioni, ci obligano a peccato mortale, non derogando alla legge, & honore d' Iddio, perche, obedire oportet Deo, magis quam ho- minibus. Et questa conclusione di queste cinque conditioni, si proua con l' istesse rag- gioni, che sono in favore della legge Canonica, eccettuando la ragione di essa legge Ca- nonica, la potestà della quale si ha da Giesu Christo immediatamente. Ma la leg- ge ciuile si ha da Dio, per mezzo della legge di natura, percioche ne gli suoi statuti ordi- na, & comanda l' istesse azioni di tutte le virtù, benchè non tutte l' azioni di qual si voglia di quelle. Di maniera che come dice Agostino Santo, quella legge non pa- re, che sia legge, la quale non sarà giusta, & tanto haurà vigor della legge, quanto quel- la haurà la sua origine dalla ragione della giustizia, & questa ragione della giustizia nelle azioni humane si pendera con la regola della ragione. Et questa prima regola della ra- gione, e la natura, di maniera che ogni legge humana, tanto ha vigore di legge, quanto deriua

Ibid.

l. 10. 20.

Ibid.

Le conditio- ni, che se vi- cercano a fare, & al- l' osservanza delle leggi. per 4. cause si fanno le leggi. 1 quanto al la causa ef- ficiente. 2 quāto al- la materia le. 3 quāto al la formale. 4 quāto al la causa fi- nale. 5 quāto al l' osservanza. Xotum. 4. In 1. li. libe- ri arbitrio.

deriua dalla istessa natura, & però obliga l'huomo a peccato. Onde costui dal presente caso dirassi hauer peccato, & esser heretico, negando li Prencipi non potere instituir leggi per il ben commune, & publica vtilità, vita morale, & viuer Christiano.

In MANNA
le c. 11. n. 6.

13 * Si dimanda? Vno con grande affetto amaua Dio, principalmente, per che li daua & lo prosperaua de' suoi beni temporali, o sanità, o altra sorte di buona fortuna, & prosperità, se peccò? *Resp.* con il Nauarra di sì, esser peccato mortale; & secondo il Concilio di Trento essere heretico colui de crede, & dice essere peccato, operar bene per hauere premio. Ma questo notasi, che ciò s'ha da intendere di colui, che espressamente, o tacitamente tiene per meno il premio, che spera, che colui che ce lo ha da dare. Ouero almeno senza consideratione alcuna dell'vno, o dell'altro, & senza torre per fine principale, & vltimo il premio opera bene.

Ibi. nu. 13.
1. 2. q. 100.
ar 10. sef. 6.
cano. 7.
ca. nihil. de
consec. d. 5.

14 * Si dimanda? Vno diceua, & così credeua, che vno, che fosse in peccato mortale, poter compire tutti i dieci precetti, eccetto quello di amare Dio sopra tutte le cose, per effetto, che per un non compili, commetta nuouo peccato, come ben dice San Thomaso, se peccò? *Resp.* con l'istesso, & con il Concilio Tridentino, che non solamente peccò colui, che dirà, che le nostre opere, per esser fatte fuori di stato di gratia, peccare ma anco essere heretico. Et questo e vna delle vtilità, che portano seco le opere, che in peccato mortale sono fatte, benchè per guadagnar la gratia d'Iddio per questa vita, & gloria per l'altra, non e vile.

Ibi. nu. 17.
Et in addit.
rep. quando
de consec.
d. 1. nu. 72.
cap. firmiter
de Sa. Trin.

15 * Si dimanda? Vno interiormente credeua alcuna cosa contraria alla Santa Fe de Catholica, se costui sia heretico? *Resp.* con l'istesso, se per l'atto solo interiore sarà in questo scrupolo, per vna certa simplicità, o per ignoranza, parendogli che così creda, & tenga Santa Chiesa, & che sia peccato a lasciare questo suo errore; ogni volta che sarà della verità informato, dirassi di no, nè meno incorre in censura, si come anco Innocentio dice. Ma però, che a questa sua opinione non sia pertinace a credere, con determinatione di non lasciare di crederla, quando egli fosse ammonito, che la Santa Chiesa tiene il contrario di quello, che lui crede, percioche quando fosse pertinace, sarebbe altrimenti.

Ibidem.

16 * Si dimanda? Vno ereueua, o teneua alcuna cosa contra l'opinione di quello che crede Santa Chiesa, & manifestamete, o contra gli articoli di essa, per il che da Santa Chiesa fu dichiarato heretico, il quale inanti che fosse dichiarato disse, & così voleua, che era apparcchiato per emendarli, se veramente costui appressò Dio; sia heretico, & scomunicato? *Resp.* con l'istesso, quando ciò lui veramente non sapeua, & che veramente hauesse creduto implicitamente tutto ciò, che la Santa Chiesa insegna, & che in vno era per emendarli, dirassi di no, innanti a Dio, benchè peccaria mortalmente. Et questa e anco l'opinione di quel Dottore Legista Ocam, & di Gaetano. Ma per niun modo si deue ponere a questi pericoli così estremi, perche il diavolo poi fa l'vfficio suo.

Ibi. nu. 28.

17 * Si dimanda? Vno inanti che fosse in età, & discretione conueniente, non si curò più che tanto di credere esplicitamente, & di sapere particolarmente, che si trouasse vn solo Dio in vna sostanza sola, & in vna essenza in tre persone, cioè Padre, Figliolo, & Spirito Santo, se sia heretico? *Resp.* si con l'istesso, di no, ma peccò mortalmente. Ma se doppo venuto in età adulta, dirassi hauer peccato molto piu grauamente, percioche e tenuto a farlo, non ostante che inanti la venuta del nostro Redentor CHRISTO dicefi, che bastaua credere, che era vn solo DIO, che remunerera i buoni, & castiga i cattiu, ma doppo la predicatione del Santo Euangelio, ciò non basta credere, così implicitamente, benchè hauesse generale, & implicita fede di credere tutto ciò, che crede Santa Madre Chiesa.

Ibid.

18 * Si dimanda? Vno doppo peruenuto in età, & discretione conueniente, fu negligente, de sapere apertamente, & particolarmente che'l Figliolo d'IDDIO Padre, che l'istesso DIO, si sia fatto huomo, nasciuto, & morto anco per saluare la generatione humana, come quella, ch'era tutta inquinata, & macchiata de' peccati, se sia heretico? *Resp.* di no ma dirassi bene, che peccò mortalmente, & grauamente: Percioche ogn'huomo e tenuto ricercare di sapere, & così credere tutto questo. Hoime che se li parochiani, & Curati, & predicatori ciò insegnassero alla plebe, & li facessero conoscere la fede aperta, & par-

tico-

ticolarmente li Santi articoli, non sò, se gli fossero tanti errori tra Fideli.

19 * Si dimanda? Vno credeua che si trouasse la Santissima Trinità, Padre, Figliolo, & Spirito Santo, ma però credeua, che'l Padre fosse piu vecchio del Figliolo, o che'l Figliolo fosse piu vecchio del Spirito Sato, ouero che'l Padre, & lo Spirito Santo hauessero figura d'huomo nel modo, che si depinge, come hauuto Christo Figlio d'Iddio, mentre è stato huomo in questo mondo. Ouero che la generatione diuina, o la processione dello Spirito Santo dal Figliolo sia come l'humana generatione, & processione & simile, se costui sia heretico? *Resp.* con l'istesso di no, quando non sia pertinente, & che ciò l'hauesse detto per vna certa simplicità, o ignoranza, ma però non sarà scusato dal peccato mortale, in qualonque modo ciò credesse.

Ibid.
Et in addit.
Et sup.

Innoc. cap.
sumier de
sum. vni.

20 * Si dimanda? Vno credeua fermamente, che'l giurare, da se, esser male, & che in niun caso, & per niun modo esser lecito il giurare, etandio in giudicio, & con i debiti modi conuenienti; se costui peccò. *Resp.* non solamente hauer peccato mortalmente, ma essere heretico il credere, che da se il giurare sia male, & peccato, imperoche il giurare da se e atto della virtù laitia, & religione, & tanto la più alta di tutte le virtù morali.

21 * Si dimanda? Vno conuersaua, & strettamente pratica con Infideli, se peccò. *Resp.* con l'Armilla, doue tratta della Infidelità, di sì, quando si dubiti della sua souersione. Imperoche in questo caso per niun modo e lecito, ma quando la persona fosse ferma, & sicura nella fede, & che mediante la tale conuersione piu tosto sene spera la conuersione di quelli, che la sua souersione, dirassi esser lecito, per tanto questo recorderassi, che tal pratica deuesi totalmente prohibire alli semplici, & Idiotti, & anco fare che non prattichino con essi, se nò per qualche gran necessitā, & particolarmente, che non prattichino con essi con troppo familiarità, & massime in quelle cose, che sono prohibite, come per essempio.

1. c. 12. n. 4.
S. To. 2. 2. q.
89. ar. 2. Et
oēs. in 3. d.
39. Castre.
in vero.

Iuramentū
li. de omni-
bus herefis.
S. Tom. 22.
quasi. 1.

Ibid.

22 * Si dimanda? Vna persona piu tosto ignorante, che altrimenti, pratica si familiarmente con certi Infideli, che pareuano l'vno non potesse viuere senza l'altro, & per la tanta familiarità, ch'era infra di loro, quella mangiana anco delli suoi azini, o dimoraua nelle sue sinagoge, se costui peccò. *Resp.* con l'istesso di sì, & mortalmente, percioche tutte le predette cose sono particolarmente prohibite a' Fideli, & in particolare ad ignoranti, & semplici, ancorche a tutti sia ciò prohibito, di non mangiare le loro azini, nò habitar con quelli, & non conuersare troppo familiarmente.

In c. nullus.
28. q. 1.

23 * Si dimanda? Vna persona ritrouandosi infermo, chiamò a se vn medico, o heretico, o pagano, per hauere inteso quello esser valent'huomo, & che vsaua certi medicinali molto salutiferi, & prestò, & si sottopose alla sua cura, se costui peccò mortalmente. *Resp.* con l'istesso di sì, percioche gl'è la prohibitione, & la scomunica medicarsi da loro senza licenza, per laqual cosa dicefi di piu, che se detto Infermo fosse ehierico, deue essere deposto, & se è laico, è scomunicato, & hoggidi il Santo vfficio dell'Inquisitione procede contra questi disubbedienti. Et se da loro si medicasse senza certa sorte di necessitā, o senza dispensa del Papa, tanto piu grauemente peccariano.

In ver. Iua.
§. 52.

Ibi. nu. 10.
In c. Quod
Supeb.

Et Old. Can
si. 67. 11. q.

3. ca. Iulianus.
in ver.

belli. §. 41.
Cap. non po
test. 2. q. 7.

Et pano.
In ca. 1. de
heret.

Infra In
deos. §. 13.

24 * Si dimanda? Vn prencipe Christiano facua guerra, laquale era anco veramente giusta, per il che non trouando quella quantità di soldati, che gli era espediente, se serui di molti Infideli, se sia lecito. *Resp.* con l'istesso di sì. Et l'essempio l'hauemo de' Sati Machabei, che fecero lega con Romani per seruirsi ne' loro bisogni, liquali a quel tempo erano Gentili. Et l'istesso anco dirassi essere lecito a' fideli aiutar loro giustamente in vna guerra però giusta. Et di questa opinione erano il Panormitano, & d'altri.

25 * Si dimanda? Vno douendosi seruire d'vn testimonio in giudicio in vna sua causa, nella quale gli doueua interuenire a questa testimonianza vn Infidele, se serui della sua testimonianza, & se costui peccò. *Resp.* con l'istesso, se questa sua testimonianza, che detto infidele doueua fare, era contra qualche Christiano, dirassi di sì, & per niuno modo e lecito far testimonianza questi contra Christiani, percioche, se essi infideli sono stati a Dio, quanto maggiormente anco saranno Infideli, & empij a gl'huomini: Eccetto però, che non hauesse la licenza dal prelado, o dal Papa.

26 * Si dimanda? Vna persona alle volte, & bene spesso errana in alcune cose pertinenti alla fede, se costui peccò. *Resp.* con l'istesso nel capitolo della Fede, di sì, & particolarmente

te

Ibid. nu. 6. Spec. tit. de her. Et in c. Scif ma. 24. q. 1. S. T. o. 2. 2. q. 2. ar. 6. al. 2. Medicina. c. 14. §. 2.

te nelle scettilità, & quando ciò facesse con pertinacia, non solo peccaria mortalmente, ma saria anco heretico. Ma se lo facesse senza pertinacia, & fosse preparato alla correzione, circa quelle cose, che esplicitamente non è tenuto a credere, non peccarebbe, ne meno saria heretico.

27 * Si dimanda? Vno faceua professione di Christiano, ma spesso volte diceua, & si lasciava intendere d'vna certa sua curiosità, dicendo, la nostra fede Christiana veramente è buona, & Santa, ma se io ne trouasse vn'altra migliore, la prenderei, & lascierei questa se costui sia heretico? Resp. di sì, perche non ha la ragione formale della fede, poiche non crede, perche essio Dio proprio gli lo dice: Ma perche le regioni della nostra fede lo contincono, & perche non ha quella pia affettione di volontà, che ricerca, & anco dirassi essere vguale, o figliuolo del Diavolo: per che tiene la fede istessa che lui tiene.

28 * Si dimanda? Vno per tema, o per compiacenza esteriormente negaua la fede, o quelle cose, che appartengono alla fede, ma interiormente credeua tutto quello, che crede Santa madre Chiesa, & staua saldo e fermo alla fede, & credenza di quella, se costui sia heretico? Resp. con l'istesso di nò, ma dirassi bene, che pecca mortalmente, perche il christianesimo è tenuto a confessare, & non mai negare, quelle cose pertinenti alla fede, ne anco esteriormente per qualunque causa, per tanto hauendole così negare esteriormente, così fintamente, dirassi hauer peccato mortalmente, & ogni Confessore lo può assoluere.

29 * Si dimanda? Vno in alcune cose della fede si dubitaua, non sapendo, se quella tal cosa sia vera, & certa, ouer nò, ma gli pare così a vn certo modo, parendogli, che non sia così, ma sia, in vn'altro modo migliore, se costui sia infidele? Resp. con l'istesso di sì, perche dice si, il dubbio nella fede essere infidele. Ma però questo all' hora intendesi, quando si dubitasse d'alcuna cosa pertinente alla nostra fede pertinacemente, o con piena deliberatione, & consenso, perche quando questo mancasse, & che solamente vacillasse, & titubasse alquanto nelle cose della fede per inauerienza, & non con proposito di non credere, dirassi peccar venialmente, ma se vacillasse con proposito, peccarebbe mortalmente, & sarebbe heresia.

Dell'inganno.

Cap. VII.

Vedi anco Dolo.

S O M M A R I O.

- 1 Inganno, come si facci, che sorte di peccato sia, & quando sia mortale. L'inganno, che si fa fra amici, se sia peccato, quando perche.
2 Colui, che per augumentare le sue facoltà, defraudando contra il suo prossimo, pecca bene che non sia con sua intentione, perche, quando, & come.

Ar. dell'inganno.

Coro. i. par. de auari. fia. c. 1.

Inganno, si fa in fatti, & in parole, & è vn peccato opposto alla virtù della prudenza, & all' hora sarà mortale, quando vno hauerà veramente animo d'ingannare il prossimo, & che la sua intentione sia pernicioso notabilmente. Ma quello, che sarà tra amici, & beneuoli per spasso, o per scherzo, o per giouarli, & picciola cosa non sarà mortale, purché non gli torni in danno in qualunque modo, o dell'anima, o del corpo, o dell'honore, o della roba.

2 Si dimanda? Vno per augumentare le sue facoltà, negotiava varie, & diuerse mercantie, facendo molti traffichi, il quale per la varietà di negotij intricati, alle volte senza sua intentione, era il prossimo defraudato, se costui peccò? Resp. di sì, perche, se bene lui non lo sapeua, per questo non è scusato dal peccato, poiche se ne deve far coscienza, se bene alle volte il giudicio l'impedisse, o per il grande amore, o affettione posta nel danaro, o nella roba, o nelli figliuoli, Perche tutte queste cose sono vna catena, che si tiene nelle mani, la quale intertiene la coscienza a non restituire quello, che s'è tenuto. Della quale disse l'Apostolo Santo. Qui volumi diuites fieri incidunt in tentationem. & in laqueum

laqueum diaboli, & desideria multa inuilia, & nocina habent; qua mergunt homines in uie. tuam, & perditionem. Quia radix omnium malorum est cupiditas.

Dell'ingiuria.

Cap. VIII.

Vedi infamiare.

Dell'ingiuria de' Santissimi Sacramenti. Cap. IX.

Vedi anco Assoluzione Sacramentale. Et Reiteratione de Santissimi Sacramenti con tutti li altri cap. adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Il Sacerdote, che reitera l'assoluzione, pecca, come, quando, & perche.
2 Colui, che due volte, e piu ministrato alcun sacramento, qualonque sia, pecca, come, quando, & perche.

Il Sacerdote, che fara in dubbio di reiterare alcun sacramento, se l'abbia ministrato sì, ouer nò, quello, che deve fare, per non peccare.

Si dimanda? Vn Sacerdote hauendo scoltato la confessione d'vn penitente, & hauendo quello assoluto, il penitente si ricordò d'alcun peccato. Onde esso sacerdote di nuouo gli tornò a dargli l'assoluzione, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, per la reiteratione d'essa parte del Sacramento dell'Assolutio ne, perche gli è fatto irreuerenza, & ingiuria. Ma in simil caso, esso sacerdote deve di reiterum absoluo te ab hoc peccato, uel ab his peccatis mihi confessis, &c.

Arm. dell'Assoluzione nu. 6.

2 Si dimanda? Vno battezzò due volte vna creatura, o confirmò, o si maritò con vn'altra, essendo viua la prima, o dette gli ordini sacri, &c. Ouero vno tornò a riconsacrare l'Hostia, o il Calice, & simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & se questo l'hauesse per vna certa vfanza, ne volesse emendarli, bisognaria deponerlo, perche sempre peccaria mortalmente, & grand'ingiuria si farebbe a santissimi Sacramenti.

Arm. Ibid.

Dell'ingiustitia.

Cap. X.

S O M M A R I O.

- 1 Ingiustitia, che cosa sia, & se sempre sia peccato mortale, & perche.
2 Colui, che imperiosamente offende il suo prossimo come, & quando, & perche pecca.
3 Colui, che per troppo parlare, offende non volgiando il prossimo, pecca, perche, come, & quanto.

Ingiustitia, altro non è, che vn offendere, o in ditti, o in fatti il prossimo, o quando si commette alcuna cosa ingiusta, contra se medemo, o del prossimo, & sempre di suo genere è peccato mortale, perche in qualonq; materia si ritroua, ostende il prossimo, onde consequentemente dirassi essere contra la carità, dal che ne nasce poi il peccato.

Arm. de in iustitia. S. Tho. 2. 2. q. 59. ar. vi.

2 Si dimanda? Vno accidentalmente conobbe vna ingiustitia, non pensando d'offendere il prossimo, ne meno haueua tale intentione, perche non l'haurebbe fatto se peccò? Resp. se la grandezza del nocimento, e la negligenza del sapere non ridusse quell'atto al suo genere, come essempio. Vno per troppo parlare, notabilmente haueua infamiato alcuno, anchorche non intendesse veramente d'infamarlo, se peccò. Resp. di sì, & mortalmente, perche douea auuertire a quello, che diceua, o che n'è poreua seguire. Ouero vno tirò vn sassò per doue passauano persone, & offese alcuno, benché non hauesse auuertito ne hauesse hauuto intentione di offendere, nondimeno peccò, perche douea pensare quello che poteua seguire, passando per di li persone.

Arm. Ibid.

Dell'ingratitude.

Cap. XI.

S O M M A R I O.

Ingratitude, che cosa sia, quanto gran scito sia, quando si commetta, in quanti modi se sia peccato, & in qual si ritroui.

Giardino di Sommisti Parte Seconda.

C Colui,

I Colui, che riceue beneficij da alcuno, ne fa seruitio a quello, per qualche danno, che li torna
na, non pecca, & non e ingrato, & perche Et quando pecca non facendoli seruitio.

Arm. de in-
gratitudine
S. Tho. 2. 2.
q. 109.

L'ingratitu-
dine in qua-
nti modi si co-
metta, &
quali.

Archic. Flo.
2 par. tit. 3.
cap. 9.

Arm. ibid.
nu. 3.

S. Tho. 2. 2.
vi supra.
Et c. omnis.
5. 7. 5.

Ingratitudine altro non è, che non voler riconoscere i beneficij riceuuti, e che gli sono fatti da alcuno, il qual vitio, è vno de' maggiori, che si ritroua no forsi al mondo, & è vn peccato grauiissimo. Ne senza mistiero Santa Chiesa ha ordinato gli improperij contra il popolo Ebreo, cantarsi il venerdì Santo nelle Chiese, in persona del Saluator Christo: il qual vitio si commettere all'hora, quando il beneficiato non ringratia, o non vuol ringratiare il suo benefattore, come potrebbe, & faria tenuto, almeno con parole grate, se non con fatti. Et questo vitio in tre modi si commette. Cioè, prima, quando dal beneficiato non si rende gratie al suo benefattore, ma anzi alle volte, e spesso, suole interuenire, che in vice di ringratiare, si rende male, e se gli desidera male; Secondo, quando dal beneficiato si bestemia, e si vitu pera esso beneficio riceuuto, ouero finge non cognoscerlo, per beneficio, ne per benefattore. Terzo, quando lo reputa più tosto per maleficio, v'lando anche alle volte insolète verso esso benefattore. Et è questo è vn vitio dell'ingratitudine, sempre di sua natura, è peccato mortale; Et è vitio, che si ritroua in tutti i peccati, per esser lui peccato generale, & è presa materialmente. Ma presa formalmente dirassi essere peccato speciale, & è sempre mortale.

I Si dimanda: Vno hauendo riceuuti alcuni beneficij, & di qualche importanza da vn suo amico, alquale per detti beneficij gli era tenuto ringratiarlo, & anco (presentata se gli l'occasione) farli seruitio, & beneficio ancora, & venuta l'occasione, gli fu dimandato dal detto benefattore suo vn seruitio, ilquale veramente, quando da lui se gli facesse, gli tornaria in dāno, o in biasmo; per laqual cosa, non gli lo volse fare, anzi mostrò in questo conto non conoscerlo, stimando non hauer riceuuto da lui alcun beneficio fattogli se peccò? *Resp.* che veramente non peccò, ne meno si può chiamare esser ingrato ver quello, poi che detto seruitio da quello richiesto, gli era più tosto maleficio, o occasione di maleficio, che di beneficio, e seruitio. Onde in questo caso, esso benefattore doueua, & era tenuto per gratitudine mancare del suo debito, poiche probabilmente conoscea tornali in danno, & anco cognoscendo, che per detto seruitio diuentaria peggiore, & faria dishonorato. Perilche non gli lo deueua fare, poiche non facendoglielo, gli sarà veramente beneficio; Et facendoglielo, peccaria. Ouero quando lo riconoscesse in suo pregiudicio. Per laqual cosa imputisi la colpa, el danno a lui solo, & non ad altri. Essendo, che l'ero amico, e beneficiato, non deue far seruitio, se non in cose vtili, & honorate, laqual seruitù, quando non si facesse, all'hora peccaria, & grauemente.

Dell'Ingresso della Religione. Cap. XII.

S O M M A R I O.

I Il padre, o altri, che constrengono, o esortano con minacci i lor figliuoli a far si religiosi, pecca, & perche.
Il Padre, o altri, che sforzano, o persuadono le lor figliuole, a monacare, ouero per auaritia, pecca, & perche.
Perche deu eno i padri far monacare le loro figliuole, & per quel principal fine.



Si dimanda: Vn Padre costrinse vn suo figliuolo, o figliuola a farsi religioso, o monaca, con certe persuasioni, o lusinghe, ouero con minacci, o con promissioni, perche quell'inon voleano farsi religiosi, si peccò? *Resp.* col Nauarro, di sì, & mortalmente. Et all'hora dirassi più grauemente hauer peccato, quando l'hauesse costretto in qualonque modo, per deliberata auaritia. Et non solamente lui hauer peccato ma anco tutti, quelli, che a simili persuasioni, o affortazioni fecero, o assentirono, Et veramente questo è vn' abuso mortale a questi nostri tempi, ch' à pena usciti del corpo di sua madre, li padri, ch'auranno tre, o quattro figliuole

gliuole, come fanno parlare gli incominciano a persuadergli, o fargli persuadere da terze persone, che quelle debbano monacare, & se sono ritose, ne vogliano acconsentire, le minacciano, o le fanno minacciare. Haiime, che se questo vfficio fosse fatto per salute di quelle, cosa santissima faria, ma son forzato a dirlo, che lo fanno per mera auaritia, per che nò esca la roba fuori di casa, poiche cò dieci, o cetero ducati le fanno entrare dentro i monasterij, & poi nò le guardano più, Santissima cosa donq; dirassi essere, il monacare, ma non forzatamente, non per auaritia, non per qualche altro loro mal fine, o intentione, ma principalmente per donarle, e dedicarle à Dio, al suo seruitio, per salute dell'Anime di quelle, & acciò habbino da pregare Dio. per l'affaltatione di Santa Chiesa, & per la loro propria salute, d'essi loro parenti, & di tutto il Christianesimo.

Dell'Inobedienza. Cap. XIII.

S O M M A R I O.

Inobedienza, che cosa sia, come si commetta, se sia peccato mortale, e perche.
I Colui, che incontento de' diuini, o humani, o naturali precetti vuol fare alcuna cosa pecca, come, e perche. E quanti peccati commetta.
2 Colui, che non che disce al suo Prelato d'alcuna cosa le cita, pecca.
3 Colui, che rifiuta far pace, o altra cosa comandatagli dal suo Superiore, pecca, e perche.



Inobedienza, altro nò è, ch'vna trasgressione de' precetti diuini humani, e naturali (si come anco ben dice la Sōma Corona) fatta volontariamente per contento, per negligenza, e per dispreggio. Il qual vitio di sua natura è quasi sempre peccato mortale, in quanto si fa quasi sopra contra la carità di Dio, del profsimo, e della legge naturale, Dico quando non si obedisce alli precetti diuini de' Superiori, & della natura.

I Si dimanda: Vno conobbe, o voleua conoscere vna donna di qualonque qualità, o sorte, alquale vn suo amico, per carità fraterna, e naturale, gli disse, non douesse commetter detto peccato, ouero qualche altra sorte di peccato, essendo che Dio, gli huomeni, e la natura ci lo prohibisca dicendoci Dio *Non machaberis*. Alquale quello non volse obedire, anzi disse, prohibisca quanto volle, perche io voglio contentarmi in sì fatta cosa, benchè mi sia prohibita in qualonque modo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, cò hauer commessi anche più d'vn peccato. Prima, se detta donna era libera, e soluta, commise il peccato dell'inobedienza. Secondo, fece contra il precetto diuino. Tertio, commise fornicatione, essendo quella soluta; percioche, se d'altra qualità, tanto più grauamente peccò oltre li peccati d'al tre circostanze Quarto, il scandolo, che dette a detto suo amico, o ad altri, che l'ammoni. Et quinto, molti altri, che per modestia si tacciono, per non insegnare forsi quello, che da molti non si sà, & per non essere hora al nostro proposito de' scriuerli in questo luogo. Et di più dirassi, che se a questa inobedienza, o contento, o dispreggio, o negligenza gli fosse aggiunta vna certa ostinatione perseverante, e deliberata, haurebbe anco peccato in Spiritosanto, per essersi esposto a pericolo di peruerare volontariamente & ostinatamente nel peccato.

2 Si dimanda: Vn Prelato comandò a vn suo chierico, o subdito, che douesse restituire la tal roba al tale, il quai non la volse restituire, benchè sotto pena d'obedienza, se peccò? *Resp.* di sì, essendo che l'Apostolo Santa ci dica. *Qui potestati resistit. Dei ordinationi resistit.* Per lequali parole dunque, colui, che si mostrerà inobediente, o per negligenza, o per dispreggio, a quello, che la legge diuina, o humana, o positina, o naturale, commanda, sempre peccarà, o mortalmente, o venialmente, secondo li fine, & intentione. Et sempre più grauamete peccarà, facendo contra li diuini, o maggiori precetti, & più che contra li humani, o minori. Et questo peccato dell'inobedienza spesso volte suol nascere dalla superbia, & alle volte per qualche vanagloria, ilquale nasca in qualonque modo, come non si obedisce a chi si deue, sempre si pecca.

3 Si dimanda: Vno essendoli stato comandato dal suo Superiore, o Prelato, che douesse far la pace col tale, poi che veramente lui si ritrouaua essere dalla banda del torto, ilquale (benche sotto pena d'obedienza, ciò commesso gli hauesse) non la volse fare, anzi

1. parte deim
obedienti. Et
de vana glo-
ria. c. 1.

l'Autore.

Coro. ibidē.
Roma. 13.

Ibidem.

più si conteneua, e si gonfiava, per esserli stato comandato da chi poteua, ne la volse fare, se peccò? *Resp.* con l'istessa Corona di sì, & grauamente, & doppiamente per quella vanagloria, che lui haueua d'esser stato pregato, e comandato, particolarmente dal suo Prelato, e da persone grandi, con hauerli mostrato anco sdegno, per certa alterezza, e gonfiatura, ne hauerli voluto sottoporli a gli ordini del suo Superiore, e Prelato; Et for si contenerli essere più, e maggiore di quello. Perilche questi tali grauemente peccano, & morte sorte di peccati commettono mortalmente.

Dell'insegnare a figliuoli, o ad altre persone. Cap. XIII.

Vedi Scienza.

Dell'insegnare pubblicamente in peccato mortale. Cap. XV.

Vedi anco Scienza.

S O M M A R I O.

I. Quel Dottore, e maestro publico, che legge sacra scrittura in peccato mortale, pecca, e perche.



I dimanda: Vn Dottore, ouero Maestro in Theologia, ilquale era fatto Lettore publico, il quale leggeua sacra Scrittura, o Theologia, &c. & la leggeua, essendo in peccato mortale, se peccò. *Resp.* di sì, & mortalmente quando però il peccato fosse notorio, & publico. Ma quando fosse secreto, senza esser manifesto, non dirassi peccare mortalmente, leggendo alcuna lettione così grauemente, percioche il scandalo, & la irreuerenza aggraua molto, più, & secondo poi la intentione, che quello hauesse.

Dell'insensibilità. Cap. XVI.

S O M M A R I O.

Insensibilità, che cosa sia, quando si commetta, e come.

I. Colui, che non tratta la sua famiglia secondo il suo grado, nel viuere, o in altra cosa, pecca, e perche.

Colui, che non rende il debito alla parte, quando come, e perche, pecca.

Colui, che non stima, o dispreggia alcuno, pecca, quando, come, e perche.



Insensibilità, altro non è ch'vn certo peccato, che si commette all'hora, quando certa sorte di persone, senza alcuna ragioneuole cagione, tacitamente fuggisse, & abborisse le dilettazioni sensibili, lequali sono tenuti se guitare necessariamente, potendo, & essendo in suo domino.

I. Si dimanda? Vno per certo suo capriccio, o volontà, non voleua, che la sua famiglia qualouque quella fosse, vestisse, o viuesse nel mangiare, e bere, secondo si conueniua, e faceua bisogno al suo alto grado, qualità, stato, o conditione, ouero non voleua, come huomo congiugato rendere ai suoi tempi il debito alla parte. Et simili altre cose honeste, necessitate, e conuenienti alla propria vita. Ouero non teneua conto d'alcuno, non stimando le persone (benche uguale a lui) dispreggiando il prossimo, e simili altri attioni, se peccò? *Resp.* con l' Armilla, se tutte le predette attioni fece, come mollo dalla virtù della temperanza, dirassi di nò, ma quando mollo da superbia, ouero facesse per certa insensibilità, laquale molte volte suol nascere da essa superbia, all'hora dirassi veramente esser peccato mortale. Ancorche in pochi questo difetto, o peccato soglia accadere.

Dell'instromenti leciti, & illeciti de Notari. Cap. XVII.

Vedi Notari.

Dell'intentione, o uolontà, & infedeltà. Cap. XVIII.

Vedi anco Opere fatte in peccato mortale.

S O M M A R I O.

Intentione, che cosa sia, che la può scrutare, & se basta alle buone opere, e quando sia buona.

I. Colui, che robba alcuna cosa sua, o d'altrui, per dare a poveri, pecca, benchè con buona intentione cio faccia, & perche.

Colui.

Medi. lib. I. c. 16. §. 10.

Arm. de insensibil.

Gaet. in su. S. Tho. 2. 2. q. 141.

Colui, che ha buona volontà di fare opere buone, ma resta per impossibilità, non pecca, & quando pecca, & perche.

2. Colui, che si ritroua essere in peccato mortale, ne resta operat bene, o non si uole astener dal peccato, quando pecca, come, e per che.

L'operationi humane, quando non siano sempre meritorie, & perche.



Intentione è quella, che l'huomo contiene nel suo animo, o Idea, che nifuno huomo lo può scrutare, eccetto Dio. Laquale non pare, che basta all'opere buone, si come sogliono fare alcuni, liquali dicono hauer buona intentione, e fanno molti mali, sotto questa falsa coperta di buona intentione, come intenderaffi. Essendo che la buona intentione non corrisponde all'opera, essendo cattiuu.

1. Si dimanda? Vno robbaua Chiese, o in casa di suoi beni proprii, per dare a poveri, facendo patire la sua famiglia, o altra persona, se sia lecito? *Resp.* di nò, percioche la buona volontà ha l'intentione, & l'obietto buono, ma qui e senza la buona opera, onde consequentemente la buona volontà, non basta al merito, ogni volta che vi sia facoltà, & la possibilità di potere; peralche questa non chiamerassi volontà, ma volubilità, o velleità. Ma se non vi fosse la possibilità, quella basteria, quanto al merito essenziale, se non quanto all'opera, laquale tutta dipenda dalla volontà informata dalla carità. Ma quanto al male, basta la cattiuu volontà, & intentione senza l'opera, perche Dio guarda all'intentione.

2. Si dimanda? Vno si ritrouata esser in peccato mortale, però non restaua di fare alcuna buona operatione, & hauer buona volontà, benchè stesse in peccato, se peccò? *Resp.* secondo l' Armilla, che ogni operatione, che proceda dalla nostra humana intentione de liberata, se bene è ordinata, & fatta da chi si ritroua in gratia veramente esser meritoria altrimenti nò, essendo fuori di gratia, ancorche essa operatione fosse buona, come sono le opere delle virtù morali, & simili. Et anco alle volte non tutte le operationi sono sempre meritorie, o demeritorie, come e alcuna opera morale, & fatta da quello, che e senza gratia, di maniera che dirassi non peccare per questa buona volontà, ma non esser memoria.

Dell'interdetto locale, personale Ecclesiastico, generale, e particolare. Cap. XIX.

S O M M A R I O.

Interdetto che cosa sia, gl'effetti che fa, di quante sorte sia, & quali, e quando si deue usare, e come.

Interdire alcun luogo, che cosa sia, & come.

1. Il Sacerdote, che celebra in alcun luogo interdetto, pecca, come, e perche.

Colui, che ode Messa in quel luogo, ch'è interdetto, pecca, come, e perche.

2. Quando sarà interdetto alcun popolo, o vniuersita, o colleggio, o capitolo, non s'intende esser interdetto esso luogo.

3. Colui, che per cagione sua sarà interdetto alcun luogo, & vadi ad habitare altroue, & li esercita il suo officio, e fatto irregolare, e perche.

Colui, che non è stato cagione dell'interdetto d'alcuno, & d'habita da quello, che, per habitare altroue, può esercitare il suo officio, e perche, ma prima deuesi fare assoluere.

4. Colui, che va ad habitare in alcun luogo interdetto, ancora lui sarà interdetto, e perche.

5. Coloro, che per loro negotij si ritrouano in alcun luogo, mentre s'interdice, non sono interdetti, e perche.

I puiti d'alcun luogo, che s'interdice, quando non siano capaci della ragione, non sono interdetti, e perche.

6. I borghi, che sono di fuori d'alcuna città interdetta, ancora loro sono interdetti, benchè non sia fatta mentione, ne fossero sottoposti a detta città, perche, e da chi.

I luoghi circunscritti ad alcuna città interdetta possono vdir Messa, benchè fossero interdetti, per cagione d'essa città.

Giardino di Sommisti Parte Seconda.

C 3 Essendo

Arm de intentione. S. Tho. 2. 2. q. 38. ar. 5.

Arm. ibid. S. Tho. 2. 2. q. 20. ar. 5. & 2. sent. dist. 40. ar. 3.

Ibi. num. 4.

- 7 Essendo interdetto alcun luogo, & che'l Sacerdote ministrasse l'Olio Santo in ponto di morte a vn' infermo, e fatto irregolare, benché detto inferno fosse Sacerdote, & perche.
L'Olio Santo non si deue ministrare in ponto di morte a laici d'alcun luogo interdetto, benché hauesse fatta la penitenza.
- 8 Colui, che nel tempo dell'interdetto fosse sepellito ignorantemente in sagrato, non si deue dissepellire, e perche.
Colui, che sia sepellito fuori del Cemeterio, mentre dura l'interdetto, non essendo stato colpeuo le dell'interdetto, si deue disfotterare, e sepellire in sagrato.
- 9 Colui, che per sua diuotione, ode le cose diuine, mentre dura l'interdetto d'alcun luogo, pecca ma non e fatto irregolare.
Colui, che suona le campane nel tempo dell'interdetto, e fatto irregolare.
- 10 Il Sacerdote, che scientemente celebra alla presenza di persone interdette in qualunque modo, pecca, & e interdetto dall'entrare piu in Chiesa.
Il Sacerdote, che ingerisce a fare l'ufficio suo in alcuna Chiesa, mentre dura l'interdetto d'alcun luogo, e fatto irregolare.
- 11 La città interdetta per difetto di colui, che la gouerna, li habitatori possono udir la Messa fuori di quella, quando non siano stati ancor loro colpeuoli, & anche sepellirsi.
- 12 In la città non interdetta, li forestieri possono udir la Messa in quella, ma non li terrieri, per esser loro interdetti.
Nel luogo interdetto a niuno e lecito udir Messa, benché fosse forestieri, per duo, o tre giorni, per lor negotij.
- 13 Nella città interdetta, quella del territorio, o ville non possono udir Messa quella, & perche.
- 14 Quando sarà interdetto alcun capitolo, o clero, non s'intende esser interdetta essa Chiesa, & perche.
Quando sia interdetto alcun capitolo, o clero, i Chierici d'altra chiesa possono celebrare nelle chiese di quelli, & perche.
Quando sia interdetta alcuna chiesa, niuno chierico d'altra chiesa può ministrare, sacramenti in quella, & perche.
- 15 Quando sia interdetto il popolo d'alcuna città, i chierici non sono interdetti, se non sarà fatto menzione, & perche.
Quando sia interdetta alcuna città, intendesi esser interdetti tutti grandi, e piccioli, huomini, & donne.
Quando sia interdetta alcuna casa particolare, o famiglia, intendesi esser interdetti anco i Chierici di quella, essendouene, quando non siano eccettuati.
- 16 Quando la città sia interdetta, intendesi anco esser interdetti tutti i luoghi, & gli edificij di fuori & secondo l'intentione d'esso Giudice.
- 17 Quando sia interdetta alcuna Chiesa, intendesi esser interdetti anco li cimiterij, capelle contigue, & perche, & quali siano le contigue.
- 18 Colui, che e bandito d'alcuna città interdetta, non s'intende quello esser interdetto, benché fosse libero nel tempo dell'interdetto, se non sarà stato però colpeuole dell'interdetto, & benché fosse bandito a tempo, o perpetuamente.
- 19 La comunità, o altri che fa pagare gabelle a Religiosi, sono interdetti, come, & quando.
- 20 In quella Chiesa, che cascasse sangue humano a caso, & anco ingiuriosamente, non e interdetta, benché a posta fatta con degne, se però sarà poco.
- 21 Colui, che cascasse in chiesa, & si rompesse la testa, o li uscisse sangue del naso, per questo la chiesa non e interdetta, & perche.
- 22 Colui, che sarà a saltato in alcuna Chiesa, & per difesa ferrir a esso inuafore in detta Chiesa, quella non e interdetta, & perche.
- 23 Colui, che conosca alcuna donna in Chiesa, pecca, ma di esse non esser la Chiesa interdetta, & perche.
- 24 Il marito che rende il debito alla moglie in Chiesa, dice, non esser quella interdetta, quando, & perche.
- 25 Il Chierico interdetto, raccomandando l'anima ad al cuno, & dicendo le letanie con gli altri,

- altri, non esser fatto irregolare, & perche, ma quando con la coita facesse quest'ufficio, sarebbe altrimenti.
- 25 Il Chierico interdetto, che dicesse la Messa secca, peccarebbe, & anco benedicendo alcuna cosa, & perche.
- 26 In quelle Chiese, che sono interdetti li Chierici, quelli della prima tonsura, possono leggere, e cantare in quelle senza peccato, & perche.
- 27 Quella Chiesa, che e interdetta, i Chierici, discendo l'ufficio in quelle, con le porte serrate, e bassamente, peccano, & sono fatti irregolari, & quando gli sia lecito, perche, e come.
I Chierici, che fanno in Chiesa esserli alcuno interdetto, o scomunicato, deueno scacciarlo fuori, & quando non lo deueno scacciare, & perche.
- 28 Quel Chierico, che battezza nel tempo dell'interdetto, non pecca, benché fosse senza alcuna necessita, e perche, e come.
Nel tempo dell'interdetto si può cresmare, & anco confessare gli infermi, & anco celebrare una volta sola la settimana per far sacramento, con le porte serrate, & bassamente senza suon di campane, & senza persone.
- 29 Il Chierico, che celebra il matrimonio nel tempo dell'interdetto, non pecca, come, quando, & perche.
- 30 I Chierici, che nel tempo dell'interdetto, sepelliscono alcun chierico, non pecca, e perche, e come deue sepellirlo.
Quelli, che non hauranno obedito all'interdetto, morendo, non si deueno sepellire in sacramento, e senza ufficio, e perche, benché fosse Sacerdote.
- 31 Quel Chierico, o altri che morisse nel tempo dell'interdetto, & sarà sepellito fuori di sagrato, dopò passato l'interdetto, deuesi sepellire in sacrato, quando mostro segno di contritione.
- 32 I Chierici, che nel tempo dell'interdetto ricamono limosina per la sepoltura, non peccano, & perche.
- 33 Il Chierico, non interdetto, che celebra nel tempo dell'interdetto scientemente, o riceue alcuno in Chiesa, perche non sia irregolare, e perche pecca. Et la pena, che merita.
- 34 I Chierici, che riceuono, o sopporano, che i laici odino gli uffici, o vedano l'elevatione del corpo di Christo per le finestre, sono scomunicati, & anco essi laici, e perche.
- 35 Colui, che nel tempo dell'interdetto haura il privilegio d'udir Messa, nè la ode, non pecca, e perche poi pecca.
- 36 Colui, che in giorno di festa per l'interdetto non ode Messa e scusato, ma quando habbia qual che Chiesa eccettuata, ne va a udir la, pecca, e perche.
- 37 Il prigione, che e licenziato di prigione di potere udir Messa in festa, ne l'ode, pecca, & in quella Chiesa, che non e interdetta.
Colui, che per impotenza non può pagare i suoi debiti, e scusato, ma se con l'elemosina si potrà pagare non sarà scusato.
Le persone deboli, & impotenti di sanita, & di commodita non possono udir Messa, sono scusate.
- 38 Coloro, che mentre s'interdice alcuna Città, benché non si ritrovasse in essa, non resta per l'assenza, non siano ancora loro interdetti, & perche.
Coloro, che contradicono all'interdetto, interdendosi il luogo, non resta, che non siano interdetti, e perche.
- 39 Coloro, che dishabitano da alcun luogo, per l'interdetto, non causato per loro, non resta, che non siano interdetti, ancora nell'altro luogo, doue saranno andati ad habitare, & perche.
Coloro, che si fanno Religiosi nel tempo dell'interdetto d'alcun luogo, sono assoluti dall'interdetto.
Colui, che perpetuamente e bandito da alcun luogo interdetto, e libero dal detto interdetto per bando perpetuo.
- 40 Il Prelato, che interdica alcun capitolo, per certe robe tolte da Chierici, pagate le robe, l'interdetto cessa, e perche.
- 41 Il Prelato, che per colpa d'uno, o di piu interdica titolo, pecca, & perche.
- 42 Essendo interdetto il clero d'alcuna Città, i Religiosi claustrali, non sono interdetti, & perche.

- 43 Il Prelato, che interdica alcuna famiglia, fra la quale sia vn chierico, ancora lui e interdetti, quando non sia mancipato, & perche.
- 44 Il Prelato, che interdica tutti i Dottori d'alcuna Città, faranno interdetti ancora essi chierici Dottori, quando non siano eccettuati, & perche.
- 45 Il Prelato, che interdica al Sacerdote il suo ufficio, non può esso Sacerdote ministrare quelle cose a quello pertinenti, nelle cose maggiori, ma potrà ministrare cose inferiori, e perche.

Arm. de interdetti, 1.
3.4. Qua-
riti. de ver.
fig. Et c. Re-
prehensibili.
de app.



Interdetto altro non è, ch'vna censure Ecclesiastica, per il quale si proibiscono tutti i diuini officij, & alcuni Sacerdoti, & anco la sepoltura Ecclesiastica. Et è di tre sorti, si come largamente hauemo detto nell'altra opera del Lume, & Specchio di penitenti, doue si dichiara tutto quello, s'appartiene a questa censura: La quale non viene usata, nè si deue usare, se prima non procede l'ammonitione fatta per scittura, & non l'esprimere la causa del perche. Et questa censura di questo interdetti causa anco l'irregolarità, quando alcuno esercitasse i suoi ordini, dopo l'interdetto: Et impedisce l'Electione actiua, & passiuu, si come intendersi per li casi seguenti. Et l'interdire alcun luogo, altro non è, che interdite le persone, che li in quel luogo habitano, & separare quelle da certi Sacramenti da pigliarsi li, mentre li Chierici, possono cōferire, o ministrare. Et è di tre sorte, cioè persona, locale, & personale & locale insieme.

Arm. Ibid. 1.
num. 11.

* Si dimanda: Vn Sacerdote d'alcuna città, o d'altra Terra, villa andò, per suoi negocij, in vna Città laquale era interdetti, & celebrò, se sia irregolare, per non esser lui interdetti, ne di quel luogo interdetti? *Resp.* di sì, perche se bene non sarà interdetti lui nè meno il suo luogo, dirassi però esser interdetti quel luogo, doue lui è andato, non può per il detto interdetti esercitare suo ministerio di dire Messa, o altra cosa prohibita o officio per lo interdetti, nè meno vdir Messa in detto luogo, non che dirlo, essendo che la Terra interdetti, sia interdetti a tutti, qualouque in quella si ritroua.

Arm. Ibid. 2.
nu. 12. 102.
And. in c. si
sententia.

Si dimanda: Essendo interdetti vn popolo, o vniuersità, o collegio, o comunità di alcun luogo, se sia interdetti quel luogo? *Resp.* di no, perche quel interdetti, è personale & non locale, Ma nondimeno cosa piu sicura faria, che in detto luogo non si celebrasse, nè si ministrasse officij, acciò quelli, che sono interdetti non vdirno cosa alcuna, che fosse detta ad alta voce, o con campane, & simili, acciò la Chiesa non restasse poi vilipesa.

Arm. Ibid. 3.
nu. 13. in c.
Alma. S. I.
fid. 10. Cal.
Assens.

Si dimanda: Vn sacerdote fu cagione d'alcuno interdetti, per il che dopo alquanti giorni, andò ad habitare per ferma habitatione in altro luogo, & lì esercitaua quello, che s'appartieneua al suo ordine, o officio, se sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, vada in quale luogo voglia, in ogni luogo lui sarà sempre interdetti. Et tanto durerà l'interdetto in lui, quanto durerà esso interdetti lì in quel luogo. Ma se lui non fosse stato cagione dell'interdetto, & che del tutto mancasse d'essere del popolo interdetti, non s'intenderà, lui essere più interdetti, ma libero da quello, perche manca la cagione dell'interdetto in lui; Ma dirassi bene, che haurà bisogno d'assolutione, vada ouunque voglia, & benchè in lui mancasse l'interdetto: ma non totalmente. Essendo che il popolo resta interdetti, come cagionuole dell'interdetto.

Arm. n. 14.
Ca. 1. ad 12.
nec obstat.

4 Si dimanda: Vno si parti d'un luogo, o d'un popolo, che non era interdetti, & andò in vn altro luogo, o popolo, ch'era interdetti, se lui sia fatto interdetti, come gli altri. *Resp.* di sì, perche è fatto membro di quella comunità, o popolo, & simili, & però è fatto cōtagioso della medesima ragione, ne per questo e scusato, che quando fu data la sentenza dell'interdetto, il dire, io non era di questa comunità, o popolo, perche il popolo non si muta, bēche sopranengan nuoue persone: ma se fosse bādito, come dirassi, sarà altrimenti.

Arm. num.
16.

5 Si dimanda: Alcuni forestieri per suoi negocij si ritrouano presenti, quando fu data la sentenza d'un interdetti, se loro siano interdetti? *Resp.* di no, perche siano di quel popolo, o luogo. Onde non deueno anco essere giudicati interdetti. Ne meno i parti, che non erano capaci di ragione, è malitia; Ma quelli, che saranno capaci d'ingano, dirassi essere interdetti, benchè non s'intendessero d'interdetti, & così parimente anco le donne, poi che esse s'intendono essere del numero del popolo, come essi huomini.

6 Si dimanda: Essendo stato interdetti vn luogo, ilquale haueua alcuni borghi di fuori d'esse

d'esso luogo, se quelli intendesi essere interdetti, poiche non è fatto alcuna mentione nella sentenza? *Resp.* di sì, perche i borghi, & le case, che sono lì d'intorno in detto luogo, sono compresi con detto luogo, benchè detti borghi, & continenze non fossero sottoposte in cosa alcuna al detto luogo interdetti, quando però colui, che faceffe la sentenza, hauesse giurisdictione speciale ancora sopra i borghi, & continenze, benchè para, se ben non l'hauesse restino interdetti, non dall'Ordinario, ma dalla legge: Però se bene detto luogo fosse interdetti, loro potrebbero andare a vdir Messa, & altre cose diuine, onde essa sentenza diuenirebbe uile.

In c. si sententia.
Armil. nu.
18.

Ga. decent.
excomm.

Per. de Pal.
4. sent. dist.

18. ar. 1. ca.
su. 3.

Armil. nu.
47.

To. Cald. Co.

10. And. i c.
quod in re.

7 Si dimanda: Essendo interdetti vn luogo, o un popolo, o uniuersità, & simili, vn Prete s'infermò a morte; per ilche gli fu dato l'olio Santo, se colui sia irregolare? *Resp.* di sì, perche l'estrema Ontione espressemente è prohibita ancora a esse persone Ecclesiastiche, benchè non fossero interdetti, ma non se gli nega sepoltura con li suoi officij; Ma si nega a laici, nel tempo dell'interdetto, o sia il suo luogo, o sia la persona interdetti speciale, o generalmente, benchè hauesse fatto anco la penitenza. Ma se per sorte ignoranamente fosse stato alcuno sepellito in sagrato, o in cimiterio, non si deue però dissepellire: Et quelli, che fossero stati sepelliti ne' campi fuor del cimiterio, mentre durò l'interdetto; non essendo loro stati colpeuoli di quello, si potranno disottrare, & sepellirli in sagrato.

Armil. nu.
19.

In c. fra. de
sent. excomm.

lib. 6.

8 Si dimanda: Vno, essendo interdetti alcun luogo, o popolo, vdiua le cose diuine per sua diuotione, se diuenò irregolare? *Resp.* di no, ma dirassi bene, che peccò: Ma se per sorte egli l'hauesse vdir per vna certa autorità, come se il Prelato hauesse fatto celebrare alla sua presenza, & che ello hauesse scoltato, faria fatto immediatamente irregolare, perche s'ingerisce alle cose diuine, & ha contaminato l'interdetto, Onde a questo il Prelato deue bene auuertire, di non far celebrare alla sua presenza, nè trouarsi presente alla celebratione. Et l'istesso dicefi di colui, che sonasse le campane, farà fatto irregolare, come cose pertinenti a cose sacre, e diuine.

Armil. nu.
61.

9 Si dimanda: Vno Sacerdote, mentre durò l'interdetto in vn luogo, scientemente celebrò alla presenza di persone interdette, o dalla lege, o dall'Ordinario, o publicamente, ouero riceuette dette persone alle cose diuine, a officij, & simili, se sia irregolare? *Resp.* di no, ma dirassi bene, che sarà interdetti dall'entrare più in Chiesa, & peccò grauemente. Ma se in quella poi s'ingerisse a far l'ufficio suo, mentre che gli è interdetti, all' hora diuentera immediatamente irregolare.

Sum. Cor. c.
9. de inter-

dicto. par. 3.
nu. 2.

Glo. de sen-

tentia excō.
c. si ciuitas.

Cor. Ibid.

10 Si dimanda: La Città di N. fu interdetti per il peccato del suo Signore, o d'alcuno altro, che quella gouernaua, se gli habitanti, non potendo vdir Messa in quella, la possono vdir fuori della Città, o nelli borghi, o nelli officij fatti fuori di quella? *Resp.* di sì, quelli però, che non sono stati colpeuoli, & anco e eggersi sepoltura, par che non siano però anch'essi interdetti, per il peccato del loro Signore, ouer priuari. Ma li colpeuoli, non la possono vdir in niun luogo, nè dentro, nè fuori, nè meno li diuini officij d'alcuna sorte.

11 Si dimanda: In la Città di N. fu interdetti il popolo di quella, ma non però la Città, se li forestieri, che sono in quella per lor negocij, & che habitano in quella, che non è del popolo di quella, nè stanno come Cittadini in quella, possono vdir Messa in quella? *Resp.* di sì. Ma se fosse interdetti il luogo ancora, dirassi di no, ma fuori di quella si, nè anco quelli, che sono per starui diui, o tre giorni per i loro negocij, perche come il luogo s'interdice ad ogni sorte di persone.

Coro. Ibid.

12 Si dimanda: Fu interdetti la Città di N. & come è interdetti il luogo, intendesi essere interdetti, etandio coloro, che habitano in quella, se quelli, che habitano nelli borghi, ouille, o altri edifici vicini fuori d'essa città di N. siano interdetti? *Resp.* di sì, essendo però nel numero del popolo di quella, o cittadini, o sottoposti in qualouque modo a quella.

13 Si dimanda: Fu interdetti vno clero, o capitolo d'alcuna Chiesa, se essa Chiesa intendesi essere interdetti? *Resp.* di no, ma solo esso clero, o capitolo, o Monache, o Religiosi. Per ilche, i Chierici d'un'altra Chiesa potranno celebrare in quella, & esercitare ogni diuino officio, & sacramento. Ma quando fusse interdetti essa Chiesa ancora, non si li potrebbe celebrare ne anco ad alcun sacerdote d'altra Chiesa.

14 Si dimanda: Nella Città di N. fu interdetti il popolo di quella, se li Chierici siano interdetti

*Situ. uer. in
terdictu. 2.
§. 16.*

*Coro. ibid.
Glo. c. si cini
tas. eo. iii.*

*Coro. ibid.
Glo. c. si cini
tas. eo. iii.*

Coro. ibid.

*Ibid. nu. 4.
Glo. c. Quia
de censibus
& factioni
bus in 6.
Eccl. clericis
de immun.
eccl. in 6.*

*Coro. ibid.
nu. 5.*

Coro. ibid.

Coro. ibid.

*Ibid.
L'Autore.*

terditti ancor loro? *Resp.* di nò, se non se ne fa espressa mentione di loro; imperoche li Chierici sono d'altra professione, & qualità, che non è esso popolo. Ma dirassi essere interditti tutti, grandi & piccoli, infino i putti, & i pazzi, & etian dio gl'innocenti per l'altrui peccato. Ma dirassi ben questo, che quando fusse interditta alcuna famiglia, o cascata, all' hora essere anco interditti essi Chierici di detta famiglia, eccetto che, specialmente non fossero eccettuati.

15 Si dimanda: Fù interditta la città di N. la quale haueua alcuni borghi vicini, & contigui, se detti borghi intendesi ancora loro essere interditti? *Resp.* di sì, & etian dio l'habitationi di quelli, lequali incominciano dalla porta della città per la publica, & anco li edificij, che sono fuori vicini a quella, & la uicinanza ancora intenderassi, & secondo l'intentione, d'esso Giudice, che pose l'interdetto.

16 Si dimanda: Nella Città di N. fù interditta alcuna Chiesa, se li cimiterij di quella siano interditti, & le capelle à quella contigue? *Resp.* di sì, & quelle si chiamano essere contigue, mentre l'estremità d'alcuna parte del muro d'esse capelle, ò cimiterij toccherà il muro d'essa Chiesa ma se non lo toccasse, benchè vicinissima fusse, non dirassi esser contigue; per il che non intenderassi essere interditte.

17 Si dimanda: Vno fù bandito dalla città di N. perpetuamente, mentre quella era interditta & il suo popolo, se detto bandito, s'intenda ancora lui esser interdritto? *Resp.* di nò, imperoche senz'altro manca d'esser interdritto; eccetto però, che non fosse vno delli contigui, che furno causa, che detta città fusse interditta. Imperoche all' hora sarebbe ancora lui interdritto in ogni luogo, che fosse, mentre il popolo d'essa città restasse interdritto, perche non manca d'essere membro d'esso popolo, come quello, che fù uno di quelli, che fù cagione, ch'essa città, & popolo fusse interdritto. Et l'istesso dirassi di colui, che farà bandito a tempo, mentre durerà l'interdritto, ancor lui farà interdritto, come membro di quella.

18 Si dimanda: Vn Signore, o comunità fece pagare i passì, ò la gabella, o altra esattione, a persone ecclesiastiche d'alcue robe necessarie a loro uso, nè li fece restituire quelle, se resti sempre interdritto? *Resp.* con la Corona, di sì, nè mai intenderassi essergli leuato detto interdritto, fin'à tanto, non sarà sodisfatta essa parte offesa, quando non gli sia ciò concesso dal Papa. Di maniera, che tutte quelle Comunità, o altro personaggio, che farà pagare a essi Religiosi, o Chierici, faranno interdetti, per contrafare a gli ordini di sacri Canon. Ma facendoli pagare fuori del suo vno necessario proprio, nõ faranno interdetti, come di mercantie, di negotij loro, e simili, anzi quelli peccaranno, per defraudare le gabelle, & anche intendesi delle massarie patrimoniali.

19 Si dimanda: In alcuna Chiesa cascò alcune gozze di sangue humano, a caso, 6. ouer 10. gozze, se quella sia interditta? *Resp.* di nò, etian dio che ciò fusse stato fatto ingiuriosamente, o a postafatta con sdegno, & non a caso. Ma quando fusse in gran quantità, all' hora dirassi essere veramente polluta, & interditta, & hauer bisogno d'esser reconciliata, essendo sangue humano, & non d'animale.

20 Si dimanda: Vno giocando in Chiesa, cascò, & si rompette la testa, & cascò in quella molto sangue, se detta Chiesa sia interditta? *Resp.* di nò, perche è stato casualmente; Et così se naturalmente uscisse ad alcuno sangue dal naso; Ouero ch' vno fosse intoppato in alcun luogo, non farà interditta.

21 Si dimanda: Vno venne assaltato da alcuni in Chiesa, ilquale difendendosi, ferì vno di quelli, & fece sangue in Chiesa, se detta Chiesa sia interditta, & polluta? *Resp.* di nò, imperoche per difesa, è lecito, se bene la ferita fusse fatta dentro in Chiesa, & non fuori, & che vi cascasse il sangue d'esso ferito dentro; Essendo che la Chiesa sia immune, & refugio di ciascuno. Nè meno dirassi esser polluta quella Chiesa, sopra il tetto della quale sarà commesso uccisione, o ferite con sangue. Nè meno sotto d'essa (come si suol dire) nelli Oratorij, che sono sotterranei: doue non si celebra, che sono quasi grotte, o spelonche.

22 Si dimanda: Vno conobbe vna donna in vna Chiesa, o uolontariamente o forzatamente, se detta Chiesa sia interditta? *Resp.* di sì, benchè la Somma Corona uoglia di nò, ma credo, che lui voglia intendere forsi, perche non si spande alcun seme in quella, per esser riceuuto nel vaso debito, benchè forniciariamente. Ma io tengo, ch'olti e il peccato, del commesso sacrilegio, sia anco fatta polluta essa Chiesa, per esso atto libidinoso, sensuale, e bc-

le, e bestiale, e per la poca ritenenza à quella. Particolarmente quando fosse publico fornicario, o con la moglie senza necessità.

23 Si dimanda? Vn marito uolse conoscere sua moglie in alcuna Chiesa, di consenso d'ambe le parti, se detta Chiesa sia interditta? *Resp.* con la detta Somma Corona di nò, quando iui detti coniugati habitassero per qualche loro bisogno, perciò in tal caso dice si, esser tenuto, quando se sia richiesta la parte, rendere il debito alla moglie, ouunque si troua; Et che finalmente, il caso sia publico, & non occulto. Alla quale opinione pare che acconsenta anco l'Archidiacono, ilqual dice in quel capitolo, esser lecito al marito rendere il debito alla moglie in Chiesa, nè per questi dui casi, detta Chiesa esser polluta. Al liquali Io mi rimetto, come a Dottori approbati di S. Chiesa.

24 Si dimanda: Vn Chierico, essendo interdritto, raccomandò l'anima a uno, che stava in punto di morte, & disse le letanie, cantando con li altri Chierici, se sia irregolare? *Resp.* di nò, imperoche questa sorte d'ufficij, non dependono da alcuno ordine, nè maggiore, nè minore, ilche lo possono fare ancora li Laici, essendo che queste cose, nõ siano atti propriamente assignati ad alcuno ordine. Ma dirassi bene, che non le potrebbe fare con la stola, come appartenenti à Sacerdoti.

25 Si dimanda: Vn Chierico, essendo interdritto, disse la Messa secca, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche, nè apparato, nè senza paramenti non la poteua dire, ue meno può benedire l'acqua Santa, nè del fonte della Chiesa, nè meno può fare l'Asperges sopra il popolo, perche tutte queste cose sono atti appartenenti al Sacerdotio.

26 Si dimanda: In vna Città sono interdetti tutti li Chierici d'alcuna Chiesa; per ilche non possono dire li diuini ufficij, come quelli, che sono congiunti a i loro ordini, se quelli, ch'hanno la prima tonsura sola, possono dire, & cantare quelli in Chiesa, senza incorrere in peccato, o in alcuna pena? *Resp.* di sì, imperoche la prima tonsura non è ordine alcuno, ma solamente è una preparazione, o atto dedicatorio per emanciparsi dal secolo, & darli al culto diuino.

27 Si dimanda: Nella Città di N. fù interditta vna, o piu Chiese, & li Chierici di quella celebrano, & recitorono in quella le hore canonice con le porte serrate, & con voce bassa, se peccarono? *Resp.* di sì, & moralmente, & sono fatti irregolari; imperoche non poteuano, per essere l'interdetto locale particolare, Ma se l'interdetto fosse stato locale generale, per tutte le Chiese di N. & essa città ancora; all' hora haur ebbe potuto esso clero uiffiare esse Chiese, & fare tutti li loro ufficij pertinenti a loro esercitij, ma con le porte serrate, & con voce bassa, acciò non siano intesi da secolari, senza sonar campane. Et se in Chiesa li fosse alcuno interdritto, o scomunicato deueno scacciarli fuora, se però nõ haueffero privilegio particolare di poterli stare, & udiere li diuini ufficij Et in quelle quattro festiuità solenne infra anno. Et per concludere dirassi, l'interdetto così deue essere obseruato, come il tenore d'esso suonarà, & non più, nè meno.

28 Si dimanda: Vn Chierico nel tempo dell'interdetto battezzò alcune creature senza alcuna necessità presente, se peccò? *Resp.* di nò, imperoche si può battezzare nel tempo dell'interdetto tanto adulti, quanto fanciulli, per rispetto del pericolo, che potrebbe occorrere della morte, senza batteffimo, come sacramento, necessario, ma però senza cotta, & solennità, come laico. Et anco si puo cresimare, & anco confessare l'infermi soli, & anco comunicarli. Et anco si può celebrare una uolta la settimana per rinouare il santissimo Sacramento, ma con le porte serrate, summissa uoce, senza sonar campane, cacciando fuora le persone interdette & scomunicate. Et uiolando l'interdetto non possono eleggere, nè esser eletti ad alcuno ufficio, o dignità, & sono irregolari.

29 Si dimanda: Nel tempo dell'interdetto generale della città di N. vn Chierico celebrò il Matrimonio d'alcuno, se peccò? *Resp.* di nò, quando l'haurà celebrato senza dire la Messa, & senza dare la beneditione nutriale; essendo che nel tempo dell'interdetto generale, non si possa dir Messa delle nozze, alche contrafacendo diuene irregolare.

30 Si dimanda: Nel tempo dell'interdetto generale, morì un Chierico, al quale li altri chierici dettero sepoltura ecclesiastica, se peccarono? *Resp.* di nò, imperoche per special privilegio a chierici è concesso la sepoltura ecclesiastica senza però sonar campane, o fare solennità alcuna, & à quelli, che faranno stati obediienti in obseruare l'interdetto, mentre che uisero. Ma li secolari, & quelli chierici, che non faranno stati obediienti all'interdet-

Ibid.

*Si ecclesia
de consecr.
Eccl. in 6.*

Coro. ibid.

*Num. c. 27.
nu. 168.*

Coro. ibid.

Coro. ibid.

*Num. c. 27.
nu. 173.*

Coro. ibid.

*Cor. ibi. nu.
8. & 12.
Arm. de in
terdetto m.
44.
e. permitti-
mus de seta
excom.*

*Cor. ibi. nu.
8. & 12.
Armi. ibid.
nu. 53.*

*Cor. ibid.
Armi. ibid.
nu. 48.*

to, mo-

to, morendo, deueno esser sepolti fuori del Cimiterio, & luogo sacro, & senza farli vfficio di sepoltura, come inobedienti, e disprezzatori di censure ecclesiastiche.

Coro. Ibid.

31 Si dimanda: Vn secolare, o chierico disobediute all'interdetto, morì nel tēpo d'esso interdetto, ma nel suo morire, mostrò segno di penitēza, & di contritione, il quale dopò morto fù sepolto fuori del luogo sacro, & nel cimiterio, il quale, dopò passato l'interdetto, parue ad alcuni suoi parenti, & chierici di leuarlo dal detto luogo non sacro, & riponerlo in luogo sacro, se peccorno? *Resp.* di nò, per il segno della contritione, & pentimento, che hebbe, per hauer mostrato nel fine, esser stato obediente a santa Chiesa.

Coro. Ibid. nu. 12.

32 Si dimanda: Nel tempo dell'interdetto generale morì vn secolare, all'essequie del quale li Chierici tolsero l'elemosina, o pagamento per la sepoltura di quello, il quale douean sepellire nel cimiterio, se peccorno? *Resp.* di nò imperoche le sue oblazioni si possono torre, come se non fosse alcun interdetto, quantunque lo sepeificano nel cimiterio.

Sil. inuermo interditi. 5.

33 Si dimanda: Vn Chierico, o religioso, il quale non era interdetto, celebrò nel tempo dell'interdetto, o generale, o particolare scientemente in luogo interdetto, ouero in presenza di persone interdette, ouero riceuette quelle publicamente alli diuini vfficij, & à i sacramenti, prohibiti a quelli, se sia irregolare? *Resp.* di nò, ma la pena, che merita, sarà, che non entra in Chiesa, infino à tanto, che non haurà sodisfatto à quel Giudice, che pose l'interdetto, ouero a chi ha potestà di poterlo leuare, offerendosi farne la penitēza. Onde se ciò non facesse, & intrasse in Chiesa, o facesse alcuna cosa pei tinenti al suo ordine, subito diuienta irregolare.

Coro. Ibid. nu. 12. c. episcopus. num. de priuileg. in 6.

34 Si dimanda: Alcuni Chierici, o Religiosi, mentre la Chiesa maggiore offeruaua l'interdetto generale, riceuettero, & sopportorno, che i secolari vedessero il corpo di Christo per le fenestre, perche erano serrate le porte, ouero, ch'vdissero li vfficij, se peccorno? *Resp.* di sì, & sono cascati in scomunica.

Coro. Ibid. c. ex frequētib. de sent. excom.

Et l'istesso dirassi di quelli laici, che saranno interdetti, che vdiranno la Messa dentro in Chiesa, o fuori della porta, o per le fenestre, peccarono mortalmente, nè meno possono vdir gli diuini vfficij, a posta fatta. Eccetto per transito casualmente.

Med. lib. I. c. II. §. 13.

35 Si dimanda: Vno haueua nel tempo dell'interdetto la bolla, con la quale nel detto tēpo dell'interdetto, o ueramente cessatione, di poter vdir Messa, se pecca, non udendola, almeno i giorni festiui, che sono di comandamento, & di Domenica? *Resp.* di nò, quanto aspettal priuilegio, perche non gli dà obligo, nè sforzo, perche se l'obligasse, o sforzasse non sarebbe fauoreuole, essendo che i priuilegij se diano per seruirsene a suo beneplacito, & non à obligo, onde per questa ragione, non pecca, quando di quello non se ne serue. Et questo è quello, che vuol dire quella regola de iure, che dice. Quello che si concede in fauore d'alcuno, non se gli ha da conuertire in suo danno. Ma potendo, deue udirla per il precetto della Chiesa, che non udendola per precetto della Chiesa, potendo; Onde in quanto aspetta a qsto fatto del precetto, peccarebbe, ma nò quāto aspetta (dico) al priuilegio.

Ibid.

36 Si dimanda: Fù interdetta una città, tutta con tutte le Chiese eccettuando la cathedrale, per ilche molti andauano a Messa in quella la festa per obligo del precetto, & molti non gli andorno, se peccorno, per non essergli andati? *Resp.* con il Dottor Soto di sì, quando ueramente hanno potuto, perche non hauendo altro impedimento, come dice anco il Medina, & essendo riservata dall'interdetto detta Chiesa, nè haueua priuilegio di poter andare altroue peccò. Ma quando non fosse stata riservata da quello, non sarebbe tenuto.

37 Si dimanda: Vn Giudice teneua uno in prigione, alquale parue darli licenza, che la festa douesse andare a udir Messa, il quale non gli volse andare, se peccò? *Resp.* di sì, per cioche, egli era posto in libertà di poter andare, nè gli volse andare, onde vedesi, che per non obedire al precetto, pecca.

Et l'istesso dirassi di quello, il quale era debito a uno cento scuti, & per non hauerli, nò li potēua pagare. Parue a vno farli una limosina di 150. scuti se sia tenuto pagare detto suo debito con detti danari? *Resp.* col Medina, che ueramente finche non hebbe il modo di pagare, non era tenuto, hora che Dio gli la prouisto con questa limosina fattali, deue ueramente pagare il suo creditore, così non altrimenti sarà dell'udir della Messa quando si può. Ma si eccettuano bene alcune sorte di persone, che non hauesse il modo d'andare per barca, o in cochio, o a cavallo, & che sono vecchie, impotenti, & mal sane, o per

o per essere la strada longa a molti. Ma a quelli, che ueramente sono quasi vicini, non se gli concede scusa, ancorche questo si dourebbe vniuersalmente intendere, d'esser obligati d'vdir Messa nelle Chiese solite, doue le persone parochiane comunemente sogliono vdir commolemente, e senza impedimento la Messa nel giorno di festa.

38 Si dimanda: Nella città di N. si pose l'interdetto, nella quale, mentre se gli pose, alcune persone non gli erano nella città, ma erano lontane da quella, se queste persone siano interdette? *Resp.* di sì, imperoche l'interdetto fù posto p tutto'l populo, che habitano in detta città di N. costoro habitano in quella, ancorche siano fuori per loro negorij, ne pare, che gli habbiano colpa, per non esser state in quella, mentre fù fatto il peccato, ne potero con tradire al peccato. Ma dirassi, che etiamdio che fossero state dentro, & hauesse anco cò tradetto al peccato, per questo non sarebbero restate di non essere interdette, imperoche di questa pena alle volte uien punito l'innocente insieme col nocente.

Sum. Coro. de interd. eto.

Io. And. e. se sententia. eod. tit.

39 Si dimanda: Nella città di N. fù posto l'interdetto per il tal peccato, del quale ne furono la cagione alcuni gentili huomini; per ilche molti, che non ne furono cagione dishabitano la città, & sono andati ad habitare altroue, se questi, che hanno dishabitato, siano interdetti là, doue si trouano, & habitano? *Resp.* di sì, imperoche l'interdetto è stato posto, mentre loro habitauano in quella, vadino doue vogliono, sempre restaranno interdetti, finche quella città, doue loro habitauano, quando fù posto l'interdetto, sarà liberata. Eccetto se non entrassero in alcuna religione, & si facessero religiosi.

Sum. Corona de interd. eto. Videri. super c. Alm. de sen. encorm. in 6.

Et l'istesso dirassi di colui, che nel tempo dell'interdetto, fosse stato bandito a tempo. Ma se fosse bandito perpetuamente, mancando di essere nel luogo interdetto, manca ancora d'esser interdetto, ma bandito a tempo, non manca.

40 Si dimanda: Alcuni Chierici tolsero alcune cose a certi, liquali si lametorno appresso il Superiore, & il Vescouo interdittile al detto capitolo la ministracione de' sacramenti, fin a tanto che quelli restituessero dette robe, se dopò la restitutione, senza altra licenza del Vescouo, restituita che sia la roba, sia leuato l'interdetto? *Resp.* di sì, che da sua posta si leua senz'altra assoluzione di quello, perch'è fatto detto interdetto a tempo; per cioche fatta la satisfatione, l'interdetto cessa, ilche nò è nella scomunica, dice l'Armilla, & altri.

Armil. dell' interd. nu. 2.

41 Si dimanda: Vn Prelato interdittile un luogo, o un capitolo generalmente, perche alcuni chierici doueano dare alcuni danari a vno, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di sì, per cioche se nel corpo d'un capitolo 2 o 3, o più tolse alcuna cosa a persone particolari, o anco a vn Commune, non interdittile tutto quello capitolo con l'interdetto generale, poiche tutto detto capitolo non è stato consentiente, nè con la penole, per cioche etiamdio, che ne fosse stato consapeuole, però non acconsenti, nè laudo. Et questo si ha per la constitutione di Bonifacio, Armil. & altri, perche deueno essere interdette nominatamente le persone particolari colpeuoli, & non il generale capit.

Pan. incap. Non.

42 Si dimanda: Dal Papa, o dal Vescouo fù interdetto il clero d'alcuna città, ma non però la Chiesa, per ilche da Religiosi clauitrali, senza altra licenza del Prelato, fù celebrato in essa Chiesa, se peccorno? *Resp.* con l'Armilla di nò, per cioche non essendo interdetta la Chiesa, ma solamente il clero di quella, lecitamente, & senza peccato, essi Religiosi potero celebrare in quella. Ma quando fosse stata interdetta essa Chiesa, non haurebbero potuto. Et così conferma l'Armilla.

Ibid. nu. 4.

Ibid. nu. 4.

43 Si dimanda: Vn Prelato interdittile la famiglia d'uno, nella quale gl'era un Chierico, se qillo sia interdetto, come nò colpeuole, poiche suo padre, & altri di detta famiglia, p alcuni loro misfatti sono interdetti? *Resp.* di sì, p esser della famiglia; ma se fosse libero, e macipato dal padre, e della famiglia, dirassi di nò, perche non enel corpo di quella famiglia di suo padre.

Arm. n. Io. Innocent.

44 Si dimanda: Nella città di N. furono interdetti tutti i Dottori, se alcuni chierici secolari, che sono Dottori in detta città, siano interdetti, per esser quelli Dottori, ma Preti? *Resp.* di sì, quando l'interdetto non specificasse, o eccettuasse essi Preti secolari, o che, come dice l'Armilla, non apparisse altrimenti, benche la Siluestrina tenga il contrario, fondata sopra una glosa. Ma detta glosa intendesi in altro modo.

Ibid. nu. 10. Ind. c. se sententia.

45 Si dimanda: Vn sacerdote fù interdetto d'alcuno atto, che risguarda le cose diuine, se espressamente esso possi esercitare quell'atto, o altro incluso in quello, o altra cosa, senza laquale quell'atto nò si possi esercitare? *Resp.* secondo l'Armilla di nò: per cioche, se un sacerdote

Ibid. nu. 19
c. ſollicitudi-
nem de ap-
pel.

facerdote foſſe interdetto dell'atto ſacerdotale, non potrebbe però eſſercitare l'atto del Pontificato. Ma potrebbe bene eſſercitare gl'altri atti inferiori al ſacerdotio. Nè può conſecrare l'Hoſtia, nè il ſangue pertinente al ſacerdote.

Dell'Interreſſe di molte ſorte.

Cap. XX.

Vedi anco Preſtanza, ouer Preſtare. Reſtitutione dell'uſura. Reſtitutione del dan-
no fatto.

S O M M A R I O.

Interreſſe, che coſa ſia, di quante ſorte ſia, e quando ſi poſſa dimandare con buona conſcien-
za, e quando ſia uſura.

1 Colui, che toglie danari in preſto da alcuno, che uoleſſe fabricare, o trafficare quelli in mer-
cantia, o per racconciare alcuna altra coſa, non reſtituendoli al tempo conuenuto, deue ri-
ſtare il danno, & interreſſe, & perche.

Colui, che con ſuoi danari uoleua comprare grano, o altra coſa a i tempi debiti, & per ſer-
uire l'amico, ſi diſcomoda, ſara tenuto eſſo amico al pagamento di quelli come, &
perche.

Colui, che diſcomoda l'amico del danaro, che vuol riparare alcuna caſa minacciate e rui-
na, ruinando, ſara tenuto a i danni, & perche.

2 Colui, che diſcomoda l'amico del danaro, che vuol trafficarlo, nè lo reſtituiſce a tempo, ſa-
ra tenuto all'interreſſe di quello, & perche.

Colui, che preſta danari per far ſeruitio, ſara tenuto rifargli del guadagno ceſſante, &
perche.

Colui, che preſta danari di ſpontanea uolontà, dimandando, e riceuendo guadagno ceſſan-
te, commette uſura, & perche.

Colui, che toglie danari a uſura, per non potere ribauere li ſuoi preſtati, eſſo debitore ſarà
tenuto pagarla, & perche.

Nau. c. 1. de
uſura nel
commenta-
rio. nu. 44.
45. 46. 47.
& 48.



nterreſſe, altro non diremo, che ſia, ſe non vn certo certo diſcomodo vo-
lontario, o forzato, quando ſi preſta danari, o altra ſorte di robe ad alcu-
no, per la qual preſtanza perde detta ſua roba, ouer alcun guadagno,
che con quella poteua fare lecitamente, per hauer laſciato di guadagna-
re, per detta preſtanza, che lui ha fatto, o ſia ſtato per far ſeruitio, e
piacere al proſſimo volontariamente o forzatamente; Di maniera che ſi vede, che per ac-
comodare quello delle ſue coſe, o ſia danari, o ſia qual ſi voglia altra roba, lui ceſſa di
non poter mercantare, e trafficare quella, o ſia per colpa, o ſia per tardanza ſua d'eſſo de-
bitore, o che non gli reſtituiſſe a tempo debito terminato, è conuenuto ciò, che gli preſtò,
ouerò gli lo reſtituiſſe deterioratamente. Il quale interreſſe è di tre ſorte. Vno chiamafi del
Danno, che ſi patiſce. L'altro è del guadagno ceſſante, cioè, che ceſſa di guadagnare, o di
poter guadagnare. Et l'altro chiamafi danno emergente, & è quando l'huomo toglie a
uſura, & ſi ſerue dell'altro amico, quando per colpa, o tardanza del debitore non poſſa
ribauere il ſuo.

Il guadagno Ceſſante ſarà, quando vno non rende i danari riceuuti, in diſcomodo
del preſtante a tempo conuenuto; per ilche non puote trafficarli, & per queſta cagione li
mancò il guadagno; percioche con quelli, o con altra coſa, o ſia grano, o vino, o oglio, &c.
lui ci hauerebbe guadagnato tanto, e tanto. L'Emergente, ſara quello, quando l'huomo
haurà preſtati i ſuoi danari, o altra coſa a tempo terminato, e conuenuto, ſecondo la con-
uentione, e patto, nè gli li reſtitui in detto tempo; Perche gli conuera torli a uſura; per la-
qual uſura, lui patiſce danno, & ſimili, ſi come intenderaſi in eſſi caſi eſſemplari, quando
poi ſia con uſura. Quanto poi ſia da dimandare con buona conſcienza, uedaſi nelli caſi
della Preſtanza, & della Reſtitutione dell'uſure, perche quando il debitore ſteſſe troppo
a pagare, & che colui, che preſtò hauereſſe patito qualche gran danno, o per la roba, o per
il guadagno, che gli è mancato, o per qualche altra ſorte d'interreſſe proprio; potrà (dico)
all'hora

Ami. dell'
inter. nu. 1.
Et dell'uſu-
re nu. 3. &
10.

all'hora eſſo preſtante riceuere oltre il capitale, la pena, che ui foſſe poſta tra di loro (eſ-
ſendo però moderata) o per il patto moderato fatto, per conto del ſuo intereſſe. Laqual
coſa per non eſſer contra eſſa giuſtitia, ſarà lecito, nè diraffi altrimenti eſſere uſura. Et
queſto ſempre intendafi, quando eſſo debitore traſportaffe eſſo pagamento, contra la vo-
lontà d'eſſo creditore; Percioche quando eſſo creditore foſſe contento, che ſi traſportaffe
inanti eſſo pagamento, in queſto caſo, non farebbe lecito riceuer coſa alcuna, perche ſa-
rà uſura, poiche lui lo patiſce ſpontaneamente, e uolentieri, e non forzatamente. Ma qua-
do (dico) all'hora forzatamente foſſe, gli è lecito riceuere alcuna coſa moderata. Eccettuando
anco però ſempre queſto, che detto traſportamento non foſſe per eſtrema neceſſità,
perche egli, in queſto caſo, non ricerca l'altrui guadagno, ma il ſuo. Et queſto ſia detto a
baſtanza circa la diffinitione, e deciſione d'eſſo intereſſe di qualonque ſorte ſi foſſe, ſenza
altra ſottile, & acuta diffinitione, poiche intendo pur fare per deciſione ſchietta, & non
diſputabile.

1 Si dimanda? Vno uoleua fare vna caſa, ouero la uoleua racconciare, perche minaccia-
ua ruina; Ma vn ſuo amico con molta importunità gli dimandò impreſto i danari, che
lui haueua meſſi da banda, e preparati, per far detta opera, Per ilche fu forzato preſtar-
glieli, ma con patto, che ſe egli caſcaſſe detta ſua caſa, lui ſia tenuto rifargli il danno del-
l'interreſſe, che gli anderà di più, per racconciarla, & coſi gli promeſſe, & reſtorno d'accor-
do; Al quale preſtò detti danari preparati per racconciare, o fabricar quella, ma mentre
lui tenne detti danari, la caſa caſcò, nè gli uolſe rifare il danno patito, nè l'interreſſe, ſe pec-
cò, Reſp. di sì, & anche è tenuto rifargli il danno di quel ſopra più, che lui haurà ſpeſo,
per racconciare quella, poiche molto danno patì, per la roba fraccaſſata, diſſipata, e ruina-
ta, della quale ſi poteua ſeruirſene, prima che quella caſcaſſe, che hora non ſe ne può più
ſeruire, & anche per le molte opere di più, che ſ'haurà ſeruito. Et ſe di nuouo detta caſa la
uoleua fare, & che per non hauer hauuto il ſuo danaro a tempo, non ſ'ha potuto prepa-
rare la roba conueniente alla fabrica, con quel uantaggio, che hauerebbe fatto col danaro
in mano, per hauerli conuenuto comprare quella in credenza, molto più, ch' a danaro cō-
tato, di quello ſopra più, ch' haurà ſpeſo, ſarà tenuto rifarlo, di tutto queſto intereſſe patito.

Et l'ifteſſo anco diraffi di colui, che uoleua comprar biaua, o fieno per paſcere a i biſo-
gni i ſuoi animali di qualonque ſorte foſſe, & che per far piacere a un ſuo amico, non
puote comprare a i ſuoi tempi detta roba a quelli biſognoſa, che la pagò molto più, per
non trouarne a quei tempi, che gli biſognoſa, ouero, che la tolſe in credenza, & ſimile, ſa-
rà dico, tenuto detto ſuo amico rifargli detto intereſſe, e danno patito. Se però l'impreſta
te non haueua altri danari per ſeruirſene

Et anco l'ifteſſo diraffi di colui, che al tempo debito haueua preparati alquanti dana-
ri, per comprare frometo, o vino, ouero oglio, o altra coſa al tempo della ricolta, e per pre-
ſtargli a un ſuo parente, non ſi puote ſeruire, con quel uantaggio, nel tempo dell'Inuer-
no, o dell'eſtate, o di quareſima, o del meſe di Maggio, per hauerlo pagato molto più, il-
qual ſopra più, dico, ſarà tenuto rifargli, e reſtorargli detto intereſſe patito

Et anco di colui diraffi l'ifteſſo, che haueua preparato danari, per racconciare gli ſuoi
molini, liquali, per non hauerli potuti riconciargli al tempo, che lui deliberò, l'acque gli
menorno uia, ne puote più macinare per vn'anno, dico che tutti queſti intereſſi, conſide-
rate però tutte le coſe d'ogni parte, colui al quale preſtò gli danari preparati, per far tut-
te dette opere al tempo deliberato, ſarà tenuto rifargli, e reſtorargli, & non rifacendoli,
pecca grauemente, nè può eſſere aſſoluto; Et ſempre poi anco, per qualonque tempo, det-
to preſtante patiſſe ancora, ſarà tenuto rifargli tutti i danni, & intereſſi patiti, o che per
cauſa ſua poſſi ancora patire, ſin' a tanto gli renderà i ſuoi danari, preſtati gratis, & con
ſuo diſcomodo, per farli mero, e ſemplice ſeruitio. Et queſto ſia detto a baſtanza, circa
dell'Interreſſe del danno. Hora diemo dell'Interreſſe ceſſante.

Dell'Interreſſe poi del guadagno ceſſante, ouero emergente ſaranno queſti.

2 Si dimanda? Vn mercante haueua preparati alquanti danari per comprare alcune mer-
cantie, e per trafficare quelli in eſſa mercantia lecitamente, al quale da un ſuo amico gli
forno dimandati impreſtito per quattro meſi, o più, o meno, al quale preſtò gratis, ma cō
patto, che gli ſiano reſtituiti al predetto tempo conuenuto, al quale promiſſe. Ma uenuto
il detto tempo conuenuto, quello non gli reſtitui, & dopò a ſpettatolo ancora, e dimanda-
toglieli

Bar. l. unic.
c. de Sent.
qua proco
quod inter.
praſcr

Interreſſe del
danno.
Nau. nel cō-
mentario re-
ſolutorio. c.
1. nu. 44. 45
46. 47. 48.

Nau. Ibid.

Nau. Ibid.

Nau. Ibid.

Interreſſe ceſ-
ſante.
Nau. Ibid.

roglieli con istanza, e con protesto del danno, che lui patirà, per non poter trafficare il suo danaro, che gli ha prestato mal volontieri; Peilche pretende gli sia rifatto l'interesse emergente; Onde detto mercante fatto il suo conto; a giudicio d'huomini, e per la valuta, che si vedeua, che detta roba, e mercantia, che lui voleua comprare al suo tempo, ha perso, dopò il conuenuto tempo, per non hauerglielo restituito, 6, o 7, o 10. per cento, o più, o meno, nè lo volse rifare di detto danno patito, e guadagno (non ostante, che fosse comodo) se peccò? *Resp.* ch'oltra il peccato, sempre sarà tenuto rifargli detto guadagno cessante, ouero emergente, ne mai sarà di buona coscienza, se non lo rifarà di tutto detto guadagno, che lui lecitamente haurebbe potuto fare; considerati però li pericoli de spese, & le fatiche.

Et anco dirassi, quando gli li prestò, se l'auisò, che lui poteua guadagnare tanto per cento, finche lui tenerà detti danari, ma che per fargli seruitio, gli li prestarà volontieri, ma lui volle, ch'egli sia rifatta detta perdita di detto guadagno, che lui potrebbe fare, finche gli renderà i suoi danari; Dirassi, dico esser lecita dimanda, è colui esser tenuto rifarlo di tutto detto guadagno, considerati li pericoli che lui poteua fare, mentre tenerà detti suoi danari; Et questo è per la colpa, e tardanza d'esso recipiente il danaro impreso, perche quando fosse per causa del prestante, farebbe poi altrimenti.

Ma quando esso prestante di sua volontà, e senza forza alcuna quelli prestasse, allhora pare al Dottor Sotto, non gli sia lecito riceuere cosa alcuna di guadagno, perche farebbe (dice esso Dottore) vsura, ilche da Innocentio quarto, questo tutto è stato riprobato, & mi pare, che sia anco buona ragione, & anco esso Navarro loda.

Ma colui, poiche a tempo non hauesse potuto rihauere i suoi danari prestati mal uolontieri, & per far piacere all'amico, che honoratamente l'accomodò, & per non hauergli potuti rihauere al tempo conuenuto, gli conuene torli a vsura, dirassi, che detto recipiente sarà tenuto pagare detta vsura fatta a interesse d'esso prestante in danno emergente, laquale vedesi essere stata fatta per colpa, e tardanza d'esso recipiente; perciò che se detto recipiente gli hauesse restituiti i danari, che mal uolontieri esso prestante gli dette per farli piacere a tempo conuenuto, lui non haurebbe tolti danari a vsura, & simili.

Vedi anco vno caso in questa materia al capitolo del Depositare al caso 7. Et anco molti altri casi, che sono formati sopra questa materia dell'Interesse, del danno, & del guadagno cessante, & emergente, vt darsi (come è detto di sopra) alli capitoli del Prestare, & della Restituzione dell'vsura.

Dell'Interrogatorij da farsi dal Confessore ne' Contratti di
Retrouendendo. Cap. XX.

Vedi anco contratti di Retrouendendo.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che compra, nè sia realmente dove sia la roba, o il fondo della cosa comprata, & dopò la riuede all'istesso, pecca mortalmente, & anco il Confessore, nè sono assoluti, & perche, & è usura.
Colui, che compra da chi non ha, & colui, che uende quello, che non ha, ne sono interrogati dal confessore, tutti peccano mortalmente & perche: & è usura.
Interrogatorij particolari, che dene fare il confessore sopra i contratti illeciti, & quello che dene fare.
Quando il compratore non ha animo di comprare, ne il uenditor di uendere, si pecca mortalmente, & il confessore dene interrogare questa circostanza, altrimenti pecca.
Quando il compratore, & uenditore habbia animo di comprare, & di uendere, & d'affittare, quando non sia giusta compra si pecca mortalmente.
- 2 Colui, che compra finitamente, con animo di prestare, & non di comprare, et il confessore l'assolua, pecca mortalmente, nè è assoluto.
Il confessore, che non interroga il compratore, che malamente, o finitamente compra, pecca.

Si di-



Si dimanda: N. comprò da P. vna casa, o possessione, o altra cosa stabile per mille, o piu ducati, ma con patto di retrouendergliela fra 7. o più anni, dopò fatta la compra, gli l'affittò all'istesso. P. a ragioni di 6. per cento, il quale non sapeua doue fosse realmente esso fondi, & esso uenditore realmente non l'haueua; ma ciò fecero solamente per accomodarsi l'un l'altro, vno del danaro, & l'altro del guadagno di 6. per cento, venuto il tempo di quaresima si confessorno, & il confessore nò gli interrogò, come ricercaua questo contratto di Retrouendendo, se esso confessore peccò, & se essi penitenti siano veramente assoluti, poiche l'vno vendette quello, che non haueua, ne haueua intentione di uendere, & l'altro comprò quello, che l'uenditore non haueua, ne gli potena dare, senza haueere intentione di comprare, ma solo di guadagnare 6. per cento delli suoi danari? *Resp.* col Theologo del Card. Paleotto nella proposizione de' suoi casi, di sì, & è vsura marcia, & tutti tre hanno peccato, ne sono assoluti, prima, perche il uenditore, & il non compratore hanno hauuto intentione, nè di uendere, ne di comprare, ch'è l'una delle circostanze dette nel cap. del contratto di retrouendendo, & hanno fatto questo contratto vsurario palliato. Il confessore poi ha mostrato in questa confessione la sua ignoranza, nelqual caso, il Confessore dene procedere in questo modo; prima dene ricercare da' penitenti particolarmente da chi comprano con simili contratti, se veramente loro hanno hauuto reale intentione di comprare, & d'affittare, ouero più tosto di guadagnare quelli danari, a 6. per cento con i suoi danari; perciò che nel foro della coscienza l'animo particolarmente si uede, & se quelli trouerà, non haueere hauuto animo di comprare, dene farli coscienza, che detto contratto è vsurario, & che totalmente lo debba tagliare, & restituire ditti danari riceuuti a 6. o a meno o a più per cento. Et se ueramente trouerà l'animo del compratore essere stato di comprare, & d'affittare, all'hora dene uedere, & giudicare se detta compra sia fatta per giusto prezzo, o per menor prezzo, & se l'haueua affittato di più di quello, che non rende il detto fondi, lo dene dare a giusto prezzo d'affitto. Et così uedere anco l'altre circostanze poste nello prenominato capitolo per tutti i casi.

2 Si dimanda: Vno comprò alcuna casa con patto di retrouendere simulatamente più presto con animo di prestar danari, che di comprare, & di ciò si confessò & fu assoluto da esso Confessore, se peccò? *Resp.* di sì, oltre che ha commesso vsura, ne è assoluto, anzi legato insieme con esso Confessore, perciò che il Confessore lo dene interrogare, se ha comprato con animo simulato, o per minor prezzo, & se l'ha comprato per far piacere a esso uenditore, & con questo patto, & per farli piacere, e per riuenderglielo libero, quando vorrà per il giusto prezzo, &c.

Dell'Inuidia.

Vedi anco Desiderio.

Cap. XXI.

S O M M A R I O.

- Inuidia, che cosa sia & se sia peccato mortale, & perche.
- 1 Colui, che s'attrista del ben del prossimo, sempre non pecca, & perche, & quando pecca.
 - 2 Colui, che s'attrista della grandezza, o bene altrui, per esser quello huomo giusto, pecca & perche.
 - 3 Colui, che s'attrista del ben del prossimo, per che ne uorebbe anco lui, senza diminutione di quello del prossimo, quando come, & perche pecca.
 - 4 Colui, che s'attrista del ben del prossimo ignorante, & inetto, quando, come, & perche pecca.



Inuidia, altro non è che una tristitia, che l'huomo hà, o ritiene nel cuor suo del bene, altrui, perche quello ha meglio di lui, & di suo genere, peccato mortale, per esser contra la carità di Dio, & del prossimo.

1 Si dimanda: Vno hauendo riceuuto alcun bene, o per dono di natura, o per la sua buona sorte, o per le sue virtù, vn suo uicio, o altra persona se n'attristaua, se peccò? *Resp.* con la distinctione, se costui s'attristaua, perche temeua, che Giardino de Sommisti, Parte Seconda.

D per

Lib. 6. q. 1.
de m. & in.
In ca. si de
vsur.
Ibid.
Interesse e-
mergente.

Al caso 2.
sub die 20.
Iulij, 1581.
Ca. cōsuluit
de vsur.

S. Anton. 2.
par. 11. c. 3.
Gabr. in 4.
di. 15. q. 17
m. 3. cōcl. 4.
Nau. c. 17.
m. 247. &
alij.

Nau. c. 17.
m. 247. &
248.

Coro. I. par.
de inuidia.
cap. 1.

per quel tal beneficio ricevuto da coſtui, ne doueſſe naſcere qualche danno, o faſtidioa- l'anima, al corpo, o all'honore, & ſalute; ſua, per la poteſtà conſeſſali, o per l'augumen- to delle ricchezze, & ſimili quando ciò probabilmente temeſſe, coſtui eſſer per vſare in mala parte, o contra di lui, per eſſer ſuo nemico, dubitando, che non lo perſeguiti ingiu- ſtamente, o contra i ſuoi parenti, o contra il ben comune, o temporale, o ſpirituale; per- che lo conoſce eſſer di natura tiranneſca, & per vn'huomo inquieto, che ſempre ha cer- cato di perturbare la quiete ſua, o commune, o per eſſer huomo ſeditioſo, & ſimili, diraf- fi di no, che non peccara, attriſtandoſi della grandezza, o ricchezza, &c. Ma anzi dirafſi, che ſ'ha da allegrarſi della ſua mala fortuna, & ruina, quando alcuna aduerſità gli uenif- ſe, credendo probabilmente, che per queſta ſua felicità, fuſſe per ſeguirne tutti, o alcuni di queſti inconuenienti, & mali. Della qual coſa ne fa fede S. Gregorio, dicendo. *Euenire ſolet plerunque, vt non ammiſſa charitate, & inimici nos uina laſſicet, &c.*

22. *Adia- lium Cor. ibi.*

2. Si dimanda? Vno ritrouandoſi colpeuole d'alcuno ſuo miſfatto, & eſſendo venuto in grandezza, cioè o Giudice, o Prelato, & ſimile; Vn ſuo aduerſario per il quale per eſſer huomo giuſto temeua, che non vfaſſe la ſua autorità, & poteſtà ſopra di lui, o d'alcuno de' ſuoi parenti, o amici, per eſſer huomo ſeuero, & irragioneuole, ouero perche preten- deua alcuna altra coſa contra di lui, per ilche ſi attriſtava di queſta ſua grandezza, & fe- licità, ſe peccò? *Reſp.* di sì, & mortalmente, perche ſapeua; che eſſendo lui vn triſto, & du- bitando di non eſſer punito, ouero perche giuſtamente colui pretendeua ricuperare il ſuo, che per impotenza, ſin quell' hora non ho potuto ricuperare; per ilche dubitaua, che gli daria faſtidio, & trauglio, & ſimili. Di maniera che attriſtandoſi, pecca mortalmen- te; perche queſta triſtitia, ha giunta ſeco vna malitia, diretta contra la carità del proſſi- mo, & della giuſtitia.

Coro. ibid.

3. Si dimanda? Vno gradamente s'attriſtava del bene d'vn ſuo proſſimo, perche ne hau- rebbe voluto ancor lui, ſe peccò? *Reſp.* alle volte sì, ancorche non deſideri la diminutione della felicità di quello perche ſi come il deſiderare i beni temporali, aſſolutamente par- lando, ſi deſiderio naturale all'huomo, per il biſogno, & commodò uiuere, eſſendo che a queſto fine ſiano ordinati, nondimeno dirafſi, quando le deſideraſſe, ſecondo il ſuo ſta- to, non peccaria, ma quando deſideraſſe le ricchezze a ſe non conuenienti; perche non tut- te le coſe ſtanno bene a tutti gli huomini, non oſtante, che non deſideri la diminutione del proſſimo, dirafſi di sì, che peccò. Ouero quando le deſideraſſe per uiuer lautamente, & per voler fare alcune ſuperfluità di quello, che non ſe li conuiene al ſuo ſtato, & quan- tità della perſona, farà peccato mortale, & queſta non chiameraſſi Inuidia; ma Emula- tione vitioſa. Ma ſe non li poneſſe troppo affetto, ma coſi via là, per un accidente, farà ve- niale, ouero per la poca quantità, che deſiderò. Ma ſe fuſſe per calpeſtrare il proſſimo, fa- rebbe peccato grauiffimo.

Coro. ibi. Ariſt. 2. Rethoric.

4. Si dimanda? Vno vedendo vn'ignorante eſſere aſceſo ad alcuna dignità, & a grado ſo- blime, ouero vn ſempio, o un balordo eſſer ſortito, & aiutato dalla fortuna. Ouero per uedere vn'huomo vile; & da poco, poſſedere molte ricchezze, ne eſſer atto a ſaperle diſpe- fare, come tal'vno, che conoſce eſſer liberale, & ſimile; s'attriſtò del bene di queſti coſi in- degni, ſe peccò? *Reſp.* Eſſendo che queſti beni della natura, quanto alla prudenza huma- na, per uedere queſta diſtributione coſi malamente fatta, pare di no, che non ſia peccato il ſdegnarſi, & attriſtarſi di queſti effetti della fortuna. Perche e non altrimente come but- tarè le margarite a porci. Et queſta e opinione filoſofica, & humana come ho detto. Ma parlando Chriſtianamente; ſi come proua San Thomaſo, diremo veramente queſto ſde- gno, o triſtitia eſſer peccato, perche tutto ſi diſpone dalla giuſta ordinatione di Dio, o per lor correctione, o per maggior loro dannatione. Talche concludemo, che il ſdegnarſi di queſti effetti, farà peccato come dice il Profetta. *Noli emulari in malignantibus, neque lau- eris faciente iniquitatem.*

2. 2. q. 36. art. 2.

ſal. 36.

Dell' Inuitare alcuno a mangiare, o bere. Cap. XXII.

Vedi Conuitare alcuno. Digiuno. & Hoſti.

Dell' Ipocriſia. Cap. XXIII.

Vedi anco Simulatione, Fintione, Bugia, & Reſtitutione d'ella robba fatta, male acqui- ſtata per limoſina.

SOM.

S O M M A R I O.

Ipocriſia, che coſa ſia, di quanti ſorte, quali, come propriamente ſia chiamata. Differenzia tra l'ipocriſia, ouer ſimulatione, & la Bugia.

- 1 Colui, che ſinge fare alcun male, per fare buona operatione, cen il mezo di quelle, pecca, & perche.
- 2 Colui, che uede, o ſa, farſi alcun danno notabile al publico, ouero al particolare, no l'accuſa, pecca, & quando.
- 3 Colui, che ſinge d'eſſer quello, che non e, ouer facendo male, ouero dire hauer fatto male, ne lo fece, pecca, & perche.
- 4 Colui, ch'opera alcuna coſa, che per natura, non e peccato, ma per dare l'occaſinne di pecca- re, pecca.
- 5 Colui, che ſinge ſantità, & occulta le buone opere, per fuggire le lode humane, non pecca, & perche.
- 6 Colui, che ſinge eſſer un ſanto, & eſſendo ſeramente un ſclerato, quando non pecca come, & perche.
- 7 Colui, che con procedere humile, ſinge eſſere huomo da bene, eſſendo un triſto, pecca, & e uero Ipoctione.
- 8 Colui, che fa molti beni di qualunque ſorte, per eſſer viſto dal mondo, come, e quando, pecca.
- 9 Colui, che ſinge con fine di far comia la carità del proſſimo, pecca, come, & perche.
- 10 Colui, ch'è pieno di diſetti; & ſinge d'eſſer ſanto in apparenza, quanti peccati commetta, & perche.
- 11 Colui, che per hauer certa dignità, o altro ſuo honore, o beneficio, ſinge d'eſſer huomo da be- ne eſteriormente, & interiormente ſia altrimente pecca, & perche.
- Colui, che per la ſua profeſſione e tenuto fingere d'eſſer huomo da bene, benche ſia altrimen- te, non pecca.
- Colui, che eſteriormente da buono eſſempio di ſe, benche dentro ſia un triſto, come, quando, & perche non pecca.
- 12 Colui, che ſinge d'eſſer pouero, o di buon ſangne, ma pouero, per far danari, pecca, & perche.
- 13 Colui, che aſſiende indulti, come ſono Queſtuarij, & Priocchi, pecca, & e tenuto alla reſtitu- tione.
- 14 Colui, che porta l'habito di qualche religione, per parere al mondo buono, e ſanto, come, & quando pecca, & perche.



Ipoctione, e parola greca, laquale latinamente vuol dire ſimulatione laqual altro non è, ch'au moſtrare vna coſa, che in ſe, & per ſua natura ueramen- te ſia carua, & la fa apparentemente eſſere, o apparere buona, o migliore di quello, che ella non e per il che uiene a mentirſi laquale, e come dice la Somma Corona, e di due ſorte, cioè di fatti, ouer d'opere, & di parole, di- cendo, o facendo alcuna coſa contra la verità, oue moſtrando con fatti, o ſegni eſteriori, o con parole, quello, che ueramente non è nell'interiore del' animo, laquale propriamen- te chiamaraſi Simulatione, o Fintione, ch'è differente dalla Bugia laquale non ha ſigni- ficatione alcuna. Et queſta ſimulatione, o Ipoctione (come dice l' Armilla) s'oppone a tutte le uirtù indirettamente.

Nau. c. 18. nu. 5. Se Ag. S. Iſt. S. Tho. 2. 2. q. III. ar. I. 1. par. de uanaglor. c. 1.

- 1 Si dimanda? Vno andò nelle parti di Turchia, con animo, & intentione di voler con- uertire alcuni d'eſſi inſideli, ma con finta di farſi Turco, & uiuere eſteriormente alla Tur- cheſca, ma rapreſentandoſegli l'occaſione, predicare a quelli la fede di Chriſto, ilqual diſegno gli riuſci in molti, quali conuertiti, ſe coſtui peccò? *Reſp.* di sì, perche queſta fin- tione non è lodabile, attento che lui s'è eſpoſto a pericolo, & ha tentato Dio, benche l'opera in ſe ſia ſtata ſanta. Ma e ſtata biaſimeuole, poiche eſteriormente lui ha moſtrato uiuere alla Turchefca, con hauer v ſato quelle cerimonie Turchefche, contra i precetti di Dio, & di ſanta Chieſa, perche. *Non ſunt facienda mala, ut ueniant bona.*
- 2 Si dimanda? Vno finſe fare alcuna coſa apparente bona, per non moſtrar l'animo ſuo ad alcuni, ſe peccò? *Reſp.* ſe per queſta ſimulatione non riſultò danno alcuno notabile al proſſimo, dirafſi, di no, ſi come fece Ceſare, ilquale hebbe allegrezza della morte di Pò- peo, ma per non moſtrar l'animo ſuo ad alcuno finſe d'hauerne hauuto dolore, & piàſe, per dar credenza alla ſua fintione. Queſta ſimulatione non fu peccato, per non eſſer, pregiudicio

L'Autore.

Cor. I. par. de uanagl. cap. I.

pregiudicio alcuno al prossimo. Ma quando sarà di danno al prossimo, dirassi, che si peccò mortalmente.

3. Si dimanda: Vno per non mostrare l'integrità della sua vita, finse d'essere quello, che lui non era, ciò facendo alcune cose male, ouero dicendo hauer fatto il tal peccato, che veramente non l'hauera fatto, & questo disse hauer fatto, per non mostrare al mondo, che lui facesse troppo del santo, se peccò? *Resp.* di sì, & dirassi anco, colui che farà, o dira simili cose non hauere veramente vna intiera, & buona coscienza, perche fa contra il precetto di Christo, che dice. *Sic luceat lux. Sestra coram hominibus, vt videat opera vestra bona.*
4. Si dimanda: Vno fece alcuna cosa, laquale da se non era peccato, ma dette occasione di pensar male, per la qualità della persona. Ouero, Vno essendo huomo di buona vita, & per hauer parlato con alcune donne meretrice, o ruffiane, o andar à spasso con giouani dissoluti senza cattua intentione, & simili per non mostrare d'esser huomo ritirato, & far molto del continente, se peccò? *Resp.* di sì, perche questa simulatione è cattua per rispetto della buggia, che commette nel fingere, si anco per il scandolo, che gli huomini pigliano, per vederlo praticare con simili persone, benchè lui sia buono di buona vita, & habbi buona intentione, ma alle volte bisogna guardarsi anco dal scandolo.
5. Si dimanda: Vno fingeva la santità della sua buona vita, occultando le sue buone opere, se peccò? *Resp.* se ciò fece, per fuggire le lodi humane, & per non essere punto dalla bocca d'alcuni maleuoli, li quali non facendo loro del bene, giudicano, & dicono altri farlo, non per spirito di diuotione, ma per simulatione, & Ipocrisia, dirassi di no, ma anzi essere simulatione virtuosa: Poiche per simili parole gli dà disturbo, per non esser forsi ben conformato in spirito, essendo che lo potrebbe far lasciare di ben fare; Et è conforme al precetto di Christo, dicendo. *Et pater tuus, qui est in abscondito, reddet tibi.*
6. Si dimanda: Vno era veramente vn scellerato, & vn ribaldo, ilquale fingeva esteriormente essere vn santo, se peccò? *Resp.* se questa sua scelleratezza lui scondeua, ne faceua fare per la sua mala vita, per non scandalizzare il prossimo, dirassi con la Som. Corona, di no; Percioche, si come il mentire s'intende con parole, quando se dice quel che veramente non è, & non quando si tace quello ch'è il che talhora ciò si mette, così parimente allhora dirassi simulare, & fingerè con fatto, quando si mostra il contrario di quello, ch'è, & non quando s'asconde, con non mostrarli; quello, che ueramente lui è. Di maniera, l'huomo, che cela i suoi difetti, per con seruare la sua fama (questo intendasi però fuor della confessione sacramentale, essendo che in questo sacramento facci bisogno necessariamente mostrare tutto quello, che s'ha di dentro, mostrarlo di fuori a esso. confessore, ch'è uicario di Christo) & non scandalizare quelli, che l'hanno in buona consideratione, in questo caso, dirassi, non peccare altrimenti. Onde in confirmatione di questa verità, disse quel Dottor santo. *Secundum remedium, post naufragium, est peccatum celare, ne scilicet exinde ceteri scandalizentur.*
7. Si dimanda: Vno veramente era vn gran tristo, ma con il suo procedere finto mostraua esser vn grand' huomo da bene, se peccò? *Resp.* Certamente questo potassi chiamare: Ipocritone; ilquale si può assomigliare a quelli, che recitano le comedie, liquali rappresentano la persona altrui, fingendo esser vno, & è vn'altro, così dirassi di questi tali, che fingono essere santi, e buoni Christiani; essendo poi scellerati, & falsi Christiani, liquali s'ammalcaranno con la maschera della santità, si come veramente il mondo hoggidi vede esser di questa maschera ammalcherato, quasi tutto, & uolesse Dio, ch'io dicessi la bugia, perche. *A fructibus eorum cognoscimus eos.* disse Giesù Christo. Per laqual cosa, per ritornare alla nostra digressione, dirassi, se costui ciò finse d'essere d'vn a vita santa, & esser priuo di detta santità, per esser pieno di molti peccati occultati, dirassi, che non peccò, benchè sia veramente vn tristo, & che di fuori si mostri santo, ouero mostraua di fare opere buone nel publico, lequali non erano di precetto, acciò poi, essendo visto dal mondo, lui esser citarsi in dette buone opere apparentemente; sia poi tenuto per huomo da bene, come sogliono esser alcuni, che portano i pater nostri in mano, per le piazze, & vic publiche palesemente longhi fin' in terra. Onde dirassi che quando ciò non sia fatto contra la carità di Dio, & del prossimo, non peccarà.
8. Si dimanda: Vno era solito visitare Chiese, & hospitali tutto il giorno, con la corona longa in mano, per esser così visto dal mondo, ouero andaua di conciamente uestito, per mostrare:

mostrare al mondo vna certa mortificatione, & un dispreggio del mondo, ouero palesemente faceua molte limosine, per mostrare, che teneua conto d'poueri, & ch'era pieno di carità, & simili altre cose, se peccò? *Resp.* con la Somma Corona, se costui ciò faceua principalmente, per spirito di diuotione, dopò anco per esser visto fare di buone opere, per ciò piacerli di queste lodi, dirassi che peccò in vanagloria, ilqual peccato regolarmente è veniale; ma se in questa lode lui hauesse posto tutto il suo fine, & effetto, per esser lodato, dirassi hauer peccato mortalmente, allquali dice Giesù Christo. *Amen dico uobis, receperunt mercedem suam.* Et se ciò fece, come indirizzate contra la carità di Dio, con hauersi fatto diuenire la faccia pallida, per mostrare al modo certa astinenza, per poter poi seminare qualche zizania di qualche falsa dottrina, acciò gli fosse creduta, o per questi mezzi, acciò potesse aspirare a qualche dignità, conoscedose indegno, & per simili altri fini, dirassi, veramente hauer peccato mortalmente, & molto grauemente.

9. Et l'istesso anco dirassi, quando fosse questo fine indirizzato, contra la carità del prossimo, dirassi esser coperte maligne, sotto la Santimonia d'ingannare il mondo, per aspirare a quel fine, che lui desidera, o per dignità, o per honori, o per ricchezze, o per hauer molte limosine, o per tirare ad alcun suo particolare fine, qualche suo negozio, e disegno illecito, & simile; dico, che peccaria grauemente, allquali dice il Profeta. *Pe nobis, qui conuulsus domos viduarum.* Chi ha dunque orecchie intenda, perche io mi intendo di chi voglio dire. Et acciò, da chi non si conoscono, siano conosciuti, vi darò il segnale, che Giesù Christo, ci ha dato. *A fructibus eorum cognoscet eos.*

10. Si dimanda: Vno essendo molto pieno di difetti, fingeva essere altra persona di quella, che veramente lui non era, per ciò che con le opere ascose faceua quello, che in apparenza non era, se di nuouo costui pecca, per mostrarli di fuori esser senza quelli peccati che ascosamente faceua? *Resp.* di no, che altro nuouo peccato non commette, benchè stia sempre in peccato mortale, mentre si mostra di fuori esser tale, con mostrare di fare simili opere buone nel publico, lequali non erano di precetto, acciò fosse visto da gli buoni essercitarsi in così fatte opere non essendo pentito de peccati, per esser tenuto buon Christiano. *Amen dico uobis.* (dice Christo) *Receperunt mercedem suam.*

11. Si dimanda: Vno per arriuare a certa dignità, o ad altro suo disegno, fingeva d'esser buono, con andare con gli occhi bassi, in Chiesa tutto il giorno, con la corona in mano, & alla centura, per esser tenuto buono, e santo da gli huomini. Ma certamente era nello intento cattiuo, se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & e tenuto alla restitutione di quello, che hauesse ottenuto, con questo mezzo ingiusto. Ma se l'hauesse usata quella per vn poco di uanità, sarà peccato ueniale. Et anco quando vno fosse in stato tale, che l'obliga a dare buono esempio di se, come sono i Religiosi, Chierici, Monache, vecchi, & simili, questi se bene in secreto sono cattui, ma nell'esteriore danno buono esempio, & non vogliono esser tenuti cattui, se bene sono; di assai questi tali non peccare, anzi sarà ipocrisia virtuosa, & meritano lode; perche la loro professione & stato l'obliga a quello ben viuere. Ma se per simili opere uolesse mostrare alcuna cosa falsa per uera, in danno notabile del prossimo, peccarebbe mortalmente, con obligo di restitutione, di qualouque sorte.

12. Si dimanda: Vno si faceua pouero, per hauer danari dalle persone, con dire di essere infermo, o hauer padre, & madre schiani, o in infermità, & che erano persone di qualità, di buon sangue, & nobili. Onde per questo ottenne licenza dal Principe, o dal Papa di cercare limosina, & con questo inganno fece molti danari. Se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & e tenuto a restitutione del tutto, & se non sà a chi, deuesi di pensare per amor di Dio, perche ha acquistato detta roba con mezzi ingiusti, imperocchè il popolo non gli haurebbe dato tanta quantità di danari, & forsi niente, quādo non fosse stato per riscattare il padre, & la madre; onde per questa bugia e obligato a restituire il tutto, nè si deue assoluere. Et l'istesso dirassi di quelli, che s'humilia fuor d'ogni misura, & fa il volpone, per uenire a qualche suo disegno, pecca mortalmente, perche dentro sono pieni d'ogni inganno, onde il Saluator disse. *Caute a sermone pharisaeorum, quod est hipocrisis, inquit secus autem sunt lupi rapaces.*

13. Si dimanda: Vno portaua l'habito d'alcuna Religione, nè pero offeruaua cosa alcuna, che la regola di quella comanda, se peccò? *Resp.* se quell'habito lui portaua, per apparere al Giardino de Sommisti, Parte Secouda. D mondo

Ibid.

Coro. Ibid.

Medi. lib. 7. c. 14. q. 35.

Nau. c. 18. nu. 10. 11. S. Tho. in d. 9. par. 111. art. 1.

Medi. Ibid.

Corona.
prima parte
de uana
gloria. c. 1.

S. Matt. 7.

mōdo huomo da bene, giusto, & santo, & nō per voto, nè per esser di quello ordine, dirassi di sì, & mortalmēte, & sarà uero ipocritone; Percioche era non altrimēte, che se vn lupo fosse vestito di pell e agnellina, per andare in compagnia di quelli, per esser sicuro da' cani, per poter poi mangiare più liberamente qualche pecora. Et se lui pigliò quell'habito con proposito d'osservare il stato della perfettione, dopò per alcuna inconstanza, ò per altra imperfettione humana, hauesse mancato da quella, non si dirà ipocrita; percioche se bene in costui, quell'habito non significaua stato di perfettione, significaua almeno, il camino della uia della perfettione. Et per concludere dirassi questa ipocrisia essere molto odiosa a Dio. Onde per conosocere questi ipocritoni, disse Giesu Christo: *A fructibus eorum cognoscetis eos.* Non altrimenti, che si come l'oro al paragone; percioche se ad alcuno saranno toccati, o nella roba, o nella persona, all'hora scuoprirassi, non essere in loro Religione, nor pazienza, non humiltà, non bontà, ne perfettione alcuna Christiana, ma bestialità, auaritia, & scelerità.

Dell'fra.

Cap. XXXIII.

Vedi anco Querela. Et Accusare con li capitoli aderenti.

S O M M A R I O.

Ira, che cosa da, & di quante sorte, & quando possi essere peccato mortale.

- 1 Colui, che per ira querela alcuno innanzi la Giustitia, come, & quando, pecca, & perche.
- 2 Colui, che vede, o fa, farsi alcun danno notabile al publico, ouero al particolare, ne l'accusa, pecca, & quando.
- 3 Colui, che riceue alcuna ingiuria, & che per stizza, o colera, lo querela, pecca, & perche. Colui, che perseguita alcuno, per esser stato offeso da quello, per ira, o colera, pecca, & perche. Colui, ch'è offeso, come deue querelare; per non peccare.
- 4 Colui, che querela, dopò con ira sollicita, & procura il castigo del prossimo pecca grauemente, & perche. Et quando pecca, sollicitando la querela, & la speditione del castigo di quello.
- 5 Colui, ch'è offeso, & accusa il suo prossimo falsamente, & col mezzo della giustitia a torto lo trauglia, grauemente pecca, oltre la restitutione del danno. Colui, che cerca uindicarsi per uia indiretta contra il suo prossimo, pecca, & è tenuto a i danni, & perche.
- 6 Il Confessore, che absolue quelli, che per colera, o uendetta accusano alcuno indirettamente, pecca.
- 7 Colui, che per ira, & odio querela alcuno, ne lo puo prouare, pecca, oltre l'obbligo della restitutione del danno, benchè giustamente l'hauesse accusato.
- 8 Colui, che per uia indiretta cerca uendicarsi d'alcuna ingiuria contra il suo prossimo, pecca, oltre ch'è tenuto alla restitutione, & perche.
- 9 Colui, ch'ha riceuuto alcuna offesa dal suo prossimo, & cerca uendicarsi da sua posta con farsi alcun dispiacere, o danno notabile, pecca. Colui, che per qualche ingiuria patita dal suo prossimo, gli ne fara un'altra equiualete pecca, ma non sarà tenuto alla restitutione, & perche.
- 10 Quel superiore, che perseguita alcun suo suddito per ira, o per odio, o per altri suoi disegni, pecca, oltre l'obbligo della restitutione del danno. Quel superiore, che castiga alcuno, piu de' termini della Giustitia, pecca, oltre l'obbligo, della restitutione del danno.
- 11 Colui, che per ira, odio, o uendetta fa incarcerare alcuno, o fuori di Giustitia, pecca, oltre poi l'obbligo della restitutione del danno.
- 12 Colui, che sarà offeso, & che per ira, o uendetta, desidera, che alcuno facci la sua uendetta in qualunque modo, se n'allegra tacitamente pecca, & quando, & perche.
- 13 Colui, che per ira, & impattenza percolte se medemo, in qualunque modo nella sua uita, pecca.

Colui,

- Colui, che per ira, & colera si desidera alcun infortunio, o cerca in qualunque modo abbreviarsi la uita, pecca, & è fatto homicida.
- Quel Religioso, che in qualunque modo percolte se stesso, ouero cerca per colera, & in pazienza abbreviarsi la uita, & scommunicato.
- 13 Colui, che per ira, & colera desidera ch' il suo prossimo sia ucciso per terza mano, & non per la Giustitia, pecca, & perche, benchè la Giustitia ragioneuolmente lo castigasse lei.
 - 14 Colui, che notabilmente sia offeso da alcuno, & li desidera uendette, o certa uendicarsi, come, quando, & perche, & pecca.
 - 15 Colui, ch'è offeso, & procede con la giustitia per uendicarsi, come, quando, & perche non pecca. Colui, che per ira, o moto di colera si sdegna contra il suo prossimo, senza che quello sia colpeuole per certo suo animo cattiuo uerso quello, quando, come, & perche pecca.
 - 16 Colui, che riceue alcuna ingiuria dal prossimo, & desidera uendicarsi con moto di subita colera, come, quando, & perche.



Ra, altro non è, ch' vna infiammatione di lingue intorno al cuore, quanto alla causa materiale. Et anco per vn desiderio uindictiuo quanto alla causa formale, nella quale consiste l'animo dell' irato huomo; Et l'un è l'altro può esser con peccato, e senza peccato. Essendo che l'ira sia vn certo appetito sensitiuo, che è la potenza irascibile, come vedrassi per li casi qui sotto scritti.

- 1 Si dimanda: Vno era irato contra il suo prossimo, per alcune offese riceuute da quello, il quale per ira andò alla Giustitia, & lo querelò, come perturbatore; & inquieto, del bene, e della quiete altrui, se peccò? *Resp.* di sì; ma uenialmente, perche lui principalmente non s'è mosso a querelarlo per questo fine, acciò li uenghi male, ma per colera, & ira. Et se ciò con verità non lo potesse prouare, peccaria mortalmente, & sarebbe tenuto alli danni di quello. Ma se ciò lui fece per carità, meritarebbe appresso Dio, & anco appresso gli huomini, che desiderano uiuer quieti, & pacificamente.
- 2 Si dimanda: Vno uedeua la peua, che alcuni dannificauano la sua Republica, ò Comunità, con commettere alcuni danni, & peccati notabili, in detrimento di quella, & de' beni spirituali, nel'accusò, se peccò? *Resp.* se ciò non potena fare senza suo gran danno, dirassi di nò, ancor che fosse tenuto (potendo) soccorrere per questa uia d'accusa al male del publico, & anco del particolare, per mera carità. Il che non hauendolo fatto, potendo senza gran danno fare, peccò mortalmente; ma per hauer merito appresso Dio, tutto deue esser fatto per carità, & non per ira, nè colera, nè odio. Et che con verità lo possa prouare; percioche, quando non lo potesse prouare, s'esponeua a pericolo di qualche danno, oltre il peccato mortale.
- 3 Si dimanda: Vno essendo ingiuriato da alcuno in qualunque modo, o offeso nella roba, o nella uita, o nell'honore, il quale per stizza, & colera, andò, & l'accusò innanti la Giustitia, acciò egli sodisfacesse all'honor suo, o alla roba, o alla uita, & che sia punito, & castigato a esempio de' gli altri, se peccò? *Resp.* se ciò fece senza odio, & rancore, dirassi di nò, ma se ciò lo fece con animo sdegnoso principalmente, & con odio formato, peccaria mortalmente. Et se lo perseguiterà, anchorè sia stato offeso, & lo traugliarà, acciò grauemente sia punito, & più di quello, che'l delitto merita, tanto ancora più grauemente peccaria. Et se la persecutione, & trauglio fosse tanto uindictiuo, sarebbe tenuto alla refettione del danno, di quel superchio fastidio, & persecutione, che li dette, o dara. Per tante deue l'huomo, quando viene offeso in qualunque modo querelare, ma lasciare il rancore prime, & adoperare con giusto sdegno. Et se non vuole, rimetta la ingiuria, & cassi la querella, lasci il rancore, acciò giustamente si possi comunicare, & il resto rimetta in mano della Giustitia, hauendolo però accusato giustamente, perche se giustamente, totalmente deue depenarla, & rifarli danni alla parte lesa, acciò quello sia punito, gli altri si emendino, & Dio sia magnificato, & riferuarsi l'emenda del danno fatto.
- 4 Si dimanda: Vno essendo offeso dal suo prossimo in qualunque modo, andò, & lo querelò, dopò querelato, sollicito, & procurò la speditione della causa, & la punitione del Reo, se peccò? *Resp.* questa è cosa di sì facile da dirsi, che nò peccchi, perche mostra, che gli sia de-

Coro. 1. par.
c. 1. de gula
Cortolano
primo.

Cor. Ibid. 2.
S. Tho. 2. 2.
9. q. 63. ar. 1
Naua. c. 14.
nu. 15.

Cor. Ibid. 3

Coro. Ibid.

Argu. e. de
cuſanti, de
accuſa. Et
cap. ſi quis
ſunt. 2. q. 9.
Cor. Ibi. 5.

to di ſe il rancore, & l'odio & che ſi fermi ſopra la vendetta, cacciando la querela. Ma iò dirò, che tutte le coſe poſſono eſſere poſſibile, imperochè potrebbe eſſere la conditione del Reo, tale, che ſe non ſi procedeſſe, ſi farebbe offeſa Dio, però s'haurà da ſtare alla confienza del querelante. Et ſe lo ſdegno fuſſe ben circonſtantiato, il Confeſſore le doueua aſſoluere, ſe bene non voſſe caſtare la querela, & rimettere il danno patito, con promiſſione di laſciare l'odio, nè trappaſſare i termini della Giuſtitia, & che ciò faceſſi principalmente, per conſeruar. one della Giuſtitia; & non per odio, perche ſe gli foſſe qualche paſſione d'animo, è coſa difficile a dirſi, che non pecchi.

Cap. vlt. de
calu.

5 Si dimanda: Vno eſſendo ſtato offeſo da alcuno; l'accuſò in giudicio falſamente, trauagliandolo con la Giuſtitia, per vendicar l'animo ſuo, ſe peccò? Reſp. che non ſolamente peccò, ma eſſer tenuto anco al danno datoli, tanto nella fama; quanto nella roba, eſſendo che per tal'offeſa a quello fatto, non meritaua detta querela, per eſſer ſtato offeſo in altra coſa, per la quale meritaua maggior punitione. Onde per hauer cercato di punire il ſuo proſſimo, per uia indiretta, & punire vn peccato per vn'altro, per queſto peccò mortalmente. Et ſe coſtui tal male non meritaua, tanto più grauemente peccò, & è tenuto a tutti i danni. Hor quanto errano alcuni, che per trauagliare un ſuo proſſimo, lo querelano, & poi non ſe ne impacciano più, non facendoli di ciò conſcienza alcuna. Et molto più peccano li loro Confeſſori, che la paſſano via là, nè gli danno quel rimedio opportuno; & conueniente, per l'offeſa indiretta fatta al proſſimo; dico di fargli reſtituir. la fama, il danno patito, & altre coſe ſimili, nè li deouo aſſoluere.

Coro. ibi. 6.
S. Tho. 2. 2. q. 69. art. 3. al 1. arg.

6 Si dimanda: Vno accuſò per ira il ſuo proſſimo d'alcune coſe, che ueramente haueua quello commeſſe, ma l'accuſò per ira, & odio nelo puotè prouare, ſe peccò? Reſp. di sì, & mortalmente, con obligatione et di reſtituire al querelato, tutto quello, che haueua ſpeſo in deſenderſi, & aiutarſi; non oſtante del torto, & del mal-fatto ſi deſendeſſe; imperochè colui, che non può prouare la querela, (ancorchè uera ſia) non può giuſtamente nè anco accuſare; Onde è tenuto a danni patiti.

Coro. ibi. 7.

7 Si dimanda: Vno hauendo riceuuto alcun danno del ſuo proſſimo, cercò di uendicarſi per uia indiretta, con la giuſtitia, querelando quello d'altri miſfatti & maleſicij uechi, con fauorire la cauſa d'un ſuo riuale, o con altri ſimili modi, perſeguitandolo, & trauagliandolo; ſe peccò? Reſp. che non ſolamente peccò mortalmente, ma anco eſſer tenuto alla reſtitutione d'ogni danno patito; per deſenderſi, & aiutarſi, nè deue eſſere aſſoluto, ſe prima non ſoddiſa, potendo, & che non ſia pacificato con quello.

Coro. ibi. 8.

8 Si dimanda: Vno hauendo riceuuto alcuna ingiuria d'al ſuo proſſimo, il quale per colera, & ira ſi voſſe uendicare con le ſue proprie mani, o con altro mezo priuato, o ſia per danno riceuuto da quello, o per parole ingiurioſe, ſeco per ſali diſpetto vn'altro danno a quello, ſe peccò? Reſp. ſe'l danno fu notabile, diràſi di sì, & mortalmente. Et ſe non auanzarà il danno patito, non farà tenuto a reſtitutione alcuna, ma ſolamente peccò.

Coro. ibi. 9.

9 Si dimanda: Vn Prencipe, o Prelato, o altro Superiore perſeguitò vn ſuo ſoddito per certa ſua ira, o ſdegno, o odio, ch'haueua contra quello, trauagliandolo con ira grande, caſtigando quello più di quello, che'l ſuo delitto non meritaua, ſe peccò? Reſp. di sì, & mortalmente. Et ſe eſſa pena eccedeua notabilmente i termini della giuſtitia, peccò molto più grauemente. Et ſe eſſo Superiore foſſe intereſſato, o ueramente ingordo, & auido al danaro; ouero, ch'aspiràſſe ad alcuna coſa di quello, o ſia beneficio; o ufficio, o altra coſa. Ouero che per ogni peccato ueniale, cercò, & lo caſtigò per peccato mortale (ſi come io ne conoſco qualch'vno) che aspiraua a un ſuo beneficio; & anco cerco farlo comporre con danari con farlo ſtare in prigione, & ſimili altri modi, diràſi ch'oltre il peccato mortale, farà tenuto alla reſtitutione di tutto il ſoperchio; ch'eſſo delitto non meritaua. *Va uobis paſtores. Iſrael.*

Coro. ibi. 10.

10 Si dimanda: Vno per ira, & per uendicare l'animo ſuo, fece carcerare il ſuo proſſimo, ſolamente per uendicarſi, contra ogni giuſtitia, ſe peccò? Reſp. di sì, & mortalmente, oltre la reſtitutione del dño; al qual e lui è tenuto, & ſe alcuna coſa haurà patito nella fama, o nell'honore, deue rifarcarlo, nè deuo eſſer aſſoluto, ſe prima in ciò non haurà ſoddiſatto.

Ibidem.

11 Si dimanda: Vno eſſendo ſtato ingiuriato, o diſonorato da alcuno in parole, o in fatti, in qualche altro modo; per ilche i ſuoi parenti o amici con ira, & odio di continuo, cercorno riſentirſene, & farne vendetta, della qual coſa eſſo ingiuriato ſe n'all'agraua, & acco-

acconſentiuu tacitamente, o eſpreſſamete in qualouque modo ſe peccò? Reſp. con la Corona di sì, & mortalmente, quando acconſentiuu, nè cercò di rimouere quelli da queſto penſiero, o atto, con tutto il ſuo potere, percioche vedefi chiaramente lo ſdegno, & ira, che lui ſente nel ſuo animo, & anco la paſſione, & il rancore, onde per acconſentire, nè di uertire, moſtra deſiderare vendetta contra quello manifeſta.

Ibid.

12 Si dimanda: Vno per certa impatienza, & ira, che lui haueua percoſſe ſe medemo vna, o piu uolte, ouero ſe ſerì, o ſi fece altro danno notabil eſimile nella ſua propria perſona da ſua poſta, ouero ſi deſideraua la morte; o ſ'anguraua alcuna infermità, o infortunio, facendo certe aſtinenze, non conuenienti al ſuo grado, compleſſione, & età, ſottraendoſi il cibo quotidiano, ſopportando certe fatiche intollerabili, mangiando cibi diuerti, & offeſiuu alla vita, & alla ſua compleſſione, e natura, per morir più preſto, & abbreviarſi la vita, & ſimili: ouero per uenire a certi ſuoi diſegni, o per dare ad intendere al mondo alcuna coſa, per qualche ſuo falſo, e cattiuo humore, ſe peccò? Reſp. con l'ifteſſa Corona di sì, & mortalmente, percioche in tutti i predetti modi ſi moſtra iracondo, & l'ocidica a ſe ſteſſo. Et ſe foſſe Chierico ſaria incorſo in cenſura, e miniſtrando il ſuo ufficio del ſuo ordine, ſaria fatto irregolare.

Arm. de ira
num. 1.

13 Si dimanda: Vno per ira, e colera, deſideraua, che'l ſuo proſſimo foſſe uccifo, perche quillo haueua com'eſſo un homicidio, & deſideraua, che foſſe uccifo da qualch'uno particolare, & non per man di giuſtitia, ſe peccò? Reſp. di sì, benche, per l'homicidio com'eſſo quello meritafſe la morte per man di giuſtitia ragioneuolmente; Ma coſtui deſideraua, che lui foſſe uccifo da altri per certo ſuo ſdegno, è rancore, per ſoddiſfatione dell'ira, e cattiuo animo, che gli haueua a doſſo, onde uedeſi, che peccò, perche fece contra la carità, la quale direttamente va al proſſimo. Et quando queſto appetito uendicatio foſſe ſtato con animo fermo, è deliberato, peccò mortalmente, & grauemente.

II. par. c. 3.
de ira.

14 Si dimanda: Vno ſi offeſo da alcuno notabilmente, per la quale offeſa, cercaua continuamente con ira, & animo cattiuo uendicarſi, in qualouque modo haueſſe potuto, ſe peccò. Reſp. con la Somma Corona, che in due modi potrà eſſer peccato in queſta porenza, o formalmente, o materialmente. Quanto all'eſſer formale, ſe per riſpetto della ſpecie del peccato, il qual ſi deriua dall'oggetto, queſta ſua ira può eſſer buona, e cattiuu, ſecondo eſſo oggetto, eſſendo che l'ira habbia dui oggetti, cioè la uendetta, per uendicarſi, in quanto riguarda eſſa uendetta, la quale anch'eſſa in dui modi ſi può operare, cioè ſecondo la ragione, la quale uendetta, quando foſſe in queſto atto ragioneuole, ſaria lodabile, percioche, a queſto fine la natura ha poſta la potenza iracibile nell'anima dell'huomo. Onde quando alcuno ſi uendica con ragione ragioneuolmente contra chi l'offendeſſe, dico, quando l'offendeſſe con termini della Giuſtitia publica, con quei debiti modi, e conueniente procedere a buon fine, cioè di conſeruare la Giuſtitia, con la quale ſi corregge i difetti de gli huomini, all'hora in queſto caſo, non ſaria peccato, percioche monendofi con queſta ragione, e termini, non ſi muoue per ſdegno naturale ſemplicemente, come fanno gli animali brutti, ma ſe ſi muoue con timore della ragione, accio la giuſtitia habbia il ſuo luogo conſeguentemente diràſi, che quell'huomo che non ſi muoue, nè ſi gouerna con queſta regola della ragione, non deue eſſer dubbio, che ſempre peccarà per eſſere il ſuo appetito irregolato, & irragioneuole. Ma ſe alcuno con queſta regola (dico) ragioneuole ſi mouerà giudicando eſſer buona coſa, il uendicarſi d'alcuno miſfatto o ingiuria fatta a lui, per la quiete publica, o priuata, diràſi non eſſer peccato altrimente.

Ibid.

15 Si dimanda: Vno per certa ira, o moto di colera ſi ſdegno contra il ſuo proſſimo, il quale ueramente non era colpeuole d'alcun male. Ouero ſi moſe a perſeguitarlo, il quale lenò meritaua d'eſſer perſeguitato, ma ſolo ſi moſe per un certo animo cattiuo; che haueua uerſo quello, ſe peccò? Reſp. con l'ifteſſa Corona, formalmete, & diceſi, ſe coſtui ſi ſdegno contra di quello, per qualche odio interno, ouero per inganno, giudicando eſſere una coſa cattiuu, per un'altra; la quale ueramente non foſſe cattiuu, come lui giudicaua, il quale errore gl'è naſciuto, perche non ha uſato quei debiti mezi predetti nel precedente caſo, cioè della ragione, & c. in uendicarſi, nè ha oſeruato l'ordine conueniente, ch'è detto nel precedente, ouero perche non ha hauuta quella tera intentione, che in ſimil giudicio, o ſdegno ſi richiedeua, di caſtigarlo p zelo, ma p odio, diràſi ueramente di sì, che peccò, & queſta

questi dui casi faranno, quanto all'esser formale. Hora nel seguente ponemò il caso, quanto all'essere materiale. Et diremo.

ibid.

S. Tho. 1. 2.
q. 77. ar. 7.

16 Si dimanda: Vno hauendo riceuto vna ingiuria dal suo prossimo, si mosse contra d'ello con vna certa infiammatione di sangue, di volerli vendicare, se peccò? Resp. con l'istessa Corona, se questa sua infiammatione fù per peccato volontaria, e direttamente, dirassi di sì; Ma se la fu senza peccato, cioè inuolontaria & indirettamente, non accontentandou, benché non haueisse creato, con la ragione impedire quella, per essere offuscato dalla detta infiammatione di sangue che circuissè il cuore, e l'infiamma, per il che poi perturba l'huomo, con offuscargli il giudicio della ragione, come molte, e molte volte accader suole, perche la quale offuscatione poi, l'huomo non conosce ciò, che quello facci, o dica, vinto da quella, all' hora in questo caso dirassi, non peccar mortalmente. Ma quando poi con l'vso della ragione haueisse potuto raffrenare d'etta sua ira, ne volse, all' hora dirassi, che peccaria, per essere ira volontaria direttamente.

Dell' Irregularità.

Cap. XXV.

Vedi anco Guerra al caso 6. 11. 12.

S O M M A R I O.

Irregularità, che cosa sia, suoi effetti. Et chi dirassi essere irregolare.

L' Irregularità da chi sia notata, & in quanti modi l'huomo possi farsi irregolare, & perche.

L' Irregularità esser legge positiva. V edilo al capitolo Guerra al caso. 12.

Differenza tra l' irregularità, & altre censure, & gli infiniti modi d' incorrer gli.

Colui, che sia irregolare, può essere assoluto dal peccato, per il quale incorse in quella, ma non da quella.

Colui, che sarà in qualche censura, sarà anco irregolare.

L' Irregularità, da quante sorte d' impedimenti nasce, & come s' incontra in quella.

Irregolare non si può giudicare alcuno per il foro esteriore, & perche.

L' Irregolare stando il suo officio, come non incorre in nuova irregularità.

Il Papa, che dispensa dell' irregularità, come la dispensa.

1 Chi sia compreso nell' irregularità, & il primo impedimento dell' irregularità nasce dal Sacramento, come & perche, & chi sia.

Il Bigamo, non può mostrare l' unione di Christo nella sua Chiesa, ne l' eccellenza, ne la conuenienza, & perche.

2 Secondo impedimento dell' Irregularità nasce dal difetto del corpo, come, & perche. Et chi siano compresi.

A chi non si può dare cagione d' irregularità, per difetti de' membri corporali, & a chi sia d' impedimento, & perche.

I spurij gl' illegittimi, tutti sono irregolari, benché fossero occulti, & perche.

L' huomo infame sempre e irregolare.

Colui, che non beue vino, sempre e irregolare, ne anco il Papa lo può dispensare, & come possi.

3 Terzo impedimento dell' irregularità nasce dall' anima, come, & perche, & suoi effetti. Et chi siano compresi in questo impedimento.

4 Quarto impedimento dell' irregularità, nasce dalla mansuetudine, come, & perche, & chi siano compresi in questo difetto.

Il debilitare alcun membro, fa l' huomo irregolare, come, & perche.

5 Colui, che si troua in compagnia d' ho micidiarij, ne fa alcuno effetto, non e fatto irregolare, & perche.

Colui, che presta arme per difesa d' alcuno, non e fatto irregolare.

Colui, che da arme, o fa altro effetto per il soldato, ch' è per andare alla guerra giusta, non è fatto irregolare, perche, & quando.

Colui,

Colui, che presta arme, o altra materia, per ammazzare alcuno, e fatto irregolare.

Colui, che da animo a sol dati in qualche guerra giusta, non e irregolare.

6 Il Sacerdote, che presta alcuna sorte d' arme, o d' altra materia ad alcun soldato, o ad altri quando non incorra in irregularità.

Il Sacerdote, che presta arme ad alcuno, benché fossero soldati in guerra, con animo ch' uccida, e fatto irregolare, & perche.

Il Chierico, che desidera virtualmente, che si vinca d' alcuna parte d' una guerra, e fatto irregolare, ma non per semplice desiderio.

7 Il Sacerdote, o altri, che ordina dar bastonate ad alcuno limitatamente, & per caso s' ammazza, e fatto irregolare, & perche.

8 Il Prelato, che costituisce vn Giudice a ministrare giustizia, il quale uccida qualch' vno, non diventa irregolare, & perche.

Il Chierico, che si troua in guerra, o in altra fazione, & ch' ammazza alcuno, quando non diventa irregolare, & quando diuenteragli.

9 Quei Prelati, & Chierici, che combattono, o inuitano, & ammano i soldati alla guerra contra gl' infideli, sono irregolari, & quando.

10 Colui, che porta legne, o fuoco, o altra materia per abbruciare alcun Heretico, o altri sarà irregolare, & quando.

Tutti gli officiali, ch' accompagnano alcun reo alla morte sono irregolari, & per che.

Colui, che vende, o presta, o prauede di scale, o corde, o altro istrumento, per far morire alcun reo, e fatto irregolare, & quando.

Colui, che mostra alla giustizia alcun reo, che sia per prenderlo, e irregolare.

Colui, che per suo interesse consegna il reo alla giustizia, o che si lamenta di quello, è fatto irregolare, come, & quando.

11 Colui, che ricorda, o dice alcuna cosa al reo per pietà, come metti il capo sotto il ceppo, o gli tiene la scala, & simile, e fatto irregolare, & perche.

Colui, che conia il luogo, doue s' ha da far morire il reo, o comanda, o porta, o ordina o accelera la morte di quello, e irregolare.

Colui, che dice per l' indugio di menare al patibolo alcun reo, sta molto a venire, vorrei venisse presto, & simile, e fatto irregolare, & perche.

Lai, che per troppa lor carità accelerano la morte d' alcuno, sono irregolari.

Coloro, che stanno a vedere la morte, o de' formatione d' alcuno, come non siano irregolari, quando, & perche.

I chierici, che stanno a vedere la morte d' alcun reo, come, & quando peccano.

12 Colui, che per giusta difesa del prossimo uccide, o disforma alcuno, e fatto irregolare, benché fosse per suo padre.

Colui, ch' uccide alcuno, per qualche odio, o uendetta, e fatto irregolare.

Colui, che per sua difesa necessaria uccide, o disforma alcuno, quando non pecca, ne sia irregolare, & perche.

13 Il sacerdote, che per conseruatione della propria patria, denontia alcun tradimento, con protesto, non e irregolare, & perche.

Coloro, che denontiano i delinquenti di qualunque sorte con protesto, non sono irregolari, & perche, benché ne seguisse morte, o disformatione.

14 Quinto impedimento dell' irregularità, nasce dal delitto, come, quando, & perche, & chi se gli comprenda sotto questo impedimento.

Colui, che s' uccide, o si disforma in qualunque modo da sua posta, o si facci disformare, e irregolare, benché fosse con buon fine, & intentione, eccetto che per infermità per cagion della salute.

Colui, che come causa propinqua, fa ch' alcuno si disformi, o muori, e irregolare.

Cagioni dell' irregularità, quanti, & quali siano per le quali alcuni diuentano irregolari.

Quante siano le sorte delle disformazioni, & quali.

Nuna disformatione fa irregolare alcuno, quando non pretende in se medemo, & quali siano quelle, che fanno irregolare.

La disformità casuale, quando facci l' huomi irregolare, & perche.

Colui,

- 15 Colui, che depone alcuna cosa contra vn reo senz' a voluntà, che quello sia disformato, non è irregolare, & perche.
Colui, che comada ad alcuno, che in alcuna giusta guerra si ritroua, che lo ferisca, ne lo debba ammazzare, non è irregolare, & perche.
Colui, che va per ammazzare vn suo nemico, & lo troua morto, non è irregolare, & perche.
- 16 Colui, che conosce la donna maritata, & li da alcuna cosa, accio non concupisca, non è irregolare, & perche.
Colui, che da alcuna medicina all' huomo, accio perda la potentia di generare, non è irregolare.
Colui, che disconza alcuna grauida, quando non sia irregolare, & perche.
- 17 Colui, che da molte ferite ad alcuno, a l' ammazzare, o disforma, non è irregolare.
Colui, che ferisce giustamente a morte alcuno, dopo è finito d' ammazzare da vn' altro, non è irregolare, & perche.
Colui, che ferisce alcuno, ilquale per difetto di medici, o del suo mal gouerno muore, non è irregolare.
- 18 Colui, che ferisce ingiustamente alcuno, dopo sopraggiunto da altri suoi nemici, & l' ammazzare, è fatto irregolare, & perche.
Colui, che per alcune ferite ingiuste, casca in alcuna infermità, chi lo feri, è fatto irregolare, & perche.
- 19 Colui, che ferisce alcuno, & debilita qualche membro, & lo rende inutile, non è irregolare, & perche.
Colui, che è causa, che alcuno incorra irregolarità, lui è fatto irregolare.
- 20 Colui, che presta l' arme ad alcuno, per andare a guerra ingiusta, è irregolare, & perche.
- 21 Colui, che accusa alcun reo criminale, occulto, e irregolare, perche, & quando.
Colui, che manifesta al nemico il suo nemico, come, e quando, è fatto irregolare.
Il Giudice, che ingiustamente sentenzia in criminale, e fatto irregolare, & anco che aiuta, consiglia, & eseguisce, come, & perche.
- 22 Colui, che ritiene il ladro, & lo da alla giustizia, per ribauere la sua roba, come non sia fatto irregolare.
Colui, che accusa alcun la tro, come deve far per non incorrere in irregolarità.
- 23 Colui, che fa prendere alcuno dalla giustizia per criminalità, & è trouato innocente, & che la giustizia lo facci morire per altre cose, non è fatto irregolare, & perche.
- 24 Colui, che fa questione con alcuno, & ammazzato da altri, mentre combatte, è fatto irregolare, & perche.
- 25 Colui, che tiene bestie feroci in casa, che ammazzano, o disformano alcuno, è fatto irregolare, perche, come, & quando.
- 26 Quel medico, che per causa sua l' infermo muore, o resta disformato, è fatto irregolare, & perche.
Colui, che ha in guardia alcuno infermo, e che per sua colpa muora, o resti stroppiato, è fatto irregolare.
Quel medico, che dubita nel medicare, ouero fa proua, è fatto irregolare.
- 27 Colui, che per pietà facci morire alcuno, è fatto irregolare, come, & perche.
Colui, che uolta per pietà alcuno infermo dall' altra banda, e che muora, è fatto irregolare.
- 28 Il putto, o pazzo, o embriaco, che ammazzare alcuno, perche, & quando non è fatto irregolare.
- 29 Colui, che dormendo, uccide alcuno, non è fatto irregolare, & perche.
Colui, che uolontariamente, s' embriaca, & ammazzare alcuno, è fatto irregolare, & perche.
- 30 Il Chierico censurato, che benedice l' acqua, è fatto irregolare, & perche.
- 31 Colui, che è ingiuriato, & con preghi, o per commandamento fa, che alcuno facci la sua uendetta, quando sia fatto irregolare.
- 32 Colui, che uede, o s' offerse per ammazzare alcuno, ilquale per pietà è aiutato, & l' impedisce, accio sia ammazzato, è fatto irregolare, & perche.
Colui, che uede ammazzare alcuno, & se n' allegra, non è fatto irregolare, & perche, ma pecca grauemente.

Il Medi-

- Il Medico, che può aiutare alcun infermo pouero, ne l' aiuta, come non è fatto irregolare.
Il ricco, che può aiutare il pouero, che muore di fame, ne l' aiuta, come non è fatto irregolare.
- 33 Colui, che consiglia alcuno illecitamente a disformare alcuno, è fatto irregolare: perche, & quando.
Colui, che consiglia alcuno a fare alcun delitto criminale, dopo lo renoua, & che sia dopo auco eseguito, non è fatto irregolare, & perche.
- 34 Colui, che sia disformato in alcuna parte del corpo notabile, & si promoue ad ordini, è fatto irregolare.
Colui, che sa d' esser spiritato, o che si ritroua in peccato mortale, & si fa ordinare, o ministrare alcun sacramento, pecca, ma non è irregolare, come, e perche.
- 35 Il Sacerdote, che celebra, o fa altri officij in presenza d' vn scomunicato, si fa sospeso, & ministrando, si fa anco irregolare.
Il curato, che ammette a diuini officij alcun Sacerdote alieno, è sospeso, & quando.
Colui, che non obserua l' interdittio, & che ministra il suo officio, è scomunicato, & quando.
- 36 Colui, che dà donarsi ammazzare alcuno, ne l' auuisa, non sarà irregolare.
Colui, che si troua profanato, o anima, o dissumina, o serua i uestimenti di quello, che combatte, è irregolare.
Colui, che fa opera lecita, per laquale ne seguita a caso disformità, non si fa irregolare.
Il precettore, che castiga vn discepolo, per ilquale castigo muore, non è irregolare.
Il Chierico, che lecitamente scherza con alcuno, & a caso quello casca in terra, & muore, non è irregolare.
Colui, che illecitamente burla, & a caso quello muore, è irregolare, & perche.
- 37 Colui, che farà conciare, o conctarà la sua casa, & ammazzare alcuno con i coppi, o altra cosa, come si facci irregolare.
- 38 Colui, che inauuertemente ammazzare, o stroppia alcuno, per non poner diligente cura, è fatto irregolare.
- 39 Colui, che per ammazzare animali a caso, ammazzare, o stroppia alcuno, è irregolare.
- 40 Colui, che nelle sue operationi, non pone cura, & ammazzare alcuno, o in fare alcuna cosa illecita, è irregolare.
- 41 Il chierico, che va alla caccia, o da opera ad alcuna cosa illecita, & ammazzare alcuno, è irregolare.
- 42 Colui, che da opera ad alcuna cosa senza licenza del padrone, & si ammazzare, è irregolare.
- 42 Colui, che uede alcuno, che fa male, & opera, che sia castigato, è irregolare.
- 44 Quella persona, che tiene in letto il putto inuati l' anno, è irregolare, & che.
Colui, che non auuerte al danno della vita del prossimo, in qualunque modo, o che l' ammazza, o stroppia, o l' ammazzare, come sia irregolare, & perche.
- 45 Il chierico, che commette homicidio (benche secreto) è fatto irregolare, ancoche non ministrasse il suo officio.
- 46 Colui, che fosse in alcuna censura, & si promoue a gli ordini, è fatto irregolare.
Il sacerdote, che non sa d' esser censurato, & si promoue a gli ordini, è tenuto superbo, ma si-mamente se per ignoranza crassa, è irregolare.
Il sacerdote, che sia citato per alcuna causa sotto pena di scomunica, ne coparifica, & esercita il suo ordine, è fatto irregolare, ne può essere dal Vescono dispensato.
- 47 Colui, che s' ordina da Vescono, che habbia rinouato il Vescono, o fosse scomunicato, sarà irregolare, quando, & come.
Colui, che si facesse ordinare da Vescono Consirato, o scismatico, Eretico, depresso, o degradato, è fatto irregolare.
- 48 Colui, che s' ordina, non essendo in età, o senza licenza del Vescono, o fuor di tempo, è irregolare.
- 49 Colui, che s' ordina per salto, ne si fa dispensare prima, che riceua l' ordine lasciato, è fatto irregolare.
- 50 Colui, che uita alcuno ordine sacro, non essendo sacro, è fatto irregolare, & perche.
Il chierico censurato che esercita il suo ordine, o li officij diuini, o uede, o scolta la Messa, è fatto irregolare, & perche, & quando non sarà irregolare.
Il Laico, che uola l' interdittio, pecca, ma non è fatto irregolare.

Colui,

- 51 Colui, che si ribattezza, o ribattezza (benche per ignoranza) è fatto irregolare.
Il Sacerdote, che ribattezza con conditione, come si faccia irregolare, & perche.
- 52 Colui, che commette alcun grau peccato, & stia in quello, benche noxiamente, quando sia fatto irregolare.
Tutti coloro, che sono posti in iure, sono irregolati.
- 53 Il Chierico, che sia alcun trattato in criminale di vita, & che per negligenza non auisa, nò è fatto irregolare.
- 54 Colui, che vede ammazzare alcuno, nè lo difende, pecca ma non è fatto irregolare.
- 55 Colui, che a caso ferisse, o uccide alcuno, quando, & come si faccia irregolare.
- 56 Il chierico, che da opera a cosa illecita, & ne segue homicidio, è irregolare, ma non a un secolare, & perche.
- 57 Il Chierico, che fa cosa illecita, per laquale si causa la morte d'alcuno, è fatto irregolare.
- 58 Il chierico, che per pietà da opera a cosa dimetatali, o medica, & ne segue morte, è fatto irregolare.
- 59 Il chierico, che ua a caccia prohibita, & ne segue per quella morte, è fatto irregolare.
- 60 Colui, che per dare opera a cosa illecita, & per prieghi induce alcuno in sua compagnia, & minore, non è irregolare, & perche.
- 61 Colui, che presta alcuna cosa, per laquale poi ne segue morte d'alcuno, come si facci irregolare.
- 62 Colui, che toglie impresto alcuna cosa, per laquale ne segue morte, per sua colpa, è fatto irregolare.
- 63 Colui, che commette ad alcuno, che ammazzi alcuno, dopo si pente, ma il commesso non resta d'ammazzarlo, è fatto irregolare, & perche.
- 64 Colui, che commette con proiesito, ch'alcuno sia fatto, ma il commesso l'ammazza, è fatto irregolare.
- 65 Colui, che sta per fare alcuno homicidio, & per consiglio d'alcuno s'effettua, il consultore diuenza irregolare insieme con lui, & perche.
- 66 Quel frate, o altri, che caualca, o fa cosa a lui prohibita, per laqual cosa s'uccide alcuno, nò è irregolare, & perche.
- 67 Colui, che conduce alcuno a fare alcuna cosa (benche lecita) & ne segue alcuna cosa illecita, per laquale, ne seguisse morte, o ferite, o altra cosa mortale, è fatto irregolare, & perche.
- 68 Il chierico, che inuita alcuno a giostrare, o a correre Tori per solazzo, o sia ferito, o morto, è fatto irregolare.
- 69 Colui, che per dare opera a cosa illecita, o per sua colpa si fa illecita, & ne segue morte, o ferita, è fatto irregolare.
- 70 Il pazzo, spiritato, furioso, scempio, e simili ricuendo ordini sacri, sono irregolari, & inhabili, & perche.
- 71 Colui, che casca di mal caduco, riceuendo ordini, è fatto irregolare, ne li può essercitare, benche si risuagasse, & perche.
- 72 L'Ermafrodito, ricuendo ordini, è fatto irregolare, come, & perche.
- 73 Il chierico, che si taglia un dito a posta fatta, o altro membro è fatto irregolare.
Al chierico, ch' a caso uien tagliato un dito, o parte della mano, è fatto irregolare.
- 74 Il chierico, che per conoscer troppo uenere, si causa alcuna infermità, è fatto irregolare.
- 75 Il figliuolo d'alcuno Eretico, o nepote promouendosi a gli ordini, sono fatti irregolari, & perche.
- 76 Colui, che per ordine della giustitia da la morte, o disforma alcuno, è fatto irregolare.
Quante cose si ricercano a fare, ch'un boia sia ueramente irregolare.
- 77 Il Giudice, che pone, o fa ponere alcun Reo in prigione aspra, & gli more, è fatto irregolare, & perche.
La cagione lecita della morte del Reo, di quante sorte sia, & quanti siano irregolari, per far morire, o disformare alcuno, & perche.
- 78 Colui, che efforta, o fa animo ad alcuno andare alla morte per condannagione, è fatto irregolare, & perche.
- 79 Colui, ch' accusa, o testimonia, o scuopre un ladro, per darlo alla giustitia, o il suo delitto, o fa opera, per pigliarlo, quando diueniti irregolare, & perche.
Il chierico, che s'opera per alcuni effetti, di dare il ladro alla giustitia, come non si fa à irregolare.

- 80 Il chierico, ch' accusa, o fa altra operatione contra un reo, per beneficio particolare, & che si disforma, o mora, e irregolare, benche con protesta.
M' Auvocato, ch' auuoca contra un reo, o il testimonio, o altra persona, ch' opera darlo nelle mani della giustitia, per beneficio particolare, è fatto irregolare.
- 81 Colui, ch' e causa, o consiglia, che un reo per beneficio della patria, sia morto, e fatto irregolare.
- 82 Colui, ch' efforta alcuno, a non fuggire l'inimico, & è ucciso, è fatto irregolare, & perche.
- 83 Colui, che per ignoranza ueramente consiglia alcuno, a far morire, o disformare, è fatto irregolare, quando, & perche.
- 84 Colui, che consiglia alcuno a douersi vendicare dell'ingiuria riceuuta, credendo non ne segua morte, come non sia irregolare.
- 85 Colui, che spalleggia in qualunque modo alcuno, accio sia ucciso, o fatto irregolare.
- 86 Il Superiore, che sopporta, o permette, o tace, ne prouede alli pericoli, e danni, come si facci irregolare, & si è tenuto a' danni.
- 87 Il Superiore, che permette, tace, ne prohibisce le giostre illecite, & danni mortali, & che la terra sia disusa sotto certi nomi, sono irregolari, & è tenuto a' danni.
I chierici, che stanno a uedere giostre pericolose, & mortali, & s'allegnano, o danno animo, come diueniti irregolari.
- 88 Quel puto, & quel pazzo, che non è capace di ragione, uccidendo alcuno, non è fatto irregolare, & perche.
- 89 Colui, che fa alcuna cosa lecita, & a caso ammazza alcuno, non è irregolare.
- 90 Colui, che efforta commette, o da animo ad uccidere, o disformare alcuno, è fatto irregolare, & perche.
- 91 Colui, che sta a ueder alcuni, che s'ammazza, & non diuieta, è fatto irregolare.
- 92 Colui, che per capocaggine resta di non diuietare il male, & far la pace, fra questionieri, nò è fatto irregolare, ma pecco, & perche.
- 93 Colui, che sa, & permette, ch'alcuni faccino uendetta, e risentimento d'alcuna ingiuria riceuuta, come si facci irregolare, & perche.
- 94 Il Predicatore, che efforta i principi a far giustitia, & castigare i tristi in pergolo, non è irregolare, & perche.
- 95 Il Prelato, o altro Principe, o Giudice, che si ritroua presente all'homicidio, ne impedisce, come diueniti irregolare.
- 96 Il chierico Preceitore, che sinistramente corregge i suoi scolari, & li disforma, o gli ammazza, è fatto irregolare, benche a buon fine, per corretteione.
- 97 Il chierico, che fa parole con alcuno, & lo ferisce, come non sia irregolare, & quando si facci irregolare.
- 98 Il chierico, che a caso occide, o disforma alcuno, per aiutare alcun suo parente, è fatto irregolare, & perche.
- 99 Il padrone, ch' a caso ferisce per corretteione alcun suo seruitore, & muore, è fatto irregolare, & perche.
- 100 Il puto, alqual è permesso il gioco puerile, per ilquale casualmente fa disperdere alcuna donna, non è irregolare, ma si bene, quando fosse stato un huomo, & perche.
- 101 Il chierico, che percoie alcun ladro, perche lo robbi, & mentre quello scampa, è preso da birri, e giustitiato, o disformato, è fatto irregolare, & perche.
- 102 Colui, che per far un effetto burlesco, per ilquale ne succedesse morte, benche contra sua uolontà, è fatto irregolare, & perche.
- 103 Colui, che per far paura ad alcuno, costi burlescamente, gli tira alcuna cosa, & lo ammazza, o disforma, è fatto irregolare, & perche.
- 104 Colui, che si disfrata, & esce dall' religione, è fatto irregolare, & perche.
L'irregolati: à nell' ordine religioso, per il delitto, in cinque modi si causa, & quali.
Colui, chiamasi sfratato, & Apostata, che rimoue a la sua professione, & Dio, & di quante sorte siano
In quanti modi il christiano si congiunge con Dio, & in quanti modi si discosta.
Effetti dell' Apostasia, quanti siano.
- 105 Colui, che ribattezza alcuno è fatto irregolare, & come.

- 106 Colui, che ribattezza alcuno nato in terra de Christiani, come si facci irregolare.
- 107 Il chierico homicidiale, essercitando il suo ufficio non si fa piu d'una volta irregolare, poi ch'egli è in quella, ma commettera ben molti peccati.
- 108 Irregolare sarà colui, ch'occide un chierico a sangue freddo, ma non a sangue caldo, & perche.
- 109 Irregolare sarà, quello, ch'adimpierà la conuentione fatta sopra la rinonza d'alcun beneficio, ma non effettuandola, non sarà.
- 110 Irregolare non sarà l'Inquisitore, che condanna l'hereitico a morte per la sua perfidia.
- 111 L'Irregolarità incorse a caso, & non nel foro contentioso, può essere assoluta dai vescovi.
- L'Irregolarità, che nascono per difetto dell'anima, o del corpo, che faccino inhabile la persona, appartiene al Papa.
- 112 Irregolare sarà colui, che direttamente commette homicidio volontario, o diffamazione, & appartiene al Papa, & quelle, ch'indirettamente al Vescovo.
- 113 Colui, ch'ha hauuto due mogliere, e fatto irregolare.
- Colui, ch'è bastardo, e irregolare, ma per esser entrato in alcuna religione, gli è tolta l'Irregolarità dal Vescovo, per gli ordini, benché non diceffe il suo difetto.
- 114 Il secolare, che scolta alcuno in confessione, & lo absolue, e fatto irregolare, & perche.
- 115 Il chierico, che consiglia, o ricorda al Giudice la pena d'alcun reo, come si facci irregolare.
- 116 Il chierico, che per qualche peccato si stropia da sua posta, e fatto irregolare.
- 117 Colui, ch'è catecumeno, ne è battezzato, prendendo gli ordini, si fa irregolare, & perche.
- 118 Colui, ch'è fatto christiano, ne sia fondato nella fede, prendendo gli ordini sacri, si fa irregolare.
- 119 Colui, che prende gli ordini sacri, ne sa leggere, è fatto irregolare, & perche.
- 120 Colui, che s'ordina d'alcun ordine sacro, non essendo in età, e fatto irregolare.
- 121 Colui, che per burla facci paura, & ne segua danno corporale, è fatto irregolare.
- 122 Il chierico, che va alla guerra ingiusta, come si facci irregolare.
- 123 Il chierico, che va alla guerra giusta, ne altro fa, ch'animare, come non si facci irregolare.
- 124 Il chierico, che in alcuna guerra combatta, ne uccide, o stropia alcuno, non è irregolare.
- 125 Il chierico, che sia dubbioso d'hauer ammazzato, o ferito alcuno, come sia irregolare.
- 126 Il chierico, che fa alcuno, che sia per fare qualche gran danno, & lo manifesta, come non incorra in irregolarità, & perche.
- 127 Il chierico, che desidera ammazzare alcuno, ne s'effettua la morte, o disformazione, non è irregolare, & perche.
- 128 Colui, che muolontariamente ammazza alcuno, o che per sua difesa, non si può saluare, non è fatto irregolare, & perche.
- 129 Il chierico, che per sua difesa, ammazza alcuno, non è irregolare, & perche.
- 130 Colui, che dimanda giustizia contra un reo, come si fa irregolare.
- 131 Colui, che manifesta il traditore, della patria, come non sia irregolare.
- 132 Il chierico, che sporge legne, o altra materia per brusciar alcuno, o si troua barca per ammetterlo, come si facci irregolare.
- 133 Colui, che con effetto fa proua mortale sopra la uita d'alcuno con oglio, o altra cosa, e fatto irregolare, & anco esso patiente, & perche.
- 134 Quel Signore, che permette si facci proua sopra la uita d'alcuno, per medicarlo poi, e fatto irregolare, & perche.
- 135 Colui, che per curiosità ue de alcuna disformazione, o ferire alcuno, per guarirsi poi che in oglio, o altra cosa, o fatto irregolare.
- 136 Il religioso, che per diporto ua a caccia di porci cinghiali, o d'altri animali pericolosi, come si facci irregolare.
- 137 Colui, ch'è nato spurio, & si promoue ad ordini sacri, e fatto irregolare, se non s'habilita, per matrimonio seguente.
- 138 Il chierico, che accelera col desiderio la morte d'alcuno, e fatto irregolare, & quando.

Il. hic.

- 139 Il chierico, che uede stentare nel morire alcuno, & gli fa alcuna cosa per pietà, accio quello muora, è fatto irregolare.
- 140 Il giudice ecclesiastico, che per suo ufficio sentenzia alcuno a morte, & sollecita la sua morte, non è irregolare, & perche.
- 141 Colui, ch'è causa di qualche homicidio, & si fa chierico, per far penitenza del peccato, & perche haurà un beneficio, non può prendere gl'ordini, nè accettare il beneficio, senza dispensa del Papa, per esser fatto irregolare.
- Se il fornicare, & simile, sia causa illecita, & proibita a chierici, & per qual ragione gli sia proibita.
- 142 L'homicidio casuale (secondo Soto) non induce irregolarità, & quando l'induca, & perche.
- 143 Il chierico, che ammazza in qualunque modo alcuno per esser tronato a far qualche peccato, è irregolare, benché per difesa, & perche.
- Il chierico, che è causa che sia fatto qualche homicidio, è irregolare, & perche benché deniasse, che non si facesse, & perche.
- Colui, ch'è stato causa di qualche homicidio, volendo promouersi ad ordini sacri, deue farsi dispensare dal Papa, & perche. Et anco per ottenere benefici, benché semplice.
- Colui, ch'è stato causa di qualche homicidio, non può tenere alcun beneficio curato (hauendolo) con buona coscienza, senza dispensa del Papa, & perche.
- Colui, ch'è stato causa d'alcuno homicidio, non può ottenere alcun beneficio, senza dispensa del Vescovo, essendo quello occulto.
- Colui, che ha commesso qualche homicidio, non può ottenere beneficio, senza dispensa, & da chi, quando sia volontario, benché occulto, & secreto fosse.
- 144 Il chierico, che volontariamente commette homicidio, è irregolare, nè può esser dispensato dal Vescovo, & perche.
- Il chierico, che commette homicidio per sua difesa, o a caso, può esser dispensato dal Vescovo, & quando.
- 145 Il chierico, o prelado, o qualunque altra persona Ecclesiastica, che bandisce una, o più persone, & esercita il suo ufficio, come non casca in irregolarità, & quando gli caschi.
- 146 Un prelado, o altra persona ecclesiastica, come possi delegare alcun caso criminale ad alcun giudice, per non cascare in irregolarità.
- 147 Se la persona ecclesiastica, che bandisce criminalmente, per mantenere il suo stato, & dopo celebrata, casca in irregolarità, & perche.
- 148 Colui, che ordina bastonare alcuno, & a caso l'ammazza, e fatto irregolare, & perche.
- Il prelo, che commette ad alcun giudice, che eseguisca la giustizia, & la eserciti, non è irregolare, & perche benché ne seguisse morte.
- 149 Il chierico, che presta aiuto, o fauore a soldati, per qualche guerra ingiusta, o ad altri, come si facci irregolare, benché fosse presente a essa guerra, senza arme, & perche, & quando.
- Il chierico, che da, o fauorisce, aiuta, o consente ad alcuna guerra giusta, non casca in irregolarità, benché ancor lui aiutasse, & perche.
- Il chierico, che desidera la vittoria in alcuna guerra giusta, benché molti morano, non è fatto irregolare, benché lui combattesse, & perche, & quando sarebbe irregolare.
- Il chierico, che per fare alcun bene, a caso uerue, per questo suo bene, come commesso un homicidio, non è fatto irregolare, & perche.
- 150 Il chierico, che per andare a far bene, il suo cavallo ammazza, & quello per obedire al medico, non seguì il suo ben fare, anzi muore, non è fatto irregolare, nè meno il medico, che l'ha consigliato, & perche.
- L'homicidio casuale, che fa irregolare l'huomo, qual sia, & quale quello, che non la fa, & perche.
- 151 Colui, che accomoda alcuna cosa all'amico, per far qualche peccato, & a caso l'amico uerue morto non è fatto irregolare, & perche.
- 152 Colui, che comanda donarsi fare alcun delitto, & che per caso il delitto ecceda la volontà del comandante, & more l'offeso, il comandante è fatto irregolare, & perche, & anco l'effettuante.
- Li casi sono per sua natura diretti alla morte, o a qualche deformatioe, se precausano l'irregolarità, & perche.

Giardino de Sommisti, Parte Seconda.

E

- 153 Colui, che per matrezza, o furore di materia ammazza alcuno, non essere irregolare, & perche.
- 154 Colui, che per imbrochezza, o ammazza alcuno non esser irregolare, & perche.
Colui, che per consuetudine s' embriaca, & ammazza quelch'omo, e fatto irregolare, & perche, & quando particolarmente ancora.
Colui, che di raro s' embriaca, & ammazza alcuno, non e fatto irregolare, & perche.
Colui, che per pochissimo vino bene, & s' embriaca, & entra in furore, & ammazza alcuno non e fatto irregolare, & perche.
- 155 Il medico, che non vuole curare, o medicare l' infermo, & che quello muora per non hauer hauuto il medicamento, pecca, ma non e fatto irregolare, & perche.
- 156 Il ricco, che non aiuta il pouero posto in estrema necessita, & per disaggio muora, pecca, ma non e fatto irregolare, & perche.
- 157 Colui, che vede offendere, o ammazzare il prosimo, nè li da aiuto, potendo senza suo discomodo, pecca, ma non e fatto irregolare, & perche.
- 158 La persona ecclesiastica, che fa far bandi, con pena afflittiva, o della vita, non e irregolare, & perche, & quando si facci irregolare, & perche.
La persona ecclesiastica, che per bandi, o per leggi fatto, per modo di sentenza in causa di sangue, essere irregolare, & perche.
Alle persone ecclesiastiche esser lecito ricorrere al braccio secolare, per quiete sua, o de' suoi, & perche.
- 159 La persona ecclesiastica, che fa, o conferma i bandi contra banditi, accio siano ammazati, come sia irregolare, & perche.
- 160 La persona ecclesiastica, che desidera l' homicidio, o lo facci fare, benchè giusto, e irregolare, & perche, & quando non sarebbe irregolare, perche non volse in terra la potestà criminale.
- 161 Risposta dell' Autore a curiosi, che dicono non esser lecito, ne conuenirsi a persone Ecclesiastiche le cause criminali.
- 162 Perche Christo non condannasse l' Adultera alla morte, secondo la legge.
- 163 Il Chierico, che fa sonare, o sona la campana contra i banditi, o altri tristi, accio siano prefati, & quelli prefati, & impiccati, cascain irregolarità, insieme con tutti li altri complici, & fautori, & perche.
- 164 Il Chierico, ch' essorta il popolo a prendere i banditi, o altri tristi, e irregolare, & perche.
Causa propinqua, che cosa sia, & come s' intende.
La causa propinqua diretta di sua natura alla deformatione, o morte, causar sempre l' irregolarità.
L' occasione, o deformatione volontaria espressa, o virtuale, sempre induce l' irregolarità, & perche.
- 165 Colui, che prende, o fa prendere, o mostra alli ministri, che un ladro sia preso, come, & perche sia irregolare.
- 166 Colui, che per viltà altrui procura la cattura, o deformatione, o morte d' alcuno, benchè per giustitia, essere irregolare, perche.
- 167 Colui, che per sua causa, o viltà propria procura la morte, o deformatione, o cattura d' alcuno, come, & perche non sia irregolare, & quando.
- 168 Colui, ch' e accelera la morte, o mutilatione d' alcuno, essere fatto irregolare.
Il chierico, che sona o fa sonare la campana, per far che l' bandito sia preso, come, quando, & perche non deuenti irregolare, & quando, & perche sia fatto irregolare, benchè fosse per commandamento del Papa.
- 169 Il Religioso, che procura per l' honor di casa sua di far prendere, & ponere in galera alcuno, che gli habbia fatto qualche dishonore, & lo da alla giustitia, e fatto irregolare, & perche.

Nau. c. 17.
n. 191. 192.
193. & 194.
Imo. in c. ni
si num 7. de
22222.



Irregularità, altro non è, ch' vn difetto, che pone la persona fuori di regola, ouero vn impedimento canonico, il quale impedisce tutti quelli, che si vogliono promouere ad ordini sacri, o quelli che sono promossi, che nõ possono ministrare il loro ufficio. Et dico vn impedimento, per esser ordinato dalla legge canonica, o vogliamo dire humana, per impedire, & rettamen-

te priuare tutti quelli della facoltà di poter pigliare ordini ecclesiastici, ouero ministrare, o usare alcun di quelli, dopo che gli hauranno pigliati, etiã dopo, che hauelle fatta la penitente. Et è inuentione canonica, & non diuina naturale. Et colui dirassi esser irregolare (come diffusamente hauemo detto nell' altra nostra opera del Lume, & Specchio di penitenti) ch' è priuo, ouero è fuori de regola: Et in sette modi l' huomo può essere irregolare, cioè per difetto della religione, dell' età, del sentimento, del sesso, della liberta, del corpo, & del nascimento, si come intenderassi in essi casi.

L' irregolarità, è anco differente dalla Scommunica, dalla Sospensione, dall' interdeto, & da tutti gli altri impedimenti canonici. Et se bene questa Censura dell' irregolarità, impedisce essi ordini, o esso uso di quelli, non impedisce però quelli, almeno direttamente, in quanto che sono ordini, per cioche alcuna forte d' Irregularità impedisce il pigliare essi ordini, & alcuna forte impedisce vn' uso & ministero di quelli, & non l' altro.

Vno, di maniera che sia irregolare, potrà esser assoluto dal peccato, per il quale s' incorre in quella, ma non da essa irregolarità. Et vno, che sia scomunicato, o sospeso, o interdeto, dirassi essere anco irregolare, perche non può esercitare il suo ufficio, o ordine, per cioche esercitandolo, di subito e fatto irregolare. Et questa irregolarità nasce da cinque forte d' impedimenti, cioè dall' impedimento del Sacramento, del corpo dell' anima, della mansuetudine perfetta, & dall' impedimento del delitto. Ne s' incorre in irregolarità mortale, imperoche sempre bisogna che per correre in irregolarità, gl' interuegni il fatto. Et niuno deue esser giudicato in dubio irregolare per il foro esteriore, perche niuno può operare senza peccato cio, che la sua coscienza dubita. Et niuno irregolare, per usare il suo ufficio, incorre in noua irregolarità, come gl' è incorso vna volta, quantonque pechi esercitandolo, inanzi sia dispensato, & sta sempre in quella, per ilche quando il Papa dispensa l' irregolare, lo dispensa dalla irregolarità sola, nella quale incorse, inanti che usasse il suo ordine, o ufficio. Et la potestà poi di assoluere i peccati, non si stende a quella potestà di dispensare nella irregolarità, ne meno la potestà, che per le bolle del Papa, si da per assoluere. Et niuno dirassi essere irregolare, se nõ quello, che fara cõpreso ne' casi, che la legge esprime, & dichiara, si come hauemo p vn testo, che dice. *Cap. 13. qui de sen. exc.*

Poiche dunque a questa impresa ci siamo posti, per giouare a i non molti istrutti. Diremo, il primo impedimento d' essa irregolarità, che nasce dal difetto del Sacramento, o dal segno Sacro, che alcuno riceue, e la Bigamia, imperoche colui, che sia Bigamo, non può mostrare l' vnione insolubile di Gesu Christo, & della S. Chiesa vnica sposa, per essersi maritato due volte, o per hauer tolto donna corrotta, & non vergine; Ne anco può mostrare l' eccellenza di esso Sacramento dell' Ordine. Ne meno può mostrare segno di continenza, per hauer hauuto due moglie. Imperoche toglie l' audacia di persuadere la castità, essend' o lui stato due volte ammogliato, in qualunque modo delle tre Bigamie.

Il secondo impedimento della irregolarità, che nasce dal difetto corporale, à l' esser priuo di qual si voglia membro principale, incorso per sua colpa, ancorche occulto fosse & impedisce la potenza di potere usare l' ordine; Come sono i membri genitali, che stanno coperti, & occultati, & siane priuo in qualunque modo si voglia, o per sua colpa, o per commandamento, o per prieghi, o per infermità, o per fare alcuna cosa illecita, o a caso o per castigo d' alcuna cosa malfatta da lui, o tagliatoli da' suoi nemici, si come interuenne a colui trouato in letto con la moglie, dal marito gli fù tagliati i suoi genitali, o per giustitia. Ma tagliati per se stesso per colera, & impatienza, o sdegno, pare, secondo alcuni, che non to facci irregolare. Ne manco la debolezza d' alcun membro, ne il suo total difetto, per il quale egli v' incorse senza propria colpa, come per consiglio del Medico, o del Cerurgico, per la salute, o per gli infideli, o d' altri nemici senza sua propria colpa, gli fu tagliato. Ne anco cagiona irregolarità a quello, che nacque senza membri virili, o che per forza, da suo padre, o da altri parenti fu castrato, essend' fanciullo, o adulto. Nè l' esser zoppo, ma però senza aiuto di bastone nell' altare, quando celebra. Ne meno la macchia dell' occhio, che non leua la vista, ne fa notabile deformità, ne la gobba. Ne anco a chi manca la vista da vn' occhio, & che dall' altro gli veda benissimo. Ma la Glosa volle il contrario, ancorche egli non mostra d' esser priuo della vista, massimamente il sinistro per l' amor della Lettura del Canone nella Messa, per cioche e necessario il vedere con

In quãtumo di l' huomo può essere irregolare. Cap. 127.

Specu. in d. §. iuxta. L' irregularità da quanti impedimenti nasce, et quali. Inn. in d. c. ad audientiam.

Innc. in c. si celebra nu. 3. de cle. ex com.

Nau. c. 27. nu. 195. Hofi. in summa de corpore viuat. §. et qua. Nau. c. 27. nume. 158. 199. 200. 203. 204. An. in c. si de corpore viuat.

In ca. 2. de Ser. signifi. lib. 6.

Glo. sing. in cap. Eunuchus.

Hofl. in c. ff. de corp. vi. tiat. P. in in c. 2. de che. egro. per illu. ten. Inn. in c. 1. de veis. lib. 6. in c. 2. de corp. vi. tiat.

Alvaro de plant. eccl. li. 1. c. 48 F. S. Ant. 3. p. 111. 28. ca. 5. ibid. ubi su. S. Anto. sbi. sup. 11.

Nau. c. 27. nu. 205.

Io. Andr. in c. 1. de ve. mes. de pre. by. no. bap. t.

C. 1. et 2. 48 d. Eo. ca. con. stin. 17. 9. 4.

N. c. 27. nu. 4. 206. 207. 208. 209.

esso, per la deformità dell'effetto, che si faria nel voltare indecente à essa Lettura. Nè vale il dire d'alcuno, che vno a chi sia tagliati i membri genitali senza sua colpa, portarli a dosso, ò farli in poluere, & metterli in vna borsa, può celebrare, il che è errore, che sarebbe meglio, non portarli. Ne anco la superfluità di qualche membro (dopò ordinato) ò mancamento di quello, lo fa irregolare, imperoche se non potrà celebrare, potrà confessare, & assoluere, essendo incorso in terzo mancamento senza sua colpa, ò volontà; ma cagionarebbe irregolarità in colui, che fosse per ordinarsi. Et il Papa solo è quello, che può dispensare in questa irregolarità. Ma diremo bene, che tutti gli spuri, & illegitimi sono irregolari, essendo che questo vizio include ogni sorte d'illegitimi, se bene il loro fatto sarà occulto. Et che pubblicamente da tutti fossero tenuti per legittimi. Et anco sarà irregolare il difetto della età, per esser ancora essa età corporale. Et solo il Papa questa irregolarità dispensa, ancorche egli fosse Religioso, secondo la Glosa.

I Leprosi sono irregolari, & innati il pigliare de gli ordini, & anco dopò da poter esercitare l'uso di quelli, quando però sono presi dalla lepra, essendo che ancora questa infermità, si riduca al difetto corporale. Et anco in certe altre sorte d'infermità contagiose, in vltare gli ordini, almeno quanto a gli atti, nè in quelli egli si cagiona. Et anco questo solo il Papa può dispensare, come è il mal caduco, el'indemoniato. Et colui, ch'vna volta sola questi dui mali hauesse patito, noi si deue, nè si può più ordinare, & essendo ordinato, & caduto più volte, non può celebrare. Et l'indemoniato, mai ha da celebrare. Et così anco colui, che fosse lunatico, ò furioso cagiona anco l'irregolarità. Nell'Hermafrodito, che non si può ordinare, per esser incapace del carattere dell'ordine.

L'istesso anco dirassi del schiauo, il quale sempre resta irregolare, nè si può ordinare, senza licenza del suo padrone, & ordinandosi, rimane libero. Et non sapendolo esso suo padrone, & contradicendoli, resta ne più, nè meno schiauo, come era prima, se non si ordinasse più, che de gli ordini minori. Et ordinandosi in sacris, può dare vn'altro schiauo; & lui resta libero, o pagare i suoi peculij. Ma che diremo d'vn'huomo infame, che sempre è irregolare? & solo il Papa lo può dispensare? Irregolare per difetto dell'impedimento corporale, farà anco colui, che non beue vino, il quale nè anco il Papa non lo potrebbe dispensare, eccetto che non li permettesse, che non celebrasse sub vtraque specie, del che non ne tratteremo quì altrimenti.

Il terzo impedimento della irregolarità, che nasce dal difetto dell'Anima è l'ignoranza, cioè d'alcuno, che non si legge in quella lingua, che sono scritti i diuini vfficij ò Latini, ò Greci, costui resta sempre irregolare da poter pigliare l'ordine, & se l'hauesse pigliato non lo potrà mai vltare. Et è fatto anco incapace di potere hauer beneficio al cuor: Et il Papa non mai dispensa alcuno di questi direttamente, anchorche potesse indirettamente. Colui anco, che farà di poco giudicio, & scempio, sarà irregolare. Colui che non ha fede, è totalmte fatto irregolare, imperoche colui, che non è battezzato, è incapace dell'Ordine, ancorche fosse conuertito, & vn Santo, perche il carattere dell'Ordine presuppone quello del Battesimo, sarà irregolare anco l'Heretico, ò fautore delle Heresie, anchorche sia emendato. Saranno irregolari anco gli figlioli di Heretici fin' alla seconda generatione, per linea masculina, & feminina alla prima generatione. Nè il Moro, ò Turcho, Giudeo, ò Gentile, ò Neofito, ò nuouamente conuertito alla fede, & battezzato, & non dico nuouo Christiano, ma dico nuouamente battezzato, imperoche in questi là irregolarità non ha luogo, per esser inhabili da poter ricuere Ordini, nè meno i loro figliuoli. Et in questa irregolarità dell'Anima nessuno può dispensare, se non il Papa. Et nè anco lui rettamente può nel di fetto del poco giudicio continuo, nè in quello del Battesimo, per esser cose, che la legge naturale, ò di vna ricerca in colui, che si ordina.

Il quarto impedimento della irregolarità, che nasce dal difetto della perfetta mansuetudine, è hauere disformato alcun'huomo in caso illecito, cioè d'vno, che disformasse gli altri, etiandio in caso lecito, che si lasciasse ammazzare, ò tagliare membro, ò disformarlo tanto, che colui, ch'è disformato, non possi celebrare senza notabile horrore; ò scandalo, come si fosse senza vn braccio, senza vna mano, senza orecchie, ò naso, ò senza occhi; ma non d'vn dito; imperoche senza vn dito si può celebrare, nè è fatto irregolare, quando però quel dito non sia vno delli quattro, che ministra il Sacramento, perche non perde membro, essendo che il membro publico uccide l'huomo irregolare. Et quello chiamame-

per abbrucciare alcun malfattore, o heretico, o altro, se sia irregolare? Resp. di sì, se il fuoco aiuterà a vcciderlo, altrimenti no. Ma se inanti, che lo abbruciassero, o l'annegassero, ita che fosse morto, & dopo gli portasse legne, o le gettassero nel fuoco, dopo che fosse morto, o facesse fuoco, non si fa irregolare. Ma dirassi bene esser irregolare per la troppa, & perfetta mansuetudine tutti coloro, che accompagnaranno alcun reo al patibolo della morte, o disformazione d'alcun membro, come sono Scriuani, Notarij, Vfficiali, l'Aguzino, la Guardia, il Capitano, il Larigello, & simili, & colui, che vende, o presta, o dà, o prouede di scale, di corde, d'arme, d'instrumenti d'ogni sorte, che si suole vltare a qualonque giustitia, o di morte, o di disformazione, o tagliar membro per giustitia. Et anco colui diuenta irregolare, che monstasse il ladro, doue il fosse, accio sia preso da gli vfficiali. Et anco colui tarà irregolare, che per suo interesse consegna il reo al Giudice, o si lamenta di lui auanti il Giudice, senza alcuna protestatione, che esso Giudice non proceda a morte, ne a disformazione, imperoche tutti questi sono cagioni propinqua, & diretta da disformare in caso lecito. Sarà irregolare, per questa mansuetudine perfetta.

11 Si dimanda: Hauendosi da tagliare la testa a vn reo, & condotto al luoco del supplicio, vno gli disse mctti la testa sotto il ceppo, o che taglia la scala, o che faccia alcuna altra cosa, se costui sia irregolare? Resp. di sì, imperoche per questa troppa, o perfetta mansuetudine, fa, che detto Reo si acceleri alla morte, o alla disformazione del corpo. Et anco colui sarà irregolare, che conciarà il luoco doue s'ha disformare, o che porterà la scala, o che arroterà, o farà arrotere la spada, o altro instrumento da fare tal giustitia, o apparecchiata la corda da ligarlo, o d'appicarlo, o strangolarlo, o altra sorte d'istromenti, accio più presto si finisca la giustitia. Et anco quelli, che diceffero, quando tardasse a venire, o a condurlo, sta pur aliai a venire? che cosa fanno, che tanto dimorano? & simile sorte di parole, imperoche monstra intentione virtuale, di speditione presta della morte, del reo. Ma i laici se bene, protestano, in ogni modo incorrono in questa irregolarità di troppa mansuetudine, o vogliamo dire di questa coscienza loro pelosa, o molta carità. Ma diremo bene, che ne essi, chierici, ne essi laici, quando sono presenti a qualche disformazione fatta per Giustitia, non incorrono altrimenti, quando però non aiutano, o non danno autorità, nè dicono, ne fanno cosa al cuna, accio essa disformazione si acceleri. Ma essi Chierici, che sono in sacris, peccano, essendo presenti, quando non siano per confortatio, o per confessare esso reo condannato a douer morire.

12 Si dimanda: Vno per giusta difesa della vita del prossimo, uccide, o disforma alcuni, se sia irregolare? Resp. di sì, etiandio che fosse per giusta difesa della vita di suo padre, o madre, & quantonque ciò facesse in guerra giusta, & in tempo anco, ch'ei si credesse, che se esso non combattesse, si perderebbe la Città, che già è assediata, o l'esercito, che giustamente guerreggia; Imperoche molte volte vno ammazzarà vn'altro per non poter difendere altrimenti la vita sua, o l'honor suo, ò la sua roba, o per giustitia publica etiandio per furto, & in guerra giusta. Et dopo la difesa della propria roba, si deue defendere la vita del suo prossimo, quando fosse in estrema necessità di difesa; Imperoche la propria roba, per sostentamento della sua vita, & de'suoi, & per oprare la virtù, si deue hauer più cura, che della vita altrui; ma però fuori di caso di necessità estrema. Di maniera, che dirassi, alcuno in tutti i modi pecca, se egli per odio, o per vendetta a per intentione virtuale uccide, o disforma. Eccetto, che per difesa della sua vita, non peccerà, nè sarà irregolare. Ma chi per gli altri sopradetti casi uccidesse, o disformasse, non peccaria, ma sarà irregolare. Ma sempre per uccidere giustamente in tutti i sopradetti casi è necessario, che nella difesa si serua il moderamento, inculpari tutela, cioè, che la difesa sia moderata, perche non sarà lecito difendersi con maggior violenza di quello, che fosse necessario, per resistere all'ingiuria, come per difendersi con arme contra vno, che venisse senza arme, eccetto però, quando il pugno di colui, fosse tanto, quando vna spada, o altre arme, massime per l'honore, che val più, che non val la roba, & la vita val più, che non val la roba, nè l'honore, di maniera, che se l'assaltato non potrà fuggire senza sua uergogna, non è obligato a fuggire, & se non potesse difendere da vn pugno, o da qualche ferita, senza ammazzare l'offenditore, giustamente, & senza peccato lo può uccidere: Imperoche, chi uccide, o disforma per necessità estrema, & inuitabile della sua persona, & scuso di quell'atto, se bene il Fortunio vuole il contrario, dicendo, colui, che se

Nau. c. 27. nu. 217.

S. Anton. 3. par. 11. 28. c. 2. §. 5. Glo. Pan. 3. c. 5. in c. senten. ne cler. sel. monac.

Nau. ca. 15. n. 2. 3. c. 27. nu. 217.

S. Tho. 2. 2. q. 6. 4. ar. 2. Ga. et. c. 6. in 4. d. ar. 2. Ant. 3. par. 11. 4. c. 3. sub finem.

Silue. uerb. bellu. 2. §. 2. S. Tho. in d. ar. 7. facit. l. vi. vim. de iustit. c. 11. Glo. qua est pen. clem. de homic.

P. in d. c. olim ex. gl. c. dilecto de sent. exc. li. 6. c. quante eo. li. in ant.

Nau. c. 27. nu. 218.

S. Agostino. Nau. c. 27. nu. 218. 219. 220. 221. Cle. 11. de homic.

Arist. lib. 2. Physic.

Le disformazioni di quante sorte sono. Et quali. Re. gn. 11.

risce il Chierico, non esser scomunicato, quando lo facci per necessaria difesa del prossimo, essendo che sia precetto di difendere il prossimo. Imperoche nella scomunicazione generale non s'incorre, senza peccato mortale, & nella irregolarità, sì, & anco con merito, ne basta, che la disformazione sia giusta, accioche non cagioni irregolarità. Colui dunque, che per ingiusta difesa, o in guerra ingiusta farà questo, dirassi essere irregolare di maggior difetto, & ha bisogno di maggior dispensatione, & più difficile, che d'altra giusta difesa.

13 Si dimanda: Fanno alcuni congiurati, che d'ordinario tradire la lor patria, & alcuni sacerdoti seppero questo fatto, li quali andorno a denoniarli, se detti sacerdoti siano incorsi in irregolarità. Resp. che quando detti sacerdoti questo fecero con protesto, di non denonciare detti congiurati, accio quelli siano morti, o disformati, ma solamente, accio sia fatto provisione alla salute della patria, imperoche loro per altro non si muouono a denoniarli, se non perche la coscienza gli obliga a douer fare questo per conseruatione della patria, dirassi, che non incorrono nella irregolarità per il protesto, se bene poi anco il Giudice gli disformasse, o smembrasse, ouero facesse morire, perche la loro intentione, non è itata con questa virtù; Per il che ciascun Chierico questo può fare, nè sarà irregolare. Et tutti coloro di qualunque conditione siano, che giustamente denuntiano i tradimenti, gli homicidij, gli assassinamenti, & altri delitti pertinenti, & apparechie ti a giudici, per impedirli con protestatione, che non lo fanno per altro fine, se non per impedire, che non si facciano detti mali, & con requisitione, che non si castigino i malfattori, con pene disformatorie, ancorche siano Chierici, o sacerdoti, o religiosi, che cio denonciassero non incorrono in irregolarità. Eccettuando; erò, che non lo sapessero in confessione, come altroue habbiamo detto, Imperoche per modo alcuno ne con parole, ne con cen, ne con segni, ne in alcun modo, sotto pena capitale, non lo deuono manifestare; Essendo che. Quod in confessione scitur, nescitur.

14 Il quinto impedimento della irregolarità, che nasce dal difetto del delitto, sarà l'homicidio, il pigliare, o usare (dopò pigliato) l'Orcine malamente Come sarà l'vfficare, essendo in censura, violare l'interdittio, commettere alcun peccato graue, e notorio, ouero che sia peccato tale, che infami la legge, il troncar membri, o debilitarli, & disformarli in tal maniera, che il ferito, per tal troncamento, o disformatione sia irregolare, che senza notabile horrore, & scandalo, che non possi celebrare. Diremo dunque, colui essere irregolare in questa sorte d'irregolarità del delitto, dopò ch'è fatto adulto, & che ha discretione, & che sia battezzato, che disforma se medemo, ouero altro huomo illecitamente, o come cagione propinqua diretta, o indiretta, che sia di quella disformazione, o della sua anticipatione; Ne vale dire, oh io l'ho fatto a buò fine, semplicemente, & santamente. Imperoche se vno si castrasse, o si facesse castrare, per viuere casto, non lo scusarebbe dalla irregolarità. Ma quando lo facesse per infirmità, & per consiglio di Medici, o di Chirurgici, (si come di sopra habbiamo detto) non incorrerà in questa irregolarità, ancorche forsi potrebbe incorrere in quello difetto corporale, se per esso egli restasse disforme, o impotente, per celebrare senza scandolo, & senza horrore. Et colui dirassi essere cagione propinqua, pche non basta, che sia cagione remota, laquale è, qual si voglia armiero, che fa o guarnisce arme, oueramente che di sua natura, o per l'intentione dell'autore, o per ambedue si ordina, o si consiglia p disformare. Et essendo, che quattro siano le cagioni, cioè l'efficiente, la materiale, la formale, & la finale. La cagione efficiente dunque di fare, che vn'huomo sia disformale, sarà colui, che fa, da, priega, comanda, o ratifica. La cagione materiale della disformazione è, chi da arme, o le conduce, ouero conduce alcuno p torte doue stiano i suoi nemici apparecchiati, p disformarlo. La formale, sarà colui, che instituisce, informa, o consiglia. La cagione finale della disformazione, sarà colui, che promette premio a chi riconoscerà il disformatore. Colui, che ferirà senza animo di disformare, sarà cagione propinqua di sua natura, che dirà la lancia, o la spada con animo di uccidere, sarà cagione per l'intentione dell'autore. Colui poi, che ferirà con animo di non uccidere, sarà cagione di ambedue. Questa cagione dunque la diffiniremo con queste due parole, cioè diremo: La cagione essere detto, o fatto illecito, dal che, ne seguita la disformazione, non indirizzato di se, ne per l'intentione dell'autore per essa, come accader suole dal giuochio illecito, dal quale a caso ne segue la disformazione. Et pche di tre sorte sono le disfor-

chiamerassi membro publico (secondo San Gregorio, & San Paulo) che haura vfficij di uersi, & distinti. Il debilitare vn membro, sarà l'huomo irregolare, per tagliargli vn neruo o per altra maniera, e tanto irregolare, come se gli lo tagliasse. Et colui che ferisce alcuno in maniera tale, che lo faccia irregolare, cioè che lo faccia tanto inhabile, che non possa celebrare, o se celebrasse, non potrai celebrare senza grande horrore, & scandalo, è irregolare. Chi uccide, o taglia membro, e irregolare; Perche disforma, leuando la forma sostantiale, ch'è l'Anima, con che si uiue, o la forma figurale, che è il membro. Irregolare sarà colui di questo impedimento, che dopo che è battezzato, che disformasse l'huomo in caso lecito, ouero che desse cagione propinqua, che disformi, almeno più presto di colui, che si disformarebbe fuori di necessità inuitabile di difendere la sua persona. Et quello dirassi dar cagione, che facesse, o dicesse alcuna cosa, dalla quale ne seguisse la disformità con intentione formale, o virtuale, dalla quale essa disformità ne segue. Onde diremo, colui disforma, o da cagione, che si disformi più presto di quello, che si disformarebbe, sarà irregolare, come quando vno fosse frustrato, & caminasse piano, & alcuni gli dicesse, camina presto, ouer quando vn boia stentasse alcuno a farlo morire, quello dicesse, spediselo presto, & non lo fare stentare, & simile forti di mansuetudine. Et anco quando vno, alquale giustamente vien tagliato la testa, & che gli dicesse, poni il capo sotto il ceppo, & sta comodo col capo sotto il ceppo, ouero che l'aiutasse a camminare al luogo deputato, & simili sorte di perfetta mansuetudine, sempre cascherà in irregolarità, perche fa, che colui camina (per l'aiuto) più presto, & anco per l'effortatione, o documento, mora più presto. Per il che sequita questo, che quel Giudice, che da la sentenza ingiustamente contra alcun reo, o procede contra di quello, & anco l'Accusatore, il Procuratore Fiscale, i testimonij, il Notaro, il Maestro de gli atti, che scriue la sentenza, o uero che la pronuncia, o scriue essi testimonij, o gli legge, la sentenza quando si pubblica; Et colui che scriue, o detta le lettere, perche da quello si comanda, che alcuno sia disformato, per Giustitia. Colui, che auoca, o procura contra esso reo, che patisce tal disformità. Colui, che fece, o opero per il reo, accio egli hauesse la sentenza in fauore con condemnatione, della pena del taglione, laquale l'accusatore patisce lui quella disformità, che douena patire esso reo, se esso accusatore vincena. Et anco l'accessore, & qual si voglia altro vfficiale tutti sono fatti irregolari. Ma se la desformazione attualmente non ne leguissse, ancorche si desse altro castigo, se bene fosse di sangue, purché non gli sia disformità, nell'uno de' detti, sarà irregolare, secondo la Glosa, se bene alcuni Dottori vogliono il contrario. Et io tengo la opinione di questi, che alcuno non sia irregolare per la sola volontà, se l'opera, o il fatto non segue. Et questa è l'opinion del Panor d' Innocentio, dell' Hostiense della Commune, & d'altri, & anco d'vna Glosa singolare.

7 Ma si dimanda: Prima, vno andò in compagnia di tre, per ammazzare alcuno, & andò con animo deliberato d'ammazzarlo, & lo trouò, & quelli tre l'ammazzano, & lui non fa alcun effetto, se bene ancora lui era andato per ammazzarlo, ne l'ammazzò, se costui sia irregolare? Resp. di no, perche non fece alcuna cosa, con che si uccidesse. Ne meno sarà irregolare colui, che prestasse le arme ad alcuno, accio lo difenda, quando per se stesso si potesse difendere con esse arme, disformando colui, che l'hauesse assaltato. Ne anco colui incorre in alcuna irregolarità, che desse, o prestasse, o computasse, ouero prouedesse d'arme il soldato, che è per fare giusta guerra, inanti che essa cominci, ouero dopò incominciata, inanti detta battaglia. Si come le danno molti padri, li parenti, amici, & Signori ecclesiastici, & anco secolari. Ne meno sarà irregolare colui, che desse balestre, o faette, o archibughi, o ballote, o poluere, che egli con questa materia uccide dopò alcuno. Ma se con questa intentione gli la desse, sarà irregolare. Ne meno colui sarà irregolare, che desse spada lancia, o altre arme simili, con le quali non s'ammazza tanto. Ne colui, che desse animo a soldati, che entrino con sforzo, & animosita alla giusta battaglia dalla loro parte, & finirli con Dio, col loro giuramento, col loro Rè, o col loro Capitano. Me meno colui, che desse animo, mentre si combattesse, dicendo, su via valent'huomini, combattete allegramente, & vincete l'inimico.

6 Si dimanda: Se vn sacerdote hauesse fatto alcuna delle sopradette ationi o di difendere, o di prestare, o di comprare arme, o dato balestra, o archibugio, o poluere, ouero, che hauesse dato animo, se sia incorso in irregolarità. Resp. di sì, secondo la Commune; & vn

Gac. 2. 2. 9. 64. ar. 5. in c. singu. 88. dist. ad Rom. 11. cap. 12. Clem. 1. de homicid. Glo. in summa. 51. dist. Inn. in cap. gaudemus.

Clem. 1. de homicid.

Cap. si aliquis de homicid. In c. ad auertendum de homic. per c. si. 15. q. 1. c. 5. c. significa si. 2. de homicid.

l'Autore. Nau. c. 27. nu. 212. Inn. in c. significasti. nu. 4. Anto. ibid. nu. 17. Clem. 1. de homicid.

S. Anton 3. par. 11. 8. ca. 2. §. fin.

Nau. c. 27. nu. 212. in d. c. sententia. ca. quod in dubijs de penis.

Gl. quorum
dam de lu-
das.

Capitolo, & la Glosa, quando però s'uccidesse qualch'vno con esse armi, & anco quel sacerdote, che incitasse alla battaglia a uccidere, ancorche la guerra fosse giusta dalla sua parte. Per ilche detti Dottori, con molti altri, & io così sento ancora, che veramente quel sacerdote, che fa detti effetti, ouero che habbia tale intentione, che s'uccida, incorre in irregolarità. Essendoche a questo basta l'intentione virtuale. Imperoche si mostra, & appare manifestamente, colui, che vuole, che si dia vna battaglia, che quelli dalla sua parte vorria che vincessero, per il che pare veramente, che tacitamente voglia, & virtualmente, che uccidano, & vincano. Essendo, che sempre accascar suole, che non si possa vincere battaglia quasi alcuna, senza morte d'alcuno. Et colui, che vuole alcuna cosa, & iusto volere, quello, che senza esso non si può, o non si suole hauere, & che in tal caso pare, che sia eguale cosa fare animo a vincere, o a uccidere, Per il che s'incorre in irregolarità, ma però non per il semplice desiderio della sua parte, poiche ogn'vno è tenuto a desiderare la vittoria alli suoi.

Nau. c. 27. 7
m. 213. 214.
215.

c. si. de homi-
cid. lib. 6.

ca prelati,
me cleri. vel
monac. c. 6.

Inn. in cap.
pe. de homi.

Nau. c. 27. 9
m. 215.
De plantis
Eccl. ar. 48.

L'Autore.
Nau. c. 27.
m. 21.
S. Amio. Co-
m. 3. par-
ti. 28. ca. 2.
§. 5.

Si dimanda? Vno Sacerdote comandò a vno, che desse delle bastonate ad alcuno, ma non che l'ammazzasse, se colui, al quale e comandato, per caso l'ammazzasse, se detto sacerdote fosse irregolare? *Resp.* di sì, imperoche se bene lui ha comandato limitatamente, che non si uccida, nondimeno se colui l'uccide, è irregolare, perche egli ha intentione virtuale, per fare ciò. Et non solamente in questo caso incorre in irregolarità vn sacerdote, ma qualonque altro, che sia si fa per questo comandamento irregolare. Ma mi si rappresenta vn caso con questo simile.

8 Si dimanda: Vn Prelato, che habbia giurisdittione temporale, lui per non poter giudicare costituì vn Governatore nella sua città, acciò quello facesse giustizia, & con questo comandamento di dire fa giustizia, comanda espressamente, & diuicta, che non uccida alcuno, nondimeno detto Governatore farà giustizia, & ucciderà alcuno, se detto Prelato incorra in irregolarità? *Resp.* di no, imperoche lui mostra non hauere intentione virtuale, con dire, fa giustizia, & chi merita morire, fa che mora, ma dice, fa giustizia, & non far morire alcuno, nondimeno il Governatore per giustizia fa morire vno, o più: detto Prelato non è irregolare, perche lui non acconsente virtualmente alla morte. Per la qual cosa dunque dirassi, che colui, ch'è assistente con arme, & anco senz'arme a quelli, che ingiustamente, o giustamente combattono, & mostra hauere tale intentione virtuale, diventa irregolare. Et quel Chierico, che aiuta in alcuna guerra giusta & combattendo, & che con le sue proprie mani uccide alcuno, è fatto irregolare; se però non lo fa se la necessità di difendere la sua persona. Ma non la scusata della irregolarità, la necessità di difendere il suo prossimo, o la patria, ma solamente lo scusarà dal peccato, ma non dalla irregolarità. Ma se non uccide, ne disforma con le sue proprie mani, non è altrimenti irregolare, dato, che ferisca molti, ma che non taglia membri, & dato, che quelli dalla sua parte, mediante il suo aiuto uccidano molti, imperoche egli non gli aiutò con l'intentione formale, ne virtuale, che hauesse da uccidere, ma che vincessero, senza uccisione, se bene la sua parte hauesse hauuto intentione formale, o virtuale d'uccidere, o disformare, etiamdi quelli, che esso Chierico ferì, ma però che solo ferì, & non l'uccise, ne tagliò membro alcuno. Ma se esso chierico hauesse aiutato con intentione formale, o virtuale, che s'uccidessero, egli sarebbe irregolare, se bene lui non hauesse ferito alcuno. Ma mi s'appresenta vn gran dubbio.

9 Si dimanda: Molti Religiosi concordemente, & Prelati, di Spagna, li quali non solamente sogliono far guerra, contra Mori, o Turchi con la loro gente, ma anco si ritrouano presentemente alla guerra, animando quelli, & uccidendoli, per la fede di Christo. Et anco i Portugalesi, che con zelo della fede Christiana, sogliono animare i loro nell'Indie contra i Mori, & Gentili, portando le Croci nelle mani, & alle volte essi Prelati, & Sacerdoti sogliono essere li primi, ad entrare in battaglia, a ferire, a disformare, & ad uccidere, se questi siano irregolari? *Resp.* di sì, da molti Dottori, & quasi da tutti. Imperoche in questi, gli è ad solamente l'intentione formale, & la virtuale, ma anco l'opera, & il fatto proprio, se altro in contrario non conterà. Et questo intendasi (secondo la mia opinione) cioè quando detta guerra si facesse senza consenso d'essa sedia Apostolica, o senza sua permissione tacita, o espresa.

10 Si dimanda: Vno per hauer perdonato de' suoi misfatti, portaua legne, o faceua fuoco per

cerca, per saluarlo dall'irregolarità, essendo che la legge non commanda, che si faccia prestazione con fraude, o con bugia, come è quella di costui, che esteriormente mostra una cosa, & interiormente ne desidera, & ne vuole un'altra, se ben protesta di non volere. Imperoche in niun caso si permette il mentire, ancor che questa sia irregolarità della coscienza pelosa, cioè della troppa mansuetudine, & non del delitto, della quale hora trattamo.

23 Si dimanda: Vno fece prendere alcuno per homicidiale, il quale ueramente non era, nè meritaua morte, nè priuatione d'alcun membro, ma il giudice, dopò che l'hebbe nelle mani, per altre cose lo costituì, nelle quali lo trouò conuinto, & lo fece morire, ouero gli fece tagliare alcun membro, se colui, che lo fece pigliare, sia irregolare? *Resp.* di no; Imperoche quando egli lo fece pigliare, egli non credeua, nè doueua credere, che tal cosa douesse seguire; perche quando questo hauesse creduto, forsi non l'haurebbe fatto prendere.

44 Si dimanda: Vno fece una questione con vn'altro illecitamente, ouero combattette con qualonque sia, & mentre combatteua, soprairono alcuni nemici di colui, col quale faceua questione, o combatteua, & l'ammazzarono, ouero lo disformarono; se colui sia irregolare? *Resp.* de sì, imperoche se bene l'hanno fatto senza suo consentimento, per essere la questione illecita, diueta irregolare, per esser stata essa questione cagione della morte di quello; ma non se fosse stata lecita dalla sua parte, & che espresa, o tacitamente non lo chiamò, o pregò. Et colui che illecitamente facesse questione, restaria tanto irregolare, se disformasse alcuni de' gli amici, del suo auerfarlo, come de' suoi proprij amici, sarà irregolare per il delitto.

25 Si dimanda: Vno tenena in casa sua alcuna bestia feroce, o cane, o leone, o orso, & simile, la qual bestia disformò, o ammazzò alcuno, se sia irregolare? *Resp.* di sì, quando però colpabilmente l'hauesse tenuta dislegata, ouero che per sua colpa si fosse disciolta, & hauesse ammazzato alcuno, o smembrato, o disformato. Ma non sarebbe stato irregolare, quando non fosse stato per sua colpa in tenerla, o in comandare, che si tenesse dislegata, ne meno in dislegarsi. Si come, io con i miei occhi ho visto alcuni, che tengono cani feroci, & li padroni di quelli hauer hauuto piacere, quando alcuni ha morficato, & che ha fatto ad alcuna persona dispiacere, la quale se l'hauesse disformata, non è dubbio, che non fosse incorso in irregolarità del delitto, del quale hora parliamo.

26 Si dimanda: Vn Cirurgico haueua la cura d'un ferito, o un Fifico d'un infermo, per malitia del quale, o per ignoranza, o per negligenza, o per profontione di non osseruare le regole, & la scienza della sua arte, restò esso ferito stroppiato, o disformato, imperoche quando hauesse usato diligenza, & osseruato le sue regole, non sarebbe restato disformato, se incorse in irregolarità? *Resp.* di sì; d'irregolarità del delitto, imperoche esso infermo non sarebbe morto, ne esso ferito sarebbe restato stroppiato.

Et l'istesso dirassi di colui, che ha in guardia esso infermo, o ferito, il quale per malitia, o per sua colpa, o per hauer fatto contra il consiglio del medico, che li ha dato, o fatto alcuna cosa, per la quale egli muore; almeno più presto di quello, che non sarebbe morto. Ma se gli hauesse dato, o fatto alcuna cosa con buona intentione, & buona fede, se bene in qualche cosa hauesse errato, non resta irregolare. Et anco se essi medici dubitassero di medicar bene, o male, & che ne facessero la pruoua, sono irregolari, ma se affermatamente medicassero, no.

27 Et l'istesso dirassi ancora irregolare del delitto colui, che non essendo Medico, nè Cirurgico, nè di sua professione, & che trahesse dal ferito la saetta, o altra sorte d'arme, per pietà, che fosse nel suo corpo, acciò che più presto muoia, essendo che per questo effetto s'habbi accelerata la sua morte. Et anco colui, che uoltò esso infermo dall'altra banda; & colui, che lo comandò, o lo pregò, o lo consigliò a cio fare, se però esso infermo morì più presto; ma se era mortale, & non fosse morto più presto, non sarebbe stato irregolare del delitto, nè di questa modesta mansuetudine, poiche quella era l'ora della sua morte.

Si dimanda: Vn pazzo di dieci anni, o vn pazzo, o imbrocio, haueua ammazzato, ouero tagliato un braccio ad alcuno, se sia irregolare? *Resp.* che del pazzo, o embriaco, che sia fuori di se, e per causa sua, ma della pazzia, o dell'ubbrachezza, che l'ha cauato fuori di se, & del suo giudicio. Percioche il pazzo, o furioso, ancor che si faccia tale per sua colpa,

Nau. c. 28.
m. 227.

Nau. c. 27.
m. 228.
Sil. uer. bo-
m cidium.
3. 9. 1.

Nau. c. 27.
m. 229.

Nau. c. 27.
m. 229.

Nau. c. 27.
m. 230.

Silu. uer. ho-
mic. 3. q. 4.
Clem. I. de
homic.
Maior. in 4.
d. 17. q. 8.

colpa, dirassi per questo non essere irregolare, se bene ammazza alcuno, & così dirassi del fanciullo, che non ha discrezione, ancorche habbia dieci anni, non ha giudicio bastante per peccare. Et perche molti si embriacano senza colpa loro mortale, & anco senza il veniale; Essendo, ch'io ho visto alcuni, che non solo come beuono un bicchiero di vino embriacarsi, ma anco a sentire solamente l'odore, questo non è difetto d'esso embriaco, ma che la sua natura è così debole, che immediatamente gli fa male; Per ilche questo se pecca, pecca senza sua colpa mortale, & però non è fatto irregolare.

L'Autore.
Ine. id. au-
dientia. nu.
25. de homic.
cid.

29 L'istesso dirassi di colui, che dormendo uccide, non essere irregolare; et andio che uccidesse alcuno, che vegghiano pensaua d'uccidere. Ma colui che s'embriacò uolontariamente, che molti di questa ciurma, s'allegnano, & hanno per honore l'inebbriarsi; dopò pigliano arme, bastoni, o pietre per ferire, o ammazzare alcuno, & per sua colpa s'embriacano, lo piu presto direi affermatiuamente questi tali essere irregolari, che altrimenti. Ilche dal Dottor Mariano si mette dubbio, imperoche questi fanno illecitamente opera, della quale si poteua sperare la disformità, che ne seguì. Et il medesimo potrebbe dire, per sua proportion di colui, che dormiuo, o del pazzo, & furioso, che alle uolte è nel suo sentimento; Imperoche, anco questi farebbono irregolari, se con esser auuifati innanti; che andassero a dormire, o prima che uenisse la pazzia, non proueggono a ciò, che retamente potrebbono prouedere per l'impedimento di ciò, che quando dormono, o sono entrati in furore di pazzia, fanno disordini con pericolo.

Artil. de 30
aqua. nu. 3.

Si dimanda: Vna persona, che era scomunicata, prima che fosse assoluta dalla scomunica, benedisse l'acqua, & fece acqua santa, se detto Chierico sia irregolare? Resp. di sì, imperoche la benedictione dell'acqua, è vno atto d'un ordine determinato. Ma non sarà irregolare, se benedicesse la mensa, che non è atto determinato. Ma quello dell'acqua benedetta non si dà, nè si ordina, per dar rimedio, ma si dà, & si ordina, per scacciare gli demoni, & ogni impedimento de' sacramenti; & però dirassi essere irregolare, essendo incorso in alcuna censura.

Nau. ca. 27.
nu. 231. q.
232.

31 Si dimanda: Vno sia bastonato da non sò che suoi nemici, ilquale ragionandone, con non sò che suoi amici, il tale hauergli fatto la tale ingiuria, comandarà a quelli, o priega rà loro, che per amor suo se ne voglian risentire, liquali così pregati, per fargli cosa grata, amazzano coloro, ouero gli disformano, oueramente questi suoi amici senzaltro comandamento, o preghi, lo disformano, tacendo lui, & non contradicendo loro esprefamente, che ciò non debbano fare, quando gli uedeua praticate con loro, sapendo però esso, come l'ucciderebbono, se detto ingiuriato sia irregolare? Resp. di sì, imperoche lui, è stata la cagione propinqua per hauerlo detto a quelli suoi amici, o parenti, & non hauendo conti adetto a ciò, che lui s'imaginaua, coloro douer fare. Et anco per non hauer fatto auuifato colui di ciò, che gli doueua succedere, quando haueffe visto, coloro non douer desistere dal suo cattiuo proposito.

S. Anton. 3.
par. 11. 28. c.
2. in prin.

32 Et anco dirassi colui essere irregolare, che uede alcuni, che uogliono amazzare un'altro, & gli sono adosso, & un'altro d'autorità vuole, & impedisce, che costoro non faccino ciò, sopragionge quello, che uede, & impedisse colui, che impediua quelli malfattori, acciò l'ammazzamento di colui vadi inanti, & sia amazzato, & lo ritrahe, acciò egli non liberi colui dalle mani di colui, che lo disformauano ingiustamente, perche lui era cagione propinqua di quel peccato, o amazzamento. Ma non farebbe irregolare alcuno, che uedesse ciò fare, & che se n'allegresse, per ueder disformare colui, & lo potèbbe aiutare, & non lo uolle aiutare, & lasciò che sia disformato; ma diremo, che peccò, & mortalmente, ma non sarà irregolare. Ne meno il Medico, che uedesse un poueretto infermo morire di disaggio, nè lo uedesse medicare gratis, ilquale se fosse medicato, guarirebbe; per ilche si può dire, che per lui morire. Ne meno il Riccho sarà irregolare, che uederà il pouero morire di fame, che con un pane lo potrebbe aiutare, ne uolle souuenirlo per auaritia. Percioche quantunque la carità n'obliga a fare opere pie molte volte sotto pena di peccato mortale, però quella non ci obliga mai sotto pena di restituire il danno, nè di altri, se non fa, o dice alcuna cosa contra giustitia. Per ilche raccogliere potemo, colui, che non farà queste tre cose, ancorche le faccia con uolontà con desiderio, & con intentione esprefa, che l'infermo muoia, & l'affamato perisca, & l'assaltato sia amazzato, se bene Siluestro, & Angelo fossero di contraria opinione.

Si diman-

Idē ut sup.
Verb. homici-
dii. 3. q. 5.
Verb. homici-
dium. 2. s.
37.

disformazioni, cioè uoluntaria del tutto, che sarà quella, quando che direttamente si uole disformare alcuno, benchè si faccia poi per indiretto, che sarà, quando da alcuno si fa, si auisa a fare, si comanda, si consiglia, & si procura per alcun modo, o per ferro, o per ueneno, o per qual si voglia uia; Si come fece Dauid contra Vria, che comandò al suo Generale, che lo ponesse ne' luoghi più pericolosi della guerra, & non l'aiutasse, acciò da i nemici fosse ucciso. La seconda disformazione sarà del tutto casuale, che sarà quella, che non si uorebbe in se direttamente, come se vno fosse mandato in alcuna parte, & a caso vna sacca dal Cielo là in quel luogo l'ammazzò, o lo stroppiò. La terza disformazione sarà mista, o semplice casuale; che sarà quella, che non si vuole, & vna parte in se, ma si uole l'altra cosa, della quale essa ne segue, la quale in alcuna maniera si ordina per quella. Come per essemplio, vn padrone disse a vn suo seruitore, che douesse dare delle bastonate al tale, ma che non lo stroppiasse. Il seruitore gli le dette, & lo stroppiò. Questa disformazione dirassi essere mista, perche in parte è uoluntaria, & in parte no. E uoluntaria della cagione; di donde essa disformità ne seguì; & non è uoluntaria in se medesima, perche non uoleua, che lo stroppiasse. Ilche benissimo dichiara esso Dottore Angelico, per laquale dichiarazione, si dirà niua disformità fare irregolare colui, che non la pretende in se medesimo, nè nella sua cagione. La disformità mera casuale non fa niuno irregolare. Ma la mera uoluntaria, fa tutti irregolari eccetto quella, che si fa per necessaria difesa di colui, che la fa. Et la mista, & semplice alle volte la fa, & alle volte non la fa. Et acciò si conosca questa sorte di disformità, che fa irregolare diremo, che ogni disformità casuale, che seguì da alcuna opera illecita, o di lecita illecitamente fatta, fa l'huomo irregolare, & quella sarà lecita disformità casuale, affermatina. L'altra, ogni disformazione casuale, che seguì da opera lecita, lecitamente fatta, non fa l'huomo irregolare. Et chiamerassi negatiua, cioè che non fa. Et accioche siamo più facilmente intesi, ponaremo alquanti casi.

2. 2. q. 64.
ar. 8. q. 6.
ibi.

15 Si dimanda: Vno venne preso dal la Giustitia per cosa criminale, un testimonio de pose alcune cose senza uolontà, che esso preso sia disformato. Et per il suo detto doueua disformarsi, se questo testimonio sia irregolare? Resp. di no; imperoche per il suo detto non è disformato. Ne meno sarà irregolare colui, che in giusta battaglia comandarà a un archibugiero, che ferisca il tale, ma che non l'ammazza; imperoche non è seguito l'effetto della disformità. Ne meno colui è irregolare, che uà per ammazzare un suo nemico, & arriuato al luogo trouasse quello morto, alquale per coiera, & ira gli tagliò la testa, imperoche l'huomo morto, non è huomo; onde per hauergli tagliato la testa, non l'ha disformato, & però non è fatto irregolare, benchè fosse andato con animo d'ammazzarlo, poiche lui non ha fatto alcuno effetto sopra la sua uita, mentre quello uiueua sopra la terra.

Nau. c. 27.
221.

Arch. cap. 15
q. 14. q.
1.

16 Si dimanda: Vno conobbe vna donna maritata, allaquale, acciò non concepisse, dette alcuna medicina, & anco al marito, acciò gli sia tolta la potenza di generare, se sia irregolare? Resp. di no, quando non sia seguito l'effetto, nè meno colui, che discouzò alcuna donna, inanti che la creatura hauesse l'anima, laquale partorì dopò 40. giorni, perche non si conobbe s'era maschio, o femina; essendoche il maschio habbi l'anima in 40. giorni, & la femina in 80. Per ilche non si può sapere, se colui, che detta donna partorì, fosse maschio, o femina per esserli fatto dopò 40. giorni, per non hauer forma di corpo alcuno, per ilche non ha nè anco anima. Vedasi però la bolla di Sisto. V. in questa materia.

Nau. c. 27.
nu. 221.

Glos. singu.
in prin. d. 5

17 Si dimanda: Vno dette molte ferite a vn'altro, ma non morì, nè gli tagliò alcun membro, se costui per le predette ferite, sia fatto irregolare? Resp. col Nauarro di no, perche se bene gli è stata grande effusione di sangue, & tagliate alcune parti di qualche membro di quello, non è però, per la predetta effusione di sangue, che esso ferito sia morto, nè meno sia disformato, perche non resta priuo d'alcun membro, nè meno d'essa potenza di poterli celebrare, senza scandalo notabile, & horrore. Nè s'uno hauesse ferito alcuno giustamente, ma non morto, & senza animo d'ammazzarlo; dopò un'altro senza sua colpa l'ha finito d'ammazzare, non sarà irregolare. Ouero, che per colpa de' medici, per mala cura di quelli, ouero per poco suo governo di esso ferito, perche ha uoluto beuere vino, o per altra infermità, che gli è soprauenuta, e morto. Imperoche, lui se bene l'ha ferito, le sue ferite non erano mortale, nè è stato cagione propinqua d'illecita

Nau. c. 27.
nu. 222.

cita

cita disformazione; Imperoche; il suo fatto fù lecito, ancor che da' esso ne sia seguito l'heomicidio senza sua colpa, ma per colpa sua propria, per non hauerti voluto gouernare, o per la mala cura de' medici.

Nau. c. 27. 18 Si dimanda: Vno ingiustamente feri vn'altro, ma la ferita non fù mortale, ma quest' fù cagione, che altri arriuorno, & trouorno costui, & l'uccifero così ferito, se colui, che ingiustamente lo feri, sia irregolare? *Resp.* di sì, perche fù cagione propinqua, per le ferite, che altri arriuorno, & l'uccifero, & per hauerlo ferito ingiustamente. Et anco dirassi, che se per similitudine sue ferite, egli fosse cascato in alcuna infermità, per la quale se ne fosse morto, ouero fosse restato impotente di poter celebrare, ouero che fosse fatto disformato, con scandalo notabile, & horrore, sarà irregolare; Imperoche eguale cosa è uccidere, o dare ferite ingiuste, dalle quali ne succeda infermità, che l'uccida, ancorche succeda per sua colpa, o per poco sapere de' medici, o per essersi gouernato male, egli è morto Et anco sarà irregolare, se la ferita era mortale, o dubbiosa, quantunque gli la desse senza animo d'ammazzarlo, se altri lo finirono. Et anco se bene la ferita non era mortale, ma però la diede con animo d'ammazzarlo; sarà irregolare, se bene alcuni testi vogliono di no. Ma io acconsento di sì, & col Nauarro.

Silv. verb. homicidii. 3. q. 1.

L'Autore.

Nau. c. 27. num. 224. Panor. in c. qui clericus vel mon. Bonifac. in clem. 1. de homic. col. 6

19 Si dimanda: Vno tagliò vn membro ad vn'altro, ma non lo debilitò tanto, che lo facesse inutile, se sia irregolare? *Resp.* di no; imperoche resta membro, se bene sia inutile, ma non è tanto inutile, che non sia ancora utile, almeno per impedire la bruttezza, ma non resta per la debolezza esso ferito tanto disformato, & brutto, resta irregolare, p' no' hauer la potenza di poter celebrare almeno senza horrore, & scandalo. Et dirassi anco essere irregolare colui, che fa essere altri irregolare; si come dirassi anco essere irregolare colui, che fa essere altri irregolare; si come dirassi d'vno, che commettesse ad alcuno, come per esemplo. N. commise a F. che ammazzasse P. & mentre và per ammazzarlo, esso P. ammazzò F. se detto N. che dette la commessione a F. che douesse ammazzare P. sia irregolare? *Resp.* di sì, si come tiene esso Bonifacio in detta Clementina.

20 Si dimanda: Vno era per andare alla guerra, la quale ingiustamente diceuasi farsi, ma per non hauer arme, restò d'andare; Vn suo amico sapendo questa sua intentione, gli prestò l'armi, & andò alla guerra, & venne ammazzato, se colui, che gli prestò l'armi, sia irregolare? *Resp.* o che si ritrouasse con arme, o senza arme, o uccida, o no, o per essere che crescesse il timore a gli nemici, o no. Ma non saranno irregolari quelli, che si trouano dalla parte, che giusta ragione di guerreggiare, per ritrargli dalla guerra, per metter pace, o impedire la battaglia, ancor che per essi crescesse l'animo di quelli della sua parte, & il timore alla parte contraria.

Nau. c. 27. num. 223.

Nau. c. 27. num. 227.

21 Si dimanda: Vno fece vn delitto, ne si sapeua, chi fosse stato, dal Giudice si dimandò, chi fosse stato. Da vno, o fosse laico, o fosse chierico, fù accusato, & manifestato al Giudice il reo, se sia irregolare? *Resp.* di sì, quando la giustizia eseguisca la disformazione. Et anco, quando lo manifestasse al nemico, essendo, o non essendo a lui dimandato, doue stia, o doue il vada, o come lo trouerà, chi cerca per uccidere, o disformare giustamente, se ciò ne segue. Et anco esso Giudice, che darà la sentenza, sapendo, che era ingiusta; & anco tutti gli altri, che aiutauano a darla, o a eseguirla, potendosi di ciò scusare. Imperoche quando la sentenza fosse ingiusta, quantunque il laico, che giustamente ha accusato, o sentenziato, & eseguisce con tutti quelli, che per quello aiutano, sono irregolari per un'altra sorte d'irregolarità.

22 Si dimanda: Vno trouò vn ladro in casa sua, che gli rubbava la sua roba, il quale per ribauerla, rite nne il ladro, ouero lo condusse al giudice, o la ritenne, finche venne il giudice, o glie lo consegnò, se sia irregolare? *Resp.* di no, nè meno colui, che l'accusasse in giudicio, quantunque l'impicassero, quando però gli haurà fatto il protesto, che lui non vuole in modo alcuno, che il giudice gli metta pena di sangue; altrimenti non protestando, incorre in irregolarità, et andio nel foro della coscienza, se bene nell'anima ciò gli dispiaccia, & anco quanto al foro interiore, dato che i protesti di parole, o in scritto, desiderando poi con l'animo il contrario, incorre in irregolarità; perche in questo caso la querela esteriore concorse con la volontà, essendo poi che quanto al giudice si fa la diffonità, che per essa si seguirà, nè egli è la protestazione in quella maniera, che la legge riter-

Si dimanda: Vno haueua consigliato un'altro illecitamente a douer disformare il tagliato, ouero sia disformato colui, contra il quale fu dato il consiglio, o l'istesso, il quale ha consigliato, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & tanto colui, che illecitamente consiglia alcuna cosa, dalla quale ne possa seguire la disformazione, se non reuoca però il consiglio, inanti che se giri ella in disformazione, & si persuada il contrario; & se non lo potesse persuadere, deue auisar colui, contra il quale haueua dato il consiglio, acciò egli s'habbi da guardare dal pericolo, che gli sopra stia. Fù già vno, che haueua dato vn consiglio a vna donna grauidà d'Adulterio, che si douesse sconciare, & disperdere, ma dopò pentito d'hauer dato questo consiglio, riuocò detto consiglio, dicendogli esser gran peccato far ciò, ma la donna, che si dubitaua del marito, che non l'ammazzasse, si volse discontiare, & disperse quella creatura. Colui dunque, che il consiglio era incorso nella irregolarità, ma dopò che riuocò il consiglio suo dato a detta donna, non restò più irregolare quantunque la donna se sia disconciata. Ma se vno consiglia se licitamente, & dopò ne seguisse disformazione, non peccò.

34 Si dimanda: Vno c'hauesse nel viso, o nelle mani qualche deformità notabile, cioè hauesse vn'occhio cauto, tagliata vna orecchia, la bocca storta, tagliato il naso, o dita delle mani, tagliati, o incoilati, & simili deformità, & mancamenti, & si facesse ordinare, se peccasse? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma non sarà però irregolare, se celebrasse, o ministrasse quelli ordini, dopò che si fosse ordinato.

Et l'istesso dirassi di colui, che si essere spiritato, o casca di mal caduco, & si ordina, ouero dopo ordinato celebra, & ministra detti ordini, ouero si ordina, si che se questo male li venisse, ouero dicesse Messa; venendoli molte uolte detto male, pecca mortalmente, ma non e irregolare.

Et anco colui, il quale ritrouandosi in peccato mortale, si fa ordinare, o ministrare alcū sacramento, peccò mortalmente, et andio che toccasse alcuna cosa di Chiesa, come ministro della Chiesa, v'andò, & facendo l'vfficio suo, ma non peccarebbe, se come laico le tocasse, senza vfare l'vfficio suo, come se no' fosse ordinato, come verbi gratia se hauesse battezzato in tempo di necessità, leuò il sacramento di terra, o cantò l'Epistola senza manipolo, & simili, non peccò mortalmente; perche non gli ha ufati, come ministro di quelli, ma come se fosse stato la cosa per necessità estrema. Ma non fuori di necessità estrema.

35 Si dimanda: Vno sacerdote disse Messa, o altri diuini vfficij in presenza di persone scomunicate, o interdette, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è sospeso anco dall'ingressò della Chiesa, quando non restò di celebrare, & è subito fatto irregolare; Intendendo però sempre di quello, che fosse esente dalla giurisdizione ordinaria, & non di quelli, che non sono esenti. Imperoche vno, che fosse Curato in vna Chiesa, & che ammettesse a diuini vfficij altri sacerdoti, & d'vn'altra Chiesa nel tempo dell'interdetto generale, peccaria mortalmente. Et l'istesso dirassi di colui, che non oseruasse (come doueua) gli interdetti generali, come particolari, & se per caso sepellisse alcuno scomunicato, o in terdetto, o alcuno usurario publico, peccaria mortalmente, & sarebbe anco scomunicato.

36 Si dimanda: Vno sapeua, che si doueua ammazzare N. nè l'auuissò, se costui sia irregolare? *Resp.* di no, ma ueramente peccò mortalmente, non hauendolo auisato. Ma se si fosse trouato presente nel combattere ingiustamente, aiutando, o animando, o esortando colui, o coloro, o ueramente difanimando colui, et andio che seruasse i suoi vestimenti, di colui, o di coloro, che vanno a combattere, o per ammazzare alcuno ingiustamente, sarebbe irregolare. Ma quando che si facesse alcuna opera lecita, onde ne potesse seguire disformazione casuale, non sarebbe irregolare. Si come diremo per esemplo. Vn peccatore castigherà un suo scolare, con l'auuertimento, che lui deue, no' sarà irregolare, se bene quel discepolo per quel castigo morisse. Et un chierico burlerà, o scherzará, o farà alle braccia licitamente con un'altro chierico, o laico, che fosse, il quale cascherà in terra, & s'ammazzará, o si disformará col suo proprio coltello, non volgiado senza alcuna sua colpa notabile, no' sarà per questo irregolare alcuno di loro; ma se per loro colpa s'ammazzassero, si. Et anco colui che burlasse cò alcū laico cò alcū caso, o modo illecito, & ne seguisse disformazione, sarà irregolare, perche hāno burlato illecitamente. Et s'uno facesse questione con N. illecitamente sarebbe irregolare? Et anco se alcuni sopra gliogessero, e l'uccidessero senza sua volontà, sarebbe anco irregolare. Ma se licitamente, no.

Si diman-

Nau. c. 27. num. 234. 235.

Nau. c. 25. num. 72. Panor. in c. si celebrat. de cler. excom. ministrat. col. 3. Gl. 2. cōm.

S. Tho. in 4. di. 5. q. 24. c. 3. p. 9. 64. m. 6. et uer. ordo. 4. q. 2. Idē. 3. p. 9. 64. ar. 5.

Sil. uer. baptisimus. 3. q. 4.

Nau. c. 25. num. 94. 95. Archid. Episcopus. de prim. lib. 6. Idem. in c.

Alma mater. de sent. excom. li. 5. Nau. c. 27. n. 235. 236

- Nau. c. 27. nu. 237.*
- 37 Si dimanda: Vno faceva conciare il suo tetto della casa, & gettò da quello de' pezzi di coppi, o altre pietre da alcuna parte d'esso tetto, di doue s'ammazzò vn'huomo, se sia irregolare? *Resp.* se colui, che conciaua, o faceva conciare, non hauesse fatto auisato con parole, o con qualche segnale posto fuori, doue si conciaua, & doue sogliono stare, o passare persone, dirassi di sì. Ma se questa diligenza hauesse usata, dirassi di no.
- 38 Et anco vno che tirasse pietre ad alcuno animale, o a cani, o a porci, o a orsi, che quelli fossero, & a caso vccidesse vn fanciullo, che fosse lì vicino, fara irregolare, non hauendo hauuto riguardo, più che tanto. Imperoche doueua guardarui, se gli era alcuno. Per ilche, dirassi esser morto per sua colpa, ma se ui guardò, non farà irregolare altrimenti per sua colpa.
- 39 Et vno c'hauesse chiamato vn muraro, per conciar la sua casa, & che quello cascasse da quella, & s'ammazzasse, o si stroppiasse, non farà irregolare, perche faceva opera lecita. Ma farà bene per quest'altra cagione irregolare, quando che a caso hauesse ammazzato alcuno, se non gli pose tutta quella diligenza, ch'era debito suo, per li passeggeri, o habitanti lì vicino, o che hauesse dato opera a qualche cosa illecita.
- Nau. c. 27. nu. 237. 238 Angel. uer. homicid. n. 2. §. 13. Silu. co. uer. 9. 7.*
- 40 Si dimanda: Vn chierico andò a caccia, & a caso ammazzò un'huomo, o con la balestra, con la quale si esercitaua, o con l'archibugio, col quale vccellaua, o altra cosa, se sia irregolare? *Resp.* di sì, essendo però essa caccia, o esercizio illecito. Imperoche non ogni caccia, nè ogni esercizio di balestra, o d'archibugio, è lecito; si come molti sacerdoti si fanno lecito, purchè diano spasso al senso carnale. Et l'istesso dirassi di colui, il quale fece condurre la sua concubina, per alcuni passi, o se nestre, o tetti, ascoscamente, la quale cascando morì, ouero si disconciò farà irregolare; Percioche fece cosa illecita, & fù cagione propinqua. Et anco colui, che ballò, con donna grauida, la quale per ballare si disconciò, farà irregolare. O che hauesse burlato con quella, se non fusse suo fratello, o parente, alliquali è lecito burlare; ma se con altri no, quando fosse stato qualche suo moroso di qualunque sorte.
- Nau. c. 27. nu. 238.*
- 41 Si dimanda: Vno andò in vn campanile, & suonò la campana, senza licenza del Segrestano, o tacita, o espressa, & mentre sonaua casò il martello di quella, & l'ammazzò, se sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche è andato a sonarla illecitamente senza licenza d'esso Sacrestano, & quando fosse stato mandato da esso Sacrestano, il quale n' hauesse colpa notabile, per hauer tenuto quello mallamente legato, esso Sacrestano faria irregolare. Ma quando l'hauesse tenuto con diligenza legato, & fosse cascato, nè l'vno, nè l'altro farà irregolare, perche è stata sonata licitamente per una parte, & per l'altra.
- Nau. ibid.*
- 42 Si dimanda: Vno vedea vn ladro, che robbaua, & incominciò a gridare, piglia il ladro, ammazza il ladro, se sia irregolare? *Respon.* se l'animo di colui, che gridaua era tale, acciò il ladro fosse ammazzato, o stroppiato, & così fù, dirassi di sì, ma se l'animo suo era tale, acciò, che il ladro non rubasse non faria irregolare, quando ciò hauesse fatto per saluare la robba, nè dannificare la uita di quello.
- 43 Irregolare ancora farà colui, che tenerà il figliuolo in letto, inanti che finisca l'anno, & dormirà con quello, & lo soffogasse dormendo, non uolendo; Ma se si soffogasse senza tenerlo in letto, nè; ouero se il letto fosse stato tanto largo, & che esso non si soleua muouere dal luogo, nel quale dormiuu; ouero che fosse stato tanto pouero, che per necessita estrema per non hauere con che coprirlo, per il freddo nella culla, non fara irregolare. Ma dirassi esser bene irregolare colui, che mandò il suo figliuolo al fiume, o al pozzo, & vi cascò dentro, & s'affogò. Ouero che lo menò seco in compagnia, non auuertendo, douesse cascare in pozzo, o in fiume, che doueua auuertirgli. Et altre simili cose, nelle quali gli internenisse colpa notabile, si faria irregolare. Ma senza colpa notabile, no.
- Nau. c. 27. nu. 239.*
- 44 Si dimanda: Vn chierico fece un' homicidio secretamente, che non lo sapeua alcuno, dopò per mostrare al mondo, che lui non era stato, andò, & disse Messa? Se costui sia irregolare? *Resp.* di sì, se bene non si potesse prouare; ouero non si potesse prouare quanto quella, che si può prouare, se ben altri dottori hanno altra openione, & particolarmente il Nauarro, che vuole, che come un chierico si fosse ben confessato, per tenere egli per certo, che s'egli non dicesse Messa si crederebbe, ch'esso l'hauesse ucciso, & restarebbe diffamato; Perche dice, che lecitamente ha potuto uno, che occultissimamente hauesse ucciso alcuno, dopo che egli si hauesse ben confessato, per la ragione detta. Ma io non dirò già

già così, se altra ragione in contrario non me si dicesse, perche dirò sempre, che per l'homicidio, sia quanto si uoglia occulto, non solo il sacerdote incorre in irregolarità, ma anco, con difficoltà otterrà dispensa dal Papa, percioche questi tali, con gran difficoltà, li dispensa, se bene può dispensare sopra ogni irregolarità, etiandio dell'homicidio, ancorche sia illecito, & uolontario.

45 Si dimanda: Vno essendo scomunicato di scomunica maggiore, si promesse a gli ordini sacri, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & anco se fosse interdetto, o sospeso, nō li può riceuere, comprendendosi in scomunicazione minore, peccaria mortalmente, ma non sarebbe irregolare. Et s'vno non sapesse d'esser scomunicato, deue saperlo, per riceuere quelli, massimamente quelli, che per ignoranza crassa non cercano di saperlo. Et si come interuenne a quel chierico, il quale essendo citato, a douer comparire, sotto pena di scomunicazione, non comparse, & quantonque fosse in questa contumacia, andò a celebrare, senza sapere che il Giudice l'haueua scomunicato, essendo detto Giudice solito di scomunicare tali contumaci. Questi non può esser dispensati dal Vescouo, senza autorità Apostolica.

46 Irregolare fara anco colui, che s'ordinasse di ordine sacro da alcun Vescouo, che hauesse rinonziato il suo Vescouato, quanto al luogo, & alla dignità, sapendolo, che l'hauesse rinonziato, o douendolo sapere; se bene anco si ordinasse con licenza del suo Vescouo. Et anco faria irregolare, quando si ordinasse da alcun Vescouo scomunicato, o interdetto, o sospeso, o simoniaco, o scismatico, o heretico, o depresso, o degradato. Imperoche se bene riceue il carattere, nondimeno riceue l'esecuzione, essendo che questo tale Vescouo non l'habbia; Perliche non hauendola, non la può nè anco dare, massimamente quando per tali sono publicati, & denunciati. Et.

47 Colui, che si hauesse ordinato senza legitima età, o senza licenza del suo Vescouo, o fuori di tempo, e sospeso di poter celebrare senza dispensa, & celebrando, subito casca in irregolarità.

48 L'istesso fara di colui, che si fosse ordinato per salto, non può riceuere quell'ordine, che lasciò, se prima non si fa dispensare, inanti ch'essercita l'ufficio di quell'ordine, & si può far dispensare dal Vescouo, se si fa dispensare prima, che essercita detto ordine pigliato, imperoche altrimenti appartiene al Papa, & e irregolare.

49 Irregolare fara anco colui, che usaua alcuno ordine sacro, che non hauesse, perche i minori possono essere essercitati anco da laici, per non essere d'essenza, di non poter ritornare laico, quando lui uolesse, poi che non hanno la essenza, che hanno gli ordini sacri, cioè del Sudaconato, Diaconato, & Presbiterato.

50 Si dimanda: Vn sacerdote fu scomunicato, o chierico, che uogliamo dire, di scomunica maggiore, o fu interdetto, o sospeso, & sapeua d'esser scomunicato, & celebrò gli uffici diuini, o fece alcuna opera deputata al suo ordine, o lo uiddo, o l'ascoltò, se sia irregolare? *Resp.* di sì, Ma non sapendolo, non; eccetto che non l'hauesse uoluto sapere per ignoranza crassa, & manifesta, & questo quando non usasse simili ordini, dopò la scomunicazione, si come sogliono usarli i laici, così puramente. Ma se stesè in choro con gli altri, o cantasse apparato solennemente l'Epistola, o l'Euangelo, faria irregolare. Ma non mai fara irregolare il laico, che violara l'interdetto, se bene peccara molte volte. Et acciò si sappia, perche merita di esser depresso, diremo colui, che commise adulterio, o altri maggiori peccati di lui, o per il concubinato continuato, & publico, per il stupro di qualche uergine, per l'incesto, per il sacrilegio, & altri simili, i quali solo il Papa può dispensare.

51 Si dimanda: Vno fu ribattezzato, & scientemente, o si lasciò ribattezzare, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & anco colui che ribattezzasse, o che sapesse, che era battezzato, ancorche fosse per ignoranza, se l'ignoranza non fosse però giusta, o probabile. Percioche la giusta lo scusar ebbe; & anco la dubbia probabile, cioè quando non sapesse se fosse battezzato sì, o no, essendo che all'hora si deue battezzare con conditzione, se tu sei battezzato, io non ti battezzo, se non sei battezzato, io te battezzo, In nomine Patris, & Filij, &c. Ne per questo deue il Parochiano tornare a battezzare, si come molti ignorati fanno, ch'io so, ne anco con conditione, quando quello la ricoglitrice, o comadre, hauesse battezzato, sinche bene non si sia informato da essa, & come l'habbia battezzato, & la forma, che ha usata

Glo. ex tenore. et gl. c. fi. de temp. or di. & alia. Nau. ca. 27 n. 141. 142. 143.

Anc. in d. c. Apost.

Ca. secundā d. 19. ca. q̄ quidam. §. quānis. & §. sciendū. l. 9. 1. Per ca. gratiā. & c. si tuimus. l. et 2. l. 9. 1.

S. Tho. in 4. d. 24. S. Ant. 3. p. ti. 27. c. 1. et §. 3. Nau. c. 27. n. 144. 245. 247. 249. Sil. de cl. r. regularitas 9. 13

Nau. c. 27. nu. 245. & 246. Scotin. 4. d. fin. 6. q. 8. S. Anto. per c. distumde con. d. 5. de bis confirmatis. & ca. 1. 68. d. quod agit. de bis ordin.

ha vfato delle parole, & la forte de l'acqua. Et trouato hauerlo ben battezzato, non deue ribattezzarlo, ma solamente sopplire il resto della solennità battefmale, nè battezzarlo con conditione, perche farebbe irregolare. Et così dirassi de gli altri sacramenti, che imprimono il carattere.

Nau. ca. 27
num. 248.
S. Am. 3.
par. 28. c. 8.
§. 7.
Ang. et Sil.
uer. irregu-
laritas.
ca. 15 qu. de
sen. ex. com.
la. 6. §. 24
cap. 6.

Nau. i coro
lario. 2. de
commenta
rij della di
fensione del
prossimo n.
34.

Nel corola-
rio de comē
tarij della
difensione
del pros-
simo. nu. 35.
36. 38.

Inn. 3. qua
te de sent.
excomm.

Nau. nel cō
mētario del
l'irregolari
ta. nu. 1. 2.
c. 11.

S. Tho. 2. 2.
q. 64. ar. 11.

Silu. uer. ho
miciidum.
q. 18.

52 Si dimanda: Vno, ch'habbia commesso alcun peccato grande; & che stia in quello notoriamente, per il quale merita d'esser deposto, se sia irregolare? Resp. di nò per alcun peccato, o crimine, che dir vogliamo, occulto, quantonque sia grande, & enorme, se non violasse, come detto hauemo, con il dir Messa, o altra cosa appartenente al suo ordine. Ouero che la legge lo esprimesse, ch'habbia questo effetto, come, è l'homicidio; Imperoche se bene fosse notorio, non basta per questo, se bene si potesse prouare, o fosse fama di quello, & etiandio, ch'egli l'hauesse confessato, ma però fuori di giudicio. Imperoche a farlo noto, è di necessità, che sia sentenziato, & confessato in giudicio, oueramente che di fatto sia tanto manifesto, che non si possa negare, come se tutta la Città, o la vicinanza, o la maggior parte del luogo lo sapesse, ma altrimenti non si dirà notorio, se bene il contrario tengono alcuni Dottori. Et per abbracciare molte irregolarità (che farebbe cosa impossibile esprimere tutte l'irregolarità,) diremo, tutti quelli saranno irregolari, che sono espressi in iure. Il che chiaramente dichiara il sacro Concilio di trento.

53 Si dimanda: Vno Chierico sapena un trattato contra d'vno, che fra pochi giorni haueua da esser amazzato, & per negligenza di detto Chierico, quello fu ucciso, prima che detto Chierico l'auifasse, ch'egli si douesse guardare, se peccò, & se incorse per questa negligenza in irregolarità? Resp. di nò, imperoche in questa specie d'irregolarità, non s'incorre senza uccidere, o ferire, o dare in alcuna maniera fauore, aiuto, & spalle; ma dirassi bene, che ha peccato per hauer fatto contra la carità, di non hauerlo fatto auuifatosubito, potendo.

54 Si dimanda: Vno vidde amazzare il suo prossimo, il quale era anco Chierico, & non lo difese, per l'odio, che gli portaua, se sia irregolare? Resp. di nò, ma peccò, perche ha fatto contra il precetto della carità, & della giustitia, etiandio, che muora, purchè non dia fauore, nè aiuto alcuno tacito, nè espresso, con comandare, consigliare, dare aiuto in alcuna maniera; Perch'egli non uccide, nè taglia membro alcuno, nè disforma, nè meno è cagione totale, nè parziale di quel delitto, se bene si delecta del delitto, & acconsenta, per nò prestare aiuto; imperoche non s'incorre in irregolarità, se non ne' casi espressi nella legge. Ma sarà incorso in scomunica, perche secondo la legge d'Innocentio terzo induce vna specialità, che si presume fauorire, non opponendosi, potendo. Ma il Nauarro vuole, che sia irregolare ancora.

55 Si dimanda: Vno a caso uccise, o ferì alcuno senza esserli la volontà d'ucciderlo, o ferirlo, se sia irregolare? Resp. che l'homicidio casuale dicefi esser quello ueramente, che a caso accasca, senza esserli in volontà, quando l'opera, per la quale nè segue l'homicidio, sia lecita, imperoche quando vn' homicidio seguisse per qualche opera illecita, non si chiama marenbe quell'homicidio casuale, nè meno quando seguisse da alcuna opera lecita illecitamente fatta, come diremo per essemplio.

56 Si dimanda: Vn Chierico faceua vna mercantia illecita, alquale non gli era lecito farla, per essergli diuietata, & mentre trattaua alcuna cosa di quella, uenne a parole, & ammazò colui, colquale trattaua, se sia irregolare? Resp. di sì, per esser Chierico, & per essergli illecito, il che non è vn laico.

Et l'istesso dirassi di quel Chierico, che tagliasse alcuno arbore, che non fosse suo nel cascare detto arbore amazzò vno; sarà irregolare, etiandio che hauesse vfato ogni diligenza, acciò non facesse alcun male, ad alcuno, ilche non farebbe se detto arbore fosse stato suo, ma per hauerlo tagliato illecitamente, si fa irregolare.

Et l'istesso ancora dirassi di quel Chierico, alquale e diuietata la chirugia, ma medicando per sola pietà, & aprendo vna piaga l'infermo muore, nò sarà irregolare ma sarà semplice homicidiario. Ma farebbe bene irregolare, quando medicasse per mercede. Imperoche tre cose bisogna, che gli concorrano, acciò non sia irregolare esso Chierico. Cioè, che medica per pouertà, & non per cupidità di guadagno. Secondo, che sappia bene ueramente l'arte. Et terzo, che vfi, & gli ponghi tutta quella diligenza maggiore debita, che si conuiene all'arte. Ma alcuni Dottori vogliono, che in tutti modi ancora in quella, per esser al

fer al Chierico prohibita; per il pericolo, che gli può occorrere morte, o di troncatione di membri, per aprire; per tagliare, & abbruciare alcune carni.

59 Etanco dirassi incorrere in irregolarità quel Chierico, che vā a caccia prohibita, & nel cacciare, ammazzasse alcuno a caso, ancorche gli ponesse ogni sorte di diligenza di non offendere alcuno; ilche non faria a vn laico, ilquale peccarebbe solamente per semplice homicidio, perche al Chierico e prohibito alcune sorte di caccie, ma non giūe prohibita la caccia de gli vcelli, ma però senza balestre, archibugi, & senza altri instrumenti offensiuu delle lepre, & d'altra sorte di caccia, che la legge vieta, ma quelle con rete, senza alcune arme nelle terre; doue ella non è prohibita; dato, che il Chierico peccasse per altro conto, per mancare alla sua Chiesa, o per altra ragione, che non s'incamina; nè si da cagione all'homicidio, che si facci irregolare.

60 Si dimanda: Furno dui compagni, vno de' quali disse all'altro, voglio andare a Messa, ti priego uieni ancor tu, ma il suo fine veramente non era di andare a Messa solamente, ma per uedere la sua morosa, o per altro fine cattiuo, & colui disse esserli stato, nè uolere andare, onde lo pregò tanto, che al fine gli andò. Et nell'andare cascò vna pietra da alto, & l'ammazzò, se colui che lo pregò, sia irregolare? Resp. di nò. Imperoche se bene il fine di colui, che pregò non era solo di andare a Messa, ma per uedere la morosa, nondimeno, quella morte non gli seguita per il prego di colui, & per andare in Chiesa con esso lui, che lo pregò, per quel fine mortalmente male di andare a uedere la morosa; imperoche per malitia, & per colpa sua, non è stato ordinato, nè incaminato a quella morte, nè per la natura di quell'opera, nè meno per l'intentione di lui operante, & che lo pregò, che douesse andare là; doue egli morì. Per ilche diremo non essere incorso in irregolarità, nè meno essere homicidiario, nè hauer commesso alcun peccato nella morte di detto suo compagno. Ma quando a posta fatta l'hauesse menato, per sapere il preparamento fatto sarà irregolare.

Nau. nel cō
mēt. dell'ir
regolarità.
nu. 5.

61 Si dimanda: Vno amico, che uoleua fare alcun male, o con alcuna altra sua intentione cattiuu, per dire, o fare alcun peccato mortale dimandò, ch'uno gli douesse prestare la sua barca, per andare ad alcun luogo, alquale prestò, & nell'andare, che costui fece s'incotrò in alcuni suoi nemici, & l'ammazzò, se colui sia irregolare? Resp. di no, imperoche dato, che per lui tolse impresto la sua barca, quella si fosse rotta, si farebbe rotta a lui, ancorche fosse stato per caso fortuito, quando però al caso precedesse la colpa, & in questo caso precede veramente la sua colpa; ma però, perche la colpa, non è per sua natura, nè per sua intentione di lui, nè di colui che s'ha incaminato, a essa morte, quello non deue esser condannato, ma quando fosse stata preparata a posta, faria irregolare.

Nau. nel cō
mētarij del
l'irregolari
tà. n. 5. et 6

62 Et l'istesso dirassi s'alcuno hauesse dimandato qualche cauallo, per andare in qualche luogo, per far alcuna sua opera mortalmente mala, & che vn cane rabbioso l'hauesse morficato, per ilqual morfo fosse morto, o cascato di cauallo, & rottofi vna gamba, & simile. Per ilche non si ha da dannare alcuno simile caso, poi che non precede la colpa, cioè che non si ordina, & non si incamina a esso caso. Ma quando si fosse incaminato a far alcun danno per sua colpa, allhora dirassi esser fatto irregolare.

63 Si dimanda: Vno dette ordine ad un suo amico, o parente, che douesse amazzare vno suo nemico, ilquale andò per fare l'effetto. Dopò costui si pentì, è ordinò a detto suo mandatario, che non lo douesse più amazzare in alcun modo, perche lui non volle più, che sia ammazzato. Ma esso mandatario l'ammazzò, se esso mandante sia irregolare? Resp. di sì, imperoche esso mandatario amazzò, per cagione di colui, che in comandarglielo tenne colpa; perche doueua pensare, che ciò doueua, o poteua accascare, & auuenire. Ma quando hauesse pensato, che per il suo comandamento, egli hauesse colpa, ma però non hauesse pensato, che quel delitto douesse risultare dal suo precetto, non sarebbe irregolare.

Nau. nel cō
mētario del
l'irregolari
tà. nu. 6.

64 Et l'istesso dirassi, quando detto mandante gli hauesse ordinato, che lo douesse ferire con proresto, ma non ammazzarlo, & che poi l'hauesse ammazzato, esso mandante sarà irregolare; imperoche poteua, & doueua pensare, che le botte, o le ferite non si danno a misura; & perche dette per cagione di esso mandante.

65 Si dimanda: Vno era per fare alcuno homicidio, ouero staua in dubbio di farlo, & vn Sacerdote lo consigliò a douerlo fare, se esso Sacerdote incorse in irregolarità? Respon. di sì, se

Nau. nel cō
mētario del
di sì,

*È irregolare
1. a. num. 8.
Pan. in d. c.
ad audien-
tiam.*

*Nau. nel cō
ment. dell'
irreg. n. 11.*

*Nau. nel cō
ment. dell'
irreg. n. 12.*

*Sum. Coro.
de irregula-
ritate. in 3.
par. cap. 9.*

Coron. ibid.



Coron. ibid.

*Nau. c. 27.
num. 203.*

*Coron. ibid.
Ca. qui par-
tem. dist. 55
Ca. presby-
terii. de cle-
ric. debil. di-
st. 55.
Coron. ibid.*

di sì, perché *Agentes, & consentientes, pari pana punienda sumt.* Imperoche vno, che confi- gliasse, che si ferisce alcuno o che si spari vn' archibugio, o che si vadi a pigliare per forza, vn castello a tradimento, nel qual fatto, molte volte non si può fare senza morte d'alcuni huomini, o dall'vna parte, o dall'altra, o simile altra sorte di consiglio, doue possi interuenire morte, o sangue, sempre sarà irregolare, perché esso consultore, e vicino all'homicidio per il suo consiglio. Et anco perché egli doueua pensare, che ciò poteua seguire da quel delitto.

66 Si dimanda: Vno frate, al quale era proibito il caualcare, mentre caualca, nell'andare a casa quel cauallo inquieto calpestò un putto, & l'ammazzò, se detto frate sia irregolare? *Resp.* di nò, imperoche senza sua colpa, uccise detto cauallo quel putto, perché la colpa del suo andare a cauallo sopra il cauallo inquieto, non fù ordinata, nè incaminata alla morte di quel putto, nè d'alcuno altro, nè per sua natura, nè per sua intentione, che lo caualco, quantunque peccasse per la transgressione della prohibitione della sua regola, che i frati non caualchino ma che vadino a piedi.

67 Si dimanda: Furno dui compagni, vno de' quali inuitò, & pregò l'altro andarsi a lauare al fiume, & a preghi di costui andò, il quale vidde dell'vua, & andò a robbarne, vn cane di quella morficò, & muorse, se colui, che lo pregò sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche la colpa si ordina in questo caso p causa sua, che lo menò a lauarsi, & dopò a rubbare quell'vua. Ma se alcuno altro l'hauesse ammazzato, non per cagione, perché robbaua l'vua, ma per altri rispetti di quello, & che l'ammazzasse, non sarebbe irregolare, nè meno s'altro cane, che non fosse stato di guardia alla vigna, l'hauesse morficato.

68 Et l'istesso dirassi, se vn Chierico ordinasse alcuna ghiòstra, & che inuitasse molti caualieri a giostrare con lui, muoreffe alcuno, o fosse ferito, sarebbe irregolare. Et anco s'un Chierico inuitasse alcuno a correre Tori, & che colui fosse ferito, o morto da quel torro, sarebbe irregolare.

69 Ma vorrei pur concludere in questo effempio. Però diremo di colui, che mena compagni per prendere illecitamente vn castello, & nell'andare la faetta celeste n'uccide uno & nell'entrata dal castello, quelli del castello n'uccidono vn'altro. Questo del castello sarà irregolare per la sua mutilatione l'homicidio casual e cagione della irregolarità, che opera in colui illecitamente, che per la colpa si ordina & incamina per morte, o che fin camina per uccidere, che il più delle uolte ne segue dà essa la morte, come corre per li casi, & effempii qui descritti.

70 Si dimanda: Vno era pazzo, o furioso, o scempio, o spiritato, e simile, il quale pigliò alcuni ordini sacri, se costui peccò? *Resp.* di sì, imperoche questi tali non possono riceuere ordini sacri, ancorche si rifanassimo, & sono fatti irregolari per il sentimento, nè li possono esercitare senza peccato; imperoche non hanno l'uso della ragione, per il che sono fatti inhabili a poterli riceuere, & hauendoli riceuuti, non li possono esercitare.

71 Si dimanda: Vno cascava di mal caduco, & pigliò ordini sacri, se peccò? *Resp.* di sì, et andio ch'una sol uolta l'hauesse patito, mai più se le deue dare, ancorche dopò si rifanasse. Et se fuisse ordinato non deue esercitarli. Imperoche è fatto irregolare da poterli esercitare, et andio che li hauesse riceuuti sano, ma si namète quando cascasse spesse volte, o con la spuma in bocca, sono impediti per sempre da poterli esercitare, per il difetto del sentimento.

72 Si dimanda: Vno essendo Ermafrodito pigliò alcuni ordini, se peccò? *Resp.* di sì, & essendosi ordinato senza dispensa del Papa, & esercitandoli, e fatto irregolare, et andio che il sesso mascolino auanzasse il femminile. partecipa della dōna, laquale per difetto del sesso non può pigliare alcuno ordine, Onde sono fatti irregolari tutti questi tali.

73 Si dimanda: Vn Chierico hauendosi tagliato un dito apposta fatta, o hauendosi tagliato alcuno altro membro, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & ministrando, doppiamente diuene irregolare. Et anco se casualmente li fusse tagliato alcuno altro membro, se sia irregolare. *Resp.* di sì, & ministrando, doppiamente diuene irregolare. Et anco se casualmente li fusse tagliato alcū dito, con parte della mano, per quella deformità diuenerrebbe irregolare.

74 Si dimanda: Vn Chierico, per conoscer troppo Venere, si causò alcuna infermità, per laquale perse il genitale, se costui per detta perdita del genitale, sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, & anco diremo vniuersalmente ogni difetto, & imbecillità di qual si voglia membro,

bro, per il quale l'huomo diuene inhabile ad esercitare alcuno officio Ecclesiastico, qual difetto, o che venga per sua propria colpa, o nò, dirassi, indurli irregolarità. Et quando in ciò fusse alcun dubbio, se ne deue stare a giudicio del Vescouo. Liguale difetti non solamente impediscono alcuno, che fusse ordinato ad esercitare il suo ufficio, ma impedisce anco, che non possa pigliare, nè anco essi ordini, per volere esercitare quelli, imperoche non si potrebbe esercitarli, senza scandolo, & peccato.

75 Si dimanda: Vno, ch'era figliuolo d'alcuno heretico, il quale pigliò alcuni ordini sacri, se sia irregolare? *Resp.* di sì; Imperoche questi tali per difetto del nascimento non possono essere promossi ad ordine alcuno, nè meno i nepoti. Et l'istesso dirassi de' figliuoli bastardi de' secolari, & anco de' chierici, senza dispensa del Papa.

76 Si dimanda: Vno per commandamento della publica giustitia doueua ammazzare vn Reo, & faceua questo suo ufficio giuridicamente; il qual condotto al luogo deputato, il Reo scampò da quello, se detto Carnefice sia irregolare? *Resp.* di nò, poiche non ha effettuato il suo ufficio. Per laqual cosa questo notasi, per far ch'un Boia sia irregolare, cinque cose se gli richiedono. Prima che quello sia battezzato. Secondo, che detto suo ufficio lo facci giuridicamente. Tertio, colui, che giustitia, sia veramente viuo, & non morto. Quarto, che veramente lo facci morire, o lo disformi. Et quinto, che esso Boia sia cagione propria d'esso homicidio, o disformità. Per il che mancando alcuna di queste non sarà irregolare perfettamente.

77 Si dimanda: Vn Vescouo, o altro Prelato, o ufficiale pose, o fece ponere in alcuna prigione dura, & sopra un delinquente, per laquale morì, se sia irregolare? *Resp.* con la Somma Corona, di sì, come quello, ch'è stato cagione prossima della morte di quello, benchè ragioneuolmente gli fosse posto, & era per farlo morire. Et questo notasi, che di tre sorte è la cagione lecita della morte. Prima per l'ufficio; seconda per l'intentione, & tertia per l'atto proprio ordinato ad altri. Nella cagione per l'ufficio, sarà il Giudice, il Consiglio, & il Consultore, l'Auvocato, il Procuratore, il Fiscale, il Notaro, o Scriuano, che scriue la sentenza della morte, o della disformità, Et il Ministro, ouero Esecutore d'essa Giustitia, o uogliamo dire Boia. Tutti questi dunque potran dire farsi irregolari, come cagione prossima, che loro sono, per l'ufficio loro di ciascuno d'essi.

78 Si dimanda: Vno fu condannato alla morte, & mentre che si conduceua al luogo, & quello salua la scala, un Chierico, o Secolare disse sallite allegramente fratello, se sia irregolare? *Resp.* di sì, perché è cagione prossima, per l'intentione, operandosi ad affrettarli la morte. Et l'istesso dirassi di colui, che voltera per il letto vn'infermo, che stenta a morire, acciò mora più presto, sarà irregolare.

79 Si dimanda: Vno accusò alcun mal fattore, o gli testimoniò contra, ouero vno scoprese il delitto di quello, o gridò piglia il ladro, piglia il ladro, & simile, se sia irregolare? *Resp.* di sì, quando però, ne sia per questo seguita la sentenza della morte, & che sia stato giustiziato, o tagliato membro, per il quale, ne sia disformato. Eccetto per ciò non hauesse fatto per beneficio publico, & quiete della città, & senza alcuno odio, o uendetta; il che sarebbe lecito, et andio a vn Chierico, anco di ritenerlo, facendo ciò con protesto, nel sporger della querela con dire. *Cirra panam sanguinis* Et ciò potrà fare esso Chierico, non solamente per beneficio della Republica, ma anco per suo proprio interesse, & anco de' suoi parenti stretti, & per difesa d'alcuna persona graue, ma sempre con protesto, & senza alcuna intentione di odio, o di uendetta, perché altrimenti il protesto non varrebbe, che sarebbe irregolare, quando lo facesse dico con intentione di uendetta.

80 Si dimanda: Vn Chierico accusò un ladro per beneficio d'alcuna persona estranea, & non per beneficio commune, nè proprio, nè per odio, o uendetta, & con protesto, se sia irregolare? *Resp.* di sì, nè tale protesto gli è valido. Nè meno giouerà il protestare all'Auvocato, che auoca contra esso Reo, o alli testimonij, & a simili persone di sopra nominate, che faranno contrarie a esso ladro, o mal fattore, se beneficesero mille protestationi, per beneficio particolare ch'è diuergino irregolari. Nè meno a quello, che insegnasse, o mostrasse alli ministri, doue fosse alcoso esso ladro, & che quello sia giustiziato, & morto, o che li scriuesse, doue sia alcoso, per non dirlo con lingua, se bene hauesse tutte le sopraddette circostanze; quando sia per beneficio di terza persona straniera.

81 Si dimanda: Vno vedea la ruina della sua patria. Per il che consultò alcuno a do-

*Cap. presby-
terii. de cle-
agrot. uel de
bil. dist. 55.
E*

*Coron. ibid.
Cap. presby-
terii. dist.
56.*

*Coron. ibid.
num. 7.*

E
*L'Autore
Per quante
cause il bo-
ia diuena
ghi Irrego-
lare, et qua-
li.*
Ibidem.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

*Couar. in
clem. de ho-
micid. part.
2. §. 5.*

*Abbate. ca.
postulasti.
de homicid.
Nau. c. 27.*

num. 213. &

217.

Ibid. n. 226

Coron. ibid.

*Coron. ibid.
num. 11.*

uerfi esponere al pericolo della morte per liberatione della patria, se detto consultore sia irregolare. *Resp.* di sì, conoscendo verisimilmente, che di là nè seguirebbe la morte di colui, o d'altri, etiamdico che il consiglio fusse stato per beneficio proprio. Ma quando il consulto fusse stato per la fede di Christo, non sarebbe irregolare, anzi n'haurebbe merito grãde; & io direi anco della liberatione della patria non esser irregolare, ma però mi riporto sempre.

- Coron. ibid. num. 12.* 82 Si dimanda: Vno vedea vn suo amico, che voleua fuggire dalla faccia del suo nemico, il quale persuase a nõ douer fuggire, perche gli era vergogna, perilche colui non fuggì più altrimenti, & sopragionto il suo nemico, fu morto, se detto consultore sia irregolare. *Resp.* di sì, Ma quando probabilmente credeua, che non ne douesse seguire morte, ma lo persuase a fine per farli far pace, & simile, dirassi di nõ.
- Coron. ibid. num. 13.* 83 Si dimanda: Vno consultò come ignorante, che era, & veramente era tenuto per ignorante, che tutti li Adulteri meritariano essere ammazzati, o altra simil sorte di consulto ignorante; Perilche, vno per questo consiglio ammazzò vn Adultero, che lo trouò cõ sua moglie, se detto consultore ignorante sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, eccetto però, che detto consultore non fusse pazzo, o di tanto poco credito, che non se li prestasse credenza in alcuna cosa; ouero che l'errore della consulta fosse in cose difficili, & occulto.
- Coron. ibid. num. 14.* 84 Si dimanda: Vno essendo stato offeso, & consultandosi con vn suo amico, quello che douesse lui fare, lo consultò, che si douesse difendere dall'offesa ingiustamente fattali, considerando, non douerne seguir morte. Ma dopò colui difendendoli, per la sua difesa ne seguì la morte d'alcuno, se detto consultore sia irregolare? *Resp.* di nõ, imperoche detta morte è stata casuale, per cosa lecita, & non per il consulto, che colui ha dato.
- Coron. ibid. num. 15.* 85 Si dimanda: Vno andò per ammazzare vn suo nemico, & mentre che ciò faceua sopra gionse N. che era ancor lui nemico di colui, che doueua essere ammazzato per spalleggiare colui, che voleua ammazzare detto suo nemico, acciò non fosse impedito da alcuno, mentre quello ammazzar. Ouer lo difendea da quelli, che lo voleuano impedire, acciò non fusse ammazzato, per fare che da colui sia ucciso. O che uoleuano ritrare dal proposito di uccidere il sup nemico, con disuaderlo a non fare detto homicidio, & farlo ritrare indietro, per liberare vn pover'huomo dalla morte. Ouero con aiutare alcuno, che li pareua patisse soperchiarìa, & pericolo, da suoi nemici, & simile, se sia irregolare? *Resp.* di sì, che detto spalleggiatore sarà irregolare, seguendone la morte, o disformamento d'alcuno di membro. Et se difendesse quel pover'huomo, acciò veramente non sia ucciso, o facesse dare a drieto colui, perche lo voleua uccidere, o che veramente aiutaua quello, che li pareua patisse soperchiarìa, & pericolo da' suoi nemici, & simile, con buona, & retta intentione, dirassi di nõ; ma se ciò fece con cattiu intentione, & malitiosamente, & ne seguì morte, dirassi, che peccò mortalmente, & farà irregolare.
- Ibid. num. 19.* 86 Si dimanda: Vn Superiore, di qualunque sorte, il quale per l'ufficio suo, poteua opporsi ad alcuni pericoli mortali, che erano per correre, per l'autorità, & ufficio, che lui teneua, & senza alcun suo danno, o pericolo, il quale per negligenza, o poca cura, o per altro fine, non procedette, nè fece rimedii opportuni, & à lui appartenenti, acciò quelli non succedessero, nè si commettersero, nè li fece, o tacette, se sia irregolare? *Resp.* con la Somma Corona, quando sia successo con effetto alcuna cosa dannosa, o mortale, di sì; & è fatto anco homicidiario, quando ciò habbia permesso, nè prohibi, nè leuò l'occasioni, essendo quelle in suo potere, & autorità, per lequali (non essendo rimosse) poteuano nascere alcuna danno, pericolo, o morte, oltre ch'è tenuto alla restituzione de' danni successi in qualunque modo.
- Ibidem.* 87 Si dimanda: Solito è in alcuni luoghi, che in certi giorni dell'anno, particolarmente la festa, da putti o da giouani si faccino, o si permettano, che da quelli si faccino alle saltate, o a pugni, o a bastonate, & simili, con diuersi tanti per parte, sotto eerti nomi da loro ritrouati di Guelfi, o Gebellini, o altri simili; lequali cosa da' Superiori di qualunque sorte, si fanno, si permettono, & alle volte, per compiacere ad alcuno, si comandano, & loro proprij ancora staranno a vedere, nè prohibiscono, benchè vedano, o sappiano disformarsi, o morircene, senza alcuno loro pericolo, o danno, per l'ufficio, & autorità, che tengono, alli quali danni potrebbono rimediare, se volessero. Ma per pigliarsi di simili cõbattimenti spazzo, e solazzo, & anco di vedere la terra esser così diuisa sotto simili nomi, se

mi, se siano irregolari? *Resp.* con la Somma Corona di sì, oltre che si mostrano, & si fanno homicidarij voluntarij, per permettere detti combattimenti, nè li prohibiscono, nè usano diligenza di leuare l'occasioni, secondo porta, & vuole il loro ufficio, & autorità, & anco sono tenuti a i danni, che ne possono seguire. Et se a dette giostre o solazzi gli fossero presenti religiosi di qualunque sorte, & di quelli solazzi, o giostre s'allegressero, & anzi mai sero alcuna delle parti, dicendo, ah valent'huomeni, non vi lasciate far paura, & simili parole, & esortationi, sono ancora loro irregolari, segueno alcuna disformazione, o danno mortale, & se dopo la predetta allegrezza animosa, esercitalsero il lor' ufficio dell'ordine, più prestamente sono ligati, & restano continuamente in detto legame, se non si faranno dispensare dalla irregolarità, & assoluere dal peccato.

- 88 Si dimanda: Vn putto, il quale ancora non era capace della malitia, ammazzò alcuno, se sia fatto irregolare? *Resp.* con l'Armilla di nõ, nè meno vn pazzo, al quale non sia dato chiaro interuallo, ò sia fatto violentemente, ò in qualunque modo si voglia. Et questo afferma anco l'Armilla, & altri, percioche ne' putti gli manca la ragione, & il giudicio, & l'intelletto. Et ne' pazzi, perche son priui totalmente del ceruello, & dell'intelletto. Per lequali ragioni non diuentano più irregolari, poiche non fanno, nè capiscono, nè male, nè bene, non sapendo ciò, che si faccino.
- 89 Si dimanda: Vno faceua per se alcuna cosa, che di sua natura era lecita, & mentre quella faceua, non auuertendo più che tanto, per essere cosa lecita, a caso ammazzò uno, per non hauermi posta tutta quella diligenza, che se gli ricercaua, se peccò? *Resp.* di sì, essendo in alcuna cosa leggiera dell'omissione. Et questa è la commune opinione di tutti i Dottori, & dell'Armilla, & altri, ma non è irregolare.
- 90 Si dimanda: Vn padrone hauera vn suo schiavo, il quale essendogli stato battuto da vno, dopò che l'seppe, gli disse, uedi non tornare a casa, se prima non odo qualche cosa di te contra di colui, che t'ha battuto, & simili sorte di parole. Per ilche il schiavo non fu fardo, andò, & ammazzò colui, che lo battè. se detto suo padrone sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, dice l'Armilla, & altri, perche dette animo a detto schiavo, dirassi, che se qllo non hauesse di fare cosa illecita tale animo dal suo padrone, forsi nõ haurebbe ucciso colui. Onde anco chi darà animo, aiuto, fauore a cose illecite, dice di diuentare irregolare.
- 91 Si dimanda: Vno staua a vedere alcuni, che si ammazzauano, & lui con commodo, & senza pericolo, ò danno suo, o d'altri, poteua vietare, che non si uccidessero, o che non si facesse questo homicidio, nè diuietò, anzi staua con vn certo animo maluagio, o fraudolente a uedere la festa, non curandosi della loro morte, o d'uno di quelli, ma anzi s'allegroua, uedendo, chi fosse più valent'huomo, & facesse piu belli colpi, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & peccò mortalmente, imperoche si uede l'animo cattiuo, & la praua uolontà, che haueua contra alcuno di loro, che poteua, & doueua uietare detto homicidio, se fosse stato obligato, ma almeno per debito di carità, doueua ouuiare, potendo, senza alcun suo danno, o d'altro suo prossimo.
- 92 Si dimanda: Vno staua a uedere alcuni, che si uoleuano ammazzare, laqual cosa lui poteua diuietare, & impedire, che non si ammazzassero, senza alcun suo danno, ma però senza cattiu uolontà, o prauo desiderio, ma solo restaua di non rimediarli, & farli far pace, per vna certa insingardagine, & dapocaggine, con tirarsi indietro, & stare a uedere la festa, se sia irregolare? *Resp.* di nõ, ma diremo bene, che peccò mortalmente, per hauer fatto contra la carità. Ma se non hauesse potuto uietare, o impedire, ouero se pur poteua, non era senza qualche pericolo della sua uita, o danno, ne meno peccò, perche era tenuto a saluarsi prima lui.
- 93 Si dimanda: Vno patì alcuna ingiuria, o torto da alcuno, laqual cosa sapendo li suoi parenti, dissero uolersene uindicare per lui, nè per modo alcuno uolerla sopportare, & egli ciò non impedì, nè diuietò, quanto per la sua parte poteua, o se pur cercaua d'impedire, e diuietare, ciò faceua fintamente, monstrando di non uolere, ma però intenfamente desideraua uindetta per lui, & permetteua, che ciò si facesse, & ne seguì morte, o qualche deformità di membro, o stroppiamento se sia irregolare? *Resp.* di sì, & dirassi lui essere stato cagione colpeuole, perche non s'oppose rettamente con buon'animo. Ma s'egli veramente si fosse opposto, quanto poteua, di rassi bene a niuna cosa esser tenuto.
- 94 Si dimanda: Vn predicatore predicando nella Città di N. doue si commetteuano Giardino de Sommisti, Parte Seconda. F 3 molti

L'Autore.

De irregularitate n. 6. & in cle. furiosus de homicid. & P. in. m. c. i. de delictis. puer. c. quatuor de pa. & re. mis. & in fra. §. 2. Ibidem. num. 17. & Pan. in ca. exheris. de excess. pra.

Cor. de irregularia. 3. par. c. 9. nu. 20.

Coro. ibid.

Coron. ibid. num. 20.

- Arm. de it-
regul. n. 19.* molti misfatti, per ilche nelle sue prediche effortaua il Prencipe, & i Giudici a far giustitia, a castigare, & punire i Rei. Per ilche furono giustitiati molti, se cascò in irregolarità? *Resp.* di no, per cioche lui parlò comunemente a far giustitia, ancorche per le sue parole si fosse inquirito, ma però non furono cagione d'alcuna uccisione particolare, ma fù effortatore del ben publico, & particolare.
- Ibid. n. 23.* 95 Si dimanda: Vn Prelato, o altro Signore, o Giudice, si ritrouò presente, doue si commetteua vn' homicidio, il quale poteua diuietare, & impedire, nè l'impedi, se sia fatto irregolare? *Resp.* con la Somma Corona di sì, perche s'ha fatto colpeuole, per non hauer quello impedito, & permetteua alla sua presenza farli.
- Coron. ibid.
nu. 30.* Et l'istesso anco dirassi di quello, che dette animo a vn suo amico, o fece terrore, & spauento allo nemico, o al riuale, che douesse ammazzarlo, & ne seguìto morte, o disformazione. Ma se non seguì alcuno effetto non farà altrimenti irregolare.
- L'Autore.* 96 Si dimanda: Vno Chierico maestro di scuola, battendo vn suo scolare trappassò i termini della correctione, dandoli in testa, senza vfare la debita diligenza, e gli rompette la testa, o dandoli altroue, gli rompette vn braccio, & simile, se sia irregolare? *Resp.* di sì, se morì, per detta borta, o per errore del medico, o sua trascuragine, & etian dio, che non fosse morto, & che sia restato stroppiato. Et se quello guarì, & dopò di nuouo ritornò ad ammalarsi per simil borta, farà ancora irregolare. Ma se hauesse vfato in correggere quello i debiti termini, & la debita diligenza in batterlo, & che casualmente ne fusse successo alcuna cosa, non farà tenuto ad alcuna cosa.
- L'Autore.* 97 Si dimanda: Vno Chierico comprando alcuna cosa da vno, & quello per non volerli dare, quanto desideraua esso Chierico, alterandosi di parole il Chierico, gli dette con alcuna cosa in testa, o altroue, & lo ferì, se sia irregolare? *Resp.* di no, ma peccò mortalmente, & se hauesse celebrato, o esercitato il suo ordine, senza essersi prima confessato, & sodisfatta la parte offesa, dirassi esser fatto irregolare.
- Coron. ibid.
num. 31.* 98 Si dimanda: Vn parente, o propinquo d'alcun Chierico, cōprando alcuna cosa da vno, il quale per non volerli dare, quanto da lui si desideraua, fecero parole, sopraggiungendo il Chierico suo parente, pigliando un bastone lo percossè in testa, vna, o più volte, o altroue, se sia fatto irregolare? *Resp.* di sì, imperoche lui poteua farli far pace senza alcuno suo danno, & non fece, ma anzi lui fù il primo a percolere, senza che detto suo parente percolse, nè meno hauesse animo di percolere. Et se esercitò li suoi ordini, tanto maggiormente peccò, & diuene irregolare.
- Coron. ibid.
num. 31.* 99 Si dimanda: Vno padrone percossè un suo seruitore con la correggia, nella quale gli era attaccato un coltello con la vagina, & lo percossè moderatamente per correctione, & senza animo cattiuo, col quale lo ferì, per la qual ferita, quello morì, se sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche, se bene ciò fece per correctione lecita, & con termini moderati, nondimeno doueua auuertire al coltello, con pensare il pericolo, che per quello poteua succedere.
- Coron. ibid.* 100 Si dimanda: Vn putto hauendo vna vesica gonfiata, con la quale ne pigliaua spasso puerile, il quale nel passare dinanti vna donna grauida, la fece crepare, per ilqual strepito, & romore quella donna si sconcìò, & disperse, se sia irregolare? *Resp.* di no, perche il giuoco per beneficio dell'età, e permesso a i putti. Ma se detto atto hauesse fatto alcuno huomo dirassi di sì, se bene detta uessica fosse stata di detto putto, & che a caso vn'huomo l'hauesse fatta crepare, diueniria irregolare, per non hauer vfato diligenza a vedere chi passaua, o era presente. Et se detto putto hauesse dato opera con quella donna a qualche atto illecito, o con hauer tirato un' archibugio, o chiauè d' archibugio, & simile, per esser atto, & cosa illecita, dirassi di sì che detto putto è fatto irregolare. Imperoche chi adopra cose illecite, & inconuenienti al suo stato, grado, & qualità, facciasi pur ogni diligenza possibile, sempre farà tenuto di qualche sinistro caso successo, si come si proua per il cap. & per li essemplij molti, posti in questo capitolo della irregolarità.
- Coron. ibid.* 101 Si dimanda: Vno Chierico vedendo vn mariolo, che gli rubbaua alcune sue robe, lo percossè malamente, il quale per la percossa non poteua fuggire ne, scampare per saluarsi. Per ilche fù preso da sbirri, & fù ammazzato, se sia detto Chierico irregolare? *Resp.* di sì, perche fece cosa inconueniente al suo stato, e per essere stato causa propinqua, che se lui non l'hauesse percossò così malmente, si sarebbe saluato da sbirri, onde per colpa sua è stato ammazzato.

Si diman-

- Coron. ibid.* 102 Si dimanda: Vno essendo innamorato, dette a bere alla sua morosa vna beuanda anorosa, per farla dormire, & non per offenderla, per la quale ne successe la morte a quella, fuori d'ogni sua intentione, se sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche dette opera a cosa incoueniente, & illecita, che ciò doueua pensarlo, che forsi poteua seguirne.
- Coron. ibid.* 103 Si dimanda: Vno così per burla, tirò vna pietra drieto a vn suo amico, per farli paura, il quale per volerla schifare, cascò, ouero urtò, & si rompette il fronte, o altra parte della testa, & morì, se sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche per il timor della pietra, fù cagione, che vrtasse, o che fuggisse, acciò non li facesse qualche male, & morì. Et perche fece giuoco inconueniente al suo stato. Et così vniuersalmente dirassi d'ogn'altro simile, farà irregolare, essendo il giuoco inconueniente, che per quattro modi si può fare illecito, o per rispetto della persona, che giuoca, o per rispetto di qualche circostanza de luogo, o per rispetto del giuoco, o per rispetto del tempo, si come vedesi al capitolo dell'irregolarità. In altri modi il giuoco è lecito, & è atto virtuoso, si come dicemo al suo capitolo, & è ritrouato per ricreare li spiriti.
- Coron. ibid.* 104 Si dimanda: Vno si partì della sua Religione, & si sfratò, se sia irregolare? *Resp.* di sì, essendo che la irregolarità, che si contrahe per qualche delitto, nell'ordine, in tre modi accasca; cioè inanzi, che si toglia d'ordine, mentre si piglia esso ordine, & dopò pigliato esso ordine. Nel torre dell'ordine si fa l'huomo irregolare in cinque modi, per l'Apostasia della fede, per l'Infamia d'alcun peccato notorio, per vfar l'ufficio d'alcun ordine, che non habbia ancora riceuuto, per ribattizzare se stesso, o altri; & per commettere alcuno homicidio, o tagliar membri. Onde un sfrattato, o Apostata, che dir vogliamo, altro non è, che rinunciare la sua professione, & Dio, & ritirarsi dal seruitio di Dio, col quale in tre modi il Christiano se li congiunge. Prima per la fede del battesimo. Secondo per la volontà. Terzo accettando la sua legge, & per dedicarsi, & emanciparsi al culto di quello: così quel Christiano Apostata, e di tre sorte, cioè per perfidia, & questo è l'Heretico, perche volontariamente si discosta, & non per uolenza, o paura, si come fece Marcellino Papa, & alcuni Christiani, che si fanno Turchi, o per semplice paura, o per viuere in libertà a loro modo, che mostrano credere, & non credono, ma fingono di credere, per viuere a suo modo. Et questi sono del Diuolo. Il secondo Apostata è di inobedienza, quando non crede nella potestà del Papa, la quale si chiama infidelità. Et il terzo Apostata sarà colui, ch'è Chierico, o Religioso professò, che muta l'habito clericale, o che si disfratta. Et questa Apostasia impedisce ogni loro ufficio, di poterlo esercitare, & esercitandolo, diuengono irregolari maggiormente. Quanto alla irregolarità poi dell'Infamia n'hauemo scritti molti casi, & anco quanto all'ordine, & quanto all'homicidio. Ne resta solamente, che ne diciamo alcuni, quanto al ribattizzare.
- Cap. illud,
de maio. &
obed.
Glo. per alle
gata.
ca. Hi, qui
dist. 50.
Coron. ibid.
c. Rebapti-
zare. de cō-
sec. dist. 42
c. Eos, quos,
eod. tit. d. 3.
c. 2. de Apo-
stasia. 4.* 105 Si dimanda: Vno ribattizzò vna creatura, o adulta, o piccola, il quale sapeua probabilmente chera era battezzata, se sia irregolare? *Resp.* di sì, & merita anco castigo, & anco esso battezzato, che si fece ribattezzare vn'altra volta, & anco colui, che lo saprà peccarà, & potendo opporsi, & non si oppose, ouero serue colui, che due volte battezza, & ribattizza, ouero che l'aiutò al detto ufficio di ribattizzare. Et se ciò facesse per ignoranza, non sapendo, che la legge Diuina, & Canonica ciò proibisca, farà pur irregolare, quando però l'ignoranza non fosse del fatto, che non sapeffe, probabilmente, se sia battezzato, allhora sarebbe scusato.
- Coron. ibid.* 106 Si dimanda: Vno ribattizzò vna creatura, la quale era nata in terra di Christiani da parenti Christiani, & anco alleuata per alcun tempo fra Christiani, & perche credeuasi, non esser battezzata, la ribattizzò, se sia irregolare? *Resp.* di sì, imperoche questa è un'ignoranza crassa, non auuertendo più che tanto, essendo che facilmente si poteua credere, che più presto fosse battezzata, che no, ancorche dopò hauesse praticato, & conuersato con Giudei, o con Tocchi, & che l'hauessero da picciola haunto nelle mani, & circoncisola.
- Coron. ibid.* 107 Si dimanda: Vn Chierico fece vn' homicidio, per il quale diuene irregolare, se celebrò, di nuouo incorra in nuoua irregolarità, & tante uolte, quante celebrerà, o esercitarà l'uso del suo ordine? *Resp.* di no, perche già si ritroua essere irregolare, ma diremo, che peccarà sempre mortalmente, per ogni uolta, che esercitarà l'ufficio, & ministero del suo ordine. Et che sia ciò la uerità, uedasi per le dispenfe, che la Sedia Apostolica dispensa

F 4 sopra

sopra la irregolarità, che non fanno altra mentione, che di quella, ch'è contratta, & incorso inanti, che celebrasse, imperoche di quella, che incorse dopò, che celebrò, non vede rete farne alcuna mentione.

Coron. ibid.
Nu. c. 27.
num. 238.
L'Autore.
Cor. de simo
nia par. 3. c.
10. nu. 8.

108 Si dimanda: Vno Chierico conobbe vna donna maritata, per ilche il marito finse per molti mesi non accorgersene, ma dopò passati alquanti mesi, il marito ammazzò detto Chierico, se sia irregolare? *Resp.* di sì, perche operò cosa veramente diretta all'inductione della morte, per la conditione della persona, essendo ecclesiastica, & a caso pensato, ilche, a sangue caldo non farebbe stato.

Armill. de
irreg. num.
24.
Ind. ca. ad
audiencia.
de sent. exc.
c. cum vos.
Medi. lib. 1.
c. 11. §. 12.
Conc. Trid.
§. 24. ca. 6.

109 Si dimanda: Vn Chierico, fece conuentione con vn'altro, d'hauer un beneficio, & li promesse vn tanto, & fatta la collatione, & consignatione, stando il patto, & la conuentione in piedi, dopò fatta non adempì, nè mandò ad effetto la promessa, se detto chierico, celebrando con ditto patto, & conuentione, inanti che pagasse la promessa patteggiata, sia irregolare? *Resp.* di no, perche ancora non è tenuto per i communicato, fin'a tanto, che non haurà pagato, & mantenuto la promessa, ma stimamete quanto alla conscienza, & non dico quato alla psorione. Vedi vn caso al ca. della collatione delli ordini, al caso stesso.

110 Si dimanda: Vn Inquisitore haueua vn'heretico nelle mani, il quale dette al Giudice secolare, acciò quello facesse morire, & instaua grandemente la sua morte, se sia irregolare? *Resp.* di no, percioche solamente si prohibisce a esso Inquisitore, che per se non facci questa tale effecutione di dargli la morte; Onde lui costituito nel suo vfficio, non lo esegui, ma lo dette a chi apparteneua eseguire la condannagione, & l'effecutione di quella, hauendo giudicato solamente quello degno di morte, per la sua perfidia, ma non esegui se esso Inquisitore effettiuamente la condannagione.

111 Si dimanda: Vno incorse nella irregolarità, nella quale se incorre solamente per il peccato, se può essere assoluto da altro che dal Papa? *Resp.* di no, se non da quel Confessore, che haurà la virtù dalla Bolla. Nelle altre irregolarità, & suspensioni, che vengono dal delitto occulto; Eccetto di quella, che viene per homicidio volontario ingiusto, & quelle, che sono ridotte al foro contentioso, tutte possono essere dispensate da' Vescoui. Ma quelle, che nascono per difetto dell'anima, o del corpo, il quale faccia inhabile la persona per la ministracione de' sacramenti, solamente il Papa le può dispensare, quando però il difetto sia tale, che faccia la persona inhabile del tutto, al ricouimento delli ordini diuini, come se vno fosse balordo, o scemo d'intelletto, & di ceruello, o indisposto del corpo, per esser manco d'alcun membro, &c.

Medi. lib. 5.
c. 11. §. 12.

112 Si dimanda: Vno farà restato irregolare, per hauer commesso direttamente homicidio volontario, o per hauer stroppiato alcuno, o fatto sangue, se può esser dispensato? *Resp.* di no, eccetto che dal Papa, dal quale anco si dispensa rare volte, per riceuere ordini sacri, & maggiormente quando l'homicidio, o altro fosse stato ingiustamente, non può esser dispensato da altri, che dal Papa, se bene il Vescouo può dispensare l'homicidio, fatto indirettamente volontario, per ragione d'alcun beneficio, & anco per ritenere il beneficio curato già hauuto, & così anco per conseguire vno di nuouo; se bene le opinionioni de' Dottori siano diuerse, che un Vescouo possa dispensare della irregolarità, che nasce dall'homicidio volontario, giustamente fatto come nel giudice, che farà morire vn per giustizia. Per ilche sentono questi Dottori, che d'ogni caso essi Vescoui possono dispensare, eccetto che delle due moglie, che solamente al Papa appartiene, Imperoche ogni irregolarità, da quella in fuori, che è indotta solamente per ragione humana.

Medi. lib. 1.
c. 11. §. 12.

113 Si dimanda: Vno hebbe due moglie, ouero era bastardo, & si fece sacerdote, se costui sia irregolare? *Resp.* di sì, nè si gli può leuare detta irregolarità. Ma se leuarà ben quella, che sarà causata dal peccato, come d'hauere ammazzato vno, o stroppiato; & anco se vno (benche fosse bastardo) fosse intrato in alcuna religione, & fatto Frate; può pigliare gli ordini, & il Vescouo, quando questi tali si ordinano, essendo Frati, gli dispensano, se bene non lo dicono assolutamente.

Armill. de
assolutione,
nu. 10.
L'Autore.

114 Si dimanda: Vno secolare, per estrema necessità, ascoltò la confessione di vno, ch'era in punto di morte, & l'assolse, se peccò? *Resp.* che per ascoltare la confessione in così estrema necessità, e permissiuo, ma peccò per l'assoluzione, che lui gli dette; onde è fatto irregolare, se còdo alcuni; Ma alcuni altri la metteno dubbiosa, per non essere espresso nella legge. Ma io non gli pògo alcun dubbio; poiche Gesu Christo, solo alli Sacerdoti ha concessa

essa questa autorità, & non a' laici. Ma quando da alcun secolare si celebrasse, tutti vogliono, che sia irregolare, & oltre la irregolarità, meritarìa anco gran castigo, & pena corporale, essendo che tanta irreuerenza facci a detto sacrificio, il quale appartiene solo a' sacerdoti.

115 Si dimanda? Vn Giudice prese consulto da vn Chierico, sopra alcun delitto d'alcun reo, il quale era per spedirlo criminalmente, al quale detto Chierico disse; Io se fosse Giudice gli farei batter via la testa, o gli farei tagliare vna mano, o cauare vn'occhio, & simile, per le quali parole, esso Giudice esegui questo suo consulto, o ricordo, o opinione, che quella fosse, se detto Chierico sia irregolare? *Resp.* di sì, percioche lui consultò affermatiuamente, sopra la tal persona nominatamente, & non parlò in generale. Ma quando esso Giudice non haueffe eseguito il suo ricordo, ouer che gli haueffe detto, s'vno, che facesse il tal delitto, che pena vi pare che meritasse, senza nominare alcuno; allhora in questo caso, non farebbe fatto irregolare, perche non l'ha eseguito, ouero non ha nominato alcuno, essendo che, colui che commanda, o consulta, aiuta, effectua, efforta; & c. tutti siano irregolari, sia di qual grado, stato, conditione, & qualità si voglia.

Sum. Coro.
de irregul.
Abb. c. sententia. c.
clericus, uel
monachus,
num. 12.
Sil. uer. homi.
c. 2. §. 2.
¶
Ibidem.

116 Si dimanda: Vn Chierico, che non era solito a conoscer donne, fu vna volta guidato da certi suoi compagni in casa d'vna meretrice, costui allacciato di quella, per la quale venne a parole morose con quella, & anco al tutto per ilche s'accorse del peccato, & si tagliò quel dito, che fù prima a toccarla, alla presenza di quella, & de' suoi compagni, che lo guidorno, se costui sia fatto irregolare? *Resp.* con la predetta Somma Corona, di sì, benchè il Saluator Christo c'insegna. *Si manus tua scandalizet te abscinde eam.* percioche non è stato il dito causa del suo peccato, ma la pronta volontà sua, & libera; Onde a nessuno è lecito per autorità propria uccidere, o guastare se stesso, per qualunque causa, che quella fosse, nè meno uccidere qual si voglia huomo, benchè fosse nemico di Christo, scelerato, & empio.

S. Matt. 18.
S. Agosti. 2.
de ciu. Dei.
S. Tho. 2. 2.

117 Si dimanda: Perche haueuo detto, che in sette modi si può diuenire irregolare, cioè per difetto della religione. Vno era Catecumino, & instrutto nella fede, ma non battezzato, & prese li ordini sacri, se sia bene ordinato? *Resp.* di no, perche non essendo battezzato, è totalmente inhabile ad ogni altro sacramento, come porta di tutti gli altri sacramenti, onde non essendo battezzato, gli ordini niuno effetto produce, nè imprime il carattere, & è fatto irregolare.

Som. Cor. p.
3. de irregu.
c. 9. num. 4.
Ca. Seniens
de presbyte
ro non bap-
tizato.
Coron. ibid.
Cap. 1. c. 2.
dist. 48.
Coron. ibid.
Ca. illiteratos.
d. 36.

118 Si dimanda: Vno si fece Cristiano, ma non era instrutto nella fede, & consecrò in ordine, se sia irregolare? *Resp.* di sì, per essere ignorante della fede, imperoche vno che si ordina per diuentare Precettore, Dottore della plebe, non sapendo, come potrà instruire, & ammaestrare altrui?

119 Si dimanda: Vn Cristiano non sapeua leggere, nè scriuere, & s'ordinò in sacro, se sia irregolare? *Resp.* di sì, Per ilche, lui a questo sacramento dell'ordine, è fatto totalmente inhabile a poterlo più riceuere, essendo che l'ignoranza sia madre di tutti gli errori.

120 Si dimanda: Vno non essendo in età, pigliò alcuni ordini, se sia irregolare? *Resp.* di sì, nè lo può ministrare, perche immediatamente incorra in irregolarità. Ma pigliandosi con dispensa, non gl'incorrerà. Et la dispensa deueu hauer dal Papa, altrimenti non è valida.

Coron. ibid.
Conc. Trid.
sess. 23. c. 12.
Medi. lib. 1.
c. 11. §. 11.

121 Si dimanda: Vno Chierico fece paura ad alcuno, così burlando in qualunque modo, senza pensare al mal futuro, per la quale paura morì, o cascò da vna fenestra, o simile, quello si stroppiò, se sia irregolare? *Resp.* di sì, benchè tale animo lui non haueffe hauuto così, ma solo per burlare semplicemente, & benchè non fosse morto, è fatto irregolare, per hauer dato opera a cosa dannosa, & illecita.

122 Si dimanda: Vn Chierico ritrouandosi in alcuna guerra ingiusta, vsaua l'armi, o aiutò, o consigliò, o fauorì, ouer fece altra cosa simile, o fece paura a gli auuersarij, se seguè done la morte di qualch'vno, costui resti irregolare, benchè egli non habbi ammazzato effettiuamente colui? *Resp.* di sì, perche. *Qui causam damni dat, danum dedisse videtur.* Ma con licenza del Papa, quado ciò haueffe fatto, & fosse andato a detta guerra, per aiuto della fede, o della sedia Apostolica, direi quasi di no, pur mi rimetto sempre.

Medi. lib. 1.
ca. 11. §. 11.
L'Autore.

Med. lib. 1.
c. 11. §. 11.

123 Si dimanda: Vn Chierico, il quale si ritrouò in alcuna guerra giusta, con arme difensive, & non offensive, & fece animo a quelli, che combatteuano, se costui sia irregolare, quantunque non ammazzasse, nè stroppiasse? *Resp.* di no, ma se ammazzasse, o stroppiasse alcuno dirassi di sì, eccetto che a tal guerra non andasse con licenza, & commandamento del Papa; Imperoche per tale medesima cagione, ha anco la dispensa della irregolarità.

Med. li. 1. c.
11. §. 11.
Nau. ca. 27
n. 210. 211.
212.

124 Si dimanda: Vn Chierico, il quale si ritrouaua in qualche guerra, giusta o ingiusta, che fosse, & combatteua, senza però ammazzare, o ferire alcuno, se costui sia irregolare? *Resp.* di no, perche effettivamente non ammazzò, nè ferì, se bene ha hauuto l'animo di ammazzare, o ferire. Imperoche l'effetto, non è seguito, che per esser irregolare, è necessario, che sempre seguita effetto.

Med. li. 1. c.
11. §. 11.

125 Si dimanda: Vn Chierico, il quale era in dubbio d'hauere ammazzato, o ferito alcuno, & è più inclinato al sì, che al no, se costui sia irregolare? *Resp.* se il dubbio sarà di scrupolo, ouero di congettura, non molto probabile, non si deue tenere però irregolare altrimenti. Ma se il dubbio sarà pratico, & molto probabile, si tiene per regola certa, che sia irregolare, perche così è determinata questa regola in iure.

Nau. c. 18.
nu. 55. etc.
24. n. 13. c.
27. nu. 217.
Gaet. 2. 2. q.
33. art. 33.
67.

126 Si dimanda: Vn chierico sapeua, che vno era per ammazzare vn'altro, o ch'era per tradire la sua patria, & altri simili delitti eccessiuissimi, il quale palesò questi delitti, per i quali il palesato venne a perdere la vita, se egli sia irregolare per questa manifestazione? *Resp.* di no, quando lo manifestò con protesto, dicendo lui non palesare questo misfatto, & delinquente, acciò se dia pena di sangue al malfattore, ma accioche siano impediti mali, che sono per seguire da quello. Et etiandio che s'incorresse in irregolarità, per soccorrere la Republica in estrema necessità, quando sia però cosa necessaria, per rimediare a quella, & che s'uccide alcuno de' congiurato per giustizia. Ma accio non s'incorra quella, faccia si sempre dico il protesto inanti la manifestazione, che lui ciò fa solamente per soccorrere la Republica, dal danno, che affettaua, & non per punitione, & castigo criminale d'alcuno. Imperoche tutti, di qualonque stato se sia, o professione, deuno impedire la morte, & il danno del prossimo, ma molto più quello della Republica, & dell'anima.

Lib. 1. c. 11.
§. 10.

127 Si dimanda: Vno chierico desideraua ammazzare vn suo nemico Prete, & gli sparò vn'archibugio, ma non hebbe effetto nell'offenderlo, se sia irregolare? *Resp.* col Medina di no, percioche non ha hauuto effetto, benchè l'habbia toccato, nella vita, ne meno stroppiato.

Ibid.

128 L'istesso dirassi di colui, che à caso ammazzò vn chierico, inuolontariamente, non sarà irregolare, perche non è stata l'intentione, nè detto homicidio, o disformità volse fare, benchè gli sia corso l'effetto, dice l'istesso Medina.

Ibid.

129 L'istesso dirassi di quel chierico, che per sua difesa ammazzò vno col Breuiario, o simile altra cosa, per non poter fare altrimenti, per scapolare la sua vita, essendo stato da quello assaltato, & prouocato, ne puote fuggire, o non ha voluto per honor suo fuggire, no sarà irregolare. Ma quando hauesse potuto salvarsi, ne volse, faria in maggiore irregolarità.

Ibid.

130 Si dimanda: Vn Prelato, o altro religioso dimandaua giustizia contra vn torto fatto gli da vn suo nemico, ma sempre con protesto; Per il che il giudice fece quello morire, o disformare, per hauer offeso detto Prelato, o religioso, se sia irregolare? *Resp.* con l'istesso Medina di no; Percioche detto Prelato dimandò Giustitia contra quello, & con protesto, che non s'ingerisse pena di sangue, benchè lui sapeffe, che'l Giudice, non haurebbe potuto fare altrimenti, ne si fosse allegato di detta sua morte, perche sarebbe altrimenti.

Ibid.
Vnica de homicidio.
Ibid.

131 Et l'istesso dirassi di quel chierico, che manifestasse alcun traditore della Republica al Principe, & saprà, che per giustizia deuera morire. Quando lo manifestarà col predetto protesto, non sarà irregolare.

132 Si dimanda: Si doueua bruciare vn'Heretico, per il che vn Chierico, mentre si bruciava, o mentre s'impiccava il fuoco, buttò in quello alcune fascine, o altra materia da fuoco, se sia irregolare? *Resp.* con l'istesso di sì, quando quello si bruciaua viuo, ma se quello era morto no. Et anco questo dirassi, che hauendosi da bruciare viuo, & hauesse condotto, o fatto condurre legne per bruciarlo, o altra materia, sarà anco irregolare.

Ouero,

Ouero, che hauesse trouato la barca da condurlo a douersi annegare, o postolo in barca, & simile, per esser stato lui causa propinqua.

133 Si dimanda: Vn Cerretano, il quale vendeua non so che oglio medicinale, per guarire, come lui diceua, ogni sorte d'infirmità da Podagre, o mal Francefe in fuori, ma del resto esser buono ad ogni sorte d'infirmità, fra lequali, per le ferite esser miracoloso, e per mostrare questa speranza, fece proua molte volte nella Città di N. & altrove sopra la vita d'vn giouane suo seruitore, il quale passò con vna spada di banda in banda in vn fianco, dopo lo medicò, con detto oglio, col quale saldò il sangue, e guarì quello in 24. hore, se costui sia irregolare? *Resp.* di sì, che peccò grauamente, per hauer tentato Dio, per questo mezzo; onde lui, e fatto homicidiario, & irregolare per la disformazione, e pericolo fatto in detto giouane. Se pur seguì disformazione.

Et anco dirassi l'istesso esser incorso esso giouane, per il pericolo, nel quell'è posto, poi che incantamente potrebbe esser morto, per qualche incisione di budelle, o di vene interiormente, e che detto oglio non hauesse potuto toccare in detto luogo, o per qualche accidente, che gli haurebbe potuto venire per qualche paura, o spasmimo, e fatto homicidiario da sua posta, per accontentire, & sottoponerli è detto pericolo.

134 Et anco l'istesso dirassi esser incorso quel Principe, o Signore, ch'hauesse concesso al detto cerretano, a douer fare detta esperienza, perche doueua probabilmente sapere, o credere, tutto ciò potere accadere, & esser cosa pericolosa, poiche haueua in Elsa, che esso Signore Dio ci Dice. *Pete tibi signum a Domino Deo tuo in profundis inferni, siue in excelsum supra, & dixit, non petam, & non tentabo Dominum.* Et Christo in san Mattheo, non disse al diauolo, quando lo porto sopra il Pinnaolo del tempio essortandolo a buttarli giù, poi che era scritto, che Dio haurebbe mandato gli suoi Angioli nè haurebbe permesso, che pericolasse alquale Giesu Christo rispose, dicendogli. *Scriptum est, non tentabis dominum Deum tuum?* Per il che vedesi chiaramente, per il pericolo, tutti esser fatti homicidiarij, & irregolari, come a cosa propinqua.

135 Si dimanda: Alcuni Religiosi, o secolari stettero a vedere per vna certa curiosità mortale vn Cerretano, che feriuu, con efusione di sangue, & guarina con certo oglio restandò però disforme, se siano fatti irregolari, per hauer acconsentito, & non diuertito detto pericolo? *Resp.* di sì, perche la curiosità di vedere presto la disformazione di quello, esser causa d'irregolarità, e d'homicidio; poiche desiderauano con prestezza vedere detto pericolo, o curiosità, o speranza, che dir vogliamo, mostrando col desiderio, metre detto Maestro tardaua la prestezza di detta speranza disformabile. Et essi Religiosi ministrando, o facendo il loro officio, hauer peccato, & incorso nella irregolarità; Poiche per vedere detto pericolo restarono sospesi dall'officio loro, se però prima non fecero la penitenza, con hauerli fatto assoluere dal peccato di detta curiosità, o speranza vista, dal detto farsi.

136 Si dimanda: Vn religioso ritrouandosi a predicare in alcuni luoghi siluestri, doue erano molti animali, d'orsi, porci cingiarj, & simili, il quale alle volte per diporto, andaua alla caccia, & cacciaua essi porci, pigliandoli con alcune reti, se sia fatto irregolare? *Resp.* di no, quando non sia seguito effetto di sangue, o morte contra alcuna persona, ma peccò, per essergli la caccia proibita, essendo che questa sia caccia, che porta con se pericolo della vita, & doue sopraffà il pericolo della vita, mai è lecito ad alcun religioso fare tale sorte di cacciagione; Et perche lui disse, che si fece assoluere di tale irregolarità, per vn giubileo plenario, io gli dico, che veramente sarà assoluto dalla incorfione di quella, ma non sarà assoluto di esser fatto habile per l'auenire, di potere amministrare più il suo officio, se da chi può, non sarà fatto habile, & dispensato, alche non essendoli seguito sangue, o morte, l'Ordinario patrà dispensarlo.

137 Si dimanda: Vno tenne vna donna soluta per sua concubina, con la quale hebbe vn figliuolo, il quale dopò nasciuto, sposò quella subito, per sua moglie. Et il putto fatto grande, lo fece prete, & si fece consecrare dell'ordini sacri, o di Sudacono, o Diacono, o Sacerdote, senza ha uer altra dispensa dal Papa, credendo lui veramente esser nasciuto di vero matrimonio, se sia fatto irregolare? *Resp.* di no, che non è fatto irregolare, percioche per il seguente matrimonio, lui è fatto legitimo, si come chiaramente vedesi per vna dichiarazione d'vna Bolla di Sisto Quinto, *contra regulares illegitimos.* la quale deue si considerare bene.

Si

138 Si dimanda: Essendosi per giustitiare a morte vn reo, canonicamente condannato, & essendo intronessa essa sentenza ancora, per tre, o più giorni, vn Chierico disse; Può gli la manda pur longa? & perche non l'ha fatto morire in quel tale giorno, che già gl'era costituito, & simile? Se costui sia incorso in irregolarità? Resp. di sì, quando con desiderio di hauer voluto, che fosse morto più presto, & con molestia hauer sopportato la pro roga della sua morte, etian dno, che fosse stato suo nemico, ne altro lo può assoluere, & ha bilitare, che'l Papa, quando però questo caso sia palese presso qualch' vno.

L'Autore.

139 Si dimanda: Essendo dui fratelli Chierici, vno de' quali stava male à morte, & molto stentaua morire, per ilche faceua pietà all'altro predetto suo fratello, che tanto stentasse à morire, & disse a suo padre, o ad altri di casa, che gli douesse leuare i coltini, che hauea sotto la testa, per qualche sorte di piuma, che dentro quelli poteuano esser, che lo potreb be tenere, che non mora, se peccò, & sia fatto irregolare? Resp. di sì, per cioche lui accele raua la morte di quello, benche per pietà, & per carità fraterna, & prossimale si moues se, ne altro, che'l Papa lo può assoluere, & habilitare.

L'Autore.

140 Si dimanda. Vn giudice ecclesiastico, o altro Superiore fece vna sentenza mortale cō tra vn Reo, il quale anco lo dette nelle mani del Giudice secolare, acciò s'essequise la sentenza, & quello prologando l'effecutione, detto Giudice ecclesiastico sollicitaua quel la, per la qual sollicitudine, & sentenza gli fu detto, lui essere incorso in irregolarità, se costui deue farsi dispensare, & assoluere? Resp. di nò, per cioche se quello giudice fosse sta to Inquisitore, dirassi lui hauere essercitato il suo ufficio, al quale era tenuto così fare, di giudicare, sentenziare, sollicitare, & fare essequire la sua sentenza, che detto Reo muo ra. Per il che non dirassi lui esser fatto irregolare altrimenti, nè bisognar d'assolutio ne, o dispensa. Essendo che la sedia Apostolica questa censura l'habbia tolta via, & che possa ciò fare senza incorrere in alcuna censura esso Giudice ecclesiastico, qualonque sia. Et certo è stato santo ordine, per cioche altrimenti tutti i Giudici ecclesiastici la rebbono incorso in censura.

L'Autore. in 2. part in casu. profub die 23. feb. 1584.

141 Vedi al cap. della Collatione de' beneficij al caso 6.
142 L'irregolarità si causa, & prouiene, o dall'homicidio, o dalla mutilatione di qualche membro, o giusta, o ingiusta, che sia. Et si causa anco quando vno causasse la morte acce lerata ad alcuno, ouero che fosse testimonio, o Giudice, o Notaro, o carnefice. Si come è detto altroue, & intendesi per li casi descritti.

Arg. patri. l. marito. ff. ad l. Iulian. de adul. Et l. gratibus. c. eodem. li. 5. de inst. Et iur. q. 1. art. vii. Arg. clem. 1. de homici. c. ex literis. eo. titu. par. iii. 5. ca. 85. lib. 4.

143 Si dimanda: Vna persona chiamata N. conobbe carnalmente vna donna, & l'ingrauidò, la qual cosa saputa dal padre, o marito della donna, per vergogna, & ricopertatione del suo honore, l'ammazzò, per il che N. che l'ingrauidò, come seppe questo homicidio, per far penitenza del suo errore, si fece prete, & ciò tanto maggiormente fece perche era certo, & sicuro di hauere vn beneficio, se quella possi accettarlo, & se sia fatto irregolare, per l'homicidio di detta donna, causato per cagion sua, che quella sia stata uccisa benche a lui quella uccisione, cagionata per causa sua, sia molto doluta, & dispiaciuta? Resp. col Theologo Cardinale Paolotto di sì, che è fatto irregolare, & consequentemente non si può ordinare se prima non si dispensare dal Papa, ne meno è fatto atto a poter ottene re, & riceuere alcun beneficio Ecclesiastico, per cioche se la predetta donna viuena sotto la custodia del padre, o era maritata, commesse atto illecito, & sufficientemente diretto alla morte, attento l'honor paterno, & la vergogna fatta à tutta la sua famiglia, & anche perche la legge in certi casi simili permette che'l padre ammazza la figliuola, & il marito la moglie. Anco che Soto tenga opinione contraria, benche il caso sia illecito, pericoloso, & induttivo alla morte, o à far sangue, per non esser questa opera illecita co me fornicare, o adulterare prohibita alli chierici, come pericolosa d'homicidio; ma gli è ben prohibita, per altra ragione, & per altra causa, per cioche dice esso Soto, l'homicidio, casuale non induce irregolarità. Nondimeno noi diremo questo tale caso benche sia ca suale) indurre il Chierico all'irregolarità, quando s'è commessa la fornicatione da Chie rici, alli quali è prohibita totalmente per l'atto sporco d'essa fornicatione, & per la mon ditia, che in quello deue essere, per cioche dice Sant'Antonino. *Ilum, qui ad mulierem alienam ingreditur, eiusque maritum interficit, ut se defenderet ab eo, qui ipsum inuentu cum illa volebat occidere, esse homicida, & irregularem.* Onde concludemo, che questi, & simili casi inducono l'irregolarità, per esser tale, & con tale, *qua ex consuetudine, & ex as fectu*

festu paterno ad filiam, & honore proprio possit homicidium causare. per cioche con ragio ne dir si può, che questo caso, & simili induca l'irregolarità. *Eo quia talis ingressus, iure po test dici esse ut ad tale homicidium, & proinde prouideri debuit ab adultero, seu fornicario, illius consequuto.* Et questa è anche l'opinione del Nauarra, come intenderassi nel seguente.

144 Si dimanda: Vn chierico faceua l'amor con vna donna maritata, la quale finalmente vinta dall'amor di quello, gli acconsenti, & si conobbero, il marito vna volta accortosi dell'amor di costoro, si ascese in casa, & gli trouò sul fatto, per il che si sforzò, per suo ho nore, d'ammazzare ambedue, ma il chierico, che andò prouisto, ouero a caso prese in ca sa propria del marito vn'arma, ouero tolse a quello l'arme proprie di mano per difender si, & l'ammazzò, se sia fatto irregolare? Resp. col Nauarro nel predetto luogo detto di so pra nel suo Man. *cap. de quinta specie irregularitatis, qua ex homicidio iniusto nascitur.* di sì, Et anche se esso marito non hauerà potuto ammazzare quello, & ammazzò la moglie re, sarà irregolare, benche esso chierico senza alcuna difesa sia fugito, & saluatosi, ne va le la ragione di Soto, il quale vole che detto chierico non sia irregolare. Ouero benche ha nesse fatto ogni sforzo di salvar quella, & non potè. Et questa opinione del Nauarra leggesi essere stata approbata dalla felice memoria di Pio V. *cum in sacra penitentiaria de eate esset conuouersa.* per tanto dirassi, colui del quale è detto nel precedente ca so, volendo clericare deue farsi dispensare dal Papa, *ut in capitul. continebatur de ho micid.* quando si vorrà promouere nelli ordini sacri, per cioche altri minori potrà esso ordinario dispensarlo, si come si ha in *Cap. ad audientiam.* Et l'istesso dirassi anco per ot tenere alcun beneficio semplice, & così anco per tenere con buona coscienza alcun be neficio curato, del quale già ne fosse possessore. Ma non per ottenerne alcuno di nuouo. Eccetto che il delitto dell'homicidio non fosse occulto, per cioche in questo caso esso Ve scouo lo potrà dispensare si quanto all'irregolarità, si anco quanto al potere ottenere al cun beneficio, benche curato fosse, si come si ha per il sacro Conc. di Tren. doue si conce buati li prieghi, & narrati, altrimenti non potrebbe dispensarlo: Ilche vedasi (dico) tutto questo in esso Nauarro nel predetto luogo citato di sopra.

145 Si dimanda: Vn chierico volontariamente ammazzò vno, per qualonque causa se sia irregolare, & possi esser dispensato dal Vescouo? Resp. con l'istesso Theologo Cardinale, & col Nauarro di sì, ne può essere dispensato dal Vescouo altrimenti, perche detto homi cidio è stato da lui perpetrato, & commesso volontariamente, & non per sua difesa ca suale, per cioche quando fosse stato l'homicidio a caso, & per sua difesa, & occulto, in questo caso esso ordinario haurebbe potuto dispensarlo, dopò conosciuta la causa, & pro uati li prieghi, & narrati, altrimenti non potrebbe dispensarlo: Ilche vedasi (dico) tutto questo in esso Nauarro nel predetto luogo citato di sopra.

146 Si dimanda: N. essendo costituito in ordini sacri, o chierico, o Vescouo, o Abba te, & c. il quale hereditò vn castello con mero, & misto imperio, hauendo dico, la giurisdic tione spirituale, & temporale, & hauendo trouato in quello molti bandi fatti da suoi pre decessori, per li quali s'ingeruua pena di sangue, lui gli confermò, & ritrouò, facendo an co appresso altri bandi pubblicare, contra ribelli, & scellerati, senza hauer hauuto, & ricer cato dalla sedia Apostolica speciale licenza, & dispensa, & dopò fatti detti banni, confer mati, & rinouati, celebrò molte volte, senza hauer alcuno scrupolo di coscienza, se sia incorso in irregolarità. Resp. col Theologo Cardinale Paellotto, se esso N. quelli bandi ha fatto, & confermati per difesa del suo stato, o di Santa Chiesa, & contra li violato ri della sua patria, o per mantenere in pace detto suo luogo, che è stato la sua giuridictio ne dalli scellerati, & perturbatori della pace, & quiete, dirassi di nò, quando pero detti bandi non siano stati direttamente precettiui di questo, o di quello homicidio, ma sola mente siano stati ordenatiui, & dispositiui accio i tali o li tali Rei non s'accostano, o non ardischino per turbare il suo stato, & questo sotto pena della vita, & simili, inuocan do, & richiedendo il braccio secolare, il quale esorta detto braccio secolare, che essortas se tali scelerati, & perturbatori a viuere quieti, & non l'occisione di quelli, o alla mutila tione, o che li riduchi alla fede, & c. questo bando nò farà imputato all'irregolarità, bêche da questo bando ne seguisse poi alcuna occisione, o mutilatione, anzi all'hara peccaria, quando

in Man. ca. 5. de specie irregularitatis, que ex homic. in in sto nascitur n. 23. § in fi. Card. ibid. n. 23. § in fi. li. 5. de inst. Et in q. 1. ar. 11. Sili. L'Autore.

Dec. in c. Ad si. §. 1. de iur. nu. 16. Conc. Trid. sess. 1. c. 7. de refor. nu. 239. ibid. L'Autore.

in casu. 2. 2 partis habito 10 sub. die. 22. May. 1591.

in c. Epi. me cler. nel mo nac. lib. 6.

23. q. 5. c. de occid. 2. q. 8 c. agit. Et c. sine. Et c. Martau.

Glo. §. super
hoc malefici.

quando questa prouisione contra quei tali da lui non si facesse, si come si ha per li decreti, & canoni, & per diuerse leggi, & testi, imperoche per non incorrere in irregolarità, & esso N. chierico può, & deue delegarlo ad altri, & anche particolarmente sopra qualche maleficio, come è homicidio che fosse commesso sotto la sua giurisdizione, acciò poi ricerca è trouata la verità, eseguisca la giustizia, laquale dopò l'essergli da esso delegato, nõ per questo esso N. chierico, o Prelato diuerà irregolare. Ma altrimenti farebbe, se detti bandi hauessero, *rationem lata sententia mortis in hunc, uel in illum reum.* Come intenderassi nel seguente caso.

l. 2. ff. de iur.
iur. iud.
c. praterea.
de off. dele.
Suscipiate.
Ibid.

147 Si dimanda: N. non essendo in sacris, fece alcuni bandi per mantenere la sua giurisdizione, & quiete nel suo stato, che *habebat rationem lata sententia mortis in hunc, uel in illum reum, sed eum intentione actuali, siue expressa, & virtuali, siue tacita,* e dopò celebrando, incorra in irregolarità? *Resp.* con l'istesso Cardinale di sì, quando questo prelato facci tali bando col voler virtuale, acciò si ammazzino, o si sospendino, o si disformino quelli banditi, quando non possa altrimenti eseguire il bando da lui fatto contra quelli, perciò che, *qui uult antecedens, scilicet etiam necessarius consequens.* Perche questo aspetta all'intercessione della irregolarità, *ex homicidio, proveniente a causa iusta.* impero che, *neque ea, que sufficiunt in homicidio iniusto, ut incurretur irregularitas, sufficiunt in homicidio iusto.* come intenderassi per il seguente.

c. fi. de homicid.
lib. 6.

148 Si dimanda: Vno comandò a vn suo seruitore, o amico, che douesse bastonare, N. proibendoli, che non l'ammazzi, ma solo che gli dia bastonate, alquale obbedì, ma per caso non volendo gli dette vna bastonata in testa, & l'ammazzò, se sia fatto irregolare colui, che comandò che fosse bastonato. N. *Resp.* di sì, perciòche questa causa è propinqua, & la sua intentione si ha per sufficiente. Ma non già quello Prelato, o chierico, che commà darà al gouernatore, & li commette, che debba esercitare la giustizia, per beuche poi conoscesse douersi appiccare alcuno, non incorrerà in irregolarità per questo suo comandamento, perciòche. *Sicut speciale est in huiusmodi irregularitate, ut proacta etiam iussu imponatur, ita hoc specialiter mea sola reperitur, ut non contrahatur nisi per causam propinquissimam, & intentionem in aliud non intenta principaliter, quam in homicidium seu deformationem.* Et che sia la verità, notasi questo altro caso.

Ibid.

149 Si dimanda: Vn chierico daua aiuto, o faceua darlo, o era presente, o somministrava ad alcuni alcuna cosa, li quali erano andati ad vna guerra ingiusta, se sia irregolare nascendo in detta guerra mutilatione, o morte? *Resp.* di sì, ancorche lui fosse presente a quella senza arme, perciòche lui da causa di combattere, o da animo alli combattenti in guerra ingiusta, & ha, ouer mostra hauere intentione sufficiente alla pena della irregolarità, si come ben dice Innocentio, per essere questa guerra ingiusta, il che non farebbe, se fosse giusta, & che si trouasse presente a quella, o animalle essi combattenti, non si direbbe hauer dato tale causa, benche alcuni in detta guerra, o pugna si occidesse, si come si ha per quel testo. benche anche esso chierico fosse ancor lui, o stesle li presente armato. Anzi se bene ancor desse animo a quelli. Et questo dice anco Siluestro, la Tabie. l'Armilla, & altri, perche non ha intentione particolarmente, che sia commessi homicidij, ne lui ammazza, ne deforma con le sue mani, ma solo da se, & pro primaria, & generale intentione efforta quelli alla vittoria, & che non si lascino vincere dalli nemici, che combattono a torto, & però vuole la vittoria, senza morte di alcuno, & se molti morono, non è con sua intentione.

cap. pen. de
homic.

c. igitur cũ
seq. 233. q.
8.

c. continabatur
de cler.
percuss.

c. 3. eo. 11. ve.
irreg. nu. 18
pan. c. sent.

S. Ant. 3. p.
tit. 28. ca. 2.
§. fin. parit.

23. Feb. in 1
casu. 1581.
ca. dilectus.
eo. tit.

150 Si dimanda: Vn chierico era per andare alla Madonna di Loreto, o ad altra diuotione santa, per ilche montò a cavallo, & mentre salisce in quello, il cavallo tiro vn calzo, & ammazzò vno, se detto chierico sia irregolare? *Resp.* di nõ, perciòche il caso è stato inopinato, & fortuito, & non è stato questo caso di natura di quello cavallo ammazzasse direttamente colui, si come bene disse il Theologo Cardinale Paleotto nella seconda parte, disputato inanti di lui, & anco Soto nel lib. 5. de iusti. & iur. q. 1. art. vii. Et Arch. Cle. 1. de homicidio, ne questo caso è stato causa propinqua dell'homicidio.

151 Si dimanda: Vn chierico essendo stato ammalato, & volendo andare a sodisfare con suo voto, mentre monta a cavallo il medico disse a quello chierico, che non douesse andare per all'hora a far quella sua opera, nondimeno quello non volse obedire altrimenti, & nel montare a cavallo, tirò vn calzo, & ammazzò vno, & nello andare esso chierico pen-

50

sò alla prohibitione fattali dal medico, dubitando di ricascare nel male, tornò indietro, & nel dismontare cascò, & s'ammazzò da sua posta, se detto chierico sia fatto irregolare, per hauer detto cauallo ammazzato quello, poi che il medico gli lo proibì? *Resp.* col det *Ibid.* to Theologo Cardinale nell'istesso luogo di nõ, & anche l'istesso capitolo. Ne esso medico peccò, poiche detto, chierico è ricascato, & morto, perciòche l'intentione sua è stata, acciò quello non ricascasse ad ammalarsi, & non che si hauesse da ammazzare, onde vedesi questi esser casi inopinabili, & non preparati a far male, per ilche diremo con Siluestro, con la Tabiena, & con San Thomafo, & il Gaetano, & altri, che affermano vniuersalmente, che l'homicidio casuale, che fa irregolare l'huomo, esser quello, & imputarsi a quello, che da opera a cosa illecita, *quo ad penam irregularitatis, licet non semper, quo ad culpam mortalem homicidij, ut habetur, & probatur per c. suscepimus, &c. de catero, &c. Tua, & Sicut ex literarum. Ex eodem.* Onde per risolvere questo, & altri casi simili, diremo che l'homicidio casuale a chi da opera a cosa lecita, non fare irregolare, & colui che da opera a cosa illecita, come quella, che è causa propinqua all'homicidio, & diretto a quello, per sua natura, *vel ex consuetudine, vel ex intentione operantis, in occasione, seu de formationem.* Et questa è l'opinione d'Anchar. di Francesco di Bonifaccio, & del Navarro ancora intulo de *irregularitate.* Et anche de Legisti tutti, si come intenderassi per li seguenti ancora.

ver. hom. 2.
reg. 3.

Ger. irreg. 1.
§. 4. col. 1. m.

gl. pen. c. fi.
de ho. lib. 6.

in cle. 1. de
hom. in ma.

c. 27. n. 220
l. si creditor

l. qua fortui
lis.
Ibid.

152 Si dimanda: Vno prestò vn cauallo a N. suo amico, il quale voleua andare a conoscere vna donna, o con laquale faceua l'amore, & mentre N. andaua, venne vna faetta, & l'ammazzò insieme col cauallo, se colui, che gli prestò il cauallo, sia fatto irregolare? *Resp.* col predetto Theologo Cardinale Paellotto, benche l'azione di N. fosse opera, & cosa illecita, nondimeno dirassi, che si come il cauallo non è morto ad N. nõ esso N. è tenuto a pagarlo, per esser stato caso fortuito dal cielo, benche andasse a fornicare, così me no dirassi, colui, che gli l'accomodò esser fatto irregolare per esser esso N. morto dalla detta faetta. Et se tu mi dirai, se non gli hauesse prestato il cauallo, quello non farebbe andato, & così meno sarebbe morto, io ti rispondo, che forsi sarebbe stato percosso da quella faetta anco si fosse andato a piedi, o doue si ritrouaua, perciòche la sua morte di quella faetta, nõ è sua natura diretta per hauer voluto ammazzar quello, & il cauallo insieme. *Et hunc est, quod culpa procedens casum, tunc nocet commodatario, cum illa aliquatenus ordinatur ad illum.* Hoc commodatio, uel hac culpa commodandi equum N. non precedit casum, ergo non nocet ipsi commodatario, cum illa non sit ordinata illum, ut habetur. Ma notasi questo altro caso, che dichiererà questo, che hauemo hora descritto.

L'Autore.
in c. 1. de cõ
mod. et c. fi.
de deposti.

153 Si dimanda: Vno patrone comandò a vn suo seruitore, che douesse bastonare N. ma non lo douesse ammazzare, il qual seruitore andò, & mentre cominciò a bastonarlo, a caso, & contra sua volontà dette a esso N. vna bastonata in testa, & l'ammazzò, se sia fatto esso patrone irregolare? *Resp.* di sì, perciò che se bene lui ha comandato a quel seruitore, che non l'ammazzasse, nondimeno questa sua prohibitione non ha operato, che detto seruitore non habbia passato li termini del comandato d'esso padrone, & che non habbia ammazzato N. & che esso non sia fatto irregolare, perciòche la percossa, laquale è illecita da se, per sua natura è diretta alla morte. Onde questo, & altri simili casi, che per sua natura, & che da se è diretta alla morte, ouero alla deformatione, sempre dirassi causare irregolarità a quello, che comanda, & anche a chi obbedisce, & eseguisce.

Theol. Car.
Paell.
Ibid.
L'Autore.

Ibid.
L'Autore.

154 Si dimanda: Vno diuotò matto, per laqual marrezza, in chiunque s'abbatteua, offendeva: Onde vn gioruo lo prese in maniera tale, che ammazzò vno, & vn'altro stroppiò, se questo matto sia fatto irregolare? *Resp.* co'l predetto Theologo Cardinale Paellotto, di nõ, benche lui in furia fosse per sua colpa, & fasci dette materie, essendo che questo atto non sia di sua intentione, ma a caso, & contra sua volontà, & mente, perciòche questo è da giudicare, niuno desidera esser matto, nõ infermo, ma esser sano, & viuere piu che si può. Et questo è quello che dice la Gl. *c. si quis insaniens 15. q. 1. & Card. in d. Gl. 1. q. 6. & Imol. in gl. 2.*

Ibid.
L'Autore.
in 4. di. 15.
q. 8.

155 Si dimanda: Vn'huomo s'embriacò, & in maniera tale, che totalmente perse il giudicio naturale, per ilche mentre si trouò essere embriacho, ammazzò vno, se sia fatto irregolare? *Resp.* col predetto Theologo Cardinale di nõ, & particolarmente, quando quello non sia vno, ne per consuetudine imbriacarsi, perciòche quando fosse solito, & consuetudinario

dinario all'embriachezza, io dirò, che veramente si facci irregolare, & particolarmente, quando non si voglia astenere dal detto vizio, il quale io dirò, esser causa propinqua alla morte, & di sua natura à quella, & alla deformazione: Ma quando accidentalmente, ò rare volte, ouero, che per poco vino, che lui hauesse s'embriacasse, io dirò non diuenire irregolare in questi casi, si come Maggiore proua per molti argomenti.

Ibid.

156 Si dimanda: Vno era ammalato, & fu ricercato vn medico, il quale era tenuto per valente huomo, acciò quello medicasse, il quale non volse medicare, per ilche detto ammalato morì, se detto medico sia fatto irregolare, per non hauerlo voluto medicare, & che per giudicio humano sia quello morto, per causa d'esso medico, per hauerli negato il medicamento? Resp. di no, che non è fatto irregolare, ma dirassi bene con l'istesso Theologo Cardinale hauer peccato mortalmente, per non hauer vftato l'atto della carità, alla quale era tenuto, benchè non per giustitia, ma solo per carità.

L'Autore.

S. Anto. 3 p. iii. 28. c. 2.

Ibid.

L'Autore.

S. Anto.

Ibid.

157 Si dimanda: Vn ricco, vedeuà vn pouero morir di fame, o di altra estrema necessità, o di freddo, & simile, il quale poteua senza alcun suo discomodo aiutarlo, & nondimeno non lo volse aiutare, per ilche quello morì, se detto ricco sia fatto irregolare? Resp. nel modo del sopradetto, con l'istesso Theologo Cardinale, di no, che non è fatto irregolare, ma hauer peccato mortalmente, & hauer mancato dell'opera della carità, & non di giustitia.

Ibid.

L'Autore.

S. Anto.

Ibid.

158 Si dimanda: Vno vedeuà offendere vn'altro, & darli delle ferite, il quale facilmente poteua senza suo danno, o interesse alcun aiutarlo, & difenderlo, cò le parole, o con l'aiuto, in difenderlo, ne lo volse difendere, per ilche quel suo nimico lo ferì a morte, o morì li alta sua presenza per le molte ferite, che li daua, se colui, che lo poteua difendere, ne lo difese, sia fatto irregolare? Resp. di no, quando lui non era costituito in vfficio publico, che per detto suo vfficio fosse tenuto a difenderlo, ma dirassi, che peccò mortalmente, & ha mancato della carità, benchè non della giustitia, & se lui non farà stata causa propinqua, che quello fosse ammazzato, o che lui stesso sia causa diretta a quello homicidio, & così dirassi d'infiniti altri casi simili.

in 2. par. in casu. 2. sub die 22. ma. 1582.

159 Si dimanda: Vn Prelato, o gouernatore, o altri simili, fece alcuni bandi, o legge nel suo stato, o diocese, sotto pena della vita, ò d'altra pena afflittiva, che niifuno pora arme ouero facci la tale cosa scellerata, & illecita, se sia irregolare? Resp. con l'istesso Theologo Cardinale, che se dette leggi, o bandi, fece per quiete del suo stato, & acciò gli ribaldi huomini s'astenghino dal far male, & perturbare altrui, dirassi di no, benchè poi ne seguisse, o sapesse douerne seguire morte di qualch'vno. Ma se predetta publicatione di bandi, o di leggi promulgate, per modo di sentenza data in causa di sangue, imminente de presenti, in questo caso dirassi *Illud ab irregularitate non esse immunem*. percioche l'incursione della irregolarità, laquale prouiene per l'homicidio giusto, e di necessità, *ut sit uel dictum, uel factum directum ex se, & suapte natura, uel ex intentione speciali operantis in deformationem, uel homicidium, ita ut directio per quamlibet generalem intentionem non sufficiat, qualem habent principes, qui condunt legem, cuius autoritate delinquentes traduntur morti*. Si come ben dice l'Archidiacono, & Panormitano, Ma si come nella propositione del caso, è stato detto, che esso prelato non intendea voler la morte d'alcuno ma solo la pace del suo stato, & la quiete, ne che habbia fatto detti bandi, o legge, *ut ferat tanquam sanguinis sententiam in particulari exercenda, sed solus, per modum penalis, ut tales, uel tales delinquentes ad statum suum reuertantur, pena mortis plecti possint, sub indice seculari*, dirassi si non esser reo della irregolarità, benchè per quel suo bando, promulgato per modo di legge, ne seguiti l'homicidio, si come ben dice Siluestro, & la Tabiana, imperoche per difesa della Chiesa, & della pace, & quiete publica gliè lecito ricorrere, & servirse del braccio secolare, & anco effortare coloro, che per questo si ne combattessero, non con fine dico, che gli ammazzino, ò deformino, perche (*hoc esset di recte ad homicidium peonocire*.) ma per liberare la Chiesa, & mantener la pace, imperoche se ciò non facesse, & contra i ribelli, & inquieti, o heretici non si opponesse, peccaria. Et per concludere questa decisione, dico, che *Ad incurrendam irregularitatem, satis esse uelle illam in causa sua*, per tanto dunque vno, che farà publica re bandi, o confermerà li passati, *si erant sanguinis, non posse ab irregularitate esse immunem*.

23. q. 5. c. of. c. senten. ne cler. uel monaca.

verb. homic. 3. §. 5. verb. irreg. 2. n. 4. 23. q. 5. c. de occidēdis 2. q. 8. c. igitur & c. scire, et c. hortatu. ca. ptesbyter & c. comine batur, & alij de homic. Ibid.

160 * Si dimanda: Vn prelato, o gouernatore, o altri confermò alcuni bandi delli suoi prede-

decessori fatti contra li banditi, ouero gli publicò, che doue si trouassero detti banditi, fossero ammazzati, sotto pena, &c. Se sia irregolare? Resp. con l'istesso Theologo Cardinale, *si se prelati intendat nelle illam irregularitatem in causa sua*. di sì, quando sia ammazzato alcuno di detti bandi, poiche la sua intentione è diretta alla prouocatione dell'homicidio, acciò per quelli bandi siano i banditi ammazzati, & destrutti, imperoche benchè questo homicidio sia giusto, nondimeno vedesi in questo homicidio esserli la causa propinqua *in hoc uidet esse causa proxima, & quae, & speciale, ordinata ad occisionem, uel deformationem*. percioche se la causa non fosse prossima, & specialmente ordinata all'homicidio, o alla deformazione, & che fosse ueramente per giusto homicidio, non laria irregolare, & di qua nasce che molti non intendono li testi canonici. Et perche mi pare di sentire alcuni curiosi, li quali dicono, Christo benedetto non hauer hauuto nè voluto la potestà secolare di giudicare criminalmente, deducendo l'autorità della Adultera, che non la condegnò, ma solo la spirituale del regno de i Cieli, & che però nè anco li prelati, o chierici conseguentemente quella deuono esercitare, dicendo con l'Apollolo Santo. *Episcopum oportere esse sine crimine non uolentium, non peruersorum, &c.* A questi noi risponde uenno con Soto, & concluderemo con questo argomento. *Quod potestas ecclesiastica, quae ratione spiritualis est, non se extendit ad iudicia secularia ferenda, nisi quatenus ordinem habent ad finem spiritualem*. percioche a questo non repugna però, che li chierici nou po. sino esercitare la potestà secolare, per se stessi con l'autorità della Santa Sede Apollolica, & anco per altri *Asse delegatos, autoritate propria in illis terris, in quibus laicam iurisdictionem habent*. Ne per quelle parole dell'Apollolo Paolo, intendesi che la sua intentione sia stata prohibere, *ne sacerdotalis ordo in iudicem sanguinis assumatur, cum id ab ecclesia fieri possit, & solet, immo nec etiam, tanquam priuata persona, & cum officio publico non funguntur, sint occisores*. Et a quella sentenza citata dell'Adultera, Resp. che non la condegnò, perche esso Christo Salvatore non hauesse l'autorità, ma perche essendo lui uenuto nel mondo per saluare, & non per far perire, & però non la uolse condannare, & anco perche vedeuà, come Dio, che vi era la contritione, & il dolore di quella nell'intento del suo cuore, & però non la uolse condannare, ne mandarla alla legge, essendo che, *Contritio, et humilitatum Deus non despicit*, Et anco per mostrare, che l'Chierico *debet indui lenitate sacerdotali, quam Christus est professus, & non laicalis*.

N. n. c. 27. n. 216. 217. S. deo. ca. 9. 1. ad Tim. 2. lib. 5. de su. & in 91. ar. sic. 4. L'Autore.

161 * Si dimanda: N. sapuà, che l'era bandito per la vita, & che lui praticaua in quelli luoghi, di doue era bandito, & anco sapuà in quale casa che egli era, nè bastandogli l'animo di prenderlo, che fece? egli andò dal Parochiano, & fece sonare la campana, accioche gli fosse dato aiuto dalla Plebe, & per vigore di vna Bolla del Papa, che gli commetueua a tutti come sentiranno sonare la campana, che debbiano tutti dare aiuto per prendere qualonque bandito, onde il prete andò alla chiesa, & sonò, o fece sonare la campana, instando, & sollecitando che quello sia preso, & dato nelle mani della giustitia, facendo anco animo al popolo di riprenderlo, ilquale de li a pochi giorni fu anco impiccato, se detto prete, & altre persone, che hanno dato aiuto per prender quello, siano irregolari? Respon. con il Theol. Cardi. Paellotto, doue dice nelle risposte de' suoi casi, di sì, insieme con tutti quelli, che hanno dato opera, aiutato ò consigliato, che detto bandito sia preso, & decapitato, imperoche tutti questi sono stati causa propinqua della sua morte. Et acciò si sappia, che cosa sia causa propinqua, per incorrere in essa irregolarità, dirassi esser quel detto, ò fatto sufficientemente direte nella disformazione, ò morte seguita dopò, cioè (dico) che sia di tal natura, che tenda alla deformazione, ò almeno, che presto sia deformato, ò morto per se, o ueramente per sua propria, o spontanea natura, ò per l'intentione dell'operante, benchè sia ancora *dictum, aut factum licitum*. Dico anco *causa propinqua ad hanc irregularitatem incurendam, esse dictum, aut factum sufficienter directum in deformationem inde secuta hoc est talis natura, quod in deformationem, aut scilicet, ut citius deformatur aut moriatur tendit ex se, siue ex suapte, uel natura, uel operantis intentione*. per tanto dunque il sono di quella campana, acciò con l'esempio del caso meglio si sappia questa causa propinqua, & l'instanza, e sollicitudine fatta dal prete contra esso bandito, e direttamente ordinato alla morte di quello. Et così si ha pi resti, oltre di ciò l'occisione uolontaria espressa, o virtuale sempre induce irregolarità, bêche le azioni fossero virtù, come dice S. Tomaso, & tutti i Dottori, & come chiaramente dichiara So-

Pfal. 50.

in 2. casu 1. partis sub die 19 mar. cij 1581. Causa propinqua che cosa sia. Ca. aliquā. ros. si. di & ca. cler. & c. sent. ne cle. uel monac. & gl. sum. 15 di. et cle. de homic.

2. 2. q. 64. ar. 7. cle. 1.

de homic. 6. suscipimus eo. 11. 5. q. 1. art. 41. in l. c. quod ff. de re cre. Et in c. que ad modum de iur. iur. Ibid. ca. prad. de homic. lib. 6. S. Ant. 3. p. 28. Nat. c. 27. m. 27. 2. 2. q. 40. art. 2. l. 2. ff. de in. om. in d. ca. prater ea de off. dele. ibi. Gregorij. Xlll.

L'Autore.

to de iustitia & iure. onde dirassi, che quel prete hauendo sonato, o fatto sonare la campana, & sollecitato la cattura di quello, & tutti quelli, che hanno prefodetto bandito, hanno desiderato almeno la morte di quello, con uolontà interpretatiua, perche l'intentione attuale, ouero espressa, & virtuale, ouero tacita si agguaglia, & però dirassi esser fatti tutti irregolari, perche quello si ha per inconseffo appresso i Theologi.

162 * Si dimanda: Vno sapeua, che N. era fure, per ilche lo prese, & lo dette in mano della giustitia, ouero lo mostrò alli ministri di quella, accio lo prendessero, se sia irregolare. Resp. con l'istesso di sì, quando ciò fece per causa, & utilità di altri, & non per la sua propria, e particolare, perche, Dupliciter dicitur quis uelle aliquid, uno modo in se, altro modo in sua causa. Onde per incorrere nella irregolarità, basta uoler l'homicidio in causa, si come si ha per quel capitolo, presbyter. Et per il capitolo Continebatur. con molti altri appresso, de homicidio. Ma se per sua propria, e particolare utilità farà altrimenti, perche a ciascuno quando si è violentato, nè si può far di meno, gli è lecito il difenderse, & li suoi beni, per concluder dunque questo caso diremo colui, che ammazza, o stroppia benchè lecitamente esser fatto irregolare, come dice S. Tomaso. Onde colui, che accelera, o vuole almeno antecedentemente la morte d'alcuno, dirassi volere ancora il necessario consequente.

163 * Si dimanda: Vno volendo prendere vn bandito fece sonare la campana, & il prete la fondò, o la fece sonare, & lo prese per il concorso del popolo, & questo fecero tutti per obedire alla bolla del Papa, piu presto, che per morte di quello, & acciò la giustitia habbia il suo luogo, il quale dato nelle mani della giustitia fu fatto morire, se siano fatti irregolari, non hauendo protestato al giudice loro non intendere ch'essa fatto morire, nè deformato, nè mutilato, & simile? Resp. con l'istesso di sì, & sono fatti inhabili ad esercitare il ministerio diuino, perche quantoque esso Giudice habbi esercitato l'atto della giustitia rettamente in hauerlo fatto morire, nondimeno sempre sarà detto vir sanguinum, & come huomo sanguigno, si rende in habile a poter prendere ordini sacri, senza la dispensa del Papa così non altrimenti ancora esso prete, & la plebe a lui soggetta, per obedientia habbi sonato, o fatto sonare la campana, per far prender detto bandito, è fatto inhabile di poter più esercitare l'ufficio suo, per l'occasione induttiua, che ha dato della morte di quello, almeno con l'intentione virtuale, vnde tutti quelli, che l'hanno preso, si sono fatti inhabili di poter prendere ordini sacri, nè assueguir l'ufficio loro, quando gli haueffero presi per inanti, fin à tanto che non si faranno dispensare dal Papa, si come hauremo detto nel cap. del Giubileo, doue chiaramente questo noi dichiarammo.

164 * Si dimanda: Vna figliuola d'un gentil'huomo, laquale era perseverata in casa, acciò si dismettesse, ouero si disghetasse, ma perche il stimolo della carne è potente, Et omnia vincit Amor, & nos cedamus amor, quella s'innamorò di un seruitore, che li stava in casa alquale promise anco torlo per marito, dopò fatta questa promessa, o semplice, o con giuramento, si conobbero anco carnalmente. Delqual fatto accortosi il padre cercò di far prendere il seruitore, & un suo figliuolo, che era ca pozino, & fratello di quella ciò inreso inuestigò doue detto seruitore era fuggito, & lo trouò in la città di N. doue li fece povere le mani a dosso, & lo fece metter in prigione, per il che fu posto in galera, doue anco dopò alquanto tempo morì, se detto religioso sia fatto irregolare. Resp. di sì, perche lui è stato cagione della morte di quello, essendo che la galera si da per morte, onde da altra persona non può esser dispensato, se non dalla S. sede Apostolica, però li padri non sforzino le figliuole a douer fare quello, che non vogliono.

Dell'irresoluitore del Confessore, circa i peccati. Cap. XXVI.

Vedi dubietà del Confessore.

Dell'irreuerenza de' Sacramenti. Cap. XXVII.

Vedi ingiuria de' Sacramenti. A. soluzione, & Reiteratione della Confessi.

Della irreuerenza de' figliuoli ner li padri. Cap. XXVIII.

Vedi anco Schernire, Dispreggio, Inobedienza, & Burlare.

SOM-

S O M M A R I O.

Irisione, che cosa sia, & se sia peccato, come, & quando.

- 1 Colui, che per pigliarsi piacere, burla il suo prossimo, come, & quando pecca, & perche.
2 Colui, che si fa beffe, o burla alcuna persona d'honore, o in dignità constituita, o sacra, graue-mente pecca, & è bestemmia.



Risione, altro non è, che vna certa sprezzatura del prossimo, & secondo il fine, così sarà il peccato, o mortale, o veniale.

Si dimanda: Perche le persone si sogliono beffare, & darli la burla l'vn all'altro, ne s'accorgono i meschini, che molte volte per bel piacere, incorrono in peccato mortale. Onde se non haueffero altro peccato mortale, fuor che questo, dirassi, che questo solo faria sufficiente indurli quasi all'Inferno. Vna persona dunque si fece beffe, è irrideua, o daua la burla à vno pigliandosi questo piacere, se peccò? Resp. secondo la qualità della persona, dell'intentione, & del fine, così sarà esso peccato, perche per questa sorte di villanie, o d'irrisione, si leua molte volte l'honore, & la fama al prossimo. Imperoche alle volte resta l'huomo talmente affrontato, che rimane un buffone, & un balordo, Onde il peccato tanto si fa maggiore, quanto sarà la persona maggiore, dellaquale si fece beffe, o scherni. Et se fosse vn Prelato, o Vescouo, o personaggio, o vn Sacerdote, & simili faria maggior peccato, perche appartengono, a Dio: Onde non solo faria irisione, ma anco bestemmia. Ma se la burla fosse di cose leggere, o di suoi vguali, o minori, però quando non sia nociua, sarà veniale, ma di cose graui sempre sarà mortale.

Dell' Irisione.

Vedi Irisione.

Del Iuspatronato.

Cap. XXIX.

Cap. XXX.

S O M M A R I O.

Iuspatronato, che cosa sia, a chi appartenga, & chi sia tenuto difenderlo.

L'Eleto, è tenuto alimentare il padrone posto in necessità, come, quando, & perche.

- 1 Quel fratello, che da, & concede all'altro il beneficio del Iuspatronato, perche habbia minor parte pecca, & è simonia, & perche.
2 Colui, che possede terre, nellequali gli sia compreso alcun Iuspatronato, & uenda tutto, pecca, con simonia, & perche, & come.
3 Colui, che possiede giuriditioni in alcun luogo con qualche iuspatronato, uendendola, non per de il iuspatronato, & perche Et quando passa nel compratore, & perche.
4 Colui, che presenta all'Ordinario alcun Prete indegno, per conferirgli, il iuspatronato, oltre il peccato, è priuo della presentatione.
5 Colui, che uende il iuspatronato, non può uendere la riserva, che gli ha il Vescouo, nè la giuriditione del titolo, & perche.



uspatronato altro non è, ch'vna giuriditione honoreuole, onerosa, & virtuale, che appartiene ad alcuno in vna Chiesa, ma però col consenso dell'Ordinario. Et il padrone, che ha questa giuriditione, è tenuto a difendere i beni di quella Chiesa, acciò non siano usurpati, & presentato, o eletto, è tenuto a rendere conto d'essa amministrazione, se egli è ecclesiastico al padrone, ma però in genere. Et anco è tenuto, quando esso padrone venisse in necessità, esso beneficio di alimentarlo, cauato però (sempre) prima le cose tutte necessarie è essa Chiesa, & à esso beneficiato, del resto poi dell'auanzo alimentare, & aiutarlo, molto più che ogu'altro pouero, che fosse. Et passa il iuspatronato di heredi di heredi, ancorche strani fossero, o mascoli, o femine, per stirpe.

- 1 Si dimanda? Essendo tre fratelli, o più liquali hauendo un beneficio di Iuspatronato, & essendo venuti alla diuisione, a uno di loro toccò manco parte, per ilche gli altri due fratelli si contenrono darli detto beneficio di Iuspatronato, per la manco heredità, che gli è toccato, se peccò? Respon. di sì, & commesse simonia, perche non si deue mettere in ricompensa, poiche e come vn'hauerlo comprato à danari contanti.

Med. li. 12. c. 14. §. 35.

Arm. de ius patro. Pan. & Io. An. in rub. de iur. pat. Pan. in c. ex literis eo. ii.

Arm. ibid. nu. 6. c. preterea. eo. ii. de iur. pat.

Amil. ibid. Par. in ca. quia clerici. eo. iii. 2 Si dimanda? Vno era patrono d'alcuna villa, o contado, doue era un Iuspatronato; Per il che la volse uendere, & la uendete, dicendo io te uendo tutta la mia uilla, ch'è nel tal luogho, et iandio il Iuspatronato, se peccò? *Resp.* di sì, & commise simonia, nè detta uendita è ualida, per hauer specificato detta parola, et iandio del Iuspatronato; Perche la vendita deue esser fatta semplicemente, senza specificazione del detto iuspatronato, bastando solamente, ch'hauesse detto, io te uendo tutta la mia villa, con tutte le mie giurisdictioni, perche il iuspatronato non si può uendere senza peccato. Onde detta uendita è fatta irrita.

Arm. nu 7. Arch. in l. si mercede. §. si in secundum. ff. de act. emp. 3 Si dimanda: Vno haueua molte giurisdictioni in vn castello, il quale non era suo, le quali tutte le uendette, & haueua un iuspatronato, se uedendo dette giurisdictioni, detto iuspatronato si perda? *Resp.* di no, perche (come è detto, non si può uendere. Ma se'l castello fosse suo, o la heredità, all' hora esso iuspatronato passerà in esso compratore, bèn che alcuni tēgono il contrario, pur nondimeno dicefi, che non si può uendere, & questa è la uera opinione: ma io direi, che i Signori possino farlo per l' autorità, & giurisdictioni, che loro hanno assolutamente.

In c. sic uide ueg. pral. in c. consilia eo. iii. 4 Si dimanda: Vn laico haueua un Iuspatronato, il quale haueua un prete suo amico, che non era degno di quello, nondimeno lo presentò all' Ordinario, se peccò? *Resp.* se ciò scientemente fece, dirassi di sì, & mortalmente, come quello, che non sodisfece nel mēte all' ufficio, che gli è stato commesso. Et se detto Elettore fosse stato Chierico, resta per questa uolta tanto, priuo della giurisdictione di poter più presentare, si come dice il Panor. & altri. Nè meno lui deue presentare se stesso, nè può, ma potrà ben presentare alcuno suo figliuolo, essendo sofficiente, & degno, ouero altro suo parente, o propinquo.

Arm. n. i. l. Panor. in c. Praterca. eo. xii. Et idem. c. de decem. 5 Si dimanda: Vn Padrone haueua un iuspatronato, sopra il quale, gli era riseruata al Vescouo, in fin da principio della fondatione di quello alcuna cosa, il quale la uendette, se peccò? *Resp.* di no, perche detta riserua la può uendere, ma non essa giurisdictione del titolo, perche rimane il titolo appreso di lui. Et all' hora si può fare la riserua, quando a detto beneficio hauesse dato alcuna buona dote, perche, se al beneficiato non fosse dato altro, che le cose necessarie, non potrebbe riseruarne cosa alcuna.

Del Lattare i Figliuoli proprij. Cap. XXXI.

S O M M A R I O.

- 1 La madre, che può lattare i proprij figliuoli, ne li latta, quando, come, & perche pecca.
La madre, che non usa diligenza in trouare buone Balie, per lattare i suoi figliuoli, pecca, & quando non gli da le cose necessarie.
La madre, che manda all' Hospitale i proprij figliuoli, pecca.



Cap. 14. nu. 17. Si dimanda: Vna madre poteua ueramente lattare i suoi figliuoli, col suo proprio latte, ne gli uolse lattare per negligenza, o grandezza, o per non hauer voluto quel fastidio, se peccò? *Resp.* col Nauarro, quando restò per simili ragioni, fin gli tre anni almeno, & che la negligenza fosse notabile, dirassi di sì. Et anco dirassi hauer peccato, quando gli hauesse fatto lattare, nè hauesse usata diligenza sofficiente in trouar Baila buona, o non hauer dato le cose necessarie a quella, Per il che i figliuoli patisseuo, restano per auaritia, o altra cosa, & non per impotenza. Et se quelli hauesse mandati all' Hospitale, o altroue, per non lattareli, tanto più grauemente peccò, potendo però lei lattareli, & alleuargli, ne gli uolse alleuare, per non hauer quel disturbo di figliuoli.

Del lauarsi il uiso, & altre parte del corpo. Cap. XXXII.

Vide Immonditia.

De' Legati, o Lasciti, o Fideicommissi. Cap. XXXIII.

Vedi anco Esecutione de Testamenti. Dir Messa. Testamenti. Et Commestaria.

S O M M A R I O.

- Legato, che cosa sia, perche, quando, & come, & chi possa far legati, & a chi.
Il legato lasciato sotto nome equiuoco, o senza nome si deue pagare, & a chi.
Colui, che

- 2 Colui, che deue fare una chiesa per uigore di legato, nè sapendo doue, come deue farla.
3 Colui, che lascia alcun legato a persone particolari, & esso beneficiato, muore inanti il tempo, quello, che deue fare esso Commestario.
4 Colui, che lascia alcun legato con conditione, ne si adimpe la conditione, per di fatto del legatario, se sia tenuto l' herede a sodisfarlo.
5 Colui, che fa alcun legato da sodisfarlo per terzi e persone, nè si resta dall' executione, ma non adimpendosi, quello, che si deue fare, & perche.
6 Il legato lasciato, & il beneficiato per sua negligenza non lo gode, quando deue, dopo lo uole godere, e per impotenza dell' Erede non può, quello, che si deue fare.
7 Colui, che lascia alcun legato d' alcuna cosa, non specificando tutto quello si contiene in detta cosa, è tenuto l' Erede dar tutto il contenuto, & perche.
8 Colui, che lascia alcune cose, che contiene, & abbraccia con se anco l' accessorio, l' Erede è tenuto darlo benchè fosse specificato.
9 Colui, che lascia un legato, dopo lo uende l' Erede è tenuto ricomprarlo, dopo la morte di quello, & darlo al beneficiato, & perche.
10 Colui, che lascia un legato, dopo a compiacenza d' alcuno lo reuoca, & lo lascia a quello, pecca, & perche.
11 Colui, che lascia alcun legato numerato, nè troua detto numero, l' Erede non è tenuto sopplire perche, & quando.
12 Colui, che lascia alcun legato, per qualche seruitù, disse hanergli fatta, o altro beneficio, nè esser la uerità, se l' Erede sia tenuto darlo, come, & quando.
13 Il marito, che lascia alcun legato alla moglie, uiuendo casto dopo la sua morte, & quella si marita, l' Erede deue dargli il legato, & perche, & quando no.
14 Colui, che lascia alcun legato, nè da gli Eredi è pagato fin tanti anni, s'era tenuto lo Erede pagarglielo, insieme con l' usufrutto, & perche.
15 Colui, che lascia alcun legato conditionato, & la conditione non è equiualeute à esso beneficiato, se li deue per ogni modo pagar se gli detto legato, & perche.
16 Colui, che giuridicamente riceue, & sortoentra herede d' alcun legato lasciato ab intestato a pie cause, ma solo con testimonij, pecca, & è tenuto alla restitutione, benchè fosse anco figliuolo, & perche non rinontia de detti beni, & è anco scomunicato, & perche.
17 Colui, che accetta alcuna heredità con qualche obligo di legato, d' altra cosa, nè sodisfa, pecca mortalmente, & perche, oltre la restitutione de' danni, & del debito.
Colui, che stenta il pagar de' legati, pecca, & perche.
Colui, che con effetto è tenuto pagare alcun legato, ne lo paga per l' impotenza, quello deue fare, & non peccare.
18 Colui, che per heredità è tenuto pagar ogni anno un certo legato pie cause lasciato, & stenta per qualunque causa pagarlo, pecca mortalmente, quando come, & perche.
Colui, che per non discomodarli del danaro, o della persona stenta pagare alcun legato pio, è scomunicato.
Colui, che per qualche ingiuria riceuuta dal creditor di qualche legato pio, stenta pagarlo, pecca, & è scomunicato & perche.
Colui, che è tenuto pagare alcun legato pio, nè ha per all' hora danari, benchè habbia roba da uendere ne la vuol uendere per all' hora, pecca non pagando al tempo debito, & perche, & è scomunicato.
Colui, che ha danari in cassa, nè vuol pagare alcun legato pio con quelli, ma con quelli, che haueua da scotere, pecca, & perche.
Colui, che non può pagare i legati, per l' impotenza, quello deue fare, accio non pechi.
19 Colui, che è tenuto pagar qualche legato nè lo paga, per lui uue di quello, come, & perche non sia tenuto, ne pecca.
20 Colui, ch'è solito pagare alcun legato, o limosina, o mansionaria, & simile ogni sei mesi, & na debitor da dieci, o più, nè li vuol pagare, se non per li sei mesi, potendo pecca, & perche.
Colui, che fa uera mente il sacerdote creditor d' alcun legato, o mercede, essere in bisogno, & merita la sua mercede, per hauerla guadagnata, ne gli la paga se non parte, ouero stenta mortalmente, pecca mortalmente, & perche.

- 21 Colui, che è debitor d'alcun legato pio, ne lo paga per molti anni, il creditor può, & ha cō già stua, azione sopra tutti i beni del defunto legatario, & perche.
Il creditor de' legati pi, non scotendo quelli pec ca mortalmente, & perche, & i debitori non si possono a Soluere, oltre la scomunicata, & la restituzione de' vsufrutti.
- 22 Colui, che è herede cō cōdizione, che gli vsufrutti siano del tale, può uendere, et alienare, i beni stabili, come, quando, & perche.
Colui, che s'è alcuno essere herede con conditione, & che non può uender libero, & comprali-bero, pecca, & perche, oltre l'obbligo della restituzione.

Arm. deleg.
c. insti. de le.
§. 1.

Arm. nu. 6.
Pan. in c. su
dicante. de
resta.
Gl. in d. ca.
Nos quidē.

Arm. ibid.

Arm. nu. 7.
in d. ca. Nos
quidem.

Cle. quia cō
ingit, de re
leg. dom.

Arm. nu. 8.
Bar. in l. mi
les. ff. de an-
dult.

Arm. nu. 9.
l. si Titio ff.
de leg. 1.

Num. 10.
Arm. l. qui-
dam prad.
ff. de vsufr.



Legato, altro non è, che vna certa donatione, o lascito, fatta da alcun testatore, acciò dopo la sua morte; & dopò, che l'Heredità sarà presa dall'Herede. Et è vna istessa cosa legato, & Fideicommissio, & colui dicefi poter far legati, che può testare, & a quelli si può far Legati, che possono essere heredi, & che sia certa persona.

1 Si dimanda: Vno fece vn Legato di cento, o più, o meno ducati a vna Chiesa, non specificando il nome di quella, ouero specificò di San Paolo, & essendo che molte Chiese habbino quel nome, non sapendo l'herede a cui darli, non gli volse dare a niuna, se peccò? *Respon.* di sì, percioche, come non è specificato alla tale, intendesi sem pre alla parochiale, o cathedrale, hauendo quel nome altrimenti, intendesi sempre douersi dare alla più pouera hauendo quel nome. Et se non si trouerà alcuna Chiesa di tal nome, sempre deuesi dare alla cathedrale, come Diocesana, & principale, benchè non hauesse quel nome.

2 Si dimanda: Vno lasciò vn legato di tanti ducati da farsi vna chiesa, nè specificò doue onde l'herede non la voleua fare, per non sapere doue, se peccò? *Respon.* di sì, percioche in questo caso, deuesi ricorrere dal Vescouo, il quale lui è tenuto di prouedere il luogo per edificarla, non costando però altra intentione d'esso testatore, laquale se constasse, deue essere considerata la sua intentione, se sia possibile, & farla li.

3 Si dimanda: Vno lasciò per testamento a N. cento ducati da esserli dati dopò la sua morte, termine dui anni. Ma in termine d'vn'anno N. morì, se l'Herede sia tenuto dargli più a niuno altro, poiche N. è morto? *Respon.* se esso testatore lasciò a N. per rispetto della persona, dirassi di no, che resta di obligato. Ma se esso testatore gli lasciò a N. pensando all'anima sua, di maniera che se non gli hauesse lasciati a N. gli haurebbe lasciati a qualche vn'altro, gli heredi gli deue dare a vn'altro pouero, ouero con licenza del Vescouo, gli deue impiegare ad altra opera pia: Ma se questa fosse cosa dubbia, in questo caso deuesi risolvere in fauore d'alcuna religione, & distribuirli in opere di carità, ma sempre con licenza dell'Ordinario. Et così molti altri dubbij simili, potraffi risolvere sotto questo caso esemplare, o di maritar donzelle, o fabricare Chiese, & simili altre cose pie.

4 Si dimanda: Vno fece vn legato di vinticinque ducati, da esserli dati alla tale Chiesa, se lui sarà sepellito in quella. Accadete ch'essendo stato scomunicato, per alcun misfatto, inanti che fosse assoluto, morì, & fu sepellito fuori della Città, onde l'herede non dette li vinticinque ducati, se peccò? *Respon.* di sì, percioche in tutti i modi deuesi dare alla detta Chiesa, poiche è accaduto, & che per sua colpa, per suo difetto, la conditione, e diuenuta impossibile, ma però non resta per questa sua colpa, ch'esso legato non stia, & che non sia libero. Et se per caso mettesse detta Chiesa in lite, sarà tenuto anco all'interesse, & alle spese, che si facessero.

5 Si dimanda: Vno fece vn Legato di 200. ducati, da esser dati a N. acciò quello riscattati P. che si ritrouaua schiauo di Turchi: Onde N. prouò di riscattarlo, ma il padrone di quello non lo volse dare, perche esso Herede non uolse dare detti danari a N. se peccò? *Respon.* con l' Armilla di sì, percioche da detto N. non è restato di fare ogni suo possibile, di riscattare P. onde il legato è fatto a N. senza alcuna altra conditione. Et così se in quel mezzo detto P. fosse morto, detto legato deue esser di N. ma se esso N. fosse morto, l'Herede deue in quel mezzo procurare, che P. sia riscattato, & non potendosi, o morendo, all'ora lui sarà di obligato.

6 Si dimanda: Vno fece vn legato 10. ducati, da esser dati alla tale putta ogn'anno, per tanti anni, acciò con quelli si vesta, laquale lasciò passare aliquanti anni 4. 6. o più anni dopò

dopò quella gli ricercò, nè gli puote hauere, perche l'herede haueua consumato ogni cosa, se sia tenuto a darglieli? *Respon.* con l' Armilla, poiche non gli hà, dirassi di no, & impunita la colpa a lei, che non gli mandò, ma se ritrouasse in buona fortuna, farà sempre tenuto di tutti gli anni passati, habbia qualonque sorte di beni si uoglia.

7 Si dimanda: Vno fece un legato d'una possessione a N. laquale possessione haueua una casa in essa nè specificò in esso legato la detta casa, ma solamente dicendo io lascio la tal possessione posta nel tal luogo, confina i tali, &c. L'Herede dopo la morte d'esso testatore dette la possessione, ma non uolse dare la casa, o hoito, o brolo, ch' in quella fosse, se sia tenuto? *Respon.* di sì, percioche s'intende integramente tutto quello, che si contiene dentro quella possessione, se però non constasse altra intentione d'esso testatore, che l'hauesse specificato, o che si costasse per altri mezzi l'intentione di quello, esser tale.

8 Si dimanda: Vno fece un legato, lasciando a sua moglie tutte le uesture, che lui gli ha fatto, oltre la sua dote, & il letto. Perilche morto esso testatore, l'herede non volse dargli gli ornamenti preciosi, se sia tenuto? *Respon.* di sì, quando però essi ornamenti, non siano prohibiti alle donne; Percioche all' hora detti ornamenti, si potrebbero dire, che fossero accessori; benchè siano alcuni, che tengono l'opposito. Et così lascian dogli il letto, ne seguita ancora tutto il suo ornamento, cioè la lettera, padiglione, cauerzale, lenzoli, &c.

9 Si dimanda. Vno lasciò vn legato d'vna casa, o altra cosa stabile, il quale soprauuenendo, impegnò, o uendette detta casa, senza hauer mutato uolontà, dopò morì, se l'herede sia tenuto a ricomprare, o di spignare detta casa? *Respon.* di sì, & è tenuto darla al legatario ouero dargli tanta ricompensa, secondo la valuta di quella. Et può anco essere astretto al foro contentioso, con rifacimento delle spese tutte.

10 Si dimanda: Vno fece un legato, lasciando a N. alcuna cosa; Ma P. fece tanto, & fu tanto importuno, che fece dipennare quel legato a N. & fece, che lo lasciasse a lui, se peccò? *Respon.* di sì, & se ciò fece per odio, o per auaritia, peccò maggiormente, ma però non sarà tenuto a restituzione, percioche la giuriditione di detto legato infin' a quell' hora, non sarà acquistata a niuno. Eccetto però, che ciò non l'hauesse fatto con qualche malitia, percioche all' hora faria tenuto per conto della fraude, ma non per conto della restituzione.

11 Si dimanda: Vno fece vn legato di cento scudi, liquali diceua hauere nella tal cassa nellaquale dopo morto, non gli ne trouorno se non 25. se l'Herede sia tenuto dargli il supplemento di cento? *Respon.* di no, percioche non deue hauere, se non quelli, che vi si ritrouono, se però dopo la morte non fossero stati leuati a posta, o in quel punto del suo morire, percioche farebbe fraude, & faria tenuto. Et se i legatarij fossero stati molti, si deueno partire detti 25. ducati per rata portione. Et così dirassi d'ogni altra cosa, che detto legato fosse.

12 Si dimanda: Vno fece un legato, dicendo, io lascio vinticinque ducati a N. perche lui fece per me la tal cosa, o fece seruirà a mio figliuolo, & simili, ilche non fu altrimenti la verità, se l'herede sia tenuto dargli detto legato? *Respon.* di sì, se bene la cagione di detto legato sia vitiosa, però non è vitioso per questo il detto legato, nè lasciato conditionatamente, che se non sarà così, non gli sian dati, perche forsi esso testatore ha voluto sodisfar N. sotto questa si fatta coperta.

13 Si dimanda: Vno facendo testamento, disse; Io lascio a mia moglie la tale, & la tal cosa; & facoltà, s'ella uiuerà, dopo la mia morte, buona, & da bene in castità. Laquale dopò la sua morte, se rimarità, perche gli heredi, non gli volse dare il suo legato, se siano tenuti? *Respon.* di sì, perche non deue perdere il suo legato, essendo rimaritata, poi che ella può uiuere honestamente, & castamente, benchè sia maritata, se però non constasse altra intentione del testatore, o che hauesse specificato, dicendo, viuendo però nel stato vedouile, altrimenti non deue perdere il suo legato, benchè gli siano alcune opinioni in contrario. Ma io diro la mia, che se li deue dare, non restando la predetta conditione vedouile, perche essendosi rimaritata presumesse quella uiuere da bene, & casta.

14 Si dimanda: Vno lascio un legato ad vna Chiesa, il quale dalli heredi, per negligenza non fu pagato, ouero per ignoranza, & questo per molti anni, ouero perche esso legatario, non lo dimando, se sia tenuto alla restituzione de' frutti di tanti anni? *Respon.* di sì, & deue

Arm. n. 17.
Pan. in c. a.
Raynuius.

Arm. ibid.
Lud. Ro. ff.
de l. 3. l. li-
bellorum.
§. fin.

Arm. in 18
Insti. de leg.
§. si re sua.

Arm. n. 22.
Cipolla in
suis cante-
lis.

Arm. n. 25.
Si quis te-
stamento. ff.
de leg. 1.

Arm. ibid.
insti. deleg.
§. longe.

Arm. ibid.
nu. 34.

Arm. de re
sti. n. 24. &
deleg. n. 53.

deue cominciare dal tempo, che esso herede prese il possesso di quella heredità senza alcuna diminutione, perche in questo caso il giorno si pone in fauore della Chiesa.

Atto. 20. 19. ff. de condi. Et dem. l. si. l. a. f. u. a.

15 Si dimanda: Vno lasciò cento ducati a vna donna vedoua, con patto che si mariti con N. la quale dopò morto conofcendo. N. non esser degno delle sue nozze, non si volse maritare con quello, ma con vn'altro; Per ilche gli heredi non gli volse dare il legato, se siano tenuti a darlo? *Resp.* di sì, percioche la conditione, che induce viduità perpetua, si rimette quella, ch'induce la temporale. Et così anco se hauesse detto, che si douesse maritare ad arbitrio del tale, & che lei si fosse maritata, quando a lei fosse piaciuto, detta conditione non deue tornare in pregiudicio di quella, perche se sia maritata, quando se gli è appresentaua l'occasione, condecete a lei, percioche quel tale, Dio sà, se mai l'hauesse maritata, onde detta conditione faria, come se non gli fosse posta. Onde sarà tenuto darli il suo legato, dopò maritata, a chi, & quando a lei sia piaciuto, nè ragioneuolmente gli si può, ne deue ritenere, nè stentarglielo.

L'Autore.

16 * Si dimanda: Vn padre di famiglia, il quale haueua solo vna figliuola, la quale anco la maritò honestamente bene, & hebbe anco figliuoli col marito due o più. Questo padre essendo vn giorno in compagnia con due, o tre huomini suoi compagni, che andauano a visitare Chiese per diuotione, hebbe a dire verso quelli, con proposito d'alcuni ragionamenti, che fra loro faceuano, in proposito de' legati queste parole. Fra tellio come muoro voglio lasciare ogni cosa, che al mondo mi trouerò esser mio, al tale hospitale, & vilo dico del miglior senno, che io habbia, al quale quelli dissero, come voi hauete vna figliuola, & si volete priuar quella, la quale ha anco figliuoli? Non credemo questo, nè credemo che farete questa pazzia? Alliquali rispose, io vi torno a dire, nè vi marauigliate di questo, & non ve ne fate beffe, perche vi dico, che io certo voglio lasciare per testamento tutto il mio, che io al mondo mi ritrouarò al tale Hospitale, o Monasterio, &c. Anzi vi dico di più, che voglio che voi siate testimonij di questa mia volontà, perche io così voglio, & così io intendo, che habbia da essere. Liquali dopò fattoglielo ancora ciò replicare, restorno attoniti, sapendo, che lui haueua quella figlia, la quale amaua, era da bene, & haueua figliuoli, & nondimeno tutta via pur credeuano, che quello burlasse. Accadette, che fra poco spatio di tempo quello morì intestato; per ilche suo genero tolse tutti i beni appartenenti a quello, come Erede, per focessione della moglie, come figliuola, ch'era di quello. Hor li predetti suoi compagni, alli quali fu data quella sua volontà da quello, la dissero a quello tale hospitale, & anco il genero; & alla figliuola, la qual figliuola ciò vdito procuraua in suo pregiudicio, che fosse adempita la volontà del padre, ne volse acconsentire, che il marito quelli beni tollesse per mun modo se detto genero, sia tenuto rinonciar detti beni, & darli al predetto hospitale, in suo pregiudicio? *Resp.* di sì, che deue rinonciarli, & consegnarli al predetto hospitale, sottopena di peccato mortale, & di restitutione, & anco di scomunicatione. Imperoche lo detto hospitale può tener con buona coscienza per breuiario quelli beni, prima perche vedesi chiara la volontà d'esso morto per le parole predette & replicate a quelli nel modo predetto secondo vedesi, che sua figliuola ancor lei a quella sua volontà accōsente, & procura, che sia adempita, che forsi tal cosa particolar lei sapeua da suo padre, & non lo sapeua il predetto suo genero, per hauer si forsi confidato di questo con sua figliuola, in hauerli detto l'animo suo, & non al genero, che forsi si dene trouar debitor al predetto hospitale in tal modo, che ha voluto scaricar la sua coscienza dopò le sua morte nel predetto modo. Et così deue fermamente giudicare, & forsi certo così essere.

L'Autore.

17 * Si dimanda: Vno lasciò a un suo parente, o altra persona, che quella fosse una certa facoltà, o molti beni, o la ualuta di 1000. o più, o meno ducati d'entrata a l'anno, con conditione, che paghi tutti i suoi legati, per vna volta tanto, ouero ogni anno per tanto tempo, o ouero perpetuamente, il quale non pagò secondo l'intentione d'esso testatore al cuni legati dicendo, hora non hanemo danari, o farremo prouisione, & in questo modo portaua la cosa, & il tempo inanti, se peccorno? *Resp.* veramente potendo loro pagare, pecca, & mortalmente, & più pecca, quando possa pagare a i tempi douuti, & non paga, essendo che ritiene la mercede debita di quello legato, non dandolo, al suo tempo, a chi deue, & haueudo il modo di pagare. Et se per forte questo caso, l'or dinario se l'hauesse riservato, come molti Vesconi sogliono riservarsi tali, o altri simili casi, percioche ordinariamente

riamente non si sogliono riservare li casi, che dase, & per sua natura nõ siano peccati mortali, come sono questi. Et dato che ueramente non hauesse il modo di pagarli, deue realmente, & giuridicamente, & con effetto far conofcere questa sua impotenza di non poter pagare. Ma sopra il tutto la sua coscienza deue esser il suo Giudice, come detto hauemo nel capitolo della coscienza. Et se esso, o essi legati fosse lasciati a luoghi pii, sono scomunicati, si come l'ha in un decreto del Sacro Concilio constantiense (se ben mi ricordo) che dice. *Si quis negauerit, aut cum difficultate reddiderit legata p̄s locis relicta, anathematis.* Si come intendera si per il seguente caso.

18 * Si dimanda: Vno lasciò come di sopra e detto, cento, o mille, o più ducati di facoltà di roba, ouero d'entrata all'anno a vn suo parente, o amico, & simile, con patto, ch'ogni anno perpetuamente, o per tanti anni debba dare al tale hospitale, o alla tale Chiesa, uin ticinq; o trèta, o più ducati, acciò da quel luogo pio, o da quelli religiosi si prega Dio per l'anima sua. Ouero lascia vna mansionaria nella tale Chiesa di 25. o più ducati all'anno cō obligo che si dica vna Messa, o più alla settimana da quel prete, o da quelli frati p l'anima sua perpetuamente, o per tanti anni, & che si possino francare. L'quale dopò morto, quello, o quelli heredi intima al predetto luoco, o religiosi, che si incomincia a celebrare per il predetto restatore defonto. Il quale incominciò, & celebrò sei mesi, ouero un'anno. Et passato l'anno, non effendoli data la mercede lasciata per legato, la dimandò alli heredi, liquali rispotero, & diceuano, che per hora loro non si sentono hauere il modo, o che non hanno danari alla mano, & che faranno prouisione; di maniera che cō questo dire di far prouisione, portauano il tēpo inanti, & lo portarono sei, o sette mesi o più, & poi portorno li danari, se peccano? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando ciò habbino fatto cō questa fraude di portare il tempo inanti, o per esser di tal natura di pagar tutti stentatamente, haueudo il modo di pagare, si come molti sogliono fare, particolarmente in sodisfare i luoghi pii, & i religiosi, che gli fanno andare alle case uinticinque volte, prima che gli uogliano dare la loro mercede, & la disfatli, per non uolersi discōmodare, o della persona, o pche non gli monta quello humore all' hora di darglieli, o per ricordarsi di qualche ingiuria, che già per tempo habbiano da quelli riccua, ouero perche ueramente non hanno i danari in essere, benche habbiano case, possessioni, & altri beni, come grano, vino, oglio, & altre robe, lequali non le vuol vendere all' hora, se non a certi tempi; & forsi anco hanno li danari in cassa, ma non si vogliono toccare, per aspettare di toccar de gli altri, & pagar, chi deue, con quelli. Hor in tutti questi predetti modi peccano mortalmente, percioche queste sono tutte scuse diaboliche, nè si possono, con queste scuse, saluare, poiche sono ricchi, & possono pagare senza discōmodo, & sono tenuti a peruenire a far prouisione, & non aspettar malitiosa mente infino all' vltimo giorno a far prouisione del danaro, per pagar la mercede pietose, dicēdo poi, hē farò, ben dirò. Questi (come nel precedete caso ho detto) stante quel decreto di quel Sacro Cōcilio, tutti sono scomunicati. Et se fosse caso riservato, atteso come ho detto, che non si riservano casi ordinatamente, che nõ siano peccati mortali. Ma dato, che non hauesse il modo di poter pagare, deue farlo conofcere così essere realmente, & con effetto, lui non poter pagare per l'impossibilità. Et la sua coscienza sarà ottimo testimonio, & giudice. Ma che diremo di questo seguente caso?

L'Autore.

19 * Si dimanda: Vno come di sopra e detto, lasciò alcuni suoi beni a un suo, nel predetto modo, il quale realmente non haueua da poter, pagare se non con patimento della sua propria persona, o della sua famiglia, imperoche, con questo legato di uinticinque o più ducati a l'anno si sostentaua, & pero non li pagaua, come suo desiderio era di uoler pagare, se hauesse hauuto da uiuere altronde, se peccò? *Resp.* che *ad impossibile nemo tenetur.* Eccetto però, che con l' Istesso legato quel sacerdote, o altro luogo pio uè anche lui non poteua uiuere, senza l'aiuto di quel legato, ma in questo caso gli deue interuenire il giudicio, & decreto del Giudice, percioche esso debitore, e in possessorio, & esso creditore e in petitorio.

L'Autore.

20 * Si dimanda: Vn Sacerdote haueudo una mansionaria da un nobile, & ricco, il quale solena pagare esso sacerdote mansionario, ogni sei mesi finiti per la sua mercede. Et essendo stato detto Nobile fuori della città circa dieci mesi, dopò tornato, il predetto mansionario andò a dimandarli la sua mercede, al quale nõ uolse dargli più, ne pagarlo se nõ per li sei mesi scorsi, & non per li dieci dicendoli che debba tornare finiti, che faranno li altri sei

L'Autore.

sei mesi, se peccò? Resp. se cio fece veramente per discomodarsi deli danari, & per l'amor, che portana à quelli, & che esso sacerdote uiuesse di quella mansionaria, & n'hauesse ue-

21 * Si dimanda: Vno laico a certi suoi parenti, o amici tutti, o parte de' suoi beni dopò la sua morte, ma con patto, che ogni anno douesse pagare alla Chiesa di san Pietro, vinti, o più ducati, li quali quelli per molti anni non pagorno, onde il Rettor di detta Chiesa vò sò li termini della ragione, & fece, che coloro pagassero, se non hauendo, o non uolendo pagare, detto Rettore habbia azione sopra detti beni del predetto defonto? Resp. col Theo-

22 * Si dimanda: Vn padre haueua un figliuolo, il quale lasciò (dopò la sua morte) herede vniuersale di tutti i suoi beni, ma con patto, che fin'a tanto che sua madre viuesse, quel la sia herede, & usufruttuaria di detti beni: Onde detto figliuolo dopò la morte di quello, vendette tutti, o parte di detti beni, se ciò lecitamente l'habbia potuto fare? Resp. col predetto, di sì, quando però non gli habbia venduti liberi, con priuar dell'vsofrutto sua madre; imperochè liberi (viuendo sua madre) non gl'ha possuti uendere con buona conscienza, nè meno colui comprarli, in pregiudicio di quella, liberi, percioche quella è priua dell'vtile, dominio, & il figliuolo possede (viuente quella, il diretto & reale, dominio d'essi beni: Onde la buona memoria di Pio V. ottimamente ha ordinato, Et nullū peccatum aufert, aut restringens facultatem alienandi rem censui suppositam, apponi possit, sed semper res ipsa cum onere illo censuali, libere, ac sine solutione laudemis siue quinquagesime, aut alterius quantitatis, uel rei tam inter uiuos, quam ultima uoluntate, alienari a dominio liceat, quamuis si uendatur, ille, qui habet in illa censum, fit alijs omnibus preferendus.

Ibidem.

Legge de Adiectionis in die. Cap. XXXIII.

Vedi Contratti di ritrouendere al caso 2. & 3.

Del leggere pubblicamente in peccato mortale. Cap. XXXV.

Vedi in leguare.

Delle Leggi. Cap. XXXVI.

Vedi anco Offeruanza delle Leggi.

S O M M A R I O.

Legge, che cosa sia, qual sia uera, & giusta, perche, & quando a quella si deue ubidire, & offeruare.

- 1 Colui, che non stima, & sprezza le leggi humane, quando pecca, & perche.
2 Colui, che sà alcuna legge essere ingiusta, & gli acconsente, pecca, & piu grauemente colui, che le fa, & induce alcuno all' offeruanza.
3 Colui, che fa leggi panali per sua utilità, pecca, & perche.

Armill. de lege. S. Tho. 1. 2. q. 6. art. 11. Quet. in sū. verb. lex.



Legge, quella dirasi esser vera legge, quando sia giusta, essendo che l'ingiusta non merita nome di Legge, nè di Statuto, nè meno di Ordinatione, o di Constitutione; ma dirasi esser più tosto Corruptione, malignità, & peruersione della Legge; Percioche come si comanda cosa, che sia contra la propria conscienza, o fosse peccato, o cosa che fosse contra la giustitia di tributiva, & la Carità, & che aggrauasse i sudditi, o fosse ordinata, & che fosse fatta da chi

chi non potesse, ouero che comandasse alcuna cosa contraria al ben commune, non dirasi esser Legge, nè i sudditi sono tenuti offeruarla; poiche e contra la carità, contra la giustitia, & contra la ragione humana, & diuina.

1 Si dimanda: Vno era tanto audace, che niente stimaua le leggi, o constitutioni humane, ma totalmente le disprezzaua, benche giuste, & ragioneuoli fossero, se peccò? Resp. cò l'Armillia, & S. Tomaso non essergli dubbio alcuno, di sì, & mortalmente; percioche le leggi giuste, & ragioneuoli obligano gli huomeni nel foro della conscienza ad offeruare quello, che comandano; Ma quando quelle, nel foro della conscienza fossero ingiuste, all' hora in questo caso, non sarà tenuto offeruarle, eccetto non fosse per amore del scandolo, come per essempio. Vno per non offeruare dette leggi, si espone a qualche pericolo di se stesso, o di altri, & simili. In questo caso, non offeruadole, per il pericolo, al quale si espone, o per il scandolo, peccaria. Ma quando dette leggi fossero contra l'honore d'Idio, delli suoi Santi precetti, o delle virtù, o contra i buoni costumi, & viuer ciuile, per modo alcuno non si deue offeruare, perche faria gran scandolo fariaico.

I. 2. q. 96. art. 4.

Gae in sum. ma. verb. Lex.

2 Si dimanda; Furono fatte alcune leggi, o ordini, lequali veraniente da vno si sapèua essere ingiuste, ma con tutto ciò, sempre a quelle acconsentua, se peccò? Resp. cò l'Armillia di sì, & mortalmente, & se lui indusse anco alcuno altro all' offeruanza di quelle doppiamente peccò. Hor guai a quelli, che inducono alcuno ad offeruarle, non che ordinarle, & statuirle, massimamente poi, quando fossero fatte, & ordinate contra la libertà ecclesiastica; ouero che uolessero, o permettessero, che si pagasse l'vsure, & affittassero case a quelli, che tengono postriboli, o a fornicatori publici, o altre cose simili, e nefande.

Ibi. num. 8.

Glos. in regula possessus, de re iud.

3 Si dimanda: Vn Signore fece alcune leggi, o statuti, o ordinationi, & simili, penali, cò fine principale, & intentione, per priuata sua utilità, se peccò? Resp. col Nauarro, poiche per sua priuata utilità principale, & fine s'è mosso a fare, & ordinare leggi, acciò i sudditi, che facilmente conosceua quelle, l'hauerebbono trasgredite, & che per essa trasgressione giustamente gli haurebbe condannati, & detta condannaggione, farebbe stata in sua utilità particolare, o d'alcun suo ministro; in danari, o in altro particolare presente; Per ilche oltre il peccato, sarà tenuto a i dāni, & interelli, nè per modo alcuno deuesi assoluere, se prima nō haurà sodisfata la parte lesa, per esser parte, o legge iniqua, & ingiusta.

I. 2. 10.

Capit. 25. num. 4.

Delle Lettere. Cap. XXXVII.

Vedi anco A prire Lettere d'altri. Falsarij. Et infamare, al caso. 16.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che semplicemente apre lettere altrui, come, quando, & per che pecca.
2 Colui, ch'apre lettere d'altri, per qualche sua sospitione, come pecca. Quando, & a chi sia lecito aprire lettere altrui, & per che.
3 Colui, che scrinae lettere per pigliarsi piacere, & spasso di quelle, come pecca.



Si dimanda: Vno, così semplicemente aprì alcune lettere senza licenza di colui, che le mandaua, o andaua, se peccò? Resp. l'Aprire lettere d'altri, sempre e peccato mortale di suo genere, non sperando, o credendo, che quelli fossero contenti, che le mandauano, o alliquali andauano, & massimamente, quando si facessero per offendere, o infamare alcuno, o danificarlo; percioche questa è vna curiosità ingiusta, & dannosa, o nella fama, o nella roba, o nella vita. Ma quando fosse per vna certa semplicità, faria, ueniale, non accadendo li però alcun danno

Armill. de Lettere.

2 Si dimanda: Vno sospettando, che in vna lettera, che gli era stata data, non se gli contenisse alcuna cosa in suo pregiudicio, l'aprì, se peccò? Resp. di nò, mortalmente, quando però non habbi fatto alcuna riueltatione di quello, ch' in quella si conteneua, nè ciò lo fece per infamare, o danificare quel prossimo. Et se fosse stato un Superiore, o marito, o padre, non haurebbono peccato; Percioche a questi simili persone ad alcuno appartiene ciò fare; nè meno quando vno l'hauesse aperta, per fare qualche beneficio, & non maleficio, & per fare sciuare alcun male, o scandalo, che lui hauesse saputo douere interuenire, quando quella non hauesse aperta.

Armill. ibid.

Si dimanda: Vno hebbe intentione, e desiderio di toglier per moglie vna donna, alla quale

laquale molte volte scriffe lettere, ouero mandò messaggieri, e simili, dellequali operationi se ne pigliaua gran diletto, & piacere sensuale, o carnale, se peccò? *Resp.* di sì, percioche, se bene lui haueua questa buona intentione, di torla per moglie, nondimeno quel piacere, o diletto, che lui riceue, e illecito, per non essere quella diuenuta ancora sua moglie. Essendo che ancora gli possi nascere qualche impedimento, di non poter conseguire questo suo desiderio honesto, e buono.

De' Lettori. Cap. XXXVII.
Vedi Dottori. Et Maestri di Scuole.

De' Libelli famosi. Cap. XXXVIII.

S O M M A R I O.

Nau. c. 18. m. 35.

Sil. uerbo I libellus famosus. Colui, che fa, o troua alcun libello, o scrittura di qualunque sorte in infamia del prossimo, nè lo bruscia, ouer riuela, pecca, oltre la restitutione della fama, & danni.

SI dimanda: Vno trouò, o fece alcune scritture, done erano scritti gli peccati d vno, o falsi, o veri, ma occulti, per laquale scrittura, lui conobbe contra di chi era, & manifestò quelli a molti suoi amici, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè gli fossero scritti latinamente, o in volgare, o in prosa, o in qualunque modo. Perche lui era tenuto, per debito di carità, brusciarle, senza mostrarli ad alcuno; Perilche se ne seguisse alcuna infamia di quello, faria obligato alla restitutione della sua fama, nè costui si deue assoluere, se prima non haurà sodisfatto a tutti i danni seguiti della fama di quello, dell'honore, & della sua utilità, facendo altre scritture in contrario, se le predette sono false, o a bocca, o altra cosa bastante per farlo, & rendergli la sua buona fama. Et se fosse contra alcun religioso, & versasse contra il stato religioso, faria scomunicato di scomunica Papale tanto quello, che le trouò, & le fece, come colui, che le pubblicò, ouer le riteneffe appresso di sè & non le brusciasse.

Del Ligare con Fattugiare. Cap. LX.

Vedi Maleficio.

Del Lisciarsi, o Belletarsi. Cap. XLI.

Vedi Vestir Pomposo. Ornamento. Et Mascherare.

Del Litigare. Cap. XLII.

Vedi anco Auuocare; Et Procuratore, con li aderenti.

S O M M A R I O.

Litigio, che cosa sia, & perche si facci lite, & quando sia peccato. Litigio, propriamente qual sia, & in quanti modi sia illecito.

- Armill. de litis.*
- 1 Colui, che per potenza, o minacci ricerca, & vuole quel del prossimo, per accomodarsi, & di commodare quello, pecca, & perche.
 - 2 Colui, che principia alcuna lite, parendogli ragionevole, dopò accorge esser iniqua, & la prosegue, pecca, come, & perche.

Litigio altro non è, se non un contraponersi ad alcuno, o con moto, o con parole, con lequali rende molesto il prossimo, per uoler confondere, o per ruinarlo. Perilche e contra la carità, onde con conseguenza è peccato mortale. Et propriamente quello dirassi litigio, che si fa con parole. Et in 4. modi è illecito,

1. cto, & commetterfi peccato mortale. Prima, quando vno facesse lite in giudicio irragionevolmente, o per odio, o malignità, o per cupidigia. Secondo, quando si litigia, rispetto al modo del litigare, con non voler parlare con l'auuersario, ciuilmente, ma più presto come nemico. Terzo, quando si litiga con inganno, & si va con la malitia, & cautele, & sofisticarie. Quarto, quando dal litigio ne seguisse alcun scandalo. In tutti questi quattro modi, sempre facendosi lite in giudicio, o fuori, sempre, dico, serà peccato mortale, con obligo di sodisfattione, & restitutione di danni, & d'interessi, della spela, della fama, & dell'honore.

- 2 Si dimanda: Vna persona commoda, & ricca ricercaua, per cerra sua sodisfattione, alcuna cosa da vn pouero, laquale per tornarli commodo al detto pouero, non gli pareua di volergliela concedere; Perilche detto ricco, cercò d'hauerla per potenza, & come per forza, per esser detto pouero impotente, & forsi anco per giustitia corrotta da broij, o miuacci, conuenne concedergliela, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè mai con buona coscienza la potrà tenere, oltre poi, ch'è tenuto alla sodisfattione di tutti i danni di quel pouero, & di spela, d'interessi, & perdita del suo tempo. Essendo che come profisso, più tosto ufficio, & debito suo era dargli alcuna cosa, che toglieli quello che gli tornaua commodo, & gli era bisognosa a lui, onde ha fatto contra la charità, & giustitia.
- 3 Si dimanda: Vno principio vna lite, il quale lui manifestamente sapeua, che era ingiusta; Ma in principio lui si credeua, quella esser ragioneuole, nondimeno nel progresso s'accorse ch'era ingiusta, nè però volse restare di litigare, se peccò? *Resp.* di sì, & tenuto a danni, & interessi a essa parte auuersa dellequali cose n'è detto a sufficienza nel capitolo dell' Auuocare, o procurare.

Dell' Liuello. Cap. LXIII.

Vedi anco Censi.

S O M M A R I O.

Liuello, che cosa sia done sia posto, quello, che se li ricerca. Differenz'a tra Liuello, Censo, & Feudo, & perche.

- 1 Liuello sarà illecito, quando si faccia con patto di potersi liberare dal liuellario, quando, come, & perche, & qua nò si possa trasferire, & a chi.
- 2 Liuello fatto, secondo le leggi, ma con patto di pagare certe grane, &c. essere illecito, & perche.
- 3 Il Liuello fatto a fromento, non è lecito, ma permesso, & particolarmente, & perche.
- 4 Il Liuello fatto, secondo le leggi a 6. per cento, senza obligo di beni, essere illecito, & perche.
- 5 Il Liuello tolto da qualunque persona, & che si gli lasci i miglioramenti, sarà lecito, come, & perche.
- 6 Il Liuello tolto, dopo consegnato per dote ad alcuna donna, non esser lecito, & perche.

Liuello, altro non diremo, che sia, che un certo contratto, posto mezo tra la locatione & la uendita, per ilquale si trasferisce il dominio in colui, che toglie a liuello, riferuandosi però sempre dominio retto, & principale appresso del Signore; Et esso Liuellario ogn'anno paga al detto Signore alcuna cosa; ma però il dominio vile sempre rimane appresso d'esso liuellario, & ha la possessione ciuile di tal cosa, ma il liuellante ha la naturale. Et questo contratto di Liuello, è differente dal Censuale, nel quale si trasferisce il retto dominio; Et anco è differente dal Feudo; perche il Signore ha la giuriditione in essa persona dei vasallo, ma non l'haurà nel Liuellario, nè meno ne gli altri.

Si dimanda: Vno fece un liuello sopra alcuni campi con patto, & conditione, che esso liuellario gli possi lasciare, & rinunciare, quando a lui piacerà, & liberarsene, quando egli vorrà, se sia lecito? *Resp.* di nò, percioche quello, ch'è stato fatto da principio di propria uolontà, dopò il fatto, dirassi esser fatto di necessità, quando però il patto, o altra costuetudine non inducesser alcuna altra cosa, acciò possa rinunciare. Ma dirassi bene, che lui lo potrà trasferire, o dare a va' altro, a liuello; ma però dirassi, che sempre resterà lui con

S.Th. sup. 2 Cor. cap. 6. In quanti modi la lite si renda illecita, et quali.

Armill. ibid. num. 2.

Armill. n. 3. In c. Dominus. de sec. nup.

Armill. de liuello.

Panor. in c. ff. si ager us Reg. leg. 1. Tabie feudum. §. 1.

Armill. ibid. num. 6. & 7.

con obligo d'esso pagamento del liuello al vero padrone, che ha il retto dominio. Et se detto secondo Liuellario lo uoleffe alienare, è tenuto prima ricercare il consenso d'esso uero padrone, & non di colui, che gli l'ha liuellato.

L'Autore. 2 Si dimanda: Vna persona fece un Liuello sopra alcune terre, o case, il quale dette 1000. ducati, à 6. per cento, si come per le leggi è determinato, a un'altra persona, ouero a una Comunità, ouero ad altri; Et fecero conuentione insieme, che detta Comunità paghi ancora le decime, ouero altre angarie, che dal Prencipe fossero imposte, laquale promette pagare, oltre li. 6. per cento, ancora dette grauezze, se sia vfura? *Resp.* di sì, perche si paga di più di quello, che il Prencipe uolle, & comanda, et andio, che così si acconuenghino insieme, o in fede, o in promessa, ouero in qualunque modo fosse perche. *Musnum danies, nihil inde sperantes, dice Christo bene dicta.* Et sempre deue esser conforme alle leggi de' Prencipi.

L'Autore. 3 Si dimanda: Vna persona dette cento, o mille, o più ducati a liuello, a ragione di 5, ouer 4. ouer tre stara di formento il cento sopra tante terre, si come s'usa o permette dal Prencipe nella tal città, e territorio, ma non altroue, se sia lecito? *Resp.* che permissiuamente, pare che sia lecito, poiche forsi per altri leciti rispetti lo permette, ma non lo concede; essendo che per il più, uede si il frumento alterare, & crescere, & non minuire, & sempre val più assai, benchè fosse contra le leggi di 6. per cento a danari, perche l'intentione del Prencipe a tutti forsi, & senza forsi, non è nota, & deue esser forsi lecita, & santa, per qualche rispetto de' predetti terrazzani particolarmente, poiche non è così in tutto il suo stato, solamente nel tal territorio.

Et coloro, che sotto nome di detto territorio farò alcun liuello, sempre peccarono, & farà vfura, poiche non è permesso altroue, & loro la fanno altroue usurpauamente, sotto nome di detto territorio.

L'Autore. 4 Si dimanda: Vna persona fece vn liuello a 6. per cento, si come si permette per le leggi, senza obligare alcuna sorte di beni; se questo liuello si fa con buona coscienza? *Resp.* di no, imperoche nel liuello fa bisogno, che gli si fa l'obligo particolare di tanti beni stabili, & secondo gli luoghi, & ordini, & statuti del tale Prencipe, o della tale Comunità, così deue si fare, altrimenti non di più mai esser lecito.

Armill. de liuello. nu. 9. 9. 5 Si dimanda: Vno tolse alcune terre a liuello, o altra cosa, o da Chierico, o da laici, o da persone Ecclesiastiche, il quale dopò alcun tempo donò detto liuello, ouero lasciò per testamento i miglioramenti, che fece in essa cosa liuellata, senza alcuna altra solennità, se con buona coscienza l'ha potuto fare? *Resp.* di sì, & anche fare permutatione, & impegnarlo, ma però con consenso del padrone, perche con buona coscienza, e cosa dubbiosa, che lo possi fare. Ma ricercando il padrone, rinonciando il prezzo a quello, nè uenda a persone prohibire, nè uenda, se non l'utile dominio, Et che volendo vendere, non habbia perduto le sue ragioni, per non hauer lui pagato.

Tabie. feudum. §. 9. Ibid. Nu. 10. & 11. 6 Si dimanda: Vno tolse un liuello, il quale dopò tolto, lo dette, & consegnò per dote a vna sua figliuola, se ciò sia lecito? *Resp.* con l'Armillà di no, quando sia fatto, o tolto senza consenso del uero padrone; Perche non era in suo potere di poter trasferire più il dominio di quello, che lui haueua, perche se lui l'haueffe dato in dono, forsi esso padrone del diretto dominio l'haurebbe voluto lui, & egli sarebbe stato obligato darglielo, & non per questo cade incommessa.

De' Locatori, e Condottori.

Cap. XLIII.

Vedi anco Affittationi. Locationi. Et Soccida.

S O M M A R I O.

- 1 Il Locatore, che affitta alcuna sua cosa, & che per sua colpa il Condottore, non la può godere, an' n' habbi danno, e tenuto alla sodisfattione, & perche.
- 2 Il Condottore d'alcuna cosa, quando sia costretto lasciarla per la peste, o guerra, deue solamente pagar per quanto tempo l'hauea goduta, ma se per altra cosa, sarà altrimenti, & perche.

3 Il Loca-

3 Il Locatore, che presume affittare la sua casa a persona peccatrice, pecca, & se deue affittare, perche, & quando.

Il Locatore non deue, nè può senza peccato, affittare la sua casa a usurari.

4 Colui, ch' affitta alcuna cosa cattiuu per buona, pecca, oltre la restituitione del danno, & quando non pecca, & perche.

5 Il Condottore è tenuto pagare il fitto di quella cosa, che non gode per causa sua, & perche.

6 Il Locatore, ch' affitta alcuna cosa, dopo migliorata dal Condottore, gli cresce il fitto, pecca, & perche.

7 Il Locatore, ch' affitta la possessione, dopò toglie i frutti dell' alberi per se, come pecca, & perche.

8 Il Locatore, ch' affitta buoi, seconda l'uso del paese, come sia lecito.

9 Il Locatore, ch' affitta animali fruttiferi, & atti a guadagnare, come sia lecito hauer il fitto, & il frutto, & perche.

10 Il Condottore, che toglie ad affitto alcuna cosa, & per odio poi lo dannifica, e tenuto a tutti danni, & perche.

11 Il Condottore, che toglie ad affitto alcuna cosa, dopò gli sia ruinata, e tenuto pagare il fitto, & perche.

12 Il Locatore, che sia pagare il fitto d'alcuna cosa non goduta, come pecca.

14 Il Locatore, che si fa pagar fitto dal Condottore, ch' ha patito danno ragionevole, pecca, & perche.

15 Il Locatore, ch' affitta casa a genti scellerate, pecca, & come.



I dimanda: Vno affittò vna sua casa ad vno, il quale per sua colpa notabile, commise vn delitto, per il quale predette tutta la sua roba, & esso affittuale non haueua da detta casa utile alcuno, anzi danno, se detto Locatore sia tenuto alla sodisfattione del danno d'esso affittuale? *Resp.* col Nauarro di sì, altrimenti peccaria mortalmente, oltre, ch' è tenuto alla restituitione del danno del tempo, che detto affittuale non ha potuto usufrutuare, che tolse ad affitto. Ma non sarà però obligato a sodisfare l'interesse del danno, o guadagno, per non haueue usata, e goduta detta casa, o altra cosa, che quella fosse, che gli è stata data ad affitto per tutto detto tempo, per quanto la tolse, ch' egli ha data, ma solamente deue pagare il danno per rata portione del tempo, che non l'ha goduta.

Nau. c. 17. num. 187.

2 Si dimanda: Vno affittò una casa a N. per 3. anni, il quale dopò un certo tempo d'un'anno, fu costretto per la guerra, o per la peste, lasciarla; ouero per qualche altra giusta cagione, che gli soprauenne, si come alle volte huole accadere a gli huomeni. Et il padrone della casa lo costrinse a pagare tutto il fitto de detti tre anni interamente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tenuto restituire a N. tutto il fitto di dqi anni, che s'ha fatto pagare. Imperoche N. non gli è obligato a pagare il fitto, se non per quel tempo, che ha posseduta la casa, cioè d'vn anno. Ma però questo intendasi, quando sia per cagione di peste, o di guerra; perche, se per altra colpa d'esso N. affittuale, Io direi, che si douesse osservare la consuetudine de' luoghi. Essendo che in tempo di peste, o di guerra, tutti sono tenuti saluarfi, doue possono.

Nau. c. 17. num. 187.

L. Autore.

3 Si dimanda: Vno affittò una sua casa a persone, che si presumeuano, che se volessero seruirsi di quella, per peccarui detto. Se costui per questa presentione, hauendogliela affittata, peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè si deue affolluere se prima non di penna, o gli disprometta detta affittatione, & se simili persone fossero dentro nella casa, per modo alcuno deue si affolluere, se prima non manderà via simili peccatori; o peccatrice. Quando però specialmente non fosse questo fatto per legge, & così per ordine del Prencipe, o pure che fosse vn'uso permissiuo in detta città di N. che in alcune case particolari debbano stare, come sequestrate dalla vicinanza delle donne honeste, come, in molti luoghi, ciò si permette.

Nau. c. 17. num. 195.

Et l'istesso dirasi di quelli, ch' affittassero, a persone, che probabilmente si sà da quelle, che fanno vfura tacitamente, o espressamente, perche affittando a questi tali, acconsente, & aiuta quelli, con affittare le loro case a peccare mortalmente.

Major. in c. d. 15. q. 35.

4 Si dimanda: Vn Bottaro, o altri affittò alcune botti, o altri vasi cattiuu, che haueuano tuffo,

Nau. c. 17. num. 196.

tutto, senza auisarne al conduttore, o gli le vendette, ouero non teneuano, se peccò? Resp. di sì, quando dal Conduttore non si fosse accorto ouero che esso Locatore hauesse voluto palliare la cosa de' detti difetti ch'era per affittargli, o vendergli, & mortalmente, & è tenuto a pagare il danno, o interesse. Ma quando esso Locatore non hauesse saputo tal difetto, semplicemente affittandole, o vendendole, dicendo al Conduttore, che guardi il fatto suo, se sono buone, o cattive, perche lui non lo sa, non peccarebbe. Ma se esso Conduttore fosse persona tanto semplice, che non conoscesse il fatto suo, nè se siano buone, o cattive, tale auvertimento non scusarebbe esso Locatore dal peccato. Et l'istesso dirassi d'ogni altra cosa vitiosa, della quale può seguirne danno. Come faria vn cauallor estio, o che si buttaffe nell'acqua, o fa perdere le veste, o annegare l'huomo, & simile dirassi di essere tenuto alli danni, & interessi d'esso Conduttore.

Angel. locatio. s. 14. Sylu. uerb. loc. q. 18.

Nau. c. 17. num. 198.

5 Si dimanda: Vno tolse ad affitto alcuna cosa, nè pagò al padrone la locatione della casa, che esso locò, ancorche nessuno vile n'habbia riceuuto, perche non uolle, ouero perche non puote per alcun caso fortuito, che da sua parte accascò, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restitutione. Imperoche il padrone per hauera affittata a costui, lasciò di affittarla ad un'altro; Per ilche non è il douere, che esso locatore patisca, non hauendo auuifato esso conduttore, il locatore di non volerla più, o del caso fortuito accascato, & dittoagli, che debba prouedere a essa casa.

Cap. 17. num. 195.

6 Si dimanda: Vno affitto vna sua possessione a vno per cento ducati, la quale ad esso locatore la sua industria rendeva molto, per ilche esso locatore gli la crecette 150. se peccò? Respon. di sì, perche la industria d'esso lauratore (dice esso Nauarro) non deve risultargli in danno; Nè meno anco se fosse per la bontà di quella, ma se fosse padrone del suo, quando ciò non sia per certa auaritia, o per accommodare qualch'vn'altro, pur mi riporto a più periti di me si come sogliano fare alcuni patroni di case, liquali crescono li fitti a quelli che senza loro danno gli hanno bonificato le case, & molti per meza auaritia, o per scacciarli per qualche altro interesse, o broglio, & molte uolte per scacciarli sono causa, che gli affittuali vanno in ruina. Onde sono tenuti, oltre il peccato a' danni di quelli.

L'Autore.

Nau. c. 17. 195.

7 Si dimanda: Vno tolse vna possessione alla metà, ouero a certa altra parte senza far mentione de gli alberi, il quale tolse per se, da quelli alberi tutti i frutti, o parte, ouero tagliò detti alberi, ouero alcuni li tagliorno per odio, che al padrone della possessione portauano, cagionato per sua colpa, o malitia di colui, che ha tolto detta possessione alla metà, se peccò, non sodisfacendo al detto padrone? Resp. di sì, & mortalmente. Imperoche quando se toglie vna possessione ad affitto, o alla metà, se gli intende anco gli alberi, quando non se specifica nell'accordo; ma non essendogli altre conuentioni, ne stipolatione nel contratto deuesi intender con gli alberi, & ogn'altra cosa, perche farebbe vna iniquità, quando ciò non uolesse intendere.

Arm. della compagnia. n. 125.

8 Si dimanda: Vn gentil'huomo affittò vn paio di buoi a un contadino, per vn fitto honesto, secondo la cōsuetudine del luogo, d'vn mozzo di frumento, o meno, secondo l'uso del paese con obligarsi esso padrone ad ogni pericolo fortuito di detti buoi, se sia lecito? Resp. di sì, perche esso gentil'huomo sta al pericolo d'essi buoi, che quando non gli stesse faria illecito, & usura, anco quando il pericolo stesse in esso contadino, che tiene ad affitto essi buoi; Imperoche il gentil'huomo stia al guadagno sicuro, senza alcun pericolo, & il contadino alla manifesta perdita, onde questo contratto faria illecito, & usurario.

Ibidem.

9 Si dimanda: Vno affittò vna sua vacca, al quale, perche araua, & fruttificauagli dette con patto di volere la metà del prezzo delli suoi primi frutti, & anco vna certa quantità di frumento honesta, se sia lecito? Resp. di sì, perche per la fatica, che quella fa, & per il frutto, che quella rende, è il douere, che riceueua anco la parte del frutto, & del frumento. Ma perche questi contratti si possono variare, però attendasi alla commune consuetudine, che non si fallerà, quando però non sia abuso.

cap. 17. num. 199.

10 Si dimanda: Vno tolse vna possessione ad affitto, con patto di rendere al padrone la metà, o un terzo de' frutti, senza far mentione de gli alberi, il quale tolse poi tutti li frutti o parte, ouero perche portaua vn poco d'odio al padrone, gli ruinò, o tagliò detti alberi dal piede, il quale odioua cagionato per sua colpa, o malitia, se peccò? Resp. di sì, & è tenuto a sodisfare, oltre il peccato mortale, & del danno tutto, & dell'interesse di quello (si come me

me ottimamente parla, & conferma sopra di ciò il Nauarro) a esso padrone. 11 Si dimanda: Vno tolse ad affitto vna possessione, o giardino, al quale fù vn'annate robato tutti i frutti, ouero dannificationi, & simili. Per ilche esso conduttore, non puote pagare il fitto, se sia tenuto pagargli? Resp. col Nauarro di sì. Percioche questa perdita non è stata per certa stagione sterile, o cagionata per gran secco, o per moltitudine d'acque, o per tempesta, & simili, nè per moltitudine d'uccelli, o di uermi, o per freddo insolito, & simili, liquali tutte dette sterilità fariano a lui fauoreuoli, a non douer pagare, ma per danno fattoli solamente.

L. damn. C. de locat. c. 17. n. 187. & 188.

12 Si dimanda: Vn gentil'huomo dette vn par di vacche a vn contadino, liquali erano atte a arare, con patto, che sia tenuto a darli la metà del prezzo de' loro primi frutti, che faranno, & l'altra metà poi che siano comuni, & anco, che sia tenuto darli vna certa quantità ragioneuole di grano ogn'anno, se sia lecito? Resp. di sì, perche si vede, che in questa affittatione esso gentil'huomo non affitta più, d'una vaccha, che sia sua libera, onde lecitamente può ricuere detto grano, & detta parte del frutto. Et così molti altri casi simili con la facilità si potranno risolvere; per la regola data nel principio, de' casi di contratti di compagnia d'animali.

Arm. n. 26.

13 Si dimanda: Vno tolse ad affitto vna casa per due anni per 23. d' più ducati all'anno, dopo fu costretto la sciarla per la peste, che in detta terra era, o per altra giusta cagione, che gli soprauene, & il padrone lo costrinse a pagare intieramente tutto esso fitto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, con obligo di restituire. Percioche colui non gli è tenuto a pagare l'affitto, se non per il tempo, che tiene essa casa; benchè gli fosse altera legge contentiosa in contrario. Percioche in coscienza, realmente non è tenuto; poiche quella lasciò per la peste, & di questa opinione e anco il Nauarro, & altri. Ma io dirò, che non si può fallare seguire le leggi de' Principi, & l'uso, e la consuetudine della terra.

c. propter sterilitate, et annotat. de loc. ca. 177. num. 187.

14 Si dimanda: Vno affittò vna possessione a vno, il quale per la tempesta, o per la sterilità dell'anno non ricolse alcuna cosa. Per ilche non puote pagare esso padrone, & il padrone si fece del tutto pagare, se peccò? Resp. di sì, perche quello non era tenuto, non hauendo ricolto alcuna cosa de' frutti, ma se ne ricolse (benche pochi, dice il Nauarro, & altri) deue pagare tutto intieramente, quello che ricolse, cauandone prima la semenza; se essa possessione si femina; ma se non si feminaua, deue tutto lasciare a esso padrone. Percioche il lauratore ha la ricompensa con l'anno fertile. Et non restituendogli a esso lauratore pecca mortalmente, però sempre deuesi fare in simili sterilità accadute senza colpa d'esso affittuale, secondo il costume del luogo, o patto, o secondo la commune opinione della terra, ouero secondo quella di Bartolo, eccetto però, che l'affittatione non fosse longa, o perpetua, perche in questo caso deuesi pagare tutto, benchè fosse per caso fortuito. Ma se per poco tempo, non si deue pagare tutto, ouero parte.

L. ex conda. eto. s. si uis. locat. ca. 17. num. 187. 190. lib. 4. ord. si 61.

15 Si dimanda: Vno affittò vna sua casa per diece anni, o più, ma perche gli tenena cattiva conseruatione, o barattieri, o banditi, & simili, gli la ritolse, se peccò? Resp. che haurebbe peccato, quando non gli l'hauesse ritolta, imperoche, per quattro cose, dice il Nauarro, vn padrone può ritorre la sua casa. Prima, per simile conuersatione. Seconda, quando non gli paga il suo fitto. Terza, quando fa quella dibifogno a esso padrone per habitarui, & Quarta, quando sia per riportare quella, Et io aggiungo anco la quinta, che farà, quando probabilmente, gli dannificasse quella tenendo gli porci, & simili altre sorte di danni, ouero, che quella uolesse ruinare, alla quale necessariamente fa bisogno rifarcirla, o fabricarla.

c. 17. num. 193. 194. Sylu. uerb. locatio. Per quante cause il padrone possitorre la casa nell'affittuale.

Delle Lode buone, & false, & cattive. Cap. XLV.

S O M M A I O.

- 1 Colui, che loda alcuno d'alcuna cosa, & d'un'altra lo mitupera, per ilche ne segue danno, e tenuto, a sodisfare al danno, & perche.
2 Colui, che loda alcuno d'alcuna cosa, che in quella non sia, pecca, & secondo il fine.
3 Colui, che loda quello, che ad instanza sua ha fatto alcun male, pecca, come, & perche.
Giardino de Sommisti, Parte Seconda. H Colui,

- 4 Colui, che loda il malfattore, accio faccia alcun altro male, pecca, & come.
- 5 Colui, che esalta il malfattore, facendo e tenuto a tutti i danni.
- 6 Colui, che esalta i ladri con le lode, accio robba ancora, pecca.

Nam. ca. 27. nu. 32.



I dimanda: Vno lodaua alcuno, lui essere gagliardo, & agile, ma lo vituperaua di giudicio, & di animo vile, da poco, & innetto, onde per queste parole, colui si mosse, & dannificò esso prossimo, se colui che lodò, & vituperò, peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è anco obligato a sodisfare tutto il danno, che ne seguiffè per quella lode, & vituperio, essendo che il suo fine, non sia per vtilità di colui, ma per dannificarlo.

Nam. ca. 23. nu. 17.

Si dimanda: Vno lodaua vn chierico, dicendo essere huomo da bene, buon confessore, ouero lodaua vn Giudice, o Medico, o altra persona, vn Maestro di scola, &c. il quale era cattiuo, ouero non era tale, come lo predicaua, o lo lodaua, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & secondo il fine della sua intentione, con obligatione di restituire il danno, quando alcun danno si fosse cagionato per tali lode, & uanto. Ancor che il fare questo in altra maniera, non farebbe se non veniale. Ma se per simili lode ne seguiffè danno notabile di seruitio di Dio, o del ben della R. epublica, o dell'anima sua, o del prossimo, o dell'honore, o della fama, o della roba, peccò mortalmente, con obbligo di restituire il danno. Et anco mortalmente peccò, se esso lodato, sentendosi falsamente lodare d'alcuna cosa sopradetta, & vedendo, che per il suo tacere, & consentimento, & non contradicendo, s'haurebbe a credere quello, che di lui si dice, & credendosi, farebbe cagione di qualche danno ingiusto, & notabile, peccarebbe mortalmente, almeno quando non contradicesse tanto, quanto conueniu, che non hauesse a seguire danno. Si come intenderassi in questo 3. 4. & 5. caso.

Cor. 2. p. de restit. vt in fra.

Si dimanda: Vno hauendo inteso, ch'vn suo amico fece alcun male ad istanza sua, delquale se ne compiacque, se peccò? Resp. di sì, ancorche non l'hauesse ordinato, & lodò grandemente, mostrando a quello hauerlo hauuto a grato. Ma allhora dirassi hauer peccato, & esser tenuto alla restitutione de' danni, quando esso malfattore si fosse mosso da questa confidenza, che si li farebbe piacere, & cosa grata, & gli l'hauesse ordinato. Imperoche, quando lui non hauesse hauuto questa confidenza, & conosciuto, che detto suo amico non l'haurebbe a grato, nè l'haurebbe fatto, non peccarebbe, ne farebbe tenuto ad alcun danno seguito.

Nam. c. 17. num. 133.

Cor. 2. p. de restit. in par seculari. c. 5 num. 4.

Si dimanda: Vno per ingrandire vn malfattore, acciò facesse alcun male, lo lodaua, dicendo. Tu hai fatto pur bene, così meritaua, non potui far di manco, per l'honor tuo, & simili sorte di parole, se peccò? Resp. se lodò alcun male fatto così semplicemente, dirassi di sì, & mortalmente, ma non farà tenuto ad alcuna danno, che ne seguiffè; essendo che il male sia stato già fatto, senza alcuna sua opera, o laude, ma se'l male non fosse stato ancor fatto, & seguì dopò la sua lode, dirassi essere altrimenti.

Coro. ibid.

Si dimanda: Vno per dare animo, & ingrandire vna persona di mal' affare, o ch'haueua animo di fare alcun male, lo lodaua, dicendo, sia tu benedetto, questo almanco vn'huomo, che si leua le mosche dal naso, almeno si fa stimare, nè ha il figato bianco, & con simili sorte di parole, li dette animo a fare nuouo inconueniente, se peccò? Resp. di sì, perche, per questa sorte di parole, colui s'incitaua a uendicarsi, o a fare altro male, di modo che, oltre il peccato mortale, farà tenuto anco alli danni, che ne potesse seguire.

Coron. ibid.

Si dimanda: Vno era solito rubbare; Per ilche vno lo gonfiua, dicendo, questi sono huomini, ch' almeno viuono senza necessità, & si sa prouedere alli bisogni, & sa far li fatti suoi con destrezza, & copertamente. Per le quali parole, colui s'incitaua piu a rubbare, se peccò detto laudatore? Resp. di sì, oltre che è tenuto a tutti i danni, che ne seguiran no. Ouero se detto ladro hauesse hauuto animo di restituire, & per sentirsi così lodare, non nolse piu restituire, farà medesimamente tenuto alla restitutione del furto, fatto da quello, per hauerlo impedito, che non l'habbia restituito, per le sue lode, & parlare.

Della Lussuria.

Cap. XLVI.

Vedi anco Immonditia, & Impudicitia.

SOM-

S O M M A R I O.

- Lussuria, che cosa sia, & sempre è peccato mortale.
- 1 Colui, che per amare troppo se stesso pecca in peccato di Lussuria, & perche.
- 2 Colui, che molto ama sua moglie: di Lussuria, pecca, & perche.
- Colui, che per troppo amare sua moglie la conosce per tutta la vita, pecca grauemente.
- 3 Colui, che troppo ardentemente ama sua moglie, per ilche sempre desidera conoscerla, pecca.
- Colui, che conosce sua moglie, & s'astiene di seminare per non far figliuoli, grauemente pecca, come, quando, & perche.



Lussuria, altro non è, che una dissolutione, circa le cose uoluttuose, ouero una superfluità delle cose uenerae. Et è uno de' sette uitii capitali, la quale accalcando in ogni specie, sempre dirassi essere peccato mortale.

Coro. 1. par. de luxu. c. 1.

Si dimanda: Vno amaua tanto se stesso d'un amore intemperato, & concupiscibile, che desideraua il paradiso per se molto ardentemente, se peccò? Resp. veramente questo peccato istesso hauer commesso Lucifero, il quale amando se stesso d'un amor intemperato, & concupiscibile, desideraua essa beatitudine per se. Et è ueramente peccato di Lussuria. Essendoche la lussuria sia circa le cose uoluttuose, & la Volutta altro non è, ch'un certo appetito libidinoso, circa qual si uoglia cosa diletteuola, & amorosa. Onde la lussuria per general significatione, si può pigliare, per qual si uoglia amore uoluttuoso inordinato. Ma propriamente quella chiamerassi lussuria, la quale importa un certo amore di concupiscenza, circa la uoluttà carnale, & uenerae, nel quale l'animo ageuolmente si dissolue.

Scoto.

Si dimanda: Vno essendo persona maritata ardentemente amaua sua moglie, il quale dilettandosi molto in esso atto, lo desideraua spesso, senza concubito, se peccò? Resp. cò l'Armilla di sì, & è peccato d'Immonditia. Et se in qualche parte del corpo, direbbeu esser peccato contra natura per essere fuori del debito uaso. Et ciò intendasi anco, quando la donna salisse sopra esso marito, nelli quali tutti modi, sempre farà peccato mortale, & la ragione è, perche per detti atti innaturali, s'impedisce la generatione, che non può seguirne, & anco per il spargimento del seme extra uas debitum. Di maniera che usandosi in qualonque modo extra uas debitum. Sempre farà peccato mortale. Et piu, & meno graue, secondo il luogo, il tempo, la persona, il fine, & l'intentione. Essendo che tutte queste cose accrescono, & minuiscano il peccato, specificandolo per la circostanza, quando sia mortale, o ueniale.

Ibid. nu. 5.

Si dimanda: Vno conouiscendo sua moglie, ad altro non attendeua, che di uolerla sempre conouiscere, & nel debito uaso, ma alle uolte hor l'uno, hor l'altro asteneua di non seminare insieme, per non far figliuoli, se peccorno? Resp. con la predetta Armilla di sì, & mortalmente, essendo che Dio benedetto habbi ordinato il santo sacramento del Matrimonio, per la generatione, & la Chiesa l'ha fermato, & anco per l'incontinenza, acciò si fugisse la fornicatione, & ogn'altra sorte di uitio.

Ibidem.

Del Macinar fromento, & ogni sorte di bianue, quando si deue.

Cap. XLII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che fa macinare alcuna cosa in giorno di festa, come, & quando non pecca, & perche.
- 2 Colui, che macina, o fa macinare in giorno festiuo, per annunziare giornata, pecca, quando gli sia lecito, & perche.



I dimanda: Vno macinaua, o faceua macinare fromento, ouero altra sorte di bianue per se, o per altra persona indifferentemente ne' giorni di festa, & di comandamento, se peccò? Resp. col Nauarro, quando ciò fosse permesso da' Superiori, dirassi di no, nè meno farà peccato in quelli molini, doue si macina con acqua, o con uèto, senza che l'huomo molto ui si occupi,

Cap. 13. nu. 2.

H 2 occupi,

Rosel. feria.
§. 8.

occupi, ma se si macinasse in quelli molini di cento molli, faria altrimenti, perche l'huomo in questi molini s'occupa molto, per la molta fatica, che u' si fa, & che in quelli si richiede, ma allhora faria anco in questi permesso, quando fosse per qualche gran necessita, essendoche la necessita non habbi lege.

L'Autore.

Si dimanda: Vno macinava, o andava, o mandava a macinare ne' giorni di festa solene, per auanzare quella giornata, accio poi il giorno seguente feriale, si potesse occupare in altri suoi negotij leciti, o pure illeciti, se peccò? *Resp.* se detti negotij leciti, che lui era per fare in detti giorni feri ali, a quello erano di molto interesse, & necessarij, che in altro tempo non poteua farsi, dirassi di no; ma se per auanzare quella giornata, ne di molta importanza quelli erano di non poterli fare ad ogni tempo, dirassi di si: che peccò, per cioche se bene è tolerato il macinare da Superiori, si deue presumere da ogni fidele, che si tolera per necessita, & non per auanzare giornate, o per dare opera a cose illecite, si come molti fanno, allequali opere vacando, molto più grauemente si pecca. Et se detta macina lui hauesse fatto per dispreggio, tanto maggiormente peccò.

Rosel. ibid.

De' Maestri di scuola, o De' Precettori, ch' insegnano a figliuoli. Cap. XLVIII.

Vedi anco Dottorii.

S O M M A R I O.

- Maestri di Scuola, chi seramente siano, qual sia l'ufficio loro, & a chi si deue hauere piu obbligo, & perche.*
Figliuoli, come deueno essere ammaestrati da i Precettori.
L'obbligo de' Scolari in uer' i lor Precettori, & perche, & l'ingratitude, col dispreggio, & da chi questo s'usa.
I Precettori in quante cose possono peccare, in uer' i Scolari, & quali siano i peccati.
Qual sia ueramente il Ben' essere, ch' Alessand' uolse intendere.
 1 *Precettore, che seramente corregge i uiti de' Scolari, pecca, & come.*
 2 *Il Precettore ma' deue permettere, ch' i Scolari giuochino, & quando, & a quali giuochi, & perche.*
 3 *Il Precettore, ch' insegna senz' a hauer licentia, da chi deue, pecca, & come.*
 4 *Conditioni, che deueno hauere i Precettori, che uogliono insegnare, & quali siano.*
 5 *Il Precettore, che suole esser ben pagato della sua dottrina, quando, & come non pecca.*
 6 *I Scolari, che possono pagare, ne uogliono pagare, peccano.*
 7 *Il Precettore, che fa pratica d' hauere scolari d' altri, pecca, & perche.*
 8 *I Dottori, e Lettori, che fanno pratica con broij, e con presenti per hauere scolari d' altri, peccano. Et secondo il fine, & intentione, oltre l'obbligo di restitutione.*
 9 *Il Precettore, ch' è stipendiato dal publico, & si fa pagare anco da particolari, pecca, & quando, & come gli sia lecito.*



Interrogato il Magno Alessand' Macedone, discepolo del gran Filosofo Aristotele, a chi hauesse più obbligo, al padre, o al precettore? Alu o non disse, *Pater dedi esse, Praecetor autem Bene esse.* Risposta ueramente d'un par d'Alessandro, a confusione di quelli discepoli, che tengono si poco conto de' suoi Precettori, Per la qual sentenza scuopresi, quelli essere ueramente Maestri, o Precettori, che dāno il Ben' essere, & come essi Precettori deueno ammaestrare, essi figliuoli dati, sotto la loro disciplina; Et l'obbligo perpetuo, & grande, con memoria perpetua, ch' essi figliuoli deueno hauere al loro Precettore, et iandio (per modo di parlare diffinitiuamente) d'un giorno solo, ch' a quelli hauesse insegnato, poiche il Ben' essere procede da quello Ma haime, che son pur forzato a dirlo, non solamente quelli sono da' figliuoli riconosciuti, con fatti, ma ne meno con parole grate, ne con riueranza al meno esteriore, o con farli qualche fauore particolare, o in comune, almeno di parole. Ma che dico, con riueranza? poiche non gli chiamano precettori; ma per uillipondiarli, presentemente al conspetto di molti, gli chiamano Pedanti; ma dirò bene con.

ne con uerità: Questi essere poi finalmente quelli, che abboriscono le lettere, & altre sorte di uirtù, come quelli, che non tengono conto alcuno, se non de' uiti, delle compagnie uiose, delle molte dishonestà, che per modestia si tacciono. Diremo duas, Li Precettori essere secondi, & ottimi padri, dopò il padre, che gli hanno dato l'essere. Questi Precettori dunque, che fanno questa professione d'insegnare diremo in cinque modi, o in cinque cose possono mortalmente peccare. Prima, circa la dottrina, con insegnare a Figliuoli, o permettere, che imparino, o leggano libri, o altre cose uociue, & impertinente, circa la salute dell' Anima, o contra la fede, & buoni costumi, & uiuere civile, o direttamente a posta fatta, o indirettamente, per non saper forsi essi Precettori, o per tenere poco conto, & stima delle cose pertinenti alla fede; però dicesi insieme con l' Armilla, questi tali precettori grauemente peccare, & chiamaransi con uerità Destruitori de' figliuoli, & non Educatori, o Precettori, & questo e quello, Bene essere, che uolse intendere il Grand' Alessand'ro, cioè insegnare la Religione, dico di conoscere Dio, amarlo, riuerirlo, col timore della sapienza; dopò insegnare la salute dell' Anima, & uicimamente le lettere, buoni costumi, & altre uirtù insieme col uiuere civile. Secondariamente possono peccare, quando a posta fatta insegnassero cose false per uere, per la qual dottrina si ponessero gli intelletti humani a partito, & ne seguitasse gran danno, per questa loro trascuraggine, ouero più tosto temerità, & granemente in questo secondo modo se peccassero farebbono degni di punitione. Terzo, possono peccare per negligenza, quando non fanno, o non uogliono fare tutto, o buona parte del debito, & officio loro, circa gli studij, & l'insegnare, non uolendo insegnare, se non cose triuiali, & apparenti buone, e dote, per non uolere studiare, accio fondatamente insegnino poi alli figliuoli. Quarto possono peccare, quando per inuidia, o emulatione cattua non uogliono insegnare qualche bella dottrina, o qual che bella sentenza, o passo, o qualche bel ponto, degno, & conueniente da essere insegnato. Et il quinto modo fara quando uiuano i scolari, o fanno, o permettono, che siano uiuati da gl' altri precettori, con dir male di quelli, trattandogli ueramente da Pedanti, e da ignoranti, ne s'accorgono i poverini, che oltre il peccato mortale, che commettono, che gli scoltanti queste loro malignità, si scandalizzano, & gli fanno stomaco udiare queste loro parolazze, oltre poi, che sono tenuti a tutti i lor danni, alla restitutione della fama, & fanno contra la carità del prossimo. Il sesto modo nel quale grauemente possono peccare, il quale per modestia uoglio tacerlo, poiche quel Poeta l'ha detto lui per me Poiche sono Grammatici, & Humanisti, &c. Alli quali difetti tutti, principalmente deueno stare auuertiti, & essere oculati i proprij loro Padri, dopò i Superiori, a quali conuengono haner cura del ben publico, & che questi precettori ammettono. Et questo mi pare che per adesso doueria bastare, intorno a questa materia. Hor ueniamo a qualche caso.

1 Si dimanda: Vn Precettore il quale era tenuto a correggere i uiti, & mali costumi de' discepoli, corregeua quelli molto aspramente, se peccò? *Resp.* di si, per cioche deue il precettore mostrarli rigoroso, & se uero esteriormente, ma intenzamente poi, & con gli fatti esser temperato, per cioche ueramente è tanto uicio il troppo, come il poco. Ma non correggendoli, et iandio che gli padri proprij non uolessero, quando quelli siano uitiosi, & non cercasse insegnarli buoni costumi, peccariano; Perilche piu presto deue licentiarli dalla sua scola, ne mai fauorigli, o inuitarli a cose brutte, & a giuochi; perche questo è vn graue peccato per conto de' giuocchetti, poiche da piccioli pigliano l'habito, & il vezzo, & uolendo li padri, che quelli giuochino, non lo permetta mai egli, nella sua scola; se non a certe hore, dopò il studio, & certi giuochi leciti, civili, & honesti, per recreatione; ne mai permetta, che giuochino a carte, & a dadi, come giuochi illeciti & prohibiti.

2 Si dimanda: Vno faceua professione d'insegnare senza esser approuato da chi haueua l'autorità, se lui sapeua, sì, ouer no, se peccò? *Resp.* di si, per cioche cinque conditioni deueno hauere li Maestri, che uogliono insegnare; cioè, pratica e dottrina nell'insegnare; pratico, & bel parlatore; fortile nell'interpretationi, copioso nel disputare, & approuato da chi ha l'autorità; allquali mancando una di queste conditioni, non sò se perfetto, & buono in questa professione possa essere, & insegnare con buona conscienza, senza peccato; Per cioche la uita si fa dritta, secondo il palo, che se gli appoggia, così i scolari, secondo la dottrina, costumi, & fortigliezza del Precettore si fanno. Haime quanto han-

Giardino de Sommisti, Parte Seconda.

H 3 no da

De Magi-
stris.

L' Aristot.

Arm. nu. 3.
C. 1. de ma-
gistris.

Pan. ibid.
Gaiet. ibid.
Cinque con-
ditioni del
Precettore.

no da rendere conto a Dio quelli padri, che mancano di prouedere a figliuoli loro, & a loro commessi, che non cercano, & vñano ogni diligenza di ritrouargli vn precettore, che habbia tutte le dette conditioni, o almeno la maggior parte. Horsti dicono alcuni, pur che uadino a scola, che m'importa, c'habbia tanta dottrina, & fortighezza non mi curo (leben posso) farlo Dottore. Dhe pouerini.

Arm. m. 1. 3
Ca. de magis
Cap. doctos
Cic. moderate
ramine. 16
9. 1.
S. Tho. 2. 2.
9. 100. art.
2. ad 3.

L' autore. 4

Si dimanda: Vn precettore faceua pratica con alcuni, i quali erano padri, o parenti, o amici d'alcuni padri, che haueuano figliuoli, per tirargli a se alla sua scola, con diuiniare quelli dalle scole altrui, per hauer quel guadagno, dando molti presenti a quelli, o facendo carezze alli figliuoli, per far se gli grati, & amoi euoli, con donargli alcuna cosa, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre poi, che è tenuto a tutti i dani di quello, dal quale quelli di luiò, perche queste sono carezze venali, & è tenuto dare il guadagno a pouerì, quando non si potesse restituere a quello, nè lo può tenere con buona coscienza, ne si deue assoluere, fin tanto, che non sia sodisfatta la parte lesa.

L' Autore. 5

Et l'istesso dirassi di quei Dottori, o Lettori, che fanno pratiche con essi scolari proprij, acciò quelli entrino nelle loro scole, alliquali prestano danari, o altra sorte di robba, o gli fanno presenti, & simili. Et se cio fecero per odio, o vendetta ancora, tanto maggior peccato appressò hauranno, oltre poi l'obbligo della restituzione della famma, dell'honore, & di tutti danni seguiti, o che seguiranno.

Hostien. 22
exira. de
fama He-
mo.

Si dimanda: Vn precettore era stipendiato, e salariato dal publico, ilquale faceua, & voleua anco, che gli scolari gli pagassero, o donassero alcuna cosa, se peccò? *Resp.* di sì, & commise simonia & furto, Percioche vendette l'ossequio spirituale, & è tenuto alla restituzione, quando però quelli hauesse coartati, o con parola, o con minacci in qualunque modo, o con lusinghe, o con persuadergli, che molto piu a quelli haurebbe ateso. Eccetto però, che quelli da se non gli hauessero donato di loro spontanea uolontà, & cortesia alcuna cosa, acciò gli hauesse attendere molto piu, o particolarmente, perche nel presentare strauagantemente i precettori, deuesi offeruare l'vso del luogo, essendoche molte volte da' precettori si tenga più conto d'vn presente, o d'alcuna cosa, che gli verrà donata, che del stipendio, o salario, alliquali poi ricordano quel verso, che dice. *Minerva nulla mihi littera nulla tibi.*

Della Maledittione del prossimo, e de' figliuoli. Cap. XXXI X.
Vedi anco Detractione. Sufuratione. Infamare. Contumelia.

S O M M A R I O.

- 1 Maledittione, sempre di sua natura e peccato, & perche, & e minor peccato, che la Detractione.
Colui, che maledice alcuno, benchè semplice sia essa maledittione, peccò, come, quando & perche.
La maledittione data per uso, come fanno le donne, e peccato mortale.
- 2 Colui, che per consuetudine maledice, sempre peccò mortalmente.
- 3 Il maledire, o desiderare male al prossimo, quando non sia peccato, & perche.

11

Il maledire con animo deliberato, o auuertemente, seupte e peccato mortale, & perche. Il maledire così semplicemente, o senz'a desiderio di nocere, e piu presto parola ociosa ouero ueniale.

La maledittione e minor peccato della detractione, della sufuratione, & della contumelia, & perche.



Si dimanda: Essendo, che il vitio della maledittione sia per se stesso mortale, per la maledittione intrinsecamente include quasi sempre qualche cosa cattua, & essendo che altro hoggidì non regni in bocca de' Christiani, però si dimanda: Vno disse a un'altro; il diauolo ti porta, malanno che Dio ti dia, la mala pasqua, & simili maledittioni, se peccò? *Resp.* di sì, & tanto dirassi esser piu graue, quanto si dica secondo l'intentione cattua, & a maggior persona; perche haucado intentione, che detta maledittione venga al suo prossimo, o altra cosa cattua, & graue, sempre sarà peccato mortale, ma quado si fa, & si dice senza auuertenza, consideratione, & senza alcuna intentione, dirassi ordinariamente essere peccato ueniale. Ma se si fa per vn'vso, & per vn certo mal costume, ilquale uso sia tale, che quello vega a vscire de' suoi termini, & giudicio, per puro sdegno, diremo essere peccato mortale; si come molte volte si vede, & si ode dalla bocca di alcune donnicciuole, che maledicono i figliuoli, si stracciano i panni, & fanno altre cose simili, quelle peccano mortalmente, benchè non hauessero l'intentione, ne il desiderio, ma per vn certo habito, & uso, dirassi essere veramente, come se l'hauesse maledetta. Et mai dal Christiano si deuerbbe haueere il diauolo in bocca, se non per schernirlo, come suo nemico. Et questo e da notare, che la maledittione deliberata, e sempre peccato mortale.

Medi. li. 1.
c. 14. §. 35.

Si dimanda: Essendo, che questo vitio della maledittione soglia esser in bocca per l'ordinario, & per vñanza, per non dire di tal vno, per natura, & particolarmente in bocca di contadini, liquali quando s'incontrano, in cambio di salutarsi, & dirsi: Dio ti aiuti, dicono il diauolo ti porri. Se peccano? *Resp.* di sì, & sempre mortalmente per l'habito, & per l'vñanza. Onde il confessore a queste sorte di persone, deuerbbe darli graui penitenze, & questo, ch'io dico di scienza, & d'vdito, per l'perienza di molti anni, che son stato al gouerno di quelli, che veramente fanno come le rane, che dentro l'acqua, & fuori dell'acqua ranochiano, così essi contadini, o villani fanno, li quali etiandio in Chiesa questa consuetudine villanesca, & diabolica hanno, & offeruano in se, alliquali giudico non poterse li distorre, se non con a prezze, per esser gente rozza, & uile.

Medi li 1. 6
14. §. 35.

Si dimanda: Vno haueua alcuna ragione di alcun bene honesto: per ilche imprecaua con desiderio cōtra il suo prossimo, alcun male, come infermità, morte, traunglio, & simili, se peccò? *Resp.* quando simile desiderio, & imprecatione, non sia stato per commessione di quello, o per vilità del ben commune, dirassi di sì, & mortalmente, essendoche (come ho detto) la maledittione di sua natura sia peccato mortale, quando però si maledica con animo deliberato, & auuertemente, per che s'oppone alla carità del prossimo, onde riferendola a Dio, o al prossimo, sempre si pecca; ma dicendola così semplicemente senza altro rispetto, sarà piu presto parola ociosa, che maledittione, come si riferisce detta maledittione a qualche male, si come fece Giob, che maledisse il giorno, nelquale nacque, non faria peccato. Et quando si fa per un subito motto di animo senza desiderare nocimento ad alcuno, sarà ueniale, quando però in questa poca passione d'ira o tempo non vi fosse accalcato qualche consenso determinato, perche faria mortale la maledittione però e minor peccato, che non è la detractione, che non è la sufuratione, & che non è la contumelia, perche il mal della pena e minore, che non e il male della colpa.

Ar. nil. de
maledittio.

Gaet. in s. 2.
Et S. Toma.
2. 2. q. 79.
ar. 3. & vl.
S. Tho. ibid.

Del Maleficio, ouer Malitia. Cap. I.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che haueua legato, o impedito alcuno d'alcuna cosa, o d'alcun atto naturale, & uirtuoso, & in pregiudicio del prossimo con maleficio peccò.
Il maleficio non esser mai lecito scioglierlo, con un'altro maleficio, & come si deue disfare.

H 4 Si

Armit. del
Maleficij.
Gaet. sum.
Et in ueris.
Matrimon.
§. 49.



Sidumanda: Vno haueua vfato alcuni maleficij in pregiudicio del proffimo, con hauer ligato, o impedito vn matrimonio, o per inuocatione de demoni, o fatture, & simili, il quale impedimento, vno per fare questo be neficio al proffimo, s'offerì uolerlo disfate, & disciorre, ma con vn'altro maleficio se sia lecito? *Respond.* di nò, percioche non è mai lecito inuocare demoni, o far altre fattugie, o esercitare alcun maleficio, ne altro peccato a nostra utilità, perche sempre gl'interuiene il peccato, & doue interuiene il peccato, sempre è prohibito, nè mai è lecito, ma sciorre, o ompere alcun maleficio, senza alcun altro maleficio, a colui, che lo sà, & può farlo, e sempre lecito, & anco riceue merito. Et di più dirò esser tenuto farlo per debito di carità verso il proffimo, quando però questo si facci catolicamente con i debiti modi, che comanda la fanta Chiesa; e permettono i Soperiori. Et se alcuno fossedi ciò dubbiofo non può fallare andare da' Soperiori, & dimandare li senza, è consultarli con loro, & questa è la sicura.

Del Malleuadore, Afficuratore, Sicurtà, o Piezzo. Cap. LI.

Vedi anco Afficurazione, con gli aderenti. Et mancare della sua parola.

S O M M A R I O.

- 1 *Malleuadore, chi sia: & chi possi essere, & perche.*
- 2 *Il Religioso, che promette per alcuno sopra la sua fede, come non sia tenuto, & quando sia tenuto, & perche.*
- 3 *Colui, che promette per alcuno, criminalmente burlando, se sia tenuto solleuare, quando, come, & perche.*
- 4 *Colui, che toglie a solleuare alcuno posto in prigione per la uita, & dopo fugge, come sia tenuto il Malleuadore a pagare la pena, & quando.*

Armit. de
malleuade.
restit. co. iij.
in prin. Sel.
le. L. C. in
glo.



Malleuadore quello, dirassi essere, che riceue sopra la sua fede alcuno obligo per altri. Et colui può essere Malleuadore, che sia ministro libero de' suo beni, percioche se non fosse libero, non può essere Malleuadore, poi che non può promettere, per alcuno, ogni volta che non hauerà de' suoi beni proprij. Et questo auertimento a questi tali si dà, che colui, che fa la sicurtà, la paga quasi sempre, & dico quasi sempre, perche si suol dire per prouerbio: colui, che fa la sicurtà, la paghi, & non dice la paga, ma la paghi, che e parola imperatiua, & non dimostratiua. Del resto fate voi la consequenza.

Arm. n. 3. c.
videntes 12.
q. I. Host.

1 Si dimanda: Vn Religioso essendo stato ricercato da un suo amico secolare, a dover promettere per lui d'alcune cose, il quale promette, se sia tenuto? *Resp.* quanto aspetta alla fede, il deue na in coscienza non è tenuto, eccetto in caso d'alcuna estrema necessitā; Ma fuor di necessitā, non è tenuto, ma ad un Religioso sarà tenuto, o per alcuna Chiesa, però del suo patrimonio, senza pregiudicio della sua Chiesa; percioche niuno religioso può, ne deue promettere in pregiudicio di quella, poi che lui è ministro, & non proprio padrone.

Arm. nu. 6.
Tabien. l. se
quis casu in
principio.

2 Si dimanda: Vno fece un delitto, il quale essendo presentato alla giustitia, dette un Malleuadore con sicurtà di 100. ducati, o più, il quale dopò data questa sicurtà di rappresantarli, fece vn'altro delitto, & fu condannato alla morte, o fu bandito, & simile, se N. il quale restò piezo, o promise di presentarlo, quando alla giustitia fusse piaciuto, sia tenuto per quello? *Resp.* se esso Malleuadore fu in dolo, rispetto della colpa delitto fatto dopò, veramente esso Malleuadore sarà tenuto per coscienza al danno del proffimo. Ma se non fu in colpa, non farà tenuto altrimenti.

Ibi. nu. 7. c.
in ad comē
tariem. c.
de custo reo
gl. in c. cum
basso. 23. q.
§.

3 Si dimanda: Vno era nelle forze della giustitia, & condannato a morte, per il che uno lo tolse assicurar, dopò assicuratolo, colui fuggì di prigione, se colui, che promise p lui, deue pagare detta pena capitale? *Resp.* con l'Armita, di nò, se lui non è stato cagione della fuga, ma deue esser punito in danari. Et se fu in dolo d'essa fuga, o di quel delitto da lui commesso, per il quale doueua esser decapitato, la pena deue esser arbitrariamente, & se si obligò di custodirlo, deue esser punito della medema pena capitale, essendo però in dolo, o fugito per tua negligenza.

Del

Del mancare della sua parola.

Cap. LIII.

Vedi anco Giuramento per tutto.

S O M M A R I O.

- 1 *Colui, che deliberamente promette alcuna cosa, come, quando gli sia lecito mancare della sua parola, & perche.*
- 2 *Il mancare di sua parola quando sia peccato mortale, & quando ueniale, & perche.*
- 3 *Il promettere con animo di non obligarsi, e peccato, & quando sia mortale.*
- 4 *La promessa, quando non obliga alcuno a mantenerla, & perche.*
- 5 *Promettere inauertitamente, & non deliberatamente, quando non obliga a mantenere la parola.*
- 6 *Il promettere ad alcuno alcuna cosa con animo di non mantenerla, quando non si pecca.*
- 7 *Promettere alcuna cosa inutile, & pazzia non obliga il mantenere della parola, & perche.*



Si dimanda: Vno promise à vno alcuna cosa deliberatamente, & gli dette anco la parola, sopra la fede sua di fargli il tal seruitio, ò la tal cosa, & simile dopò gli mancò della promessa, se peccò? *Resp.* se ditta cosa promessa, era illecita, dirassi di nò, anzi haurebbe peccato à mantenergliela. Ma se era di cosa lecita, & vile, dirassi di sì, & mortalmente con obligo anco di sodisfare al danno seguito, perche dice il Nauarro, che il mancare della sua parola, è specie di bugia, la quale poi se sia mortale, o ueniale, si ha da ponderare, per giudicarla, come si misurano le altre bugie, ò mortale, ò ueniale; Percioche se farà di danno, o nell'honore, ò nella roba, ò nella vita, farà mortale, per esser mancamento, ò bugia perniciofa. Ma se non sarà perniciofa, sarà ueniale, percioche ogni promessa vera, deliberata, vile, & volontaria di cosa lecita, possibile, & notabile, obliga l'huom che promette d'offeruarli, sotto pena di peccato mortale, quando tutte le cose, stanno nell'essere, che reuenano, quando fece la promessa, secondo la legge naturale, humana, & Canonica, benche la legge ciuile Romana non detra attione alle promesse, chiamate nude eccette in certi casi.

2 Si dimanda: Vno promese alcuna cosa vera, & lecita ma con animo di non obligarsi, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, dimostrando l'animo d'obligarsi, senza hauere animo deliberato, ma finto di voler mantenere ciò che promise, percioche egli disse la bugia; Ma non sarà obligato, ne peccò mortalmente, quando però non ne seguiti, o ne fosse seguito danno a niuno, ne meno intese di voler dannificare alcuno notabilmente, & di qua dicefi, che la promessa, la cui cagione, principale, non è vera, & non obliga, percioche colui, che la fece, non haueua animo di obligarsi senza essa, ne fa il caso (quanto al foro della coscienza) esprimere la cagione, o tacerla, perche non la voglia mantenere.

3 Si dimanda: Vno promese alcuna cosa a vno senza auertirui, nè promise deliberatamente, se sia tenuto a mantenerla? *Resp.* di nò, percioche non deliberò mantenergliela, nè auerti alla promessa di quanto promise, & senza il ricordo necessario, però non obliga, si come è detto nel precedente, ma dice il Nauarra, che si dice che peccò, secondo nel capitolo del voto: imperoche da quello si può raccorre ancora quanta deliberatione facci bisogno, & sia bastate, & necessaria per il mantenere la sua parola.

4 Si dimanda: Vno promese alcuna cosa à vno, senza volontà di mantenergliela, se peccò? *Resp.* col Nauarro di sì, ma non è obligato a mantenerla, in coscienza, se non gli haueffe giurata, secondo che dice S. Tomaso, ne meno nel foro esteriore, percioche se bene ha dato attione all'autore, però dette anco ecceptione al Reo.

Et l'istesso anco dirassi d'vna cosa vile, percioche mancasse della sua parola di qualche cosa, & pazzia, questa non l'obligarà la promessa, essendo che da sua posta per la sua pazzia, casca, ma la cosa lecita, vile sempre obliga, & è cosa ragioneuole mantenerla, poiche non si sforza alcuno, a douerla mantenere, quando s'obliga volontariamente a ciascuno di qualche cosa vile, & honesta.

Del Mangiare, e Bere.

Cap. LIII.

Vedi anco Gola Ebrietà. Sensibilità. Immonditia embriachezze. Et Lussuria.

S O M M A R I O.

Ca. 18. n. 2.
& 3.

Ibid. nu. 3.

S. Tho. 2. 2.
q. 110. ar. 3
ad 5.

L. obligatio
ne. 2. ff. de
offio.
Ibid.

Ibid.
22. q. 19.
art. 7.

- Mangiare, e Bere, ouero Gola, che cosa sia, quando sia peccato, & come,*
- 1 Colui, che attende a trouare buoni cibi, come, & quando pecca, & perche.
 - 2 Colui, che con appetito, e concupiscenza ad altro non attende, nè parla, che di mangiare, & bere quando pecca, come, & perche.
 - 3 Colui, che per mangiare, e bere, farebbe ogni cosa, benchè illecita fosse, pecca.
 - 4 Colui, che per mangiare e bere, non si cura lasciare le cose perimenti alla salute dell'anima, o di non offeruare i precetti di S. Chiesa, pecca.
 - 5 Colui, che per mangiare, e bere lautamente spende piu, che non se li conuene, pecca.
 - 6 Colui, che per mangiare, e bere, dissipa la sua facoltà, pecca, & perche.
 - 7 Colui, che mangia carne di venerdì, per dimenticanza, non pecca mortalmente, & perche, & quando pecca.
 - 8 Colui, che a caso mangia, o beue alcuna cosa nocua, dopo auuertito ancora ne bene, o mangia, pecca, come, & perche.
 - 9 Colui, che torna a mangiare, o a bere alcuna cosa nocua, credendo non gli faccia piu male, pecca, & perche.
 - 10 Colui, che per mangiare cose proibite molte uolte, o beue vini grandi, lasciando i piccoli sani al suo stomaco, pecca.
 - 11 L'Infermo che ha la febre, & beue, sapendo, che li farà durare la febre, & vuol bere, pecca, & perche.
 - 12 Colui, che per contentare la sua gola, fa patir la sua famiglia, o non paga i suoi debiti, o manca di fare altre cose necessarie, pecca.
 - 13 Colui, che è solito per bere uini grandi, atti all'Embriachezza, pecca, & perche.
 - 14 A chi si dia lecito mangiare, cibi esquisiti, senza peccato, & a chi siano diuieti.
 - 15 Colui, che si parte dalla sua patria, & va in altra, per mangiare ne giorni proibiti carne, pecca, benchè in quella gli sia permesso, & perche.
 - 16 Colui, che a posta si parte dalla sua patria, per andare altroue, doue non si offerua la quaresima pecca, & perche.
 - 17 Il Scolare, che mentre studia in alcun luogo continuamente, & uive secondo il costume del luogo, dopo in certe vacanze torna alla sua patria, & uive con mangiar carne ne tempi proibiti, non pecca, & perche nel luogo, doue studia.
 - 18 L'huomo è tenuto, per legge, & per costume secondo il luogo, doue habbita, & come.
 - 19 Colui, il qual rincresce, che molti mangiano, o beuano, per uoler poi deuorare tutto egli, pecca.
 - 20 Colui, che per non hauer da mangiare, o bere quello, che desidera, & si lamenta, quando pecca, & perche.
 - 21 Colui, che per diletto del bere, o mangiare, circa hauer cose proibite, & incitatorie al bere, quando pecca, & perche.
 - 22 Colui, che pone molto studio, per hauer cibi esquisiti, pecca, & perche.
 - 23 Colui, che suole mangiare inanti l'ora debita, per diletto del mangiare, o del bere pecca.
 - 24 Colui, che pone cibo sopra cibo, senza hauer padito, pecca, & perche.
 - 25 Colui, che di notte, mentre sta in letto per dormire, mangia, o beue, pecca, & imita le bestie, & perche.
 - 26 Colui, che mangia ingordiamente, che ha un bucone in bocca, & l'altro in mano, quando pecca, & perche.
 - 27 Colui, che per mangiare in compagnia con buoni compagni, fa patir la famiglia sua, pecca, & perche, & quando piu grauemente.
 - 28 Colui, che dà da mangiare carne humana, quando, come, & perche pecca.
 - 29 Qual carne humana si deue dare, quando fosse promesso, & perche.
 - 30 Quelli, che mangiano carne humana non sono perfetti Christiani, & perche.

Man-

Mangiare, e Bere, ouero vitio di Gola, altro non è, che vn'appetito, & desiderio di mangiare, ouero vna concupiscenza di diletarsi di mangiare, e bere, perche la gola, principalmente dice si essere circa le passioni dell'anima, per laquale diletatione si puo causare alcuna concupiscenza, o desiderio disordinato, mentre si gusta quel cibo, o beuanda. Et all' hora si fa il peccato per la elettione, o proponimento, che l'huomo fa in diletarsi in quello, come vdirassi nella propositione d'essi Casi: percioche per all' hora l'aperito si fa disordinato, quando si discosta dall'ordine di essa ragione.

Coro. 1. p. de gula. cap. 1. nu. 21.

- 1 Si dimanda: Vno si dilettaua molto di trouare alcune sorte di cibi, che fossero buoni, & delicati, perche desideraua di mangiare lautamente, & era molto curioso in trouare quelli, & in prepararli, o farsi preparare bene quelli, se peccò? *Resp.* quando nell'animo suo non pensaua mai per questo di discostarsi dalla regola diuina, per attendere alla gola, dirassi di no, perche non facendo con li precetti, per conto del mangiare, o bere, non si pecca. Ma si per usare questa tanta diligenza, si rendesse alquanto negligente, e pigro nelle cose necessarie, & difettoso nelle volontarie, con deuiarsi dalle solite, & debite diuotioni, & cose necessarie alla salute dell'anima, & che ripugnasse, alla carità all' hora farebbe peccato, ma non ripugnando, sarà veniale, percioche se per prouedere cibi necessarij, & cercare i migliori, che l'huomo possa hauere (però secondo la qualità d'essa persona) si peccasse, conueneria lassare il mangiare.
- 2 Si dimanda: Vno era tanto dedito all'appetito, e concupiscenza circa i cibi, & bontà del vino, che ad altro non attendeua, nè parlaua, fuoi che di mangiare, o bere, se peccò? *Resp.* se tanto affettatamente hauesse proposto il suo fine, & diletto nel mangiare, e bere, dirassi di sì, & mortalmente. Si come sogliono fare alcuni huomini golosi, che ciò che pensano, cio che parlano, tutto à crapula, tutto è embriachezza, ouero che tutte le loro operationi indirizzano a questo fine, di sodisfare alla gola, & non ad altro. In questo caso dirassi, non esser dubbio, che peccano mortalmente, perche *Deus eorum uenter est.*
- 3 Si dimanda: Vno haueua tanto il desiderio di mangiare, e bere bene, che non si farebbe curato di fare ogni gran cosa, benchè illecita, pur che hauesse mangiato, & beuuto bene, & sodisfatto alla gola, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente si come fanno alcuni, che non si curano, per sodisfare al suo appetito di torne al suo padrone, & contentare la sua gola, o fare altra cosa non lodabile, & almeno, se non lo farà attualmente (forse per non potere) di torlo, ouero mai s'acqueterà, fin che non l'haurà comprata, etianio che non hauesse bisogno, & che non si curasse di lasciare alcuni seruitij necessarij, per attendere alla gola, peccarà sempre mortalmente.
- 4 Si dimanda: Vno, per prepararsi lautamente da mangiare, o per andare a vedere, & cercare alcuna sorte di vini, non si curaua di lasciare, & diffendere alcuni seruitij necessarij alla salute, o alla Messa, o la predica, o altre diuotioni, se peccò? *Resp.* se ciò assolutamente fece per sodisfare alla gola, non farà dubbio di sì, & mortalmente. Ma se per accidentia, o per alcuna altra cosa, per l'istanza di qualche bisogno, o d'infermità, o d'altra cosa simile, sarà veniale. Ma se per prepararsi lautamente da desinare, & farsi le viuande commode lasciasse la Messa, o altri diuini officij, particolarmente la festa, o uero non offeruasse le vigilie, la quaresima, & altri precetti di S. Chiesa, sempre peccarà mortalmente.
- 5 Si dimanda: Vno, che si dilettaua di viuere in mangiare, & bere, lautamente, quasi tutta la sua facoltà, voluttuosamente spendeua in banchetti, & conuiti, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & molto piu grauemente, quando hauesse dissipato tutta la sua roba in gola, & hauesse ridotto i suoi figliuoli, & moglie in estrema necessità, & miseria, fraudando quelli delle cose necessarie. Tutti questi simili casi, ponendo l'huomo il suo studio nella gola, come a suo fine, faranno peccati mortali; percioche l'uso della ragione, che da Dio gli è dato, & si danno alla crapula, come fanno le bestie, che ad altro non mirano, se non al mangiare, & à impire la pancia.
- 6 Si dimanda: Erano quattro compagni, che andarono à caccia in giorno, che si mangiua carne, & stettero fin tutto il venerdì di sera, li quali tornando (dico) il venerdì di sera a casa, & essendo dimandati da alcuni di casa loro, ben, voi hauete portato per me giorni, che siate itati à caccia in barca da mangiare carne, & hoggi, che cosa hauete mangiato. Liquali ammiratiuamente, risposero, noi hauemo mangiato della carne, Et quelli di casa

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

di casa dissero, hoggi, ch'è venerdì, voi hauete mangiato carne? L'quali stupefatti, dissero, per non essersi ricordati, che fusse venerdì, & dissero ah poueri noi, che habbiamo fatto? che tutti ci siamo dimenticati? se peccorno? *Resp.* di no mortalmente, perche ciò non fecero per dispreggio del peccato di Santa Chiesa, nè meno per malitia, ma per semplice ignoranza.

Nau. c. 27. 7
nu. 127.

Gaet. in sã.
Ser gula.

S. Anto. 2. p.
ti. 6. c. 4. §. 6.

8 Si dimanda: Vno dette da mangiare, o à bere ad alcune persone alcuna cosa, che faceua male al stomacho, benchè fosse detta cosa gustuole alla bocca, lequali dopò conosciuta da loro detta beuanda esser nociua, nondimeno non restorno di beuerne, o mangiarne ancora, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tanto più grauemente peccorno, quanto, se loro fossero inferme, o mal sane, percioche colui, che molte volte haurà mangiato alcuna cosa nociua, o beuuto, notabilmente, & nè toina a mangiare, o a bere, senza credere, che non gli farà più danno, non per questo dirassi esser scusato dal peccato. Come se mangiando carne di porco due, o più volte. O vno, che beuerà vini grandi (potendo hauer di piccoli) liquali gli sconciauano il stomacho, o lo farà vomitare, nondimeno, ne tornerà ancora a bere, o farli bere, & mangiare, & forsi contra la loro volontà, sempre peccaranno, ouer vn' animalato, ch' hauerà vn' ardente febre, & beuerà vn bocal d'acqua, il quale se bene lui crederà, che sia per fargli durare la febre, o gli farà gran danno, nondimeno la vorrà bere, dirassi costui sempre peccare mortalmente.

Nau. c. 23.
nu. 128.

S. Ant. ibid.

9 Si dimanda: Vno mangiava, o beueua cose preciose, & esquisite, non conuenienti al suo grado, & conditione, ilquale per contentare questo suo appetito, o volontà, faceua patire la sua famiglia molte uolte delle cose necessarie; Ouero non uoleua, pagare alcuni suoi debiti, o mancando in altre cose necessarie, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè solamente commetterà vn peccato solo, ma ancora molti altri insieme, cioè della gola per contentare la sua uolontà, il patimento della sua famiglia, essendo per debito di carità, & d'obbligo di sostentare quella, nè dargli occasione di fare alcun male. Onde questo sarà carigo d'ello confessore, fargli cognoscere li molti mali, che può partorire questa sua gola, & auuertirlo, con consigliare quello a viuere, secondo il stato, & grado suo, ne mangiare, ne bere, se non solo quello, che se gli conueniene, percioche non a tutti conuerà, per tutto pasto mangiare vitello, capponi, fasiliani, & simili, ma a quelli ordinariamente possono con buona coscienza mangiarli, che ricchi, & facoltosi sono, nè hanno debiti, nè viuono con le braccia, come molti fanno. Et così quelli, che sono soliti per beuere vini atti all'embriachezzo, non deueno beuere vini grandi, nè meno darlo a bere, percioche non sono scusati dal peccato, dicendo, io son vno ad imbricarmi, per detto costume fatto, o per non conoscere la qualità del vino, si come detto hauemo al suo capitolo della Gola.

Nau. c. 23. 9
nu. 29.

Nau. ibid.

10 Si dimanda: Molti si partirono nel principio di quaresima dalla sua patria per andar ad habitare in terra, doue era costume, & si permetteua non fare la quaresima, & li stettero, fin sotto Pasqua, per mangiare carne, & altro, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, se fosse solito far questo ogni anno, faria caso del Santo officio, percioche vedesi per esso effetto, costui non esser perfetto Christiano, ma simulato, & finto, onde merita castigo, poi che non sente quello, che sente, & vuole, & comanda santa Chiesa.

Nau. ibid.

11 Si dimanda: Vno scolare di Castiglia, che studiava in Padoa, o in Bologna, il quale nel tempo delle vacanze ritornaua alla sua patria, & mentre studiava in Padoa, o altrove, mangiava carne il sabato, secondo il paterno rito, mentre durava dette vacanze, in ditta sua patria, ma non però in Padoua, doue studiava, se peccò? *Resp.* di no, percioche in ditto luogo di Castiglia, era l'vsnza mangiarli in detto giorno nell'estremità delli animali, ilche potrebbe fare ancora alcuno altro, che fosse d'aliena ditione, mentre staua in ditto luogo, ma non già potrebbe fare questo, mentre stesse a studiare in Padoa,

doa, essendo che faria tenuto viuere alla Padoana, o à vsanza di Santa Chiesa Romana, benchè così s'vsasse nella detta loro terra di Castiglia, percioche l'huomo è tenuto conformarsi in tutto ciò, che il costume, & s'vsa per legge, o per costume in detta terra, doue egli si ritroua, altrimenti sempre peccerà mortalmente. Ogni volta, però che questo costume o vsanza non sia contraria, dico, alle constitutioni di santa Chiesa Romana.

12 Si dimanda: Vno volontieri daua da mangiare, o bere, particolarmente à compagni, ma dopò gli era gettato in occhio, se costui peccò? *Resp.* se quel buttare in occhio, o rinfacciare hauesse fatto, perche veramente gli rincresceua, per essere auaro, o pure perche tanto meno gli ne restaua à lui, benchè volontieri mostrasse darlo, dirassi di sì, & quando ciò hauesse fatto per gola, che lui solo haurebbe voluto in vn solo pasto mangiare quello, che à due, o à più compagni era bastevole, tanto più grauemente peccò, per quella ingordigia, & sua gola lupina.

L'Autore.

13 Si dimanda: Vno alquale piaceua molto il mangiare, o bere, nè potendo hauer quello, che il suo appetito, o desiderio, o la gola appetiua, si lamentaua, & si doleua, se peccò? *Resp.* quando, ciò veramente era solo, per fatiare i suoi appetiti, & o gola, dirassi di sì, hauendo altri cibi al suo grado, & qualità conuenienti, & mortalmente, ma se per vn certo desiderio, o appetito, senza hauer padito, dirassi di no, percioche molte volte l'huomo non si ritroua sempre d'un appetito, o gusto, onde appetendo certe sorte di cibi, per incitare l'appetito, per questo non dirassi che pecca.

L'Autore.

14 Si dimanda: A vno piaceua tanto il bere, o mangiare, che cercava sempre d'hauere ciò se prohibito, acciò più fosse incitato al bere, se peccò? *Resp.* se per diletto della gola, o per essere quello il suo fine, dirassi di sì. E se per sorte gli hauesse poi fatto male, tanto più grauemente peccò. Et se poneua molto studio per hauerne cibi, o vini pretiosi, per contentare la gola, o suo appetito, tanto più grauemente. Et se inanti l'hora debita, o solita del mangiare hauesse mangiato, o beuto, per quel diletto, ancora dirassi, che peccò. Et se metteua cibo sopra cibo, senza hauer padito, peccò per il pericolo d'incorrere in qualche infermità, & vedesi, che ha fatto vn Dio della sua gola, & pancia.

15 Si dimanda: Vno di notte, mentre era in letto per dormire, si faceua apparecchiare da bere, o dare da mangiare, e mangiava, o beueua ogni volta, che si tuegliava, hauendo in questo fatto vn' uso, se peccò? *Resp.* di sì, percioche imita le bestie, che mangiano più la notte, che'l giorno, & tanto più grauemente, quanto ciò faceua per diletto, & gola. Et se li faceua danno, tanto più grauemente, ma se essere la sua natura vsa in questo, & che per astenersi, gli haurebbe nociuto, non peccò, se non venialmente.

16 Si dimanda: Vno mangiava con tanta ingordigia, ch' a pena era posta la roba in tauola, o posto il boccone, in bocca, che l'haueua ingiottito, di maniera, che mangiava molto più di quello, che non gli era conueniente, se peccò? *Resp.* che quando a questo non fosse auuertito, dirassi di no, ma se a posta fatta, per diuorare più presto la parte sua, e quella del compagno, dirassi di sì, e mortalmente. E l'istesso anco dirassi di quelli, che essendo a tauola in compagnia, che sempre vanno cercando li migliori bocconi, senza misura di modestia, pecca.

L'Autore.

17 Si dimanda: Vno, era assai comodo, & benchè fosse maritato, & hauesse figliuoli, nondimeno li piaceua, & si dilettaua di mangiare, & bere in compagnia continuamente con buoni compagni, & amici, per la qual compagnia, molte volte patiuà in casa d'alcune cose necessarie, se peccò? *Resp.* di sì, percioche più facilmente si mantiene vna casa, che due particolarmente, quando si ha una certa facoltà, o entrata, ouer guadagno misurato. Onde più grauemente peccarà, quando la sua famiglia patirà, non misurando si, & se viuera d'industria, o con le braccia, & haueua famiglia, più grauemente peccò. Et se con genti peccatrice questa uita faceua, cioè con meretrice, con giocatori, vsurari, & simili, tanto più grauemente.

L'Autore.

18 Si dimanda: Vn' Hoste, o altri senza alcuna necessità estrema, daua da mangiare carne humana, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & merita anche gran castigo. Ma dice il Nauarro, che in estrema necessità, quando non gli fosse altra cosa da mangiare, par che sia lecito, ma di quelli corpi humani, che fossero stati ammazzati in guerra, o da nemici o dalla giustitia, o per infermità, percioche in altro modo, farebbe grauissimo peccato. Ne questo para marauiglia, percioche dice si. Brasil no mangiarli altro, che carne humana, & no
altamente

Cap. 23. 129.

alteramente si mangia, che noi altri Italiani mangiamo vitelli, & capponi, & altre carne, che da noi è solita mangiarli. Onde per questo vfo, dicefi non essere perfetti Christiani, & anche perche loro non hanno quella uera contritione de' loro mancamenti, che deue si hauere, benchè detta carne humana sia di quelli homeni morti in giusta guerra, o amazzati per giustitia per loro delitti commessi.

Del manifestare, o Riuelare i suoi difetti, o quelli d'altri. Cap. LV.

Vedi anco Riuelatione de' secreti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che habbi cariga, o custodia d'alcuna cosa, nè la manifesta, quando sia dannificata, come, & perche pecca, oltre ch'è tenuto a i danni.
- 2 Colui, che vede fare alcun danno, nè lo manifesta, quando, & perche pecca.
- 3 Colui, ch'è tenuto a manifestar alcun delitto, nè lo manifesta, come pecca. Quando uno non sia tenuto a manifestare i delitti d'altri, benchè fosse suo vfficio, & perche.
- 4 Colui, che per farsi amico alcuno, non manifesta il suo delitto, quando sia dimandato, come pecca, & perche, oltre la sodisfattione del danno.
- 5 Il seruitore, che non manifesta il delitto, del suo padrone, non pecca, & quando sia tenuto manifestarlo, & quale, & perche.
- 6 Colui, che sà i difetti del prossimo, & gli manifesta a molti, gra uemente pecca, benchè non seguisse danno. Colui, che manifesta i peccati publici del prossimo, non pecca, & quando pecca & perche.
- 7 Colui, che riuelar peccati d'altri intesi da altri, quando non pecca, & quando puo peccare, & grauermente. Colui, che manifesta li peccati d'altri con intentione di dannificare, sempre pecca.
- 8 Colui, che palesa i peccati d'altri, che esso peccatore ha per gloria hauerli fitti, non pecca.
- 9 Colui, che palesa i peccati a persona secreta, come pecca, & perche. Il padre, & la madre, che manifestano il peccato del figliuolo, l'uno a l'altro, quando non peccano, & peccano.
- 10 Colui, che manifesta alcun peccato del prossimo, senza dannificarlo, non pecca.
- 11 La madre, che palesa il peccato del figliuolo al padre, non pecca, & come peccarà.

Cor. 2. p. de
restitu. è in
particulari.
c. 5. nu. 12.
S. Tho. 2. 2.
q. 62. art. 7.
Nau. c. 17.
nu. 21.



Si dimanda: Vno sapeua alcun danno notabile fatto al prossimo, o tutto, o qual si voglia altra lesione fatta, nè la manifestò, se peccò? *Resp.* se lui era Guardiano di quella tal cosa, o salariato, & simili, dirassi di sì, quando peccò senza alcun suo graue danno, o pericolo, ciò poteua fare, & come quello che era tenuto per il suo vfficio, onde sarà obligato al danno, come principal malfattore proprio; Imperoche ogni guardiano, o salariato, o Giudice, o vfficiale, ch'è obligato conseruare la giustitia, dicefi essere come vn padre, il quale è tenuto per li beni de' pupilli, vn curatore, per li beni a se raccomandati, vn testimonio prodotto in giudicio, & simili, tutti questi sono tenuti per il suo vfficio alli danni seguiti, o che seguiranno.

Coro. ibid.

2 Si dimanda: Vn vicino vidde vn ladro, che robbaua a vn suo vicino, per ilche essendone dimandato se lui lo sapeua, negò la verità, dicendo non hauer visto alcuno, se peccò? *Respon.* di sì, ma non però, che sia tenuto ad alcuna restitutione, eccetto però (come haue mo detto) non fosse tenuto, per qualche suo debito, obligo, o vfficio, imperoche all' hora sarebbe tenuto a ogni danno.

Coron. ibid.

3 Si dimanda: Essendo dimandati dal Governatore, o Podestà, &c. alcuni suoi vfficiali, chi sia stato quello, ch'habbia fatto il tale eccesso, o danno, o homicidio questa notte pasara, li quali negorno ciò sapere, con scusare & coprire detti malfattori senza lor danno o pericolo, se saranno tenuti al danno essi vfficiali per quelli? *Resp.* di sì, per rispetto del loro

loro vfficio, come quelli, che deono guardare la città di notte. Eccetto però, non hauefsero negato questo, per non infamare, & vituperare quelli, essendo che communemente siano tenuti per huomini da bene, ouero per sciuare maggior scandolo, ch'haurebbe potuto succedere, non haurebbono fatto sì gran male, pur che poi procacciassero anche, che detti malfattori facessero la restitutione del furto secretamēte, acciò la parte restasse integrata. Et se detto misfatto, o eccesso non richiedesse alcuna restitutione, non haurebbono, nè anco fatto male a non manifestarli. Eccetuando però, che per consuetudine non fossero soliti a malfare, che all' hora peccarebbono, non manifestandoli.

Coro. ibi.

23. q. 3. cas.
de ostēdit.

4 Si dimanda: Vno sapeua, che vn suo amico haueua fatto alcun danno al suo prossimo, per ilche essendo dimandato, o esaminato a douer dire la verità, ricusò, dicendo non sapere cosa alcuna, per conseruarsi in amicitia con quello, o per acquistarlo amico, o farlo beneuolo, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, oltre che è tenuto alla pena, & restitutione del danno seguito, o che ne può seguire, essendo che questo sia gran danno notabile della parte. Et etiandio che non fosse tenuto per alcun suo vfficio dirlo, lo deue almeno dire, per non fare contra la carità del prossimo.

De familia
nu. 6.

5 Si dimanda: Vn superiore ricercò vn seruitore d'alcuno, sotto pena d'vbidienza a douer riuelare vn certo delitto del suo padrone, il quale non lo volse riuelare, se peccò? *Resp.* cō l' Armilla di nò, percioche lui non è tenuto riuelare quello, che si fa dal suo padrone, quando si procede criminalmente. Ne meno ciuilmente, quando gli tornasse in qualche danno, percioche nissuno dicefi, esser tenuto, a ouo curare il bene altrui temporale col suo proprio danno, eccetto però quando non fosse per cose della fede, percioche all' hora in tutti i modi faria ciascuu tenuto a denontiare, & manifestare colui, che fosse heretico, o sentisse alcuna cosa contraria alle fede, & S. Chiesa, perche in questo caso si tratta il ben spirituale. Et anco io direi quando fosse di qualche tradimento contra la Republica, per essere caso, che si tratta contra il ben comune, pure io à tutto mi rimetto.

L' Anitoto

6 Si dimanda: Vno sapeua, che N. era concubinario, o adultero, & altro, & nissuno lo sapeua, fuor che lui, il quale manifestò in presenza di molti questi difetti di N. se costui peccò? *Resp.* di sì, quando lo manifestò in presenza di quelli, che non lo sapeuano, & mortalmente, se bene lo manifestò forsi senza intentione di dannificare la fama di quello, & anco peccò, se bene non ne seguisse danno, perche ha postò quello in pericolo di fargli danno. Per ilche si deue notare, che mai si deue manifestare i peccati mortali secreti del prossimo, se bene alcuno di quelli fosse la verità. Ma se li peccati fossero publici, & manifestati dogli, non peccaria, perche già colui è infamiato, almeno appresso quelli, co' quali egli lo diceua, eccetto non si dicesse con qualche mala intentione, ma senza mala intentione di dannificare, ne ponerlo in pericolo di dannificarlo, non si pecca tanto, essendo notorio.

Nau. ca. 18
nu. 21.

Med. li. 1. c.
14. §. 36.

7 Si dimanda: Vno hauea inteso alcun peccato del prossimo, di qualunque forte, & lo manifestò, dicendo, io ho inteso il tale, & il tal peccato del tale, se costui pecca? *Resp.* quando lo diceffe senza intentione di dannificare la fama di quello, non peccarà mortalmente, & sia graue quel peccato quanto si voglia, imperoche egli non infama, ne dannifica, ne intende dannificare la fama del prossimo, nè meno da cagione bestante à quelli, che Podono, di dannificarlo; imperoche egli non dice, che questo peccato sia la verità, nè meno che lo sappia, ma solamente dice hauerlo inteso. Ma potrebbe ben peccare mortalmente, quando egli giogesse qual cosa del suo, per far certo quel peccato. Et diceffe simil forte di parole. Io non sò, se lo debbo, credere, sì, o nò, ma dirò bene, che doue non è fuoco, non è ne anco fumo. Et anco potrebbe peccare mortalmente, quando fosse detto questo tal peccato, da persona degna di fede, che per l'autorità, & qualità sua, gli scoltanti fossero tali, che probabilmente gli pare douerlo credere; ouero che essi scoltanti lo dicefsero poi ad altri per cosa certa. Et vno, che diceffe con intentione di dannificare il prossimo, & che diceffe io ho inteso la tal cosa, ma nol credo, o qual si voglia altra simile parola, peccarebbe mortalmente, per l'intentione, ch'aurà di dannificare la fama del prossimo, benchè non fosse la verità.

Nau. ca. 28
nu. 14.

8 Si dimanda: Vno manifestaua li peccati del suo prossimo, che per gloria se teneua d'hauerli, se peccò? *Resp.* di nò, mortalmente quando gli manifestasse senza intentione di dannificare quello, imperoche non si dannifica notabilmente almeno la sua fama, per ilche

Nau. ca. 18
nu. 24.

ilche si nota, che l'intentione è quella, che fa, & non fa il peccato. Ma sempre io dirò, che miglior cosa sarà, non impacciarsi de' fatti altrui, quando si può fare di meno, imperoche non gli è auanzo alcuno anzi sempre perdita, & però prouerbialmente dicefi, Odi, Vedi, & Tace, se tu vuole viuere in pace.

Nau. ibid. 9 Si dimanda: Vno sapeua un peccato altrui, ilquale lo manifestò a vna persona tale, ch'era come se detto non gli l'hauesse, & senza intentione di dannificare, se peccò? *Resp.* di sì, ma venialmente, perche non se gli fa danno notabile alla fama di quello, & così quando il padre, & la madre manifestano l'uno l'altro il peccato del figliuolo, non peccano perche il dirselo l'vno a l'altro, e come non dirlo. E cetero però, se il peccato di quello fosse tale, & anco il padre, & la madre fossero tali, che piu danno riceuerebbe i loro figliuoli, per dirlo al padre, & alla madre, che per dirlo a cento persone.

Nau. ibid. 10 Si dimanda: Vno senza hauere intentione di dannificare alcuno, sapendo alcun difetto, o peccato di quello, lo manifestò, se peccò? *Resp.* col Nauarro di no mortalmente, quando l'habbia manifestato con tal persona, che detta sua manifestatione fosse stata, come se non l'hauesse detto con alcuno, percioche per hauerlo detto a simil persona, non fece notabil danno alla fama di quello.

Ibid. 11 Si dimanda: Vna madre sapeua un peccato d'un figliuolo, laquale il disse col padre proprio di detto figliuolo, o diciano a suo marito, padre di quello, se peccò? *Resp.* col Nauarro, & con l' *Illustris.* Gaetano di no, percioche l'ha manifestato a persone, che è quanto non gli l'hauesse detto per esser quello padre, eccetto però, che detto peccato non fosse tale, & che anche suo padre fosse tale, che piu presto haurebbe dato danno a detto figliuolo, che altrimenti, essendo che quello habbia la lingua in tal maniera lunga, che meglio farebbe stato hauerlo detto a cento persone estranee, per il danno, che ha apportato a detto suo figliuolo. Onde quando di lei s'hauesse conosciuto questo difetto, haurebbe peccato, perche doueua tacere, & non dirlo, non essendoli per apportare giouamente, ma piu presto danno & non poco.

Del Manifestare i secreti suoi, o d'altri. Cap. LVI

Vedi Riuelatione de' secreti. Manifestare i difetti suoi, o d'altri. Secreti detti à Amici, & Giuramento.

Delle Mansionarie. Cap. LVII.

Vedi anco scomunica al caso 100. & 101.

S O M M A R I O.

- 1 Il mansionario, che ha molte mansionarie, ne le può officiare, & le fa officiare, quando, come, & perche pecca.
- 2 Colui, ch'ha molte mansionarie, o officiatore, & le fa officiare, per esser poi lui mercenario per ciuanzare alcuna cosa di piu, e tutto del Diauolo.
- 3 Colui, ch'obliga con l'istesso obligo alcun sacerdote ad officiare la sua mansionaria, o beneficio, & li da manco stipendio, grauemente pecca, & perche.
- 4 Colui, che s'obliga officiare personalmente alcuna mansionaria, dopo la fa officiare per sostituto, pecca, & perche.

L'Autore. **S** I dimanda: Vn sacerdote ottenne 2. o 3. o piu mansionarie, o officiatore, o beneficij semplici, lequali lui non li poteva officiare personalmente, onde s'accordò con uno, o piu sacerdoti di darli un tanto accio officiasse per lui, una, o due mansionarie, nella tale Chiesa, dando a quello la metà, o un terzo, o secondo il loro accordo, della ualuta di quella, per ilche colui astretto di bisogno, fu necessitato officiarla in quel modo, che lui uoleua, se detto mansionario, che ha il retto dominio, peccò? *Resp.* di sì, quando lui tenga tante mansionarie ad *luxum.* & ad *uictum.* Si come molti, vedesti che fanno, che hanno altri beneficij proprij, & con buona entrata, & nondimeno propter *luxum.* ricerca no, & tengono altri beneficij

Conc. Trid. in sess. 24. c.

beneficij semplici, o mansionarie, o per mera auaritia, & c'auancio, & fanno patire moleste poteri sacerdoti, che non hanno da viuere, nè meno hanno discrezione, con fargli officiare più d'obligo, che non è tenuto d'officiare, accio supplicano anco all'obligo di sodisfare, & restituire quel danaro col quale loro fanno officiar per loro.

2 Si dimanda: Vno haueua vna, o piu mansionarie, lequali le faceua officiare tutte con dare vn tanto ad alcuni sacerdoti, obligando quelli tanti giorni alla settimana, & lui poi stava nelle piazze per mercenario, aspettando questo, o quell'altro sacerdote, che haueua bisogno di Messa, & con quello faceua mercato, tolendo vn tanto, & auanzaua di piu alcuna cosa, giornalmente di quello, che non haurebbe auanzato, quando lui personalmente hauesse officiato le sue mansionarie, 2. o 4. soldi, se peccò? *Resp.* di sì, & è vero mercante di simonie, ilquale il Diauolo vn giorno porterà via, come esso Simone portò, & uolesse Dio, ch'io non dicessi la verità, & il Superiore, che lo sa, nè lo castiga pecca.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno haueua vn beneficio semplice nella città di N. con obligatione di dire Messa, & stare in choro, & haueua anco alcune mansionarie, fra lequali vna di trenta, o piu ducati con obligo di dir Messa tre volte la settimana, & tre dominiche, con obligo di stare in choro, ilquale institui vn pouero sacerdote per 24. o per meno, auanzando per se 6. o piu ducati, obligandolo al choro per detto prezzo, se peccò? *Resp.* di sì, & è uero simoniaco, nè può con buona conscienza ritenere, quel sopra più, che lo deuca restituire al detto pouero sacerdote sostituiti, nè meno deuesi, nè si può assoluere.

L'Autore.

4 Et l'istesso dirassi di quelli, che personalmente si sono obligati officiare quello, dopo le fanno officiare per sostituti, nè gli val il dire, io non faccio patire la Chiesa, o quel benefattore; percioche lui è obligato, personalmente, perche quando il padrone sapeffe dover sostituire altri non gli la haurebbe forsi data.

Del Mantenere la sua Parola. Cap. LIX.

Vedi Mancare della sua Parola. Et Giuramento.

De' Maranchini. Cap. LX.

Vedi Sensari.

De' Maritati. Cap. LXI.

Vedi anco Matrimonio. Debito Matrimoniale. Adulterio. Concubinarij. Et fornicatione.

S O M M A R I O.

- Colui, ch'è maritato, & sia concubinato, & comunicato, & perche.
- 1 Il peccato del Marito adultero, e graue, & perche, & quello della donna adultera, e maggiore, & perche.



Si dimanda: Vno era maritato, ilqual era concubinario publico, se sia scomunicato? *Resp.* di sì ordinariamente, per le constitutioni Sinodali, & il peccato del marito adultero è maggiore di quello della moglie adultera, come capo, che deuca superare la donna nelle virtù, & col suo esempio quella regolare, ma tuttauia diremo, il peccato dell'adulterio della donna, esse re molto maggiore, per la circostanza, del far si, che la prole, o figliuoli, che concepisce, che non sia certa, di qual padre sia, & anco per il scandalo maggiore, che quella dà al mondo.

Nau. c. 16. num. 23. S. Agost. ca. indignum. 32. q. 6.

Del Masfascare. Cap. LXII.

Vedi anco habito. Et Adornamento di Donne.

S O M M A R I O.

- Il farsi maschera, che cosa sia, quando, & a chi sia lecito, & come, & perche.
- 1 Colui, che per qualche suo cauuo fine s'innaschera, pecca, particolarmente innammati.

2 Religiosi esse lecito l'ammafchararsi, quando, come, perche, doue, & con qual habito. A prelati, a persone poste in dignità, & a Donne per modo alcuno non esser lecito, & perche.

Arm. de ma fchare.

ML farsi Maschera, altro non è, ch'vna mutatione di viso naturale in alcun viso finto, o d'habito, a lui non pertinente L'vfare delle Maschere, dirassi che quanto aspetta a se, & con i debiti modi, luogo, & tempo, & ad alcune persone essere lecito, ma non a tutte, & particolarmente a Religiosi d'ogni sorte, ma più a Claustrali essere illecita cosa vfarle. Et all' hora dirassi esser lecito, & anco peccato, o mortale, o veniale, secondo il fine, & intentione, che s'vfa, come qui sotto intenderassi.

Ibid. ut sup.

1 Si dimanda? Vno essendo innamorato d'alcuna donna, nè potendo venire a parlamento con quella, per conseguire il suo effetto, s'ammafcarò, acciò potesse vederla, o parlargli, o mettere altro ordine con quella, se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, & mortalmente, per il cattiuo fine, & pessima intentione, per il quale si fa illecito. Percioche l'ammafcarare si permette per mera ricreatione de' spiriti, più che per altra cosa lecita, per il che, quando questo habito per altro conto, o modo tolerasse, sempre sarà illecito, & peccato, & alle volte mortale. Et se con habito religioso di qualunque sorte in publico per la Città, sarà grauissimo, & è caso d'inquisitione.

L'Autore.

2 Si dimanda: Furono alcuni Religiosi, che desiderauano nel tēpo del Carneuale ricrearsi alquanto, Per il che apparecchiaron vna Rapresentatione lecita, da Religiosi: nella quale per hauer in quella maggior ricreatione, s'ammafcarono, con habiti conuenienti a quella se peccarono? Resp. con la predetta Armilla, di nò, percioche in cose lecite (come è detto di sopra) per semplice ricreatione, & in luogo separato, & non in publico a ciascuna persona dirassi esser lecito. Ma quando fusse vfato l'habito religioso, per la irreuerenza della religione, dirassi non esser lecito, per alcun modo, & particolarmente in publico. Ma dirassi bene, che ne' Chioftri vfare maschere, a religiosi, essere lecito, per semplice ricreatione; Ma non in publico per modo alcuno, & se fossero Prelati, che in publico andassero masfcharati, & anche persone poste in dignità, più gramente peccariano. Et questo non tanto per il scandalo, il quale veramente è graue peccato, ma per il pericolo, nel quale si pongono di peccare. Onde per modo alcuno da questi deuesi vfare, poiche peccariano, per cagione del scandalo, del peccato della prohibitione, & del deniamento dal loro vfficio. Nè meno dalle donne deuesi vfare, per il gran pericolo, al quale loro sono sottoposte, ne per essergli lecito, per modo alcuno andare vagabondando, per non cascare, o per non esser cagione di far calcare in qualche pericolo di qualche peccato, come quelle che facilmente sono a quello soggette, & inchintate.

Ibid.

L'Autore.

Del Matrimonio.

Cap. LXIII.

Vedi anco i seguenti Capitoli, circa il Matrimonio, cioè matrimonio impedito forzato, &c. Et anco Resistenza di matrimonio, Sponsalitio. Affinita. Parentela spirituale, di battesimo, & di confirmatione, & recuperatione di beni proprij.

S O M M A R I O.

Matrimonio, che cosa sia, chi lo possi dispensare, & separare, & perche.

1 Gli adottati si possono torre in matrimonio, ma non con i figliuoli legittimi.

2 La figliuola adottata puo torre per marito il figliuolo naturale d'esso adottante, & quando.

3 Colaro, che si promettono torfi in matrimonio, uiuendo l'altro matrimonio, & conoscendosi, non possono mai maritarsi insieme.

4 Colui, che fa uoto non maritarsi, & farsi Chierico, dopo se marita, pecca, ma il matrimonio è ualido, ma sta in peccato, & si puo far dispensare.

5 Il maritato, che contrahe matrimonio, con cognitione, quella essendo ignorante, non la puo torre per moglie, & quando possa torla, & come.

6 La donna, che contrahe matrimonio con quello, che sia maritato, & lo conosce, dopo quello conosce una, o due altre, & contrahe matrimonio con l'ultima, il matrimonio è ualido, benchè l'hauesse conosciuta, uiuente la moglie, & perche.

Ma

Matrimonio, altro non è, se non vna congiuntione carnale del marito, & della moglie scambieuale, che ritiene, & conserua vna indiuidua confuetudine della uita, tra due persone legittime, il quale da niuno può esser dispensato, se non da Dio, dal quale è stato instituito. Ma diremo bene, che può separarsi, quanto però aspetta all'habitare insieme, laqual separatione, all' hora ragioneuolmente si fa, quando si fa torto a esso matrimonio, con commettere adulterio, si dalla banda del marito, come della moglie.

Arm. de matrimonio. nu. 1. Magi. in 4. sem. d. 27. in ca. gaudeamus.

Armil. ibid. num. 19.

1 Si dimanda: Vno adottossi per figliuoli due persone, cioè vn maschio, & una femina, iquali si tolfere in matrimonio, se sia lecito? Resp. di sì, imperoche non si troua alcuna prohibitione, ma non potrebbe, il figliuolo legitimo di esso adottante, torre detta donna, ch'è adortina, nè la sua figliuola legitima torre detto huomo, ch'è fatto adottiuo, che peccarebbono.

Armil. ibid. in 5. ca. per adoptionem q. 3.

De nup. §. ergo.

Armil. ibid. num. 32.

Ca. relatum. §. 1.

2 Si dimanda: Vn padre di famiglia haueua vn figliuolo naturale, il quale anco s'adottò per figliuola vna putta, se detta putta peruenuta all'erà adulta possi torre per marito detto figliuolo naturale? Resp. di sì, quando l'vno di loro sarà mancipato da quello, ma non già nella prima, nè nella terza specie della linea, per esser in quelle parentado perpetuo, ancorche l'adottione fosse sciolta.

3 Si dimanda: Vno disse a vna donna maritata viuente il marito, o la donna al marito, viuenti la moglie, di volerla torre per moglie, o per marito, ogni uolta che suo marito, o sua moglie sarà morta, & con questo si danno anco la fede di torfi, & con questa fede, & promessa si conoscono carnalmente, se detto matrimonio sia ualido? Resp. di nò, ne questa promessa tiene, nè uale, o sia fatta innanti l'adulterio, o dopo, non potrà mai essere fra questi matrimonio, ancorche la moglie dell'uno, o il marito morisse.

Ca. relatum. §. 1.

4 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcun traualgio, fece uoto a Dio di farsi Prete, o di non torre moglie, o viuere castamente, dopò passato quel traualgio costui confermò detto uoto, & così confessandosi di nuouo, promise inanti al Sacerdote, & si risolse di farsi Prete affermatiuamente, & così di nuouo promise a Dio, nondimeno passati circa due anni, costui non si fece Prete, ma tolse moglie, & si ricordò anco benissimo del uoto fatto, & la sposa, secondo l'ordine del Concilio di Trento, & consumò il Matrimonio, & habito con quella molti anni, se peccò, & se sia ualido detto Matrimonio? Resp. di sì, che peccò, & mortalmente, per non hauer offeruato la fede a Dio, ma però questo non è uoto solenne, & d'alcuna religione approuata, fatto dopò la professione, espresa, o tacitamente, il quale proibisce il poterli maritare, & maritandosi dopò questa professione, il Matrimonio è nullo. Ma questo di costui è uoto semplice, & può esser dispensato dal Papa, nè può dimandare il debito alla moglie, senza peccato mortale, ma solo potrà renderlo, & morendo quella, non può più torre altra moglie. Ma per fuggire i pericoli, deuesi far dispensare dal Papa.

Armil. ibid. num. 55.

S. Th. 4. sem. d. 38. q. 1.

5 Si dimanda? Vno hauendo moglie, contraffe matrimonio con congiuntione carnale con vn'altra, la quale non sapeua, che quello fusse maritato, ouero lo seppe dopò che la conobbe, o lo seppe innanti, che l'adulterasse, se possa esser sua moglie? Resp. di nò, essendo in piedi il Matrimonio. Ma s'ella, non seppe, ch'egli hauesse moglie, eccetto quando la morì, potrà uolendo pigliarlo per marito, perche in uero ella non commise adulterio formalmente, tenendo sempre per certo, ch'egli non fusse maritato, & che fosse suo uero marito. Ma se l'hauesse saputo, non haurebbe potuto torlo, si come è detto di sopra al 4. caso.

Armil. ibid. ut sup. n. 33

6 Si dimanda: Vno essendo maritato contraffe parentado con una donna, che non sapeua, ch'egli fosse marito, & la conobbe carnalmente; Dopò morta la moglie, fece parentado di nuouo con vn'altra, & non ostante quello, ch'egli ha fatto per parole di tempo presente, con la seconda predetta, se costui possa esser marito di questa terza? Resp. di sì, etiandio che dopò morta la prima uera moglie, hauesse conosciuto detta seconda, pre supponendo ancora, che questa seconda non lo sapeffe, perche s'egli dopò la morte della prima, vfasse con detta seconda, che lo sapeffe, per ancora non sapeua con effetto maritale, & poi pigliasse la terza, per parole de presente, prima ch'ella sappia l'impedimento, che v'interueniua, la terza sarà sua moglie, & non la seconda, perche con questa seconda,

Armil. ibid.

I 2 il ma-

il matrimonio non è ualido, se di nouo ella non acconsente. Et questo, perche ella hauendo conosciuto l'impedimento, che gli era della prima moglie, se potrebbe separare da lui, ancorche ne fusse seguita la copula, et andio con effetto maritale, nel quale caso per ignoranza, credendo, ch'egli fusse suo marito, & non era.

Del Matrimonio impedito, per occasione, o in altro modo.

Cap. LXIII.

Vide anco tutti i capitoli che tratta de Matrimonij; Et anco Restititione di Matrimonio, Spofalio, Affinità & di Parentela.

S O M M A R I O.

- 1 Il padre, che battezza suo figliuolo, quando non pecca, dimandando il debito alla moglie.
- 2 Colui, che catechizza, o efforcizza alcuna creatura, dopo morto il padre, & la toglie per moglie, quando il matrimonio sia ualido, & non pecca, & perche.
- 3 Colui, che fa alcun atto nel battesimo, in Chiesa, che hauesse attentato di fare matrimonio, per detto atto, non si puo separare dal matrimonio, & perche.
- 4 Colui, che si maria con alcuna donna serua, credendo sia libera, & la conosce, il matrimonio è inualido, & come, & se la puo lasciare, non hauendola conosciuta, dopo la cognitione.
Colui, che di noua non presta il consenso, dopo maritato con una serua, per libera, non tenuto pigliarla, benchè la Chiesa la comandasse, ne meno lasciarla, & perche.
- 5 L'infidèle, che ha piu d'una moglie, uenuta alla fede, deue rifiutarla, o pigliare quella, che li piace, conuertendosi per anchor lei.
- 6 Il matrimonio è ualido, quando s'ha promesso per parola di presente, nè puo pigliarsene un'altra, & quando possa, & perche.
- 7 Il matrimonio è inualido, quando la donna crede suo marito esser uiuo, essendo quellamorto, & perche.
- 8 Il matrimonio è ualido, quando l'impotenza dell'atto sia a tempo, ma se è perpetuo, è inualido, & perche.
- 9 Il matrimonio, esser ualido, benchè si sappia l'impotenza dell'huomo, quando all'atto, & perche.
- 10 Il matrimonio, essere inualido, quando ambe le parti non fanno il uero impedimento, se non dopo contratto, & come possa stare, & pigliare un'altra moglie, & perche.
- 11 Il matrimonio, secondo, esser ualido, benchè s'habbi data la fede del primo, senza consumarlo, & perche.
Il Vescouo in quali impedimenti possa dispensare, & quali il Papa solo.
- 12 Il matrimonio è ualido, quando per errore un fratello conosce la moglie dell'altro, & quello, che si deue fare, dopo saputo l'errore.
- 13 Il matrimonio fatto fra infideli, & uno si conuertea, quando possa, & non possa rimaritarsi, & perche.
- 14 Il matrimonio fatto con Ebreo, credendo fosse Christiano, non è ualido, & quando sia, & perche.
Il matrimonio fatto inegualmente per errore, non è ualido, & quando possa esser ualido, & perche.
- 15 Il matrimonio fatto, con intentione de disdebitarsi con la dote della moglie, è ualido, ma per questa intentione, pecca.
- 16 Il matrimonio fatto per seconcluxia intromissione, è ualido, ma si pecca, & perche.
- 17 Il matrimonio fatto con un maritato, non è ualido, nè si deue fare, quando si sia.
Il Curato, che sa confessione, douersi fare con una persona maritata il matrimonio, li deue sposare, & perche, ouero come deue far per non sposarli.

il ma-

- 18 Il matrimonio fatto dal figliuolo in egualmente, & contra la uolontà del padre, esser ualido, ma pecca, & perche.
Il matrimonio fatto dal padre con consenso del figliuolo, dopo quello toglie un'altra, il figliuolo peccare, & perche.
- 19 Il matrimonio fatto per parole de presente, & promette, che sia conosciuta, benchè anche fosse sposata, si pecca.
- 20 Colui, che sta con speranza di torre a lonna donna per moglie, & pigliasi quel diletto, per la speranza, & desiderio, che l'ha, come, pecca, & perche.
- 21 Il matrimonio fatto ascosamente senza cagione ragionevole, è inualido, & si pecca.
Quel sia matrimonio, con giusta cagione, lecito, & ualido, benchè ascosamente fosse fatto.
- 22 Il matrimonio fatto in secondo grado, cõ figliuoli tenuti a battesimo, non esser ualido, & perche.
- 23 Il matrimonio fatto con un libero, è inualido, quando quella non sia libera, & eguale, & perche.
- 24 Il padrone, che marita, o acconsente al matrimonio del schiavo, ne gli da luogo di conoscersi pecca.
- 25 Il matrimonio fatto scientemente con parentato spirituale, è nullo, & perche.
Il matrimonio, che si fa con i figliuoli adottati, o di due compadri, o per qualche sacramento spirituale, è nullo.
Il padre puo maritarsi con la figliuola di quello, che tenne a battesimo suo figliuolo, & perche.
- 26 Il matrimonio fatto con dubbio di qualche parentato, sarà ualido, & quando non sarà, & peccerà, o non peccerà, ma secondo il dubbio, ch'ha uera, & perche.
- 27 Il matrimonio fatto con figliuoli adottati, o suoi figliuoli, anco è nullo, & è peccato, fin quando, nè meno esso adottato, o suoi figliuoli puo torre per moglie sua moglie, o suoi figliuoli, & perche.
Il matrimonio fatto tra l'adottante, & la madre dell'adottato, è ualido, & perche, benchè quello uiuesse.
Il matrimonio fatto tra l'adottato, & i figliuoli dell'adottante, dopo la morte dell'adottante, è ualido.
- 28 Il matrimonio fatto mentre uiue il marito, & si consuma, dopo la sua morte, è nullo, & perche.
Il matrimonio fatto tra fidele, & infidèle, uiuendo il marito, esser nullo, & perche, quando si faccia ualido, & anco inualido.
- 29 Il matrimonio fatto con promissione del commesso adulterio, esser inualido, & perche, & quando si possa far ualido.
- 30 Il matrimonio fatto con heretico, o scismatico, esser ualido, ma si pecca.
Il matrimonio fatto con un Catecumeno, è inualido, & è peccato, & perche.
- 31 Il matrimonio fatto con parenti scientemente con speranza di farsi dispensare, pecca, & è inualido, & scomunicato, & è caso Episcopale.
- 32 Colui, che si congiugono in matrimonio, per habitare insieme, & non per copula, non peccano, quando peccano, come, & perche.
- 33 Colui, che dice di maritarsi con una donna, & gli ne uien data un'altra, & contrahe matrimonio dopo la rifiuta, non pecca, come, & perche, & quando sia fatto ualido.
- 34 Colui, il quale è promesso dare per moglie una donna ricca, sana, & bella, & gli uiene data una povera, brutta, & mal sana, & rifiuta il matrimonio, pecca, & perche.
- 35 Colui, che dice maritarsi con una donna libera, & gli ne uen data una schiava, et rifiuta il matrimonio, non pecca, & perche.
Colui, che dice maritarsi con una genul donna, & gli una contadina, o una meretrice, & simile, & la rifiuta, pecca, & perche.
Colui, che dice maritarsi con una donna libera, & gli uien data una schiava, & consuma matrimonio con quella sapendo essere schiava, il matrimonio è ualido, & perche.
- 36 La donna, che per molti anni sta senza marito, & crede esser morto, & si rimarita, come pecca, ritornando il primo marito, & perche, & come, non peccaria.
- 37 Colui, che si maria con alcuna sua concubina di adulterio, per non saper noua del marito, & con licenza dell'ordinario, come, & perche non pecca.

Giardino de Sommiffi, Parte Seconda.

I 3

La

La donna, che si rimaritò con alcun suo bertone, sinendo il marito, che si giudica esser morto, & con licenza dell'ordinario, dopo torna il primo marito, deve accompagnarli col primo, & lasciare il secondo.

38 Colui, che toglie in matrimonio alcuna sua concubina, & fa le proclame per ordine del Curato, dopo se parte da una contrada, & va in un'altra per spatio d'un anno no contraher matrimonio, & torna nel concubinato, dopo si sposa dal predetto Curato, il matrimonio è ualido, & il curato pecca.

Quelli concubinarij, che per congiogersi in matrimonio, ammazano i consorti, & si congiogono in matrimonio, non esser ualido, & perche, & se fanno in peccato mortale.

I matrimonij fatti con morte, & occisione de consorti, per congiogersi insieme, sempre sono irriti, & inualidi, & perche.

39 La donna ch' ammazza il marito, per rimartarsi con il concubinario, il matrimonio, non è ualido, come, quando, & perche, & come tra questi si possi contraher matrimonio ualido.

I concubinarij, che si uogliono contraher tra di loro matrimonio, prima de uesi far separare, & come, & perche.

40 Coloro, che per concubinato habitano in una stessa casa, & uogliono contraher matrimonio, de uesi prima entrare in qualche Religione, per far che il matrimonio sia ualido.

Coloro, che per il furore della gioventu sono in concubinato, & si uogliono copulare, de uesi far prima entrare in qualche religione, per fare che il matrimonio sia ualido, & perche.

Coloro, che sono in concubinato, & si uogliono copulare, ne si uogliono separare, quo ad iborin, per non modo si deue copulare, & assoluere.

41 Quelli, ch' ammazano i consorti, ma senza fine di congiogersi, dopo si congiogono, il matrimonio esser ualido, come, quando, & perche.

42 Coloro, che congiogono in matrimonio contra quelle uesi possi in questo capitolo, o con qual che cattiuo intentione, del Sacramento u matrimonio essere inualido, & perche.

Quelli, che si congiogono in matrimonio, per l'indegnità della persona, con cattiuo intentione, il matrimonio esser inualido, & perche.

Scienza de Confessori necessaria, circa il saper distinguere il matrimonio, quando sia ualido, o irrito.

Si dimanda: Vn padre battezzò un suo figliuolo, per giusta ignoranza, onero in caso di necessitá, per la collatione del quale sacramento, acquistò paternità spirituale, dopo dimandò il debito a sua moglie, se peccò? *Resp.* di no, perche non ha fatto ciò scientemente, ne senza giusta cagione. Ma dirassi bene, che non potrebbe dimandarlo senza dispensa del Prelato, ogni volta, che scientemente, & sciocamente ciò hauesse fatto, & peccarebbe mortalmente, quando ciò hauesse fatto dimandandola.

2 Si dimanda: Vno per necessitá uolse battezzare alcuna creatura in casa, & solamente la catechizò, & la esorcizò, dopo con l'acqua fu battezzata dal Sacerdote, onde morto il padre di detta creatura, colui, che fece il catechismo, & l'esorcismo, tolse per moglie detta donna, se peccò? *Resp.* veramente la cognitione spirituale, secondo alcuni s'acquista per detto atto di catechizare, & esorcizare, ma se ciò ignoratamente è fatto, detto matrimonio è ualido, ma scientemente, haurebbe peccato, & se l'hauesse da fare, l'impedirebbe. Ancor che la Glosa uoglia con alcuni altri Dottori, ch' essendo contratto, de uesi sempre. Ma il Nauarro non lo approba, ne meno S. Tomaso, al quale credemo. Imperoche, il catechismo non è sacramento, ma dispositione, al sacramento come quello, che va inanti a esso sacramento, & è come li sponsali al Matrimonio, per il che si come per li sponsali, non si contraher affinità, ma vn certo vincolo d'honestà, così parimente nel catechizare, non seguita il Battefimo, ma è come vn vincolo di sacramento.

3 Si dimanda: Vn figliuolo fu battezzato in casa, per pericolo di morte, ma soprauiuendo, fu portato in Chiesa, doue fu sopplito il Battefimo, con quelle ceremonie di catechizare, se alcuno, che in fosse, facendo alcun atto nel resto di detto battefimo, il quale hauesse attetato di fare alcun matrimonio, per detto atto si possi separare? *Resp.* di no, perche ciò detto

Coro. 1. p. de luxuria. c. 1. Cap. si uide cognitione spiritua. Coron. ibid.

Cap. contra esto matrimonio decognitione spiritua. & in 6. per catechismo. c. ii. Coro. 22. nu. 72. in 4.

Coron. ibid.

detto sopplimento non si acquistò alcuna cognatione spirituale. Nè meno s'il proprio sacerdote l'hauesse fatto.

4 Si dimanda: Vno si maritò, & tolse vna serua, credendo, che quella fosse donna libera, & consumò anco il matrimonio, con animo maritale, Per il che rifiutò, ma però non restò, dopo, che seppe quella esser serua; & non libera d'vsare ancor con quella, ma per diletto, & non come matrimonio, se questo matrimonio sia ualido? *Resp.* che veramente è ualido, nè puo in coscienza sua lasciarla, ma secondo le leggi, la puo lasciare. Ma dopo, che egli la conobbe anco, dopo che seppe non esser libera, per diletto, & non come moglie non puo più lasciarla, ma in coscienza, non è altrimenti sua moglie, se di nuouo non si prestassero il consenso l'vn all'altro, nè li deue rendere il debito, se bene la Chiesa gli lo comandasse, perche commetterebbe fornicatione, poiche quella comanda delle cose apparente, per non sapere, che colui l'habbia conosciuta per tale effetto, & lo puo per questo, comandarlo, ma egli non è tenuto vbidirla, nè rendere il debito. Nè meno puo di propria autorità lasciarla, quando fosse fatto publicamente, benchè sia serua, & douendosi disfare questo parentato, de uesi disfare in publico, per esser fatto in publico.

Arm. de ma. tr. nu. 7. S. Th. 4. sct. d. 30. ar. 1. P. un. c. 10. And. in c. 2. de con. ser. & Doctores omnes.

5 Si dimanda: Vn Infidele haueua piu d'una moglie, il qual toccò dal Spirito santo, si conuertì alla fede, se deue tenere tutte dette mogli? *Resp.* di no, ma deue ritenere la prima, essendo quella conuertita, o uolendosi conuertire, se non con quale più le piacerà, essendo conuertita, ancorche hauesse dato il libello del repudio ad alcuna d'esse, perche il ripudio, è contra la legge.

Arm. ibid. nu. 39. S. Th. 4. sct. d. 36. ar. 4. c. 5.

6 Si dimanda? Vno promise a vna donna, per parole di presente, in faciem ecclesie, &c. di torla per moglie, o quella per marito, dopo uolse torne vn'altra, se questa seconda promissione sia ualida? *Resp.* di no, che non è ualida, etiandio che la prima non hauesse consumato il matrimonio. Ma quando poi vno di loro due entrasse in qualche professione, quello, che rimane nel secolo, puo rimartarsi a chi vorrà, per esser rimasto libero, per l'ingressò della Religione, & della professione fatta.

Arm. ibid. nu. 43.

7 Si dimanda? Vna donna credendo, che suo marito fusse uiuo, benchè quello fosse morto, si maritò ad vn'altro, pensando di non potersi maritare, se detto matrimonio sia ualido? *Resp.* di no, perche non acconsente al matrimonio, essendo ch'ella si stimaua, & credeua, non potersi maritare, per la qual ferma credenza, il matrimonio, per lei si fa nullo. Ma quando hauesse creduto, quello esser morto, faria stato ualido, perche credeua quello esser morto.

Arm. ibid. nu. 44.

8 Si dimanda? Vno si maritò, & mentre conosceua sua, moglie, restò impotente, & non puote rendere il debito, se questo matrimonio sia ualido? *Resp.* quando questo impedimento fosse a tempo, dirassi di sì, ch'è ualido, ma essendo perpetuo, farà nullo. Et a tempo s'intende per il spatio di tre anni, & sia impedito per qual cagione si uoglia, pur che si tenda inhabile, & innetto al consumamento di quello. Et de uesi disfare per statuto, & ordine della Chiesa.

Arm. ibid. nu. 47. S. Th. 4. sct. dist. in. 34.

9 Si dimanda? Vna si maritò, & tolse vn'huomo, il quale lei probabilmente sapeua essere impotente, & anche lui, se detto matrimonio sia ualido? *Resp.* di sì, & tiene perche questa sorte di matrimonio cerca vn'altro fine da questo fatto, & la legge meno lo proibisce. Ancorche alcuni Dottori uogliano, che non sia uero, & legitimo matrimonio, & sia per qual sorte d'impedimento si uoglia, etiandio castrati, o maleficiati, o per frigidità, o per calidità, o che desse piacere alla donna, senza seminare, quando però scientemente dall'vn & l'altra parte ciò si faccia. Poiche la donna nol fece per esser madre, ma per altra sorte (dico) di fine. Et questo intendasi anche della donna, quando lo sapeffe.

Arm. ibid. nu. 48. 49. c. 50. S. Th. supra ad 4.

10 Si dimanda? Vno tolse per moglie una donna, o la donna si maritò, l'uno de' quali sapeua il suo impedimento, & l'altro non lo sapeua, che gli fosse impedimento alcuno, dopo contratto il seppa, se questo matrimonio tenga? *Resp.* di no, ma se dopo seputo, quello, che non lo sapeua, è tenuto con tutto ciò habitare seco, come fratello, o come sorella. Et etiandio, che colui s'apparentasse di nuouo con un'altro, o un'altra, deue tenere la prima, & alimentarla, come sorella. Et detto matrimonio secondo tiene, & è ualido, purchè non gli sia altro impedimento, uiuente quello, come fratello, o come sorella. Et ciò è tenuto alimentare per il matrimonio già conseguito con quella. Et anche potrebbe l'altra parte, se li pareffe chiedere la separatione, essendo cio in suo arbitrio.

S. Th. c. p. de Pal. c. cōsultationi. eo. tit. Arm. ibid. n. 52. Arc. c. i. de eo, qui de. in male.

S. Tho. 4. q. 1. dis. 34. q. 1. ar. 2.

Armi. ibid. n. 56. et 60.

Cas. in. s. u.

L'Autore.

Num. c. 22.

nu. 49.

Cap. quanto c. quidem de adm. par. in d. c.

quanto

S. Th. in 4. d. 39.

Nav. c. 22.

nu. 48. 33.

6. 49.

Arg. mai. 3.

impedi. 4. §.

16. §. 3.

de offella. imp.

pen. 2. et 3.

§. 2.

S. Th. in 4. d.

q. 2. §. 1.

de ad. de com.

neg. senon. 15.

L'Autore.

11 Si dimanda: Vno, o vna si dette la fede di torfi, & sposatosi senza consumar matrimonio, vno di loro, per alcuna ragione o cagione, si rimarito, se detto matrimonio secondo, tenghi? Resp. di sì, ma peccò, per hauer rotto la fede del primo sponsalizio, ma se hauesse consumato il matrimonio, per modo alcuno non sarebbe, nè farebbe valido. Et per la più sicura deuefi far dispensare dal Papa. Essendo che in questi dui, lui solo possi, cioè del voto semplice, & del sponsalizio, ma gli altri impedimenti, può dispensare il Vescouo. Imperoche quelli dui impedimenti hanno forza d'altronde, che dalla legge positiva. Ma in questo vedasi il Concilio di Trento.

12 Si dimanda: Due sorelle si maritano con due fratelli, secondo il precetto di Santa Chiesa, & si sposano anco nella faccia della Chiesa, dopò sposate, non essendo ancora consumato detto matrimonio, vennero detti sposi in differenza con suo suocero per le dote, o altra cagione. Per ilche, dubitando esso suocero, che quando l'hauesse menate a casa, non gli facesse cattiva compagnia, non volse, che le menasse a casa, nè che gli vadino in casa sua; fin che non sarà diffinita detta controuersia; Liguale dopo alquanto tempo, desiderauano conoscere quelle. Et esse loro. Per laqual cosa si disposero in ogni modo conoscersi, & dormire insieme, per ilche dato l'ordine, quietamente entrorno in casa, alcoscamente di notte, o per la porta, o per le fenestre, o per altra parte della casa. Et si conobbero, ma con errore insciente, cioè N. conosciute la moglie, ch'era di P. & P. conosciute quella di N. onde fu commesso adulterio incestuoso, & perseverò in questo fallo molto tempo, o pur in quella notte sola. Al fine s'accosero essere fatto errore, se detto matrimonio sia ualido? Respon. di sì, nè altro farà bisogno, se non assolverfi con dispensa Pontificia, & che ciascuno conoschi la sua. Ma però, fin che non sono dispensati, non si conoschino l'un l'altro, per il peccato grauilimo, che doppiamente commetterebbono.

13 Si dimanda: Erano marito, & moglie infideli, il marito venne alla fede, & la moglie no, se detto infideli, dopo fatto Christiano si possi rimaritare? Resp. non volendosi quella conuertire, ne volendo viuere con lui (benche Christiano sia) dirassi di no, quando però sia senza ingiuria della fede Christiana, che quella non procurasse di peruertirlo, ma potrà bene separarsi da quella, se non vorrà conuertirsi. Ma miglior opinione vuole, che sia viuere con esso lei, quando però gli sia speranza di conuertirsi; nè per questo si può rimaritare, fin che ella viua, volendo viuere dico senza ingiuria del Creatore Dio, o di procurare di peruertirlo, o senza attrarlo a peccato mortale. Et se per caso quella si conuertisse, prima che quello si rimariti, è obligato ritorla, & lei tornare a lui, prima che si discioglia il matrimonio, ouero che si discioglia per il secondo maritarsi, percioche non volendosi conuertire, nè stare con lui senza offesa del Creatore, è vn dargli vna licenza tacita, che si possi maritare con altri.

14 Si dimanda: Vno essendo innamorato d'vna donna Ebrea, laquale lui credeua, & teneua per certo, che fosse Christiana, ilquale desideraua torla per moglie, si stridò in Chiesa, dopò che con parole si sono promessi, & anco si congiunsero in matrimonio, si scoperse quella essere Ebrea, se detto matrimonio sia ualido? Resp. di no, perche lui teneua, che fosse Christiana, eccetto però, che non si prestasse nuouo consenso, dopò ella cognitione; perche è matrimonio di qualità, per esser quella Ebrea, o pouera, credendo fosse ricca, o libera, essendo schiaua, o uergine, essendo corrotta, o soluta, essendo quella maritata, & simili; Et perseverando, non prestando nuouo consenso per quello, che l'è peccaria mortalmente; Et anco coiui, che ne fosse stato cagione, per essere contra le leggi annullatiue, & naturali. Et se da quellan'hauesse figliuoli, deue nutrirgli, & a leuargli, potiche crede, che siano suoi, & sono anco fatti christiani. Ma quando veramente sapesse esser tale, cioè Ebrea, o schiaua, o corrotta, & simile, & consentì al matrimonio per parole, o per copula, come moglie, o marito, detto matrimonio è ualido, & detta schiaua è fatta libera. Et se fosse Ebrea, che non volesse conuertirsi, deue farsi, come è detto nel precedente, s'auuertisca però, che l'ebrea che non è batizzata, non può esser capace d'altro Sacramento.

15 Si dimanda: Vno costretto da necessitá per molti debiti, che si ritrouaua hauere, o d'altro bisogno necessario, se maritò con animo di disdebitarsi con la dote della moglie, ma non con animo di far parole, nè per volersi maritare, ma solo con intentione principale, & scua, hae, per hauer la dote, per poter poi pagare li suoi debiti con essa dote, se peccò?

peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche il matrimonio principalmente fu instituito da Dio, & da Santa Chiesa per moltiplicare, & per fuggire la fornicatione; ma però detto matrimonio è ualido, benche habbi peccato, per la prima intentione della dote, acciò con quella si potesse disdebitare, nè si rende per questa sua intentione primaria in ualido.

16 Si dimanda: Vno essendo innamorato d'una giouane, nè potendola conoscere in altro modo, la prese per moglie, benche non volesse maritarsi con quella; Ma solo per diletto carnale, & sfogare il suo desiderio, per essere innamorato da quella. Ouero un uecchio tolse per moglie una donna, non per desiderio, che lui hauesse di uolersi maritare, ma solo per hauer gouerno della sua uita, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche questa intentione douera essere secondaria, & non primaria, essendo, che l'matrimonio sia instituito (come ho detto) per moltiplicare prima, & poi per fuggire la fornicatione. Et quando Dio fece l'huomo, disse Crescite & multiplicamini, &c. Ma però il matrimonio, dice il Medina, esser ualido. Ma l'Armilla tiene di no, & ch'è peccato di sacrilegio, non hauendo animo di maritarsi, perche perniciosamente mentisce nel sacramento. Ma per saluare l'un & l'altro, diremo, che questi tali non si maritarebbono, se non fosse per le predette conditioni della bellezza della giouane, & del gouerno, ma per le predette conditioni dirassi, il matrimonio non restare, che non sia ualido, benche sia stato fatto per secondaria intentione.

17 Si dimanda: Vno si partì dalla sua patria, lasciando moglie, & figliuoli, & andò altroue, doue stette molto tempo, ilquale s'inamorò d'una giouane, nè potendola hauere in altro modo, si dispose torla per moglie, (benche non potesse, per esser lui maritato) Et uenuto il tempo di Quaresima, dopò data la fede a detta giouane, si confessò, dicendo, come lui è maritato, ma che ha promesso a costei torla per moglie, perche si sente morire dell'amor suo; Il Confessore non lo uolse assoluere, nè colui potua conoscere, nè sposare costei; onde operò in tal maniera, che con fede false, & uerifimili andò dal detto suo Parochiano, che già lo confessò, nè lo uolse assoluere: con queste fede, & gli disse debba stridare questo matrimonio nella sua Chiesa. Ilquale sacerdote, chiamato quello da parte, l'ammonì, dissuadendolo dicendogli, fratello uoi sapete, come state, & che non potete, &c. Alquale lui prestando in quella diabolica uolontà di uolerla; nè altra persona sapueua questa sua intentione, se non esso confessore; alquale disse non uoler fare dette stride, nè sposarla; onde colui andò dall'Ordinario, mostrandoli dette fede apparenti buone, acciò commettesse a detto prete, che facesse detto matrimonio, ilquale andò ancor lui, & disse non uoler fare, senza dirli altra causa, o ragione, se detto prete peccò, per le parole dette a colui, non sapere, come state, &c. come quello che parlò, & dette inditio della riuelatione della confessione, benche partatamente gli lo dicesse, perche questo fatto di questo matrimonio lui lo seppe sacramentalmente, & se li deue sposare, ancor che detta donna non sappia, che costui sia maritato; percioche sposandogli, non sarà dubbio, che non sia scomunicato? Resp. esser cosa chiarissima, che detto Sacerdote peccò, hauendoli detto simili parole fuor di confessione. Peccò ancora per hauer detto all'Ordinario non uolerlo fare, o non poterlo fare, perche dette inditio di sapere alcuna cosa, che seppe in confessione, & merita punitione, perche non lo seppe come huomo, ma come Dio. Et senz'altro lui gli douera sposare, nè mostrare cosa alcuna, come se non l'hauesse saputo, perche, disse quel Dottor S. Quod in confessione scitur, nescitur. nè però erraua, nè peccaua, quando gli hauesse sposati, poiche lui non ha saputo cosa alcuna, come parochiano, ma l'ha saputo, dico, come Dio, & confessore. Et se alcuno de parenti della donna gli hauesse commesso douer stridare, o sposarli, era tenuto farlo, senza mostrare alcuna displicenza; percioche quando fece, o si farà altrimenti, mortalmente si peccarà. Ouero fingered'esser ammalato, o andare fuori della terra, o far dire, ch'è andato, & simile; quando pur lui quelle stride non uolesse fare, nè spolarli. Et questa sarà la più sicura, perche al fine è da credere fermamente, che quello lascerà ancor questa, per essere un tristo.

18 Si dimanda: Vna, o un figliuolo sottoposto al padre, si maritò contra la uolontà di suo padre, prendendo uno, o una non conueniente alla sua qualità, & conditione, hauendogli detto il padre, che si douesse maritare con il tale, o con la tale, per diuertire alcune inimicizie, o per altri conuenienti, & degni rispetti, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche se bene suo padre per simile cagione non lo può priuare della sua heredità, per esserfi marita-

Med. li. i. c. 16. §. 13.

Gen. i.

De mat. v. 65.

L'Autore.

L'Autore.

S. Agost.

Num. c. 14. nu. 15.

S. Bonauer.

Arg. ca. aliam rem. q. 5. marita.

*Et c. homo-
ratur. 32.
9. Et cap.
1. de pof.
impe. Fel.
Et Decius
in c. Eccle-
fia. de con-
fir.
10. Lyp. in
rep. cap. per
nefra. §. 9.
Gaeta. ind.
art. 4.*

*Nau. c. 16.
nu. 10.*

*Caet. in 2.
Tomo de do-
let. mor. du-
bio. 1. Et 2.*

Seff. 24.

*Nau. c. 16.
nu. 37.*

*Domenico
in cap. 1. de
cog. spirit.
li. 6.
Seff. 24. c. 2
Ca. 22. nu.
40.
Nau. c. 22.
nu. 33.*

*Nau. c. 22.
nu. 34.*

maritato, con persona indegna di se, peccò per hauer contraffatto all'obediencia, & uolontà paterna, senza alcuna ragione uole cagione, almeno al suo parere inanzi a Dio: Ma però il matrimonio è ualido, benchè suo padre haueffe dato parola ad altra persona, senza consenso del figliuolo, o figliuola; percioche quando, che con suo consentimento gli haueffe dato la parola, saria tenuto torre quello, o quella, alquale il padre promesse, & dete la fede: Onde dirassi, che'l figliuolo sempre deue essere obediante al padre, per ogni debita, modestia, & honesta, & anco per necessita di non peccare, benchè non possi essere forzato, perche questo sacramento matrimoniale è libero.

19 Si dimanda: Vn Padre maritò una sua figliuola, & la fece sposare per parole de futuro, & acconsenti, che lo sposo la tocasse contatti dishonesti, & impudichi, & inanzi lo sponsalizio de presenti, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; ma quando detti sposi haueffero baciati, & abbracciati, per segno d'amore, & di beneuolenza, senza fine però di diletatione carnale, pare che sia lecito, benchè solamente si dilettaffero in essi. Ma perche è cosa pericolosa, che quando insieme secretamente fostero, che questi fatti impudichi non si congiogessero, non si li deue acconsentire, massimamente stando soli, o secretamente.

20 Si dimanda: Vno desideraua maritarsi in vna donna, & staua fermo sempre in questo desiderio, & proponimento, che vn giorno quella douesse esser sua moglie; onde median te questa speranza, lui si pigliaua diletto, & piacere di questo suo desiderio, che pensaua alla copula carnale, c'haurebbe hauuta con detta donna se la fosse sua moglie, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche auenga, che sia lecito questo suo volere conditionato di tener copula con detta donna, o con altra quando fosse sua moglie, & diletтары di quella, con speranza, che un giorno habbia da esser sua, però non gli è lecito hauer di presente detta diletatione, che per detta copula nasce da quella. Percioche se bene la uolontà della copula carnale futura, non pone in esser cosa alcuna, però quella diletatione che da detta copula nasce, non è conditionata, nè futura, ma è di presente, & assoluta.

21 Si dimanda: Vno si maritò occultamente senza alcuna ragione uole cagione, senza stride, o licenza del Superiore, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; poi che ha fatto contra il sacro Concilio Tridentino, il quale annulla li matrimonij occultati. Et quella chiamerassi giusta cagione, l'esserli sposati prima publicamente, ma in vano, per alcuno impedimento occulto, o prima che habbia riceuuta la dispensa, percioche dopò riceuuta la dispensa; di nouo sono tenuti secretamente sposarsi, per non incorrere nella pena delli occultati matrimonij. Allaquale pena vna pupilla non sarà tenuto, se non si marita secretamente, con chi molto gli importasse il maritarsi, come se il suo Tutore gli uoleffe dare un marito non conueniente a lei.

22 Si dimanda: N. tenne a batteffimo P. per ilqual sacramento, Paula moglie di N. diuentò ancor lei commadre di P. Dopò il qual batteffimo, N. morì, & Paula si rimaritò, & fece con questo secondo marito vna figliuola, la quale si maritò con F. se peccò, & sia ualido questo matrimonio? *Resp.* di no, poiche non gli è testo, nè ragione, che proua, che detta donna Paula madre di detta figliuola, per essersi maritata con altri, non resta per questo, che ella non sia commadre d'esso P. intendendo, questo prima, & dopò di fatto. Ma il Concil. Trid. vuole che detto matrimonio sia ualido; percioche questo impedimento di confraternità, hora per il detto Concilio, non contrahe impedimento, & così vuole anco il Nauarro.

23 Si dimanda: Vno huomo libero si maritò in vna schiua ignorantemente, credendo fosse libera, dopò maritato sepe col'ei esser schiua, o serua, & non libera, & eguale al suo stato, con tutto ciò, che l'habbia saputo, vuole, che sia sua moglie. Ma ella non uolse, se questo matrimonio sia ualido? *Resp.* di no, che non uale, ma però, può esser costretto dalla Chiesa, se ella però non s'è per ancora maritata con altri che sappia quella esser serua. Imperoche dice la Glosa; Colui che marita una sua schiua con un huomo libero, ilquale pensa, che sia libera, ella resta libera.

24 Si dimanda: Vno padrone maritò, & acconsenti il matrimonio d'un suo Schiavo, o Schiua, & dopò, maritati, non dette luogo a quelli di poterli pagare il debito coniugale, se detto padrone peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; Imperoche, se bene detti schiavi si sono maritati con consentimento del lor padrone, & che a quello ancora restano obbliga- ti d'obe-

di d'obedirlo, nondimeno deono però pagare il debito coniugale, che far cio, che gli comanda il lor padrone. Et se ben quello, dopò maritati, gli possi uendere, come suoi schiavi, non può però uenderli in parti così lontane, che gli possi impedire l'uso del matrimonio. Ma molto meglio saria, non uenderli. Ma quando si fossero maritati contra la uolontà del suo padrone, nè peccarà, & questo si dà per consiglio, & non per precetto.

25 Si dimanda: Vno si maritò con vna, laquale gli era parente spirituale, & scientemente, o di batteffimo, o di confirmatione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & detto matrimonio non è ualido, & sia di qual parentado spirituale si voglia. Nè meno saria ualido quel matrimonio, che si facesse fra colui, che battezza, & il padrino del battezzato. Ne meno si può contrahere matrimonio con i figliuoli adottati, nè meno fra i figliuoli di due compadri, nè meno per nessun de'quali si cagionò il parentado, o che nascessero prima del batteffimo, o dopò del batteffimo, & della confirmatione. Ma se bene non può maritarsi con la figliuola di colui, che lo tenne a batteffimo, o della confirmatione, perche e suo padre spirituale, potrà bene maritarsi il padre con la figliuola di colui, che tenne il suo figliuolo a batteffimo; imperoche fra questi non gli è alcun parentado, se bene inanzi il Concilio di Trento, quello de fraternità ha uena luogo, ma dopo il Concilio, la fraternità non ha luogo, nè vi ha impedimento alcuno, eccetto (dico) che ne' due primi di paternità, & di comaternità.

26 Si dimanda: Vno si maritò con vna donna, laquale pensaua, che fosse sua parente, o affine, ma nol sapeua di certezza, se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, se bene non è ueramente sua parente, nè affine. Ma per il dubbio, ch'egli haueua, nè resto di maritar con lei, onde per questo dubbio, & pensamento, peccò mortalmente. Et ancora peccò, credendo per questo dubbio che il matrimonio fosse anco ualido, & sposandosi con questo dubbio, & etiandio che credesse, che non ualeffe, benchè s'egli credeua, che ualeffe il matrimonio ueramente uale. Et se credeua, che non fosse ualido, non ualeua. Imperoche il consentimento, che lui ha, è dubbio so, & non è legittimo, ma fornicario, di maniera che, mentre starà in qualonque dubbio si uoglia, così esso matrimonio sarà ualido, & inualido, peccarà, o non peccarà, secondo il dubbio (dico) che lui haurà, o tenerà.

27 Si dimanda: Vno adottò vna figliuola d'unno, laquale dopo la prendette per moglie, se peccò? *Resp.* di sì, & e nullo, nè meno può prendere per moglie alcuna figliuola d'ella, o altra descendente da ella fino al quarto grado, imperoche sono, come descendenti, & ascendenti; Nè meno può tuore per moglie la moglie del figliuolo, che s'haueffe adottato, restano uedo, nè esso figliuolo adottato potrebbe tuor la moglie di esso adottante, morto che egli fosse; imperoche è parentado della terza specie, che è come vna legale affinità, cioè fra la moglie dell' adottato, & dell' adottante, la qual specie sempre impedisce non altrimenti, che la prima, & la seconda laqual prima nasce, come di ascendenti, & descendenti, cioè fra l' adottante, & l' adottato, & loro descendenti. Et questa specie sempre impedisce il matrimonio; imperoche questo parentado chiamasi legale, che è congiunzione, che nasce dall' hauer adottato alcuno, & presolo per figliuolo. La seconda specie è de cali collateralali, cioè fra l' adottato, & i figliuoli di colui, che adotta. Et questa specie s'impedisce, mentre dura l' adottatione, & che i figliuoli d' esso adottante, e in potere suo di esso padre adottante, & non piu dura. Ma dirassi bene, che esso adottante potrà pigliar per moglie sua madre di esso figliuolo adottato; etiandio uiuendo esso figliuolo adottato; per che fra loro non è parentado alcuno. Ma esso figliuolo adottato non può prendere per moglie la figliuola di esso padre adottante, finche esso adottante uiue, per esser essa figliuola sottoposta al padre, ma morto esso padre adottante, esso figliuolo adottato può tuore per moglie essa figliuola, per non esser più sottoposta al padre. Et anco la potrebbe tuorla, se essa figliuola non fosse legitima, ma bastarda, ouero se la fosse mancipata dal padre, ouero anco se esso figliuolo adottato fosse mancipato da esso suo padre adottante. Imperoche questa sorte di parentado legale, fra questo parentado collateralale, ilquale all' hora cessa, quando cessa essa adottatione del figliuolo adottato, o la soggettione della figliuola al padre. Et sic econuerso. Tutti quelli dunque, che contraessero matrimonio con parenti sopradetti di parentado legale, mentre quello parentado durarà, sempre pecca mortalmente. Et questa è la opinione di S. Tomaso, della commune, della Glosa, & di tutti i Dottori.

*S. Th. in 4.
d. 36.*

Nau. c. 22.

Seff. 13. c. 2.

Nau. c. 22.

nu. 43.

*Nau. c. 22.
a. 44. et 45*

*S. Th. & la
comm. ind.
dist. 42. Et
tutti Dott.*

*Inxtamēte
com. in rub.
Et c. 1. de co-
gra. leg. Et
in 4. d. 41.*

- Nau. c. 22. nu. 46. S. Th. i. 4. d. 32. q. 2. art. 2. & d. 14. Gl. c. si quis uiuente. 31 q. 1. et c. 1. de conuersio. in fidel. Nau. c. 22. nu. 46.*
- 28 Si dimanda: Vno, o una era innamorato di N. moglie di F. per il che costui per godere in matrimonio N. ammazzò F. & questa uccisione da ambedue e cagionata, se costoro si possono tuorri in matrimonio? *Respond.* di no, & sono fatti per sempre inhabili. Etian-
dio, che l'vn di loro fosse infedele, & che questa uccisione fosse fatta per la sua conuersio-
ne, perche. *Non sunt facienda mala, si ueniant bona.* Ma se di questa uccisione fosse stata
cagione vn solo di loro, non basterebbe a fare inualido detto matrimonio, se però non gli
fosse interuenuto l'adulterio; imperoche all'hora per esser adulterio, si fa inualido. Ma
dirassi bene, che se per altra intentione fosse stato ucciso detto F. marito di detta donna
N. il matrimonio fra di loro sarebbe valido. Nè meno se si ratificasse la morte di F. esser
stata fatta in suo nome. Ma sarà bene inualido il matrimonio, & il sposarsi, quando sicò
mandasse, o si consigliasse per tuorri poi in matrimonio.
- 29 Si dimanda: Vno conosceua vna donna maritata; con promessa di tuorla per mo-
glie, mancando in qualunque modo suo marito. Se questo matrimonio sarà valido? *Resp.*
di no, quando sia consumato fra di loro sposi il matrimonio, il qual peccato, si chiama
adulterio. Imperoche se fra detti sposi gli fosse stata la promessa di maritarsi, nè gli fosse
stato la copula del matrimonio, con chi era tenuto per sposato, o per sposata, veramente
non impedisce, quando uenisse l'occasione di tuorri, se bene detto matrimonio fosse stato
contratto con parole de presenti, quantunque sia sciolto, quanto alla copula, ouero coha-
bitatione. Imperoche nè la promessa di maritarsi, nè il matrimonio istesso, basta senza
l'adulterio. *Et sic e conuerso.* Nissuno dunque di questa sorte di matrimonio sarà valido,
senza licenza Apostolica.
- 30 Si dimanda: Vn christiano si maritò con una christiana Eretica, o scismatica, se pec-
cò, & sia valido? *Respond.* di sì, che peccò, & mortalmente, ma il matrimonio dirassi
esser ualido, nè si dissolue. Ma se scientemente si sposasse, con chi non è ancora battezza-
ta, se bene fosse Catecumena, & che creda ciò, che si deue credere, pecca mortalmente, &
il matrimonio è inualido. Et mentre, ch'io componeua questa opera di questi casi, vno
si uenne a consigliarsi con me di simil fatto di vna, che uoleua tuore un Catecumeno, au-
cora non battezzato.
- 31 Si dimanda: Vno prese per moglie vna donna, laquale probabilmente sapeua, ch'era
sua parente, o affine inclusiuamente, sin in quarto grado, con speranza d'otterer poi la
dispensa, se peccò? *Resp.* di sì, & è scomunicato, ancorche non sapesse la legge, che gli
diuicta simil sorte di matrimonij; Ma quando non hauesse saputo il parentato, non saria
scomunicato, ancorche l'altro lo sapesse, & vn'incorresse, nè meno se l'hauesse saputo
dopò, non essendosi ritornato a maritare di nuouo, nè ui hauesse usato carnalmente con
affettione maritale, & l'assolutione spetta al Vescouo. Et l'istesso dice il Nauarro. Et il
Cardinale Gaetano.
- 32 * Si dimanda: Dui si congiunsero in matrimonio, li quali non erano atti alla consuma-
tione di quello, ma si congiunsero per stare, & habitare insieme, come fratello, & sorella,
se questo matrimonio sia valido? *Resp.* di sì, secondo il Theologo Cardinale Pallearo, &
la determinatione di Lucio Pontefice I I I. Ma quando essi uisassero questa loro habita-
tione, & si congiungessero, ne potessero usare, ma solo gli fosse tra di loro quello dilecto,
ouero qualche pollutione, peccariano, & questo è quello, che vuol dire esso Sommo Pon-
tefice, che quanto alla consumatione del matrimonio, quello non esser ualido, per que-
sta pollutione, ma solo essere ualido, quanto all'habitatione insieme, come fratello
& sorella.
- 33 Si dimanda: Vno si maritò, & disse uoler torre per moglie vna donna, che si chiama-
ua Maria, figliuola di Paulo, dopò contratto il Matrimonio, scoperte, che quella non era
Maria, ma era Elena figliuola di Pietro, per il che colui non la uolse, & irritò il matrimo-
nio, se peccò? *Resp.* di no, perche questo è uno di quelli errori, che fa il matrimonio ir-
rito, compreso in questi uerbi. cioè
*Error, conditio, uotum, cognatio, crimen,
Cultus, disparitas, uis, ordo, ligamen, honestat.
Si sis affinis, aut si coire nequibus,
Hac facianda uisum; conubria facta retractant.*
Questo dunque sarà matrimonio fatto per errore, e si fa irritò, per hauer per tolto
una

- vna per un'altra; Ma quando dopò di nuouo si prestassero il consenso, il matrimonio sa-
rà ricontrato, & fatto valido.
- 34 * Si dimanda: Vno si uoleua maritare, & li fu data vna donna, chiamata Maddalena,
figliuola di N. promettendoli nel contratto darli doi mila ducati, & sana, & ricca, & bel-
la, dopò fatto il contratto, trouasi quella non hauere altro al mondo, che ducento ducati,
& non è sana, nè ricca, nè bella, per il che la rifiutò, nè uolse altrimenti, che il matrimo-
nio fosse valido, se peccò? *Resp.* di sì, perche, questo non è impedimento, che facci ir-
rito il matrimonio, perche inanti che facesse il contratto douea molto ben guardare in
questo caso il fatto suo, & informarsi diligentemente di tutte queste qualità; perche
queste non sono qualità per le quali si habbia da fare irritò il matrimonio. Et così sia de-
tto dello huomo.
- 35 * Si dimanda: Vno era libero, & uolendosi maritare, cercò di torre una donna libera,
ma dopò contratto, & anco consumato il matrimonio trouò quella non esser donna li-
bera, ma schiava, per il che colui la rifiutò, & non la uolse, se peccò? *Resp.* di no, perche
lui era huomo libero, & non schiavo, onde per non esser di sua conditione, il matrimonio
si rende irritò, & inualido; ma se quella fosse stata serua, ma non schiava, ouero, che fos-
se stata vna contadina, & lui nobile, ouero meretrice, dirassi, che haurrebbe peccato, per-
chioche queste conditioni non deue far inualido il matrimonio, essendo che queste quali-
tà, & conditioni non irritano il matrimonio. Et se dopò consumato il matrimonio, o cò-
tratto, haueffero ratificato il matrimonio, quantunque quella fosse schiava, & che di
nuouo s'haueffero prestato il consenso, per questo secondo consenso, il matrimonio si
fa ualido, nè si può piu irritare, & annullare.
- 36 * Si dimanda: Vna donna essendo maritata, & il marito dopò fù fatto schiavo, il qua-
le stette in schiavitù da 28. anni, ne mai per detto tempo, si seppe nuoua di lui, per il che
detta donna, dopò passati alquanti anni, senza saper nuoua alcuna di quello, si rimari-
tò, & stette con il detto secondo marito molti anni, credendo affirmatiuamente ambe-
due il primo esser morto, & hebbe da questo secondo anco figliuoli, dopò passati detti an-
ni, il primo marito tornò, & ritolse sua moglie co' figliuoli, che con lei hebbe, inanti che
fosse fatto schiavo, & il secondo marito ritolse li suoi, se peccorno? & se detto secondo ma-
trimonio sia stato ualido, benchè sia stato fatto in facie ecclesie? *Resp.* che se loro non
prouarono realmente con fede, & con testimonij quello primo marito esser morto, ma
solo per opinione, & per giudicio dell'assenza di quello molti anni, & per parole di mol-
ti, che parlauano per credenza, dirassi di no, che non era ualido, nè dir si poteua essere ue-
ro matrimonio, & continuamente stettero in peccato mortale, benchè dall'ordinario gli
sia stato concesso, perche e da presumere, che gli non habbia narrato il uero all'ordina-
rio, perche gli haueano licentiat, a fare tal matrimonio. Et se pur loro ueramente gli ha-
ueranno narrato la uerità, esso ordinario non sapendo, altra uerità, nè certezza della mor-
te di quello, se non per opinione (come di sopra è detto) peccò, & essi maritati, faranno for-
te questa licenza, & buona fede di esso ordinario, liberi dal peccato quando realmente
habbino narrato la uerità a quello.
- 37 * Si dimanda: Vno tenne gran tempo vna donna, che era maritata per sua concubina,
4. 6. ouer 10. anni, & il marito di quella nauigaua, ilquale per molti anni stette lontano
da quella, nè si seppe nuoua alcuna se non in capo di 6. ouero 7. anni, che scamporno al-
ni suoi compagni da una fortuna di mare, che erano in la istessa barca, li quali dissero es-
sere loro scapolari da detta fortuna, & hauer lasciato quello in barca, laquale era traua-
gli ara dal mare, nè mai più detta barca e stata più uista, per il che più presto giudicamo,
& tenemo per cosa ferma, che ditto N. sia annegato, & morto, che altrimenti, per le quali
parole essa donna si maritò in detto suo huomo, con licenza dell'ordinario, se detto ma-
trimonio sia ualido? *Resp.* di sì, poiche è stato fatto con licenza del suo ordinario, & che
l'habbia fatta separare prima da quello; perche veramente così e da giudicare, che
quello sia morto, che non si troua meno la barca, doue che da detti suoi compagni fu la-
sciato con quella fortuna di mare, & se dopò rimaritari quello primo tornasse, deue la-
sciare il secondo, con i figli, & tornar col primo, non ostante, che questo matrimonio sia
fatto con licenza dell'ordinario, in faciem Ecclesie.
- 38 * Si dimanda: Vno tenne vna donna a sua instanza, & per concubina, laquale dopò

*Armi. dema-
trimo. n. 4.
L'Autore.*

*Armi. ibi.
L'Autore.*

Ibid.

L'Autore.

L'Autore.

Coc. Tr. Sef. 24. c. 1. inf.

in 1. parte 2. casus die 24. Iann. 1581. Laudabile de couerf. fid. 17. 4. di. 42

Verb. matri moni. 8. q. 9 2. Tomo. de mat. q. 2. Et infum. uer. matrimo- nium. pag. 9. in 4. diff. 37. q. 1. ar. 3. Ibid. Matri. 8. q. 9. in 4. diff. 77. q. 1. ar. 4. c. 22. nu. 46. L'Asio.

Armsl. de 43. matrimo. nu. 23.

erto tempo deliberò volerla pigliare per moglie, per ilche consultatosi col parochia- no, fu consigliato a douersi separare, dopò far le proclame in Chiesa, doue loro habitaua no; lequali fatte che quelle furono, passò, 2. ouer 3. mesi, che quello non la sposò, anzi par- titosi dalla predetta contratta, doue furono fatte esse proclame, & andato se ne in un'altra, di nuouo habitauano insieme in concubinato, & volendola fare sposare, dopò il spatio d'un anno, ouer 10. mesi, andò dal sagrestano, o curato di detta prima parochia, doue ha bitorno già, & doue furono fatte le predette proclame, & lo ricercò a douerle sposare? Alli- quali il curato disse, se erano già state fatte le proclame? alquale risposero di sì, già 6. 8. 10. o più mesi, ouero un'anno, & trouato la uerità, li sposorno, se detto curato peccò, & se detto matrimonio sia valido? Resp. di sì, che peccò, & molto più esso curato, secondo il Concilio di Trento, Ma il matrimonio ueramente è ualido.

39 * Si dimanda; N. haueua moglie, & Maria haueua marito, l'uno, & l'altro conuen- tosi insieme, di ammazzare i consorti, & congiogersi poi loro in matrimonio, se questo matrimonio, sia valido? Resp. col Theologo Cardinale detto Palleotto nelle ispositione de' suoi casi, di nò, oltre il peccato mortale doppiamente commesso, & espi esso nel cano- ne, doue si dichiara, che con l'occisione del consorte d'alcuno per congiogersi in matri- monio, perpetuamente esso atto matrimoniale è fatto inhabile, uullo, & irrito. Si come anco dice S. Tomaso, & tutti i Theologi. Onde S. Chiesa per diuertire, & lenare uia questo peccato, che non si commetta homicidio, & morte (come spesso uolte si uole accade re, per l'affetto di contraher matrimonio con altra persona) ha ordinato, che'l matrimo- nio contrattò con tanto danno, & morte, totalmente sia fatto inuálido, & tolto uia poi- che non solamente per questa bruttezza, il letto maritale d'altri si macchia, ma anco si occide quello, che ha una istessa carne, & però conuien separarsi totalmente, per essere esso matrimonio inuálido, & di niun valore, & almeno quanto al choro, quando altro non si possa fare, senza qualche rumore, o scandolo; & torre la dispensa dal Papa.

40 * Si dimanda: Vno marito ammazzò la moglie, & la moglie ammazzò il marito, per rimaritarsi, & si rimaritò con quello che ammazzò sua moglie, se questo matrimonio sia ualido? Resp. se tra costoro gli era parola per inanti, che commetteressero l'homicidio, ouero gli sia stata copula, o alcuna promissione benche semplice, dirassi di nò, che non è ualido, e totalmente esser inuálido, irrito, & nullo, nè per niun modo si può contrahere matrimonio tra di loro, senza dispensa della santa Sede Apostolica; Et se si fossero con- giunti, totalmente si deouono far separare, almeno, quò ad thorum, se però (come è detto del precedente) non fosse per conseguirne qualche disturbo, o scandolo, sin a tanto, che hauranno hauuta la dispensa pontificia.

41 * Et se fossero giouani, ne uoleffero per la giouentù, o non potessero, per habitare in una istessa casa; in questo fatto (dice esso Theologo) deuesi consigliare, che debbano en- trare in qualche Religione, acciò facciano penitenza conueniente per il misfatto commes- so. Et se per forte non si uoleffero separare quo ad thorum, per niun modo si deueno assol- uere, come dice Siluestro, Gaetano, Soto, & tutti; imperoche uolendo stare in continuo peccato mortale, per niun modo si può, nè si deue assoluere.

52 * Si dimanda: Due si risoluettero d'ammazzare suo marito, & sua moglie, ma però nò con fine alcuno di rimaritarsi, & gli ammazzorno, dopò se rimaritorno, o fra di loro, o con altra persona, se questo matrimonio sia ualido? Resp. di sì, quando ueramente non sia stato la morte di quei con tal fine; percioche la morte data da costoro per altro fine, che per congiugersi in matrimonio non impedisce, nè toglie almeno il contratto matri- moniale in foro conscientia, come dice Ricardo, Siluestro, Sotto, & Nauarro, benche il Gaetano habbia altra opinione, & ueramente quato alla presontione, in foro exteriori, che l'uccisione sia stata sempre con questo fine per congiugersi in matrimonio; Ma se in foro conscientia, seguita l'homicidio, & fosse occulto, dice esso Theologo, che non impedisce il matrimonio; percioche essendo che all' hora non gli sia stata alcuna intentione d'esso homicidiario di far matrimonio, questa morte non deue impedire questo contratto matri- moniale; Alche io ueramente m'accolto.

43 * Si dimanda: Vno si maritò, & fece contra gl'impedimenti posti nell' uerfi detti per inanti, ouero contra l'intentione del Sacramento, o con cattiuu intentione, c ome molti poltrocioni sogliono spesso uolte fare, o per l'indegnità della persona, se questo matrimo- nio

nio sia ualido? Resp. che tutte le predette conditioni ueramente impediscono esso matri- monio, quando il matrimonio si farà di fatto, non terrà secondo la legge, & tolgono uia il matrimonio, che non è uero, ma fatto in questa guisa; percioche quando gli soprave- nisse uero matrimonio, non lo torrebbono, poiche non separa il uero matrimonio, per la qual cosa necessariamente deouono i confessori sapere tutte quelle conditioni descritte di sopra in que' quattro uerfi, cioè error, conditio, &c.

Del Matrimonio sforzato, o uiolentato, o robbato, & della Giustitia impe- dito per debito di honestà. Cap. LXVII.

S O M M A R I O.

- 1 Il Matrimonio fatto con donna robbata, o sforzata esser inuálido, fin a quanto, & perche.
2 Colui, che se marita, essendo morta la moglie, credendo quella esser uiua, pecca, & e inua- lido, & perche.
3 Il matrimonio fatto con due sorelle, o parenti, il secondo è inuálido, & perche. Et se comosce la seconda, il matrimonio è inuálido con ambedue, & perche.
4 Il Padre, che contratta le nozze per il figliuolo, quando il matrimonio sarà ualido, & perche.



I dimanda: Vno rubbò una donna di qua lonque qualità per tuorla per moglie, se questo matrimonio sia ualido? Resp. di nò, mentre, che essa do- na starà in potestà di chi l'ha rubbata, ma se la donna sarà separata da chi la rubbò, & posta in sua libertà in luogo sicuro, ella si potrà maritare, con chi la rubbò, se però al ratore li piacerà. Et se non gli piacerà, potrà maritarsi con chi uorrà. Et il ratore resta obligato a dotare detta donna ad arbitrio del Giudice, o che si sposi con esso lui, o che non si sposi. Imperoche questo haffi da notare, tutti li contratti, quasi sono ualidi, o per forza, o per paura fatti che siano, secondo la glo- fa, & la Commune. Ma quello del matrimonio fatto, & che sia fatto, per paura, diuenta inuálido, & e niun ualore. Imperoche la Chiesa Santa per molti rispetti, così ha voluto. Et massimamente, quando la paura è tale, che fa paura a ogni animoso huomo; come fa rebbe il timore della carcere, della morte, della facoltà, della libertà, o sua, o de' figliuoli, & simili. Et questa paura opera non solamente, quando il forzato fingesse di acconsenti- re, & non vi acconsenti al matrimonio, ma ancora quando ueramente ni haueffe accon- sentito; Ma quando poi la persona spauentata, & forzata, uenuta che fosse in sua libertà, vi acconsentisse di nuouo, almeno tacitamente, & che perseverasse nella sua uolontà, al- l' hora ueramente dirassi essere matrimonio ualido. Et anco quando acconsentisse dopò il sforzo alla copula, mostra di consentire tacitamente, per quell'atto della copula uolò- taria. Ma se bene si copulasse, & interiormente non consentisse, non sarebbe matrimo- nio nell'interiore. Et minor timore scusa la donna, secondo la Glosa, che l'huomo, per po- terfi difendere malamente. Per ilche, questi tali peccano mortalmente; et andio all' hora dopò forzato, & ch'haurà mutato uolontà di non uolere di nuouo acconsentire.

2 Si dimanda: Vno si maritò, credendo che sua moglie uiuesse, ma ueramente, & in effetto quella era morta, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, nè esso matrimonio è ua- lido, per la credenza ferma, che lui haueua, se bene in effetto quella fosse morta, & se egli si maritò con credenza, che detto matrimonio non fosse ualido, per pensare, che sua moglie uiuesse. Imperoche, costui non si è congiunto con la seconda con affectione maritale, ma più presto adulterina. Ma quando egli haueffe pensato, che detto matrimo- nio haueffe da esser ualido, ancorche haueffe creduto, che uiuesse, lui peccaria, per ma- ritarsi, & detto matrimonio essere ualido, perche lui si marita con affectione materiale, & non di adulterare.

3 Si dimanda: Vno si uoleua maritare, & uidde due giouane parenti, con una delle- quali si sposò con parole de futuro, di tuorfi per sposi, & in matrimonio, Et poi de l'ra non sò quanti giorni, o mesi, si maritò con quell'altra sua parente, per parole de presen- ti, se peccò, & se sia ualido questo matrimonio? Resp. di sì, che peccò, & questo matrimo- nio

Nati. c. 22. nu. 50. 51. Coc. di Trè. Sef. 24. c. 6. Abbas. de his qui us- met. P. mor. in d. c. cū locum. S. Tho. in 4. d. 29. Ricard. & Palm. in 4. dif. 29. q. 1. col. 4. lo d. c. cum locum.

Nati. c. 22. nu. 56.

Silm. uerbo. matrimo. 8. q. 13. §. 5.

Nati. c. 22. nu. 58.

Cap. 1. de
sponsalib. 6

Nau. c. 22.
nu. 58. 59

nio non esser ualido, perche lui ha da maritarsi con la prima, & non con la seconda. In peroche, questo matrimonio secondo si annulla, per l'impedimento della giustitia della publica honesta. Anzi dirassi di più, che se costui, dopò hauer contratto con la seconda, & haurà usato carnalmente con lei, non può, nè deue hauer in matrimonio, nè l'una, nè l'altra. Non con la prima, per ragione dell'affinità, per hauerli congiunto con questa seconda; Et non con la seconda, per ragione dell'impedimento della promessa fattasi insieme, per le parole de futuro Et questa e la opinione di tutti i Dottori, & è ragione uole, lo dabile, & buona. Ma in questo sempre uedasi però il concilio di Trento.

Si dimanda: Furno dui padri, che uoleuano maritare, l'uno suo figliuolo, & l'altro sua figliuola; & contrattorno fra di loro le nozze, & si promessero, se questo sponsalicio sia ualido? Resp. se da i figliuoli si prestaranno il consenso, o con la presenza, o con lettere, o con ratificare l'istrumento fatto, dirassi di sì, ma quando non si prestaffero il consenso nel suddetto modo, dirassi di no, massimamente, se almeno non acconsentissero tacitamente, ouero che contradicessero, o inanti, che si contrattassero, o doppò, che lo seppero, etian dio, che non fossero in età, ouero che siano in età legitima. Et tutte le sopradette cose, inanti il Conc. Trident. haueruano luogo, & anco altre cose, ma dopò detto Concil. non ha più luogo. Onde dirassi colui, che si mariterà per parole de futuro, o di presente con qualche parente di lei, fra il quarto grado, peccarà mortalmente, & il matrimonio farà nullo.

Del Matrimonio impedito per l'impotenza, delle conditioni, consuetudinarie, & per cattiuo sine contra esso Matrimonio. Cap. LXVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Il matrimonio fatto, essendo la parte impotente, e inualido, & si pecca, & perche. Et quando sia ualido.
Il matrimonio fatto, con persone impotenti a tempo, e ualido, benchè si sapeffe, & perche.
Il matrimonio fatto, non per conoscersi, ma per habitare & stare insieme, esser ualido, & perche.
- 2 Il matrimonio fatto con promessa impossibile, o illecita, essere inualido, oltre il peccato perche.
Le conditioni, che annullano il matrimonio, quali siano, & perche, & quali non annullano.
- 3 Il matrimonio contratto con conditione, con compiacenza d'alcuno, quando sia ualido, & quando inualido, & perche. Et quando il padre contradicesse, & loro sposi uoleessero, quello esse ualido, o tacitamente, o espressamente.
Il matrimonio contratto con patto s'el tale contenterà, & che la parte non lo sapeffe, mo uendo quello, non è ualido, ma sapendolo, sarà ualido.
Il matrimonio, che dipende dal dispostore, del finimento della conditione, non si riferisce al tempo del contratto, & come possi essere astretto.
- 4 Il matrimonio fatto con la conditione della uirginità esser ualido, & perche. Et quando per uirgine li pareffe, & non fosse, come sia ualido.
- 5 Il matrimonio contratto con conditione equiuoca, come sia ualido, & perche.
Il matrimonio contratto con conditione turpe, pecca, & come, & doue sia ualido il matrimonio, & perche.
Il matrimonio contratto con conditioni honeste, & inanti, che quelle spirano, si marita, pecca, nè deuesi assoluere.
- 6 Il matrimonio non fatto, secondo l'uso del luogo, si pecca, benchè si maritasse, secondo la legge.
Il matrimonio contratto, quando fosse scandaloso, e inualido, oltre il peccato, & perche.
- 7 Il matrimonio conseguito senza intentione di maritarsi, ma per male usarlo, essere inualido, & quando si farà ualido.
La donna ingannata dal finto marito, maritandosi, pecca, & fin a quando, & perche.
- 8 Il matrimonio fatto per il fin di ricchezza, o di bellezza, o d'altro, & non per debito di matrimonio e ualido, ma si pecca, & perche.
- 9 Il matrimonio fatto con peccato mortale, e ualido, ma si pecca, & se sarà scomunicato, e fatto

fatto inabile a riceuere alcuno sacramento, & perche.

- 10 Coloro, che dopo contratto matrimonio, credono essergli impedimento perpetuo tra di loro, & si conoscono, peccano, ne per modo alcuno e ualido. I maritati cio deueno credere, & perche, & quello, che deueno fare, essendo la uerità.
- 11 Colui, che fa esser impedimento tra maritati, per modo alcuno lo deue dire a quelli, perche & quando deueno dirlo.
- 12 Colui, ch'astrenga a maritare alcuno, con alcuna contra sua uolontà, pecca, & perche.
- 13 Il matrimonio contratto con persone sacre, e inualido, oltre ch'è scomunicato, & perche.
Il matrimonio contratto per parola di presente con quello, ch'ha i quattro minori, e beneficiato, si può fare inualido, ma se si fossero sposati, sarà ualido, & il beneficio uaca, et perche.
Il Chierico in sacris, che fa parentato, come, quando il Vescouo non lo deue, ne può dispensarlo.
- 14 Il matrimonio contratto con patto impossibile, non s'annulla, & perche, & quali siano le conditioni nullitate, & le ualide.
- 15 Il matrimonio contratto per necessita in ponto di morte, esser ualido, & perche.
Il sacerdote, che contrattasse matrimonio clandestinamente, pecca gra uemente, & anco se fesse matrimonio secondo, o benedicesse quelli ne tempi prohibiti, ouero che riceuesse alcuno impedito senza dispensa.
- 16 Il matrimonio contratto con patto di conoscersi, esser ualido, & anco inualido, come, quando & perche.
- 17 Il matrimonio fatto con catecumino non battezzato, e inualido, & si pecca.
- 18 Il matrimonio di donna robata, e forzata, quando sarà ualido, & perche.
- 19 Il matrimonio fatto per forza a uolontà d'altri, e peccato, & inualido, quando, & in chi.
- 20 Il matrimonio fatto con parole di presente, o di future, dopo si marita con altri parenti di quella, essere inualido, oltre il peccato, & perche, ne può torre ne l'una ne l'altra.
- 21 Il matrimonio fatto con conditione, se piacerà al padre, o ad altri, ne uoglia, & loro per se uenendo nella lor promissione, e ualido, benchè la prima uolta il padre non uolesse, & alla seconda acconsenta.
- 22 Il matrimonio fatto con intentione per conoscere alcuna donna, non e ualido, & si pecca, benchè sia fatto secondo il Concilio, & ritamente, ne si deue assoluere, & perche, & quando sarà ualido.
- 23 Il matrimonio fatto con parenti in terzo grado senza dispensa, o con speranza di dispensa falsa, esser nullo, & peccato, & come s'ha da fare per farlo ualido.
- 24 Il maritato, che com mette fornicatione, dimandando il debito, pecca, & perche.
- 25 Il matrimonio fatto tra parenti in grado prohibito, con dispensa furina inscientemente, quando sia ualido.
- 26 Il matrimonio fatto per fraude, ma non dal proprio paroco, essere inualido, benchè consumato, & perche.
- 27 Il matrimonio contratto secretamente, dopo un altro se ne contrabe in publico, & si consuma, si pecca, & questo secondo e ualido.
- 28 Il matrimonio contratto, prima, che non s'habbia la certezza del marito morto, o della moglie, esser inualido, & molti peccati si commettono, mentre stanno in dubbio, & perche.
- 29 Il matrimonio fatto ritamente in faccia della Chiesa, & con l'atto si consuma quello, ma non si rompe il pericolo, e ualido, & perche.
Il matrimonio e ualido fatto ritamente, secondo la Chiesa, benchè per la strettezza del uaso, non si potesse consumare.
- 30 Il matrimonio contratto con quello, che sia castrato, come sia ualido, & si possi rompere, & perche.
- 31 Il matrimonio fatto con intentione di servirse di quello in cose illecite, sarà ualido, ma sempre con peccato, & perche.
- 32 Il matrimonio fatto con religio professò, essere inualido, & perche, benchè fosse professione tacita.
- 33 Il matrimonio fatto con l'infidèle, essere inualido per la disparità, & perche.
Il matrimonio fatto con Heretici, scomunicati, Apostati, scismatici, esser ualido, ma si pecca, & quello, che si deue fare.

Giardino de Sommisti, Parte Seconda,

K

ll

- 34 Il matrimonio fatto inegualmente, & contra la uolontà del padre, e ualido, ma si pecca, & perche.
- 35 Il matrimonio contratto per parola di presente, & fatte le nozze, ma non sposati, non e lecito seruirsi, ne toccarsi, & perche.
- 36 Il matrimonio fatto con proclame, & con parole del parrocho, senza uadire Messer, & hauere la benedictione esser ualida.

Nau. c. 22. nu. 60. & 61. 62.

Il palm. in 4. d. 34. q. 2. S. Anton. 3. par. tit. 1. c. 12. §. 3. Silu. mari. mor. 8. q. 16. sub fin. Cele. & gl. in c. lauda bil. de frig. & malef. Gaet. 2. 2. q. 154. art. 1. col. 6. Nau. c. 22. num. 63.



Si dimanda: Vno sapeua d'esser impotente da poterfi congiungere in matrimonio, & usare quello, nondi uero si maritò, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & detto matrimonio e inualido, quando però l'impotenza sia perpetua, per copula ordinaria, & naturale. Ma se non sapeffe, o dubitasse hauer questo impedimento, & si maritasse per questa ignoranza. Et dopò sposato, sepe questa impotenza di certezza, & vsò del matrimonio, per hauer la copula, che sapeua esserli impossibile, peccò mortalmente. Ma se l'impedimento fosse accidentale, o a tempo, questo non impedisce il matrimonio, nè meno l'impotenza de' vecchi di potere copularsi, & generare. Ma se colui, ch'è potente, & si marita con quello, ch'è impotente a tempo, o accidentalmente, sapendo lui veramente esser impotente, in questo modo il matrimonio e ualido, ne si può, ne si deue sperare, quando l'altra parte non uoglia, nè sia contenta, perche e uero matrimonio, & diane la colpa a se medemo, poiche così ha voluto. Ma se l'impedimento fosse perpetuo, non è ualido, perche non e veramente matrimonio. Ma se si tolessero, non per usare il matrimonio; poiche non può per impotenza perpetua, ma per habitarui come fratello & forella, si potranno tuorsi. Et quando il marito non potesse seminar, usando con la moglie non pecca, perche lui s'affatica, & fa quello che può per seminar, ne la parte s'ha da lamentare.

2 Si dimanda: Vno si maritò con una donna con patto, & conditione, che gli hauesse da guadagnare il uiuere per ambedue, con l'adulterare; alquale quella gli promise, se peccò, & questo matrimonio sia ualido? Respond. di sì, che peccano, & annullano il matrimonio, imperoche questa conditione, ch'è contra il bene della fede, con queste seguenzi, annullano il matrimonio, cioè quando si maritano con patto, che se tu non farai figliuoli, & me prometti, che io non possa generare, quando te conoscerò, io te torrò, la quale e contra il bene della prole, ouero accò non facciamo figliuoli, io uoglio conoscerti, come a me piacerà, & altre conditioni illecite, le quali sono tutte diaboliche conditioni, che annullano il matrimonio. Et meritariano questi tali aspro castigo, & grauissima penitenza darfeli dal confessore. Ma se con altra conditione, se bene brutte fossero, o hauessero dell'impossibile, si tolessero, non s'annulla il matrimonio, con dire se tu robarai, o ammazzarai la tal persona, & tocchi il cielo col capo, & simile per queste non s'annulla. Nè meno etian dio con le honeste conditioni; dicendo, se mio padre, o mia madre vorrà, se mi darai tanta dote, se la putta mi piacerà, & simile, il matrimonio non s'annulla. Di maniera, che tutte quelle cose, che sono contra la sostanza & bene del matrimonio, o quando s'induceffe errore di persone il matrimonio sempre s'annulla.

Si dimanda: Vno si maritò con conditione di torla, quando suo padre sarà contento, se questo sia matrimonio? Resp. di no, che non sarà matrimonio, finche suo padre non haurà prestato il consenso, & allhora dirassi incominciare a esser matrimonio, quando il padre haurà prestato il consenso, & sarà contento, se però essi maritati perseverarano in quella istessa uolontà; Imperoche se mutassero pensiero, nè uoleffero, etian dio che fu o padre sia contento, o madre, non sarà matrimonio, & anco se il padre contradiceffe. Ma si dimanda: se dopo che s'hauessero contradetto una uolta, di nuouo acconsentisse, se detto matrimonio sia ualido? Essendo che per questa conditione, se mio padre sarà contento, pare che s'habbia a uerificare del primo consenso? Resp. che se i maritati perseverarano o nella loro uolontà, sarà ualido, & etian dio perseverando in la loro uolontà, & contradicendo il padre, sarà ualido, & se il padre, spressamente non acconsentisse, stante la conditione, senza la perseveranza della loro uolontà, ma solamente, se il padre sarà contento, non sarà matrimonio. Ma se per segni si raccogliessse, ch'egli tace, perche li piace il matrimonio, sarà ualido. Et se egli tacesse, senza mostrare alcun segno, dirassi non ualere. Et se pure si credesse che li piaceffe per questa credenza sarà matrimonio ualido. Et se nel

Nau. c. 22. nu. 65. 66.

Sil. mari. mor. 3. & 4

nel tempo della conditione, il padre fosse morto, & il figliuolo, che ha posto la conditione, nol sapeffe, non sarà matrimonio, perche il morto non consente. Et se esso figliuolo l'hauesse saputo, che gl'era morto, sarà ualido, & hauendosi promesso, e tenuto tuorla, & non toledola, pecca mortalmente, perche la conditione, e, come si non fosse, posta Et se prima, che la conditione si adimpisca, uno di loro mutasse uoluntà, & si maritasse con un'altra, o con un'altro, il primo e inualido, & questo secondo sarà ualido, perche le cose, che dipendono dalla parte del dispostore, il finimento della conditione, non si referisce al tempo del contratto. Ma però può bene la Chiesa constrengerlo a pigliare la prima, quando sarà compiuta la conditione.

Rosella ma trimonium s. 8.

4 Si dimanda: Vno si maritò con una donna, con questa conditione; dicendo, io te torrò per moglie se sei donzella, se questo sia matrimonio? Resp. di sì, & subito e fatto matrimonio, se essa donna sarà donzella, altrimenti non essendo donzella, non sarà altrimenti matrimonio, perche questa, e conditione de presenti, che subito sospende, o scioglie, & se diceffe, se io te ritrouarò donzella, ma vuole intendere, per uia di scienza di donne honeste, questo sarà matrimonio ualido, perche e con conditione de futuro, & d'honestà. Ma quando intendesse ritrouarla donzella, per uia di copula, ch'è come se la tolesse a pruoua, sarà anco pur matrimonio, se bene colei metta il suo honore in compromesso, sapendo ben lei non esser donzella, se bene a lui sarà parso di sì, questo matrimonio dirassi esser ualido, quanto alla Chiesa; perche ella non e honesta, ma in foro conscientia, lei s'haurebbe da leuarfi, per non essere secondo la conditione della intentione di colui, il quale intende ritrouarla donzella per copula, & per sponsalizio.

Nau. c. 22. nu. 68.

5 Si dimanda: Vno si maritò con una giouane con questa conditione, dicendo: io te torro per moglie, se dimane nasce il Sole: se questo matrimonio ualido? Resp. che quanto a Dio, di no, perche non è matrimonio conditionale, sapendo bene, che il sole nasce ogni di, se ben piue, o neua. Et essendo, che l'animo di colui, che si uoleua maritare, fu di S. Thom. S. sospendere l'atto di esso matrimonio, fin' a quell' hora del nascimento del sole, imperoche quanto a lui, & al foro interiore, questo e da sapere, che tutti i matrimonij hanno da giudicarsi, secondo l'intentione di esso contrahente. Per ilche notasi, che tutti coloro, che contrahendo matrimonio, o sponsalizio, con conditione turpe, pecca mortalmente, & il matrimonio sarà ualido nel foro giudiziale, & anco lo sponsalizio, quando la conditione non sia di brutezza contra la sostanza, o bene matrimoniale. Et quando si maritassero con conditioni honeste, & dopò senza aspettare, che dette conditioni finiscano, & si maritano con un'altra, o con un'altro, & mutasse uolontà, senza consentimento della parte, & fuisse esse conditioni, non uoleffe obseruare, & mantenere ciò, che hauesse conditionatamente promesso, peccaria mortalmente. Ne deue esser assoluto, se prima non obseruare, & manterrà ciò, ch'aurà promesso, se possibile sia, ouero che restituisca ciò, ch'era obligato a restituire, a chi deue.

Nau. c. 22. nu. 68. 69. S. Thom. S. Bonauenti. n. 4. d. 28. q. 3. Host. Pan. ca. per uas de cod. app.

6 Si dimanda: Vno si maritò, o si sposò con persona, con la quale, secondo l'uso della terra, non era lecito, se peccò? Resp. di sì, imperoche, Consuetudo est altera lex. onde se bene uno si maritasse, secondo le leggi, & non secondo la consuetudine della terra, si pecca. Et acciò sia inteso, dirò per esemplo. In Venetia glie questa usanza, che nissuno de' figliuoli di compadri si maritino insieme, ancorche per nissuno di loro si fosse generato parentato spirituale. Chi contra questa usanza dunque si maritasse peccarebbe mortalmente, se però da questo matrimonio ne seguisse qualche grande scandolo.

Nau. c. 22. num. 75.

7 Si dimanda: Vno si nse uolerfi maritare, con alcuna donna, ma senza alcuna intentione, ueramente di uolerla per moglie, o per marito; ma solamente per male usare essa copula, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & questo dirassi non esser matrimonio quanto a Dio, perche il loro fine e fornicario, ancorche ne segua la copula; eccetto però, se dopò questa finitione non ne seguisse il consenso, dato che in quanto alla Chiesa si presume, che sia matrimonio, nè incomincia a ualere, per habitare con esso lei. Imperoche per quella habitazione, & copula; per questo, loro non si uogliono però maritarsi di nuouo, ma usare quell'atto carnale di matrimonio fitticio, che prima contraffero, onde quell'habitazione apporta piu presto danno, che utile; Per laqual cosa ne seguita, che se di nouo si maritasse con un'altra, inanti che legitimamente ratificasse il primo consentimento, non deue questa seconda, per questo, lasciarla, ancor che la Chiesa glielo commandasse; anzi

Nau. c. 22. nu. 78. 79.

Sil. uerb. matrimo. niu. 4. q. 8.

Maior. n. 4. d. 27. q. 1. S. Tho. in 4. d. 28.

Rosell. ma tri monium 4 §. 3. Silu. ma tri monium. 4. q. 9.

Nau. c. 22. nu. 81.

Palud. in 4. d. 3. r. q. 3. Silu. ma tri monium. 4. q. 4.

Nau. c. 22. nu. 83. 84.

Nau. c. 22. nu. 83. 84.

Gaet. in su. ma. ne. ma tri monium

Ricar. in 4. q. 4. d. 5. de ma tri monium

Nau. c. 22. nu. 85.

Adria. in 4. de cōfes. q. 5. d. ub. 7. col. 34

dene habitare e con esso lei, se puo, senza scandalo, & soffrire la scomunica della Chiesa. Ma sarà prima obligato copularsi con la prima, & finire il matrimonio incominciato, sotto pena di peccato mortale, prima che si copuli con la seconda; Eccetto però se uisof. se qualche segno, ch'ella douea presumere, che ciò egli facua per ingannarla, & più s'egli ciò hauesse fatto per maritarsi con la seconda, Per ilche la prima hauesse riceuuto danno notabile nel suo honore, o fama; imperoche sarebbe obligato a sodisfare la prima, in darli la dote. Ma però detta donna non si può rimaritarfi, essendo stata ingannata in tal maniera, eccetto quando probabilmente si giudicasse per giudicio d'huomo da bene, & prudete, si credesse, colui, che l'ingannò, dicesse la uerità, con dire, ch'egli ueramete nõ hebbe mai intetione di maritarsi con ella, ma solamete hauer hauuto intetione d'ingannarla, & qsto lo può credere, quando subito li maritò cõ un'altra; & se bene nõ l'hauesse manifestato subito, ma p il giuramento, & perche si cõfessò, & si cõmunica, e da credere c'habbia detto la uerità; Et anco da crederlo, per la grande sproportione, ch'è fra di loro, & altri segni simili, che siano probabili. Ma quando ella si maritasse, prima, che detto suo marito finitio si mariti, e obligata a uiuere casta, ne puo sēza peccato dimādare il debito, nè anco pagarlo, quādo ella credesse fermamete, che il primo marito accõfessò a lei di tuorla p moglie, ancorche dopò, egli lo negasse nõ esser uero di mai hauergli accõfessato, ma se i segni fossero tali, che gli facessero credere, ciò essere uero, può pagare il debito al secondo marito, ma non dimandarlo, fin che il primo marito finitio non si mariti.

8 Si dimanda: Vno si maritò in una giouane per le sue bellezze, o ricchezze, o per altri altro fine, principalmente, & non per debito del matrimonio, se peccò? Resp. di sì, ma uenialmente. Imperoche, se bene non è fine primario di matrimonio, però può esser secundario. Ma quando si maritasse per cattiuo fine, come farà per ammazzare, per adulterare, & simile, farà peccato mortale, per il fine, che lui si marita, ma il maritarsi per il diletto della carne, o per le bellezze d'vna donna, o per le ricchezze, non sarà se non ueniale, & il matrimonio per queste conditioni sempre sarà ualido.

9 Si dimanda: Vno era in peccato, & si maritò senza prima pentirsi, del peccato, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, ma il matrimonio è ualido, & colui che sarà scomunicato, non solamente peccarà mortalmente, ma è fatto inhabile a riceuere alcun sacramento: per tanto s'egli sapesse, o dubitasse, di essere in alcuna scomunica, facciasi prima assoluere, inanti che si mariti. Haime quanto conto hanno da rendere li Curati del nostro tempo, che mai ricordano simili impedimenti a i loro parocchiani; Imperoche almeno ogni mese una uolta la Domenica deueriano ricordarlo, & ammonire quelli. Ma se n'accorgeranno, quando sarà inanti a quel Curato sopra tutti i Curati, Christo Salvatore, & Giudice severo a questi negligenti.

10 Si dimanda: Vno era maritato, ilquale haueua inteso, che fra lui, & sua moglie gli era un impedimento perpetuo, & credeuano così essere ueramente ne dubitando, & perseverando in questa credenza, o dubitatione, si conosceanò, se peccorno? Respon. di sì, & mortalmente; Per ilche mai i maritati deuerbbono questo eredere, perche non sono obligati, nè meno a dubitare così subito, etian dio che l'intendessero da persone degne di fede, & con giuramento, & anco dal parochiano, o amico, che fosse. Ma deueno usare diligenza d'intendere, & informarsi della uerità; Imperoche altrimenti farebbe la loro ignoranza crassa, la quale non gli scusarebbe, & trouando essere la uerità, non si deueno pagarli il debito, prima che non siano dispensati. Et se trouasse quasi probabilmente essere la uerità di douer dubitare, non deue ricercarlo, ma essendogli dimandato, deue pagarlo, deponendo prima quel dubbio, per poterlo pagare, per non far pregiudicio alla parte. Ne meno la moglie deue credere al marito, ancorche giurasse, & se per sciocchezza lo credesse, non deue dimandarli, ne pagargli il debito.

11 Si dimanda: Il parochiano, o alcun altro sapua, che alcuni si sono maritati, uiuendo la prima moglie, o marito ignorantemente, & con giusta ignoranza, nè lo manifesto, se peccò? Resp. di nõ, anzi non mai lo deue dire a nessuno di loro, quando però lui se rendesse certo, che loro lo crederebbono, imperoche da questo suo dirglielo non ne seguirebbe utilità alcuna. Et per sorte alcuno di loro lo sapesse, o marito, o moglie, che fosse, non lo deue dire; imperoche l'uno potrebbe separarsi con scandalo dell'altro, perche a nessuno è tenuto a manifestare l'error suo, quando non sia di legge diuina ne humana; & che

che si sà che comunemente non redonda in pregiudicio di terza persona. 12 Si dimanda: Vno Principe, o Signore, ouero un Paprone fece, o uolse, che un suo si maritasse con la tale, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente; etian dio che colui hauesse hauuto volontà di maritarsi; ma non con quella, & lui ha uoluto che togliat la tale per forza, peccò, perche i sacramenti della nouua lege sono liberi, nè si deue coartare alcuno, sia di qualouque grado, età, & qualità si uoglia.

13 Si dimanda: Vno era in ordine sacro, o di Suddiacono, o di Diacono, o beneficiato, & si maritò, se questo matrimonio sia ualido? Resp. di nõ, & costui è scomunicato ancor ch'egli non facci voto espresamente, nè tacitamente di castità, & di Religione, nondime no per la constitutione della Chiesa resta egli efficacemete obligato, a obseruare castità; subito che riceue l'ordine sacro, o che esso Vescouo, che l'ordina, gli lo dica, o che non gli lo dica, o che lui lo sappia, o non lo sappia, per questo non è scusato dal peccato della censura, nè fa, che esso matrimonio sia ualido. Et hauendosi confessato, non basterà, che lui confessò (fornicando) che egli habbia fornicato, senza dire al Cõfessore) quando quello non lo sappia) che egli si ritrouaua essere in ordine sacro; imperoche non dicendolo, non sarebbe confessione, per non esser perfetta, per hauer lasciato di confessare questa circostanza necessaria. Mas' hauesse gli quattro minori solamente, & si habino promesso, si possono lasciare, e sciogliere il matrimonio, & ritornare al suo beneficio. Ma se l'hauesse sposata, o dato l'anello, per parola di presente, non lo potrebbe fare, imperoche il matrimonio teneria, ne può rifiutarla, nè può più ricuperare il beneficio; perche il matrimonio è legame incompatibile cõ esso beneficio. Et anco dirassi d'alcun Chierico sacro, che facesse parentato con alcuna sua parente, & che si prouasse il parentato, il matrimonio è inualido, & rotto, & perde il beneficio. Et il Vescouo non lo deue dispensare, se nõ è ben pentito, & contrito; Ma essendo pentito, lo può dispensare, acciò possi usare gli atti di quell'ordine, nel quale si ritroua, & che poi prenda gli altri di mano in mano. Ma se non fosse pentito, non si può fare, ne lo deue dispensare, ma solamente permettere, che nsi gli minori, & non li maggiori, se però non si facesse Religioso Claustrale, perche allhora potrebbe usare etian dio li maggiori.

14 Si dimanda: Vno uoleua torre per moglie una giouane, alquale quella promise, ma con questa conditione, quando quello gli prometta, che fara in modo tale, che lei nõ habbia da generare, & far figliuoli, se questo matrimonio sia ualido? Resp. che tre specie di conditioni sono quelle, che possono interuenire nel matrimonio, alcune brutte, & contra la sostanza del matrimonio, o del bene, una dellequali è questa predetta; Percioche e contra la prole. La seconda e contra il bene della inseparabilità, come se uno promettesse di torre quella per moglie, quando lui non trouarà alcun'altra più ricca, o piu nobile, ouero se quella gli vuol promettere di guadagnare il uiuere, adulterando, ilche e contra il bene della fede. Et fatto, & e del tutto impossibile, o del bene del matrimonio, come se quella dicesse; Io ti torrò, se tu ammazzi li tali, o toccarai il cielo con vn dito, & simili, le quali conditioni, tutte annullano il matrimonio, per essere contra il bene della fede, & del la prole. Ma queste del fatto impossibili, non annullano altrimenti il matrimonio, per non essere contra la sostanza, o bene del matrimonio, nè meno lo sospendono; perche si tengono, come se non fossero proposte in fauore del matrimonio. Le terze conditioni sono honeste, come se mio padre uorrà, o se tutte contenti di tanta dote, o come mi haurò consigliato con Dio, che mi spira a farlo, & simili, di maniera che per risolvere il proposto caso, diremo, questo matrimonio esser inualido, perche e cosa brutta, per essere contra il bene della prole. Et commise peccato, & questa e anco l'opinione del Nauarro, & altri tutti.

15 Si dimanda: Vno tenena una donna per sua concubina, & essendo ammalato in ponto di morte, il Confessore senza altro, dopò confessatolo, fece che la sposasse, & dopò sposata l'assoluette, se peccò? Resp. di nõ, e meno essi testimoni, che furono presenti, bẽ che fosse anco di notte, per leuargli dal peccato, & acciò i figliuoli restassero legitimi, & esso si saluasse. Ma dirassi bene, che esso Sacerdote grauemete peccaria, quando ciò clandestinamente hauesse fatto, fuor di questo caso di estrema necessitã, per la morte, che soprastaua; ouero che sapesse, che alcuno matrimonio fosse matrimonio, secondo, dalla parte della donna, per non esser donzella, & che l'hauesse benedetta; Ma però

Ibid.

Nau. c. 25. num. 108.

Gl. cũ olim. in ner. con. inga.

Arm. debe. nescio. n. 20. de Apo. Stasia. n. 23.

Gl. inc. si. de. cond. app.

Ca. aliquã. do. cap. solet. 32. q. 2.

Cap. 22. nu. 63. q. 64.

Nau. c. 16. nu. 37. q. 8.

Hof. ec. com. cũ inhabita. de clãdest. despon.

Silu. verb. matr. 7. q. 2. no fi.

non sarebbe ipso facto sospeso. Ma potria bene esser sospeso dal Vescovo, o dargli altra pena arbitraria. Et anco si hauesse benedetta alcuna maritata, ne' tempi prohibiti da Santa Chiesa; ouero che hauesse riceuuto in matrimonio alcuno senza dispensa, essendo fra di loro alcuno impedimento di parentela, o d'altro rispetto non ragioneuole.

Silu matrimonium. 3. q. 7. Nau. c. 22. nu. 67. Cap. caue. 28. q. 1. Cap. 22. nu. 49. Cocil. Trid. sess. 24. c. 6. Nau. c. 22. nu. 51.

16 Si dimanda: Vna essendo ricercata per moglie, acconsenti, quando lui voglia conoscerla; ouero gli disse, Io mi marito con esso teco, se tu mi conoscerai, se questo matrimonio sia ualido? Resp. di sì, et andio inanti la copula, ma nel primo modo, non sarà matrimonio valido, finche non sarà fatta la copula, quando non sia però con animo fornicario, perche quanto à Dio, non sarebbe matrimonio, benche sarebbe quanto alla Chiesa; perche e conditione brutta, intendendosi però per copula illecita, & si tiene, come se non fosse posta, & si leuata quella, nel secondo caso sarà puro matrimonio, & nel primo sarà sponfalitio; Et se la conditione sarà lecita, cioè, che habbia voluto intendere di copula conjugale, nel secondo caso resulterà di consenso conjugale, & nel primo resulterà di sponfalitio.

Per mox. di vend. Per statim dicendo. ca. 22. nu. 51. L'Autore. Nau. ca. 22. nu. 59. Ca. sponfalitium. c. ad audiendam, cum eis annotat. despons. Ca. pertuas de cod. app. L. boues. §. hoc sermone ff. de verbo. signifi.

17 Si dimanda: Vno o una si marito con alcuno, ch'era Catecumino, o instrutto nella fe de Christiana; ma non era ancora battezzato, se peccò, & sia ualido detto matrimonio? Resp. di sì, che peccò, benche credesse, & si uoleua battezzare, & mortalmente, & il matrimonio è inualido. Et questa e opinione della Glosa, & del Nauarro anchora; perche deue prima esser battezzato o battezzato.

L'Autore.

18 Si dimanda: Vno essendo innamorato d'una giouane, la rubbò, con intentione ferma di torla per moglie, & la tolse, se peccò, & sia ualido questo matrimonio? Resp. di sì, che peccò mortalmente, nè detto matrimonio è ualido, standò però ella donna in potestà d'esso huomo, ouunque a lui piace, o a lei, ma se detta donna starà in sua libertà, & in luogo sicuro, senza esser molestata da quello, si potrà maritare con detto huomo, che la rubbò, essendo (di co) prima separata, & libera, & non violentata. Et sarà anco tenuto in questo caso esso rattoe dottarla ad arbitrio del giudice, o che la roglia per moglie, o no.

Silu matrimonium. 3. q. 4.

19 Si dimanda: Vno per forza con strinse alcuno, o alcuna a maritarsi col tale, ouero con esso lui, se detto matrimonio sia ualido? Resp. oltre il peccato mortale di no, quando ciò accade in alcun huomo costante. Et se dopo di hauer forzato alcuno, o alcuna, acciò si sposasse con esso lui, & mutato hauesse uolontà di non voler più, & ch'esso forzato uollesse, peccò mortalmente, & merita gran castigo, alche il Nauarro anchora acconsente, & anco altri Dottor. approbati.

20 Si dimanda: Vno, o vna si marito per parole de presenti, ouero si sposò con parole de futuro, dopò si sposò con alcuna parente di lei, o di lui infra il quarto grado, se questo matrimonio sia ualido? Respond. oltre che mortalmente peccò, detto matrimonio essere inualido, & anco esso sponfalitio; & è tenuto torre la prima, o il primo. Et se hauesse consumato matrimonio, non può nè l'una, nel'altra senza dispensa Papake, oltre il peccato mortale. Vedasi nel primo il Con. di Tr.

21 Si dimanda: Vno, o una c'haueua padre, o madre si marito con questa conditione, dicendo, Io ti torrò per marito, o per moglie, se mio padre sarà contento, & si dettero così la fede, con parole di futuro, dopò dimandarono il padre, il quale negò, nè uolse. Ma con tutto ciò questi perseverauano nella loro volontà, & promessa. Onde dopò alquanti giorni, di nuouo dimandarono, o fecero dimandare vn'altra uolta, alche acconsenti, se questo matrimonio sia ualido? Resp. ueramente, chi si marita con conditione, non e matrimonio, prima, che non sarà adempita la conditione. Ma il dubbio stà in questo, che hauendo quello vna volta contradetto, sia ualido, benche habbia acconsentito alla seconda, o alla terza richiesta; Percioche questa conditione, se mio padre, o altro parente sarà contento, pare, che s'habbia da intendere, & a uerificare del primo consenso, & non del secondo. Alla quale resolutione, io dico con molti altri Dottori, che perseverando li detti nella lor volontà, & primo proposito, & promessa, che ueramente sarà matrimonio ualido; Bè che diuerse siano le opinioni, quando il padre non contradicesse, nè meno acconsentisse espressamente; Però io dico, che quando la uolontà di quello si raccogliesse per segni, cioè quando tacesse, senza dare altra risposta, pare, che tacitamente acconsenta, & che li piaccia, però dico anco in questo caso, che il matrimonio e ualido. Ma s'egli tacesse, & che per certi segni si comprendesse, che li dispiacesse, con fare certo segno d'occhi rouersi, o

uiso turbato, & simili, dirassi, che detto matrimonio sia nullo; & se pure si credesse, che li piacesse, benche parebbe per segni di no, il Nauarro uole che sia ualido, & a questa sua opinione an cor'io m'ancofio, & anco Siluestro.

Ca. 22. nu. 65.

22 Si dimanda: Vno per conoscere vna giouane, si marito con ella, ma ueramente lui no hauea alcuna intentione di maritarsi, nè si uolea maritare, ma per conoscere (dico) detta giouane, si marito, secondo che commanda, & uole il sacro Concilio, di Trento, se costui peccò, & detto matrimonio sia ualido? Resp. di sì, che peccò mortalmente, & sta in continuo peccato mortale, nè si deue assoluere; & detto matrimonio non è ualido, per non hauer hauuto intentione di contrahere, & di riceuere detto sacramento del matrimonio. Ilche e sacrilegio, per che fintamente ha riceuuto questo sacramento, & così si dirà di qual si uoglia sacramento. Et di più ha commesso vn'altro peccato, perche ha ingannato graueamente l'altra parte; & e obligato a celebrare di nuouo il matrimonio con uera intentione. Imperoche in tutti i sacramenti, mancansio vna di queste tre cose, non e sacramento, cioè l'intentione, la forma, & la materia; Essendo che la intentione sia non altrimenti, che come un corpo, che tiene in se ambedue le braccia, & mani, in una delle quali tiene la forma, & nell'altra tiene la materia; ma però sarà dalla Chiesa giudicato ualido.

Medi. lib. 1. c. 16. §. 13. Nau. c. 22. nu. 78. 79. Arm. de matrim. nu. 65.

23 Si dimanda: Vno uoleua contrahere matrimonio con vna sua parente in terzo grado, il quale sapeua ueramente, che non si poteua contrahere senza dispensa, N. disse far uenire una dispensa da Roma, & ne fece una falsa, mediante la quale, fece il matrimonio, se questo matrimonio sia ualido? Resp. di no, & costui peccò per falsario, per hauer ingannato la parte, & per lincesto, nè detto matrimonio e ualido; per ilche e tenuto di nuouo ritornare a celebrarlo. Ma prima da tutti questi peccati farsi assoluere, & ottenere la dispensa.

Medi. lib. 1. c. 16. §. 13.

24 Si dimanda: Vno si marito, & commise fornicatione, o adulterio, se mentre che dimanda il debito alla moglie, peccò? Resp. di sì, & perche ha preso le sue ragioni di potere piu dimandare il suo credito all'altra parte. Oh poveri christiani, che tali peccati commettono, nè s'accorgono in quanto errore si ritrouano. Et molti Confessori non fanno conoscere questo errore alli penitenti, che forsi non si commetterebbero tanti peccati. Et così colui, che ha uoto di castità, si come già ho detto nel capitolo del uoto.

Medi. lib. 1.

25 Si dimanda: Vno si marito in vna sua parente, in grado prohibito, sotto buona fede, non sapendo d'essersi parenti, ouero se lo sapeuano, si tolsero con dispensa, ma con dispensa furtua, & ottenuta per inganno, & hanno hauto figliuoli fra di loro, ne alcuno di loro fanno, se questo matrimonio sia ualido, & se stiano in peccato, et andio che stiano con buona fede. Resp. quando l'ignoranza fosse inuincibile, o con buona fede, & che si tengano essere ben maritati, dirassi di sì. Et se si uanno a confessare, & che il Confessore per il suo auiso sapeffe non poter ne conseguire alcun profitto, ma piu presto, molto scandolo, & trauglio, deue tacere, & lasciargli in questa ignoranza, & buona fede, ne gli ne deue parlare. Eccetto che l'penitente, lui non ne ricercasse esso confessore, & nè dimandasse lui per uia di consiglio; perche allhora, benche ne fosse per seguire qual si uoglia scandolo, o danno, e obligato a dire il uero di quello che sa, & che deue fare, & fargli conoscere nel quale errore, & peccato grande, si ritrouano.

Medi. lib. 2. ca. 1.

26 Si dimanda: Vno si marito in tempo di peste, per parole di presente, secondo il costume, & ordine del sacro Concilio di Trento, stridato in Chiesa per un Chierico, che haueua gli ordini di quattro minori, & era Sacrestano della Chiesa Parochiale, & Episcopale, di commissione di Mons. Arciprete di detta Chiesa Parochiale, il quale era in luogo del proprio Paroco, cioè dell'Ordinario in detta Chiesa, il qual matrimonio fu contratto solamente, & consumato, ma non fu benedetto in Chiesa, se detto matrimonio stridato per detto Chierico, & sagrestano di detta Chiesa, ma non sacerdote, per ordine del sopradetto Mons. Arciprete, Vice Parocchiano, sia ualido? Respond. così eliere stato dichiarato dalla fe'icissima memoria di Papa Greg. xij. per sentenza della Santa Congregatione del Concilio, di no. Per ilche la donna, che dimandò il taglio di questo matrimonio, si assoluta da detto marito, & si rimarito con un'altro. Et questo, per rispetto d'esso ordine del sacro Conc. Trid. il quale dice. Qui aliter quam presente Parocho, uel alio sacerdote, de ipsius Parocho, uel Ordinarj licentia, uel tribus testibus, matrimonio contrahere attentabunt; inhabiles reddat, & huiusmodi contractus irritos, & nullos esse decernit. Et questo dicefi esser successo nella Chiesa Patriarchale in Venetia, Et hebbersi questa resolutione

L'Autore.

S. ff. 24. De creatum. de ref. v. natic. me. ca. 1.

di Roma, nel Palazzo di Monfig. Bolognero. La copia della quale sentenza, io l'ho appresso di me.

- Nau. c. 16. num. 39. In 4. di. 38.*
- Arg. c. equi sitionis. de sen. excom. Ar. c. inquisitionis de sen. excom. Nau. c. 16. n. 40. Et 41. c. dominus de sec. nup. Et c. inquisitioni, de sct. excomm.*
- Armil. de matr. n. 50.*
- S. Tom. 4. ser. dif. 34. ar. 3. ad 4.*
- Armil. nu. 51. Et 53. Par. Ibi. c. seden. Silu. Matr. Et Tabi. imp. 8. q. 116 §. 6. Et Silue. L'Autore. Arm. n. 66. Armil. Ibi. num. 8. Cap. unico. deno. in 6. ucle. eos. de consang. Nau. c. 22. nu. 52. Arm. n. 36. Cap. Cave. 8. q. 1. Ibi. est prohibi- tio. Med. lib. I. c. 14 §. 14.*
- 27 Si dimanda: Vno secretamente contraffe matrimonio senza testimonii, dopò alquanto tempo, nè contraffe vn'altro in publico, con laquale poi hebbe copula carnale, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, se bene questo secondo l'haueffe hauuto per precetto della Chiesa, sotto pena di scomunica. Et questo è parere della commune opinione, benchè il Maestro voglia il contrario. Et anco dirassi, s'egli haueffe hauuto copula con la prima, con scandalo di quelli, che pensauano, ch'egli non fosse sposato con esso lei, ma se fosse senza scandalo, farì altrimenti. Et è tenuto, & obligato habitare con la seconda, hauendo però il comandamento dalla Chiesa, se però può viuere senza pericolo d'hauer parte con lei, altrimenti nò, benchè lo scomunicasse.
- 28 Si dimanda: Vno, o una si maritò, prima, che certa noua haueffe del primo marito, se fosse viuo, o morto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Et anche peccò, dopò maritata, se hebbe cagione probabile di dubitare, se bene non era cosa così chiara, & euidente, hauendo dimandato la copula. Et peccò benchè haueffe pagato, o dimandato, il debito, essendogli richiesto dalla compagnia, & anco se gli l'haueffe comandato il Superiore; prima; che di quel dubbio almeno fosse uscita, per cagione di pagare il debito; Percioche mentredura il dubbio, sempre si sta con peccato mortale, essendoperò per cagione probabile, ch'il primo, marito, o moglie sia morto, prima, che ei paghi il debito, al secondo marito, o alla moglie, & credere fermamēte, che sia morto, o morta. Percioche ambedue peccano, pagandolo, o chiedendolo, durado, q'l sapere, o credere, o dubitare, o fede dubbiosa.
- 29 Si dimanda: Vno si maritò con vna putta vergine, dopò fatto tutto, secondo l'ordine del Concilio Tridentino, velle consumare il matrimonio; nè mai per molte volte puote rompere il pannicolo di quella, se detto matrimonio, sia valido? *Resp.* di sì, nè però fece impedimento perpetuo, per non hauerlo rotto; Percioche il pannicolo si può rompere con altro artificio, lecitamente, senza peccato, percioche tutte quelle arti, o instramento, che in questo caso s'vfasse, s'operaria, come medicamento, & non per dilattatione, si come sogliono fare alcune donne carnali. Et l'istesso dirassi di quella donna, che fosse tanto stretta, che non si potesse vfare con ella, se non per incisione, percioche si farà l'istello giudicio, che della frigidità dell'vso fuo.
- 30 Si dimanda: Vno era castrato, il quale si maritò, perche si conosceua il perputio essergli dritto, se questo matrimonio sia valido? *Resp.* di nò, percioche se bene era buono per la donna, lei haurebbe potuto per un'altro capo lecito, scioglierlo, dicendo lei uoler essere madre, & non donna. Ma se inanti il consenso, il tutto gli haueffe detto, cioè di non potere feminare, dirassi di sì, che faria valido, benchè gli siano alcune opinioni contrarie, che non si possa, ma sempre deuesi seguitare la piu commune, laquale farà quella, che da santa Chiesa si permette, & ch'è commune consuetudine del luogo, & approvata.
- 31 Si dimanda: Vno si maritò, ma con intentione di seruirse di quella in cose illecite liberamente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma però, il matrimonio tiene; Ma lei potrà ricorrere alla giustitia, & far diuortio, attento che per indiretta uia habbia ardimento di attentare, o fare altre cose illecite, come e di robbare & simile. Hor quanti gli ne sono di qsti tali poltrócioni, liquali per essempio di molti seueramēte bisognaria castigarli.
- 32 Si dimanda: Vno si fece Religioso, & fece professione in alcuna Religione approuata, o tacita, o espresa, dopò vci fuori di quella, & si maritò, se detto Matrimonio sia valido? *Resp.* di nò, percioche questa professione proibisce, che costui non si possi piu maritare, & essendosi maritato, il matrimonio è fatto nullo, perche lui hà perso la potestà del suo corpo. Et così, come altroue hauemo detto, di colui, ch'haueffe preso ordine sagro, ilquale quando si maritasse, oltre che faria il matrimonio nullo, faria scomunicato. Ma altrimenti poi faria del Voto semplice, si come detto hauemo nel suo capitolo del Voto. Et questa è la commune opinione di tutti.
- 33 Si dimanda: Vno era Christiano, & s'innamorò d'una Giudea, o Turcha, o altra infidele, ne potendola hauere per altro modo, la prese per moglie, o quello prese per marito lui, se questo matrimonio sia valido? *Resp.* di nò, per la disparità, essendoche niuno possi riceuere alcun'altro sacramento, se prima non è battezzato, essendo che'l Battefimo sia la porta di tutti gli altri sacramenti. Ma se fossero Eretici, o Scomunicati, o Apofati, o Scisma-

Scismatici, il Matrimonio teneria, benchè peccassero mortalmente, & detresi fare diuolpensare dal Papa, quando però si sperasse la loro conuersione, o dell'vno, o de all'altro, altrimenti nò.

34 Si dimanda? Vno figliuolo, si voleua maritare, alquale il padre comandò, che per modo alcuno non si mariti, particolarmente con la tale, per honor suo, & per non esser di sua qualità, & simile, nondimeno quello la tolse per moglie, contra il volere del padre, se peccò? *Resp.* quanto aspetta al matrimonio, di nò, ma peccò per non essere stato obediante al precetto paterno, & mortalmente, Percioche in questo atto matrimoniale, quella *Est suis iuris.* Et il matrimonio, è valido, benchè sia ineguale a lui, & al suo stato, grado, & conditione, Et ha peccato per omissione.

35 Si dimanda: Due si voleuano maritare, liquali si promesero, & si dettero la fede, & fecero le nozze. Ma inanti, che si sposassero, molte volte si scrissero lettere, o si mandauano messaggieri dall'vna, & altra parte, ouero si parlauano, o si toccauano, o fecero altri atti carnali, se peccorno? *Respon.* col Medina, se costoro, prima che si facessero le parole di presente, fecero vna, o tutte le predette cose, dirassi di sì, & mortalmente, ancorche le loro intentioni fossero buone, & rette, ma peccorno per la dilattatione, che loro di ciò prendeano, laquale era illecita, perche non erano ancora sponsali, essendoche li predetti atti si deueno vfare tra marito, & moglie, onde quante volte ciò fecero, tante volte peccorno, & mortalmente. Hor quanti di questi tali al mondo gli ne sono, & dirò anco, che di ciò non si confessano, parendo forsi a loro essergli lecito vfare detti atti, & moti, & quello, che è peggio, diremo, che molti Confessori di ciò non sono auertiti, liquali doueriano essere, & saper conoscere il loro ufficio, & professione, che fanno, altrimenti vadino ad imparare, nè siano cagione, che molti per causa loro si dannino. Dhe pouere anime, hor basta.

36 Si dimanda: Vno si maritò, & fatte le proclame tutte in Chiesa, dopò datosi la mano in presenza del parrocho con parole de presenti, ma non benedetti in Chiesa altrimenti, con solennità della Messa, & della benedittione sacerdotale. Dopo fatto questo, molti, molti mesi, o anni stettero insieme loco, & fuoco, hauendo anco figliuoli insieme vno o più. Et perche la natura humana, è proclina al male, o per instigatione del Dominio, o pur per cattiuu natura dell'huomo, ouero della donna, il marito di questa donna gl'incominciò vfargli cattiuu compagnia, con darli delle bastonate con causa, o pur senza causa; Et anche con hauergli consumata, & dissipata la dote, & tutto quello, che ella si ritrouaua hauere. Dopò anco fatti alcuni misfatti, fu bandito dalla Città di N. sotto pena della uita, o d'altre pene, ilquale andò alla Città di B. scriuendo da quella à detta sua moglie, che lo debba andare a trouare, & stare con lui, come sua sposa; altrimenti, che lui la licenza, & poterli rimaritare con chi li piacerà, attento che non intende, lei esser sua moglie, se non vada ad habitare seco in detta Città di B. Et che anche lui si mariterà, se ciò possi farsi, & se questo matrimonio possi disfarsi? *Resp.* di nò, percioche il matrimonio è fatto in faccia della Chiesa, presente il parrocho, benchè non habbino vdità la Messa, & riceuta la benedittione sacerdotale. Et esso matrimonio è anco ratificato col consenso, per la longa habitatione insieme, & con le parole d'uno, o più figliuoli. Ma dirassi bene, che potranno fare diuortio, con licenza però del Prelato. *Quo ad thorum & cohabitationem.* Ma questo diuortio per due cause è lecito farlo. Cioè *Adulterij causa, fornicationis, & ob periculum uitae.* Ma i Superiori prudenti lo possono fare per ogn'altra lecita causa.

Del Medicare.

Cap. LXVIII.

Vedi anco infideltà al caso 21.

S O M M A R I O.

- Professione del medico, che cosa sia, & come si chiama, & perche.*
Il chierico, benchè sia in ordine minore, non puo medicare eccetto, & quando, & come.
 1 Il medico, che non conosce l'infirmità, ouero medica per temerità, pecca.
 2 Medicare alcuno senza studio, si pecca, benchè si conosca l'infirmità di quello, & perche, *Dicit*

Dar medicine dubiose, ne medicare secondo l'arte, ma per fantasia, & per sperienza, si puo ca, oltre l'essere tenuto al danno.

- 3 Il medico, che consiglia, o ricorda l'infermo a fornicare, per recuperare la sanità, pecca, & perche.
Il medico, che ricorda alla donna il disconciamento per la sua uita, pecca, & perche.
- 4 Il medico, che cura alcuno infermo, ne uoglia prima confessarsi, uisitando, quando pecca, & perche.
- 5 Il medico, che conosce l'infermo douer morire, quando, & come sia buona cosa auisarlo.
- 6 Il medico, che da alla donna grauida alcuna cosa, per disconciarla, quando, come, perche pecca, & sia lecto.
- 7 Il medico, che solo medica per guadagno, pecca, & non uolendo medicare il pouero, piu graueamente pecca, & quando non sia tenuto, senz'a pagamento.
- 8 Il medico ricercato ad alcuna cura, ne la uol uisitare, per non esser pagato, come, & quando, pecca.
- 9 L'infermo, che fa, o riceue alcuna cosa, contra il consiglio del medico, pecca benchè gli socca da bene, & perche, & anche li custodi di quello, & quando non pecca.

Ar. de medico, n. 1. & 4. Lib. 1. ca. 1. & seq.



A professione del medico, è cura secondaria, dopò quella del Curato Sacerdote, onde secondo Curato chiamar si può, poi che questo ha cura del corpo, & quello è tenuto a curare l'anima, & il corpo insieme, si come largamente detto hauemo, nell'altra nostra opera del Tesoro, per ilche in molti modi i medici peccar possono, si come intenderassi per li casi seguenti. Et un Chierico etiam in minoribus, essendo beneficiato, non può medicare corporalmente, eccetto per necessità, & senza premio, ma non mai in Cirugia.

Ar. de medico, n. 1.

1 Si dimanda: Vno faceua professione di saper medicare, ma non conosceua l'infermità, nondimeno per non parere ignorante, o per certa temerità, o puro guadagno, & simile, toleua alcune cure sopra di se d'alcuni infermi, se peccò? *Resp.* di sì, percioche questo lo faceua con pericolo più presto di morte, che di vita, o con pericolo di far incorrere esso infermo in qualche infermità, o altro danno notabile, ilche è tutto cōtra la carità d'esso proflimo, onde consequentemente è peccato mortale, percioche nessuno si deue mettere a tal cura, se non è sperimentato, e fondato per scienza ragionevole, dopò per pratica. Percioche medico perfetto all'hora è quello, che sapra medicare per scienza, & pratica.

Armi. ibid.

2 Si dimanda: Vn medico conosceua, & intendeva l'infermità d'alcuno infermo, ma però non si curaua studiarla, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche è tenuto studiare il bisogno dell'infermità di quello, & darli conuenienti rimedij, quando può, percioche quando gli ordinasse alcuna medicina dubbiosa, ouero medicasse quello, non secondo l'arte, ma secondo la sua fantasia, o per fare qualche esperienza, ouero dopò ordinata s'acorgesse non esser buona, & conueniente, nondimeno per non essere reputato vano, & ignorante, non la mutarà sempre mortalmente. Percioche per tutte queste cose, esso infermo si pone a pericolo, se per detta medicina quello morisse, o s'infermisse, sarebbe tenuto a danni, oltre ch'è fatto homicida.

Armi. ibid. in c. cum infirmitas de pa. & rem. Ant. 3. par. ti. 7. c. 2. §. 1. Armi. ibid.

3 Si dimanda: Vn medico conosceua, che l'infermità d'un infermo era, *propter reiciam spernam*, per ilche quello consigliò esso infermo *Emittite illam per fornicationem, uel alio quo sult modo*, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tanto piu peccò graueamente, quanto il peccato, che da quello si commetterà sarà graue, percioche è tenuto contra l'honore, & precepto di Dio, & gli è anco proibito, onde meretaria anco castigo. Et se bé non lo consigliasse direttamente, & sola mente che ricordasse, dicendo, che se fosse maritato, o usasse il coito, & simili ricordi, così semplici. Ouero medicando alcuna donna grauida, diceffe se la se sconciasse, viueria, & simile, sempre graueamente peccaria, percioche esso infermo resta con questo consiglio indiretto al peccato.

Gaet. in sū. uer. med. Nau. c. 25. n. 61. & 62. Host. in ca. cum infirmitas.

4 Si dimanda: Vno hauendo la cura, & visita d'un infermo, ilqual'effortò quello alla confessione, & a riceuere i Sacramenti di Santa Chiesa, Ma l'infermo non si curò di confessarsi, nè li parenti meno. Se seguitando la sua cura, peccò, poiche quello non si uole confessare? *Resp.* di no, quando ciò per dispreggio non lo facesse, ma solo per una certa negli-

negligenza, o per rispetto humano, o perche questo sarebbe contrario alla loro professione, perche sempre danno buona, & ferma speranza; Ma basterà dirlo a chi ha cura di lui, ch'habbino cura dell'anima sua, & fare ogni lor potere, che s'accomodi con Dio, & questo lo deue fare, ancorche l'infermità non fosse mortale, nè graue. Et se pur quello non uolesse, non deue restare perciò di visitarlo, acciò disperato non morisse, perche sarebbe contra la carità. Et questa è l'opinione di tutti i Dottori; Ma non si fallerà mai far lo auisato, per se, o per altra persona, & in tutti modi disponerlo, o farlo disporre alla confessione, & nella prima visita cio fare, accio quello non si metta in paura. Si ueda il Concilio di Trento sopra ciò.

Armi. ibid. Archi. Flor. Et Ioan. de Neap. quo lib. 1. r. Ant. 3. p. 111. 7. c. 1. §. 4.

5 Si dimanda: Vno Medico notabilmente conosceua la morte d'un infermo, & non uolse dire a quello, o ad altri la sua morte, laquale era in procinto, se peccò? *Resp.* se notabilmente conosceua il dirlo a esso infermo, che faria stato cagione d'alcun bene, o per l'anima, o per il corpo, o per li heredi, che si sarebbe confessato, o fatto restituire alcuna cosa, o che haurebbe fatto testamento, & simili, peccò, perche fece contra la carità; Ma quando per hauerglielo detto, hauesse conosciuto douerne soccedere piu presto alcun danno non farà tenuto. Ma deue auisarlo per se, o per altri bellamente, con circonlocutione di parole, & per ogni volta, che lui lo visita, dicendo questo ordine lui haueirlo da i Superiori, sotto pena di scomunica, si come è anco la uerità, per il Concilio di Trento.

Armi. ibid. Io. de Neap. in 10. quoli. probatus ab Ant. 3. p. 111. 8. c. 2. Et com muniter.

6 Si dimanda: Vn Medico hauendo cura d'una donna inferma, laquale era grauida, laquale ordinò alcuna cosa per disconciarla, se peccò? *Resp.* se lo sapeua, dirassi di sì, & se non lo sapeua, era tenuto saperlo. Et se la creatura era animata, e fatto homicidiario uolontario, etiamdico che non sapeffe nè anco dubitato di disconciarla, & che gli hauesse dato alcuna medicina, o altra cosa, che l'hauesse potuta probabilmente disconciarla. Ma se la creatura non fosse stato animata, poteua darli alcuna cosa, per ricoperare la uita corporale di quella, etiamdico che hauesse conosciuto quella esser fatta mortale, uedasi per la bolla di Sisto V. sopra ciò.

Nau. ca. 25. n. 61. & 62. Armi. ibid. Nau. ca. 25. n. 63. & 64. Ant. 3. p. 111. 7. c. 2. §. 3. Glo. in d. §. 1. Et c. pace.

7 Si dimanda: Vn Medico ad altro non attendeua nella sua cura, ch'al proprio, & puro guadagno. Per ilche quando gli ueniua alcuna cura d'alcun pouero, non lo uoleua medicare, se peccò? *Resp.* se esso pouero ueramente non poteua pagarlo dirassi di sì, & mortalmente, potendo; Percioche questo è l'estremo caso della carità, nel quale chi può, è tenuto ouenire all'infermo per precepto. Ma quando esso infermo non uolesse pagare, potendo, non farà tenuto, se però non sarà salariato dalla Comunità, percioche in quel caso è tenuto a medicare tutti senza pagamento, poueri, & ricchi. Percioche se dimandasse cosa alcuna, o riceuesse notabil cosa, faria tenuto alla restitutione, oltre il peccato. Et quando non fosse nè anco salariato, & che gli dimandasse salario disordinato, o che di uolontà, gli lo donasse, peccaria, & faria tenuto alla restitutione, se non ricompensasse quel so- perchio per altre uisite fatte straordinariamente.

Armi. nu. 2. Nau. ibid. ff. de neg. ge. l. Pöponius. & in l. Sicutus. ff. de pecc. leg.

8 Si dimanda: Vn Medico fu ricercato a medicare alcun ricco, il quale per auaritia non uoleua pagare, nè lui era salariato da alcuna comunità. Per ilche il Medico non lo uolese piu medicare, se peccò? *Respon.* di sì, Percioche non lo deue lasciare morire senza medicamento, ma deue dargli gli rimedij conuenienti, & fatto sano, o morto, deue dimandare a lui, o a suoi heredi la sua mercede. Percioche per giustitia saranno tenuti a rifarli tutte le spese di medico, & medicine, benchè esso Medico l'hauesse medicato contra la loro auara uolontà. Ma intendasi, quando alla cura sarà richiesto una uolta, dopò gli custodi restassero per auaritia.

Armi. nu. 6. Arg. c. si non licet. 2. 2. q. 5.

9 Si dimanda: Vn infermo essendoli dinetato da Medici alcune cose, ch'a loro probabilmente pareuano nocie a quello, nondimeno quello (benchè auuertito) le uolse torre, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè gli siano state di salute, percioche s'espone al pericolo, hauendo fatto contra il consiglio del Medico, di quel male notabile, o della morte per hauere fatto contra la carità proprio, con laquale deue amare il proprio corpo. Et l'istesso dirassi di quelli, che hanno cura, gouerno, & custodia di quello, perche l'espone a gran pericolo. Anzi se ne seguisse la morte, sarebbero fatti Irregolari, per loro propria colpa, Eccetto però, che ciò non hauesse fatto per una certa ignoranza inuincibili, hauendo creduto far bene.

Della Malanconia. Cap. LXX.

Vedi Triftitia.

Del Mendicare. Cap. LXXI.

Vedi Elemofina, per errore.

Della Mercantia di comprare, & uendere attioni, o per necessità, o alla parte, o a minuto. Cap. LXXII.

Vedi anco Contratti ingiusti. Censi. Liulli. Cambi. Restituzione d'impresto. Comprare, & uendere. Et Prestanza.

S O M M A I O.

Mercante, & mercantia, che, & chi ueramente sia, perche, & quando sia lecita, & a chi.

La mercantia, quando si renda illecita, come, & i mercanti quando siano in colpa, & a chi non sia lecita.

Quando sia lecita esercitare la mercantia, come la festa, quando, e doue sia lecita.

1 Mercantare in alcun modo con fraude, o per maggiore, o minore prezzo, si pecca, come, & quando.

2 Comprare per minor prezzo della valuta nelle botteghe, come non si pecca, & perche.

Studenti, che comprano libri per minor prezzo della valuta, non peccano, & perche.

Comprare robe per bon mercato per mezzo di Sensali, per manco di quello, che l'ha comprato, come, non si pecca.

3 Comprare, o uendere robe per errore, o per ignoranza, come sia peccato, & perche.

4 Mercantare per far danari, & ricchezza, & per hauer buon tempo, & uiuere lauramente, come non si pecca.

5 Comprare budanni robbati da ladroni, come sia peccato, & quando sia lecito comprarli.

6 Colui, che s'esercita in assicurare merce, come sia lecito, & quanto per cento.

7 Vendere alcuna cosa, per ricomprarla menor prezzo, quando, come, & perche non sia lecito & lecito sia, per prestargli danari.

Vender con patto, per prestargli danari accio si debba rinuendere a lui, esser grauissimo peccato, & perche.

8 Vendere a prezzo corrente in credenza, con patto, se valera piu, o meno, esser peccato, & perche.

9 Comprare animali, & darli all'istesso uenditore, come sia lecito, & perche.

10 Comprare con buona fede animali, o altra cosa, da uno, che quelli non habbia, & gli l'affittia, come, e quando sia lecito, & quando no, & perche.

11 Comprare da chi probabilmente non ha alcuna cosa, che uendere, nè restar di comprar con quello, benchè sappia non hauere la roba, che uende, & prestar danari con finza di compra, essere usura.

Comprare animali, o altra cosa con patto di prestare gli danari, essere usura, nè puo ricopere fare fitto, ne frutti, & perche.

12 Comprare animali da chi non ha, con patto di darglieli alla parte del frutto, per certo tempo, & dopo fin tanto tempo rinuenderglieli, per l'istesso prezzo, salui tutti gli animali, & i danari, essere illecito, & perche.

13 Comprare legne in tempo, che si tagliano, & fin a certo tempo uolerle all'istessa misura, essere usura.

Comprare senza intentione, ma solo per guadagnare, per saper certo, che al tal tempo ualebbe piu essere cosa illecita.

Comprar

Comprare senza intentione, ma per commodare il uenditore in aspettarlo, è lecito, & come.
Comprare roba, che a tempo cala, & uoler l'istessa quantita a certo tempo, come non è lecito.

14 Vendere le sue attioni, che s'ha sopra alcuna cosa, come sia lecito, & perche.

15 Vendere il credito, che s'ha sopra alcuna cosa, per seruirse del suo, come sia lecito, comprarlo, & perche.

16 Comprare da chi ha attione d'alcuna cosa, che li peruiene in qualche modo, come, & da chi licitamente si possa comprare, & perche.

17 Comprare alcuna donatione giuridica, come sia lecito, quando, da chi, & perche.

18 Comprare alcuna heredita da scuotersi a certo tempo, come sia lecito, quanto, a chi, & perche.
Comprare cose difficili, o facili da scuotersi, o da altra attione, come, quando, da chi, & perche sia lecito.

Comprare cose esigibili, e sicure, per minor prezzo, è usura, & perche.

Comprare con quella regola, che la speranza, o l'attione si possiede, quando sia lecito, & come.

19 Comprare paghe anticipate da soldati, o altra cosa da altri, esser lecito, & perche.

20 Comprare paghe, o altra cosa esigibile per menor prezzo, esser peccato, perche, come, & quando.

21 Comprare frutti in compagnia inanti il tempo del raccolto, quando, & come sia lecito.

22 Comprare da chi uende con dubitanza di non esigere, ouer con lite di piu della ualuta, non esser lecito, & perche.

Comprare cosa dubiosa da esigere, per minore, o piu prezzo, come sia lecito.

23 Vendere robe ad alcuno, che si dubita non lo paghi, o pur con lite, a a Forestieri con patto, d'un tanto di piu per dubitanza, come sia lecito, quando, & perche.

24 Vendere robe in credenza in fiera piu della commune ualuta a danari contanti, non esser lecito, & perche.

25 Vendere stabili, o altra cosa mobile fruttifera a tempo con dimandare i frutti fin al pagamento, come, quando sia lecito, & peccato.

Non esser lecito far censo di danari, & pagarlo fin che si franca, & perche, & quando sia lecito.

26 Vendere roba a menor prezzo della legge, perche è peccato, & come.

27 Vendere la roba piu di quello, che non uol la legge, quando, & come sia lecito.

28 Vendere la roba piu di quello, che è tassata, come, quando, & perche sia lecito.

29 Vendere la roba, che è per corrompersi, secondo la tassa, non esser lecito, & perche.

30 Il uendere la roba a beneplacito, come, & perche sia lecito, & quando, & perche sia peccato, & sia tenuto alla restitutione.

31 Comprare robe piu caro de gli altri, & uenderle in credenza, per guadagnare alcuna cosa, non esser lecito, & perche.

Vender robe piu della ualuta in credenza, per le spese fatte in quelle, o per essere stato ingannato nel comprarle, non esser lecito, & è usura, & perche.

32 Vendere robe in credenza di piu, per far piacere, per non uolerle uendere in quel tempo, esser lecito, & perche.

Vender roba con prezzo fatto fin al tempo, esser lecito, perche, & come.

Vender roba tempo, & con stima, deuesi far con quattro conditione, & quali robe.

33 Comprare alcuna cosa, sapendo esser buona per minor prezzo, da chi dubita, esser difettosa, non esser lecito, & s'è tenuto alla restitutione del manco pagato, & perche.

34 Vendere ori di piu per far piacere, esser lecito, perche, come, & quanto di piu.

35 Vendere la roba, tanto, quanto uale, non esser lecito a quali, & perche, & come deuesi.

Prezzo giusto qual sia, & come s'intenda, Tanti ualer res, quanti uendi potest.

Conditioni, che deueno hauere il giusto prezzo, quali siano.

Comprare da chi è forzato uendere, come sia lecito, & peccato, & perche.

36 Vendere la roba inscientemente, secondo il Monopolio, a chi sia lecito, quando, & perche.

37 Coloro, che fanno Monopolij per uendere, o comprare la roba a loro modo, sono del diuolo.

38 Vendere la roba di piu di quello, che la legge comanda, come, & quando sia peccato.

Vendere

- 39 *Vendere una roba per un'altra, non esser lecito, & quando per quell'altra, pecca.*
 40 *Comprare alcuna cosa per buon mercato da chi non la conosce, esser peccato, oltre la restituzione del piu.*
 41 *Vendere alcuna cosa molto piu, che non vale ad alcuno, che sa ualegli molto, non pecca.*
 Colui, che compra alcuna casa doue sia qualche tesoro, e tenuto restituirne una parte, & perche.
 42 *Vendere una cosa cattina per buona, quando, come, & perche si pecca, & non si pecca.*
 43 *Comprare, o uendere con inganno, essere peccato, oltre ch'è tenuto al danno.*
 44 *Vendere, o comprare le robe tutte per metter carestia, o per uilirle, essere illecito.*
 45 *Vendere, o comprare piu di quello che commanda il Principe, o le leggi, si pecca, & perche.*
 46 *Vender roba cattina, ma buona al uenditore, molto piu della ualuta, non esser peccato, & perche.*
 47 *Il vendere una cosa trista quanto se fosse buona, a chi, come, quando, & perche non sia peccato.*
 48 *Ingannarsi nel comprare, & uendere non esser lecito, & come s'intenda. Fallere fallentem, non est fraus.*
 Il permettere l'inganno, non è lecito, ma perche si permetta, & come.
 49 *Vendere robe da mangiare all'uso humano ne' tempi proibiti da S. Chiesa, esser peccato, & quando.*
 Vendere uino, a chi si uoglio embriacare, esser peccato, & perche.
 Vendere arme, & alcune sorte di robe a infideli, essere peccato, & scomunicati.
 50 *Vendere robe di qualonque sorte a scomunicati, esser peccato, & quando sia lecito.*
 51 *Vendere, & comprare la festa inanti la porta della Chiesa, esser peccato, & piu grauemente peccato i Rettori di quelle, che lo sopportano, & tolgono in gola.*
 52 *Colui, che fa mercantia per accumular danari, & uiuer comodamente, pecca, & perche.*

Nau. c. 27.
num. 128.

Armi della
la mercantia.
Et della
negotiatione.

Nau. c. 23.
nu. 80.

S. Th. 2. 2. q.
77. art. 1.



Colui dirassi, esser Mercante, & mercantare, che compra le cose per uenderle, senza mutarle. Di maniera che, nè colui, che comprò per se, & dopo accidentalmente le uendette, senza mutarle, nè colui, che le comprerà, per uenderle poi, mutando la forma della roba in altra forma; non si dirà mercante, ne mercantia. Laquale mercantia, semplicemente esercitandosi per guadagno, non è lecita mercantia, come per proprio suo fine; percioche questo fine è inhonesto, & ogni cosa che farà inhonesta, dirassi esser illecita, onde consequentemente dirassi esser peccato. Percioche per queste due cagioni, la mercantia si deue fare, cioè, per conto del publico bene della Republica, o per sustentatione della sua propria famiglia, secondo il suo grado, conditione, qualità, & stato; ouero per qualonque altro fine honesto; purchè non si facci con fraude, & con ingiustitia, come a dire bugie, ingannare, ò ritenere alcuna cosetta, & c. Imperoche doue è la bugia, il quasi sempre gli è anco peccato, o mortale, o ueniale, o far giuramenti falsi, & simili. Onde per queste giunte di bugie, o di giuramenti falsi, la mercantia sempre diuenta illecita. Per ilche consequentemente poi i Mercanti sono in colpa, si come per alquanti casi vedere si potrà. Può anco esser peccato mortale per la persona, che l'esercita, perche si fosse Religioso, o Chierico, non gli è lecito, nè meno farla in giorno di festa, eccetto nelle fieri, & ne' luoghi, doue sia usanza, & se farà dannosa alla Republica, come farà il Monopolio, d'accordarsi in fieme molti mercanti, che negotiano con gente di mala coscienza, in tutti predetti modi, sarà sempre peccato mortale.

Si dimanda: Vno comprò, uendette, cambiò, dette allogò, affittò, o per altri simili contratti, o quasi contratti, fraudando alcuna cosa, dando, o riceuendo piu, o meno di quello che la cosa ualeua, o per maggiore, o minor prezzo di quello, che era, piu della metà del giusto prezzo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando però deliberamente ciò fatto hauesse, d'alcuna cosa notabile. Et anco dirassi, se la fraude fosse stata anco più della quarta parte del prezzo, Et anco se meno della metà, con obligo di restituire nel foro interiore, & esteriore Canonico, cioè del spirituale.

Si

- Si dimanda: Vno comprò alcuna roba per meno del prezzo, che ualeua nel luogo, nel tempo, & nella maniera, con che egli comprò, se peccò? *Resp.* se comprò per meno del prezzo pietoso, che ualeua nelle botteghe, o doue i compratori pregauano i venditori per comprarla, dirassi di no. Percioche molti studenti sono scusati dal peccato mortale, poiche desiderano sempre di cōprare libri da altri studenti, che si partono dal studio, per meno del giusto prezzo pietoso, essendochè nelle botteghe de' librari vagliano molto piu. Et così dirassi di molte altre sorte di robe, come è panno, tela, & altre cose, lequali si comprano per mezzo di sensali, o da quelli, che le uendono per altri, per riuenderle poi subito per miglior mercato, che non li costano a loro, o perche pregano essi venditori li compratori, a douerle comprare, o perche essi venditori l'hauranno comprate a tempo, & per fare danari, ouero perche non ne trouino in prestanza.
- Si dimanda: Vno comprò, o uendette alcune robe per errore, o per ignoranza malamente, se peccò? *Resp.* se l'ignoranza fu notabile, dirassi di no, ma se non fu notabile, sarà altrimenti. Et anco se per caso dopo che lo seppe, non hauesse voluto sodisfare, dirassi hauer peccato mortalmente.
- Si dimanda? Vno mercante, ilquale era ricco, ma però non cessaua dalla mercantia, & esercitando quella solamente per accumular danari, & ricchezze, per uiuere lautamente, ma solo uenialmente, quando l'esercitò (come è detto) rettamente con le sue conditioni, senza danno della Rep. o del prossimo, ne per auaritia, ma solo per le cose predette, per uiuere delitiosamente in spassi, & in piaceri, & questa è opinione del Nauarro.
- Si dimanda: Vno comprò un'huomo, che fu robato da ladroni, ilquale era huomo libero, ne fu preso in guerra giusta, nè commesse cosa alcuna, per laquale douesse perdere la sua libertà, se non che fu robato, o preso da ladroni della terra, o da forastieri, & portato fra genti d'altra natione, & a quelle uenduto, se peccò? *Resp.* di sì, quando quello non si fece uendere per essere in estrema necessitā, percioche se detto compratore credea, o doueua credere, che quello era libero, per sapere, o per credere, che non fu preso in guerra giusta, & c. per laquale egli douesse perdere la sua libertà, massimamente poi, che non era negro, ne Indiano, o Schiauone, come sogliono essere quelli, che si uendono per schiatti, Dirassi, che oltre il peccato, è tenuto con obligo di ponerlo nella sua libertà, ilche suole interuenire ad alcuni Christiani presi da Turchi, & da altre parti, nel Brasil, che gli ingrassino, & poi gli ammazzano, o uendono per mangiarli. Onde se di questi fossero, lecitamente se potrebbe da Christiani comprare, per saluargli, & feruirse di loro per schiatti.
- Si dimanda? Vno s'esercitaua in alcuna sorte di mercantia straordinaria, cioè d'assicurare le nierce, se sia lecito? *Resp.* di sì, ma non piu di cinque per cento, uenendo quelle a saluamento, & se quelle andasse di male, è tenuto pagare il tutto. Onde uedesi, che non si fa contra le leggi, percioche qui, non gli è alcuna prestanza. Ma solamente uedesi essergli il pericolo, & il rischio. Et questa assicuratione si puo fare circa ogni sorte di mercantia, & anco di danari, che uno portarà da vn luogo a l'altro, ò che vno prestasse a vn'altro accio quello gli habbia a rihauere.
- Si dimanda: Vno comprò dieci braccia di panno in credenza per uenderlo, & far danari, perche haueua bisogno di quelli, ilquale gli costò 10. ducati nè trouando a chi uendere, lo riuendette al medemo mercante per otto ducati a danari contanti, se detto mercante giustamente habbia potuto guadagnare detti dui ducati? *Resp.* se esso uendette detto panno con principale intentione di ricomprare per lo menor prezzo, dall'istesso, sapendo il suo bisogno, perche l'haueua ricercato, che li douesse prestare 10. ducati, & non uolse prestarglieli, dirassi esser piu che usura marcia, ma se cio mai hauesse pensato, nè caduto nell'animo veramente di ricomprarla, & essendo da quello pregato, a douerlo ricomprare per tanto manco, non farebbe usura; Ma diremo bene, che farebbe ingiustitia grande, in dieci ducati guadagnarne due, perche se la uendita fu giusta, ricomprarla per 9. & mezzo, farebbe compra giusta, ma se la uendita fu ingiusta, è tenuto a restituzione. Et se esso mercante ricercato a douerli prestare detti dieci ducati, ne uolse prestarglieli, senon con tal patto, che debba comprare da lui 10. braccia di panno, & che dopo gli lo riuenda per tanto, farebbe come un Giudeo, & meritaria gran castigo.
- Si dimanda: Vno uendette alcune sue mercantie a prezzo corrente, ma in credenza con

Nau. c. 23.
nu. 82.

Nau. c. 23.
nu. 83.

S. Th. 2. 2.
q. 77. art. 7.

Nau. c. 23.
nu. 83.

Nau. c. 23.
num. 95.

Arg. l. Et liber homo, et l. liber hominis, ff. de conditionibus et modis adhibendis ad emancipandum.

Armi. de negotiatione.
nu. 2.

Arch. Flo. c. nauiganti de s. j.

Sum. Coro. de usuracis ca. empt. & uend. c. 8. et nu. 9.

Cor. ibi. c. 3.
nu. 10.
Sil. in verb.
v. 1. a. 2. §.
5.

Coron. ibid.
nu. 11.

L'incendiu:
C. s. cer. pet.
L. pognus. c.
47.

Coron. ibid.
c. 8. nu. 11.

Sil. verbo u-
sura. 4. §. 6.

Coron. ibid.
c. 8. nu. 11.

L. de condi.
sine causa p-
totum. in Di-
gesto.

Coron. ibid.
c. 8. nu. 11.

con patto, che se nel detto tempo, che lui gli ha da pagare detta sua roba valerà più, sia tenuto darli quel tanto di più, ma se valesse manco, che gli la paghi per quel tanto, che la corre adesso, se sia contratto lecito? *Resp.* di no, perche lui vende la roba a tempo sicuramente, senza pericolo di perdere, & con speranza di guadagnare, laqual sorte di vendita, altro non è, che vna prestanza palliata, per laquale si scuopre vna vsura marcia, & è tirannia grandissima.

9 Si dimanda: Vno comprò da N. dieci vacche, con pensiero di darle alla parte a qual ch'vno, se detto compratore le possi dare giustamente senza peccato, à detto N. venditore? *Resp.* di sì, o affittargliele con patti discreti, & leciti; peroche in questo caso, non è maggiore la ragione d'vna strana persona, che di N. che gliel'ha uendute. Ma quando esso compratore conoscesse probabilmente, che N. ha venduto dette vacche per bisogno forzatamente, & con patto che gli sia date a lui ad affitto, ilquale per non spogliarsene del tutto le toglie, & ciò conoscendosi da esso compratore, gli l'affittasse fuori d'honestà, peccarebbe di peccato d'ingiustitia. Et etandio, che gli l'affittasse con patti leciti, & discreti; Ma che esso N. sia tenuto ad ogni pericolo, & danno, che detti animali potesse patire, & ch'al tempo determinato gli debba restituirgli tutte 10. vacche, & se alcune ne muore, muora à esso N. & non a esso compratore, questo sarebbe illecito, & vsura, perche la ragione vuole, che morendo, moiano al padrone, & non all'affittuale, quando però non sia per colpa, & difetto d'esso affittuale, perche ragioneuolmente all'hora, sarebbe tenuto esso affittuale. Ouero, che esso compratore per il pericolo, che N. hauesse tolto sopra di se gli donasse vn tanto, quanto giustamente si potrebbe stimare infra anno, detto pericolo, acciò esso N. habbia maggior custodia in gouernare esse vacche. Questo sarebbe lecito.

10 Si dimanda: Vno, sotto buona fede comprò da N. alcuni animali fruttiferi, ò pecore, o vacche, ouero alcuna vigna, o possessione, & simili, ilquale N. realmente lui non haueua detti beni, o animali da vendere, & dopò detto compratore gliel'affittò per un prezzo lecito, di tanto l'anno, se sia vsura? *Resp.* dalla vsura essere scuitato detto compratore, per finche dura detta ignoranza sotto buona fede, di credere, che N. gli habbia. Et puo con buona coscienza riceuere li frutti d'esso fitto; Ma dopo saputo probabilmente che N. non haueua tali beni, deue restituire quelli frutti soli, che si ritrouano in essere in quel ponto, ò vino, o grano, o miglio, che in quel ponto d'essa saputa, si ritroua in essere. Eccetto però, se questo partito, che ha fatto con N. realmente l'haurebbe fatto anco con altre persone reali, & con veriti. Imperoche all'hora esso compratore non sarebbe tenuto à restituzione altrimenti per cagione del suo interesse.

11 Si dimanda: Vno seppe probabilmente, che li beni comprati da N. che esso detti beni realmente non haueua, però cercò di pur seguirare il riscuotere li fitti, ouero di contrattare con esso N. sopra quello, che non haueua con fingere di comprare ancora alcuna altra cosa, essendo che esso N. gli habbia dimandato impresto 50. ducati, & non gli li ha voluti prestare, onde finse cōprare da lui, vn par di buoi, & dopò fece il cōtratto d'affittarglie li per tanto a l'anno, o di darglieli alla parte, se sia vsura? *Resp.* marcia, & malitiosa, cōn finta di comprare per prestarli a vsura detti 50. ducati, nè puo con buona coscienza riscuotere detto fitto finto. Perche essi buoi, non possono morire, nè periculare, non essendo quelli ueramente in essere. Onde, tutta la intentione vedesi andare sopra il danaro prestato palliato sotto specie di compra. Essendo che la predetta compra fatta da lui, non è reale, ma palliata, vsurale, e diabolica.

12 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer bisogno di 200. ducati, andò, & trouò vn mercante, & li disse, se voleua comprar 200. pecore da lui, quel veramente egli non haueua, & dopò dargliele alla parte di tutto il frutto, che da quelle si cauano, per vn'anno, o più con patto, che in capo dell'anno sia tenuto à riuendergliele per il prezzo istesso di quanto lui le comprerà, & lui s'obliga di dargli integramente tutte 200. pecore sane, alquale partito acconsentì, & fece il contratto, & li contò li danari, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere vsura marcia. Imperoche se bene è considerato questo contratto, che altro sarà, che vt mutuo chiaro, & palliato, sotto coperta di compra? Essendo che non li corra pericolo alcuno non essendo in essere dette pecore? Et in fine dell'anno, o più, li 200. ducati sono salui. Oltre poi il guadagno delli agnelli, del caño, & della lana, senza pericolo d'esser quelle mangia-

mangiate da lupi? Senza patire infirmità di cecche, di muca, o d'altre sorte d'infirmità, che patir quelle sogliono? Per ilche il mercante, il nodaro, & li testimonij, tutti insieme vanno a casa del diauolo, & è tenuto alla restituzione. Per liquali essempi molti altri casi raccogliere si possono, & uedere in quanti modi il diauolo tenga gli suoi lacci, per pigliare le nostre pouere anime, con questa rete dell'auaritia, come quella, che è radice di tutti i mali, per la difficoltà della restituzione, senza laquale appresso Dio, a chi non è impotente, il pentirsi non vale, poiche. *Non remittitur peccatum, nisi restituatur male ablatum.* Della qual cosa molti non se ne fanno coscienza, per ingannarsi nel modo del contrattare in detti contratti, & altri simili, & in molti altri predetti modi.

13 Si dimanda: Vno nel tempo, che si tagliano i suoi boschi, o si brusciauano gli arbori, comprò 25. o 50. passa di legne da diuersi, con patto, che nel tal tempo loro le habbia da condurre nel tal luogo, & consegnargliele con tante medesime misure, se sia vsura? *Resp.* di sì, per rispetto del patto, eccetto però, che non si fossero conuenuti in maniera di dargliele condutte al tempo debito, & nel tal luogo per un tanto, & non conducendogliele, vn tanto manco, con il suo calo anco delle legne, che può fare, per comprarle uerde, & condurgliele all'istessa misura secche: Et anco dirassi, se esso compratore non hauesse hauuto intentione di comprar quelle per all'hora, ma solamente ciò fece per guadagnare per quella via senza suo fastidio, perche sapeua, che nel tal tempo valerebbono molto più, non è dubbio, ch'el patto è ingiusto, & iniquo, con fraude d'vsura. Ma se lui hauesse hauuto animo di comprare all'hora, & che ciò hauesse fatto per commodità d'esso venditore in aspettarlo, sarebbe lecito, scancellandò però le spese, & la fatica, che vi andarà in conseruarle, infino al tempo determinato della consegnatione, imperoche comprare dette legne nel mese di Marzo, quando sono uerde, & poi nel mese d'Agosto, o di Settembre, ne uolesse pur 25. passa, sarebbe vsura, poiche in tali mesi sono secche, & ristrette, per ilche calano. Et l'istesso dirassi del uino in musto turbido & uino chiaro d'Agosto. Dell'oglio in fezza nel mese di Dicembre, & dell'oglio chiaro del mese di Maggio, o d'Agosto. Et molto più sarà tenuto esso compratore alla restituzione, quando ciò uolesse per suo comodo, & meno fastidio.

14 Si dimanda: Vno haueua alcune attioni reali di poter passare sopra alcuni poteri di N. ò di potere hauere vna fenestra sopra la sua corte, o giardino, o sopra il colmo della sua casa, o hauere l'uso sopra il suo molino, ò seruitù del suo forno per tutta casa sua, o che lui non possa fabricare, & alzare alcuni mura della sua casa, o di leuargli il lume, & simili attioni, se N. le possa uendere, o da altri comprare lecitamente? *Resp.* di sì, pur che non vi entri peccato d'ingiustitia, per qualche estrema necessità di colui, che ha alcuna di tali attioni, o suffocatione, Come se si potesse aiutare per qualche altro modo, acciò non vendesse, & non uolesse, acciò habbia da uendere detta sua attione, & per meno del giusto prezzo, Ouero per leuarsi di casa sua tale seruitù, darà gran noia, & fastidio a detto padrone di quella attione, per alcuna via indiretta, per non volergliela uendere, acciò per simili oltraggi, ò insolenze gli l'habbia da uendere per forza, o per quel prezzo, che lui uorra. Imperoche questo sarebbe peccato mortale, & peccato di ingiustitia, & sarebbe tenuto alla restituzione de'danni. Et così dirassi d'ogni attione, o debito da potersi riscuotere nel tal tempore censo, o pensione, o paghe immature, &c. non esser lecito comprarle der meno prezzo di quello, che sono, per il pagamento del danaro, che si facesse inanzi il tempo, d'essa ricopertatione, si come per alcuni essempi casuali intender si potrà.

15 Si dimanda: Vno haueua da riscuotere fin'vn'anno cento ducati d'vna sua pensione, & perche al presente gli facena bisogno danari per alcuni suoi seruitij, nè trouaua alcuno, che gli uolesse prestare, fu sforzato seruirsi del suo, onde vendette ditto suo credito ad alcuno, per 90. ducati, se colui, che cōprò, peccò? *Resp.* di sì, & è vsura, imperoche questo credito era esigibile, & senza lite, o trauaglio, nè puo con buona coscienza guadagnare quelli 10. ducati in questo modo, per il tempo solo, non tornando già tanto danno emergente, o guadagno cessante al compratore, per hauer dato li danari. Nè in questo caso milita quella regola, che dice, *Mimus est habere actionem, quam rem.*

16 Si dimanda: Vno haueua, ò pretendeva hauere alcune attioni della dote di sua madre, sopra alcuni beni di N. ouero sopra una possessione, che fu consegnata per dote a sua madre, laquale fu uenduta malamente da suo padre, ouero pretendeva hauere vna

S. Agost.

Cor. ibi. c. 1.
nu. 12.

Mercan. de
Attion.

Hosti. Silu.
uerbo usura.
2. §. 8.

Cor. ibi. c. 3.
nu. 13.

Cor. ibi. c. 3.
nu. 13.

Cor. ibi. c. 8.
nu. 13.

successione di suo Auo; ouero sopra alcuni beni, occupati senza alcuna ragione da alcuni, per esser essa cosa andata in lungo, per dimenticanza di tempo, o di guerre, o violenza fatta da tiranni, & simili, o perche non poteua litigare, o non vuole litigare, per non voler hauer quel fastidio, o perche non conoscerfi atto, o perche con lui, che ha da fare, è potente, o perche tiene buoni mezzi, o perche è sua professione, per esser Auocato, & simile, se detto N. può comprare giustamente questa attione di costui, che li compete sopra tali suoi beni predetti, & simili, per meno di quello, che realmente vagliono? *Resp.* di sì, quando però haurà riguardo ad alcuni difetti d'esso prezzo, ilquale deue essere fatto discretamente, & con prudenza, con riguardare al pericolo, & al dubbioso euento della lite, che bisognerà fare, hauer riguardo alle spese, che vi possono concorrere, alle fatiche, alla perdita del tempo, secondo che la causa sarà, più chiara, o meno chiara, o dubbia, & con tali, & simili riguardi, si potrà comprare licitamente. Ma doue alcune di queste cose non vi interueneranno, o per essere le scritture, & la causa chiara, o perche il modo di ricuperarle fosse facile, & senza spesa, o poca spesa, o perche esso debitore, per conoscerfi hauer il torto, vorrà cedere, & pagare, o comprarle lui, o per confini, o per altra attione, dirassi non esser lecito comprare detta attione, per meno di quello, che la vale, ancorche il padrone la uoleisse uendere per estrema necessità, essendo che non vi concorra altro, che il tempo solo.

17 Si dimanda: A Pietro fu fatta una donatione, ma per hauer da fare con persona potente, laquale la deueua pagare, o perche era litigioso, o per essere in essa donatione alcune difficoltà, come donatione malfatta, o perche esso Donatario non poteua far lite, per non hauer il modo di farla, o per non essere atto, se alcuno la può comprare, quella donatione, o esso debitore la possi comprare lui, & accordarse con esso Donatario, per meno di quello, che detta donatione valerà? *Resp.* secondo il fastidio, o spesa, o perdita di tempo, che se gli ricercherà, così la deuerà, o potrà comprarla, Ma non farà lecito comprarla per meno di quello, che la valerà, per la dilazione del tempo solo, che gli andera a riscuoterla, imperoche farebbe usura, & tenuto alla restituzione.

18 Si dimanda: Fu lasciato N. vn legato di cento o piu ducati all'anno, ma perche gli è il corso d'alquanto tempo, inanti che P. che ha da essere herede, sia dichiarato herede, il quale disse uoler gratiosamente, & uolontieri pagare: Onde il legatario hauendo bisogno, uendette detto legato, & per meno di cento, ma solo per nonanta all'anno, o meno, se colui, che comprò, habbia comprato senza peccato? *Resp.* se nell'heredità vi fossero debiti, per li quali se dubitasse, se si ne possi auanzare per pagare esso legato, & l'herede pigliasse essa heredità con beneficio della legge, & per inuentario, & che così facilmente non si potesse astringere, a fare che paghi, per ilche essa legatatione patisse alcun fastidio, per riscuotere detto suo legato, potrà vn'altra terza persona comprarlo, per meno di quello, che vale, per le predette ragioni, se bene quel tale hauesse mezzo, & modo di ricomprarlo, & di riscuoterlo senza alcuna sua noia, Imperoche non è obligato a usare i suoi buoni mezzi in fauore, & beneficio d'esso legatario. Ma se solo vi corre il tempo, in finche sia dichiarato herede, per pigliare essa heredità, & per fare simile altre solennità, non si può comprare senza peccato d'usura. Et l'istesso dirassi de' cenfi difficultosi, o facili da scuotersi, & simili, & di ogni altra attione, competenza, giuriditione, pretenzenza, successione, donatione, legato, debito, paghe, & altre simili ricoglienze difficultose, & dubbie, da riscuotersi, & ricuperarsi, si potranno uendere alcuna cosa di meno prezzo, secondo il dubbio, & la difficoltà, secondo sarà stimata da huomini prudenti, giudiciosi, & di buona coscienza: Imperoche spesso uolte, & per il più la passione fa, che'l compratore s'inganni, & anco il uenditore per l'estrema necessità, ilquale, perche il bisogno il caccia, si tenta fare ogni sorte di partito. Ma se le predette cose, per lequali si paga il donaro inanti tratto, prima che sia il termine prefisso del tempo, fossero chiare, certe, sicure, & esigibili, senza alcun fastidio, noia, spesa, & pericolo, senza alcun dubbio uendendosi meno, o si comprino di quello, che vagliono, sono usuarie, & sotto specie di mutuo simulato, finto & diabolico, senza alcun pericolo, fauca, & noia. Nè gli vale quella regola, già di sopra detta, *minus est habere aliquid, quam rem*: cioè che l'attione, & la speranza ual meno d'essa cosa, che realmente si possiede, imperoche questa regola allhora dirassi hauer luogo quando la speranza è dubbiosa, & che l'attione, haurà con se qualche pericolo fatica, & difficoltà

Abb. in c. ex parte. Et in noc. c. in ciuitate. de usuris. Sil. uer. usura. 2. §. 14.

Coron. ibid. c. 8. nu. 13.

Coron. ibid. c. 8. nu. 13.

difficoltà, o altro giusto rispetto, come già hauemo detto, leuata però via ogni fraude, finzione, ingano, o sospetto d'usura, & di prezzo ingiusto. Ma diremo nelli casi seguenti, quāto alle cose predette, se saranno mature, accio meglio io sia inteso.

19 Si dimanda: Vn soldaro, ilquale era huomo d'arme, vendette il suo alloggiamento, o paghe (per dir meglio) che lui doueua toccare di tutto l'anno, per seruirse di quella inanti il tempo per tanto meno, ilquale dopò riceute dette paghe vendute per tanto meno, morì, & esso compratore non puote riscuotere, eccetto per quel tempo, che detto huomo d'arme haueua seruito, & per se il restante di quelle, se esso compratore peccò, per hauer cōtrato esse paghe, per meno di quello, che detto huomo d'arme doueua riscuotere? *Resp.* di no, imperoche è stato al pericolo della uita, & della morte d'esso huomo d'arme, si come nella istessa propositione già si vede, lequali paghe in apparenza pareuano mature, perche il compratore, & anco il uenditore si proponeuano di uita, ma in uero uidesi, che sono state immature. Et si ha corso al pericolo della uita, & della morte.

20 Si dimanda: Vn huomo d'arme, come si uole esser quello d'alcuno Principe, ilquale si uol dare alli suoi soldati le paghe viue, per tutto l'anno, per essere seruito fidelmente, & dette dette sue paghe, per minor prezzo, inanti il fine di detto anno, se esso compratore peccò? *Resp.* di sì, imperoche uedesì dette paghe essere esigibili, & certe Et se bene potesse partire alcuna difficoltà nel riscuotere, per la malitia d'alcuni ufficiali, sopra di ciò destinati, liquali possono mangiare alcuna cosa, stentano in farli pagare, & impedirli, & uolesse Dio, ch'io dicessi la bugia, per lequali mangiarie, se potrebbe hauer riguardo d'alcuna cofertà, ma poca, o nulla. Ma quando ciò, o altra cagione simile, non vi sia, eccetto il voler guadagnare per simile strada, dico, non esser lecito comprarle meno, & cōbrandole, essere usura.

21 Si dimanda: Vno comprò da alcuni lauoratori li frutti in herba, della sua possessione, o vigna, o giardino, inanti che quelli si ricogliessero, per tanto prezzo determinato se sia lecito? *Resp.* se il prezzo fatto a detti frutti, secondo la lor qualità, o biauè, o uino, o obbligo, che quelli fossero, sarà fatto con discretione, & prudenza, con il riguardo del dubbio della ricolta buona, o cattina, i pericoli di tempesta dal cielo, i caligni, nebbie, & altri simili euenti, & secondo la qualità de' frutti, & il ualore d'essi, al tempo debito, o poco più o poco meno, sarà detta compra lecita, Ma se considerate bene dette cose, & che si giudicassero quelli ualere più di quello, che si son pagati, per l'anticipazione del pagamento, farebbe senza dubbio usura. Et anco diremo, senza essa anticipazione, ma che il compratore possesse il prezzo così basso, meno del giusto prezzo, per sua assicurazione, farì ingiustitia; Imperoche ogni uolta che quello non starà al pericolo, come il uenditore, sempre sarà riputato ingiusto; per ilche sempre sarà tenuto alla restituzione, in l'vn, & l'altro modo, o come usurato, o come huomo ingiusto, di quel tanto di più, che quelli ualeranno.

22 Si dimanda: Vno uendette alcune sue robe in credenza a vn mercante, delquale si dubitaua, che non lo pagasse a tempo, senza fastidio, o lite, & spesa: per ilche uendette la detta roba più del rigoroso prezzo, per rispetto delle spese, che si dubitaua fare per esigere li danari, se sia lecito? *Resp.* se esso uenditore uorra torre detto prezzo di più, sopra il rigoroso, o tre, o quattro, o dieci che quelli siano di più del prezzo rigoroso, per rispetto della lite, o delle spese, dirassi di no, perche, per quella sola paura, che lui ha di spendere in lite non fa che sia giusta ragione a douer uendere di più, poiche forsi potrà anco essere, che lo paghi al debito tempo, senza spesa alcuna. Ma dirassi ben questo, che dopò fatto il prezzo giusto a essa roba, che uol uendere, si potrà mettere nel contratto, con patto, che se non la pagará a tempo debito, sia tenuto pagarli anco le spese, che farà per riscuotere detti suoi danari, & anco le fatiche, & perdita di tempo, che per questa causa si faranno. Allhora il detto patto sarà lecito, perche si saprà, se realmente si faranno le spese, sì, o pur no. Et non facendosi non le potrà dimandare.

23 Si dimanda: Vno uendette alcune sue robe a vn huomo, ilquale era tenuto ueramente per litigioso, & solito anco a calumniare nelli negotij, ouero habitaua in altra terra. Per ilche temeua non potere scuotere li suoi danari, senza fastidio, & spesa: onde fece patto, che non pagandolo al tempo debito, di uolere quattro, o sei, o piu ducati, di più del rigoroso prezzo, per rispetto di dette spese, che si dubitaua douer fare, se sia lecito? *Resp.* che quando probabilmente cio dubitasse, per qualche ragione euidente, o per esser ueramente huomo litigioso, & che non paga alcuno senza spesa, o per la conditione, & qua-

Sil. uer. usura. 2. §. 14. Nau. c. 17. Coron. ibid. c. 8. nu. 13.

Cor. ibid. c. 8. nu. 13.

Sil. uer. usura. 2. §. 14.

Cor. ibid. c. 8. nu. 12.

Cor. ibid. c. 8. nu. 15.

Cor. ibid. c. 8. nu. 15.

Soto. L'Autore.

lità della persona, posta da banda ogni sorte di fraude, & di mala, & sinistra intentione, allhora dirassi poterlo fare con giusta cagione, dal principio tassare moderatamente dete spese, per non hauer poi a litigare, & liquidare le spese, che si faranno, con ponere in patto del contratto, che oltre la sorte principale, si paghino etianadio le spese, ancorche nõ si facessero, perche essendo di tal qualità, potrebbe ancor accascare di farne più di quelle che forsi l'huomo non si pensa, nè che si è conuenuto, lequali poi giustamente non le potrebbe domandare. Et però dice Soto esser lecito, & io son ancora di questa medesima opinione.

Cor. de usura, circa il compratore, et vedere. c. 8. nu. 17.

24 Si dimanda: Vno mercante andò alla fiera, & nel fine di quella uendette le sue robe in credenza, piu di quello, che correnano comunemente a danari contanti, per rispetto, che nel principio della fiera ualeuano piu care, che nel fine d'essa, per l'aboundanza, & penuria di compratori, & di robe, & dopo per il concorso de' mercanti, & delle mercantie, calorono di prezzo, se peccò? Respon. di sì, & mortalmente, con obligo di restituire tutto quello di piu, Imperoche come altroue hauemo detto, la copia, & la carestia tanto di compratori, come di mercantie, causa, che una istessa cosa uaglia piu vn giorno, che un'altro. Per ilche molto s'inganna colui, che haurà simil sorte di riguardo a questo.

Cor. ibi. c. 8. nu. 18.

25 Si dimanda: Vno uendette una sua possessione a N. in credenza, o uigna, o botega, o altra cosa fruttifera, termine tre, o quattro anni, o piu, se con buona coscienza pota dimandare i frutti, o tutti, o parte di quella, ouero un censo di un tanto, in luogo de' frutti, fin al tempo del pagamento? Resp. o che è pregato a uenderla con detto tempo di credenza, ouero che da se, di sua spontanea uolontà, per alcuni suoi disegni, cio fece, se ciò fece per preghi, & commodità di esso compratore, diremo esser cosa lecita, per rispetto del suo interesse. Ma se ciò fece per alcuni suoi disegni, o per non poterla affittare, o per uscirne, la dette in credenza, ouero perche non li piaceua quel luogo, & simili rispetti spontanei di esso uenditore, dirassi non esser lecito, perche il retto dominio è transferito in potestà di esso compratore, senza alcun patto, a suo pericolo. Ma, se nel contratto si esprime, quando si consegna essa cosa, che fu uenduta, con tal patto, che mai si tenda essere transferito da esso uenditore il retto dominio di essa cosa, finche intieramente non sarà pagata, & che in detto tempo di credenza stia in pericolo di esso uenditore, come se fosse una priuata locatione, con tale, & tal prezzo, con patto di tre, o quattro, o piu anni di pagarli, & che allhora s'intenda essere ueramente uenduta, altrimenti no, dirassi in questo modo esser lecita la uendita. Nè in questo caso ual quella regola, che dice. *Nemini licet habere rem, & prestum.* Imperoche allhora questo intendesi non esser lecito hauer la roba, è il prezzo della roba insieme, quando il debitore indugiassè, uenuto il tempo di pagare. Ma in questo caso non è così, perche il uenditore ha concesso il tempo uolontariamente, per ilche se uoleffe il censo, o il frutto, sarebbe usura, perche uenderebbe, il tempo, che non è suo. Nè meno uale, che sia lecito fare un censo a danari, & quello pagare, in fin che si affrancarà. Imperoche come hauemo detto di sopra, nel Capitolo de' Censi, allhora intendesi, quando il censo sarà perpetuo, con potestà di affrancarsi, quando piacerà a esso debitore, & non intendesi del censo, a tempo determinato di tre, o quattro, o dieci, o piu anni, ma dico perpetuo. Si come si può uedere, per le Estrauaganti di tanti Sommi Pontefici, che chiaramente tutto ciò dichiaranno.

S. Anto. 2. p. §. 20. Sil. uer. usura. 2. §. 11.

E' Auto.

26 Si dimanda: Vno haueua alcuni grani, o uino, o oglio, o altre sorte di biauè. Alqual mercato di grano, il Prencipe fece prezzo, che non si uendesse piu di tanto, cioè dieci, o dodici lire il staro, & simili, & anco al uino, & ad altre cose; Et il grano, o altra roba di costui era cartiua, per laqual tristezza, non ualeua nè anco sei lire, nondimeno lui il uendette otto lire, che è per minor prezzo di quello, che ordinò il Prencipe, se peccò? Respon. di sì, perche il uendette piu del giusto prezzo notabilmente, benchè per minor prezzo dell'ordine del Prencipe, per esser quello corrotto, essendo che ualeua poco piu di nulla, Nè peccò, perche habbia rotto, & trasgredito la legge, & ordine del Prencipe, ma perche ha rotta la legge naturale, & diuina. Et così il uino, che ualeua tre marcelli il mastello, per hauerlo uenduto tre lire, non ostante, che gli sia il statuto, che non si uenda piu di sei lire. Et così dell'oglio, & simili altre cose. Alche acconsente anco il Nauarro, & molti altri Dottori eccellentissimi.

De uendenda re in isto pretio, in ca. q. 4. in c. noui. de iudic. noi. 6. nu. 47.

Si

27 Si dimanda? Vu Prencipe fece una legge, che il fromento si uendesse, più di dieci lire il staro, o il uino, & altre cose simili; Per ilche uno ritrouandosi hauer grande quantità di grano bonissimo, & bello, lo uendette piu, cioè dodici lire, & simile, se peccò? Respon. di no, benchè habbia ecceduto la tassatione del Prencipe, essendo che non ha ecceduto la tassatione della giustitia naturale, poiche ha uenduto di piu la molto piu bontà di quello, & l'utile che apporta piu de gli altri grani, o delli altri uini, o ogli, & simili. Et questo istesso ancora conferma il Nauarro, & in uero dice per prouerbio, che la bella, & buona roba, non è mai cara, pagasi quanto si uoglia. Per cioche chi più spende, manco spende, essendo che la roba cartiua non facci quella fattione, che fa la buona.

L'Autore.

Nau. ibid.

28 Si dimanda: Vn Prencipe fece una tassa, sopra la uendita de' grani, o uini, o altre cose, la quale era ingiusta, per ilche i mercanti uendeuano piu della tassatione i loro fromenti, se peccorno? Resp. di no, per cioche questa ingiusta tassatione non obliga in coscienza a uendere la loro roba, ch'è buona, quanto la cartiua, per la quale è fatta la tassatione, & questa è ueramente intentione anche di tutti i Dottori. & del Nauarro ultimo, per cioche il Prencipe fa la legge sopra tutti i grani cartiui, buoni, uecchi, sani, & corrotti ma intende sempre distintamente con discretione, & giusto prezzo.

Nau. c. 23. nu. 85.

29 Si dimanda: Vno uendette alcuna cosa, o grani, o uino, o altra cosa, che quella fosse, la quale lui probabilmente sapeua, ch'era per corrompersi, & guastarsi, senza manifestarlo a esso compratore, & la uendette secondo la tassatione fatta dal Prencipe, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando lui sapeua, che detta roba, non era per conseruarsi molto, in quella bontà, che si ritrouaua all' hora in quel tempo, che lui la uendette, ouero sapeua che detto compratore compraua detta roba per conseruarla, & non per consumarla subito, o poco tempo dopò, & con obligo di sodisfare anco la perdita, & il danno.

L. 2. C. de pe sic. & commo. rer. uen. Nau. c. 23. nu. 8.

30 Si dimanda: La legge ciuile dice, che gli contrahenti si possano fraudare l'un l'altro. Per laqual cosa dunque pare, che la roba si possa uendere a beneplacito, senza giustitia commutativa? Resp. che ueramente in iure ciuile, ciò ha luogo, ma nõ mai, in iure di uino, nè canonico. Dico per essere inteso, che il ius ciuile, nou astringe a douer restituire, se non è lesione oltre la metà del giusto prezzo. Ma la legge Diuina, & la coscienza Christiana, non solamente astringe alla restitutione, ma condanna ancora, si come hauemo per la Glofa. Ma diremo ben questo, che se il contrahente sà, & conosce quello, che uende, & liberamente uende senza sforzo, necessitè, & oppressione, & che uende meno del giusto prezzo, si deue presumere lui donare quello sopra piu, che detta roba può ualere, nè peccare, ma se non sapellè, ouer non conoscessè quello, che uende, & liberamente uendellè, sarà altrimenti.

ff. de minor. in caus. Cor. de usura, circa compratore, & uendete, cap. 8. nu. 4. & 9. & 17. q. 2. art. 3.

31 Si dimanda: Vn mercante comprò alcune robe, più caro de gli altri, ilquale non la puote uendere a danari contanti, onde per guadagnare alcuna cosa, la uendette in credenza, se ciò sia lecito? Resp. di nõ, ancorche in apparenza para di sì, per rispetto delle spese fatte in condarle, per tempo perso, fitti di magazeni, & simile, onde a un moderato prezzo costorno piu a lui, di quello, che in credenza le uendette, & che a gli mercanti, che tali sorte di robe comprano. Onde per uiuere, & mantenersi, è stato sforzato uenderla fuori del commune prezzo, & in credenza. Con tutto ciò dirassi non esser lecito, perche dice, per prouerbio, tanto esser mercatante colui, che perde, quanto colui che guadagna, & però si dice la mercantia esser lecita, perche si sta pericolo di perdere, & guadagnare. Per tanto non si deue, per la dilatione del tempo, uendere la roba di piu, perche quello piu, che si uende, ual in contemplatione dell' aspettato tempo. Nè uale il dire le spese fatte, & altre cose sopradette: Imperoche può essere, che lui habbia fatto qualche spesa disordinata, o essere stato ingannato nel comprarla, alche non si deue hauer riguardo, nè consideratione, ma impuresi a lui solo. in somma sarà usura, uendendola piu del commun prezzo corrente in qualouque modo, o in credenza, o a danari contanti.

Coron. ibid. c. 8. nu. 6.

Soto li. 6. de iust. & iur. q. 2. art. 3. Nau. c. 15. nu. 228.

32 Si dimanda: Vno uendette alcune sue robe in credenza a un suo amico, per farli piacere, ma alquanto piu di quello, che ualeua alli prezzi correnti, quando si consegnaua, per rispetto, che nell'animo suo non era di uenderla per allhora, ma saluarla infino al tempo, che la fosse ualuta piu, se sia lecito. Resp. di sì, perche, come ho detto, la roba tãto si stima quãto s'accomoda all' uso humano. Per ilche, nõ uolèdo quella smaltire p allhora, Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

Coron. ibid. c. 8. nu. 7.

Sil. uer. usum
ca. 2. §. 2.
Sor. lib. 6. de
in. & iur. q.
4. arti. 2.
Scoto in 4.
dist. 15.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 3.

Sum. Coron.
de contrahit
di cabij. c. 8.

l. 1. §. siba-
res. ff. ad ue
bel. 10. q. 2.
Hocius 2.
q. 77.
Cor. de em-
pno. & uen.
c. 8. nu. 2. 3.

Nau. c. 23.
nu. 77.

Conditio
reali per ne
deve la roba
con buona cō
scienza &
quali.
Et in c. de re
stitutione.

eccetto al tal tempo destinato, & secondo quel tempo l'ha uenduta, & gli potrà anco fare il prezzo all' hora, quando gli la consegnarà. Ma con questo auertimento, che gli concorrano queste quattro conditioni. Prima che veramente, lui per all' hora no habbia hauuto animo di uenderla, & che l' habbia ueduta, per far seruitio all' amico. Secōda che detta roba fosse attra da poterli consegnare, fin' a quel tempo, che lui haueua destinato uenderla. Terza che nel detto tempo, che lui pretendeua uenderla, probabilmente s' hauesse da credere, douer valere più di quello, che la valerà, quando era per consegnarla. Et quarta che se deduca il pericolo, che può passare detta roba, la spesa, che v'ndarebbe in conseruarla, & il mancamento, che suole interuenire in detto tempo. Et queste cose hanno da esser considerate, secondo la qualità delle robe. Imperoche altra consideratione s' ha da fare nel grano, altra nel uino, altra nell' oglio, altra nelle speciaria, &c. Per il che mancando vna di queste quattro conditioni, il contratto sempre sarà vsurario. Et ponendo il prezzo in principio, che sia discreto, & moderato, accio non diuenti illecito, & ingiusto. Ma accioche non sia detto prezzo pericoloso, per l'incertitudine del tempo futuro, sarà meglio farlo con conditione di quello, che valerà al tempo, nel quale ha animo deliberato di uenderla.

33 Si dimanda: Vno comprò da vn'altro vn'animale, il quale sapena veramente, ch'era sano, ma colui, che lo uendea, credea, & pensaua, che fosse infermo, ouero ch' hauesse qualche altro difetto, onde lo uolse uendere, & lo uendette per questo pensiero, che lui haueua per manco prezzo di quello, che gli costò a lui, & per meno di quello, che detto animale ualeua, se colui, che comprò peccò? *Resp.* di sì, perche lui veramente sapena, che detto animale non haueua difetto alcuno, nè meno era infermo, ancorche il uenditore pensasse, che hauesse qualche male, ò infermità, onde è tenuto alla restitutione di quel meno, che gli ha dato della valuta, & del giusto prezzo.

34 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere in cassa tre mila, o più, o meno scuti, o cechini d'oro, liquali gli teneua per suo commodò, ò piacere, o bisogno, & gli teneua in oro, & nõ in argento, o altra sorte di moneta per essergli più commodò in ogni sua occorrenza, vno si ritrouaua hauer bisogno d'essi ori, per alcuni suoi negotij, & gli ricercò da costui adimpresso, al quale uoleua dare di più di quello, che uoleuano 6. o. 7. per cento, se con buona conscienza colui gli può uendere, & riceuere detto prezzo di più? *Resp.* di sì, fin' a 4. o. 5. per cento al più, ma non 6. & più, & questo più presto per far seruitio, & per il commodò di quelli, che per quel guadagno d'auaritia.

35 Si dimanda: Vno uendette le sue robe quanto più puote, senza moderatione, & discretione, essendo che la legge Trebelliana dica. *Tanti ualeat res, quanti uendi potest.* Si ciò sia lecito a esso uenditore? *Resp.* di no, imperoche è determinatione Canonica, & di S. Thomaso, con la Glosa, quale dice, che'l comprare, & uendere appartiente alla Giustitia commutatiua, laquale consiste in una certa equalità, & misura, laquale non deue giudicarsi, ne stimarsi, secondo la natura delle cose istesse, imperoche non si potrebbe mai variare il prezzo, essendo quelle accomodate, secondo la commodità, & bisogno humano, & secondo esso bisogno, così deue essere stimate, & apprezzate, per il che dirassi, che il prezzo delle cose uenali, si causa per l'abondanza, o carestia, per la bontà, o malitia, per il bisogno, & non bisogno della roba, per la frequenza, o per non essergli frequenza di compratori & venditori, & per la industria, & fatica, che vi concorre. Onde bisogna ponerli vna meta del giusto prezzo, circa quelle cose, ch' appartengono al uitto, & vso humano, il quale prezzo giusto, altro non farà, se non quello, che corre nelle piazze, secondo la commune estimatione, regolarmente considerato il luogo, & tempo, doue, & quando si fa esso contratto di comprare, & uendere, di contanti, con riguardo della bontà, & malitia intrinseca della roba, & delle cose predette dell'abondanza, & carestia, &c. Et le parole della legge Trebelliana s'hanno da intendere, come dice il Dottor Soto, per consiglio di tutti Dottori, che habbiano le tre conditioni già dette nel presente caso, cioè prima che si uenda quanto si può nelli luoghi communi, secondo i tempi correnti, & modi conuenienti, & lecita da uendere, leuata via ogni fraude, bugia, & uolēza. Seconda che'l uenditore non sia forzato uendere meno di quello, che comunemente, & giustamente uale, per alcuna sua necessitā, che si morisse di fame, o di qualche grande interesse, & opreissione, & simile, che ciò sapendosi dal compratore, & conoscendosi, & fingesse di sprezzare

zare la roba, per auilirli, & lui poi comprarla, per meno del giusto prezzo. Ma che libera mente, & realmente si contratti. Terza conditione, che ambedue li contrahenti conoscano la qualità & quantità della roba, altrimenti gli farebbe inganno, si come già ho detto in questo capitolo, in quel caso di quel contadino, che trouò quella gemma preciosa, & la dette all'orefice per un pezzo di uerro. Ancorche vna legge dica, che li contrahenti si possano fraudare, si come nel seguente dirassi.

36 Si dimanda: Alcuni mercatanti nella Città di N. fecero vn Monopolio tra di loro di alzare il grano, o il uino, o l'oglio, & fare che vaglia 12. lire Vn mercante venne di fuori, & portò grano da uendere, & lo uendette al detto prezzo, se costui sia obligato alla restitutione? *Resp.* di no, perche costui, uendette il suo grano quello, che comunemente si uendea su le piazze, ne ha hauuto parte, nè conuentione nel Monopolio, nè meno il sepe, perche se l'hauesse saputo, non l'haurebbe potuto uendere a quel prezzo, come quello, che sarebbe stato consapevole della fraude, & che quel prezzo era sforzato, & ingiusto, onde non l'haurebbe potuto uenderlo tanto. Ma quelli, ch'hauranno fatto detto Monopolio, saranno obligati loro a restituire quello, ch'essi ne caueranno di più, & ancora quello, che n'hauranno cauato gli altri, nè gli ueranno scusarsi, con dire, ciò lo fanno, Re, Principi, & Signori, per essere il danno commune, & distruzione delle Republiche, li quali tutti bisognaria impicarli per la gola: Poiche loro sono cagione di molte carestie che seguono nelle città.

37 Si dimanda: Sono molti compratori, liquali hanno fatto vn Monopolio fra di loro di fare, che la roba non si uenda più di tanto, & così tutti si sono conuenuti insieme, di non uoler comprare le mercantie, accioche se facci a loro miglior mercato, si come si suole vsare nelle terre, doue si suole uendere pe scie fresche, che il pescatore lo vuol uendere, i mercatanti si sono vniti insieme nè lo vogliono comprare, accio colui l'habbia da uendere per minor prezzo. Vn'altro pescatore vede, che il suo pesce se gli guasta, lo mette a buon mercato, & allhora, che è stato messo il prezzo basso i mercatanti lo comprano, se detti mercatanti sono obligati alla restitutione del danno? *Resp.* di sì, nè si deueno assoluerli, se prima non haurano rifatti li danni, a colui, che uendea per prezzo honesto, & essi meritano castigo, oltre l'obligo della restitutione alla parte lesa, & sono tutti del Diauolo da essergli condotti con un laccio a collo.

38 Si dimanda: Il Principe fece una legge, che il grano non si uendesse più di diece lire a danari contanti: Per il che vn mercatante uendette i suoi grani in credenza per 12. lire, se costui peccò? *Resp.* di sì, perche ogni uolta, che la legge il comanda, facendosi contra d'ella, è peccato, passando il giusto prezzo di essa legge, & della rassa, che comunemente si uende, laquale dice non si uenda più di diece, & comunemente si uede in credenza uideci. Vno a danari contanti uendette il suo grano a lire dieci, questa uendeta, è uendita modesta, un'altro lo uendette più, & un'altro lo uendette in credenza a vn deci, questa è uendita rigorosa, ma non è ingiusta, perche uende il suo grano a giusto prezzo, conforme alla legge, & alla causa, che corre. Ma quello, che lo uende dodici, è vsura, perche passa la conformitā della legge, & della rassa, & uendita commune, per il che è tenuto alla restitutione.

39 Si dimanda: Vno uendette vna cosa per vn'altra, se peccò, come per esemplo. Vn speciale uendette una cosa fatta con miele, per cosa fatta con zucchero. Ouero un mercante da uino uendette a uno, che desideraua di comprare uino di Friuli, gli uendette uino Padoano per Friuli, & gli dette ad intendere ueramente essere uino di Friuli, & etian dio con giuramento, se sia obligato alla restitutione? *Resp.* di sì, perche la intentione del compratore era di comprare cose fatte di zucchero, & non di Miele, & uino di Friuli, & non Padoano, onde è obligato a rendere quello, che prese di più, di quello che uale la roba fatta con Miele, o di quello, che uale il uino Padoano, che si uende manco, oltre che la peccato ancora per il spregiuro, & pecca per l'inganno fatto, essendo ch'il compratore non uolse mai comprare tali robe, nè per quella dare il dominio della sua roba, onde il contratto è nullo, & se fosse seguito danno alcuno al corpo, per hauer mangiato, & beuuto tali cose, sarebbe tenuto a i danni ancora, oltre il peccato.

40 Si dimanda: Vno si trouaua hauere una pietra preciosa, laquale era di ualuta, & da lui non era conosciuta, la uendette a un mercante, laquale lui benissimo conosceua esser quella

Mercantia
di Monopoli.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 5.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 5.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 1.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 2.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 2.

quella di valuta, & di stima di 100. ducati, o piu, & la comprò, dando al venditore, 10. ducati, al quale gli parue di hauerla uenduta benissimo, perche non la conosceua, se peccò, & sia tenuto alla restitutione? *Resp.* di sì, & deue il compratore disingannare il venditore, & restare d'accordo con lui per giusto prezzo, & valendo piu di 100 ducati, pagarla quel tanto, ch'è lui pare la sua mercantia possa sopportare. Et l'istesso si dice di quel venditore, il quale uendette a una persona semplice una cosa per vn'altra, & di più, ouero vn'altra cosa cattiuu per buona, deuoli restituire il sopra più, & se non riconoscesse il compratore, nè sapeffe chi fosse, deue distribuirlo per amor di Dio con licenza del suo Confessore, altrimenti non si deue assoluere.

*Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 2.*

41 Si dimanda: Vno sapeua doue era vn Tesoro, & cercò di comprare per ogni mercato quel luogo, & per dir con essemplio. Diremo essere nella casa di N. il quale non la uoleua uendere, se ben non sapeua, che in essa gli fosse ascosto detto Tesoro; ma al fine vinto dalla buona uendita, la uendette per mille, o piu ducati, la quale se l'hauesse uoluta uendere di propria uolontà, ueramente non l'haurebbe uenduta per giusto prezzo piu di docento ducati. Et hora la uendette mille. Se per uenderla di più, peccò, & sia tenuto a restitutione? Et se colui, che la comprò per hauerne il Tesoro, sia tenuto fare partecipe di quello al uenditore della casa? *Resp.* che ueramente il uenditore per hauerla uenduta di più non essere tenuto, poiche non haueua uolontà di uenderla, perche per lui faceua quella casa, se bene la fosse stata uecchia, & trista, come vn'altra buona, & nuoua. Ma dirassi bene, che il compratore è tenuto alla restitutione d'vna parte del Tesoro al detto uenditore, che non lo sapeua, perche quando l'hauesse saputo, per niun modo l'haurebbe uenduta per alcuna sorte di danari, ma haurebbe voluto tener per esser la casa, & il Tesoro.

Medi. lib. 1.

42 Si dimanda: Vno uendette una cosa cattiuu per buona; come per essemplio uendette un cauallo quasi uecchio, per giouene, difettofo, & mal sano; se sia tenuto alla restitutione? *Resp.* di sì, sapendo esser tale. Ma se l'uno nell'altro non sapena i difetti, & che a buona uentura lo uendette, o comprò, non sarebbe peccato, & la uendita farebbe giusta, perche si posero ambedue al pericolo. Nel medesimo caso farebbe anco un compratore, che comprasse da un uenditore un cauallo, o altra cosa per sana, o per inferma, & ueramente non fosse altrimenti inferma, ma sana, credendosi che sia inferma lo uendesse per meno prezzo di quello, che ella ualeua. Se il compratore conoscesse non esser così, & lo comprò per meno prezzo, peccò, & è tenuto alla restitutione. quanti gli ne sono di questi tali compratori, & uenditori di cose cattiuue per buone, marze per sane, & cò disprezzar la buona roba, facendola cattiuu, per pagarla a loro modo, non curandosi uendere la cattiuu roba uguale alla buona. Et quanti sono, che uendono con misure false, & scarse, & con bilanze ingiuste, Et pescatori, che uendono pesce marzo per sano, & tanto prezzo, quanto il sano.

*Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 4.*

43 Si dimanda: Vna persona particolare, in un certo tempo, che era penuria di grano, si ritrouaua hauerne 10. stara di grano, & per uenderlo più, pose dentro detto grano, il quale era netto, un staro di terra, come suole essere ordinariamente nell'altro, che si uede per la Città, onde di 10. stara, ne fece 11. Se costui con buona coscienza può pigliare il prezzo di quel staro di più, di dieci? *Resp.* di no, che non lo può pigliare, perche gli ha usato in danno, onde è tenuto al danno, che ha fatto al compratore. Et s'egli mi dicesse, che così pieno di terra ordinariamente si raccoglie; Rispondo, non esser la medema ragione, perche se detto grano fosse stato raccolto, come si suole con terra, lui non sarebbe stato obligato a lenar uia quella terra, & gli farò stato lecito uenderlo così, ma perche lui gliel'ha messa a posta fatta, & però pecca, & è tenuto a restitutione.

*Sum. Cor. de
usura emp.
de uend. ca.
§. nu. 3.
Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
reg. 5.*

44 Si dimanda: Sono molti mercanti, che hanno intendimento fra di loro (laqual cosa si chiama Monopolio, il quale è ueramente ingiusto & diabolico, liquali sono tutti uniti insieme con la mercantia, & la sostentano, a cio tutti uadino a comprare da loro. Per ilche uendettero la roba, come uole uano loro. Et voglio intendere di tutte sorte di mercantie, & anco delle arte: Come per essemplio tutti li calzolari di N. si sono accordati insieme di uendere le scarpe un tanto, acciò la gente sia stretta a pagarglile, quanto lor dimandano. Ouero tutti gli speciali dare le speciatie, non per manco di tanto, & così gli fruttariuoli, & cct. Se peccano? *Resp.* di sì, & sono tenuti tutti alla restitutione alli proprij compratori,

pratori, trouandosi; altrimenti a poveri, & meritano ancora pena temporale seueramente. Et uoleffe Dio, che non gli ne fossero, che se fosse carestia di robe a certi tempi, farebbe per natura de'tempi, ma Dio ci dona della sua gratia, & gli cattiuu huomini ci la togliono & gustano, & quei Signori, o Prencipi, che cio fanno, & sopportano, sono nell'istessa dannatione, pena, & restitutione. Chi ha dunque da guardarsi, si guardi dall'ira di D I O. il quale uede, & sa il tutto.

45 Si dimanda: Il Prencipe, fece una legge, che il staro del grano non si potesse uendere piu di dieci libre. Vno lo uendette undeci, se costui peccò? *Resp.* di sì, perche il pigliare qual si uoglia cosa di più, è ingiustitia, & secondo l'importanza della cosa: imperoche se vno pigliasse un soldo o 2. di piu, sarebbe peccato, ma ueniale. Ma si eccedesse, l'aria mortale, & è tenuto alla restitutione, se bene non l'hauesse da obligare alla pena, finche non restasse condannato, come se la legge dicesse, chi lo uendera più di dieci libre, uoglio che paghi doppia pena. Onde chi lo uenderà di più, sarà obligato, subito a restituire quello, che pigliò di piu, ma la pena del doppio no, perche e pena, fin'a tanto, che sia condannato, & si deue pagare al Prencipe. Et in somma, chi uende la roba piu di quello, che uale, pecca, & è tenuto a restitutione. Et così anco, chi compra manco di quello, che uale, pecca, & è tenuto alla restitutione. Hor di quanti n'è pieno il mondo di questi falsi, tiranni, e di auolosi mercanti, & li poveri Confessori, che questi tali assoluono, senza farli prima restituire l'altrui malamente guadagnato, doppiamente peccano.

*Medi. lib. 1. ca.
24. §. 25.
Reg. 1.*

46 Si dimanda: Vno haueua una certa sorte di roba, la quale a lui ualeua per dire con essemplio dieci ducati, che ad altri non haurebbe ualuta doi, se costui possi uendere detta roba ad altri tanto prezzo, quanto la uale a lui con buona coscienza? *Resp.* di sì, perche il detto uenditore si ferue tanto di quella roba, se bene e cattiuu, e pessima, quanto se la fosse ottima, & perfettissima. Et acciò che sia inteso chiaramente, ponere un' essemplio.

47 Si dimanda: Vno molinaro haueua un cauallo cieco, & uecchio, che benissimo gli uoltau la sua ruota da molino, quanto altro cauallo, che gli hauesse uisto, & che fosse stato giouane. Vno gli lo dimandò in uendita, il molinaro gli disse, che detto cauallo era cieco, uecchio, & mal sano, ma che lui si feruua di quello, come si fosse sano, giouane, & gli uedesse. Onde s'io lo uoglio uendere, son certo, che non ne trouerò dui scuti; però, se uoi lo uolere per farui seruitio, io ne uoglio 12. scuti, & non manco, perche a me tanta fattione mi fa questo, quanto un'altro buono. Per ilche detto molinaro il uendette detto prezzo di dodici scuti, se sia uenduto contra coscienza, & se sia tenuto a restitutione? *Respond.* di no. Percioche non gli è fraude, anzi discomodo d'esso uenditore, per essergli di tanta fattione, quanta se fosse stata d'un cauallo Turcho di trecento scuti, ne pregò il compratore a douerlo comprare, ne l'ha sforzato, ne si curaua uederlo.

*Med. lib. 1.
ca. 14. §. 25.
Reg. 1.*

48 Si dimanda. Se la legge, che tra compratori, & uenditori s'usa sia buona, dicendo, che l'ingannarsi l'un l'altro, non esser peccato, pur che non sia meno d'essa meta del giusto prezzo, essendo che così dica la legge. *Fallere fallentem non est fraus.* *Resp.* di no, che non e buona ragione ne scusa licita, se bene nelle città sia permissiuu, per euitare le liti. Onde per questo appare non essere peccato, essendo che nelle Republiche si pmettano molti peccati. Di maniera, che diremo, uno, che uede, o cõpra una cosa per meno, o per più di quello, che la uale, commette peccato, & è tenuto alla restitutione, & così ogni uolta che l'uno ingannasse l'altro, bẽche l'ingannato tacesse, & sopportasse per nõ far lite, ma nõ e però saluo colui, ch'ingana; Imperoche sempre e tenuto all'ingannato, ne deue essere assoluto prima che non haurà restituito a colui, c'è ingannato, quel tanto, che l'ha defraudato.

*Sum. Cor. de
usu. emp.
tio. et ued.
c. 8. nu. 4.
Med. ibid.*

49 Si dimanda: Vno, il quale soleua comprare, & uendere alcune robe magiaruue & pertinenti all'uso, & uiuere humano, per riuendere poi quelle a minuto ad altre persone, & indifferentemente a tutti le uendeva, una uolta andò uno in giorno di uigilia, o di tempo ri, o di quaresima, per cõprar Sinalzo, o Butiro, che uogliamo dire, ouero oui, o altra cosa simile prohibita da S. Chiesa in detti giorni, & gli la uendette, se peccò? *Resp.* sapendo, ouer presumendo, colui uoler comprare quelle per uiolare detti giorni, dirassi di sì, per cioche non gli e lecito quelle uendere a chi sà, o presume uiolare i precetti di Santa Chiesa, quando però non gli sia concesso per qualche necessitã dal Superiore, o dal Medico. Et l'istesso dirassi di quelli, che uenderãno il uino a persone, che si uogliono embriacare a posta

*Med. de re-
fisi. Tom. 2.
q. 31.
C. de ieiun.
l. 2.
C. ibi. 3.*

Entrate Iſta
da. & Sar.
cap. 114.
Et Nicolai.
114. olim 114.
Corrad. 9.
51.
Medi. ibid.
Cod. ibid. 7.

Cap. 135.
L'Autore.

Medi. ibid.

S. Matth.

Dist. 83.
cap. error.

Ca. 23. nu.
83.

L'Autore.

a poſta fatta, peccò mortalmente, & ſimili altri caſi, perche fa contra la carità. & per il pericolo di qualche danno al proſſimo.

Et l'ſteſſo diraffi di quelli, che venderanno arme a infideli, come acciari, ferro, arme di ferro, legname, caualli; & ſimili. Et queſto ſe ne tratta in bulla cenę domini, onde laſcio la cura a chi tocca, & a chi la deue hauere ſenza ch'io dica ſopra queſta materia.

50 Si dimanda: Vno vendeua le ſue robe di qualonque ſorte a vn ſcomunicato, ſe peccò? Reſp. di ſì, ogni volta, che gli le uendette ſenza eſtrema neceſſità, imperoche non e lecito per modo alcuno praticare, nè conuerſare con ſimili gente, eccetto in quelli caſi, che comunemente ſono eccettuati, ſi come chiaramente detto hauemo nel Lume, & Specchio di Penitenti, per conuertirli, & di quà diceſi. Ti parlo in conuertendo, cioè io parlo con te, per conuertire, & non in altro modo, eſſendo che al tutto ſia prohibito al Chriſtiano praticare con tali.

51 Si dimanda: Sono molti, che nel tempo delle fiere, o delle confegrationi delle Chieſe o delle loro feſte, che inanti la porta, & anche ſin dentro eſſa porta, o appreſſo d'eſſa porta della Chieſa, o nelli Cemeterij, o ſagrati uendono, & comprano alcune ſorte di robe, indifferentemente di qualonq; ſorte ſiano, ſe peccano? Reſp. di ſì, & mortalmente, & uera mente queſti furono quelli, che ſcacciò dal tempio il Saluator Gieſu Chriſto, Ne ſcacciò quelli ſolamente, per le molte bugie, & ſpergiuri, che nel uendere quelle faceuano, ma perche uendeano in detti luoghi, ſi come per le parole d'eſſo Chriſto ſi legge che dice. *Noliſte facere domum patris mei, domum negotiationis.* Nè ſolamente peccano queſti tali mortalmente, liquali uendono, o comprano, ma molto maggiormente quelli, che ſono tenuti ſcacciarli, & ciò ſopportano, & permettono, & più di tutti gli altri, i Sacerdoti, i Curati, & i Rettori di quelle. Percioche manifeſtamente uedeſi per le predete parole, Gieſu Chriſto benedetto hauer hauuto riſpetto al luogo, & non tanto alla mercantia, & al tumulto, che in ſimili feſte ſi fanno, poi che l'vfficio loro e prohibirglielo, & pigliare ſpediente, che non ſi negotia inanti quello. Ne accade, che dicano, cio fare per pietà, o per guadagno, o per diuotione, o per neceſſità, perche la bontà della intentione, non toglie la elettione della malit a, o che ſia in tempo d'vfficii, o no, & doppiamente peccano, cioè. *Ratione obiecti, & ratione loci.*

52 Si dimanda: Vno era mercante, & commodò, e non per altro fine faceua la mercantia, ſe non per accumular dannari, e ricchezze per uiuere piu commodamente nelle delitie, & in pompe uane, liquali non ſono peccati mortali, ſe peccò? Reſp. col Nauarro di ſì, ma uenialmente, benchè alcuni, vogliono il contrario, perche che nè da ſe, nè per il fine loro non ſono altrimenti peccati mortali, ma io dirò bene che gl'e da fare, & da penſare ſopra queſti tali per le molte occaſioni, che dir ſe li potrebbe, però laſciamo la cura a chi la deue hauere, perche che io temo, & dubito grandemente della loro ſalute.

Della Mercantia lucratiua, & Clericale. Cap. XXXII.

Vedi anco li altri capitoli della Mercantia per tutto, con gli altri adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Il Chierico, che compra animali, dopo con la ſua induſtria gl'ingraſſa, & riuende, non pecca, & perche.
Comprare coſe mangiatine, & uenderle, al Chierico non e lecito, & perche.
- 2 Il Chierico, ch'eſſercita, o fa eſſercitare alcuna mercantia, come pecca, & in quali Mercantie prohibite a Chierici, quali, & quante ſiano, & perche.
La mercantia a qual ſorte di Chierici ſia prohibita, quando da chi, & perche.
- 3 La mercantia, quando ſia lecita ſarla al Chierico, perche, come, di qual ſorte, & ſin quanto tempo.
Eſſere lecito al Chierico far mercantia, quando gli concorrano dieci conditioni, & quali ſiano, & perche, & qual ſorte di mercantia.
- 4 Comprar robe mangiatine, & uenderle a quaranta, & cinquanta per cento eſſer il lecito & peccato graue.

- Il mercante, che piu toſto butta la roba, o la laſcia marcire, che venderla per giuſto prezzo, pecca, oltre l'obbligo della reſtitutione, a chi, & perche.*
- 5 Il mercante per ſua diſpoſitione, al Chierico, che non ha beneficio, o patrimonio, per uiuere, come quando gli ſia lecito, & perche, & quando gli ſia illecito.
 - 6 Il mercante, che compra a buon mercato, & ſenza ſpeſe, & vende caro, pecca, benchè ſia ingroſſo, o a minuto, & perche.

Si dimanda: Vn Chierico di qualunque ſorte comprò alcune mercantie lecite, come legne, pecore, caualli, & altri animali ſimili, liquali erano magri, per ilche ritrouandoli lui biauè, & ſeno, & altre coſe pertinenti, per mantenere, & ingrattare con miglioramento detti animali, acciò poi li poteſſe riuendere per conueniente prezzo, per guadagnare alcuna coſa lecita, liquali coſe poi ſin a certo tempo le vendette vn terzo, o la mita di più, ſe ſia lecito? Reſp. col Medina de Reſtitutione, di ſì, per i miglioramenti fatti in quelli. Et allhora più lecitamente lo potrà fare, quando dette robe haueſſe hauute di ſue entrate di qualonque coſa propria lecita, cioè di Patrimonio, o di Beneficio. Et più lecito anco gli farebbe ſtato, quando detta mercantia haueſſe eſſercitata per il ſemplice uiuere, o altro biſogno, che lui haueſſe hauuto lecito, & neceſſario. Et che per ſoſtentare, migliorare & mantenere quelli, haueſſe comprato biauè, ferri, & altre coſe neceſſarie a quelli, a tempi debiti; Quando haueſſe hauuto anco animo di voler fare queſta ſorte di mercantia per uiuere, & ſoſtentare ſe, & la ſua debita, & lecita famiglia. Ma in certe altre ſorte di mercantie, come grani, vini, & ogli, per liquali ne poſſono ſeguire qualche careſtia, non gli farà coſi lecito, perche dice in queſta materia quel glorioſo Dottore, *Clericum negotiatorem, ex paupere diuitem, ex ignobili nobilem factum, ſuge ſit peſtem.* Per lequali parole deueſi comprendere, che per non eſſer poſto alcuno arteificio lecito, o miglioramento, o induſtria ſua in quella; totalmente la debita auaritia, cupidigia, & deſiderio di cariftia, circa il danno del proſſimo commune, & particolare, ſi rende illecita, & totalmente eſſer diuicata a tutti, per queſto deſiderio, & ingorda auaritia; ma particolarmente a Chierici, & a Religioſi clauſtrali più, che ad ogni altro.

2 Si dimanda: Vn Chierico ſi ritrouaua hauere qualche centerera di ſcuti, liquali dette a ſuo ſeruitore, o parente, o ad altra ſorte di perſone conuenienti, da eſſer trafficati, ſenza hauerli fatta altra diſtinctione ſopra la tal roba particolare, ma ſolamente dettoli, & tolete queſti danari, & trafficategli, come meglio vi parerà indifferentemente, con dar mi à me anco, qualche poco di guadagno lecito, & honeſto a tuo giudicio. Liquali trafficò, & negotiò ueramente in differenti robe di qualonque ſorte, ſe peccò? Reſp. col Medina, & diceſi. Tre ſorte di mercantie ritrouarſi, liquali a Chierici totalmente ſono prohibite, & per tre cauſe. Prima, quando eſſo Chierico haurà donde commodamente uiuere ſenza eſſa mercantia, perche che all' hora in queſto caſo, totalmente gli è prohibito il guadagno temporale, per mezo d'eſſa mercantia, benchè lecita, eſſendo che ſi moſtra in lui certo deſiderio d'auaritia, & d'auidità d'accumular roba, o danari. Et non ſolamente eſſer prohibito, quando haueſſe da uiuere lautamente, ma dirò ſolo in particolare di uitto, & veſtito. Et queſta è quella figura, che ſi hà, quando il Signor Dio prohibì a tutti Sacerdoti, & Leuiti, di non poſſedere alcuna ſorte di terra di promiſſione, diuiſa tra tutte le Tribù de' figliuoli d'Iſraele, eccettuando (dico) la Tribù di Leuiti dedicata al Sacerdotio, & al Culto diuino. Ma che queſta Tribù, come Sacerdoti, gente ſanta, Popolo d'acquiſitione, ſpecchi di tutto il mondo, candelieri acceſi, lucerne de gli huomini, Città poſte ne gli alti monti, & ſimili altre Etimologie da noi dette nell'altra noſtra opera del Teſoro, liquali ſolamente uiueſſero di Decime, & di Primitie offerte a quelli da laici.

La ſeconda cauſa d'eſſergli prohibita la mercantia, è perche ſecondo il detto del Sauiò, è coſa impoſſibile, che poſſa eſſer fatta ſenza qualche peccato, dicendo. *Difficile erit in negotians a negligentia, & caupo non iuſtificabitur, à peccatis laborum.* Et ueramente uedeſi per l'eſperienza, & ſcienza, coſi eſſere, poiche i mercanti laſciano le coſe ſpirituuali, per il guadagno delle coſe temporali, eſſendo che in bocca quaſi di tutti mercanti, alio non regnano, ſe non bugie, giuramenti, ſpergiuri, falſità, fraudi, & cauillationi, per

in 2. Tomo.
931.

Corrado.
88. d. c. for-
nica.
S. Hieron.
S. Mat. 21.
Griſoſto-
mus quicun-
que.

Medi. ibid.

S. Paulo. 1.
Tim. c. 6.

Lib. 2.

Ecl. 17.

S. Leone.

che uenga il guadagno a casa. On quel Santo Pontefice bene, & con uerità disse. *Difficili est inter ementes, & uendentes, non interuenire peccatum.* Onde dirassi, che anco per questa seconda causa, per modo alcuno al Chierico non sarà lecito essercitarla, nè meno farla essercitare; essendo che. *Qui per alium facit, per seipsum facere uidentur.* Et particolarmente all' hora, quando da esso Chierico queste ingiustitie si sapessero.

S

L'Autore.
Clemen. 1.
de uita, &
honest. cler.

La terza cagione poi, per la quale glie totalmente proibita farla personalmente, & farla fare così indifferentemente, senza distinguere la tale, e la tal sorte di mercantia; sarà, quando per essa mercantia, quello si potesse rimuouere, & alienare dal suo ufficio clericale, ouero (per dirlo fuor dei denti) qñ quello hauesse qualche cattiuo animo, & intentione, di uolerla fare, o farla fare, *Malo modo, malis artibus, & per fas, & ne fas.* o col pensiero, o col fatto, o tacitamente, o espressamente; Perilche a questi tali, dice l'Apostolo Santo, *Nemo militans Deo, implicat se negotijs secularibus.* Per tanto dunque (accio, nè anco li poveri Chierici si disperino) diremo, che remosse le predette ingiustitie, & anche alcune altre, che qui sotto diremo, & nel terzo caso, gli sarà lecito essercitarla, ma quale, & come. Dellequali mercantie, almeno se non per altro dico, che il Chierico se de ueria priuarli di quelle, per il suo proprio honore, se non per propria almeno salute; essendo che appresso molti sciocchi, si stima piu l'honore, ch' essa propria salute, come pazzi, & Epicuri, se però di questi tali gli ne sono, che non uogliono credere. Dico dunque, che quando da detti suoi agenti le mercantie illecite, & indifferenti fossero essercitate, & che da esso Chierico ciò non si sapesse; ouero che probabilmente, & ueramente gli hauesse protestato, & prohibito, ne à quelle fosse contentente; presumendo ueramente quelli non fare alcuna mercantia, se non lecita, & hauendo buona intentione; Allhora diremo essergli lecito dar danari, & fargli trafficare, benchè commodo, & ricco fosse. Quando però non lasciasse, dico, il suo ufficio clericale, ch' à lui appartiene, circa il diuino culto, se quelli suoi agenti poi quella illecitamente essercitassero, senza suo consentimento tacito, o espresso, direbbersi quel prouerbio, Anima sua, & Manica sua, nè si potrà imputare à esso Chierico; ma alla loro ingordigia, & mala coscienza: Percioche se al Chierico è proibita farla, non glie però proibita farla fare lecitamente, ne' modi sopradetti, con le predette circostanze. Et questo credo sia dichiarazione à bastanza, circa questa mercantia lucratiua clericale. Aggiogendoui anco questa quarta causa di più, che allhora anco, quando gli fosse prohibito dal suo Superiore di farla personalmente, & farla fare per terza persona, non la deue fare a modo alcuno per qualche scādolo, che lui potesse dare, & per obedire al suo prelado, & quando lui hauesse qualche cattiuo nome. Percioche in questo lui non solamente peccaria mortalmente, per molte cagioni, ma anco deue esser deposto, scomunicato, & sospeso dalle cose diuine; Essendo che come mercante inobediente non possa seruire à Dio, & al guadagno della Auaritia; Percioche non puo dare buono odore di se, & edificare il prossimo. Et questo è quello, che il Profeta Dauid uolse dire, quando intonò quella sentenza. *Quia non cognoui literaturam.* Cioè per non hauere io atteso alle mercantie, pertinenti a secolari. *Introibo in potentias Domini.* Non sarò ripreso. Intendendo con queste parole diuine delle mercantie, che impediscono l'ingresso del regno del Cielo volendo anco intendere di quei mercanti auidi, & auari, che comprano à buon mercato, & vendono caro, con fraude, inganni, & falsità, & bugie, per auidità, & espresa auaritia. Et questo ricordo, o precetto, o auuiso, o dichiarazione, bastar deue, non solamente al Chierico, ma ad ogni laico, auido, ingordo, falso, bugiardo, & spergiuro.

Clem. 1b.

Psal. 76.

L'Autore.

Medina in
Codi. de re.
2. 31.

Si dimanda: Vn Chierico, o Laicale, o Regolare, haueua animo di fare alcuna sorte di mercantie, se gli sia lecito? *Resp.* se detto Chierico qualonque sia, quale desideraua fare, per il suo uiuere, come di sopra è detto, ouero per non hauere altra sorte di modo, di poter mantere in conzo, & in colmo la sua Chiesa, perche gli minacchiasse ruina, ouero per aiutare il suo prossimo, cioè sorelle, o nezze, per conseruarle nel ben uiuere, & per non hauere altra cosa, nè di Chiesa, nè di patrimonio, di poterle aiutare; Et anco che detto Chierico, quella non gli essercitasse con cattiuo fine, & intentione di accumulare, nè di uolerla essercitare con fraude, & inganno, nè meno di abbandonare, o pretermettere l'obbligo del suo ufficio Clericale; Io dico di sì, che gli sarà permesso; ma non gli sarà lecito sempre, & in che modo, si come dice l'Apostolo, *Omnia mihi licent, sed non omnia excedunt.*

pediunt. Però gli sarà permesso di poter essercitare quella, fin' a tanto, che a miglior fortuna uerrà, per adempimento di questo suo pio desiderio, & necessario, quando però essa mercantia sia tale, quale sia conueniente a detta qualità di persone Ecclesiastiche, come e dar danari a cento, come, & quanto permette essa S. Chiesa, ouero ponerli a rifugio, & a pericoli di mare, o di altra simile. Ma non gli sarà già mai lecito, ne permesso, quell'istraficare, nè meno comprare robe pertinenti all' uso, & uiuere humano mangiatuue, & cose necessarie quot dianamente a esso uiuere. Come sarà comprare gran quantità di grani, o di altre biauue da uiuere, d'ogli, di vini, & simili, per farne segair carestia, o fame. Questa sorte di mercantia, totalmente (dico) essergli prohibita; Et Christo benedetto, per simili tudine parlando, rimunerò il seruo, che pose a guadagno lecito i dui talenti, & riprese quello, che sotterrò il suo talento, datogli a douerlo fare trafficare, dicendoli. *Serue nequam, nonne te oportuit negotiari talentum meum, &c.* Parlando però sempre della mercantia Oeconomica & non della Politica. Percioche l'Apostolo dice, che *Ipsè laborabat manibus suis.* facendo sporte per uiuere. Di maniera, che per concludere diremo, quando gli concorreranno queste dieci Conditioni, al Chierico sarà permesso farla, ma non lecito. Prima, *Urgente necessitate sui uictus uel suorum propinquorum.* Seconda, *Pro reparanda Ecclesia.* Terza, *Remota avaritia, & auiditate.* Quarta, *Remota fraude.* Quinta, che *Non moueatur a seruitio diuinorum officiorum.* Sesta, che *Ipsa mercatura sit sibi conueniens.* Settima, *Quod ab Ecclesia sit permissa.* Ottaua, *Quod sit ad tempus, & non perpetuo.* Nona, *Quod sit sine scādalo.* Et Decima, *Quod sit economica, & non politica, & per bono Republica.* Percioche quando non gli concorreranno tutte queste conditioni, non solo non gli sarà lecito, ma ne anco permesso. Et colui, che non hauesse cura de suoi, come dice l'Apostolo, farebbe peggiore d'un' infidèle. *Qui curam suorum non habet, & maxime domestico rum, crudelis est, & infideli deterior.* Intendèlo però, come è detto, della Mercantia Oeconomica, & non della Politica, attento che appartenga questa solo a i Laici, & a Governatori di stati.

S. Math. 25

I. Tim. 5.

- 4 Si dimanda: Vn Fruttaruolo, o Erbaruolo, & simile, comprò una cesta di erbe, o frutti, & simili, per un prezzo honesto, o meno honesto, il quale caudò i danari spesi, & anco molto piu quasi, senza quasi alteranti, di guadagno, & con tutto ciò gli restaua anco quasi la metà, o un terzo ancora di essa roba, laquale se gli incominciua a marcire, nè però uolse abbassare quella di prezzo, ma la sostentaua ancora, piu che poteua, & al fine se gli marcì, & la butto uia più presto, che uolerla dare, & farne buon mercato, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & doppiamente; Prima, perche lui quella uendette scarsamente, & non per giusto prezzo, cauendone piu, che non gli era lecito, cioè a ragione di cinquanta, & anco cento, per cento, in si pochi giorni, & hore, senza esser stato sottoposto ad alcun pericolo: Dopò peccò, che manifestamente si vede lui hauer essercitato questa mercantia con auidità, & auaritia, & con cattiuo fine, & intentione; oltre poi, che ha più presto lasciato qlla marcire, & buttata via, con la quale haurebbe potuto aiutare, & souenire molti poveri, con honesto prezzo, li quali per il caro vendere, sono restati di cōprarla.
- 5 Si dimanda: Vn Chierico di qualonque sorte, che non haueua beneficio, nè meno patrimonio, tolse ad affitto alcune terre da certi Laici, o da altri Religiosi, per uolersi guadagnare il uiuere, sotto detta affittanza, & anco per auanzare alcuna cosa, per i suoi bisogni necessarii, o per rispetto di qualche infermità, o per la uecchiezza, o altro accidente humano, il quale dopò pagato il suo fitto a chi doueua, auanzò, molto grano, o altra biauua, o uino, o altri frutti, oltre anche il suo uiuere, se ciò possi fare con buona coscienza? *Resp.* se questa mercantia, & auanzo non sarà per mera auaritia, & auidità, o per altro cattiuo fine, come è detto di sopra, ma con fine honesto, & buona intentione, dirassi di sì, nè peccarà, quando detti frutti li uenderà al suo tempo prefisso, & ordinato nella sua mente, & nel tempo particolarmente bisognoso al publico; ma se quelli uorrà uendere piu al to prezzo, per sentire la mutatione de' prezzi più alti, ne gli hauesse uoluti uendere, ne' tempi da lui deliberati nella sua mente, all' hora dirassi, che sempre peccarà; percioche pare che s'allegri dell' alteratione de' prezzi, che desidera la carestia, & mostra d'esser inchinato all' auaritia.
- 6 Si dimanda: Vn mercante, o pizzicaruolo, per dir meglio, comprò alcune robe, per uiuenderle; cioè candele di seuo, cordelle, & altre simili merci, & le condusse anco in luogo

L'Autore.

L'Autore.

luogo doue non pagò gabella, ne fitto di bottega, o di magazeni, ouer pagaua poco, ne meno garzoni, & certe sorte di spese aggrauanti molto. Il quale poi riuendea dette robe, o merce, tre, ouer quattro, & cinque soldi di piu di quello, che a lui costò la lira. Et se le uendea a minuto, uoluena guadagnare vn quatrino, o due, & un soldo di più, che non faceua per lira; Per ilche diremo con essemplio. A lui esser costate dette candele otto soldi la lira, & lui ne uoleua a ragione di dodici, & anco tredici, & più, di maniera che guadagnaua quattro, & sei soldi per lira, & mètre le uedea a minuto, guadagnaua otto & anco dieci soldi la lira, se peccò, & sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, peioche eccede di grã l'òga il moderato, & rigoroso prezzo, p'esser prezzo eccessiuo, & le uendea p' dop pio guadagno, cioè a ragione di cinquanta, & sessanta per cento, per ilche grauemente peccò, poiche non ha hauuto, ne ha spese eccessiue d'alcuna sorte di garzoni, botega, &c. benche anco uendesse essa roba raramente. Onde per la dishonestà della uendita, sarà tenuto anco alla restituzione, alla parte offesa, ouero a poueri, hauendosi posta la conscienza sotto le fuole delle scarpe; si come molti, che Epicuramente uiuono, liquali, come alcuno v' a comprare al cuna cosa da loro, nè gli la pagano, quanto vogliono, habbiando sempre l'occhio alle mani, se egli ha la borsa, gli dicono uillania, li bestemmiano, & poi non gli la uogliono dare, per scontentarla, & mantenerla in credito, o anime maligne, il Diauolo ui aspetta.

Della Mercede.

Cap. LXXIIII.

Vedi Circonstanze del peccato.

Della Mercede de' Notari.

Cap. LXXV.

Vedi Notari.

Delle Meretrice publiche.

Cap. LXXVI.

S O M M A R I O.

Meretrice, che sia, & se sia proibito l'andare a quelle, & perche.

1 La meretrice, che roba all' Amante alcuna cosa, quando sia tenuta a restituiene, & perche.

Arml. de
meretric.
Gen.23.9. 4. ca.
c. meretric.
ces & §. 6.
L'Autore.

Meretrice publiche, quelle diremo essere, che uendono li loro corpi, & li fitto pongono a ogni bruttezza, e lordura illecita, & proibita. Allequali, per legge diuina e proibito andare perche il loro peccato e grande, & eccessiuo, per ilche dirassi il loro peccato, non solo esser contra essa legge diuina, ma anco contra la naturale: Ouero che sia questa loro lordura, e bruttura commessa per guadagno, ouero per necessitã, sempre dirassi, esser peccato mortale, ne gli uale il dire, non sò, che fare, son di buon sangue, non sò, o non posso lauorare, & faticarmi, mi uergono a stare per serua, & simili. Perche dice Dio, *In sudore uultus tui uesceris pane tuo.* Et molte risposte alle loro scuse gli fariano, ma in questa opera non uoglio predicare, bastandomi solo, far conoscere al mondo il peccato, dalquale si deue guardare. Et in questo numero di Meretrici, anco le maritare intenderassi essergli, quando conosceranno altri huomini, che suo marito. Et maggior peccato, & grauiissimo, queste commettono, che non fanno l'altre donne libere, & solute.

1 Si dimanda: Vna donna diuenna meretrice, laquale tolse alcuni danari per fraude ad un suo Amante, o a più, ilquale Amante haueua padre, ne poteua alienare li suoi beni, se peccò? *Resp.* con l' Armilla di sì, & e tenuta alla restituzione; Ma quando li hauesse tolti a quello, o quelli, che fossero stati in loro potestã, & che possono fare ciò, ch' a quellipiace, non farà tenuta, quando però non gli torrà cosa notabile, percioche dice per prouerbio, tra Puttana & Bertone non si tien ragione. Però habbisi cura loro, che non li sia tolto per fraude. Della loro Confessione poi, uedasi al capitolo della Confessione al caso 30. Et nell'altra nostra opera del lume, e Specchio di penitenti al capitolo 110.

Della

Della Messa.

Cap. LXXVII.

Vedi Dire, o Celebrare Messa. Consecrare. Eucharistia. Difetti nella Messa. Far Sacramento.

Del Mettersi a pericolo.

Cap. LXXVIII.

Vedi pericolo. Esporsi a pericolo. Et opere di Misericordia.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che si mette a qualche proua, o a qualche opera pericolosa, pecca mortalmente, & perche.
Colui, che essorta, persuade, o fa animo ad alcuno, che si metta a qualche pericolo, grauemente pecca, & perche.
Colui, che si confessa, & comunica per mettersi poi a qualche pericolo della uita, pecca mortalmente, & anco il Sacerdote, che li ministra i Sacramenti, sapendolo.
- 2 Quelli, che nelle feste publiche si mettono a pericolo con astare alcune bestie per sola zozzo, peccano.
Coloro, che si possono guardare da' pericolo, ne uogliono, guardarasi, peccano mortalmente, & perche.
Coloro, che danno molestia alle bestie, & si pigliano spasso, quando uedono offendere alcuno, peccano grauemente.
- 3 Coloro, che si pongono in steccato, per douer combattere con bestie feroci, peccano grauemente, & perche.
Coloro, che inuitano, o persuadono al cuno a douer combattere con bestie peccano grauemente, & perche, benche loro quello ben pagasse.
- 4 Coloro, che per alcuna cosa si pongono in luogo pericoloso per uedere feste, o altra cosa, & sono auisati a douersi guardare, ne uogliono, peccano, & perche.



Si dimanda: Vn gentil'huomo haueua vn cauallo, ilquale per modo alcuno non uoleua andare nell'acqua, benche pochissima quella fosse, & la fuggiua in maniera, che si fermaua, o tornaua in dietro, & si rendea restio, per ilche da questo gentil'huomo dopò molte uolte ciò prouato ch' hebbe, si dispose, & deliberò, & uolse che qllo gli andasse, & caminasse in' qlla; Onde si còfessò, & cònunicò, & dopò trouò una ripa d'un'acqua, d'un torrète, p' fondo come la grandezza d'esso cauallo, & la ripa alta non poco, & uerso detta ripa pigliò il corso, con detto cauallo corse, & fece che con esso corso il cauallo l'ingannasse, & si buttò in detta acqua con pericolo d'annegarsi; o rompersi il collo lui, & il cauallo, se peccò, benche male alcuno, non si fauesse, ouer poco niente? *Resp.* di sì, & mortalmente imperoche questo e stato un tentare Dio, & poco conto con questa mala sua deliberatione ostinata, ha tenuto della sua uita, & quel religioso (quando però habbi saputo questo suo animo) molto maggiormente ha peccato di quello; & detto gentil'huomo grauemente peccò ancora, poiche ha posto la sua uita in pericolo, & ha hauuto ardimento, cò li Sacramenti della confessione, & della comunione ingannare Dio, & la sua conscienza, Essendo che per il Profeta dica. *Non petant, & non tentabo Dominum, cum Dominus dixisset illi, pete tibi signum a Domino Deo tuo, &c.* Et il Saluator nostro Giesu Christo, il quale poteua buttarli, senza farsi alcun male, & miracolosamente saluarli, nondimeno quando il demonio gli disse, *Si filius Dei es, mitte te deorsum, Iesus ait illi, non tentabis Dominum Deum, &c.* per ilche uedesi, che il ponerli a pericolo, e un tentare Dio, & peccato grauiissimo.

- 1 * Si dimanda: Si faceua una festa nel tempo di carneuale, in un certo luogo publico, doue concorreuano molte persone, & si lasciavano in libertã alcuni buoi, ouer tori, senza esser tenuti da alcuno concorde; per ilche alcune persone ostauano a quelli, & se li opponeuano; onde esse bestie offendeuano quelle, se peccorno? *Resp.* di sì, poiche conosceuano quelli esser di mala natura. Et se da questo pericolo si poteuano guardare, nè si guardano, nè schiormo, tanto maggiormente peccorno, & mortalmente; Et se si sforzorno molestar

molestar quelli, acciò fossero più molesti alli circostanti, che si pigliavano spasso, e idletto del correr di quelli, acciò quelli fossero offesi in qualche modo, molto maggiormente peccorno; & se per questa loro molestia quelli fossero stati offesi, oltre il peccato, fariano tenuti anco alli danni, di medici medicine, & interessi, & mendi.

L'Autore.

- 2 * Si dimanda: Alcuni volendo fare alcune feste carnealesche, si conuenero, & fecero patto cō uno di volerli dare diece, o più ducati, & che ammazzasse, o tagliasse la testa a un toro, ouer bue in un steccato, in foggia di duello, il quale accettò il partito, & entrò dentro esso steccato, combattendo con essa bestia a corpo, a corpo, con una corrella, ouero storta, o altre arme vguale alla difesa, & offesa di quella, pericche euidentemente vedeuasi esser in pericolo, che essa bestia non ammazzasse lui, se peccorno? *Resp.* di sì, che peccorno l'un, & l'altro mortalmente per fare, & accettare il partito pericoloso alla morte; Ma quando non fosse stato alcun pericolo di morte, o di stroppiamento, faria peccato, ma non mortale.
- 3 * Si dimanda: Alcuni per uedere alcune feste carnealesche, o comedie o altra cosa simile, ascessero sopra certi tetti, o case, o fenestre, o simili altri luoghi pericolosi, dove stauano euidentemente a uedere, & a godere quella festa, & da molti se li diceua non douessero stare, & dimorarli, come quello, ch'era loco pericoloso da calcare, & farli male, nondimeno ostinatamente in detto luogo uolsero stare, se peccorno? *Resp.* di sì, dopò che furono auuicati, pericche sempre li pericoli deuesi fuggire, ne tentare il Signor Dio suo; massimamente quando euidentemente da tutti si vedeua il luogo o esser pericoloso.

Della Militia.

Cap. LXXIX.

Vedi Guerra Compagnia nel mal fare, pericolo di calcare in maggior peccato. Etre. tituire di quello, che l'huomo e tenuto fare da se.

Del Ministar Giustitia.

Cap. LXXX.

Vedi Giudicare, Pericolo, Et Correttione fraterna.

Del Misurare con due misure.

Cap. LXXXI.

Vedi Falsarii di scritture.

Della Moderatione delle Mansionarie, o dell'vficiar i beneficij, o d'vficiature, & d'altre Chiese, o altri luoghi, o Altari, rimessa a gli ordinarij. Cap. LXXXII.

Vedi Mansionarie. Vficiature con gli altri capitoli adherenti. & scomunica caso 100.

Del modo che si deue tenere per confessar le meretrice.

Cap.

LXXXIII.

Vedi Confessione, particolarmente al caso 30. & 31.

Et l'altra nostra Opera del Lume, & Specchio, de' Penitenti, al cap. 110.

Del Modo di confortare gli amalati.

Cap. LXXXIII.

Vedi anco confortare infermi.

Della Moglie, & Marito.

Cap. LXXXV.

Vedi anco Maritati, Matrimonio. Debito matrimoniale. Concubinarij. Adulterio, Fornicatione.

S O M

S O M M A R I O.

- Moglie quale ueramente sia, che cosa, & quando sia, & come il marito habbia quella.*
La moglie, quando deuesi battere dal marito, & perche.
 1 *Il marito, che troua la moglie in adulterio, non la può ammazzare, se perche, & quello, che deue fare.*
 2 *La moglie, che asconde roba per prodigalità del marito, o fa altra cosa simile, in beneficio suo, & della casa, fa prudentemente, ne e tenuto obedire a quello, & in che cosa.*

M

Oglie, quella diremo essere, ch'ha contratto matrimonio per parole di presente, benchè il matrimonio non fosse consumato. Et che di due carne, se ne fa loro vna. Perichè l'huomo, che batterà la sua moglie, dirassi battere la sua propria carne, laquale, all'hora deuerassi battere, quando qualche gran scandolo haurà commesso per correttione, & leggiermente; Imperoche facendo altrimenti, il marito deue esser punito, & seueramente, pericche il marito, non ha la moglie sotto di se per autorità ordinaria, come il padre un suo figliuolo, ne meno la può legare a questo. Ma mi pare di sentire vn curioso, che mi dice.

- 1 Si dimanda: Il marito trouò sua moglie in adulterio, se in questo caso la può ammazzare, o correggere seueramente. *Resp.* con l'Armilla di no, pericche Christo legis latore perfertissimo, non ci ha dato questa legge, ma disse. *Moses mandauit libellum repudiij, & dimittere.* Et non disse *Verberare, sed dimittere.* Per tanto dunque non la deue ammazzare, perche commetteria peccato mortale, oltre l'homicidio, benchè alle uolte la legge humana il permetta, quando si troua attualmente in esso adulterio proprio, ma però non lo permette la diuina legge, nè meno questa permissione da gli huomeni si deue arrogare, essendo che più si deue obedire alla diuina, che alla humana.
- 2 Si dimanda: Vna donna haueua il marito tanto prodigo, che tutto consumaua, per ilche ella ascondeua tutto ciò, che poteua, benchè il marito gli rinfacciasse voler far del suo, quello, che gli piaceua; poiche non consumaua alcuna cosa della sua dote, non haueudo riceunto dote da lei, se peccò? *Resp.* di no, & in questo non gli deue rendere ubidienza alcuna; perche in questo ella fa il suo bene, & anco quando fosse giocatore, & simile, deue fare l'istesso, facendo prudentemente a conseruare i suoi beni. Ma in altri conti è tenuta ubidire, come se l' marito uolesse habitare in altra terra, o casa, e tenuto a seguirarlo; benchè gli fosse alcun patto di non voler fare la tale, o la tal cosa, quando però soprauenisse alcuna necessitade di non poter fare di manco, perche altrimenti peccaria. Ma se fosse vagabondo, non e tenuta, sapendolo però prima, che si maritasse.

Arm. della moglie.

Armil. ibid.

Matth. 19. l. Grachus. C. de adul. c. inter hoc.

33. q. 2

Arm. ibid. nume. 5.

In c. si quis. ex necessitate. 1e. 34 q. 2. Glos. in d. c. si quis.

Della Mollitia, specie di Lussuria.

Cap. LXXXVI

Vedi Pollutione con gli altri capitoli adherenti.

Della Monditia del Sacerdote

Cap. LXXXVII.

Vedi Celebrare la Messa. Nettezza. Et immonditia.

Del Monopolio, che cosa sia, come si facci, da chi, & perche.

Cap.

LXXXVIII.

Vedi Mercantia. Comprare, & Vendere. Contratti ingiusti, con tutti gli altri Capitoli a questi derenti.

Del Monte di Pietà.

Cap. LXXXIX.

S O M M A R I O.

Monte di pietà, che cosa sia, perche sia instituito, quando, da chi, il merito, che s'acquista, & come si deue fare.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

M La

- 1 La Republica, ch'astrengi i popoli, o altri persone ricche, a douer prestare danari a i Monti, con qua d'agno, come sia lecito, quando, & perche.
- 2 Coloro, che pongono danari ne' Monti, & che riceuono alcuna cosa di piu, non peccano.

Monte di Pietà, quello dirassi essere, che ueramente farà pieno d'opere pie & di soueniente verso i poveri, posti in necessità. Del qual Monte molti Dottori hanno detto, & scritto molte cose, le quali noi per breuità lascieremo; perche la S. Madre Chiesa, ne Concilio Lateranense ha determinato quel tanto ch'ella sente, & che si deue fare. Per tanto altro non diremo, se non che del tutto ci raportamo a essa determinazione, per esser conforme a quel le cose, ch'essi sacri Dottori hanno detto; si come euidentemente appare nel Concilio Lateranense, fatto sotto la felice memoria di Leone X. che dice. Dichiaramo, & diffinimo di i Monti di Pietà instituiti per le Rep. & Comunità, & insin' hora dalla S. Sedia Apostolica approuati, & Confermati; ne quali per le loro spese, & per ripararli da molti danni, si debba, & possa riceuere alcuna cosa moderata. Et questo solo per le spese de' Ministri, & di quelle cose pertinenti alla conseruatione d'essi Monti, oltre la sorte Principale, che non hanno apparenza di male, ne meno danno inditio minimo nel peccare, ne anco sono in alcun modo reprobati. Anzi pare essere cosa chiara, che tale imprestito, non sia vsuratico, ma di più, essere cosa lodeuole, & meritoria, & anco esser cosa lecita predicare a' popoli simili Pietà, & Misericordia; Et andio con l'indulgenze. Per tanto dunque, colui che predicasse contra questa determinazione (che santa ueramente dir si può, per il molto aiuto, & souentione, che si dà, & si fa a poveri) sarebbe scomunicato; Et così anco credere douemo, che sia. Onde sopra questo capitolo non poneremo molti casi, poiche è cosa chiara, che'l Monte di Pietà, e permesso, concesso, lodato, & Santamente instituito, meritorio, & con indulgenza, laqual cosa deuesi fare per mera carità, secondo ch'è l'intentione d'essa S. Chiesa, & nò con Cagnità, & Auidità come molti ambiscono essercitarsi in quello, per farsi ricchi, & non per arricchire, & aiutare, ne souenire i poveri.

Armi. dell' 1
2/1. n. 52.

1 Si dimanda: La Republica di N. ouer la Comunità di N. si trouaua hauer bisogno di gran quantità di danari, per souentione de' poveri. Et perche si ritrouaua hauer alcune certe entrate annuali di possessioni, o di Gabelle, o Dacij, & altre cose simili, comandò a tutti quelli Contadini, ouero alli tali Signori, o mercanti, che erano facoltosi, & ricchi di danari, che li douessero prestare tanta somma di danari, anzi gli sforzaua, a douerli dare a ragioni di cinque per cento con assegnarli per loro cautione dette possessioni, o gabelle, o d'acij da poterli francare, se questo contratto sia lecito? *Resp.* di sì, perche la Republica, o Comunità, lo può fare per la publica utilità, acciò la Commune sia manco aggrauata; Imperoche questo e una compra, & non e prestanza, poi che quelli, che danno, non possono perdere li loro danari, ma si bene essa Comunità, o Republica, che riceue il danaro; poiche rimane appresso esso Cittadini, o Contadini il censo annuale, & anche il Dominio delle possessioni. Ma se essa Republica, o Comunità non hauesse realmente possessioni, o altra entrata, & che appareffe alcuna cosa finta, & in aria, faria altrimenti, perche la Chiesa lo sà, & non lo proibisce. Et particolarmente, quando siano stati posti ne' Monti, per aiutare, & souenire i popoli, & gente posta in pouertà.

Nar. in co-
rolario. 13.
in ecōmentis
ris de cam
b. n. 15.

2 Si dimanda: Alcuni Religiosi, ouero Secolari haueuano danari in essi Monti, iquali vendeuano, o comprauano simili censi, o prestauano danari sopra pegni, in esso Monte di Pietà, cò togliere alcuna cosa moderata di piu del danaro prestato, se peccano? *Resp.* di nò, perche questa prestanza la Chiesa Santa la permette, loda, & la uente, & però e lecita, essendo che ciò si faccia, per souenire all'estrema necessità de' poveri bisognosi, quando però ciò facciano, secondo la intentione di Santa Chiesa, la quale questo permette, che in esso Montè essi poveri possino impegnare de' loro beni, & che siano tenuti dare vn tanto per cento, per ogni mese, o anno, fin' a tanto, che si terranno esso in prestito, o cosa impegnata da quelli. Essendo che questo torre alcuna cosa piu del prestato, non sia per esso imprestito, ma per il salario, che si dà alli ministri, che a questo ufficio attendono, ouero per l'obbligo della custodia, o del gouerno de' loro pegni, & simile, come e prestare, contra i danari, fare i conti, pagare firsi di case, Garzoni, Contatori, Custodi, & simili. Et questo sia detto a bastanza, sopra questo benedetto Monte.

Della

Della Mora, cioè Aspettare, Indugiare, o Tardare. Cap. XC.

S O M M A R I O.

- Indugiare, o aspettare, che cosa sia, & quando sia peccato.
- 1 Colui, che promette alcuna cosa debita, & fa aspettare oltre il tempo promesso, pecca, & perche, & quando.
- 2 Colui, ch'è tenuto restituire alcuna cosa, ne la restituisse al tempo debito, et se li marciisse, o la perde, pecca, & è tenuto alla restitutione, & perche



Indugiare, altro non è, ch'un' aspettare, o far aspettare alcuno, di quello, che lui è tenuto in quel tempo, che a quello promisse, o giorno determina to all' obligatione, perche il giorno chiede per l'huomo, ilquale alle uolte e peccato mortale; perche la proprietaria dell'indugio, e per il piu delle uolte nociuo a tutti, particolarmente, quando fosse per cose grati.

Armi. de
Mor.

- 1 Si dimanda: Vno era tenuto fare un pagamento, o restituire alcuna cosa, & simile, ilquale promesso hauea per il tal tempo, ma per l'eruirsi di quelli, indugiò alquanto tempo, onde colui patì per detto indugio, se peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto alla restitutione del danno, & dell'interesse, che nacque dal ditto indugio a esso creditore, per il guadagno cessante. Eccetto però, che detto indugio non fosse stato con legitima cagione, o per semplice ignoranza, o per impossibilità; Et anco quando non fosse stato ammonito, per ciò che gli deue preuenire l'ammonitione prima, una, & due per almeno.

Armi. ibi. n.
2.

- 2 Si dimanda: Vno era tenuto restituire alcuna cosa, per il tal tempo, nè la restituì, per ilquale indugiò per se detta cosa, o si li guastò, & simili, se sia tenuto più a restituirla? *Resp.* di sì, poiche per suo difetto ciò gli sia accaduto, & etiandio casualmente, se però non fosse stato cosa manifesta, che l'istesso sarebbe interuenuto al retto padrone. Ma se la cosa fosse dubbiosa, esso debitore di nuouo la deue pagare, perche non resta libero da quella, per qualunque modo, essendo uenuta la cagione da lui. Ma s'esso debitore indugiò a pagare, o a renderla. Et poi esso Creditore anco lui indugiò a riceuerla, chi fu cagione dell'ultimo indugio, quello deue patire.

Armi. 211. 4
Et 5.
L. cum res.
ff. de leg. 1.
§. fin.
L. Leg. De
debito. ff. de
ho. su. Et fr.

Della Mormoratione. Cap. XCI.

Vedi Detractione. Infamiare. Et Fama.

Della Morte. Cap. XCII.

Vedi Opera di Misericordia. Et percossione per dolore.

Del Morto, cioè essere in ponto di morte. Cap. XCIII.

S O M M A R I O.

- Morti, chi dicesse essere, quando, come, & perche.
- 1 Morti non esser lecito a Christiani di spogliarli, & perche.
- 2 Colui, che ricerca da morti, le cose dell'altro mondo, come, quando, & perche, pecca, & non pecca.



Morti coloro dicesse essere in articolo di morte, che febricitano, o che sono assediati da nemici, che sono in guerra, che nauigano, o uanno per luoghi pericolosi, che s'inuechiano assai, che sono condannati, & malfattori criminali, perche meritano la morte. Et questo deuesi sapere, non esser lecito spogliare morti, senza pena di peccato mortale, perche e cosa da la dri, & d'assassini, da infideli, & totalmente proibito a Christiani, per essere opera impia, & contro ogni debito di carità.

Armi. del
Morto.

- 1 Si dimanda: Vno era in ponto di morte, per il che un suo amico lo pregaua, che dopo morto, fosse contento di uenir li a dar nuoua dell'altro mondo, & informarlo di ciò, che

Armi. del
Morto

M 2 si fac-

S. Tom. quo
li. 4. q. 19.
art. 6.
Luc. 16.

si faccia di là a quell'altro mondo, secondo il giudicio diuino, se peccò? *Resp.* di no, quando lui non dubitasse della fede. Ma dubitando della fede o per altra ingiusta cagione, o per curiosità, peccaria, perche noi siamo tenuti credere piu alle scritture sacre, che alle parole d'un morto, che risuscitasse, si come leggevi nell'Epulone, alquale fu riposto. *Habēt Moyses, & Prophetas audiant illos, &c. Si Moyses, & Prophetas, non audiant neque ex mortuis resurrexerit, credent.* Per tanto dunque dal fidele Christiano, non deuesi ricercare di sapere, & inuestigare piu di quello, che Piamente, e catholicamente si deue credere, ne essere curiosi nelle cose della sacra Scrittura, ch'e chiara, piu, che'l Sole nel mezo giorno.

Della Mutatione dell'habito. Cap. XCIII.

Vedi Mascarare. Habito. Et Adornamento di donne.

Del Negare la uerita, o la bugia de misfatti alla giustitia. Cap. XCVI.

Vedi Giudicare Giuramento. Coprimento de' difetti. Infamare se stesso. Giudicij temerarij. Accusare. Querelare. Et Reo.

Del Negare la Sacra Communione a chi si deue. Cap. XCVI.

S O M M A R I O.

- 1 Il Curato, che non comunica un publico peccatore in qualunque sorte di peccato, non pecca, & perche.
- I peccatori, che sono immersi ne' peccati, deuesi scacciare dalla Sacratissima Communione, & perche, & quando.
- Il Sacerdote, che comunica, o da altro Sacramento al publico peccatore, pecca, & perche.

Theolo. del
Card. Pall.
casu. 3. sub
die 30. Ap.
1581. 3. p. 1.

in hom 83.
Durad. in 4
dist. 9. q. 5.
S. Tom. in 4
d. 9. ar. 5. q.
1. & 3. q. 80
ar. 6
Sol. in 4. di.
13. q. 1. ar. 6
conclu. 1.



I dimanda, Vn Curato sapeua, ch'un suo Parochiano era in peccato mortale, & quasi publico, o di concubinato d'usura, o di latrocinio, & simili, e ue ramete questo costaua cosi essere, ouero, che lui era cagione, che uno, o molti commettesse alcun peccato mortale, ne di ciò non si uoleua mai astenere, ne leuare uia la occasione, & il simile il quale poi si confessaua a un confessor fatto da lui a suo modo, & se andò a comunicare, il quale il Curato non lo uolse comunicare per sapere, & conoscerlo essere di tal uita se peccò a non comunicarlo? *Resp.* di no, perche a questi tali ueramente si deue negarli la Sacratissima Communione, essendo che come dice san Giovanni Grisostomo, *De compunctione cordis, Es supra Mattheum.* Quelli tali che manifestamente consta essere immersi ne' peccati, deueno essere scacciati dalla Sacratissima Communione, perche altrimenti essi sacerdoti Ministri sono condannati alla pena, perche irritano il Signore, quando non si uogliono emendare, & si fa partecipi de' loro peccati, perche il curato non e padrone di essa cosa facra, ma dispensatore, il quale deue degnamente trattare il Sacramento, & altrimenti facendo fa ingiuria a esso Sacramento, perche questi tali non si deue assoluere, ne meno ammettere alla Sacratissima communione, se prima non costa della sua emendatione publicamente. Et questa e la opinione di tutti i sommisti.

Della Negligenza de' Padri di Famiglia, de' Padroni in uer gli Seruitori; & d'altre persone. Cap. XCVII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per negligenza non ha cura della uita de' loro figliuoli, o delli Seruitori, pecca.
- Colui, che per negligenza permette, che li seruitori non uiuano Christianamente, pecca.
- 2 I Padroni sono tenuti sapere i peccati manifesti al mondo de' suoi Seruitori, & castigarli, sotto pena di peccato mortale, & perche

Colui, che

- 3 Colui, che per negligenza non gouerna le sue faculta, ne raccoglie le sue entrate, pecca, & perche.
- 4 Il Principe, che per negligenza non procura la conseruatione delle cose presenti, ne provvede alle future, per ogni caso occorrente, pecca, & perche.
- 5 Il Principe, che per negligenza non provvede alle cose del suo stato, pecca, & perche.
- 6 Il Curato, che per negligenza permette, o sopporta i uiti, e scandoli de' Chierici, pecca, & gra uemente.



I dimanda: Vn Padrone notabilmente, fu negligente nelle cose, che alla coscienza de' suoi Seruitori, o Schiaui conueniano, se peccò? *Respond* di si, perche sono tenuti i padroni a fare, che i loro Schiaui, & anco i Seruitori non bestemiano, non giurino, che uiuano Christianamente, che offeruino i precetti di Dio, che si confessino, & comunicchino, che odano Messa, ne di comandati da Santa Chiesa, & procuri finalmente, che ricuino tutti i sacramenti di Santa Chiesa, sotto pena di peccato mortale. Et se hanno Schiaui in casa, nuouamente conuertiti alla fede, sono obligati insegnarli, o farli insegnare la dottrina Christiana, & darli ad intendere, che cosa sia esser Christiano, & la uita, che deue tenere, come Christiano; Ilche non facendo graueamente pecca, & gran conto haui da rendere a Dio della lor uita, della gran negligenza usata uerso quelli, & la poca cura che n'haurà hauuto, ne di cosa alcuna sarà scusato.

Nau. c. 14.
nu. 21.

S. Paulo a
Timot. Epi.
1. c. 5.

Nau. c. 14.
nu. 21.

S. An. 11. 5.
c. 9. §. 1. col.
4.
Arg. Reg. 5.
Aug. c. 3.

- 2 Si dimanda? Se gli padroni siano tenuti sapere, & procurare di sapere i peccati manifesti al mondo de' suoi Seruitori, & Schiaui, per correctione, & castigo, & non procurando di saperli, se peccano? *Resp.* di si, Anzi diremo, che quando fossero quelli incorreggibili, iquali ne per parole, ne per castigo, si uogliano emendare, deueno cacciarli uia di casa loro, ouero castigarli col mangiare, & altre cose se necessarie alla uita, quando però credano, con questo castigo probabilmente, che s'emenderanno; Imperoche credendo, che non siano per emendarsi cacciandogli uia di casa, o non dandogli le cose necessarie alla uita, meglio farà poi tenerli, & fare, & operare quanto possono, acciò s'emendino, & siano buoni Christiani, a laude di Dio.

3 Si dimanda: Vno notabilmente negligente, ilquale per dapocaggine, & per uiltà lasciava di acquistare, & hauer ricchezze di beni di fortuna, di grano, uino, oglio, & d'altri frutti della terra, che erano delle sue entrate, & beni del patrimonio, se peccò? *Resp.* di si, & pare quasi mortalmente; imperoche noi hauemo nell'Euangelio Santo, che Giesu Christo lodò molto quelli, che sono diligenti, & seppero trafficare il suo talento, & molto biasimò quello, che negligente, & da poco fù, dicendoli. *Serua nequam.* Per ilche dirai, che li raccorre a casa le sue entrate, & frutti della terra proprij del patrimonio, e cosa lodabile, & uile, si come al contrario lasciargli, di non raccorli per dapocaggine, & uiltà, e peccato, di non conseruare, & accrescere le sue facultà lecitamente, & dispensarle a poveri.

Nau. c. 25.
nu. 2.

S Thom. de
regim. prim.
lib. 2. c. 5. et
6.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vn Principe, per dapocaggine, & uiltà era molto negligente in procurare di restaurare, & accumulare ricchezze artificiali d'oro, d'argento, di danari, & d'altre cose simili per sostentatione del suo regno. Et si metteua in manifesto pericolo, di non poter provvedere al suo regno nelle gran neccessità, di fame, di guerre, o di peste, & altre simili sorte di necessità occorrenti nelli Regni, se peccò? *Resp.* di si, & mortalmente. Imperoche lui deue sempre ricordarsi del passato, mantenere le cose presenti, & provvedere alle cose future. Essendoche lui sia padre di molta famaglia, alquale appartiene hauere tutte le sudette cure, prouidenza, sapere, & gouerno.

Nau. c. 25.
nu. 2.

S Thom. de
regim. prim.
lib. 1. c. 7.

5 Si dimanda: Vn Principe per negligenza, & dapocaggine, o per uiltà lasciò, di non far conciare, o mandare a conciare, o a incurare le strade publiche del suo Regno, se peccò? *Resp.* di si, & mortalmente, massima mente quando i suoi sudditi, o altri forastieri riceuessero, o patissero gran danno, che per il guadagno di dette strade nascesse, o per non essere quelle sicure, Per ilche i poveri ne patissero gran danno. Ma se restasse per impotenza, o per non saperlo, non peccarebbe. Ma deue bene alle uolte cercare di sapere quello, ch'appartiene al bisogno del suo stato, & non usare l'atto della negligenza, ne del publico, ne del priuato.

Nau. c. 25.
nu. 4.

Thom. de re
gim. prin. li.
2. ca. 12. &
15.

6 Si dimanda: Vn Rettore, o altro Curato, o Prelato haueua nella sua Chiesa alcuni

Chierici, o Zaghi, & altri giouani dedicati al culto diuino; liquali erano vitiosi, o attende uano a cose illecite, o erano desuiati, o giocauano a carte, o s'embriacauano, & altre cose simili; non conuenienti a quelli, lequali tutte cose esso Curato sapeua, ouer parte di quelle, per scienza, o per relationi d'altri, & le sopportaua, & negligenza sua, o per hauer seruitù di Chiesa da quelli, o per particolare seruitù a lui, o di casa sua, taceua, & fingeva di non vedere, nè sentire, & gli sopportaua, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente; perche questa sua negligenza, e dannosa a quelli, & scandalosa al popolo. Perilche gran conto ha da render a Dio della uita, costumi, & scandolo di quelli, e tanto più grauemente pecca, quanto ch'è scandolo, e danno spirituale alla salute dell' Anima di quelli, & d'altri, che ciò vedono, e sentono:

Della Nettezza del Sacerdote. Cap. XC VIII.

Vedi Celebrare la Messa. Immonditia. Et Impudicitia.

Del non curarsi del sapere le cose pertinenti alla fede, & salute
Cap. XC IX.

Vedi credere implicito.

Del non rimouersi dall' occasione di peccare, o di fare peccare altri
Cap. C.

Vedi anco artefici.

S O M M A R I O.

- 1 *Colui, che da se troua occasione di far, o di far fare alcuni, o molti peccati pecca mortalmente.*
Colui, che promette, e consente al far male, pecca mortalmente, come, & perche.
Colui, che serue per fare alcun male, o per far fare male, pecca mortalmente, & perche.
Colui, che promette, che le meretrici habitino uicine a lui, per uender meglio la sua roba, mediante il peccato di quelle, pecca, & perche.
Colui, che puo prohibire, o far prohibire, ne prohibisce alle persone peccatrici, che non habitino in alcuni luoghi, pecca, & perche.
Colui, che affitta, o toglie case ad affitto, per affittarle a persone di mal fare, pecca, benchè non hauesse cattiuo animo, & perche.
- 2 *Colui, ch'è causa, che alcuno s'adire, o faci qualche male, pecca, come, & perche.*
- 3 *Colui, che per uender bene la sua roba, conduce meretrice alla sua bottega, pecca, benchè non con animo, che quelle peccino.*
Colui, che presta commodità di parlare con meretrice, pecca, & perche.
- 4 *Colui, che per guadagno esercita alcuna arte doue se li commetta peccato, pecca, come, & perche.*
Colui, che ritorna al peccato, pecca, & perche, & quando non pecca.
Colui, che ritorna all' occasione di peccare, quando, & come, & perche non pecca. & come, & quando, & perche pecca.
- 5 *Colui, che s'astiene, o permette al confessore di non peccar piu, o di non far piu la tal arte con inganno, & simile, & poi ritorna, pecca, come, & perche.*
Colui, che permette al confessore di non esercitar piu la tale arte, o ufficio per l' occasione di ritirarsi dal peccato, & poi di nuouo l' esercita, come, & perche pecca: & quando, & perche non pecca.
Colui, ch'è solito robbare, o di fornicare, & simile, ritornando a peccare, pecca mortalmente, come, & perche, ne si deue assoluere.
Quali siano quelli, alliquali è lecito, & altri possono ritornare a fare alcuna arte, benchè se gli commetta peccato, & si prometta di non tornarli piu, ne peccano, o se peccano, come, & perche.
Quali siano quelli, alliquali non è lecito, ne de nono ritornare a fare alcuna professione, o arte per il peccato, che se gli commette, & perche.

Si



I dimanda, Vno faceua hostaria, ouero uendeva frutti, o uino, o altre cose, necessarie al uitto, il quale acciò piu facilmente uendesse dette tue robe, ouero che li forestieri piu uolontieri, & in più copia andasser alla sua hostaria, o uer bettola, o furattola, teneua in casa alcune meretrice, lequal douessero seruire a essi Forestieri, o a essi Auentitii, se peccò? *Resp.* di sì, fa cèdo, o pmittèdo, che esse seruano, a gli, Anzi dirasi di più, che uò solamēte peccò, p' ha uer fatto, p' messo, che esse seruano, ma ancos' hauesse p' messo, che esse hauessero habitato li vicino a lui, cōauano di uèd' re, & spacciare piu facilmete la sua roba Ancorchè l' afo suo nò fosse stato cattiuo, che esse, o essi Auètori hauessero a peccare attualmēte cō esse, ne meno con cattiuo atti, ouer pensieri, ma solo così semplicemente per spacciar piu facilmente la sua merce imperochè e' causa propinqua del peccato mortale al prossimo a far, o permettere, che quelle habitino li uicino alla sua hostaria, o bettola, & potendo prohibirglielo, o farglielo prohibire che lui non habitassero, & non gli lo prohibisce o non gli lo fa prohibire, medemamente peccaria; & se lui gli l' affittasse, o che tolesse case ad affitto per se, per affittarle poi a simil persone (benchè non hauesse cattiuo animo, che s' hauesse da peccare) peccarebbe medemamente, a fare, o a permettere che donne di male affare habitassero uicine alla sua taurna, o che permettesse, o facesse, che quel le seruassero a quelli; Perchè comunica al peccato altrui offerendo probabile occasione di fornicare, o fare altri peccati alli auentori nella sua hostaria, liquali forsi non ueriano, se dette donne li non seruassero, o habitassero. ilche l' Apostolo ben dice, perche questo negar non si può che quelle facendo seruitù, o essendo li uicine, che quelle non siano esca di far che gli huomini peccano, o cerchino l' occasione di peccare, perche colui, che fa alcuna cosa, con buon giudicio, & da prudente uomo è causa sufficiente di fare alcuna buona opera, così non altrimenti è colui che da causa a commetter peccato, di uentareo dell' istessa colpa, & peccato.

- 2 * Si dimanda: Vno sapendo che per il passare per alcun luogo, haurebbe generato per detto suo transito colera, & ira al patrone del luogo, per doue lui passaua, & che forse l' haurebbe indutto a qualche male, o pericolo, se non astenendosi pecca? *Resp.* con il predetto di sì, perche mostra tener poco conto della salute del suo prossimo. Ilche uedesi essere inditio manifesto, allegrarsi del mal del suo prossimo.
- 3 * Si dimanda: Vno menò alcune donne di male affare appresso casa sua, acciò le persone fossero più auentitue alla sua bottega per uender meglio, & piu spesso la sua roba, ma non ueramente con intentione, che esse persone auentitue peccassero con quelle, se peccò? *Resp.* di sì, per stimar molto la sua utilità, & poco la salute del prossimo, essendo che lui sia cagione uirtuale, & effertua de peccato di quello, dandoli causa, che s' innamorino, o commetta alcun peccato fornicario, per i colloquij insieme, & altra familiarità, che cō quelle si fa.
- 4 * Si dimanda: Vno esercitaua, o faceua alcuno ufficio, o professione, o arte, per il quale commetteua alcuni peccati, ma non poteua far dimeno per guadagnare alcuna cosa per il suo uiuere. & anco ueramente s' asteneua molte uolte, & con fermo proposito quell' ufficio esercitaua, di non uoler peccar piu, o non ingannare piu, & simile, & ciò anco l' ha promesso al confessore di sforzarsi, & non farlo piu, & astenersi, quanto sia possibile, non dimeno ogni anno spesse uolte incorreua nell' istesso peccato, che gli altri anni ancora era incorso, se costui si deue assoluere, non lasciando detto ufficio, o arte, & se non si leua da detta occasione di peccare? *Resp.* che altro è ritornare al peccato, altro è l' occasione di peccare, colui dunque che ritorna al uicino del peccato, (dice il Theologo Cardinale Paleotto, per modo alcuno non esser lecito, & quello che ritorna al peccato ueramente, non si deue assoluere se prima non lascia esso peccato. Ma il ritornare a quella occasione, per laqual molte uolte è incorso nel peccato, qual però non è occasione direttamente induttua al peccato, è lecito ritornarli, quando però gli sia la uera contritione, & penitenza delli peccati passati commessi, & che habbia ueramente fermo proposito di non piu peccare, anzi con l' aiuto di Dio guardarsi di non peccar piu per detta occasione, quando in quella si ritrouerà, conuenendoli ritrouarseli per giusta, & ragioneuole causa, ne la può fuggire, come di far mercantia, & che alle uolte poi ritornasse ad ingannare ancora. Ma quando non hauesse animo fermo di non ingannar piu, & simile, all' hora non si deue assoluere.

Theolo del Card. Pall. in casu 3. die 30. Apr. 1581. 2. par. 111.

Rom. ca. 1. in c. totum 2. q. c. 1. de off. deleg. S. Tom. 2. 2. q. 43. ar. 3. & 4. S. Anton. 2. par. 111. 7. c. 4. Ibid. ca. nihil de prescrip. & c. 2. de oper. non. nuno. Ibi. S. Tho. 2. 2. q. 176. ar. 9 & gl. c. quis aut d. 10. Nam. c. 37. nu. 195.

Car. Pall. casu. 3. sub die. 23. Ia. 1581. 2. par. 111.

Gratia. c. quamuis. de pen. di. 3

M 4 soluere

Teologo del
Card. ball.
Ibid.
Nap. c. 18.
Cyc. septies.
de pen. dist.
3.
Pron. 3. ca.
denique 4.
dist.

soluere per modo alcuno, perche vedesi non hauere intentione di non uoler piu peccare, o ingannare: come anco per essemplio.

Si dimanda: Vno era solito d'ingannare nella sua mercantia, o professione, & perche haueua promesso al confessore nelle confessioni passate di sforzarsi di non piu ingannare, o non far piu peccato simile, & pertinente alla sua professione, & ueramente s'attenne tutto il tempo dell'anno, ma nel fine ricascò ancora nell'istesso peccato, se costui si deue assoluere: *Resp.* con il predetto, di sì, perche uedeasi, ch'haueua deliberato, fermamente di non piu incascare & ha fuggito tutte, o le molte occasioni, che se gli sono rappresentate, per ilche vedesi, che costui ha hauuto la vera contritione. Onde disse Christo, *Non dico tibi septies, sed etiam septuagies septies, &c.* Et costui può essercitar detto suo ufficio, per essersi molte volte astenuto dall'occasione del peccare per il passato, non hauendo voluto ingannare, benchè potesse ingannare, & se n'ha astenuto vnà, & piu uolte & glie rincresciuto gli altri inganni fatti per il passato, & ha hauuto fermo proposito di non piu ingannare, o altra mal fatta cosa operare. Et in questo il confessore non deue esser molto seouero, nè in emungendo, *eliciamus sanguinem, ut dicit solus.* Ma questo non intenderasi, di colui, che fosse solito a rubbare, d'un fornicario, che hoggi vada da una, dimane da un'altra, d'un concubinario, che se licentia dalla concubina, o dal bertone per 15. di, fin tanto ch'ha pena passa l'ortaua di Pascha, & simili, ma intendasi di co, di quelli, che fanno qualche lecita professione, o arte, o essercita qualche lecito ufficio per uiuere, & simile, che per grande commodità, o occasione, o necessitá alle uolte inganna, e defrauda.

De' Notari, & Scriuani, & loro mercede. Et de' loro Instrumenti illeciti.
Cap. C.I.

S O M M A R I O

- Notari, quali, & chi siano, chi gli crea, & instituisca, & come possono errare.
I Notari, chi rappresentano, & le parti, che deuono hauere.
Qualità del Notaro, quali, e quante, uedi al caso 5.
1 Il Notaro, che mostra alcuno istrumento alla parte auuersa, come pecca.
2 Il Notaro salariato, che riceue alcuna cosa da particolari, pecca, benchè uolontariamente gli donasse.
3 Il Notaro ecclesiastico, riceuendo alcuna cosa per li sacri ordeni, pecca, come & quando.
4 Il Notaro, che fa istrumenti apparenti leciti, pecca, & perche.
5 Il Notaro, che tacitamente fa istrumenti illeciti, o palliati, ne li diueta, o ricusa, pecca, oltre la restitutione del danno.
Lequalità, & condizioni che deuono essere nel Notaro, quali, & quante.
6 Il Notaro Ecclesiastico, che essercita cose pertinenti a Notari secolari, pecca, & perche.
7 Il Notaro, che fa istrumenti, ne sa per qual fine, pecca, & perche, & quali.
8 Il Notaro, che fa istrumenti usurari pecca, & e tenuto alla restitutione della mercede, & a chi.
9 Il Notaro, che fa istrumenti usurari, o senza testimoni, pecca, ne e ualido.
10 Il Notaro, che fa istrumenti dubbiosi, o con certe condizioni dubbie, pecca, & quando non pecca.
11 Il Notaro, che fa istrumenti, con opinione dubbiosa di molti, pecca, & perche.
12 Il Notaro, che per povertà non vuole fare istrumenti senza mercede a poveri, pecca, & perche.
13 Il Notaro, che scientemente fa alcuno istrumento, o scrittura di persone sicie mpie o matte, pecca, & perche quella fosse realmente fatta.
14 Il Notaro, che fa istrumenti in giorno di festa, quando, come, & perche pecca.
15 Il Notaro, che per consuetudine fa istrumenti in Chiesa, pecca, come, quando, & perche.
16 Il Notaro, che ricusa far istrumenti a poveri, per non hauer da pagarli, pecca.
17 Il Notaro, che fa istrumenti con clausule dubbiose, o non intelligibili, pecca benchè semplicemente ciò facesse.
18 Il notaro, che fa contratti usurari, oltre il peccato, deue esser priuo della penna, & e fatto infame.

infa me, & perche, & essercitandosi, gli suoi atti sono inualidi, oltre la restitutione del danno, & a chi.
19 Il Notaro, che mostra gli istrumenti alla parte auuersa, pecca, quando, & perche.
Il 20. 21. Vedeli al cap. dell'V. sura alli casi. 92. & 93.

Notaro quello dirassi essere, che scriue, & fa istrumenti publici, reali, & priuari, liquali Notari, possono peccare in non offeruare i giuramenti fatti da loro, quando se li da l'ufficio, & autorità di fare istrumenti, li quali li possono fare falsi in tutto, o parte, o a posta, o per negligenza, o per ignoranza, o nasconderli, o stracciarli; Et rare volte l'ignoranza li può scusare. Et all' hora l'inganno, o l'error li scusarebbe, quando fosse senza malitia, & in qualche piccola cosa, & che non fosse di molta importanza. Percioche loro deueno essere molto accorti, & fideli, essendo che loro tengono lo scrinio, & sono creati, & fatti da Principi, da Regi, dal Papa, & dalla Città, & da tutti quelli, che hanno l'autorità de' Principi. Percioche a loro, è concesso fare istrumenti in ogni luogo, o territorio di coloro, che gli instituiscono, & li creano Notari. Et rappresentano i quattro Euangelisti Santi, che hanno scritto la parola Euangelica. Per tanto deueno anco imitarli, con l'essere reali, dotti sapati, secreti, & fideli; si come amplamente hauemo ancor detto, nell'altra nostra opera del Lume, & Specchio de Penitenti al cap. 49. Le qualità del Notaro quali, & quante deueno essersi uedeasi al caso 5.

- 1 Si dimanda: Vn Notaro essendo stato ricercato, da vna parte auuersa che gli douesse mostrare alcuni istrumenti, pertinenti a lei, o datoli in deposito, il quale non uollesse mostrarli gratamente, nè per danari, o per altra cosa, che fosse, se peccò: *Resp.* di sì, & graueamente, quando ne sia seguito alcun danno notabile, o dell'honore, o della roba. Et se ciò malitosamente, o per esser quell'altra parte suo nemico, cio fece, tanto piu graueamente peccò, con obligo di sodisfatione al danno, & interesse, ma se semplicemente non pensando piu oltre, peccò medemamente, ma non così graueamente, perche doueua pensarli. Et merita punitione.
2 Si dimanda: Vn Notaro, ch'era salariato, riceuette alcuna cosa da uno, al quale fece vn'istrumento, se peccò: *Resp.* di sì, eccetto che detto salario, non fosse tanto tenue, che non fosse equiualente alla sua fatica, perche all' hora potrebbe riceuere alcuna cosa, ma se riceuette salario notabile grande, & piu di quello, che se gli doueua, peccò mortalmente. Ancorche uolontariamente se li douesse, non lo deue riceuere, & particolarmente quando salariato fosse dal publico.
3 Et l'istesso dirassi de' Notari, o Scriuani ecclesiastici, che scriuono lettere de gli ordini sacri, riceuendo salario, peccano, essendo salariati, ma se non fossero salariati, deueno riceuere, secondo il decreto del sacro Concilio di Trento, che è vn Carlino. Ma per scriuere i nomi di coloro, che uogliono ordinarsi, deueno riceuere qualche cosa per la lor fatica considerata la qualità del negotio, & non dell'ordine, come fanno alcuni, che si fanno dare vn tanto per li 4. minori, vn tanto per il sudiacono, &c. & molto più, per i diaconi, & preti.
4 Si dimanda: Vn Mercante desideraua fare un cambio, o censo, o liuello, o prestare danari, ma con guadagno illecito, nè sapendo trouare modo, o forma essendo dinati al Notaro, & espostoli la sua uolentà, il Notaro trouò modo, & forma apparentemente lecita, & stipulò l'istrumento, se esso Notaro peccò: *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre che in solidum è tenuto alla restitutione, per non hauersi curato di mettere il ueleno ascoso in detta stipulatione, per guadagnare alcuna cosa per la sua fatica, & forsi anco il beueraggio per la sua consulta. Et tutti quelli istrumenti, & contratti, che loro fanno, o tacitamente, o espressamente, che gli interuenga usura, o ingiustitia in alcun modo tacita, o espressa, sempre dirassi peccare mortalmente, per vedere, & non ricusare ciò, che uede, o sente, & che non gli dissuade proponendogli le pene temporali, che gli sono, oltre il peccato, & la restitutione del mal guadagnato. Deh misere l'anime loro, che per guadagnare mezo scuto, perdono tutta integra l'anima, & all' hora fanno vn danno tanto eccessiuo che sono anco cagione della perdita dell'anime altrui, che sono tenuti alla restitutione in solidum, insieme con essi principali, per esser il peccato loro maggiore, per trouare il modo, & la forma

Arm. de No
tarij, & de
Notario.

Arm. de fal
sario. nu. 5.

Nau. c. 24.
nu. 54.
Bal. in Au-
then. sed ho
dic. c. de epi-
& cler.
Ses. c. Ant.
de Bruto in
c. 1. nu. 4. de
Symon.

Sum. Coro.
in 2. par. ca.
8. nu. 33.

forma a essi mercanti, che facciano l'usura, per ridurli il negotio ad effetto, & guadagna re quel mezzo scuto, che li tocca.

*Arm. de No-
tario. nu. 5.
Qualità, &
condizioni che
deuono esse-
re nel Nota-
ro, quali &
quante.*

5 Si dimanda: Essendo, che vn Notaro publico molte conditioni, & qualità deue haue- re, Et prima deue esser nasciuto di legitimo matrimonio, deue essere persona libera, & nõ feruile, deue giurare d'essere fidele in fare il suo ufficio in tutto quello, che vedrà, & vdi- rà, veritenuole, secreto, nè che scriua, ò tronni via, modo, & forma, de' contratti usurari, o fraudolente, almeno scientemente, che fidelmente tenga, & custodisca i Protocolli, che non sia appassionato, nè per odio, nè per amore verso alcuno. Et non deue fare istrumenti se non pregato. Se vn Notaro facesse contra alcuna di queste qualità, & conditioni, pec- caria? *Resp.* di sì, & mortalmente, & farebbono spergiuiri. Delle quali cose, perche copiosa- mente n hauemo trattato nell'altra nostra opera del Lume, & Specchio de Penitenti al cap. 49. in che modo possano peccare, non ci dilateremo piu inanti. Leggasi dunque quel lo, che si restarà sodisfatti.

*Arm. libid.
nu. 4.
Hof. & In-
nc. d. c. scui.
Par. in c. fi-
cut. ne clerici
nel mon.*

6 Si dimanda: Vn Notaro, ch'era Chierico, si esercitò in cause secolari, se, per esse- re stato instituito Notaro da vn Principe secolare, se quello peccò? *Resp.* di sì, essendo in sacro, & per essere instituito da vn Principe secolare, per esser tale ufficio al tutto prohi- bito a Chierici sagrati, et andio, che tale ufficio lui hauesse hauuto; mentre era secolare, non può in cose secolari esercitarlo senza peccato. Nè menò in cause Ecclesiastiche, essendo instituito da alcun Principe secolare, se però ciò non facesse alla presenza del Pa- pa, o nella sua corte, perche quello permettendolo, lo fa habile. Ma se fosse stato institui- to dal Papa, ò dal Vescouo per rispetto dalla sua Diocese, lecitamente lo potrà esercita- re, perche vn ufficio Ecclesiastico, non può essere inceduto, per conto delli ordini, ò di beneficio. Ma il Panormitano vuole anco fuori della corte, quando non habbia beneficio competente.

L'Autore.

7 Si dimanda: Vn Notaro, ò Scriuano fece alcuno istrumento a vno, che voleua fare à lui male, quale lui non sapeua, che perciò si volse seruire di simile istrumento, se peccò? *Resp.* di sì, perche lui non è tenuto fare alcuno istrumento, se non sà a chi, & perche fine egli sia ricercato quello fare. Imperoche faciendolo, mostra scientemente farlo a qual- che fine, come sono patente, lettere, fede suoi condotti, & simili.

*Vsur. 7. q. 7.
L'Autore.
Cap. 17. nu.
276.
Cap. 17. nu.
177.
Silu. usur. 7.
q. 7. §. 9.*

8 Si dimanda: Vn Notaro fece alcuno istrumento, ò scrittura usuratica, della quale fu anco pagato, & dotati un tanto per la sua mercede, se peccò, & sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, che peccò mortalmente, ma non è tenuto a restituzione alcuna a quelli, che gli dette tal mercede per la sua fatica, ma io dirò bene, che per consiglio, sia tenuto dispensa- re detta mercede riceuuta a poveri, o molta, o poca, che quella fosse stata, & fare poi peni- tenza del peccato commesso, d'hauer fatto l'istrumento. Et questa è anche l'opinione di tutti Dottori, & del Nauarro Ancora.

*Arg. c. 3. Ec-
clesia. Et ca.
si quis ante
de penis. d. 7.
Et nu. 86. Et
num. 5. Et
Naua c. 17.
nu. 277.*

9 Si dimanda: Vn Notaro fece vn istrumento usuratico senza testimonij, se questo istrumento sia ualido, & se lui peccò, & sia tenuto a restituzione della sua mercede ri- ceuuta? *Resp.* di sì, che peccò, & mortalmente, nè detto istrumento, è ualido, et andio, che non hauesse riceuuto cosa alcuna, & è tenuto a restituzione ma però a poveri, & non à quello, che fece fare l'istrumento, come attestano i Dottori, il Nauarro, Siluestro, i Pati- fini, & vniuersalmente tutti.

L'Autore.

10 Si dimanda: Vn Notaro douendo fare vn istrumento, staua in dubbio, per alcune conditioni, & per la diuersità delle opinioni de' Dottori, non fosse usuratico, ma con tut- to ciò, ch'egli fosse dubbioso, lo fece, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligo an- co di restituzione, come se affermativamente, & probabilmente hauesse saputo quello es- se illecito, ma il peccato sarebbe alquanto minore. Eccetto però, che lui non si fosse acco- stato con buona intentione all'opinione di qualche valente Dottore, pratico, prudente, sollenne, & di buona conscienza, & vita laquale opinione fosse fondata in ragione tale, che ueramente appareffe non essere usuratico, & che detta sua opinione credesse esser buona ueramente.

*Nau. ibi. &
in ca. si quis
antem. nu. 5*

11 Si dimanda: Vn Notaro douendo fare vn istrumento, erano varie l'opinioni di Dot- tori, se questo contratto fosse usuratico, ò nõ perche alcuni teneuano, & affermauano essere usuratico, & alcuni altri con ragioni viuue, & efficaci teneuano di nõ, Ma il Nota- ro credeua più presto di sì, che di nõ, non ostante, che la maggior parte, & i piu ualent- huomini

huomini tenessero opinione di nõ, & con tutto ciò fece l'istrumento, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, hauendo esso Notaro creduto di sì, si come non haurebbe peccato, quan- do hauesse creduto di nõ, & l'hauesse fatto, onde il peccato uedesi commetterlo per la sua credenza.

L'Autore.

12 Si dimanda: Vn pover'huomo voleua vendere una sua casa, o altra roba lecitamen- te, & perche la uendeva in credenza, nè haueua al presente alcuni danari, per pagare la portione sua della mercede di quello, pregandolo gli douesse fare vn poco d'afpetto, che gli l'haurebbe data, non uolse, se peccò? *Resp.* quando probabilmente quel poue- ro uenditore restò, per pouertà di non pagarla, dirassi di sì, & mortalmente, perche pec- cò contra la carità.

13 Si dimanda: Vn Notaro fece vn istrumento, o testamento, ò altra scrittura scientemē- te d'una persona, ch'era ueramente, & lui sapeua, e conofceua, ch'era sciempia, o matta, se peccò? *Resp.* di sì, e mortalmente, oltre poi che lui sarà tenuto anco a i danni, e lite, che ne potesse seguire, benchè detto istrumento, ò scrittura fosse fatta realmente, fosse ben dirtata, e rettamente essendo che un matto non sia di sua ragione, ancor che gli fosse dato lucido interuallo, il quale durando, non è l'huomo in suo potere, ma passato detto luci- do interuallo, e fatto quello sano di mente, potrà all' hora disporre le cose sue.

L'Autore.

14 Si dimanda: Vn Notaro faceua molti Istrumenti in giorno di festa, se peccò? *Resp.* che se per necessità ciò faceua, perche accadeuano alcune cose straordinarie, & accidenta- li, dirassi di nõ, perche per qualche accidentale necessità è lecito. Ma se per pura, & as- saluta auidità, o guadagno, peccò mortalmente, e merita anco positione; Et se ascosa- mente sapendo essergli proibito, & essergli la legge penale, molto piu grauemen- te peccò.

L'Autore.

15 Si dimanda: Vn Notaro, quasi tutti i suoi Istrumenti, ò scritture le faceua, ò disten- deua, o gli publicaua in Chiesa, se peccò? *Resp.* che secondo gli statuti Sinodali di sì, e mor- talmente, & anco pare che sia scomunicato.

L'Autore.

16 Si dimanda: Vn pouero uoleua fare testamento, ò alcuna altra scrittura di molta im- portanza, & hauendo ricercato un Notaro, non la uolse fare, perche sapeua, e conofceua quello, non l'haurebbe sodisfatto nè in parte, nè in tutto, per all' hora, ò mai, per non ha- uere quello il modo, per essere pouero, se peccò? *Resp.* di sì, poiche rifiutò l'opera della Mi- sericordia; Essendo che sia tenuto anche fare dette scritture lecite, a' poveri, gratis poiche per pouertà, quelli restano, & non per tener la mercede di quello, & se alcun danno ha- uesse detto pouero patito, per non hauere hauuto, chi gli faccia detto istrumento, io di- rei, che fosse tenuto anco alli danni se però non m'ingannassi.

L'Autore.

17 Si dimanda: Vn Notaro fece alcuni istrumenti, nelli quali pose alcune parti, ò parole, ò clausule dubbiose, ò non intelligibili, ò ignoranti, se peccò? *Resp.* di sì, et andio che ciò hauesse fatto semplicemente, ò per non saperlo, ò non conofcere quelle, perche era tenu- to saperle, è seguendone litè, o danno per dette cose, è tenuto à tutti i danni, & interessi, perche non doueua fare la professione, ò l'esercizio, se non sapeua, douendo ogniuno sapere quello, che appartiene alla sua professione.

*§. 3. dist. non
fatis.*

18 Si dimanda: Vn Notaro ricercato da alcuno, fece vn Istrumento usurario, & ne riceuet- te anco la sua mercede, se peccò? *Resp.* essendo, che lui habbi giurato, quando questa auto- rità di stipulare contratti, riceuete, dirassi di sì, & mortalmente, & doppiamente, quando però scientemente quello hauesse fatto, si perche (dico) è fatto spergiuuro, di non mai fare ò rogarsi di contratti ingiusti, essendo che l'usura sia ingiusta; Et anco peccò per hauer cooperato scientemente a un peccato mortale. Anzi dirassi di più, che quando questo ca- so fosse notorio, dirassi esser fatto anco infame, & inhabile di potere piu esercitare la pē- na, o testimoniare, ò fare altro simile atto, se prima non sia di nouo rihabilitato da chi può, & deue. Et esercitando questa sua professione, gli suoi atti non sono ualidi, ne meno essa sua testimonianza. Et la mercede riceuuta, è tenuto darla per consiglio, ma non di precetto, a' poveri. Et essa usura (quando la stipulatione, ò contratto usurario, non sia fatto in fauore di esso recipiente) è tenuto esso Notaio a restituirla, ouero che non hauesse fat- to esso contratto usurario, sotto la propria forma, perche quando fosse fatto sotto la pro- pria forma, esso recipiente offeso, si può aiutare col braccio della giustitia. Ma però non resta, che esso Notaio non habbia peccato mortalmente.

L'Autore.

L'Autore.

*Seraf. RAZ.
c.*

De falsa-
145, nu. 4.

19 Si dimanda: Vn Notaro hauendo fatto alcuni Istrumenti, liquali erano fauore uoli ad vna delle parti, gli mostrò all'altra parte auuerfaria, se peccò? *Resp.* con l' Armilla di sì, & mortalmente, quando detti instrumenti erano in pregiudicio, & danno del profimo, percioche i Notari rappresentano le persone delli quattro Euangelisti, che deueno esser secreti, fideli, prudenti, & circonspecti. Et quando altrimenti sono, faranno tenuti p falsarij, oltre la positione, che meritano, si come hauemo detto nel Lume de' Penitenti.

Della Nullità della Confessione. Cap. CII.

Vedi essere in gratia d'Iddio.

Del nutrire figli spurij, hauuti con concubine. Cap. CIII.

Vedi concubinato.

Delle Nozze. Cap. CIIII.

Vedi anco Sponsalitiij Sponsali. Et matrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che sposa per parole di futuro, dopo si sposa con vn'altra, pecca.
- 2 Colui, che catechizza, o tiene, dopo sposa la catechizzata, pecca.

Nau. c. 17.
nu. 74.



I dimanda: Vno sposò una donna per parole de futuro, dopò si maritò con vn'altra, senza che quella habbi dato a esso sposo alcuna giusta cagione, di douersi separare da lei, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & non solamente questa è opinione mia, & del Nauarro, Dottore eccellentissimo, & moderno, ma anco di tutta la scola de' Dotto. Anzi di più dirassi, che se bene haueffe cio fatto, per qualche giusta cagione, hauri peccato grauemente. Ma però intendasi, inanti che egli habbia hauto licenza per il Giudice, come al Capitolo del Matrimonio è detto, & delli Sponsalitiij.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vno tennea battefimo solamente mentre si catechizzaua una creatura, con laquale si maritò, & la sposò, se peccò? *Resp.* con esso Eccellentissimo Dottor Nauarro, & altri, di sì, & mortalmente: Percioche essendo che il Catechismo, altro non sia, che vna institutione, ò instructione di colui, che s'ha da battezzare, prima che si battezi, de gli Articoli della nostra santa Fede Catolica, ch'egli ha da credere: per la quale institutione si contrahe parentato spirituale, fra colui, che instruisce, & colui, ch'è instruito, & tra i Padri, & Padrini, nè piu nè meno, come si contrahe fra colui, che battezza, & esso battezzato, & i suoi, & Padrini nel Battefimo: si come è detto nel Capitolo del Parentato spirituale, & dell' Affinità diffusamente: Benche egli non sia di tanto effetto, percioche questo impedisce, ma però non scioglie esso Matrimonio. Et il parentato del Battefimo, dato con l'acqua fa l'uno, & l'altro, cioè impedisce, & scioglie. Vedasi però il Concilio di Trento sopra ciò, che non si fallerà.

Man. ibid.

Dell'Obediencia. Cap. CV.

Vedi anco Ordini sacri. Collatione di Ordini, & Matrimonio.

S O M M A R I O.

- 1 Obediencia, che cosa sia, a chi si deue rendere, chi ce l'habbia insegnata, a che sia, come, & perche.
- 2 Effetti dell'obediencia, & perche si deue obedire a Superiori.
- 3 La moglie, che non obedisce al marito, nelle cose pertinenti alla famiglia, & a buoni costumi, pecca, & perche.

La

- La moglie, che non obedisce al marito d'habitare con quello, doue lui vuole, pecca, & quando.
- 4 La moglie, che prouoca ad ira il marito, pecca, & p: quando esse vogliono, che quelli gli obediscono.
 - Il dispreggio della moglie uerso il marito; quando l'obliga à peccato mortale, & perche.
 - 5 Il Reo, che per sententia, & commandamento non paga la pena, pecca, quando, & perche.
 - 6 Il suddito, che non obedisce al Superiore nelle cose illecite, & ingiuste, non pecca, & perche.
 - Il suddito, che non obedisce il Superiore, fuor dell'ordine della correctione, non pecca, & perche.
 - 7 Il suddito, che non obedisce al suo Prelato nelle cose contra le constitutioni di S. Chiesa, non pecca, & perche.
 - Il suddito, che non obedisce nelle cose, ch' a lui sono dubbie, pecca, & perche.
 - 8 Il suddito, che non obedisce al prelato nelle cose pertinenti alla sua salute propria, come non pecca, & perche.
 - Il suddito, che non obedisce il suo poelato nelle cose pertinenti alla salute del profimo, pecca, & perche.
 - 9 Il Papa, che commanda alli Vescouj douer conferire alcuni beneficij ecclesiastici alli tali, nè obediscono, come peccano, & perche.
 - 10 Vedi al Capitolo della Collatione Clericale al caso. 3.



H R I S T O Benedetto nostro Creatore, Redentore, & Salvatore, volendoci far partecipi della sua Beatitudine, dopò creato, che hebbe l'huomo ad imagine, & similitudine sua, immediatamente gli donò anco il libero arbitrio, ponendolo nel Paradiso delle delitie, con vn solo precetto, acciò con esso l'haueffe da conoscere. *Tult ergo Dominus Deus hominè, & posuit eum, in paradysum uoluptatis, ut operaretur, & custodiret illu, prapitque ei dicens. Ex omni ligno paradysi comede, de ligno autem scientia boni, & mali, ne comedas, in qualunque enim die comederis ex eo, morte morieris.* Per lequal parole, & dono di libertà fatto all'huomo, scuopresi euidentemère, ch'esso grande Dio ci volse per riconoscenza di questa libertà, sottometterci al giogo solo della obediencia a lui, come a nostro Creatore, & Superiore. Onde dopò la preuaticatione d'esso huomo, a questo precetto della obediencia, volendocela piu chiaramente insegnare, come compatibile à questa nostra fragilità humana, uolse anco descender dal Cielo, & venire in terra, & habitare trentatre anni cò noi, acciò perfettamente questo santo precetto haueffimo da imparare, per godere poi con esso lui essa beatitudine celeste. Ilquale acciò con facilità, questa haueffimo da imparare, uolse prima lui farla, dopò insegnarcila. *Primum quidem sermonem feci de omnibus o Theofle, qua capit Iesus facere, & docere usque in diem, &c.* Ecco, che come amoreuole Precettore, prima incominciò vbidire, dopò insegnare. Ilche il cignò manifestamente allhora, si come recita San Luca, *Cum factus esset Iesus annorum duodecim, quando diffe alla Madre; Quid est, quod me quarebatis, nesciebatis, quia in his, qua patris mei sunt, oportet me esse:* Parlando in plurale cò essa Madre, che nel purissimo Ventre virginale l'haueua portato, & con San Gioseffo suo Padre putatiuo. *Et descendit cum eis, & uenit Nazareth, & erat subditus illis.* Ilquale fin da fanciullo (uedesi) a tutti essersi mostrato vbidiente. Dopo nell'ultima sua cena, nò fu quella una sommessia ubidienza? a lauare i piedi a i suoi Apostoli? Il Precettore alli scolari? I quali uedendo tanta humiltà, & si profonda sommissione d'vbidienza, che per ciò era venuto al mōdo, per essere al suo Padre ereruo sempre vbidiente: acciò noi imparaffimo questa santa virtù di questa ubidienza? *Surgit a cena, & ponit uestimenta sua, & cum accepisset lintheum, prapinxit se denique misit aquam in peluum.* Et non dice il S. Euangelista, che *Iussit poni aquam in peluum, Sed misit ipse Iesus aquam in peluum.* Per segnarci l'obediencia, & s'humiliò anco a i suoi discepoli, poiche loro doueano qste cose ministrare, & non esso Salvatore Christo? Ma dice bē lui, *Venit. n. filius hois ministrare, & non ministrari.* Sò uenuto p seruire a qst'huomo, & nò p essere

L'Autore.

Gen. 2.

Att. c. 1.

Cap. 2.

S. Io. ca. 13.

esser da lui seruito, perche. *Qui humiliat exaltabitur.* Oh gran bontà, o gran misterio, o grandissima sommissione di questo nostro Dio? Di Dio farsi huomo, di huomo & Dio, seruire, & vbidire al semplice, & puro huomo, gran stupore certo, e marauiglia è questa, di questa profondissima vbidienza di questo Saluator nostro Gesu Christo. *Et cepit lauare pedes discipulorum suorum, & extergere limbo, quo erat pracinctus.* Credete forse che gli Santi Apostoli, se gli haueſſero lauati, prima che dal Maestro gli fossero lauati? Non certo, perche questo mistero, questa sua profonda vbidienza, che era per fare, non la disse con alcuno. Per ilche Pietro, come huomo vile, pescatore di pesciategli, disse. *Domine tu mihi lauas pedes?* Signor mio? tu mi vuoi lauare q̄sti sozzi piedi, & sporchi, che fanno stomaco a guardarli? Il Signore al suddito? che io gli douerei lauare a voi? & voi vi degnate di lauargli a me? Ah Signore, questo non sopportarò già mai, fattui pur adietro, perche mai sarà vero, in eterno, che voi fate questo a me? *Non lauas mihi pedes in eternum.* O Pietro, Pietro, se tu sapeſſi (disse Gesu Christo) quello, ch'io faccio, tu forse non diresti così, *Si non lauero te, non habebis partem mecum.* Come tu non vorrai, & come tu non imparerai a vbidire. *Non habebis partem mecum.* Percioche, senza questa vbienna, non si può entrare nel Regno de' Cieli. Le qual parole intese da Pietro, tutto si sottomette a essa vbidienza, alla volontà del suo Maestro, alla fogettione del suo Superiore Christo, alla bontà, & misericordia d'esso Dio, dicendo arditamente, senza punto hesitare, con viua voce, & aperto fronte, *Domine non tantum pedes meos, sed & manus, & caput.* Ah Signor mio, ecco che in tutto, & per tutto mi sottometto alla tua vbidienza, à tutte le hore, per sempre, & non interpolatamente; Per la qual sommissione, meritò poi udire da esso fonte d' vbidienza. *Qui lotus est, non indiget, nisi ut pedes lauet, sed est mundus intus.* Tu Pietro, come vbidirai, farai sempre mondo, & impararai da me, che mi chiamate. *Magister, & Domine, & bene dicis, sum etenim.* Se io dunque, come maestro, come Dio, & vostro Signore, che sono, & di tutto il mondo insieme, mi humilio, obedisco, & mi sottometto alla volontà del mio Padre eterno, & a voi, che siate miei discepoli, & figli uoli. Così ancor voi obedire alli vostri Superiori, percioche io prima ho voluto fare quello, che vi predico, & dopò ve lo voluto insegnare, accioche voi vi sottomettiat al voler diuino, alli precetti de' vostri Superiori. *Exemplum enim dedi uobis, ut quemadmodum ego feci uobis, ita & uos faciatis.* Si come io mi sono sottomesso a voi, così ancor voi sottomettereui, & obedite a' nostri Prelati. Et a questo io conosco, quando offeruarete i miei precetti. *Si diligitis me, mandata mea seruate.* Qui non diligit me, sermonem meum non seruat. Et sermonem, quem audistis non est meus, sed eius, qui misit me, Patris. Perche se voi obedirete a' vostri Prelati, obedirete al mio Padre eterno. Essendo che questa obediencia sia vn sacrificio piu degno, piu lodabile, piu salutare, & il piu diuino, che si possa offerire al mio eterno Padre. *Melior est obedientia, quam uictima.* Per laqual cosa se uorremo discorrere, sopra questa obediencia, uederemo, che per questa obediencia, si conseruano tutti i stati, il modo rationale, & la virtù sublime si commenda. Perche questa obediencia è de iure naturali, essendo che l'Inferiore, obedisca al Superiore, il minore al maggiore; Gli Angeli inferiori, sono retti p i Superiori. Questi corpi grossi, & inferiori, sono retti per i Superiori, il corpo per il Spirito, la natura corporale, per la spirituale, come uede si, che per l' Anima, come Superiore, il corpo, si muoue. Et quando ciò non fosse, il stato delle cose humane, non si potrebbe conseruare, perche quando il spirito humano non fosse soggetto al spirituale, nè questo corpo inferiore al Superiore, nè essa creatura humana à Dio, & à essa creatura humana, tutto il stato d'esse cose humane, perirebbe: Percioche maggiore è, il mouente, che essa cosa mobile: Dio benedetto, è il primo mouente, è la prima regola di tutte le attioni humane. Il secundo diremo essere i nostri Superiori, come ci insegna esso Apostolo Santo. *Frates obedite Praposis uestris, & subiaccete eis.* On de diremo il Preposto esser il maggiore, & il Soggetto il minore. La obediencia dunque ci fa amare Dio, ci fa obedire à nostri Superiori, & ci fa beneficiare il prossimò. *Et qui ordinationi diuina resistit, mortaliter peccat. Et qui resistit Prelato, uel eius potestati, Dei ordinationi resistit.* Ma pche in due modi, il suddito può disubedire al suo Prelato, o per malitia, & pertinacia, o per impotenza. Se per malitia, e pertinacia non obedisce, mortalmente pecca, se per impotenza, non pecca, che farà allhora, quando dal Prelato si commandasse a quello alcuna cosa, che ragioneuole non fosse, o quello non la potesse fare. Dalli quali pre-

S. Io. ca. 14.

I. Reg. c. 15.

S. Tho. 2. 2. q. 104. ar. 6 in corp. 9.

S. Tho. 2. 2. q. 104. ar. 1. in corp. 5. & in solutio. 2. arg.

li precetti essi Superiori si deueno guardare, si come ben dice esso Dottor Angelico. L'Obediencia dunque diremo (dopo le virtù Teologale) esser la massima di tutte le virtù. Imperoche per qualonque sorte di bene, che l'huomo potesse fare benche grandissimo fosse, ancor che distribuisse tutte le sue facultà a' poveri, sostenesse ogni a'pro martirio. nè fosse obediente alli precetti diuini, alle ordinationi di Santa Chiesa, alle leggi humane, fatte per salute, tutto detto suo bene faria immeritorio. Per tanto dunque essendo che l'obediencia sia nobilissima tra tutte le virtù, Colui dunque che dispreggia la sua volontà, fa il maggior bene tra tutti i beni, che egli possa fare. Et il bene, che si dispreggia, quanto è maggiore, tanto è più maggiore essa virtù, la uolontà nostra, è il maggiore bene, che noi habbiamo, & come quella la sottomettiamo, tanto piu uirtuosi riputati, & ueramente siamo. Et è il maggior sacrificio, che l'huomo possi fare, sia di qualonque cosa si voglia (parlando di cose create) non è quanto essa nostra propria uolontà: la quale è nobilissima fra tutte, & quanto esso sacrificio è più nobile, tanto essa uirtù si rende nobilissima. *Quia per uictimas aliena caro maculatur, & immolatur, per obedientiam uero ipsa propria uoluntas.* A questa corroboratione, il Saluator Christo. *Oravit ad Patrem, dicens Pater si possibile est, transeat a me calix iste ueruntamen, non sicut ego uolo, sed sicut tu, fiat uoluntas tua.* Per laqual obediencia. *Dens exaltauit illum, & donauit illi nomen, quod est super omne nomen.* Per l'obediencia quattro cose Dio ci dona: Prima, fa che noi ci pacifichiamo con lui. Seconda ci conserua nella sua gratia. Terza imperramo da quello ciò, che uogliamo di cosa lecita. Et quarta ci remunera del Regno del Cielo, & de' beni temporali. Per laqual cosa. *Qui custodit preceptum Domini, non experietur quicquam mali.* Et il Saluator. *Si uolueritis mandata mea seruare, conseruabunt uos. Qui timet preceptum Domini, in pace seruiabit.* Et Gregorio Moral. Santo. *Si obediens fuerit Praposis uestris, obediens erit Deus rationibus uestris.* Et quel gran Dottore di Agostino Santo, che dice? *Citius exaudiatur oratio, obediens, quam decem millia conuenientis.* Per concluder dunque questo nostro discorso, se uorremo possedere il Regno del Cielo, ci fa bisogno obedire, come virtù principalissima, che Dio da noi ha ricercata, allhora, quando disse a esso huomo ingrato, verso la sua diuina Maestà. *Ex omni ligno paradisi comede, &c.* Altrimenti non obedendo, l'istesso Dio ci dice. *In quacunque die comederis ex eo, morte morieris.* Terribile, spauentosa, & tremenda sentenza; per essere essa Inobediencia uitio nefando, & peccato, che nè da la morte, come quella, ch'è contraria al uoler diuino. Per tanto Christiano, fratello in Christo. *Si uis ad uitam ingredi, serua mandata.* Et qui seruat mandata, custodit legem Domini, quia est immaculata, conuertens animas. Per laqual cosa accio da qualch' vno non si possi scusare non conoscere questa inobediencia, & essa Obediencia, ponremo, secondo il nostro ordine, qui sotto alcuni casi, pertinenti a questa materia, accio da ciascuno si sappia obedire à essi precetti diuini, si conformi con il giusto uolere de' Prelati, & Superiori di Santa Chiesa. Obedischi alla sua consciencia, il figliuolo al padre la moglie al marito, il minor fratello al maggior, & il seruo al padrone, nelle cose ragioneuoli, lodabili, & diuine. Per tanto.

- 1 Si dimanda: Vno era maritato, al quale la moglie notabilmente non obediua in quelle cose, ch'aspettauano al gouerno di casa, o della famiglia, & circa i buoni costumi, & viuere Christiano, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente: Et anco, quando non uoleſſe seguirare suo marito, uolendo habitare altroue; Eccetto, se quando si congiuono, insieme quella haueſſe fatto patto, non uoler andare altroue, quando lui uoleſſe andare ad habitare altroue, percioche allhora non sarebbe obligata a seguirlo; Eccetto però se non fosse quello sforzato andare habitare altroue, per qualche nemicitia capitale, o infermità, o altre cose simili. Ma quando uoleſſe andare vagabondo, non è tenuta, eccetto se non fosse per qualche giusta, & honesta cagione. Percioche per altra causa non sarebbe tenuta, o per qualche cagione dishonesta, o fosse con pericolo della sua uita, ella non sarebbe tenuta.
- 2 Si dimanda: Vna donna maritata, per natura era fastidiosa, & litigiosa, onde per esser di questa tal natura, prouocaua il marito ad ira, & colera. nè si uoleua ritenere, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, sapendo, o douendo sapere essere di tal natura, ouero quando sapeſſe, che per qualche cosa prouocarebbe suo marito ad ira, & colera, & a bestemmia, nè si uoleſſe sforzare di non prouocarlo.

L'istesso

2. 2. 9. 105. ar. 1. in corpore. et in solutio. 2. & 3.

S. Greg.

S. Matt. 26.

Philip.

Eccle. 8. Eccl. 15. Prouerb. 13

S. Matt. 19. Psal. 81.

Nah. c. 14. nu. 20.

Nah. c. 14. nu. 20.

S Tho. 2. 2.
q. 186. ar. 9.
Et comu. et
lat. per nos
in rubric. de
penis & 53
communē
optationem. 3
Nau. c. 23.
nu. 66.
S Tho. 2. 2.
q. 62. ar. 3.
comu. in ca.
1. de consti.

Armi. nu.
10. de obe-
dientia. 8.
Th. in quod.
2. ar. 9.

Armi. de o-
bedientia.
nu. 4.
Cap. domi-
nus. 2. q. 3.

Armi. ibid.
Cap. si quis
Episcopus.
1. q. 3.
Angel. in c.
quid culpa
in. 23. q. 1.

Armi. nu. 5.

Armi. ibid.

Armi. nu. 6. 9
Pan. in c. in
questioni,
de seni. ecc.
10. An. in c.
Adeo, de re-
scri. & c. si-
gnificanti,
de off. ordi.

L'istesso ancora dirassi di quelle mogliere, che disprezzano i loro mariti, o uogliono essere obedite da quelli, ouero fanno poco conto del loro commandamento, & massima mente quando gli commandano, che la scino le superchie uanità, & i dishonesti costumi & simili. Imperoche questo è da sapere, che il precetto del marito uerso la moglie, nelle cose honeste, & simile, ancor che minore fosse à quello della Chiesa. Per ilche essendogli il dispreggio, l'obliga al peccato mortale, ma non essendogli il dispreggio, sempre non l'obliga a peccato mortale.

Si dimanda: Vn Giudice sententiò vn Reo à douer pagare cento scudi, di pena, o tal cosa, ouero la pena della legge, & simile, & il Reo non la uolse pagare, se peccò? *Resp.* di sì, non pagandola, dopò che gli è commandato, oltre la sentenza. Imperoche non pagandola inanti il commandamento, non peccaria ancor che l'incorresse ipso iure, nella pena & per il medesimo fatto, quando la pena è tale, ch'ella ricerca alcuna esecuzione, & potendola pagare, perioche non potendola pagare, farebbe altrimenti, essendo che. *Ad im possibile neme ueneatur.*

Si dimanda: Vn Vescouo commandò à un suo Sacerdote, che douesse scomunicare il tale, il quale detto Sacerdote chiaramente sapèua, che quello era innocente, & ciò lo prouò a esso Vescouo, nondimeno non si uolse acquetare, che gli commandò lo douesse scomunicare, il quale non lo uolse fare, se peccò? *Resp.* di no, perioche haurebbe fatto contra la conscienza, ma folamente lo deue denontiare. Ma se il Prete non potesse poi prouare l'innocenza di quello, ò che la cosa fosse dubbiosa, all'hora è tenuto obedire, per che l'obediencia lo scusaria dai peccato.

Si dimanda: Vn Prelato ricercò da un suo subdito, che li douesse rivelare alcuna cosa occulta, senza offeruare l'ordine della correctione fraterna, o fuori del precetto, come effortare quello a douer dire una bugia, o una parola oriosa, al quale non uolse obedire, se peccò? *Resp.* di no, perioche in queste cose non è tenuto, anzi peccarebbe, vbidendolo, poi che è contra il precetto diuino, & contra la carità del prossimo. Et così in ogni simile altra cosa.

Si dimanda: Vn Prelato commandò alcuna cosa a un prete, contra l'ordinazioni della sua Chiesa, o contra le constitutioni, senza alcuna cagione ragioneuole, al quale non uolse obedire, se peccò? *Resp.* di no, perche all'hora ei non può dispensare, come se gli hauesse detto, che douesse celebrare per un heretico, & simile, in questo caso non lo deue obedire. Ma se gli commandasse alcuna cosa, la quale a lui parebbe dubbiosa, all'hora lo deue obedire, & lasciare il tutto al giudicio d'esso Prelato suo superiore.

Si dimanda: Vn Prelato essendo riuertito da un sacerdote, si presumeua poterli commandare, & farlo fare a suo modo: onde gli commandò in tempo di peste, che douesse seruire ad alcuni appestati, alli quali lui disse non uoler seruire, per ilche gli commandò toto pena d'obediencia, nè meno lo uolse obedire, se peccò? *Resp.* di no, perioche in quelle cose, che appartengono alla salute naturale del corpo, siamo tutti pari, onde l'huomo de ue hauer principal cura di se stesso, & poi del prossimo, perche. *Prima charitas incipit a seipso.* Massimamente in quelle cose, nelle quali consiste il pericolo della uita, o dell'honore, o dell'Anima.

Si dimanda: Vn Prelato ricercò un sacerdote a douer obedire alcune confessioni, il quale lui ricusò, per ilche gli commandò sotto pena d'obediencia, nè meno lo uolse fare, se peccò? *Respon.* di sì, purchè non vi sia legitimo impedimento, perioche queste cose appartengono alla professione clericale, & alla confessione regolare, onde essendo quello atto a vdirle, lo deue obedire, altrimenti lo può sforzare ad vdirle.

Si dimanda: Il Papa commandò alcuna cosa, ch'era di qualche disturbo, o male d'importanza nella Chiesa, ouero ch'un Vescouo douesse dare il tal beneficio al tale, il quale notoriamente pareua, & ueramete era indegno: nella qual cosa egli non può dispensare, se deue essere obedito? *Resp.* di no, bêche lo comandasse sotto pena di scomunica, perche il Papa deue esser benefico, & pacifico alla Chiesa, & non malefico. Et se circa il conferire de beneficij, egli potesse dispensare, il Vescouo è tenuto dargli, benche quella persona fusse indegna, massimamente, quando sapesse espresamente la sua intentione.

Questo caso vedilo nella Collatione clericale, al caso terzo, quale è circa l'obediencia dell'Ordini sacri.

nell'Obli-

Dell'Oblatione, ouero offerre, che si fanno a Dio di qualunque cosa, si dell'Hostia, come del Calice, o d'altra cosa. Cap. CVI.

Vedi anco Decime.

Dell'obligo di Battizzanti, & tenenti a Battesimo, e Cresima. Cap. CVII.

Vedi Battesimo, & Cresima.

S O M M A R I O.

- Oblatione a Dio, di qual cosa deouisi fare, & il sacerdote, come deue quelle riceuere.
- 1 Il Sacerdote, che nella Messa offerisce l'Hostia, o Communichini a Dio, tenendo essere quella consecrata con la sola oblatione, pecca, & commette idolatria.
 - 2 Offerire alcuna reliquia, o statua di qualunque sorte, accio sia adorata, ouero per uoto, dicendo quella hauer fatto miracolo, ne essere la uerità, si pecca, & è specie de idolatria.
 - 3 Colui, che può, ne offerisce, & da scandalo, pecca grauemente, & perche. *Quelli, che per longa consuetudine, e solito, offerire, & desiste in alcuna Chiesa, pecca.*
 - 4 L'oblationi, che si sogliono fare in alcuna Chiesa, & il Curato, che per se le ritiene, pecca, come, quando, & perche.
 - 5 I Parochiani, che per discordia, ch'hanno col Rettore d'alcuna Chiesa restano non uoler offerre a quella le solite limosine, & offerre, peccano, & possono essere a stretti da quella, & perche.



Blatione, altro non è, se non quello oofa, che s'offerisce à Dio, nè altro à quello si deue offerire, se non cose, che siano giustamente acquistate. Et il sacerdote deue riceuere quelle, o come Sacerdoti ponerli, o come Ministri dell'Altare, o come Parochiano, & Curato, non come mercede, ma come limosina offerta a Dio, & quella deue usare, come ufo Pietoso, ch'a lui pare.

Nas. c. 11.
nu. 27.
Gaet. in uer.
superstit.

- 1 Si dimanda: Vno presentò una reliquia, o statua, o uoto fatto, di qualunque sorte, o testa di cera, o bracciò d'argento, & simile inanti a un Crucifisso, o Madona, o altro Santo, Ouero offerse una imagine d'un Crucifisso, o di qualche Santo, accio quella fosse adorata, e riuerita, dicendo hauer fatto miracoli, per inuitare le persone ad offerirgli, se peccò? *Resp.* che l'offerire alcuna statua, a Dio per qualche uoto fatto, o per altra sua diuotione, dirassi di no, che non è peccato; Ma l'offerire alcuna imagine per conseguire guadagno, ouero offerire alcuna cosa a qualche imagine, per inuitare le persone a diuotione, & a douere offerire per guadagno, dirassi di sì, che peccò, & mortalmente, perioche si fa notevole irreuerenza al culto diuino, & è specie d'Idolatria, essendo che per questo mezo, facci credere alli fideli la bugia; & l'inuita al falso, oltre il peccato dell'Auaritia, & l'obligo di douere restituire le dette offerre fatte, che lui ha inteso uoler guadagnare, & imborciarsi.

- 2 Si dimanda: Vn sacerdote dette a un'altro sacerdote, che era per dir Messa da consecrare in giorno di solennità alquanti communichini, per comunicare molti fideli, che si uoleuano in detto giorno comunicare, liquali dopò, che dal Sacerdote celebrante fu offerta l'Hostia con detti communichini, mentre quello diceua il Prefatio, detto sacerdote, che comunicaua andò, credendo, quando l'Hostia sia offerta, essere atico consecrata, onde ritolse detti communichini, & con quelli comunicò molti fideli, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, si come diffusamente habbiamo detto al capitolo 34. del fare del Sacrameto, al caso secondo, però uedasi la, senza ch'io mi dilari piu di qua; essendo che detto Sacerdote, e habbi fatto grande errore, & commesso idolatria, attèto che, come ho detto, l'Hostia, se bene è oblata, però per questo, non s'intende esser consecrata altrimenti fin che non sono proferte le parole insegnateci da Giesu Christo, cioè: *Hoc est corpus, etc.* Per ilche ne deue fare graue penitèza, come ho detto, nel predetto cap. & caso, nè gli basta

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

N

hauerli

L'Autore.

hauerfi fatto assoluere da un semplice sacerdote. Et è stata, & è vna eccessiuissima ignoranza la sua, credendo, come l'Hostia sia oblata, sia anco consecrata, & a sua istanza ho aggiunto questo cosa, poiche m'ha pregato a douerlo ponere in stampa accio non habbia per l'auuenire qualche compagno in simile ignoranza, essendo, dico, come l'Hostia è obligata non essere consecrata, altrimenti, ma preparata alla consecratione.

Nau. c. 13.
nu. 91.

Pan. in rub.
de paroch.

S. Ant. 3. p.
tit. 2. c. 11.

Silu. uer. de
cima.

Arm. de ob
lationibus
nu. 2.

Pan. & An
ton. in c. pa
storalis.

Arm. ibid.
nu. 3.

3 Si dimanda: Vno si ritrouaua alla Messa, & in quella si fece offerta, secondo la consue dine del luogo, ouero si fece alcuna offerta strauagante, per fare qualche particolar bene ficio in Chiesa, il quale era commodo di facoltà, & danari, & poteua senza discommo do offerire, nè uolse, per ilche dette scandalo notabile, & anco dette cagione, che la maggior parte del popolo non offerse. se peccò. Resp. di sì, Et dirassi peccare, ancora quel li, che per lungo costume, & uso hanno offerto, & non offeriscono in quella Chiesa, do ue per lungo uso, son soliti offerire. Massimamente quado non gli è prescrizione d'offeri re tanto bastando solamente, che ciascuno offerisca, quello, che li piace. Ma quando gli fosse la prescrizione d'un tanto, non offerendo graueamente paccarebbono & farebbono tenuti offerire, & se potrebbero astreggere dal Giudice.

4 Si dimanda: Alcuni offeriuano alcune oblazioni in vna Chiesa, o vn'altare, o ad vna imagine, o à vna capella, & simile, per ilche il Capellano, o Prete di quella capella le tol se per sè, se peccò? Resp. se patto alcuno non era col Rettore d'essa Chiesa, dirassi di sì, percioche deue essere del Rettore, ma se per patto, o per consuetudine, no. Et così anche se l'Oblazioni fossero fatte ad alcun Sacerdote, che celebrasse in alcuna Chiesa, deue esse re del Rettore, eccetto però, ch'esso Rettore di sua cortesia non gli le concedesse, altrimé te faria tenuto a restituzione di quelle tutte, poiche a lui gli è stato costituito vn salario fermo, & concedente.

5 Si dimanda: Erano soliti i Parochiani d'alcuna Parocchia offerire a certi tempi, per consuetudine, alcune limosine, ma per essere in discordia col Rettore non uolsero, più offerire, se peccorno? Resp. di sì, percioche la consuetudine è vn'altra legge, & il Retto re gli può, per via di giustitia, sforzare, & anche quando esso sacerdote fosse pouero, & lo ro fossero abundanti, ma non gli potria sforzare, quanto alla quantità, per essere l'of ferta volontaria. Et se fosse per conto di censo annuale, o per obligatione di testamen to, medesimamente gli potria sforzare per quel tanto, che fossero tenuti, come obligo de legati, & di commessi.

Dell' Obligo de' Curati in fare, & uffiare le loro Chiese.
Cap. CVIII.

Vedi Furto, Vffiare Mansionarie. Beneficiati. & Beneficij.

Dell' Obluion e. Cap. CIX.

Vedi anco Circonstanze del peccato.

S O M M A R I O.

Colui, che si dimentica di confessore alcuni suoi peccati per obliuione, dopo usata la debita di ligentia non pecca, perche. & quando.

2 Colui, che giura di non uoler piu fare alcune certe cose, dopo le fa, & per obliuione, non pecca, & in che pecca.

3 Colui, ch'è summato in giudicio, ne confessa la uerita, per obliuione, come, quando & per che pecca.

Nau. ca. 6.
nu. 20.



I dimanda: Vno si confessò di tutti suoi peccati, & pure nondimeno nel fine, dopo alquanti giorni, si ricordò d'alcune circostanze necessarie, le quali si dimenticò confessarle, se sia tenuto a rifare di nuono la confessione? Resp. di no, ma solamente basterà, ch'egli confessi quella, o quelle cir costanze, o peccati obliati, che s'ha ricordato, & all'istesso sacerdote, se sia possibile,

possibile, se non a vn'altro, quando quelle non l'habbia lasciate per malitia, di volerle cō fessare a un'altro sacerdote, per non confessare tutti i suoi peccati a un solo, per qualche suo fine, o per vergogna, o per altra cosa simile.

2 Si dimanda: Vno si confessò, & si dimenticò, che lui giurò di mai più andare, nè cono scere carnalmente alcuna meretrice, o mai più di uoler robbare, o lasciare più la Messa in giorno di festa, & simili, nondimeno, non lo fece, se deue reiterare più la confessione fatta? Resp. di no, ma peccò solo per il giuramento, però basteragli dire, & confessare, ha uer giurato, non uoler fare piu la tal cosa predetta, & hauer contrafatto 2. o uer 3. o più uolte, & hauer uiolato il giuramento fatto, & simile.

Nau. 2.

3 Si dimanda? Vno fu dimandato in giudicio a douer dire la uerità di quello che sape ua, il quale per essere dimenticato, giurò di non sa per cosa alcuna, bêche la sapesse, se pec cò. Resp. di no, quando lui hauesse fatta la debita diligenza, per ricordarsi della uerità, ma non usata, ne fatta quella diligenza, che si conueniu, peccò mortalmente, & farà tenuto a i danni, & interelli seguiti, o da seguire, oltre il peccato, perche doueua usare ogni dili genza, per ricordarsi, e non dire la bugia, nè giurare falso.

Nau. c. 25.
n. 39 & 40
Gaeta. in d.
art. 4.

Dell' occasione di peccare.

Cap. CX.

Vedi anco. Non rimouerfi dall' occasione di peccare.

S O M M A R I O.

1 Quelli, che sogliono praticare con persone peccatrici, ne scacciano da se l'occasione di pecca re, come peccano, & perche. Et come non peccano, & perche.

2 Quelli, che sono soliti di fornicare, o robbare, ne si astengono de' detti, & simili peccati, non li deueno assoluere, & perche.

3 Colui, che ha commercio con donne, dopo s'astenne dal peccato di quelle, deue essere assoluto, & quando non si deue assoluere, & perche.

Il confessore deue assoluere il penitente, secondo l'intentione, che quello ha uita.



I dimanda: Alcuni giouani soleuano praticare con donne meretrici, con lequali ancora spesse uolte peccauano, o con la uolontà, o con fatti, o con parole, & tatti impudici, bafci, & simili, ne determinauano altrimenti aste nerfi da quelle, nè scacciar da se l'occasione di tali peccati, se questi si de ueno assoluere? Resp. di sì, percioche per sua natura questa familiarità di ce il Teologo del Cardinal Paellotto, che facci sempre quasi peccare mortalmente, quel li tali, che tale familiarità hanno, nè meno sempre di necessità questa pratica è da esser fugita, alche accon sente anco il Nauarro nel suo manuale. Ma io son di contrario parere quando questi tali non si propogano uolerfi astenerfi almeno virtualmente dal peccato mortale, o da questo, o da altro, ma dirò bene, che si deue assoluere, quando in quello ca scasse, una, o due, o più uolte per fragilità, ma non mai quando non si deliberassero fer mamente d'astenerfi da quello peccato, percioche per la fragilità humana, credo mai s' asteneria alcun, massime dal peccato della carne, alquale ogni huomo è procliuo, però o gn'uno dirassi essere tenuto a leuare, & astenerfi dall'occasione del peccare, ne cercarla ma stiggirla sempre, quella massime, doues'offende Dio, o il prosimo, o l'Anima sua, pur mi rimetto sempre Massimamente quelli, che sono soliti a fornicare, o robbare, & si mili, non si deueno assoluere, se non si pongono d'astenerfi, & leuarsi da' detti peccati.

In casu. 3.
sub die. 23.
Iam. 1581
2. part.

Ca. 3. nu. 5.

L'Autore.

* Si dimanda: Vno hebbe commercio per molti anni con vna donna, con laquale famigliarmente anco habitaua, ilquale tocco dal timor d'Iddio, si leuo dalla sua pratica, & conoscenza, & stette alquanti mesi, ouero anni che più non la conosceua, o praticaua con quella; Ma passato un certo tempo, uidde vno, che andaua da quella, incominciò ha uer gelosia, & martello, & acciò quello non gl'andasse, lui l'andaua a visitare alcuna vol ta, & staua per qualche spatio d'hore in colloquio con quella, & alle volte la toccaua, & bacciana, ma non la conosceua però carnalmente, se costui, si deue assoluere? Resp. di no, percioche la causa è propinqua al peccato, & anco per predetti tatti, & colloqui, è for za che quello habbia qualche martello di tempo possato, & qualche dilattatione carna-

L'Autore.

le, & volontà di ritornare al vomito del peccato, benchè lui haueffe volontà di non peccar piu con quella, & poi fecondo la sua intentione, che quello hauea così giudicarlo, & risoluerfi, se lo possi assoluere si, ouero no.

Dell' Odio.

Cap. C XI.

Vedi anco Detrattione. Infamiare. Vendetta. Inuidia. Ira, & Assoluzione.

S O M M A R I O.

- 1 Odio, che cosa sia, dove ne nasca, quando sia peccato, perche, & come diuenta mortale.
- 2 Colui, ch'odia i vitij, che regnano nel prossimo, come non pecca, odiandolo, & come sia vitij, & non odio, & perche.
- 3 Il desiderare la morte, o altro male per odio del suo peccato, al prossimo, non e peccato, & perche.
- 4 Odiare il prossimo per le ricchezze, & per esser fortunato, come, & perche non pecca.
- 5 Colui, che per odio del vizio del prossimo, desidera, che sia punto dalla giustizia, non pecca, & perche.
- 6 Colui, che porta odio al prossimo, nè gli parla per qualche offesa riceuuta, come, quando, & perche non pecca.
- 7 Colui, che non perdona al prossimo, che gli dimanda perdono sincero, pecca, & perche.
- 8 Colui, che non mostra segno esteriore, che odia, come non sia tenuto, & quando.
- 9 Colui, che ha hauuto parole col prossimo, o riceuuto ingiuria, quando non sia tenuto parlarli, nè rispondergli, benchè lo saluta, & perche ne peccaria.
- 10 Colui, ch'odia il suo prossimo, per hauerlo infamiato, pecca, & come, ma non e tenuto rimuergli l'ingiuria della legge, perche, quando, & come sia tenuto perdonarli.
- 11 Odiare gl'infideli, per la schiavitù, come non si pecca, & si pecca, & perche.
- 12 Riceuere l'ingiuria, & procurare la uendetta per via di giustizia, non si pecca.
- 13 Colui, che riceue l'ingiuria, deue alle volte mostrare d'hauerlo in odio, ne si pecca.
- 14 A colui, ch'è offeso gli basta hauere animo di mostrar perdono al prossimo nel tempo di necessità di quello.
- 15 Colui, ch'è offeso, non è tenuto hauere la pratica di quello, o amicitia, come, & quando.
- 16 I Confessori, che non uogliono assoluere gli offesi da alcuno, alle volte come peccano.
- 17 Quelli, che sono sottoposti, non possono perdonare, & perche, & a chi appartiene lor perdonare.
- 18 Colui, ch'odia, chi gli fa conoscere il peccato, pecca in molti modi, & perche.
- 19 Colui, ch'odia, chi lo riprende, & essorta a fare bene, graueamente pecca.
- 20 Colui, ch'odia chi gli fa conoscere il suo errore, o la uerità, pecca.
- 21 Bestemmia i difetti naturali, è, come un uoler dar legge a Dio, si pecca, & perche.

Artil. de odio.

S.Tho. 2. 2. q. 34. art. 5. & 6. & ibi dem art. 1.

Artil. m. 2.



Dio altro non è, che quello, che nasce formalmente dall'inuidia, & per dispositione dell'ira; Ma però non è vitio capitale. Et quando questo vitio fosse contra Dio, saria grauissimo peccato, essendo che Dio non sia cosa odibile, ma amabile. Et quando fosse contra il prossimo, è peccato mortale di suo genere, perche direttamente va contra la carità, & quando sia col rancore, è grauissimo di tutti peccati, che possono nascere dall'odio, & all'ora è irremissibile. Di maniera che di suo genere l'odio alle volte è mortale, alle volte è veniale, per imperfettione dell'atto, & della perseveranza in quello, perche perseverando in esso, genera il rancore, dal quale nasce il peccato mortale irremissibile.

Si dimanda? Vno al quale molto di piaceuano i vitij, vedea, che vno molto era dedito ad alcuni vitij, & a mali costumi, gli portaua grande odio, se peccò? *Resp.* di no, perche vedess, che lui odia li vitij, & mali costumi di quello, & non il prossimo, essendo che se propriamente odiasse il prossimo, senza alcun dubbio peccaria mortalmente, ma odiando il vitioso, quasi imita Dio, il quale odia gli scellerati, e le sue scelleraggine. Onde diremo, che, *odiu vitij, & no proximi*, esser peccato, ma virtù, & tanto maggior virtù, sarà quā il suo

ne mai per uinti anni, che uisse, si puote da lui intendere parola alcuna, solamente alle uolte barbotaua, senza esser inteso ciò che uolesse egli dire, nè mai uoleua mangiare, nè bere, ma per forza conueniua i suoi Genitori dargliene, con buttarlielo giù per la gola, & i suoi bisogni gli faceva non altrimenti, che si fosse una bestia; l'acque a Dio in capo di uinti anni tuorlo, il quale per spatio d'un giorno, stette ammalato, ch'euidentemente si poteua conoscere, quello essere ammalato, & gli fu dato dal Parochiano l'Oglio Santo, senza che mai in uita sua, se sia confessato, nè comunicato, nè hauuto senso di ragione, e sepolto in Chiesa; se peccò, per hauerglielo dato, poi che era, non altrimenti, ch'una bestia, o una pietra senza sentimento, o intelletto? *Resp.* di no, perche, essendo stato battezzato. In *fidem Ecclesie*. & essendo il Battesimo porta di tutti i Sacramenti, non peccò, per hauerglielo dato, benchè non habbia hauuto ufo di ragione, nè meno mai essere stato in Chiesa, nè fuori di casa, nè meno uisitosi in lui segno di Christiano, ne di huomo; Onde dirassi, in quello non essere alcun peccato mortale, benchè gli fossero de' ueniali; però haurebbe peccato, quando non gli l'hauesse dato, & queita è la mia opinione con quella di molti altri Theologhi, fra liquali è M. Ant. Cancelli.

Si dimanda: Vno essendo stato in uita sua sempre un gran tristo, e scellerato, il quale (benche si confessasse, & comunicasse) nondimeno per molti anni sempre ritornò, e perseverò in alcuni peccati da lui fattosi consuetudinarij, casò in infermità, & non si puote con fessare, al quale il Parochiano, dette l'Oglio santo, se peccò? *Resp.* non hauendolo esso infermo dimandato, nè con cenì nè con parole, nè hauendo mostrato segno di contritione, o d'attritione alcuna potendo, dirassi di si, benchè se sia per il passato confessato, & comunicato, & che in essa infermità, non l'hauesse potuto dimandarlo per qualche subita infermità, ancor che la Santa Chiesa non giudichi de occultis, non gli lo douea dare, per modo alcuno.

Si dimanda: Vno fu ferito a morte il quale de li a poco, per spatio d'un' hora, o di meza, o meno morì, per detta ferita, ma mentre uisse, in si poco spatio di tempo, mostrò segno di perdonare, e di contritione, con cegni, & senza parlare, al quale il curato dette l'Oglio Santo, se peccò? *Resp.* di no, perche hauendo mostrato, qualche cenno di contritione, se gli deue dare, benchè fosse stato, etandio alcuni anni senza confessarsi, & comunicarsi, perche la Chiesa Santa giudicando per gli segni esteriori la contritione, o attritione, o diuotione, non uole, nè contente, che sia negato al Christiano alcun Sacramento, particolarmente salutare. Non ostante, che questo sacramento sia stato instituito a gli infermi, dicendo san Giacomo, *Infirmatur quis in uobis inducat Presbyteros Ecclesie, ungentes eum, Oleo Santo, & ratio fidei saluabit infirmum, &c.* Perche sia stato ferito in sanità, & in un subito fatto mortale, senza altra infermità, dicesi colui subito ferito (benche accidentalmente) esser fatto infermo, essendo che la ferita sia ancora lei una infermità, come l'altre, che accascare sogliono a gli huomini giornalmente.

Si dimandas Vno ritrouandosi infermo, il quale, probabilmente credeua morire, & la sciò di dimandare questo sacramento dell' Estrema Ontione, se peccò? *Resp.* se principalmente per dispreggio, o per tenere poco conto di quello, dirassi di si, & mortalmente, per ilqual dispreggio, o per tenere poco conto, se fosse morto, non e dubbio, che sarebbe morto dannato; piu presto, che con salute, o con speranza di salute.

Si dimanda: Vno ritrouandosi esser tanto uecchio, che probabilmente credeua, per la tanta uecchizza, douer morire, che non se ne sarebbe accorto, nè dimando l'Oglio Santo per ultimo rimedio della salute, benchè molte uolte si accorgesse uenirli alcun' accidenti mortali, per la troppa uecchiezza, se peccò? *Resp.* se ciò principalmente fece, per non curarsene, o poco curarsene, o per dispreggio, & per tenerlo in poco conto, dirassi di si, & mortalmente, & morendo con questo poco conto, o dispreggio principale, senza alcun dubbio, sarà dannato.

Si dimanda: Vno ritrouandosi hauere un figliuolo infermo, o seruitore, o schiauo, puppillo, o altri, che fosse, sotto il suo potere, & cura, o custodia, o gouerno, nè dimandò nè fece dimandare per quello questo sacramento dell' Oglio Santo, se peccò? *Resp.* l'istesso, che nelli procedenti è stato detto, cioè se principalmente per dispreggio, o per tenere quello in poco conto, peccò mortalmente. Et questa è la commune opinione di tutti, perche sono tenuti i Padri, Tutori, o Curatori, i Signori, e l'adroni a procurare, che i loro figli-

L. Autore.

L. Autore.

Nau. c. 22. nu. 16.

Nau. ibid.

Nau. ibid. Et c. 21. nu. 57.

ro figliuoli, o pupilli, o minori, o Schiaui, o Seruitori, ch' habitano nella loro casa, si confessino, & comunichino, & riceuano l'Oglio Santo in tempo necessario, hauedo quelli discretione bastate, per riceuere detti sacramenti, altrimenti peccano, & così quelli, che questi tali hanno in gouerno, nè faranno scusati per qualche loro dubbio, se li deuono fare riceuere detti sacramenti; Perche quando sono dubbiosi, deuono dimandare il consiglio de' Confessori, che li confessauo, & essequire il loro consiglio, & parere, quando il loro consiglio sia bastate.

Nau. ibid.
Et in 2.

10 Si dimanda: Vno ritrouandosi ammalato, & in pericolo di morte, il quale credena essere in peccato mortale, & dimandò, & riceuete questo sacramento dell' Estrema Ontione, o lo uolle riceuere, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & quando egli credesse essere in peccato mortale, o douendo credere, & senza il pentimento, per conseguire la contritione, o pure senza tale attritione, ch' egli potesse, che con la virtù di questo sacramento si farebbe fatta contritione, perche probabilmente deue credere, non esser in peccato mortale; ouero deue credere hauer tanta attritione, che basta col seruore di questo sacramento, ch' ei riceue, per il suo perdono.

In 1. par. ca.
2. sub die
16. Mar.
1581.
In 4. d. 29.
Sil. uer. En
cha. 3. § 1.
in 4. d. 12.

11 Si dimanda: Vno essendo infermo, & in ponto di morte, & in ceruello, gli fu ricordato, che si douesse comunicare, & riceuer l'Olio Santo, il quale a niuno ripose, nè meno lo dimandò, se peccò? *Resp.* secondo alcuni dottori, che cita il Theologo Cardinale Paleotto di nò, per non esser come dicono) Sacramento di necessità, purché ciò non si faccia per contempto; Et l'istesso dicono anco della sacra Comunione Siluestro con altri Dottori, laquale opinione a me pare molto dura, percioche già uedei per tutte le parti della Christianità, che uno stia in ponto di morte, si facci comunicare a tutte le hore di matina a digiuno, & il dopò desinare, benché non sia digiuno purché quello sia confesso, & in ceruello, & così anco l'estrema ontione; però in questo non gli uoglio metter niener del mio, e del tutto mi riporto a S. Chiesia, & a chisà più di me. Ma però dirò questo, che il Medico, che uede l'infermo amorte, liberamente gli lo deue dire, o farglielo dire, che si accomodi con la uolontà diuina, perche lui è fatto mortale, ne può uincere, & essortarlo a riceuere tutti i Sacramenti di S. Chiesia, & prepararsi alla uocatione, & conciare li fatti suoi, nè lasciare intrichi, & lite dopò la sua morte, im poche potendo cio fare uolesse, peccarebbe, perche pare che mostra un certo contento, nè uolerti conformare con la uolontà di Dio.

E' Autore

12 Si dimanda: Vno ritrouandosi infermo, & a morte, ma non troppo in ceruello, alquale fu ricordato la confessione, & si confessò sanamente, ma perche alle uolte non era in certuello, non gli fù data la sacra comunione; Et essendo per morire, col ceguo pareua, che dimandasse l'Olio Santo, alquale dal Sacerdote fù dato, & mentre che gli lo daua, quello lo rifiutaua, nè lo uoleua riceuere per modo alcuno, se esso Sacerdote peccò a darglielo? *Resp.* di nò, percioche hauendolo dimandato con cegni, può accascare che di nuouo gli sia sopragnotta quelloo altra frenesia, mentre che gli lo daua, & che per questo l'ui rifiutaua questo Sacramento, ne lo uoleua, nè meno affermatuamente si deue giudicare quello hauer peccato in rifiutarlo, poiche sanamente s'è confessato, ne ha uoluto per qualche strana frenesia il Sacramento dell'ontione. Circa poi la sacra Comunione, dirasi hauer ben fatto non dargliela, per essere Sacramento sopra modo stimabile, & per non esser quello totalmente sano dell'intelletto.

Dell'Oltraggio. Cap. C X V H.

Vedi Infamia. Far Oltraggi, & dir villania.

Dell'Omissione de' peccati. Cap. C X V I I.

Vedi Permissione de' peccati.

Ontione Santa. Cap. C X I X.

Vedi Oglio Santo. Et unzione.

Dell'Opere della misericordia, sì corporali, come spirituali.

Cap. C X X.

Vedi

Vedi anco Sopportatione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che puo aiutare il prossimo, ch'è in procinto di perdere l'anima, deue aiutarlo, benché fosse col pericolo della sua propria uita, & perche.
- 2 Colui, che non riprende, & ammonisce il prossimo, che declina dalla salute, pecca.
- 3 Colui, ch'è ammorbatto, il Sacerdote deue almeno confessarlo da lontano, benché stesse con pericolo d'ammorbarsi.
- 4 Colui, che si muoue ad aiutare alcuno, che sia utile al publico, non pecca, benché lo facesse con pericolo della sua uita.
- 5 Colui, che per i suoi peccati, s'espone alla morte, per aiutare Santa Chiesa contra infideli, non pecca.



I dimanda: Vno poteua aiutare un suo prossimo, il quale era in procinto di perder l'anima, & il corpo, ne lo uolle aiutare, perche li conueniua ancora lui perder la uita, se peccò? *Resp.* col Nauarro, San Tomaso, & con l'Armillia, di sì, & sia qualonque persona si uoglia. Percioche per saluar l'Anima del suo prossimo, posto in estrema necessità della salute spirituale, sarà tenuto ponere a pericolo il suo corpo, quando l'anima quello non si potesse saluare senza la sua morte corporale. Ma però intendasi, senza perdita della sua anima propria, per cioche dice Giesu Christo. *Quam commutationem dabit homo pro anima sua?*

Nau. c. 24.
nu. 11.

S. Tom. 2. 2

q. 26. art. 5.

ad 3. et Gra.

eo. loc. q. 3. 2.

art. 5. § 6.

Et q. 174.

art. 1. ad 7.

Demone. 15.

4.

L'Autore.

Luc. 14.

2 Si dimanda: Vno praticaua con un suo amico, che declinaua della uera Fede Christiana, nè l'ammonì, a douer lasciare quella opinione, anzi lui sene pigliaua piacere, se peccò? *Respond.* di sì, percioche ciascuno è tenuto a conuertir colui, che s'è probabilmente pericolare nella uia di perditione, & lasciare la strada di salute, quando però, lui si conoschi atto a fare questa ammonitione; percioche, quando non fosse, farebbe altrimenti, ma essendo atto deue ammaestrarlo, & ammonirlo, et andio che quello gli uolesse poi male, & che cercasse offenderlo. Percioche non douemo temer la morte corporale, per saluare l'anima del nostro prossimo dalla morte spirituale. Essendo che. *Qui non odit animam suam in hoc mundo, non potest mens esse discipulus.* dice Giesu Christo

Nau. c. 24.

nu. 12.

Armi. del

la morte.

M. Anton.

Cancelli.

Si dimanda: Vno nel tempo di peste, si ritrouaua in estrema necessità di morire senza sacramenti, Et vn Prelato, o altro Sacerdote, che si ritrouaua lì, non uolle andare a uisitarlo, ne confessarlo, & ministrargli i Santi Sacramenti, con pericolo della sua uita corporale, se peccò? *Resp.* di nò, nè per questo peccarebbe, almeno, mortalmente, essendo colui infermo di peste, o d'infermità contagiosa, se bene anco sia in pericolo di perdere la uita corporale, & anco s'egli fosse in estrema della spirituale. Ma io son di contraria opinione, quando gli fosse il pericolo estremo della spirituale, & che di lontano senza contagione della sua uita potesse, deue andare ciascun Sacerdote, & almeno confessarlo, & questo per all'hora a quello bastaria, quando non potesse riceuere altro Sacramento perche, dice Santo Agostino. *Crede, & manducaisti.*

Armi. ibi.

4 Si dimanda: Vno uedendo, che uno era in procinto di percolare, il quale era molto utile alla Chiesa, ouero alla Republica, si espone a pericolo di morte, per saluarlo, se peccò? *Resp.* di nò, anzi fece cosa lodabile, & meriteuole, poiche vsò la Carità, & fù conforme alla legge di natura, naturale, & diuina.

Armi. nu. 5.

S. Tom. 2. 2

q. 25. art. 7.

ad 2.

5 Si dimanda: Vno, essendo soposto alla morte, ne essendoli più alcuna redentione della sua uita, ouero audò a una guerra d'infideli, o d'altri contrarij alla Chiesa, onde s'espone alla morte per li suoi peccati, se peccò? *Resp.* di nò, perche il sopportare la morte per li peccati, lieua uia tutta la pena del peccato, ouer almeno qualche parte, secondo la quantità della colpa, & della penitenza, & della contritione, & prontezza, che ciò lui fa, se patientemente quella sopporterà, & uolontieri. Percioche della morte naturale, non si purga da peccati attuali. Ma Scoto vuole, che morendo naturalmente, sia sofficiente pena a li peccati ueniali sopportando però detta morte con patientia.

4. sem. d. 2.

Dell'Opere fatte in peccato mortale. Cap. C X X I.

Vedi anco Essere in gratia di Dio, con li adherenti capitoli.

S O M.

- 1 *Quello, che s'ritroua in peccato mortale ueramente pecca, a non rimendarsi, ma non deue però restare d'operar bene, & perche.*

Nau. c. II.
nu. 13.
L'Autore.
Cōcil. Trid.
sess. 6. ca. 7.
S. Tho. 2. 2.
q. 100. art.
10.
S. Girol.
Armit. de
Oratione.
nu. 4.



Si dimanda: Vno ritrouandosi in mal stato, per li molti suoi peccati mortali, & attuali, che in lui si ritrouaua essere; ilquale, per esser mezo disperato, di male in peggio faceua, & nondimeno pur faceua alcuna buona opera, ma per essergli da molti suoi detto, che dette sue buone opere non gli erano d'alcun ualore, restò confuso perche li diceuano, che. *Deus peccatores non exaudit.* anzi piu tosto peccaua, se costui peccò? *Resp.* Essendomi venuto questo penitente per le mani, & dettoni tal cosa, io restai tutto attonito, per uederlo così disperato, & meglio che puoi lo consolai: percioche dirassi non hauer peccato, facendo buone opere, benchè fosse illaqueato in molti peccati, ma peccorono ben coloro, che tali parole gli dissero, & essere Eretici, percioche li dieci precetti, con gli altri ancora, eccetto quello d'amare Dio sopra tutte le cose, si possono compire per colui, ch'è in peccato mortale effettivamente, & non compiendolo, dirassi, ch'all' hora nuoto peccato commetteria, percioche il far bene, essendo in peccato mortale, e cosa dispositiua a riceuere la gratia, poiche l'amor di Dio non si compisse, se non in stato di gratia, però. *Quamuis peccator, noli cessare a bono.* Percioche per misericordia di Dio, quello e effaudito; ma stimante, quando ha buon desiderio. Oltre poi di questo, non ci dice esso Gesu Christo. *Non ueni uocare iustos, sed peccatores:* Et altrove non dice. *Non opus est ualentibus medicos, sed male habentibus:* Et però mai il peccatore si deue ponere in disperatione, essendo che le buone opere (bèche fatte in peccato mortale) siano dispositiue, alla gratia. Et però dice si Girolimo. *Quamuis peccator, noli cessare a bono,* essendo che lo Spirito Santo opera lui poi, quando si uede la buona uolontà del peccatore essere inclinata alla conuersione; ciascun dunque facci sempre bene, per peccatore che egli sia, & spera in Dio.

Dell'Opinione.

Cap. CXXII.

Vedi anco Conscienza. Scienza. Et cose dubbie.

S O M M A R I O.

- Per discernere il uero dal falso, quali, & quante cose gli sogliano acciuarla.*
Opinione che cosa sia, quando sia Vera, & quando Erronea, & perche.
Fede, che cosa sia, che cosa giudica, & come sia diuisa.
Scienza, che cosa sia, l'effetto che fa, & come.
Dubbio, che cosa sia, & l'effetto che fa, & come.
Scrupolo, che cosa sia, l'effetto che fa, & come.
Conscienza, che cosa sia, & in quanti modi si piglia, & quello, che si deue fare, secondo la scienza, l'Opinione, il Dubbio, & la conscienza.
Nella scienza, come possi essere, quale possi essere la certa, la dubbiosa, & la scrupolosa, quale, & perche, quando deuesi deponere, & quando no.
- 1 *Colui, che ammazza, o fa altro male, che la conscienza ha detto non douerlo fare, pecca.*
2 *Colui, che ammazza, o fa altro male, che la conscienza, a gli detta, pecca, & come.*
3 *Colui, che è astretto dalla conscienza a douer fare qualche cosa, per suo seruitio, come pecca.*
Quando la conscienza sia dubbiosa, quello, che deue fare.
4 *Considerare una cosa, che per natura sia peccato, come, quando si pecca, o non si pecca.*
5 *A Colui, che detta la sua conscienza non deuer hauer, o dire, o fare alcuna cosa, se pecca.*

Disbi-

il suo odio, ne seguisse l'emenda di quello, perche è correctione, & più amore, che odio: Et se anco desiderasse, che detto uizioso fosse castigato dalla giustitia per zelo di giustitia, per timore dell'altri, & non per passione di vendetta, nè anco peccaria, essendo che questo sia uno effetto della giustitia uendicatiua.

2 *Si dimanda: Vno essendo peccatore, da molti era odiato, per ilquale odio gli desiderauano ogni male, & anco la morte, se peccorno? Resp.* di no, imperoche leggesi Dio istesso odiare l'empio, & l'impierà sua, essendo che questo non si chiama propriamente odio, ma zelo d'amore, desiderandoli la correctione, & la salute, percioche dirassi. *Odium uitij, & non proximi.* Onde consequentemente non pecca.

Arm. del'oro.
dro. nu. 2.

3 *Si dimanda: Vno sapendo, ch'un suo prossimo era diuenuto ricco, del che se n'attristaua, & sommamente gli dispiaceua, odiando questa sua fortuna, se peccò? Resp.* quando questo odio, & displicenza costui hauesse del bene del suo prossimo, a buon fine, direbbe si di no, cioè, perche lui sapeua, che costui per natura era un tristo; mentre era pouero, & hora, che sarà fatto ricco, saprà, che terrà piu scellerata vita, però dirassi, che piu presto l'ama, ch'odia, & per questo l'odia, & gli dispiace il suo bene, ma se s'attristasse del suo bene, come prossimo, dirassi altrimenti.

Arim. ibid.

4 *Si dimanda: Vno sapeua, che N. era un ladro, & inquieto del ben commune, o che uieuea scelleratamente, per ilche desideraua, che fosse punito per mezzo della giustitia, se peccò? Resp.* quando questo desiderio, non sia per alcuna passione di vendetta, o di rancore, ma veramente per zelo di giustitia, accio gli altri uiuano rettamente, per timore alme no della giustitia, come disse quel Poeta. *Oderunt peccare mali formidine pena,* dirassi di no, imperoche questo e propriamente vn'effetto della giustitia uendicatiua per liberta Commune, come quello, ch'è molto inquieto, & perturbatore della pace; & quiete del prossimo, o dell'uniuersali tà.

Armit. ibid.

Horatio.

5 *Si dimanda: Vno hauendo fatto parole col suo prossimo, o riceuuta alcuna offesa, o danno nell'honore, o fama, o nella persona, o nella roba, o in qualunque modo, per ilche l'odiava, ne gli parlaua, desiderandoli ogni sorte di male, se peccò? Resp.* quando nel suo cuore non gli sia il rancore, & che gli sia la debita preparazione dell'animo, di perdonarli quando gli dimandasse perdono, con sincera verità, dirassi di no, imperoche dimenticandosi del l'ingiuria, (come siamo tenuti,) & pregando Dio per lui, o farli qualche altro beneficio, comunemente, nè escluderlo da queste cose, mostra veramente non odiarlo; Ma quando ciò non facesse, sapera di uendetta, laquale c'è prohibita. Ma dirò bene, che non sarà tenuto dare, o mostrar segno alcuno particolare, a quello di questo, che noi come a prossimo, siamo tenuti, eccetto che in'articolo d'estrema necessità solamente. Nè meno sarà tenuto parlarli, o risponderli, essendo da quello salutato, nè conuersare con quello familiarmente. Anzi alle uolte farà cosa uirtuosa, & buona, non parlargli, nè rispòdergli, a fine, che questo s'humilia, & si riconosca del suo errore, pur che (dico) non resti nel suo cuore il rancore, & l'odio uendicatiuo, ouero che per non parlarli, & risponderli, nè nascesse qualche graue scandalo. Percioche all' hora sarebbe tenuto per sbarbare ogni sorte di radice d'odio parlargli, ne per modo alcuno, deue tenergli la parola.

Arm. de ca-
ritate. nu. 1.

Gaeta. 2. 2.
q. 25. art. 8.

6 *Si dimanda: Vno accusò, o infamiò il suo prossimo falsamente, per ilche gli portaua odio, & non gli uolse perdonare, se peccò? Resp.* quanto aspetta a l'odio, di si, perche come prossimo, non lo deue odiare. Se non *Odium uitij, & non proximi.* Ma quanto aspetta alla rimessione dell'ingiuria fattali, d'hauerlo infamiato, & accusato falsamente, dirassi non esser tenuto perdonarli, dico rimettergli l'inguria dell'infamia, o dell'accusa, o l'artrione (che dir vogliamo) della legge, se prima, poi non sodisfarà l'offesa, cioè che gli resti tuisca il suo honore, & la fama.

Armit. ibid.

7 *Si dimanda: Vno, dopò che fu preso da Turchi, & fatto schiauo da quelli, odiava i Turchi tutti mortalmente, se peccò? Resp.* odiando quelli per la schiauita riceuuta, dirassi di no, essendo che l'habbia trattato, come nemico, ma odiare quelli, o altri infideli, & peccatori, non quanto al peccato, ma quanto alla natura, & secondo che possono essere nostri fratelli nella uita eterna; siamo tenuti amarli, come noi istessi, & come nostri prossimi. Et siamo tenuti farli l'opere della carità, in caso d'estrema necessità, & sempre hauer l'animo preparato, a souenirli in tal caso. Et anco mostrarli segni d'amore in comune, con pregate Dio per loro, che gli illumini, & qualche beneficio comunemente fatto, & non

Armit. idid.
S. Tom. uir
q. 23. art. 7

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

N 3 esclu-

escludergli da queste cose, perche altrimenti saperiamo di vendetta, che è proibita, nè la douemo per modo alcuno farla, poiche anco loro possono essere nostri prossimi.

Nan. c. 14.
m. 25.

S. Tho. 2. 2.
q. 25. art. 8.
Cetera in d.
q. 25. art. 8.

Glofi. in c. si
quis contri-
stus 90. d.
Glo. c. paro-
chianos. de
sem. excom.

Cor. 1. p. de
inuidia c. 1.
m. 13.

Cap. 21.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

In Andria.
Scena. 1.

8 Si dimanda: Vno venne offeso, per la quale offesa, portaua odio a colui, che l'haueua offeso. Ma con tutto ciò lasciò di odiarlo, & di offenderlo, & li perdonò per carità, & per amor di Dio, ma però voleua, che per via di giustitia fosse castigato il delitto di colui che l'ha offeso, se peccò? *Resp.* di nò, Anzi deue alle volte hauerlo in odio, & anco mostrare di guardarlo con odio, & mostrarglielo, quando sia necessario, & che conoscesse, fosse per salute di colui, che l'ha offeso, o fusse per seruijo di Dio, o per beneficio della Repubblica. Anzi dirassi non essere nè anco obligato a parlargli, nè meno mostrarli segno d'amore esteriormente, eccetto però che in tempo di necessità, imperoche questo basta, che gli habbia volontà di mostrargli amore in tempo di necessità. Et massimamente all' hora quando non volesse sodisfarlo, se non in tutto, almeno in parte, a quanto è obligato. Anzi dirassi non essere nè anco obligato sotto pena di peccato, ad hauere la pratica, o cōuersatione, nè amicitia, di quello. Onde in questo molto beneficiano auuertiti alcuni Confessori (che nò fanno se siano viui) come negano l'assolutione ad alcuni di questi tali, a i quali occorrono tali casi, i quali si ritrouano in disparere, & in colera con alcuno. Onde assai meno sarà obligato a perdonare la sodisfattione dell'ingiuria, che si può hauer per via di giustitia in giudicio. Ancora questo è da sapere, che sono alcuni sottoposti, che non possono perdonare, se ben volessero, come sono le donne maritate & i figliuoli, che sono sotto la potestà del padre, lo schiauo, & il Religioso. Imperoche l'attione contra colui, che offende, appartiene a suoi Superiori, cioè della moglie al marito, del figliuolo al padre, del Seruo al Signore, del suddito al Prelato, & a simili.

9 Si dimanda: Vno essendo solito a peccare, nondimeno alle volte andaua alla Predica & senti, ch'il Predicatore disse, che il desiderare la donna d'altri, o bestemmia il suo prossimo, & simili esser peccato, le quali parole gli dispiacquero hauerle udite, & l'ebbe in odio, & anco hebbe in odio esso Predicatore, che le disse, & esso precetto, & d'essere andato alla Predica quella matina, & colui, che lo condusse là, & simile, perche lui credeua nò esser peccato, nè li fosse imputato a peccato, il desiderare, se peccò? *Resp.* di sì, perche si vede esser impedito da suo desiderio, che ciò facendo per l'auuenire, sopra, che peccarà, laqual cosa appartiene all'ignoranza affettata di costui, che per poter peccare senza timore, haurebbe uoluto non saper quello, che a saperli era necessario. Onde dopo ch'il sepe gli dispiacque, & ha hauuto in odio la verità delli quali disse *Iob. scientiam uerum uarum scire nolumus.*

10 Si dimanda: Vno essendo peccatore, & piacendoli stare immerso nel peccato, gli dispiaceua, ch'altri il sapesse. Per il che essendo ripreso per carità da alcuni suoi amici, o da altri, mentre che lui, cio. secretamente cercaua fare, o uero che si difendeva, negando non essere la verità, haueua in odio questi tali, che lo riprendeua, & anco la verità, ch'haurebbe voluto non fosse la uerità, se peccò? *Resp.* di sì, perche il suo desiderio era di perseverare nel peccato; Onde non potendo per la riprensione, odiava quelli, che l'auertirono, & che l'effortauano a leuarsi dal peccato.

11 Si dimanda? Vno faceua l'amor in Chi esa, ouero andaua mangiando per strada, o si ammafcarò, & altre cose simili, le quali à lui pareua conuenirseli, & esser cosa lodabile: Per il che essendone auuifato, questa non esser cosa lodabile a pari suoi, & esser cosa scandalosa, & peccato, li dispiacque, & haueua colui in odio perche gl'ha fatto auuifato, se peccò? *Resp.* di sì, perche odia la verità, facendo cosa, ch'era cattiuu, e tenendola per buona. Contra di quelli disse Terentio. *Obsequium amicos, ueritas odium parit.*

12 Si dimanda: Vno vedendo una donna bella, & fauia, la quale era guerza, gobba, o zoppa, & simili, bestemmio quel tal difetto, ch'era in colei, se peccò? *Resp.* di sì, odiando questi difetti di natura, arrecatifi dal suo nascimento, o acquistatifi per qualche infermità; Imperoche non stà bene, schernire quello, che Dio per natura ha fatto nell'huomo, ch'è come un uoler dare legge à esso Dio, & riprenderlo delle sue opere, sapendo molto ben lui, perche ciò habbia fatto. Onde in cambio di compatire, & ringraziare Dio d'hauer fatto lui perfetto, daua la berta al suo prossimo, & si mostrò d'esser ingrato a Dio del beneficio riceuto. Et potrebbe esser il dispreggio tale, che fusse peccato mortale.

Delli

Delli Odori.

Cap. CXII.

SOMMARIO.

1 Colui, che si diletta profumarsi di qualunque sorte di odore, come quando, & perche pecca.

S

I dimanda: Vno si dilettaua di profumare, o dare, o far dare odori a i suoi vestimenti, o di portare adosso molti odori, o di muschio, o di zibetto, o d'altra cosa, se peccò? *Resp.* se ciò fece per lasciuia, o per qualche fine carnale, non essergli alcun dubbio per il fine, & per l'intentione, che non habbi peccato, & anco per ogni uolta che reitera, o di nuouo si propone d'affettuare, o di pensare a detto fine. Ma se ciò semplicemente per certa ricreatione di spiriti, per compiacere a se stesso solo, dirassi di nò, o pur uenialmente, poiche non gliè cattiuo fine, nè maligna intentione.

L'Autore.

Dell'Officiare.

Cap. CXIII.

Vedi Mansionarie. Beneficij. Beneficiati. Et Scommunica.

Dell'Officio della Predicatione.

Cap. CXIII.

Vedi Predicatione.

Dell'Officio del Sacerdote.

Cap. CXV.

Vedi Sacerdote. Et Errore.

Dell'Oglio Santo.

Cap. CXVI.

Vedi anco Vntione. Et confortamento d'ammalati.

SOMMARIO.

Dare l'Oglio Santo al peccatore non confessò per molti anni, & per l'infermità, con cegni se confessò, o dimanda la confessione, non si pecca.

- 1 All'infermo per vn'anno non confessò, non si deue dare Oglio Santo, per non esser contrito, & perche.
- 2 Dare l'Oglio Santo a condannati a morte, esser peccato, & perche.
- 3 Dare l'Oglio Santo, all'infermo, diuenuto matto, essendo Christianamente, non si pecca, & perche.
- 4 Dare l'Oglio Santo à vn' infermo, che da piccolo sia stato priuo di tutti i sentimenti, & d'intelletto, & ragione, non si pecca, quando, & perche.
- 5 Dare l'Oglio S. a vn publico, & consuetudinario peccatore, benchè di continuo se sia confessato, si pecca, & perche, & quando.
- 6 Dare l'Oglio a vn infermo mortale, che non può parlare, & che con cegni si mostra contrito, non si pecca, & pecca, & perche.
- 7 Colui, che si ritroua infermo, & è negligente a riceuere l'Oglio Santo, pecca, & perche.
- 8 Il vecchio decrepito, che si conosce moribondo, nè si cura di riceuere l'Oglio Santo, pecca, & è in pericolo di dannatione.
- 9 Colui, che governa, nè ha cura delli suoi, in fargli dare l'Oglio Santo, pecca.
- 10 Coloro, che sono dubbiosi in far dare l'Oglio Santo all'infermo, quello, che deue fare.
- 10 Colui, che si crede essere in peccato mortale, mentre si ritroua infermo, & riceue, o non riceue l'Oglio Santo, pecca, & perche.
- 11 Colui, ch'è infermo a morte, & è in cernello, nè risponde voler l'Oglio Santo, come, & perche non si pecca.

N 4 A colui,

- A colui, il quale è infermo, & gli è ricordato la Sacra Communione, ne l'accetta, come, & perche non pecca.
- Il medico esser tenuto ricordare all'infermo moribondo il riceuere l'olio Santo, et conia i fatti suoi, & perche.
- L'infermo, che può conciare i fatti suoi inanti la morte, ne li conia, pecca, & perche.
- 12 L'infermo, che non sia troppo in cervello, & che si confessi, ne vuole l'olio Santo, come, & perche non pecca, & come, & perche pecca.
- Il Sacerdote, che da l'olio Santo all'infermo non troppo sano di mente, come, & perche non pecca.
- Il Sacerdote, che non comunica l'infermo non troppo sano di mente, come, & perche non pecca.

L'Autore.



Si dimanda: Vno essendo stato dieci, o più anni, che mai si era confessato, nè comunicato, il quale essendo ferito a morte, o cascato in vna subita infermità, che a pena puote dimandare la confessione con cegni, ouero con voce, che per se la parola, è totalmente fatto mortale, al quale il Parochiano dette l'Oglio Santo, se peccò? Resp. di no, percioche per quel minimo cegno, o segno, o uoce, o dimanda, uedesi in lui segno di contritione; anzi aurb peccato, quando non gli l'hauesse dato. Ma non mostrando segno di contritione, non solo se fosse stato dieci anni, ma vn solo anno, senza confessarsi, & comunicarsi, non feli deue dare, nè meno sepellirlo in sagrato.

L'Autore.



2 Si dimanda: Vno venne condannato dalla giustitia à morte, e dopo confessato, e comunicato, contrito, è pentito, morendo anco volentieri per parte di penitente de' suoi peccati, dimandò anco l'Oglio Santo, al quale il Sacerdote dette, credendosi far bene, per hauerlo quello dimandato, se peccò? Resp. di sì, percioche questo sacramento, all'hora fu ordinato da Christo (si come detto hauemo nell'altra opera del Tesoro) quando disse in S. Matteo. *Et misit illos binos ad pradicacionem, & ungebant oleo multos aegros & sanabantur.* Il che fu figurato anco nelle tre onctioni fatte à Dauid, dellequali vedasi ellote loro al detto luogo, Et da S. Chiesa conferuato, & usato all'hora, quando l'Apostolo disse. *Infirmatur quis in uobis, &c.* Per ilche vedesi che veramente questa onctione è stata ordinata a gli infermi, e non a sani, nè a quelli, che condannati sono a morte, però peccaraffi, quando a questi tali se ministrerà; Poiche uedesi questi tali non esser infermi, ma per i loro misfatti, in sanità sono fatti morire. Et questo sacramento è ordinato per dare la vita, & non la morte, la salute, & non la pena. Oltre gl'altri effetti, ch'egli fa.

Lib. c. 4. 21.

S. Giac.

L'Autore.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno essendo d'età di sessanta anni, il quale uisse sempre Christianamente per quanto esteriormente si poteua comprendere, e giudicare, confessandosi, & comunicandosi ogni anno Catholicamente, & anche infra anno, il quale dopò il spatio di di cinque o piu anni diuenne matto, nè puote più riceuere per la pazzia detti sacramenti, & essendo fatto infermo a morte, & mentre era in detta pazzia, fu ricercato dalli suoi il Parochiano a douerli dare l'Oglio Santo, al quale non uolse dare, per uederlo così pazzo, & uscito fuori di sentimento, per non essersi confessato in detti cinque, o piu anni, & per non sapere, quando diuenne matto, se gli era disposto, contrito, o attrito, o diuoto a poterlo riceuere se peccò? Resp. di sì, perche la Chiesa Sata presume, essendosi confessato ogni anno, & uisitato catholicamente, che fosse anco in stato di gratia di poterlo riceuere: Onde fu ricorso al Superiore, egli commissse, che gli fosse dato, essendoche detto Parochiano errò, e peccò a non hauerglielo dato. Onde, in questo molto praticchi i Curati deueno essere, quando dotti per scienza, o lungo studio non fossero; essendoche gran vergogna è all'artefice, che fa professione d'alcun'arte, nè sà rendere conto di quella, molto piu vergogna, & danno deue essere al Curato, & particolarmente al Rettore, nelle mani delquale è la salute dell'anima, & del corpo.

L'Autore.

Venetia in S. Marcelliano.

4 Si dimanda: Vno chiamato N. stava in Venetia in contrà di S. Marcelliano, hebbe vn figliuolo chiamato D. il quale dopo nasciuto lo fece portare alla detta Chiesa, e lo fece battezzare dal Piuano di quel tempo, al quale in capo di sei mesi gli uene vna infermità di Varuole, o di Brozze, ouer Roniglioui, dette latinamente *postula postularum*. Per la quale infermità, quello diuenne muto, sordo, orbo, sciempio, pazzo, & senza cervello, nè

- 6 Dubitando d'alcuna cosa, circa la salute, deuesi consigliare con piu sanii.
- 7 Colui, che dubita d'alcuna cosa fatta, se sia peccato, pecca, in qualonque modo, & perche.
- 8 Quando s'ha la conscienza dubbiosa in cose generali, come non si pecca, & perche. Et come si pecca nelle cose speciali, & perche.
- 9 Colui, che dotto, & sauo e, & che fa alcuna cosa, contra conscienza, come sia scuso dal peccato nelle cose speciali, & perche.
- 10 Colui, che possede alcuna cosa, & gli uien fatto conscienza, & si consulta, come non pecca, benchè fosse peccato, & tenuto a restitutione.



Erche nel discernere il uero dal falso, in alcuni casi gli suole accadere sei cose, cioè l'Opinione, la Fede, la Scienza, il Dubbio, lo Scrupolo & la Conscienza, lequali tutte sono differenti ad alcune altre cose, però dichiareremo con le loro diffinitioni tutte dette sei cose, dicendo.

Nam. c. 27. m. 279. & sequenti.

L'opinione dirassi essere un conoscimento, colquale giudicamo alcuna cosa, che noi non uediamo, esser così ferma, ma dubbiosa, & con timore, che non sia altrimente di quello, che noi giudicamo; Onde appare essere conoscimeto non fermo, ne chiaro, benchè sia indicatiuo; & però alle uolte, può essere Vera, & alle uolte Erronea. La Vera, dirassi esser quella, che giudica, douersi fare quello, che si deue, o non si deue. L'Erronea sarà, quando, che si fa ciò, che non si deueria fare, o vero non si fa ciò, che si deueria fare.

La Fede, dirassi essere un Conoscimento, con ilquale fermamete giudicamo esser così ueramente quella cosa, che non uediamo. Et la Fede ferma, è un Conoscimento, ma non chiaro, se non oscuro, & giudica l'istesso, che fa l'Opinione per esser diuisa in Vera, & in erronea, si come è detto.

La Scienza dirassi esser un Conoscimento, con il quale giudicasi quello che si uede, o che si tocca, o si ode, o si gusta, o si odora, che sono i 5. sentimenti corporali. Et anco diremo: Scienza essere la uista dell'Anima, o sia per sillogismo, o per ragione scientifica, laquale è quella, che fa sapere: o sia per notitia intuitiua mentale, raccolta dalla sensitiua, o sia senza essa; come è quella, che hanno li Spiriti Beati da Dio, & anco, come è quella de' Dà nati della loro pena; Et come è l'Anima del che è posta in qsta spoglia corporale di se, & di molti atti suoi. Et questa scienza è un fermo, & chiaro conoscimento del uero, dal falso.

Il Dubbio dirassi essere conoscimento di due cose contrarie, senza giudicare, che alcu na di esse sia, ne uero, ne falso; Et questo Dubbio, non è chiaro, ne fermo, nè indicatiuo.

Lo Scrupolo dirassi essere un conoscimento d'alcuna cosa, che rappresenta alcuna apparenza contra quello, che si fa, o si crede, o si pensa, o si dubita: senza la per giudicare il contrario; Et lo Scrupolo non è piu, che vn'Argomento contra alcuna delle predette quattro cose, cioè dell'Opinione, della Fede, della Scienza, & del Dubbio; Essendoche fra le dette quattro cose siano contrarij, nè si compatiscono in niuna medema persona. Onde però lo Scrupolo, per non essere Giudicio, mai piu presto Apparenza, & Argomento contra: perche il Giudicio può concorrere con qual si uoglia dell'altri quattro; Et da questo segue, che queste cinque cose, che connengono tutte insieme, dirassi esser Conoscimenti, & Atti della potenza di conoscere, & non del uolere, come uedesi per questa parola Conoscimento, che in ciascuna diffinitione delle predette cinque cose hauemo posto, & sono molto differenti l'una dall'altra.

Ma la Conscienza, diremo con S. Tomaso, non esser Potenza, nè anco propriamente dir si può, che sia Habito dell'Anima, ma un'atto indicatiuo di lei: Et pigliasi in tre modi, cioè, o per atto testificatiuo di quello, che habbiamo, ouero che non habbiamo fatto, secondo ilquale atto, dice si testificare, o accusare, & scusare. Et pigliasi anco per il giudicatiuo di quello, ch'è bene, o mal fatto; Et anche per il iudicatiuo di quello, che si deue fare, o no, secondo ilquale atto, dice si legare, & pigliasi in questo luogo, & così si può diffinire, che sia la scienza, l'Opinione, o il Dubbio, che alcuna cosa si deue fare, o non si deue fare, secondo l'Opinione comune; Et può essere Erronea, & uera, si come è detto di sopra dell'Opinione, & della Fede; Nè habbiamo detto della scienza, perche la scienza sia uera, ne gli può essere errore, come nella Fede mortale, & nell'Opinione. Et questa

1. par. q. 79 ar. 13.

questa Conscienza può esser certa; & dubbiosa, & anche scrupulosa. La conscienza sarà quella, che giudica alcuna cosa per uera. La dubbiosa sarà quella, che non giudica piu per uero, o non uero alcuna cosa, piu l'una cosa, che l'altra. La conscienza scrupulosa sarà quella, che giudicherà alcuna cosa per uera, contra laquale poi, se gli offerisce alcuna Apparenza, o Argomento. Per tanto dunque la conscienza, uera, & certa, o sia scienza o sia Fede, o sia Opinione uera, o erronea, sempre come questa conscienza, e uera, & certa, ci obbliga fare tutto quello, che ci detta, sotto pena di peccato mortale, essa detta cosa, sia mortale, & se farà veniale, oueramente si deve deponerla, se deve essere deposta. Ma quella conscienza, che sarà conforme alla legge, diremo che non si deve deponere. Et se alla legge, non fosse conforme, nè contraria, si può compire, & poi deponerla, come intendemmo per essi presenti casi. Et questa e l'Opinione di tutti i Dottori conformemente; & euera mente buona, legale: & santa.

Ga. inquisi
tioni. et. d. c.
dominus.
Et Nau. c.
27. n. 280.
Et alitroue.
c. 1. nu. 52.
deponit. di.
5.

Cap. si nò li
cet. 23. q. 5.
Et ad 22.
Et Nau. c.
27. n. 280.
S. Bonauet.
in 3. di. 39.
ar. 1. q. 3.
Et Na. ibi.
M. Anon.
Cacelli. da
Tol.

c. 27. n. ibi

L'Autore.
Eccl. 3.

Nau. c. 27.
nu. 281.

Nau. ibi.

Ibid.

1 Si dimanda: Vno voleva ammazzare un suo nemico, al quale la sua conscienza detta, ch'egli non douesse uccidere (benché fosse suo nemico) per uendetta, o per propria autorità, nondimeno lui lo uolse uccidere, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche la legge diuina dice. *Non occides.* Et la naturale gli dice. *Quod tibi non uis, alteri ne feceris.* Per il che, costui peccò per hauere contrafatto alla legge diuina, & alla humana, laquale doueua compirla, con non fare homicidio, & non doueua deponerla, come quella, ch'era conforme alla legge di diuina come humana, & anche positua.

2 Si dimanda: La conscienza dettò a uno, che lui douesse uccidere. N. ilquale uccise, o per uendetta, a per propria autorità, se peccò? *Respond.* di sì, imperoche, se bene costui era ueramente tenuto a compire ciò, che detta sua conscienza gli dettò in questo senso, per cioche non uccidendolo, haurebbe peccato, secondo la conscienza. Ma perche era contra le leggi predette, doueua questa Conscienza deponerla, & non compirla, perche finche lui non l'haurà deposta; sempre dirassi stare in peccato mortale; perche all'hora si deve obedire alla conscienza, quando quella sia conforme alla legge. Ma uedendo lui, che l'ammazzare. N. era contra la legge, per modo alcuno, a quella doueua obedire, ma a essa legge; & non a essa conscienza essendo erronea in questo.

3 Si dimanda: Vno ritrouandosi senza serua in casa, & douendosi in giorno di festa apparecchiare desinare, o comprare legne, per far fuoco, & simili, la conscienza gli dettò, ciò non douesse fare, prima che non hauesse udito Messa, ilquale fece, se peccò? *Ref.* di sì, hauendolo fatto, inanti che detta conscienza, cio deponesse, & mortalmente. Perche la doueua deponere, benché non fosse obligato a ciò fare, per esser cosa; laquale non era conforme, ne contraria alla legge. Et così anco il Nauarro afferma, & altri Dottori. Et l'istesso dirassi, quando la conscienza gli dettasse, che non douesse scriuere, o andare a solazzo, prima che non habbi udito Messa, o fatto altro bene. Ma che diremo, quando la conscienza sarà dubbiosa? però notasi.

4 Si dimanda: Vno caminando per una strada, vidde vna bella donna di qualonque stato fosse, laquale guardò con intentione di giudicare, se quella era atta al gioco di Venere, senza hauere intentione alcuna però, di conoscer quella, ma solo considerando le sue bellezze del viso, & le sue parti ascosse, se quell'atto corrispondeffe, se peccò? *Resp.* se la sua conscienza gli dettò, come è detto nelli precedenti, dirassi di sì, finche non l'haurà prima deposta, per essere; cosa pericolosa di peccato mortale. Ma se la sua conscienza fosse stata dubbiosa, specialmente sopra detta cosa, doueua eleggere la piu sicura parte, sotto pena di peccato mortale, & a quella accostarsi, laquale faria fuggire detto pensiero, come quello; ch'è pericoloso di mortale, essendo che per obligo siamo tenuti di eleggere la parte piu sicura, sotto pena di peccato, nelle cose però, ch'appartengono alla fede, & costumi, ma, nell'altro no.

5 Si dimanda: Vno haueua due beneficij semplici, alquale dettana la sua conscienza, non poterli tenere senza peccato mortale, & senza restitutione de' frutti, se non nerintoniaua vno; benché fossero semplici, ouero era per ricuerlo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè gli può tenere, nè meno ricuerli, benché di ciò sia dubbiosa la sua conscienza.

6 Si dimanda: Vno si ritrouaua essere in un peccato, del quale dubitaua, se quello fosse peccato mortale, o pur ueniale, Et per essere in questo dubbio, non se ne uolse confessare, e staua

re, e staua in dubbio di confessarsene, se peccò? *Resp.* di sì, quando non se ne confessò, per che in questo deve pigliare, & consultarsi con esso suo Confessore, quale sia la piu sicura parte, ne consultarsi da sua posta.

7 Si dimanda: Vno hauendo fatto alcuna cosa; dubbitaua alquanto, se fosse peccato mortale, o no. Ma però non era del tutto dubbiosa, per parerli piu vera di no, che di sì, se peccò? *Resp.* di sì, per non essere totalmente sicura la sua conscienza; se fosse mortale, o ueniale. Et anco in esso Manuale di Confessori, per non esser (dico) sicura, in quel capitolo d'esse due.

Nau. ibid.
Si quis aut
nu. 2.
Nau. ibid.

8 Si dimanda: Vno haueua la conscienza dubbiosa generalmente, sopra alcuna cosa se quella a farla era peccato mortale, ouer no, se peccò facendola? *Resp.* che nel precedente caso quinto, hauemo detto specialmente; Per il che diremo che la conscienza certa in generale, per questo non bastare a fare, che per una cosa, che s'habbia la conscienza generale dubbiosa, sia bastata a fare, che sia peccato mortale. Onde diremo di no, hauendola, dico, in generale, certa; si come della sua contraria speciale. Et però non si dice conscienza dubbiosa, perche senza scrupolo alcuno in se contra ciò, ch'egli determinò di fare, se credea, ouero haueua opinione probabile, che ciò, che uoleua fare, era buona per la legge, per l'autorità, ouero per la sofficiente ragione, per tenerlo così a giudicio di huomo di scienza, & di conscienza. Dato anco, che la maggior parte de' Dottori tenessero il contrario, si come dirassi per piu chiaro per il seguente caso.

9 Si dimanda: Vn Medico, ilquale era tenuto Dotto, ordinò a un infermo una medicina, per laquale morì, se detto Medico, o infermo, che tolse la medicina, sia scuso dall'homicidio? *Resp.* di sì, percioche l'ignoranza anco della legge oscura, che si pone in openione, alle uolte scusa anco in speciale, quando le persone dotte, & scientiate, & di buona conscienza lo dicono, & lo tengono così essere.

Nau. c. 17.
nu. 82.

10 Si dimanda: Vno teneua alcune cose, come sue, alquale gli fu fatto conscienza, perche lui non pretendea douere restituire, & per confermarli meglio in questa sua opinione, senza alcuna assertione disordinata, & con puro cuore, desiderò di sapere la uerità da alcuni peccati, Dotti, & di buona conscienza, dicendo a quelli la uerità, & la cosa giusta, alquale dissero non essere tenuto, se costui dopò hauuto questo consiglio, sia tenuto restituire? *Resp.* di no, & scusato dal peccato, poiche gli ha detta la uerità senza affetto, benché ueramente fosse poi tenuto di restituirla.

Ar. gl. sing.
Et recepte
c. Capella
mus de fe
ijs.

1. Nau. ibi.
Iuxta nota
ta S. Thom.
2. 2. q. 53.
ar. 4. Et 5.

11 Si dimanda: Vno haueua la conscienza tanto scrupulosa, che quello, ch'era bene gli pareua male, se peccò? *Resp.* che l'hauere la conscienza molto scrupulosa, nasce più tosto per difetto naturale, o acquistato, che altrimenti. Però deuesi procurare l'emendatione di quella; percioche come uitio naturale, o acquistato, inclina l'anima piu tosto a essere inconstante in ciò, ch'egli per probabile ragione consente a essere bene quello, ch'è male, & quello, che è male consente a essere bene, si come esso Nauarro ciò benissimo dichiara. Imperoche alle uolte, per la molto scrupolosità, nasce poi la pusillanimità, laquale moltiplica i peccati, facendo peccato quello, che non è peccato, oicura l'intelletto con la nebbia del timore, & con i pensieri scusati; leua la pace dell'anima, & si dishabita poi l'anima dello Spirito Santo; genera perturbatione, laquale poi genera la disperatione, & al fine poi essa disperatione uccide l'anima. Concludemo dunque, che il troppo stà per nocere, come prouerbialmente si tuol dire. Et molti altri mali la troppa scrupolosità appor- ta, liquali per breuità in questo luogo gli taccio.

12 Si dimanda: Vno era in alcuna carriua di positione; per il che non poteua digiunare ne' tempi statuiti da S. Chiesa, & perche non digiunò o uua uigilia commandata da S. Chiesa, non uoleua uiuere al mondo, dicendo che la conscienza gli dettana ueramente commesso vn gran peccato mortale. Per il che molto s'affligueua, se peccò, per tanta scrupolosità? *Resp.* di sì, perche eccesse il mezzo, & s'accostò al uitio, poiche quando lui non hauesse digiunato per impotenza, non peccò, ne meno demerito; Anzi haurebbe peccato, quando hauesse digiunato, poiche gli haurebbe potuto apportare alcun notabil danno. Et però deuesi molto bene intendere quella sentenza de' questi Santi Dottori, liquali dicono; *Che a una buona & sana anima appartiene conoscer le sue colpe, oue non è colpa.* Ma dico che bisogna intenderla molto bene; percioche non vuol dire (come alcuni la porrebbero intendere) esser peccato ciò, che non è peccato. Percioche questa faria una bugia; & con-
leguente

L'Autore.

S. Ago. in c.
aderus. s. d.
Et S. Greg.
Cui multi
trianum eā

f. bonatum mentiu est, tibi & culpas suas agnosce, ubi culpa non est. Ca. 27. nu. 275. Matt. 5.

frequentemente peccato, ancorche si dica per uia di humilita. Ma uogliono dire, ch'e buona cosa conoscersi per peccatore, in generale; benché non si ricordasse di che cosa accusarsi in speciale. Et questo e quello, che essa Glosa intender vuole; benché in molti altri sensi medicinali intender si potrebbe, che per breuita io lascio.

Nau. c. 27. nu. 285.

- 15 Si dimanda: Vno era tanto scrupoloso, che si asteneua di fare alcune opere uirtuose, cioè di comunicarsi in publico; per non esser uisto da tutti; accio non fosse tenuto per un' Ipocrita, ouero di fare elemosine in Chiesa, & simili, se peccò? quando ciò faccia per troppa scrupolosità di non esser tenuto (come e detto) Ipocrita, dirassi di sì. Percioche questi tali credono, che le buone opere siano empie, & cattive, onde peccò, almeno uenialmente. Lequali cose tutte, sottilmente sono dichiarate da esso Nauarro. Percioche dice Christo. Sic luceat lux uestra coram hominibus, ut uideant bona uestra opera, &c.
- 16 Si dimanda: Vno Chierico turbandosi per una leggiera perturbatione d'animo, restò di celebrare Messa, per non esser tenuto dal mondo cattiuo religioso; & poco timoroso di Dio, se peccò per questa minima perturbatione? Resp. di sì, quando non sia mortale, o non si accosta al peccato mortale, ne gli sia pericolo di essere.
- 17 Et così anco dirassi di quelli, che mai finiscono di confessarsi, o che non gli par mai di comunicarsi con la coscienza serena, & simili altri molti esempij, che dir potrai.

Dell'Orare, o fare Oratione. Cap. CXXXII.

Vedi anco Beneficiati al caso. 131.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'e tenuto recitare orationi, & le recita con alta uoce, che impedisca al tri, come parca, & non pecca. L'oratione, che si fa, come si deue fare, & per chi, & da chi.

In 2. par. 5. Septembris. in casu 1. 1581.

Si dimanda: Vno faceua ogni giorno alcune. sue orationi, lequali le recitava così altamente, & cò tanto chiara uoce, che impediua molti altri, che orauano, se peccò? Resp. col Theologo del Card. Palleorto, & col Gaetano, che la oratione publica di precetto, deue esser uocale, ma chiara, & alta, Solum de decencia, qua tamen decencia cessat, cum ad non impediendum, uel offerendum alterum decencius est illam submissè dicere. Et nondimeno il Sacerdote, che dice la Messa, laquale e oratione comune, & anche le hore la maggior parte di quella, & di quelle se deue dire con uoce secreta, & che non sia uita da circostanti. Per tanto noi diremo, che la oratione, che a un solo conuiene, deuesi dire sommamente, & basta, per non disturbare gli altri fedeli, & diuini, & questo e quello, che uol dire il Gaetano, & anco il Nauarro parlando della Oratione, & hore canonice.

2. 2. 9. 83. ar. 12. c. 20. nu. 14.

Dell'Orationi, o altre cose sagre, o benedette, che si portano addosso, & come deuesi orare. & per chi. Cap. CXXXIII.

S O M M A R I O.

- Oratione, che cosa sia, come deue essere, perche, & quando si pecca, orando.
- 1 Colui, che mentre fa oratione, sta con la mente altrato a, come, & quando pecca, & in qual sorte d'orationi non si pecca, & perche.
- 2 Colui, che dice il Pater nostro, per se solo, come, quando, & perche pecca, & non pecca.
- 3 Colui, che si ritroua in qualche trauaglio, nè altro rimedio troua, che ricorre a Dio con l'Oratione, ne gli ricorre, pecca, & così anco, per il suo prossimo, & perche.
- 4 Colui, che fa oratione per se, & per li amici, & non per li nemici, pecca, & perche. Nell'Oratione deuesi pregare i Santi, per molte ragioni, & cause.
- 5 Il Sacerdote, che e tenuto orare per tutti, uocalmente, & ora piano pecca, & perche. particolarmente nel dir della Messa, & dell'ufficio diuino, perche.

Oratione,



Ratione, altro non e, ch'un parlare con Dio, o Dio con noi, laquale deue essere con l'intentione, con l'attentione, & con riueranza, altrimenti si pecca, parlando però della formale.

Si dimanda: Vno faceua oratione uocale, & mentre che staua in quella, staua con la mente distratta da quella. Et entrò di una oratione, o Psalmo, che dire uogliamo in un'altra, dopò s'accorse non hauer detto quella oratione, che lui haueua intentione di dire, & dopò, che questo trè o uer quattro volte gli fu accaduto, disse, hor fu, Omnis spiritus laudet Dominum? Se costui peccò? Resp. se dette orationi, che da lui si diceuano, erano di obligo, o di uoto, o di penitenza, ouero di precetto di S. Chiesa, dirassi di sì, che peccò, perche non ha adempito a quanto era tenuto; Ma se forse era stata per sua semplice diuotione, ancor che a lungo tempo, & usanza, & cò suetudine sua dicesse dette orationi per inanti, che uadi la mattina fuori di casa, ouero inanti, che uadi a dormire la sera, si dirà di no, che non peccò ma dirò bene, che ne anco meritò; essendo che, se cor non orat in uanum laborat. Percioche l'ordine formale, vuole l'intentione (come e detto) l'attentione, & la riueranza, percioche ogni uolta, che si parla con Dio irreuenteramente, se pecca, essendo che questa sia oratione formale, & non materiale, come per esercitarsi al canto, o per fuggire l'otio, che non ui s'attende, laquale non sarà oratione irreuerente, & però non si pecca.

Arm. de oratione.

Si dimanda: Vno faceua oratione, ne altro sapena dire, ch'il Pater nostro, loquale il diceua per se solo, così hauendo l'intentione, se costui peccò? Resp. di no, perche questo non e contra il precetto diuino, nè meno humano, & massimamente, quando si fa con buona fede, & con semplicità senza esserne auuertito, che il Pater nostro mai si dice, che non si prega Dio per tutti. Dicendo, Pater nostrer, & non Pater meus. Da nobis hodie. Et non da mihi, &c. Ma quando dopò fosse auisato di questo suo errore, benché semplice, dirrei, che peccasse, perche secondo le parole dell'Apostolo, che dice. Aliter alterius onera portate, & sic adimplebitis legem Christi. Et San Tomaso ancora dice, che pecca, escludendo alcuno, imperoche con questa Oratione dominicale, si prega per tutti, senza escludere niuno, & escludendosi, peccaria. Ma questo dopò, che l'huomo il sapra, percioche per inanti, che lo sapesse, farebbe escludere, & peccaria almeno uenialmente.

Nau. c. 14. nu. 23. etc. 11. nu. 21. Ga. 2. 2. 9. 25. ar. 8.

2. 2. 9. 26. ar. 4. 8. 9

Si dimanda: Vno si ritrouaua esser in un gran trauaglio, ne altro rimedio trouaua, che ricorrere con l'Oratione a Dio, che lo aiuti, & soccorra, ne ricorresse, corse, ouero se fosse per salute del prossimo, ilquale non haueua altro rimedio, che lo possa aiutare, fuor che la oratione altrui, ne fu con quella aiutato, se colui che portaua, & doueua aiutarlo, & non aiutandolo con detto soffragio di oratione, pecca. Respon di sì, quando non ricorrono a Dio per se medemo, & anco quando uedesì il suo prossimo, che sia per calcare in qualche tentatione, o pericolo, o d'impazienza, o di carnalità, o d'altra cosa simile, alquale parese non hauere altro aiuto, o rimedio, che l'aiuto speciale di Dio, & di colui, che dalla lunga uede tale precipitio; Ouero diremo, quando si uedesse due persone, che si sono diffidate a combattere insieme, & gli parese di non potere hauere altro rimedio per la loro salute, che l'oratione. Onde colui, o coloro, che le uedeno in questi casi, sono obligati a dimandarli a Dio, & soffragarli con l'oratione appresso esso Dio, che gli facci far pace, & che s'acquettino.

Nau. c. 13. nu. 18. Ca. in 4. d. 15. q. 1. co. 5

Siln. uerb. orat. 5. 8.

Si dimanda: Vno faceua oratione per se, & per suoi parenti, & amici, nè uoleua pregare per li suoi nemici, nè meno i Santi, ma solamente Dio, se peccò? Resp. di sì, massimamente, quando egli credesse poterli liberare da qualche graue pericolo mediante le sue orationi, percioche fece contra il precetto di Christo, che dice. Et dimittite nobis debita nostra, & sicut & nos dimittimus, debitoribus nostris? Et deuesi anco pregare i Santi; percioche si come Dio opera queste cose inferiori, per le seconde cagioni, accio si conferui l'ordine della natura, così esso Dio si esaudisce, per uia de' Santi, come per cause mezane. Et questo per molte ragioni. Prima, accio honoriamo quelli, come suoi Santi. Secondo, perche l'hauemo nell'Euangelio, che Christo esaudiuua in questo mondo, per mezzo de' suoi Apostoli. Terzo per esser questo l'uso di santa Chiesa, laquale drizza le sue orationi a i Santi, accio le presentino al conspetto di Dio. Onde per il testamento uecchio & nuouo hauemo, che gli santi sempre hanno interceduto per noi, con

Arml. de orat. nu. 23

Cocil. Trid. sess. 25. c. de inuocatione sanctorum.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

O questa

Lib. 2. Ma-
chab. c. 12.

S. Tho. 2. 2. 5
q. 83. ar. 3.

Artil. n. 4.

questa. Oratione formale, e molto necessaria la a noi, per render gratie a Dio, al quale siamo obligati riuertilo, & per impetrare gratie da lui, ci conuiene honorarlo temerlo, & adorarlo d' Adoratione Latria, come e detto al suo luogo.

Si dimanda: Vn sacerdote facua oratione comunemente per tutti, in Chiesa in presenza di tutto il popolo uocalmente, come quello, che era tenuto, ma oraua senza essere sentito dal popolo, per il quale da quello s' offerriua, & pregauasi Dio, dicendo Messa pianamente, se peccò? Resp. più presto di sì, ch'altrimente, percioche ha fatto contra la ragione di non volere essere inteso a pena da se stesso, si come fanno alcuni sacerdoti, che dicono Messa, per intenderla loro soli, & così quelli, che dicono l'ufficio in choro, iquali lo dicono tanto piano, che a pena da loro stessi, e inteso. Per ilche fanno male, percioche queste sono orationi comuni, che deueo esser fatte uocalmente, per essere intese da tutti, & non da pochi. Ma l'oratione particolare, dirassi bene, che bastera sia detta non solamente piano, ma mentalmente con intentione, attentione, reuerenza, & humiltà.

Dell' Ordini de' beni naturali, a dell' huomo, quali, & quanti. Cap. CXXXV.

Vedi Restituzione o sodisfattione della forma.

Vedi anco Collatione de' gli Ordini Matrimonio. Et irregolarità al caso. 70. 71. 72. 75.

S O M M A R I O.

Ordine, che cosa sia, l'effetto, che fa, che cosa sia congiunta con quello, & come.

- 1 Colui, che non beue uino, non puo esser promesso a ordine sacro, & perche. Il Diacono in ordine, che non beue uino, non deue ministrare al Sacerdote, & perche.
- 2 Colui, che tiene, & crede quell' autorità, c'ha colui, che sia ordinato, l'habbia anco il laici, e heretico, & perche.
- 3 Colui, che riceue ordine sacro, & promette castità, senz' a hauer l'intentione di non offeruarla, pecca, quando, & perche.
- 4 Colui, ch'è promosso all' Ordine sacro, & commette fornicatione, pecca, & se si maritasse, saria scomunicato, & irregolare.
- 5 Il Vescouo, che da ordini fuor di tempo, non hauendo l'autorità, pecca, & è sospeso, ma l'ordine, e ualido: ma è sospeso, & ministrandoli, si fa irregolare. Colui, che riceue ordini fuor d'età, o senz' a lettere dimissoriali, sono sospesi, & ministrandoli sono fatti irregolari, laquale appartiene al Papa, & puo esser priuo di beneficio.
- 6 Colui, che riceue ordini sacri dopo mangiare, pecca, ma l'ordine e ualido, & perche.
- 7 Prima tonsura, se sia ordine, & che cosa sia. Vedi al cap. dell' interdetto al caso 26.

Nau. c. 27.
nu. 17.

Artil. del
uino.

Ar. c. si quis
de conse. di
sim. 5.



Ordine sacro, e uno di 7. sacramenti, ilquale quando si toglie degnamente, da quella gratia, laquale e chiamata, *Gratum faciens*, cioè che colui, che lo riceue, si fa amico di Dio, & intendesi di ciascun' Ordine, tanto minori, come maggiori, & con i maggiori sono congiunti il Voto di continenza, & di castità, non come cosa essenziale, ma accidentale, per statuto, & ordine di san a Chiesa, & beato quello, che l'essercita degnamente senza peccato.

Si dimanda: Vno si uoleua promouere a gli Ordini sacri sacerdotali, ilquale non beueua uino, se costui possi essere promosso a questo ordine sacro? Resp. di no, percioche il sacerdotio e proibito a questi tali, che non beueno uino, & che quello abboriscono, per il pericolo del uomito, acciò alcuna uolta non uomitassero il Sacramento. Ne meno deue farsi ordinare, per mettersi a questo pericolo, perche peccarebbe mortalmente. Ne anco essendo Diacono deue ministrare al Sacerdote, acciò se acca scasse, ch'il sacerdote non potesse compire il sacrificio della Messa, ilquale bisogna ria, che lui, come Diacono supplisce, & la finisce.

Si di-

2 Si dimanda: Vno prese alcuno Ordine, o minore, o maggiore, ilquale credeua ferma mente niissun bene ordinato hauesse piu carattere, nè menno segno impresso nell'anima, nè piu potestà spirituale, per detta consecratione del sacro Sacramento, di quello che haueua ancora gli laici, & buoni Christiani, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. & e caso d'inquisitione, per saper d'heresia; Percioche ueramente questi sacri Ordini imprimono il carattere nell'anima, & concedono potestà spirituale, di poter consecrare, & fare sacramento, ilche non possono fare i laici, per buoni Christiani, & santi, che quelli fossero, senza esso Ordine sacro.

L'Autore.
L'Autore.
Nau. c. 22.
nu. 18.

3 Si dimanda: Vno prese alcun' Ordine sacro, & nel riceuere di quello, promise cō obligarsi d'offeruare Voto di castità, benchè egli non hauesse proposito, o intentione d'offeruarla, nè esser continente, nè di obgligarsi a esso Voto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente per ogni uolta, ch' a quella cōtrafara. Percioche non si può lamentare della Chiesa (come dice il Nauarro) poiche quella non lo cōstrense a prenderlo, & gli lo fa anco intendere, & sapere, inanti che a quello si promoua, essendo che solamente ordina essa santa Chiesa, che chiunque vorra ordinarsi, siano inhabili a contrahere matrimonio. Ma mi s'appresenta un bel dubbio.

c. si quis corum & ca. erubescant.
c. 22. nu. 52

4 Si dimanda: Essendo che per hauer fatto mentione, che chiunque desidera, o uoglia, o riceue alcun' ordine sacro, & essa S. Chiesa ordina, & statuisse, che colui sia tenuto promettere con obbligo d'offeruare, & mantener castità, & esser continente. Et essendo che tutti detti. Ordini sacri, contengono in se uoto solenne di castità, per detta sua constitutione, se un Chierico (benchè non maritato) fornicando uolontariamente, o inuolontariamente, o pur si rimaritasse, se pecca, & sia scomunicato? Respond. di sì, che pecca, & mortalmente, percioche si come uolontariamente si ordinò, così uolontariamente incorre in essa inhabilità, & se si ammogliasse, saria ueramente scomunicato, & anco irregolare, quasi di una bigamia. Ma se uolontariamente, o pur inuolontariamente fornico, peccò mortalmente, ma non però sarà scomunicato, perche quando ciò fosse, non sò il mondo come stesse, all'incontinenza che in molti si uede.

L'Autore.
S. Tom. 4. s. 2.
ten. d. 42. q. 1.

5 Si dimanda: Vn Vescouo dette alcuni Ordini sacri ad alcuni, fuor die ssi tempi statuiti da santa Chiesa, ne haueua l'autorità, se peccò? Resp. di sì, & è sospeso, & anco quelli, che lo riceuettero, benchè il dare fuori di tempo non sia di sostanza dell' Ordine. Et tutti coloro, che riceueno Ordini sacri fuori di tempi o inanti la età, o senza lettere dimissoriali, di subito sono sospesi, oltre il peccato, & se celebraessero, auentariano subito irregolari, & l'absolutione spettaria solo al Papa, & può esser priuo d'ogni beneficio, per la Extrauagante di Pio I I. Cum ex sacro, & c. & d' Innocentio I X. & d' Alessandro V I. al lequali poi bisogna riferirsi, si come dice la Siluestrina, purchè non sia fatto con dispensa Papale.

Artil. dell' ordini. n. 2. in 4. di 57. q. 1.
Nau. c. 22. n. 52. col. 2.
Artil. de irregolari. n. 82. & dell' ordini. n. 6. Verf. 2. & §. 10.

6 Si dimanda: Vno s'andò a ordinarsi, dopo ch' hebbe designato d' Ordini sacri, se peccò, & sia bene ordinato? Resp. di sì, che peccò, & essa ordinatione e ualida, ma incorse nel peccato, & nella pena; Percioche circa la ualidezza dell' Ordine, questo non e di essenza dell' Ordine, eccetto però non fosse lasciato qual cosa di essenza in essa ordinatione, percioche quando alcuna cosa essenziale si lasciasse in essa ordinatione, non farebbe ualida.

Artil. dell' ordine. n. 7. & 8. et Vg. in ordinatione di 75.

Dell' Organo.

Cap. CXXXVI.

Vedi Cantare profauamente.

Dell' Ornamento di Donne, & Homini.

Cap. CXXXVII.

Vedi Vestire Pomposo.

Dell' Offeruanza della Confessione, dalla parte del Penitente, & anco del Confessore.

Cap. CXXXVIII.

Vedi anco Confessione Sacramentale. Reiteratione della Confessione, & Circostanze della Confessione.

- 1 Colui, che si dimentica de' peccati, nella confessione, & poi si ricorda di quelli, come quando & perche, sia tenuto confessarli.
- 2 Colui, che piu uolte l'anno si confessa, non deroga al precetto di Santa Chiesa, & quando sia tenuto per obligo, & e buona cosa far confessare spesso il penitente, & perche.
- 3 L'huomo non e tenuto confessar si subito fatto il peccato, secondo il precetto della Chiesa per tenerlo a memoria, & perche.
L'huomo per precetto, non e tenuto confessarsi, quando vuole riceuere i sacramenti, eccettu dell'Eucaristia, & perche, ma esser cosa lodabile.
- 4 Colui, che con parole non si sa confessare, e tenuto per scrittura, o quando non puo andare dal confessore, & il Confessore da lui.
I Mutti, e Sordi deuesi confessare con cegni, come, & perche.
- 5 Colui, ch'è confesso, ne riceue l'assoluzione, non adempie il precetto di Santa Chiesa, & perche.
Il penitente, che non si confessa al proprio Confessore, o da altri, di licenza di quello espresso dall'ordinario, o si confessa finalmente, o lascia alcun peccato, o non ha uolontà di leuarsi dal peccato, ne ha dolore, non adempie il precetto di S. Chiesa, & perche.
- 6 Colui, che sia radicato nel peccato, ne il uoglia lasciare, non adempie il peccato, ne si deue risolvere, & perche.
Giuda se ben confesso il suo peccato, non merito perdono, & perche.
- 7 Colui, che una uolta l'anno si confessa, passato l'anno, confessandosi adempie il precetto, & perche, & quanti peccati commetta, & come.
- 8 Il Confessore, che si manca delle cinque circostanze, pecca, & perche non deue confessare, & quando possi confessare, benchè di dette si mancasse, & quali siano.
- 9 L'huomo, e tenuto confessarsi per precetto, e per consuetudine nel tempo di Quaresima.
- 10 Colui, che non si puo confessare una uolta l'anno per precetto, quando, come & perche non pecca.

Medi. lib. I.
c. 14. §. 41.
reg. 1.

Vittoria.
Soto.

Medi. lib. I.
c. 14. §. 41.
reg. 2.

Medi. lib. I.
c. 14. §. 41.
reg. 2.



Si dimanda: Vno confesso ueramente tutti i suoi peccati, de' quali si ricordò per precetto di Santa Chiesa, & si comunicò. Da li a lei, o dieci giorni, o un mese, si ricordò d'altri peccati commessi in quell'anno, se colui per adempimento del precetto di Santa Chiesa, sia obligato ritornare a confessarsi di detti peccati, scordati? *Resp.* di sì, perche il precetto dice affermativamente, che si confessi di tutti i suoi peccati, de' quali si ricorderà, perche se è ricordato de' peccati commessi dentro all'anno medesimo, nel quale se ne confesso de' gli altri, & è obligato confessarsene, prima che passa l'anno perche il precetto l'obliga a confessarsi ogni anno una uolta. Ma se già fosse passato l'anno, quando si ricordò d'essi peccati fatti prima, & se gli haueua dimenticati nella confessione, fatti nell'anno passato, dirassi non essere obligato a confessarsene subito, ma quando si confesserà, per osservare il precetto dell'anno presente, nel quale si ritroua.

2 Si dimanda? Vno si confesso una uolta l'anno per precetto di Santa Chiesa, se confessandosi una, o piu uolte infra anno, deroghi al precetto, ch'è di iure diuino? *Resp.* di no, perche se bene la Chiesa non obliga l'huomo a confessarsi piu che una uolta l'anno, nondimeno, e obligato de iure diuino a confessarsi in certi casi, cioè in pericolo di morte, o per altra cagione che si presoponghi, nè possi seguire morte. Quando si ha da riceuere la sacratissima Eucaristia. Quando s'ha fatto uoto, o per diuotione di confessarsi tante uolte all'anno. Et quando che il Confessore gli hauesse dato per penitenza, douersi comunicare tante uolte all'anno. Ilche e un'ottimo rimedio da fare, che l'huomo si guardi dal peccato, di farlo comunicare spesso, acciò spesso habbi d'hauere uergogna de' suoi peccati.

3 Si dimanda: Vno subito, che commetteua un peccato si confessaua, per no dimenticarsi di quelli, se sia tenuto? *Resp.* di no perche la Chiesa non obliga l'huomo, a douersi tenere a memoria i suoi peccati, ma solamente obliga a confessare tutti quelli, de' quali si ricorda,

corda, ogni anno una uolta. Nè meno dice il Dottor Medina, l'huomo essere obligato di confessarsi, quando ha da riceuere gli altri sacramenti, fuor che quello della sacratissima Eucaristia, ma che basta hauer contritione de' suoi peccati. Ilche io non laudo, perche per riueranza almeno d'essi sacramenti, l'huomo si deuebbe confessare. massimamente quando conoscesse, che nella Quaresima, non potrà ricordarsi de' peccati di tutto l'anno. Ilche a me pare cosa santa, se bene non e necessaria, poiche quasi tutti, pecciamo tante uolte nell'anno, che non ci ricordamo poi nel tempo di Quaresima, della quantità, del modo, & altre circostanze d'essi peccati.

4 Si dimanda: Vno era sordo, & muto, & sapena scriuere, & con parole non si poteua confessare, se per scrittura si deue confessare? *Resp.* di sì, & detta confessione, & assoluzione ne esser ualida) si come di sopra un'altra uolta ancora hauemo detto) che per scritto se gli desse, o se gli mandasse. Et l'istesso dirassi (come già e detto di quelli, che hanno la lingua forestiera, che dal Confessore non e intesa, & anco d'uno, che fosse infermo, che non può andare al Confessore, ne il Confessore da lui, perche anco egli e infermo. Et quelli muti, & sordi, che non intendono, ne possono parlare; deuesi, non sapendo leggere, nè scriuere, confessare per cegni, si come io ne confesso alcuni già tanti anni.

5 Si dimanda: Vno si confesso, ne riceuere la forma dell'assoluzione, si come dalla santa Chiesa s'usa, & si dà, se costui habbia offeruato, & adempito il precetto d'essa Chiesa? *Resp.* di no, Et prima diremo, quando uno si fosse confessato a un Confessore non legittimo, dirassi non hauer offeruato il precetto della Chiesa. Secondo, se la confessione fosse stata finta. Terzo, se hauesse lasciato volontariamente, o per uergogna, o altro rispetto qualche peccato mortale. Et quarto, quando che si fosse confessato con intentione di non leuarsi dal peccato, nè hauesse hauuto dolore dell'offesa fatta a Dio. Allhora dirassi non hauer offeruato, nè adempito il precetto d'essa Chiesa; perche tutte queste cose sono necessarie, acciò la confessione sia ualida. Imperoche, peccando in una di queste quattro cose, la forma dell'assoluzione (dandosi) non e ualida, & e tenuto reiterare tutte esse confessioni.

6 Si dimanda: Vn Penitente andoper confessarsi, & disse ueramente tutti li suoi peccati al suo proprio Confessore, ma di più gli disse: padre, io son tanto radicato nel tal peccato, ch'io non posso con tutta la mia forza lasciarlo, o sia della concubina, o del giuoco, o d'altra forte di uitio, se costui adempia il precetto? *Resp.* di no, nè esso Confessore lo deue assoluere, imperoche allhora intendesi adempire il precetto, quando si riceue l'assoluzione. Costui non uiene assoluto, adunque non l'adempie, per non riceuere la forma dell'assoluzione, se bene la Chiesa santa semplicemente dica, che si confessi una uolta l'anno, costui gli ha confessati tutti, adunque offeruò il precetto: Ma questo argomento e falso perche la Chiesa intende, col'assoluzione. Et uedasi l'esempio di Giuda, che se bene lui confesso il suo peccato, dicendo, *Peccauit, et adens sanguinem iustum*. Nondimeno, non meritò l'assoluzione, perche non hebbe il dolore. Eccettuado però, che il Confessore non gli differisse il tempo, per qualche legittimo rispetto, & dopò il tempo staruitoli, ritornò, & meritò l'assoluzione, all'ora adempì il precetto, per l'assoluzione riceuuta.

7 Si dimanda: Vno lasciò passare l'anno di non confessarsi, se oltre l'hauer peccato mortalmente, per non hauer adempito il precetto diuino, se sia obligato a offeruare questo precetto sì, ouer no? *Resp.* di sì, perche questo precetto della Confessione, non solamente e precetto affermatiuo, ma e un precetto, che include in se, anco un precetto negatiuo, ilquale dice, uoglio che tu te confessi una uolta a l'anno, acciò tu non sii nemico di Dio, piu d'un'anno. Onde si uede, che questo precetto, non e come precetto finale, ma come termine del debito, che douemo a Dio. Ilche, per dirlo con esempio, e non altrimenti. Come se uno fosse debitore a un'altro cento scudi, quali gli douesse pagare in termine d'un'anno, & non pagandoli, finito l'anno, non resta per questo, che non gli sia ancora debitore di detti cento scudi, a douerglieli pagare, pascato esso anno, anzi resta maggiormente obligato a douergli pagare. Così non altrimenti noi siamo con Dio, Onde dirassi affermativamente, l'huomo essere obligato a confessarsi, benchè sia pascato l'anno. Et se l'penitente hauesse discrezione, ne si confesso una uolta l'anno, di tutti i suoi peccati mortali, al proprio sacerdote, peccò mortalmente. Et se bene il lasciare di confessarsi un'anno, non si facci più d'un peccato mortale, dirassi però, tante uolte ha-

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

O 3

uer pec-

Nau. c. 28.
nu. 35.
Major. in 4.
d. 17. q. 1.

Nau. c. 21.
nu. 36.
M. Ant. Cā
celli Tolle.

Medi. lib. I.
ca. 14. §. 41.
reg. 1.

Medi. lib. I.
ca. 14. §. 41.
reg. 1.

Soto.

Medi. lib. I.
ca. 14. §. 41.
reg. 1.

Soto.

Vittoria.

Nau. c. 21.
nu. 33.

ter peccato mortalmente, quan te uolte si propose di non confessarsi in un'anno.

8 Si dimanda: Vn Confessore se mancasse di quelle cinque cose, ouero circonstantie, le quali a lui sono necessarie, per esercitare competentemente l'ufficio suo; cioè di scienza; di potestà, di bontà, di prudenza, & di fecretezza, & di allegualti aggiongeremo ancora la festa, che sarà di fortezza, o di animo, che deue hauere per esercitar questo suo ufficio, se peccò, & se sia in stato di dannatione, & se si deue assoluere? *Resp.* di sì, che lui peccò, & è ueramente in stato di dannatione; Et questa e la commune opinione di tutti i sacri Teologi, liquali cauano queste tre conclusioni, molto notabili: Prima, che il Confessore, uendendosi ignorante di queste sei cose, confessando, dirassi essere in stato di peccato mortale, & di dannatione, perche questa ignoranza ridonda in gran danno del prossimo, per non saper curare le piaghe di quello. Onde si uerifica quello, che disse Gesu Christo. *Cacus, caco ducatum praestans, ambo in foueam cadunt.* La seconda e, che colui con ragione stà in dubbio, se in lui sian queste cose sì, ouer nò, & che tuttauia s'offerisse di confessare, ouero che uolontariamente cerca di ottenere la licenza dal Superiore; essendoui altri Confessori idonei, per questo ministerio, pecca mortalmente; percioche si mette a gran pericolo, con gran danno dell'anima del suo prossimo. La terza conclusione e, colui, chi haurà di se stesso questo dubbio, se il suo Prelato gli comandasse, che debba confessare, allhora lo potrebbe fare, & esercitare senza scrupolo della coscienza, perche nelle cose dubbiose, il suddito e obligato ubidire al Prelato. Per lequali conclusioni appare esso Confessore essere in peccato mortale, nè deue essere assoluto, se non lascia, o promette di esercitare piu tal ministerio: perche lui ha da sapere se stesso di prouedere al Penitente de'rimedij necessarij alla sua salute, ouero rimetterlo a un'altro migliore, & piu dotto Confessore di lui ouero sappia scaricare se stesso, dicendo al Penitente. Figliuolo trouareui vn'altro Confessore, per la uostra salute: perche io non posso sodisfare alla mia coscienza, nella determinatione de' uostri casi: delle quali cose uedi il Soto, che molto chiaramente ne parla.

9 Si dimanda: Essendo che per precetto di Santa Chiesa, l'huomo adulto sia tenuto confessarsi una uolta l'anno, si dimanda a che tempo? poiche per consuetudine longa, tutto il Christianesimo, per tutte le parti del mondo, s'usa la Quaresima, se si deue confessare nel detto tempo di Quaresima, o in altro? *Resp.* che la Chiesa Santa non ha posto tempo di giorno determinato: ha stara dunque confessarsi una uolta l'anno, in qual si uoglia giorno dell'anno. Ma il Canone dice, *Omnis utriusque sexus*, dichiara che ciascuno sia tenuto a confessarsi di Quaresima, & comunicarsi, per la Pasqua della Resurrectione, & questo per longa consuetudine s'è obseruato sempre, & s'osserua fin'hoggi.

10 Si dimanda. Vno non si puote confessare vna uolta l'anno, si come della Chiesa Santa si comanda, per certo suo rispetto, d'impedimento se sia scuso, & habbia peccato, per non esser confessato. *Resp.* che quando l'huomo fosse fra Turchi, o Mori, doue non si uide da tutti Christianamente, ne gli fosse Confessore alcuno, ouero che si nauigasse, ne si hauesse copia di Sacerdote alcuno, ouero se fosse in paese tale, doue che per confessarsi, si uia a pericolo di perder la uita, l'honore, & la roba, dirassi in questi casi, l'huomo non esser tenuto a obseruare questo precetto. Ma deue bene alle uolte esso huomo, che stà in questi pericoli, ricordarsi di se medesimo, & riconciliarsi con Dio, almeno mentalmente, con esser dolente, & pentito de' peccati commessi, & con proposito di non piu commetterli, poiche non si può riconciliare con lui sacramentalmente. Ricordandosi delle parole del Sacro Dottore, che dice: *Crede, & manducasti* però deuesti dolere del peccato, fatto per il tempo passato, & con animo fermo di non piu commetterli.

L'Autore.

Condizioni perimèti al Confessore, quali, & quante.

Medi. lib. I. ca. 5.

4. d. 18 q. 4. ar. 3.

Medi. lib. I. ca. 14. §. 41. reg. 1.

Ibid.

S. Agostin.

Dell'Offeruanza della Festa. Cap. CXXVIII.

S O M M A R I O.

Dichiaratione del comincia m ento, & principio col finimento della festa.

1 Il cominciamento, & principio, col fine della festa, quando sia, & come deue essere principio, & finita.

Nell'antiquo tempo, quando principiaua, & finiuua la festa, & di donde derivasse.

La

- La consuetudine dell'offeruanza della festa, come deue s'intendere, & chi la faccia, & quante hore deue offeruarsi.
- Quelli, ch' incominciano a offeruare la festa a uespro della uigilia, fin quanto tempo la deue offeruare, & perche.
- 2 Quelli, che offeruano la festa da una mezza notte all'altra, non peccano, & perche. A quale consuetudine deuesti offeruare la festa della uigilia, & perche, & de donde sia instituita.
- Colui, che persevera nel peccato, essere di continuo nell'inferno, & perche. Gesu Christo, quando nascesse, & resuscitasse, & perche nella mezza notte. Le ragioni, per i quali santa Chiesa offerua nel guardar della festa dalla mezza notte, fino all'altra.
- 3 I popoli, che offeruano la festa dalla uatina alla sera, pecca, & perche, & secondo il fine.
- Coloro, che offeruano la festa dalla mattina alla sera per necessitá, come peccano.
- 4 Quelli, che dopo udito la Messa la uorano, ma secretamente, per non stare in occhio, come peccano.
- Coloro, che la uorano, per fuggir l'occasione del peccare, non peccano, & perche, o come peccano.
- 5 Coloro, che la festa fuggono le compagnie, & stanno in casa a la uorare, peccano, benché non siano uisti da alcuno, & perche, & quando, & come.
- Coloro, che la festa non la uorano, & uanno a meretrici, peccano, mortalmente, & perche.
- 6 Coloro, che dopo udita la Messa stanno in casa, o altrove a solazzi prohibiti, in compagnia con persone inconuenienti peccano, & perche.
- 7 Quelli, che la festa stanno per le porte, o fenestre a ciuettar questa, o quell'altra persona, o mormorare, peccano, & perche, come, quando, & quanti peccati commettano.
- 8 Quelle persone, alle quali non e lecito la conuersatione di molti, che stanno in casa la festa, & la uorano, non peccano, & quando peccano, & come, & perche.



Erche molti dubbiosamente stanno, & dubitano, come debbano offeruare la santa festa dedicata a Dio, & a' suoi Santi, ad honor suo, quando incomincia, & quando finisca essa festa, per essere l'offeruanza di quella uaria, secondo i luoghi, & consuetudine d'essi luoghi, per tanto per di toccare alcuna cosa anco sopra questo capitolo; Et questo acciò i fedeli sappiano come, & quando incominciar, & finire debbano l'offeruanza, & santificatione di essa festa.

* Si dimanda: In una città, o Castello, o uilla, o in altro luogo molti offeruauano la festa indifferentemente, cioè alcuni incominciavano a guardarla dal primo uespro, alcuni a compierla, alcuni alla Aue Maria, & alcuni di meza notte, & alcuni finiuano essa festa nell'altro giorno seguente a uespro, alcuni all'Aue Maria, se peccorno, & rettamente habbiano offeruato essa festa integramente? *Respond.* col Theol. del Card. Palleorto; essendoche quanto all'incominciamento, & finimento di quella sempre si deue stare alla consuetudine de' luoghi, doue l'huomo si ritroua, perche non ostante che de Iure comuni il culto del giorno della festa, già tempo soleua principiari da un uespro all'altro, cioè dal primo Vespro, fin al secódo d'essa festa. Et questo fu tolto dal Testamento uecchio, nondimeno, essendoche questo precetto quanto al giorno, & l'hora determinata sia de Iure positiuo, & essendoche la consuetudine sia ottima interprete delle leggi però dirassi che sempre si deue stare a essa consuetudine della Città, o d'altri luoghi, doue s'habita, & si dimora, se però da S. Chiesa, o dal prelato non gli fosse altro decreto in contrario, onde se costui haurà offeruato essa festa, secódo la consuetudine, dirassi, che non peccò. Ma questo e d'auuertire, che la consuetudine deue intendersi quella, che si, & tiene la maggior parte del luogo, dico anco la maggior parte intendersi di quelli, che rettamente & santamente offeruano, & usano essa festa, almeno per. 24. hore, & non di quella consuetudine, che abusiuamente si fa, & che non fosse usata qualche parte indidente, dicendo poi, queita e la consuetudine di questo luogo; ma dico che sia consuetudine aprouata, & in questa cosa deuesti stare per commune giudicio, & ragione uole, di maniera

In casu. 2. die. 19. decēbris. 1580.

In c. 1. de fe riis. & de consecrat. di. 3. c. pronunciada.

Leuit. c. 23. De consue. ca. Cum de lectus. ff. de leg. l. si de interpret.

Panor. c. 1. de ferijs. 106 uerbo feria. §. 46. Silu. uerb. Dominica. q. 2.

8 Thm. 2. 2
9. 8. 1. art. 2.
S. Ant. 2.
par. 11. q. c.
7. 5. 2.
C. 1. quonia
deserij.

L'Autore.
Ibi.
Cap. 12.

Psal. 118.

Psal. 119.

In Psal. 119
supra.

L'Autore.

L'Autore.

L'Autore.

che essa cessazione dalle opere feruili, duri per tempo conueniente, come e solito offeruarsi, per uso uniuersale almeno per. 24. hore. Et coloro che incominciano a guardare e fa festa dal primo uesprou cioè della uigilia della festa, essortaria, & lo deuono fare per riuerenza d'ega festa, che la douessero guarda e almeno fin' all' Aue Maria d'esso giorno della festa, & per maggiore riuerenza d'essa festa fin' alla meza notte d'essa festa pallata; benche fossero. 3. o. ouer. 6. hore.

* Si dimanda: In Vn luogo si soleua usare principiare l'osservanza della festa, cioè in cominciarla a offeruare, & finirla, dalla meza notte della uigilia, uenendo essa festa fin' all'altra meza notte del finimento d'esso giorno festiuo, gouernandosi con questa ragione, che la Chiesa S. pare che così la offerui, se peccò? Resp. di no, anzi questa esser la uera, retta usata, & approuata consuetudine, pro toglier uia ogni confusione, per cioche essendo che la Chiesa santa gouernata dal Spirito Santo, per giustissime cause pare, che così uoglia, che s'offerui uniuersalmente per tutto il Christianesimo. Et a questa consuetudine ueramente ciascuno deue stare; Ma non però dirassi, che quelli peccano (come e detto nel precedente) che la incominciano dal primo uesprou fin tutto il giorno: compito d'essa festa. Et di quasi giudica, che la Santa Chiesa ciò habbia cauato questo instituto, dalla liberatione del suo populo dalle mani dell' Egipti, si come ha uemo nell' Exod. o In noctis medio percussit Dominus omne primogenitum, &c. a dimostrarc la nostra liberatione de peccati, essendo che colui, che si ritroua in peccato, sta continuamente con la notte dell' Inferno. Onde anco quel gran posetta Dauid per liberarsi dal peccato, disse. Media nocte surgebam ad confitendum tibi &c. Et però soggiunge immediatamente uedendosi liberato con l'altro Psalmo, & dice. Ad Dominum cum tribulauer, clamauit, & exaudiuit me, &c. Et l'altra ragione ancora sarà questa, che Giesu Christo quando nacque, & resuscitò sù di giorno, uedendo la Dominica, quasi nella meza notte, o poco dopò; Et per queste ragioni dunq; S. Chiesa principia, offerua, & usa il guardare della festa da una meza notte all'altra. Et questa e la premeditatione che fa Ca. liodoro, della nostra futura reurrectione conforme a quello, che dice Giesu Christo. Media nocte clamor factus est, ecce sponsus uenit &c. Et molte altre ragioni, & sentenze, potressimo addurre. Di maniera che il conarsi con la Santa Chiesa, non si può mai fallare, & il fare secondo la consuetudine de' luoghi, non si può fallare, quando la consuetudine (dico) sia approuata con ragione lodabile, & decedente dalla maggior parte.

3 Si dimanda: In alcuni luoghi si uoleua offeruare l'osservanza della festa, dalla mattina del principio d'essa festa, fin a sera d'essa festa sola, che meno assai di 24. hore, se detto popolo peccò? Resp. di sì, per cioche come e detto nel precedente caso, la Santa Chiesa vuole, & offerua, da una meza notte all'altra, & tanto maggiormente, o meno peccato, secondo il fine, perche ciò faccia, che se fosse per dispreggio, saperia d'heresia: Ma se ciò da alcuni si facesse per necessitá, nè pretermettesse l'udir della Messa, faria ueniale: come molti poueri fanno, che per guadagnarsi da uiuere stentano di, & notte insieme con la festa; Ma che diremo di quelli, che si dirà nel seguente caso.

4 * Si dimanda: Vno, o piu nel giorno della festa, dopò uita la Messa, si ferraua in casa, & lauoraua, secondo il suo esercizio, ouero faceua alcuna altra opera feruile, per non stare in ocio, se peccò? Respond. se ciò faceua per auaritia, & ci auanzò, dirassi di sì, & mortalmente, ma se ciò faceua, per non sapere in che cosa altro essercitarsi, per non star ueramente in ocio, & senza fine alcuno d'auaritia, dirassi, hauendo ciò fatto per diporito, di no, o se pur peccò, peccò uenialmente; Et se ciò fece (come e detto nel precedente) per estrema necessitá, dirassi non hauer peccato, essendo cosa molto piu utile il lauorare la festa, che d'andare a robbare, & farsi appicare; & particolarmente quando ciò fece senza scandolo del prossimo, o lauorano per non stare alle fenestre, o per leuar l'occasione di poter incorrere in qualche peccato.

5 * Si dimanda: Vno per fuggire alcune compagnie non conuenienti, dopò uita la Messa, se ne staua in casa, & lauoraua, senza esser uisto da alcuno, se peccò? Resp. che peccò, & mortalmente, perche la festa e instituita per render gratie a Dio, se bene maggior peccato sarebbe stato, quando con le compagnie hauesse fatto alcuna cosa non conueniente al Christiano in giorno di festa, o fosse andato a meretrice, o all'hostarie, o a fare alcuna altra cosa diueta al Christiano, per cioche tutte queste operationi, sono proprie que

que al peccato, ne contengono a Christiani, che meglio sarebbe lauorare, che meretrice, adulterare, o robbare, & simile.

6 * Si dimanda: Molti dopo uita Messa, in giorno di festa se stanno in casa in compagnia con molti, & tutto, o buona parte di quel giorno di spensauano in giuochi, in beuere, in crapole, o stanno in alcuni altri luoghi a piacere con donne, & simili, se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, per cioche la festa è statuita, primieramente per cessar dall'opere feruile, per lodare Dio, per ricrearsi spiritualmente, o tutta essa festa, o parte in uolere le hore Canoniche, o le sacre lectioni, o occuparsi in Chiesa, o in altri luoghi, o in casa nelle orationi, & non in opere indecenti, come da molti, & da infiniti si fanno, che non credono uiuer tanto per hauer essa festa, & consumarla in mala parte.

7 * Si dimanda: Alcune donne in giorno di festa, per non saper che cosa fare, poiche feruilemente non poteuano lauorare, se ne stauano per le porte, o per le fenestre a guardare, & ciuetrare indifferente quelli che passauano, & hora dell'uno, & hora dell'altro mormorauano così per passa tempo, se peccorno? Resp. di sì, prima, che non santificano la festa, come ne' precedetti, è detto dopò per la mormoratione, & secondo la qualità d'essa mormoratione, così sarà anco il peccato, che da loro si commette, & secondo la qualità delle persone, delle quali mormorano, per cioche la mormoratione sempre ha di spiaciuto a Dio, & dopo anco per esser fatta in tal giorno; Et Dio sa, che non gli interuenghi l'infamia di molti, alli quali saranno tenute restituiregli la lor buona fama, poiche alle volte peccano, nè fanno loro istesse quello, che si dicano, oh quanti, & quanti di questi gli ne sono, & uoleffe Dio, che fossero solamente i semplici.

8 * Si dimanda: Alcune figliuole donzelle, se stauano in casa, ouero erano ritenute in casa, come donzelle, acciò da persone non fossero uiste, & per conseruargli il loro honore, le quali per passar via il tempo cosuano, o faceuano altre opere pertinenti a figliuole uergine, & acciò il tempo lo spendessero piu uilmente, che possibili sia, se peccorno? Resp. di no, anzi haurebbono peccato, quando hauessero fatto alcuna operatione fuor della loro qualità; Eccettuando però, che ciò non hauessero fatto per mera auaritia, & ingordigia. Ma se mentre che tali opere faceuano hauessero fatto qualche peccato, che detto peccato fosse con disceso da tali feruitij, o dalle loro operationi, benche conuenienti a loro fossero stati, dirassi che peccorno, secondo la qualità, conditione, & circostanza d'essi peccati.

Dell'Osservanza de' figliuoli in verso i loro Genitori. Cap. CXXX.

Vedi Figliuoli.

Dell'Osservanza della Legge. Cap. CXXXI.

S O M M A R I O.

- 1 Coloro, che accettano alcuna legge, ne l'osservano, peccano, & perche. Le leggi, come deuesi abbracciare, & da chi, & perche. Le leggi, come s'annullano, da chi, & perche.



Si dimanda: Vna Republica, o Communità fece alcune leggi, o statuti: ma non le pose in scrittura. & furno proposte al popolo, il quale l'accettò, & comandò, che fossero offeruate; Ma alcuni alli quali non piaceuano (benche fossero buone uile, & salutifere) non le uolsero offeruare, & quelle trasgredirono, se peccorno? Resp. con il Theologo Cardinale Paleoto nelle risposte di suoi casi di coscienza, di sì; Imperoche le leggi non per altra ragione ci obligano, che con giudicio del popolo, per leggi sono riceute, così anco non altrimenti il popolo, che ha approbato quello, che è stato fatto senza alcuna scrittura, deuesi da tutti essere offeruato; essendo che niente importa, quando il popolo dichiara la sua volontà, o con soffragio, o col consenso, ouero con le cose istesse proprie, o con li fatti, imperoche le leggi non solamente si annullano con il consenso del Legislatore, ma anco con il consenso tacito del popolo, di non usarle, anzi disusare, si come chiaro si ha per quella legge, per cioche ha uemo, in quel cap. in his rebus in quib. nihil certi statuit diuina scriptura, nos populus Dei

L'Autore.

L'Autore.

in 2. parte sub die 8. Iunij 1580. in 3. casu.

ff. de leg. & Senat. conf. in ca. in his. d. 11.

3. p. 11. 13. c.
4. Ver. Missa
9. 6. Eod. §. 6
L'Autore
lib. 10. q. 5.
art. 5.

Dei, & instituta maiorum pro lege tenenda sunt, & sicut preuaricatores diuinarum legum, ita con temporales Ecclesiasticarum consuetudinum coercendi sunt. Et questo chiaramente proua Summa Anton. Siluest. la Tabiena, & tutti gli altri Sommisti concordemente, eccetto, che Soto, il quale da tutti dissent. Ma io sempre approvarò la maggior parte, & in questo caso lascerò Soto, poi che l'opinione communa è quella che fa la legge, & non la particolare.

Dell'Offeruanza della parola, delle promesse, che si fanno.
Cap. CXXXII.

Vedi Promesse, & Mancare di sua parola.

Dell'Offeruanza de' Padroni, in uerso gli seruitori, & altri.
Cap. CXXXIII.

Vedi Negligenza.

Dell'Ottenere Perdono de' peccati commessi. Cap. CXXXIII.

Vedi speranza d'ottenere perdono. Attritione: Et contritione con i sequenti.

Dell'Oniare a scandoli, o al male. Cap. CXXXV.

Vedi Difensione di se medesimi, o d'altri.

Della Pace. Cap. CXXXVI.

Vedi anco Odio.

S O M M A R I O.

- 1 A colui, che viene ammazzato il suo fratello o altro parente, non è tenuto fargli la pace in scrittura, & perche.
- 2 Coloro, che ha ricevuto l'offesa della morte di alcuno suo parente, ne può essere rimesso, se non ha la pace in scrittura, non esser tenuto, & perche.
- 3 Colui, che fa la pace in scrittura, a chi sommissamente la richiede, & perche. Se l'inimico offeso non si pentisse, se l'offeso deue perdonargli, & perche. L'Odio uerso il nemico, quando dice di essere deposto, & perche.
- 4 Colui, che nega la pace al nemico in scrittura, per non uederlo in qualche luogo, & accio stia lontano da suoi occhi, pecca, ne si deue assoluere, & perche. Colui, che dice perdonate, allo nemico, & non gli vuol far la pace in scrittura, pecca, benché ogni seruitio con effetto grandissimo gli facesse. Colui, che ueramente perdona, & fa ogni seruitio con le facultà allo nemico, ma non vuole che sia rimesso nella città, e farli la pace in scrittura, pecca, & perche.
- 5 Colui, che desidera, & vuole, che la giustizia habbia il suo luogo, & fa la pace con lo nemico con questa conditione, come pecca, & non pecca, & perche. Lo nemico, che mostra segno, & aiuta il suo nemico in tempo di necessità, & li desidera, che sia punito per giustizia, come pecca, & non pecca, & perche. Lo nemico, che si sottomette in uoler sodisfare al nemico in tutti i conti e tenuto farli la pace in tutti i modi, & perche. Lo nemico, che fa la pace al nemico, non è tenuto hauer sua pratica, come, quando, & perche. Lo nemico, che fa la pace non è tenuto a perdonare al nemico la sodisfazione della giustizia & perche, & come.
- 6 La donna, con i figliuoli non è tenuta far la pace al nemico, che gli habbia ammazzato alcun figliuolo uiuendo il marito, & perche, & quando.

11

- Il schiavo non è tenuto far la pace al nemico del suo padrone, quando, & perche. Il religioso non è tenuto far la pace, essendo sottoposto al Prelato, & perche, & quando. La pace interiore, & l'espulsione dell'odio da chi si deue fare, & perche. Che cosa sia non odiare il suo prossimo. Colui, che persiste d'odiare il prossimo suo, è tenuto perdonare, benché lo nemico non dimandasse perdono, & perche. Lo nemico, che sommissamente dimanda perdono al prossimo, è tenuto perdonarli esteriormente ancora, & perche. Tante volte si deue perdonare allo nemico, quante uolte dimanda perdono all'offeso, altrimenti si pecca, & perche.
- 7 Colui, ch' appartenientemente si riconcilia col nemico, ma interiormente non perdona, non si deue assoluere, & perche. Perche David, non uolse uedere la faccia del suo figliuolo Absalone. Se il uedere non sarà ratificato, gli possi esser la scurtà dell'anima. Il basto essere ueramente segno della pace, & particolarmente appresso i Galli.
- 8 Colui, ch' a fatto pace col federe, & col baccio, ne la vuol dare in scrittura, per dubitanza di qualche suo pregiudicio, pecca, come, & perche, & esser tenuto darla. La carità christiana mai può essere in un huomo, che denega la pace, & perche. Colui, non si può dir esser buon christiano, che di cuore non si riconcilia, & perche.
- 9 Colui, che per punto d'honore non vuol dare la pace allo nemico, che da tutte le sodisfazioni pecca non si deue assoluere, & perche. Quello, che risulta all'offeso il fare la pace al nemico in scrittura.
- 10 Colui, che ueramente perdona, & con effetto il mostra in tutti i conti hauer fatto la pace, non vuol, che la giustizia habbia il suo luogo ad essemplio de' altri, pecca, & perche. L'homicidiario quante persone offenda, & quali, & come, & quando.
- 11 Colui, che non vuole fare la pace in scrittura, per una certa legge, ch' è in scrittura, che dice, accio non resti il delitto impunito, pecca, ne si deue assoluere, & perche. Colui, che non fa la pace in scriptis, non si deue ammettere ad alcun sacramento, & perche, & quale deue essere questa pace in scrittura, come, & perche.



I dimanda: Fu ammazzato vno, il quale haueua padre, o madre, o fratelli, o altri, per ilche il Reo fu bandito in questo modo, che per anni diece, o venti, fosse bandito, & confiscati i suoi beni, &c. ne possi esser rimesso mai per alcun tempo, ouero finche non saranno finiti tutti 10. anni, o più, & se non haurà la pace dalla parte offesa. Per ilche dopo stato in bando 2. o più anni i suoi parenti procurorno la pace, & la ottenne, ma perche non bastaua alla causatione del processo, & alla rimessione del bando, inanti alla Giustitia, che necessariamente bisognaua hauerla in scriptis. Et la dimandorno, ma i parenti, o tutti, o parte non gli uolse dare detta pace in scriptis, ma solo in voce. in parole, & in fede con ogni giuramento, & sodisfazione, che esso Reo seppè dimandare, o altri per lui, se detta parte offesa sia tenuta darla, poiche dice hauerli perdonato? Resp. secondo l'Opinione commune di no, purché essa parte offesa, cio non facesse per odio, ma solo semplicemente, accio la Giustitia facci il suo corso, accioche esso Reo vedendosi in questo modo dalla Giustitia castigato, s'habbia da guardare da commettere piu alcuno altro errore simile, o altri errori. Et anche per essemplio, & guardia di molti altri, che potrebbero commettere questo o simile altri misfatti, quando vedessero, che con facilità ciascuno potria commettere simili, o altri delitti. Et anco per vn'altra ragione, accio per questa facilità, essa parte offesa non incorresse in qualche infamia, d'hauer uenduto il suo sangue, per danari, o per preghi, oper amicitia, & simili.

- 2 Si dimanda: Sono tre fratelli, o 4. o piu delliquali uno fu ammazzato, alliquali fu dimandata la pace dalla parte dell'Offendente, uno d'essi fratelli offesi, perdonaua di tutto cuore, & uolentieri fece anco sapere a esso Offendente, che gli perdonaua, ne era per offenderlo, ne farlo offendere per modo alcuno, ne in fatti, ne in parole, ma questa pace non gli la uoleua dare in scrittura, per non diuentare nemico a gli altri suoi fratelli, liquali non uoleuano perdonargli, & anco per non essere infamiato appresso gli altri genti huom-

L'Autore.
M. Bartolomeo
Ciuicel
la Regente
della grā ca
sa de' Frati
in Venetia.

L'Autore.

L'istesso cō
molti altri
Teologhi del
l'istessa ca
sa.

til'huomini suoi vguale, se costui deue essere assoluto, & am messo alla sacratissima Comunione? *Resp.* di sì, ogni volta che veramente lui perdoni, & che in tempo di necessità sia pronto di giouare a detto offendente, nè l'escludi dall'orationi, & beneficij generali. E ben vero, che se esso fratello offeso facesse la pace in scriptis, sarebbe atto di perfettione. Et questa è la commune opinione di tutti i Theologi, alche si deue essortare per con-

In casu 1.
prima par-
tis sub die
16. Martij.
1581.

3 * Si dimanda: N. ammazzò il marito d'vna donna, la quale si chiamaua D. il quale la giustitia per questo homicidio lo bandi, per tanti anni, o perpetuamente, o lo condannò alla galera, e simile, con claufula, che mai possi essere assoluto dal detto bando, se prima non haurà la pace dalla detta donna, & in scrittura, il quale per esser rimesso, con ogni suo sforzo si sottomise a dimandargli la pace, con patto, e conditione di volergli rifar tutti i danni, che lei farà per patire, per la morte di detto suo marito, & è per sodisfare (quanto potrà) all'ingiuria fattagli, & gli la chiede o fa richiedere con ogni sommissione, ingenua, e se li dinanti sommissamente, & si chiama dolente dell'offesa fattagli, dimandandogli perdono d'ogni offesa, & così la prega, & la fa pregare a douergli perdonare, la quale disse che gli perdona, & uolontieri, nè è per fargli, nè fargli fare offesa alcuna, et andio che lo trouasse a dormire, & se gli offerisse fargli ogni sorte di seruitio, & piacere, ma detta pace in scrittura non la vuol fare altrimenti, per molti rispetti citati nelli altri predetti casi, se costui deuesi assoluere, per non volergliela fare in scrittura, benchè gli la facci in parola, & in fede? *Resp.* con il Theologo Cardinal Pallesotto nelle risposte de' suoi casi, di nò che non si deue assoluere, nè ciò ripugna a quello, che già hauemo detto nell'altri precedenti casi, che in quelli, non gli è tanta sommissione, come in questo presente caso, se disciue, perche in quelli due s'è detto dello nemico formalmente, & non di quello, che con animo, & con sommissione, e sforzo dimanda perdono dell'homicidio, & offesa fatta, & che vuole anco sodisfare (proposse suo) all'ingiuria fatta, come è proposto in questo presente caso, per tanto dirassi questa donna non deuesi per modo alcuno assoluere, se prima non mostrerà speciali segni d'amore al detto N. che gli dimanda perdono, & vuole sodisfare, se non gli condona ogni azione d'ingiuria. Et questo per molte ragioni prouar si può, lequali tutte proue vedasi in le predette risposte d'esso Theologo del Cardinale. Ma acciò qualch'vna si veda, dirassi prima perche il precetto della carità c'obliga nella necessità, perche esso, N. offensore dimanda con animo, & cordialmente perdono, & sommissamente, ilche questo è articolo d'estrema necessità, & però quella gli deue mostrare speciali segni d'amore, e non volendoli fare la pace in scrittura, mostra probabilmente, & violenta opinione, che l'ha cattiuu volontà contra N. onde da occasione di nemicitia rinfrescatiua, poiche non troua luogo al perdono, che quello dimanda, & anco da scandalo, perche le persone presumono, che detta donna habbi cattiuu animo contra quello. Et se quella dimandasse termine a pensargli, a douergli la fare questo tempo, dirassi che, *Tempus petitionis uenia, est articulus necessitatis ex parte occurrentium conditionum*, come ben dichiara l'Illustrissimo Gactano, perche se lei dice non volergli male, è tenuta fargliela in scrittura, benchè non gli hauesse dimandato perdono al quale tanto maggiormente è tenuta, poiche sommissamente gli la dimandato, & anco tanto maggiormente, poiche (pro posse suo) vuole rifarcire li danni; per il quale atto lui si mostra esserli amico, & non nemico, & per questo atto deue essere cò putato tra gli amici, & non fra gli nemici, perche se nessuno è tenuto spontaneamente còciliarli. la familiarità dello nemico, nondimeno è tenuto non rifiutare il perdono dimandato, & l'obblata sodisfazione, nè l'ininicitia conuersa in vera amicitia, non solamente deue abbracciarla con affetto, come principalmente era tenuta, ma anco con effetto, cioè con qualche segno manifesto mostrarli veramente non uolerli male, poiche si mostra ancor lui chiaramente con segni di dimandar perdono, & di sodisfare, & rifarcire li danni pro posse suo. Et tutto questo che hauemo prouato si corrobora con quello, che dice Christo. *Si reuerfus fuerit ad te dicens, pariter me, dimitte illi.* — Doue quella parola *Dimitte*, non solamente si piglia per la remissione dell'odio, (alche ciascun christiano è tenuto rimetterlo, benchè lo nemico offensore non si pentisse) ma anco per la remissione in effetto, quale si cerca la riuersione, e la penitenza dello nemico, come dice Teofilo e Chris. in S. Matteo, imperche all'hora dice di deponerli l'odio di cuore, senza alcun rancore, quando li

2. 2. 90. 33.
art. 5.

Luc. 17.

cap. 18.

mostra al nostro fratello l'odio esser deposto, ilche apertamente all'hora Christo ce l'ingna, quando espose quel precetto, *de non occidendo, neque iniuria inferenda*, per quelle parole, che soggioune dicendo. *Si offensus manus tuum ad altere, &c.* Dopò soggioune ancora queste parole, *Ne forte iradas te, &c.* lequali parole non è dubbio alcuno, che Christo ha voluto parlare della reconciliazione esteriore, dopò fatta e riceuta l'ingiuria, per cioche circa la reconciliazione interiore non bisognaua, che si partisse dall'altare, se altre ragioni poi uolere intendere circa questo caso, vedere le predette risposte del Theol. Card. di. Ma mi par di sentire vno, che dice: questa donna forsi non gli vuol fare la pace in scrittura, acciò p' forte q'sto suo nemico vedendolo nella città, non la conturba, hora vede re il seguente caso ancora, & la ragione, che gli butta per terra questa sua temanza.

Matib. 5.

4 * Si dimanda: N. ammazzò il marito d'vna donna, alla quale dopò fatto il delitto sommissamente dimandò perdono, con oblatione di sodisfarli (come è detto nel precedente pro posse suo) tutto il danno, & che li facesse la pace in scrittura, oltre che con effetto li farà toccare con mano, che gli sarà bonissimo amico, com'è detto di sopra, la quale disse lei veramente non portarli odio alcuno, anzi faccine la proua che li farà vedere, lei essere pronta a farli ogni seruitio, per grandissimo che fosse, & li darà della propria facultà, ma non intende, nè vuole farli detta pace in scrittura, perche se lei lo vedesse vna o più uolte nella Città, o passar per quel luogo, doue lei fosse, si còturbaria, ò gli farebbe nascere qualche cattiuo, & nuouo pensiero di vendetta, & però lei vuole, che stia lontano dalla Città, nè vuole per modo alcuno fargliela in scrittura, se costei deuesi assoluere? *Resp.* oltre le predette risposte, di nò, poiche chiaramente vedesi, lei ritenere il rancore nel cuore, nè la solleua le oblationi, che con effetto dice essa volergli fare, & dargli delle sue facultà, perche, se lei di cuore li perdonasse, non li schifarebbe l'occasione di vederlo nella Città, o doue si ritrouasse, nè si conturbaria; Ma questo non volerlo vedere, è segno manifesto, che gli desidera vendetta, & il mondo altro non può presumere, se non cattiuu volontà di lei contra N. Ne la scusa il dare: Dio sà, & vede il mio cuore, perche dato è concessio, che così sia veramente, lei da scandalo alle persone, perche lei è tenuta perdonargli (non ciò formalmente) ma dico nel modo che debba leuare l'odio dal cuore per l'offesa riceuta, come dice il Nauarro, & sia pur l'ingiuria grande quanto si voglia, come dice San Gregorio, et andio che non fosse sodisfatto, che per questo odio, & rancore è figliuolo dell'Accidia, & non dell'Ira, il quale si potrebbe tenere, & con il quale si desidera, & vuole, che per uia di giustitia si castiga il delitto. Ma notasi questo altro caso.

Ibid.

c. 13. n. 25.
in c. fin.
Nau. ibid.

5 * Si dimanda: Vno ammazzò il marito a vna donna, nè mai li volse fare la pace in scrittura (si come è detto) perche desideraua, & voleua, che la giustitia hauesse il suo luogo, & fosse castigato il delitto, del resto lei li perdonaua, & era per fargli ogni seruitio, & lo vederà uolentieri, nè la conturberà mai et andio che l'habitaſse vicino casa sua, ma ciò desidera & vuole, acciò li deliquenti non si assuefacino a fare male, & uccisioni, nè gli desidera questo per odio, o maliuolenza alcuna, se costei pecca, & si possi assoluere? *Resp.* in questo col Nauarro nel Manuale, se questo desiderio, & volere era necessario per la salute dell'anima dell'offensore, o per seruitio di Dio, & per bene della Republica di nò, che non peccò, anzi nè meno è tenuta parlargli, nè mostrargli segno alcuno di amore, eccetto che in tempo di necessità, perche se gli basta, che gli mostri segno d'amore in tempo di necessità, secondo che ben dice S. Tomaso; Eccetto, che se uollesse sodisfarla; imperoche questo caso dimandandoli (come è detto ne' precedenti casi) perdono, & uolendola sodisfare integramente del danno, pro posse suo, all'hora è tenuta farli la pace in fede, in parole, & in scrittura; ma però non sarà tenuta hauere la sua pratica, e conuersatione, nè la amicitia, nè meno è obligata a perdonare la sodisfazione dell'ingiuria, che si può hauere anco per la via di giustitia, in giudicio, secondo che dice la Gloſa. Ma notasi questo altro caso che segue ancora.

c. 14. n. 25.

2. 2. 9. 25.
art. 9.

in ca. si quis
contristatus
ques. di.

Ibid.

6 * Si dimanda: Vno ammazzò vn figliuolo a vna donna maritata, & era uiuo il marito, il quale non potendo ottenere perdono dal marito, cercò d'ottenerlo dalla sua moglie, & dalli altri suoi figliuoli, liquali erano ottimi, & di età di uincinque, ò piu anni, li quali nè meno loro gli uolsero perdonare, se peccorno? *Respon.* col Nauarro di nò, perche sono alcuni, che veramente non possono perdonare, come sono le donne maritate,

Cap. Paro-
chianos de
sen. excomm.
li fi.

li figliuoli che si ritrouano in potestà del padre, lo schiauo, & il religio so, ch'è sottoposto al prelado. Secondo la glosa approbata; ma dirassi ben questo, che quando vno sarà il primo ad offendere, deue essere anco il primo alla reconciliazione, se la ingiuria sarà uguale; ma se la seconda ingiuria sarà maggiore d'essa prima, il secondo ingiuriato deue esser primo in offerirsi a essa reconciliazione, come dice Siluestro in Rosa aurea. Ma noi diremo ben questo, che non potendo questi tali essere stretti, nè tenuti perdonare per essere sotto potestà maggiore, che loro deueno interiormente perdonare, poiche esteriormente non possono mostrare il perdono, & l'amore, che portano al fratello, perche assai è a chi non può fare altrimenti dell'offesa riceuuta, deponer l'odio, & far la reconciliazione interiore, perche la pace interiore, & l'espulsione dall'odio si deue fare da ogni buon Christiano, etandio che l'inimico. *Non respiceret, nec offensam gratiam deprecetur.* perche il non odiare il suo prossimo, è uno de i precetti negatiui, il quale proibendo alcuna cosa di sua natura cattiuu. *Est semper, & ad semper conseruandum.* Di maniera che benchè nella inimicitia verso il prossimo alcuno persista, nè mai perdono dimandò a quello del commesso errore, quello è tenuto scacciare da se tutto l'odio, & la seuitia, o crudeltà, che tiene alcosa interiormente scacciarla totalmente. Ma quando lo nemico vada dal prossimo suo, humile, quasi genuflesso, all'ora non solamente è tenuto perdonargli interiormente, ma anco esteriormente, acciò la rimessione, che lui gli fa, sia manifesta a Dio, & alli huomini, massime quando si offerisce risarcire in danni, e sodisfare, perche si come lui è tenuto a questo, così ancora l'offeso è tenuto manifestamente perdonarli, & aprire appresso gli huomini l'animo suo buono verso quello, & accettare la reconciliazione, e la sodisfazione, & però Christo disse in san Matteo. *Omnis debitum dimisi tibi, quoniam rogasti me, nonne ergo oportuit, & te misereri conseruari tui, factus es ergo tui miserius sum?* onde molto bene si deue considerare quella parola, *Rogasti*, laquale altro non vuol dire, se non perche ueramente, come doueui mi hai pregato, e dimandato. Et questa a quella uera, & espressa sentenza di San Tomaso, del Gaetano, d'Alessandro di Ales. di Santo Antonino, di San Bonauentura, del Nauarro, & infiniti altri, per ilche raccogliessi che quante uolte l'inimico ci dimanda perdono, tanti gli douemo perdonare, & amarlo almeno d'amore naturale, & questo sotto pena di peccato mortale. Ne in questo dirassi da esso Nauarro contrariarsi a quello, che dice nel medesimo capitolo al numero vintiquattro, doue di ce non esser tenuto, si come hauemo citato di sopra. Nissuno esser tenuto a mostrare segni d'amore, nè a farli la condonazione dell'ingiuria, essendo quello offeso, perche qui parla dello nemico formalmente, cioè di quello, che non dimanda perdono, ne vuol sodisfare, ma persiste nella inimicitia, & così deuesi intendere esso S. Tomaso, con tutti li altri Dottori, liquali dicono l'offeso non esser tenuto, se non, *Ad depellendum odium ex animo, non autem ad se ultra ingerendum in familiaritatem amici.* ne meno a condonarli il danno dell'ingiuria, se non lo sodisfarà. Per concluder dunque tutti questi casi prescritti, dirassi intendersi di quello nemico, che vuol dimandar perdono, & sodisfare tutti i danni, o parte, secondo il suo potere.

* Si dimanda: Vno era nemico di N. per alcuni dispiaceri riceuuti, ouero offese di molta importanza, ilquale dopò uendicatosi, per consiglio del suo padre spirituale, desideraua riconciliarsi con N. alquale parendoli esser troppo grauemente offeso non li uoleua perdonare; Ma consigliatosi bene con alcuni suoi amici, si riconciliò con quello dopò che sommiffamente gli hebbe dimandato perdono, così apparentemente, ma però persistiua nell'odio, & inimicitia uerso quello, nè di cuore gli perdonaua, nè gli ammesse la reconciliazione, perche non gli uoleua parlare, ne feco praticare, nè uederlo, citando l'esempio di Dauid, ilquale (benche perdonasse al suo figliuolo Absalone, però mai volse vedere la sua faccia, se detto N. peccò, & se si deue assoluere? *Resp.* con l'istesso Teologo dal Cardinale Palaeotto, di sì, che peccò, ne si deue assoluere per modo alcuno, poiche ritiene l'odio, e profiste nella inimicitia contra quello, che sommiffamente gli ha dimandato perdono; & che desidera riconciliarsi impetrando la pace, ne gli la vuol ammettere. Nè lo scusa l'esempio di Dauid, perche se Dauid non volse uedere la faccia del suo figliuolo, dalquale fu perseguitato grauemente, la cagione fu, perche non gli dimandò perdono con animo cordiale, ma finto. Ma questo uedesi con effetto esteriore hauegli dimandato perdono, con lagrime dolente, e sommisse, però se li deue anco perdo-

nare

nare cordialmente, uederlo, & abbracciarlo, poiche quello desideraua riconciliarsi seco, & mostrare di essere suo amico, & farli anco la pace con animo di mandante, & non con parole sole, ma in scriptis, poiche la dimanda, acciò consti a quello, & al mondo apertamente il perdono fermo, stabile, & la uera reconciliazione, & che mai è per machinare cosa alcuna contra di quello, ne meno contra i suoi, altrimenti sempre apparerà esser vna pace finta, & la pace di Marcone come dire si suole, perche come non è ratificato il federe, non gli è la sicurtà dell'animo, nè il fulcimento della reconciliazione, laquale si suol fare con il segno del bacio, ilquale molto si vfa fra Galli; Di modo che fin che questo bacio fra di loro non è dato, la pace sempre è dubbiosa, ilquale segno anco si suole usare anco nelle parti d'Italia. Et anco fin tanto che la pace, o il federe, o parti non si conseruano in scrittura, non si suol dire, ne si ha, che sia fatta pace fra le parti aduersanti, fin tanto che con la publica fede in scriptis, non è data, per tanto concludemo, che la pace deuesi fare con il bacio, & dare in scriptis allo nemico, che prega, dimanda sommiffamente, e vuole sodisfare al danno, ma sento alcuni che mi dicono.

Ibid.

* Si dimanda: Vno uoleua fare pace col suo nemico, non formalmente ma cò la scrittura, perche gli la dimandaua, es'offeriua risarcire, e sodisfare a' danni, ma (diceua,) io mi dubito, che questa pace in scriptis a quello sia ueramente di gran giouamento, ma a me molto piu nocumento, poi che a me superflua dargliela in scrittura, essendo che io ueramente gli ho perdonato, e li perdono con tutto il cuore, nè mi pare che facci bisogno, poiche ci siamo baciati, e riconciliati, onde io non intendo uoler fare altro, nè dargliela altrimenti in scriptis, essendo che vn giorno mi potrebbe essere gran pregiudicio, & a lui grandissimo giouamento, se costui sia da essere assoluto? *Resp.* col predetto, che ueramente non si deue assoluere, nè ammettere alla sacratissima Communione, perche cò questa sorte di parlare, lui mostra non sò che poco di ueneno alcosa nell'animo suo; perche se ueramente, nè con finzione, o mendacemente si fosse riconciliato con quello, che gli ha dato tutte quelle sodisfattioni, che si ha fa puto di mandare dalla parte sua, & pro posse suo, non riteneria questa dubitanza, & dato, che si dubitasse, che col tempo gli potesse accadere qualche sinistro accidente uolontario, o inuolontario dal detto nemico, a lui questa pace datali in scrittura, li sarà di giouamento, o non di nocumento, perche dalla sua banda lui ha mostrato il uero segno della pace, & mostra e non ritiene odio alcosa. Perche Dio, che solo è quello, che uede i cuori humani, & gli huomeni quello, che esteriormente apparisce, nè fanno che tra doi nemici sia fatta la reconciliazione, per non apparirgli questo forte segno della scrittura, non giudicano, nè fermamente tengono essere uero durabile, e reale questa uostra pace, e reconciliazione, poiche lo nemico vi da ogni sodisfazione, & uedesi probabilmente dalla banda sua esser rota, poiche questa scrittura, puo anco nocergli a lui, poiche la ricerca, & vi da sodisfazione, si come a quello giouarli, essendo che gli mostra apertamente ancor lui (per detta sodisfazione, che gli da) l'animo suo, sincero, netto, e candido. Et questa è la uera, probabile, e ferma opinione di tutti li Teologi, e Canonisti, di mostrare allo nemico i segni apparenti, e reali della riconciliati animi, e pace fatta; Onde bisogna concludere, & dire con loro, non sò come la Christiana charità possa essere in un'huomo. *Qui cum se reconciliatum profiteatur, reconciliari, ac pacati animi receptissimum indicium denegat.* Perche sempre l'animo dello nemico sta ambiguo, fin che non gli la fa in scrittura: poiche così gli la richiede, & fa dimandare, & li da ogni sodisfazione pro posse suo; si che buon Christiano dire non si puo colui, che di cuore non se sia riconciliato col suo fratello. *Cum ueniam ex animo petat,* che questo suo buon'animo, si uede, & conoscesi per la sodisfazione, che li da. Et però, *Qua in uos committuntur, facile possumus dimittere.* Nè dir si puo, che la pace in questo modo fatta, gli possa nocere. Ma sento pure uno, che mi dice.

23. q. 4. c. 5. is qui.

Ibid.

* Si dimanda? Vno ueramente haueua fatto la pace con lo nemico suo, dalquale haueua riceuuto si grande offesa, & gli ha dato certamente ogni sodisfazione con dimandargli perdono, e datoli quella sodisfazione, che l'ha richiesto, & gli haueua perdonato di cuore certamente, & questo Dio lo sà, ma mostra duro in darli in scriptis la pace, parendoli, che gli uadi troppo del suo honore, & che si facci troppo caualliero, però di certo in scriptis non gli la uolle dare, se si possi questo tale assoluere? *Resp.* col predetto di no, perche per giudicio humano uedesi quasi non essere sincero con l'animo appresso il mondo

al caso. 3. C.

L'Autore.

23. q. 4. ca. cum in lege 11. q. 3. cum sentia.

capit. 18. 3. sent. d. 3. 90. 1. ar. 2. ad 2 et 2. 2. q. 83 ar. 2. Ibid.

4. p. q. 67. 2. par. ii. 7. c. 3 §. 6.

3. sent. n. 30 in dub. l. 1. 9. lib. c. 14. nume. 9.

2. 2. q. 35. ar. 9.

23. q. 4. c. 5. allic. & q. 5. c. causa. ca. de Edendis gl. in cap. si quis contri-

7. status. 90. dist.

Ibidem.

mondo, benché fosse appresso Dio, perche uedi anco che all'honore suo non gli noce, poi che esso nemico gl'è andato sopplicheuole, & di cuore gli ha dimandato perdono, & se gliè humiliato, & somnesso; Onde all'huomo christiano non è vergogna, ma piu tosto honore, & gloria per amore di Christo, Alle sue cose non è danno, poiche per l'homidid, o altra ingiuria da quello riceuuta, vuole risarcire. Al nemico non li gioua perche lui s'è humiliato a quello, & per questa humiltà, a lui gioua molto, & al nemico nuoce, per essa sommissione. Et però dice S. Tomaso. Negare homini familiaritatis signa, quando se niam petit; nel quando ille, qui hostis habetur ad familiaritatem se ingererit, s'habetur presumptio, quod non simulate, & irrisorie faciat, charitati est aduersum. Et S. Ambrogio non dice chiaramente. Quod non inferenda, sed in repellenda iniuria, lex uirtutis. Quia qui non repellit a socio iniuriam, si potest, tam est in uitio, quam ille, qui accipit. Di maniera che dirassi, come dall'offeso si ricerca certe scuse magre, & da giudicare, che, Inimicium aliquid in corde offensi adhuc latera. Et pure vn'altro sento, che mi dice.

3. ser. d. 30.
9. l. ar. 2. ad
5.
lib. de offic.
c. 26.

23. q. 2. ca.
Nō inferem.

23. q. 4. ca.
En uindicta.

im 5. prace-
pio. §. 16. in
fine.

art. c. fillio
23. q. 4. ex-
tra de acc.
ca. de his.

10 * Si dimanda: Vno veramente haueua perdonato al suo nemico, & se gli offeriua farli ogni sorte seruitio, ma in scriptis non gli vuol fare la pace, acciò quello sia punito dalla giustitia, io voglio per essemplio di questi siccarij, e malfattori, o homicidarij, e simili, che la giustitia habbia il suo luogo, Ne alijs praebeat occasiōem in desideria labi, eam, que uindictam, qua ualeat ad correctionem, non prohiberi, se costui deuesi assoluere? Resp. col predetto, & anco col testo, ilquale parla di questo fatto ogni volta, che l'offeso è lodisfatto, secondo il potere di quello, lui deue condonare allo nemico la uendetta, & non cercar piu oltre, poiche è risarcito, e sodisfatto, ma deue lasciare, fare alla giustitia, & tutta la cura lasciare a quella, senza impacciarsi, nè ingerirle piu in alcuna cosa, come se mai non fosse stato offeso, perche non spetta a lui, essendo riconciliato, e sodisfatto in quello, che dalla parte dell'offendente s'ha potuto, per ilche lui s'ha da inferire, come prossimo, ad ueniam, & non come giudice ad uindictam, perche esso nemico ha offeso, per esso homicidio, tre persone, cioè Dio, la Republica, & esso offeso, ilquale si riconcilia con Dio, per la confessione sacramentale, con la debita penitenza ingiontali, con la Republica per la pena imposta dal giudice, secondo le leggi, con l'offeso si riconcilia, per la perdonanza, ch'egli gl'ha dimandato, e per la possibile ricompensatione fattagli del danno dato. Onde haueudo lui pagato tutti questi tre debiti, & pagato a uno di questi tre il suo debito, quello non gli può piu dimandare alcuna cosa, percioche se piu gli di mandasse di quello, che è il suo credito, gli farebbe ingiuria; Et essendo il creditore lodisfatto, è tenuto farli di riceuere, ne deue cercare se ha pagato gli altri debiti a gl'altri suoi creditori. Dicasi dunque, praesta tu, quod tuum est, relinque ipsum cum alijs. percioche come esso offeso, è sodisfatto, e risarcito, non ha da cercare piu oltre, quello che voglia far la giustitia, perche forte il giudice, come tu sei sodisfatto, li vuol donare il suo credito. Quid ad te. se esso debitore paga, o non paga la giustitia; Et che questo sia la verità, vedi bene quello, che dice il Medina, che tu farai chiaro, poiche. Hac duo sunt incompatibilia, ut quis ex toto corde iniuriarum remittat, & condonet inimico reconciliato, & adhuc uelit, & quodammodo ansam praebeat, ut index de tali iniuria uindictam sumat, per tanto siano bene oculati essi confessori, come questi tali assoluano, poiche questo, & simili nõ si deueno assoluere altrimenti, essendo che questi tali. Ament inimicum in ordine ad iudicem, cui optant, ut satisfaciatur, sed non amant illum in ordinem ad Deum, cui nihil curant, ut ille adhaereat, & confiteatur. Nam his ore fauentur deposuisse odium, & peccata uenia, inficiantur iniuriarum actionem dimittere. Percioche questi tali non offeruano la ragione della natura, laquale detta. Ut quando detrimentum per iniuriam acceptum quiete, & sine iudicis strepitu restaurandum, sibi offertur, litigium omne repellatur. Ma sento pure vno che m'introna l'orecchie con una legge, & mi dice.

11 * Si dimanda: Vno essendo graeuemente offeso da un suo nemico, & essendogli dimandato dal detto suo nemico la pace in scriptis, non gli la uolle fare, dicendo lui non essere tenuto altrimenti a fargliela in scrittura, stante quella legge che dice. Si operis cap. de penis, ubi habetur, referre plurimum reipub. ut delicta puniantur. Ilche non si può fare, dopò fatta la pace, per laquale s'abbandona l'azione dell'ingiurie, & rimangono i delitti impuniti in gran danno del comun bene, che si gode in la Republica, se costui haueudo questo animo, li deue assoluere? Resp. col predetto di nõ, percioche a questa sua legge

legge citata, che questo bene publico non s'impedisce per far la pace, se non per accidēs. Ma anzi credesi per il piu delle volte dopò fatta la pace, ancor che publicamente sia fatta, gastigarli i rei de i loro delitti, & se bene alle volte tutti non si puniscono, o non così seueramente, secondo che quelli meritano, & particolarmente quelli, che mai si pentono del debito commesso, nè piena sodisfattione danno a gl'offesi, nondimano se li deue farla prima, percioche così conuenien fare alle volte, & essere cosa espediente alla Republica. Vi personarum, ac euentum habeatur ratio, & legis rigor, atque pena seueritas interdum alicui immittatur. Nec potest a graui culpa excusari, qui tam male de iudicibus sentit, ut eos a suo publico officio desecturos putet, si offensus pacem petitam in scriptis faciat, & id quod ad christianum circumspicitur, exequatur, quasi quod priuata in eunda pacis ratio, & non boni publici utilitas sit iudici ad puniendū delicta regula. Hor vedasi quella esplanatione del Vecouo Aretino, che fa sopra le parole dell'Apostolo Paulo scriuendo alli Romani. Congeres ignis carbones super caput inimici, & cetera. laquale esplanatione io non voglio ponnere in questo luogo per non impir le carte di quello, che noi non trattamo, vedasi anco quello, che dice Anacleto Papa. Et altri testi, & Glose; Hor da tutti questi raccogliessi, questi tali non douersi assoluere per modo alcuno, se prima non faranno la pace in scriptis, come in tanti casi precedenti detto hauemo, e prouato, perche così si determina nel Concilio Agatense, doue dice. Quicumque odio, aut longinqua inter se dissenserint, & ad pacem reuocari diuina intentione nequiverint, a sacerdotibus ciuilitatis primitus arguantur, qui si iniunctas deponere permisso intentione noluerint, de Ecclesia catus, iustissima executione pellantur. Et nel secondo Concilio Turonense, non si comanda che siano sottoposti alle pene? Et nel secondo Concilio Tolosano non si conclude in questo modo? Horum ergo, & similitum discordantium fratrum oblationes, iuxta antiqui canonis diffinitionem, nullo modo recipiendas esse censuimus. De personis tamen discordantium in speciali diffinitione praecipimus, ut antequam eos reconciliatio uera innectat, nullus eorum accedere ad altare domini audeat, uel gratiam communionis percipiat. Et per quell'altra distintione, a Pietro.

Cesare.
cap. 12.

6. q. 1. ca. si
omnia. 2. q.
2. c. si quis.

d. ff. 90. ca.
placuit.

Can. 2.

Can. 4.

90. c. prela-
tum.

cap. si quis.

Cap. Quod
quidam de
pe. & rem.

Si uicis in reconciliari non studueritis, ab Apostolica sedis, & totius Ecclesia Communionem, uos pelli non dubiteis. Et nella medema distintione il Pontefice Fabiano non determina in questo modo dicendo? Quod si quis contristatus noluerit reconciliari fratri suo, satisfaciens eo, qui contristatus, accerrimis maceretur medijs, usque dum gratam animo satisfactionem recipiat. Si che per concludere la resolutione di tutti questi predetti cali di questo capitolo della pace, chiaramente vedesi per tutte queste autorità citate, in tutti detti cali, & particolarmente in questo ultimo, non parlar (come in principio ho detto) della pace formalmente, nè della pace, & riconciliatione interiore, laquale a Dio solo è nota, ma parlare di quella, che è soggetta al giudicio della Chiefa militante, & che si mostra col giudicio esteriore, & con il segno della pace fatta in scriptis. Onde colui, che non farà la pace (dico) in scriptis, passa il precetto della Charità, & non accertando la oblata sodisfattione, pecca d'ingiustitia, & per seuerando in questo publico rancore, da occasione di scandalo, & non effaudendo il supplicheuole, offendente, da occasione allo nemico di rinfrescare le prestine nemicitie, lequali tutte cose, si come chiaramente di sopra hauemo detto, essendo peccati mortali, ne volendosi esso offeso astenere da quelli, altro giudicar non si può, nè si deue; se non che sia impenitente, & come impenitente deuesi scacciare dalla confessione sacramentale, nè per modo alcuno (si come hauemo per il testo) deuesi ammettere alla sacratissima comunione. Et questo sia detto a bastanza di far la pace in scriptis, come cosa di somma importanza, da molti non troppo bene intesa, & acciò a molti non parà ch'io sia di screpanteda quello, che ho già detto nell'altra prima impressione, poiche parlato ho della pace formale, & non della pace, che si dà sodisfattione, & se risarcisse i danni, quanto si può, secondo che in tutti questi fui hora hauemo detto.

Del pagamento d'amministrazione de' Sacramenti. Cap. CXXXVII.
Vedi Cambij al caso. 5.

Del pagare Debiti. Cap. CXXXVIII.
Vedi anco Cambij reali vsuratici.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

P SOM.

- 1 Colui, ch'è debitore, nè paga al petendo i suoi debiti, pecca, oltre l'obbligo della restituzione di tutti i danni, & perche.
 - 2 Colui, ch'è debitore alcuno, ne paga al tempo debito, per qualche suo commodò, come pecca, et non pecca, & perche.
- Colui, ch'è debitore, & può pagare, ne paga al tempo debito, come non pecca, & perche.
- Colui, ch'è debitore, ne paga al tempo debito, pecca, oltre la restituzione dell'ufosfrutto, quando il creditò fosse povero, & in necessita.

Coro. I. par. de pecuni. cap. I. n. I I

In 3. casu. I par. sub die 19. decembris. 1581.

Arg. 47. di c. sicubi. & c. si quis. de furtis.

Sil. uer. restit. 5. nu. 5. Ang. Eod. 5. Hosti. in sum. Tabi. uer. restit. m. 4. in fine.

Sil. uer. restit. 5. nu. 5. S. Anto. 2. p. iii. 2. c. 7.

Arm. uer. restit. nu. 34. §. si autem debitor. Nau. c. 17. nume. 69.



I dimanda: Vn Padre di famiglia, nel ponto dell sua morte, la scid molti debiti a suoi figliuoli, il quale in voce disse a un suo figliuolo, a chi lui era debitore, & a chi douesse pagare, il quale figliuolo, dopo morto il padre, per non volergli pagare, allegaua molte calonnie, & cauillationi, dicendo non saper cosa alcuna di questi debiti, & che nelle sua morte suo padre gli ha detto, non hauere alcun debito, ma crediti, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, & graueamente, & essere anco tenuto ad ogni spesa, danno, & interesse, che ne seguisse al Creditore, o per lite, o per altra cagione honesta, etian dio che esso Debitore non fosse condannato dal foro contentioso, essendo che quello non giudica, se non per allegata, & approbata; ma farà tenuto in conscienza, & per legge naturale, sotto pena di peccato mortale, ancorchè non sia condannato per le leggi ciuili; Oh quanto errano questi tali, che si partono dal vero giudicio della conscienza, & della natura, procurandosi la perpetua dannatione, credendosi forsi non esser tenuti a restituitioe, & a pagare i debiti, & legati, poiche non sono condannati dal Giudice ciuile in questo sporco mondo.

2 * Si dimanda: Vno era debitore a N. mille, o piu ducati, al quale, promise pagarglieli in termine d'un anno, o piu, passato detto termine, non pagò ditti mille ducati, ma aspettò di uolerli pagare fin a vn'altro anno, per certo suo commodò, o guadagno, per il che N. Creditore lo fece citare, e sollecitaua di uolere i suoi danari, & esso debitore disse riuia, perche la dilatione gli reudeua guadagno non poco, per certa mercantia, o altra sua facenda, che a lui molto importaua, se detto debitore peccò, per hauer restituito li detti danari al tempo debito a N. Creditore? *Respond.* con il Teologo del Cardinale Pallesio nelle risposte che fa de' suoi casi, di no, mortalmente, quando però esso creditore era ricco, ne haueua bisogno de' predetti danari, benchè fosse quello a lui debitore, nè tornasse danno alcuno ad esso creditore, e quantunque hauesse il modo di pagare, per cioche forsi N. consentiua tacitamente a essa dilatione del tempo, ancor che lo sollecitasse di uolere li suoi danari, per non tornarli danno alcuno, per il che si reputa impossibile la restituitioe, quando non ci sia il danno della parte a cui si deue: Nè propriamente potrai dire, che si ritenga quello d'altrui, contra la uolontà del patrone, o creditore, Questo debitore vedesi che non ritiene detti mille ducati contra la uolontà di N. ma *Domino uolente, hoc est nelle debent*, perche deue uolere, acciò con tempo opportuno gli restituisca. Ma quando il creditore fosse povero, farebbe altrimenti, massimamente quando fosse carigo di famiglia, o che cò quello credito lui fosse per mantenere la sua uita, & della sua famiglia, io dico in questo caso esser tenuto anco alla restituitioe dell'ufosfrutto.

Del pagar le decime o Quartese.

Della Pallata. Cap. CXL.

Vedi Gabella.

Delle palombari. Cap. CXLI.

Vedi Restituitioe del danno fatto in principio.

Del pararsi con habitù sacerdotali. Cap. CXLII.

Vedi Habito sacerdotale.

Del Parentato carnale, & spirituale & legale. Cap. CXLIII.

Vedi

Vedi Affinità. Et Matrimonio impedito.

Della parentela spirituale contratta per Battesimo, & per la Conseruatione. Cap. CXLIII.

Vedi anco Matrimonio impedito, Battesimo, Conseruatione, & Affinità.

Del parlare con Monache. Cap. CXLV.

Vedi Esposià pericolo.

Del parlare con spiritati, & con Cingani. Cap. CXLVI.

Vedi anco Indiuinare con li cap. aderenti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che parla con indemoniati, come, quando, & perche, pecca.
- 2 Colui, ch'ha pratica con Cengani, & presta fede a loro parole, pecca, & perche.



I dimanda: Vno era solito speffe uolte parlare con una persona, ch'haueua il Demonio addosso, se peccò? *Resp.* se questo faceua per certa curiosità, di rassi, che peccò uenialmente, ma se faceffe questa tal professione, o di tener pratica con quello, acciò gli hauesse a scuoprire alcuna cosa secreta, o per ottenere alcuna cosa da lui, & simili, all' hora peccaria mortalmente.

Ma non facendo questa professione, ma per vna certa semplicità, & curiosità, farà (dico) ueniale; Et se per sorte desse scandalo, per questo suo parlare con quello così familiarmente, & vedesse, che potesse seguire qualche male ad alcuno, peccaria però ottimà cosa, è la sciar stare questi tali indemoniati, & attendere a Christo.

2 Si dimanda: Vno hauendo pratica con Cingani, o altra sorte di genti, dallequali si faceua vedere la mano, & dire la uentura, che quello era per hauere se peccò? *Respond.* se a simili gente prestò fede, & credenza fermamente, dirassi di sì, Et se bene fermamente, non gli hauesse prestato credenza, ma se qualche uno si fosse scandalizzato, haurebbe pur peccato. Ma se cio hauesse fatto per pigliar si spasso, & diletto per ridere, & simili senza prestargli fede, non peccò. Et se a questi tali hauesse imposto a douergli riuelare alcuna cosa, per mezo del Demonio, graueamente peccò, benchè lo faceffe per certo spasso, per il scandalo, & perche s'espone a pericolo, che quelli ciò hauesse a fare, o hauesse fatto.

Del Parlare dishonestamente. Cap. CXLVI.

Vedi Scurilità. Impudicitia. & Immonditia.

Del Parlare troppo. Cap. CXLVII.

Vedi Ingiustitia.

De' Partecipanti d'usure. Cap. CXLVIII.

S O M M A R I O.

- 1 Riuere gratis alcuna cosa tolta per l'usure delle facultà dell'usuraro, si pecca, & a chi si deue restituire, & perche.
- 2 Colui, che scuote, o tratta le cose dell'usuraro pecca, & è tenuto a restituitioe, a chi, & perche.
- 3 Colui, che semplicemente paga, o scuote alcuna cosa dell'usuraro, quando pecca.
- 4 Colui, ch'è mezo ano di far dar danari a usura a poveri, pecca, quando, & perche, oltre la restituitioe, & chi.
- 5 Tuor danari a usura per necessita esser lecito, come, quando, & perche.
- 6 Colui, che toglie danari, a usura, o fa debiti per uanità, pecca, come, & perche.
- 7 Colui, che può impedire l'usuraro, che non presta danari a usura, ne l'impedisce pecca, oltre l'obbligo della restituitioe, & a chi, & perche.

P 2 Colui,

Medi. lib. 1 cap. 14. §. 2. Nau. c. 11. nu. 8.

Gas. Quia 3. species s. perstin. c. deo sum. Trm. e Medi. Nau. & Gaeta. Ibid.

- Colui, ch'impedisce alcuno, che non presta gratis al bisogno pecca, oltre la restituzione.
- 8 Colui, che compra il pegno, che l'usuraro uole uendere, pecca, oltre l'obbligo di restituzione, quando non lo facci per restituirlo al pouero, & perche.
- Colui, che compra il pegno del pouero dall'usuraro, per restituirlo, ma non può riceuere il danaro dell'usura comprata.
- Colui, che compra il pegno dall'usuraro, nè sa di chi sia, deve restituire il guadagno dell'usura comprata a poueri, & il danaro prestato, può ritenere per se.
- 9 Colui, che riceue danari, o roba pagata per l'usura scorsa, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, a chi, & come.
- 10 Colui, che compra roba con patto di retrouendendo, con impresto per guadagnare, pecca, & perche.
- 11 Colui, che compra per menor prezzo pietoso, & patto di ritrouendere, pecca.
- 12 Colui, che compra, con patto, ch'habbia da ricomprare, pecca, & perche.
- 13 Colui, che compra robe, per met à meno, con patto di ricomprarle, non pecca, & perche.
- 14 Colui, che compra per sarpia cere all'amico, con patto di ritrouenderli, non pecca.
- 15 Colui, che uende a prezzo rigoroso, & compra con prezzo pietoso, non pecca.

Naua. ibid.



Si dimanda: Vno riceuete gratis alcuna cosa notabile, o pure d'importanza, laquale era tolta per l'usura dalle facoltà d'esso usurario, benché non fosse la medesima, sapendosi molto bene, che le facoltà di colui, non basta uano alla restituzione d'esse usure tolte, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ancorche di ciò dubitasse, & che de' beni d'esso usurario, alcuna cosa fosse stata riceuuta lecitamente: & è tenuto alla restituzione a quelli, alli quali esso usurario era obligato: come quello, ch'è stato cagione del danno di coloro; alli quali erano state tolte esse usure. Eccettuando però, quello, ch'era tenuto forsi per suo seruitio, o per altro contratto giusto oneroso, o debito, ancorche colui non hauesse tanto, che potesse pagare esse usure tolte.

Naua. ibid. m. 267.

2 Si dimanda: Vno fu fatto Agente, Tutore, Fattore, o Curatore, & simile dal suo Principale, cō ogni sorte di potestà, acciò potesse scuotere, contrattare, tassare, ricoperare, &c. l'usura, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre poi, ch'è tenuto anco alla restituzione, quando esso Principale, non restituisce, o non potesse restituire. *Essendo che. Qui causam damni dat, dammum dedisse uidetur.*

3 Si dimanda: Vno era ueramente mero, & semplice effecutore, o creato, o seruitore, fattore, & simili: ilquale daua ad altri li danari d'esso usurario, che da lui se gli daua, ouero che riceuua pegni, o pagamenti d'esse usure, per sua commissione d'esse usure da alcuni, se peccò? *Resp.* di sì, benché lui non ne riceuesse alcuna propria utilità per se, ma solamente per farli seruitù, quando lui però scientemente questo hauesse fatto, sapendo molto ben lui, che detti pagamenti, o danari, che da lui riscuoteuano, erano danari, o robe acquistate d'usura. Ma se detti danari, o robe fossero state lecitamente scossi, non peccò altrimenti.

Naua. ibid. Aut. 2. p. 11. l. c. 9. § 13.

4 Si dimanda: Vno era Mazano, o Senfale di fare danari à usura, per far seruitio a poueri bisognosi, ilquale teneua specialmente la parte d'esso Usurario, per dargli guadagno, & guadagnare ancor lui alcuna cosa, per sua fatica, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente con obligato di restituzione in solidum, essendo fatta l'usura per suo mezzo: Ma se è semplice mediatore, senza riceuerne esso, alcuna utilità della fatica sua, all' hora non farà tenuto restituire cosa alcuna. Et se per carità, cio hauesse fatto, per aiutare alcun pouero, posto in necessitā non peccò, nè anco massimamente quando hauesse pregato esso usurario a douer prestare a quello, per manco usura, che possibile le fosse.

Nau. c. 17. m. 261.

5 Si dimanda: Vno si ritrouaua in necessitā con tutta la sua famiglia, ne trouaua chi gli uolesse prestar danari senza usura, se gli sia lecito tuorli per necessitā ad usura? *Resp.* che la necessitā non ha legge. Imperoche piu presto che lasciarli morire di necessitā, dirassi esser lecito tuorli, poiche gratis, non li troua, nè meno pecca, che induchi il prossimo a peccare, ma farà piu presto vn consigliarlo, poiche lui vuol peccare, piu presto cometa usura, che esser homi cidario, di lasciarlo morire di fame, ilquale consiglio, è lecito darlo, *Vt de duobus malis minus eligatur.*

Si

6 Si dimanda: Vno tolse danari a usura, o a interesse, ouero roba in credenza, per riuenderla, indebitandosi grandemente per uanità, se peccò? *Resp.* di sì, perche questo è vn'indurre il prossimo al peccato, che colui forsi non gli darebbe danari, o roba da riuendere, se non gli desse guadagno sicuro. Et anco per gli debiti, che lui fa, onde risulta gran danno alla sua pouera famiglia. Per ilche dirassi, che pecca mortalmente, & se ben Scoto non pare che parla del riuendere, nondimeno vi si truoua una medesima ragione, che nelle altre cose di usura.

Ibid.

Scoto. Ergo. idem ius l. illud. ff. ad l. Ag.

7 Si dimanda: Vno sapeua, che N. uoleua dar danari ad usura, & lo poteua impedire, acciò non li desse, nè lo impedì, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente etiaudio essendo Notaio, & che hauesse fatto alcuno istromento usuraio, peccò, & è tenuto alla restituzione in solidum. Et l'istesso dirassi di colui, ilquale uoleua prestar gratis, & lo disuase, che non prestasse senza guadagno: sarà tenuto al danno di colui, che s'abisognaua.

Nau. c. 17. 275.

8 Si dimanda: Vno comprò vn pegno da un usurario, ilquale lo uoleua uendere per non esserli pagata l'usura, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con obligatione di restituire. Ma lo può ben tenere appresso di se, per renderlo a colui, che per bisogno l'impegnò, acciò gli restituisca il danaro solo prestatogli, sopra dall'usurario, ma non già può riceuere l'usura, laquale lui haurà comprata, ma solamente, quello solo, che gli prestò sopra esso usurario. Et se lui non tenisse il pegno, nè conoscesse di chi sia, ha da distribuire a poueri il guadagno dell'usura, & quel tanto, che fu prestato sopra, lo può ritenere per se. Et quando esso fosse pouero, può il guadagno d'essa usura, ancora tenerlo per se, ma però con consiglio del suo Confessore, ma che ueramente sia pouero, con effetto, & non con apparenza esteriore.

Nau. c. 17. m. 265. Scoto in 4. distinct. 15. Silue. uerb. us. 8. q. 14

9 Si dimanda: Vno riceuete da vn'usurario alcuna roba datali per l'usura scorsa, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è obligato a restituzione al proprio padrone, per qual si voglia modo, che riceuuta l'hauesse. Nè è scusato dal peccato il restituire il ualore della cosa al proprio padrone, quando esso padrone non fosse contento, ouero che sforzatamente gli la uendesse, quando gli possi restituire la cosa, che è sua propria.

Nau. c. 17. nume. 265. Silu. ibid.

10 Si dimanda: Vno comprò alcune robe da uno, ma con patto di retrouendendo, come quello, che non haueua intentione principale di comprare, ma solamente di guadagnare i frutti d'essa cosa comprata, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre poi, ch'è usura marcia; Et questa è l'opinione di tutti i Dottori, & ultimamente anco del Nauario. Et è ueramente sana opinione, per essere cagione di male, & d'inductione al male.

Ca. n. 247.

11 Si dimanda: Vno comprò alcune cose per manco del giusto prezzo pietoso, con patto di retrouendendo, leuandone cio, che gli huomini prudenti, & di buona consciēza n'haurebbono leuato, per detto patto di riscuoterlo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma però non sarà usura, poiche egli non guadagna i frutti, nè meno alcuna altra cosa, ma pecca solamente per il patto conuenuto di riscuoterlo, si come è commune opinione di tutti sacri Dottori.

Nau. ibid.

12 Si dimanda: Vno comprò alcune robe con patto, che colui sia poi tenuto, fin tanto tempo ricomprarle, per tanto di piu di quello, che lui le comprò, se peccò? *Resp.* di sì, & è usura, nè sarà scusato dal peccato, con dire, esso uenditore o compratore accetto il partito del partito di douere restituire la cosa comprata, per compiacere solamente al uenditore, nè ch'egli voglia piu tosto, che non gli si ricompri, nè ch'egli sapeffe, che non gli si ricomprasse, non haurebbe tolta essa roba.

Nau. c. 17. nume. 248. Ca. illo uos de pignor.

13 Si dimanda: Vno essendo ricercato da vn'altro, che uoleua uendere alcune sue mercantie, o robe a douer comprare quelle, lequali ualeuano cento ducati, nè ritrouandose, se non 50. ducati disse non le poteua comprare, per non hauer tanta quantità di danari, alquale disse, che le comprasse, perche lui poi l'haurebbe ricoprata da lui, per l'istesso prezzo, che lui comprò da quello, & le comprò, se peccò? *Resp.* di no, per cioche non gli è alcun guadagno, o patto, o speranza d'alcun guadagno, & le compro per il giusto prezzo, onde non pecco, ne meno peccarà, riuendendole a quello per l'istesso prezzo comprate da lui, da quello, o da altri.

Cum fundi parit. ff. de contrahem. emptio. Et Nau. c. 248

14 Si dimanda: Vno compro alcune robe a requisitione d'un suo amico, per farli piacere, & non perche egli hauesse uolontà di comprare tali robe, & le compro, con patto de ritrouenderle, perche senza questo patto, non le uolse comprare, per non uoler spedere il

Cap. 17. n.
248. & m.
242. & S.
Ant. 2. par.
tit. 1. c. 8.
Nam. c. 17.
m. 228. &
S. Anton. ut
supra.
Bal. in d. l.
2. col. pe. &
in d. c. cum
causa de re
stitu.

fuo danaro in quelle tali cose, nè meno, quando non gli haueffe promesso di ricomprarle, se peccò? Resp. di no, quando lui gli le habbia riucendute per l'istesso prezzo, che le comprò, poiche le comprò per farli piacere, & non perche ne haueffe animo, nè intentione, o volontà alcuna. Et è cosa, che anco il Nauarro acconsente. Et esso mercante le può tornare à ricomprare anco per il prezzo rigoroso.

15 Si dimanda: Vn mercante hauendo vendute alcune sue mercantie, o alcuna sorte di robe à tempo, per vn giusto prezzo rigoroso, tornò à ricomprar quelle à danari contadi, per vn prezzo giusto pietoso, perche vidde, che alcuno più gli voleua dare tanto, quanto egli gli daua, se peccò? Resp. con l'opinione del Nauarro, & altri, di no, anzi esser lodabile, poiche niuno altro gli volse dare più di quello, che lui gli dette, & molto più faria lodabile, quando gli desse il giusto prezzo moderato, cessando però in tutto, & per tutto ogni fraude, o malitia, o intentione di vsura, & d'ingiustitia di prezzo. Quale prezzo pietoso moderato, & rigoroso sia, l'hauemo dichiarato altroue nel cap. del Comprare, & Vendere. Cioè vna roba vale 10. fin in 12. ducati, se vno pagará dunque detta roba à danari contadi. 10. farà prezzo pietoso, se la pagará. 11. farà prezzo moderato, & se la pagará. 12. in credenza farà prezzo rigoroso, tutti tre sono prezzi giusti. Ma se per anticipare il tempo gli dette. 9. è vsura; Et se per darla in credenza la dette per 13. farà medemamente vsura. Et questa è l'opinione di tutti Dottori, & è veramente santa.

De' partecipanti nel peccato. Cap. CXLVIII.

Vedi Danno fatto nell'anima.

Delle parti della contritione. Cap. CL.

Vedi Contritione.

Del patto della legge. Cap. CLI.

Vedi Contratti di retrocendere.

Del Peccato Attuale. Cap. CLII.

Vedi anco i seguenti capitoli del Peccato. Et anco Cognitione del peccato della Superbia. Et circostanze del peccato.

S O M M A R I O.

- Peccato Attuale, che cosa sia, perche, & di quante sorte, & quali.
Peccato, quando si rimetta, uedilo al cap. della Restituitone.
Peccato mortale, qual sia, & quale il ueniale, & i suoi effetti, come si chiamino, è doue dipenda.
Il peccato uolontario se sempre habbi la colpa, & perche, & come sia peccato.
La moltiplicazione de gl'atti uolontarij, che cosa facci.
Se l'huomo possi esser impeccabile, perche, come, & quando.
1 L'huomo tante uolte pecca, quante uolte reuera con la uolontà di peccare, come, & perche & il peccato di doue uenga.
L'huomo, che si ritroua fuor della gratia di Dio, e sempre in peccato, & perche.
2 L'huomo, che fa contra il consiglio della leggi, pecca, come, & perche, & quando mortalmente.

Artil. del peccato n. 1
2. 3. 4. 5. 6.
& 7.



Il peccato attuale è di due sorte, cioè, mortale, & ueniale, il mortale (come altroue nel Tesoro habbiamo detto) è quello, che priua l'anima della gratia, & la fa morire, perche dispreggia, & rifiuta Dio, il ueniale, è quello, che raffredda la gratia, ma non lo priua, perche non è contra la carità, ma fuori di quella, perche salua sostantialmente essa Carità, nè meno è contra i precetti di Dio, ma fuori d'essi: Et questo chiamasi attuale, perche dipende dalla volontà,

volontà, Et ogni peccato, ch'è uolontario, ha colpa, perche la uolontà è propria nostra. Anima mea in manibus meis semper. Onde per se, è cagione del peccato. Per ilche dirassi, che quella cosa, che sarà inuolontaria, non nè meno è farà mai peccato, & la moltiplicazione de gli atti di questa nostra uolontà, moltiplica i peccati, si come per li esempi uederassi. Et niuna creatura da per se, & per propria natura è impeccabile, se non aiutata dalla gratia di Dio, ilquale è natura superiore. Et però l'Apostolo disse. Gratia Dei sum, id quod sum, & gratia eius semper in me manet.

1 Si dimanda: Vno haueua deliberato d'ammazzare alcuno, ilquale andò per effettuare, & poi si pentì, & di nouo tornò; & anco di nouo si pentì, se vn sol peccato mortale fece? Resp. che tante volte ritornò a voler questo peccato effettuare, o altro, tante volte mortalmente peccò, & moltiplicò i peccati, quali non sono vn peccato in numero, ma vn no in specie, o sia d'homicidio, o sia di adulterio, o altro; Et questo è, perche in questo peccato si ritrouano più atti deformati d'essa uolontà, & distinti di numero, benche apparentemente esserè vn solo, senza ilquale la uolontà haurebbe ancor peccato. Onde per concludere diremo, che'l peccato viene dalla uolontà, senza laquale mai il peccato potrebbe essere. Onde quell'huomo, che si ritroua fuori della gratia di Dio, non può uiuere molto senza peccato mortale, eccetto non fosse riuelato per la gratia. Percioche. *Abyssus* *in* *Abyssum* *inuocat*. Et tutti i peccati, o cose, che sono contra la legge diuina, humana, & naturale sono mortali, eccetto che se l'atto fosse piccolo, si come intendersi per li seguenti esempi.

2 Si dimanda: A vno essendogli dato per consiglio, o per ammonitione dalle leggi, che non douesse fare la tal cosa, ilquale non uolse obedire a quelle, Percioche il uolse fare, se peccò? Resp. che tutti quei peccati, che si commettono contra i consigli, o commandamenti, o monitioni delle leggi, sono comunemente ueniali, pur che in quelli non si ponesse l'ultimo suo fine, o che non si haueffe l'intentione à qualche peccato mortale, ouero che non gli fusse il dispreggio, o che non si procurasse la salute del prossimo, ouero che la coscienza non dettasse il contrario, come al suo capitolo detto hauemo, benche la fosse erronea, Percioche quando in essi peccati ueniali vi si ponesse l'ultimo suo fine, o che si haueffe l'intentione a qualche peccato mortale, &c. all' hora farebbe mortale. Percioche se bene il ueniale non rimuoue l'habito della Carità, nè cagioni alcuna macchia nell'anima, nondimeno (come ho detto) ritarda l'atto della Carità, onde consequentemente impedisce la bellezza, laquale nasce dall'atto della uirtù.

Del Peccato contra le Leggi, & statuti. Cap. CLIII.

S O M M A R I O.

- Legge, che cosa sia, uedi al caso 6.
1 Colui, che fa contra le leggi humane, pecca, come, & perche.
2 Colui, che contrafa alla legge del Principe, sopra il giuoco, pecca, & perche.
3 Colui, che contrafa alle leggi del Principe, che cerca l'obediencia, come pecca, & perche.
4 Colui, che non paga l'angarie poste dal principe giustamente per beneficio publico, pecca.
5 Colui, che contrafa alle leggi, circa il pescare, & altre cose bisognose all'huomo, come, quando, & perche non pecca.
6 Colui, che non obedisce alle leggi, ouer statuti della Republica, come pecca, & quando siamo tenuti obseruarle, & perche.
7 L'huomo, che non obserua le leggi, o statuti della Republica, o Imperiali, pecca, & perche sia tenuto obseruarli.
8 Il non obedire alla legge del principe tirannico, quando non se sia tenuto, & quando come, & perche si deue obedire, & obseruarle.
9 Il principe, che fa la legge per beneficio uniuersale, colui, che la deroga, pecca.
10 Colui, che contrafa alle leggi, che sono in fauor del uiuere abundante, pecca.

Coron. ibid.
num. 10.

Peccato con
tra le leggi.

Coron. ibid. 2

S. Th. 2. 2. q.
168. art. 2.
in Cor.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coro. 1. par.
c. 1. de pecca
ti num. 10.

Peccato con
tra le legge
humane, o
statuti.

Leggi, che so
sistia.



I dimanda: Il Principe fece vna legge circa il vestire, che nissuno nelli suoi vestimenti habbi da mettere, o far mettere seta sopra seta, ouero, oro, o argento nelli ornamenti, sotto la tal pena, &c. Vno per compiacere sua moglie contrafece, se peccò? *Resp.* di sì, perche il Principe il quale è padre della Rep. è tenuto prouedere, & conseruare in essere il suo populo. Onde, vedendo le eccessiue spese di quello, che fa nel sontuoso vestire per raffrenare le vanità de gli huomini, contra il vizio della prodigalità, fece detta legge, laquale si riduce alla virtù della temperanza. Et però apportando vtilità a quello, deue essa legge esser offeruata sotto pena di peccato, oltre le altre pene temporali imposte dal Principe.

2 Si dimanda: Il Principe vedendo il gran danno, che il giuoco apportaua a le famiglie, fece vna legge, che colui, che si saprà, che giuochi alle carte, o dadi ne' tempi prohibiti dal Principe, che sarà li tali, & li tali tempi, incorra nella tale pena; eccetto che non si giuocasse per passar tempo di qualche infermo. Se colui peccarà, che contrafarà detta legge? *Resp.* di sì, oltre la pena temporale; Ma fuori di prohibitione, è atto di virtù, pur che si facino con quelle circostanze, che si richiedono, si come è stato detto al capitolo del Giuoco. Imperoche altrimenti giocando, è vizio di superfluità, contrario alla Eutropia, che chiamasi virtù di giocondità.

3 Si dimanda: Il Principe fece vna legge, per mantenere il suo stato, che non si possono cauare, nè portare robe, se non pagano tanto di gabella, o di dacio, & simile. Vno contrafece se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; imperoche dette gabelle si pongono dal Principe, perche si portano da un luogo all'altro, o dati, o doane, o simili altre angarie, acciò si mantenga il stato, si nel tempo di pace, come di guerra. Il che non potrebbe fare, quando da i popoli in questo modo non fosse aiutato, per il che defraudando, pecca mortalmente, oltre le pene, & è tenuto alla restituzione, a chi de iure aspetta quando però le gabelle sono giuste & fatte per mantenere veramente lo stato.

4 Si dimanda: Vn Principe fece vna legge, per conciare alcune strade publiche, di buttare colte, o taglioni, o vn tanto per testa, & simile. Vno che si scuotano sopra i frutti, che si possiedono, o altre robe, o per pagare il Principe, & altre cose, che fanno bisogno alla Communità, se non pagandosi pecca? *Resp.* di sì, Hor tutte queste leggi, & statuti, o casi obligano a peccato, per esser fondate sopra gli atti delle virtù, o che almeno è ridurte a quelle, oltre le altre pene temporali. Hora diremo alcuni altri casi, che non ci obligano a peccato.

5 Si dimanda: Il Principe fece una legge, che alcuno non debba pescare intornola Città, lontano tre miglia, o più, o meno, o uero nel tale fiume, o pesciera, & simile. Oue ro che nissuno tagli legne di cerqua, o rouore, & altra sorte di legname, che sia buono, & atto a fare galere, o naue, o altre barche, sotto pena della tal cosa. Vno le tagliò, o pescò, ne' detti luoghi, se peccò? *Resp.* di no perche queste leggi, o proclame non sono contrarie, nè alla legge diuina, ne naturale nè alla Pontificia, benche siano fatte con pena temporale, nè meno sono fondate sopra gli atti d'essa virtù, o che almeno si riduchino a quella.

6 Si dimanda: Essendosi da Vna Republica fatte alcune leggi, & promulgate, & messe in consuetudine, vno non le uolse offeruare, & de rogò quelle, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche le leggi, & statuti fatti da Secolari, possono obligare a peccato mortale; Ma allhora obliga, quando gli sono queste quattro condizioni per almeno conformi alle 4. maniere delle cause. Prima quanto alla causa efficiente farà bisogno, ch'essi statuti siano fatti da coloro, ch'hanno potestà di fargli, come sono Principi, Republiche, Communità, Vniuersità, & altri, perche questi hanno priuilegio di fabricarle. Seconda che la materia d'esse leggi, o statuti, sia di cose lecite, & giuste, perche altrimenti sarebbe contra la legge diuina, naturale, & buoni costumi. Terza, (che la forma d'esse leggi,) siano fatte con discrezione, & sopportabili, perche altrimenti sarebbero Tirannelche, quando non si potessero portare, & offeruare. Essendo che altro non sia legge, che una regola, con laquale i populi regolarmente possono viuere, & che la sia vguale per tutti, tanto per i poveri, quanto per li ricchi, da premiare i degni, & punire gli indegni. Quarta, che il fine, o l'intentione del Legislatore sia per il ben commune, & vtilità publica, & non per auaritia, o interesse proprio, o per altri suoi disegni.

Quando

Quando dunque con queste quattro condizioni, le Leggi, o Statuti saranno fatte, & fabricate, tutti quelli, che contrafaranno, peccaranno mortalmente. Et anco noi gli aggiungemo, la quinta, che sarà, quando esse leggi saranno publicate, accettate, almeno dalla maggior parte, & poste in offeruanza, & non derogate, perche altrimenti non obligarebbono, quando non fossero accettate, & poste in offeruanza.

7 Si dimanda: Se l'huomo non offeruando esse Leggi, o Statuti pecca mortalmente? *Resp.* di sì, imperoche per tre capi ci obligano a offeruarle, primo perche le Leggi humane hanno forza d'obligare l'huomo il sauiu Salomone dice, *per me Reges regnat, & potentes decernunt iustitiam*. Laqual cosa a niuno sarà dubbia; poiche e cosa chiara, ch'il reggere, & gouernare i popoli, uiene da Dio. Onde disse l'Apóstolo. Santo. *Ois potestas a Deo est*. Per lequali parole, mostra li le Leggi humane hauere origine della Legge diuina. Et però soggiunse, dicèdo. *Qui potestati resistit, eius legibus se opponendo, Deo resistit*. Secondo le Leggi Pontificie, tanto Canoniche, quanto Ciuili hanno forza d'obligare l'huomo a peccato mortale, essendo che Christo ci lo dica, si come per l'Euangelio Santo hauiemo. *Qui nos audit, me audit, & qui nos spernit me spernit*. Et altroue. *Data est mihi ois potestas in celo, & in terra, Sicut misit me uicens pater, & ego mitto nos*. Per il che chiaramente uede si questa autorità esser stata data da Dio alla Sâta Romana Chiesa. Terzo qua si tutti li Dottori questo ci affermano, & ci stabiliscono le Leggi Imperiali, & Statuti de' Principi, douersi offeruare. Per il che concludemo, che tutti quelli, che a quelle contrafaranno, oltre alle pene temporali, ci obligano ancora a peccato mortale. Ma sento alcuni, che mi dicono, me rincrescra la pena, & non il peccato, perche il Confessore m'assoluerà.

8 Si dimanda: Vn Principe, o Communità, & cetera, fece alcune leggi ingiuste, per il che alcuni non le uolsero offeruare, se costoro peccorno? *Resp.* di sì, quando però dall'offeruanza di quelle, ne risultasse bene commune, & utilità uniuersale, & non particolare; Imperoche altrimenti offeruandole, si peccerebbe mortalmente. Ma se il Principe haueffe fatte alcune. Leggi, o Statuti ingiusti, & tirannici nella sua Città, le quali se non s'offeruassero, faria per seguirne gran perturbatione, & scandolo nel popolo, in questo caso, per mantenere il ben publico, & quiete del popolo, deue essere offeruata, & dare luogo, al Tiranno, perche l'ha fatte, & promulgate per beneficio, & non per maleficio. Eccetto però, che non derogasse alla Legge di Dio; perche in questo caso si deue contradire, & morire piu presto, che offeruarle, essendo che. *Obedire oportet Deo, magis quam hominibus*. Ma quando non sia contra l'honore di Dio, si deue obedire, dicendoci Christo. *Si te angariauerit mille passus, uade cum eo, alia duo*. Ma li ueri Statuti, & Leggi de' Principi deueno essere vestite di quelle cinque condizioni antedette, imperoche le Leggi Ciuili esso Dio le dà per mezzo della Legge della natura; perche ordina l'istesse attioni di tutte le uirtù. Et però disse quel Santo. Non pare che sia Legge quella, che non sarà giusta, & tanto haurà uigore di Legge, quanto haurà la sua origine dalla ragione della iustitia, laquale si pondera con la regola della ragione; Et la prima regola della ragione e la Natura. Onde consequentemente diremo, ch'ogni Legge humana, tanto, hauer uigore di Legge, quanto deriua dall'istessa Natura. Et però le Leggi de' Principi, ci obligano a peccato mortale, & accioche meglio siamo intesi, ponremo alcuni casi, con e' esempi.

9 Si dimanda: Vn Principe nel tempo della carestia, fece una Prammatica, o Legge, che uogliamo dire, che nissuno sottopena di perdere la roba, o d'essere bandito, & simile, possa cauare grano, o uino, o altra uirtuaglia simile dal suo Regno; Vno contrafece, se peccò? *Resp.* di sì, essendoche questo statuto si riduce alla uirtù della prouidenza, alquale e parte della Prudenza, poiche questo statuto e salutare, & utile al ben commune di tutta la sua Città, o Regno, per il che hauendo contraffatto, oltre la pena temporale, peccò.

10 Si dimanda: La Republica Venetiana faceua una parte (che così loro chiamano essa Legge, o Prammatica) che niuno habbi ardimento, di uendere il staro del fromento, piu di dui ducati, sotto pena di perdere la roba, & pagare 10. ducati per staro, chi uenderà di piu. Vno lo uendette dui, & mezzo, se peccò? *Respond.* di sì, oltre la pena fatta, imperoche uede si, questa parte essere santamente fatta, poiche l'ha fatta prouedere all'ingordigia, & rapacità de' mercanti, contra il uizio dell'Auaritia, accioche i popoli non siano oppressi, & tenuto alla restituzione, oltre il peccato, & alla pena temporale, hauendo uenduto piu

Silu. uerbo
consuet. 9. 6
L'Autore.

Coron. ibid.
nu. 11.
Prouer. c. 8.
Rom. 23.

Luc. 10.
S. Gio. 20.
S. Tho. 2. 2.
q. 96. art. 4.
Soto lib. 1.
Nau c. 27.
n. 48. fin al
nu. 60.
Cor. ibi.

Act. c. 4.

S. Matt. 5.
S. Ago. li. 1.
de lib. arb.
1. Regola
della natura
in qual sua.

Cor. ibi.

Coron. ibid

Coro li. I. de
iust. et iure.
9.4.

to più della parte, perche questo Statuto si riduce alla uirtù della Giustitia. Onde uedi chiaramente colui, che contrafà alle legi humane (come di sopra habbiamo detto) peccare ne e scufato col dire; io non credeua fosse peccato mortale, ma credeua fosse ueniale, di maniera, che tu conosci, ch' peccato benchè (parlando a tuo modo) ueniale per la trasgressione della Legge secondo la qualità delle leggi, & intentione del contrafatto, così si deue giudicare l'essere o non essere peccato, il contrafare a quelle, acciò dunque si conosca chiaramente il mortale dal ueniale, & oneremo qui sotto questa cognitione, d'esso peccato carnale, mortale, & ueniale.

Del Peccato carnale contra natura. Cyp. CLHII.

Vedi anco Lussuria, Et Pollutione con li lor capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

- Peccato contra natura, di quanti, & quali sorte, & in quanti modi si possa commettere.
- 1 Colui, che parla di cose lasciuie, o s'imagina di peccar con alcuno, & mentre dorme, si corrippe, come pecca.
 - 2 Colui, che conosce la donna nel uaso indebitamente per non far figliuoli, come, pecca, & perche.
 - 3 Colui, che conosce la donna nel uaso profano, grauemente pecca. Coloro, che si conoscono gomorrescamente, grauissimamente peccano, sia qualonque sesso, & come propriamente questo uizio sia chiamato, & qual sia uera sodomia.
 - 4 Colui, che conosce bestie, grauissimamente pecca.

Coro. de cir
cunstantijs.
peccatopur.
1. c. 5. n. 16.
S. Tho. 2. 2.
q. 154. art.
22.

Del peccato carnale, contra natura, dirassi esser di quattro specie, il quale auo in cinque modi si può commettere. Cioè per mollitia procurata, il quale e grauiissimo peccato, fra tutti peccati di Lussuria, & ueramente dice si essere piu graue, che conoscere la propria sorella, Percioche e scritto. *Male dicitur homo, qui seminauerit semen suum super terram.* Ne sia di ciò marauiglia, perche parlando assolutamente, considerato il peccato solo, perche ueniale e maggiore deformità e contra l'ordine d'essa Natura & però e piu graue. Ma implicitamente considerato, e mauco peccato di tutti, che si fanno contra Natura. Il secondo e, quando s'usa con la donna nel debito uaso, ma indebitamente, acciò non s'ingrauidi, & questo e piu graue del predetto. Il terzo e, quando s'usa nel profano uaso della donna & questo e piu graue. Quarto si chiama Sodomitico dimaschio commaschio, o di femina confemina, & e grauiissimo. Il quinto e usar con bestie, & e grauiissimo di tutti. Delli quali, tutti n'parlato alli suoi capitoli. Ma pure poneremo qui a alcuni casi. Et alcuni altri uedasi al capitolo della Pollutione noturna, o uolontaria.

Coro. ibid.

1 Si dimanda: Vno la sera dopò cena, o il giorno inanzi, ragionando con alcuni, o homini, o donne, che fussero, di cose lasciuie di varie sorte, & con questo pensiero dormendo, si corripette, se peccò? *Resp.* se pensatamente, o con simili diletatione, o cò quella imaginazione di quelle cose lasciuie, dellequali ragiono s'addormento, & si corrompete. Ouerò haura mangiato cose calde per questo effetto, come e stato detto, dirassi di sì, che peccò, & mortalmente, perche la causa e stata uolontaria sua, ouero se dopò defato n'haurà hauuto compiacenza, con un consenso fermato, e tanto piu sarà graue, quanto ueniale fu accompagnato un desiderio futuro di tal sonno.

2 Si dimanda: Vno vsò con alcuna nel debito uaso, ma indebitamente, & fuori del uaso, per non far figliuoli, se peccò? *Resp.* di sì, quando l'huomo ciò hauesse fatto per diletarsi dell'atto uenereo, & per sodisfare alla sua libidine solamente, et andio che fosse stato con la propria moglie, come il seme non sia arriuato al debito luogo, per ilche la donna non si puote ingrauidare, peccò, & e piu graue del precedente caso detto.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Vno vsò con vna donna nel uaso profano, se peccò? *Resp.* di sì, & piu graue.

grauemente delli predetti dui. Et dopò gomorrescamente esercitò col medesimo sesso, cioè mascolo con mascolo, o femina, cò femina, o l'huomo con la femina, & e uera sodomia, & grauiissimo, liquali son riferuati tutti questi predetti casi all'Ordinario. Ma quando il Superiore si riferua i casi contra natura, intendesi del primo, & secondo caso detti, & non di questi dui, poiche l'usare con donna nel uaso proprio, non e sodomia propria, ma cosa monstrosa. Ma sodomia ueramente e quella, quando si fa il concubito maschio cò maschio, o femina con femina.

5

Annal. de
sodomia. nu
me. I.

4 Si dimanda: Vno hauendo una sua cagnola, la teneua a dormire seco, & l'amaua, grauedemente: per ilche la conobbe, ouero altra sorte di bestie se peccò? *Resp.* di sì, & grauedemente: Et di tutti li peccati, che si fanno contra natura, questo e piu grauiissimo di tutti. Et secondo la Glosa, di questo peccato fallamente fu accusato Gioseffo dalli suoi fratelli appresso il padre, cioè della bestialità, Et anco S. Tomaso lo còferma. Per laqual cosa auuertano bene essi Confessori, che li penitenti distintamente si confessino, imperoche se bene questi cinque soli, noi n'habbiamo toccati, in questo luogo, nondimeno sono aggiunti con molte circostanze, lequali habbiamo poste nell'altra opera del Lume, & Specchio de' Penitenti. Et nota, che se per caso, in vn medesimo atto uenisse concorresse piu d'una delle predette, tutte necessariamente bisogna confessarle, si come in detta opera (detto ha uemo.) Come per essemplio, vno hebbe da fare in Chiesa con una donna maritata, & fuori del uaso. In questo gli sono il Sacrilegio per la Chiesa, l'Adulterio per esser donna maritata, & contra natura, per esser fuori del uaso debito, la poca riueranza del luogo, secondo la qualità d'essa persona, come, in qual tempo, & simili altri.

Coro. ibid.

Super Gene
se. c. 37.
2. 2. q. 154.
ar. 2.

De' Peccati de' Sacerdoti. Cap. CLV.

Vedi Sacerdoti.

Del Peccato in Spirito Santo. Cap. CLVI.

S O M M A R I O.

- Peccato in Spirito Santo, che cosa sia, & che cosa e peccare in Spirito Santo.
Persone della Santissima Trinita, che cosa sia, & attributi, & Proprietà diuine.
Perche chiamasi nella Trinita Proprietà Personale, & come lo Spirito Santo proceda dal Padre, & dal Figliuolo.
Il Padre, perche sia principio, & il Figliuolo, & lo Spirito Santo, & come il Padre nel Figliuolo, & il Figliuolo, nel Padre, & perche chiamasi Spirito Santo.
Proprietà dell'Amore, che cosa sia, perche si chiama Spirito, & perche Santo.
Perche dice si Peccato in Spirito Santo, & perche irremissibile, & quale propriamente sia, & di quante specie, & perche, & donde nasca.
L'huomo si puo saluare se vuole, come & perche non si possi leuar da peccato.
Circostanze del peccato in Spirito Santo, come si chiamino, & perche con questo nome.
L'huomo, in qualonque stato morira, in quello sempiternamente si uia, & perche.
- 1 Colui, che si presume, spera, & si confida con seguir da Dio quello, che non si puo, ne si deue, pecca, & per. he.
 - 2 Colui, che si confida nella misericordia di Dio, come, & perche pecca in Spirito Santo.
 - 1 Peccati in Spirito Santo, & quali siano, & perche si chiamino in Spirito Santo.
 - 2 Colui, che per sua diuotione, & meriti spera conseguire alcuna cosa illecita da Dio, pecca.

D

del peccato in Spirito Santo, altro non e, ch'una oppositione della appropriatione del Spirito S. Per il che peccare in Spirito S. altro, non dirassi essere, che peccare contra essa appropriatione & attributo d'esso Spirito S. Ma acciò meglio da semplici siamo intesi, diremo, che deuesi auuertire; Benche le Tre Persone diuine d'essa Santissima Trinita siano un'istessa Essenza, vn'Essere, una Sostanza, una Vita, & un'Intelletto, laquale Essenza, Sostanza, Essere, Viuere, & Intendere, e però un'istessa cosa singolarissima unitissima, & semplicissima in Dio.

Somma Co-
rona de pec-
cato in Spi-
rito Santo
c. 6.

S. Agost. lib.
13. de Trini-
tate.

S. Tho. par.
2. q. art.

S. Ioan. ca.
16.
Ibi. c. 14.
Ibi. c. 15.
Ibid.

in Dio. Così parimente ancora tutti gli Attributi, & Proprietà diuine essenziali egualmē-
te si dicono di loro. Cioè la Potenza, la Sapienza, la Bontà, la Giustitia, la Misericordia,
& altre cose simili a Dio conuenienti, si come pienamente detto n' hauemo nell'altra no-
stra opera del Lume e Specchio de' Penitenti. Et si come Anathasio Santo nel suo Sim-
bolo c' insegna. Ma però i sacri Theologi attribuiscono a ciascuna d'esse persone Diui-
ne, alcuno di questi in particolare, per una certa appropriatione, Percioche al Padre s'at-
tribuisce l'Omnipotenza, al Figliuolo la Sapienza, & al Spirito S. la Bontà Ma tutte tre
sono l'istessa Omnipotenza, l'istessa Sapienza, & l'istessa Bontà. Il qual Spirito Santo di-
ce s' (& così deuesi credere, per loche e dimandato Amore) procedere dal Padre, & dal
Figliuolo, per modo di volōrā, & tenere per fermo come intēdera ssi, & c' insegna esso Gi-
su Christo. *Ille me clarificabit, quia de meo accipit.* Et altroue ancora ci dice. *Et ego roga-
bo Patrem & alium Paraclitum dabit uobis. Vos autem cognoscetis eum, quia apud nos ma-
nebit.* Et altroue. *Paraclitus autem Spiritus Sanctus, quem mittet pater in nomine meo, &c.*
Et altroue ancora ci dice. *Cum uenerit Paraclitus, quem ego mittam uobis a Patre. Spiri-
tum ueritatis, qui a Patre procedit &c.* Et altroue ancora. *Nemo uenit ad Patrem, nisi per
me. si cognouissetis me, & Patrem meum, utique cognoscetis, & ammōdo cognoscetis eum,
& uidistis eum. Philippe, qui uidet me, uidet, & Patrem meum. Quia ego in Patre, & Pa-
ter in me est. Pater autem in me manens, ipse facit opera.* Et altroue. *Ego, & Pater unum
sumus &c.* Et tutta la sacra scrittura e piena. Di maniera, che la Potenza e principio del-
l'operare. Principio dunque il Padre, per la Potenza, Principio il Figliuolo, per la Sapien-
za. Et Principio il Spirito Santo, per la Bontà. Il Padre dunque amando se stesso, & il Fi-
gliuolo con un'istesso atto d'Amore, & dall'altra parte il Figliuolo amando se stesso, cō
l'istesso Amore, & il Padre, producono lo Spirito Santo, ch'è l'istesso Amore del Padre,
& del Figliuolo, dal quale Amore poi del Padre al Figliuolo, & del Figliuolo al Padre, ne
proiuene vna certa impressione, (se così m'è lecito parlare) della cosa Amata, nell'Aman-
te reciproca, per cui il Padre dicefi esser nel Figliuolo, & il Figliuolo nel Padre; Quindi
poi nasce vn legame amoroso, tra l'un & l'altro, il qual non e altro, che quell'Amore istef-
so, col quale s'amano scambieuolmente, & e questo vna sostanza sostitente, per proprie-
tà relatiua, & personale dalla persona del Padre & del figliolo. Questo Amore dunque,
per non hauer nome proprio, con che chiamare si possa, come esso Figliuolo, sortisce no-
me di Spirito Santo, per una certa similitudine (per essere inteso) cauata dalle cose crea-
te, come quelle, che sono note a noi mortali; Imperoche la proprietà dell'Amore e muo-
re la uolontà dell'amante nerfo la cosa amata, incitandola, come un fiato di uento (per
dir così) il quale fiato, noi poi chiamiamo Spirito Sāto. Et di qua nasce, che questo Amo-
re se chiama da noi Spirito Santo. Et essendo che tutto quello, che si troua in Dio, sia san-
to, questo Amore dunque di Dio si dirà ancora santo. Per ilche questo Amore reciproco
del Padre, & del Figliuolo, conuenientemente si chiamerà Spirito Santo. Il quale essendo
atto della uolontà, l'oggetto della quale, e il bene in se, per q̄sta ragione se gli attribuisce
la Bontà, per appropriatione, come gl'altri attributi si attribuiscono all'altre due perso-
ne diuine Et pō dicono i sacri Theologi (p̄ facilitare, che cosa sia peccato in Spi-
to Sāto, & p̄che è irremissibile che mentre uno peccarà per fragilità humana, peccarà nel Padre,
essendo che la fragilità sia contra la Potenza, ch'è il Padre. Mentre peccarà per ignoran-
za, peccarà nel Figliuolo, essendo che l'ignoranza sia contra la Sapienza, la qual sa-
pienza, e esso Figliuolo di Dio. Ma quando peccarà per malitia, allhora dicefi, pecca-
re nel Spirito Santo, essendo che la malitia, sia cōtra la Bōtā, la quale e' esso Spirito Sāto.

Et perche si sappia, che non ogni peccato, che si fa per malitia, noi solemo chiamarlo
peccato in Spirito S. secondo il nostro proposito (del quale uolemo parlare.) Ma diremo
quello chiamarsi propriamente peccato in Spirito Santo, che si farà per un certo dispreg-
gio, & contempto di Dio. Per la qual cosa dirassi, che lo Spirito S. si puo pigliare per l'ef-
fetto suo, ma non per ogni effetto; ma diremo per quell'effetto solo, ch'opera in noi, a fi-
ne, che ci siano rimessi i peccati, come quello, ch'è l'istessa Carità del Padre, & del Figli-
uolo, & a questo modo dirassi il peccato in Spirito S. propriamente essere quello, del qua-
le intendiamo parlare, essere un certo genere particolare de' peccati, al quale se li assegna
no 7. specie (si come a pieno hauemo detto nel Lume, & Specchio de' Penit.) secondo le 7.
sorte d'effetti, che esso Spirito Santo suole operare in noi, per la nostra conuersione, per
mezo

Gli effetti
del Spirito
Sāto quali
& quanti.

mezo de' quali effetti, ce rimuoue dall'intentione de' peccati, cōtra iquali effetti per una
certa malitia affectata, facemo resistenza, dispregiando i suoi tanti doni, che ci fa, con
le sante inspirationi, con farci auuertiti, quando ci ritrouiamo nel fango de' peccati. Et
di qua nascono esse sette specie di peccati, contra lo Spirito Santo, contra i sette effetti,
che suol fare in noi, con le sante inspirationi, dette già nel Lume de' Penitenti: Et di qua
auuiene, che si chiama irremissibile, Imperoche non gli e peccato al mondo, che dalla
parte di Dio, & anco nostra, che non si possi rimettere. Dalla parte di Dio, perche puo,
& vuole, se noi uolemo, saluarci tutti. *Conuertimini, & agite penitentiam ab omnibus in-
iquitamentis uestris, & non erit uobis in ruinam iniquitas uestras.* Dalla parte nostra, per-
che hauemo la uolontà mutabile; Perilche con l'aiuto Diuino, ci potemo mutare di male
in bene; Ma dicefi irremissibile, per la difficoltà, che tiene nel rimettersi, o per la pena,
che con se, questo peccato apporta, per non hauer onde scusarsi: ouero per la difficoltà
della colpa, a similitudine d'una infermità graue, quale si dice incurabile, non assoluta-
mente, ma per la difficoltà, che ui corre in medicarla; poi che e tale, che toglie alla natu-
ra onde curar si possa per la sua malignità, che gli fa essere odiosi tutti i buoni, & saluti-
feri, cibi, & gli fa desiderare li cattiuu, & contrarij alla salute, per liquali non potrà mai
cacciar uia il male da dosso: Non altrimenti accascar suole a chi con ostinata malitia
pecca, dispreggi l'aiuto Diuino, repulsando le Sante inspirationi del Spirito Santo, per il
che non si puo lenare dal peccato, & sanare la misera anima, perche ricusa li rimedij del-
le Sante inspirationi, senza iquali non si puo hauere la remissione de' peccati. Chi dirà
dunque una parola contra lo Spirito Santo, cioè colui, che peccarà contra gli effetti del-
lo Spirito Santo, non gli sarà rimesso, ne in questo mondo, nè meno nell'altro, onde tal
peccato, sarà assolutamente irremissibile: Ma a questo re sponderassi, se consideremo
esse specie del peccato in Spirito Santo assolutamente, sono, come e detto; molte diffi-
cultose a rimettersi, ma intendesi con questa circostanza, di perseverare nel pecca-
to mortale, infino alla morte, & più, se più si potesse; la quale circostanza chia-
massi, finale impenitenza: Ilche poi e tanto impossibile, per la determinatione, & per
il statuto diuino, che l'istesso Dio, dicefi non ui potere rimediare per giustitia: Es-
sendo che esso peccatore, ma si possi saluare senza penitenza, almeno interiore; quan-
do altra penitenza fare non potesse: Essendoche. *Cor contritum, & humiliatum Deus
non despicit, & non facendola (dico) almeno col cuore, in questo mondo: non gli farà
rimesso il peccato in questo mondo ne meno nell'altro: Perche; Vbiunque ceciderit la-
gnum, ibi erit, siue ad Austrum, siue ad Aquilonem.* In qualonque stato dunque l'huo-
mo morirà, o in gratia, o in peccato, in quello starà perpetuamente. Ciascun dunque
si sforzi risoluersi, essendo calcato, & aprire la finestra del cuore, per ricuere le Sante
inspirationi d'esso Spirito Santo, mentre stiamo in questo mondo: poiche siamo in nostra
libertà, d'abbracciare il bene, & fuggire il male. Percioche, *Qui fecit nos, sine nobis, non
saluabit nos, sine nobis,* li come intenderassi per li presenti casi, che qui di sotto scriueremo:
& prima.

1 Si dimanda: Vno era tanto presuntuoso, che si presumeua, & speraua poter confe-
guir dalla uirtù di Dio, quello, che non si conueniua se peccò? *Respond.* di sì, Imperoche
colui, che troppo si confida nella misericordia di Dio, ponendo da parte la sua giustitia,
con sperare d'ottenere quelle cose, che conuenienti non sono; non e dubbio, che peccarà
in Spirito Santo. Percioche la misericordia, di Dio, e accompagnata con la giustitia sem-
pre: però disse a Caino. *Nonne si bene egeris, bene habebis.* Et i peccati in Spirito Santo sono
cinque, si come diffusamente hauemo detto nell'altra Opera del Lume, & Specchio de'
Penitenti, in principio, & alle uolte sette, con li suoi rami. Et sono la Disperatione, la Pre-
suntione, l'Impugnazione della uerità, l'Artristarsi della gratia di Dio, che da al prossi-
mo, & la Ostinatione del peccato, con proposito di mai pentirsi, liquali poi si chiamano
in Spirito Santo, perche sono Irremissibili.

2 Si dimanda: Vno era molto diuoto, per la qual sua diuotione, & meriti speraua poter
consequire da Dio alcuni beni temporali, & anco alcuna uendetta di alcuni suoi nemici,
o perdono de' suoi peccati, senza pentirsi, o la remissione di quelli, senza la sodisfattione,
della restitutione della fama, o della roba al suo prossimo, potendo, & simile altra sor-
te di speranza, se peccò? *Respond.* di sì, & contra lo Spirito Santo, Imperoche, *Deus*

1155113

Le sette spe-
cie di pecca-
ti contra lo
Spirito Sāto
& quali, &
perche irre-
missibili.
Ezech. 18.

Effetti dell'ò
ostinatō.

Mat. 12.

S. Agost. li. 6
de uerbis do-
mini.

Psal. 50.
Eccl. 2.

S. Agostino

Corona. 1. p.
de presuma-
tione, c. 1.

Gen. 4.
Coron. ibid.
Peccati in
Spirito San-
to quantis.

Corona. ibi. de uanagio. na.

iusus, & misericors est, & non est iniustus in illo. Et questa e una gran presontione, & vn appetito troppo disordinato.

Del Peccato mortale, & ueniale, quando, & come si conosca. Cap. CLVH.

Vedi anco Peccato Attuale. In Spirito Santo. Circonstanze del peccato. Et cognitione del peccato della Superbia.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per moto di colera, o d'ira, o di furore, fa alcun peccato, come, & perche non sia mortale.
2 Colui, che ha qualche pensiero lasciuo, o d'altro peccato, quando, & come non sia mortale, & perche, & quando si faccia mortale.
3 Colui, che ha qualche dilettatione carnale, come, quando, pecca, & non pecca.
La dilettatione d'alcuna cosa, di quante sorte sia, quando la sia peccato, & quando no, quello, che quella riguarda.
4 Colui, che si diletta d'alcun pensiero inteso, & compreso, & li dispiace, non pecca, & perche.
5 Colui, che pensa affettuare alcun pensiero cattiuo, & ne piglia dilettatione, pecca, come, & perche.
6 Colui, che fa alcuna attione buona, per saper un peccato, & piglia di quella qualche dilettatione, & inauerientemente, casca in peccato, pecca, & perche.
7 Colui, che da opera a cosa lecita, per conoscer alcun peccato, & auuertir, & incorre in peccato, come non pecca, & perche.
Quando la dilettatione ha uera per oggetto il pensier solo d'alcun peccato, & l'intendera dilettandosi, non pecca, & perche.
8 Colui, che dice cose per ridere, indistintamente buone, & cattive, secondo il fine, & intentione, cosi pecca.
9 Colui, che per suo fine fa professione di buffonarie, o parole dishoneste, pecca, & perche.
Colui, che con affetto seguita le cose, che sono ueniali, & imperfette, ne s'astiene, pecca.
10 Il Sacerdote, e altri simili, che indiscretamente ride, o parla cose dishoneste, o si diletta di caccie, giuochi, cani, tauerne, ballare, & simili, pecca, & perche.
11 Il Prelato, ouero altra persona in dignita, che permette remedie, atti dishonesti, mascherati, & simili, pecca, & perche.
12 Colui, che per colera, senz'a pensarui, beste mima, come, quando non pecca, & perche.
13 L'Embriacco, che bestemmia, o dice parole dishoneste, o fa altri atti, non pecca, perche, & quando, eccetto certa qualita di persone, & perche.

Somma Corona p. 1. c. 1 de peccati, nu. 28.



Si dimanda: Vno, al quale fu tolto il suo honore in qualoche modo, si mosse tanto a colera, che da tanto furore, & ira dette, o fece dare alquante bastonate, o ferite, o altro a quello, se peccò mortalmente? Respond. se ueramente, come occupato dall'impeto dell'Ira, & dal furore, per il suo honore, non s'accorse di quello, che disse, o fece, dirassi di no, per le sopradette ragioni; Essendo che p quel subito moto dell'Ira, cio fece senza pensarui, uinto dalla gran passione dell'animo: onde se bene da se, detto atto, o peccato, sia peccato mortale: per rispetto della imperfettione dell'atto, e fatto ueniale. Et cosi dirassi d'altri casi simili a questo, quando non gli sia pensamento, & uolontà ferma, & deliberata.

Coron. ibid. num. 8.

Si dimanda: Vno hebbe un pensiero lasciuo, cosi all'improuiso, se costui peccò mortalmente? Resp. se detto pensiero fu senza consenso della uolontà, sarà ueniale. Ma se esso pensiero...

so pensiero lasciuo, o di altra sorte di peccato sia stato senza intentione alcuna di mādā... lo in effecutione, nè meno prendesse di quello, contento, & sodisfattione, affermatiuamente dirassi non essere peccato, nè anco ueniale, ma uirtù, & merito. Ma se alcuna dilettatione n'hauesse sentito, con proposito di porlo in effecutione, sarebbe mortale: ouero se non gli e stato il proposito, ui e stato un poco di desiderio sfrenato della uolontà, che si essequisse, o facesse: sarà pur mortale. Ma se gli fosse stato questo terzo desiderio, che la uolontà hauesse acconsentito, in delectarsi sopra alcun pensiero di peccato mortale, di qualonque dilettatione morosa, che così la chiama Santo Agostino, & che a quella habbia fatto resistenza (come ho detto,) sarà uirtù, & merito. Ma se non resistesse, nè meno consentisse, sarà ueniale. Ma se consentendo alla dilettatione, come cagione, & oggetto insieme, sarà mortale. Ilche piu distintamente s'intenderà per li seguenti essemplij.

S. Tho. 1. 2. q. 88. ar. 5. 2. q. 74. ar. 8.

Si dimanda: Dice Christo benedetto. Qui uiderit mulierem ad cognoscendam eam, iam machatus est in corde suo. Per tanto, nacque a uno un pensiero di un peccato di carnalità, con certa dilettatione, se costui peccò? Resp. se a essa dilettatione (essendo, che sia di tre sorti) fece resistenza, sarà dico uirtù, & merito, appresso Dio. Se non fece resistenza, nè meno acconsentì, questo sarà ueniale. Ma se alla detta dilettatione acconsentì, & per più diletto notriua anco il pensiero, bisogna uedere di qual sorte di consentimento, & dilettatione sia, essendo che, come dice San Tomaso, sia di due sorte. Cioè, o che la dilettatione nasce da alcuna operatione, cioè o esterna, o interna, fatta per l'intelletto solo, cioè di pensare a quell'atto lasciuo, come atto esteriore, o come a atto intellettuale. Imperoche, ogni dilettatione tiene per suo oggetto alcuna cosa, nella quale l'appetito si diletta. Onde diremo, che ogni dilettatione riguarda due cose, cioè l'operatione, onde si caufa, & l'oggetto, nel quale l'huomo si diletta. Quando dunque l'huomo si diletta del pensiero, & dell'oggetto, col quale si nutrisce l'operatione, sarà peccato mortale. Ma quando l'huomo si diletterà; che una operatione puo essere oggetto, & cagione insieme d'essa dilettatione, & che l'huomo si diletterà, solamente in quella operatione, quantunque mala, non sarà peccato; si come nelli seguenti essemplij chiaramente s'intenderà. Ma per risoluere questo Caso proposto, diremo dunque: se costui di questo peccato mortale di carnalità, dal quale naque alcuna dilettatione, si diletterà di quel suo pensier carnale, per intendere la qualità d'esso pensier, & peccato, & che li dispiaccia l'atto carnale, allhora questo pensier fatto sopra tale atto, sarà cagione della dilettatione, & oggetto insieme, in quanto che si determinerà, & non andrà piu inanti. Et a questo modo il dilettersi d'alcun pensier carnale, non sarà peccato, anzi sarà atto di uirtù, facendolo a fine di qualche utilità. Ma se si farà a fine di curiosità, sarà pur ueniale, per rispetto della concupiscibile, per essere pensier carnale. Ma meglio intenderassi con li seguenti casi.

Matt. 5. Coro. ibid. 1. 2. q. 74. ar. 6. & 8.

Si dimanda: Vn Giudice considerando un homicidio fatto, si ditetò di quello pensiero, per hauerlo bene inteso, & compreso, ma li dispiacque l'homicidio, se peccò? Resp. Questo pensiero, & consideratione fatta sopra questo tale homicidio, benchè sia stato cagione della dilettatione, & oggetto insieme, nondimeno, perche e stata determinata lì, nè e andata piu inanti, dirassi, questa dilettatione non esser peccato; benchè sia stata d'una cosa cattiuu, & dannosa. Et se e stata per curiosità (come ho detto) e ueniale, per rispetto di qualche moto sensitiuo, quale potrebbe nascere nell'irascibile, ancorche un'istessa operatione sia stata cagione, & oggetto insieme d'essa dilettatione, laquale sempre deuesi rimouere dal pensiero, acciò non causi peccato, o mortale, o ueniale.

Coron. ibid.

Si dimanda: Vn huomo, molto tempo pensò, in che modo hauesse potuto ammazzare un suo nemico secretamente, del qual pensiero, ne pigliaua gran dilettatione, se peccò? Resp. se questa dilettatione, che costui haueua, guardaua quel pensiero, che lui faceua o haueua, come quello, che era cagione della dilettatione; Et l'homicidio, come oggetto, nel quale lui si dilettaua, dirassi di sì, & mortalmente, perche e peccato, & e cosa cattiuu, & anco perche resta, per non poterlo eseguire con secretezze. Et per essere un'istessa operatione, cagione, & oggetto insieme d'essa dilettatione, nella quale operatione, & pensiero, insieme si dilettaua per questo e fatto questo pensiero, peccato mortale. Et così di molti altri casi simili, dir si può, liquali se di tutti i pensieri uari, che nascono, ne gli an...

Coro. il 3.

mi de gli huomini, io uoleffe defcriuere, conueneria, ch'io haueffi nel mio intelletto, tu ti cffi animi de gli huomini, ch'e cosa impoſſibile.

Coro. ibid.

6 Si dimanda: Vno ſtudente, mentre ſtudiaua un caſo d'alcuno adulterio, & ſopra quello diſcorrendo pigliaua, & ſentiuua dentro di ſe, per l'intendere di quella materia, alcun diletto. Per ilche il ſenſo ſi moſſe in tal maniera, che ſenza ſua uolontà, caſcò in pollutione ſe peccò mortalmente? *Reſp.* di sì, Imperoche ſe ben lui non ſ'auuertì bene di quel guſto, & diletatione, quale hauena di quel penſiero, & cogitatione carnale; benchè per longo ſpatio ſi fermaſſe in quello, non ſi chiamarebbe diletatione moroſa, per quella longa mora, & indugio di tempo, che tu ſi facci nel penſare; anzi e ſtato vn diletto cò ſentiente, per nutrirlo col penſiero; eſſendo che la ragione ſuperiore, ſe ne ſia auuertita, & dopò che ſ'auuertì, accontentò in quella, ne diſcacciò ſubito (come doueua) quel triſto penſiero: Onde per quella dimora diuene mortale, & ſe d'eſſa corrotione n' hebbe diletto, farà piu graue.

Cor. ibi.
Cue. in ſua
ſum. in uerbo,
delectatio.

7 Si dimanda: Vn ſtudente, mentre ſtudiaua un caſo d'adulterio, & molto bene auuertì, con la ragione ſuperiore, ma alquanto, & non a pieno, nondimeno ſi corrempe, ſe peccò mortalmente? *Reſp.* di no, quando eſſa corrotione gli ſia ueramente diſpiaciuta, nè foſſe dimorato in eſſo penſiero, & diletto carnale; perche diceſi per Prouerbio. *Continua pugna, & rara uictoria.* Ilche tutto e per la noſtra corrotta natura, quale e prona piu al male, che al bene. Per la qual coſa, per non incorrere in queſto riſigo, quando uenogono queſti penſieri, & che ſi dubita, ſe gli haurà conſentito, sì, o no, farà ſalutifera coſa, che ſe ne confeſſi, per aſſicurarſi dal peccato. Et coſi diremo in còcluſione, per riſoluer tutti queſti caſi propoſti, che quando la diletatione riguarnerà, & haurà per ſuo oggetto il penſier ſolo, o della carne, o dell' homicidio, o d'altro peccato; penſando, & diſcorrendo ſopra di quello, & che ſi diletterà di hauerlo bene inteſo; dirà ſi, non eſſer peccato. Ma quando riguarnerà la coſa, dalla quale naſce il penſiero, allhora dirà ſi, che haurà la medefima deformità, quale haurà eſſa coſa penſata, o mortale, o ueniale; quãdo però eſſa ragione ſuperiore di ciò bene ſia auuertita, conſentendo in quella, & approuandola. Et tanto piu maggiore farà, quanto che per piu dilettarſi in quella, notirà il penſiero, quanto que non la deſideraſſe, nè la uoleſſe effettuare. Ma farà in pericolo di liberare, & di effettuare. Per tanto per fuggire ſimili penſieri, ac ciò non ſia peccato, credendoli, per non deſiderarla, non ſia peccato, di fare la debita repulſa, & diſcacciarlo ſubito da ſe.

Coro. i. par.
c. i. de peccati. nu. 7.

8 Si dimanda: Vno diceua alcune parole da ridere, con alcune ſorte di perſone indiftintamente, ouero cianciaua con alcuna donna, ſe peccò mortalmente? *Reſp.* ſe nell'animo ſuo pretendeua di procurare quella, & indurla a libidine, per le dette parole, o ciancie, di raſſi di sì, ma ſe aſſolutamente le conſideraremo per ſua natura, faranno ueniale, nondimeno per riſpetto dell'intentione, farà mortale, perche ſe bene queſta attione da ſe ueniale, nondimeno, per l'amplificatione dell'intentione praua d'una coſa, ch'e mortale, allhora anch'ella diuene mortale.

Coro. ibid.

9 Si dimanda: Vno per ſuo ultimo fine poſe tutta la ſua intentione in dire parole laſciue vane, & buffoneſche, & di queſto ne faceua profeſſione, anzi cò tale parole buffoneſche, gli uiueua, ſe peccò mortalmente? *Reſp.* ſe tutta la ſua intentione, ueramente poſe in ſimile ſorte di parole, & buffonarie, dirà ſi di sì, ſi come ſogliono fare i Buffoni, Paraſiti, quali ne fanno profeſſione, & con eſſe buffonarie uiuono, ancor che da ſe ſiano ueniali, nondimeno per hauerſi eletto quelle per ſuo ultimo fine, per queſto tal riſpetto, dirà ſi eſſere mortale. Et ſimile altre perſone, lequali con tanto affetto ſeguitano alcune coſe imperfette, & ueniali, che piu toſto, vorranno peccare mortalmente, ch'aſtenerſene.

Coro. ibid.

10 Si dimanda: Vn Sacerdote, il quale indifcretamente rideua, ouero raccontaua ſauole brutte, o hitorie dihoneſte, o faceua alcune buffonarie inconuenienti a Sacerdoti, & ſimili altre coſe. Ouero ſi dilettaua di caccie, di giuochi di carte, di dadi, di cani leuieri, di bracchi alla grida, d'andare alla tauerua, di ballare, di compagnie, & ſimile, ſe peccò mortalmente? *Reſp.* tutte queſte ſimili attioni da ſe ueramente ſono ueniali, ma faccendoli, o dicendoli da perſone graui, come ſono Sacerdoti, & perſone d'auttorità, faranno imputate a peccato mortale, eſſendo che non conuengano alla loro dignità, per cagione del

ne del ſcandalo, che danno; Ouero, perche à loro propriamente ſimili attioni ſono prohibite, ſi come chiaramente ce lo dice il ſacro Concilio di Trento.

Seſſ. 22. c. 1.
24. cap. 12.
uerbo corea.

11 Si dimanda: Vn Prelato, o Religioſo, o religioſa, o altra perſona in dignità, ſopportaua, che inanti di lui ſi faceſſero muſiche, & maſcare di Demonij, & altre comedie infami, & di perſonaggi dihoneſti, & ſimili, ſe ſia lecito? *Reſp.* di no, & peccò grauemente; ſecondo la qualità di detti atti. Imperoche, ſe bene dette coſe aſſolutamente ſiano peccati ueniali, nondimeno per la qualità delle perſone, perche ſi fanno innanti di loro ſono graui, per il ſcandalo, per la dignità, & per la prohibitione, che a loro propriamente è phibito.

Coro. ibid.

12 Si dimanda: Vno era in tanta colera, che beſtemmiò Dio, & la Madre, ſenza auuertirui, ſe peccò mortale? *Reſp.* che ueramente la beſtemmia da ſe è peccato mortale, ma per riſpetto dell'imperfettione dell'atto, alle volte diuene ueniale; per non vi conſentire a pieno, o per non vi penſare. Per ilche, ſe coſtui non gli ha penſato, nè auuertito, dirà ſi di no, & eſſer ueniale, come quello, che vinto da alcuna paſſione grande dell'animo, proſopete in parole ſimile; non auuertendo il ſenſo di quelle, ouero occupato da tanto furore, ſenza accorgerſene, beſtemmiò, o maledì, o diſſe altre parole ſimile, che tornato poi in ſe, non ſeppe quello, che ſi haueſſe detto, o fatto. Onde per tale imperfettione, o per eſſerli mancata la deliberatione, & conſenſo pieno della volontà, la quale è quella, che fa l'atto conſumato, & perfetto, ſi che dette beſtemmie, o atti ſiano diuentati ueniali, in cambio di mortali.

Coro. ibid.

13 Si dimanda: Vn'imbriaco beſtemmiò Dio, ouero fece atti molto dihoneſti, che molti ſe ſcandalizzorno, ſe peccò mortalmente? *Reſp.* di no, imperoche per la turbatione dell'animo, non auuertendo ciò, che ſi faceſſe, è ſcuſato dal peccato per l'iſteſe ragioni, che nel precedente è detto; eſſendo che gli era mancata il giudicio ſofficiente, & il conſenſo con la volontà, auuertati pero, che ſe uolontariamente s'è imbriagato, ouero ſapeua, che per bere, ſe ſaria imbriacato, il beſtemmiare deue eſſere imputato a peccato: l'iſteſo deue diſi d'un religioſo, o Sacerdote, à benchè il loro ſia piu graue, per il grado, & dignità, che tengono. Ma ſe in quell'atto benchè breue fuſſe, di ciò ſi fuſſe accorto, haurebbe peccato mortalmente. Et vn Sacerdote, o Chierico, o Religioſo ſempre peccò mortalmente, eſſendo che à queſti propriamente gli ſia prohibito l'imbriachezzo.

Del Peculio, ouero Beni Caſtrenſi, ò quaſi Caſtrenſi, ò Profeſitij,
ò Auuentitij. Cap. CLVIII.

Vedi la Somma Armilla, al 50. Cap. Peculio, che chiaramente, & con facilità ne parla. Et anco il cap. della Pena.

Delli Pedagij.

Cap. CLIX.

Vedi Gabella.

Del Pegnorare, ò Pegni, che ſi fanno, & ſi danno. Cap. CLX.

Vedi anco Impegnare, o fare Pegnorare. Preſtare ſopra pegni, Et incominza. Perche le preſtanze, al caſo 12. & al caſo 7.

S O M M A R I O.

Pegno, che coſa ſia, come ſi faccia illecito, & in quanti modi.

1 Colui, che preſta ſopra pegni, nè ſi ſcuote, & lo fa uendere per meno, il debitore è tenuto a riſar il credito del ſopra piu, & perche.

2 Colui, che preſta ſopra pegni, può anco impegnar quello, ſenza licenza del pegnorante, & quando.

3 Colui, che preſta ſopra pegni, & fa alcune ſpeſe ſopra eſſa coſa impegnata, può ridimandarle, come, & perche.

Giardino di Sommisti, Parte Seco nda.

Q

Il Chic-

4. Il Chierico, che impegna cose della sua Chiesa, come, & quando pecca, & non pecca, & perche.
5. Colui, che presta sopra pegni, con patto di ricevere alcuna cosa per la custodia del Pegno, pecca, & è vsura.
6. Colui, che presta danari ad alcuno, con patto di seruirsi d'una cosa di quello, pecca, & perche, & quando.
7. Colui, che presta danari sopra alcuna cosa, per scurtà del suo danaro con patto, che se a certo tempo non gli sia restituito, lo possa vendere, non pecca, perche, come, & quando.
8. Colui, che tiene in pegno alcuna cosa, dopo la sua vendere, per il suo credito, o riceue i frutti, o altra cosa, pecca, come, & perche.
9. Colui, che si serue del Pegno altrui, come, & perche pecca, & quando gli sia lecito.
10. Colui, che lascia perder la roba riceuuta per Pegno, come, quando, & perche pecca.
11. Colui, che presta danari sopra pegni cò patto di tempo terminato, altrimenti sia perso come, quando, & perche pecca.
12. Colui, che presta sopra pegni a tempo terminato di riscuoterlo, quando, come, & perche non pecca facendolo vendere, & quando lo deue far vendere.

Artil. del pegno. n. 3.



Pegno, dirassi esser quella cosa mobile, che passa, o si fa passare nel Credito re, la qual cosa in tre modi si fa illecita. Prima, quando si toglie, o si riceue esso pegno con guadagno, che non si computi in forte, per esser contra la natural giustitia. Secondo. Quando sia cosa, che non si possa impegnare, come sono cose Ecclesiastice; & non proprie. Terzo, Quando si impegna con patti prohibiti; cioè quando si fa con patto, fin' al tempo, altrimenti, sia perso, o mi habbi da dare tanto, o con perdita di tempo, &c.

Nau. c. 17. nu. 205.

1. Si dimanda: Vno prestò certi danari a vno, sopra vn pegno, & passato il debito, & fatto tempo, secondo i patti, colui, che prestò sopra, fece vendere cò buona fede il pegno, & lo vendette meno di quello, che gli prestò sopra. Se costui possi dimandare il sopra più del suo credito, senza peccato? *Respon.* di si, vsta la debita diligenza nel venderlo piu che sia possibile, imperoche non è il douere, che per hauer seruito il suo danaro, perda; Et colui, che impegnò deue rifare; Imperoche non rifacendo, lui pecca, essendochè si come dal detto Creditore fosse venduto di piu, faria il douere, a douergli restituire il sopra più della vendita, così è giusta cosa, che gli rifaccia il meno. Et se il debitore li restasse a dare alcuna cosa, ancor che fosse vn quattrino, il Creditore può ritenerli tutto il pegno, fin' a tanto, che gli renda ogni suo resto.

Ibid.

2. Si dimanda: Vno prestò danari sopra vn pegno a vn' altro, se lui possa impegnare detto pegno a vn' altro, senza licenza del Padrone. *Respon.* di si, quando è passato il determinato tempo fra di loro pattuito; ma inanti il tempo statuito, non può, senza licenza del Padrone, ouero senza peccato; Perche forsi il Padrone il vuole riscoter lui, senza impegnarlo ad altri, ouero farlo riscuotere da vn' altro. Per il che, acciò sia senza peccato, deue farsi intimare a douer scuotere il suo pegno aliter, &c.

Ibid.

3. Si dimanda: Vno impegnò vn campo, o vna possessione, o casa, o altra cosa simile, nel laqua fece alcune spese per lauorarla, o mantenere la cosa, se lui può dimandare con buona fede le dette spese, senza peccato? *Respon.* di si, & colui è obligato a ristorarlo, di tutte le spese in lauorare quella, o in mantenere quell' animale, &c. Ma è obligato il detto Creditore a scontare i frutti riceuuti, da quella; ma prima deuesi cauare le spese fatte, che con buona fede, vi si sono fatte in ricogliarli, & in conseruargli.

Artil. de vsu. nu. 7. Ant. 2. par. 21. c. 1. §. 3.

Nau. Ibid.

4. Si dimanda: Vn Rettore d'alcuna Chiesa impegnò alcuni vasi sacrali, o libri; vestimenti, o ornamenti Ecclesiastici, pertinenti alla sua Chiesa, se gli può impegnare senza peccato? *Respon.* di no, che non gli può impegnare; imperoche pecca mortalmente. Eccetto che non gli impegnasse per riscattare i schiaui, o per souenire, & sostentare i poueri della sua contrà, o per fare altre opere pie, & in beneficio della sua Chiesa di cose necessarie. Ma credo bisogna farlo con licenza del suo Prelato.

Med. lib. 1. c. 14. §. 23.

5. Si dimanda: Vno prestò cento o piu ducati a vn suo amico sopra vn pegno, ma con patto, & conditione, che per la custodia, che lui haurà di quello, sia tenuto donargli alcuna cosa di più, se sia lecito? *Respon.* di no, percioche è vsura, essendo che si veda chiaramente,

mente, lui non gli haurebbe prestati detti cento ducati, se non gli hauesse promesso, o non hauesse sperato di riceuerne guadagno d'alcuna cosa di più del capitale, benchè gli faccia questa coperta della loro custodia.

Nau. c. 17. nu. 226. Artil. de vsu. nu. 7.

6. Si dimanda: Vno prestò a vn suo amico venticinque ducati sopra vn pegno, con patto, che ogni volta, che a lui sarà bisogno il suo cauallo, o carrozza, o barca, per andare nel tal luogo, sia tenuto prestar gliela, se sia lecito? *Respon.* di no, perche è vsura; essendo che lui si faccia pagare alcuna cosa, per detta commodità, senza che lui spenda cosa alcuna; Ma se per questo impresto, quello poi gli accomodasse detto suo cauallo, o barca, o altra cosa simile, per sua cortesia, & per la gratitudine dell'impresto, come legge naturale all'huomo, non peccaria.

L'Autore.

7. Si dimanda: Vno era creditore d'alcuno, dal quale tolse in pegno vna casa, o vna possessione, o altro per scurtà di detto suo credito; con patto, che se in termine di tanto tempo, non l'haurà sodisfatto, ch'è detta casa, o possessione, o altra cosa, ch'è fosse, sia venduta, se sia lecito? *Respon.* di si, percioche detto patto è posto per pena del negligente pagamento, che è lo debitore potrebbe fare, purchè detto patto non fosse fatto con fraude; sapendo, che esso debitore, nel tal tempo non potrà pagare; Et anch'è il frutto, che riceuesse dal detto pegno, sia computato a conto del capitale perche altrimenti saria vsura.

Artil. de vsu. nu. 32. cap. vltima. to. 1. q. 1.

8. Si dimanda: Vno hauendo hauuto vna possessione, casa, o altra qualonque cosa in pegno, la quale fece vendere per il suo credito, & mentre quella tenne in pegno, riceuette anco i frutti, o non riceuette alcuna cosa, o la fece vendere, & lui la comprò, se sia tenuto a restituzione? *Respon.* di si, oltre, ch'è vsura, & è tenuto a restituire essa cosa pignorata, da lui comprata con i frutti, perche non è cosa sua propria, benchè l'habbia hauuta in pegno, onde tenendola, la teneria, come cosa d'altri, ilche non è lecito; Ma deue cauare, & tenerli il suo capitale saluo, oltre ogni spesa, che gli fosse corsa, per farla vendere, & per rihauere esso suo capitale.

Artil. ibid. nu. 31.

Ricar. 4. sent. dist. 15.

9. Si dimanda: Vno impegnò alcuna sua cosa, ad vn suo amico, il quale dopò tolta, si fermò di quella, senza consenso del pignorante, tacito, o espresso, & forsi con danno, se peccò? *Respon.* col Nauarro di si, & mortalmente, massime quando lui hauesse saputo, o creduto, che al detto padrone del pegno haurebbe dispiaciuto. Et anco se creduto hauesse, che l'hauesse hauuto per bene, & per piacere; Percioche questa sua credenza è dubbioza, se li deue piacere, o dispiacere; & è specie di furto mortale. Et se lui se ne fosse seruito con volontà espressa di esso padrone tacita, o espressa, anco peccò, per essere specie d'usura. Et se l'uso di quella, non fosse stato gratis, si come è solito vfarli fra amici, dirassi hauer peccato, ma quando l'uso fosse stato gratuito & amicabile, dirassi di no.

Cap. 17. nu. 203. Panormita. S. Tho. 2. 2. q. 78. art. 1. in cor.

10. Si dimanda: Vno tolse per pegno da vn suo amico alcuna cosa, sopra la quale gli prestò alcuni danari, il quale pegno lo lasciò perdere, o ruinare, o guastare, o danneggiare in qualonque modo, per sua colpa lata, se peccò? *Respon.* con l'istesso Nauarro di si, & mortalmente, & è tenuto ancora di sodisfare al danno; Ma se si perse, o danneggiò, per sua poca cura, & custodia, o per caso fortuito, o senza tardanza, di restituirlo a esso padrone al tempo debito, & determinato, non peccò; Ma quando gli fosse stata qualche tardanza, nel restituirlo, haurebbe (come ho detto) peccato, & saria tenuto alla restituzione. Nè meno peccarebbe, quando gli fosse stato qualche patto, ouero conuenzione, se per caso si perdesse percioche sarebbe perso a danno di esso pignorante.

L'Autore.

Coro. ibid.

11. Si dimanda: Vno prestò certi danari, sopra vn pegno ad alcuna persona, ma con patto, se non lo scuoterà tra tanto tempo, detto pegno sia perso, & habbia da essere d'esso prestante il danaro, se peccò? *Respon.* col Nauarro di si, & mortalmente, eccetto però, che esso prestante, tal patto non l'hauesse fatto, per essere detto pignorante, ma pagatore, & però fece simil patto, acciò, che quello più facilmente, & con prestezza, l'hauesse da dispegnare. Et se gli fece patto, che se non lo dispegna, fin' al tal giorno, che passato detto giorno, esso pegno, s'intenda essere venduto a esso prestante, per il giusto prezzo, che si vedrebbe ad altri, dirassi non peccare; Ma io dirò, che queste conuenzioni sono dubbiose, che detto pignorante non si pentà, ouero se morisse, che li heredi non si contentassero, però io dirrei, che simili patti non si deueno fare; poiche anche sono pericolosi per esso prestante, non si lasci vendere all'auaritia, o commodità d'essa commodità d'essa cosa pignorata, ouero che morèdo li suoi heredi, il volessero per loro, stàte li patti, & conuentioni.

Ibi. nu. 203. §. 205.

L'Autore.

Pan. in c. significare. S. Anton. 2. par. 11. c. 7.

Ibi, num. 204.

12 Si dimanda: Vno prestò certi danari sopra alcuni pegni a uno, ma con patto espresso, che non riscuotendoli, in termine di tanto tempo, ch'essi pegni siano venduti, se peccò? Resp. con l'istesso Naarro, se questa vendita dopo arriuato il tempo fosse fatta, senza ratificarlo a esso Padrone del pegno, prima che lo facesse vendere, dirassi di sì, che peccaria, & mortalmente; Eccetto però, che fra loro non gli fosse questo patto d'hauerlo per notificato. Ma quando non gli fosse tal patto, deue notificarlo prima tre volte; & fra l'una denontia all'altra, vi deue essere il spatio di tre giorni. Ilquale non facendolo puoi scuotere, dopo notificato tre volte, all'hora lo potrà far vendere, ilche non facendo, peccarebbe mortalmente. Et quando non gli fosse fatto patto alcuno di farlo vendere, passa ro il tal tempo, una sola denontia, basterà. Et anco dirassi, che passati i dui anni, che quel lo non lo scuotesse, lo può far vendere di propria autorità: Ma non prima di detti dui anni, percioche, se prima, gli conueniria l'autorità del Giudice di poterlo far uendere, quando à lui piacerà, & far nascere di quello la sentenza, & fare qualche atto.

Della Penitenza, ouer Pentimento.

Cap. CLXI.

Vedi Contritione. Austerità. Et Dolore Sensitiuo.

Della Penitenza ingiusta, & inconueniente.

Cap. CLXII.

Vedi anco Diminutione, & Commuratione della Penitenza. Et Dubietà del Confessore, circa il terminare. al caso 10.

S O M M A R I O.

- La circospectione, che deue hauere il Confessore, nell'imponere le penitentie, come qual, quando, & che qualità, & perche.
- La penitenza ingiusta, & inconueniente, come si chiama, & perche.
- Se la penitenza inconueniente, & ingiusta renda l'absolutione inualida, & perche.
- Il Confessore, ch'impone penitenza senza pensiero, & consideratione della qualità del peccato, & della persona, pecca, & perche.
- Il Confessore, che facilmente perdona al penitente, & li dà poca penitenza, non essere vero amico di Dio, nè del penitente, & perche, essere imprudente, & perche.
- Il Confessore, che si gloria di dar poca penitenza, essere imprudente, e nemico di Dio.
- La qualità della penitenza, che si deue imporre dal Confessore al penitente.
- Il Confessore, che non impone la penitenza, secondo la qualità, & quantità di peccati d'esso penitente, & perche.
- 1 Il Confessore, che a publici, & vecchi concubinari, impone per penitenza, corone, & altre orationi, pecca, & perche.
- 2 La prima, & conueniente penitenza di concubinari, quale sia, & perche, & quale la seconda, terza, & quarta, &c.
- La cognitione della penitenza giusta, & conueniente secondo la qualità del peccato, & del peccatore.
- Il peccato, come si perdona al peccatore, & perche, & da chi in terra.
- Chi ueramente conosca la grauezza, qualità, & quantità del peccato, la virtù della contritione, & la sacramentale absolutione, & il merito della satisfatione d'ogni sorte.
- 3 Il Confessore, che dà per penitenza la canonica, non esser lodabile, & perche si deue dare la canonica.
- 46. Canon penitentiali, da chi siano stati raccolti, & a chi si deuono attribuire.
- Perche la Chiesa Santa uole, che se dia la penitenza arbitraria, & non canonica dal Confessore, & come arbitrariamente.
- Se le penitentie, che da' Confessori si danno a penitenti, delli beni, il penitente da tutta la pena del purgatorio, & perche.

Le qua-

- 4 Le qualità della consideratione della penitenza, che si deue dare dal confessore, per dare la penitenza al penitente.
- Il confessore, che non considera tutte le conditioni, che se contengono in questo caso per dare la penitenza, pecca, & perche.
- 5 Parole, che deue dirsi al penitente dal confessore, circa la penitenza, & perche.
- 6 Il penitente, che non accetta la penitenza uolontariamente, secondo la grauita de' peccati, il confessore pecca dargliela, & perche.
- Il penitente, che accetta la penitenza, nè la fa, grauemente pecca, & perche.
- Il confessore, che dà la penitenza al penitente, che si non douerla fare, pecca, & perche.
- 7 Il confessore, che non absolue il penitente, per non uolere accettare la penitenza conueniente a' suoi peccati, pecca, & perche.
- Ricordo, che deue dare il confessore al penitente, che non uole accettar la penitenza conueniente a' suoi peccati.
- 8 Il confessore, che impone penitenza ad arbitrio del penitente, per dubitanza che non la faccia, non pecca, & perche.
- Se si deue dare penitenza al penitente, ch'egli non uoglia fare, & perche.
- Al penitente, quando non se li possa dare la penitenza satisfattoria, secondo la qualità de' suoi peccati, se li deue dare la necessaria, & perche, & come.
- 9 Colui, che non accetta la penitenza satisfattoria, ne necessaria, non si deue absoluere, & perche, & quando.
- 10 La penitenza satisfattoria esser ricompensa dell'offesa fatta a Dio, come, & quando.
- La penitenza satisfattoria essere cosa necessaria al penitente di farla, & perche.
- Il confessore, che sforza il penitente ad accettar la penitenza satisfattoria, che non la uoglia per uoler sodisfare nel purgatorio, pecca, & perche.
- Il penitente, che da se non ha dolore de' suoi peccati, ne accetta la penitenza, non e contrito, ne attrito, & e incapace dell'absolutione, & perche.
- 11 Il confessore, che dice non poter absoluere il gran peccatore, senza molta penitenza, pecca, et perche.
- Il peccatore non esser tenuto accettar tutta la penitenza, che meritaria la moltitudine de' suoi peccati, benchè giusta, & conueniente, & perche.
- 12 Il confessore, che non uole absoluere il penitente, che non accetta tutto, o parte di penitenza, per hauer proposito di sodisfare nel purgatorio, pecca, & perche.
- 13 Al penitente bastare hauer proposito di sodisfare con opere pie in questo mondo, o con l'indulgenze per la penitenza satisfattoria, & si deue absoluere, & perche.
- 14 Il penitente, che uole sodisfare a Dio in questo mondo, con le buone opere, senza obligarsi a fare la satisfattoria sotto pena di peccato, si deue absoluere, & perche.
- Il confessore deue essortare il penitente a sodisfare a Dio in questo mondo, & perche.
- 15 Il confessore, che dà per penitenza le buone opere, che il penitente suol fare, da penitenza conueniente, perche, come, & quando.
- 16 Il confessore, che dà per penitenza l'opere obligate per legge diurna, o humana, non pecca, et perche.
- Il penitente, che ha intentione di far la penitenza l'opere, ch'è tenuto per legge diurna, o humana, sodisfa al precetto, & perche.
- 17 Il confessore, che impone per penitenza, l'infermita trauagli, & altre fatiche, che il penitente suole patire, per percossa di Dio, del mondo, non pecca, & e penitenza conueniente, & perche.
- 18 Il confessore, che dà per penitenza al penitente di sopportare l'infermita, o morte uiolenta, o naturale, che sia per fare, non pecca, & perche.
- 19 Il penitente, che accetta la penitenza, & quella sodisfa con l'orationi, o digiuni obligati fare per precetto di santa Chiesa, o per sua diuotione, non sodisfa, & ha peccato, & perche.
- Colui, che digiuna le uigilie, & quattro tempora per la penitenza impostagli dal Confessore, pecca, & non sodisfa, & perche.
- Colui, che mai digiuna le uigilie, o le quattro tempora, & simili, & poi le digiuna per penitenza imposta agli dal Confessore, pecca, & non sodisfa.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

Q 3 Il Con-

20 Il Confessore, che impone per penitenza le buone opere, che dal penitente continuamente si fa, & da quello, s'accetta, non pecca, & e penitenza giusta, & conueniente, & perche.

Nau. in Ma. al c. 26. nu. 15.

c. fal. de pe. d. 5. super 18. c. Mat. 7. 49. circa finem col. 3.

de satisf. §. ex pred. dis. f. 160. In 4. decla. sub. q. 2. col. 6. & alijs Arg. c. Siss qui prela. tus 23. q. 4. maior. in 4. d. 20. col. 3. In c. falsas num. 11. de pen. dist. 5. §. 14. sub iulio. 3. c. 8.

E' Autore.

Nau. ibid. nu. 16. Arg. l. insti. tia. ff. de in sti. & iur. Et prami. Greg.

Ibi. nu. 17. Gratia. in c. hoc ipsum c. 1. 3. 1. q. 2. In d. ca. fal. sas. nu. 43. In d. c. hoc ipsum. & glo. c. admo nere. 33. q. 2. Et glo. ca. pradi cadu.

22. q. 1. Et cap. sunt plures. de pen. d. 3.



Vanto deue esser circonfetto il Confessore nell'imporre le penitenze, se da alcuni ciò foise conosciuto non sò, se così alla ballorda quelle impo- nessero, essendo che, il Confessore si deue sforzare d'imporre al penitente, penitenza tale, che sia giusta, & conueniente, percioche quella penitenza, che non sarà giusta, & conueniente (dice S. Gregorio, esser penitenza falsa; & la chiama questo glorioso santo in questo modo falsa, non perche quella sia inuti- le, ne perche renda l'assoluzione, inualida, ma perche essa penitenza data così in- giusta, & inconueniente, può fare il tale effetto, che inganni il penitente, che la ri- ceue, dando a quello occasione di credere, che con essa lui compisce di pagare la pena debita per il peccato per laqual cosa disse quel grande Abulense, che'l Confessore, che impone penitenza, secondo che li uien uolontà, senza pensare, & hauere altra con- sideratione, che pecca. Et a questa suo opinione molto si concorda il Conc. Colon. dellaquale molto ne parla & sopra di ciò molto discorre. Et Adriano dice, quel Confess. che facilmente perdona l'offese commesse cōtra Dio, & che pdona senza molta discretio- ne, & co'l imporre pecca penitenza, e feguo che non e amico uero d'Iddio, nè del penitente, nè meno essere di molta prudenza quel Confess. che si uanta, o si rallegra di dare pic- ciola penitenza. Et però a qsto ha molto bene auuertito il Cōc. Tri. che i Cōfess. debbino imporre la penitenza secondo l'infermità spirituale, & che sarà conueniente, & che nō si debba imporre molto leggiera a quelli, che sono carichi di graui peccati, altrimenti par- teciparanno di quei peccati. Onde per questa terminatione del Concilio, dirassi, che quel- li Confessori, che danno a tutti una picciola penitenza obligatoria, & ad alcuni un'altra grande uolontaria, non finiscono con quello, che deuono, per tanto acciò da molti si co- noscano le penitenze giuste, & conuenienti, & le false (come dice san Gregorio) pouere- mo qui di sotto alcuni casi.

* Si dimanda: Vn Confessore, doppò scoltato un publico concubinario, non sapendo quale peniteuza darli gli disse, che douesse lasciare la concubina, che tanti anni haueua tenuto, & che molte uolte se n'era confessato, & promise a gl'altri Confessori di uolerla lasciare, ma però non mai quella lasciò, & gli dette per penitenza (per non saper qual fosse la penitenza giusta) che costui meritaua, per il publico, & uecchio concubinato, che do- uesse far dire tre messe, ouero dir tre uolte la Corona della Madonna, se costui peccò i Resp. di sì, percioche prima non doueua per niuno modo assoluerlo, se prima non sca- cioua da se la concubina, promessa tante uolte a gl'altrui Confessori di la sciarla; & que- sta e la prima penitenza giusta, & conueniente a questi tali la seconda penitenza accom- pagnata con la predetta peniteuza, deue essere digiuni non pochi, potendo digiunare, & essendo forte lussurioso, & carnale, ouero peregrinaggi, & che spesso uadi alle prediche, & che spesso si confessi.

* Et acciò si sappia facilmente qual sia questa penitenza giusta, dirassi, non essere, ne maggiore, nè minore di quella, che si merita, il cui compimento basta, & nō e souerchia, per pagar tutta la pena, che per li peccati confessari si deue nel purgatorio. Imperoche Solo Dio sà, quale sia giusta, & lui solo e quello, che, sà anco la pena, che'l peccatore de- ue patire nel purgatorio, per il peccato mortale perdonato, mediante la contritione, la confessione, l'odisfattione, & l'assoluzione del sacerdote, da lui lasciata a quello in terra, dicendoli, Quorum remisimus, remissu erunt &c. Imperoche lui solo Dio e quello, che in- teramente intende & conosce la grauezza qualità & quantità del peccato, & la uirtù, & qualità della contritione, & la parte, che la sacramentale assoluzione li perdona, & anco il merito l'odisfattorio delle opere, così sacramentali, come delle altre opere, che sono fat- te in maggiore, o in minor gratia, & con maggior, & minor diuotione, se sono piu, o me- no l'odisfattorie, almeno. Ex opere operantis, così chiamato.

* Si dimanda: Soleua Vn confessore dar per penitenza alli suoi penitenti la penitenza canonica, cioè farli far penitenza per ogni peccato mortale. 7. anni, secondo era costume nella primitiua Chiesa, se sia ben data? Resp con il Nauarro, benchè questo si fosse vlti- ma da S. Chiesa anticamente, nōdimeno dice, non hauer ciò trouato in alcun testo, bēche molte glose no uogliano che se trouino, & che si debbano dare; Ma in uero S. Tomaso cō- san

san Geronimo vogliono il contrario, Et Il Gratiano dice, che nella primitiua Chiesa era così costume, ma non che così habbia ordinato, che si douesse dare per ogni peccato mortale. 7. anni di penitenza, & che ciò si costumaua per li molto grandi peccati. Et che si daua per il foro esteriore, & non interiore. Et quelli. 46. Canoni che l'Hostiense ha raccolti, appartengono solo al foro esteriore. Ma questa sia una ragione massima, che tanti in un'anno faranno vn migliaro di peccati mortali, se si li desse per penitenza. 7. anni per ogni peccato mortale, quando la finirebbono? Di maniera che Santamente la Chiesa ha concessio, per mette, vuole, & comanda, che dal Confessore se dia arbitraria penitenza, ma però giusta, & conueniente, onde il predetto Confessore e stato in discre- to, & ha dato penitenza inconueniente. Ma notassi questo benchè dal Confessore si da la penitenza al penitente ad arbitrio d'ello discreto Confessore, per questo non cre- da alcuno, che quella se dia per effetto, che'l penitente habbi da fare essa penitenza, che se li darà, a suo arbitrio, cioè grande, o picciola, che quella sia, che per ciò sia libero da tutta la pena, che deue patire nel purgatorio; Imperoche questo sarebbe falso, secondo dice il Maestro delle sentenze. Et nè anco sarà libero da tutta la pena (dico) per effetto, che ello penitente sia obligato a riceuere quella, che li darà il suo Confessore ad arbitrio suo, ma però dice si per effetto del quale, i negotij dell'anima si facciano mediocrementemente, quāto a questo mondo, & anco quanto all'altro. Ma haimo quanta ignoranza uedo, & uolei se Dio ch'io mentissi. Pustores V' he nobis, uhe uobis.

* Si dimanda: Vn sacerdote Confessore hauendo udito un penitente, nè molto conside- rando la grauezza del peccato, o la grandezza, & mancamento della contritione, ouero la qualità, & stato della persona d'esso penitente, cioè se quello gl'era robusto, o fiacco, giouane, o uirile, o uecchio, se gl'era auezzo a fare penitenza, o nō; ouero se li pareua, che quello douesse accettare, o rifiutare la grau penitenza ch'era per dargli, come meri- tuole de' peccati graui commessi, ouero non la compirebbe di fare per essere grande, an cor che l'accettasse, ouero non considerò, s'egli era ricco, o pouero, che li conuenisa af- faticarsi per guadagnarli il pane per se, ouero per i figliuoli, & sua famiglia, acciò nō gli hauesse da imporre per essa fatica penitenza inconueniente, come digiunare, o far limo fina, o far dir Messe per prezzo, o peregrinare; l'austerità grande a persona ricca, & gran- de di statura, & di stato alto, ouero austerità alle donne, & fanciulli, a schiaui, tal che e da considerate, che da questi nō si potrebbe fare, o compire da ciascun di questi senza macare notabilmente di cōpirarla, per la seruitù al marito, o l'obediencia alli parēti o alli patroni, & Signori, ouero senza pericolo di caduta spirituale, o di scoprire il suo peccato secreto, & palese solamēte a esso Cōfessore; ouero dar peregrinatione alle donne, allequale non cō uiene andare in nissun luogo, secondo dice l'Hostiense, & particolarmente senza li loro mariti, nè anco troppo spesso con essi; essendo che a quelle sia lecito, & permesso uisitare spiritualmente i luoghi santi, stando con honestà nelle loro case. Ouero dare a questi ta- li il digiunare pane & acqua, & al melanconico il star solo scrupuloso. Ouero imporre il dire molti ufficij, & orationi a quelli, che hanno grandi occupationi, o di leggere, o studiare per necessitā, o di fare altra cosa, che tutto esplicare non possiamo in questo ca- so, come desideriamo, & uorressimo, se detto Confessore peccò? Resp. con l'istesso di sì; percioche il Confessore deue essere molto discreto, giudicioso, prudente, circonfetto, sagace, & accorto in considerare almi- no tutte le predette qualità, stati, gradi, & conditio- ni, & di non imporre penitenza tale al ricco, che sia conueniente anco al pouero, nè al pou- ro quella, che conuerria farsi da un ricco, & simili, si come distintamente, & copio- samente habbiamo detto, & esplicato nell'altra nostra opera del Lume, & specchio di pe- nitenti in principio al capitolo terzo.

* Et notassi questo di non poca importanza, che il Confessore deue dire al penitente, lui gli dà questa sorte di penitenza per segno, & parte della pena, che lui merita, impe- roche solo Dio sà ueramente la penitenza giusta, che se gli douerebbe dare, & che egli meritarta de' suoi graui peccati commessi. Et ricordargli questo ancora particolarment- e, che i timorosi di Dio, & quelli, che sono desiderosi di schifare le pene nell'altra uita, soleuano anticamente nella primitiua Chiesa fare sette anni di penitenza, per ogni pec- cato mortale assai grande, parendogli, che si lunga pena fosse necessaria, per purgare del tutto ogni grandissima offesa fatta a Dio. Et questo ricordo, in uero e di grande gioua- mento,

S. Tom. in 4. d. 20. q. 2. In uer. in c. mensuram. de pen. d. c. In d. c. Hoc ipsum. §. 1. In d. c. fal- sas. nu. 14. Host. In d. §. qua pena Per dicit. Mensuram. Et ca. Deus qui de pen. & remiss. Et c. tempo- ra. 26. q. 7. Et Pano. in c. Deus qui de pen. nu. 4. Et An. But. in c. 2. de emptio. In 4. d. 20. In d. c. men- suram, & in ca. Deus qui. Et in §. euit. de pe. d. 1. Ibi. nu. 18. & 19. S. Anio. 3. parte II 17. c. 10. §. 10. In c. mulie- res de sent. excom. Maior. in 4. d. 17. q. 2. In c. consid- ret. §. ponat nu. 4. & 8. de pan. d. 5.

mento, & salute al penitente, acciò si guardi per l'auuenire, & si schifi di peccare mortalmente. Ma sento alcuni che mi dicono.

Ibid. n. 19.

6 * Si dimanda: Vn Confessore vido un penitente, gli fece le predette ammonitioni, & gli ricordò le predette penitèze antiche di sette anni, ma però gli dette la penitenza ad arbitrio, per li peccati graui da quello cōmessi, giusta, & conueniente; per il che esso penitente si scandalizò, se detto Confessore ha peccato, per hauerli dato detto scādalo? Resp. con l'istesso, che se egli non la dette a quelli talē, secondo che li piaceua, & che si contentasse d'accederla amoreuolmente, & uolontariamēte, di sì, percioche a quelle tali persone, bisogna procedere piu discretamente, & dolcemente, & con grau modestia (dico cioè) per la lor salute, perche se l'accettasse, & non la facesse, faria maggior peccato, che di nō hauerla accettata. Ma se quello gli hauesse detto di uolerla, & accettarla, & che li parebbe veramente, che la farà, gli deue imporre quella penitenza che piu sarà a proposito, & conueniente, che gli pare, secondo la qualità del a grauezza del peccato, atteso, & pesoato quello, che si contiene de' detti Canonj predetti penitentiali, percioche (si come dice il Concilio Colonienſe, già che non si può sperare che le genti comunemente uogliano tornare a pigliare penitente antiche, farebbe gran bene, che alcuni le tornassero a pigliare.

Ibid. n. 20.

In 4. d. 20. q. 1. col. 3.

7 * Si dimanda: Vn penitente doppo confessato, li fu imposta la penitenza, secondo la qualità de' suoi peccati, ilquale non la uolse accettare, parendoli graue; per ilche il Confessore non lo uolse assoluere, se peccò? Resp. di sì; imperoche non uolendo il penitente tanto gran penitenza, lui è tenuto di dargliela, quanto esso penitente uorrà, & lo deue assoluere. Ma dirassi ben questo, che esso Confessore li deue proporre, & dichiarare la pena, che sarà per patire nell'altro mondo. Et questo ricordo, secondo dice il Maggiore, è molto saluti fero al penitente, per disporlo quasi perfettamente a contritione, & a schifare i peccati per l'auuenire.

Ibid.

8 * Si dimanda: Vn Confessore dopò udito la confessione d'uu penitente, li dette la penitenza conueniente, secondo la grauezza de' suoi peccati, & quello l'accettò, ma perche si dubitaua, che quello non la douesse fare, ouero compirla, li disse, che s'ei non uolesse digiunare, dica le tali orationi, o non potendo dirle, che digiuni tanti, & tali giorni, ouero quei giorni, ch' alui torna commodò, pur che non siano di precetto di santa Chiesa, Ouero che esso stesso se la possi commutare in fare elemosine, o altra cosa simile, o che a lui tornera spediante, se habbia peccato? Resp. con l'istesso di nō, quando di ciò lui probabilmente, per qualche rispetto, o segno euidente, ch'egli hauesse uisto, o conosciuto in quello, che non era per farla, o non farla compitamente, percioche questo è da sapere, sia quanto si uoglia uuo peccatore, & grande, mai se li deue dare penitenza soddisfattoria, che egli non la uoglia fare; imperoche se non se li puol dare la soddisfattoria penitenza, almeno deue egli dare la necessaria, acciò si leui dal peccato, & dalla colpa confessatagli, & che non gli ricadi più; come è, di farli restituire l'altrui tolto in qualunque modo, lasciar la concubina, che non porti più odio mortale al suo prossimo, che non lasci più l'ufficio, ch'è tenuto a dire, che lasci l'esercizio, o l'ufficio, o quella mercanzia, che non si può fare, o esercitare senza peccato mortale, che lasci le compagnie, che si schifa dalle cattive conuersationi, ch'egli conoscea, non potersi tenere senza peccato mortale, & simili. Ma notasi.

Ibid.

In c. satisfactio. de pen. d. 3. c. d. 8. ponal. c. cāgebat.

9 * Si dimanda: Vn Confessore doppo udito d'un penitente la confessione, impose a quello la debita penitenza giusta, & conueniente, secondo la grauezza de' suoi peccati, il quale non uolte accettare questa penitenza soddisfattoria alla pena; onde gli impose la necessaria, alquale anco parendo dura, per essere inuischiato ne' piaceri, & diletti mondani, disse non poterla fare, ouero si sforzrebbe di farla, si costui se dene assoluere? Resp. con l'istesso di nō, quando probabilmente giudicasse non uoler lasciar l'odio, restituire l'altrui, & altre cose predette, percioche in questi tali non se li uede contritione, nè attritione, & però è cosa pericolosa di assoluerlo, quando non sia preparato, disposto, & non hauesse proposito d'emendarfi, & che uolesse seguirar quelle cose; che lo possono fare peccar mortalmente. Ma notasi questo bel caso, che mi uien per la mente.

Ibid. c. in c. 3. n. 2.

10 * Si dimanda: Vn penitente doppo fatta la sua confessione, gli fu imposta la sua penitenza salutare, giusta, & conueniente, ma esso penitente non la uolse accettare, parendoli troppo grande, & incominciò a disputar col Confessore, dicendoli lui non

non esser tenuto ad accettare la giusta penitenza, che'l confessore gli continuanda; & che li basta vn Pater noster, & anco il farsi sua colpa, per ilche esso Confessore non lo uolse assoluere, se peccò? Resp. con l'istesso, & molti altri Teologi, & Canonisti, che uolendo la soddisfazione, o vogliamo dire la penitenza prenderla specialmente per vna parte del Sacramento d'essa penitenza, diremo, che essendo quella ricompensa dell'offesa fatta a Dio per i peccati commessi, & con proposito di più non offenderlo, non solamente il penitente ha da restituire altrui tolto, ma anco deue sodisfare a Dio per l'offesa, & ingiuria, ch'egli fatto gl'hà con la recessione, & transgressione de' suoi precetti, o che esso penitente facci danno al prossimo, o no, dico esser cosa necessaria a esso penitente haueire il proposito di sodisfare a Dio in questa vita per penitenza, o per indulgenza, ouero sodisfare per pena nel purgatorio; ben che egli non sia obligato (dico) a d'acceptare la penitenza, che esso Confessore gli uolte imporre, nè meno deue hauer proposito di uoler sodisfare in questa vita, quando habbia però proposito di uoler sodisfare nell'altra. Di maniera che dirassi, quando esso Confessore uolesse sforzare ad accettarla, hauendo quello proposito di uolere sodisfare nell'altro mondo, che peccaria; Et esser bastante a esso penitente d'acceptare solamente vn'Aue Maria, in questa vita, come dice Scoto, Gabrielle, Siluestro, il Gaetano, & Medina, & anco (dicono questi,) non essere tenuto ad accettar n'anco essa Aue Maria. Ma essendo questa disputa fuor della nostra materia, che per decisione assoluta parliamo, la lasceremo da banda, & diremo, il penitente, che non porta dolore con se, & debito pentimento, per essere assoluto, & di non riceuere alcuna penitenza, è cattiuo legno, & si fa incapace dell'assoluzione sacramentale. Ilche è da credere, non esser gli milluno, che non vadi con animo dolente, di farsi assoluere, & d'acceptar la penitenza conueniente, almeno arbitraria dal Sacerdote Confessore.

Hosti sum. de pen. §. c. insu. Pal. c. signi. de pe. c. re. S. Tho. in 4. d. 25. q. 1. ar. 1. q. 1. et probatur in c. 1. §. ponat se de pen. d. 5. et c. satisfactio. de pen. d. 3. c. si res. 14. q. 6. c. peccatum de reg. in. lib. 6. In 4. d. 17. In 4. d. 16. q. 12. ver. confessio. 1. q. 6. c. 26. inopusc. i. q. 2. de suis. fat. in c. de confess. fol. 75. c. 99.

Ibid.

ut supra.

Ibid.

Pal. in 4. d. 17. q. 2. ar. 1. c. omnis de pen. for. sub eundem de sacramento pa. agi. sef. 4. subul. 3. c. 8. can. 15. Later. sub. leo. 10. sef. 9. §. ad absolendum.

11 * Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi, ilquale era tanto gran peccatore, che confessò quasi vn milione de' peccati mortali, alquale disse il Confessore lui esser tenuto sotto pena di peccato mortale accettar tutta la penitenza giusta, & conueniente alla qualità di tanta moltitudine, & di sì graui peccati, o almeno la metà, & non accettando la lui non poterlo assoluere, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche, un peccatore (come dice l'Hostienſe, Scoto, & suoi seguaci) che confessa vna gran quantità di peccati mortali, benche fosse vn milione, & più, non è tenuto altrimenti sotto pena di peccato mortale ad accettar tutta la penitenza, che per essi egli meritarebbe giusta, & conueniente, nè meno essere tenuto accettarne la metà, nè anco (come dicono essi predetti dottori) accettarne alcuna parte, Imperoche la sentenza fatta, è tanto giusta, che condanna a far tutta quella, che si merita, quanto anco è quella, che condanna a farne vna parte. Di maniera che dirassi, non essere ragione di obligar costui piu riceuerne, o a fare più vna parte, che l'altra, Ma notasi questo.

12 * Si dimanda: A vn penitente, dopò fatta la sua confessione, fu imposta la penitenza giusta & conueniente, secondo la qualità della grauezza; & moltitudine de' suoi peccati mortali dal Confessore sacramentalmente, si come si suole v'stra, & essere tenuto farla sotto pena di peccato mortale. Alquale disse non uolera accettare, parendoli dura cosa il poterla fare; Ma che a lui bastaua hauer proposito efficace, di sodisfare a Dio in quell'altro mondo nel purgatorio. Onde non lo uolse assoluere, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche per le ragioni sopra dette, a questo peccatore basta, ch'egli habbia proposito di sodisfare efficace a Dio nell'altra vita per l'horribile pena del purgatorio, però lo deue assoluere, nè deue scandalizare il peccatore poco contrito, o pur contrito, che se risalua di uoler sodisfare nel purgatorio.

13 * Et anco l'istesso dirassi bastare a quelli, che haueranno proposito di uoler sodisfare anco in questo mondo, per penitente accettare, o uolontarie, con opere pie, o per il mezzo dell'indulgenze. Hora di queste tante dispute, uedasi i concilij tanti, di Trento, Laterano, Fiorentino, & tanti Dottori, che ne parlano, perche a noi bastaci ponere in margine le auctorità, le quali quelli, che sono curiosi, le potranno vedere, & chiarirsi di quanto in questo luogo per breui decisioni diciamo.

14 * Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato un penitente, alquale pareua ueramente quello essere assai contrito, per potersi assoluere, imperoche uedeua, che quello haueua proposito di sodisfare a Dio in questo mondo con le buone opere, & che per sua

volontà

Ibi. nu. 11.

volontà propria voleua la penitenza senza obligarla sotto pena di peccato mortale, se il Confessore lo potrà assoluere, intendendo esso penitente fare nell'altro, per quella, che sua diuina maestà gl'ordinarà? *Resp.* con l'istesso di sì, & gli la potrà anco diminuir, perche egli ha giusta cagione di diminuirgliela; Ma questo notasi, che'l Confessore sempre deue ammonire, & affortare esso penitente, che egli proponghi sempre di soddisfare a Dio in questa vita con le buone opere, & con le fatiche, che volontariamente, & necessariamente egli haurà da fare, o soffrire, & questo faccialo, o ch'esso Confessore gl'imponghi tutta la penitenza giusta, & conueniente, o che l'imponghi gran parte di lei, o molto poca, o ueramente nulla, a questo sempre (dico) deue essortarlo, percioche dopò fatto questo profupposito, quello guadagna le indulgenze, & questo quello, che intende rassi nel seguente.

Ibid.

15 Si dimanda: Vn Confessore ordinariamente sempre daua per penitenza alli suoi penitenti tutte le buone opere, che egli era per fare, facendo bene, o soffrendo male, se questa penitenza sia buona, giusta, & conueniente? *Resp.* con l'istesso di sì, quando gli la darà per questo effetto, si, & inquanto sarà necessario tutte le buone opere, ch'egli farà, facendo bene, & soffrendo male, laquali quello facendole, che dall' hora impoi l'ordini in tutte per questo effetto, eccetto però quello, ch'egli fusse obligato, o uolesse applicare per se, o disfare per qualch' vn' altro a cui fosse obligato, o non obligato.

Ibi. nu. 23. Et in c. 1 de pen. d. 7. in prin. n. 40. 5. ca. de satisfact. q. 1.

16 * Si dimanda: Vn Confessore, per il più delle volte soleua dare, per penitenza a suoi penitenti l'opere obligate per legge diuina, o humana, se peccò? *Resp.* con l'istesso di no, benche gli sia contraria opinione di molti; Ma in uero io molto m'acosto con questa del Nauarro, percioche per la misericordia di Dio, & per le predette opere obligate di fare per legge diuina, ouero humana, noi potiamo ueramente sodisfare a Dio la pena, che douiamo fare, o patire in purgatorio. Onde consequentemente il Confessore può dare per penitenza al peccatore, ch'egli debba fare quelle opere, per questo effetto di sodisfare la pena a Dio de' peccati commessi, & esso penitente quelle facendo con questa intentione, dirassi sodisfare al precetto diuino, & humano, il quale ogn'uno è tenuto a farlo, & anco dirassi che con questo obligo del Confessore, sarà tanto uile a esso penitente, come se egli non fosse tenuto ad altro obligo, o poco meno, come dopò il dottissimo Cardinale auor lui proua. Ma notasi questa del Concilio Tridentino.

Ibid. Sess. 4. nel 14. subiu. 3. cap. 9.

17 * Si dimanda: Vn penitente era tanto percolso dalla fortuna (come dal uolgo si dice) ouero uisitato da Dio con diuersi trauagli, o infermità, ilquale di ciò confessando sene al suo confessore, quello molto compatendo, o, dopò uita la sua confessione, gl'impose per penitenza le predette sue percolse, trauagli, & infermità, essortando a sopportarle cò pazienza, se peccò? *Resp.* con l'istesso, & anco con il sacro Concil. di Trento di no, imperoche ogni uolta che lui sopporterà patientemente le predette pene, percolse, infermità, & altri trauagli, che Dio gli manda, & le riceuerà, dirassi sodisfare a Dio la pena, ch'egli doueria patire nel purgatorio. Et notasi questo altro.

Ibid. Conc. Trid. Ibid.

18 * Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato alcuni peccatori, gli soleua dare per penitenza, che douesse sopportare patientemente l'infermità che Dio gli manda, ouero la morte, ch'egli doueua fare, o naturale, o uolenta, che quella fosse, per sodisfazione della pena, ch'egli deueua patire nel purgatorio, se peccò dare questa sorte di penitèza? *Resp.* con l'istesso di no, percioche accertando loro questa penitenza, dirassi che pagano al misericordioso Dio, (mediante però sempre il merito della passione del nostro Signor Gesu Christo,) la pena, che loro doueriano patire in purgatorio.

Ibi. nu. 23.

19 * Si dimanda: Vn Confessore dette per penitenza a un suo penitente, dopò uita la sua confessione, ch'egli digiunasse tre giorni, ouero che dicesse tante orationi, ilquale l'accettò, & quando furono le Quattro tempora, o uigilie obligatorie, & comandate da S. Chiesa, lui digiunò, ouero soleua dire per obligo alcune orationi, diceua quelle; per l'obligo della penitenza accettata, se costui habbia sodisfatto alla predetta penitenza? *Resp.* con l'istesso di no, & per non hauer sodisfatto, consequentemente ha peccato, imperoche è da presumere, che'l Confessore gl'habbia dato per penitèza da digiunare in quei giorni ch'egli non è tenuto, onde essendo ciascun Christiano tenuto di digiunare le Quattro tempora, & le uigilie, non sodisfa digiunandole per la penitenza riceuta, nè meno le orationi ch'è tenuto dire per altro obligo, o per sua diuotione; Nè gli ual' il scusarsi, & dire, ch'io non

non digiuno mai le Quattro tempora, nè meno le uigilie, perche non digiunando contra al precetto di S. Chiesa, & consequentemente pecca mortalmente.

20 * Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato un penitente, ilquale era molto diuoto, & assai buon Christiano, facendo molte buone opere, così di digiuno, come di elemosine, secondo il suo grado, & potere, andaua spesso a Messa, & alle prediche, a perdoni, & finalmente faceua molte opere pie, & pertinenti al buon Christiano, & si confessaua, & si comunicaua anco spesso, per le quali sue buone opere il Confessore gli attribuua, & daua queste predette buone opere in sodisfazione, parendogli giusta, & conueniente penitenza, se peccò? *Resp.* con l'istesso di no, & però santa Chiesa ordina, che santa cosa sia, & molto saluifera, & uile quella clausula, che si dice nell'assolutione, cioè, *Et omnia bona, qua fecisti, & facturus es, & omnia mala, qua pateris, & patieris, sim ad laudem Dei, & remissionem omnium peccatorum, &c.* si come ha uemo già insegnato nell'altra nostra opera del lume, & specchio de' penitenti.

Ibi. nu. 24. in princ. l. c. 1. de pan. d. 6. nu. 36.

Della Penitenza, ouero Pena Di Rei, in Foro Fori. Cap. C L X I I I.

Vedi anco Pregioneri. Carcere. Reo. Accusare. Querelare. Confessione. Giudiciale. E restituzione del la Fama, & dell'honore.

S O M M A R I O.

- 1 Il Reo condannato dalla Giustitia, ne fa la penitenza imposta gli, pecca.
- 2 Il Reo conosciuto dalla Giustitia, & daiol per penitenza alcuna cosa, & la fa interpollatamente pecca, & non sodisfa.
- 3 Il reo condannato dalla giustitia, & accetta la penitenza, ne la fa, o non la compi di fare, per qualche infermità, pecca, & è tenuto farla, come.
- 4 Il reo bandito per Giustitia meritiamente, & quello rompe, pecca. Colui, che in giustamente è condannato, gli è lecito rompere la condennazione, quando, & perche.
- 5 Il reo confinato in prigione, o altroue, & cerca romperla, ne puo, pecca, & perche. Il reo, che fugge, dopo data la sicurtà, pecca, & è tenuto solleuar quella, & perche.
- 6 Il reo condannato in pena pecuniaria, come non sia tenuto pagarla, & quando.



Si dimanda: Vno Laico, o Religioso hauendo commesso alcuni misfatti ilquale essendo cognosciuto dalla Giustitia, fù punito, & anco gli fu data alcuna penitenza saluifera, cioè che douesse digiunare vn mese continuo, ouero per vn'anno ogni dì di Sabbatho, o di Venerdì, & simile, ouero che ogni dì douesse dire ingenocchioni i sette salmi, & simil forte de penitenza, laquale hauendola accettata, se peccò, & sia tenuto farla, attento che gli sia data vn Giudice Ecclesiastico, o pur Laico, o dal Prelato? *Resp.* di sì, & mentre non la farà, sempre starà in peccato, quando gli sia tempo prefisso, & terminato. Et se ciò fatto hauesse per dispregio, o per hauerne tenuto poco conto, & poco curatosene, tanto più graueamente peccò, & merita dal Confessore essergli aggiunto altra penitenza, & anco riprensione, nè deue essere assoluto, se non gli prometterà di uolerla fare, & obedire semplicemente al suo Prelato, o ad altro Giudice, che quello sia stato.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vn Giudice, o Prelato, o altro Superiore punì, & castigò un suo suddito, il quale dopo hauerlo tenuto alquanti mesi nelle prigioni, per alcuni suoi delitti, gli dette per penitenza, che ogni Venerdì digiunasse per un'anno in pane & acqua, ilquale accettò, & promise digiunare, & incominciò a digiunare, & digiunò tutti i Venerdì d'nn mese, o due, & non più, ma dell'anno seguente ne digiunò due, ouer tre altri mesi, dimaniera che in quattro anni lui digiunò, & fece detta penitenza, se costui satisfece alla penitenza datagli dal Giudice, & accettata. *Resp.* di no, percioche tale intentione, non hebbe quello Giudice, & se l'hauesse hauuta l'haurebbe dichiarata, & detta. Onde detto reo peccò, & è tenuto fare detta penitenza un'altra uolta. *Per totum annum integrum.*

L'Autore

Si dimanda: Vn Reo fù punito da un Giudice, o altro Superiore, per alcuni suoi peccati

cati

L'Autore.

cati commessi, & gli detti per penitenza alcuni digiuni, o orationi, & l'accettò, & mentre incominciò a farla, s'ammalò, & stette infermo tutto il tempo di sua vita, nè pote far detta penitenza, se costui peccò? Resp. di sì, per cioche doueua impetrare gratia dell'assoluzione di quella, ouero di poterla commutare, o di farla fare per altra terza persona, nè può essere assoluto se non dall'istesso superiore, o da altro maggior di lui. Nè lui la puote far far da altri di sua propria autorità, senza el presà licèza del detto suo superiore. Nè meno altri spontaneamente la può accettar con offerirle gli di uoler fare detta penitenza per lui, quando non hauesse (dico) licenza particolare dal Superiore.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vn Giudice hauendo vn Reo nelle forze, dopò conosciuta la sua causa, condannò quello, con hauerlo bandito per vn'anno, o due, o più, il quale secretamente rompette il bando vna, o più volte, se peccò? Resp. di sì, & il suo Confessore gli deue anche imponergli penitenza, & assoltarlo, a douere obedire; Poiche giustamente lui è stato condannato, & meritò anco maggior castigo per li delitti commessi, ouero deue procurare l'assoluzione, o con danari, potendo, altra sorte di penitenza. Ma se non hauesse commesso tali delitti, non peccò, essendochè la Giustitia sia stata ingannata, & lui esser stato ponito, & castigato à torto. Ma dirò bene, che per ogni via, & modo, deue far conoscere alla Giustitia la sua innocenza. Imperoche, quando ciò non prouasse, lui si fa infame, & commetterebbe doppio peccato, secondo il detto del saui, dicendo. *Longe esto ab homine potestatem habente, occidendi.* Et anco secondo San Tomaso, & il Gaetano, quando sia condannato ingiustamente, nè hauesse luogo d'appellatione, gli è lecito all' hora in questo caso, per ogni via, & modo fuggirsi, con fare anco impeto a Custodi, che lo ritenevano, o uolesse ritenelo, per cioche in questo caso, non è far resistenza a Custodi, & alla Giustitia, ma à Ladroni, quando però questa sua fuga non sia di qualche graue fradolo, o danno notabile; Imperoche, all' hora deue rimettere essa sua causa, & vita in mano di Dio. Ma quando lui giustamente fosse condannato, non gli è in niun modo lecito far violèza, a Custodi, nè ad altri nè meno difenderli, ma farra bñ lecito rōper la prigione legami, & fuggirsi. Nè cōmette peccato, qñ nō sia cō dāno notabile, & euidēte de' Custodi.

2. 2. 90. 69. ar. 4. art. 2. Ser. R. X. X.

L'Autore.

5 Si dimanda: Vno fu per alcuni suoi misfatti confinato in prigione, per spatio d'vn'anno, o più, ouero in galera, & simili, il quale sempre anco vsò ogn'arte, & ingegno di fuggire, ma non puote, se peccò? Resp. con esso Seraphino Razzi, di sì, quando veramente sia constato alla Giustitia, lui essere veramente Reo d'essi misfatti, & se fosse scampato, maggior peccato haurebbe commesso. Ma io dirò bene, che dopò fuggito, non siatenuto ritornare più in prigione, quando non gli sia il danno d'alcuno, che gli hauesse fatta la sicurtà richiesta da esso Reo, perche in questo caso, sarebbe tenuto ripresentarsi, & stare al giudicio, altrimenti peccarebbe, & staria in continuo peccato, fin che essa sicurtà, non fosse solleuata in qualouque modo: per ilche dirassi, ch'vno, che fosse condannato in prigione per debiti, o relegato, bandito, a tempo, o perpetuamente, non gli è lecito fuggire senza peccato, nè rompergli confini, essendochè detto esilio, altro non sia, che vn' ampla spatioza prigione, & esser tenuto osservarlo, poiche queste sorti di pene, di prigioni, d'esilij, & pene pecuniarie, non sono nel numero di pene mortali, di mutilationi, di flagelli, & di tormenti. Ma dirassi, che a Religiosi, per modo alcuno non gli è lecito il fuggire da quelle, & rompere i confini, per cioche, si come sono priui d'essa liberta d'uscir fuori del Monasterio senza licenza particolare de' loro Superiori, così anco sono priui del fuggirsi da detta sorte di prigione, senza del loro Prelato.

L'Autore.

6 Si dimanda: Vn Reo per alcuni suoi misfatti, fu condannato da vn' Giudice, o Prelato, che sia, in certa pena pecuniaria, il quale ueramente non haueua modo da pagarla, se non uendeva la propria casa, doue habitaua, ouero vn poco di uigna, o campo di terra, che a pena lo copriua, o gli daua da viuere. Per ilche non la uolse pagare, dicendo quella casa, ouer uigna essere ipotecata al tale, & fece anco nascere vn'istromento ficticio, & confidente, acciò dalla Giustitia non gli fosse tenuta, & uenduta, se peccò? Resp. di nō, quando veramente da quella non cauasse altro, che'l suo parco, & semplice viuere, ma quando ne riceuesse di più, in quel caso faria tenuto pagare quello sopra più, che cauasse, dopò il suo viuere, per essa pena datagli dalla Giustitia.

Della Penitenza Sacramentale.

Cap. CLXIII.

Vedi

Vedi anco Contritione. Austerità. Dolor Sensitiuo. Et Assoluzione Sacramentale.

S O M M A R I O.

Penitenza, che cosa sia, quante cose contenga in se, & quali. Penitenza in quanti modi s'vsa, & come si chiamino. Colui, che non vuole accettar la penitenza in questo mondo, sel Confessore lo deue assoluere.

- 1 Il penitente, che nō fa la penitenza in stato di gratia sodisfa alla Chiesa, ma non a Dio, & non riceue la gratia, & perche & come possi sodisfare a Dio, & ri cener la gratia.
2 Il penitente, ch' accetta la penitenza, con patto di farla solo nel fin della sua uita, sodisfa a Dio, & alla Chiesa, come, & quando, & perche, ma è dubbio a molto.



Penitenza, altro non è, che vna virtù mortale, pertinente alla Giustitia, che punisce il commesso peccato di colui, il quale si duole d'hauerlo commesso. La qual è vn sacramento, che contiene in se tre cose, cioè prima la contritione. Seconda, la Confessione. Et terza, la sodisfattione, dellequali se n'è parlato alli suoi capitoli. Questa penitenza in cinque modi s'vsa, ma la prima nō è più vsata, la quale si chiama Penitenza solenne; questa hoggidì, nō è più vsitata. Seconda è la publica, che è quella, ch'ogni semplice Sacerdote da, & la può dare, ma non già quella solenne, essendo che quella si foglia imporre, per qualche publico, & enorme peccato; Et benchè sia data così solenne, non si dice per questo, nè si deue dire, ch'esso Sacerdote riueli la Confessione; per cioche, non si sà per qual peccato, quello l'habbi data. Terza, chiamasi virtuale, & questa è più valida, essendo che l'huomo volontariamente si pente, & duole di quello, che deue, & di quanto è tenuto dolersi. La quarta chiamasi Sodisfattione, ch'è quella, che si fa per cōto de' suoi peccati, della quale si dirrà, alli suoi Capitoli, cioè della Confessione, & della Sodisfattione. La quinta, è quella, ch'è chiamata Canonica, la quale s'impone al penitente, per ogni peccato mortale sette anni. Et la sesta è quella, che hoggidì ordinariamente s'vsa, chiamata penitenza Arbitraria, la quale dal Sacerdote si suole imporre, considerate le circostanze del peccato, & delle persone. Et colui, che non uollesse accettare la penitenza in questo mondo, il Sacerdote in ogni modo lo deue assoluere, & à esso penitente ricordarli; che la farà nell'altro mondo, più seueramente. Benchè la Tabiena tenghi altrimenti, dicendo, che non si deue assoluere, per cioche mostra al suo padre spirituale poca contritione, & niuna obedièza, quando non voglia esso penitente accettare la penitenza, ch'egli gl'impone. Et questo sia detto a bastanza d'essa penitenza, ch'è sacramento, ponere mo alcuni casi.

Armi. de pe nitentia.

S. To. 4. sen. d. 14. et 16.

In uer. peni tentia. §. 2.

Armi. ibid. nu. 3.

1 Si dimanda: Vn Confessore dette alcuna penitenza salutare ad vn suo penitente, il quale l'accettò, ma non la fece in stato di gratia, ma in peccato mortale, se a quella sodisfece & a Dio? Resp. di no, per cioche per riceuere la gratia, fa bisogno farla in stato di gratia, & senza peccato mortale. Per cioche doue farà il peccato mortale, non gli può esser la gratia di Dio, come quello, che è nemico a esso peccato. Ma dirassi, che sodisfece al precetto della Chiesa, nè per questo sarà tenuto di nuouo far quella, ma potrà bene sodisfare a Dio, con fare vn'altra penitenza, & sforzarsi in tutti modi farla in stato di gratia, per essere in gratia di Dio, & riceuere essa gratia diuina.

2 Si dimanda: Vn sacerdote dopò confessato vn suo penitente, l'impose anco la penitenza, il quale non la uolse fare, se non in fine della sua vita, se sodisfece a Dio, & alla Chiesa? Resp. quāto alla sodisfattione di Dio, dirassi, che se la fece nel fine di sua vita & in stato di gratia, dirassi di sì, & anco alla Chiesa, hauendola accettata con questa conditione, perche restò in lui l'vso del libero arbitrio, col quale ciascuno si può disporre, mediante però sempre l'aiuto di Dio alla gratia. Ma dirassi anco, che questa sua sodisfattione sia dubbiosa, essendochè non sia in nostro potere di morire con l'intelletto sano, & con l'vso della ragione. Per tanto il buon Christiano, mentre haurà tempo di sodisfare, non aspetti tempo, essendochè esso Saluator Christo ci dica, *Nescimus diem neque horam, quando Dominus ueniet.* Ma però nō sarà tenuto reiterare la cōfessione già fatta, nè meno se l'hauesse principiata farla, nell'hauesse poi finita, non la deue reiterare, per nō esser bisogno, eccetto che non la uollesse reiterare, per certa sua compiacenza, & sodisfattione.

Armi. ibid. nu. 4.

S. To. 4. sen. dist. 20.

Et S. Agost. c. quem penitēs. de peni. dist. 7.

Del

Della penitenza sodisfatoria, & necessaria. Cap. CLXV.

Vedi penitenza ingiusta, & in conuentione. al caso. 6 & sette, con li altri capito, aderenti.

Della penitenza Volontaria. Cap. CLXVI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che si toglie alcuna potenz a voluntariamente da se, per suoi peccati, è tenuto farla, altrimenti pecca, oltre poi, ch'è ancor tenuto farla, & quando non sia tenuto.
- 2 Colui, che voluntariamente si toglie per penitenza a di fare alcuna elemosina, o altro bene, nè lo fa pecca, oltre ch'è tenuto, & quando non sia tenuto, & quello che deue fare. Il penitente, che voluntariamente si toglie a fare alcuna penitenza, a, dopo se li fa impotenti, non pecca, & quando pecca, & perche.
- 3 Colui, che voluntariamente si toglie di far penitenza d'andare a Messa, ne gli va, come, & quando pecca.

L'Autore.

Si dimanda: Vno per alcuni peccati commessi, voluntariamente si tolse per penitenza di uoler digiunare tutti i Sabbati d'un anno, o di tutto il tempo di sua vita, & incominciò a farla, dopo alquanto tempo l'interlasciò, & nõ la volse far piu, se peccò, & sia tenuto farla? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è anche tenuto a farla, & per ogni uolta, che la interlascierà, mortalmente peccarà, eccetto che per qualche impotenza non restasse, o d'infermità, o di viaggio, o d'altra cosa simile, percioche questa è, com e un Voto, di uoler digiunare tutti i sabbati, o di uoler dire i sette Salmi, ouer la corona, & simile.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vno, per alcuni suoi misfatti, uolontariamente si tolse per penitenza di dare ogni dì un pane, o un soldo per l'amor di Dio a un pouero, o a più, dopo alquanto tempo l'interlasciò, nè uolse piu darlo, se peccò? *Respond.* di sì, quando però non fosse stato per impotenza, o altro impedimento simile legitimo; Ma se per auaritia, o per dispreggio, tanto piu grauemente peccò, & è tenuto a refare, nè deue essere assoluto, se prima non haurà rifatto, potendo; Ma se per pouertà restò, ouero che a pena haueua per se da viuere, non peccò, essendo che questa penitenza sia fatta uolontaria, & dopo è fatta impotente da sua posta. Ma quando fosse fatta impotente per poco suo gouerno, o cura, peccò, benchè sia mancata per suoi difetti.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno per penitenza de' suoi peccati, si tolse per penitenza uolontaria d'andare a Messa ogni dì assolutamente, ilquale la fece per un tempo, ma dopo accadenli di far viaggio, o per mare, o per terra, un giorno, o piu non gli andò, se peccò? *Respond.* di sì, & quando cio fece, per seguire il suo viaggio, potendo, & hauendo la commodità di vdirlo ogni dì, nè la uolse udire, & andare a quella, peccò molto piu grauemente, quando però, non habbia fatto eccezzuazione di cio, o di simile altra cosa. Ma quando, che nõ hauesse hauuto commodità di Chiesa, o di poterla udire, non peccò mortalmente, benchè assolutamente s'hauesse tolta per penitenza uolontaria d'andare a Messa ogni dì, ma dirò bene, che peccò uenialmente. Et quando altro bene in cambio di quella hauesse fatto, dirò, che non peccò, non hauendo (dico) la commodità di poterla udire, ma l'haurà commutata in altro ben fare.

De' Pensieri morosi.

Cap. CLXVII.

Vedi anco Dilattatione carnale. Matrimonio impedito. Baci. Et Tocamenti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'ha pensier di commettere alcun peccato, & consente d'effettuarlo, pecca benchè non l'effettuasse, & perche, & come pecca.

Colui,

- 2 Colui, che sia ufo a far cosa illecita, & resta per impotenza a farla, pecca, & chi cada spesso in questi peccati. Colui, che pensa ad alcun diletto di qualunque sorte, ne lo discaccia, pecca.
- 3 Colui, che fa, o ha pensiero di far alcun peccato, o alcuna cosa illecita, & resta di farla per timor, o altre, pecca, & perche, & in qual peccato.



Si dimanda: Vno hebbe pensiero di commettere vn peccato mortale, & hebbe consenso, & determinatamente in esso pensiero, di mandarlo in opera con effetto, ma non lo puote commettere, se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando però detto pensiero era di peccato mortale, & della medesima specie, dellaquale era l'opera. Imperoche dicono i sacri Theologi, l'opera esteriore niente aggiunge all'interiore, che sia essenziale. Et l'istesso dirassi di quelli, che si lasciano stare, pensando, & dilettaudo in vn cattiuo pensiero; come d'vna vendetta, d'vna dishonestà, & simile, se bene non hauesse intentione di mandarlo ad effetto, dice si esser peccato mortale. Et chiamasi diletatione morosa, cioè diletto con dimora, perche in quella dimora, & si compiace, & secondo la compiacenza, & dimora diletteuole, che quella sia, così sarà esso peccato, ò mortale, ò ueniale.

Medi. lib. 1.
ca. 17.

2 Si dimanda: Vna persona era ufa d'andare a bere, & mangiare per le hostarie, & per esser uenuto in pouertà, non gli puote piu andare, nondimeno sempre haueua quel pensiero, che quando hauesse il modo, gli andrebbe, se costui peccò? *Resp.* di sì, imperoche se bene non gli uà, si diletta in quella. Et è questa vna certa specie di peccato, nella quale sogliono per la maggior parte di persone uiziose senz'anima, & amiche di diletti sensuali, cadergli. Imperoche se bene queste tali persone non acconsentono all'opera del peccato, nondimeno acconsentono alla diletatione d'essa, & si mettono a manifesto pericolo d'acconsentire. Et l'istesso di quelli, che si dilettaudo de' pensieri carnali, o altra dishonestà. Et questo s'intende, quando l'huomo uede quello, che pensa, & non lo scaccia, o non lo uolse scacciare da se, & tanto si diletta in quello, Perche, quando si sforzasse scacciarlo, & auuertisce a questo, non sarebbe peccato mortale, ma ueniale, perche non auerti a quello, che pensaua. Et questa sorte di pensieri può accadere in ogni sorte de' peccati ueniali, & mortali, & particolarmente suole accadere in peccato di carne, d'odio, & vendetta, perche sono piu viscosi de gl'altri.

Medi. lib. 1.
ca. 17.

3 Si dimanda: Vno staua in pensiero di commettere vn peccato mortale, ma conditionamente, restando per l'infamia, o per qualche pericolo di uita, o di roba, dicendo, Se non fosse per paura del mondo, io ammazzarei il tale, o robaria la tal cosa, & simile, o farei le mie uendette uerso il tale, se costui peccò? *Resp.* di sì, & essendo il pensiero di peccati mortali, peccarà anco sempre mortalmente. Ma quando fosse di cose ueniali, sarà ueniale. Ma se vno semplicemente dicesse, se non fosse per il peccato, o per offendere Dio, mi uendicarei, o goderei questa donna, o la tale, & simile, non è peccato alcuno, perche già il consenso, non è in cosa, per laquale possi essere peccato, perche, se il uendicarsi non fosse in offesa di Dio, non sarebbe questo atto, peccato; Ma perche è in offesa di Dio, lui non si vuole uendicare. Et così uede si chiaramente, che'l peccato del pensiero, se l'huomo s'occupa in pensieri uani, quali tutti sogliono, per l'ordinario, essere ueniali.

Medi. lib. 1.
ca. 17.

Delle pensioni, che si pongono sopra Beneficij. Cap. CLXVIII.

Vedi anco censo in fine.

S O M M A R I O.

- 1 Pensione, che cosa sia, & el pensionario habbi cura d'anime, & sia tenuto dir Messa, & come si conceda, & a che qualità di persone. Se'l Papa, quando concede la pensione intenda dare beneficio spirituale, & che cosa intendere da dare. Se le pensioni annuali si possano uedere, & se sia peccato, & perche.
- 2 Colui, che permuta alcuna Chiesa, & ne riceue danari, pecca. La pensione costituita sopra beneficij, non si puo riscuotere con danari nume rati.

12

Il contratto, che si fa di comprare, o diriscuotere alcuna pensione, esser simonia, & perche.

Simonia, che cosa sia, & come s'intenda.

3 Colui, che riceue alcuna cosa Ecclesiastica, ma non come cosa spirituale, ne meno principalmente, come cosa temporale, come spirituale, non è simonia.

Se ogni simonia sia peccato mortale, & perche, & quale sia peccato mortale.

I beneficij, che cosa siano, & perche si diano, & a chi.

Se li beni di Chiesa si possono dare senz'a titolo, è obligatione, senz'a dispenza.

Colui, che uende, o impegna le pensioni, pecca, & perche.

Se la pensione obliga a dire l'ufficio, & quale ufficio.

Coloro, che hanno al cuna sorte di beni ecclesiastici, e tenuto dir l'ufficio.

4 Colui, che s'abisogna d'alcuna cosa per la Chiesa, come gli sia lecito uender la pensione.

A colui, che si concede alcuna pensione, che cosa se gli conceda, & conferisca.

5 Colui, che uende la sua pensione, pecca, & perche.

Qual cosa sia quella che si dice essere annessa a cosa spirituale.

I procuratori, & difensori delle cose ecclesiastiche instituiti per danari, commettono simonia.

6 Colui, ch'ha pensioni, nè dice l'ufficio pecca, & perche.

La pensione di doue dipenda, & doue sia fondata.

A secolari, perche se li conceda le pensioni.

7 Colui, che da o riceue pensione con patto di francare, pecca, & perche.

Colui, che con patto rimontia alcuno beneficio, pecca, & perche.

La cosa spirituale essere mera gratia, di Dio & perche.

8 Colui, che riscuote la pensione anticipatamente inanti tratto, pecca, & perche, & come si possa riscuotere.

Colui, che contrahè con alcuno di riscuotere la pensione a tempo, pecca, & perche.

Enzioni altro non è come dice il Gaetano Vittoria, & il Theologo del Card. di Paleotto, che vna certa cosa puramente temporale, ne esser beneficio spirituale, ma annesso al spirituale: Imperoche non ha cura del beneficio, ne di quelle cose, che sono annesse col beneficio, essendo che il Pensionario non habbi cura alcuna, non di ministrare Sacramenti, nò di dire Messa, & simili. Et si concedono le pensioni anco sotto titolo secolare, come a Principi, a soldati, & a simili, non altrimenti, che si concedono anco le decime, nè però intendesi, che il Papa queste conceda. Virtus spirituale decimarum. Et così anco quando il Papa concede la pensione annuale, non intende però dare beneficio spirituale, ma solo vna certa pensione annuale nell'entrate, & rendite d'essi frutti. Nè si può vendere per hauer dependenzia dal Papa senza labe di simonia. Imperoche (come è detto) la pensione è annessa a cose spirituale, poiche si cauano l'entrate d'esse pensioni da' Beneficij ecclesiastici.

2 * Si dimanda: N promesse a vn Chierico di farli hauer vn Decanato, o Arcipresbiterato, o altra sorte di beneficio, doue lui haueua vna certa pensione, ma con patto, che la riscuota in termine di due anni, & che subito inanti tratto dia cento, o più, o meno scuti, ilquale accettò il partito, & ottenuto il Decanato; De li a vn'anno lo permutò con vna parrocchiale curata, laquale valeua tanto, quanto esso Decanato; Ma per esser esso Decanato dignità, riceuete alquanti danari di più, per rispetto d'essa dignità del Decanato, se sia lecito, & simonia? Resp. con il predetto Theologo del Card. di nò, che non è lecito, & esser simonia; Imperoche in niuna pensione constituta sopra alcun beneficio ecclesiastico si può riscuotere cò danari numerati; anzi ogni còtratto, che si facesse di còprare & riscuotere pensione, alcuna ecclesiastica, dirassi esser cosa simoniaca. Et questa è ragione probabile, percioche ogni cosa spirituale, dirassi esser dono sopra nerurale dato da Dio à salute dell'anime; Doue p le predette autorità & diffinitioni raccogliessi alcune cose esser spirituali immediatamete create da Dio solo, o instituite, Resunt gratia gratia faciens, & que ipsam faciunt, uidel' ices sacramenta, & septem dona spiritus sancti, & gratia. Lequali chiamano gratis date, & la giurisdizione ecclesiastica sopraturale primamente data da Christo. Ma le altre cose instituite da Sata Chiesa, come sono le cose sacramenta li, &

In respōsio- mb. casu 2. p. in primo casu 23 Iann. 15 81. In opusculo. 13 respō. q. 10. in re- leditionib. q. de Simonia. Soto de ius. & in. lib. 9. q. 7. ar. 2. & alij doctōr. S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 4 Arg. glo. so- len. in sum. 1. q. 1. & in risper. in nu- bri. de simo- nia. et Theo- lo. m. 4. d. 25

Ibid.

li, & quelle che gli sono annesse, con lequali si preparano li sacramenti, si fanno & si conseruano. Come è la consecratione, e la beneditione della Chiesa, ouero dell'Altare, gli ornamenti de' uasi, l'acqua del battesimo, o l'acqua benedetta, l'Esorcismo, il Carichismo, il Iuspatronato, li beneficij, le Collationi, le Presentationi le Rinontie, & finalmente tutte quelle cose, che sono instituite da Santa Chiesa. Virtus potestatis diuinitus accepta. Lequali però meritamente si chiamano annesse alle cose spirituali, perche sono sopragionte sommamente alle spirituali date diuinitate. Imperoche Simonia aliud non esse dicimus, quam uoluntatem deliberatam dandi, uel accipiendi aliquid nō grauito, sed ut quoddam pretium, uel causam principalem, & immediatam, per spirituali diuinitus dato, uel huminitus ad illud conseruandum ab ecclesia instituto. Onde per risolvere il presente caso, notasi li seguenti.

3 * Si dimanda: Vno dette, o riceuete alcuna cosa ecclesiastica, ma non come cosa spirituale, nè meno principalmente la dette o riceuete per temporale, come cosa spirituale, se sia simonia? Resp. con l'istesso, & con S. Tomaso, Gaetano, & Nauarro di no veramē te, ne meno in foro conscientie, & benchè simonia sia peccato mortale, & grauissimo, nò dimeno niuna è soggetta alle pene della legge come vuole Siluestro, & il Nauarro, se non quella, che si commette nel dare, o ricuere delli ordini, & de' beneficij: Onde per risolvere il precedente caso, diremo di nò, che quando la pensione non sia beneficio, essendoche non presoponga Chiericato, ne meno sia parte de' frutti del beneficio, ma una certa ragione per la potestà ecclesiastica annessa al beneficio Non ut ius petendi, recipiendi que consignatam portionem ab habente illud beneficium. Per tanto se uorremo considerare le pensioni, che anticamente si dauano, non si conceduano, se non annesse alli ufficij spirituali; percioche i beneficij sono stipendij delle Chiese, & però non si deue dare se nò per il ministerio dell'altare, o come per mercede per qualche seruitio della Chiesa, o per spartire qualche lite di qualche sacerdotio, che per altro modo non si potesse spartire. Et fuor di questo caso li beni della Chiesa non si può dare senza alcun titolo, o obligatione, se non con dispenza, come dice Soto. Onde per queste ragioni dirassi, che la pensione constituita sopra qualche beneficio ecclesiastico non si può riscuotere senza peccato di simonia. Per tanto colui che uende la pensione, o l'impegna, pecca, essendoche non si possi uendere, nè impegnare, per essere quella annessa al beneficio, & obliga il pensionario a dire l'ufficio piccolo della Madonna, come si uede per l'Esrauagante di Pio, laquale incomincia. Ex primo Lateranensi Concilio. Doue dichiara, che ciascu- no, ch'haurà pensione, o frutti, o altra cosa ecclesiastica, come Chierico debba dire l'ufficio della Madonna.

4 * Si dimanda: Vno hauendo bisogno di danari, & hauendo pensione sopra vn beneficio, la uendette per riscuotere alcune cose ecclesiastiche, se ha peccato? Resp. con l'istesso, che per necessitā delle cose della Chiesa, & per il culto diuino di sì, ma con licenza della sede Apostolica sarebbe altrimenti si come confermasi per l'auttorità di Papa Pasquale, ilquale dice. Quisquis eorum uendiderit alterum, sine quo neque alterum peruenit, ne utrum in uendendum dereliquit. Nullus ergo emat ecclesiam, uel prabendam, uel aliquid ecclesiasticum, ut pote sine quo spiritualis actio non peruenit, &c. Per lequali parole uedesi, che la pensione prouenendo da cose spirituali, non si può uendere, essendoche la pensione non passa senza ragione spirituale. Onde il concedere la pensione ad alcuno, non è in conferirli solo li frutti, ma anco è il conferirli la ragione in certa parte de' frutti ò delle decime, che è cosa ecclesiastica, e spirituale, perche uendendosi la pensione, si uende anco congiuntamente la cosa spirituale.

5 * Si dimanda: Vno uendette una sua pensione, che haueua sopra un beneficio per ducento o più ducati, se peccò? Resp. con l'istesso, essendoche la pensione sia vna cosa annessa alle cose spirituali, o per essere cosa, che dipende dal spirituale, ouero essendoche non posse de iure competere, nisi spirituali, uel clericali statuti, per fondarsi ipsius beneficij, ilquale si consegue dalla ordinatione ecclesiastica, dallaquale dipende, nec de iure competit, se non a quelli, che seruono in qualche modo al stato spirituale, o difendendo la Chiesa, o seruendo a persone ecclesiastiche in honore della Chiesa, dirassi di sì, che peccò, & ha còmesso simonia, per esser cosa annessa dependente, & consegvente

Giardino di Sommisti, Parte Seco nda.

R a cosa

c. gratia & c. qui studet 1. q. 1. & c. quampio. 1. q. 2. Theologi. in 4. d. 25 S. Tom. 2. 2. q. 100. ar. 1. 3. & 4. S. Tom. ibid.

Ibid. Maior. 4. d. 25. q. 1. Quol. 8. art. 2. 2. quesi. 100 art. 3. ca. 23. nu. 2. Verbo simonia. q. 18.

c. nisi essent de prabend.

De iusti. & in. lib. 3. q. 90. 5. ar. 3. Arg. de loc. & conduc. ca. uestra.

Ibid.

2. q. 3. cap. se quis obice- rit.

Ibid.

Arg. in glo. solé. in sum. m. a. 1. q. 1. Et iuris in rub. de sim. Et Theol. in 4. dist. 25. S. Thom. q. 100.

Ibidem.

Inn. in c. 1. de simo. Fel. et alius. S. Tho. 2. 2. q. 10. artic. 100. ar. 6. u. Math. 10.

Leo. i. c. gratia. 1. q. 1.

Caet. in su. ver. simon. Et 2. 2. q. 100. ar. 6. Sil. ver. sim. q. 20. Solo li. 9. de iust. Et in. q. 6. Et alius.

Ibidem.

Nann. c. 23. m. III. ad 13. questio.

a cosa spirituale, la quale non si può uendere senza peccato di simonia. Et quello dice si essere cosa annessa al spirituale, che è fondata in cosa spirituale, o che dipende dal spirituale, ouero non si può, (come è detto) de iure competere. Et anco li procuratori delle cose ecclesiastiche, o li difensori sono anco simoniaci, quando sono instituiti per danari. Onde per risolvere tutti questi casi, diremo, essendo che la pensione habbia dipendenza dal Papa, dal quale solo può esser instituita. Ma dirassi bene, che può uendersi, e comprarsi li frutti d'essa pensione, ma non si può uendere, nè comprare ius pensionarium.

* Si dimanda: Vno haueua vna pensione sopra un beneficio, & stante l'estraneagante di Pio Quinto. era tenuto a dir l'ufficio della Madona, il quale non lo diceua, se peccò? Respond. con il predetto, di sì, & mortalmente, perche. Non fecit fructus pensionis suos. Imperoche per li frutti, che riceue della predetta pensione, è tenuto a dirlo per ragione dell'ufficio spirituale, perche la pensione dipende dalla potestà ecclesiastica, & anco per esser fondata in beneficio ecclesiastico; nè lo scusa l'esser secolare, percioche se si concede a secolari per qualche seruitù, che fa, ouero è per fare nella Chiesa però, Huiusmodi in s. licet non sit spirituale obiecto, est tamen spirituale a fundamento, & de pendentia. Onde se bene si concede le pensioni a secolari, & con l'autorità ponteficia, non resta però, che non sia alcuna certa cosa annessa al spirituale consequentemente, & dependentemente.

* Si dimanda: Vno desideraua hauere vn beneficio, al quale fu promesso farglielo hauere con pensione, la quale pensione uoleua che si francasse fra due ouer tre, o più anni, & che al presente alla mano gli douesse dare cento, o più, o meno ducati, se si peccato di simonia? Resp. col predetto, di sì, & commette simonia reale, perche ogni uolta che tacitamente, o espressamente si promette alcuna cosa, o si da per comprare, o hauer qualche beneficio, come prezzo, & che dall'una parte, & dell'altra sia promessa, o data, o offerta, o riuata alcuna cosa, sempre sarà simonia, etandio che del promesso, si desse alcuna cosa, benché picciola, come per capar della cosa trattata, o promessa. Benché desse quello, che promette per mano d'alcuna terza persona, perche. Parra sunt dare collator, paria tenio, ut moueat collatorem ad conferendum. Imperoche ogni uolta che la rinonza si fa cò qual che patto non gratuito, e simonia, perche essendo che la cosa spirituale non sia vendibile di sua natura, si deue dare gratis come ben dice il Saluator Christo. Gratis accepistis, gratis date, p ilche ogni vno che còpra le cose spirituali, o le uende, fa grande ingiuria a quello, che le da, sendo che Dio uoglia che a lui solo se sia debitore. Onde colui che compra, tacitamente confessà, lui non hauerlo hauuto da Dio solo, ma anco da colui, che uende. Onde essendo che la cosa spirituale sia mera gratia di Dio, colui, che la compra non solo fa che non sia gratia, ma che non si dia gratis, poiche la compra, & non la riceue per gratia gratis data. Et per tanto disse quel santo Pontefice. Gratia si non gratis datur, nel recipitur, gratia non est. Onde essendo che costui habbi fatto il patto di dare, & di riscuotere, o francare in termine di tanto tempo, e compra, & uendita, & non è meramente gratuita, poiche per l'una e l'altra parte glie promissione, & il mandato di mandare ad effecutione i parti. Onde dirassi esser simonia reale, & che quando si facesse patto di riscuotere la pensione, conferendosi il beneficio, & di pagare subito tanti danari, sarà anco simonia reale.

* Si dimanda: Vno riscuoteua una pensione sopra un beneficio di cento, o più, o meno ducati all'anno, & la riscuoteua sempre anticipatamente, & questo fece per molti anni, dopò passati alquanti anni esso pensionario di nuouo la dimandò, & la scosse, se peccò? Resp. col predetto di sì, perche le pensioni non se possono pagare anticipatamente senza licenza del Papa; Imperoche è inualida, ma se con licenza del Papa ciò fece sarà ualida, & si possono pagare anticipatamente, benché fosse pagata per molti anni, nè esso pensionario la può dimandare.

Et se esso pensionario gli l'haueffe uenduta per certi anni o tempo, haurebbe peccato, perche le pensioni non si possono (come è detto) nè comprare, nè uendere, ma si può bene rimettere gratis, etandio senza autorità del costituente, ma commetteria simonia in comprarla, o uenderla, benché non inducesse scomunica ipso iure, perche per quella estraneagante 2. de simonia, ferisce li simoniaci, che commettono non simonia nell'ordine, o nel beneficio. Et esser che le pensioni non siano ordine, nè meno beneficio, le pene più

più tosto deuesi restringere, che allargarle. Onde colui, che contraesse di riscuotere la pensione con alcuno in termine di certo tempo, di due o tre, o più anni, commette simonia mortale, ma non che per questa sola simonia erit subiectus panis iuris.

Del Pentimento.

Cap. CLXIX.

Vedi Contritione, Attritione penitenza ingiusta. Essere in gratia di Dio penitenza. Et Confessione sacramentale.

Del Percotere, o Battere alcuno o percossione. Cap. CLXX.

Vedi anco Assoluzione al caso. 132.

S O M M A R I O.

- 1 Il Percotere, o battere sempre è peccato, & quando sia mortale, a chi s'appartenga, & come.
2 Colui, che batte, o percuote Chierici, o altra persona, come, quando, perche pecca, & non pecca.
A chi sia lecito il battere alcuno, & come, & perche.



Il Percotere, o Battere di sua natura è peccato mortale, perche è còtra giustizia, essendo che s'offenda il prossimo, & quando la percossa sarà fatta per ingiuriare il prossimo, benché leggiera, o picciola, sempre sarà peccato mortale. Ma se la percossa sarà fatta da chi ha l'autorità di correggere, come sono i Padri, i Rettori verso i Chierici, & simili per correzione, non sarà peccato, pur che non si trappassero i termini del battere, & il modo della correzione, o che si facesse con animo di uendetta, o d'ingiuriare alcuno, & non per correzione fraterna, prossimale, & caritativa.

Armi. della percossa.

* Si dimanda: Vn Sacerdote, o laico, che fosse, battete vn Chierico, ch'haueua gli ordini minori, se peccò? Resp. di no mortalmente, eccetto non l'haueffe battuto per ingiuriarlo, percioche (come è detto) per correzione, non essendo in sacris, sarà lecito, essendo che essi Sacerdoti, deueno essere a quelli, come padri, ma sopra'l tutto con charità, & gli uole la correzione paterna, & caritativa senza la quale risentieria di peccato. Ma notasi, che a vn Vescouo, ma è lecito battere alcuno con le proprie mani, ma fare, ch'altri batta, & solo, per correzione paterna. Nè meno è lecito, che da laici siano battuti essi Chierici, eccetto che detti laici non fossero Maestri a quelli, o Padri, o altra persona, ch'haueffero autorità sopra di loro, & tutto (dico) sia fatto con carità sopra il tutto, & non per ira nè colera, nè odio, nè per uendetta in ciascuna persona.

Armi. ibid.

c. Reprehensibilis de appella in fin. Dist. 46. S. Salomon. No licet 86. dist.

Del Percoterfi.

Cap. CLXXI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per dolore di qualunque cosa, si batte, come, & quando pecca, & non pecca, & perche.
2 Colui, che per dolore d'alcuna disgratia si percuote, o si fa percuotere, pecca, & se fosse Chierico, è scomunicato.
3 Colui, che per dolore d'alcuna disgratia, per ira & colera, si desidera la morte, o altra cosa, o si da occasione di morire, pecca, & se fosse Chierico, è scomunicato.



Si dimanda: Morfe à vn Prete, o Frate, o ad altra persona, alcun suo parente, o amico, per la qual morte, quello ne sentì tanto dolore, che si contentaua esser morto con lui. Onde per l'impazienza, & dolore grande, che sentiuo, si battiuo il petto, si tiraua i capelli, si stracciaua la barba, battendosi le guance, & simili, se costui peccò? Resp. di sì, percioche niuno in questo caso di batterfi, o torfi la vita, è padrone di se stesso, nè di suoi membri. Et quando dette botte, se l'haueffe date alcun Sacerdote da sua posta, & che esse botte fossero norabili,

L'Autore.

fi, farebbe ſcommunicato. Ma per zelo di beniuolenza, o di deuotione moderata, non peccò, ma peccaria uenialmente fuor, che di quella della dinotione, o per dolore di ſuoi peccati, ſenza offeſa notabile, ma chi ſi percoteſſe il petto con pugni, & ſimili, non peccaria, ma meritoria, quando non ſi conoſceſſe, che per dette battiture, gli cauafſe infermità, o morte.

2 Si dimanda: Vno per grã dolore, che ſentiuua d'alcuno infortunio accadutoli, per qual ſi voglia coſa, non uoleua viuere al mondo, onde permife, & acconſentì, che alcuno lo baſtonaſſe, o lo feriffe, ſe peccò? Reſpon. di ſì, & mortalmente, & ſe foſſe Chierico, & per detta cagione, ſi poneſſe, o ſi faceſſe ponere le mani ſopra la ſua uita, farebbe ſcommunicato. Et eſſercitando il ſuo ordine, ſaria irregolare, & tanto maggiormente, quando foſſe mutilato d'alcun membro.

Naua. ibid. S.Tho. 2. 2. q. 64. art. 5. S. Agoſt. in c. ſi non licet. 21. q. 1. Naua. ibid.

3 Si dimanda: Vno per alcuna diſgratia interuenutali, per impatienza, & per ira deliberrata, ſi deſideraua la morte, o infermità, cercando anco dare occaſione, a queſti mali, con non voler mangiare, nè beuere, nè dormire, ouero facèdo mille diſordini, ſe peccò? Reſp. di ſì, & mortalmente, & ſe foſſe Sacerdote; alquale per ſimil occaſioni foſſe accaduta alcuna coſa, incorreria medefimamente in ſcommunica, & eſſercitando il ſuo officio (come è detto di ſopra) ſarà irregolare.

Della Perdonanza ouero Indulgenza. Cap. CLXXH.

Vedi Giubileo. Et Indulgenza.

Del Perdono conſeguito. Cap. CLXXIII.

Vedi anco Contritione, Attritione. Et eſſere in gratia di Dio.

S O M M A R I O.

1 Colui, che ſi pente d'hauer peccato mortalmente, & deſidera piu preſto morire, che piu commetterli, non è diſſobligato dalla contritione formale, & perche.

La contritione uirtuale, che coſa ſia, & l'effetto, che fa.

Se la contritione uirtuale diſſoblighi dalla contritione formale, & che non ſi confeſſi ſacramentalmente.

Colui, che s'eſpone al martirio, nè lo conſeguiſce, ſe ſia tenuto piu confeſſarſi ſacramentalmente, & perche.

Colui, ch'è contritio de' ſuoi peccati è fatto amico di Dio.



Si dimanda: Vno commeſſe uno, o più peccati mortali, de' quali n'hauena tanto dolore, che uorrebbe più preſto eſſer morto, che hauerli commeſſi, per hauer offeſo con quelli la maieſtà diuina, ſe coſtui ſia diſſobligato dalla contritione formale a tempo, & luogo debito? Reſp. con l'iſteſſo. Nauarro, di nò, benchè lui habbia la cōtritione ſpirituale, ch'è regola dell' amore di Dio ſopra ogni coſa, & anco la obediendale. Imperoche queſte cōtritioni ſono buone, ma però non diſſobligano dalla contritione formale, ch'egli non ſia tenuto a douerſi cōfeſſare ſacramentalmente d'eſſi peccati commeſſi, a tempo, & luogo debito, come quello che ſi pente de' ſuoi peccati, & ſi eſpone al martirio, ma non conſeguendo il martirio, nò reſta però, che dopò non ſia tenuto confeſſarſene de' detti peccati come dice il Medina, & il Gabrielle. Et queſto non è contra ragione, ch'uno ritorni alla gratia, & all'amicitia di Dio per la contritione, che perdona i peccati, & che reſti obligato alla confeſſione, Non altrimenti, come s'vno hauèſſe offeſo qualche Prencipe, & dopò lo riceua in gratia ancora, per queſto non reſta, che ſia obligato di nuouo a ſeruirlo.

Della Perfidia. Cap. CLXXIIH.

Vedi Contentione.

Del Pericolo. Cap. CLXXV.

S O M M A R I O.

1 Colui, che dubita di fare alcuna coſa, pecca, & perche.

2 Colui, che ſa doue ſia qualche pericolo d'alcuna coſa, ne ſ'attiene, pecca, & perche.

Colui,

3 Colui, che fa alcun giuoco, o ſi proua ſopra la ſua uita d'alcuna coſa pericolofa, peccò.

4 Quella perſona, che fa o ſia con pericolo di commettere alcun male, pecca, & perche.

5 Colui, ch'è poſto a pericolo di uita innocente, per cauſa altrui, il reo non è tenuto manifeſtarſi, benchè l'innocente moriſſe, & perche.



Si dimanda: Vno non ſapeua del certo eſſere peccato mortale, vna certa operatione, che lui uoleua fare, della quale dubitaua, ſe facendola, peccarà? Reſpon. di ſì, & mortalmente, percioche moſtra (facendola) voler più preſto la tranſgreſſione del precetto diuino, che l'aſtenerſi da tale operatione, Onde è dubbio dell'offeſa di Dio, o del proſſimo, più preſto deueſti reſtare non farla, che farla, perche doue è il dubbio, gli è pericolo del peccato, per il più delle volte.

Armi. del pericolo.

2 Si dimanda: Furono due compagni, o più, ouero un ſolo, ilquale uoleua andare ad alcun luogo, doue lui ſapeua eſſerui qualche pericolo di commettere alcun peccato mortale, & anche temeuua peccare, ſe andandoui, pecca? Reſpon. di ſì, & mortalmente, perche può accaſcare, che per la comodità o p qualche perſuaſione d'alcuna perſona, o p il vedere o p il ſentire, o toccate li in quel luogo alcuna coſa, & ſimili, chi vi ſono, poſſi cōmettere qualche peccato. Et però non biſogna mai tentare; benchè niſſuno ſia ſforzato al peccato, ſe lui non vuole, ma conſiderar biſogna la conditione della perſona, la ſua fragilità, & il dubbio di caſcare.

Armi. ibid.

Gaet. in ſu.

L'Autore. Sil. art. 5. q. 8. c. 25. n. 8.

3 Si dimanda: Vno, facendo alcun giuoco, o di corda, o di uita, o d'altro ſimile, ilquale poſe a pericolo la ſua uita, di caminare ſopra detta corda alto luogo, o fece altri atti pericolofi, ſe peccò? Reſp. di ſì, & mortalmente, ſecondo alcuni Dottori, bēche il Nauarro voglia di nò, dicendo, quando vno foſſe pratico in queſto giuoco di corda, d'altro ſimile, che ſenza pericolo probabile può farlo, & caminare. Ma io dirrò peccare mortalmente, perche poſſono occorrere molti accidenti, o di vertigine, o di granſo, o d'altra coſa ſimile, per ilche tengo ſia peccato mortalmente.

Si

L'Autore.

4 Si dimanda: Vna Madre, ouer Nutrice, teneua vn figliuolo lattante, di ſei meſi, in letto, perche quello piangeua, o peſſer tēpo hiemale, & ſimili: laquale ſtaua con dubbio d'afſogarlo, ſe peccò? Reſp. di ſì, & mortalmente, benchè non ſoccedeſſe alcun nocumento; Ma ſe l'letto era tanto grande, che non gli era alcun dubbio di ſofforgarlo, & che ſenza probabile pericolo lo poteua tenere, dirai ſi di nò, benchè faceſſe cōtra il precetto del Preſtato, o che pur ne ſoccedeſſe la ſoffogatione caſualmente.

Nau. c. 15. nu. 15.

Si

Panor. in d. ca. fi.

Gaet. a. 2. 2. q. 64. art. 8.

Nau. c. 15. nu. 18.

Si

5 Si dimanda: Vno fece vn homicidio, o altro delitto, per ilche fu in colpato un'altro, che n'era innocente, & fu poſto anco in prigione, con pericolo di perdere la uita, ſe colui, c'ha commeſſo veramente il delitto, ſia tenuto manifeſtarſi, & confeſſare la uerità, & eſporre la ſua uita a pericolo. per ſaluare la uita a quello? Reſpon. di nò, che non è tenuto, percioche ſaria vn'eſſere homicidiale di ſe ſteſſo. Et io ueramente ho queſta opinione col Nauarro. Benchè il Medina tenga il contrario, fondando ſi più in carità, che in giuſtitia, laquale opinione è contra quella del Dottor Soto, ilquale vuole, & tiene, che ueramente non ſia tenuto manifeſtarſi, con pericolo di priuarſi di uita, per ſaluare quella d'altrui.

Del Pericolo di caſcare in peccato maggiore, per laſciarne vn'altro.

Cap. CLXXVI.

S O M M A R I O.

1 Colui, che fa un'eſſercitio con peccato, come & perche non lo deue laſciare per farne vn'altro & ingannare ancora.

Colui, che fa un'arte con inganno non ſi deue aſſoluere, come, quando, & perche.

Se l'huomo è tenuto ſuggire l'occaſione generale, come, quando, & perche.

2 Il ſoldato, ch'è ſolto rebbare, come, quando, & perche non deue laſciar la militia.

Giardino di Sommiſti, l'ate Seconda.

R 3 Si

Cardi. Pal. Casu. 3. sub die. 23. Innuar. 1581 2. par.

Adria. in 4. de sacra. co. fess. q. 4. col. 23. Cap. de occid. demis. 23. q. 5.

Card. Pall. Ibid. Cap. Quali tas. Et c. contrarium de pen. dist. 5. Ibid. S. Luc. c. 3. Cap. noli c. militare. 23. q. 1. ca. quoniam. 8. 8. dist. c. com. sed. ret. 5. in his ambide pen. dist. 5.



Si dimanda: Vno faceua, de s' essercitaua in alcuno vfficio, o essercitio, nel quale lui molte volte vsaua inganno, & defraudaua, ilche faceua perche non poteua far di manco, per guadagnarli il vitore per la sua famiglia, per ilche fu persuato, & collegiato, che detto essercitio piu no douesse fare, ma essercitarsi in qualche vn' altro, ilquaie prouo, & con effetto, com mettena in quello maggior peccato, o piu d'vn peccato, onde si risolse voler essercitare il suo primo vfficio, se deue piu essercitare detto vfficio, & assoluersi dal Cofessore: Resp. di no, che non lo deue lasciare (come dice il Theologo del Cardinale Palleotto.) per volere essercitare vn' altro, che sia di magior peccato, damno, o scandalo, ne meno si deue assoluere, essercitando quello primo, che veramente non si proponga nell' animo suo di no voler piu ingannare, & astenersi con tutto il suo potere di non piu di fraudare alcuno, & restituire il defraudato, quando pero possa, & non hauer animo piu di defraudare alcuno, imperoche se bene non si deue assoluere alcuno, se almeno virtualmente non si proponga per l' autenire mai piu voler peccare, & anco di schifar l' occasione mortale, non dimeno nitno e tenuto fuggire, di necessita, l' occasione generale, che da, & sporge il suo vfficio, o arte, o essercitio, che lecitamente possiamo essercitare, benchè crediamo alle volte in quello douer peccare mortalmente, perioche se cosi fosse bisognaria che tutti li officij si lasciassero, & anco le arti, essendoche non gli sia alcuno vfficio, che non se li possi commetter fraude, inganno, o falsita.

* Si dimanda: Vn soldato, soleua andare alla guerra, nella quale non poteua far di manco non essercitar quell' arte, & professione, con qualche latrocinio, per sostentarsi, se costui deue lasciare stare tale essercitio, essendoche cosa difficile sia al soldato di non robbare? Resp. di no secondo anco S. Leone Papa. Et il Theologo del Card. Palleotto. Imperoche secondo che hauemo nell' Euangelio santo. Leggesi, che essendo andat alcuni soldati a San Gionan Battista, per saluarsi, quello non li prohibi la militia; quando gli disse. Quid faciemus, & nos al quale quello, fantamente rispose senza prohibirli ne la sua professione, dicendoli. Neminem concutatis, neque calumniam faciat, & contenti estote stipendijs, uestris. Et la Chiesa santa benchè metta nel numero gli vfficij del soldato, & del mercante tra li vfficij pericolosi, per questo non consiglia, ne comanda quelli a douer lasciare detta professione, arte, officio, & essercitio.

Della Permissione di peccati, quando, & come si possono permettere. Cap. CLXXVII.

S O M M A R I O.

Permissione de peccati, se sia sempre peccato, & per qual ragione si possa permettere a chi appartenga, & se sempre si deue permettere il peccato.

- 1 Quel Principe, che permette nella sua Città si facci alcuni peccati, peccano, & perche.
2 Quel Principe, che non castiga alcuni scellerati, & gli permette, peccano, & perche.
3 Il Tutore, che permette la dissipatione de pupilli, peccano.
4 I Prelati, che permettono, che i Chierici tengano donne, o altra cosa, peccano.
5 Quei Principi, che permettono nella Città barattarie, o altri mali, peccano.
6 Il Prelato, che sopporta nella sua Diocese persone infami, peccano, & perche.



A Permissione de peccati, senza causa ragioneuole, sempre e peccato mortale. La causa ragioneuole sarà permettere vn picciolo male, per schifarne vn maggiore, come sarà, il permettere meretrice, accio si fuggisca alcuni altri peccati maggiori, & simili. Ma questa permissione appartiene a Principi, & non a particolari persone; Et a Prelati, o a Padri, che per mantenere la pace, permettono alcuni mali, & simili: ma non mai e lecito, permettere alcun male, o peccato, per proprio commodo, o per guadagno, o per fauore, perche grauemente peccano.

Si dimanda: Vn Signore, o Principe, o Giudice, permettena, che si facesse nella Città, certa sorte di peccati pubblici, & scandalosi, se peccò? Resp. di si, & mortalmente, come sono,

sono, Vsure, sodomia, simonia, homicidij, truffe, & certa altra sorti di peccati in sopportabili: & sono tenuti anco alla restitutione, de' danni, che sono seguiti, & che sono per seguire: O pouero Christianesimo, quanta poca prouisione si fanno da chi possono? Oh come stanno le loro conscienze, & quanto gran conto hanno da rendere al sopremo Giudice Christo, per non correggere quelli, tutto il giorno vedesi, sentesi, il sanno, che si commettono alcuna sorte di peccati, che la terra non gli può sopportare, & gli homini li sopportano.

Medi. lib. 5. c. 16. Nau. c. 25. nu. 8.

Si dimanda: Vn Principe, o Signore, o Prelato, o altri, che non volse castigare alcuni peccati de' suoi sudditi, o serui o vassalli, o in qual si voglia modo a lui soggetti, nè li volse punire, quato meritauano per essere huomini inquieti, & assueti al mal fare, se peccò? Resp. di si, & mortalmente, di peccato d' omissione; Imperoche poteua, nè volse: & ditassi anco esser tenuto a tutti i danni, da quelli fatti al dannificato: perche chi può, & chi per l' vfficio suo deue rimediare, & punire, nè lo fece, nè lo volse fare, pare che consenta al male, ch' e fatto: Et se quelli haueffero per seuerato nel mal fare, per la fiducia forsi, che quelli haueuano nel Giudice, di non esser castigati, tanto piu grauemente peccò, & sarà tenuto a i danni.

Coro. 1. p. de Ira. c. 1. Corollar 9.

Si dimanda: Vno era Tutore d'alcuni pupilli, ilquale permetteua, che li suoi parenti, o altre persone dissipassero le robe, & beni di quelli, senza curarsene, o pigliarsene pensiero, se peccò? Resp. di si, Imperoche se lui non l' haueffe permesso, loro non hauebbono dissipati quelli. Et cosi dirassi d' ogni altra simile permissione: come d' vn Guardiano, che haueffe in custodia alcuna cosa, o vigna, o altra roba simile, quale permettesse, che gli nemici, o ladri, & simili, entrino a robbare, o fare altro danno, o altra sorte di dispiacere, quale se lui non consentisse, o permettesse, non farebbero.

Coro. 2. p. de rest. in par. seculari. ca. 5. nu. 4.

Si dimanda: Vn Vescouo permetteua, che li suoi Preti tenessero donne per concubine: liquali poi, come erano querelati, li componeua con danari, se sia tenuto a restitutione? Resp. di si, oltre il peccato mortale, anzi di tanti peccati anche a quanti hauià permesso, o che haueua intentione di permettere. Ma detta restitutione di detta compositione, non deuesi rendere a essi prete, ma a' poueri. Et l' istesso dirassi di quel padrone, che permettesse, che alcuno suo seruitore facesse alcuna furbaria, o altra sorte di male, sarà tenuto restituirlo del suo proprio, perche dice S. Paulo. Omne crimen in Episcopo, &c.

Coron. ibid.

Si dimanda: Vn Principe, o Podesta, o Governatore, o altri permettena, che nella sua Città, o stato, li suoi sudditi facessero barattarie, cioè che tenessero publicamente scola di giuocare a dadi, a carte per danari, & simili, o che gli huomini, ch' erano di mala conditione, & vita portassero arme, o andassero per le sue Città armati, & simile, per danari, facendosi dare, un tanto, o per farsi fare da quello la patente, facendosiela pagare un tanto, sotto questo nome tolendo danari da quelli, se sia tenuto a restitutione? Resp. di si, oltre il peccato mortale di tutte queste simili sorte di cose, da simili sorte di persone, sono tenute ad ogni danno, come il principale, che l' farà, se bene, detto Principe nessuna vtilità da quelli riceuesse. Et cosi dirassi vnueralmente d' ogni huomo, che consentirà, o fauorirà in alcuna mala operatione, partecipando, o cooperando in quella, saran similmente ancor loro obligati al danno. Et questo per il consenso, o per la permissione.

Coron. ibid.

Si dimanda: Vn Prelato soleua sopportare nella sua Diocese alcuni Chierici, o Religiosi, veramente infami, oueramente mercanti, o cacciatori notorij, o simili altre sorti di genti, come sono Laici fornicatori, concubinarij, giuocatori, tauernieri, vfurari, e simili, se peccò? Resp. di si, e mortalmente, & piu grauemente a sopportare piu vn peccato, che vn' altro, per esser di piu grauezza vn publico vfuraro, che vn fornicatore, &c. quando però puote ptouedere, e rimediare, nè prouide, nè rimediò, ma lo sopportò, potendo fare di meno, & lo permesse. Et se ciò fece per auaritia, & ingordigia di qualche presente, o per broglio, & amicitia, piu grauemente peccò, & è tenuto tutti i detti presenti distribuirli a' poueri.

44. dist. conuersatio, in glo. 23. q. 4. in quibusque.

Della Permutazione d'alcuna cosa. Cap. CLXXVIII.

Vedi anco Simonia. Et Irregularità al caso 1.

S O M M A R I O.

Permutazione, che cosa sia, quando si possa fare, & perche.

R 4 Colui,

- Colui, che permuta una cosa cattiva in migliore, come, & perche pecca.
- Colui, che permuta, o promette uenire dopo falsifica quella cosa, pecca, & è tenuto allarestitutione della equualenza & se si guastasse è tenuto alli danni benchè l'ingannato lo sapesse, & perche,
 - Colui, che permuta cose spirituali con temporali, pecca.
 - Colui, che permuta contr. l'ordine delle leggi, peccano, come, quando, & perche.

Remutatione, è vn certo Cambio, che si fa d'vna cosa in vn'altra, come è dare pane per vino, o casa per vna possessione, & simile, & all' hora si può fare questa permutazione senza peccato, quando non gl'interuenga alcuna ingiustitia, o fraude, o vfura, o simonia, o che non sia prohibita dalla legge o statuto, come ne' seguenti casi intenderassi.

Arm. della permutatio no. L. Autose.

1 * Si dimanda: Vno desideraua d'hauere vn cavallo da N. ilquale era sano, bello, & buono; Onde cercò per molti mezi d'hauerlo, ma N. non lo uoleua darlo, per ilche colui seppe tanto predicare, & dire, che lo dispote a darglielo, quando quello gl'hauesse dato il suo, con giunta di 20. ducati, Ilche colui, accettò, sapendo ch'el suo cavallo non ualeua 25. ducati, & quello di N. ualeua. 50. perche haueua alcuni difetti, se peccò? Resp. di sì, & è tenuto a dargli il supplimento di quanto quello uale, oltre il peccato, perche il suo è cattiuo, & quello di N. è buono, sano, & bello.

Ibid. L. Autore.

2 * Si dimanda: Vno promise di uendere un moggio di grano ò, vna botte di vino per 10. ducati ad uno, al quale diede dette robbe: ma posse prima in esso grano del fromentello, & nel vino dell'acqua, & gli le uendette per l'istesso prezzo, che si conuennero inanti, che detto fromentello, o acqua in quello fosse posta, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto alla restitutione per rata portione della ualuta d'essa roba. e anco diralli di più, che se detta roba si guastasse per causa d'essa acqua, esser tenuto alli danni di quello, ancorche N. fosse stato ingannato scientemente, per necessità.

Ibid.

3 * Si dimanda: Vno desideraua hauere un beneficio ecclesiastico, per ilche si conuenne con N. di darli alcuni suoi stabili, ma non di tanta ualuta, quanto rendeuua esso beneficio, per ilche N. che fritrrouaua in necessità gli lo rimontò, & accettò essi stabili, se peccò? Resp. di sì, & è simonia marcia, perche non si può commutare le cose spirituali, quasi stimare, & misurate con qualche prezzo o cambio senza licenza del Papa, o del Prelato.

L. Autore.

4 * Si dimanda: Vno fece vna permutazione con N. laquale, era prohibita dalle leggi, o dal statuto del luogo, se questa permutazione sia lecita? Resp. di no, perche tutto quello, ch'è prohibito da alcuna legge, o statuto, sempre diuasi essere illecito, come è la permutazione de' serui fuggitiui, & quella ancora de' beneficij ecclesiastici, i quali non si comutano, senza licenza de' loro prelati. Della qual materia copiosamente ne parla Federigo fenese, & pone alcune conclusioni, lequali recita l'Archid. fiorent. Et la Siluestrina in questo titolo permutazione le recita diffusamente, lequali raccio per breuità.

Ibid.

Della Permutazione de' beneficij. Cap. C L X X I X.

L. Autore.

Vedi anco simonia, Beneficij, Irregularità, scomunica, Beneficiati, Et Restituitioe de' frutti ecclesiastici.

S O M M A R I O.

3. par. ti. 15. §. 13.

- Quelli, che permutano beneficij, & si rifanno con danari per una uolta sola o per tanto, no no, peccano, & perche. Se la permutazione de' beneficij si possi fare, doue non è corrispondente entrata, & perche. Coloro, che si rifanno nelle permutazioni con danari, o altra cosa, diuasi esser uenduti, & no permuta.
- Colui, che permuta un beneficio con un' altro, che sia di dignità, & di uguale ualuta, con uisitazione, o donatio a alcuno, come te simonia, & perche. La permutazione delle dignità, o di benefici con qualche compensazione, causa simonia, perche, & quello, che si possi commutarsi, ma senza giunta di danari.

Quando

Quando sia lecito fare la compensazione, perche, & come. Quando se permuta benefici con simonia s'incorre nella scomunica, & conuien renunciarci si benefici, a chi, come, & perche. Chi possa dispensare i Chierici, c' hanno commesso simonia per la permutazione di benefici, benchè spontaneamente gli hauessero renunciato.

Si dimanda: Furno due Chierici, che l'uno & l'altro haueuano beneficij, liquali si conuennero insieme di fare vna permutazione, per alcune cause, & sodisfazioni loro, ma perche l'uno di quelli era più tenue dell'altro, si conuennero, di rifarsi in tanti danari per vna volta tanto, ouero ogn'anno dar gli tanti danari, fin'al sopplimento di quanto quell'altro ualeua, se peccorno? Resp. con il Theol. Card. Fall. nelle risposte di suoi casi, di sì, & è simonia; imperoche doue non è corrispondente entrata, non si può far permutazione, nè meno supplire con danari, anzi quando questo si facesse, faria vendita, & non permutazione, quando di co per tutta essa entrata, o per parte, che non supplisse i frutti, si desse danari.

In 2. parte si castus sub die 23. Ian. 1581.

Caie. 2. 2. q. 100. art. 4. Io. And. & Frac. c. 1. li. 6. & clem. 1. eo. tit.

Ibid.

2 * Si dimanda: Vno hauendo vn decanato, fece permutazione con vno Chierico, che haueua vn beneficio Curato; & perche il Decanato era dignità, dette a quello del Decanato un certoche di più per questa permutazione, non ostante che fossero ambedue di uguale rendita di frutti, se peccò? Resp. con l'istesso, di sì, di peccato di simonia reale, per hauer riceuuto alcuna cosa di più per la dignità d'esso Decanato; perche questa dignità è vna certa cosa spirituale, onde riscotendosi alcuna cosa di più per questa sua dignità, come prezzo, è simonia marcia, imperoche in quel c. Quasium de rerum permutatioe. Espressamente prohibisce, che non si mescola la permutazione delle dignità con la compensazione de' frutti, ma solo semplicemente commutisi il sacerdotio per il sacerdotio, la dignità, per la dignità, senza altra giunta di danari. Ma se per caso li frutti saranno minori di detto Beneficio, che non sono li frutti di esso Decanato, o d'altra dignità, all' hora sarà lecito ridurre l'ugualità per il pagamento delli danari, o di tanti frutti. Onde sarà tenuto (oltre l'incorsione nella pena della scomunica,) di rinontiare esso Decanato ottenuto, per questa simonia, & essa Chiesa Curata nel medemo modo uizioso acquistata. Essendo che ogni presentazione, electione, collatione, o altra sorte di dispositioe beneficiaria, per simonia reale acquistata, ipso iure sit nulla, si come si ha per c. si quis sit. spol. c. gra. Episcop. Et c. presbyterum. 1. q. 1. Et c. de hoc. Et c. Audiuimus, & Pauli. 2. per tanto deueno non solo restituire, & lasciarlo quello, che simoniamente hanno acquistato, & comprato, ma anco sono tenuti restituire tutti li frutti, & inanzi che il giudice facci la sentenza, laquale non deue aspettare, che la faccia, perche la ragioni naturale l'astrenghe prima. Et li deue restituire a essa Chiesa, cauare però le spese per causa de' frutti, & fatte per utilità della Chiesa. Nè al riceuere detto beneficio nifs uno altro può dispensare col detto Chierico, eccetto che'l Papa, benchè anche spontaneamente lo rinontiasse, & che si potesse dispensare per il Vescouo, acciò habbia ancora beneficio curato in altra Chiesa. Et questo lo dice l' Armilla, la Tabie, & altri.

Sot. de iust. & iur. li. 9. q. 7. art. 2.

c. si res. 14. q. 6. & de re sit. spol. c. gra. nis.

Sil. uer. sim. 13. §. 8. par. & Io. And. in c. de sim. eo. tit. Ser. simo. nu. 52. eo. nu. 67.

Della Permutazione di Penitenze, di Voti, ò d'altra cosa.

Cap. C L X X X.

Vedi Commutazione.

Della Pertinacia.

Cap. C L X X X I.

Vedi anco infideltà.

S O M M A R I O.

- Pertinacia, che cosa sia, & come quella sia.
- Pertinacia, esser uizio contrario alla virtù, & la virtù doue sia, & che cosa habbia. L'huomo, che cede, ò manca di ragione, pecca, & come è conuinto, nè crede, & è ostinato, pecca più grauemente.

2. Colui,

- 2 Colui, ch'è pertinace nelle cose della fede, è Eretico, come, & perche.
- 3 Colui, che fra molti sia pertinace, & sia conuinto, nè uoglia cedere, pecca, & come.

Isidoro li. 2.
Etimologia
viii.

Coro. i. par.
de uanaglo
ria. c. 1.

Artil. de
pertinacia.
m. i.

Coro. ibid.

Pertinacia, la quale altro nõ è, che mostrarfi troppo tenace, nella sua opinione, nè voler cedere per torto, che s'habbia a cosa alcuna, ma ostinatamente fermarsi nella sua opinione, per uincere, a torto, & a dritto, qual si voglia cosa; con uoler perseverare in alcuna sua opinione, più che non bisogna, nè s'acconuiene.

Si dimanda: Vno per mostrare l'Eccellenza della sua virtù, ò del suo intelletto, si ostina uia nella sua opinione, & sentenza, se peccò? *Resp.* Questo uitio della pertinacia, è ueramente un uitio cõtra la uirtù della perseveranza, per eccesso. Et la uirtù sta in mezzo; per la qual cosa diremo, che la uirtù della perseveranza ha due estremi, l'vno per difetto, & l'altro per eccesso; quando dunque l'huomo mancasse di qualche bene, o che quello abbandonasse senza alcuna, o piccola, o non curata diffesa, cedendo senza ragione la sua opinione dirassi peccare per difetto di perseverare. Ma quando si vedesse conuinto, o dalla ragione; o dal concorso de gli altri, nè uollesse cedere, dirassi peccare per estremo, perche eccede, & passa i termini della uirtù, di maniera che non dirassi più perseverante, ma presuntuoso, & ostinato. Et sarà mortale, o ueniale, secondo la radice, di doue nasce, cioè di uanagloria; come quella, che è sua figliuola; Perilche così sarà peccato, o ueniale, o mortale, secondo l'intentione, fine & desiderio che ha, come ho detto.

Si dimanda: Vno trattandosi alcuna cosa della fede, restaua pertinace in alcune cose contra il uolere, & opinione di molti, se peccò? *Resp.* se la sua pertinacia ueramente era scandalosa, o perniciosa, non sarebbe dubbio, che peccarebbe; Imperoche è da credere, che sappiano più molti, ch'un solo, se per gratia del Spiritosanto non fusse ispirato, come leggesi di Santa Catarina contra li quaranta Filosofi; ma quando fusse per sua opinione, *saperet haresim.*

Si dimanda: Vno trattandosi d'alcune cose fra molti, era molto pertinace nella sua opinione, la quale apportò grã danno notabile attualmente a se, ouero ad altri, o nel corpo, o nella roba, se peccò? *Resp.* che quando fusse stato conuinto, nè hauesse voluto cedere alla uera opinione di molti, senza dubbio alcuno peccò mortalmente; ma quando con ragione retta lui fusse restato pertinace, no; Anzi, come è detto nel primo caso haurebbe peccato si hauesse ceduto senza ragione per difetto di non curata diffesa. Purche lui rettamente creda, ami, & operi tutto quello che vuole, & comanda la Santa madre Chiesa. Ecceto però anco, che questa pertinacia non nascesse da superbia; Imperoche all'ora sarebbe peccato mortale, essendo che procederia da uanagloria; & chiamasi dal Filosofo in lingua Greca ἰσχυρονεμεν, cioè *Ichipone menem*, dico huomo forte di sentenza.

Della Pescagione, o Pescare.

Cap. CLXXXII.

Vedi anco Caccia.

S O M M A R I O.

- Se il pescare sia lecito a tutti, quando, come, perche, & in che tempi.
1 Colui, che pesca in luoghi proibiti, pecca, quando, come, & perche.

Artil. del
la pescagio
ne.
Cap. licet de
ferijs.

Pescagione, è cosa lecita a tutti, ma all'ora non sarà lecita, quando s'effercitarà in certi giorni solenni, come di Pasqua, di Natale, la Pentecoste, l'Assuntione della Madonna, d'Ogni Santi, le Domeniche, & simili altre feste doppie, & solenne, massimamente per solazzo; Et quando per bisogno si facesse, per alcuna estrema necessitã, all'ora sarà bisogno torre licenza dal Parochiano, & vna parte di quelli pesci distribuirne a poveri, & quando questo si facesse per guadagno, mai sarà lecito, ma sempre sarà con peccato. Et così dirassi anco dell'uecellare, & andare a caccia, & simili. Et andando per spasso, & solazzo, senza prima vdire Messa, sempre mortalmente si pecca.

Si di-

- 1 Si dimanda: Vno andò a pescare in alcune pescchiere particolari, o fiumi ferrati, o nelle de' particolari; o a cacciare in luoghi ferrati, & prohibiti, se peccò? *Resp.* di sì, quando detti luoghi siano fatti a proprie spese d'essi padroni; Ma ne' fiumi publici, cõmuni, & ppetui, a tutti è lecito, nè giustamente se gli può, ne se li deue prohibire. Et così del cacciare, & uecellare per luoghi aperti, benchè siano luoghi di particolari. Pur che per ingiuriare, o per far danno, ciò non facesse, come sono a uigne, a fruttari, a seminati, & simili.

Artil. ibid.
loa. de Pla.
Insi. de ver.
dus. s. flama.

Del Piacere al Mondo, ò a gli huomini. Cap. CLXXXIII.

Vedi anco consenso. Et Prestare il Consenso.

S O M M A R I O.

- 1 Quando sia lecito piacere al mondo, senz'a peccato, come, & perche.

S

Si dimanda: Se'l piacere, o compiacere a gli huomini per qualonque causa, o per non fare scandalo, sia lecito? *Resp.* allhora sarà peccato mortale, quando per piacere a gli huomini, non si curerà di trasgredire li precetti di D I O, o le leggi, & precetti de gli huomini, si come molte volte io ho visto molti, liquali non si sono curati, nè fattosi conto alcuno di dispiacere a D I O, per compiacere a gli huomini in qualche cosa illecita. Ma più fondatamente all'ora giudicar si potrà; se sia mortale, o pur ueniale, quando considerate saranno le sue circostanze, & mezzo, & fine, & perche.

Artil. del
piacere.
Archid. Flo
ren. 2. par.
tit. 10. c. 2.
& S. Thom.
2. 2. q. 115.
art. 1.

Del peggio, ouer Malleuadore. Cap. CLXXXIII.

Vedi Sicutã.

Della Pigritia. Cap. CLXXXV.

Vedi Negligenza, & Accidia.

Della Pollutione notturna, o uolontaria. Cap. CLXXXVI.

Vedi anco Mollitia. Et Peccato contra natura.

S O M M A R I O.

- Pollutione, che cosa sia, & come la sia & si facci.*
1 Colui, che si ricorda d'alcun piacere carnale, & con quello s'insonnia, & si corrompe, come pecca.
2 Colui, che desidera la pollutione, come peccò, quando, & perche.
3 Colui, ch'aurà hauuto alcuna pollutione in sogno, & ne desidera vn'altra, come non pecca, benchè col cibo se la prouocasse.
4 L'infermo, che per consiglio del medico desidera la pollutione per salute, come non pecca, & il medico sì, & perche.
5 Colui, che cerca di dormire in schiena, ò cõmodo per prouocarsi la pollutione, pecca, & perche.
6 Colui, che per salute corporale desidera la pollutione notturna, come non pecca.
7 Colui, che per smocciare alcuna tentatione carnale, desidera la pollutione, come non pecca.
8 L'huomo robusto, che per tentationi carnali, desidera la pollutione, non pecca, & come.
9 L'huomo, che per fusione di sangue, o altro male patisse pollutione, non pecca.
10 Colui, che tocca i membri genitali ad alcuno, come, & perche non pecca.
11 Colui, che pensa sopra gli atti carnali, & si corrompe, come, quando, & perche non pecca, & quando anco pecca, & perche.
12 Il Confessore, mentre confessa alcuna donna si corrompe, come, quando, perche non pecca.

13 Quel

- 13 *Quel Dottore, che per studiare alcun caso carnale si corrompe, come, quando, & perche non pecca.*
 14 *Colui, che col mangiare, e bere incita la natura alla pollutione, pecca.*
 15 *Colui, che col pensiero, o imaginatione, o fantasia, la notte si corrompe, come, quando, & perche pecca.*
 16 *Colui, che per illusione diabolica si corrompe, ingannandosi con alcuna donna, come non pecca. Se'l Demonio possi muouere le visioni fatte di giorno dall'huomo nelle cose della carne, per farlo corrompere.*

Artil. de pollutione.

Coro. de luxuria in 1. par. c. 1.

Cap. 16. nu. 7. 1 par. c. 1. de luxuria.

Nau. c. 16. nu. 8. Il Coro. ibid.

Nau. c. 16. nu. 7.

Coro. ibid.

Coro. ibid.



A pollutione dice si esser quella, quando solitariamente l'huomo sparge il suo seme, fuori del debito vaso, dormendo, o veggiando, in terra, o in altro modo; si come per li casi intenderassi; & questa sorte di pollutione è uolontaria.

- 1 Si dimanda: Vno in sogno ramentandosi hauer dormito con le braccia al collo, con la tal signora, n' hebbe vn certo piacere, se peccò? *Resp.* se hauesse voluto, che detto in sogno fusse stato veramente in effetto, ouero se mentre detta pollutione incominciata, dormendo, si finisce destandosi dal sonno, & che in quel peccato la uolontà gli consenti, ouero per gustar di quello prurito carnale, & del sono fatto, & che questo consenso sia stato fatto col giudicio pieno, dirassi esser peccato mortale; ma se fosse stato imperfetto, cioè alquanto dormendo, & alquanto veggiando; si come accader suole, & che sia stato inanti, che la ragione se n' auertisse, farà ueniale. Ma se la ragione se n' auertì, sarà mortale. Onde dirassi, ch' ogni caso tale, o farà mortale, o ueniale, si come sarà stata la causa precedente, o la compiacenza fosseguente.
- 2 Si dimanda: Vno desideraua la pollutione in sogno, mentre che dormiua, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro, & altri Dottori, che lui adduce di no. Et all' hora non vuole, che sia altrimenti peccato, quando questo desiderio sia per alleggerire la natura, per via sola naturale, senza dargliene occasione alcuna, le ragioni molte, che adduce, & l' autorità d' altri santi Dottori, senza ch' io l' adduca, o descrua qui; Colui che n' è molto curioso saperle, lo vadi a leggere al suo luogo; perche io in questo non gli voglio mettere alcuna cosa del mio; & veda ancola Somma Corona.
- 3 Si dimanda: Vno hebbe vna pollutione in sogno, ilquale per mitigatione della tentatione della carne, & non per diletatione d' essa, nè desiderio un' altra, se peccò? *Resp.* secondo el Nauarro nel medemo capitolo, di no, senza però procurarla, che li venga, se bene anco (dice) mangiasse alcuna cosa, per iaquale egli pensasse, che gli douesse auuenire; pur che non la mangi per quel fine, ma per sodisfare alla gola. Nè meno in questo caso voglio metterli alcuna cosa del mio. *Qui potest capere capiat.* Ancorche il Corona voglia di no. Perche il desiderio non è uolontario in se stesso. Et all' hora farebbe uolontaria essa pollutione, quando fusse cagionata. Perilche quella pollutione notturna in sonno, non si può dire essere uolontaria in se, poiche vno, che dorme, non opra col giudicio della ragione quella, ma causasi per la potenza de' vapori, che vanno alla testa, oppressa dal sonno. Eccetto però, che non si seruisse del sonno, come istrumento della uoluta malitiose.
- 4 Si dimanda: Vno si ritrouaua infermo, & era uisitato dal medico, ilquale conofceua, che per esser la natura greue, costui esser ammalato, lo consigliò alla pollutione (per non esser maritato) se peccò; Et se desiderandoli, che gli uenisse vna pollutione notturna, dormendo, in sogno. Se questo medico peccò? *Resp.* secondo esso Nauarro nell' istesso capitolo, & numero di sì, per il consiglio, ma per il desiderio non peccò, pur che lui non gli dia materia, nè causa, nè cosa, che lo possa prouocare alla pollutione, se bene egli hauesse qualche desiderio per la salute corporale, contra la uolontà di esso infermo, & senza altra procuratione illecita. Onde uouole, che per consequenza questo desiderio, & questa pollutione non sia cosa, che lecitamente non si possi desiderare, perche il primo desiderio, è per la salute corporale, & non per peccare. Ma mi par dura cosa.
- 5 Si dimanda: Vno veggiando, a posta fatta uolse dormire sopra la schiena, o in altro comodo luogo, acciò ageuolmente le reni si prouocassero a mandar fuori il seme, & cortò perfì mentre dormiua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche è cosa procurata a posta fatta, mentre veggiua, & è pollutione uolontaria per electione, benchè l'auto da sua

- sua posta si consumi, & mandi ad effetto, dormendo quello; ancorche si procurasse per alleggerire, o vacuare la natura. Imperoche se bene il fine è per la sanità, non però si deue per questo mezo cattiuo cagionare, & procurare, per simil mezi cattiuu.
- 6 Si dimanda: Vno patendo vn' infermità d' una fistola, o d' altra sorte di male, perche ha ueua la ritenitione del seme, desideraua che la natura s' alleggerisse, per mezo della euacuatione d' essa pollutione notturna, se peccò? *Resp.* di no, non procurandola egli per niuna uia, a posta fatta. Perche quel desiderio non riguarda all' immonditia, per principal fine, ma alla sanità, che per questo fine, quella puo risultare, laquale in se è buona, & da desiderarsi, nè meno si desidera detta pollutione, come cosa mala in se, nè meno nella sua cagione, ma come cosa naturale solamete; & come mezo per questo desiderio di recuperare la sanità. Et compiacendosi in detta pollutione, quando la fusse fatta, non come diletatione sensuale, ma per l' utile salutifero, che gli apportaua, nè anco peccarebbe. Onde cō piacendosi d' essersi corrotto, senza cagionare, dormendo, per beneficio suo proprio, & sanità, non peccò; così parimente desiderado per l' istesso fine, senza procurarla, non pecca.
- 7 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcuna tentatione di carne grandissima, desideraua hauere vna pollutione, acciò la natura in sonno s' alleggerisse, per smorcicare quell' ardore di concupiscenza, se peccò? *Resp.* di no, quando per questo fine solamente l' hauesse desiderato, & che non si fosse compiaciuto in quel diletto sensuale, o carnale, nè meno l' hauesse procurata, per qualche mezo cagionato.
- 8 Si dimanda: Vno giouane essendo di natura robusta, gagliarda, & di complessione sanguinea, ilquale fosse per il troppo mangiare, & bere, o fosse per la calidità di reni, si sentiuua vn gran bollimento di sangue; Perilche ne patiuua molti affalti carnali, & libidinosi; onde desideraua, per alleggerire la natura, alcuna pollutione, se peccò? *Resp.* di no, non procurandola, ma solamente desiderando, che la natura da se mandasse fuori quella superfluita, per questo mezo, per non incorrere in qualche peccato carnale.
- 9 Si dimanda: Vno patiuua una flussione di sangue; Perilche gli cagionaua molte pollutioni, etiam di giorno, se peccò? *Resp.* di no, quando siano cagionate per detta, o per altra infermità, senza esser procurate da lui, & anco non peccò; quando l' hauesse desiderate per la sanità, & che se ne fosse cōpiaciuto non p' sensualità, ma p' l' utilità della sua sanità.
- 10 Si dimanda: Vno toccò li membri genitali ad alcuno uolente mezo, tirandoglieli, o in altro modo, che sia cō uolentia; per ilquale tatto, la natura si risenti, & si corrompette, se peccò? *Resp.* quando lui in quel prurito, & diletatione uenerea, non habbia acconsentito, dirassi di no; perche il tocco fu forzato, & uolentato, & non uolontario.
- 11 Si dimanda: Vno pensando sopra alcuni atti carnali, & essendo in quella contemplatione, per la consideratione delli quali, gli moti sensuali si solleuorno, & si corrompette, se peccò? *Resp.* quando si siano mossi, & solleuati senza esser procurata alcuna cosa da lui, nè poteua scacciare detti pensieri, ouero lasciare quell' esercizio, per ilquale era forzato (come dirassi nel seguente) pensargli, & contemplarli, dirassi di no; ma quando hauesse potuto fuggire quei pensieri, o lasciar quell' esercizio, nè uolse fuggirlo, dirassi di sì, & mortalmente; perche *remota causa remouetur effectus.*
- 12 Si dimanda: Vno Sacerdote Cōfessore, confessando alcuna giouane impudica, laquale, mentre cōfessaua alcune impudiche circostanze, a esso Cōfessore se gli moueua essi moti sensuali, & non uogliando, senza alcuna procuratione sua, si corripette, se peccò? *Resp.* di no, mentre che lui non gli habbia dato occasione di qualche toccamento, nè potendo far di manco di non farli confessare le predette circostanze, & che non se sia compiaciuto, o per il ragionamento, o per il tocco, o per la bellezza, & pensamento di quelli ragionamenti impudichi, diletandosi di quelli con le parole, o col pensiero, & meditatione.
- 13 Si dimanda: Vno Dottore, o Medico, & simili, mentre studiava un caso di Adulterio, per disputarlo, o leggerlo, & simile, mentre contemplaua, o cōsideraua detto caso, si corripette, se peccò? *Resp.* nel modo sopradetto del Cōfessore, pur che lui non cōsèta in quella diletatione, studio, o lettura, dirassi di no; Imperoche cio puo accasare, o per il mal habito fatto in quelle pollutioni, ouero per qualche mala inclinatione a tali cose, dirassi, che tali exercitij gli lasci da banda, & che se ne astenga; Et l' istesso dirassi d' esso Cōfessore. Imperoche se bene la uolontà non gli consentisse, nè uolse, nè desiderasse simil cose, nondimeno non puo fare, che non si senta quell' ardore, & diletatione

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

L' Autore.

Coro. ibid.

Nau. c. 16. nu. 7.

Coro. *ibid.*
in 4. *corro-*
laro.
Coro. *ibid.*
L'Autore.

Coro. *ibid.*

Aristotele
nell'Ethica.

14 Si dimanda: Vno per alcuna superfluità di sangue risolta insieme dalla natura, si corrompette, se peccò? *Resp.* se la cagione di ciò fu colpeuole, cioè per troppo mangiare, o bere la sera inanti, dirassi detta pollutione esser veniale, quando volontariamente nò haueffe mangiato, o beuuto, ma se volontariamente per corrompersi, allhora farà senza dubbio mortale, se con l'occasione di donde deriuaua, cioè se fece una crapola mortale, o che volontariamente s'imbriacò, & simili, allhora farà mortale.

15 Si dimanda: Vnò la sera inanti, che si corrompessè, mangiò alcune cose calide à posta fatta, per incitare la natura a libidine, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche uen ne procurata detta pollutione con la uolontà, aiutata poi con dette cose calide, mangiate, o beuute a posta fatta, onde cagionò la pollutione, & si compiacque in quella.

16 Si dimanda. Vno per alcun pensiero causato, nell'imaginatiua, o fantasia, la notte in sonno si corrompette, se peccò? *Resp.* se detta imaginatione carnale causata per alcuna cogitatione del precedente giorno, laquale rimase nella memoria se la farà stata speculatiua, come far sogliono i Dottori, mentre studiano, o leggono alcuna matetia carnale, questa pollutione non farà peccato, perche la speculatiua non fù vitiosa. Et se farà stata detta speculatiua con qualche affetto di concupiscenza, & che l'imaginazione sia stata imperfetta, senza il consenso della uolontà, allhora farà veniale. Ma se gli fù il consenso, che almeno si dilettasse in quella speculatiua, o imaginatione, o atto carnale, & in essa pollutione seguente, allhora dirassi esser mortale, perche la causa, cioè la dilettatione mortale era mortale; perche da quelli pensieri precedenti, fatti di sera, o di giorno, o quando andò in letto, per restare certi vestigij, & inclinazioni nell'animo, per liquali dormendo, più facilmente s'inchina ad assentire in simili atti, dalli quali poi insonnandosi segue la pollutione, di maniera, che si come la uolontà s'ha portata circa quelli pensieri lasciati nel giorno, o sera precedente, così dirassi trouarsi parimente pronta, & china la notte ad assentire, mentre dorme. Onde dicesi, che quelli pensieri della sera, fatti veggiando, fanno uia sonno, più espedito, inquanto che a poco a poco dalli vigilanti passano alli dormienti.

17 Vno per illusione diabolica, parendoli conoscere alcuna donna di qualunque grado, mentre dormiuu, si corrompette, se peccò? *Resp.* di nò, perche da quello, ciò non è stato desiderato, nè imaginato, onde come illusione diabolica, quale commoue li fantasmi d'alcan, che dorme ratti a prouocarlo a tal'immondizia, perche può il Demonio muouere le visioni fatte di giorno, la notte dormendo, apprese dalli sensi esteriori, & riposte poi nella fantasia, quelle comporre tra loro. Et da qui viene, che tal'hora si sonniamo d'hauer da fare carnalmente o con la madre, o sorella, o altri, laqual compositione si fa dal Demonio per nequitia, & inganni. Et però non è peccato, non compiacendosi, dopo corrotto in essa illusione. Et di qua auuiene, che la Chiesa santa nell'hinno di compieta ordina dirsi. *Procul recedant somnia, & nocturnum phantasmata, hostemque nostrum comprime, ne polluar corpora.*

Del ponerli a pericolo d'alcuna cosa. Cap. CLXXXVII.

Vedi pericolo con gli aderenti capitoli.

Del portare, o ponere addosso, o dire parole sacre, o consacratore, ad infra mi, o à donne di parto, & simili. Cap. CLXXXVIII.

Vedi dir parole sacre, o consacratore. Et Euangelo.

Della Potenza, & forza dell'Assolutione. Cap. CLXXXIX.

Vedi Forma dell'Assolutione. Et Assolutione, con gli aderenti cap.

Del praticar con Giudei. Cap. CXC.

Vedi Giudaizare.

D'

De' Precettori di Scuola.

Vedi Maestri di Scuola. Dottori. Et Lettori.

Della Predicatione, o Predicare.

Cap. CXC I.

Cap. CXC II.

S O M M A R I O.

Vfficio di predicare, di chi sia propriamente.

Il Predicatore, che predica con peccato mortale, o non è contrito, pecca, & perche.

1 Colui, che desidera esser degno alla predicatione, benchè sia indegno, non pecca, quando, & perche.

2 Il Predicatore che per hauer buona audienza, lascia di predicar la uerità, pecca, & perche.

Il Predicatore, per gratificare gli scolanti cerca belle parole, quando non pecca, & perche.

3 Colui, che predica con licenza del Parocho, non pecca, & perche.

4 Colui, che predica cose speculatiue, o questioni, o istorie di gentili, & simili, pecca, & perche.

5 Predicar per esser lodato dal mondo, o per prezzo di danari, pecca, & perche.

Predicare per gratificare i laici, & infamare i religiosi, pecca, & perche.

Predicare al popolo non douer pagar le decime alla Chiesa, si pecca, & perche.



Vfficio della predicatione propria, veramente è del Prelato, ouero di colui, ilquale è mandato da esso Prelato; perliche concludesi, l'huomo sia di qual scienza, o autorità si voglia, a niuno esser lecito, sotto pena di peccato. Et quel Predicatore, che predicasse senza contritione, & cò peccato mortale, sempre mortalmente peccarà, hauendo copia di Confessore, o almeno sia contrito. Imperoche fa contra il detto di D I O, dicendo, per il Profeta, *Quare inenarras iniquitates meas, &c.* parlando con questi tali, che sono in peccato mortale. Onde offende l'fficio della predicatione ordinata da Christo Salvatore, perche predica indegnamente.

1 Si dimanda: Vno veramente predicaua essendo indegno, nondimeno il suo desiderio era d'esser degno, se peccò mortalmente? *Resp.* di nò, percioche il predicare non è atto di alcun sacramento. Ma quando se restasse per sola negligenza, o che non sperasse di correggerli, & emendarli, con proposito di voler venir forsi peggiore, allhora mortalmente peccaria. Et quando desse per questa sua indegnità scandolo, deue correggerli, & poi predicare, percioche malamente vsa la predicatione, più presto facendo vna dichiarazione, ch'una predica.

2 Si dimanda: Vn predicatore, per non perdere il popolo, ouero l'udienza, lasciò di predicare, & di dire la verità del precetto Euangelico, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche mostra la sua predica essere tutta vanagloria, & non gloria di Dio, & per salute dell'anime Christiane. Ma per cercare belle parole, per gratificare l'orecchie di scoltati, non peccarà, pur che non gli sia vanagloria, o ambitione. In questo io non gli porrò alcuna cosa del mio solo ricordando la sentenza del Profeta. *Vhe vobis pastores Israel, qui pascebatis uosmetipfos, &c.* Perche molte volte ho sentito alcuni, che recitano fauole in pergolo per far ridere, & per dilettar gli scoltanti, ilche è irreuerza della parola di Dio.

3 Si dimanda: Perche di sopra hauemo detto, che niuno deue predicare senza licenza del Prelato, vno predicò con licenza d'un Rettore d'alcuna parochia, in quella, se peccò? *Resp.* di nò, percioche il Rettore, o Prouano ha l'autorità del superiore, di poter predicar lui, o sostituire altri per lui, quando egli non possa, ma non può dar licenza nella Parochia altrui, Eccetto che esso Predicatore non fosse Vescouo.

4 Si dimanda: Vno publicamente predicò questioni speculatiue di Theologia, o di legge canonica, ciuile, di filosofia, o fatti di Romani, & simili cose inutili, & vane, senza alcun frutto de' scoltanti, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche fece contra il precetto di Christo dicendo. *Euntes in mundum uniuersum, predicare Euangelium omni creature &c.* Et se di ciò ne fusse stato auertito, nè però volse cessare, tanto più graueamente peccò.

Armil. de
predicatione.

Arm. *ibid.*
Et de correctione.
Pan.

Nau. c. 13.
nu. 15. & c.
25. nu. 141.

Caet. 3. 2. q.
64. art. 2. in
ver. pradi-
cat.

Nau. *ibid.*

Nau. c. 25.
nume. 141.
142. 143.
Mar. 16.

*Naua. ibid. 5
Gaet. in d.
ver. practica
torum.*

Si dimanda: Vno predicò, ponendo il principal suo fine tutto nelle lodi, & gloria humana. Ouero predicò, per prezzo della sua predicatione, o di sue fatiche, per tanti dani, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Ma quando non hauesse posto il principal suo fine in quelle, ma solamente per secondario fine dirassi di nò. Percioche il principal fine, & il vero merito, è l'ufficio loro douer predicare semplicemente per gloria di Dio & per auanciare anime a quello.

6 Si dimanda: Vn Predicatore, nelle sue prediche ad altro non attendeua, che farsi grati i secolari, con infamiare nelle sue prediche i religiosi, o Prelati, & altre persone ecclesiastiche, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche diminua la diuotione, & riuertenza dei popoli in quelli, & per il scandolo dato a molti. Et se alcuno si sforzasse con segni, circonlocutioni di parole, o con altre cose simili distrahere i popoli dalle proprie parochie, peccò mortalmente. Et anco quando cercasse di distrahere detti popoli dal pagar delle decime, per il che non solamente peccarebbe, ma farebbe anco escommunicato, & tenuto alli danni patiti, & alla restituzione.

Del pregar alcun morto.

Cap. CXCIII.

Vedi Morto.

Della Prelatura.

Cap. CXCIIII.

Vedi l'Armillia in esso Capitolo della Prelatura.

De' presentati nelle forze della Giustitia, ò presi da Birri.

Cap. CXC V.

Vedi anco Reo. Accusatore. Querelare. Peniteua di Rei. Et Confessione giudiciale, ciuile, & criminale.

S O M M A R I O.

- 1 Fuggir dalla giustitia, mentre s'è condannato alla pena con offesa dal prossimo, si pecca, & perche, oltre la restituzione del danno.
- 2 Il fuggir dalla giustitia, per scapolar la pena, come non si pecca, & perche.
- 3 Colui, ch' aiuta a liberare il carcerato dalla giustitia, in qualunque modo, non pecca, & perche.

*Naua. c. 25.
nu. 38.*

*S. Tho. in d.
q. 69. ar. 4.
Gaet. ibid.*



1 Si dimanda: Vno hauendo commesso alcun delitto, & essendosi presentato, o preso dalla Giustitia, & condannato a morte giustamente, mentre era condotto al luogo per farlo morire, o mutilarlo, fece alcuna forza, o si aiutato a fuggire, & fuggi; ma nel far difesa, o nel fuggire, offese alcuno ufficiale, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente per la detta offesa; ma nò peccò, perche fuggi, o cercò, & tentò di fuggire, et andio ch' hauesse rotte le prigioni in qualunque modo, o legami, che lo teneuano legato, benchè ne fosse successo alcun nocimento a esse guardie per la loro mala custodia; non essendo però la sua intentione, che quelle hauessero da patire alcun nocimento, o danno; percioche quando n' hauesse hauuto alcuna intentione del lor male, haurebbe fatto contra la carità, & consequentemente haurebbe peccato, & saria tenuto a i lor danni, & interesse, & restituzione.

*Nau. ibi. &
Gaet.*

2 Si dimanda: Vno venne preso da sbirri, per il che lui con tutto il suo potere, si sforzò di non lasciarsi prendere, cercando di fuggire, & difendersi; Ouero dopo preso, o dato la sentenza, cercò, & tentò fuggire, & fuggi, se peccò? *Resp.* di nò; percioche l'huomo è tenuto a difendersi in tutti modi possibili, per essere posto in libertà, se bene poi (come è detto) ne succedesse alcun male al prossimo, fuor di sua intentione, non pecca per questo altrimenti.

*Nau. ibi. &
Gaet.*

3 Si dimanda: Vno si ritrouaua nelle forze della giustitia per la vita, per il che un suo amico, o parente cercò, & tentò di liberarlo, sporgendoli lime, ferri, corde, pali, & altri istrumenti, acciò hauesse da rompere, & scampare dalle prigioni, se quel suo amico peccò?

ed. *Resp.* di nò, perche fece per la carità proximale, tentando di liberarlo, benchè giustamente, & meritamente fosse nelle carcere, benchè Soto tenga il contrario; perche dice per proverbio che l'ultima cosa è il morire. Ma molto meno peccò, se cercò d'aiutarlo, per la sua innocenza. Et io nè so per esperienza, come innocente ch'uno era, Iddio benedetto per si mil mezi l'aiutò. Et S. Paulo, non disse. *Per muros submissus sum in sporta, & sic euasi manus eius.*

Della Prescrizione del tempo.

Cap. CXCVI.

Vedi anco Restituzione al caso 33. & 34.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch' usa alcuno artificio ragionevole per la contrarietà della prescrizione del tempo, non pecca, & perche.



1 Si dimanda: Erano due fratelli Venetiani, vno adulto chiamato N. il quale maneggiava tutta la facoltà pertinente ad ambedue, per esser quello il maggiore, & l'altro era pupillo chiamato P. piccolo d'età d'anni, il qual fratello N. maggiore, maneggiò detta facoltà a suo modo, & non rese il conto giusto dell'amministrazione di quella al fratello P. piccolo, quando quello gli la ricercò; il quale dopo fatto adulto, & ottimo la ricercò. Per il che detto fratello minore accortosi della fraude usata, & ministrata da N. suo fratello maggiore, volse che gli rendesse il conto giusto, & quello non gli volendo rendere realmente, lo fece citare alla giustitia, & molti anni litigorno, al fine detto P. minor fratello morì, & lasciò due figliuoli, liquali ancora litigorno con detto suo Zio, & vedendo non poter spontare inanti alla detta lite, con hauer sentenza, come stracchi dalla lite, restarono di far lite, tralasciandola per qualche anno, di maniera, che passarono trenta, & anco quaranta, & più anni: onde morsero detti figliuoli, quali la sciorno ancor loro figliuoli, & anco morse esso N. Et lasciò ancor lui figliuoli, per il che la detta lite dormì vn pezzo, & passati (dico) molti anni, 50. ò 60. o più anni, vn giorno gli heredi, & descendenti d'esso P. cercando alcune scritture, nè trouarono alcune pertinenti a questa facoltà, & a detta lite principiata dal loro Auo. Et anco con più diligenza cercando trouarono nell'Archiuo, o Scritture delli Procuratori (come suole accadere alli huomini) che sono fuggiati, alcuni libri, o altre scritture a loro pertinenti, per il che scoperfero detta facoltà, quale possedeuano gli heredi di N. appartenere a loro. Ma per la prescrizione del tempo, loro haueua persa. Imperoche in Venetia è questa Legge, che quando vno possede vna cosa per trenta anni continui, detta cosa dice si essersi prescritta, nè poter si più ridi mandare, nè hauere più alcuna ragione. Onde detti heredi di N. ciò sapendo, & vedendo che ingiustamente se gli usurpaua la lor facoltà, & trouato anco alcune altre scritture, in lor fauore, si proposero di voler ricoperare detta facoltà. Onde per batter giù quella Legge della prescrizione del possesso di 30. anni, fecero vna dimanda, la quale pareua, che fosse fatta da loro Auo. P. inanti la prescrizione delli 30. anni, acciò detta prescrizione di 30. anni non gli fosse contraria, per alcun tempo. Et quella la posero in detto Archiuo senza saputo d'alcuno, doue appareua, che detta dimanda fosse fatta fin' a quel tēpo, che viueua detto P. per mostrare, che lui voleua a qualche tēpo ancor dimandare, acciò la prescrizione del tēpo nò gli fosse contraria. Et questa dimanda falsa, & apparente, i predetti heredi di P. fecero con questo effetto, & fine, non per defraudare, & ingiustamente voler detta facoltà, che possedeuano gli heredi di N. ma la fecero per questo fine, perche loro sapeuano, che non ostante che la legge della prescrizione a loro fosse contraria, essergli due, o tre altre Leggi a loro fauoreuoli, perche in Venetia, vsa a farsi sentenza da Giudici, secondo il giudicio lor naturale, & a giudicio arbitratio, secondo che a loro fosse parso, & non per termini, & ponti di Leggi: Onde perche li pareua mettere la lor causa in compromesso, per ciò fecero detta dimanda falsa, apparente buona, per venir sul loro, sapendo che giuridicamente gli perueniu, nè defraudauano la parte. Onde per questa dimanda loro veramente guadagnorno la causa, & hebbero la sentenza in fa-

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

S uore

*Lib. 4. q. 6.
ar. 4. de iust.
& iur.*

L'Autore.

L'Autore.

*M. Bar. G.
uitella Re-
genie nella
gran casa
de frati Mi-
nori in Vene-
tia.*

uore; se detti heredi di P. con buona coscienza possano possedere detta facoltà, & se siano tenuti alla restituzione di quella alli heredi di N. Resp. di no, che non sono tenuti, perciocche trouano con la verita. N. hauer malamente ministrata detta facoltà, & defraudato. P. Onde loro dimandano con ragione, & con coscienza, quella peruenire a loro, ne hauer defraudata la parte, per detta dimanda falsa apparente buona, ma solo perche dubitauano, che ha uendosi da giudicare secondo il giudicio naturale, & libero arbitrio di Giudici, & non per Leggi giuste, & fauoreuole, & però loro fecero quella falsa dimanda, & non per ingannare, ne per voler quello, che non gli ueniua, ne meno dirassi hauer per detta dimanda peccato mortalmente, ma solo uenialmente.

Della Prefontione.

Cap. CXC VII.

S O M M A R I O.

- Prefontione, che cosa sia, & il suo appetito di quante sorte sia, & di chi sia figliuola.
1 Colui, che ueramente si confida, & spera nella sua propria uirtu, come pecca, & perche.
2 Colui, che non è atto a predicare, è a fare altra cosa, & si presume di uoler fare pecca, & perche.
3 Presumerfi saper fare alcune cose ingeniose, & a che altri patisca, per la sua prefontione, pecca, come, & perche, oltre l'obligo della restituzione.
4 Presumerfi poter conseguir da Dio alcuna cosa, senza i debiti mezzi, è peccato.

Coro. 1. par. de vanagloria. c. 1. S. Tho. 2. 2. q. 21. art. 1.



Refontione, (secondo S. Tomaso) altro non è, ch'un appetito disordinato, circa le cose, che si sperano, il quale appetito, è di due sorte, l'uno riguarda le cose diuine, & l'altro le cose humane, Delle diuine s'è detto al capitolo del peccato in Spirito santo, dell'humane diremo qui di sotto, nel presente capitolo.

Coro. ibid.

Judith. c. 6.

1 Si dimanda: Vno essendo veramente virtuoso, il quale in altro non speraua, nè si confidaua, fuor ch'in essa sua virtù propria, con presumerfi di poter fare quello, ch' eccedeua le sue proprie forze, se peccò? Resp. quello che veramente si confida nella propria virtù, contra l'ordine della natura, la quale non opera sopra la sua virtù, dirassi veramente di sì, che peccò, della qual verità la scrittura fante ne lo mostra dicendo. Domine qui praesumentes de se, humilias, &c. perche la prefontione, come figliuola della Vanagloria, procede da lei, imperocche mentre uno desidera vanagloriarsi della sua virtù, si presumerà molto del suo ingegno, o delle sue forze, onde per questa prefontione s'affaticherà d'inuentare sempre cose nuoue, che sogliono apportare marauiglia, acciò dalli huomini poi sia maggiormente lodato. Per ilche poi, A cader na, chi troppo in alto sale. perche occorato da questo scuro desio della vanagloria, quale spera, presumerfi più di quello, che può, nè deue. Et però peccerà, nè i suoi disegni fanno riuscita, che sia buona.

Coro. ibid.

2 Si dimanda: Vno il quale veramente non era atto, nè sufficiente a predicare, ouero a leggere alcuna lettione si presumeua di voler leggere, o fare altra cosa, simile, se peccò? Resp. che questa prefontione regolarmente è ueniale, ma colui, ch'è inepto, & insufficiente ad alcuna cosa, forse, per rispetto della materia, della quale si presume, può farsi morire, costui dicendo nella sua predicatione, o lettura, cose false, o da far ridere, cagiona rebbie più tosto derisione, & beffe della parola di Dio, che diuotione, ouero danno nel prossimo, per ilche cagiona il peccato mortale, & massimamente quando infamasse sacerdoti, &c.

Coro. ibid. Arm. de praesumptione. m. 2.

3 Si dimanda: Vno si presumeua di fare alcune cose molto ingeniose, per ilche fece per far proua del suo ingegno; che vno spese molti danari, in vano per fare tale esperienza, se peccò? Resp. di sì, & farà tenuto anco alla restituzione; imperocche per la sua prefontione, colui forse, è deuenuto pouero, per hauerli prestato tanta credenza, & per hauerli mostrato alcune sperienze riuscibile, dopò non sono riuscite. Ma quando hauesse tentato di fare alcuna cosa riuscibile, che fosse virtuosa, benchè difficile, la quale fosse etiadio sopra le sue forze; essendo cosa uirtuosa, & condatosi nell'aiuto del Signore D I O, che può

può il tutto, no farà peccato, pche dice l'Apostolo. Omnia possum in eo, qui me confortat. Si dimanda: Vno speraua di conseguire alcuna cosa da Dio, la quale non era possibile ottenerla, secondo la legge diuina, come faria la remissione de' peccati senza hauer contritione, il paradiso per spetal gratia, senza far penitenza di suoi peccati, o emendar la sua vita, & senza alcun merito, & simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, mostrandolo essere gran presuntuoso, perche questo deroga alla diuina ordinatione, & è contra lo Spirito Santo, per ilche disprezza il suo aiuto. Onde ha origine da superbia.

Della Prestanza, o Prestare.

Cap. CXC VIII.

Vedi anco Accommodare. Contratti di Compagnia. Compagnie, Depositare. Assicurare. Restituzione, & Pegnorare.

S O M M A R I O.

- Prestanza, che cosa sia, quando non sia Prestanza, chi possa prestare.
1 Prestare ad altri, la cosa a lui prestata, come, quando sia peccato, & perche, & se sia furto.
2 Tener la cosa prestata più del tempo conuenuto, si pecca, oltre la restituzione dell'interesse, perche, & quando.
3 La cosa prestata rotta, o persa per disgratia, non s'è tenuto a restituzione, se non per tre cause, & perche.
4 Colui, che toglie in prestito danari, a tempo terminato, non restituendogli, pecca, ma non è tenuto più presto, benchè il prestante fosse in pouertà.
5 Prestare a tempo alcuna cosa, dopo uolerla inanti detto tempo, come si pecca, & perche.
6 Colui, che toglie in prestito, & la rende deteriorata, pecca, oltre esser tenuto al danno.
7 Prestare alcuna cosa di spesa, è tenuto rifare le spese, come, quando & perche.
8 Colui, che toglie in prestito alcuna cosa, & nella restituzione si perde, o deteriora, si pecca, oltre esser tenuto a restituzione, & perche, & quando.
9 Prestare ad alcuno danari a tempo, nè restituiti secondo il patto, è tenuto pagar l'interesse.
10 Prestare danari apparecchiati per suoi bisogni, con patto, che non restituendogli al tal tempo, gli sia pagata l'interesse, & l'danno, non si pecca, & perche.
11 Colui, che presta danari a lauoratori a tempo, per far segli obligati, pecca.
12 Prestar danari, o altra cosa a persone, che illecitamente trafficano, & operano, si pecca.



Vesto contratto della prestanza, altro non è, che vna concessione gratuita fatta d'alcuna cosa, per alcun caso. Onde se non si fa gratiosamente, ma con interuento di alcuna mercede, o di danari, o d'altra cosa, o per ricouere alcun fauore, gratia, o beneficio, non mai dirassi essere ne commodato, nè prestanza; ma locatione, o altro nome di contratto. Et colui diceasi poter far contratto, che può prestare. Et questa prestanza è di legge di natura. Nè mai licitamente si può intendere alcuna cosa prestata, per conto di alcuna ricompensa, o sotto protesto di debito alcuno, benchè liquido fosse, se bene il Panormitano tiene il contrario.

Armil. del commodato o prestato.

Glo. & Host in ca. unico de commo.

Arm. m. 10.

In d. l. ut si cor. 10. ff. de fur. l. qui in mentis.

Nam. ca. 17. m. 133. & 184.

L. qui vas. s. si ergo. ff. de fur.

1 Si dimanda: Vno prestò alcuna cosa ad vn suo amico, il quale contra il uolere del patrone l'adoperaua; ouero hauendo a quello prestato il suo cauallo, o carrozza, per andar in villa, o altra cosa; & lui il prestò a un altro, per andare altrove più lontano, se peccò? Resp. di sì, & è specie di furto, poiche fece altra cosa di quello, che lui disse uoler fare, & contra il uolere di esso patrone; perciocche forsi non gli l'haurebbe accommodata, così facilmente: Ma fidandosi di quello, per si poco viaggio, gli lo prestò; benchè l'hauesse ben gouernato; peccò. Et se danno alcuno gli hauesse fatto, oltre il peccato, farà tenuto al danno, & all'interesse. Et anche se la richiesta fu per vn giorno, & lo tenne tre, ouer quattro, o più, farà tenuto alla perdita del guadagno, che haurebbe fatto, oltre il cattiuo disgusto. Et se il fosse perito, o deteriorato, farà tenuto alla sodisfattione. Ma quando il patrone, che gli lo prestò per vn giorno, dopò si contentò di tre, & quattro, & più; no; perche altrimenti faria, poiche si contentò; benchè gli lo richiese per vn giorno.

2 Si dimanda: Vno haueua bisogno di cento ducati, liquali gli li dimandò in prestito

S 2 a vñ u-

N. u. n. c. 17. m. 182.

à un usurato, se peccò? Resp. di no, ancorch'egli credesse, che non gli haurebbe prestati senza usura, perch'egli fauori il suo bisogno, & non l'usuraio, per non poter far dimento, essendo altretto dal bisogno, nè l'altrensè darglieli, sapendo non volergli prestare in altro modo, onde lui non è cagione, che quello gli presti cò usura; ma colui per sua propria uolontà vuol peccare mortalmente, sapendo ben lui esser peccato il prestare a usura, nè uuol schiuarli, benchè possa, onde detto pouero non è cagione, che l'usuraio pecca; ma la sua praua natura, & uolontà.

L'Autore.

De commo d. 10 m. 7. et del caso sur. m. 10. m. 3.

3 Si dimanda: Vno tolse in presto da un suo amico vna botte, o altra cosa per condur vino, laquale posta in vn carro, o in barca piena di vino, o vota, per mala sorte il carro si riuoltò, & fraccasò la botte, ouero la barca si affondò, ch'a pena si puotero saluar le persone, & perse la botte, se sia tenuto alla restituzione di quella? Resp. di no, poiche niuno è tenuto de' casi fortuiti, eccetto in tre cose; cioè Prima quando il caso fortuito, non sia accascato per suo difetto. Secundo, che non gli fosse patto, che esso prestatore gli hauesse detto non uoler esser sottoposto ad alcuna cosa, che accadete gli hauesse potuto. Et terzo se egli hauesse indugiato a restituirla, & tardato più del tempo pattuito. Questo però intenda si quando la cosa non era per dover perire, o ruinarsi in quello modo medesimo appresso il padrone, percioche in conscienza non farebbe tenuto, se non all'interesse, perche il padrone non patì per l'assenza di detta cosa, & così intenda si di ogni altra cosa. Si come vuole l'Armilla.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a vn suo amico, ilquale promise renderglieli fra un'anno, o più nelquale spatio di tempo esso prestante cascò in povertà, & in miseria, & ridimandò li suoi cento ducati a detto suo amico, ilquale ancor lui si ritrouaua nell'istesso grado di miseria, & era cauico di figliuoli, col guadagno de' quali gli sostentaua, & la moglie era sollecitara, per esser bella, laquale per povertà era pericolosa di adulterare, onde non gli restituì, per non morir di fame totalmente, essendo che viuesse del traffico di quelli, Et esso prestante era all'istesso passo, & era in procinto d'esser posto in prigione per li molti debiti, ch'haueua; benchè allhora non era in bisogno, quando gli prestò al detto suo amico, se costui sia tenuto restituirlgli? Resp. fin'al tempo determinato non esser tenuto, perche lui è in possesso di quelli, ma subito venuto il determinato tempo, è tenuto, benchè lui resti in miseria, & non restituendogli, sarà tenuto al danno, & all'interesse, oltre il peccato, che commette.

N. u. n. c. 17. m. 182.

5 Si dimanda: Vno prestò alcuna cosa a un suo amico, per fin'al tempo, dopò inanti il tempo terminato la richiedette; & la riuolse contra il uoler del detto suo amico, alquale per haueria restituita inanti il terminato tempo, gli è stata conuentione di riuolerla, quando gli piacerà, ouero quando colui non riceuesse troppo danno, o che quello prestante nè fusse per riceuerne l'istesso danno notabile, non restituendogliela, o non possa rimediare per altra via, per fuggir detto danno, onde oltre il peccato, & la rottura della promessa, sarà anco tenuto a sodisfarlo nell'uno, & l'altro. Et se detto amico, che tolse ad impresto, la ritornò deteriorata per sua colpa; benchè di poca cosa, ma con mala sodisfattione del prestante, peccò mortalmente, oltre che è tenuto a rifargli il detto deterioramento di quella.

N. u. n. c. 17. m. 186.

6 Si dimanda: Vno prestò alcuna cosa a un suo amico, o cauallo, o altro, & la mantenne, & spese, & essendogli richiesta, non la uolse restituire, se non gli rifaceua le spese fatte a quella, lequali per ogni debito di ragione, lui era tenuto fargli; come per il viuere, o per medicamenti, o altre cose simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Eccetto però, ch'egli non hauesse tenuto detta cosa in luogo di pegno, per alcune spese fatte, per curarla, & guarirla d'alcuna infermità non nata per causa sua, o per farla cercare, o in altre cose simili, ouero come dice il Panormitano, per alcuna ricompensa di qual che altro debito liquido.

Nau. ibid.

7 Si dimanda: Vno tolse in presto o in deposito, o in pegno alcuna cosa da un suo amico, laquale doppo operata, la restituì al padrone, rimandandogliela per persona non fidele, o leale, per ilche si perse, o foile per malitia, o pur per colpa di esso messo, o in qualunque altro modo; se sia tenuto più a restituirla? Resp. di sì, oltre il peccato, percioche se inscientemente l'hauesse rimandata per persona non fidata, credendo fosse fidata, & per tale comunemente esser stimata, non haurebbe peccato, benchè fosse tenuto alla

do fosse stato per qualche altra cagione, per sua notabile negligenza, ma hauendo usato diligenza, benchè il messo, tenuto per fidele, non l'hauesse restituita, essendo che ordinariamente la cosa prestata si perda al proprio padrone. Et quelle cose, che si prestano, o si locano, o s'impegnano, come sono case, buoui, & altre bestie, & simili altre cose delle quali non si trasferisce il dominio, ma restano nel medesimo padrone, che le presta, in qualunque modo si perdesero, si perderiano a esso retto padrone, pur che non gli interuenega inganno, o patto, o colpa, o negligenza, o tardanza. Ma se fosse danari, pane, vino, & simili, che si consumano con l'uso, sempre intendesi perderli per colui, che le riceue in presto, perche il dominio è trasferito in lui, Et questo intenda si etiam di, che si rimanda se per persona fidele, & anco ch'hauesse usata ogni diligenza, sempre intendesi perderli a danno d'esso, che riceue in presto essa roba.

Bart. in l. eu. qui. ff. cum mod.

8 Si dimanda: Vno teneua tre mila ducati, per fabricare, o ristorare alcuna sua casa, ilquale richiesto da vn suo amico per imprestito, con patto, che se fra tanto tempo non gli restituira, di pagarli gli suoi interessi, se peccò? Resp. di no, percioche lui ha pattuito per rimedio d'esso amico, prestante, ilquale se gli tolesse al tempo terminato a usura, lui patirebbe del danno emergente, si come è detto, & dichiarato al capitolo d'esso interesse, ouero se detta casa, o altro gli cascasse, lui saria tenuto al detto danno, & interesse.

Nau. c. 1. de l'usure nel commentario resclutio. m. 44. c. 45.

9 Si dimanda: Vno haueua cinquanta, o più ducati apparecchiati per il tempo del raccolto per comprare grano, o altre cose necessarie per la prouisione di casa sua, per tutto l'anno, o per li suoi animali, &c. con qualche auantaggio, o per drizzar l'acqua de' suoi molini, o per pagar debiti, & simili, & essendogli richielti da un suo amico, gli prestò cò patto, che gli fossero restituiti per tutto il mese di Maggio, altrimenti, che tolendoli a interesse, sia a suo danno ouero comprando dette robe a lui bisognose, fuor' de i tempi debiti, & pagandole più care, sia a suo danno; se peccò? Resp. di no, percioche lui ricerca il suo guadagno, & non quel d'altri; Et chiamasi danno emergente, & cessante: percioche per commodare l'amico, lui ha patito: onde per questo interesse, dimandandolo, pattuendo, o riceuendolo, non si pecca; Et questa è la commune opinione con cordeuolmente di tutti i Dottori.

Nau. ibid.

10 Si dimanda: Alcuni patroni prestorno danari, o grano; per seminare, o per mangiare, o per altra simil cosa, a suoi lauatori, con aspettarli molto più tempo del pattuito, & anco del rigoroso, liquali costrinsero quelli a laurare le loro terre, più del douere se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, perche se gli obligorno, come per schiavi, & è usura, poiche quelli non possono pagare il poco, & vogliono, che gli paghino il molto.

Nau. ibid. m. 28.

11 Si dimanda: Vno prestò danari a vn usuraro, ilquale sapena chiamamete, che gli spendea inutilmente, con darli ad usura, in giuochi, in meretrice, & in simili altre cose inuutili, & illecite; se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, percioche l'usure, & alcuni giuochi sono cose prohibite, nè meno lecitamente gli puo ridomandarli, quando quello fosse stato impotente, percioche gli prestò per mal fare, & scientemete, ma se non lo sapena, che colui fosse tale, & che gli uolesse spendere, o trafficargli in male, può riceuere il pagamento, & anco lo potrà astringere per il foro contentioso, acciò gli siano dati.

L'Autore.

Della Prestanza illecita, & usuratica, o sopra pegni. Cap. CXCIX.

Vedi anco il precedente. Contratti ingiusti, Cambij, Usura, Mercantia, Pignorate. Et Comprare, & vendere.

S O M M A R I O.

- Pincer dell' Auaritia, sotto questo nome di prestanza, quanti siano, & di altri peccati.
1 Prestar sopra pegni, & seruirs di quelli, fin che gli restituiscia i danari, quando & come si pecca.
2 Prestar danari sopra cosa stimata a danari, nè si consumi, come sia lecito.
3 Prestar danari sopra cosa fruttifera, & riceuere i frutti di quella, non esser lecito.
4 Prestar danari sopra cose vsabili, & usarle, si pecca, & è tenuto pagar l'uso di quelle.
Giardino di Sommisti, Parte Seconda. S 3 5 Prestar

- 3 Prestar danari sopra cosa fruttifera, & non la gouerna, & si deteriora, si pecca, oltre l'obbligo del danno al pignorante.
- 6 Torre per pegno alcuna cosa fruttifera per la dote, che deue, può riceuere i frutti, fin a quanto tempo, & perche.
- 7 La donna vedona può riceuere i frutti della sua dote, fin che se gli restituisce la sua dote, & perche.
- 8 Prestar con patto d'anni sopra pegni, nè si restituisca a tempo, sia perso il pegno, non esser lecito, & perche, & quando sia lecito, & perche.
- 9 Prestar sopra pegni, con patto si perda al retto patrone, non esser lecito, & perche, & quando sia lecito.
- 10 Prestar sopra alcuna cosa, con patto di perdita, se fra tanto tempo non si dispegna, come sia lecito, benchè il pegno vaglia qualche cosa di più, & perche, & quando sia illecito.
- 11 Consignar per dote cosa fruttifera, con patto terminato, se non gli darà la dote, sia perso, & esser lecito, come, & perche.
- 12 Prestar danari sopra cosa di guadagno, fin alla restituzione, essere illecito.
- 13 Prestare danari sopra cose guadagnate, nè restituisce in un esso guadagno, o usura, gli he redi sono tenuti, come, quando, & perche.
- 14 Prestar la cosa a lui prestata, o impegnata, esser peccato, come, & perche.
- 15 Colui, che toglie impreso alcuna cosa prestata ad altri, pecca, come, & perche.
- 16 Colui, che riceue impreso alcuna cosa prestata, contra la volontà del patrone, per utilità d'esso prestatore, si pecca.
Colui, che presta alcuna cosa ad alcuno, colui che riceue, come sarà tenuto al danno.
- 17 Prestar per far piacere ad alcuno il danaro, ch'era per incamminarsi al guadagno, con patto dell'interesse, non esser peccato, & perche.
- 18 Colui, che presta danari a chi gli spende malamente, pecca, & perche, benchè fosse in necessità, & lui essendo in procinto di trafficare, non può riceuere interese.
- 19 Prestare a tempo, nè potendo rihauere, & per bisogno uende alcuna cosa con suo danno, recipiente l'imprestato, è tenuto al danno d'esso prestante, & perche.
- 20 Colui, che riceue impreso, nè restituisce a tempo, è tenuto alla perdita del sopra più di esso prestante, & perche.
- 21 Prestar danari con assicurazione, & d'alcuna cosa di più, è usura, & perche.
- 22 Prestar danari, con patto di uoler l'istesso metallo d'oro, o argento, & dopo prestati crescesse di valuta, esser lecito pagare il crescimento, come, & perche.
- 23 Il mercante, che lascia di guadagnare, per prestare, non restituendo se gli a tempo, può dimandare l'interesse della tardanza, benchè si fosse anco conuenuto.
- 24 Colui, che presta il danaro, ch'è per trafficare, & riceue alcuna cosa di più della restituzione, non pecca, & perche. Et quando pec caria, & perche.
- 25 Colui, che non trafficca, per forza si fa prestar danari da colui, che trafficca, deue pagare l'interesse a esso prestante per forza.
Colui, ch'è in procinto di far liuello, & presta, per forza, deue pagarli l'interesse del liuello.
Piu vale il danaro, o altra roba a colui, che uole, & può trafficare, o liuellare, o seminare, che ad altri, che non vuol fare, per ilche può riceuere alcuna cosa senza peccato.

L'Autore.



Perche le Prestanze in qualouque modo siano, i Cambij, le Vsure, i Censi, i Contratti di comprare, & vendere, i Senfali, o Maranchini, & Notari, sono tutti legati con vna istessa Catena, fabricata d'ingiustitie, & di cose illecite; per tanto ponere questo Capitolo della Prestanza, sopra i pegni, quale è simile a esso Capitolo della Prestanza, insieme con quello di ritornandoci dalla quale Catena colui, che ne può uscire, se puo ben dire, hanere le Ali Angelice: essendo che quasi tutto il mondo sia legato con alcuno de' suoi anelli: poi che il Diavolo mai cessa di preparare lacci, per pigliar l'anime nostre. Onde il Beato Antonio vna volta vidde il Demonio con tanti lacci, che tutto il mondo, quanto è tondo, grande, & largo, ingombraua. La qual cosa questo Santo vedendo, restò molto attonito. Et disse. *Quis ista euadet?* Hor qual huomo (disse) sarà quello, che già mai

possi

possi scampar da tanti lacci, & insidie del Demonio? fra li quali lacci, gli era quello dell'Auaritia, pericolosissimo di tutti, per la restituzione della robba altrui, in mal modo guadagnata, per le diuerse, & varie sorti di contratti: oue solito specie di negotiar lecito, vi si commettono mille diuerse modi d'usure, che molti per sauij, & prudenti, che siano, non se n'accorgono, se non poi, quando sono illaqueati, & allacciati. Perilche acciò l'huomini chiaramente s'auedino di non cascarli così facilmente, & balordamente, seguitaremo di ponere alcune altre sorte di Contratti, di Prestanze, nellequali si può commettere usura coperta, & palliata.

1 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a vn suo amico, sopra vn pegno d'alcuna cosa, tenendo detta cosa obligata in luogo di detti suoi danari, se seruendosi di quella, finche gli restituisca gli suoi danari, peccarà? *Resp.* secondo San Tomaso. Se l'uso d'esso pegno, non sarà di tinto dalla istessa cosa, come sono quelle, che con l'uso si consumano, cioè grano, vino, oglio, legne, & simili, lequali il Padrone impegnò, per non volerle vendere, se ne potrà seruire lecitamente, restituendole però al tempo debito, ch'egli saranno ridimandate della medesima bontà, & perfettione, & misura. Eccetto però, che esso Padrone gli hauesse diuietato, che non si tocchino, o che l'hauesse sigillate, & bollate, acciò non si toccassero, per ilche toccandole, & seruendosene, peccarebbe mortalmente, etiaudio che poi al tempo ridomandate, gli se rendessero dell'istessa bontà, perfettione, & misura.

Cor. de contra. de pigno. ratione. 2. par. c. 8. nu. 1. 2. 9. 78. ar. 2. arg. 6.

2 Si dimanda: Vno prestò cento ducati sopra alcuni argenti a vn suo amico, quali alle volte si foglionò prestare, etiaudio gratiosamente, o pur prestandosi, non si consumano, come sono vasi d'argento d'oro, perle, col'ane, libri, & simili, se seruendosene, peccarà? *Resp.* di no, perche non si operano con danno notabile del Padrone del pegno, imperoche, mancandoli, o rompendoli, farebbe tenuto alli danni.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Vno hauea bisogno di mille ducati, ilquale trouò un suo amico, & se li fece prestare sopra vna casa, o vigna, o animali, che guadagnauano, o fruttauano, o uesti, o altre simili cose di lana, o di lino, che si consumano, se si potrà seruirsene senza peccato, o riceuere i frutti, o fitti di quelle? *Resp.* di no, imperoche parrebbe, che quasi uellesse l'utile, & beneficio per essi danari prestati; ilche non farebbe altro, ch'un voler vn tanto de' suoi danari, ilche farebbe usura manifesta, quando questa fosse la volontà del Padrone, ch'impegnò, dicendoli seruire di quella, o pigliateui i frutti d'essi animali, o fascie, o della vigna, o della casa, &c. Fin'à tanto, che vi restituisco i vostri danari. Et se cio facesse senza la volontà d'esso Padrone, farebbe vn commettere furto.

Coro. ibid.

Panov. c. 1. de Deposito.

4 Si dimanda: Vno prestò a un suo amico 25 ducati sopra alcune ueste, o fornimenti di letto, & simili. Lequali adoperaua secretamente, se sia tenuto pagare l'uso di quelle a esso Padrone? *Respon.* di sì, & tanto quanto sarà stimato, & valerà l'uso di quelle, ouero i frutti d'esso pegno lasciati, con obligo di rilasciarli tanti danari del numero di quelli, che gli prestò. Et questa è commune opinione di tutti i Sacri Dottori, doue di cono. *Fruitus pignoris, debent computari in sortem principalem.* La qual sentenza non solamente intender si deue de' frutti riceuuti, ma etiaudio di quei, che nè poteua riceuere, li quali per negligèza, o difetto d'esso pignoraticio, non si riceuertero, si come intenderassi per il seguente esemplo.

Coro. ibid.

S. Tho.

5 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a vn suo amico sopra vna vigna, o vna casa d'affittare, ilquale non curandosi esso pignoraticio d'affittarla, o di far gouernare in bruscare, & zappare essa vigna, che teneua in pegno, non fece frutto, & la casa resto vota per vn'anno, se sia tenuto ri fare il frutto, o fitto, che da quella haurebbe potuto hauere? *Resp.* di sì, oltre il peccato, per il suo difetto, o negligèza, leuatone però le spese, quali ha uerebbero potuto andare, in farla gouernare, & anco gli danni, che quella hauesse patito.

Coro. ibid.

6 Si dimanda: Vno si maritò, & perche il suocero non si trouaua così la commodità di darsi la dote, gli dette in pegno alcune case, o uigna, o possessione, o altra cosa simile, fin'à tanto che gli haurebbe data la sua dote, se lecitamente possi riceuere li frutti di quelli? *Resp.* di sì. Imperoche questa regola de' pegni non procede contra colui, che deue hauere la dote, perche questo è permesso al genero per rispetto del suo interesse, o del lucro cessante, ilquale cessa, per non poter hauer la sua dote, ancorche Soto sia contraio

Coro. ibid. nu. 2. c. Salu. briter de usuris.

S 4 a questa

Adriano.

Panor. in eodem c. salubriter.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Sila verbo pagnus. §. 6. Nau. c. 17. nu. 203.

Coro. ibid. nu. 3.

L. Qua fortuitus. C. de pigno. actio.

Coro. ibid. nu. 3. et 5.

Arch. 2. p. tit. I c. 17.

Sila. uerbo, pacta. §. 14. Ca. significatio. de pigno. l. si. C. de pa. pig.

Coro. ibid. nu. 3.

à questa opinione, & ragione, Imperoche quando ciò non fosse permesso, non sò come alcuni sostentarebbono il peso del matrimonio. Essendo che il marito sia tenuto conseruar la dote intiera, & salua. Et anco in ogni euento, che facesse bisogno, restituir la, con obligo anco d'alimentare la moglie, li figliuoli, & la famiglia tutta. Imperoche se lui uelle la sua dote l'investirebbe, o in comprare o mercantile, o fare altra cosa lecita, & conueniente al buon Christiano, ch'ha il timor di Dio inanti gl'occhi, & che stima l'honor del mondo, o in altra sorte di traffico, per conseruarla, & sostentare il matrimonio.

7 Si dimanda: Vna donna essendoli morto il marito, nè hauendo hauuto in vita di quello la sua dote, se dopò la morte detta sua moglie possi dalli heredi, o dal padre del defon to, per hauer riceuuto la dote d'essa, in luogo delli alimenti farli dare, & tenerli in pegno alcuna cosa, & godersi li frutti di quella, fin'à tanto gli sarà restituita la sua dote. *Resp.* di sì, che potrà, & con buona conscienza, per essere quella restata signora & patrona libera della sua dote, nè esser sottoposta più al peso del matrimonio.

8 Si dimanda: Vno prestò 25. ducati a vn suo amico sopra vn pegno, con patto, che quando da esso debitore non li saranno restituiti i suoi danari nel tal tempo, esso pegno resti libero, & franco a esso creditore, che prestò, se sia lecito? *Resp.* di no. Imperoche chiaramente vedesi essere in danno, & fraude d'esso debitore. Essendo che mai se presta tanto sopra alcun pegno, quanto quello vaglia, perche si vuol sempre pegno sicuro in caso d'ogni euento, che non si hauesse cura di riscuotere esso pegno. Ma diremo bene allhora esser lecito patto, quando si facesse in pena d'esso debitore, acciò pigliasse pensiero di riscuoterlo vna volta, che passato il tal tempo, nè riscuotendolo intendasi esser venduto per tanto, quanto valerà a stima di dui discreti, & prudenti huomini. Con sopplimento del restante prezzo, a chi resterà creditore.

9 Si dimanda: Vno prestò dieci ducati a vn suo amico sopra vn pegno, da riscoterli tra dui, o più mesi, con patto se si perderà in qualunque modo, sia perso a esso padrone. Ilquale veramente fra detto tempo si perse, benchè hauesse usata ogni diligente custodia, se detto patto sia lecito, & senza obligo di restitutione. *Resp.* di no, perche è ingiusto, essendo che esso patrone del pegno perderebbe doppiamente, prima il pegno perso, dopo li danari, ch'haurebbe da restituire ancora a esso prestatore. Ma lecitamente (dirò) poterli fare questo patto dicendo, che se per caso il pegno si perdesse, esso patrone del pegno sia liberato, & assoluto, etandio dal debito. Pur che non gli sia commessa fraude, & inganno di far nome, il pegno esser perso, & non esser la verità, per la valuta d'esso pegno di più, o perche li piace, per essere una gioia, o pietra preciosa, per seruirsene & priuarne esso patrone del retto dominio, & simile.

20 Si dimanda: Vno s'abifognaua di 900. ducati, trouò vn suo amico, & li dette in pegno una sua casa, o tanto terreno, che ualeua 1000. ducati, o altra cosa con patto, che se in termine di tre anni non gli restituerà detti 900. ducati, che la casa, o altra cosa, sia d'esso creditore libera, se sia lecito? *Respon.* se tal patto non sarà fatto con fraude, & con intentione di far perdere esso pegno a esso debitore per sapere, che non lo potrà scuotere, ma sarà fatto realmente, acciò esso debitore habbi d'hauer pensiero di riscuoterlo pur vna uolta, dirassi esser lecito, & il pegno sarà venduto giustamente con simil sorte di patto, & legal conuentione. Et quelli cento, che val di più esso pegno, sarà guadagno di esso compratore, per ragion della pena, poi che è mancamento di poca cosa, nè è mancamento notabile, che possi esser lesione al debitore. Ma quando fusse di più di cento, perche sarebbe pena eccessiua, & in fraude del venditore, sarebbe illecita, & usura. Benchè Angelo nella Summa, il patto della legge commissoria, delli contratti pignoratitij totalmente la prohibisca, & la facci illecita. Et questo accio non si dia occasione di poter prestare, sotto speranza di guadagnare a questo modo, sper commetterli fraude, come ho detto. Ma questa poi dirassi realmente esser giusta, & lecita, quando il contratto si stipolarà con patto, se fra tre anni, non restituirà li nouecento ducati, la casa resti per vendita libera, con supplimento del restante giusto presto di altri cento ducati, & allhora il patto sarà lecitissimo: Et questo chiamerassi patto della legge commissoria, si come dice si nel Capitolo de Retrouendendo.

11 Si dimanda: Vno si maritò, nè hebbe la dote in danari, ma gli fu consegnato in pegno vna casa, uigna, o altra cosa fruttifera, con patto, dicendo il suocero al genero. Io vi do questa

questa casa in pegno, in luogo della uostra dote, con patto, che se in termine di tre, o 4. anni, non vi consegnò la uostra dote in tanti danari, quanti a voi ho promessi nell'Istru mento dotale, la detta casa, o altro, vi resti in luogo d'essa dote libera, se sia lecito? *Resp.* di sì, purchè il prezzo d'essa cosa consegnata vaglia, & corra, quanto deue hauere in danari dotali, altrimenti farebbono tenuti rifarsi l'vn'all'altro. Et simil sorte di contratto, sarebbe più presto vna permutatione, che dare in pegno.

12 Si dimanda: Vno hauendo bisogno di cento ducati, nè trouandoli senza dar un pegno fruttifero, offerse a uno di darli per pegno, due, o più caualli da nollo, che quelli usassero, fin'a tanto tempo, che gli restituirà li suoi danari; Et in questo modo quello gli prestò detti cento ducati, operando, o nolleggiando detti caualli, se peccò? *Resp.* di sì, percioche è usura, nè altro con buona conscienza può riceuere, se non operarli detti caualli, per suo uso proprio, & nolleggiandoli, non può riceuere altro, che la valuta della spesa, che a quelli fece; nè lo scusa però il dire, lui ha guadagnato tanto, & tanto con i miei danari, percio che egli (come ben dice il Naua.) non riceue detta usura, per quello, che colui guadagnò con i suoi danari (mediante la sua fatica, o industria) ma per l'impresto.

13 Si dimanda: Vno (come è detto nel precedente) prestò cento ducati a uno sopra due, o più caualli, o altri animali fruttiferi, nè restituiti l'usura, o guadagno, o frutti, che con quelli hebbe, & morì, lasciando i suoi figliuoli heredi, o altra persona; se detti heredi siano tenuti restituire detto guadagno, o frutti, o usura? *Resp.* di sì, quando egli non restituiti o perche non uolse, o perche non pote: Et questo deue fare, per quato la sua heredità lo patisce, ciascun delli heredi per la sua parte, secondo il Naua. ancora. Et se alcun di questi non potesse restituire, gli altri restano obligati di restituire, per quanto (dico) la lor parte della heredità si stende, & patisce, benchè si fosse stato in dote, o per qual si uoglia altro titolo, per ilquale a esso prestante non restasse, altre tanto, se non li restaua quanto era ciò, ch'ei doueua restituire. Et questa è l'opinione Comune di tutti i Dottori.

14 Si dimanda: Vno prestò, o tolse in pegno, vna sua veste, o cauallo, o altra cosa à vn suo amico, ilquale suo amico la prestò, a un'altro suo amico, se peccò? *Resp.* se quel uero patrone di ciò era contento, o la prestò di suo contento, dirassi di no, ma se a quello dispiaque, che lui l'hauesse prestata ad altro senza sua licenza, peccò, & mortalmente, & sarà tenuto alli danni, che ne potesse leguire, & all'interesse, poiche quello la prestò a lui, nè piacque, ch'ad altri la prestasse, nè tacitamente, nè espressamente. Et questo vuole anco il Naua. Et se si perdesse, sarà tenuto alla restitutione di quella.

15 Si dimanda: Vno riceuette alcuna cosa impresto da uno, laqual era stata prestata ancora, a lui, & sapena, che ciò dispiaque al uero padrone, che di quella haueua il retto dominio, & principale, per sua sola utilità, se peccò? *Respon.* di sì, percioche la riceuette contra la volontà d'esso principal prestatore.

16 Si dimanda: Vno riceuette da vn suo amico impresto alcuna cosa prestata a quello, contra volontà d'esso principal padrone per sua sola utilità, & si perdesse per sua colpa, se peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto alla restitutione, bêche la colpa fosse leuissima, ma se l'hauesse riceuuta per cagione, & pericolo d'esso prestatore, Come vna donna riceuette alcune gioie, o uesti, che lo prestò il marito, o qualche suo amico, acciò quella più bella comparisse, se la sarà stata con esso lui, essa donna non sarà obligata, se non al danno, che si fece per sua malitia, o per colpa lata. Percioche se si fosse prestata per rispetto di ambedue, come si sogliono prestare vasi d'argento, & simili cose per honorar alcun signore, o amico commune, sarà obligato al danno, che si fece per malitia, o lata, o leue, (si come dice il Naua.) ma non già leuissima, perche questa restitutione, non si fa tanto per il peccato, quato per la natura del contratto, benchè Soto uoglia il contrario.

17 Si dimanda: Vno importunato, o pregato da un suo amico, che li debba prestare 100. ducati. Et anco diremo così per sua propria uolontà virtuosa, & caritatiua, a cio offerto, dicesse ad alcun suo amico, alquale facesse bisogno 100. ducati, Io vi prestarò questi danari, & li voglio leuar dal traffico, che ho di liuellarli, o di trafficarli in mercantia, & voglio lasciarli di ponerli in essa, ouero: restar di comprare una possessione fruttifera, che per prestarli, lascio di comprarla, ma voglio che me sia dato il mio interesse di detta pdita, o di detto guadagno se peccò? *Resp.* che qñ tal patto sia fatto senza sprecificar quato, nè si facci assicurare alcuno interesse, dirassi di no. Et che gli dicesse anco solamete cò questo

L'Autore.

Cap. 17. nu. 278.

L'Autore.

Cap. ibid. et cap. in nos, de usu.

Cap. 17. nu. 184.

Naua. ibid.

Contractus. cū reg. m. c. 1. Cap. 17. nu. 184. Lib. 5. de in ssi. et m. q. 7. art. 3.

Nau. in corrolario. 15. ne' commentarij de usura. nu. 59.

questo patto, che me si paghi quel tanto, che i miei compagni, oueramente che coloro, che sogliono far questi liuelli, o traffichi, o mercanti, o poco, o assai, che loro sogliono guadagnare. Ouero quel tanto che varrebbero i frutti di quella possessione, ch'io uoleua comprare, leuatone tutte le spese, che gli vanno, essendo io restato di comprar quella, per prestarui detti danari, non pecca. Imperoche questo interesse, non si dimanda come cosa guadagnata, ma come cosa, che è incaminata per guadagnare con detti suoi danari.

18 Si dimanda: Vno haueua da trafficare 100. ducati, o in mercantia, o in far liuello, & simile & sapeua, che un suo amico, o parente, era in necessit  di detti 100. ducati, il quale sapeua ueramente che giuocaua, o spendeua in meretrici, o in hostarie, o in altre cose di peccati, dal quale pregato, & importunato a douerglieli prestare, se prestandoglieli, pecca? *Resp.* di s , quando probabilmente sappia, che colui tenga questa uita, di spenderli in peccati, o in uaniti: o in prodigalit , & non in cose risoltante a salute dell'anima sua, o dell'honore, o della roba, & in sostentamento della sua fameglia, pecca. Et se bene era n procinto di trafficarli, o comprar liuello, o possessione fruttifera, o ponerli in mercantia, non pu , ne deue pigliarne interesse alcuno, perche la cagion principale di lui, non   la carit , n  il buono amore, n  l'aiuto del prossimo di se, o della sua fameglia, o di qualche gran danno, che gli soprastaua, o pericolo, ma altra sorte di fine, il quale non   a bastanza per dire, che detto impresto sia come uiolentato, o sforzato per timore, o per amore, o per carit , o aiuto, o souenimento, o per per pericolo del suo prossimo.

Nau. in Corrolario 16. me Commensarij di usura, nu. 60.

19 Si dimanda: Vno prest  a un suo amico cento ducati, liquali promise renderglieli fin vn'anno, n  gli rese, per ilche   stato necessitato uendere de' suoi beni, per meno di quello, che ualeuano, se tolendo dal suo debitore quel tanto; che perdette nella uendita di detti suoi beni, pecca? *Resp.* di n , quando gli concorressero le sopradette due conditioni; Imperoche per suo difetto   stato forzato uendere i suoi beni, per meno di quello, che ualeuano: perche il suo debitore non lo pag , quando egli doueua, per ilche tutto quel di pi , che si pigliar  da costui, si pigliar  per uia dell'Interesse del danno patito in uendere li suoi beni, per meno di quello, che ualeuano, & non per uia d'usura.

20 Et l'istesso anco dirassi di colui, che prest  grano, o vino, o altra roba, quale promise renderla al tempo determinato, & non hauendogliela restituita al tempo determinato, il prest te   stato costretto a comprar detta roba, & la compr  di pi  di quello, che la ualeua nel tempo, che dette la sua al suo amico, il quale per non hauergliela restituita a tempo, la compr  di pi , sar  tenuto esso suo debitore restituirli quel di pi , che lui prestante la pag , n  peccar  per riceuere quello di pi , che la pag , per difetto suo del debitore.

Nau. in Corrolario 5. in Commentario della C bia, nu. 6.

21 Si dimanda: Vno prest  mille ducati ad vno, che disse uolergli trafficare, & portargli oltra mare, o in altri luoghi pericolosi per terra, con assicuratione, dandoli alcuna cosa di pi , se pecc ? *Resp.* di s , & mortalmente, &   usura, con obligo di restituire, tanto se tolse per hauerglieli prestati, quanto se per hauerglieli assicurati, se gli deue fare restituire quella parte; Et anco se non gli uolse prestare, senza che gli assicurasse con esso lui, o con altri, col quale egli n  haueua parte. Ma se il penitente confessasse, che egli prest  danari, o altra cosa ad altri, che gli uoleua assicurare per portarli per mare, o per altri luoghi pericolosi, & senza alcuno altro patto, n  alcuna forza gli hauesse assicurati in quel modo, che gli altri gli li haueriaho assicurati, non pecc , n  gli deue comandare, che restituisca alcuna cosa.

Nau. in Corrolario 18. me commentarij de' c bi, nu. 48. 49. & 50. Bart. in l. c  quid. ff. de reb. cre. nu. 7. l. l. cum aur . ff. de aur.

22 Si dimanda: Vno prest  cento Cichini d'oro, quando ualeuano noue lire Venetiane a N. Et dop  che lui gli prest , crescettero ualendo, di prezzo, & di ualuta, noue lire, & mezza. Se lui gli pu  richiedere lecitamente, quello guadagno di quello sopra pi , che lo no cresciuti, quando gli riscuoter  al tempo determinato? *Resp.* di s , Imperoche lui non riceuette quello di pi , per la sola diuersit  del tempo, ma anco lo debbe riceuere, per esso accrescimento del ualore, che il Principe permette, che uaglia, o che l'uso gli pose, inanti il tempo in quello, che se gli doueua. Et con tanto sua maggior ragione, perche lui gli uoleua saluar se gli. Ma dato ancora che non gli hauesse uoluto saluare, diremo che esso Cecchino, per il crescer della ualuta non perde per , n  muta la sua materia, n  la forma, n  meno lascia di essere quello Cecchino istesso, che egli era, quando gli li prest  a

esso

esso N. poiche cio, che si muta in esso, e cosa estrinseca, & accidentale, & non di sua essentia. Ancora dirassi, che lui potr  torre quella ualuta di pi , se bene non gli hauesse uoluto seruare essendo che lui gli ha detto, & pattuito, che gli douesse tornare in tanti Cecchini, & in tali pezzi, quali, & quanti da lui gli furono prestati, o che ualessero pi , o che ualessero meno, ouero tanto, almeno perche lui non haueua pi  certezza alcuna, che douessero crescere, n  che douessero dimuire di prezzo. Et anco perche era come vna maniera di uentura, o di sorte, o di scommessa, o di tranfatione, sopra i dubbij, che de facto, & de iure: teua socedere esso accrescimento, & essa diminutione. Vn'altra ragione ha anco a douergli rendere detta ualuta de Cecchini, &   perche gli ha prestato detti 100. Cecchini, d'oro in oro; per ilche gli ha anco da rendere, & ritornare 100. Cecchini in oro ancora, o in tanta moneta, quanto sar  la ualuta che correr , cos  buoni, come sono stati quelli che ha prestati, senza diminutione alcuna del lor prezzo. Di pi  diremo, che dato che il loro ualore crescesse, & colui, che non gli hauesse hauuti da seruare, n  espressamente fossero stati d'accordo, che gli si debbiano rendere in tali, & tanti pezzi d'oro, si come gli li ha dati, o creschino, o calino, a colui, che prest  alcuna cosa, sia qual cosa si voglia, che li deue restituire vn'altra cosa dell'istessa natura d'essa cosa prestata, tanto buona, come quella in quanto alla bont  intrinseca, imperoche quanto alla bont  intrinseca del danaro, non   il prezzo ch' il principe gli mette, ma la qualit , & la bont  della materia, della quale   quella, che  . Hora per tutto queste ragioni questo ha da riceuere quel pi  di ualore, che   cresciuto. Se bene il Nauarro pare, che per cosa pi  giusta, gli si deueria ritornare per queste tre cause, cio  prima quando da lui gli fosse stato detto a esso N. che se gli uoleua saluare finche non cresceua di ualuta. Seconda quando che espressamente gli hauesse detto, che gli li debbia rendere in tanti pezzi d'oro in quali, & quanti gli li ha prestati, o crescano, o calino di ualuta. Terza quando N. non gli hauesse ancora spesi, tanto presto crescessero, & cos  dopo cresciuti gli spese, & se ne seru  al prezzo, ch' erano cresciuti, fuor di queste tre cause, basta pagarli ne' medemi prezzi, ch' erano quelli, quando gli furono prestati.

23 Si dimanda: Vn mercante, il quale teneua circa 2000. ducati, per comprare mercantia per trafficarli con essa, & essendo ricercato, & importunato da vn suo amico, o parente a douerglieli prestare, per fin t to tempo, gli li prest , auisandolo, che lui lascia di guadagnare, per prestarglieli, per  n  rendendogli nel detto tempo, vuole gli sia pagato l'interesse di tutto il guadagno, che perde nel t po di pi  che lui tiene detti danari. Se pecc ? *Respond.* di no, imperoche essendo questa la sua professione di far mercantia, & restando di guadagnare con quella nel detto tempo, che lui doueua per l'importunit , & il seruitio fatto al detto suo amico, perdendo detto guadagno, non pecc , quando per cagione di colui, che tolse detti danari, non gli siano restituiti al tempo conuenuto, & limitato. Et quello chiamera s  interesse del guadagno, il quale (tutti Dottori, senza eccettuare alcuno) ammettono, & si concordano, che n  il precedente interesse del danno, n  meuo quello del guadagno si possi dimandare esso restoro dell'interesse del danno, & anco del guadagno, per la colpa, o tardanza di rendergli, & gli interessi sono accascati dop , o prima della tardanza, & tanto maggiormente, quando l'imprestito fosse fatto con alcuna forza del Principe, o del giudice, o della citt , o d'alcuna altra persona, & quello del danno medemamente si pu  torre, se bene non gli fosse n  forza n  tardanza alcuna, purch  sia colui auisato di quel danno, che potrebbe occorrere. Et anco dirassi, che si pu  torre, & di mandare in quelli due casi, etiamdio che dal principio si fossero conuenuti nella somma, che di pi  del principale, se gli debba rendere per quello uerissimile interesse del danno, o del guadagno, che si potrebbe guadagnare, o perdere.

24 Si dimanda: Vno haueua bisogno di 1000. ducati, il quale and , & trou  vn suo amico, o par te, che gli li poteua prestare, & gli li dimand  imprestito; al quale disse uolergli, & gli li prest  senza alcuna forza, solamente dicendoli, che lui teneua detti danari per ponerli in traffico, onde per prestarli ad altri, lasci  il trafficarli, & guadagnare con essi, se egli pecc , riceuendo pi  della sorte principale? *Resp.* di n , quando ueramente egli poneua detti danari, o era per ponerli in traffico o guadagno, & pu  con buona coscienza torre l'interesse di quel guadagno, che prima di hauer colpa, o tardanza in restituirli accasca. Ma quando ueramente lui non gli trafficaua, n  era per trafficarli, & pauerli in guada-

Gasp. in cons. II. de usur. Sil. uer. usur. l. q. 14. Bar. l. quod. de. n. 7. ff. c. de rebus cred.

Baro. in l. quid te. nu. 7. de de reb. credit.

Nau. cap. 1. nu. 45. 46. me comment. resolut. del. l'usure.

Soto. lib. 6. q. 1. de iust. et iure.

Nau. c. 1. m. 47. 48. me comment. resolut. de usur.

S. Tho. 2. 2.
q. 76. ar. 1.
ad 1.
Secoioin 4. d.
15. q. 4.

Naua. ca. 7.
nu. 54. nei
commenta-
rij re soluz. de
usura.

guadagno, dirassi di sì, che peccò, nè può ricuere detto guadagno, o interesse con buona coscienza, & faria vn' usura palliata, con questa coperta di dire, che gli voleua trafficare, & ponere a guadagno & giornalmente occorrono simili finzioni. A prinfi dunque gli occhi da sacerdoti Confessori, imperoche tutti quelli dirassi essere vsurai, che prestano ad altri senza forza, & senza pericolo d'alcun danno della roba loro già guadagnata, con patto della ricompensa del lor guadagno, che li farebbe redondato del traffico de' lor danari, fin' a quel tempo, che gli doueuan esser restituiti. Essendo che molti fingeriano di voler trafficare, per dargli poi ad usura, o ad interesse.

25 Si dimada: Vno si ritrouaua hauer 1000. ducati, liquali egli haueua apparecchiati per volerli trafficare, o mettere in mercantia, Vno per forza, o per timore lo constringe a far glieli prestare, il quale non era per trafficarli, nè metterli in mercantia, ma uoleua far altro, se lui con buona coscienza può riceuer di più del suo danaro prestato? Resp. di sì. Imperoche più uale detto danaro a colui, che può trafficarlo (non hauendo però altri danari per far quell'effetto) che non uale a quello, al quale per forza, è prestato, che nō uole fare simile effetto. Onde per consequenza può pigliar per detta prestanza alcuna cosa di più per l'interesse, che lui patisce, o del guadagno, che lui haurebbe fatto con quelli danari. Et l'istesso dirassi anco di colui, ch'era in procinto di darli a liuello, li deue pagare l'interesse del liuello, che lui era per riceuere, per fin che tenerà detti danari. Et anco l'istesso dirassi di colui, ch'haueua apparecchiato grano per seminare, gli lo deue pagar di più, per non hauerne più, per fare tale effetto, percioche val più a ello, che ad altri, che nō l'hauesse per seminare. Onde diremo per forza, che più uale il tal danaro, o il tal grano in potere d'vno, che vuole, & può trafficarlo, o liuellarlo, o seminarlo, che in poter d'vna altro, che non vuol fare il medemo. Et per consequente può pigliar di più alcuna cosa per l'interesse, della prestanza.

Della Prestanza forzata, specie d'usura.

Cap. CC.

Vedi anco i precedenti con li capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per charità presta danari incaminati di douer guadagnare uolontariamente, può riceuere alcuna cosa licitamente.
- 2 Colui, che presta danari gratis, per far seruitio a tempo, o senz'a tempo determinato, & dal recipiente se li dona alcuna cosa moderata, a ragion di 5. o 6. per cento da se uolontariamente, licitamente la può riceuere.
- 3 Colui, che con intentione di riceuere alcuna cosa, presta danari, commette usura, & perche.
I fini per liquali si presta, o si fa alcun'altra cosa, esser dui, & quale primario sia, e secondario.
- 4 Colui, che presta danari ad alcuno, con intentione di riceuere alcun beneficio, o altra cosa, per esser quello mentenole, o riconoscitor de' beneficij, che riceue, non pecca, perche, & quando, & come peccaria.
- 5 Colui, che commoda per certi pochi giorni danari ad alcun per certi suoi disegni, & riceue alcuna cosa di piu, non pecca, & perche.
- 6 Prestar danari sopra alcuna cosa, che sia per metterli a guadagno, come sia lecito riceuere alcuna cosa, & perche.
- 7 Prestar danari, o altra cosa per acquistar l'amicitia d'alcuno, non si pecca, & perche.
Il chierico, che presta, o dona ad alcun Vescouo alcuna cosa per acquistar la sua gratia, per riceuer poi qualche beneficio, come gli sia lecito.
- 8 Prestar danari con secondaria intentione per riceuere qualche beneficio di qualonque sorte, non si pecca, & quando, come, & perche.
- 9 Colui, che presta con animo di riceuere alcuna cosa di piu, come sia peccato, quando, & perche.
Colui, che presta, & sta sempre cō l'intentione di riceuere alcuna cosa di piu, nè si rimuoue da quella, pecca, nè la può ritenere, benchè esso debitore gli la desse gratis.

Usure

- Usure mentali quali, & quante siano, & quale sia piu lecita, & per che.
- 10 Prestare con patto d'un tanto guadagno a chi trafficha, & con risico di perdere il capitale, come sia lecito, & perche.
 - 11 Prestar sopra cosa d'altri a risico, & pericolo, & con guadagno, come sia lecito, & perche.
 - 12 Prestar ad alcuno con patto di guadagno, & saluo il capitale essere usura, & per che.
 - 13 Prestare con intentione di riceuere alcuna cosa, benchè poca, non è lecito, & perche.
Prestare animali, che guadagno con patto di riceuere alcuna cosa, esser lecito, & come.
 - 14 Prestar danari con patto di uita per tanto tempo dell'uno, & l'altro, non esser lecito, & come si facci licitamente, & perche.
 - 15 Prestare per tema, che la moneta non cali, & riuolerli all'istesso prezzo, che gli la dà come sia lecito, quando, & perche.
 - 16 Prestar bianca per rinouatione, senz'a guadagno esser lecito, come, & perche, & quando.
 - 17 Prestar un nuouo ouer oglio, per riceuer necchio, non esser lecito, & perche.
 - 18 Comprar robe, & facendo far uoce, che quelli siano cresciute, & far le comprare, secondo uoce data, esser peccato, oltre l'esser tenuto alla restitutione, & quando sia lecito cio fare.
 - 19 Colui, che uendesse, o uol uendere la sua roba senz'a far uoce, fin' a roba nuoua, & fa il prezzo alto a suo beneficio con i debitori, non esser lecito, & perche.
 - 20 Comprar uno, o altra roba, per riuenderla poi, quando ual poco a prezzo di quando ual piu non esser lecito, & perche.
 - 21 Prestar danari inescisibili, dopo scosi dal debitore riceuerli tutti, non esser lecito, & perche.
 - 22 Prestar danari al calonniatore, accio non lo traualgi con querele, o in altro modo, come sia lecito, quando, & perche.
Prestar danari ad alcuno che non l'habbia da querelare, o cacciar la querela, esser peccato graue, al recipiente, & perche.
 - 23 Prestar grano o altra cosa in un luogo, da renderli in un altro, come sia illecito, & perche.
 - 24 Dar danari per mercede inanti tratto per seruire dell'opere, quando gli sia commoda, come sia illecito, & perche.
 - 25 Prestar danari a bracenti per seruire delle loro opere a prezzo corrente, senz'a terminatione non esser lecito, & perche, & quando sia lecito.
 - 26 Prestar danari accio, da quelli gli sia uenduta la bianca, o altra cosa nel suo tempo, per quello, che ualera essere usura, & perche.
 - 27 Il Gabelliero, che presta danari a mercanti per le fiere, accio conduchi le robe di gabella, & usuraro, & perche.
 - 28 Prestar danari, o ponerli in banco, con patto di poterli ancor lui seruirsi del suo danaro non esser lecito, & perche.
 - 29 Colui, che presta bianca, o altra cosa, accio il debitore presta a lui alcun animale, non esser lecito, come, quando, & perche, & quando sia lecito.
 - 30 Colui, che presta danari, o affitta case con obligo gli sia fatto affitare altre cose, o terre, usura.
Prestar ad alcun, accio gli facci alcuni suoi negotij qualunque sia, essere usura marcia.
 - 31 Prestar danari al prencipe, o communita per assentarsi dalli Dacii, come sia lecito.
 - 32 Prestar danari, o altra cosa, accio sia sanctorio, & aiutato con parole, o fatti, come sia illecito, & perche.
 - 33 Prestar danari, o altro, ne s'auuerie all'interesse del creditore, il debitore non è tenuto restituere altra cosa, & perche.
 - 34 Prestare danari ad alcuno mercante, cō patto che lo traffica, ne lo traffica, il Creditore può dimandare il guadagno cessante, come, perche, & quando.
 - 35 Prestare danari con animo di guadagnare, a persone non professe in mercantia, non è lecito riceuere guadagno, non tr'afficandoli, & perche.
 - 36 Prestar danari senz'a tempo determinato a guadagno, non esser lecito, & come sia lecito, quando, & perche.

Comprato

- 37 Comprare alcuna cosa con finzione, ma uolerla impegno, & prestar danari, per palliare, & fare il contratto di compra di ritrouendela all'istesso padrone, non esser lecito, & perche.
- 38 Prestare danari ad amici semplicemente, & il debitore dona alcuna cosa inaspettatamente al creditore, esso creditore sapendo, o dubitando perche questo dono peccò ne lo puo riceuere, & perche.
- 39 Prestar danari, o altra cosa senza esprimere il tempo dell'interesse, non esser lecito dimandar l'interesse, & perche, & quello, che puo dimandar con buona coscienza, & perche.
- 40 Prestar danari preparati a negotij illeciti, sia per rispetto di qual persona si uoglia o negotio non esser lecito dimandare il guadagno, & perche.
- 41 Il ricco, e facoltoso non e tenuto per precetto a iutare, o souenire alcuno, se non per carità ma non per precetto, & prestando per souenire, non deue riceuere, cosa alcuna, & perche.
- 42 Prestare all'oppresso per la uita, per la carità il ricco esser tenuto, altrimenti pecca, come, & perche.
- 43 Prestare a mercanti danari, con tansa dell'interesse, non esser lecito, benchè fosse con buon fine, & perche, & quando sia lecito pagarlo. Come si deue tansare il lucro cessante senza peccato.
- 44 Prestare a persone debitrice in qualunque modo, esser lecito, come, quando, & perche riceuere alcuna cosa, & per qual conto.
- È lecito, quando non si può hauere il suo, leuar al debitore in qualunque modo alcuna cosa, per uentr sul suo pagamento, come, & quando, & perche & quando sia cosa lecita, cio fare.*



Perche hauemo parlato della prestanza sforzata, è costretta, per tanto dichiareremo che cosa sia questa volontà costretta, o sforzata, & Diremo. Vno uedeua vn suo amico, o parente hauer bisogno di 100. ducati per alcuni suoi afari, al quale uolontariamente presto per amore & carità detti 100. ducati, per liberarlo da maggior danno, con minor suo danno di lui che presto, & che uoleua metterli in mercantia, o liuelarli trafficarli, se per detta prestanza, lui possi pigliare il suo interesse senza peccato: Rispondesi di si, imperoche lui era in pronto di inuestirli, o liuelarli, o trafficarli, o mercantarli, & per forza, & uolontariamente se n'è di comodato, per far seruitio a questo suo amico, & per de l'interesse di quel guadagno, quale lui era in procinto d'hauere; onde colui, che tolse il prestito, deue risarlo del detto suo interesse. Essendo che ancor che lui, dica, che uolontariamente per amore, & per carità se sia mosso a prestarglieli, per liberarlo da maggior danno, che gli poteua sopragiongere; quando colui non hauesse hauuto detti 100. ducati. Ma se bene uolontariamente diceli hauerlo fatto, però è stato forzato, & costretto in qualche maniera, che è stato il bisogno del maggior danno, che uedeua in costui se bene lui non gli li hauesse dimandati, & che da se per suo moto proprio si fosse mosso a prestarglieli, ilche è simile à colui che si ritroua in mare, ilquale per fortuna di mare, getta uolontariamente in quello la mercantia fuor della Naue per saluarsi, laquale ueramente lui getta, non con volontà assoluta, ma conditionale, & respettiua, per fuggir maggior danno, ch'era la perdita della uita propria. Così non altrimenti colui che era per trafficare li detti 100. ducati, & gli presto a d'vn suo amico per schiuare uno maggior danno d'esso amico, & minor danno di lui, non sarà usura, perche non toglie alcuna cosa per l'imprestato, ma perche lascio di guadagnare per cagion sua, promettendoli la ricompensa de dita perdita del suo guadagno, & interesse. Onde diremo che sarà lecito ad alcuno, che presterà alcuna cosa, torre di più, non solamente per ragion dell'interesse del danno, ma anco per l'interesse del guadagno, & non solamente ciò puo riceuerlo doppo della tardanza, o della colpa commessa, che per rendere, o pagar succede, ma etiam di quello inanzi, purchè non si toglia realmente, & ueramente, come cosa guadagnata, ma solamente si toglia, come di cosa, ch'è in camino per guadagnare, che per molte vie si potrebbe impedito, & pur che si leui del traffico, o vi si lasci di porre, o in cose fruttifere, per prestarle con

Naui in corrolario. 14. num 56. de usura.

Gaet. 2. 2. q. 478. art. ad primum.

S. To. 2. 2. q. 78. ar. 2. ad primum.

le con patto, che gli darà la paga, o ricompensa uerisimile di quel uerisimil guadagno, che lui haurebbe potuto fare.

Si dimanda: Vno ueramente presto a un suo amico. 100. ducati uolontariamente per foccorrere la necessità della vita, o della salute, o dell'honore, o della robba di quello senza alcuna uiolenza, o forza, ma semplicemente per sola carità, & amore per aiutar quello, & riceuete l'interesse d'esso prestito uolontario. inanzi che gli sia stata tardanza, o colpa, in rendere detto interesse, se peccò; *Resp.* di no, imperoche secondo la preposizione del caso, e lecito, & cò merito egli puo hauer più piacere di leuare i suoi danari del traffico, & prestarli ad interesse, aiutando il suo prossimo, che trafficar quello. Ma però auuertiscasi, che la cagion principale, per laquale egli ha da leuar del traffico, o lasciar di metteruegli per prestarli, ha da esser l'aiuto necessario del prossimo, & non altro. Et que sta ueramente dirassi esser limitatione santa, ma non però del tutto necessaria.

Si dimanda: Vno presto a un suo amico, o patrone, o signore. 100. ducati o più, senza alcun patto, ne tacito, nè espresso, nè con speranza di riceuer cosa alcuna, doppo quello per il seruitio riceuto; gli dono, oltre il capitale alcuna cosa vna mezza botte di vino, o sterza, o 4. di formento, parendoli cio esser cosa honesta se colui riceuendo detta cortesia impensatamente pecca; Rispondesi di no, imperoche lui prestò detti 100. ducati principalmente per rispetto dell'amicitia, & beneuolenza, ch'è fra di loro. Anzi dirassi di più che se per il secondo fine anco l'hauesse fatto, cioè per hauerne da lui qualche cortesia, considerando l'amico, o patrone che sia hauerlo grato, non farebbe nè anco usura, perche l'intentione d'esso prestante principale, non riguarda l'utile, ma solo semplicemente l'amicitia. Ma dirassi ben; che quando l'intentione principale fosse stata con speranza di riceuer alcuna cosa, oltre che per l'amicitia, dirassi essere intentione principale, onde consequentemente sarebbe usura, ma mentale. Essendoche dui siano gli fini, cioè primario, & secondario. Il primario dirassi esser quello, per ilquale principalmente si pretende dall'agente, ch'opra, ch'è principal intentione, laquale muoue l'gente immediatamente, & assolutamente, di modo che non riguarda altro, ch'essa intentione. Il secondario fine dirassi esser quello, che non assolutamente si pretende dall'agente, nè meno del primo luogo, perche esso agente pretende con quell'altro maggior fine, ancorche alle uolte fosse stimolo, & cagione di muouer l'agente, imperoche se cio non fosse esso agente, non operarebbe, si come pone per essempio l'Angelico dottore di quel Chierico, che ua in choro a dire l'hore, per le distributioni cotidiane; perche se non le riceuesse, quel Chierico non vi andrebbe, oue dette distributioni ueramente uedeeli esser cagione principale immediata, & assoluta, che lo fanno andare in choro ma anco se il pretende alcuna altra cosa di più, che farebbe, per il seruitio di Dio. Talche diremo, se null'altra cosa quello mouesse ad andare in choro, quel solo lo mouerebbe. Et quella dunque dirassi essere intentione principale, che muouera esso agente immediatamente, & assolutamente. Il fine secondario, dirassi esser quello, che si pretenda dall'agente, non assolutamente, nè meno nel primo luogo, ma perche l'agente pretende insieme con quello altro maggior fine, se bene esso secondo fosse occasione di far muouer l'agente, si come s'è detto per essempio di S. Tomaso, & in questo altro, che ponere mo.

Si dimanda: Vno prestò 100. ducati ad un suo amico, o patrone, per molte cagioni, cioè per l'amicitia, o per l'obligo naturale, che a quello haueua per alcuni beneficij da lui riceuuti, che speraua riceuere, essendoche lui sa certissimo, che l'è persona tale, che con quello, colquale lui tratta, o negotia alcuna cosa, è meriteuole delli beneficij, che riceue, se costui pecca? *Resp.* di no. Imperoche se bene l'intentione d'esso prestante sia principale, che rimira l'amicitia, & beneuolenza, ch'è fra di loro, & la seconda intentione, come fine secondario rimira a l'utile, dirassi; costui non commettere altrimenti usura. Et questo segno tale nè può essere l'animo d'esso, che prestò, essendoche allegramente, & uolontieri cio fece subito senza pensar ad alcuna altra cosa, ilquale se bene sperasse non do uer riceuere alcuna cosa, non però per questo restarebbe mal contento, & che non sia pronto di prestarglieli ogni uolta, che ancor n'hauesse bisogno nuouamente, & delli altri appreso. Ma diremo ben questo, che quando lui hauesse prestato a detto Signore li cento ducati senza hauer riguardato nè all'amicitia, nè all'obligo che li deue, ne al farli piacere, ma solo. hauer mirato alla speranza di riceuerne alcun dono, o interesse, o altra utilità.

Naui in corrolario. 15. ne commet. de usu. nume. 59. Gaet. est supra.

Som. cor. de usura dell'imprestato. nume. 4.

In quolibet 10. 8. ar. 2.

Coron. ibid. nu. 4.

utilità, dirassi costui esser d'vsuraro, almeno mentale, & sarebbe tenuto alla restituzione di quello, che hauesse riceuto; se ben non l'hauesse ricercato, che li douesse alcuna cosa dare, ne con motti, nè con segni mostrato mai de volerlo, anzi forsi anco fintamente mostrato con parole non voler alcuna cosa. Et anco dirassi, se non hauer riceuto alcuna cosa, per esserli audata vana la speranza, per hauerli esso Signore, o amico mancato di quanto lui speraua, deue almeno confessar sene, & farne penitenza, essendochè la sua intentione sia stata corrotta, a far, che fosse vsuraro.

Coron. ibid. nu. 7.

S. Tho. 2. 2. q. 7. ar. 1.

Sil. uer. us. Gaet. & Pa. nor. in rubr. de vsura.

Sum. Coro. ibid. nu. 7.

5 Si dimanda: Vno voleua maritarsi, & per mostrare al mondo, che lui era persona com moda, andò, & si fece prestare da vn suo amico 3000. ducati per alquanti giorni iquali non li tolse per spenderli, ma solo per seruirsene a pompa, o per altro suo disegno, dopò fece venire a casa sua (cosi messo l'ordine) alquanti Signori, con mostrar d'hauer da negoziare con loro alcune cose, fra liquali gliera quello, che trattaue le nozze, iquali andati a l'hora determinata, & trouorno costui, ch'haueua molti danari, sopra vna banca, il quale fingeva contarli, & far facende con alcuni suoi agenti; per il che quelli Signori restorono marauigliati, & trattò delle nozze, & le concluse, dopò fatte, restitui detti danari al vero patrone, senza hauerli spesi, & li donò a ragione di cinque per cento, se sia vsura? Resp. di no, & essq. mercante, che gli li prestò, lecitamente gli può riceuere, perchè restitui gli stessi danari, senza hauerli spesi, il quale impresto si chiama commodatium, & non mutuum, Si come si richiede per la prima conditione. Per il che chiamera si più tosto loca- tione, che impresto, per si poco tempo.

6 Si dimanda? Vno prestò cento ducati a un barearuolo, sopra la sua barca, per la metà di quello, che la ualeua, & così anco di riceuere la metà del nolo, ch'essa barca poteua guadagnare, se sia vsura? Resp. di no, anzi esser mercantia, & patto lecitissimo, se però quello sarà viaggio lungo, doue realmente si passasse pericolo, o di fortuna, o corsari, e rianchio che fatto il viaggio presto, & sicuro, & che uollesse il suo danaro della barca, & no star più sopra la parte di compagnia. Ma se il viaggio fosse stato vicino, senza alcun pericolo, & che tornato da quello uollesse il suo danaro della barca, sarebbe vsura, imperoche questo sarebbe vn voler guadagnare, senza alcun resiko, il che non è lecito. Ma se conu- nuasse il viaggio, allhora sarebbe lecito, perche questo sarebbe vn comprar la metà della barca, & guadagnar con quella.

Coron. ibid. nu. 11.

pat. 2. c. 1.

Nau. ca. 17 nu. 223. S. Thom.

7 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a vn'huomo d'auttorità, di dignità, di grado, & d'ufficio per principale intentione di acquistar la gratia, & amicitia di quello, il quale sapeua, che li può giouar molto, & farli beneficio, se commesso vsura? Resp. di no, perche l'amicitia non cade sotto prezzo, & stima temporale, ancorche quella gli partorisce utilità di prezzo estimabile, di qualche beneficio temporale, che gli potes- se dare, o fare.

Et l'istesso, dirassi di quel Chierico, che prestò cento ducati al Vescouo, o donò alcuna cosa per acquistar la sua gratia, & beneuolenza, & fauore, & ciò fu veramente la sua intentione principale, & non secondaria, la quale amicitia potrebbe esser cagione, che vn giorno gli potrebbe dare qualche beneficio, il che non sarebbe n'anco simonia. Ma diremo bene ch'allhora sarebbe vsura, & simonia, quando ciò gli prestasse, o donasse per principale intentione, & speranza di dono di lingua, o di ossequio, gr. detto di sopra, per che quei doni, o impresti ueramente sono cose stimabili di alcun prezzo temporale, ancor che per debito morale, par che si conuengano per l'amico, mentre s'appresenta l'occafio- ne, per il seruitio, o dono riceuto, perche questa obligatione naturale, e morale, & ridu- cendola in ciuilità, si fa giudiciale, & così, si fa di prezzo estimabile.

Coron. ibid. nu. 12.

Soto li. 6. de iust. & iur. q. 1. ar. 2.

8 Si dimanda: Vno prestò a una persona qualificata, che ueramente riconosceua i ser- uitij cento ducati, con principale intentione per caritar beneuolenza da quella, & acqui- star la sua amicitia dalquale per seconda intentione quello ne speraua alcun fauore, o be- neficio, perche l'ha per huomo, che suole premiare chi gli fa seruitio, se in tal caso quel- lo habbi commesso vsura? Resp. di no, ancorche quello hauesse l'occhio sinistro (o per es- ser inteso) questa seconda intentione a questa utilità, o fauore, o beneficio, imperoche se ciò quello non hauesse sperato, forsi non gli hauebbe prestati, basta per dichiarare que- sto, che la sua principale intentione non è stata di riceuere cosa alcuna, ancorche secon- dariamente quello gli habbi prestati per amoreuolezza, & per trouar beneuolenza da quella,

quella, & far più stretta amicitia con quella cō questo mezzo, essendochè lo tenga per huomo tale, che beneficia, chi li fa seruitio. Et con questo potemo rispondere, & risolvere anco molti casi, che porrebbero nascere, circa l'vsura mentale, il che diremo per dichiararli tutti in vna vo'ta, che ogni volta, che non gli sarà patto, nè conuentione, nè meno speranza, o intentione principale sola, d'hauerne qualche utilità, mai sarà vsura, auuenga che gli sia la seconda, come à pieno nelli sopradetti casi haueuo dichiarato. Ma allhora diremo esser vsura, quando l'intentione principalmente riguardarà alcuna utilità, cioè se tutta la speranza principale; sarà fondata nell'impresto. Ma torno à dire, per esser bene inteso, se l'intentione principalmente riguardarà l'amicitia, & la beneuolenza, & poi secondaria- mente l'utilità, dico non sarà mai altrimenti vsura. Et così à tutti dubij, & casi potra si li- beramente rispondere, senza scrupolo di coscienza. Et per concludere questa dichiara- tione ancora meglio poneremo questo altro caso. Et diremo.

Gaet. Serbo vsura men- talis in fine, & i opuscu- lo de vsura. Glo. i decre. extra de s- suris. capite consulti.

9 Si dimanda? Vno prestò cento ducati à vna persona qualificata, il quale nè direttame- te con parole, nè meno indirettamente con segni, mostrò di dimandare al debitore cosa alcuna, ancorche nell'animo suo, forsi desideraua alcuna utilità, & pretendeva alcuna co- sa dal debitore, o essa persona qualificata, che riceuette li cento ducati, li donò alcuna uti- lità, se sia tenuto esso prestatore à restituzione di quel tanto che riceuette, & essendo che esso debitor gli l'habbi donato di sua cortesia à fine che esso creditore restasse contento, & acciò li desse più tempo per potersi meglio seruire delli suoi danari, che gratis ha mo- strato prestargli. Rispondesi che Giesu Christo disse. *Mutuum date nihil inde sperate.* Di maniera che per queste diuine parole, noi potemo comprendere, che non disse Giesu Christo *Nihil inde querite, Ma Nihil inde sperate.* Talche vedesi, che la sola speranza d'ha- uerne alcuna cosa di più del prestato, è atto vsuraro, per il quale poi si fa soggetto alla re- stituzione. Per laqual cosa in questo. Io metterò la mia openione, & perdonami molti Dottori; Et dirrò, se esso prestatore riceuette detto dono datogli per cortesia, & gentilezza d'esso debitor per sola gratitudine, & per questo solo, & semplice fine lo riceuette, & lo tolse, diremo, esso prestatore non esser tenuto ad alcuna restituzione, ancorche nel prin- cipio prestasse essi. 100. ducati, con cattua intentione; Imperoche dopò mutuo intentione, & cattiuo pensiero, ch'hebbe nel principio. Se quello, che ne seguì poi da ambedue le parti, sia stato atto gratioso, & cortese, non sarà tenuto ad alcuna restituzione. Ma dire- mo bene, che stando esso prestatore in essa praua, & cattua intentione, & stimando, & anco riceuendo ciò, che di più delli 100. ducati gli verrà dato, quello per essere debito d'esso impresto; dirassi che senz'alcun dubio sarà vsura, e sarà tenuto alla restituzione; an- chorche esso debitor ciò non sapeffe. Et che esso veramente ciò non l'hauesse dato altri- mente per l'impresto, ma per sola, & semplice gratitudine; Imperoche quella cattua, & praua intentione d'esso prestatore, fa esso atto vsuraro, vitioso, & atto soggetto alla resti- tutione. Per l'vsura mentale; quale. Vsurar mentale in tre modi s'intende essere. Prima quando vno dimanda oltre del prestato & che alcuna cosa tacitamente più di quello, che speraua gli venisse donato, per hauerlo tacitamente dimandato, con manifestar al de- bitore la sua volontà, con alcuni segni, o parole, e esempi, & altre parole, simile intelli- gibile, per lequali s'intenda la sua intentione, diremo questa essere vsura mentale, come quella, ch'è poca discosta dall'vsura reale, seconda, quando esso prestatore pagasse, o donasse alcuna cosa per contemplatione dell'impresto fatto, secondo l'intentione, & speranza d'esso prestatore, ancor che in modo alcuno, non gli la manifestasse, per es- ser forsi quello vso d'prestare, o riceuere in simil modo. Alche tutti i Dottori sono con- cordi esser vsuraro, esser tenuto alla restituzione del riceuto. Imperoche vedesi la li- beralità d'esso Debitore, non esser totalmente assoluta, ma gli la dà per seruirse del da- nato, & per secondare la corrotta intentione d'esso prestatore. Tertia, mentre, che es- so guadagno pretenso, & sperato dal Creditore, si dona da esso Debitore, senza, che lui sappia alcuna cosa, che da esso Creditore prestante si pretendesse, o sperasse di riceuere alcun guadagno, o utilità, o dono, nè per cortesia, nè per cortesia, ma solo di sua spontanea liberalità, & volontà amicheuole, per cagione di gratitudine, & non per de- bito d'esso impresto. Et à questa sorte di terza vsura, Io ho interposto la mia openio- ne detta di sopra in principio d'esso caso ma sia detta sempre con riuerenza d'essi Ec- celi. Dottori.

Sum. Coro. ibid. nu. 12.

Matth. 5.

L'Autore.

¶

Soto li. 6. de iust. & iur. q. 5. ar. 2.

L'Autore.

- 10 Si dimanda: Vno prestò a vn Barcaruolo cento ducati; accio con essi comprasse alcune mercantie, con patto poi, che a lui gli desse un tanto, o guadagni con quelli, o non guadagni, contendendosi che il suo danaro corra anco a pericolo di perderli, se sia usura? *Coron. ibid. nu. 7.* *Resp.* di no, Imperoche, e posto a rischio. Ma diremo bene, che forsi potrebbe essergli alcuna ingiustitia, nel patteggiare della quantità del guadagno. Ma accio non gli sia alcuna ingiustitia, s'ha da considerare l'incertezza del guadagno, il pericolo, che corre, la fatica, che mette con la sua persona, & con la sua barca. Ma se volesse un tanto, con saluetza delli suoi cento ducati, dirassi essere usura marcia, perche uedesi, che lui presta per riceuere, sicuramente, senza alcun pericolo.
- 11 Si dimanda: Vno prestò a vn Barcaruolo, che haueua bisogno di danari per alcuni suoi negotij, cento ducati; ilquale non haueua barca, nè faceua alcuna mercantia; ma gli li dette sopra la ualuta della barca d'uno; Come per essempio diremo, di N. ilquale stana per andare in Candia, ma con patto se quella ritornaua a buon viaggio, di restituirli li suoi cento ducati, & anco parte del guadagno, che quella hauesse fatto, & se per caso quella si perdesse in qual si voglia modo, che detto prestatore perdesse ancor lui li suoi danari, se sia usura? *Coron. ibid.* *Resp.* di no, & esser cosa lecita, perche corre al pericolo, & al guadagno, perche non importa cosa alcuna, che il rischio, alquale si pone, sia sopra fondamento d'alcuna cosa sua propria, o d'altri, pur che stia al pericolo, & guadagno.
- 12 Si dimanda: Vno prestò a un mulattiero cento ducati, ilquale era per andare ad alcuna fiera, per comprar alcune merce, con patto, che nel ritorno dopo finita la fiera, gli renda li suoi cento ducati, con la parte del guadagno, che haurà fatto con quelli, se sia usura? *Coron. ibid.* *Resp.* di sì, et iandio per poca cosa, che di sopra più, gli hauesse donato, non si haueo posto ancora al rischio della perdita di quelli, in caso ch'esso mulattiero fosse stato robbato, o ch'hauesse perso in quella mercantia.
- 13 Si dimanda: Vno andaua uerso alcuni monti, per comprare formaggio, o capretti, o altra cosa, ilquale andò da un suo Signore, & si fece prestare dieci ducati, o il suo cavallo, con promissione, che quando tornerà gli haurebbe dato un capretto, o una pezza di formaggio, se sia prestanza lecita? *Coron. ibid.* *Resp.* di no, per conto del danaro del li dieci ducati prestati, eccetto però ch'esso prestatore non gli hauesse detto, son contento, ma con patto, che mi doni anco a me un capretto, & se'l danaro si perderà, sia perso per conto suo, alhora farebbe lecito tuor il capretto, per il pericolo, altrimenti no, se ben detto pecoraro non guadagnasse, in detta mercantia, & che gli perdesse. Ma se il capretto, o formaggio lo riceuesse, per il cavallo prestato, farebbe lecito, essendo che il cavallo lo poteua noleggiare, o uendere.
- 14 Si dimanda: Vno prestò a un suo amico cento ducati, per dieci anni, con patto espresso, che s'un di loro morirà inanti li dieci anni, esso debitore resti libero senza restituir cosa alcuna. Ma se ambedue viueranno, ch'esso debitore sia tenuto in fine delli dieci anni restituirli, oltre li cento ducati, ancora un tanto di più, di quanto tra di loro faranno conuenuti, se sia lecito? *Coron. ibid. nu. 14.* *Resp.* di no, & essere usura, perche quel di più, che riceue, nasce dal tempo aspettato, ancor che sia con pericolo della uita, quando però uoglia riceuere detto interesse de più, come danari prestati. Imperoche, come conuentione fatta tra di loro non è usura, essendo che il tempo di dieci anni, non li concorra, nè anco assolutamente, ma con circostanza del futuro auuenimento, in cui sta il pericolo, di perdere il danaro, o ricuperarlo con guadagno.
- 15 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer molti danari, o d'oro, o d'argento, che quelli fossero, ilqual temeuua, che non si sbassassero di prezzo, se con buona coscienza gli possa prestare con patto, che gli siano restituiti per tanto prezzo, per quanto hora gli li presta & vagliono. *Silu. usura. l. §. 26.* *Resp.* se colui, che riceuette il danaro lo spendesse, o subito, o dopo, per l'istesso prezzo, che lo tolse, sarà lecito, perche non è fraudato, nè colui, che prestò, riceue anco più, di quello, che lui dette. Ma se colui, che riceuette il danaro, non l'hauesse potuto spendere per l'istesso prezzo, che lo riceuette, o perche non sapeua l'inganno, che il danaro sarebbe sbassato di prezzo, o perche pur lo sapeua, ma il bisogno grande gli lo fece torre, sia come si voglia, non lo puote spendere più di quello, che lui lo spendere, dirassi non essere lecito, & esso prestatore esser tenuto alla restituzione.
- 16 Si dimanda: Vno haueua molte stara di grano buono, nè lo poteua vendere, & dubitando

- ando non se li guastasse, prestò grano per grano a rinouare, se sia lecito? *Coron. ibid. nu. 7.* *Resp.* se cio fece per schifar il suo pericolo solo, senza danno alcuno del prossimo, & temendo che non se gli guastasse, per la longhezza del tempo, o per l'humidità del luogo, o per altro suo rischio, l'haurà prestato, accio gli sia dato altrettanto grano, nel tempo del raccolto, sarà lecito. Ma se cio fece per guadagnar per questa via, per essere il grano guasto, ne lo puote vendere per incominciarsi a guastare, o perche si giudicaua, che a quel tempo era per valer più, & lui non sapeua doue tenerlo, o per essersi incominciato a guastare, & colui, che lo tolse ad imprestito, cio non conobbe, o se pur lo conobbe, lo tolse per necessità con suo danno dirassi che peccò, & non esser cosa lecita. Et l'istesso dirassi d'ogni altra sorte di robe, atte a guastarsi, & marcirsi, & putrefarsi.
- 17 Si dimanda: Vno prestò al suo prossimo, dieci miri d'oglio nuouo, nel mese di Dicembre, con patto da esserli restituito al prezzo d'oglio chiaro o d'Agosto, o di Settembre; ouero prestò dieci mastelli di uino, del mese di Ottobre con patto, che gli sia restituito nel mese di Luglio, al prezzo di uino chiaro, se sia lecito? *Coron. ibid.* *Resp.* di no, Imperoche gliè gran fraude, essendo che l'oglio, & uino in mosto, sia manco di misura, che il vecchio per la feccia, che fa, Imperoche in questo mai si fa la giusta misura, oltre poi che in tali mesi di prestanza, vagliono meno, & ne i mesi di restituzione vagliono più. Per tanto dunque la roba deuesi restituir di quella medesima qualità, bontà, misura, & perfectione, che si riceue, & nel medesimo luogo, doue si riceuette.
- 18 Si dimanda: Vn mercante alturamente comprò alcuna roba, grano, uino, oglio, o altra roba, qualouque sia più di quello, che ualeua, per far uoce poi a suo modo, per uender poi la sua, cara, dicendo la tal roba, e cresciuta, io l'ho comprata tanto, per ilche uo fece uoce realmente al detto prezzo, non sapendo la fraude, & conuenicoli de' mercanti, se sia tenuto al peccato? *Coron. ibid.* *Resp.* di no, mentre che in lui dura questa semplice ignoranza; ma peccerà bene colui, che dette fuori tal uoce fraudolente per lui, & sarà tenuto per l'ua restititione, quanto di più sarà andato quel prezzo. Ma doppo saputo la fraude, sarà tenuto ancor lui alla restititione, di quanto di più sarà andato esso prezzo per quella fraude. Ma quando le robe moutaranno di prezzo eccessiuamente, all'ora sarà lecito far il prezzo alto, quando cio fosse per timor di guerra, o del cattiuo raccolto, & cattiuo speranza, che s'ha de' frutti. Ma quando questo salire di prezzo, fosse per cattiuo gouerno de' Principi, o per congiura de' mercanti, o per alterationi di monete a tempo, all'ora deuesi far un prezzo moderato a giudicio de' Sauij huomini cioè farlo ualere a quello prezzo, che ueramente farebbe ualuto, senza tali occasioni.
- 19 Si dimanda: Vno vorrà vendere la sua roba, nè farà uoce, ma starà, (come si suol dire) dietro il macchione a uedere, quanto possi salire il prezzo, perche uede che la roba nouua incominciua a uenire, per laquale si faceua l'abondanza: per ilche trouò i suoi debitori, & si elesse il prezzo maggiore della sua roba, & il più alto che hauerà ualuto, uerbi gratia l'oglio il mese d'Agosto & di Settembre, o il grano il mese di Aprile e di Maggio: Et così delle altre robe, & questo per non hauer quel dolore & perche uede che il prezzo non può crescer più & il più se sia lecito? *Coron. ibid.* *Resp.* di no, perche douerebbe stare a un prezzo commune, con eleggersi prima il tempo, che uolesse uendere la sua roba, con far mentione del tal giorno, o della tale settimana, o mese, & secondo che la roba sarà uenduta in quel tal tempo se deue eleggere il prezzo commune, non alto, & non basso, ma quel di mezzo, & che communemente per il più s'haurà uenduta, per la maggior parte di quel mese, o settima, o giorno.
- 20 Si dimanda: Vno comprò del uino nel tempo della uendemia per riuenderlo poi nel mese d'Agosto. Ma perche temeuua non se gli guastasse, o per altri rispetti, lo prestò nel mese di Gennaio, con patto, che se li debba restituir nel mese d'Agosto buono, & perfetto, ouero dargli la ualuta di quello, per quello tanto, che ualerà nel detto mese d'Agosto. Se sia lecito? *Coron. ibid. nu. 7.* *Resp.* di no, imperoche sarà usura marcia, essendo che lui non l'haurebbe prestato, se non hauesse temuto se li guastasse, o per altri simili rispetti, onde con buona coscienza non deue riceuere se non la ualuta di quel che ualeua nel mese di Genaro, che fu quando gli lo prestò. Et se più li riceuerà, è tenuto a restituirlo. Et iandio, ch'il uino fosse stato falso da conseruarsi per fin'al mese d'Agosto, per li molti pericoli, che gli haurebbe potuto occorrere, o di spandersi, o farsi a ceto, per il calo, & per altre cose simile.

21 Si dimanda Vno douena hauer da N. 100. ducati, liquali non gli potena hauer, onde essendo richiesto da P. che li debba prestare 100. duc. gli disse. Io nō gli ho, ma ho da ha uere da N. 100. duc. se voi li volete, scuotere, Io vi gli prestarò uolentiera, per ilche P. sentendosi hauer bisogno, accettò il partito, & scosse detti 100. duc. per via della giustitia, & li lasciò p vn'anno. Al fine dell'anno gli restituìce detti 100. duc. scossi liberi, se sia lecito? *Resp.* di no, & esser peccato d'vsura, pche il creditore senti q̄l cōmodo della recuperatione del suo danaro, ilqual cōmodo si può stimare a danari, oltre poi le spese, ch'haurà esso P. fatte per riscuoterli, & il tēpo perso, la fatica patita, il fastidio, & la dissamiciata. Ma se esso Creditore gli hauesse rilasciato alcuna cosa per la detta sua fatica, oltre le spese fatte ch'è tenuto a restituiregliela, all'hora sarebbe lecito, & senza scrupolo di coscienza.

Coro. *ibid.*Coro. *ibid.*

nu. 16.

c. non sane.

14.9.5.

Nau. ca. 17.

nu. 95.

22 Si dimanda: Vno voleua querelare N. ingiustamente, o farsi esaminare contra di lui d'alcune querele criminali falsamente, alquale esso N. prestò 100. ducati con patto, che si astenga da tal impresa a ragion di quattro per cento, e gratis, se sia lecito? *Resp.* di sì, perche a ciascun è lecito aiutarli d'alcun fastidio & traaglio ingiusto, & etiandio (diro) qua si giusto per non esser tenuto in fame; ma perche gli può concorrere giuramento, diralli, che quando fusse esaminato non può torre cosa alcuna con buona coscienza, & è tenuto a restituitione. Et l'istesso diralli di colui, che giustamente hauesse querelato alcuno reo per misfatti, per danari, o impresto, accio non caccia la querela, peccarà, & farà tenuto alla restituitione. Perche non deue torre cosa alcuna.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

23 Si dimanda? Vno presto grano, vino, o oglio, o altra cosa in Venetia ad alcuno con patto, che gli lo debba rendere nel tal luogo, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere vsura, ancor che gli la restituise nell'istessa misura, o peso, o numero, perche lui sente la commodità della restituitione integramente nel luogo, che a lui gli è commodato, & esso debitore restò aggravato di farla condurre, con pericolo fatica, & spese, che fece, per cōdurla. Ma se gli hauesse fatto buone le spese che quello fece sarebbe lecito.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

24 Si dimanda: Vno dette danari inanti tratto a persone manuali, come a metitori, a zapatori, & a simile altre forte di persone, con patto, che quelli siano obligati andarli a seruire nel tempo, che di loro haurà bisogno, per tanto prezzo al giorno, ch'è per meno di quello, che communemente si paga, se sia lecito? *Resp.* di no, & è vsura, per l'obligo, che coloro astrengono, & per pagali meno di quello, che communemente per giusto prezzo si fuole pagare, onde si fa pagare del tempo, per il danaro prestato, o commodato inanti tratto. Oh quanti sono, che simile usure fanno, & io lo so.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

S. Thom.

Soto in 4. d.

15.

25 Si dimanda: Vno prestò danari ad alcuni braccanti, o ad altri mercennarij con patto, che egli habbiano a seruire, secondo li prezzi correnti, senza alcuna determinatione, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere vsura, per l'obligo, che gli è fatto, & interposto. Essendoche detto obligo si possa stimare prezzo. Ma se hauesse pagato alcuna cosa di più, quanto si potrebbe stimare esso obligo, & commodato suo, ch'è di non voler cercare lauoranti al tēpo, che gli farà bisogno, sarebbe lecito. Nè meno sarebbe peccato s'hauesse dato il danaro, o roba per quello, che la valeua, per modo di caparra, & non per conto d'impresto, ma per anticipatione del prezzo, è per caparra dell'opere, ch'li lui farà bisogno, non sarà vsura, perche questo sarà caparrare, & non prestare, & anco sarà parte del prezzo delle loro fatiche, pur che non risultasse in danno d'essi lauoranti.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

Nau. ca. 17.

nu. 221.

26 Si dimanda: Vno prestò danari a vn suo lauoratore, o affittuale inanti il tempo, con patto, che nel tempo della messa sia tenuto uenderli il grano a prezzo corrente, o il uino nel tempo della uendemma, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere vsura per rispetto di quell'obligo, che gli habbia da uendere. Ma se il danaro l'hauesse dato per parte del pagamento della roba, che desideraua comprare, & per caparra, sarebbe lecito, & senza peccato. Et così finalmente in ogni simil caso, bisogna auuertire questo, che il danaro sia dato per caparra, & non per impresto, accio non sia vsura. Essendoche quando il danaro sia dato per caparra non si può ripeterlo più, & sta anco a rischio di perderlo, quando per sorte si pensasse di non uoler più comprare, o di poterlo più rihauer, quando il uolesse. Ma quando si sta per impresto, si può pentire, & così potrebbe ripeterlo, quando li piace, che dando lo per caparra, non potrebbe ridimandarlo.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

27 Si dimanda? Vn Daciario, o Gabellicero prestò danari a un mercante, con patto che uada alla fiera, a cōprar la tal mercantia, & che la conduchi, o facci cōdurla alla città, accio possi

possi hauerne la gabella, che giustamente gli verrà, & guadagnerà, se tale impresto sia lecito? *Resp.* di no, & è vsura, perche priuò esso mercante della sua libertà, essendoche quādo ciò, non gli hauesse promesso fare lui non gli haurebbe prestato danari. Ancorche esso mercante senza beneficio, per detto impresto, & anco esso Daciario.

28 Si dimanda? Vno prestò, o pose danari in banco, o molti, o pochi, ma con patto, o con tale intentione principale o tacita, o espressa, che occorrendoli alcun suo bisogno, lui si possi seruire anco del suo danaro proprio d'esso banco, se sia lecito? *Resp.* di no, imperoche per il detto patto, che può essere stimato prezzo, fa che sia cagione del peccato, & perche l'obliga, lo priua della sua libertà. Per ilche bisogna negoziare liberamente senza parteggiare in simil modi d'obligatione in pregiudicio del prossimo, & negoziare senz'affetto, ma semplicemente rimetterli alla cortesia, & gratitudine d'esso banchiero, senza obligar lo a douerui prestare il suo danaro, per darli in saluo il vostro.

Coro. *ibid.*

29 Si dimanda? Vno presto vn storo di fromento, o altra cosa a un suo amico, accio quello prestasse a lui il suo cauallo per fare vn viaggio, se sia lecito? *Resp.* di no, imperoche lui non gli haurebbe prestato il storo del grano, quando non fosse stato sicuro, & certo, che lui non gli hauesse prestato il suo cauallo gratiosamente, per ilche (accio non fosse vsura) doueua lui prestargli il grano, & dirgli, & voi per vostra cortesia imprestarete il vostro cauallo, se vi piacerà. Ma non è lecito dire, nè meno fare. Io ui prestaro il grano, o altro, se voi mi prestarete il vostro cauallo, o la tal cosa: perche la cosa, che voi prestare, nō potrà con se utile tanto, quanto suol portare il cauallo, o altra cosa allogata: onde è tenuto anco alla restituitione, di quanto merita il nolo del cauallo.

Coro. *ibid.*

S. Tho. 22.

9.78 art. 2.

E

30 Si dimanda? Vn Gentilhuomo a fritto vna casa, accio gli facci affittare l'altra tal casa, o altra cosa. Ouero accio questo fosse obligato a farli affittare alcune sue terre, ouero con obligo di lauorar gliela, se sia lecito? *Resp.* di no, & è vsura, perche detto obligo è prezzo estimabile. Et se fu tanto quelle s'istalle, uolesse li pagasse anco il fitto, faria maggior vsura, con obligo di restituitione.

Coro. *ibid.*

nu. 2.

E

Et l'istesso dirassi di colui, che prestarà ad alcuno Artista, ilquale teneffe alcuna sua casa a pigione, o ad altra persona simile, accio gli cresca la pigione, & che gli tenga essa casa in concio, o in conditione piu del douere, o che facci alcune sue facende, o che scuota i taffitti, o suoi crediti, & simili, sarà vsura marcia.

Soto li. 4. de

inst. & iur.

9.5.

31 Si dimanda? Vno prestò danari a vna Comunità, o altra Vniuersità, accio quella l'affestasse da i daci, o dalle gabelle, se sia lecito? *Resp.* se la gabella, o dacio fosse giusta nō pagandola, sarebbe vsura, ma se la gabella fosse ingiusta, sarebbe quasi lecito, da sua possa assoluersi, per questa via da simile aggrauio, Imperoche molte volte ingiustamente si pongono certi daci, & aggrauij, senza alcuna ragione, o giustitia, o bisogno: per ilche è permesso alle volte commetter contrabandi, & da tali aggrauij, per via indiretta disgrauarsi.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

Siluo.

32 Si dimanda? Vno prestò danari ad alcuno, con patto, accio quando facesse bisogno, in nome suo, hauesse a fauorire, o difender, o dare aiuto, o prestare offequio, o altra forte d'utilità di parole, o di fatti ad alcuno, o a suo padre, o fratello, o amico, o seruitore, & c. l'aiuti, se sia lecito? *Resp.* di no, & essere vsura, etiandio che cio facesse per alcun pouero. Imperoche basta solo questo, per esser peccato, che esso debitore, che riceuete il danaro senza quello discomodo, o danno, ilche è contra la legge di Dio, & della Natura, sopra laquale non si può dispensare, ancor che il fine fosse ottimo. Et etiandio che prestasse detti danari ad altri, con patto, o con principale intentione, che in nome suo sia dato detto aiuto, o fauore a qualouque sia, per simil prestanza, fine, & intentione.

Coro. *ibid.*

nu. 7.

Nau. c. 17.

nu. 237.

33 Si dimanda? Vno presto danari ad alcuni, & nel tempo che presto essi danari niuno auuertì a forte alcuna d'interesse, che ui hauesse potuto sopraggiungere. Dopo casualmente sopraggiunse a esso creditore alcun bisogno, per ilquale ne pati interesse, se esso debitore, che tolse detti danari impresto, sia tenuto ad alcuna cosa? *Resp.* di no, perche nel tempo, che lui pigilo ad impresto detti danari, non si penso, nè determino di douer restituire altro, che essa forte principale, senza alcuno interesse. Ma quando hauesse hauuto qualche animo di dargli alcuna cosa di più, faria altrimenti.

Coro. *ibid.*

nu. 12.

34 Si dimanda? Vno presto cento ducati a vn mercante, alla parte, con guadagno, & perdita, ilquale danaro esso mercante non lo traffico, se esso prestatore possi con

Coro. *ibid.*

buona coscienza ricercare alcuna cosa di più, sotto pretesto, che lui per hauerli prestati, & non potoli in traffico, restò di far altro guadagno, che lui poteua fare lecitamente? *Resp.* di sì, & senza peccato, il quale fra mercanti, questo si chiama. Luero cessante, perche cessò di trafficarli. Et per non hauerli restituiti à tempo. Laqual cosa non si potrebbe cercar da alcuno altro, che non è posto sopra tali negotij. Et dirassi anco esser lecito ricercar questo guadagno da esso debitore, etandio che il creditore li hauesse prestati spòtaneamente, senza esserne stato mai richiesto da lui, à douerglieli prestare.

l. cū quidā ff. de s. sum.

Coro. ibid. m. 12.

35 Si dimanda? Vno prestò danari à vn Chierico, ouero à un Dottore, acciò trafficasse il suo danaro alla parte del guadagno, & perdita giustamente, liquali non gli pose in traffico, per non esser loro professione, nè saper far mercantia, ò ad altra persona simile che non può, ò non vuole, ò non sà negoziare, se può ricercare cosa alcuna, per il luero cessante? *Resp.* di nò, Imperoche non gli concorrono tutte le condizioni, che si ricercano nel luero cessante: Et dopò senza altra conditione, questa sola deue bastare, che coloro, alli quali prestò, non era lor professione di negoziare.

Coro. ibid.

36 Si dimanda? Vno prestò ad alcuno mille ducati, senza tempo determinato à guadagno, se sia lecito? *Resp.* di nò, perche dandogli per sempre, senza tempo determinato, mostra hauer l'intentione corrotta, di voler guadagnare, più per questa strada, che per altra giusta, per ilche sarebbe vsura. Essendo che il danaro si deue dare con tempo determinato, secondo che faranno i negotij. Et questa è l'opinione di tutti i Dottori. Et anco acciò non sia vsura, ch'esso prestatore habbi buona intentione di riceuer quello di più del capitale, per ragione del luero cessante, & non per li danari prestati assolutamente, perche lo piglierebbe con mala coscienza, ancor che realmente esso prestatore n'hauesse patito alcuno interesse, per la intentione corrotta, si come si dirà nel seguente esempio.

Coro. ibid.

37 Si dimanda? Vno comprò vna vigna, non con vera intentione di volerla comprare, ma pigliarla in pegno, & sopra il qual pegno prestare li suoi danari. Et per mostrar che non la teneua in pegno, fece il contratto di compra, con patto di retrouenderla al proprio patrone, quando la vorrà, se sia lecito? *Respom.* di nò, perche chiaramente vedesi, costui hauer l'intentione corrotta, nè può godere li frutti con buona coscienza, ancor che il contratto sia stipolato chiaro di compra, ma l'intentione, e l'animo, è macchiato.

Coro. ibid.

Nota bene questo caso.

38 Si dimanda? Vno prestò cento ducati, à un suo amico, il quale dopò passato l'anno, do nò à esso prestatore, per segno di gratitudine semplice, & veramente per gratitudine, & segno d'amorevolezza alcuna cosa, ò à ragion di quattro, ò cinque, per cento, ò grano, ò vino, ò altra sorte d'amorevolezza, & gentilezza della quale lui, n'era commodo. Et questo creditore non intendendo l'intentione d'esso suo amico debitore, credendosi, che ciò gli li habbia donata à fine dell'impresto, & non à fine di semplice gentilezza, & forsi che non gli ridimandasse essi cento ducati, più presto di quello, che lui non intendeva renderglieli, se con buona coscienza, esso creditore possi detta gentilezza riceuere? *Resp.* di nò, quando lui ciò veramente, & probabilmente credeua, per non intendere l'intentione d'esso debitore, per qual fine gli l'habbia donata. Onde per rispetto di questa sua praua intentione, non può accettarla, nè tenerla con buona coscienza, & è tenuto à restituirla, perche l'intentione varia molte volte, & quasi sempre gli effetti, anzi dirò liberamente, che l'intentione buona, e cattiuu fa, che vna cosa istessa sia peccato ò no, perche i Theologi *Scrutari debent corda hominum, vt Iudices quasi diuini in terra.*

Coro. ibid.

Soto li 4. de iust. & iur. q. 5.

39 Si dimanda? Vno prestò cento ducati ad vno suo amico, ò ad altra cosa, senza hauer espresso il patto del tempo, che deue pagar l'interesse d'esso danaro prestato, mentre lo consegnò, se con buona coscienza, esso creditore possi dimandare detto interesse? *Resp.* di nò, perche non fu espresso, ma potrà ben dimandare quello, che si parirebbe, dopò il tempo conuenuto di restituirla, perche forsi esso debitore non l'haurebbe pigliata, con tal conditione, quando esso creditore, ciò li hauesse detto, & dichiarato; onde non hauendolo dichiarato, à lui solo imputisi, & non ad altri.

Coro. ibid.

m. 12.

40 Si dimanda? Vno prestò cento ducati, liquali haueua destinato impiegare in alcuni negotij illeciti, & prohibiti, ò sia per rispetto della persona, che negocia, ò sia per rispetto del negotio istesso, se costui possi ricercare l'interesse, senza peccato, sotto pretesto, che cessò dal guadagno, benchè fosse illecito? *Resp.* di nò, Imperoche si come era illecito quello guadagno, nel quale lui gli voleva impiegare, parimente dirassi, che sia illecito qual-

che cosa del guadagno di essi danari, per rispetto, & occasione di quella.

41 Si dimanda Vn pouer huomo si ritrouaua hauere vna figliuola, la quale era da maritare, & haueua per le mani un partito honoreuole, nè la poteua maritare, per non hauer danari à sopplimento, conueniente al suo grado; per ilche staua in pericolo di perder quello buon partito, ò che la figliuola non perdesse il suo honore, se vno che sia ricco, sia tenuto prestarli detti danari? *Respom.* che per consiglio, & òpera di carità il ricco deueria prestare, ma non di precetto di obligo; percioche se lui non la poteua maritare tanto commodamente, era tenuto maritarla poueramente, ò secondo il suo grado. Et quando esso ricco gli hauesse prestato alcuna cosa, non era tenuto riceuer da quello alcuna cosa, ò alcuna sorte d'interesse, sotto pena di peccato mortale, ma per precetto di carità in tal caso deue, & è tenuto souenirlo, per consiglio, ma non per precetto di peccato, massimamente tenendo li danari morti in cassa, come molti fanno, per hauer se gli fatti vn Dio in terra. Ma à riguardarci da quelle altre parti. Et questo basti per hora.

L. Autore.

42 Si dimanda: Vn pouer huomo si ritrouaua in carcerato, per la vita, per vn'omicidio puro fatto, il quale se solamente pagasse alla parte offesa cinquanta ducati, sarebbe assoluto, & liberato, & nò pagandoli, sarà decapitato, ò confinato in galera; per ilche la sua moglie, & figliuoli moriranno di fame, & diuenterà meretrice, se vn ricco sia tenuto aiutarlo con pagare, ò prestargli detti danari per la sua liberatione, & pericolo della moglie, & figliuoli? *Respom.* di sì, sotto precetto di carità, come è detto nel precedente, senza alcuno interesse. Se però non fosse solito di esser di mala vita, & qualità à far simili mali, & eccessi; perche quando fosse tale, si peccarebbe, aiutandolo; non solamente di danari, ma anco con parole.

Coro. ibid.

43 Si dimanda? Vno prestò cento ducati à vn mercante, & li tassò nel principio, che gli li dette, l'interesse, d'un prezzo determinato; Et ciò fece à buon fine, per schifar lite, & diffezenze, che potessero nascere nel fine tra di loro, nel tempo di riscuoterli, se sia lecito? *Resp.* di nò, Imperoche tutti i Canonisti dicono di nò, per rispetto, ch'essi mercanti sempre non guadagnano, & se guadagnano, guadagnaranno poco, ò nulla, & meno di quello, che sperauano. Però bisogna al prestare l'edito d'essa mercantia, & secondo quello, tassare l'interesse; quando però esso prestatore sperasse il guadagno, che lui doueua fare con detti danari, douesse cessare, per alcuni impedimenti, che haueua deliberato comprare. Ma se cessò detto suo guadagno, per l'impresto fatto, che non puote comprare vna possessione, ò vigna, ò altra cosa fruttifera, & che la tassa d'esso interesse, habbia da riguardare alla qualità de' frutti, che detta vigna poteua rendere, alli pericoli, che sono sottoposti, & disposizioni de' tempi; Dicono i Theologi, che si può tassare detto interesse nel principio. Ma non già, quando era deliberato di comprare vino, ò grano, & altre simili sorte di mercantie. Et io sono della opinione de' Theologi. Et per concludere questi casi di luero cessante, diremo, che secondo che faranno i negotij, che s'impediscano per l'impresto, così si deue giudicare la tassa d'esso luero cessante, che s'haurà da fare nel principio, per esso interesse del luero cessante. Et l'Extrauagante della felice memoria di Pio Quinto, fatta nel 1571. laquale incomincia. *In eam.* chiaramente lo dichiara, & mostra non potersi fare in altro modo, imperoche la si deue intendere solo ne' cambij, & non nell'impresto del luero cessante.

Coro. ibid.

44 Si dimanda: Vno prestò alcuni danari à vn'altro, che per giusta cagione gli doueua dare alcuni altri danari, d'vna donatione fattagli, ò per vigore d'vn testamento, ò legge ò statuto, ò per sentenza, ò per simili altra sorte d'obligi in coscienza, quali per altra via ricuperare non si poteuano, se non li prestaua detti cento ducati appresso quelli, che doueua hauere, ò per hauerla prestata, ò seruita, ò pagata per lui, ò per simile altre sorte di ragioni, se gli sia lecito riceuere alcuno interesse? *Resp.* di sì, computando detto interesse per quel che ragioneuolmente non può hauer, ma non per conto dell'impresto a lui fatto. Imperoche. *Vim si repellere licet.* quando non si può far altrimenti. Anzi dirassi, che non potendo ricuperare il suo alcuna per soua, ò per le cose sopradette, ò perche gli lo nega, ò non ha prouue di poterlo conuincere con la giustitia, ò perche non lo può astrengere per esser maggior di lui, ò soffoca li vfficiali, ò per esser molto litigioso, ò per non poter spendere, & simile, dico, che con buona coscienza può robarli (per vsar questa parola) ò per dir più modestamente, puo leuargli tanto, quanto giustamente, & ragioneuol-

Coro. ibid.

m. 15. & 16.

Nota.

ED

mente pretende hauer da quello, senza alcuna restituzione, o peccato, purché cio si facci secretamente, senza scandalo del prossimo di esser visto, & senza pericolo d'infamarsi, & senza danno d'alcuna terza persona, per sua ragione. Onde diremo vno deue hauer 50. ducati da alcuno, nè altrimenti li potrà hauer se non li presta cento ducati, appresso. così lui potrà far l'istrumento di 150. ducati, senza alcun peccato.

Del Prestar gratioso, o con premio, senza peccato. Cap. CCI.

Vedi Prestare vsuratico con li aderenti capitoli.

Del Prestare usuratico mentale. Cap. CCH.

Vedi, Ibidem.

Del Prestare per accrescimento di moneta, o di prezzo. Cap. CCHI.

Del Prestare cessante il guadagno. Cap. CCHH.

Vedi tutti i precedenti capitoli.

De' Preuaricatori di Leggi. Cap. CCV.

Vedi Peccato contra le Leggi, o del Peccato attuale.

Del prezzo. Cap. CCVI.

S O M M A R I O.

1 *Colui, che uende alcuna cosa piu di quello, che è ordinato dalle leggi fatte dal prencipe pecca, benché la uende poco, & perche.*

Il prezzo dice si esser de due sorte, cioè legale, & naturale.

Il prezzo naturale esser di tre sorte, Pietoso, Mediocre, & Rigoroso.

Colui, che uende, o compra, piu, o meno, di questi tre prezzi, pecca.

Colui, che uende alcuna cosa piu d'uno di questi tre prezzi pecca.

Si dimanda: Il prencipe fece vna legge, che niuno debbe vendere la tal cosa piu di tanto prezzo; per ilche vno la vendena di più, se peccò: *Resp.* essendo che il prezzo sia di due sorte, cioè legale, & Naturale; Et essendo che il prezzo sia in punto, cioè indiuisibile, dirassi di si, ancorche l'hauesse uenduto poco, come doi soldi, o un soldo. Il naturale poi, è di tre sorte (come ha nemo detto altroue) cioè nel capitolo del comprare, & uendere, della mercantia, & altre ue, deue haueremo detto essere tre sorte di prezzi, cioè pietoso, mediocre, & rigoroso. Come si passa vno di questi tre prezzi, sempre si pecca, & si commette vsura. Et quando se vende o si compra la roba in credenza più d'vno di questi tre prezzi, medemamente si pecca, & si commette vsura, & è tenuto alla restituzione.

L'Autore.

De' Prigionati, o presi da Biri, o Carcerati. Cap. CCVII.

Vedi anco Reo. con gli altri aderenti capitoli. Et Fuga. Restituzione al caso 80. con i sequenti.

S O M M A R I O.

1 *Il prigioniero condannato douer morire di fame, non pecca mangiando, quando, come, perche, & da chi se li da, da mangiare.*

Ne meno chi li da da mangiare pecca, & chi.

2 *Il prigioniero, che cerca di liberarsi, come, quando, & perche non pecca, & quando pecca, & perche.*

3 *Il prigioniero per debiti, come, quando, & perche peccò, & non peccò.*

Il

4 *Il Prigioniero per la vita, concessi di star fuori di prigione con promessa di sicurtà di ritornare, nè ritorna, come peccò, & quando, & perche non peccò.*

5 *Il Creditor, che vna, & piu volte s'accorda col debitore, nè lo paga, come pecca facendolo poner in prigione.*

6 *Il Reo, posto in prigione, & condannato à morte, & uccide il Bogia per salvarsi peccò.*

7 *Il Reo posto in prigione, & condannato senza prove, & dal popolo saluato, mentre si mena alla morte, & si salua, non pecca, benché sia Reo inconfesso, ma peccò il Giudice, & perche.*

Si dimanda: Vn Reo essendo giustamente condannato à morte dalla Giustitia, che douesse morir di fame, al quale fu dato da mangiare, & mangiò, se peccò? *Resp.* di no, percioche non mangiando, quando gli n'è dato da qualunque fosse, sarebbe fatto homicidiario di se stesso; Ma dirassi ben questo, che conoscendo lui esser Reo, giustamente condannato, si contentaua volontariamente far questa sorte di morte volentieri per i misfatti commessi, & sopportarla con pazienza, perche la meritaua; il quale quando per questo fine (come dice el sa Armilla,) & essa Somma Corona hauesse quella morte sopportato, volontariamente, nè haner voluto mangiare, per morir, per giusta sentenza, & meritamente per i suoi peccati commessi; dirassi, non hauer peccato, nè essere stato homicidiario di se medesimo; essendo che la Giustitia meritamente l'ha condannato. Ma S. Tomaso col Gaetano è di contraria opinione, dicendo, che potendo quello hauer da mangiare, nè mangiò, hauer peccato, & deue mangiare. Ma per concordare queste opinione io dirò la mia. Che la Giustitia veramente lo condanna, che nò gli sia dato da mangiare, & che debba morir di fame; Ma intendesi, non gli sia dato da suoi Ministri d'essa Giustitia, doue come esecutori d'essa Giustitia, ch'in questo luogo, sono, carnesfici, perche in lor potere è esso Reo di farlo morir di fame, con non darli da mangiare, & darli la uita, con darli da mangiare. Ma non è però l'intentione d'essa Giustitia, nè ciò veramente intende, n'anche tacitamente, che non gli sia dato da mangiare da altra terza persona. Onde concludemo che S. Tomaso rettamente dice, con esso Gaetano, & esso Reo deue mangiare, essandogliene dato, da qualunque sia. Ma dirremo bene, ch'essi Ministri, o Guardiani di quello peccariano, quando gli dessero da mangiare, & mortalmente. Nè altri peccaria, quando gli dessero da mangiare, o sporgerli altro aiuto, quando da essa Giustitia, non sia fatta altra eccezione. Anzi dirassi, che peccariano tutti quelli, che lo potessero aiutare, nè l'aiutassero, senza però pregiudicio, & danno d'essa Giustitia, & d'essi Ministri, o Guardiani pubblici, o taciti.

2 *Si dimanda: Vno ritrouandosi in prigione strettamente custodito, o in Galera, & simili, il quale cercaua liberarsi, & si liberò, percioche rompette la carcere, o i ferri, o subor no i Guardiani, & simili; Per ilche scampò, & si saluò, se peccò? *Resp.* cò l'istessa Somma Corona, di no, quando però non habbi fatto resistenza, o violenza, o danno a essi Guardiani, & Ministri, che lo custodiavano. Percioche, se ben giustamente in quella era condannato, dirassi, che tutti sono tenuti liberarsi (potendo) poiche gli animali brutti c'insegnano, & infiu' al pulice. Benche anco si contraffaccia alle Leggi ciuili, percioche la pena, che deue patire la porta seco, nè fa contra coscienza; Anzi dirassi, che farebbe contra coscienza à non liberarsi, potendo.*

3 *Si dimanda: Vno hauendo d'hauer da alcuno alquanti danari, è roba, nè potendo esser pagato, lo fece metter prigione, il quale aiutato da se, o da altri a certo tempo fuggì, & si libero da quella, se peccò? *Resp.* Se detto prigioniero poteua pagar detto debito, nè volse pagarlo, o per nò di scomodarsi, o per qualoque altra causa, dirassi di si, & mortalmente, oltre poi, ch'è tenuto a tutti tempi pagarlo, & alla restituzione di tutti danni, spese, & interessi potendo pagare, nè vuole, per hauerlo fatto incarcerare. Ma quando fosse stato impotente da pagare, o nò poteua pagare senza certa dilatio di tempo, & ch'esso creditore senza molto suo discomodo poteua aspettarlo, dirassi nò hauer peccato, per esserli liberato di prigione. Anzi esso Creditore doueua farlo per ogni debito di carità, nè farlo ritener per iniquità. Però haurebbe peccato, quando non si fosse liberato, & anco quando si liberò, come mosso per suo vile, o della sua famiglia, ma non per far dispetto, ne per sdegno, ouer per odio ch'hauesse hauuto contra esso Creditore, percioche quando per questo fine, haurebbe peccato.*

Si di-

De accusa. nu. 21. & de carcere. nu. 3. 4.

Coro. de peccati par. 1. c. 1. nu. 11.

2. 2. q. 69. art. 1. ult. ad 7. dub.

Et q. 69. ad secundū argumentum. L'Autore.

Ibid.

50

Coro. ibid.

Coro. in 114.
Et. de iura.
m. ca. 10.
nu. 25. du.
bis 4.
T. de quo. n.
30. de iura.
mento con.
sto.

L'Autore.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

L'Autore.

L'Autore.

A. Ioan. 8.

4 Si dimanda: Vno essendo in prigione per cose criminali, & condannato a morte, o ad altra pena affittiva, supplicò, che gli fosse concesso andare sin' a casa, per accommodare i fatti suoi, con hauer dato vna sicurtà, & con giuramento di ritornare in prigione, fra tanto tempo, alquale essendo stato concesso, non ritornò, se peccò? *Resp.* se la carcere, doue lui fu posto, era ingiuriosa, dico, che esso Reo ingiustamente in quella fosse stato posto, & fosse stato incolpato a torto, dirassi di no, che non peccò, nè meno fu pergiuro; Ma dirassi bene, che sarà tenuto alli danni tutti d'esso piezzo. Ma se non hebbe, o non li fu fatta alcuna sicurtà, non sarà tenuto altrimenti di ritornare, nè di rifare alcun danno. Ma diremo bene, che se lui giustamente fosse stato incolpato, incarcerato, & condannato, & giurò di ritornare, dirassi, che non ritornando, peccò, & è fatto pergiuro, benchè douesse morire. Et quando lui giurò, con animo, & intentione di non tornar più, nè s'obbligò a ritornare, ma di fuggire, & finger con parole, & humiltà di ritornare, ma l'intentione sua era di fuggire, dirassi che sarà sempre tenuto a ritornare, percioche haurebbe fatto contra Giustitia, essendo che lui non giurò forzatamente, ma uolontariamente, onde hauendo prestato il consenso, uoluntario, non ritornando, peccaria.

5 Si dimanda: Vno vendette certe robe a tempo, per ilche colui, che comprò, arriuato il tempo non pagò; perche non poteua pagare, per non hauer il modo; ma prudentemente scorgeua il Creditore, procrastinandolo di giorno in giorno, o di mese, in mese, fin certo tempo, che lui fece, alcuni suoi seruitij, & andò in parti lontane; Dopò partito, & il Creditore hauendo saputo doue egli era, lo fece ponere in prigione; ilquale dopò posto in carcere, s'accordò con esso Creditore di pagarlo, con darli tanto meno, & lo facesse lasciare, essendo che vno gli faceua questa carità, ilquale si contentò. Et venuto in miglior fortuna, meno uolse pagarlo. Perilche di nouo lo fece incarcerare, ilquale di nouo fuggì di prigione in qualonque modo, nè lo uolse pagare, se peccò? *Resp.* di no, quando non gli sia stato alcuno altro accordo, in esso accordo già fatto l'altra uolta, di douerlo sodisfare del restante, quando fosse mai peruenuto a miglior fortuna. Anzi dirassi ch'esso creditor peccò lui, & è tenuto a i danni, & interessi d'esso Debitore, d'essa seconda carcerazione essendo che. *Quod semel placuit, amplius displicere non possit*, dice la legge.

6 Si dimanda: Vno essendo posto in prigione per alcuni suoi misfatti, & condannato alla morte, che fosse strangolato in prigione, ilquale mentre, che l'carnefice era per far l'ufficio suo, per legargli le mani, esso Reo tolse l'arma a esso Carnefice, & l'ammazzò, & anco altri, ch'erano in sua compagnia, & scampò fuori di prigione, & si saluò, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche commise homicidio indirettamente per la sua salute; nè gli fu lecito per questa via indiretta saluarsi, per alcuna legge, ancor chela legge de Natura gli lo faccia lecito in qualonque modo, per saluarsi la uita, ma anch'ella vuole, & comanda con i debiti modi, & non con offesa d'ufficiali indirettamente.

7 Si dimanda: Vno essendo in prigione per la vita, mai uolse confessare alla Giustitia i suoi misfatti, per liquali era ritenuto, nè essa Giustitia haueua testimonij da poterlo cōuincere, & condannarlo; ma solo esso Giudice vidde quelli farli con i suoi proprij occhi; perilche lo fece ritenere, & lo condannò anco alla morte, ilquale mentre si conduceua al patibulo, fu favorito dal popolo, & lo leuò dalle forze delli vfficiali, & lo saluorno, se peccò, essendo che veramente lui era Reo, & commise detti misfatti, benchè non si potesse prouare, se no per la sua coscienza? *Resp.* di no, che non peccò, ne meno esso popolo, che lo favorì, percioche (come è detto) ciascuno è tenuto varètare la sua uita, quando però non gli sia successa la morte d'alcuno vfficiali, o d'altra psona, in essa sua fuga, & liberatione, Ancor che'l popolo, o altra terza psona hauesse morto, o stroppiato alcuno per saluamento di quello, & anche a posta fatta, essendo che la sua intètionè non sia stata tale. Ma dirassi ben questo, ch'esso Giudice non poteua cōdenarlo, poiche non l'ha giudicato, per allegata, & approbata, perilche dirassi, che peccò, per la qual cosa disse esso Giudice Christo all'Adultera. *Mulier ubi sunt, qui te accusabant? Nemo te condemnauit; Nemo Domine. Nec ego te condemnabo, vade & iam amplius noli peccare.* Ecco che per la coscienza Christo non la volle condannare, poiche non la condannaua per allegata, & approbata.

Della Prigione.

Cap. CCVIII.

Vedi Carcere, Fuga, Reo, con li altri capitoli adherenti.

Del

Del Priuilegio.

Cap. CCIX.

Vedi l' Armilla.

Del Priuilegio di poter assoluere.

Cap. CCX.

Vedi Forma dell' Assolutione.

Dei Procuratori, o Auocati.

Cap. CCXI.

Vedi Auocare con gli altri Capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui che procura hauere, o fare hauere beneficij ecclesiastici ad alcuno, pecca, & perche.
2 Colui, che procura d'auer beneficio da chi lo vuol rinonciare, come pecca, & come senza peccato lo possa ricouere.



1 Si dimanda: Vna persona desiderando far seruitio, & dare honore, & dignità a vn Prete suo amico, procuraua per mezo d'vno, che faceua professione far hauer beneficij a ciascuno, che ciò desideraua, ma però con prezzo, come sogliono fare i Senfari nelle mercantie, con patto d'un tanto per sua fatica, & procacciò di modo, che con verità chiamar si può mercatante de' beneficij, poiche ciò pubblicamente per tutti quelli, che lo ricercauano, procuraua, & operaua con prezzo, & con patto. Et detta persona di ciò ne fu auuertito, lui peccare, mentre ciò procuraua dal detto, se peccò? *Resp.* di sì, percioche lui ancora è mediatore di quella opera simoniaca, poiche manifestamente lui sà, che quello non operaria altrimenti, quando non gli fosse promessa la sua senfaria poca, o molta, ma quando per mezo di persona, che non facesse mercantia de' beneficij, ciò procurasse, non peccaria, nè può tener detto beneficio, & deue anco restituir i frutti riceuuti, quando questo veramente seppe.

- 2 Si dimanda: Vno desideraua, ch'un suo Prete amico, o seruitor, hauesse vn beneficio; nè sapendo come fare, operò il mezo d'vna donna, ch'era amica di quel tale, che lo uoleua rinonciare, onde per il mezo di quella, procurò che fosse dato a quel suo Prete, facendo che costei, come sua cosa, procurasse con quello a rinontarglielo, se peccò? *Resp.* di no, quando quello era d'animo di rinontarlo libero, senza alcuna labe di peccato, - ma se con qualche patto illecito, & che da lui ciò si sapeffe, peccaria, & colui non potrebbe godere detto beneficio con buona coscienza, & farebbe tenuto resignarlo, & alla restituitioe de i frutti riceuuti.

Della Professione, che si fa nella Religione tacita, o espressa.

Cap.

CCXII.

S O M M A R I O.

- 1 Quella persona, che intra nella Religione, & passato l'anno rinuene quella, o vero gli è promessa, dirassi hauere fatto professione tacita.
2 Quella persona, che sta vn' anno, o più nella Religione, doppo uscirà fuori per qualche causa, o strepito, dice si essere professò tacito, nè può stare fuori, senza licenza del Papa.
3 Quella persona, che sarà stata nella Religione più d'un' anno, & uscirà fuori per qualche causa della sua vita, nè può intrare in vn'altra, o vero hauere dispensa dal Papa, & viuere castamente nel secolo.



1 Si dimanda: Vno in età di 16. anni entrò in alcuna religione per cōuerso doue si fa professione, & stette in quella vn' anno, & più d'un' anno, ilquale anco doppo stato in quella vno, & due anni, ricercò, & dimandò uoler far professione, alquale dal Superiore fu promessa fargliela fare veramente. Ma occorse dopo vn' spatio di tempo d'un' mese, o due in circa, che in detto conuento, doue

lui

lui stana per stanza, fu fatto non so che rumore, cioè che fu date delle bastonate a non so che frati di detto conuento, & fu data la colpa al predetto nouizzo non professò, per ilche fu leuato da quel conuento, & mandato altroue, ma veramente lui non fu colpeuole di detto rumore, per ilche scorse anco circa anni sei ancora, che non fece professione; Accade ch'un frate sacerdote li fece vn dispiciare, o di fatti, o di parole, nè potendolo sopportare, essendoli venuta vna cortella per le mani a caso, la prese, & dette al detto frate Sacerdote alquante cortellate, & anco lo ferì vn poco nel viso, & essendoli attorno gli altri frati per prenderlo, & darlo al Superiore nelle forze, fuggì, & si salutò, doue stette nel secolo, per il spatio di cinque anni viuendo da laico, se costui sia professò, & sia tenuto più entrare in essa religione, attento che lui volentieri gli entreria nell'istessa, quando non li fosse fatto d'alcun dispiacere sopra il patimento della sua persona, perche si dubita di non esser posto perpetuamente in prigione, ouero a tempo, ouero patire qualche altra pena afflictiua, delche lui teme, & n'è stato auco auuisato, che quando fosse sicuro rientraria nell'istessa? *Resp.* di sì, che veramente lui è fatto professò tacitamente, & esser tenuto rientrare in quella, nè può star nel secolo. Et se veramente lui teme di qualche pena afflictiua, io dico che nell'istessa lui non deue entrare, ma cercando entrare in vn'altra eguale a quella, ouero poco più stretta, quando possa entrarli, per ilche quando non potesse, in vn'altra piu stretta, deue poi cercar di entrare in vn'altra, benchè fosse più larga regola; Imperoche laico non può viuere in niun modo, per ilche lui veramente è professò tacito, & per ratificatione, hauendo lui vna, o piu uolte detto, & domandato far professione. Et quando che non trouasse alcuna religione, che l'accettasse, all'ora lui potrà star nel secolo, ma con licenza del Pontefice, & deue viuere castamente.

Della Professione, ouero officio del Confessore, verso gli infermi.
Cap. CCXIII.

Vedi Assoluzione d'Infermi, & Ammonitione del Confessore al Penitente.

Del Profumarli. Cap. CCXIII.

Vedi Odori.

Del promettere alcuna cosa. Cap. CCXV.

Vedi anco Giuramento per tutto esso Capitolo. Mancar di sua parola. Restititione in generale al caso 5. & 46. Et Restititione del danno fatto al prossimo al caso 12.

S O M M A R I O.

Colui, che promette a meretrice, o ad altre donne, per il peccato fornicario ad alcuna cosa, e tenuto mantenerlo. Vedi Restititione al caso 38.

- 1 Promettere alcuna cosa, con intentione di non volerla mantenere, come si pecca, & perche, & quando non si deue mantenere.
- 2 Colui, ch'è ricercato a douer promettere alcuna cosa a lui utile all'improvisa, & promette, come non sia tenuto mantenerla, & perche.
- 3 Promettere ad un l'altro d'alcuna cosa semplicemente, o che l'una dipenda dall'altra, come se sia tenuto, quanto, & perche.
- 4 Il patrono, che promette alcuna cosa al suo schiavo, è tenuto mantenergliela.
- 5 Colui, che promette alcuna cosa, quando se gli contengano tre cose, all'ora sarà tenuto, benchè senz'alcuna scrittura, sotto pena di peccato, & perche.
- 6 Colui, che promette fare alcune raccomandationi, nè le fa, come, quando, perche pecca.
- 7 Colui, che promette pregare Dio per alcuno, nè lo fa, come, quando, e perche pecca.
- 8 Colui, che promette al seruitore, ch'è per torre al suo seruitore alcuna cosa, nè gli la mantiene pecca, & perche.

Si di-

Si dimanda: Vno promise alcuna cosa ad vn'altro d'importanza, lecita, deliberrata, vera volontaria, & possibile, con intentione di non offeruarla a colui, che la promette, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, se bene fosse senza conditione, & semplice patto, ancorche non li esprimesse la cagione della promessa, pur che siano le cose, che teneuano, quando si fece la promessa, imperoche se sopraggiogesse alcuna cosa, per laquale risultasse danno al promettente, o al promesso non è tenuto mantenere la promessa, & tanto quanto la cosa fosse in uile, illecita, & pazza, non obliga la promessa, per che se alcuna di quelle, o altra simile cosa fosse etiam in giuramento interuenuta, o saputa nel principio, non l'haurebbe promessa nè etiam se fosse promessa con giuramento. Imperoche quando la cosa sarà fatta illecita dopo la promessa, o impossibile, hauendo fatto tutto il suo potere di farla possibile, non è più tenuto alla promessa infino che potrà. Ma accioche piu facilmente questa promissione s'intenda, quando l'huomo sia tenuto offeruarla, legasi al quinto caso.

Si dimanda: Vn Prete essendo ricercato dal suo Vescouo d'alcuna cosa, che gli doue se dare, o prestare, alquale promise darli ciò, che li dimandasse, così in generale, senza pensare alcuna cosa, di ciò, che gli haurebbe dimandato, dopo questo il Vescouo gli domandò, che rinociasse il suo beneficio al tale, & che di ciò, non se ne douesse appellare, se sia tenuto alla promessa? *Resp.* quando la promessa è fatta così in generale, & non in speciale, quale lui non pensò, & se gli hauesse pensato, mentre prometteua gli fosse venuto in mente ciò, che gli poteua dimandare, cosa chiara sarà, che detto Prete, non gli haurebbe promesso, nè si farebbe obligato: per ilche dirassi in questo modo non esser obligato, laqual cosa (dice il Corona) essere stata così decisa in Rota. Ma se li hauesse ricercato così d'un canallo, d'un anello, d'un libro, o d'altra cosa simile, & che etiam ne hauesse hauuto qualche sospitione, douersi dimandare la tal cosa, in questo caso esser cosa bastante ad'obligarlo a douerli mantenere la promessa.

Si dimanda: Vno mi promise semplicemente donarmi una veste, & io semplicemente gli promisi donarli 10. ducati se non dandomi colui la veste promessa semplicemente, io sia tenuto darli 10. ducati? *Resp.* di sì, perche le promesse son fatte da due l'un'all'altro. Et sono due promesse, lequali l'una dipende dall'altra, ma ciascuna uà a diuersa intentione; vnde lui mi ha promesso vna veste, ma me l'ha promessa semplicemente, per ilche vedesi l'una non dipender dall'altra, ma ambedue vedesi esser fatte semplicemente, per laquale simplicità, non sono obligati a farsi la ricompensa d'una specie per vn'altra; Ma se la promessa delli 10. ducati fosse fatta a contemplatione della veste, non dandouli lui la veste, nè anco voi sete tenuto dare a lui li 10. ducati. Ma se la promessa non sarà fatta delli 10. ducati a contemplatione della veste, ma semplicemente senza riguardo alla veste, voi sarete tenuto darli li 10. ducati.

Si dimanda: Vno patrono promise a un suo seruo alcuna cosa notabile, nè gli la mantenne, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, ancorche per la legge ciuile, non si conceda al seruo, o schiavo tale attione, poiche gli serui non possono possedere cosa alcuna propria; nondimeno per legge naturale è tenuto sotto pena di peccato mortale, offeruar la promessa, per ilche non offeruandola peccarà mortalmente.

Si dimanda: Vno promise alcune cose ad alcuno senza scrittura, & non gli le offeruò, se peccò? *Resp.* che la promessa per esser tenuta ad offeruarsi, sotto pena di peccato mortale, tre cose in quella se gli ricercano. Prima che la cosa promessa sia d'alcuna cosa notabile di quantità, perche se essa cosa fosse stiuola non si fa peccato mortale. Seconda, che sia giusta, & lecita, perche di cose ingiuste, & illecite, come è detto nel primo caso non s'è tenuto offeruarle, essendo contra la coscienza propria. Terza, ch'habbia animo colui, che promette d'offeruar la promessa, perche altrimenti quando non l'hauesse, peccarebbe mortalmente. Hor quanto errano coloro, che promettono cose pur affai, & a molti, finche ottengono dall'amico il suo intento, & poi come l'hà ottenuto, dicono, fammicitare se te debbo dare che ti risponderò, perche io non so quello che tu dichio pouere le loro anime, dico di questi tali, credendo si non esser tenui offeruar la promessa poi che non sono dal Giudice condannati.

Si dimanda: Vno disse ad un suo amico. N. vi si raccomanda, alquale disseui ringrazio, & lui insieme, & vi prego raccomandate mi cordialmente a lui; alquale promise fare,

&

Nam. 6. 18. nu. 3. & 9. Coro. de re-situatione in 2. parte c. 4. nu. 13. San. Thom. in de ar. 3. ad 50. & 2. 2. q. 89. art. 7.

Corona de iuramento. Glos. supra ca. ad man. de iurcur.

Cor. de intro- iuran. ca. 1. ponit. 2. de iurcuram.

Carol. sui.

- 618. nu. 4.** & anco con giuramento, dicendo per Dio, che lo farò, ne lo raccomandò, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente per il giuramento, ma se senza giuramento peccò venialmente, & se per cattiva intentione, o per malitia non lo volse fare, tanto più grauemente. Et questa è anco l'opinione nel Nauarro.
- L'Autore.** 7 Si dimanda: Vno andaua alla Madonna di Loreto, & lo pregò, che douesse dire vn patre nostro & vn' Aue Maria per lui; alquale promise dirlo, nè lo disse, benchè se fosse ricordato, se peccò? *Resp.* di sì, & se colui gli hauesse donato alcuna cosa, acciò pregasse Dio per lui, oltre il peccato, è tenuto restituirgliela & se alcuna cosa possibile, lecita, de liberata, uolontaria, vtile, & notabile, nè gli la offeruò peccò mortalmente, quando non restò per ignoranza, o per impossibilità & di cose di poca importanza, senza danno, o vtile, si pecca venialmente
- Coro. ibid.** 8 Si dimanda: Vn Padrone hauendo tolto al suo seruitio alcun seruitore, alquale promise di vestirlo, o di farlo imparare alcun' arte, o lettere, o altra cosa, doppo, che l'ebbe non lo vestì nel modo, che gli promise, nè meno gli ha fatto imparare cosa alcuna, si come gli haueua promesso, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto alla restituzione faccendolo patire, per hauerlo ingannato, & fattoli perdere il suo tēpo. Onde oltre il peccato mortale, è tenuto alla restituzione del danno.
- Nau. c. 17.**

Della Prohibitione d'alcuna arte a non farsi. Cap. CCXVI.

Vedi Artefici.

Della promessa, che deue fare il penitente, doppo la confessione al Confessore, quale, & come deue farsi. Cap. CCXVII.

Vedi Ammonitione del Confessore al penitente.

Della promotione a gl'ordini Clericali. Cap. CCXVIII.

Vedi Collatione d'Ordini sacri. Et Ordini sacri.

Del procedere a' mali, & scandoli futuri. Cap. CCXIX.

Vedi Giudicare.

Del publicare i difetti suoi, ò d'altri. Cap. CCXX.

Vedi Riuelatione de i Secreti per tutto.

Della purgatione Canonica. Cap. CCXXI.

S O M M A R I O.

Purgatione canonica di quante sorte sia, come si faccia, & quando.

- 1 *Colui, ch'è accusato, & giudicato, & manca a se stesso nella purgatione, pecca, oltre che deue esser punito, come, quando & perche.*

Artil. de purgatione canonica. c. cum omne. de conse. di. 2.
o. 1. Memnā. 2. q. 5. & de purgatione. c. per totum. 2. q. 5.

PA purgatione canonica, è di tre sorte, vna che si fa per via della penitenza, & del Battesimo, perche i peccati si purgano. La seconda è detta volgare, laquale è prohibita, perche si fa con ferro infocato, & con acqua bollente, o in duello, perche colui, che da queste scampa, è come purgato, laquale è prohibita sotto pena di peccato mortale, & altre pene, perche è come un tentare Dio. Et l'altra è quella, ch'è ordinata dalla Legge Canonica, ch'allhora questa si vfa, quando vno sia infamiato o querelato d'alcun peccato. Et alle volte si fa con giuramento d'esso infamiato & con testimonij in presenza del Giudice, & i testimonij deueno esser tanti, quanti ricerca la bruttezza d'essa infamia, & che siano huomini di buona fama, & di buona opinione, che non habbiano da giurare il falso. Et allhora falsi, quando non sia nata l'infamia da nemici. Et doppo costituito il giorno, non comparendo

alcuno, che denuntij, allhora si deue fare essa purgatione.

1 Si dimanda: Vno fu accusato d'alcuna infamia, & giudicato, ilquale mancò a se stesso in essa purgatione, se peccò? *Resp.* di sì, & anco deue esser punito, non altrimenti, che se fosse conuito. Et se fu proceduto per via d'inquisitione, ouer di denontia, deuesi punire arbitrariamente. Ma se il processo fu per presonione del Giudice, la sentenza deue esser temperata. Et quando l'infamia fosse notoria, ouero che comparese colui, che denontio, allhora il Reo non deue esser riceuuto a essa purgatione, benchè si offerisse.

1o. Glo. ead presbiter 2. q. 5. Arto. nu. 4.

Della Purgatione delle Donne. Cap. CCXXII.

S O M M A R I O.

Purgatione di donne, che cosa sia, & se sia necessaria farla.

- 1 *Il Sacerdote, che dimieta alle donne l'ingresso della Chiesa nel tempo di parto inanti 40. giorni, pecca, & perche.*

La donna non pecca, per entrare in Chiesa, quando si purga in qualonque modo.

Il marito incontinentemente non pecca, conoscendo la moglie, mentre si purga, ma è lodabile l'astenersi, & perche.

Purgatione di donne, altro non è, se non quella, dopo il parto, che naturalmente, & necessariamente quelle fanno, & si deueno sforzare a farla, per propria salute.

Arto. della purgatione delle donne. c. 5. mo. Raimon. & Ymeruici d. 5. c. ad eius. & 31. q. 7. c. non solum.

- 1 Si dimand: Vn Prete di villa prohibi a vna donna di parto, che per 40. giorni, non entrasse in Chiesa, se peccò? *Resp.* di sì, perche mostrò cō questa prohibitione approuare il rito Giudaico, ouer per qualche superstitione; lequali cose sono contrarie alla nostra fede Christiana. Onde dirassi non esser peccato, se alcuna donna inanti il detto tempo entrasse in Chiesa, per render gratia a Dio. Eccetto non la stesse per riueranza, o per qualche sua semplice diuotione, ma non fa bisogno a quelle questa astinenza d'entrare in Chiesa per necessitā, nè meno, quando si purgassero infra mensem. Nè meno esso marito peccaria, quando volesse riconoscere la sua donna inanti si finisce di purgare, quando non possi esser continente. Ma dirassi esser cosa lodabile l'astenersi da quella, & abborrire quel sporchezza, & lordura.

Del Purgatorio. Cap. CCXXIII.

Vedasi San Paulo nella prima Epistola a i Corinti, al cap. 3. & S. Matteo al cap. 5. & 12. & anco la Somma Armilla del Purgatorio. Perche colui, che non crede essergli, faria Eretico marcio, & io non ne voglio parlare, perche credo tutto quello crede S. Madre Chiesa Catholica Romana. Et poi non mi fa bisogno parlarne, chi ne dubita dunque, veda gli predetti Autori, & Santi, & questo basti in questa materia.

Del Querelare, ò Querelato. Cap. CCXXIII.

Vedi Accusare. Reo. Confessione giudiciale, Carcere, Prigioneri. Et restituzione della fama. Et Ira.

De i Questuarij, ouer Cerretani. Cap. CCXXV.

Vedi anco Ipocrisia.

4. Sent. dist. 21. q. 1. art. 1. qual. 1.

S O M M A R I O.

- Questuarij, chi siano, officio loro qual sia, & con che autorità deueno cercare, & perche.*
- 1 *Il Curato, che non permette, che i Questuarij conuocano i popoli a lor diuotione, non pecca, & per che.*

Questuarij

Armi. de
questuarij.



Questuarij sono quelli, che vanno discorrendo per diuersi luoghi, liquali vanno cercando sotto nome d'alcune Chiese, Hospitali, & altri luoghi pii, & per quelli, che si ritrouano schiaui, liquali meritamente sono chiamati Cerretani, & se non cercano veramente per detti luoghi, & per detti schiaui con lettere del Papa, o de i Vescou, non deueno esser ammessi, & peccano grauemente, cercando senza dette lettere, & meritano castigo graue.

Ibidem.
In estruag.
dem. 4. Cui
ou eo. de po.
mi. et remis.

Si dimanda: Vn questuario mentre andaua cercando conuocaua i popoli alla sua esortatione, acciò hauessero da contribuire larga elemosina, & un Prouano non volse, che nella sua Chiesa ciò facesse, se peccò? Resp. di nò, percioche non sono tenuti, nè meno deue permetterli, che predichino, benchè nelle lettere testimoniali, si contenesse, che sia riceuto car tatiuamente. Percioche detta clausula di conuocare i popoli, & predicare, è riuocata. Nè meno vestirsi con habito Religioso.

Del Raccomandar si à Dio.

Cap. CCXXVI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che nega non esser bisogno raccomandarsi a Dio, pecca, & è heretico, & perche.
- Colui che attentamente non si raccomanda a Dio, pecca, et perche, et che effetto faccia.
- 2 Colui, che si ritroua in necessità, o trauaglio, nè si raccomanda a Dio, pecca.
- Colui, che non si raccomanda a Dio, a chi s'assomiglia, & perche.

Med. lib. 1.
6. 14. §. II.

L'Autore.



Si dimanda: Vno era tanto cattiuo Christiano, che hauena ardimento dire non far bisogno al Christiano, raccomandarsi a Dio, se peccò, dicendo queste parole? Resp. di sì, & mortalmente, & essere heretico, perche ogni Christiano è tenuto per precetto affermatiuo, raccomandarsi a Dio, & non lo facendo pecca, perche veramente ti obliga a douerlo fare, almeno qualche volta. Et dirò di più, colui, che con attentione non si raccomanda a Dio, è come, se nò se li raccomandasse, & stà in peccato mortale, perche è come vn dispreggio, mostrano non tener conto di quello, nè voler offeruar cosa alcuna. Et che questo sia di precetto, nò ci dice Christo: Petite, & accipietis? Quare, & inuenietis? Pulsate, & aperietis vobis? Et altroue non disse alli suoi Apostoli: Orate ne intretis in tentationem? &c. Et anco non è piena di preghi tutta essa Scrittura Santa?

Med. ibid.

S. Mat. 26.

L'Autore.

Si dimanda: Vno si ritrouaua in vna grandissima necessità, o trauaglio, il quale era come disperato, nè però si volse mai raccomandare a Dio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, poiche vedeuo il pericolo, che gli soprauaua così grande, nè altro aiuto da alcuno potea hauere, fuori che da Dio; Percioche questi tali imitano Giuda, il quale benchè conobbe il suo errore non però uolse riconoscerli con la contritione, benchè hauesse conosciuto d'hauer commesso peccato dicendo: Peccauit, tradens sanguinem iustum. Ma però non volse hauer pentimento, nè dimandar perdono del suo peccato, onde si dette in preda al gran Diauolo. Così non altrimenti sono tutti questi, che si diffidano, nè vogliono ricorrere al fonte di pietà, & d'aiuto possibile.

Del Rancore

Cap. CCXXVII.

Vedi Odio.

Della Rapina.

Cap. CCXXVIII.

S O M M A R I O.

- Rapina, che cosa sia, & di sua natura è peccato mortale, & come.
- 1 Il rapir con violenza, non restituendosi, si pecca, oltre le altre pene.
- 2 Il rapir donne di qualunque sorte, & in ogni modo, o altra persona, è graue peccato.

Rapina,



Rapina, altro non è, ch'un torrela cosa d'altri violentemente, contra giustitia, laquale di sua natura, è peccato mortale, perche si fa ingiuria al prossimo, & facciasi da cui si voglia, o da soldati, o da ladri, ch'è il lor proprio, o da potenti, per qualunque causa ingiusta, sempre sarà tenuto a restituitione. Ma se in guerra giusta, o per autorità publica, o per giustitia, benchè sia forzata, non sarà rapina, purchè non si trapassino i termini della commissione, perche è illecito.

Armi. de
rapina.
S. Tho. 2. 2.
q. 66. art. 8.

Armi. nu. 3.

Armi. nu. 4.

Armi. nu. 4.
Et 5.
Cap. de rap.
virg. vel si-
dus. l. unica.

- 1 Si dimanda: Vno violentemente rapì alcuna cosa, per ilche dal Vescouo fu scomunicato, per nò hauerla voluta restituire, bènche si fosse pentito hauerlo fatto; se morèdo deue si sepelire in sacro? Resp. di nò, se prima nò hauesse restituito, benchè fusse pentito, ancorche faccino quello, che possano, percioche è gran vizio la rapina. Onde in quel capitolo primo. De raptoribus. dice si la grauità sua, & se gli niega la penitenza.
- 2 Si dimanda: Vno per forza rapì vna donna, o violento vna vergine largamente, o monaca, o vedoua, o maritata, se peccò? Resp. di sì, & grauemente, & oltre il peccato, deue esser grauemente punito dalle leggi. Et se non è maritata detta donna, non può cōtrahe- re matrimonio con alcuno, quanto però alla legge ciuile. Et s'hauesse robato alcuna persona, o per uenderla, o per altro fine, oltre il peccato dell'ingiuria fattagli, è il peccato ancora maggiore, o minore, secondo il fine per quale ciò habbia fatto.

Della Ratificatione.

Cap. CCXXIX.

Vedi Danno fatto nel prossimo.

Del Recitar l'Officio.

Cap. CCXXX.

Vedi anco dire l'Officio.

S O M M A R I O.

- Recitar l'Officio, che cosa sia, & perche si deue recitare, & da chi.
- 1 Il Chierico, che con speranza crede dir l'officio, & per disgratia perde, ouero non può haue- re Breuiario, & celebra la Messa, non pecca, come, quando, & perche.
- Coloro, che sono promossi ad ordini sacri, sono tenuti dire l'officio, & perche.
- Il Chierico, che non ha hora Breuiari, per dire l'officio, ne procura d'hauerlo pecca, come, & perche.
- Il Chierico, ch'è per celebrare, nè ha detto l'officio, deue prima dirlo, potèdo senza scandalo, & deue sopra sedere.
- La qualità della Penitenza che se deue dare à Chierici, che non dicono l'officio.
- 2 Colui, ch'è promosso alla prima tonsura, è à 4. minori, non è tenuto dire l'officio, & perche, ma deue dir quello della Madonna.
- Li ordini minori, che cosa siano, & se siano prossimi alla santa Eucharistia.
- 3 Colui, ch'è promosso ad ordini con titolo di patrimonio, esser tenuto dir l'officio, & quale, & perche.
- Se a tutti sia lecito recitar l'officio in camera.
- 4 Colui, che si dimentica dir l'officio alcun giorno, & lo recita il giorno seguente, pecca, nè soddisfa, & perche.
- Colui, che per dispreggio, o negligenza, nò dice l'officio, pecca mortalmente, & perche.
- Colui, che non dice l'officio hodierno, non è piu tenuto dirlo, & perche.
- 5 Colui, che recita l'officio fuor di re mpo, pecca, come, & perche.
- 6 Colui, che resta di dir l'officio, per non hauer breuiario, come, & perche pecca.
- 7 Il Chierico, che per inauertenza perde il Breuiario in qualunque modo, come pecca.
- 8 Il Chierico, che per embriachezza o resta di dir l'officio, come pecca.
- Il Chierico, che per embriachezza o accidentale non dice l'officio, come pecca.
- 9 Il Chierico, che per smacchezza, o fatica s'addormenta, e si sveglia sin' al giorno seguente, nè dice l'officio, come peccò.
- 10 Il Chierico, che per giocare, lascia di dir l'officio, pecca mortalmente.
- 11 Il Chierico, che per disgratia perde il breuiario, nè può comprarlo per povertà, nè troua, che gli lo presta, non pecca, non dicendo tutto l'officio.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

V

Colui,

- 12 Colui, ch' ha beneficio semplice, & senz' a ordini, è tenuto dir l' officio, & perche, ne può uicere i frutti, non dicendolo: oltre il peccato mortale.
Quale persone siano tenute dir l' officio, & perche se diano i beneficii.
Il proprio, & peculiare officio del Chierico, qual sia, & l' effetto, che si fa mentre si recita l' officio diuino.
- 13 Colui, che fa dir l' officio ad altra terza persona per se, pecca, nè sodisfa ancorche lo premiassi, & perche.
Il Chierico, che per imporenza non può dir l' officio, & lo fa recitare da un' altro per se, non sodisfa, & perche.
Perche da' fedeli christiani siano stati lasciati i beneficii alle chiese.
- 14 Il Chierico, che non sia in ordine sacro, & habbia alcun beneficio, senz' a godere i frutti di quello, non è tenuto dir l' officio, & perche.
- 15 Il Chierico, che puramente ha il titolo del beneficio, nè gode i frutti, perche lo litiga, non è tenuto dir l' officio, & perche.
Il Chierico, che gode i frutti d' alcun beneficio, che sia posto in lite, è tenuto dir l' officio, & perche.
Colui, che si conosce hauere il torto, & litiga alcun beneficio, con godimento de' frutti, oltre ch' è tenuto dir l' officio, pecca mortalmente, oltre ch' è tenuto a tutti danni, & restituire de' frutti.
- 16 Il Chierico, ch' aspetta qualche rigresso di beneficio, come, & perche non è tenuto dir l' officio.
- 17 Il Chierico, che ha qualche beneficio come è tenuto dir l' officio, & perche.
- 18 Il religioso claustrale deputato al choro, nè recita l' officio, pecca, & perche.
- 19 Il Chierico, o religioso, che sia posto in prigione, o in galera, è tenuto dir l' officio, & perche.
- 20 Recitar l' officio malamente, o non dirlo, nè hauer intentione di dirlo, pecca, & quante uolte.
- 21 Quando non se sia tenuto recitar l' officio, & per quali cagioni.
L' infermo, che gli fa male il parlare non è tenuto dir l' officio, & perche.
- 22 Essendo impedito da qual si voglia infermità del parlare, del vedere, & udire, non è tenuto dir l' officio, & perche.
- 23 Il febricitante terzo, quarto, quando, & come non sia tenuto recitar l' officio.
L' infermo, & anco il sano non esser tenuto recitar l' officio del giorno precedente, & perche, nè meno dire altre orationi mentali.
- 24 Mentre si recita l' officio, si succi alcuna cosa diuersa da quello, si pecca, & perche.



Recitar dell' Vfficio, altro non è, che lodare Iddio per obligo, con pregar quello, che ne voglia perdonare i nostri peccati, pregar per i benefattori, come quelli, che ci hanno lasciato da viuere, tanti legati, & beneficij Ecclesiastici; per premeditare & contemplare i tanti beneficij da Dio, ricenuti, della creatione di questo mondo, della ricreatione, & redentione nostra, & delle promissioni, che ne fa, di darci per sua misericordia (accompagnato con il nostro bene operare) il Regno del Cielo. Alla quale recitatione tutti Chierici, Religiosi, & Beneficiati sono tenuti, & sotto precetto di peccato mortale.

In 2. parte
sub die 8. In
mij. 1581. in
3. ca. 10.
S. Thom. in
quol. 6. ar. 8.
Gl. ibi. Pan.
Et oēs iuris
can. inter-
pret. Et ex
ten. c. si quis
quā de coha-
bit. cleri. Et
mul. dif. 92.
cap. fin.

* Si dimanda: Vn Chierico, essendo andato in Chiesa per celebrare la messa fuor della città tre, o più miglia da vn' altro Sacerdote inuitato, per l' anima d' un defonto, il quale non hauendo detto l' ufficio per quella mattina, almeno Mattutino, nè ritrouando il suo breuiario, andò con speranza di farsi prestare il Breuiario da quello, o d' altro Sacerdote, per dirlo inanti la Messa, ma la sua cartiua forte volse che niuno di quelli Sacerdoti, ch' erano venuti li per celebrare l' hauesse, per il che celebrò senza hauer ditto Mattutino: il quale ritornato poi a casa sua, non puote ritrouare per alcun modo il suo breuiario, se non in capo di quindici, ouer venti giorni, onde per detto tempo non disse mai l' ufficio, se peccò, si per hauer celebrato tutto detto tempo ogni dì, senza hauer ditto l' ufficio, si anco non hauer detto l' ufficio, & che sorte di penitenza se li deue dare? Resp. con il Theol. Card. Pallesotto nelle risposte di suoi casi; Essendo che per tre cause cialcun Chierico sia tenuto recitare il diuino vfficio sotto pena di peccato, mortale. Cioè quello che è promosso ad ordine sacro; quello, che è beneficiato; & tertio quello, che hauerà fatto professione in qualche religione approbata. Et questa è l' opinione di tutti Theologi, & particolarmente in quel capitolo *presbit. de celebratione Missarū*: doue dimo-

dimostrasi per questo *presbiteri*, intenderli in quel luogo tutti i Chierici predetti. Et il testo è chiarissimo circa i Suidiaconi, & Diaconi in ordine, doue dire queste formali parole. *si quis presbiter, aut diaconus, vel quilibet clericus Ecclesie deputatus in quolibet loco fuerit, in quo Ecclesia est, & ad quoridianum psallendi officium, matutinis, vel uesperinis horis ad Ecclesiam non conuenierit, deponatur à clero.* doue la Glos. nota questo, per benche il testo specialmente parli di quel Chierico, che è intitolato ad alcuna Chiesa, nondimeno deue intenderli d' ogni chierico. Et la ragione è questa, che colui, il quale ha incominciato a pigliare ordini sacri, fermamente ha mutato il stato della sua vita in quello stato, che è consacrato al culto diuino, & è instituito a lodare Dio, cō ordine di lode, & con modo prescrito da santa Chiesa, & questo modo prescrito, è quello, che si contiene nel Breuiario, per tanto diremo i Suidiaconi, & Diaconi esser tenuti a dire l' ufficio diuino, quanto i Sacerdoti per ragione del stato, come quelli, che si sono leuati dal seculo, & trosferitosi nel culto di Dio sono tenuti a lodare Dio particolarmente, & a recitare il diuino Vfficio. On de per risoluer questo presente caso, diremo, che detto Sacerdote per quel tempo, nel quale non ha potuto hauere in prestito il Breuiario ne ritrouatolo se non doppò il spatio di quindici, o venti dì, non hauer peccato altrimenti, mortalmente, per non hauerlo recitato, pur che habbia almeno recitato quella parte, che lui sapeua a mente. Imperoche questa è cosa chiara, che *Ad impossibile nemo tenetur.* perche è cosa impossibile, a dire i notturni, per esser variabili ogni giorno, nè hauer Breuiario, per tanto dirassi non hauer peccato, poiche lui non ha peccato libero, è volontario, si come ben dice il padre santo Agostino, & san Tomaso. Onde se detto chierico non farà restato per dispreggio, nè per negligenza, & haura detto quello, che sà a mente non haurà peccato, percioche quando non l' hauesse detto senza alcun dubbio haurrebbe peccato; imperoche se bene colui, che fosse debitore, se non potesse pagare tutto il debito, non è però dissobligato a non pagar quanto può; percioche se vno farà debitor a un suo creditor cento ducati, & gli ne darà venticinque non farà però tenuto a pagare un' altra volta datti venticinque per li settantacinque, che li restarà debitore, perche la necessitā, ouer la giusta causa, che scusa dall' integro digiuno, uedeu scusare da tutta la parte anche di quello. Percioche il precetto di santa Chiesa quantonque non possi offeruarsi in tutto, nondimeno deuesi offeruare fin' a quella parte, che si può offeruare. Ma se detto Sacerdote haurà potuto hauere il Breuiario, o comprarlo, o farlo prestare, & non si fosse curato, all' hora in questo caso haurrebbe peccato mortalmente, quando fosse restato per questa causa magra, & non scusabile di recitarlo, perche. *Quando quis dat causam peccati, clarum est, quod peccat,* come dice san Tomaso. Ma quando non sia restato di recitarlo per suo difetto, non peccò nè per hauer celebrato la Messa senza hauer prima detto l' ufficio, quando non habbi potuto far di meno di celebrare, percioche quando hauesse potuto far di meno prima deueua dir l' ufficio, & soprasedere di celebrare, & dopò detto, celebrare, se però non ci fosse stata qualche vrgente causa di douer prima celebrare, o per qualche estrema necessitā, o per qualche graue danno, o per non dar scandolo, & simile. La penitenza poi che si deue dare a questi tali, che lasciano l' ufficio, non per difetto, o cagione loro, deue darseli ad arbitrio d' esso prudente Confessore. Ma se per negligenza l' hauerà lasciato, & molti giorni continui, o interpolati, & l' hanno potuto dire, nè l' hanno voluto dire, deueseli dare graui penitenze; & se faranno beneficiati, deueseli far restituire li frutti *pro rata de fructibus beneficij, ut habetur in Bulla Pij V.* Ma se fosse per pochi giorni d' vn' anno, deuesi riprendere, & esortarlo a non lasciarlo più, & darsi quella penitenza, che li parrà, si come ben dice il dotto Medina. Ma notassi questi casi sequenti, doue si dichiararà il resto delle propositioni in principio proposte, & con sottigliezza.

* Si dimanda: Vno haueua volontà di farsi Chierico, & incominciò a promouersi a gl' ordini della prima tonsura, & de i. 4. minori, se questo sia tenuto recitar l' ufficio diuino? Resp. con l' istesso di no, benche Innocentio pare, che esprima di sì in quel *Cap. Dolentes, de celebr. missa.* Per il quale testo il Panormitano tiene, che siano tenuti ancor quelli, che sono permossi alli. 4. minori, Et alla sua opinione s' accosta anco quasi Palude, dicendo che questi siano tenuti a recitar pure alcuna cosa di più, che non fanno i secolari. Ma noi diremo affermatiuamente, che non essendogli alcuna ragione, nè precetto, nè meno consuetudine, che oblighi, non esser tenuti, nè meno perche muti stato, essendo che vfficio

c. Nemo de
reg. iu. l. 6.
arg. l. impos-
sibili. ff. de
reg. iur.

Relatū §.
1. 15. q. 1.

1. 2. q. 6.
Case. 2. 2. q.
144. art. 4.

test. inca. cō
dilecti, de
dolo, & cōs.

2. 2. q. 79.

In istr. Cōf.
in 4. prece-
pio. §. 11.

Ibi.
in 4. dif. 15.
q. 9.

L. Autore.
dist. 92. c. ff.
si quis pres-
biter, acet.
diaconus.

L'Autore.

cio delli ordini minori sia solo vn'ufficio in preparare li vasi, che s'usano nel tempio, & alcune altre cose al preparamento di quello, nè esser prossimo all'ufficio, & esercizio della santa Eucharistia, come è tenuto il suddiacono, & il Diacono; ma dirò ben questo esser cosa lodabile recitare almeno l'ufficio piccolo della Madonna.

Ibid.

3 * Si dimanda: Vn Chierico si promosse alli ordini sagri *ad titulum patrimonij*, se sia tenuto dir l'ufficio diuino? *Resp.* con l'istesso di sì, & deue dire l'ufficio Romano, che si contiene nel Breuiario nuouo riformato dopò il sacro concilio di Trento dalla felice memoria di Pio V. Imperoche se altro ufficio dicesse peccarebbe mortalmente, nè sodisfaria al precetto dell'obbligo. Nè meno essere scusati dal peccato mortale quelli Religiosi, o Chierici priuati di qualche diocese, che sono tenuti a recitar l'ufficio ogni dì, & che lo recitassero (benche in camera solitariamente) quando non sia accettato dalla sua religione, o Diocese cò consento del Papa, secondo il rito del Breuiario benche lo recitassero secondo esso rito (dico) del Breuiario instituito, & riformato da santa Chiesa, essendo che il recitar dell'ufficio, non sia a beneplacito d'ogn'vno, ma solo spetta al Vescouo, & a tutto il capitolo, con il *placet del Papa*, si come si ha per essa bolla di Pio V.

Tabie. verbo hora canoni ca. §. 16.

Ibid.

Quolibet. 3. ar. 9. Inno. 4. c. 1. de cele. missa.

4 * Si dimanda: Vn Chierico vn giorno essendo molto occupato, non disse l'ufficio perche si dimenticò, al quale parendo hauer mancato del suo obligo, lo disse il giorno seguente, se sodisfece? *Resp.* con l'istesso di nò, che non sodisfece, & hauer peccato secondo il suo fine, & negligenza, si come chiaramente dichiara san Tomaso; Et il prudente confessore li deue dare la penitenza, secondo a lui parerà; Ma se per dispreggio, o per poca cura peccò mortalmente. Percioche il recitar dell'ufficio *est omnis annexum diei, & non persona, transacto igitur die, transit & omnis.* Di modo che a tale soggettione l'huomo non è più soggetto, poiche il giorno è passato. Et andio che due vfficij dicesse in vn giorno, non sodisfaria, di maniera che non accade darli per penitenza, che lo debba dire, ma se li deue dare altra sorte di penitenza arbitraria, per l'omissione dell'ufficio non recitato nel passato giorno.

Ibid.

2. par. tit. 9. ca. 12. §. 3. Ibid.

5 * Si dimanda: Vno Chierico recitaua l'ufficio fuor di tempo delle sue hore, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, ma venialmente, se questo haurà fatto senza giusta causa, & che lo reciti inanti la meza notte, essendo che il giorno (come altroue hauemo detto) sia al recitar l'ufficio da vna meza notte all'altra, si come ben dice santo Antonio, & Gio. Andrea. *In cap. Quando de consecra. dist. 1.*

S. Agost. Relatum in §. 1. 15. q. 1. 1. 2. q. 6. & 2. 2. q. 79.

6 * Si dimanda: Vn Chierico non recitaua l'ufficio diuino, perche alle uolte non haueua quando voleua dirlo, il Breuiario, se peccò? *Resp.* con l'istesso, che quando lui non haueffe ricercato d'hauerlo o in prestito, o comprarlo, di sì, percioche vedesi questa sua omissione esser malitiosa, & peccato volontario, percioche sempre il chierico deue hauer il Breuiario preparato, & leuare tutti gl'impedimenti di mezzo per dirlo, perche è facil cosa a trouare vn Breuiario, onde. *Vbi est liberum, & voluntarium, ibi est peccatum.* Et anco san Tomaso questo chiaramente afferma, che dopo la volontaria omissione del recitar l'ufficio diuino, li essere anco il peccato mortale.

Ibid.

7 * Si dimanda: A vno Chierico ritrouandosi in mare inauuertentemente gli cascò (mentre voleua in cominciare a dire l'ufficio) il Breuiario in acqua, per ilche stette molti giorni, che non lo disse, se peccò? *Resp.* con l'istesso, se questa inauuertenza è stata crassa, dirassi di sì, che peccò, & mortalmente, perche ha voluto lui questa omissione per non voler dire l'ufficio. Ma se la fu veramente accidentale, & con suo dispiacere, è scusabile, & non pecca, usando poi diligenza in trouarne vn'altro, o in prestito, o comprarlo.

Ibid.

Med. in 12. S. Tho. q. 71. ar. 3. in responsione ad 3.

8 * Si dimanda: Vn Chierico s'imbriacò, per laquale embriachezza, lasciò di dir l'ufficio per quel giorno, se peccò? *Resp.* con l'istesso, che veramente lui non peccò, quanto aspetta al dir dell'ufficio, non essendo detto suo Embriachezzo abituato, & consuetudinario, percioche quando fusse per consuetudine dirassi lui peccar doppiamente; per la omissione dell'ufficio, & per l'Embriachezzo. Ma se detto Embriachezzo è stato accidentale, dirassi lui hauer peccato per l'Embriachezzo solo, e non per l'omissione dell'ufficio, perche questa tale omissione nò gli è stata preuista, nè per modo alcuno voluntaria, & però nò se l'imputa a colpa, onde sarà scusato da esso peccato mortale, ma nò però dal veniale.

Ibid.

9 * Si dimanda: Vn Chierico hauendo molti giorni caualcato, vn giorno si trouaua molto stracco per il caualcare, o caminare, & andò a riposarsi in letto, per ilche si adormentò

10 Si dimanda: Vn Chierico, o beneficiato, o Religioso, o Religiosa, che sono destinati al Choro, lasciò, o voulse lasciare deliberatamente alcun giorno tutte l'hore Canoniche, o parte, senza hauer proposito di dirle dopò; Ouero le disse notabilmente male, senza alcuna cagione ragionevole, senza proposito di ridirle, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & anco senza attentione, o intentione (si come nel capitolo del dire l'ufficio haue quelli, che sono tenuti per obligo tutte tre queste sorte di persone, & anco aggiungiamo la quarta sorte, di quelli, che per voto si fossero obligati.

Probatio fuit in rep. c. quando de consecr. d. 1. no. 3. nu. 5. & no. 4. & Nou. c. 25. nu. 96.

11 Si dimanda: Essendo (come altroue hauemo detto) che tutte le predette quattro sorti di persone siano obligate a recitar l'ufficio, non hauendo giusta cagione, che gli possa scusare, cioè per l'infermità, o alcuna occupatione, subito preuenuta; o per impotenza, o per difetto di non hauer Breuiario, per non poterlo hauer, o per dispensatione del Papa, o per non esser obligato a ciò, se nò per ragione di Beneficio, nè pigliar di quello frutto alcuno, nè per se, nè per altri, nè riceuere alcun stipendio della Chiesa, nè per tempo futuro sia per riceuerne, & simili: Vno dunque essendo infermo, o direttamente, o indirettamente, per farli danno il parlare, non disse l'ufficio, se peccò? *Resp.* di nò, nè meno sarà tenuto dirlo, o più tardo, o per anticipatione, o di notte, o di giorno, o solo, o in compagnia; quando però detta infermità (come dice il Nauarro) temesse, percioche se non la temesse, non farebbe scusato dal peccato, che farebbe tenuto recitarlo.

Ca. 25. nu. 100. & no. d. c. quando no. 1. 1. nu. 1.

12 Si dimanda: Vno Chierico, o altro, essendo per alcuna infermità impedito dal poter parlare, o vdire, o vedere, o perche gli impediua il praticar con gli suoi amici di cose graui, & negotij importanti, non disse l'ufficio, se peccò? *Resp.* di nò, si come l'istesso dice, purchè non gli sia commessa malitia, o negligenza, con cercare alcuna di simili occationi, per non dirlo; percioche sarebbe altrimenti, nè farebbe scusato dal peccato.

Ibi. & in d. c. quando no. 1. pag. 208 nu. 4. & 5.

13 Si dimanda: Vno essendo infermo d'alcuna febre terzana, o quartana (benche leggiera) per ricreatione, o per passar il tempo, fu intertenuto da alcuni suoi amici: per ilche nò puote in quel giorno recitar l'ufficio, se peccò? *Resp.* di nò, quando eio non haueffe ricercato malitiosamente, per non recitarlo, potendo: Nè meno sarà tenuto rimetterlo il giorno seguente, come cosa non necessaria all'obligo: benche etiandio che fosse sano, nò sarà tenuto rimetterlo il giorno seguente, come cosa necessaria all'obligo, secondo esso Nauarro, Innocetio, & l'Hospital: Nè meno gli farà cosa necessaria vdirlo da altri, che quello recitasse, essendo infermo. Nè meno, che faccia, ouero dica altre orationi a Dio mentalmente, benche Maggiore tenga il contrario, dicendo esser tenuto a recitarlo.

& Hofl. in d. c. de celebr. missa.

14 Si dimanda: Vno mentre recitaua l'ufficio, o solo, o pur in compagnia, si pose a scriuere, o a leggere alcuna cosa diuersa dall'ufficio, o fece altra cosa simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando però ciò fece con deliberatione, & mentre egli diceua parte notabile dell'oratione obligatoria, o dell'ufficio, almen senza proposito di ridirlo: per cioche dette cose sono opere esteriori, repugnanti all'intentione: onde consequentemente pare, che egli muti proposito, ch'egli tenne nel principio d'hauer attentione, & questo almeno per quel spatio di tempo, che ciò faceva, o di leggere, o di scriuere, come anco l'istesso Nauarro dice.

Cap. 25. nu. 100. Palu. in 4. d. 15. q. 5. ar. 2. c. 1.

Della Reiteratione della Confessione, & d'altri sacramenti tutti.
Cap. C C X X X I I.

Vedi anco Assolutione Sacramentale. Confessione. Offeruanza della Confessione. Circonstanze della Confessione, & de' peccati. Contritione. Sigillo della Confessione. Ordini Sacri. Vdirela Confessione. Obluione. Cresima. Et Ingiuria de' Santissimi Sacramenti.

S O M M A R I O.

Reiteratione della Confessione, che cosa sia, & in quanti modi si renda inualida. Perche l'huomo sia tenuto reiterar la confessione, & che cosa concorra in essa Confessione accio sia valida.

- La confessione, in che cosa consista, & per quanti difetti bisogna reiterarla.
- 1 Il confessarsi a laici per necessità, la confessione non è valida, perche & quanto uaglia.
 - La confessione a laici, a quali si deue fare per necessità, & perche.
 - Quelli laici, che riceuono la confessione d'alcuno per necessità, riuelandola pecca graument, & merita castigo.
 - Al Diacono, o ad altri ordinati, non si deue confessare, & a quali si deue, & perche.
 - 2 Il penitente confessò, & assolto di casi riservati, che non poteua, la confessione è valida, & perche, & il confessore pecca, & quel che deue fare.
 - 3 Il Sacerdote scomunicato, che assolve il penitente, è assoluto, ma come, & perche.
 - Il penitente, che semplicemente si confessa al Sacerdote scomunicato, benchè lo sappia, esser ben confessato, come, & perche. Ma il Sacerdote pecca, perche, & quando.
 - Il penitente, che si confessa al confessore scomunicato notorio, la confessione è inuvalida, & questo, come, & perche.
 - 4 Il penitente, che si confessa al Sacerdote scomunicato occulto, sapendolo, non è valida, & pecca, & perche, come & quando.
 - 5 Confessarsi al parrocho scomunicato, non si pecca, & è la confessione valida, perche, & come.
 - 6 Confessarsi da Eretici, o Scismatici, come sia ualida la confessione, & perche.
 - 7 Confessarsi a Sacerdoti, che finge d'assoluerne, come sia ualida la confessione.
 - 8 Colui, che ode le confessioni altrui, nè di ciò si confessa, pecca, & non è ualida, & perche.
 - 9 Confessarsi senza hauer dolore, la confessione non è valida, & perche.
 - 10 Confessarsi con dolore, con atto contrario, & con proposito di non lasciar il peccato, è inuvalida, & perche.
 - 11 Confessarsi cò non proponere di non seguitare, o lasciare il peccato, la confessione è inuvalida.
 - 12 Confessarsi con dispiacere d'hauer peccato, ma non hauere nè iniectione di piu non peccare, non è valida.
 - 13 Confessarsi con dolore, & proposito d'astenersi dal peccato, ma instantemente, non è ualida.
 - 14 Confessarsi con dolore, & con proposito di non piu peccare, nè confessarsi non hauer tanto dolore, quanto si deue non esser ualida, & perche.
 - Confessarsi con proposito di non piu peccare, & della sua insufficienza, esser ualida, & come sodisfa & a chi.
 - 15 Il confessarsi & pentirsi per tema della vita, & non dell'offesa a Dio, è inuvalida, & perche, ma se con dispiacenza semplice, & il commesso peccato, è valida.
 - 16 Il penitente, che si propone nell'animo, non uoler confessare un peccato, se dal confessore non è interrogato, non è ualida, benchè lo confessi per l'interrogatione, & perche: benchè piu uolte anche si fosse confessato.
 - 17 La Confessione insufficiente fatta, per certa crassa ignoranza, & colpenole, secondo la qualità della persona, non esser ualida, per certa credulità del penitente, & perche, & quando sia ualida.
 - La confessione fatta cò semplice dolore credendo, che sia sufficiente alla remissione de' peccati, non conferisce la gratia, per l'insufficienza, & quando gli sarà ualida, & perche.
 - 18 La confessione fatta senza considerari i peccati, che s'hanno da confessare, se siano mortali, o veniali, essere inuvalida, & perche, & quando sia scusato dall'ignoranza tale.
 - 19 Il penitente, che per negligenza lascia alcun peccato, per non hauerlo pensato, ouero si confessa con pensamiento da casa alla Chiesa, non esser ualida, come quando, & perche.
 - 20 Confessarsi con debita diligenza usata di ricordarsi de' suoi peccati, la Confessione esser ualida.
 - Il penitente dopo usata ogni diligenza per ricordarsi de' suoi peccati, dopo la confessione poi se ne ricorda, è tenuto confessare quello, che si dimenticò, quante uolte si ricorderà, & perche.
 - 21 La donna, che per non esser tranquagliata dal confessore, per scoprire l'amor lasciuo, lascia questo peccato, non pecca, & come saria tenuta confessarlo, a chi, & perche.
 - Per tre cause è lecito alle uolte non confessarsi integramente di tutti i suoi peccati, & quali.
 - 22 Colui, che tace alcun peccato d'omicidio, o d'altro, che sia in pregiudicio del Confessore, non pecca, & la confessione è ualida, & perche. Et quando sia tenuto confessarlo.
 - 23 Tacer alcun peccato scambioso per tema, che el Confessore non lo palesi, la confessione non è ualida.

Il Sa-

mentò, & dormette tanto, che non si svegliò fin'al giorno seguente, onde non disse l'ufficio, se peccò? Resp. con l'Istesso di no mortalmente, perche questa omissione non si deue imputarsi a peccato, poi che ne per suo difetto, nè uolontaria è stata, il che spesse uolte suole accadere a molti poueri sacerdoti, che in viaggio vanno, li quali patiscono del mangiare, del riposarsi, & altre cose necessarie alla salute corporale.

10 * Si dimanda: Vn Chierico ritrouandosi in compagnia d'alcuni suoi amici, o buoni compagni, come il uelgo suol dire, tutto il giorno giocò con quelli alle carte o ad altro gioco fin a meza notte, per il che non disse l'ufficio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, poiche per l'Embriachezzo, & dilattatione del gioco, lasciò il recitar l'ufficio diuino; Hor quanti di questi tali sacerdoti gli ne sono, che per ordinario ad altro no attendono, che tutto il giorno, & la notte al gioco; Dhè superiori aprite gli occhi, poiche il carigo è vostro & per questo quando altro peccato non haueste, andarete a casa del Diuolo, potendo prouedere, & non volete.

11 * Si dimanda: Vn Chierico a caso perse il suo breuiario, nè lo poteua comprare per esser veramente pouero, nè meno trouaua chi gli lo uollesse prestare, onde il pouer'huomo stette molti giorni, che no disse l'ufficio se peccò? Resp. con l'Istesso di no, poiche per disgratia lo perse, nè haueua la possibilità di poterne comprare vn'altro, nè alcuno gli lo uollesse prestare, per il che uedeu chiaramente che questo Chierico. Non dai causam uoluntariam peccati. Ma se l'hauesse potuto hauere in qualonque modo, nè l'hauesse recitato, haurebbe peccato mortalmente, una uolta sola, per l'ommissione di non hauerlo recitato, & non due peccati haurebbe commesso. Et mentre che se ne prouede d'uno, deue di rel'ufficio, che fa a mente.

12 * Si dimanda: Vno haueua vn beneficio semplice, ouer curato, ma non era promosso ad alcuno ordine, nè diceua il diuino ufficio, se sia tenuto a dirlo, & se peccò per non hauerlo detto? Resp. con l'Istesso di sì, che è tenuto, ne con buona coscienza può riceuere i frutti di quello, & peccò mortalmente; Imperoche stante quello, che nel primo caso detto haueua, che tre sorte di persone sono tenute a dire l'ufficio, cioè per li ordini sacri, & per esser beneficiato, essendoche sotto questo titolo di chierico si conferiscono li benefici, & si obliga ciascuno, ancor che non sia ordenato, a dire il diuino ufficio, il che è chiaramente contra per quel cap. fin. citato di sopra, dist. 92. in illo uerbo Deputatus. Et ex cap. fin. de rescrip. lib. 6. doue dice, non dari beneficio, se non per l'ufficio. Et per il Concil. Lateran. Principiato da Giulio secondo, & continuato da Leone decimo, doue si ordena, che colui che hauerà beneficio o semplice o curato, nè dirà l'ufficio diuino, eccetto che per impedimento legitimo, per detto tempo, che non l'hauerà recitato, Fruitus suos non faciat, immo eos impendere, tanquam rem iniuste captam, in fabricam beneficij, aut in Elemosinas pauperum tenentur. Percioche il proprio ufficio, & esercizio del Chierico è ueramente il recitar l'ufficio diuino, con le quali hore diuine si prega Dio per li peccati de' Popoli, onde per questo peso se danno li beneficij a Chierici, altrimenti con buona coscienza non possono riceuere li frutti de' beneficij, come mercede, che è data a essi per il recitar l'hore canoniche, essendoche in questo peculiare esercizio i Chierici, & Religiosi tutti si denono applicare, nè ad altro priuatamente, & publicamente douerebbono inuigliare.

13 Si dimanda: Vn chierico haueua vn beneficio semplice, o pur curato, il quale per soddisfare al suo obligo del recitar le hore canoniche, daua vn tanto a vn'altro Chierico, acciò quello le recitasse per lui, se peccò, & sodisface al detto suo obligo? Resp. con l'Istesso di sì, che peccò, nè meno sodisface al suo obligo, essendoche lui personalmente sia tenuto recitarle, & non le deue far recitar per altra terza persona, se bene per impotenza necessaria non potesse recitarle, lui per niun modo sodisfarebbe, non ostante, che alcuni uogliano di sì, li quali (come ben dice) Siluestro sono in errore, Imperoche se bene alcuno fosse promosso solo a gli ordini minori, o alla prima tonsura, hauendo beneficio, sarà tenuto a recitarle, nè deue farle recitare ad alcuna terza persona, per sodisfare all'obligo, che lui è douuto, perche si come personalmente riceue, & gode li frutti del beneficio, così personalmente ancora deue recitar l'ufficio diuino, & pregare il Signor Dio per quelli benefattori, che hanno lasciato detti beni a gloria di Dio, & a beneficio dell'Anima sua.

14 * Si dimanda: Vno Chierico, che non era in ordini sacri haueua solamente titolo di be-

L'Autore.

Ibid.

Ibid.

Ibid.

Verbo hora. §. 3.

L'Autore.

Ibid.

na 4. di. 15.
9. 5. in sum-
ma verbo
hora.

di beneficio, ma però lui non riceueua, nè godeua i frutti di quello, per ilche non diceua l'ufficio, se peccò? *Resp.* che non essendo lui in ordine sagro, nè gode i frutti di quello, dirassi di nò, si come ben dice anco il Palude, & il Gaetano, & altri sommisti insieme, *Quia in voluntaria profusus mercedis carentia, ab obsequio, & propter quam illa meretur praestando, excusat.*

Ibi.
L. Autore.

15 * Si dimanda: Vn Chierico haueua vn beneficio, il quale lo litigaua, perche haueua solo puramente il mero titolo d'essa prebenda, senza riceuere frutti d'alcuna sorte, per ilche mentre duraua la lite, lui non diceua l'ufficio, se peccò? *Resp.* di nò, imperoche non hauendo alcuna mercede di quello, nè premio, non deue, nè anco hauere il peccato di recitar le hore canonice, Ma dirassi bene colui, che gli contradice, & gode li frutti farà tenuto, & peccarà mortalmente, quando non le recitarà; Et hauendo il torto, e tenendo quello in lite fa maggiore, & doppio peccato, poiche tiram nesciamente cerca vsurpare, quello, che non è suo, nè se li còuiene. Oltre poich'è tenuto anco alla restititione di tutti i frutti riceuti, & de' dannari, & Interessi dati a quella parte.

Ibi.
L. Autore.

16 * Si dimanda. Il Papa concessè il titolo del beneficio solo à vn chierico, che non era in ordine sagro, & concessè à vn' altro il riscotere, & godimento de' frutti soli tutti di quello, ouero concessè il regresso, & simile, se detto chierico, che ha il titolo solo, ouero il quale aspetta il regresso, sia tenuto dir l'ufficio diuino, poiche non riceue alcuna sorte de' frutti di quello? *Resp.* con l'istesso, nel modo, che è detto nel precedente, di nò, perche non hauendo l'utile, non deue hauere nè anco il peso. Ma farà ben tenuto quello, il quale gode i frutti, & al quale è riservato il regresso.

Ibid.

Verbo, hora.
§. 3. eod. §. 2.
In cle. 1. de
br. iur. iur.
quol. 6. q. 5.
art. 2.

17 * Si dimanda: Vn Chierico haueua vn beneficio, ma tenue, che 'a pena con i frutti di quello si compraua le scarpe, che fruaua in tutto l'anno, per ilche non diceua l'ufficio, se peccò? *Resp.* di sì; imperoche si come volontariamente ha riceuuto esso beneficio benche tenuissimo, così volontariamente deue sottomettersi al peso dell'obbligo del recitare le hore canonice, *Nam eo ipso, quod redditus ecclesiasticos cuiuscumque sint valoris percipit sese ad officium pro quibus illis sumuntur pendendum voluntarie astinxit,* si come chiaramente dice Silu. la Tabiena, il Cardinale, & san Tomaso.

Ibid.

2. 2. q. 9. Gl. in
resp. ad 2.
in 4. d. 15. q.
5. verb. hor.
eo. §. 2.
In rep. c. quā
do de cōsec.
d. 1. nu. 7. &
mann. cōf.
c. 25 nu. 96
de inf. Crim.
lib. 10. q. 5.
art. 4.
in 4. dist. 25
q. 5. in fi. cō-
tin. 3.

18 * Si dimanda: Vno si fece religioso in alcuna religione approbata da santa Chiesa, & in quella fece anco professione, il quale per la professione essendo deputato al choro a recitar le hore canoniche, non le recitaua, per non essere ancora in ordine sacro, se peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, quando a recitare quelle da superiori sia stato ammesso al choro, percioche le religioni approbate da santa Chiesa sono tenute tutte sotto questo tal rito, & istituto, che tutti i religiosi debbano celebrare in commune il diuino officio. Essendo che questi siano tenuti si come hauemo detto di sopra, che tre sorte di persone sonote nute a celebrarlo, & hauendo detto le altre due sorte ne' precedenti casi, queste persone essendo le terze, dirassi essere tenute per essa professione, Onde non celebrandolo con gli altri, o almeno priuatamente, quando non possono trouarsi presenti peccano, & mortalmente; poiche per l'assolutione dell'habito, loro militano nelle religioni, & queste lode diuine appresso le persone ecclesiastiche sono per precetto di santa Chiesa delle hore Canonice, per laqual cosa, dirassi, che si come li chierici laici, che sono promossi a gli ordini sacri, sono tenuti tutti, & così anco li beneficiati per l'utile de' frutti d'essi, così li Religiosi claustrali, & regolari anco loro per l'ingresso della religione, & professione, che fanno in quella sono tenuti laico a celebrare in choro il diuino officio, o almeno priuatamente; perche si come essi chierici nò possono piu ritornare al secolo, così anco essi religiosi per la professione, che hanno fatta, non possono più, nè anco loro vscir di quella per ritornar nel secolo, per hauer fatto voto solene in essa professione. Et questa è l'opinione di tutti Dottori, e Teologi di san Tom. palu. Silu. Tabie sato Anto. Angel. Nauarro, Soto, Gabriel Biel, & altri.

L. Autore

19 * Si dimanda: Vn Chierico beneficiato, o posto in sacris, o altro Religioso fu posto in prigione, o in galera per suoi misfatti, il quale non si curaua di hauer breuiario; il quale mentre stette in simil luogo, non disse mai l'ufficio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, poiche non si curaua dirlo, nè procuraua hauer il breuiario, percioche se bene è stato posto in schiavitù è tenuto, & hauendo beneficio, non deue, nè può con buona coscienza riceuere i frutti.

Si diman-

minato de' peccati, pecca, & la confessione non è ualida, & perche.
66 Colpi, che non interrogato dal confessore il numero de' suoi peccati, per credere bastarli solo il confessur la specie, non pecca, & perche.
Il confessore, che non interroga il penitente del numero de' peccati, pecca.



Reiteratione della confessione, altro non è, che ingiuriarla; la quale in sei modi si rende inualida, & l'huomo è tenuto reituarla; percioche si come in questo Sacramento della confessione sacramentale, tre cose gli concorrono, cioè il confessore, il Penitente, & il Sacramento: il quale consiste in tre cose, cioè nella Contritione, nella Confessione, & nella Satisfattione: si come sentirassi in essi Casi, quali si descriueranno. Et questo Sacramento della Confessione, per cinque difetti bisogna reituarla, quali vedasi al Capirolo dell' Assolutione.

Corona, de
reiteratione
confessionis
l. p. c. 3. m. 1.

1 Si dimanda? Alcuni Marinari ritrouandosi in mare, con gran fortuna, & per la gran procella si uedeuano la morte inanti gli occhi, onde si confessarono l'vn' all' altro, per la gran paura della procella, se questa confessione sia valida? *Resp.* di no, Imperoche a queste tali persone, che sono in pericolo di morte, nè hanno copia di confessore, basta sola la Contritione: Essendo che. *Cor contritum, & humiliatum Deus non despicies.* Et con quella rimetasi a Dio, come quello, che accetta la buona volontà. Ma dirassi, che valerà almeno in questo, che per quell'atto, & per erubescenza, possi farli nascere vna buona, & perfetta contritione, per palefar i suoi difetti alli suoi compagni, ma non a vil persone, per il pericolo della sua infamia: essendo che la proprietà di queste, vil persone sia di palefar ciò, che quelle fanno. Ma guardinsi costoro, che ascoltano queste confessioni, di assoluerli sacramentalmente, nè reuerliarla: perche peccarebbono grauemente, & grauissimo castigo meritarebbono, & commetterebbono vn gran sacrilegio: Nè meno valerà cōfessarsi da uno, che fuisse Sudacono, o Diacono, che farebbe tenuto a riconfessarsi, essendo che solamete al Sacerdote è data questa podestà d'assoluere. *Accipite Spiritum sanctū, etc.* disse Gesu Christo alli Apostoli, dopò fatti Sacerdoti da lui.

Coron. ibid.
nu. 7.

Psal. 7.

S. Ioan. 20.

2 Si dimanda? Vno s'andò a confessare dal proprio sacerdote, & hauendo alcun caso riservato al Vescouo, o al Papa, l'assolse, & non uoteua, se detta Confessione sia valida, essendo che l'habbia assoluto dalla scomunica, che non poteua, & dopò la Confessione? *Resp.* veramente questo sacerdote hauer peccato, & fatto errore, ma la confessione, o assolutione de' peccati è valida, nè accade reituarla, ma solamente, che si facci assoluere dal detto caso, da chi ha l'autorità: Imperoche si come la giuriditione a colui, che non l'ha, fa che non possa assoluere assolutamente, parimente a colui che l'ha limitata, & ristretta, fa, che fuor della sua facoltà, non habbia effetto. Ma però in questi casi de' penitenti, malamente assoluti, non è necessario, che ritornino di nuouo a confessarsi, ma solamente bastarli, che subito saputo, vadino dal Superiore, a cui è riservata, & confessarsi d'essa scomunica solamente, senza gli altri peccati, & farsi dare l'assolutione, o concederla.

Coron. ibid.
nu. 2.

3 Si dimanda? Vn Penitente andò a confessarsi da vn sacerdote, il quale era scomunicato occulto, che dal detto Penitente non si sapeua, che detto sacerdote fuisse scomunicato, se bene da alcuni si sapeua, & l'assolse, se detta confessione sia valida? *Resp.* di sì, quando da lui non si sapeua, & anche dirassi, che etian dio che l'hauesse saputo, & che semplicemente credeua, per confessarsi da lui, non peccare, dirassi esser ben confessato, & assoluto. Ma esso Confessore grauemente peccò, esercitando l'ufficio a se vietato. Ma se detto sacerdote fosse stato scomunicato, per alcuno atto notorio, o per hauer percosso vn Chierico, che l'atto non si potesse coprire, o per essere stato denontiato per scomunicato dal Giudice, confessandosi da questo, dirassi la confessione non esser ualida, nè meno l'assolutione, & per necessità bisogna, che ritorni a confessarsi, & ha peccato mortalmente. Et tutto questo intendasi, quando si confessa da altro sacerdote, che dal Parocho.

Coron. ibid.

Caet. in sua
sum. uer. ab
solutio.
Soto 4. sent.
dist. 18. q. 3
art. 3.

4 Si dimanda? Vno scientemente si confessò da vn sacerdote scomunicato occulto, il quale molto bene sapeua, che questo sacerdote, per detta scomunica non poteua scoltare confessioni senza peccato, & conosceua anco esso penitente, che lui haurebbe peccato, confessandosi da questo, per prouocarlo a questo ufficio, & atto, se questa sua confes-

Coron. ibid.
nu. 3.

ne

ne sia ualida? *Resp.* di no, oltre che è tenuto a reiterarla a chi giuridicamente può, peccò anco mortalmente. Et questo esser tenuto a riconfessarsi, non è per conto, che colui sia scomunicato, percioche l'assoluzione da se è valida ma è per difetto della sua colpa, essendo che se sia andato a confessarsi con la coscienza di peccato mortale, perche è da escludere anco, che di questo peccato non se ne confessi: però tutto ciò intendasi, pur che non si confessi al suo Parocho, ma ad altri.

5 Si dimanda: Vno andò a confessarsi al suo Parocho, il quale era scomunicato occulto, se peccò, & se detta confessione sia valida? *Resp.* di no, che non peccò, & è valida, benchè hauesse potuto andar in che da vn' altro, che non fusse stato scomunicato. Nè meno esso Parocho peccarà scoltando, & assoluendolo, pur che prima che lo confessasse, lui fusse contrito del suo fallo commesso, per il quale è incorso nella scomunica, & che per lui non sia di farsi assoluere: ma se non fosse contrito, nè si curasse di farsi assoluere, scoltando li suoi Parochiani, peccarebbe mortalmente.

6 Si dimanda: Vno essendo in estrema necessità di morire, nè hauendo copia di sacerdote, si confessò in quel punto a vn' Eretico, o Scismatico, se costui sia assoluto? *Resp.* secondo il Nauarro di sì, ma molti altri Teologi, alli quali io m'acosto, vogliono di no, quando da lui ciò si sapia. Imperoche essendo questi separati dalla Chiesa, & si come alcun membro, che sia tagliato dal corpo, è fatto puzzolente; nè ha in se alcuna operatione, così vn' Eretico, o Scismatico, precisamente sarà ancor lui puzzolente, & tagliato da santa Chiesa.

7 Si dimanda: Vno andò a confessarsi, & esso Confessore dopò scoltato, finì d'assoluerlo, ma però non l'assolse, nè hebbe intentione d'assoluerlo, se questa confessione sia valida? *Resp.* se lui haurà usato diligenza in cercare confessori, come era tenuto, dirassi di sì, ma se altrimenti, è dubbiosa la sua salute. Et anche dirassi essere valida, quando esso penitente non hauesse potuto sapere in modo alcuno questo tale impedimento, che detto confessore non hebbe intentione d'assoluerlo, di maniera, che se per ignoranza sarà semplicemente restato in questa credenza d'essere assoluto, lui sarà bene assoluto quanto a Dio, quando andò contrito, ma se per alcun modo nè venisse in cognitione, o nè dubitasse, dirassi di no, & è tenuto a reiterare tutte le confessioni, così malamente fatte.

8 Si dimanda: Vno vdi alcuna circostanza d'vn peccato d'vn penitente, che si confessaua, nè disse al Confessore quello peccato d'hauerla vdità, benchè di ciò nè fosse stato auuertito lui hauer fatto peccato, per hauer vditò la confessione sacramentale fatta da altri al confessore, se peccò? *Resp.* di sì, & se nelle precedenti confessioni a postafatta hauesse ciò lasciato, senza esser sene confessato, dirassi, che peccò, & è tenuto alla reiteratione delle altre confessioni fatte, perche l'altre precedenti non sono valide, per non hauerli confessato di detta circostanza d'hauer scoltato le confessioni altrui, nè essersi di ciò confessato.

9 Si dimanda: Vno andò a confessarsi indifeso, non hauendo ponto dolore, e dispiacere de' suoi peccati, se assoluendolo esso Sacerdote, detta Confessione, & assoluzione sia valida? *Resp.* di no, imperoche auenga che se sia confessato con quella indifessione, sarà tenuto tornare a confessarsi, perche doue non è dolore, è dispiacere de' peccati commessi, non vi è contritione, nè anche vna scintilla, non sarà confessione, ma accusa de' suoi peccati al conspetto di Dio, & semplice narratione, ouero vn'accusa finta, & simulata, laquale è contra quella conditione. *Sit Accusans.* Et dirassi anco di più, che etiaudio hauesse proposito, & volontà di mutar vita, & di non peccar più per l'auenire, che non bastarà, se non haurà dolore, & dispiacere della vita passata, ch'ha tenuto cattiu. Et dire col Profeta. *Recogit abo tibi omnes annos meos, in amaritudine animae meae.*

10 Si dimanda: Vno andò cò dolore, & dispiacere d'hauer peccato cò vn' atto positiuo contrario attuale, però non si propone attualmente d'astenersi dal peccato per l'auenire, come sarebbe un concubinario, che al tēpo della confessione manderà via la donna, o non gli anderà per dieci, o quindici giorni, finche passauo le feste di Pascha, per cōfessarsi, dopò passare le feste, la ritorna a tuorla, se questa confessione sia valida? *Resp.* di no, & dirassi esser finta, & bisogna, che ritorni a confessarsi, perche se bene ha dolore dal passato, nondimeno attualmente passare le feste di nouo propone ritorna'gli, o ripigliarla, onde la sua salute non è sicura, perche si prepara la via all'inferno con questa indifessione.

Si

24 Il Sacerdote, che confessa alcun Superiore, o altra persona, & l'assolue di quello, che non può, & si confessa tacendo questo errore, come non pecca, & la confessione è valida, & perche non lo doueua dire.

Per quali casi si deve tacere alcuni peccati nella confessione, perche, quando, & come.

25 Non confessarsi d'alcun peccato complice, che'l confessor conosce, essere inuvalida, & se pecca, & perche.

26 Confessarsi, & accettar la penitenza con intentione di non farla, si pecca, & è inuvalida, perche, & quello, che deve fare per sua salute.

27 Confessarsi, & accettar la penitenza, dopo pentirsi hauerla accettata, si pecca; ma è ualida, & la scindola per negligenza, si pecca.

La confessione potersi fare, senza la soddisfazione della penitenza, come & perche.

Il dimeninarsi far la penitenza, esser peccato veniale, & la deve fare.

Negar la soddisfazione, non esser necessaria nella confessione, è Eretico.

28 Confessarsi per timore, o per esser tenuto buono, o con animo di non accusare i suoi peccati tutti, o parte, si pecca, & non è valida, nè soddisfa alla Chiesa, nè alla gratia.

29 Andarsi a confessare per paura del mondo, con animo di non riceuer la gratia, & in esso atto si pente, & si confessa con animo di riceverla non pecca, & è valida, & quando non sia valida, & perche.

30 Confessarsi per scuoprire alcuna sua opinione al Confessore, si pecca, & non è ualida.

31 Confessarsi, ma con intentione di riceuer consulto d'alcuna cosa dal Confessore, si pecca, & è inuvalida.

Il confessore, che scuopre l'intentione del Penitente non confessarsi sacramentalmente, ma per consularsi, o altro suo fine, quello non è obligato tenerlo secreto.

32 Confessare tutti i suoi peccati, ma con intentione aliena dalla confessione, non è valida, & perche. Et il confessare non è obligato tener secreto questi peccati, & perche.

33 Confessarsi di tutti i suoi peccati, ne essere assoluto prima dalla scomunica, la confessione non è ualida, perche, & quando.

34 Confessarsi equiuocamente, o con parole oscure per vergogna, o altro, non esser valida, si pecca, & perche.

Come, & con quali circostanze il penitente si deve confessare, accio sia valida.

35 Il Penitente, che non usa diligenza d'hauer buon confessore, accio l'intervoghi, non è ualida, & perche, & quello, che deve fare.

36 Il penitente, che si confessa, nè sa per qual causa la confessione si facit, non è valida & perche.

Colui, che non sa discernere, nè conoscere un peccato mortale dall'altro, ne peccati communi, non sarà ualida, & perche.

37 Il confessare la natura della enormità del peccato, & non la specie propria, non è ualida, & perche.

Il penitente per niuna cagione deve tacere il confessare tutti i peccati, con la natura, & specie, eccetto come essendo per quelle 4. cagioni, & per che al caso 21. 22. 23. & 24.

38 Confessarsi per consuetudine, o per Giattanza, o senza vergogna, & simile, non esser ualida.

39 Il penitente, che industriosamente confessa alcuni peccati veniali, & alcuni tace, non pecca, & è ualida la confessione, & perche.

40 Confessarsi interpellatamente, per non poterli confessar tutti in vna volta sola un sol Sacerdote, esser valida, come, quando, & perche.

41 Confessarsi de' peccati non riservati al Sacerdote inferiore, & non li riservati, & riceuere da quello l'assoluzione de' peccati minimi, non esser confessione ualida, & perche, & quando sarà ualida, & come.

Il sacerdote, che non ha autorità, & assolue di tutti li peccati, pecca, non è ualida, & perche.

42 Il penitente, che si confessa strettamente al Confessore, che con diligenza non lo può uedere, come, quando, & perche pecca, & non sia ualida.

43 Il penitente, che si confessa con scusa, & con lode, non esser ualida, & perche.

44 Colui, che non fa la penitenza in stato di gratia, e dubbia la sua salute, se non reitera la confessione, & perche.

Lascias

- 45 *Lasciar qualche cosa nella confessione, per difetto del confessore, deue reiterarsi, & a chi.*
Lasciar alcuna cosa nella confessione, per difetto del penitente, o del sacramento, quello che deue farsi.
- 46 *Il penitente, che fa la confessione uitiata, deue ritornar a riconfessarsi di tutta, perche, & quando, ne basta confessar solo quello, che lascio, quando il confessore non si ricorda della precedente.*
- 47 *Il penitente, che mal uolontieri accetta la penitenza, & quando si facci inualida.*
- 48 *Colui, che lascia di confessare da qual giorno habbi fatto il peccato, come deuesi fare accio la confessione sia ualida.*
- 49 *Colui, che malitiosamente lascia di confessare quante uolte habbi commesso il peccato, pecca, & la confessione e inualida, & quando sia ualida.*
- 50 *Il penitente, che tace nella confessione la persona complice nel peccato, come, & quando sia ualida, & perche si deue tacere.*
- 51 *Il penitente che nella confessione non confessa il peccato, per il quale si manifesti alcuna persona conosciuta dal confessore, non pecca, & la confessione e ualida, & perche, & fin quando.*
- 52 *Il penitente, che tace alcuna circostanza nella confessione, come sia ualida, & inualida, & perche la deue tacere, & quando, & a qual sorte di confessore la deue confessare.*
- 53 *Il penitente, che si confessa, senza hauer dolor de' suoi peccati, e inualida.*
Il penitente, che ha dolor de' suoi peccati, per le pene dell' inferno, & non di Dio, non esser uero dolore, ne buona confessione, & perche, & il suo effetto.
- 54 *Il confessarsi de' peccati ueniali, per non hauer de' mortali, ne si uoglia da quelli a stenerne, u la confessione e inualida, & perche.*
La materia del Sacramento della penitenza e i peccati, & doue non e peccato, non si deue dare l' assoluzione, & perche.
- 55 *La confessione fatta, & non intesa dal confessore, deuesi reiterare, & perche.*
- 56 *L' assoluzione fatta del confessore, senza intentione d' assoluere, e inualida, & perche.*
Il penitente, che dubita di non esser assoluto, quel che deue fare.
- 57 *Il confessarsi da un communicato, presopponendo, o dicendoti quello essere assoluto, la confessione e inualida, & perche, & quello, che deue fare.*
- 58 *Confessarsi da confessori ignoranti, o che non intendà la confessione, e inualida, & perche.*
- 59 *Confessarsi, prima che s' habbi fatta la precedente confessione, esser ualida, ma pecca, et quel che deuesi fare, & perche.*
- 60 *Non hauer fatta la penitenza, per dimenticanza, & si confessa, la confessione non esser ualida, perche, & quello, che deuesi fare.*
Il penitente, che si confessa, per pigliar alcun Giubileo, ne habbia fatta la penitenza, deuesi assoluere senza farla, & perche, & da quale non si deue assoluere.
- 61 *Hauer fatta la penitenza con peccato mortale, la confessione e ualida, & perche.*
- 62 *Il penitente, che non ha pensato a i suoi peccati, prima che si confessi, non si deue confessare, & perche.*
- 63 *Il penitente, che una, & piu uolte, non ha fatta la penitenza, deue reiterarle confessioni, & perche.*
Il penitente, che non vuol reitere la confessione, quello, che deue fare.
Il penitente ostinato, che non uoglia far le penitenze, quello che deue fare il confessore.
- 64 *Il penitente, che non si vuol ricordare il numero de peccati commessi, pecca, & l' assoluzione e inualida, & perche.*
Si come il penitente e tenuto confessare tutti i suoi peccati, con quel precetto istesso esser tenuto ricordarsi di tutti i suoi peccati del numero determinato, & perche.
Se al penitente basti confessare, & dire, lui hauer molte uolte peccato, senza a dire il numero, & perche.
- 65 *Colui, che malitiosamente, per qual si uoglia causa non confessa il numero determinato di peccati pecca, & la confessione non e ualida.*
Colui, che tace la causa, perche non habbia confessato nelle altre confessioni, il numero determinato

- 11 *Si dimanda: Vno si andò a confessare con vn'atto positiuo contrario, non attuale, ma habituale, cioè non propose attualmente voler seguitare il peccato, ma però non delibe rò lasciarlo, & mutar uita, come quello, ch'è inuiscato nel peccato della carne, o dell' vsu ra, & simili; Et vorrebbe non peccare più per l'auenire, ma però non vuol lasciar la concubina, o far la restitutione dell' vsura, se sia ben confessato, & tenuto più a riconfessarsi? Resp. di no, che non è ben confessato, & è tenuto a riconfessarsi, perche detta confessione non è valida, per non hauer deliberato ciò, che uoglia fare.*
- 12 *Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi, ma con atto negatiuo, cioè che ha dispiacere d' hauer peccato, ma però non hebbe intentione nè attuale, nè habituale, di peccare più per l'auenire, però non propone attualmente di astenersene, ma vn proposito in confuso, cioè se auuertisse, quando fa il peccato o che se ne ricordasse, potrebbe forsi non farlo. Se questa confessione sia valida, & sia tenuto reiterarla? Resp. questo esser vn modo d' attritione d' imperfetti, però se fu assoluto, satisfice al precetto della Chiesa, nè sarà tenuto a riconfessarsi; Et proponendosi attualmente di non voler più offendere Dio, si disporrà a riceuere la gratia, & si farà contrito, & figliuolo di Dio.*
- 13 *Si dimanda: Vno hauendo dolore di peccati commessi, con proposito di astenersi, ma mistamente per l'ira di Dio, & non perche assolutamente li dispiacessero i peccati, per il che se non fusse per il flagello di Dio, uorrebbe che non si trouasse, nè inferno, nè Purgatorio dal canto suo, per poter più sicuramente peccare, & diletarsi ne' peccati se sia ben confessato, & tenuto a riconfessarsi? Resp. di no, che la sua confessione non è valida & è tenuto a riconfessarsi, pche q̄ta è una confessione finta, mista. Nè solamēte non è assoluto p q̄ta finzione, ma nè anco sodisfa il precetto della Chiesa, & peccarà di nouo mortalmente.*
- 14 *Si dimanda: Vn Penitente hauendo dolore de' peccati commessi, andò a confessarsi con proposito di non peccar più, nondimeno conosceua non hauer tanto dolore, quanto farebbe conueniente, se questa confessione sia valida? Resp. se di questa insufficienza, cioè di non hauere tanto dolore, quanto si deuerrebbe hauerne, non se ne confesò, dirassi esser inualida, & sarà tenuto a riconfessarsi, perche fece contra quella conditione, che di esse si integra. Imperoche conosciuta, & auuertita questa insufficienza da esso penitente, gli è imputata a peccato; onde non confessandosi, fa la confessione uitiata. Et se si ne confessò, i d' essa insufficiente, & che riceua l'assoluzione, all' hora dirassi, che sodisfarà quanto al precetto della Chiesa, di confessarsi vna uolta a l'anno, ma non sodisfarà quanto al fine d' esso precetto; Dico per esser bene inteso, che sodisfarà quanto alla sostanza del precetto, di non esser obligato di reiterare essa confessione, ma non riceuerà la gratia sacramentale di questo sacramento della penitenza, laqual gratia è il fine di questo precetto, per rispetto della finzione del dolore insufficiente, laqual finzione poi passata che fusse facendosi il dolore sufficiente incomincerà a riceuere la gratia, si come pienamente intendasi per il seguente caso.*
- 15 *Si dimanda: Vno hauendo vn suo nemico, & per vn' offesa fattali, se ne vendicò, ammazzandolo, dopò amazzato prefo dalla giustitia essendo esaminato dal Giudice giuridicamente, a douer dire la verità, negò con giuramento falso, non hauerlo fatto. Et dopò pensando all' offesa fatta a Dio, se pentì d' hauerlo fatto, ma non hebbe questo pentimento per l' offesa a Dio, ma per saluar la vita temporale propria, onde si confessò con questo tal dolore, se detta confessione sia valida? Resp. di no, perche non hebbe dolore sufficiente, per hauerli mostrato al mondo huomo ualoroso, per l' honore d' hauer ammazzato detto suo nemico, & saluatosi la uita col giuramento falso; per ilche ha hauuto più concupiscenza d' hauerli nendicato, & saluatosi, che hauer hauuto dispiacere d' hauer offeso il prossimo con la morte, nè Dio, con giurar falso, mostrando hauer tenuto più conto dell' honor del mondo, che dell' honor di Dio. Et però è tenuto a reiterare la confessione, per esser stato il dolore, & la displicenza insufficiente. Ma se hauesse hauuto dispiacere, così semplicemente del peccato commesso, per l' offesa di Dio, & del prossimo più, che d' ogn' altra cosa, & ch' hauesse un proponimento semplice di non offendere più Dio, per qual si uoglia cosa del mondo, & odiare quelle cose, dallequali ne potesse nascere il peccato, farebbe dolor bastante, & sufficiente quanto al precetto, & quanto al sacramento, cioè al fine del sacramento di riceuere la gratia d' esso sacramento da Dio.*
- 16 *Si dimanda: Vna donna di qualunque qualità, conobbe vn' huomo, la quale volendosi*

Coron. ibid.

Coron. ibid.

S. Tho. in 4. dist. 17. q. 3. art. 4.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

S. Th. 4. dist. 17. q. 3. art. 4.

Coron. ibid.

Sot. in 4. sc. dist. 17. q. 1. art. 4.

Coron. ibid.

andare a confessare, deliberò nell'animo suo, di questo peccato non volersene confessare, quando esso confessore da se non l'hauesse interrogata, & mentre che si confessaua faceua questo peccato, nel fine della confessione, esso confessore l'interrogò, se ha conosciuto alcuno huomo, la quale disse di sì, ma che per vergogna non se ne uoleua confessare, dopò li fece l'assoluzione, se sia valida, questa confessione? *Resp.* di nò, perche non è integra, per l'intentione, che detta donna hebbe, ma bisognarla reiterare tutta prima, etiamdico che per l'intentione l'habbia dopò confessato; imperoche ha taciuto quella circostanza, che lei così haueua deliberato nell'animo suo tacerla, & non volerla confessare, se da esso confessore non era interrogata di questo peccato, & se più volte se fosse confessata, niuna confessione esser ualida, hauendo taciuta quella circostanza, & tutte le confessioni deueni reiterare, perche tutte esse confessioni sono state vitiose, per quella sola circostanza.

17 Si dimanda: Vn Penitente andò a confessarsi con un dolore insufficiente, credendosi però d'hauer dolor sufficiente, & a bastanza de i peccati commessi, & il Sacerdote per questa sua credulità l'assoluette, se sia bene assoluto, & valida? *Resp.* se la credulità di costui ueramente nascesse da crassa ignoranza, & colpenole, misurata la condicione però d'essa persona, dirassi non esser ualida, nè scusato, onde il Sacramento d'essa penitenza sarà inualido. Ma diremo bene, che se questa sua credulità non fosse tanto colpenole, o perche sia persona tanto semplice, o perche se ne va con buona, & retta fede, & anco intentione, che a lui gli pare d'esser contrito, & che per tale anco dal confessore sarà giudicato, benchè ueramente (dico) non fosse, & assoluendolo esso penitente sarà scusato di noua colpa, quanto spetta al precetto solo di confessarsi una uolta l'anno, ne sarà bisogno reiterare più detta confessione. Ma l'assoluzione sarà infruttuosa, in quanto, che non conferirà la gratia sacramentale, nè meno la remissione de i peccati, per rispetto della finzione, cioè dell'insufficienza già detta, che li repugna. Ma passata che sarà questa insufficienza, & ch'il dolore sia fatto sufficiente, conseguirà allhora la detta gratia, & la remissione de i suoi peccati. Haime quanti milioni d'anime sono illaquate in questo modo, che se credono esser contriti, & dolenti, quando uanno alle confessioni, & non sono, anzi uanno molti, come fanno le pecore, uia lì, alla balorda, ch'alle uolte ho visto presente esso confessore vtrarsi, & darli de i pugni, per uolersi confessare tutti in vna uolta, negli ultimi giorni della settimana santa, l'uno prima dell'altro. Et son pur forzato dirlo, questo tutto per cagione di molti di essi confessori, per non saper se siano viti per conto del confessare. Hor fu Dio gli dia lume, scienza, & dolore, & questo basta, perche almeno douerebbero dirgli essi confessori nel fine di questa lor confusione, per nò dir confessione, queste ultime parole. Et così dite figliuol mio, Padre io dico mia, colpa ancora, che non ho quel dolore sufficiente, qual haueua douere de i miei peccati commessi, ne posso dolermi, quanto io debbo, per hauer offeso il mio Signore Dio, l'anima mia, & il prossimo mio, onde prego la sua Diuina Maestà; che mi perdoni per sua infinita bontà, & misericordia i miei peccati. Questo almeno vi prego Reuerendi Sacerdoti fratelli in Christo, almeno v'ate imperoche tra le altre parole generali, queste sono molto vtili, conuenienti, & salutifere a esso pouero, & meschino penitente, & anco molto uostro discarigo, percioche faria ufficio uostro seueramente riptender questi tali, & farli conoscere il gran deloro errore, nè sedere in luogo di Gesu Christo, con le mani aperte, perche uogliono credere, che molti uanno con tanta semplicità, che gli pareno esser santi.

18 Si dimanda: Vno si andò a confessarsi, ma non si curò di poner molta cura in sapere se li peccati, che doueua confessare erano mortali, o ueniali, o quali fossero mortali, & quali ueniali, se peccò, & se questa confessione sia ualida? *Resp.* di sì, che peccò, & non esser ualida, imperoche non ponendogli tal cura: Conseguentemente non si confessano, credendosi forsi esser ueniali, & forsi erano mortali, per il che necessariamente la deue reiterare, per essere essa confessione uitiata di poca cura, & per non essere integra, quando però questo nascesse da crassa ignoranza, percioche se fosse per ignoranza probabile sarebbe scusato, in fin tanto, che detta ignoranza probabile dirasse, imperoche tantosto poiche lo seppe, deue confessarsene, & bastarà confessare quello, o quelli soli, che lasciò senza replicar gli altri già confessati.

19 Si dimanda: Vno per notevole negligenza lasciò un peccato mortale nella confessione

ne per non hauer pensato bene alli peccati commessi, nè ridotto feli a memoria, acciò poi li potesse ben confessare, ouero li pensò da casa alla Chiesa, se questa confessione sia valida? *Resp.* se detta negligenza, o difetto fu cagionato da lui, di non confessarlo, veramente dirassi la confessione non esser stata valida, onde conseguentemente deue essere reiterata. Dellaqual cosa vedasi il Concil. Trid. Et però il Profeta Santo disse. *Recogitabo iudicium omnes annos meos, &c.*

20 Si dimanda: Vno hauendo usato ogni sorte di diligenza per ricordarsi de' suoi peccati; per confessarli, si dimenticò confessare alcun peccato mortale, ouero alcuna circostanza necessaria, senza colpa di esso penitente, se questa sua confessione sia valida? *Resp.* quando usò la debita diligenza, sarà scusato, & sarà veramente valida. Ma quando se ne ricordasse poi, sarà tenuto ritornare a confessarlo, subito, o quando farà l'altra confessione, & esso Confessore in questo sia bene auuertito, quando alcun penitente si confessarà d'alcun peccato lasciato nelle precedenti confessioni. Quello deue con prudenza dimandar della circostanza, se detto peccato lo lasciò per vergogna, o per dimenticanza, & se detta dimenticanza è stata per sua colpa, per non hauer usato la debita diligenza, o per altro, acciò si possi conoscere questa circostanza, per la reiteratione della Confessione, o se per qualche legittima causa. Imperoche se per legittima causa l'hauesse lasciato, sarebbe scusato, si come detto hauemo ancora. Et si come intenderassi negli seguenti. Imperoche a tutti i modi bisogna ritornare a confessarsi, o che confessi quel solo, che per legittima causa lasciò, o per altro rispetto negligente, o di dimenticanza.

21 Si dimanda: Vna donna giouane essendo innamorata lasciamente del suo Piuano, nè hauendo mai hauuto commodità, nè tempo di scoprirli il suo amore, & essendo venuto il tempo di confessarsi, per il Precetto di Santa Chiesa la quaresima, s'andò a confessare dal detto suo Piuano, & essendo pentita di questo amore lasciò, lasciò di confessare questo suo amore; imperoche si dubitaua manifestandolo, non esser da quello molestata, & sollicitata per esser quello lasciò, & giouene, se peccò? *Resp.* che per tre cause (come dirassi negli altri due seguenti) alle volte si deue tacere il non confessare alcun peccato, o le loro circostanze. Et prima sarà questo, quando però probabilmente si dubitasse, che per la confessione di questo peccato, fosse per risoltarne al Confessore il pericolo dell'anima sua, come a questo, il quale essendo giouene, è lasciò, è cosa euidente, & pericolosa. Onde dirassi non hauer peccato, & la confessione esser valida, & allhora sarà tenuta confessar questo solo lasciò, & riceuendone l'assoluzione, non sarà la confessione uitiata, nè diuina. Et questo (dico) intendasi, quando non si potesse hauere facoltà d'altro Confessore, a chi senza tali pericoli confessar si potesse, come suole accasare in certe ville, o castelli, doue non è altro, ch'un solo Confessore. Ouero quando non potesse hauer licenza di poter andare a confessarsi altrove, fuor che al suo Parocho. Imperoche questa è regola vniuersale di tutti Sacri Teologi, che quando concorrono due precetti diuini incompatibili, si deue attendere al più importantre, alquale Dio più riguarda. Ouero quando giudicasse, ch'il Confessore è di tal qualità, che non accade dubitare, allhora deue confessarlo, nè per modo alcuno tacerlo.

22 Si dimanda: Vn penitente ammazzò vn fratello, o nepote del Parocho suo, nè si sapèua da alcuno, che fosse stato l'homicidiario. Et essendo venuto il tempo di confessarsi, si confessò da detto suo Parocho, ma non confessò questo homicidio, dubitandosi, non risultasse in pericolo della sua vita propria d'esso penitente. Se peccò? *Resp.* di nò, & detta confessione esser valida. Imperoche se in qualche modo lui hauesse confessato hauere ammazzato alcun huomo, esso Parocho facilmente haurebbe potuto comprendere, essere stato suo fratello, onde l'haurebbe forsi fatto ammazzare, o datolo nelle mani della giustizia, & scoprire l'homicidio, per la conditione del Parocho haurebbe probabilmente potuto dubitare. Ma quando per la conditione del Parocho, di ciò non si hauesse dubitato, era tenuto confessarlo anco a esso Parocho. Ma quando s'hauesse dubitato, & che non si hauesse potuto hauer copia d'altro Confessore, all' hora quello non era tenuto confessarlo, come è stato detto nel precedente caso.

23 Si dimanda: Vn penitente fece vn gran scandalo nella sua villa, o Castello doue habitaua, nè mai si puote sapere, chi l'hauesse fatto, & essendo venuto il tempo di quaresima che bisognaua confessarsi, nè essendoli altro Confessore, ch'il proprio Parocho, confessò tutti

Coron. ibid.

Nau. ca. 9
m. 10.

Soto 4. sen.
dist. 18.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Perche si deue tacere il non confessare alcun peccato.

S. Thom. 4.
sent. di. 17.
q. 3. ar. 4.

Soto. 5. d. 18.
q. 2. ar. 5.
Nau. in manuale. ca. 7.
m. 2.

Coron. ibid.

S. Thom. ibid.

Coron. ibid.

tutti li suoi peccati, eccetto questo, dubitando, sapendosi da esso Parocho, non lo pubblicasse in qualche modo, per essere restato il scádolo notabile, & d'essere infamiato, se que sta confessione sia valida? *Resp.* di sì, perche il tacere del peccato di questo scandolo, era quanto aspettava al pericolo della fama, che sapendosi, esso penitente restava molto infamato Et così d'altri casi simili.

24 Si dimanda: Vn Sacerdote, era Confessore del suo Vescouo, Et confessando quello, fece vn'errore, hauendo assoluto quello della simonia da lui commessa, della quale non pe teua assoluto, perche lui confessandosi al suo Confessore, confessò tutti li altri peccati, & questo lasciò, perche detto suo Confessore conosceua il Vescouo, & sapeua che detto Sacerdote confessaua esso Vescouo, onde facilmente haurebbe compreso, quando gli hauesse detto, lui haure assoluto vn Vescouo dalla simonia, della quale non haueua la potestà, perche haurebbe inteso, chi fusse stato detto Vescouo, se peccò, & sia assoluto? *Resp.* di nò, che non peccò, & l'assoluzione esser valida, per il pericolo, nel quale s'haurebbe potuto incorrere, di venire in cognitione, qual fosse stato questo Vescouo, che lui haueua confessato, quando hauesse confessato questa circostanza necessaria, della riu elatione della confessione d'alcuna persona conosciuta da esso Confessore. Si come in questa Confessione sarebbe stato, quando l'hauesse confessato, che subito da quello sarebbe inteso, essere stato il suo Vescouo, & verrebbe hauer riu elata la confessione d'esso Vescouo. La qual cosa non è lecita in niun caso, quando (dico) non si possa haure altra copia di Confessori, alliguali non fusse noto confessare Vescouo, o che non conotcesse detto Vescouo. Et anco quando la confessione non si potesse differire, o che vi concorresse alcun pericolo di morte, ouero perche il precetto della Chiesa constringesse, per non esserli piu tempo o finalmente, perche non confessandosi, & comunicandosi, si darebbe gran scandolo. Ne i quali casi esso penitente potrà confessarsi di tutti gli altri peccati, & quello, del quale dubitasse tacerlo, ma però con intentione, quanto prima se li presenterà la commo dicità, & copio di altro confessore, di confessarsene, & basterà, che li confessi quel solo, che lasciò, per legitima cagione, & riceuendone (come ho detto) la salutare assoluzione, non si dirà, che questa sua confessione sia vitata, nè diuisa. Di maniera, che concludemo per questi quattro casi, vn penitente senza peccato potrà tacere, & ritenere appresso di se alcun peccato mortale, senza confessarlo sacramentalmente al confessore. Cioè prima quado si dubitasse, ch'al confessore ne douesse risultare il pericolo dell'anima sua, come s'è detto per l'essempio di quella Giouane innamorata del suo Piuano. Secondo quando alcun peccato se dubitasse, che fosse per risoltare pericolo alla vita, o fama d'esso penitente, come s'è detto per l'essempio di quel penitente, ch'ammazzò il fratello del parocho. Terzo quando per alcun peccato fusse per infamiarsi esso penitente, come s'è detto, di colui che commise quel scandolo nella villa. Et Quarto quando per alcun peccato che si confessasse, si releuasse la confessione, come si dice in questo essempio della simonia del Vescouo. Ma (dico) quando di tali sorte di pericoli, o simili a quelli, non si dubitasse, per modo alcuno non si deue lasciare alcun peccato di non confessarlo, perche altrimenti la confessione sarebbe vitata, & inualida.

25 Si dimanda: Vno conobbe vna sua forella, ouero la moglie indebitamente, & si andò a confessare, & disse al confessore, Padre io ho conosciuto mia moglie sinistramente, ouero ho commesso un'incesto in secondo grado, nè disse altro, perche il confessore haueua le persone in cognitione, subito intese di chi questo penitente parlaua; se tale circostanza confessata così semplicemente detta confessione sia valida? *Resp.* che alcuni Dottori vogliono, che nò si debba dire, per le cagioni predette, cioè per dubitanza del confessore, che non lo dicesse, ma a me par dura cosa, però dico, che se deue dire simili peccati, perche non gli deue esser dubitanza, che il confessore per alcun modo hauesse de palesare questo; poiche questo altri non lo sa che esso confessore, per la confessione di esso penitente, & non si sa appresso d'alcuno altro, ne gli può esser dubitanza, che si possa sapere, per via d'esso confessore. Et però deuesi confessare, & nò tacerla, si come dice esso Dottor Angelico, & altri santi Dottori, lequali openioni sono vere, approbate, & accettate. Et questo sia detto a bastanza, circa la consideratione de i difetti, che possono essere nel Sacramento della penitenza, circa la sodisfatione della parte d'esso penitente.

Si diman-

26 Si dimanda: Vno s'andò a confessare dopò fatta la confessione, il confessore li dette la penitenza, & disse al confessore d'accettarla, ma però nel suo cuore non haueua animo di farla, & l'assolse, se detta confessione sia valida? *Resp.* di nò, & per due cause necessariamente li fa bisogno reitersela. Prima per la sodisfatione, ma piu per la malitia nascosta nel cuor suo, della quale non si confessò, & vitò la confessione, per non essere integra, attento che dissimulaua al confessore di volerla fare, nè haueua animo di farla, onde l'assoluzione non sortisse il suo effetto, & però con seguentemente è nulla, & deuea reitersela, & confessare anco questa functione taciuta.

27 Si dimanda: Vno s'andò a confessarsi, & impostagli la penitenza dal Confessore, egli l'accettò con humiltà riuerentemente, con animo di adimplirla. Dopò partitosi dal confessore, se pentì d'haueua accettata, ouero per negligenza, o pur dicemo per dispregio nò la fece, se sia valida questa confessione, & se sia da reitersela? *Resp.* di sì, ch'è valida, nè esser bisogno reitersela. Ancor che Giouan Baccone, con alcuni altri vogliono di nò. Ma io con alcuni altri dirò di sì, ch'è valida, attento che in questo caso niuna cosa essenziale spettante al Sacramento gli sia mancato, se bene la sodisfatione sia vna parte pertinente al Sacramento d'essa confessione. Ma diremo nò esser parte essenziale, come è la contritione, & la confessione, ma parte integrale, & finale senza la quale può stare il Sacramento della penitenza, essendo che la prima penitenza sia la contritione, & la vergogna di confessare i suoi mancamenti. Ma diremo bene, che lasciandola per negligenza, dopò accettata, peccarà mortalmente, & se per dispregio molto piu grauemente. Et se si la dimenticasse senza fuo difetto, come accader suole a alcuni dimenticatizzi, peccarà venialmente. Et se alcuno negasse la sodisfatione non esser necessaria affatto, con dire non esser parte del sacramento penitente, nè d'alcun frutto in quello, nè culto diuino, ma inuentione humana, dirassi costui esser veramente Eretico, si come consta per il Sacro Concilio Tridentino. Et questo sia detto a bastanza circa l'impedimeti, per di fetto del confessore, & del Sacramento. Hora diremo anco dalla parte d'esso Penitente, circa l'intentione.

28 Si dimanda: Vno sapeua, che'l Cristiano, che non si confessò, & comunica una volta l'anno, esser scomunicato, s'andò per questo timore della scomunica, o delli Superiori, o pur per esserne sforzato, & per non parere al mondo esteriormente mal Cristiano, & simili, a confessarsi, ma con animo di non accusarsi inanti a Dio dei suoi peccati, per cagione di ricertuene la remissione di quelli, & l'assoluzione sacramentale, se detta confessione sia valida? *Resp.* di nò, quando facesse piu conto della pena, che della confessione, & assoluzione, nè in tal caso dirassi sodisfare al precetto, onde necessariamente sarà tenuto vn'altra volta confessarsi, & non riconfessandosi, non restarà che non sia caduto in scomunica, & adimpesi in lui quel verso di quel Poeta. *Oderunt peccare mali, formide pana.* Perche in questo Sacramento gli manca l'intentione d'esso penitente, perche fa bisogno reitersela tutte quelle, ch'in simil modo haurà fatte.

29 Si dimanda: Vno per paura di non incorrere in scomunica, o per paura de' Superiori, o per esser tenuto dal mondo per buon Cristiano andò a confessarsi con animo assoluta mente di non riceuere la remissione de' peccati, & l'assoluzione sacramentale. Ma dopò che si ritrouò inanti al confessore, & che hebbe incominciato accusarsi, se sentì un certo contento interiore, onde si confessò piu liberamente per haueua la remissione, & l'assoluzione sacramentale, se questa confessione sia valida? *Resp.* di sì, benche nel principio fosse sospinto dalle preditte cagioni della pena, o d'altra cosa simile, & dirassi sodisfare al precetto di Santa Chiesa, nè esser tenuto di nuouo confessarsi piu altrimenti se non d'essa sua intentione. Ma se'l fusse andato tanto duro, che ritrouandosi in quell'atto confessandosi, bene si ritrrebbe da essa confessione, se la cagione mancasse, dria si costui per niun modo, & in conto alcuno non sodisfare al precetto, & non ritornando con buona intentione a confessarsi, incontrerà nella pena della scomunica.

30 Si dimanda: Vno haueua, & ritenendo una sinistra opinione, o alcuna falsa intentione andò, sotto specie di confessarsi, per scoprire la sua intentione, o il suo cattiuo pensiero, per alcun fine di qualche peccato mortale; se peccò, & sia valida questa sua confessione. *Resp.* di nò, perche da sua posta si confonde, & peccò mortalmente, per fare contra quella conditione, che si richiede in essa confessione, dicendo, *Sit pura.* Imperochè non solamente non è pura, & integra, ma macchiata, diuisa, & vitata. Onde deue reitersela

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

X confe-

Conditioni
per lequali
si deue tace
realcunipecc
casi nella cō
fessione, &
come.

S. Thom. 4.
sent. dist. 17.
q. 3. ar. 4.

S. Th. 4. sen.
dist. 17. q. 3
ar. 4.
Maior. 4. d.
17. q. 5.
Casu 21.
Soto. 4. d. 18
q. 2. ar. 5.
Casu. 22.
N. in man.
c. 7. num. 2.
Casu. 23.
Coto. ibid.

L'Autore.

S. Th. 4. dist.
16. q. 3. ar. 2.
S. Bon. 4. di.
22. q. 2. ar. 1
Soto St sup.
Duvando. 4.
d. 16 q. 4.

Cor. ibi. nu.
14.

Cor. ibid.

La confessio
ne poie star
senza la so-
disfatione
come, & per
che.

Seff. 14. c. 1.
13. & 14.

Cor. ibid.
nu. 15.

Cor. ibid.

Nam. c. 21.
nu. 49.

Cor. ibid.

- confessione, si come chiaramente intendendosi per il seguente caso.
- Coron. ibid.* 31 Si dimanda: Vno andò con animo & intentione d'accusarsi al conspetto di Dio di tutti i suoi peccati, ma però con intentione di tirare il confessore a qualche peccato, o di còsultarsi con lui di alcuna congiura, o tradimento, o seditione, o altra cosa simile, da cometterli, & ciò fece per modo di confessione sacramentale, acciò esso confessore lo consultasse, & lo tenesse secreto del disordine, che lui haueua in animo di commettere, se questa confessione sia ualida? *Resp.* di no, & esser tenuto di nouo riconfessarsi, & confessare anco questa circostanza, perche questa confessione non è sacramentale. Onde dirassi di più, che non essendo sacramentale, esso confessore non esser tenuto a tenerlo secreto come cosa hauuta in confessione, ma solamente esser tenuto per sigillo di confidenza, o di secreto ma non di Sacramento penitentiale.
- Coron. ibid.* 32 Si dimanda: Vno andò per confessarsi, ma con altra intentione, che di confessarsi veramente, & vsò tutte quelle ceremonie, che vsar si sogliono in essa confessione, dicendo ueramente al suo confessore tutti i suoi peccati, per modo di confessarsi, se sia questa confessione valida? *Resp.* di no, nè meno esser sacramento, per esserli l'intentione vitata, onde consequentemente d' rarsi esso confessore non esser tenuto celare questi suoi difetti hauuti sotto specie di sigillo di confessione. Ma se pur il uoleffe tenere, lo potrebbe tenere, sotto sigillo di secreto confidente, & non di sacramento penitentiale, nè peccarebbe.
- Coron. ibid. m. 17. in ff.* 33 Si dimanda: Vn essendo scomunicato per alcuna cosa, & misfatto commesso, si andò a confessare, & il Sacerdote l'assoluette da tutti li suoi peccati, prima che si facci assoluere dalla scomunica, o da lui, o da chi ha l'autorità, se detta assolutione facci il suo effetto, non essendo assoluto dalla scomunica? *Resp.* di no, imperoche necessariamente fa dibisogno prima si facci assoluere dalla scomunica, & poi dalli peccati, altrimenti detta confessione sarà reiterabile, & inualida. Et questa è l'opinione di S. Tomaso, & di Soto, & questa opinione deuesi tenere affermatiuamente. Cioè se l'penitente sarà assoluto dalli peccati, inanzi che sia assoluto dalla scomunica, o ignorantemente, o scientemente bisogna tornare di nouo a confessarsi, eccetto però non fosse incorso in scomunica per ignoranza intucibile, la quale excusa da ogni cosa. Et chi la vuol disputar tottamente ueda la Somma Corona nel detto luogo, che si chiarirà, lequali questionio lascio per non essere in questo luogo al nostro proposito, essendo che noi parliamo per resolutione affermatua scritturale, & non dubitativa, nè questionabile. Et questo intendesi essere dalla parte del penitente, & non del confessore, nè del sacramento.
- Cor. de conditionib. confessionis. 1. par. 3.* 34 Si dimanda: Vn Penitente si andò a confessare, & mentre s'accusaua col confessore con parole oscure, & doppiamente per vergogna, o altro simile rispetto, di modo ch'il confessore non potua liberamente capire la natura, qualità, & propria specie d'esso peccato, se questa confessione sia valida? *Resp.* di no, & bisogna reiterarla, attento che si manca di quella conditione. Nuda. Essendo che sia coperta, & non nuda, ogni volta, che si parla doppiamente, & che dal confessore non sia intesa, nè capisce la natura, la qualità, & la propria specie del peccato. Perche non basta dire. Padre io ho offeso Dio, & hauer peccato, ma bisogna dire propriamente, che peccato haurà fatto, & in che modo haurà offeso Dio, & quante volte, come, doue, con chi, perche, solo, o in compagnia, con qual sorte di persona, in che giorno, per consuetudine, o pur casualmente, in colera, o pensatamente, & con tutte queste conditioni, circostanze, & qualità.
- Circostanze, et modo di confessarsi bene.* 35 Si dimanda: Vno si andò a confessare, non hauendo usato diligenza in cercare un discreto, & idoneo sacerdote, il quale nel confessarlo mancò per difetto, di non hauere interrogato quello, poiche per sua fragil natura, o vergogna, o semplice ignoranza, d'alcuna circostanza delle sopraeminate restò, se questa confessione sia valida? *Resp.* di no, perche come hauemo detto di sopra, *ignorans ignorabitur*, Et in qsto caso gli è doppia ignoranza, dalla parte del penitente, & dalla parte del confessore. Onde dalla parte d'esso penitente uedesi, che si ha dato in preda ad un medico ignorate, per ammazzarsi uolontariamente, però fa bisogno per non morire reiterare la confessione, per hauer mancato in quella circostanza. *Sit discreta.*
- Coron. ibid.* 36 Si dimanda: Vn penitente s'andò nel tempo della Quaresima, a confessarsi, ma non sapeua perche si confessasse, uedendo così farsi da gli altri, per esser huomo balordo, o ignorante,

- ignorante, ouero fuori di se, o di gran semplicità, non conoscendo, ne intendendo per qual causa si facesse questa confessione, se sia valida? *Resp.* di no, imperoche ogni persona, che faccia alcuna cosa, (se l'è persona studiosa,) deue sapere conoscere, & intendere quello, che lui fa. Di maniera che s'vno per ignoranza, o per paura, o per infermità, o per altra cagione narrasse i suoi peccati al Confessore, senza intendere, percioche ciò faccia, o che non conoscesse, che si confessa a Dio, &c. dirassi, che non sodisfarà al precetto; imperoche a si fatto modo non farebbe confessione, non sapendo quello, che si faccia, essendo che a tutti sia cosa necessaria, saper discernere i peccati mortali dalli veniali, & vn mortale dell'altro nelli peccati communi. Et non sapendolo, deue esso confessore farglielo conoscere, capire, & sapere; altrimenti la confessione non dirassi esser discreta, nè valida.
- L'Autore.* 37 Si dimanda: Vn penitente s'andò a confessare, & mentre si confessaua per la enormità del peccato, non disse alcuna propria specie d'vn peccato carnale, ma solamente la natura, se sia valida? *Resp.* di no, perche non basta a dire, padre io ho peccato in peccato di lussuria, ma bisogna anco dire in quale specie di lussuria, o d'incesto, o d'adulterio, o di contra natura, o di semplice fornicatione, & simile. Et se contra natura in che modo, o di mollicie, prouocata, o no, da se, o col pensiero, & simile. Et non coprirlo, benche sia sporco, & dishonesto, perche deue considerare, che si confessa a Dio, quale sà, & vede il tutto & ch'è vn'huomo fragile come lui, & peccatore come gli altri, & forsi più. Et se pur non pecca tanto, e' gratia di Dio. Però bisogna necessariamente dir le circostanze, eccetto però quelle, quando per certa giusta cagione, come è detto di sopra, si deue tacere, ma come, perche, doue, a chi, & con animo poi di confessarsene, quando haurà altra copia di confessore, per il qual rispetto lecito, si tace.
- Coron. ibid.* 38 Si dimanda: Vn Penitente s'andò a confessare senza ponto di vergogna, ma più presto così per uua certa vltanza, o con certa sorte di giattanza, o di vana gloria, con ridersene, mentre quello s'accusaua inanzi il Confessore, se sia valida? *Resp.* di no, attento che si manca di questa circostanza. *Sit peccum da.* Essendo che la confessione, bisogna necessariamente, che sia vergognosa, & che per la bruttezza del peccato, nasci a esso penitente più presto vn certo sdegno, & horrore, che giattanza, o vanagloria, come d'alcuni, ch'io sò per essermi stati dinanti; percioche l'hauer vergogna, & rossore di quello, è parte di soddisfazione, & è meritoria.
- 39 Si dimanda: Vn Penitente s'andò a confessare, il quale industriosamente lasciò alcuni peccati veniali, & alcuni confessò, se questa confessione sia integra, & valida? *Resp.* di sì, essendo che li peccati veniali, non sono materia necessaria della confessione, poiche è in nostra potestà di dirli, & tacerli, o dire quelli, ch'a noi piacciono, attento che per molte altre vie quelli si scancellano.
- Coron. ibid.* 40 Si dimanda: Vn penitente si ritrouaua essere vn gradissimo peccatore & hauere vna gran soma di peccati, il quale s'andò a confessare, ne gli puote, per la grā quantità, & molte circostanze, confessarli tutti in vn giorno, per ilche hoggi n'accusaua molti, dimane infiniti altri, & l'altro giorno seguente il simile, & così in sei giorni confessò tutti i suoi peccati, se questa confessione, così dimidiata, sia valida? *Resp.* di sì, quando gl'habbi confessati tutti a vn sol sacerdote, & che da quello istesso Sacerdote, n'hauesse poi al fine ricevuto l'assolutione di tutti insieme, & la penitēza ingionta, pche in questo modo non dirassi esser dimidiata, ma integra tutta. Ma qñ poi l'hauesse dimidiata, confessandone parte a vno, e parte a vn'altro, ne hauesse hauuto l'assolutione, & la penitēza, sarà altrimenti.
- Coron. ibid.* 41 Si dimanda: Vn penitente s'andò a confessare da vn Sacerdote inferiore del Prelato ordinario, & si ritrouaua hauere alcuni casi riservati, delliquali detto Sacerdote non haueua potestà d'assoluerli; Et detto penitente confessò solamente al detto Sacerdote inferiore li peccati non riservati, & di quelli prese l'assolutione, dopò andò dal Superiore, & prese l'assolutione di detti casi riservati, oueramente andò prima dal Superiore, per l'assolutione di quelli, dopò dall'inferiore, senza confessarli riservati, se questa confessione, sia ualida? *Resp.* di no, perche non è integra, essendo che a niuno sia lecito, nè esser tenuto confessarli due uolte. Per ilche il Confessore inferiore deue andare al Superiore, massimamente per le donne, & manifestare, a quello il peccato riservato, senza dire il penitente, & farsi dare la potestà, particolarmente per le donne, allequali non è lecito mandarle al Superiore, quando quelle non gli vogliono andare. Ouero mandare esso penitente,

nitente, quãdo lui non potesse andare, per alcun impedimento, o per la distanza del luogo, o perche l'enormità del peccato e tale, che il Superiore non commetteria ad altri la facoltà di poterlo assolvere, & simile. Dopo ritorni al penitente, & l'assolua da tutti i peccati, ma prima dal riseruat, & poi da gli altri.oueramente il penitente si confessi interamente all'inferiore di tutti, etianodio delli riseruati, & che si facci assolvere da quelli, che puo, dicendo. *Ego absoluo te a peccatis, &c.* Et auuertisca, che non diceffe. *Ab omnibus peccatis tuis, &c.* Perche l'assoluzione farebbe falsa, poiche lui non puo assolvere di tutti, per i casi riseruati. Et dopò ordini al penitente, che vadi dal Superiore a farsi assolvere dalli altri casi riseruati. Nè però dirassi il Sacrameto esser diuiso, benchè parano due assolutioni, essendoche il Sacerdote assolue prima direttamente da quelli, che puo, dopò consecutiuamente dalli riseruati, di maniera, che la seconda assoluzione dirassi essere per fertione dalla prima. Et però dirassi esser un solo sacramento, & non sacramento diuiso. Ma la prima regola, è più sicura. Della qual cosa fortilmente è disputato da Soto, chi n'è dunque curioso di uederla, la ueda perche io l'ho vista, & mi basta.

Coron. ibid. 42 Si dimanda? Vn Penitente indugiò fin sotto la settimana Santa andarsi a confessare, per ilche il Confessore non lo scoltò con diligenza, come doueua, se questa confessione sia valida? *Resp.* se ciò astutamente questo hauesse fatto, acciò il Confessore non li desse troppo fastidio in esaminarlo, o in riprenderlo, o acciò non lo astrengesse in qualche cosa, dirassi di no, & che necessariamente bisogna reiterarla, perche gli è la malitia. Ma se ciò fece, o per negligenza o per non hauer posto più cura che tanto, o per non hauer hauuto ueramete tempo, dirassi esser cosa pericolosa, perche li poveri Sacerdoti in quelli giorni sono molto stracchi per le altre confessioni vdiute, per l'occupazione nelli diuini officij, & altre cose simili. Onde (dico) è cosa pericolosa per detta prolongatione di tempo, di giorno in giorno, & per andarlene così tepidamente alla confessione, & in tal modo, che se mai non gli fosse settimana Santa, mai andrebbe a confessarsi, per ilche manca di questa altra conditione. *Sit accelerata.* Onde bisogna reiterarla.

Coron. ibid. 43 Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi, ilquale mostraua nella confessione, più tosto scularsi del peccato, che accusarsi, & condannarsi, lodando in vn certo modo quello, ch'haueua fatto; se questa sia valida? *Resp.* di no, massimamente quando hauesse mostrato hauerne più presto una certa compiacenza del peccato commesso, che dolore. Come a dire. Padre io ueramente ho fatto il tal peccato, che per mio honore, io non poteua far altro. Ouero l'ho fatto, & se non l'hauesse fatto, lo farrei, o lo farrei ancora, se mi venisse l'occasione. Ouero diceffe, padre io son andato a donne, più presto, che far qualche altro peccato nefando. Ouero ho fatto come fanno i giouanni. A chi ho io dato fastidio? chi si lamenta di me? & simili parole. Dico questa confessione essere inualida, perche non è contrito, nè meno attrito, & bisogna reiterarla, nè costui si deue assolvere perche si manca della circostanza. *Sit accusans.* poiche si scusa, & non si scusa.

Coron. ibid. 44 Si dimanda: Vn penitente essendosi andato a confessare, & accettata la penitenza, nõ la fece in stato di gratia, ma in peccato mortale, se bisogna far reiterare la confessione? *Respond.* che per la varietà delle opinioni esser dubbio, se li sia giouato, ma che per sicurezza dirassi più presto douer ritornarsi a riconfessare, che altrimenti, & dopò facci la penitenza. Et questo modo sarà sicuro di salute, che li giouerà.

Coron. ibid. in fine delle circostanze. 45 Si dimanda: Vn Penitente s'andò a confessarsi, & mentre si confessaua, lasciò alcuna cosa, o esso Penitente, o esso Confessore, se detta confessione deue essere reiterata? *Resp.* se l'impedimento, o difetto è stato per cagione del Confessore, dirassi, che subito ciò sapesse, deue, & esser tenuto per sua salute andare ad vn'altro Confessore, & ritornare tutte le confessioni fatte per inanti, come mal fatto. Ma se l'impedimento, o difetto sarà stato per cagione d'esso penitente, o dell'istesso sacramento, dirassi, che se esso penitente potrà hauer l'istesso Confessore, alquale fece essa confessione difettosa, & inualida, per non hauerli a confessar di nuouo, potrà ritornar da lui, & confessarli quel peccato, per ilquale essa confessione era stata fatta inualida, con dirli perche, cio fece. Et delli altri peccati poi, confessarsene in genere, & farsi assolvere di tutti, & accettar la penitenza, & basterà.

Coron. ibid. 46 Si dimanda: Vn penitente si andò a confessare, ilquale tentato dal diavolo, o intertenuto dalla vergogna, o da altro impedimento, fece la confessione vitiosa. Onde petito, si ritornò

ritornò a confessare all'istesso Confessore, di quel difetto lasciato. Et il Confessore non ricordaua più delli suoi peccati confessati nella detta confessione vitiosa, nè meno della penitenza imposta gli, se confessando al detto confessore solamente detto peccato lasciato, o circostanza, senza gli altri, detta confessione sia valida? *Resp.* di nõ, percioche per esser valida, bisognaua, ch'esso Confessore si ricordasse delli peccati nella confessione vitiosa confessati; ouero almeno della penitenza data li; altrimenti bisogna reiterarla tutta, o tutte, se molte fossero state, fatte per qualche impedimento, o sempre per vn'istesso difetto, inualide, insieme con la malitia, o difetto, o mancamento stato nella prima, o in più, per ilquale difetto, tutte le altre sono state fatte inualide.

47 Si dimanda: Vn Penitente, dopò confessatosi, gli fu imposta da la penitenza conuenevole dal Confessore de' suoi misfatti, ilquale fece resistenza di accettarla, & farla senza legitima cagione, se quella confessione sia valida? *Resp.* di nõ, perche viene a mostrare di non hauer contritione, per ilche non facendola deue reiterare la confessione; Er pur essendo stimolato dal Confessore a douerla fare, & che l'accettasse, dopò non la facesse, ritornare a Confessarsi, dell'istessi peccati vn'altra volta.

48 Si dimanda: Vn Penitente, mentre si confessaua d'un peccato, quale fece in giorno di festa, tacete il tempo d'hauerlo commesso in giorno festiuo, se peccò per non hauer confessato questa circostanza, & se questa confessione deue esser reiterata? *Resp.* di sì, che peccò per il difetto della circostanza. *Quando,* benchè alcuni Dottori vogliono di nõ, dicendo non esser contra il precetto della santificatione della festa. *Sabbata Sanctificet.* ilquale dicono intendersi, seondo il senso literale, nelquale si proibisce immediatamente l'opera manuale, allaquale sono deputati i serui. Ma alcuni altri vogliono il contrario, & così anco è mente di S. Tomaso quale noi seguitamo, & Nicolao de Lira, & L'Arciuefcouo Fiorentino. Onde per sicurtà io lodo reiterarla.

49 Si dimanda: Vn Penitente confessando si d'alcun peccato, ilquale molte volte haueua commesso, non disse quante volte, nè doue, se peccò? *Resp.* se dette circostanze malitiosamente hauesse lasciate, per non volerlene accusare, non sarebbe dubbio, che la confessione sarebbe inualida, & bisognaria reiterarla, per la malitia. Ma se veramente non si ricordasse quante volte in qual modo, ch'è possibile, essendo che ciascuno sia tenuto ricordarsene pro posse suo, di ciascun peccato mortale, sarebbe scusato, imperoche non basta a dire, io ho commesso il tal peccato molte volte, ma bisogna dire il numero, con ridurselo a memoria, & con quel miglior modo, che si puo, & doue, o almeno, dire il tempo, nel quale egli stette in quel peccato: perche a questa guisa il Confessore potrà quasi uenire in congettura di alcun numero, & a questo modo il penitente direbbe implicitamente il numero. Altrimenti è contra la circostanza *quoties*, aggiunta dal dotto Raimondo. Et bisogna reiterar la Confessione.

50 Si dimanda: Vn penitente s'andò a confessare, & tacque nella confessione vna circostanza, con qual persona haueua commesso quel peccato, se questa confessione sia valida? *Resp.* se detto penitente poteua far di meno di non confessarla, per non nominare la persona (per li rispetti detti di sopra) dirassi di sì, che è valida, nè deuesi reiterare. Ma se nõ si potesse fare di meno, di non nominarla, dirassi esser vitiosa, si a chi si confessò, & si a quella persona, con la quale peccò, deuesi dire, altrimenti nõ, perche quando fosse con pericolo di quella, non si deue confessare in modo alcuno, perche la confessione non si deue fare in pregiudicio, & con la perdita d'altrui, onde si deue lasciar stare in dirla, etiam che fosse peccato mortale.

51 Si dimanda: Vn Sacerdote si confessò a vn'altro Sacerdote, il quale haueua un peccato, che non lo poteua confessare, senza dir alcune cose, per lequali si manifestaua il peccato d'alcun'altra persona, laquale si confessò da lui, & gli disse detto peccato nella confessione, se non confessandolo, peccò, & se detta confessione sia da reiterarla, per hauerlo taciuto? *Resp.* di nõ, che non peccò, nè deue reiterarla, nè dirlo in modo alcuno ad vn'altro Sacerdote, che conoscesse detta persona, o che di quella ne potesse uenire in cognitione. Ma deue tacerlo, etianodio che fosse mortale, & bastarli la contritione sola, per in fin'à tanto, che potrà hauer copia d'vn'altro Confessore, col quale lo possa dire, senza tale riuelatione, perche non si deue (dico) far la confessione, con l'altrui perdita: però deuesi confessar delli altri peccati, & lasciar quel peccato, o circostanza, per

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

X 3 non

*Coro. ibid.**Arml. delle circostanze. nu. 9.**3. part. ii. 13 §. 5. L. Autore.**Arml. ibid. nu. 10.**Arml. ibid. nu. 11.**S. Thom. 4. sent. dist. 16 q. 3. quolib. vlt. ad vltimum. Pet. de Palude.**Arml. ibid. S. Tho. ibid. vi sup.**Per. de Palude, in 4. dist. 21.**Caet. vers. confessi.*

- non nominare quella persona, o acciò che non si venga in cognitione di quella persona, con la quale fece il peccato.
- Medi. lib. 1. c. 12. §. 2.* 52 Si dimanda: Vn penitente andò dal Confessore per confessarsi, & lasciò vn peccato mortale, del quale era obligato confessarsi, & questo lo lasciò per giusta cagione, per non scoprire il complice del suo peccato, perche confessandolo non poteua far di manco, non scoprirlo, ouero perche in compagnia di vn'altro, ch'era nepote del detto Confessore, che gli stava in casa, il quale gli haueua rubbato cento scudi, & confessando detta quantità di danari, daua indicio al detto Confessore di sapere, chi gli potesse hauergli robbati, detti cento scudi. Ouero tacque il detto peccato, per non incitare detto Confessore, con la sua confessione a qualche male, se questa Confessione sia valida, & da reiterarsi? *Resp.* di sì, che è obligato a reiterarla, & è inualida: perche non è Confessione integra, ma con vn'altro Confessore, potendolo hauere, o quando lo potrà hauere: Imperoche questo dicei poi, non esser tenuto confessar detto peccato, doue fosse vn sacerdote solo, o che non li volesse dar licenza di poterli confessare altroue, allhora non sarà tenuto confessarlo. Et per meglio intender questo Caso leggete dal 18. fin' al Caso 22.
- Medi. ibid.* 53 Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi senza hauer dolore de' suoi peccati, & essendo il dolore parte sostantiale del Sacramentale della Penitenza, fa bisogno, anzi è necessario l'hauer dolore, che se non l'hauerà, non può esser Confessione, se questa confessione sia valida? *Resp.* veramente essere inualida, & sarà bisogno reiterarla, ancor che di uerse opinioni siano fra i Dottori, che veramente il dolore sia necessario. Et alcuni huomini dotri dicono, che bisogna, che'l penitente habbia la contritione uera, cioè d'hauer offeso Dio, & questo chiamarasi uero dolore, & non hauer dolore per paura delle pene dell' Inferno: ma dico per amor di Dio, & per esser diuenuto suo nemico, per il peccato, imperoche col dolore delle pene dell' Inferno, veramento s'accosta al sacramento della penitenza, ma non hauendo dolore d'hauer offeso Dio, non è vera confessione, & questa sarà Attritione, che non arriua alla contritione: onde se bene basta questa dispositione in compagnia della confessione, nondimeno questo sacramento è imperfetto, & chiamarasi sacramento d'infermi, d'immondi, & di morti, chi con questo sacramento si lauano, si medicano, & resuscitano. Et così ueramente è stato diffinito nel Conc. Trident. che l'Attritione sia dolore imperfetto de' peccati, per timor delle pene dell' Inferno: laquale non basta per se sola a ricopere l'amicitia di Dio, ma congiunta col sacramento, dispone, per dar la salute dell'anima.
- Coron. ibid.* 54 Si dimanda: Vno s'andò a confessare de' peccati veniali, per precetto della Chiesa vna volta l'anno, per non hauere peccati mortali: & essendo che non sia obligo di confessarsi di peccati veniali, e pecca mortalmente, quando non andasse a confessarsi, con proposito fermo d'emendarli di quelli, & se la confessione sia valida? *Resp.* di sì, che pecca mortalmente, & essa confessione è inualida, & bisogna reiterarla. Perche questa è regola generale, che quando la forma del sacramento s'applica, doue non è uera materia, e sacrilegio, & peccato mortale. Et essendo la materia di questo sacramento della penitèza, il dolore de' peccati, con proposito di emendarli, non essendoli questo dolore, & proposito di emendarli benchè de' peccati veniali, non è materia uera, & così si commette peccato mortale: Per ilche auuertisca esso penitente, che se bene non è in obligo di confessarsi de' peccati veniali, nondimeno poiche se ne confessa, gli ha da confessare debitamente, altrimenti pecca mortalmente, & la confessione è inualida.
- Medi. ibid. §. 1.* 55 Si dimanda: Vn penitente s'andò a confessare, con intentione d'essere assoluto, & confessar tutti i suoi peccati al suo Parochiano, il Confessore senza pensare ciò, ch'egli faceua, o perche dormiua, l'assolse senza intendere i peccati di quello, se costui sia ueramente assoluto, ancor che il difetto non sia di esso penitente, ma del Confessore, come quello, ch'è andato sotto buona fede d'essere assoluto? *Resp.* di no, perche non può, nè applica la medicina spirituale al male di questo penitente, per non saper, & non hauere retramète inteso il suo male, di modo che detta assoluzione è inualida, & deuesi reiterare detta confessione: Nè lo scusa la buona fede d'esso penitente.
- Medi. ibid.* 56 Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi con intentione d'essere assoluto, ma dopo fatta la Confessione, il Confessore fece l'atto d'essa assoluzione, ma però non haueua intentione d'assoluerlo, per qualonque rispetto esser si voglia, se il detto penitente sia assoluto;

- luto; essendo che lui andò con intentione, & desiderio d'essere assoluto? *Resp.* di no, che non è assoluto, etiandio che il difetto non sia suo, ma di proposito di esso Confessore, che per malitia non lo uolse assoluere, nè hebbe quella intentione di assoluere. Onde detta confessione deue esser reiterata: Et se non sapesse detto penitente questa sua intentione, per hauer qualche dubbio, deue dimandarlo, se lui l'ha assoluto: Et se gli dicesse di sì, & che l'intentione fosse di no, deue star con questa buona fede, & se niente dubitasse, deue ritornare a confessarsi da vn'altro. Et detto Confessore meritarebbe castigo non piccolo, per l'ingiuria, che fa a esso Sacramento.
- Medi. lib. 5. ca. 11. §. 1.* 57 Si dimanda: Vn penitente andò a confessarsi dal suo Confessore il quale sapeua, che pubblicamente era stato scomunicato per nome, ouero sapeua, ch'haueua poste le mani violenti addosso a un chierico, & tanto manifestamente, che non poteua negarlo, ma passato alquanto tēpo di mesi, detto penitente si presoppose, che detto Confessore s'hauesse fatto assoluere da detta scomunica, & anzi gli dimandò, se s'habbi fatto assoluere, il quale gli disse di sì, ma in uero non era assoluto altrimenti, se costui confessandosi dal detto, sotto questa falsa uerità, & buona fede, detta confessione sia ualida? *Resp.* di no, perche sempre si deue hauere d'vn'huomo tale, sospitione. Onde fa bisogno reiterare detta confessione a vn'altro Confessore. Et se questa sospitione, non si l'hauesse potuta immaginare, era tenuto immaginarsela, o consultarli con qualche persona prudente, pratica, & di buona conscienza.
- Medi. ibid.* 58 Si dimanda: Vno andò a confessarsi da un Confessore, il quale era ueramente ignorante, nè sapeua, nè conosceua, nè forsi intendeva la confessione; Et detto Penitente haueua la conscienza tanto intricata, che quasi teneua per cosa certa, che nè egli lo douesse fare per districare. Ouero che il Confessore non habbia inteso i suoi peccati, se detta confessione sia ualida? *Resp.* di no, & tale confessione deue esser reiterata a vn'altro Confessore più di dotto, & intelligente, altrimenti. *ignorans ignorabitur, & sic ambo in foueam cadent.* Dhe poveri Penitenti, & poveriissimi alcuni Confessori, che per causa loro molti vanno a casa del Diauolo.
- Medi. lib. 2. c. 7.* 59 Si dimanda: Vn Penitente andò a confessarsi, senza hauer fatta la penitenza imposta gli de' peccati passati, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tanto più grauemente haurebbe peccato, quando gli fosse stata imposta a tempo prefisso, & che l'hauesse accettata, & la puote fare commodamente, & per negligenza non la fece. Ma però la confessione passata sarà ualida, perche non hebbe dipendenza da quello, che doueua succedere, ma dalla dispositione, ch'esso penitente all'hora hebbe; onde per quella dispositione, la confessione, & l'assoluzione hebbero il loro effetto, secondo essa dispositione. Per laqual cosa altro non deue in questo caso fare il Confessore, che dirli, che facci detta penitenza imposta gli; Et per la presente confessione dargli vn'altra noua penitenza, senza reiterare altrimenti la confessione passata.
- Medi. ibid. Nota questo* 60 Si dimanda: Vno s'andò a confessare, nè haueua fatta la sua penitenza imposta gli, perche se dimenticò ciò, che gli hauesse imposto, se deue reiterare la confessione? *Resp.* di sì, per maggior cautela del Penitente, ouero far congettura dalla presente confessione, & dargliela, inchinando sempre più tosto alla maggior penitenza. Ma la più sicura sarà, che gli facci reiterare la confessione passata ancora. Et se si confessasse per pigliar alcun Giubileo, o Indulgenza plenaria, deue assoluerlo da tutte le penitenze impostegli, & non fare, perche questo se conseguisse dalli Giubilei, & Indulgenze plenarie. Eccetto però, che la penitenza non fosse stata perferueatiua, accioche per l'auenire esso penitente si rimouesse da qualche occasione di peccare, nè torna se a cadere in esso peccato. Come se gli fosse stata diuierata la pratica della ral casa, o la familiarità della tal donna, & simili, perche il Confessore non le può, nè deue assoluer simili penitenze incontriti, fin'a tanto non sarà rimosso, o si haurà leuato il pericolo, & dall'occasione di peccare.
- Medi. ibid.* 61 Si dimanda: Vno essendosi confessato, & fatta la penitenza, ma in peccato mortale, se facci bisogno reiterare la passata confessione? *Resp.* di no, per necessità, perche lui soddisfece alla Chiesa, o al Confessore, hauendo detto a quello, che digiuni, o facci alcun'altra cosa, ma non gli disse, che cio facesse più in peccato, che in gratia. Onde lui ha adempito l'obligo, benchè non habbia fatto quella in gratia di Dio, nè soddisfatto a Dio, per la pena, che doueua hauere nel diuin giudicio, essendo che mentre l'huomo sta in peccato mortale, nissuna cosa fa, che piaccia a Dio, nè che vaglia appreso quello per ricouer la gratia.

61. Ma cioè viscendo di peccato, & pentendosi, conseguisce l'effetto della soddisfazione, come se l'haueffe fatta in gratia, percióche la penitenza data dal confessore, è parte del sacramento penitential.

L'Autore.

62. Si dimanda: Vno s'andò a confessare, senza hauer prima vsata quella diligenza, che s'acoueniua a questo sacramento, ma solamente pose diligenza dalla casa alla Chiesa, se esso confessore, lo deue scoltare, & ammetterlo alla confessione? *Resp.* di no, percióche per almeno l'huomo deue essere attrito, & disposto a questo santo sacramento penitential, se non può, o non voglia esser contrito. Imperoche l'assolutienu non haurebbe effetto in essa materia; onde lo deue con carità ammonirlo, & licentiarlo, nè per modo alcuno lo deue scoltare, se prima non haurà pensato a' suoi peccati, & disponersi al riceuimento di questo sacramento.

L'Autore.

63. Si dimanda: Vno si confessò, ilquale non fece la penitenza salutare, impostagli dal suo Confessore, benché quella conueniente fosse, ma restò p. crassa, e mera negligenza, il quale tornato ancora a confessarsi nel tempo debito, confessò veramente non hauer soddisfatto per sola negligenza sua, se detto penitente sia tenuto a riconfessare vn'altra volta la confessione passata? *Resp.* che veramente la più sicura sarà di sì, & farebbe cosa salutarifera; ma però non sarà d'essenza, nè esso Confessore deue restar d'assoluerlo, & commettergli, che la debba fare senza tempo prefisso, accio mancando di farla, non commettesse nuouo peccato, & dargli l'altra penitenza, per la nuoua confessione fatta. Ma il prudente Confessore (se possibil sia) deue essortarlo, che debba far prima essa penitenza, non volendo reiterar l'altra confessione, & inanti che facci questa seconda, o terza confessione, Et non volendo ciò fare, deue assortarlo grandemēte, & fargli conoscer nel pericolo, che lui si ritroua, & confessarlo, & assoluerlo, ma con promissione di farla; percióche quando non gli volesse promettere di douerla fare, per modo alcuno nò lo deue assoluere, ma nè meno vdir la sua confessione, perche mostra segno d'essere incontrito; Et se più volte ciò fece, due ouer tre volte, ma non più, dico che per modo alcuno non lo deue assoluere, se non haurà fatta prima la primaria, & secondaria penitenza, & dopò sodisfette; scoltarlo, & assoluerlo, con la reiteratione dell'altre confessioni, poiche, è da presumere, che le penitente fatte, siano state forzate, & in peccato, etiandio, che di quelle non si ricordasse, in tutti i modi deue farle reiterar tutte, di quelli peccati, che si ricorderà, & con promissione di far la penitenza; (se possibil sia) in stato di gratia.

in 3. cas. b. a. bito. sub die 23. Februa. 1581. prima partis.

64. * Si dimanda: Vno s'andò a confessare, & essendo solito di bestemmiare, ouero essendo persona fornicaria, & simile, & mentre si confessaua d'alcuno di questi peccati, d'altri, interrogato dal confessore quante volte haueffe bestemmiato, rispose lui non essendo mai stato interrogato nelle altre confessioni del numero, non hauer mai tenuto conto, nè mai distintamente haure e'plicato questo ne' suoi peccati, se costui sia tenuto reiterare le confessioni precedenti, accio conseguisca l'assolutione di tutti i predetti suoi peccati? *Respond.* col Theologo del Cardinale Paleotto, che veramente il penitente ricordandosi del numero di ciascun peccato quante volte l'habbia commesso esser tenuto confessar detto numero certo, & non ricordandosi, deue almeno premeditarlo, per ricordarsene, quante volte al giorno, o la settimana, al mese, dal più al meno gli sia incorso, & confessarlo. Ma non ricordandosi per non volersene ricordare, dirassi che peccò, & detta confessione non è valida, & è tenuto reiterarla. Imperoche se ben il numero de' peccati non sia circostanza, ma una aggiuntione del peccato al peccato; percióche col medesimo precepto, colquale il penitente è tenuto confessare tutti i suoi peccati, è tenuto anco ricordarse del num. determinato, confessarlo, & premeditarlo per ricordarsene, & per saperlo poi confessare, percióche non basta il dire, spesse volte, & molte ho peccato in questa specie di peccato. Essendo che questa parola, spesso, non esplica certo, e determinato num. può verificare, & intendere d'vn numero secondo la Glo. Grego. in pri Clem. in Card. Alef. Gaet. Sor. Silu. & altri. Ma che diremo di quelli che malitiamente non gli confessano?

in c. monasteria de iur. & bon. cle. sape de iur. signifi. In c. imitatio. re. 6. q. 1. q. 3. de conf.

65. * Si dimanda: Vno confessandosi d'alcuni peccati, il numero de' quali (benché se ne ricordasse) non gli confessaua, o per ipocrisia, per esser tenuto santo, & buono, o per altro rispetto non lecito, il taceua, se peccò, & se questa confessione sia valida? *Resp.* di sì, che peccò, & la predetta confessione non è ualida, & è tenuto reiterarla, & confessare anco la cau-

la causa, perche le altre volte non l'habbia confessato, imperoche dolosamente lui nò ha espresso detto numero, benché se ne sia ricordato, ne ha voluto manifestare tutti i suoi peccati, onde dimidiata venia, è cosa impia, & iniqua sperare, perche la legge diuina sempre non scusa l'ignoranza. Onde dirassi esser tenuto confessar il numero accio il Sacerdote sappia far giudicio della persona, & del peccato.

in 4. d. 18. q. 2. art. 4. concl. 1. uerbo confes. 1. §. 10. Ibid.

66. * Si dimanda: Vno confessandosi, per ignoranza non confessò il numero delli peccati commessi, nè meno dal confessore, fu interrogato; se peccò, & sia valida questa sua confessione? *Resp.* che se lui pensaua il manifestare i suoi peccati in specie solamente gli fosse bastante, senza recitare il numero di quante volte, per non sapere veramente esser ciò cosa necessaria, nè gli fu dimandato dal suo confessore, dirassi di nò, & questa sua confessione esser veramente valida, nè sarà tenuto reiterarla, ma basta assai, che accusa, che esprime quante volte sia cascato in la passata colpa. Et la ragione è, che l'ignoranza della legge diuina alle volte non scusa dal peccato, quando sia ignoranza crassa, & supina, ma la semplice lo scusa, non confessando specialmente, ma non farà scusato il confessore, ch'è tenuto interrogarlo d'esse circostanze, & instruirlo.

Ibid. Io. Iaso. & Adr. in 4. q. de confess.

Della Religione.

Cap. CCXXXII.

Vedi voto al caso 117.

De' Religiosi Claustrali.

Cap. CCXXXIII.

S O M M A R I O.

- Religioso, chi sia, che cosa voglia dire, & chi può esser Religioso.
1. Colui, che sia beneficiario, & si fa Religioso, quello, che deue far del beneficio.
 2. Colui, che si fa Religioso, per carezza, o per hauer grado, nè l'ha, è tenuto stargli, & perche.
 3. Colui, che per paura di morire, o d'altra cosa, si fa Religioso, et ratifica, deue starli, et perche.
 4. Tutti quelli, che acconsentono a nuouo ordini di costituzioni nella Religione, deueno stare, & offeruarli, & quando siano tutti tenuti.
 5. Colui, che entra nella Religione, con intensione di non obedire, o altra cosa, & fare anco professione, non è professore, & perche.
 6. Colui, che fa professione d'offeruare la Regola presente, dopò se restringe, non è tenuto offeruar la strettezza di quella, & perche.
 7. Il Religioso, che trasgredisse la regola, & ordinationi, come pecca, & quando nò, & perche.
 8. Il Religioso, che non offerua il silenzio, o altra cosa, come, & quando pecca, & perche.
 9. Il Religioso, che uscisse dalla religione, & uà in un'altra, come pecca, & perche.
 10. Il Religioso, che per alcuna causa esce, o sia scacciato, come può entrare in un'altra religione, piu larga, senza peccato.

Artil. della religione. S. Tho. 2. 2. q. 184. ar. 2.

Quelli, veramente dirassi esser Religiosi, che promettono, & offeruano i tre voti, con la professione (Ancor che tutti i Christiani, largamente parlando siano Religiosi, che viuono Religiosamente,) & altri sono i Preti secolari. Nè altro vuol dire Religioso, se non religato a vn stato più perfetto, o almeno incaminato verso la perfettione virtualmente. Et ciascuno (strettamente parlando) può diuentare Religioso, purché habbia l'età legitima.

Artil. nu. 5. Artil. nu. 6. 7.

1. Si dimanda: Vno era per farsi Religioso Claustrale, ilquale haueua vn beneficio, se facendosi Religioso con buona coscienza, lo possi tenere? *Resp.* finche farà la professione, lo potrà tenere, ma dopo fatta la professione, lo potrà conferirlo a chi più li aggrada, che sia degno, o in mano del Prelato, ma mentre farà professione, deue alseguare parte de' frutti, à qualche da ben Sacerdote, accio ministri, & serua in quello, & il resto deue essere del Monasterio, accio quello non habbia tanto peso di spesa.
2. Si dimanda: Vno entrò in alcune Religione, per esser poi Priore, o Prouinciale in quella, ouero entrò in quella per le molte carezze, che gli erano fatte, & lusinghe, dopò fece professione, nè gli riuscì il pensiero, se sia tenuto alla Religione? *Resp.* di sì, percióche nò ui entrò forzatamente. Et così anco colui, che si fa Religioso, p. paura di morire, o per qualche

Arm. n. 10.
Inn. in c. su
per eo. ca. de
reg.
S. Tho. 2. 2.
q. 104. ar. 4

Arm. nu. 8.
c. 9.
Par. in c. su
per. de reg.

Ver. religio-
sus. S. 23.

Arm. nu. 1

Arm. nu. 13

Arm. nu. 14

2. 2. q. vlti.
ar. 8. c. Pa.
c. sane. c. No
est. c. lic.
de reg.

Arm. nu. 5.
Ca. fi. de re-
gularibus.

Reimon.

qualche inganno, & ratificando il voto fatto nella professione, sarà tenuto stargli; ma se non lo ratificasse, non sarebbe tenuto.

3 Si dimanda: Vn Prelato ordinò, con la maggior parte del capitolo d'alcuna Religione, alcuna cosa di nouo, che astringeua essi Religiosi più di quello, che la loro Regola non constringeua, & fu ottenuta nel Capitolo, se siano tenuti osservarla? *Resp.* tutti quelli, che a detto ordine acconsentirono, saranno tenuti; quelli che non acconsentirono, non saranno tenuti, perche essi promisero nella lor professione l'obediencia, scòdo, che la lor Regola comandaua, & la costituzione della vecchia Regola, & non d'osservare altra cosa. Ma se ordineranno alcuni altra cosa, per riformare essa Regola vecchia, allhora in questo caso saranno tutti tenuti.

4 Si dimanda: Vno entrò in alcuna Religione, con intentione di non viuere castamente, & fece anco professione con la medesima intentione, o di non fare altra cosa, come di non obedire, & simile, se costui sia professo? *Resp.* di no, perche quella è essenziale alla Religione. Et così anco, se con la voce esprimesse alcuna cosa, che non sia contraria a essa essentia della Religione, come sarà il mangiar carne, il digiunare, & simili, la professione tenetia. Et così quando facesse professione, con l'intentione di voler osservare solo quelle cose essenziali, ch'erano osservate, & che vidde osservare, & quando lui entrò dentro essa Religione, & nel tempo della sua probatione; & che dopò essa religione fu reformata, & ristretta, non sarà tenuto osservare detta riforma più stretta, si come ciò è accaduto sotto la felice memoria di Pio Quinto nella riforma d'alcune Religioni Percioche il voto deue esser volontario, & non forzato. Onde furono posti in liberta, o restano osservar detta riforma ancora, o uscire fuori di quello monasterio.

5 Si dimanda: Vno essendo Religioso transgredi, & non osservò la sua regola, & le sue ordinationi, & statuti, se peccò? *Resp.* se ciò fece per dispreggio, o scherno, dirassi, che senza alcun dubbio peccò, perche sono precetti christiani, & non della regola, ne cose comandate dal Prelato, o dalle constitutioni; onde mortalmente peccò. Ma quando non fosse stato per simili cose non pecca sempre mortalmente, trasgredendo, & non osservando la sua regola, perche egli non fece uoto d'osservare la regola, ma di voler viuere secondo essa regola. Onde in alcuni monasteri s'osserua, quando alcuni fanno professione, di farla piu cautamente, & cioè promettono obediencia secondo la regola, & non altrimenti salvarsi dal peccato.

6 Si dimanda: Vno essendo Religioso essendo obligato osservare il silenzio, & altre cose, il rompette, & transgredi molte altre cose, che erano nelle loro constitutioni, se peccò? *Respond.* se questo fosse stato ordinato per precetto, o gli fosse la scomunica lata, dirassi di si, & massimamente quando fosse per dispreggio, o per negligenza crassa. Ma se non sarà per precetto, o per scomunica lata, dirassi di no, per vigore d'esse constitutioni, perche dette constitutioni sono fatte talmente, ch'esse non obligano alla colpa, che sia propriamente colpa, ma obligano solamente alla pena, laqual pena poi, non è tenuto farla doue si ricerca l'atto d'alcun huomo, eccetto però, quando il Prelato haueffe data la sentenza.

7 Si dimanda: Vno essendo fatto Religione d'una Religione, dopò alquanto tempo vti di quella, & entrò in un'altra, se peccò? *Resp.* se ciò fece senza licenza o senza dispensa del suo Soperiore, dirassi di si. Ma più molti priuilegij, ch'hoggi di sono dati, sarà cosa sicura, per non illaquearsi nella scomunica di Martino V. che incomincia. *Viam ambrosio.* Et di Sisto IIII. *Regimini.* che habbino la licenza dal Papa proprio, perche altrimenti è cosa pericolosa. Et che volendo uscire d'una, per entrare in un'altra piu larga, o sia per qualche grande, & estrema necessitá, o utilitá; come se lui uscisse per zelo della Religione piu perfetta, o perche quella incominciassse a declinare, ouero per qualche infermitá notabile, per non poter viuere così strettamente, sarà lecito.

8 Si dimanda: Vno essendo fatto Religioso d'alcuna Religione, & essendo professo per alcuna cosa, fu scacciato da quella, ouero da se si fece fuggitino, nè si puote riconciliare, secondo la forma; & volendo viuere pur religioso; entrò in vn'altra Religione piu larga, se peccò? *Resp.* quando egli non haueffe potuto ritrouare alcun Monasterio nella sua provincia, che l'haueffe voluto riceuere, che non haueffe anco potuto hauer la licenza chiesta dal suo Soperiore; dirassi di no, perche per lui non resta. Perilche gli farà lecito viuere regolat-

regolarmente in quel modo, ch'egli meglio puote, hauendo vsato il suo potere. Et questo ha a bastanza detto di Religiosi, acciò quando mai accadesse alli Confessori simili cali, sappiano come gouernarsi nelle confessioni, verso questi tali.

Delle Reliquie de' Santi.

Cap. CCRXXIIII.

SOMMARIO.

- 1 Colui, ch'ha reliquie de' Santi, & le vende, pecca, & perche, nè meno deue mostrarle per guadagno, & come.
- 2 Colui, ch'offerisce ad alcun Santo, che facci miracolo, come pecca, perche, & quando.
- 3 Colui, che soglie alcuna Reliquia furtiuamente, pecca, benché fosse per honorarla, perche, & doue, & quando.



I dimanda: Vno si ritroua hauere alcune Reliquie d'alcuni corpi de Santi, lequali vendette, se peccò? *Resp.* di si, & commise simonia, perche erano cose sacre, & religiose, lequali non è lecito venderle, per non esser quelle sotto il dominio d'alcuno da farsi mercantia di loro. Nè meno deuesi mostrare, se non rate volte, per conto di guadagno; percioche saria vna specie di vendita, spesse volte; Et colui, che quando con questa intentione le mostrasse, commetteria similmente simonia. Onde per fuggire questo peccato deuesi mostrare con principale intentione, per diuorione, & non per altro fine.


2 Si dimanda: Vno hanendo sentito della santità d'alcun corpo Santo ilquale facena miracoli, gli offeriua, & sporgeua prieghi a quello, se peccò? *Resp.* di si, etian dio, che haueffe fatto alcun miracolo, percioche non si può, nè si deue senza licenza del Sommo Pontefice honorare alcuno per Santo, ne offerirsegli pubblicamente. Ma in secreto, pare che sia lecito. Et se per caso furtiuamente alcuna reliquia si tolesse, per honorarla maggiormente, sarebbe sacrilegio. Perche non si può nè anco trasferire senza licenza del Papa, o dell'Ordinario; essendo però in sepoltura perpetua. Percioche se fosse altroue saria altrimenti.

Della Remotione della causa, per rimouere il peccato.

Cap. CCXXXV.

SOMMARIO.

- 1 La donna, che per esser uista si pone alla finestra, o in alcun altro luogo, pecca, benché auerita, & perche.
- 2 La donna, che per parer bella, essendo brutta, si veste pomposamente, pecca, quando come, & perche.
- 3 Il marito, o altri, che per sodisfar il debito alla donna, mangia, o beue cose prouocattive, o più del douere, come, quando, & perche non pecca, & pecca.
- 4 L'huomo, che si duole non poter pagar come dourebbe, o douerebbe il debito matrimoniale, come, quando pecca, & perche non pecca.



I dimanda: Vna donna si pose alla finestra a posta, per esser vista; & vedèdo, che molti la guardauano, & ella molto più volentieri staua, benché fosse auuertita, non douergli stare, se peccò? *Resp.* di si, percioche lei daua occasione di concupiscenza a molti, che la guardauano, & con quel fine di goderla: Et lei si pose a perieolo, come vana di cadere in peccato: massimamente essendo auuertita, che'l tale l'amaua carnalmente, nè però si volse guardare, & remouere l'occasione di tal'amore, anzi godendo di tal cosa.

2 Si dimanda: Vna donna vestiuua molto pomposamente, & si adornaua per essere amata da gli huomini carnalmente, & parer bella a quelli, essendo lei per natura brutta, se peccò? *Resp.* di si, dando a quelli questa occasione, nè cercò di leuarla. Ma quando ciò haueffe fatto, per esser amata d'amore lecito, & non carnale, benché poi da molti fosse amata carnalmente, non peccò, massimamente, vestendosi così adornatamente per esser amata

Armil. delle
reliq. uie.
Cap. qui stu
det. I. q. I.
Panor. a. 2.
eo. iii.

Armil. n. 2.
Ca. ex eo. de
reliq. & ve.
san.
C. quisquis.
17. q. 4.

Nau. c. 16.
num. 13. &
14.
S. Anon. 2.
par. 125. c.
5. §. 7.

Nau. c.
S. Ant. ibid.

Nau. c. 16. 3
nu. 15.
Ang. in ma
teria, circa
gulam.

amata dal marito, benché carnalmente; ouero perché si voleva maritare.
Si dimanda: Vno huomo essendo maritato, per pagar più debitamente il debito carnale alla moglie, mangiava, & beuena più del bisogno, per diletarsi più in detto debito matrimoniale, se peccò? Resp. di nò, mortalmente, quando ciò semplicemente fece, ma se per diletarsi in quell'atto carnale, peccò, & secondo la sua intentione. Et se lui si dolse non potere esercitare de'tto atto matrimoniale, per pagar giustamente il suo debito, non peccò; ma se si doleua, perché non poteua, diletandosi nel detto atto, peccò mortalmente.

Res tanti ualet, quanti uendi potest. Cap. CCXXXVI.

Vedi Accusare. Querelare. Restituzione, à i casi 88. & c. Confessione giudiciale. Et Penitenza de'Rei.

Del Reo. CCXXXVII.

Vedilo al cap. de' Contratti ingiusti.

Della Restituzione de' frutti ecclesiastici. Cap. CCXXXVIII.

Vedi anco Beneficij, Beneficiati. Et simonia.

S O M M A R I O.

1. Coloro, che semplicemente, ò senza auuertenza, farà alcuna permuta d'alcuna cosa ecclesiastica, pecca & il recipiente è tenuto alla restituzione, & per che.
2. Colui, che sia stato sospeso dal prelato, del suo ufficio, non può ricuere ne anco i frutti per detto tempo, & per che, & come, & quando non sia tenuto restituire. Quando la sospensione non sia troppo longa, il Chierico sospeso non è tenuto alla restituzione de' frutti del beneficio, & di quali frutti. Il Chierico sospeso da certi atti, se sia sospeso da tutti gl'altri, & per che. Il Chierico, che sia sospeso dalla giurisdictione, non è sospeso dall'ordine, & per che.

L'autore.

Roma.

In casu 2.
sub die. 26. 2
Ottob. 1581
1. partis.
Innoc. c. pastoralis. de
appel. Pet.
Anchar. in
clem. cupientes. de pen.
Bonifac. in
clem. cupientes. de sent.
excom.



Si dimanda: Vn gentil'huomo fece vna permutazione con vna persona ecclesiastica d'alcuni beni ecclesiastici, o di terre, o di case, o di decime, o quarrese, & simili senza licenza del Prelato, o del Papa, laqual persona ecclesiastica ciò fece inauuertentemente, per ilche cascò in censura, & non pensando esserli cascato, vso anco dopò il suo ufficio, per ilche cascò in irregolarità, & essendo di ciò auuertito, fu forzato farsi dispesare da essa Irregularità, & spese 10. o piu ducati in essa dispensa, o in altre spese per simile difetto, se colui sia tenuto alla restituzione, essendo che tutto quello, che fra di loro è stato fatto semplicemente, & senza auuertimento alcuno? Resp. di sì, perche, dice l'Apostolo. Qui per ignorantiam peccauerit, per ignorantiam peribit. Nè dirassi esser scusato dalla detta restituzione, nè meno dal peccato mortale, per hauer fatto essa permutazione, nè dalla censura ecclesiastica.

* Si dimanda: Vn Sacerdote beneficiato essendo stato sospeso dal suo ordinario, il quale per vn tempo stette sospeso, cioè per vn mese, o due, o vn'anno, & c. se sia tenuto alla restituzione de' frutti di tutto detto tempo? Resp. con il Theologo Cardinal l'aleotto, che varie sono l'opinioni de' Dottori; perche alcuni vogliono di sì, che sia tenuto, quando vno sia sospeso dal suo ufficio, perché il beneficio è accessorio all'ufficio, & colui, che non può esercitare il suo ufficio, non deue ne anche godere il suo beneficio. Ma finalmente risolveremo in questo modo, & diremo, che quando la sospensione non sia troppo longa, & che non habbia della priuatione, o tacita, o espressa, lui non esser tenuto alla restituzione altrimenti quando sia stato sospeso però semplicemente dal suo ufficio solo, & che non sia sospeso dal beneficio, all'hora dico sarà solamente tenuto se non in quelle cose che gli appartengono, circa l'esser assente dalli diuini officij, cioè delle distributioni quotidiane, ouero in certi che dir vogliamo, per non trouar se presente a essi diuini officij, ma non però sarà tenuto quanto aspetta a restituzione de' frutti, che riceue dal beneficio, che lui

lui ha, se detta sospensione non sarà (dico) troppo longa, & che non habbia, forza tacita, o espressa della priuatione del beneficio, perche in questo caso sarà tenuto alla restituzione de' frutti del beneficio ancora. Quando questo dunque non sia, le pene se deue non restreggere; perché quando vno sarà sospeso da certi atti, non è però sospeso da gli altri, liquali non sono annessi à quelli, da' quali è sospeso, come s'vno fosse sospeso dalla giurisdictione; non sarà però sospeso dall'ordine, perche l'ordine è diuerso dalla giurisdictione; il beneficio dunque è diuerso dall'ufficio, onde dirassi, che tali frutti a lui se li conuene per altra ragione, che per esso ufficio, dal quale è sospeso; per laqual ragione dunque non deue esser tenuto alla restituzione de' frutti del beneficio altrimenti, se non dico, di quelli, che gli appartengono per conto dell'ufficio, del quale è sospeso. Et questa è la comune opinione; & la più reale. Perche molte cose può fare il sospeso dall'ufficio clericale, che appartengono a esso beneficio, come sono reggere, & gouernar quelle cose, che appartengono a se, & altre, che non sono diuini officij.

De reg. iur.
Cap. In pen-
nis.
Cap. Aqua
de confec. ec-
clesia. Et ca.
transmissa
de electio.

Glo. cle. cupientes. de pan. ff. cura aliam. Et Gasp. Bald. in de clem. cupientes.

Della Restituzione delle cose matrimoniali tra marito, & moglie.

Cap. CCXXXIX.

Vedi anco furto tra marito, & moglie.

S O M M A R I O.

1. Coloro, che contragono matrimonio futuro, dopò se pentono, la spesa fatta per il matrimonio, la parte, che se ritira indietro è tenuta risarla, & per che, & quando. I danari dati per conto di dote non esser tenuto colui, che gli riceue restituirli, quando per lui non resta farsi il matrimonio, & per che, & quando sia tenuto alla restituzione.
2. Coloro, che si promettono torse in matrimonio, & se danno caparra di danari, o d'altra cosa, dopò per cattive lingue vna parte se ritira, non esser tenuto alla restituzione, & per che. Colui, che è causa, o impedimento di matrimonio che non se faccia, essendo donata alcuna cosa, sarà tenuto alli danni, & per che.
3. Coloro, che per parole di futuro si promettono in matrimonio, dopò vna delle parti si pentisse, & dona all'altra parte alquanti danari, accio non li facci dispiacere, non esser tenuto alla restituzione, & per che.
4. Coloro, che contragono matrimonio con parole de futuro, & vna parte deroga la promessa, accio non sia condotta in giustizia, dona alquanti danari, la parte, che gl'accetta, non è tenuto alla restituzione, & per che.
5. Colui, che vuole contrahere matrimonio, de futuro dopo se penti, & per acquetar la parte gli fa vn donatuo, accio non l'offenda per man di terza persona, non è tenuto alla restituzione, & per che.



Si dimanda: A. contrasse matrimonio futuro per parole con P. dopò si penti, nè volse piu maritarsi con detto P. ma con vn'altro, per ilche P. impedi questo sponfalitio futuro, dicendo lui hauerli fatto vere, anelli, & altre spese per lei, che non l'haurebbe fatte, oltre poi la vergogna, & il danno, che è per riceuere, quando queste nozze non vadino inanti, per ilche A. gli donò 25. o piu, o meno, ducati, se sia tenuto esso P. alla restituzione di quelli? Resp. con il Theol. del Card. Paleoto di nò, perche quelli ha accettato per il danno riceuuto d'alcune spese fatte da P. per lei, ouero per alcune spese di lite in farla conuenire in giudicio, per la rotta fede da A. a esso P. nè gli vale la legge, & pena posta nelli sponfali, dicendo il matrimonio deue esser libero come dice Gemma de sponf. c. eum locum. c. requieuit eod. tit. S. Tomaso. Ma quando gli fossero stati dati detti danari a buon conto di dote, in questo caso esso P. sarà tenuto a restituzione, perché non rimoue la libertà. Et questa è la commune sentenza; per tanto dunque diremo, che se A. per maritarsi con altro, con danno, & ingiuria di P. al quale haueua promesso detto P. dico, non è tenuto alla restituzione delli predetti danari altrimenti. Et questo non per la pena del sponfalitio rotto, ma (dico) per la rotta fede a quello.

In 1. casu
sub die 19.
Decemb. 1580
in 1. par.

In 4. d. 27.
q. 2. art. 1. in
resp. ad 4.

L'Autore.

In 1. casu. sub die 19 Decbr. 1580 in 1 par.

Arg. c. Dilectus. 2. de fimo.

Argu. ff. de ratione in l. nemo.

Ibid.

Lib. 4. de iur. fit. & iure. q. 7. art. 1.

Ibid.

2 * Si dimanda: A. Promise a P. di torlo per marito, & si dettero la fede N. inteso questa promissione, operò in tal maniera, che fece, che detta A. si pentì ha promesso, nè gli volle mantener la promessa, per maritarsi con N. colquale faceua l'amore; ma però non era di loro alcuna promissione, onde essa A. acquetar P. gli donò 25. o piu ducati, liquali accettò, se sia tenuto alla restituzione. Respon. di no, percioche lei vedeva, che P. era per offendere esso N. colquale impedì le nozze, che erano promesse per parola de futuro, acciò non seguisse danno a N. quella gli donò, & anco per conseguire il suo desiderio con esso N. colquale speraua congiogersi in matrimonio, se bene ancora non gli era tra di loro alcuna parola di nozze, ma solamente la semplice sua interna speranza. Anzi dirassi, che in questo caso esso N. faria tenuto alla restituzione a quella, per il consiglio dato a quella, & per hauerla persuasa a non seguir le nozze con P. colquale erano già principiate, & promesse.

3 * Si dimanda: P. & A. contraffero matrimonio per parole de futuro, dopo A si pentì, nè più si volle maritare con il predetto P. ma contraffero matrimonio de futuro con N. perche P. sdegnato d'esser stato rifiutato da costei, gli minacciò di volerla sfrisare, quando persistesse in questa opinione, & che con altri si maritasse, perche essa A. donò al predetto P. 25. ducati, per liberarsi dal fatto suo, & dalla paura, che haueua d'esso P. & lui gli accettò, se detto P. sia tenuto alla restituzione di detti 25. ducati? Respon. con il Teol. Card. Paleotto di no, quando esso P. habbi riceuuto quelli, per qualche spesa per essa A. in seruitio dell'e nozze future, o per altro danno, che li poteva venire, per esser stato così vergognosamente ripudiato, per volerli quella maritar con altra persona, ouero per qualche altra causa, o danno, che li poteva venire, per questa sua ingiusta volontà, & rotta fede; Anzi dirassi di piu, che oltre non è tenuto a restituzione, non peccar nè anco, percioche si come esso P. non può, nè deue mancare essa A. della sua parola, & fede, & con danno, & vergogna di quella, così essa A. non deue mancare a quello, come quello, che per le future nozze, ha qualche ragione per la promissione fattali sopra di lei, & sopra la sua roba, onde non pecca riceuendo alcuna cosa giusta per il danno del trauglio. o Perche è cosa chiara che A. fa, & dà danno a P.

4 * Si dimanda: P. contraffero parole, & matrimonio con parola de futuro con A. laquale come detto nel precedente deregò la promessa, & hauendo quella inteso, che P. la voleva far conuenire in giudicio, acciò desistesse, gli donò 25. ducati, ilquale gli accettò, se sia tenuto alla restituitoue di quelli a essa A. Respon. con l'istesso Theologo del Card. di no, quando P. non habbi accettato quelli, per farla star d'essi danari, o per vsuparglieli, ma quando quelli habbia accettato, acciò gli mantenga la promessa fattagli, non è tenuto, benchè gli minaccia di far la conuenire in giudicio, o di offanderla nella persona, & per mostrarli in colera, percioche per questo non la sforza, & è libera la sua volontà, & donatione delli detti 25. ducati, si come ben dice anco il dottor Sotto.

5 * Si dimanda: A. contraffero matrimonio con parole de futuro con P. & dopò gli mancò, nè più lo volle, ma uoleua con N. perche P. si sdegnò, & grandemente gli minacciua di offenderla, onde quella dette a N. 25. ducati, acciò gli donasse a P. per acquetarlo, acciò non li facesse qualche dilpiacere, li quali esso P. accettò, se sia tenuto N. alla restituzione? Respon. con l'istesso di no, nè meno esso P. per la fede dattali da A. & per l'ingiuria fattali, percioche da A. gli si fa offerire, & dare da N. come terza persona, acciò la liberi dalla promessa, che lei gli ha fatto, percioche non pare che sia cosa ragionevole, nè ciuilete lassar gratis la promessa fattali volontariamente; massimamente essendoli forsi di qualche vilità le future nozze.

Della Restituitoue di quello, che l'huomo è tenuto fare da se spontaneamente. Cap. C C X L.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'è per fare alcun male, & donatoli da vn suo amico vn donatino, acciò non facesse accetta, è tenuto alla restituitoue, perche, come, & a chi.
2 Colui, ch'è per commetter alcun sacrilegio, o altro male, nè lo commette per consiglio d'amici, & da quelli, per non hauerlo commesso gli vien donato alcuna cosa, è tenuto alla restituitoue, come, perche, & a chi.

Il soldato,

1 Il soldato, che non è atto alla guerra, & tocca danari, è tenuto alla restituitoue, quando, & perche.

Il soldato, ch'è nouello, nè lo dice, è tenuto alla restituitoue, quando, & perche.

4 Colui, ch'è tenuto fare le buone opere, ne le fa, & da vn amico gli è fatto vn donatino, acciò le faccia, è tenuto alla restituitoue, & perche.

Colui, ch'è per commetter fornicatione, o altro peccato, & è impedito con vn donatino da vn suo amico, non è tenuto alla restituitoue, & perche, & quando.



Si dimanda: Vno era per fare alcun latrocinio, ouero homicidio, o fare altra simile ingiuria al suo prossimo, laqual cosa, come N. il seppe per esser suo amico, cercò dissuaderlo da detto male, & acciò non l'operasse, & che al tutto cessasse, & deponesse questa sua praua volontà, gli dono 25. ducati, per ilche quello gli accettò & non commise piu detto male, se esso malfattore

Sub die 19 Decembris. 1580.

L. 2. ff. de co. dist.

Ibid. L. 4. eiusde. titu.

L. quod cui randi. c. de condic. Ibidem. Adrianus. in 4. de restituitoue. §.

19.

5 Si dimanda: Vno voleva commettere vn sacrilegio, perche fu impedito da vn suo parente, o amico a non farlo, & perche non lo fece, quello suo amico gli donò 10. ducati, se sia tenuto alla restituitoue? Respon. con l'istesso Theologo Cardinale di si, per le ragioni sopradette, & questo suo amico gli li può ridimandare, si come chiaramente si ha per la Glossa da tutti accettata, percioche ciascuo dal sacrilegio si deue guardare, nè farsi ministro & reo di cose, che lui è tenuto fuggire.

6 Si dimanda: Vno voleva commettere vn sacrilegio, perche fu impedito da vn suo parente, o amico a non farlo, & perche non lo fece, quello suo amico gli donò 10. ducati, se sia tenuto alla restituitoue? Respon. con l'istesso Theologo Cardinale di si, per le ragioni sopradette, & questo suo amico gli li può ridimandare, si come chiaramente si ha per la Glossa da tutti accettata, percioche ciascuo dal sacrilegio si deue guardare, nè farsi ministro & reo di cose, che lui è tenuto fuggire.

7 Si dimanda: Vn soldato andò alla guerra, ilquale veramente lui si conosceua non esser atto alla militia, nondimeno prese danari, nè cosa alcuna faceua in vilità, o pertinente alla militia, se sia tenuto alla restituitoue? Respon. con l'istesso se lui accusò questa sua inettitudine, dirassi di no, ouero accusò lui esser soldato nouo, ilquale deue essere scusato, ma se non hauesse scusato la sua inettitudine, & l'esser nouello, dirassi di si, ch'è tenuto alla restituitoue.

8 Si dimanda: Vno voleva fornicare, ouero non andaua a Messa la festa, si come per precepto era tenuto, o voleva far vendetta d'una ingiuria riceuuta, o fatta ad un suo amico, o non uoleua perdonare a vn suo nemico, & simile. Perche N. gli donò 10. ducati acciò non fornicasse, ouero, che facesse le predette buone opere, se sia tenuto alla restituitoue? Respon. col predetto Theologo Card. di no, almeno fin che da quello non gli siano ridimandati fuor di giudicio, percioche la legge non prohibisce la traslatione del dominio della cosa data acciò non sia fatto il male, o che sia fatto bene, ma solamente concede la conditione, che è l'attione personale. Et così dirassi esser tutte le altre conditioni, che ne casi matrimoniali è detto, si come notasi, in rub. de cond. indeb. Onde per risoluersi tutti dirassi, che se non ridimanderà li suoi 25. ducati, P. non deue esser costretto ad alcuna restituitoue, si come ben dice anco il Nauarro nel Manuale.

Cap. 17. nu. 34.

Della Restituitoue in generale.

Cap. C C X L I.

Vediano Assolutione. Furto. Manifestare, al caso 3. Depositare. Prestare. Pegnorare. Accettator di persone. Restituitoue del furto. Circostanze del peccato in fine. Donatione. Et Elemosine.

S O M M A R I O.

Restituitoue, che cosa sia, come s'habbia da fare, di che cosa, quando, come, perche, & a chi.
Restituitoue, di donde nasce, doue consista la giustitia, & ingiustitia d'essa, & suoi effetti. Resti

Restituzione, come sia differente dalla sodisfattione, & a chi si faccia la restituzione, & a chi la sodisfattione, & che cosa sia.

Il peccato, quando si rimetta, & quando la colpa, & la pena. Et come interuenga la pena, & si rimetta.

Regole quante, & quali siano della restituzione.

Anuertimento a i Confessori di molta importanza, & perche, & come.

Come, quale sia il dare, riceuere, torre, forzato, & illecito.

Chi sia tenuto alla restituzione sono 10. vedi al caso 17.

- 1 Colui, che vede alcun malfattore, & riceue alcuna cosa da quello, accio non l'accusi, è tenuto a restituzione, benché con libera volontà gli lo doni, perche, di che, quando, & a chi.
- 2 Colui, che riceue, o permette riceuere, per dar spedizione, o scienza, a chi si dene, alcuna cosa, pecca, & è tenuto a restituzione, & a chi.
- 3 Colui, che riceue alcuna cosa, per fare quello che è sua professione, accio sia spedito piu presto, pecca, & è tenuto a restituzione.
- 4 È tenuto a restituzione del danno colui, che fa i fatti d'altri, e che per negligenza gli lascia.
- 5 Prendere animali siluestri ne' luoghi d'altri, non s'è tenuto a restituzione, & perche.
- 6 Colui, che riceue alcuna cosa di piu da alcuno indirettamente, con intentione di darlo per amor di Dio, è tenuto a restituzione, a chi, & è usura.
- Colui, che dà danari a usura, per dare il guadagno per amor di Dio, pecca, & è tenuto a restituzione, a chi, & perche.
- 7 Colui, che essorta il ladro deliberato a robbare il pane, & l'aiuta, non pecca, & quando peccarebbe, & saria tenuto a restituzione, & perche.
- 8 Colui, che riceue alcuna cosa, per ucidere alcuno, o per fare altro male, pecca, & è tenuto alla restituzione, & ai danni fatti, & perche benché fosse in guerra.
- 9 Colui, che effequisse alcuna cosa malfatta inauertentemente, & riceue alcuna cosa, dopo sa corge, non poterla riceuere, pecca, & è tenuto alla restituzione della parte sua, & delli complici, & a chi.
- 10 Colui, che tiene, o possiede alcuna cosa d'altri come sua, & sa che non è sua, è tenuto a restituzione, pecca, perche, & a chi.
- 11 Colui, che compra alcuna cosa non propria del uenditore, è tenuto a restituzione, & perche.
- 12 Colui, che possiede alcuna cosa non sua, per non saper di chi sia, è tenuto a restituzione, & a chi. Et come la possa poi possedere.
- 13 Colui, che ha la roba altrui, con intentione di restituirla, non si dene assoluto, se prima non restituisce, quando, come, & perche.
- Il Confessore, che assoluto, nè fa restituire l'altrui, dene pagar del suo proprio, & perche.
- 14 Colui, che ha impreso alcuna cosa, & gli uien robbata, come sia tenuto alla restituzione, & come no.
- 15 Colui, che toglie in saluo alcuna cosa, & li vien robbata, no è tenuto a restituzione, & perche.
- 16 Colui, che toglie alcuna cosa impreso, & gli muore, o si guasta, come non sia tenuto a restituzione, & perche.
- 17 Il Padre, che sa, & acconsente al mal del figliuolo, è tenuto lui alla restituzione.
- 18 Colui, che fa, tace, acconsente, consiglia, ricetta, loda, partecipa, non manifesta, commanda, e non impedisce il male, è tenuto a i danni tutti, & alla restituzione, & perche.
- 19 Lodare alcun deliberato a far male, & facendosi, è tenuto alla restituzione.
- 20 Colui, che consiglia pensatamente, o a caso a far male, facendosi, è tenuto a restituzione de' danni.
- 21 Colui, che ricetta alcun malfattore, come sia tenuto alla restituzione de' danni.
- Coloro, che mal uolentieri, per non poter far di manco, accettano la droni, non son tenuti a restituzione, ma se uolentieri sarà altrimenti.
- 22 Colui, che accetta alcuna cosa robbata in sciente, non è tenuto, fin' a quanto tempo a restituzione.
- 23 Colui, che vede fare alcun male, nè impedisce (potendo) è tenuto alla restituzione.
- 24 Coloro, che fanno guarda alla roba altrui con premio, nè fanno il loro officio, son tenuti alla restituzione de' danni, & perche.
- Coloro, che corrompono i Guardiani de' Dati, o d'altra cosa, son tenuti insoli da alla restituzione, oltre il peccato.

Colui

- 25 Colui, che vede, alcuno condurre robe di contrabando, ne lo manifesta, perche non pecca.
- Uno, che roba solo, ma in compagnia, come lui solo, o essi tutti siano tenuti alla restituzione.
- 26 Colui, che è tenuto per huomo da bene, & roba, o fa alcun altro male, o non può restituire senza gran danno, o scandolo, quello, che deue fare.
- Colui, che roba alcuna cosa, & la gode vn tempo, dopo la restituisce, pecca, & come si disfarà.
- 27 Colui, che compra roba robbata, ne lo sa, non è tenuto, se non quando saprà, alla restituzione, come, a chi, & perche.
- Colui, che compra roba robbata, & la riuede di piu al proprio padrone, è tenuto alla restituzione di quel sopra piu, che gli l'haura riueduta, & perche.
- 28 Colui, che riceue in dono alcuna cosa robbata, & la ridona, & si scuopre il padrone, è tenuto a restituzione, & se esso Donante hauesse riceuuta alcuna cosa, ancor lui la deue restituire, & perche.
- 29 Colui, che in qualunque modo ha, o riceue robe altrui, o di scienza, o di professione, o per mala fama, è tenuto alla restituzione co' frutti, & guadagno fatto con quella, benché gli fosse donata, & a chi.
- 30 Colui, che riceue roba altrui, (benché robbata) con intentione di restituirla, & gli sia robbata, o maritata, non è tenuta a restituzione, come, quando, & perche.
- Colui, che rrouna la sua roba robbata, esserli restituita, è tenuto restorare esso compratore, come, & perche.
- 31 Colui, che per tardanza, non restituisce l'altrui (benche con buona fede) la teneffe, è tenuto a restituzione, come, & perche.
- 32 Colui, che toglie roba, che sia di male a vn risco, per suo bisogno, non pecca, & perche.
- 33 Colui, che possiede roba altrui, per la prescrizione fatta dal Prencipe, come, quando, & perche sia tenuto restituirla, & a chi.
- 34 Colui, che ha roba con mala fede di sospettione, in pegno, con prescrizione di tempo, è tenuto alla restituzione, & a chi, come, quando, & perche.
- 35 Colui, che riceue roba da figliuoli, pupilli, & da chi non ha dominio, è tenuto alla restituzione, perche, & a chi.
- Colui, che riceue roba, & per restituirla dannifica, non la deue restituire, & perche.
- 36 Colui, che sa hauer roba altrui, ma non sa di cui sia, nè a chi darla, è tenuto restituirla, a chi, come, & perche. Et come la possa tener per se.
- 37 Vn ladro, che roba l'altro, deue il secondo restituire la roba, a chi, & come.
- 38 La donna meretricia, o altra, che riceue danari, perche non sia tenuta a restituzione, quando, & a chi sia tenuto, & perche.
- 39 Colui, che troua roba in casa sua propria, & crede esser sua, dopo si scuopre non esser sua è tenuto a restituzione, perche, si deue fare, quando, come.
- Colui, che ha roba altrui in buona fede, il qual e per restituirla cade in miseria, perche non sia tenuto restituirla. Et quando, & come sia tenuto.
- 40 Colui, che ha roba d'altri per mala fede, subito la deue restituire, & perche.
- Il Confessore, che non fa restituire la roba altrui, è tenuto lui del suo proprio alla restituzione, come, quando, & perche.
- Colui, che ha roba d'altri, non hauendo il modo, non è tenuto per nissuna legge a restituirla.
- 41 Colui, che per restituire la roba altrui, resta in povertà, come no' sia tenuto, quando, & perche.
- Colui, che per restituire la roba altrui, cade in povertà, quando il creditore sia pouero ancor lui, è tenuto restituirla, & perche, benché egli restasse pouerissimo.
- 42 Colui, che s'è fatto ricco con la roba altrui, è tenuto subito restituirla, benché restasse pouero con i frutti tutti.
- Colui, che malo modo ha fatto roba, o o' usura, o altrimenti, subito. Et se pubblicamente l'haurà robbata, nell'istesso modo la deue restituire, & perche.
- 43 Il Confessore, che assoluto il penitente, senza comandargli la restituzione, pecca, oltre ch'è tenuto del suo proprio a restituire, per esso penitente, & perche gli lo deue commettere.
- Il Confessore, che per non perder la confessione d'alcuni, non gli commanda espressamente la restituzione, pecca, & è tenuto restituire del suo a quella, & perche.
- 44 La donna, che fornicariamente ha peccato, per diletto, & non per guadagno, non è tenuta a

- restitutione ciò, che gli è dato dall' Amante. Et quello, che deue farne, et perche.
 Le publiche meretrice, ch' accettano la lor mercede della lor lordura, non sono tenute a restitutione di cosa alcuna, & perche, benché grauemente peccchino.
- Le donne, che non sono publiche, dimadando, o ricenendo alcuna cosa, peccano, nè può goder quello, che li vien donato con buona conscienza, & quello, che ne deue fare.
- 45 La donna, che fa la donzella, per esser ben pagata, pecca, & è tenuta alla restitutione del suo prapio, a chi, & perche.
 Quelli huomini, che ricenono alcuna cosa da donne, per il peccato carnale, son tenuti a restitutione, a chi, quando, come, & perche.
 Le promesse, che si fanno fra amoroze persone di peccato carnale, con quali persone non s' è tenuto a obseruarle, riceuerle, nè dimandarle, & perche.
- 46 Colui, che roglie impresto a tempo, nè restituisse al tempo prefisso, pecca, & in molti modi.
 Colui, che propone restituire, nè restituisse, tante volte pecca, quante volte si propose di restituire.
 Colui, che si ferue dell' altrui roba, che deue restituire pecca, come, & perche.
 Colui, ch' ha la commodità di restituire, nè restituisse, pecca, & perche.
- 47 Colui, ch' è inuitato a mangiare, o a bere d' alcuna cosa robbata, come, & quanto sia tenuto a restituire, & perche.
 Colui, che si ritrova in compagnia a robbar robe mangiatine, come, & quanto sia tenuto a restitutione, a chi, perche, & quando.
 Colui, che con buona fede mangia in compagnia roba robbata, quanto sia tenuto pagar di restitutione, & perche.
 Colui, ch' usa, & gode la veste, o altra roba, che si può fruar, pensando che sia sua quanto sia tenuto pagar d' esso uso.
- 48 Colui, che ferisce, o ammazza, o dannifica alcuno, per far piacere al compagno, e tenuto a sodisfare lui, perche, & quando.
 L' Agente dell' usuraro, che dà danari, e roba a usura, è tenuto alla restitutione d' essa usura, & perche.
- 49 Colui, che riceue dal ladro alcuna cosa, acciò quello taccia, non esser tenuto a restitutione, come, & perche. Et chi sarebbe obligato, & perche.
- 50 Il Confessore non deue riuelar la confessione, per far restituire alli heredi del morto alcuna cosa, perche, & come deue fare.
- 51 Colui, ch' ha roba d' altri, & per restituirla presto, senza danno del proprio padrone, & a lui è di gran danno, non è tenuto, perche, quando, & come.
- 52 Colui, che dà danari a usura, & guadagna col guadagno di quella, non è tenuto a restitutione, & perche, & quando, & come sia tenuto, & a chi.
- 53 Il ladro, che roba alcuna cosa a quello, che con essa cosa robbata può guadagnar molto, restituendola, deue restituire anco l' interesse, & il danno patito, & perche.
- 54 Colui, che v' è debitore, & voglia pagare, ma perche resta in povertà non paga, se pecca, come, & quando deue pagare.
- 55 Colui, ch' ha roba altrui, & che per restituirla percola nell' honore, o nella vita, quando, come, & perche non sia tenuto restituirla. Et quando, come, & perche la deue restituire, qual sorte di roba, & a chi.
- 56 La donna, che concepisce d' adulterio non è tenuta a restitutione per dishonorarsi, come, & perche.
- 57 Colui, ch' ha roba d' altri, nè per impotenza la può restituire, per esser quella il suo viute, quando, come, & perche subito la deue restituire, & a chi.
- 58 Colui ch' ha roba d' altri, & voglia restituire, come deue il Confessore farlo restituire, per essergli fatica la restitutione.
 Colui, che poca voglia ha di restituire l' altrui, tante volte pecca, quante volte pensa, o delibera voler restituire.
 Colui, ch' ha la roba altrui, tante volte si confessa, non hauendola restituita, tante volte pecca, & aggrionge peccato, & perche.
- 59 Colui, ch' ha roba altrui, & può pagare, nè vuole, st' è in continuo peccato mortale.
 Colui, che può, nè vuol pagar i debiti, o la roba altrui, & la paga con accordo tanto al mese, pecca,

- pecca, nè può, nè deue esser assoluere, & perche.
 Il Confessore, ch' assolve colui, ch' ha la roba altrui in qualunque modo, o non vuol pagare i suoi debiti, se non un poco al mese, & che può, pecca, & lui è tenuto del suo proprio, oltre il peccato mortale continuo.
- Colui, che restituisce per terza persona (benche fidele, & di buon nome) nè la restituisce, è tenuto di nouo restituirla, & perche, & come deue fare, per esser sicuro sua restituita.
- Colui, che non vuol restituire l' altrui, se non per testamento, dopo la sua morte, la sua vita è pericolosa, & come può esser sicuro.
- 60 Colui, che si ritrova, con dubbio, d' hauer roba altrui, in qualunque modo in casa, come deue far per discricarsi, & salvar la sua conscienza, & la roba.
 Colui, che si ritrova hauer roba altrui di molti, a chi prima deue restituirla, perche, & come.
- 61 Colui, ch' ha molti debiti di roba d' altri in qualunque modo acquistata, come, & quale deue prima pagare, quando, & perche.
 Colui, ch' ha roba d' usura, & debiti con istrumenti, prima deue pagar l' usura, & perche.
- 62 Colui, ch' ha molti debiti, & è per fallire, & ha debito particolare con sua suocera pagando prima la suocera, pecca, perche, quando, & come.
 Colui, ch' è per fallire, & ha molti debiti, & vuol pagare alcuni, a chi deue prima, & perche.
- 63 Colui ch' è in estrema necessit' toglie l' altrui, a chi non sia in necessit', dopo venuto buona fortuna, se sia tenuto restituire gliela, perche, & quando.
- 64 Colui, che toglie alcuna cosa per estrema necessit' di viuere, non è tenuto a restitutione quando sarà in miglior fortuna, & perche.
 Colui sarà tenuto, che toglie alcuna cosa per necessit' di viuere alla restitutione, quando, & perche.
- Colui, che per risparmiare la sua roba va forfuriando per il mondo, è tenuto a restitutione, come, perche, & a chi.
- 65 Il Capitano con molti soldati, che per estrema necessit' dannifica col viuere necessario alcuno, come, quando, & perche siano tenuti alla restitutione, & di che cosa, & quando non siano tenuti, & perche.
- 66 Colui, che riceue danari per impresto, a tempo, dopo non gli restituisse, non pecca, & perche.
 Colui, che toglie, o riceue una spada per impresto, nè la restituisse al padrone, per qualche danno, non pecca, & perche.
 Colui, che toglie l' arme al pagano, o ad altri simili, ch' è per offendere, o offenderli, non pecca, & perche.
- Colui, che ha danari per impresto, nè gli restituisse, per esser in danno publico, non pecca, & perche.
 Colui, ch' ha danari impresto, ne gli restituisse, per volergli quelli colui operare in peccato mortale, non pecca, & perche.
- 67 Colui, che riceue alcuna cortesia, per hauer prestati danari, come pecca, & perche.
 Colui, che riceue alcuna cosa per danari prestati, dopo s' accorge hauer peccato d' hauerla riceuuta, & la donna per amor di Dio, pecca, & è tenuto restituirla a chi, come, & perche, & quando la deue per amor di Dio.
- Colui, che fa usura, & la dà per amar di Dio, pecca, & quello, che deue fare.
- 68 Colui, che per far, & nefas, desidera hauer alcun beneficio, o che desidera far altra cosa ingiusta, & da danari in qualunque modo, è tenuto restituire, a chi, come, & perche.
- 69 Colui, che non è in estrema necessit', può torre per se, & per altri alcuna cosa da viuere, come, quando, & perche.
 Colui, ch' è in estrema necessit', può torre per se, & per altri alcuna cosa da viuere, come, quando, & perche.
 Colui, che si presume torre alcuna cosa, per viuere, senza offesa del padrone, come può peccare, perche, quando, & come.
- 70 Colui, che s' è obligato custodire alcuna cosa, & per presonione lascia fare alcun danno, pecca, oltre, ch' è tenuto alla restitutione d' esso, & a chi.

- Colui, ch'è tenuto far la guardia, & è corrotto con donativi, pecca, ma non deve restituire il donativo, & perche, ma il danno fatto al patrone.
- 71 Il Guardiano d'alcuna cosa, che s'asconde, per prendere il ladro, pecca, come, & perche, & quando non peccava.
- Il Guardiano d'alcuna cosa, che prende il ladro, acciò gli doni qualche cosa, o per offenderlo, pecca, & perche, & quando non peccava.
- 72 Il Guardiano del Tiranno, & dell'ingiusto Possessore, non è tenuto a i danni di quello, & perche, ma peccano per il giuramento, hauendoli giurato.
- Coloro, che preteriscono le leggi de' Principi in utilità del publico, peccano, ma se per utilità particular, deueno pagar la pena, come, quando, & perche.
- 73 I cani, o de' Cacciatori, o d'altri, che fanno danno a particolari nelle cose domestiche, come galline, anare, & simile, oltre il peccato, son tenuti alli danni, & perche.
- IV assalti, che cacciassero, o pescassero, & ferussu gli animali siluestri a loro diuietati trouati ne lor capi, peccano contra facendo, oltre la restituzione.
- 74 Colui, che ha colombare, con colombi, in pregiudicio del prossimo, pecca, & è tenuto a i danni, quando, come, perche, & a chi, & come non faria tenuto, & perche.
- 75 Colui, che ricorda far alcun legato, o altra opera ad alcun altro, come sia tenuto restituire & perche.
- 76 Colui, che indirettamente diuerse alcuno, che uoglia far alcuna opera pia a qualonque sia, per via di testamento, o in qualonque modo, pecca, oltre l'obbligo della restituzione.
- 77 Coloro, che con pianti, e lamenti, o in altro modo rimuoue alcuno da qualonque opera pia a Chiese, o ad altri, peccano, oltre la restituzione.
- 78 Colui, che deuisa alcuno dal suo lauoriero per seruitio suo particolare, nè lo rissora, pecca, oltre, ch'è tenuto alla restituzione del guadagno cessante.
- 79 Colui, che commoda ordegni al carcerato civile, acciò scampi, è tenuto a pagar il suo debito, & perche.
- 80 Colui, ch'è dimandato della buona vita d'alcuno, & tace senz'a dir bene, ne male, oltre il peccato, è tenuto alla sodisfattione del danno di quello.
- 81 Coloro, che farcatamente fanno, che l'oreditore non possa esigere il suo credito, lecito, & che per filo, o per altri mezzi indiretti l'acqueta, peccano, oltre la restituzione, sia di qualonque cosa si uoglia lecita.
- 82 Il Prelato, che s'è diligetza, nel conferire i beneficij, & gli dà alli piu indegni, non è tenuto a restituzione, & perche.
- 83 Il Prelato, che scientemente conferisce beneficij a i piu indegni, oltre il peccato, è tenuto alla restituzione della fama, & utile di quelli, come, quando, & perche.
- Coloro, che per broglio & amicitie danno beneficij, a persone indegne, son tenuti a i danni a quel degno, che lo tolsero, oltre il conto, che ha da rendere a Dio, per quelle anime, che patiscono, & perche.
- 84 Colui, che conferisce beneficij a meriteuoli, & non a piu degni, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, & perche.
- 85 Gli Essaminatori, che dicono al Vescouo se i concorrenti a beneficij sono degni, & non qual sia il piu degno, peccano, oltre l'obbligo della sodisfattione a quello, ch'è piu degno, & perche.
- 86 Coloro, che in vn publico Capitolo, o Congregatione, contradicono alla maggior parte, come peccano.
- 87 Il Vescouo, che dà alcun beneficio a suoi parenti, o come non pecca, & quando, & perche peccaria.
- 88 Il Giudice, che sentenzia ingiustamente, pensando esser certo del fatto, come non pecca.
- 89 Il Giudice, che sentenzia contra giustitia, oltre il peccato, è tenuto all'obbligo di restituzione a i danni fatti, o da seguire.
- 90 Il Giudice, o altro ministro, che per povertà, & pietà libera il prigione debitore, pecca, oltre, ch'è tenuto alla restituzione, al creditore, & quando non pecca, & perche.
- Il Giudice, o altro ministro, che fa scampare vn Reo, pecca, & perche.
- 91 Coloro, che danno aiuto al Reo, di scampar, & fuggire dalla Corte, mentre lo prende, come, & perche non peccano, & quando peccano.

Resti-

Restituzione, acciò si sappia, che cosa sia, & come s'habbi da fare. Altro nõ diremo, che sia, ch'un'opera, o un'atto della giustitia commutativa? per cioche per questa commutatione si rende a ciascuno quello, ch'è suo, o per pagamento, o per contento d'esso creditore di quella cosa, che lui preten- de hauere, o sia della vita o della sanità, si spirituale, come corporale, o dell'honore, o della fama, o della roba, si sua, come d'altri. Come verbi graua dà a me cio, ch'è mio, ch'io darò a te ciò, ch'è tuo. Et l'obligatione di questa Restituzione nasce solamente dalla giustitia reale. Laquale giustitia, o ingiustitia, poi in altro non consiste, che in concordare le cose, & gli atti esteriori, per liquali ella si comunica fra diuersi; Nè consiste (come dicono i pazzi) in concordare le passioni proprie dell'animo, o delle volontà, per laqual restituzione poi si resta dal peccare; non però, ch'essa sia parte della penitenza, ma si bene diremo esser vn preambolo à essa penitenza. Laquale (come si dirà più inanti nel Capitolo della Restituzione della fama) e differente dalla sodisfattione essendo che la sodisfattione si esercita, circa la parità d'vna cosa, all'altra, con quella vgnl misura dell'honore, o della fama, che si richiede; Et che si ricerca l'attioni & passio ni ingiuriose, con dir villanie, o infamiare, & simili. Et dirassi che la Restituzione si fa a gli huomini; & la sodisfattione à Dio, & a gli huomini, per cioche quello mentre pecca, offendendo il prossimo, offende anco Dio, però disse quel gran Profeta. *Tibi soli peccavi, & malum coram te feci, &c.* Nondimeno offese Bersabea, Vria, & il popolo col scandolo. Ma la Sodisfattione (presupponendo però il cessare dal peccato, & che sia rimessa la colpa) rimette la pena; laquale pena resta del peccato, che se'l peccato non interuenisse, la pena non faria; laquale poi si rimette, mediante la Passione di Gesu Christo, & questa Sodisfattione è vna delle tre parti d'esso sacramento della penitèza: Per laqual cola tre regole deuesi notare vniuersali, intorno questa materia della Restituzione: Prima quando essa Restituzione non si potesse fare; secondo il danno dato in qualonque modo, o nel corpo, o nell'animo, o nella roba o in altro, che detto danno, sia rifatto, o per ricompensa di danari, o dell'honore, o della fama, secondo il giudicio de' fauij. La seconda regola sarà, quando alcuna cosa, che fosse mal tolta, nõ si potesse restituire per se, che sia restituita per altri, quali siano fedeli nella restituzione, o per equiualenza, o per altro modo, si come meglio si potrà. La terza regola sarà questa, laquale è di somma importanza. Cioè, che'l Confessore sempre deue auuertire d'hauer l'occhio della mente a due veneno seradice d'essa Restituzione, cioè nel pigliare d'alcuna cosa, che l'huomo fa, & ad essa cosa Imperoche vno, che haurà di quel d'altri, & che da quello ne cauasse frutto farebbe de bitore tanto d'essa cosa, come del frutto ancora, che ne cauasse. Onde s'el torre di quel d'altri, farà ingiustamente tolto; o contra la volontà d'esso patrone, come farà il furto, o pur tollesse alcuna cosa con volontà del patrone, ma però con inganno, come sono l'extor sioni fatte da Meretrici con lusinghe; o pur per modo di tirare alcuno al gioco, o vero dare vna roba per vn'altra, & simili, benchè para uoluntariamente data, nondimeno sarà inuoluntariamente data, & sforzatamente. Et anco quando, il dare fusse libero, ma fusse contra la prohibitione della legge, come far si fuole nelle Simonie, nelle vsure, o quando si desse sforzatamente per paura, o per broglio, o amicitia, o per molestia, o per preghi, & simili, dirassi tutte simili forte di dare, essere certo dare, quasi, & senza quasi, forzato. Onde di tutto questo riceuere l'huomo sarà tenuto alla restituzione, per esser tutto dare, o donare, o riceuere prohibito, & mal tolto & peffimo riceuto. Et questa è quanto aspetta (dico) alla prima radice, ch'esso Confessore deue auuertire. La seconda radice, sarà ch'esso Confessore (dico) sia bene occulto, nel pigliar, che si fa d'alcuna cosa, che non sia terminato nell'ingiustitia, che faria all'hora, quando da uno si riceuesse alcuna cosa d'altri, con fraude, o con inganno, perche doue interuenisse fraude, o inganno, sempre detto riceuere, pigliare, o torre, dirassi esser terminato nell'ingiustitia, Per laquale ingiustitia poi sempre colui sarà tenuto alla restituzione di detta cosa si per l'interesse, & danno, che si dà al prossimo, ilquale interesse. (come è detto al suo capitolo) altro non è ch'una certa giusta estimatione d'alcuna utilità perduta, per hauer l'huomo fatto seruitio al prossimo per hauerli discomodato, & per hauer quello macato della sua parola, o di quel tanto, che giustamente doueua dare, fare, o dire, si come era tenuto. Lequali specie d'interesse sono molte, si come chiaramente dirassi, & intenderassi

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

Y 3

in essa

Nau. in Co-
rolato 3. de
simonia. nu
me. 25.Arist. super
Ethic.
S. Tho. 2. 2.
q. 58. 2. 7. 8.
9. q. 10.Coro. 2. p. de
restitutione
commun. c.
4. nu. 2.
Psal. 50.Arimil. de re
stitutione,
nu. 54. 55.
56. 57. 58.Auuertimè
to del Con-
fessore, circa
la restituitio
ne.

in essa descrizione de' casi, che sono più frequentati, con facilità, & risoluzione. Et i principali interessi di questa restituzione saranno i Comuni, i Singolari, & i Pattuiti; per tanto.

- 1 Si dimanda: Vno haueua commesso vn delitto, per cagion del quale, si dubitaua non esser accusato, & punito; per ilche donò a vno, che lo vidde, alcuna cosa, acciò quello tacesse, nè l'accusasse d'alcuna cosa; se colui peccò, à riceuerla, benchè con libera volontà di colui gli sia stata data? *Resp.* di sì, & mortalmente, però quando detto acquisto sarà illecito, o sia per rispetto solo di quello di colui, a chi si dona, se però detto dono fusse stato d'alcuna cosa notabile, acciò non facesse quello, ch'era ufficio suo di fare, cioè di prenderlo, & darlo nelle mani della giustitia, o tacesse, essendo che per coscienza era tenuto accusarlo. Onde è tenuto alla restituzione. Et così quando alcuna cosa si donasse à vn Gin dice, acciò quello presto, o tardi publicasse la sentenza, o acciò la desse in suo fauore, sapendo egli molto bene, che gli l'haurebbe data, benchè ingiustamente. Si come in questo seguente intenderassi, dico sarà tenuto alla restituzione.
- 2 Si dimanda: Vno haueua da spedire alcuni negotij con vn certo Signore, dalquale non poteua hauere vdienza, nè speditione. Onde per essere spedito gli donò alcuna cosa notabile, ouero al suo Cancelliero, o Cameriero, o Portenaro, & simili, sapendo che per lor mezo haurebbe ottenuto quanto egli desideraua, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, perche ufficio suo è di prestare vdienza, spedire, ouero introdurre colui, che vuole l'udienza dal Signore. Onde vedesi che sotto questo nome donatiuo, è come vn farsi pagare alcuna cosa di quello, che loro sono tenuti fare, per loro ufficio, nè impedire, o uender la giustitia, o impedir l'entrata, o non prestare vdienza a chi la dimanda. Haime quati gli ne sono di questi tali. Hor si il Diauolo gli aspetta, se non restituiscono.
- Si dimanda: Vno haueua da farsi fare vna veste da vn Sartore, o scarpe da vn calzolaro, o Fabro, &c. o da vn Notaro, o Cancellieri, ilquale non voleua farla, o la prolongaua, o per non potere, o per non volere, o forsi per riceuere alcuna cosa di più dell'Ordinario, & del giusto; & così riceuette alcuna cosa di più, oltre il giusto & ordinario, per ilche lo spedì, secondo lui desideraua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto alla restituzione à quello, o à suoi heredi, nè deueno esser assoluti, se prima non hauri restituito, potendo, per quel sopra, più, che tolse. Hoime ch'el mondo è pieno di questi tali falsi, huomini, dicendo non poter questa settimana, quest'altra senza fallo, & poi come se gli dà alcuna cosa in gola, la fanno.
- 4 Si dimanda: Vno essendo Tutore, o Curatore, ouero Agente de' beni d'alcuno ilquale come Agente era obbligato a comprare alcuna possessione, o altra sorte di beni, o roba al suo tempo, co' danari d'essi beni di colui, delquale maneggiaua, ilquale per sua negligenza lata, non comprò, se sia tenuto alla restituzione de' danni di quello? *Resp.* col Nauaro di sì, & anco di tutto l'interesse à esso Padrone, delquale lui era Agente, quanto danno, o interesse, verisimilmente n'haurebbe potuto riceuere, se detta possessione, o roba hauesse comprata. Percioche, non è cosa ragionevole, che detto Padrone patisca detto danno, causato per sua negligenza eccetto, quando esso padrone (per sua gentilezza) non gli rimettesse tutto detto danno, o parte.
- 5 Si dimanda: Vno prese alcuni Sciami d'Api, o vcelli nelli arbori d'altri, o couate dilepori nelli campi d'altri, se peccò? *Resp.* di no, se gli prese in detti arbori prima, che ne loro vasi si pongano, imperoche detti Sciami, & vcelli presi nelli arbori d'altri, inanti che il padrone delli arbori, & de' luoghi lo proibisca, o vietì l'entrar nella sua possessione, o che montino sopra il suo arbore: sono di coloro, che gli prendono, nè commettono furto, ne meno sono tenuti alla restituzione; benchè in luogo alieno siano presi. Nè anco se dopò vietatogli li prendessero, peccarebbono, ma in questo caso restariano obbligati per la ingiuria fatta a quello, ma non per la presa di detti animali, o d'altri simili.
- 6 Si dimanda: Vno prestò danari a vn'altro cento, o 200. ducati per fargli piacere, ma la sua intentione era veramente di riceuere qualche cosa; se bene non li dimandaua, per darla poi per amor di Dio a poveri se costui peccò? *Resp.* veramente di sì, & è usura, & quella charità, che lui dà a poveri, rettamente non la può dare, & è tenuto restituirla al proprio padrone, essendo povero, che per necessità di viuere hauesse tolto detti danari per

Corona 2.
parte de resti-
tutione.
Comm. c. 4.
num. 2.

Coro. ibid.
c. non sumo.
14. q. 5.

Nau. c. 17.
num. 95.

Coro. ibid.

Nau. c. 17.
num. 33. &
34.

Cap. 17. num.
246.

Nau. ca. 17.
num. 129.

- per trafficarli per guadagnarli da viuere per se, & per la sua famiglia. Ma se'l fosse ricco, & che detti danari, gli hauesse tolti per accumular le sue facultà, non è tenuto restituirgli a lui, ma veramente à poveri. Ma questa è la sicura, che non dene dar danari a usura, per dir poi gli darò per amor di Dio, o che sia à bon fine, o à cattiuo fine, per far vedere al mo do, che lui è elemosiniero, & non lo deue fare.
- 7 Si dimanda: Vno sapeua, che un ladro era per robbare cose molto preciose, ilquale cercò di ritrarre, & rimouere detto ladro da detto latrocinio, nè per modo alcuno puote, nè per prieghi nè per consigli. Et vedendo non poter ritrarlo, che al tutto voleua robbarle, l'essortò, & lo consigliò che almeno non robbasse quelle cose tanto preciose, ma che tolesse quell'altre di minor prezzo, e tanto per mouerlo a far questo l'aiutò a portar a casa sua ciò, che lui consigliò a robbare. Se peccò? *Resp.* di no, nè meno incorre in colpa, nè è obligato a restituzione alcuna. Imperoche lui s'è operato piu presto per mera Carità, che egli non peccasse, ma poi che era pur disposto di peccare, che non peccò tanto quanto peccarebbe, se robbasse quelle cose piu preciose. Et anco perche al patrone dannificato lui non gli ha fatto danno, ma anzi ha cercato di fargli vtile, per essere egli stato cagione, che non li robbasse tanto quanto voleua esso ladro robbarli. Et questo intendasi quando non possa impedir il furto, ma potendolo impedir, & aiutando il ladro, sarà tenuto insolido alla restituzione.
- 8 Si dimanda: Vno dette cento ducati à uno, acciò andasse alla guerra giusta, ma con patto, che uccida. N. ilquale N. ancor lui era andato alla guerra, ma ingiusta, & questo à compiacenza sua per essere suo nemico, ilquale andò, & ammazzò N. per vendetta di colui, che gli donò li 100. ducati, & che andò per compiacerlo, se peccò, & se sia tenuto alla restituzione di detti 100. ducati, & alli danni di N? *Resp.* di sì, che peccò, & mortalmente, ma però non è tenuto à restituire li 100. ducati nè meno alli danni di N. perche è andato alla guerra ingiusta ma colui, che fu mandante peccò per la mala intentione, & per la vendetta priuata, ouero di hereditare, ma però non è tenuto ad alcuna pena del foro esteriore, nè meno il mandato a restituire li 100. ducati nel foro della coscienza; nè il mandante la heredità. Ma ambedui hanno peccato, & grauemente per le loro male volontà interiori. Et non per altro quello homicidio farà male, se non per rispetto delle lor male, & occulte intentioni, & volontà, che loro interiormente concepirono.
- 9 Si dimanda: Vno si ritrouaua in Roma esser fattor d'vn mercante, ilquale scrisse a Venetia a vn suo amico mercante, che gli debba spendere 200. ducati nelle tale robbe, & mandarglielo, & quando gli risponde, che se li debba dire nella sua lettera quelle costarli 230. ducati senza dir la causa, perche laqual cosa fu operata, & fatta, & hauendo il Romano così riceuuto la risposta gli rescriue, che delli detti 30. ducati di più debba farne. 3. parti, cioè vna per se, l'altra per esso Romano, & l'altra per vn sensale, che gli fa vendere dette robbe in Roma 60. ducati di più onde detto Venetiano così fece. Ma dopò accortosi lui non poter tener detti dieci ducati con buona coscienza scrisse al Romano, che lui non vuol tal peso sopra di se, & gli rimandò anche detti dieci ducati, se sia tenuto à restituire etiandio gli altri 20. ducati, & a chi? *Resp.* che principalmente è tenuto à restituire li suoi dieci ducati è potendo deuerrebbe restituirla a chi di più comprò detta robba, per causa della detta lettera scritta da altri. Et se gli altri 20. non sono restituiti da esso fattore & dal sensale esso li deue restituere, non potendo fare, che loro li restituiscano, percioche *qui causam damni dat, damnum dedisse videtur.* Et non ritrouandosi il proprio compratore deue darli *ad pias causas.* secondo il consiglio del suo ordinario, o del suo Confessore.
- 10 Si dimanda: Vno possedeua, o teneua alcune case, o campi, o scritture d'importanza, o altra cosa notabile sotto buona fede, credendo fermamente quelle essere sue, per hauerglie lasciate pacificamente suo padre, ma però sapeua quasi probabilmente quelle non essere sue; poiche suo padre le usurpò a vna Chiesa se sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, sotto pena di peccato mortale & di scomunicazione, o habbile sotto buona fede, o no, perche non è cosa sua, onde non restituendola sempre sarà in stato di dannatione, & commette sacrilegio, come roccal' Armilla in esso cap. della Restituzione.
- 11 Si dimanda: Vno gentil'huomo comprò dieci campi di terra da vn contadino, ilquale sapeua che già tempo questo contadino gli haueua veduti a N, ilquale dopò poco tempo

L'Autore.

Medina in
Codice de re
sit. q. 7.

L'In qui stio-
re.

Nau. nel Co
volario. 3. de
simonia. 210.
21.

L'Autore.

num. 14.

L'Autore.

mori, & lasciò vn fanciullino solo piccolo di tre anni, senza Curatore, o Tutore di questo & perche il contadino laoraua detti campi, mètre viuena esso padre del puto, per hauer glieli dopò venduti, quello affittati à lui: tutti credeuano, che detti campi fossero suoi ancora, se detto secondo compratore sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, & anco gli frutti riceuuti di tanti anni, che quelli possedette, & consegnarli à detto fanciullo; Et dopò de ne agitare contra esso contadino, per rihauere li suoi danari, se quello haurà da renderglieli, imperoche, se non gli haurà, incolparli se stesso, poiche maliosamente cōpro quello, ch'egli non potena. Et anco se ciò non l'haueffe saputo, che detto contadino gli haueffe venduti prima ad altri, ch'è lui percioche era tenuto saperlo; Et non essendo tenuto, dopo che l' seppe, sarà medemamente tenuto alla restituzione, con hauer poi sempre ingresso contra detto contadino. Et questo caso, & altri simili, Io nè so di sciēza, per vrsari questi contratti diabolici sul Padoano, & in alcuni altri luoghi d'intorno.

L. Autore.

Amil. della restituzione, nu. 16
18.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 30.
Alibi ibid.
§. 33. c. 6.
L. Autore.

Idē. §. 33.
Cap. 6.

Med. lib. 1. c.
14. §. 30.

12 Si dimanda? Vno possedeva alcuna cosa, laquale giuridicamente non era sua, ma d'altri, nè si troua presente, nè meno absente il padrone, per non essere quello, nè meno alcuno herede, dopo lui, se sia tenuto alla restituzione, & à chi? *Resp.* di sì, & deuesi ordinariamente rendere al proprio padrone, essendo in essere, o ad altro per lui; ma non essendo gli heredi, deuesi restituire o al Prelato ordinario, ouero al proprio Sacerdote o al suo Cōfessore, essendo pero quelli fideli, & huomini da beni, iquali poi, conosciendo questo debitor essere bisognoso, & in necessità gli la deue dare con commettergli, che preghi Dio per colui di cui era. Ma non essendo quello bisognoso, deue esso Prelato, o Confessore distribuirli à pie cause, come meglio à loro pareranno, dopo che l'haurà fatto intēdere in Chiesa, o in altri luoghi publici. 3. volte in giorno festiuo, o per il Precone.

13 Si dimanda: Vno tolse alcune robe altri, & le voleua restituire, perche poteua, ma non le restituì, hauendo solemente intentione, senza hauer determinato tempo prefisso, se si deue assoluere, se prima non restituì? *Resp.* con esso Medina, il quale pare che si cōtradica in vn luogo in margine notato, & in l'altro pare, che parla altrimenti, di sì. Non dimeno altroue dice, come io dico, di nò, potendo di subito restituire, nè restituì, che non si deue assoluere, percioche se non restituì nella prima confessione, che fa, doueria almeno restituire alla seconda, potendo, & non accomodarsi dell'altrui roba, & far farsi parere il prossimo di quello, ch'è suo proprio. Percioche, se non restituì alla seconda confessione chiaramente, si vede la sua openione, che egli è fatiga la restituzione, & colui delquale è la roba, forsi (dico) patisce per esser potuto, ouero non commodo, nè il suo danaro può trafficare. Ma quando veramente haueffe animo di restituire, & che sopra giunto da qualche infermità, o pouertà, & morisse, & che haueffe lasciato per testamento la restituzione di quella, se bene per colpa de suoi testamentarij non fosse restituita, nò si deue negargli l'assolutione, nè meno credere, che per questo, detto testatore sia andato nell'Inferno, se per altro non haurà peccato mortalmente; Et dico di più, che potendo, & il Confessore non lo fa restituire, esso Confessore è tenuto alla restituzione del suo proprio, di quel tanto; che detto Debitore deue à esso Creditore. Hor quanti gli ne sono di questi Confessori? Hor si chi non vede, Dio gli dia lume.

14 Si dimanda? Vno prestò vna veste à un suo amico, ilquale riceuta la lasciò sopra vna sedia, appreso la sua porta commune nella strada, & gli venne robbata, se quello sia tenuto in coscienza alla restituzione di quella? *Resp.* di sì, perche questa negligenza, è vna colpa lata, che non doueta quello lasciare la porta aperta, ma quando quello haueffe serrata la porta, o che haueffe vsato diligenza dierrarla, & fosse restata, non so in qual modo aperta, quello non sarebbe tenuto, perche non è stato per colpa sua lata. Et così quando vno l'haueffe portata in Camera, & fossero entrati ladri in casa, & robbatogliela, non sarebbe nè anco tenuto, perche ha hauuto quella custodia, come se fosse stata cosa sua propria.

15 Si dimanda? Vno dette in deposito vn fil di perle, acciò quello gli n'haueffe cura, ma gli venne rotta la casa, doue teneua le altre cose sue preciose, & gli venne robbato, se quello sia tenuto alla restituzione per coscienza? *Resp.* di nò, percioche il deposito, non è comodo di quello, o in suo profitto, o seruizio, ma di colui, che gli l'ha dato; a quello solamente basta hauer vsato diligenza, in custodire le sue cose proprie.

16 Si dimanda? Vno tolse un cauallo in prestito per 2. giorni, per andar da un luogo a l'altro,

a l'altro, & già andò con quello per un giorno solo, come da Treuifo a Mestre, & il cauallo gli muore, se quello sia obligato à restituzione in coscienza? *Resp.* di nò, perche se bene quello l'ha dimandato per 2. giorni, & l'ha ad operato un giorno solo, & commodamente, quello non l'ha ingannato, perche si sà la strada ch'è, da Treuifo a Mestre di 10. miglia, & gli ha dato bē da mangiare, & ha fatto quel viaggio, & anco manco, che suol fare un cauallo in un giorno; ma in foro fori potrebbe farlegli torto, ma in foro conscientie non sarà tenuto veramente.

17 Si dimanda? Vn padre veramente sapena, che un suo figliuolo robbaua o faceua altro simil male & lui tacitamente acconsentiuua, se sia tenuto alla restituzione del furto del figliuolo? *Resp.* Col Medina di sì, & merita maggior castigo del figliuolo per il consenso, & per la allegrezza, che lui sentiuua del valor del latrocinio del figliol poiche il giouine nò ha tanto intelletto, come ha esso padre che vecchio.

18 Si dimanda? Vno ammazzò N. d' allegro, o forsi acconsentì, se sia tenuto ad alcuna restituzione? *Resp.* col Medina di sì, che peccò, ma non esser quello tenuto alla restituzione quando quel consenso non sia stato causa di quel furto, nè della morte di N. Ma io dico, che se lui haueffe potuto diuertire simili delitto, nè l'haueffe diuertito, senza suo danno, benchè detto suo consiglio nò fosse stato causa del predetto delitto, di sì che sarà tenuto anco alla restituzione de i danni. Essendo che *Iusso, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, mutus, non obstitans, non manifestans.* Dico che 10. sorte di persone esser tenute alla restituzione, come dice il Nauaro; cioè il malfattore prima, dopò colui, che cōmanda, consiglia, loda, ricetta, partecipa, tace, & non impedisce potendo senza suo danno, & colui, che le sà, nè lo manifesta. Et non solamente deue restituire la rata portione, ma etiandio tutto ciò, che per il loro contentimento, ò per vna delle predette cose fu cagione, che si dannificasse in qualonque modo, benchè per rata portione haueffe riceuuto, ouer non haueffe riceuuto cosa alcuna, quando però, per l'ufficio, fossero obligati di parlare per beneficio del dannificato; in qualonque modo, o per conto della roba, ò dell'honore, o della sua vita.

19 Si dimanda? Vno haueua volontà di far un delitto, ma non gli bastaua, così l'animo de liberamente. Ragionò di questo fatto con vn'altro suo compagno, ilquale lodò questa sua deliberatione, & male, che era per fare, per laqual lode, andò, & fece quel delitto, se colui, che lo consigliò, sia tenuto al danno di quel male? *Resp.* di sì, perche colui non era deliberato consentimento farlo, ma per consiglio, & animo, che quel suo compagno gli ha dato se risolse farlo, & lo fece. Et però è tenuto esso suo cōpagno lodante ad ogni danno seguente.

20 Si dimanda? Vno riceuete un dispiacere da un'altro, per ilquale dispiacere deliberò di bastonare, o ammazzare qsto suo Aduersario, ma non gli bastaua l'animo, andò & si cōfigliò cō un suo compagno, & gli disse quello, ch'era per fare, & colui gli disse, tu farai bene, e ne farai lodato, o farai da huomo da bene & simile. Ouero mentre gli venne fatto questo dispiacere, a caso se gli incontrò un'altro, che non lo conosceua, o pur lo conosceua, o era suo amico, &c. & gli disse. Ah, che tu vuol sopportare questa ingiuria? va dagli dieci bastonate; o fagli un sfriso su'l viso; perche se tu non lo farai, farai tenuto per un codardo; Onde colui per questo animo, & lode lo fece, se questi tali consiglianti, o lodanti sia tenuti alla restituzione de' danni; *Resp.* di sì, perche se costoro non haueffero dato tal'animo, o lodato quel tale, non l'haurebbe forsi fatto, ma mosso dalle parole di costoro, che lodarono, l'ha fatto, onde questi tali tutti sono tenuti alla restituzione di tutti i danni seguenti.

21 Si dimanda? Vno ricetò in casa sua un malfattore, per ricoprirlo, se questo tale sia tenuto alla restituzione de' danni; *Resp.* di sì, quando lo facci à fine di ricoprirgli, perche facci quel male, ma semplicemente, & non a fine di ricoprirlo, non pecca; nè è tenuto ad alcuna restituzione. Et si come suole interuenire alle uolte, nelle hostarie, che gli ladroni, dopò fatto il male, si saluaao dalli hosti, quando essi a questo nò acconsentiscono, ne meno si rallegrano, ne gli ricopro, non peccano, riceuendogli, ne meno sono obligati a rifar il danno à coloro, che sono stati furati. Ma se niēte d'acetto uolontario, o animo gli danno, o non gli danno alla giustitia (potendo,) o gli consiglia, sono tenuti a tutti li danni.

22 Si dimanda? Vno fece un delitto di furto, dopò fatto, nè fece partecipe un suo compagno, ilqual non sapena, che tal roba fosse stata robbata, & l'accetò: Dopò alquanto tempo il seppe, sia tenuto, dopò che l'ha saputo, restituirla: *Respond.* di sì, perche

Med. lib. 1. c.
14. §. 30.

Med. lib. 1. c.
14. §. 30.

li. 1. c. 145.
30.

L' Autore.

ca. 17. n. 17.

S. Tho. 2. 2.
q. 62. nu. 7.
Comm. 2.
partit. 2. c. 1.
§. 7. c. 8.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 30.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 30.

Med. ibid.

Med. ibid.

perche quanto chi roba, quanto chi participa (godendo, & ricopre il delitto) è tenuto alla restituzione.

- Med. ibid.* 23 Si dimanda: Vno vedeua fare vn furto, o altro male, & non gridò, mentre li vedeua, ne lo riprese, ne strepitò contra di lui, con farlo auuifato a i vicini, & permetteua, tacendo questo, quel delitto, se sia tenuto alla restituzione del danno. *Resp.* di sì, però quando questo tale fosse obligato dirlo, o cridare, per l'vfficio suo, come se fosse Giudice, & vedesse scalare qualche casa, ouero fosse Guardiano, della Città, & tacesse, allhora per l'vfficio, & carito, che lui ha, è tenuto a rifare, & restituir li danni seguiti, per loro tacere. Et l'istesso non impedendo per l'vfficio, che tiene, potendo impedire, & non lo fa è obligato alla restituzione.
- Med. ibid.* 24 Si dimanda: Alcuni comprarono certe gabelle, o dajci, che vogliamo dire, liquali portarono anco le Guardie alli passi, doue passauano le robe, che si portano, o trasportano dentro, o fuori della Città, & anco gli dauano salario, o vn tanto di tutte le cose, che si portauano di contrabando, & d'esse cose proibite, lequali fingeuano non vedere, con lasciar robbare, o passare dette robe in pregiudicio di coloro, che hanno comprato dette gabelle: Ouero coloro, che portauano, o fanno portar le robe, corrompeuano le guardie, dandogli danari, o altra sorte di corruzione, se siano tenuti alla restituzione: *Resp.* di sì, & è cosa chiarissima, l'vn & l'altro peccare, & essere tenuti tutti in solidum, & da per se alla restituzione, & rifacimento del danno di coloro, c'hanno comprato le gabelle; Ma se la Guardia dimandasse a loro, che gli donino qualche cosa essi Conduutori di robe & gli donassero non sono tenuti a restituzione altrimenti, ma solamente essa Guardia sarà tenuta alla restituzione.
- Soto.* 25 Si dimanda: Vno condusse alcune robe alla Città di contrabando, & vno vedeua, o sapeua, che costui corrompeua le Guardie, per prezzo, se facendo, & non scoprendolo, pechi, & se sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di no, perche questo non è vfficio suo, ma quando fosse vfficio suo, & tacesse, sarebbe tenuto ad ogni danno, per l'vfficio, che lui ha, ouero quando ne fosse dimandato in giudicio, & tacesse, nè uolebbe dire la verità, come testi monio; Tutti questi sono obligati alla restituzione in solidum, di tutto il danno fatto. Di maniera che se tre rubbassero dieci ducati, ouero ammazzassero vn'huomo, o facessero qualche altro delitto, se li due non sodisfassero al danno, quel solo, se bene accidentalmente fosse stato induto da gli altri due, lui solo (dico) è tenuto alla restituzione del tutto, o quel tanto, che mancasse al sopplimento, quando gli altri haueffero in parte sodisfatto. Ma quando il principale haueffe restituito il tutto, come, persone principale c'ha induto gli altri due, questi altri due non sono tenuti a restituir cosa alcuna: ma se sono eguali, & vno haueffe rifatto il danno tutto gli altri due sono tenuti a restituir a quello, ciascu no per la sua portione.
- Med. ibid.* 26 Si dimanda: Vno rubò vna ueste, o altra cosa, laquale non era dubbio, che la doueua restituire, ma perche era tenuto, p vn'huomo da bene, se la restituìua, o faceua restituire, per terza persona, n'haueua da seguire qualche gran scandolo, dishonore, infamia, o danno: per ilche non sapeua risoluersi, se la doueua restituire, se sia tenuto: *Resp.* quando fosse per seguirne scandolo, o altro, all' hora bastarebbe restituire qualche altra cosa equiualeute. Ma se dopò, che se ne fosse seruito vn tempo, & l'haueffe fruuata, per la metà della valuta di quello, che ualeua, quando la robò: diceffi esser tenuto, & obligato a restituire tanto, quanto ualeua detta ueste allhora, quando la rubò, & non quanto la poteua ualere in quell'essere, che all' hora si ritroua ua.
- Med. ibid.* 27 Si dimanda: Vno andò alla fiera, & comprò vn cauallo, ouero altra cosa da vna persona, ch'era tenuta per da bene, & honorata, ilquale era stato rubato, dopò alquanto tempo seppe, che detto cauallo, o roba, era stata robbata, se sia obligato restituirla al proprio patrone: *Resp.* di sì, con tutto, che l'habbia comprato, nè altro può fare, che ridimandare il suo danaro, o altra roba, barattata, al ladro, perche si pose a quel pericolo. Et se per sorte dopò comprato, l'haueffe riuenduto a qualch'vn'altro, & dopò riuenduto si saprà di qual sia quello cauallo, & lo riuendette di più di quello, che gli costò, lui esser tenuto a restituire quello di sopra più, che l'ha riuenduto a quello, ch'era il proprio patrone, & non altro perche egli non ha roba d'altri, se non quello di più, che l'ha riuenduto, & il resto, che lui comprò il cauallo dal ladro, che non conofceua, per ladro, lo può tenere con buo-

- na conscienza, come suo danaro, che nè comprò il cauallo, ma se lo riuendesse per quel medesimo prezzo, non è tenuto a restituzione di cosa alcuna.
- 28 Si dimanda: A vno venne donato vn cauallo, ilquale era stato robbato, dopo lui ridonò questo cauallo, o altra roba, che sia, a vn'altro, dopo si scopre il patrone del cauallo, se costui, alquale è donato, sia tenuto, quando sia fatto veramente capace, colui essere il vero patrone della roba, di restituirla? *Resp.* di sì, & se colui, dal qual gli è stato donato il cauallo, haueffe riceuuto qualche cosa all'incontro, per il dono, che fece, è tenuto ancor lui a restituirla, perche è roba d'altri: ma se non haueffe riceuuto cosa alcuna, per esso cauallo ridonato, non è obligato a restituire cosa alcuna: perche egli non ha roba d'altri, per cagion della quale, possi essere obligato a restituzione. Ma se lo uendesse a vn'altro, diremo allhora essere obligato a restituire quel tanto di prezzo, che l'ha venduto al detto proprio patrone, come a quello, ch'era patrone d'essa roba.
- 29 Si dimanda: Vno haueua alcune robe altrui, con mala fede, che sapeua, o presumeua, colui esser di mala fama, & che la roba, che daua, o donaua, era d'altrui, o per qualche ombra, o sospitione, così credeua. Et anche sapeua, che l'accrescimento della roba, fatto da quello, era venuto per via indiretta. Et per caso ancora a lui questa roba, che haueua di costui, gli fu rubbata, se sia tenuto alla restituzione di quella? *Respond.* col Medina, & col Nauarro di sì, sia di qual sorte di roba si voglia, hauuta, ouero riceuuta da quello, o per compra, o per vendita, o in saluo, o in dono, ben che gli sia stata robbata: Et se fossero animali, che gli fossero, o che se fossero persi, deue restituire la valuta con gli frutti riceuuti, non altrimenti, come se gli possedesse, percioche ha fatto cosa contra giustitia a riceuerli, o comprargli, o accettarli, poiche lui sapeua, sospettaua, sentiuua per fama, o s'imaginaua, percioche è non altrimenti come s'acosamente o palefamente l'haueffe robbata. Anzi dirassi di più, lui esser tenuto alla restituzione, quando etiandio che l'haueffe comprata, riceuuta, o accettata con buona fede, & ch'esse roba fosse del uenditore, veramente (hauendo questa sospitione) è tenuto a restituirla al proprio patrone, tantoosto, che da lui se saprà di chi sia, senza riceuere n'anco il prezzo, che lui la pagò, & anco quel frutto, o guadagno, ch'haurà fatto, o accresciute le sue facultà. Benche detta roba gli fusse stata anco donata, & che con esso donatuo haueffe accresciute quelle, sarà tenuto restituirla a esso proprio padrone, poiche gli è stata donata, o comprata, o venduta da chi non poteua, n'era suo proprio padrone.
- 30 Si dimanda: Vno comprò, o prendette alcuna cosa d'altri sopra di se, con buona fede, sapendo ch'era robbata, o di mal acquisto, ma la tolse con intentione di restituirla al padrone, & non preualersene lui, ma mentre, che hebbe detta roba, o animali nelle sue mani gli andò di male, o morse per qualche disgratia, & non per colpa sua, se sia obligato alla restituzione? *Resp.* di no, anzi, il padrone nelquale è la roba, lui è tenuto dare al detto, i danari spese, & le spese fatte per haueuerla custodita, mantenuta, & gouernata detta roba, quale comprò sopra di se, o cauallo, buoui, o altro, che fosse: poiche non son morti per colpa sua; ma ueramente per accidente, & infermità, & se gli fossero robbati, medemamente è tenuto (dico) detto padrone restituirlgli il danaro. Ma se l'haueffe comprata, & poi prima, che sapeffe del uero patrone, che quella fosse d'altri, & l'haueffe riuenduta per l'istesso prezzo, deue restituire a esso vero patrone il medesimo prezzo, ch'ei la comprò, & se l'haueffe uenduta di più, è tenuto anco quel di più restituirlgli, perche cosa d'altri, & se l'haueffe uenduta di manco, è tenuto anco restituire quello, che lui la comprò.
- 31 Si dimanda: Vno, o con buona, o con mala fede, che fosse haueua roba d'altri, & uolendola restituire, tardò alquanto tempo la detta restituzione, onde per detta tardanza quella roba, ch'era d'vn'altro, l'andò di male, mentre ch'era in poter suo, se detta roba, costui sia tenuto restituire al padrone? *Resp.* & per parlar moralmente, diremo, che è da giudicare se detta roba, mentre ch'è stata in suo potere è andata di male, & se quella fosse potuta andar di male in potere anco del suo patrone, percioche diremo di no, & esser tenuto alla restituzione, come quello, che l'ha gouernata tanto bene, come se la fosse stata in mano del proprio padrone, imperoche lui non ha fatto danno alcuno al suo padrone; poiche in ogni modo quella doueua perire, mentre che fosse stata ancora in suo potere, nè

*Med. ibid.**Med. ibid.**Cap. 17. nu. 7. & 10.**Nau. ibid.**Med. lib. 1. c. 14. §. 30.**Nau. c. 17. nu. 8.**Gaer. per. re. titutio. c. 1. §. 2. q. 62. art. 6.**Med. ibid.**Nau. c. 17. n. 10. §. 80. & 181.*

nè meno la roba d'altri nelle mani, per ragion della quale, sia obligato à restituzione. Ma il dubbio sarà per cagion della tardanza, che ha usato in restituirla al padrone, il quale forse haurà perso l'occasione di venderla, o seruirsene in qualche altra cosa; onde per questa tardanza lui sarebbe obligato alla restituzione, perche per la sua tardanza ha fatto che habbia perso la sua roba, che non l'haurebbe perse. Onde diremo, che se fosse stato vn cauallo, & per non hauerlo restituito à tempo al padrone, è morto, lui esser tenuto pagargli detto cauallo quel tanto, che valeua, perche per la sua tardanza di non restituirlo, il padrone lasciò di venderlo, o darlo a baratto, o farne altro. Però è obligato a pagargli quello, che valeua, quando esso padrone, non gli voglia lasciare qualche cosa, o tutto per sua cortesia, & amoreuolezza.

32 Si dimanda: Vn ricco haueua nel suo cortiuo molte fascine, o altra sorte di legname, o robba, dellaquale non se ne seruiva, anzi la lasciua marcire, senza hauerne alcuno vtile, o sodisfattione, & gli andaua di male, vno gli tolse, non per far dispiacere a detto ricco, ma perche vedeua, che l'andaua di male, & se ne serui, se costui sia tenuto alla restituzione? *Respond.* di no, perche nissuno aggrauamento si fa al detto ricco, & a costui faceua bisogno, poiche da se lui era tenuto dispensarle, essendo che la robba soperchia, non sia d'esso proprio padrone, ma esser commune a tutti per legge di natura, & euangelica di dispensare il soperchio a bisognosi, per il che non fece di spiacere a esso padrone, & quado hauesse offeso detto pouer'huomo in alcun modo, haurebbe peccato benchè lui l'habbia tolte senza sua licenza, poiche non s'ha fatto offesa, andando quelle di male.

33 Si dimanda: Vn Principe fece vna legge d'vn tempo prescritto, & dice, colui che possederà tal sorte di roba per non saper, di cui sia, passato che sarà tanto tempo, uolemo, colui, che la possiede, sia sua propria, per laquale prescrizione, vno con questa buona fede riceuette, & possedeua roba d'altri, & inanti che finisse il tempo di questa prescrizione, costui ch'al presente la possedeua, sapena, che era il padrone, del quale era la robba, se sia obligato restituirla? *Resp.* & anco con tutti gli frutti insieme, che ne caudò, al proprio padrone. Ma se la robba gli fosse andata di male inanti, ch'hauesse cognitione del proprio padrone, & che hauesse dispensato gli frutti di quella ad altre persone, o a opere pie, non è obligato ad alcuna restituzione, perche egli non ha robba d'altri, per ragion della quale, poi hauer obligo alcuno di restituzione, & se la robba di costui fosse in essere, & che gli frutti gli hauesse dispensati ad altra persona, sarà obligato solamente a restituire detta roba, ma non gli frutti. Ma se dopò la prescrizione saperà di cui sia la roba, nè meno sarà obligato a restituzione di essa roba, nè d'alcun'altra cosa, perche il Principe comanda, che chi possiede a buona fede vna tal cosa, per certo spatio di tempo, passato detto tempo esso possessore resti padrone assoluto di tutto quello, che possiede, per la predetta prescrizione.

34 Si dimanda: Vno con mala fede riceuette certa robba d'altri con prescrizione di tempo, dicendo io te dò, o te uendo questa robba, con patto che se fra vn'anno non te restituisco gli tuoi danari, che tu mi presti sopra di quella, ch'essa robba sia tua, se sia tenuto alla restituzione, se Costui, che la riceue, o con pegno, o in qualonque modo, sia sapeffe, ouero hauesse qualche sospetto, che Costui, che gli da sia un Ladro, o di mala fama, o che lo sappia, o sospetta di lui inanti il tempo prescritto, ouer dopo il tempo? *Resp.* di sì, ch'è tenuto alla restituzione della robba, & etandio de gli frutti di essa, & se per mala sorte gli andasse di male detta robba, o che gli fosse robbata, a tutti modi costui e tenuto alla restituzione di quella, perche ha fatto cosa ingiusta a riceuerla, sapendo, o sospettando di Colui, che gli l'ha data, & non è altrimenti, come se l'hauesse robbata, & è tenuto restituirla al proprio padrone, trouandosi, altrimenti a pie caute, con consiglio, & licenza del suo prelato.

35 Si dimanda: Vn figliuolo di famiglia, o pupillo da roba ad altri, laquale lui non poteua dare, la dette in qualonque modo ad alcuni, se coloro, che la riceuettero, siano tenuti à restituzione, & a chi? *Resp.* di sì, che la deue restituire, ma non al detto figliuolo, o pupillo, ma a suo Padre, ouero il Tutore. Et di quà ancosi può canar questa regola, quando vna cosa mal data sia per dannificare, restituendola, non s'ha da restituire, se non a quello, che possa dare vtile, & conseruar detta robba, & che non sia per dannificare.

Sil. restitu
tio 7. §. 5.

Med. li. 1. c.
14. §. 30.

L'Autore.

Medi. ibid.

Medi. ibid.

Medi. lib. 1.
c. 14. nel ca.
4. §. 33.

36 Si dimanda: Vno sapeua hauer roba d'altri, ma non sapeua, nè poteua accettrarsi di chi fosse, nè a chi la douesse restituire, a chi sia obligato darla? *Resp.* lui esser obligato darla à poueri, o ad altre opere pie, per colui di cui è, in conscienza del suo Confessore, o Prelato. Ma se colui, che ha la roba, fosse pouero, & detta roba la furò, non è bene darla, & applicarla a lui, perche è ladro, e vigliacco, ma se l'hebbe per altra via, esso Confessore gli la può molto bene applicare. Et anco quando realmente il Confessore ricoperasse la restituzione, o che il Prelato volesse, la potrebbe anco darla à esso ladro, quando fosse in estrema necessiti, & con altrimenti.

37 Si dimanda: Vn ladro rubò dieci scudi à vno, & li saluò in borsa, o altroue, dopò venne un'altro ladro, & gli li rubò al detto ladro, se questo secondo ladro deue restituire detti danari al primo ladro, o a chi? *Resp.* di no, che non gli deue restituire al detto primo ladro, ma gli deue restituire al uero padrone, sapendo chi sia, & ne deue auuifare il detto primo ladro, quando non gli sia suo pericolo, & dirgli: Voi sapete che quelli dieci scudi, non erano vostri, nè miei; però io gli ho restituiti al uero padrone, uoi non haueate da restituire altro: Et se non si sapeffe di chi fosse, gli deue dare per amor di Dio, ma cò licenza del suo Confessore, o Prelato.

38 Si dimanda: Vno conosceua forniciariamente vna certa mala femina, alla quale, per hauer goduto detta donna in peccato, gli donò un scuto, se detta donna meretrice, sia tenuta restituire detto scuto? *Resp.* di no, imperoche se bene la fornicatione, & altri peccati carnali, siano prohibiti, nè per questo cessano peccare, nondimeno, non è prohibito il dare, nè il pigliar danari, per tal cagione di peccato: & però essa donna non sarà obligata alla restituzione di detti danari. Eccetto però, che gli riceuesse da un pupillo, o figliuolo di famiglia, che non ha facoltà di spendere, che allhora, essa cartiua donna sarebbe obligata a restituzione di quei danari, ma non à esso pupillo, o figliuolo, ma al suo Tutore, o al Padre. Et anco se ella non gli togliesse qualche altra cosa per malitia, con bugie, o con inganno di soperchio, o s'ella tolse dà quello, che non poteua dare, come s'è detto. Et l'istesso è permesso anco à donne maritate, che adulteranno, o ad altre donne, che fornicano, se bene non sono publiche. Et anco si dirà, che sono tenuti à darli ciò, che se li promettesse, però quando sequisse il peccato, per il quale si promise, altrimenti no.

39 Si dimanda: Vno possedeua sotto buona fede un anello, di valuta di cento scudi, che se trouo in casa, il quale credeua, che fosse suo, ma dopò si scoperse, che detto anello non era suo, ma era d'vno che staua lontano mille miglia, se costui sia tenuto alla restituzione di quello? *Respond.* di sì, & la restituzione deue anco esser fatta iui, doue si ritroua detto vera padrone, ma non deue spendere cosa alcuna del suo, ma d'esso vero padrone, il quale lo deue auuifare di quello, che lui habbia da fare d'esso anello, o d'altra roba, o heredità, che quella fosse, & mandargliela à spe sue del detto vero padrone, ouero darla à chi lui gli commetterà, & non è obligato ad altro. Ma se fosse detta robba posseduta ingiustamente, con cartiua fede, allhora poi sarebbe tenuto mandarla à tutte sue spese, & danno, & interesse, la douunque esso vero padrone si ritroua, senza ch'esso padrone riceua spesa, o danno alcuno, per ricoperare il suo, massimamente poi allhora, quando detta robba fosse stata robbata: Ma quando vno hauesse della robba altrui in buona fede, & che per restituirla tutta subito, caderea in pouertà, nè potrebbe sostentarsi, secondo il suo grado non è obligato à restituirla (benchè il farlo sarebbe perfectione) pur, che habbia proposito di restituirla più presto, che potrà. Et pur, che s'ingegni di non spendere, altro, che quello, che ha di necessiti, in mangiare, & in vestire, & in quelle cose piu necessarie, per poterli francare quanto prima, o à poco à poco restituirla.

40 Si dimanda: Vno haueua la roba d'altri, o per furto, o per mala fede, la quale non è dubbio, che la deue rendere a colui, di cui è, ma si dimanda, quando si deue restituire, & à che tempo? *Resp.* da vno, che habbia il modo, & commodità, subito, & si deue etandio discommodarsi del suo, per restituirla subito altrui, nè deue mettergli tempo di mezo, per esser robbata. Et quel Confessore, che questi tali confesserà, quando non farà almeno, dopò la seconda Confessione di questo fatto, fatta con se, o con altri Confessori, che costui la restituisca subito (dico) lui esser tenuto a restituire tutto quello, che

Medi. ibid.

Medi. ibid.

Medi. ibid.

§

Nau. ca. 17.
nu. 38. 39.
S. Tho. 2. 2.
q. 62. ar. 7.
Commune
in 4. distin.
Bart. in d. l.
affectionis,
ff. de donat.

Medi. lib. 1.
ca. 14. §. 33.
cap. 5.

Nau. c. 17.
nu. 42. 43.
q. 62.

§

S. Ant. 2. p.
iii. 1. ca. 8.
col. 7.]

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 33.
capo 6.

Nau. ca. 17
num. 22.

che detto Penitente doueua restituirlo, perche lui è causa, che l'altro non restituisca quello, che deue, per non far l'ufficio suo. Onde auuertisca esso Confessore d'hauer animo, & ardire, sotto pena di dannatione, di non hauer rispetto a colui, che può restituire, & massime quello, che commodamente può restituire; Imperoche vno, che non ha; nè Dio, nè Re, nè legge alcuna l'obliga a restituire.

Med. ibid. 41 Si dimanda: Vno si ritrouaua hauer la roba d'altri, & non poca, con laquale sostentaua se, & la sua famiglia, & volendola restituire, restaua in estrema necessità, se costui sia tenuto alla restituzione, & quando? *Resp.* di no, alhora in quello instante, & essendo in necessità, ma col tempo, o a poco, a poco, perche la necessità non ha legge, & nell'estrema necessità, tutte le cose sono comuni, & quello, che si poteua torre al creditore, molto meglio si potrà non restituireglielo per allhora, & massimamente, quando non hauesse più bisogno, che tanto, & anco quando per restituire detra roba, cadesse in pouertà, & del suo stato. Ma se il Creditor fosse pouero, & andasse mendicando, dirassi, che allhora egli la deue restituire subito, & quel tanto, che gli deue, perche cosa più honesta è, che lui uadi mendicando, che colui, a cui quello è debitore, essendo che. *Prima Caritas incipiat à se ipsa.* Ma dirassi bene, colui, che non può restituire subito i beni altrui di Fortuna, senza perdere i proprii della salute, o della vita, o della fama, non essere obligato a restituire subito: perche niuno è obligato a restituire i beni altrui dell'ordine più basso, con danno de' suoi del l'ordine più alto.

Med. ibid. 42 Si dimanda: Vno possedeua vna facultà, che non era sua, laquale haueua acquistata, furando, & assassinando, questo & quell'altro, se questo tale sia tenuto a restituire subito quello, che deue, & ingiustamente possiede? *Resp.* di sì, & subito la deue restituire, se bene caderà in pouertà, & dal suo stato, al quale meglio tornerà ritornare alla sua pristina arte di Sartore, o Calzolaio, & anco mendicare, che possedere roba in simil modo: Et l'istesso voglio intendere di quelli, che malo modo, o con vfura haueranno fatto roba, laquale se publicamente haueranno robbata, o fatta con vfura, publicamente ancora la deueno restituire, & subito, benchè restasse poverissimo, perche, come in molti luoghi detto hauemo, per sentenza di quel Glorioso Dottor di Santa Chiesa, *Non remittitur peccatū, nisi restituatur male ablatum*, perche la robba d'altri mangiarà la sua.

41 Si dimanda: Vn Confessore assoluerie un Penitente, per ignoranza crassa, o affettata, senza prima fare, che detto Penitente restituisse, potendo, ouero con commandargli, che douesse restituire ciò, ch'egli era obligato a restituire, massimamente essendo egli ancora apparecchiato a voler restituire, se esso Confessore resti lui, con obligo di restituire, quello, che esso Penitente doueua? *Resp.* di sì, imperoche esso Confessore fu cagione, che il Dannificato non ricuperasse il suo per non hauer fatto, o almeno commadato ad esso Penitente, che douesse restituire, altrimenti che non voleua assolverlo. Et questa veramente così si vede esser in quel Confessore, che vede crede, o deue credere, che se esso non gli lo commanda ad esso penitente, che restituisca, ad alcuni penitenti, pare, o credono, non douer restituire, poiche non gli è commesso, nè commandato. Ma gli sono alcuni Confessori, i quali solamente credono, & si danno ad intendere, che il Penitente sia tenuto a restituire, se bene non gli lo commanda, o se pur gli lo commanda (si come io sò per sperienza) gli dicono. Voi siate tenuto a restituire. Et non gli dicono, andate a restituire, o restituire, se volete che vi assolua, ouero io vi commando, che dobbiate restituire, altrimenti io non vi posso assolvere, simil'altra sorte di commessione espressa perche alcuni Confessori, restano, o per negligenza, o perche pensano, che il medemo Penitente da se debbia hauere di ciò, qualche pensiero. Ouero si come io sò per scienza, molti temeno di non perderli Penitenti, quando gli facessero, o uero gli commettero, che douessero restituire; Et Dio sà il perche, senza ch'io parli più inanti. *Vbe Sobis pastoris Israel, qui pascebatis vos metipfos, &c.* perche vi dico che voi siate la perditione vostra, & d'essi poveri peccatori Penitenti.

Naua. cap. 17. nu. 40. S. Anton. 2. par. 2. c. 5 in fi. S. iusto princip. ca. 44 Si dimanda: Vna donna di qualunque grado sia, etiam religiosa, che dormita in peccato, con huomeni per diletatione, & non per guadagno, se loro siano tenute a restituire ne de ciò, che da loro Amanti gli vien promesso, & dato? *Resp.* di no, che non sono tenute ma per consiglio, deueno darlo per amor di Dio. Ma dirassi bene, che peccano lor prendendo, si come anco essi Amanti donando. Di modo che le publiche meretrice, che si pongono a peccare per guadagno, non peccano prendendo il salario loro, ne sono obligate a restituire,

restituire, anzi dirassi, che possono scotere ancora ciò, che da loro se gli promette. Ma se altre donne, che non sono publiche, non solamente peccano per esser cattive, ma peccano etiam di più, prendendo, nè possono con buona coscienza dimandare ciò, che a loro fu promesso. Imperoche questa è regola vniuersale, esser peccato mortale ogni dare, o prendere, o promettere, o riceuere promessa, per delitto fatto, o da farsi. Dalla quale regola si comprende, non eccettuarli altro, che la semplice fornicatione, o adulterio di publiche meretrice per guadagno, per l'espositione della lor vita a quella lordura, per necessità, ma non per diletto, perche sarebbe altrimenti.

45 Si dimanda: Vna donna faceua la vergine, o donzella, con molti Amanti, & non era, o ueramente che non conosciuta alcuno, solo che vna volta con vn Signore & si fece pagare notabilmente di più, se costei sia tenuta alla restituzione? *Resp.* di sì, di quel sopra più, per non esser donzella, si come ha dato ad intendere a quel suo Amante, ouero che gli habbia detto vna volta sola col tal Signore, & ha vfato dieci, o più volte, & non solamente cò questo Signore solo, ma con vno, o più altri Amanti ancora, ma deue darlo per amor di Dio, o ueramente che habbia tolto da colui, che non poteua dare si come poco inanzi habbiamo detto, perche questo è stato inganno, onde come cosa ingannata, deue restituire. Et questo istesso che si dice delle donne, intenderassi essere anco de gli huomeni, che dalle donne prendono, danari, o roba, per la mesidema cagione, cio che proceda, quanto cio, che nè questi, nè quelle vi sono obligate. Et anco, quanto al peccare nel prendere, o nel riceuere alcuna promessa, rispetto alle maritate, & religiose, perche & questi & quelli peccano in questo, & ne l'un, nè l'altro, puo dimandare la promessa. Ma nõ s'intende questo, quanto alle donne solute, lequale non peccano in prendere.

46 Si dimanda: Vno alquale è stato prestato 10. ducati, & promesse restituiregli in termine di sei mesi, passati gli sei mesi non gli restitui se costui peccò? *Resp.* di sì, & all' hora peccarà mortalmente, quando hauerà la commodità di restituiregli, nè gli vuole restituire; Et così dirassi d'ogn'altra sorte di roba altrui, che tenesse; Et anco più d'un peccato da costui si fa, quando la ritenerà molto tempo comunemente. Et anco tante volte peccerà, quante volte propouerà di non restituiregli, o sia per prestito, o sia per debito, o in qualonque altro modo, & anco dirassi, che ogni volta peccerà, quando si seruirà dell'altrui, che egli deue restituire, benchè forsi non pensi in quello. Et anco dirassi peccare tutte le volte, che haurà commodità di restituire, & non restituisce, quando però proceda, che egli pensa in quello, benchè non concepisca proposito, di non restituirla. Et non, se non auuertisse, nè mira in quello, poiche quello è stato più di peccato, che peccare. Ma non seguita però, Vno ch'hauesse roba d'altri, & la notte se ne ricordasse, o fosse in Chiesa, alla predica, che s'hauesse da leuar di letto, o dalla predica, subito, per andarla a restituire, ma deue subito hauer proposito di restituirla, quanto prima perche basta poi la restituzione farla, secundo il tempo, & la prudenza dell'huomo porterà con se, quando hauerà però uolontà di restituire.

47 Si dimanda: Vno fu inuitato a cena da alcuni suoi amici, o compagni, ch'haueuano robbato vn vitello, ouero cappone, o altra roba robbata, & cenò il quale ueramente sapeua, che era stata robbata, se sia tenuto a restituire? *Resp.* di sì sapendo, ch'era roba robbata, & è tenuto a restituire, & pagarne quanta ne mangiò al proprio padrone. Et se fosse stato in compagnia a robbarla, sarebbe tenuto pagarla tutta, quando i compagni non uoleffero pagar la lor parte. Ma se con buona fede n'hauesse mangiato, non sapendo che fosse stata robbata, sarebbe solamente tenuto a restituire quanto, egli risparmiò, in casa sua, & nõ quella parte, che esso mangiò. Et se niente hauesse risparmiato in casa sua, ni te sarebbe tenuto a pagare. Et l'istesso dirassi dell'vso della veste d'altri, che pensaua, che fosse sua, perche se per risparmiar la sua ueste, portò quella del compagno, è tenuto a pagar quel vso, o quel tanto, che puote auanzar della sua veste.

48 Si dimanda: Vno ammazzò, ouer ferì, o stroppiò il suo prossimo, per commessione, o commandamento d'un suo patrone, o amico, & solo per certa utilità di colui, che gli lo commandò. se costui sia tenuto a sodisfare il ferito, o gli heredi del morto? *Resp.* di sì, imperoche si come dalla giustitia fosse preso, quello insieme con lui, che gli l'ha commesso, o commandato sarebbe punito, se lo potesse hauere nelle mani, così non altrimenti, in foro della coscienza, deue esser tenuto alla restituzione de'danni, dell'utilità di quelli heredi,

Moral. do. ver. resti. 2. Angelo. uer. resti. 1. uer. turpe.

Silu. restitio 2. §. 3. l. iurisgētū. §. sēsse maleficium de pat. l. gene raliuer. ff. de ver. ca. si. de pat.

Nau. c. 17. nu. 41. Henrico l. 4. §. 1. ff. de condi. ob tur. caus.

Nau. c. 17. nu. 55.

§. 112. 2. q. 66 ar. 3.

Nau. ca. 17 nu. 9.

Nau. ca. 17. n. 18. §. 19.

S. Tho. 2. 2.
q. 62. art. 7.
S. Anton. 2.
par. ii. c. 1.
c. 7. e. 8.

Gaet. in s. n.
uer. resti. et
2. 2. q. 62.
art. 7.

al caso 18.

Nau. c. 17.
nu. 20.

Solo li. 1. q.
7. art. 8. de
usu. c. 1. in.

S. Tho. ser. 9.
c. 2. art. 6.
Silu. in rosa
aurea. casu
50.

Maior. in 4.
d. 9. 3. col. 4.
Scoto. in en.
dis. 21.
S. Tom. in c.
sacerdos. de
pan. dis. 6. a.
n. 116. vsq.
ad nu. 120.
Nau. c. 17.
nu. 23.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 33.
ca. 6.

Nau. c. 17.

heredi, & del guadagno, nè deuesi assoluere, se veramente non sodisfà a tutti danni, & interessi del ferito, o delli heredi. Et l'istesso ancora dirassi d'vn fattore, o seruitore, o creato d'vn vsurio, che per ordine del suo padrone dà il danaro ad vsura, per vtilità del padrone solo, detto fattore, o creato è tenuto alla restituzione di detta vsura. Nè lo scusa cō dire, se non lo facesse lui, lo farebbe vn'altro, si come nè anco scusarà colui, che darà la ferita ad alcuno per ordine d'altri, o l'ucciderà, con dire se lui non l'hauesse fatto, l'haurebbe fatto vn'altro. Di maniera, che colui, che robbia, o uccide, o dà ad vsura, o fa altri simili effetti, o lo faccia per suo proprio motiuo, & vtilità, o lo faccia, per consiglio, o per precetto, o per vtilità d'altri, o che acconsenta, o che loda, o che ricetta, o che ne partecipa, o che tace, o che non impedisca, potendo, o nol manifesta, in qualonque, di quelli dieci modi lo faccia, detti di sopra, sempre è obligato a restituzione, & sodisfatione de' danni, perche è cagion propinqua vera, & efficiente del delitto: se bene, detta cagione non fosse integra. Et intendasi quando per vna di dette noue maniere, ne seguisse il danno, o il delitto, & essi fossero stati cagione principale. Ouero quando per l'ufficio loro fossero obligati.

49 Si dimanda: Vno si ritrouaua in vn luogo, doue che vn ladro robbaua vn suo vicino, alquale da detto ladro fù dato a quello alcuna cosa, acciò tacesse, se costui toledola, sia tenuto a restituire quel tanto, che gli sarà dato, & anco quello, che da quel ladro verrà robbato a quel suo vicino? *Resp.* di no, se quello, che tolse era dal ladro, nè meno quello, che il ladro rubbò, nè anco a gridare, o a dirlo, quando però non fosse persona per giustitia non obligata a gridare, o a dirlo. Nè anco dirassi, essere obligato a restituzione, se bene l'istesso vicino, ch'è stato robbato, l'interrogasse, s'egli hauesse ueduto alcuna cosa, o sapebbe, & che lo negasse, dato che altra cosa farebbe s'egli a colui lecitamente fosse dimandato, & lecitamente douendogli dire, lo negasse. Ma sono bene obligati a questo i Giudici, & i Signori, c'hanno salario per fare offeruare la Giustitia; per l'ufficio, che loro hanno. Ma diremo bene, che il Giudice non è sempre obligato (non ostante qual si voglia pericolo di morte, o ferita) a impedire qualonque danno auuenir potesse, se non quando lo può fare senza timore. Percioche l'ufficiale non è sempre obligato con pericolo probabile della sua vita, & stato, a saluar la persona, o lo stato d'altri particolare, anco che sia la Republica, quando la ragione lo ricerca.

50 Si dimanda: Vn Confessore confessò vn suo penitente, ilquale era infermo, & in pon to di morte, & haueua roba d'altri, ilquale disse a questo suo Confessore, che dopo la sua morte douesse dire alli suoi heredi, che di scarichino l'Anima sua, & che debba restituir si, & sì, perche lui gli dà licenza di manifestarlo a detti suoi heredi, se esso Confessore, lo deue manifestare: *Resp.* di no (secondo il mio parere) perche manifestandolo dopo la morte di quello, pare per questo si di scuopra il peccato d'esso penitente morto, che con esso lui confessò, & generaria espressamente qualche scandalo. Et questa è la openione di Scotisti ancora. Ma al Nauarro, con gli Tomisti pare di sì, dicendo, che per tal carico si dà espresa licenza, o tacita, a esso Confessore di poterlo dire, dopo la morte di esso penitente, ouero dopo che s'hà confessato. Ma io son dell'openione di Scotisti, perche può molto bene esso Confessore con altro mezzo persuadere & consigliare esso penitente, finche viue, che lui istesso scuopra, & manifesta tale restituzione a vno, o a dui di detti suoi heredi, & alla presenza di esso Confessore per corroboratione di questa sua manifestatione, & di scarico. Ma non mai direi, ch'esso Confessore la manifestasse, dopo la sua morte, ma in vita si potrebbe, e farebbe per nessuno, & potria in vita fargli far vna poliza & doppo morte darla alli suoi heredi.

51 Si dimanda: Vno haueua la roba d'altri, ilquale uoleua restituirla, ma restituendola, era per patir gran danno ne' suoi proprij beni, & al Creditore non ne seguia molto utile & a qsto suo danno col differire la restituzione, si rimediaua, se costui sia tenuto restituirla subito: *Resp.* di no, ma deue aspettare il tempo più opportuno, perche se lui per restituire detta facoltà, bisognasse che uendesse vna casa, che vale 1000. scuti, o altra cosa, al presente non ne ritrouaria 100. per ilche non è obligato a restituire così subito, con tanto detrimento della sua roba; imperocche costui, si reputa, come se non potesse. Ma quando il danno fosse grande, perche il debito, che hà, è grande, o perche se lui pagando il debito ad esso, lascia di guadagnare, 100. duca. allhora dirassi essere obligato a restituire subito.
Si

52 Si dimanda: Vno dette danari a vsura, cō il guadagno della quale faceua altro guadagno, se costui sia tenuto alla restituzione di questo guadagno. *Resp.* di no. Anzi colui che uolesse ricouerli, commetterebbe vsura. Eccetto però quando si riceuesse per suo interesse, come per esempio: Vno haurà da pagare un debito di 100. scuti a un suo Creditore, & per esserli stati robbati, è costretto a prendèrli ad vsura con suo interesse, ouero è costretto a vender la sua roba, manco prezzo di quello, che la uale: Dirassi, che costui allhora potrebbe riceuere dal ladro tutto l'interesse, & i danni, & anco le spese, per ciò patite, & esso Ladro è obligato a restituirla. Di maniera, che s'immerisce, che l'usuraio, & il Ladro non sono tenuti a restituire, cioè ch'hauranno guadagnato con li danari hauuti per la usura, o con li danari robbati. Et questa è l'openione del Nauarro, laquale pare esser contraria à quella del Medina detto poco inanti. Ma io son dell'openione del Medina. Et dirò, che quando non si trouasse, a chi propriamente si douesse restituire esso guadagnato con la usura, o con latrocinio, si douesse distribuire a luochi pii, con licenza del Prelato, o del Confessore, quando sia di buona coscienza.

53 Si dimanda: Vno rubbò vn cauallo a un'altro, col quale si guadagnaua il suo uiuere; dandolo a nullo di giorno in giorno, il padrone delquale non haueua cōmodità di cōprarne un'altro: Per ilche il ladro tenne detto cauallo per spatio d'un'anno, nel quale tempo il padrone hauerebbe guadagnato 25. scuti, oltre ogni spesa, se il ladro dopo l'anno restituiffe il cauallo sia tenuto a restituire anco li detti 25. scuti, che il padrone hauebbe guadagnato con quello: *Resp.* di sì; percioche non basta per scaticar la sua coscienza restituire solamēte il cauallo, ma anco li detti 25. scuti, che guadagnati hauebbe con quello. Et anco se il padrone n'hauesse comprato un'altro a interesse, farebbe anco tenuto a sodisfar detto interesse. Et dirò di più, esser tenuti a pagarli anco la perdita delle giornate, che lui ha fatto per cercare, & recuperare detto suo cauallo.

54 Si dimanda: Vno andaua debitore a un'altro di 100. scuti, ilquale ueramente uoleua; pagar. Ma pagando restaua in necessità, se costui sia tenuto restituire, & in che modo: *Resp.* che non gli è dubio, che deue pagare, ma se pagando resta in necessità, deue dimandare, o far dimandare al Creditore dilatione di tempo, per qual si uoglia persona, che possa con il creditore. Et allhora quando esso creditore, gli perdonasse il debito, o gli facesse dilatione, resta libero dal debito, ma questo bisogna auuertire, che non gli sia fraude, o inganno nella dimanda, che fa, perche non sarebbe escluso dalla restituzione, & peccerebbe, ouero, ch'esso creditore non fosse posto in qualche estrema necessità, perche saria altrimenti. Essendo che, *Quod tibi bisognat noli dare compagno.*

55 Si dimanda: Vno furò, & haueua roba d'altri, ilquale ueramente uoleua restituire, ma mentre la restituiffe pericula nell'honore, & anco nella uita, se costui sia tenuto restituire: *Resp.* di no, eccetto, che quando i beni temporali superassero il ualore, & la stima della sua uita, o dell'honore. Come s'una priuata persona hauesse occupato furtiuamente, o fraudolemente un regno, con hauer fatto conoscere fraudolentemente a lui appartenere detto Regno, & scacciato a chi giuridicamente spettaua, con dire, costui non esser figliuolo del Re: & che per questa parola il Regno si solleuasse, & lo tollesse a chi di ragione spettasse. Et che dopo si scoprisse le uerità, & dimandato a costui, chi ha usurpato il Regno, che debba dire la uerità, costui ancor che gli ne uada la uita, & l'honore, è obligato a dire la uerità, perche è più di ualore, & stima vn Regno, che la uita d'un particolare. Ma s'hauesse robbato un thesoro, o altra cosa particolare, non è obligato, così scopertamente, ma con mezi coperti (se possibile sarà) deue restituire, ma quando non si trouasse alcun mezzo senza pericolo della sua uita, o dell'honore, in quel fatto dirassi non esser tenuto, se non d'aspettare la comodità, & il tempo opportuno, per poterlo restituire.

56 Si dimanda: Vna donna maritata concepì un figliuolo di Adulterio in dishonor del marito, & pregiudicio del primo fratello legittimo, che doueua hereditare, come maggior figliuolo la roba del Padre, o per eguale portione con gli altri legittimi fratelli, se questa donna adultera sia tenuta manifestare questo suo delitto in dishonor suo, & pericolo della sua uita. *Respon.* di no, ma deue tacere per sempre, ne cosa alcuna deue dire al spurio, nè meno a gli altri legittimi: Prima perche quella non è obligata a dishonorarsi da sua posta, nè anco d'esser forsi ammazzata dal detto figliuolo, perche anco se lo dicesse al detto figliuolo (se lui sarà persona discreta) non lo dee credere, onde il

Nau. c. 17.

nu. 25.

Scoto. in 4. d.

15. q. 3.

L. Autore.

Nau. c. 17.

nu. 26.

Maior. in 4.

d. 25. q. 26.

c. 28.

Med. lib. 1.

c. 14. §. 33.

c. 7.

L. Autore.

Merlino.

Med. ibid.

Nau. c. 17.

num. 90. c.

91.

Med. ibid.

Nau. c. 17.

num. 90. c.

91.

Arm. de ve-
fitu nu. 27.
§. 4. d. 15.

L'Autore.

Med. li. 1. c.
14. §. 33.

Nau. ca. 17
nu. 64.

Maior. in 4.
d. 15. q. 26.
col. 6.

Scoto in 4.
d. 15. q. 2.

Nau. ca. 17
nu. 66. 67.
§. 68.

Maior. in 4.
d. 15. q. 28.

S. Anto. 2. p.
c. 4 §. 1.

Ang. ner. re
fitu. §. 2.

S. To. 2. q.
62. artic. 9.
ad 2.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 33.
c. 8.

dirglielo, è di nissun ualore, & mette a pericolo l'honore, & la uita, però deue tacere. Si dimanda: Vno hauendo alcuna cosa d'altri notabile, & douendola restituire, nõ puote per essere fatto impotente, ne altro si ritrouaua se non le cose necessarie alla sua uita, & de' suoi, se sia tenuto restituirla subito? *Resp.* di nõ, perche in tempo di necessitã tutte le cose sono fatte communi, se però il padrone d'essa cosa non fosse ancor lui posto in quel bisogno istesso, perche allhora farebbe tenuto restituirla subito, essendo ch'esso creditore sempre sia vero padrone d'essa cosa; benchè la Tabiena sia di contraria opinione, la quale vuole che sia di colui, che presentemente la gode, perche più importa la conditione del possessore; Ma io m'accordo con Scoto, che maggiore sia la conditione d'esso padrone, quando si concorra del pari; onde dirò esser tenuto alla restitutione.

58. Si dimanda: Vno si andò a confessare, il quale haueua robbato, & disse al Confessore voler restituire, ma che per adesso lui non poteua restituire, se colui, deue restituire, & essere assoluto? *Resp.* di sì, che deue restituire, se colui deue restituire, & il Confessore gli ha da dimandare, che cosa si ritroua hauere, ne gli deue credere così facilmente; al quale disse, lui trouarsi diece camiscie, due letti, vna casa propria, quattro veste, & simile, per ilche il Confessore gli deue dire, vã & vende cinque, o sei di dette camiscie, vno di quelli letti, due o tre di quelle veste, & anco la casa, se tanto grande fosse il debito, perche della roba robata, si deue vendere etriandio la propria camiscia sola, che si ritrouasse hauere; Ma se que sta roba d'altri, che si ritroua hauere nelle mani, gli fosse venuta per disgratia, deuesi obseruare secondo il precetto, ch'hauemo dato di sopra cioè, con commodità, & tempo, quando però ch'il Creditore, non fosse in estrema necessitã. Et se di cesse lui hauer figliuoli pur assai, o che prendesse altre scuse, per non restituire veramente le cose robate, di cagli; poiche tu hai robbato, & che sei posto in questo trauaglio, che gli stia, & restituiscia. Et questo ancora è da sapere, ches'vno fosse debito a vn'altro, o hauesse l'altrui roba, nè la uolesse restituire fin'ã tanto non sia sententiato. Et tante volte, che considera, o deue considerare, che deue dare, & propone di nõ restituirla, nõ hauedoui cagione alcuna ragione uole, che lo scusi, tãte volte pecca mortalmente, e confessandosi aggiõge peccato a peccato, pche burla qsto sacramento della penitenza, nõ altrimete, che colui, che tiene la cocubina, p non esser Penitito, nè per effetto, nè per volontà. Onde non è capace del frutto della penitẽza. Nè il Confessore a questi tali deue dar termine, quando alcuno può pagare; se nõ li concorresse però vna delle circostanze, o cagioni, che di sopra hauemo detto.

59. Si dimanda: Vno era debitore a vn'altro, & poteua pagare tutto in vna volta, nè uoleua pagare, se costui pecca? *Resp.* di sì, & sta continuamente in peccato mortale. Et quando possa restituire il tutto subito, nè uelle se nõ tanto al mese, o tanto all'anno, finche il debito si sodisfaccia, non deue esser assoluto, & quel Confessore, che assolue vn di questi tali grandemente s'inganna, & pecca, & lui è tenuto a pagar del suo, perche chi deue dare, & può pagare, & restituire l'altrui, & non paga, nõ restituiscie, sta in peccato mortale, & questo non dico solamente in quelle cose, che sono robate, ma anco nelle cose tolte ingiustamente, o che sono prestare, o comprate, o per affitto, o per altra giusta via tolte, o deuesi pagare, ma sia in qualonque cosa, etriandio delle prestare, ch'hauesse dell'honesto. Et questo è da sapere ancora, che vno che non potesse restituire per se medesimo, se non per terza persona, per l'honor, o altro suo rispetto, deue essere sicuro, la roba che lui uolle restituire, sia restituita, perche se quel mezzo, per ilqual si restituiscie, la ritenesse, lui non farebbe disobligato, ancor che questo mezzo hauesse fama di fidele, & d'huomo da bene, onde la via sicura sarà qsta di farsi far vn riceuere, o altra cautela sicura ch'il Creditore confessi hauerla riceuuta, & esser sodisfatto de la tal cosa, & questo riceuere, o cautela deuesi dare al penitente, che restituiscie. Et anco quando vno può restituire ne restituiscie, se non per ordine del suo testamento, per mezzo de' suoi heredi, questo non è sicuro eccetto però, perche lui sã, che li suoi heredi restituiranno molto meglio di lui, imperoche quando lui questo non credesse, deue subito restituire.

60. Si dimanda: Vno si ritrouaua hauere in casa roba d'altri indifferentemente, & anco di Chiesa, & si dubitaua, se questa roba fosse d'altri, o sia stata robata, ouero cõprata giustamente, o guadagnata cõ vsura. Se costui sia tenuto alla restitutione: *Resp.* che in tal caso inãti tutte le cose s'hauerebbe da restituire quella di Chiesa, se bene dubitasse, se sia robata, o nõ. Et l'altra offeruarsi l'ordine di sopra detto, con inuestigare con diligenza la uerità,

ritã, & discaicarsi pincerarsi. Et se la roba fosse cosa chiara, che fosse d'altri, & che fosse di molti. Prima deue restituire (potendo) la più antica, & poi per ordine, cominciando dal primo, finche gli ne sarà, essendo che il primo habbia la prima attione, & ragione sopra la roba del detto debitore, che non ha il secondo, & se quello ch'è Creditore instasse con la giustitia prima de gli altri; costui deue esser prima pagato per la sua diligenza, che non à quelli, che uanno Creditori prima di quello, che non ha fatto istanza.

61. Si dimanda: Vno si ritrouerà hauer debiti pur assai, & la roba, ch'haueua, parte era giustamente acquistata; & parte con vsura, qual debito prima costui deue pagare, quello che giustamente ha fatto, o l'vsura? *Resp.* che prima ha da pagare gli debiti lecitamente fatti, o d'imprestati hauuti, o di robe comprate in credenza, & simile. Et poi se gli ne auanzerã, haurã da restituire l'vsure fatte, eccetto quando le cose non perseverassero nella propria specie, cioè quando vno si trouasse hauer promesso a suo Suocero 100. scuti se deue prima pagar detta promessa, fatta di 100. scuti, o l'vsura fatta: In questo fatto prima deuesi pagare l'vsura, ch'è detto debito, perche e nella sua propria specie, che non egli debiti contratti lecitamente, nè la promessa fatta al Suocero debitamente.

62. Si dimanda: Vn mercante haueua via Suocera, alla quale era debito 1000. scuti, & haueua anco debiti con molti altri particolari mercanti, prima ch'a questa sua Suocera, & era per fallire, per ilche, questo mercante pagò prima la Suocera, nè gli restò modo da poter pagar gl'altri debiti, che sono primi d'essa suocera. Si dimanda se costui può far qsto con buona coscienza: *Resp.* di no, eccetto che non l'hauesse pagata prima che fallisse, o determinasse di fallire, o che fosse in stato, che poteua far di meno di fallire, che in questo stato puote pagare chi a lui prima fosse piaciuto; Ma se l'hauesse pagata dopò il fallimento, nõ l'ha potuto fare con buona coscienza, perche gli primi debiti hebbero prima attione, sopra la sua roba, che non hebbe quella di sua Suocera; per ilche essi, hauerano d'esser gli primi pagati. Et così dirassi in altri simili casi diuersi, & eguali a questo.

63. Si dimanda: Vno essendo in estrema necessitã, tolse alcuna cosa d'altri, che non era in bisogno, dopò alquanto tempo venne in miglior fortuna, se sia tenuto restituire quello, che a colui tolse, non essendo allhora in bisogno: *Resp.* di no, quando quella cosa l'hauesse consumata, perche in quello estremo bisogno non tolse alcuna cosa altrui, ma tolse vna cosa commune. Ma se l'hauesse tolta fuor di estremo bisogno, ouero a vno, che allhora, che lui è ritornato in migliore stato, quello è posto in peggiore, in quel caso sarà tenuto restituirla senza alcuna tardanza.

64. Si dimanda: Vno si ritrouaua in estrema necessitã, & altro non haueua, che quello, che era per necessitã della sua uita, & per la sua pouera famiglia, se sia obligato a restitutione, tolendo alcuna cosa, per souenirli, quando fosse peruenuto in ricchezza? *Respond.* di no, Ma il Nauarro vuol di sì, quando s'haurã considerato alcune cose, che da lui s'adducano, dicendo. Si come niuno è obligato a dare cosa alcuna a colui, che è in estrema necessitã, ma che solamente basta, che li presti le cose necessarie, per torlo via da quella miseria: così lui, non è patrone di ciò, che si li presta, per torlo di quella miseria, nè ha più ragione di prendere la roba altrui, che se habbia dal patrone necessitã, di darla. Onde basta che colui, che si troua in necessitã, togli la roba, che gli vien data, come prestata, & non come sua, per alienarla perpetuamente, a chi la tolse. Et veramente questa ragione, appare uerisimile, & tanto maggiormente, quãto che ne anco i Testi lo prouano, che colui ch'è necessitato, lo facciano, che sia Signore assoluto della roba altrui, ma solamente li permette, che se ne possi seruire, quando gli bisogna, per vscir di quella necessitã. Onde li Testi, la Glosa, & la Commune opinione de' Dottori, così sentono. Ma questo io diro, che si deue intendere, quando prende roba pur assai. Imperoche quando esso necessitato prendesse alcuna cosa di poco momento, come sarebbe vn pane, o due, o un poco di frutti, vna veste rotta, vna camiscia stracciata, o altra così fatta cosa, per souenirsi, si deue pensare, che il padrone di essa cosa, resti contento, che colui, che la toglie in quel bisogno, l'habbia ad hauer per sempre. Ma non già lo scusarebbe, quando tolesse vna veste di Zibillini, per difenderli dal freddo che la val molto, o vna veste di raso, per difenderli dal caldo, o altra cosa simile, perche allhora faria furto, & faria tenuto alla restitutione. Onde concludemo, che colui, che piglia alcuna cosa in estrema necessitã, è obligato a restituire di poi, quando egli potrà, ouero che se gli hauesse beni in altre parte patti,

Nau. ca. 17
nu. 49. §. 51
§. 52.

Medi. ibid.

Medi. ibid.

Arm. de re-
fitu. nu. 27.

Al cap. 19.
nu. 60. 61.

L'Autore.

sup. c. siem e
br. 47. d. 6.
li. 2. §. cũ in
eadem. ad
l. R. hodiã
de iactura.
c. si quis. de
furtis.
L'Autore.

Hecov. ca.
nu. 1. 8. §.
seq.

L'Autore.

& che per risparmiarli, vadi fuori della sua patria, mendicando, è tenuto (dico) alla restituzione di quelli beni, con quelli, che lui ha ueramente nella sua patria, o altroue, perche non e lecita cosa, che si facci mendico altroue, per risparmiare il suo a casa: si come molti mendicanti, che vanno forsantando, per il mondo a spese altrui: Questi tutti sono tenuti a restituzione a padroni proprij, potendo a quelli: altrimenti a poveri, che veramente siano poveri, tutto il guadagno, che hanno fatto in qualonque luogo del mondo.

Nau. c. 17.
nu. 16.

65 Si dimanda: Si ritrouaua vn Capitano di soldati, con mille soldati: liquali non hauano da mangiare, & erano in estrema necessit , & mangiarono in casa d'vn per ducento scudi, delli suoi alimenti, se questi facendo botino, siano tenuti alla restituzione? *Resp.* di no, et andio, che facessero sacco, o botino lecito, non sarebbero obligati a pagar detti ducento scudi, & anco se si facessero ricchi di quel botino. Eccetto per  di lor cortesia uolessero rifare, & restituirlo; ma non di obligo di coscienza. Ma io sono di contraria opinione, che siano tenuti per coscienza restituirli, o di quel sacco, o bottino lecito, o de' loro beni, ch'hanno alle lor patrie, sen'hauessero. Ma per  sempre mi rimetto alle opinioni di S. Chiesa: percioche se quello a cui mangiarono, per 200. o pi  scuti, fosse persona n  cos , commoda di beni di fortuna, sarebbe forsa ragione della sua miseria futura. Ma se fosse stata persona ricca facoltosa, & commoda, sarebbe altrimenti, poiche non gli sarebbe stato di danno alcuno pur mi rimetto.

Nau. ca. 17
nu. 62. 63.

66 Si dimanda: Vno prest  1000. scuti a vn'altro, da essergli restituiti; cos  d'accordo fra 2. anni, o pi , passati gli dui anni, il Debitore intese, che detto Creditore uol fare vnalite, & che la far  ingiustamente, per ilche deliber  di non uolergli restituire i danari per adesso, per leuargli questa occasione di litigare ingiustamente, se costui pecca, non restituendogli li suoi danari al tempo debito? *Resp.* di no, quando per questo fine, perche non habbia da far lite, & dissipar quelli ingiustamente. Et l'istesso dirassi di colui non esser tenuto restituir la spada a quello, che fosse per uccidere vn'altro, o che fosse furioso per ammazzarsi, o uollesse andare a qualche guerra ingiusta, con quale egli sarebbe queste cose. N  anco quando il restituir del danaro, o d'altro tornasse in danno della Republica; Essendo che il ben Commune, si deue preferire al particolare. Et cos  anco quando per questa restituzione, subito fatta ne douessero seguire adulterij, fornicationi, o altri simili peccati mortali, perche questi mali sono senza comparatione, maggiori, che non   il danno, che viene al Creditore, per non esser subito pagato. Et anco perche questi sono beni di maggior ordine, che non   la roba, che il Creditore pretende hauere.

Ca. de quis.
2.2. q. 2.S. Ant. 2. p.
num. 1. c. 8.
col. 7.

Nau. in su.

67 Si dimanda: Vno prest  100. ducati a vn'altro, ilquale gli promise donarli per sua cortesia, alcuna cosa, alquale disse non uoler alcuna cosa, ma nondimeno la sua intenzione era di riceuerla, se gli la dar ; Al tempo predestinato gli restituisce il danaro, & anco la cortesia promessagli. Dop  s'accorse hauer fatto male, hauer riceuuto quella cortesia, & con se medesimo consigliatosi, d'hauer commesso usura, and , & la dette per elemosina ad alcuni poveri. se costui habbia ben fatto quella elemosina, o se sia tenuto detta cortesia restituir la a chi gli la don ? *Resp.* di no, che detta elemosina non   ben fatta, &   tenuto restituir detta cortesia al uero padrone, che gli la don , ouero, che esso Donatore acconsenta a quella elemosina, & la ratifichi: Imperoche altrimenti   un robbare quel d'altri, si come dice Isaia, &   un sacrificare a Dio roba furata: Ilche secondo l'opinion di S. Thomafo, d' Aristotele, & del Nau. detta cortesia donata, deue esser tutta restituita al padrone, o far l'elemosina c o consentimento di quello. Et se costui   solito, (come   solito p hauerlo lui confabulato meco, di prestare danari a molti c o questo fine, & poi dar tutto quello, che gli vien donato per amor di Dio)   obligato a restituzione di tutte le cortesie riceute, & date per simil modo, per elemosina: Et all'ho ra conuerragli qlle dare, quando non sapr , chi sia il uero padrone, alquale doueria dare.

Cap. 61. Ep.
c. no. medio
criter. de co.
secr. dist. 2.
2. q. 117. ar.
1. et melius
q. 58. ar. ad
1.4. Elibe.Coro. de re.
sit. in com.
mun. 2. p.
ca. 4. nu. 5.

68 Si dimanda: Volendo vno ottenere alcun beneficio, o comprarlo, & bisognando produrre alcuni testimonij, u  hauendoli a sufficienza, per giustificare quel tanto, che gli  ra bisogno, dette alcuni danari a vn, o alcun dono, & simili acci  hauesse a testimoniare, sapendo che deponua il falso: se pecc , & a chi si deue fare la restituzione? *Resp.* di si, che pecc , & mortalmente, & deuesi far la restituzione, ma non si deue fare a colui, che pag  il danaro, ma alla Chiesa, o alla parte offesa. Et cos  in tutti altri simili casi, deuesi fare. Et uollesse Dio, ch'io mentisse, poiche di questi Mercatanti, ne conosco molti, & molti,

molti, & poi molti, & molti, che sel'hanno pigliata questa licenza per vso, consuetudine, & legge. *Vhe vobis.*

69 Si dimanda: Vno che non era in estrema necessit  tolse alcuna cosa da mangiare notabile, o per vestirsi, si pecc ? *Resp.* di si, & mortalmente, &   tenuto alla restituzione; Imperoche quando la necessit  non   estrema, non scusa del tutto, se bene scusa in parte. Ma per l'estrema necessit , ogn'uno pu  prendere senza peccato: Et non solamente pu  prendere per se in estrema necessit , ma et andio per altri. quando fosse in estrema necessit , non potendolo soccorrere del suo, n  per altro modo. Ma sempre resta con obligo di restituire, quando verr  a miglior fortuna, che possa pagare, se per  non fosse la cosa tolta, tanto poca, che probabilmente si presume, che il padrone di quella, non ne terebbe conto, & gli la donerebbe, o quando gli l'hauesse dimandata in dono, o imprestito, esso padrone gli l'hauerebbe gratiosamente donata. Ma questo   da notare, che tal presonone dipende dalla cosa tolta, & dalla conditione, & qualit  del padrone: cio  se quello   ricco, s'  liberale, s'  parente, o amico, & s'  solito di far limosina.

Nau. ca. 17.
nu. 118. Ep.
119.
Cap. si quis
de fur.Cap. di sci.
pulus. de co.
secr. d. 5.
Med. cap. de
restit. de re.
bus restit. q.
3. col. 4.Nau. c. 17.
nu. 122. Ep.
123.Med. cap. de
restit. de reb.
restit. q. 2. co.
lum. 2.

70 Si dimanda: Vno fu ricercato a douer far la guardia, che nelli suoi luoghi, che giustamente possedeua, non lasciasse entrare alcuno, & che non lasci prender i suoi cerui, o conigli, o ucelli, ouero che non lasci tagliar legne nelli suoi boschi, o far danno nelli suoi herbaggi, & giur  con promissione, che fidelmente guarderebbe, & anche gli denontierebbe & prenderebbe (potendo) chiunque uenisse a cacciare, o a pescare, o a tagliare, o a pascolare in detti luoghi. Et non lo fece con quella fidelit , che gli promise, & se gli conueniu, se ha peccato? *Resp.* di si, & mortalmente, per rispetto del giuramento, & della mercede, n lo scusa con dire, quelli, che ei ritrou  in detti luoghi fossero parenti del padrone, o amici, perche si presumeua di ci , che il padrone ne fosse contento, che questi tali vi cacciassero, o tagliassero, pescassero, e pascolassero in detti luoghi. Ne meno lo scusa, che se questi tali hauessero dimandato licenza al padrone, quello gli l'hauerebbe data, ma non gli l'hanno dimandata. Onde detto Guardiano pecc , con obligatione di restituire il danno fatto, perche lui ha di simulato con alcuno, mostrando di non vederli; ouero perche ha riceuuto alcuna cosa, da quelli, o perche erano suoi amici di lui, o parenti del padrone. Imperoche per obligo, & per il giuramento detto Guardiano era tenuto a schiuare il danno del padrone. Ma non per  sar  obligato a restituire quello, che gli fu donato per corromperlo, perche gli lasci  cacciare, o pascolare, o pescare, & simile; per non esser compresa in quella ragione del danno fatto al padrone.

71 Si dimanda: Vno essendo Guardiano, ilquale si nascoueua per non esser veduto da quelli, che uoleuano entrare, o far danno, ne' luoghi prohibiti, per farli poi prendere, o prenderli, & castigarli, se pecc ? *Resp.* di si, secondo alcuni, & mortalmente, perche lui doueua scacciarli & vetargli l'interesse, & il danno, ma non prenderli. Eccetto per , che non gli prendesse, acci  ch' un'altra uolta si guardino d'andarui, & non li lascino far danno notabile in detti luoghi. Ma se gli prendesse per fargli dispiacere, o acci  gli donino qual cosa, peccaria, si come molte Guardie, & le pi , sogliono fare. Ma quando gli hauessero fatto danno, & facendosi rifare il danno fatto, non peccaria. Et questa sorte di Guardie siano intese di quelle, che giustamente prohibiscono, & possiedono.

Nau. c. 17.
nu. 124.

72 Si dimanda: Vno essendo posto per Guardiano delle cose sue, da alcuni che ingiustamente, & tirannicamente quelle possedeuano, ouero auuertiscono quelli con giuramento, che facciano guardia fidele, & prenderli (potendo) o denontiarli, n  lasciarli far danno, iquali non le guardano secondo la promessa, se peccorno? *Resp.* di n , imperoche le Guardie poste da coloro, che ingiustamente, o tirannicamente prohibiscono, & possiedono, non sono obligati in foro conscientie, a cosa alcuna, bench  habbino giurato. Ma io dir , che hanno peccato, per il giuramento fatto. Et cos  quelle caccie, o pesche, che giustamente sono prohibite da' Prencipi, in certi tempi, che sono, quando parturiscono, ouero hanno gli oui in cona, o alleuano, & simile, percioche questa legge risulta in gran comodo, & in utilit  del popolo. Ma non sono per  obligati a restituire coloro, che nel tempo di questa prohibitione cacciassero, o pescassero di ci , che essi prenderanno, se n  pagar la pena, che dal Giudice sar  condannata.

Nau. ca. 17.
nu. 124.

L'Autore.

L'Autore.

Ma questa sar  la restituzione, la pena che pagaranno, laquale   posta, & fatta dal Principe, in qualonque modo, o per beneficio del ben commune, o particolare, o suo proprio.

prio. Ma se per suo beneficio proprio, lasciò la coscienza a lui, quando sia di danno a l publico. &c.

Nau. ca. 17
n. 124. 125.
Hof. m. 57.



Gab. 4. dif.
15 q. 5. ar. 2
concl. 5. co-
rol. 2.

Nau. c. 17.
m. 126.

Palu. in 4.
dist. 15. q. 2
S. Ant. 2. p.
iii. 2. c. 1.
Maior. in 4.
d. 15. q. 19.

L'Autore.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 3 I.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 3 I.

73 Si dimanda: Vn Signore, o padrone d'vn podere, o d'vn Contado, o di vna possessione andò a caccia; Et li suoi cani fecero danno a certi vcelli domestici, come ad Anatre, a Ocche, à Galline, & simile, ouero han fatto danno ne' campi, o nelle vigne, o nelle possessioni, doue passauano, se peccorno? *Resp.* di sì, quando non volle sodisfare il danno fatto. Eccetto però, che'l danno non fosse coli poco, che'l suo padrone il riputasse niente, ma se fu notevole farà tenuti alla restituzione. Et l'istesso dirassi di quelli, che vietano a' suoi va falli, che nò cacciassero fuori, o che nò amazzassero gli animali seluaggi, quando gli ritornassero nelli lor campi, o possessioni a far danno: hauendo intentione di non sodisfare il danno alli patroni, ouero sodisfare, ma non interamente. Questi peccano mortalmente, & sono tenuti alla restituzione, essendo il danno notevole.

74 Si dimanda: Vno haueua vna colombara, con colombi in pregiudicio notevole del prossimo, o vicino, o d'altri, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; Et allhora in tendeli in pregiudicio d'altri, quando che non si dà a suo tempo conueniente da māgiare a' suoi colombi, ouero nò ha, nè tiene territorio seminato intorno la palombara, nella quale se ne possa la maggior parte mantenere sufficientemente. Et che non vuole, nè ha intentione di sodisfare ogni danno, che sia notevole, che da detti suoi colombi si facessero. Nè meno gli fosse ricompensa equiualeute, da poterli ricompensare, per non tenere i suoi vicini palombara, che possino con i suoi colombi pregiudicare, & nuocere a esso altrettanto danno, o meno. Imperoche quando vna di queste cose in concorresse, si può, & si deue sopportare nè s'è tenuto a restituire. Ilche non procede, quando dall'vna delle parti nasce pregiudicio notevole all'altra: si come auuene dalle palombare di molti potenti, iquali non seminano terre, nè zappano vigne, & con la lor gran copia di colombi, che mantengono, fanno pascere i seminati altrui, & consumano quelli de' lor sudditi, liquali per timore di maggior danno tacciono, nè osano contraddire, essendo che i pesci grandi mangiano i piccioli. Ma *Vhe vobis Magnates.* De' Confessori di questi tali poi, non ne parlo, perche loro faranno i Guidoni, alle pene dell' Inferno, quando non vfaranno la lor potestà in questo fatto, di far che restituiscono a i dannificati.

75 Si dimanda? Vno fece testamento, & desideraua lasciare a qualche sia la sua facoltà, o parte di quella, & N. gli ricordò, & gli disse, che lasciarla a qualche Conuento, o a qualche Hospitale, esser opera di maggior carità: Onde costui mosse per parole, & ricordo di N. così fece, & lasciò a vn Conuento di Frati, se N. per ricordo delquale è stato fatto questo legato, sia tenuto restituire a colui, alquale il Testatore voleua lasciare: *Resp.* di nò, perche in questo N. a nessuno ha fatto torto, se non che ha dato ricordo, & consiglio, quale stana a lui prenderlo, o veramente lasciarlo, ma gli è in ogni modo nò sò che disrupolo; perche se esso Testatore hauesse hauuto animo di lasciare a qualche sia, che fosse stato pouero, & da bene, con 5. o 6 figliuole di maritare, che per non hauer il modo da maritarle, nè locarle, sono in pericolo di precipitare, & questo è per causa del ricordo di N. per ilche lascio questo giudicio a miglior del mio. Essendo che veramente la religione deue essere anticipata a qualouque opera pia.

76 Si dimanda: Vno haueua volontà di lasciare cento scuti ad vn'altro, & N. che sapena, questo suo desiderio, per mezzi ingiusti fece, che costui, non conseguisce detto legato, o con bugie, o con dar mala informazione al detto Testatore, con suscitare falsi testimonij, facendo ogni sforzo, che non gli lascia tali danari, se per questo impedimento N. sia tenuto alla restituzione di detti cento scuti a quel tale, a chi si doneua lasciare? *Resp.* di sì, quando fosse stato cosa certa, che colui gli li voleua lasciare, & anco quelli testimonij, ch'anno deposto la bugia in solido. Ma se non era cosa tanto certa, ma solamente era quasi alla disposizione di lasciarglieli, non gli è tenuto a restituirli: one di tutti 100. ma di buona parte, benchè piccola, perche il poco lontano da vna cosa, si reputa per niente. Onde diremo esser obligato a restituzione quasi di tutti 100. scuti perche se bene colui, alquale voleua lasciare, non haueua ragione alcuna, perche gli lasciasse detti 100. scuti, haueua nondimeno ragione, perche N. non gli li leuasse, per mezzi ingiusti, con hauer detto la bugia, & mal di lui.

Vn'altro caso simile, vedi al caso 62.

Si

77 Si dimanda: Vno stana in ponto di morte, & voleua lasciare per l'Anima sua la sua roba, o parte d'essa a vn' hospitale, o ad altra persona, ma per voci, preghi, & pianti, che gli faceuano i suoi amici, o parenti intorno al letto, come infastidito d'udirli, & molesti che g'erano, lo rimossero da quel pensiero, & fecero che non gli lasciasse, se questi tali siano obligati a restituzione a quel tale hospitale, di quel tanto, che esso infermo gli voleua lasciare: *Resp.* di sì, perche questa è vna forza potentissima, & bastante, a far che l'infermo, si rimuoua, ne lasci cosa alcuna a quell'hospitale, o a qual si voglia altra persona, o monasterio, che lui voleua; Oltre il peccato della scomunica quando habbia rimosso quello, dal Legato a qualche Chiesa.

Med. ibid.

78 Si dimanda: Vn gentil huomo, o altri, che sia, fece che vn suo contadino, lauoratore, ouero affittuale bracente, o Sartore, o Calzolaro, che fosse, o Vfficiale si di sua casa, & lo fece lasciare di traugiarsi nel suo essercitio, con farlo andare a se, o con fargli fare, qualche suo particolar seruitio, & gli fece perder tempo, per seruitio suo, se sia obligato alla restituzione a quello del suo traffico, o guadagno? *Resp.* di sì, perche per causa sua quel pouer huomo lasciò di traugiarsi & di guadagnare, per sostentarsi, & la sua famiglia. quando lui non gli habbia donato alcuna cosa equiualeute al guadagno, che quello poteua fare.

Medi. ibid.



79 Si dimanda: Vno Creditore fece metter prigione vn suo Debitore per cento scuti, & N. ch'era suo amico di questo Debitore, andò, & gli dette ferri d'vscir di prigione. se detto N. sia tenuto a restituire, & pagar detti cento scuti per lui al detto Creditore? *Resp.* di sì, perche colui per forza haurebbe pagato, qñ non fosse uscito di prigione, & anco della spesa corsa, per farlo mettere in prigione, o altre spese, che gli fossero corse giustamente.

Med. ibid.

80 Si dimanda: Vno dimandò a N. della bontà, & conuersatione di P. alquale desideraua dare alcun vfficio, o beneficio, ilquale N. tacque studiosamente la bontà di P. che di lui sapena, acciò non gli fosse dato detto vfficio, o beneficio, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è peccato mortale non solamente d'odio, o d'inuidia o d'ira, ma anco d'infamia. Et se per il tacere di N. P. perdette quell'vfficio, o beneficio, che fosse, esso N. sarà tenuto alla restituzione del suo honore, & fama, & anco alla sodisfattione del danno a lui seguito.

Nau. c. 18.
m. 38.

S. Ant. 2. p.
iii. 8. c. 41.

81 Si dimanda: Vno haueua ad affitto vna possessione, o casa, che quella fosse, & era debito al padrone per fitti corsi 50. ducati, o più, a douerlegli pagare in 2. rate, & non potendo hauer il fitto del primo anno, se non tutto, parte, & vscandosi dal Creditore i termini della giuitiua con far sequestrare gli frutti, & altre prouisioni conuenienti per scortere detti suoi fitti scorsi, & futuri, & hauendo speso per esigir quelli, 10. ducati in varie, & diuerse cose, Al fine esso debitor fu tanto affretto, che non puote scuoter l'entrata de' suoi frutti: Alcuni huomini potenti, si fono intromessi, e fecero, che detto Debitore non solo non pagasse, ma anco esso Creditore perdesse le spese fatte, sin quell'hora presente; Et anco vn par di ducati del credito principale, con dirgli, che il Debitore, è meschino, come ueramente era, & la giustitia farà per lui, voi non sapete la pratica di questo palazzo, ilquale vi stratiarà, & spenderete più, che non è il vostro capitale, & con simile, & altre sorte di parole fecero paura al Creditore, che deueua hauer di credito liquido: Et non ostante che l'istrumento sia chiaro, che detto Debitore sia obligato, & tenuto a douerli pagare tutte le spese, che farà, o farà fare, di qualouque sorte siano, si di caualli, si di carrozze, di aduocati di zaffi, & etandio di bocca; Di maniera che il pouero Creditore, per paura, & per non essere stratiato per il palazzo, & per voler viuer quieto, forzatamente si contentò a tuor quello, che gli venne dato, se quelli huomini potenti, che si sono intromessi a questo negotio, peccano? & se esso Debitore è tenuto alla restituzione, & quando esso non restituisca, se detti huomeni, siano tenuti alla restituzione? *Resp.* di sì, che peccano, & mortalmente, & sono tenuti alla restituzione quando esso Debitore non volesse pagare, quando dal Creditore uolontariamente non gli uengono lasciati. Nè gli scusa il dire, ho fatto per pacificarli, perche uedesi, che il Creditore l'ha fatto forzatamente, anzi con biascemar detti mezani, & protestatogli inanti à Dio, che lui in foro conscientie, non è mai per perdonarglieli, ma che spera in Dio, che gli punirà, perche questo è vn far sacrificio della roba d'altri, o furata, o robbata, onde per consequenza non si deue tener quel d'altri senza il consenso di esso Padrone, o Locatore. Et questa è l'openienc

Ca. 25. nu.
11.
4 Ethic. 2. 2
q. 117. ar. 1
& melius,
quomò 58.
ar. ad 1.

del Nauarro, & di San Tomaso, secondo la sentenza d'Isaia Profetta. al cap. 61.

Secundo il
Concilio.
Med. lib. 1.
c. 14. §. 32.

82 Si dimanda: Vn Vescouo, il quale haueua buona intentione di distribuire i Beneficij, della sua Diocese, o Prebenda, & vsaua ogni diligenza di darlo al più degno, & nondimeno dopò, che l'hebbe conferito s'accorse d'esserli ingannato d'hauerlo dato à vn' indegno se sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di no, perche egli non ha roba d'altri, ne meno l'ha distribuito ingiustamente, ma l'ha distribuito secondo l'intentione del sacro Concilio di Trento, & ha vsata la diligenza, che si gli ricercaua, & se ben dopoi s'ha trouato ingannato, non è stato per sua negligenza, o colpa lata.

Medi. ibid.

Nau. ca. 17
nu. 96.

Gaeta. 2. 2.
q. 62. art. 2.
col. 5.

83 Si dimanda: Vn Vescouo, o altri dette vn Beneficio, o Prebenda à vn' indegno, & lasciò di conferirlo al degno, & a chi meritaua, & veramente conosceua, che quello meritaua, se sia obligato alla restituzione, & danno a quello, che gli ha leuato la dignità, & l'utile? *Resp.* di sì, & per due cause, prima perche fece torto al popolo, che gli haueua proposto vn' huomo da bene, dotto, & bene merito, & l'ha dato a vn' indegno, & men dotto, & l'altra perche fece torto a colui, che lo meritaua, & se questo a compiacenza forsi di qualche vno, o di strepito di popoli, che molte volte eleggono il più indegno per qualche pratica cattiuu, & che hanno con quel Prete, & han fatto pratica per lui con quelli, che hanno il *Ius eligendi, & anco di conferendi*, Ilche suole accadere spesse volte nell'elezione de Pionani, o d'altri titoli, & togliono le dignità, & l'utile a chi se meritano degnamente, & se danno à persone infami per brogli, non meriteuoli, nè degne; Onde poi ne nascono tanti inconuenienti alle uolte, & perdita di Anime per la qual cosa i Vescouo, o Parochiani, o altri che tali ellettoni, & collationi, che fanno, sono tenuti alla restituzione d'esso beneficio, o d'altra cosa equiualeante a colui, a cui lo leuò per pratiche, o brogli, o amicitie, che dir vogliamo, o fare quel tanto, che huomini dotti, & sauij sarà giudicato, che debba restituire, con hauer l'occhio all'utile, che a colui, a cui l'ha tolto poteua venire, alla dignità leuatagli, & anco dell'utile, & salute d'altri, che forsi per mezzo suo poteua opporare, & dare. A prisi dunque gli occhi da quelli, che tali ellettoni fanno, o che approuano, nè si lascino uincere da brogli da amicitie, da qualche pratica non honesta, & simile, perche hanno poi da render conto a Dio d'essa mala elletione, & di quelle Anime che per quel Curato periranno.

Med. lib. 1.
ca. 14. §. 32

84 Si dimanda: Vno dette vn beneficio, o dignità, a chi più meritaua & lasciò di darlo à chi era più degno, o per bruglio (come si dice) o per amicitia, o per pratica, o per qual si voglia altra cosa, se è tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, ilche suole accadere come di sopra è detto molte uolte in quelli, che hanno *il ius eligendi*. Et anco in quelli, che conseguiscono beneficij per via d'essamina, o qual si voglia altra prebenda, o dignità; doue il Concilio di Trento ultimamente ha statuito, & ordinato, & comanda, che si dia al più degno. Onde per questo commanamento è obligato a restituzione, poiche rompe essa legge, ingiustamente; Et oltre di questo pecca mortalmente, che in questo tutti, o la maggior parte d'essi essaminatori, ouero ellettori concorrono per far piacere, & per gratificare quasi in vna medesima opinione per gratificare colui. Quanti fanno di questi errori crassamente? Onde mortalmente peccano, & se ne vano a casa del diauolo, nè sò come possono essere assoluti, nè si assoluano.

Med. lib. 1.
c. 14. §. 32.

85 Si dimanda: se quando sono chiamati gli essaminatori dal Vescouo, o Vicario, o a cui stà la prouisione de beneficij, acciò da loro siano essaminati quei tali, che vogliono concorrere, Et che essendogli detto dal Vescouo, o Vicario che gli dicano se siano degni, & non qual sia il più degno, ma se siano degni, che è vn dire coperto, & qua si anco a buona ciera, ch'esso Vescouo, o Vicario vuol prouedere quel beneficio a chi più gli piacerà, & non come commanda il Concilio di Trento, se dicendoglielo peccano, & siano tenuti alla restituzione? *Resp.* di sì, che peccano, & sono tenuti alla restituzione, Im perche bisogna che essi essaminatori habbiano animo, & arditamente dicano, & respòdano a esso Vescouo, & a si mili, questo è il più degno, & non dicano, che siano degni, perche facendo il contrario, peccano, e totalmente, & sono tenuti. Et diremo essere vna gran miseria a tempi nostri, di questirispetti, sospetti, e dispetti, che per còpiacere, & compiacersi si lascia la mira, che si deue hauere a Dio, & si fa quello, che vuole lo Vescouo, & il mondo. Hor apra si gli occhi a questi crassi peccati, & a danni proprij, & altrui.

86 Si dimanda: Si hano da dar publicamēte da ciascuno i lor voti, o ballotte in alcuna cosa vniuer-

siuale, doue la maggior parte vince in vna congregatione, o capitolo, o ballottatione di far qualche beneficio, & gli voti pochi si conformano col pater della maggior parte, se ciascuno di questi, che i maco voti vince, darà il suo voto sano, & còforme a quelli, che la maggior parte vince, peccano; & siano tenuti alla restituzione del danno? *Resp.* di no, che non sono tenuti alla restituzione del danno, ma dirassi, che veramente peccano cò sentendo nel delitto, o danno, o beneficio. Ma non sono obligati a restituire al danno, che di quel male accordo ne segue, non essendone però egli stato cagione, percioche ancorche esso vi hauesse contradetto, si sarebbe nondimeno conseguito il parer de gli altri; conoscendo anco veramente che il lor voto non haurebbe potuto mouere maggior parte da ciò, ch'hanno ballotato. Ma quando poi hauesse conosciuto, che quelli per la lor contradictione si sarebbero rimossi dal fatto, & che gli haurebbero reuocati, allhora sì, che sarebbero tenuti alla restituzione, o sodisfattione del danno. Im perche allhora se in luogo di contradire, acconsentissero, si potrebbe dire, che il suo consenso fosse stato cagion principale di ciò, che si fù concluso, & eseguito, poiche essi erano per l'ufficio à ciò obligati, per quello, che s'è detto.

87 Si dimanda: Vn Vescouo, o altro dette vn beneficio ad vn suo parente, non degno, per pura semplicità, se peccò? *Resp.* di sì, & è Accettatore di persone, & fa contra il Concil. di Trento. Ma quando la concorrenza fosse vguale con vn' altro, non peccarebbe, nè meno farei Accettatore di persone, quando però per questo non fosse per nascere qualche scandalo, & che l'altri ancora pigliassero questa occasione di dar beneficij à lor parati. Et quello chiamerassi, Accettatore di persone, quando si facci vna elletione, nè si elegge il migliore, & allhora si pecca, & mortalmente con obligo di restituzione del danno, & l'Elletto, che sia senza peccato mortale huomo da bene, & sofficiente a tale ufficio. Et se elegesse un buono, & che ne lasciasse vn migliore peccaria mortalmente, & faria Accettatore di persone. Ilche è contra la Giustitia distributiuu, & è prohibito da Dio. *Non accipietis, &c.* Et tutti quelli che sono Accettatori, di persone sono tenuti a restituzione de' danni, che seguano dall'ingiuste promorioni, & villanie, che si fanno. Et di qua nasce la ruina delle case, & di molte Città.

88 Si dimanda: Vn Giudice faceua sentenza, & la fece ingiusta, pensando d'esser certo del fatto, se sia tenuto alla restituzione del danno alla parte? *Resp.* di no, perche lui hauendo studiato il processo, & se bene nò lo riguardò molto bene, benchè l'hauesse studiato, in tal caso non è obligato alla restituzione, nè peccò, perche quell'errore fù non volontario, & non violentato, nè corrotto, & non gli viene imputato, ma disse quello, che per allegata, & approbata, & per il giusto, che a lui parue, per sua còscienza di douer dire, & sentenziare.

89 Si dimanda: Vn Giudice a torto, & còtra Giustitia fece incarcerare vno, si peccò? *Resp.* di sì, & grauemēte, oltre poi che resta in obligo a sodisfar gli dāni tutti, & la ingiuria, che gli fece. O modo fallace, hor quanti gli ne sono, che per compiacere, o per aspirare al suo, queste ingiustie commettono; guardisi dunque quelli Confessori, che assoluono costoro, seza hauegli fatto prima restituire, & sodisfare tutto il dāno, & ingiuria fatta all'offeso.

90 Si dimanda: Vn Giudice, o altro che sia haueua in prigione un pover huomo per debiti giusti, il quale per pietà lo fece liberare, se peccò? *Resp.* di sì, & è obligato alla restituzione del debito al Creditore. Ma quando quello fosse probabilmente tanto povero, che non potesse pagare, per la gran povertà, nè trouasse pieggiaria, o chi pagasse per lui, pare a molti, che allhora sia lecito, & senza peccato. Percioche si come egli non pecca liberandosi, & fuggendo, così anco nò peccarebbe colui, che lo facesse fuggire, nè faria obligato a restituire, ma solamente è tenuto a sodisfare il danno, che fosse per seguirne al Prigioniero, che l'hauesse in custodia; benchè al Gaetano questo non para dicendo, si come il Prigione, che lecitamente fuggì non è obligato al danno del Prigioniero, così meno essere obligato colui, che lo fece fuggire, percioche questo accade accidentalmente fuor del l'openione, & intentione di esso Prigione, che fugge. Ma quando il Prigione fosse p delitto criminale, che meritasse pena, o morte, o troncamēto di mēbro a lcuono, non si deue far fuggire, sotto pena di peccato mortale dal Giudice. Ma da altri, pare, che sia lecito. Et a lui è lecito cercar di fuggire, & fuggire (secondo S. Tomaso) sia il peccato secreto, o sia publico, o sia condannato, o nò; ancor che si limassero i ferri, o si rompesse la prigione, non pecca, purchè non faccia violenza al Prigioniero, o ad altri ufficiali di Giustitia.

Si

Nau. cap.
17. nu. 25.

Gaet. Scrbo
restitutio.
pag. 5.

Arm. de ac-
ceptione per
sonarum
num. 1. 2. 3.
Et de elect.
canonica n.
3.
Dent. 1.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 35

Nau. c. 15.
num. 13.

Ale. de ales.
Sil. ver. fl. l.
I. C. de pri-
ua. carc.
c. si res. 14.
q. 6.

Nau. c. 17.
num. 101.
Io. de Plat.
in l. quoties.
de exalt. tri-
bu. lib. 10.

2. 2. q. 69.
art. 4.
2. 2. q. 69.
art. 4. col. 2.

Gaet. in cle.
pastoralis.
de re iud.

Naua. c. 17.
nume. 102.
C. 103.
Par. 174.
nu. 608.
Giet. in d.
art. 4.
Silu. Verb.
furtum q. 6

91 Si dimanda: Gli Ministri di Giustitia, o Vfficiali, o Birri, che noi dir uogliamo, pre-
fer vno. Et molti, che uidero questa cattura lo difesero, & l'aiutorno, che non fosse preso
& acciò quello fugisse, & scampasse dalla Corte, se peccano? *Resp.* se prima, che lo pren-
dessero l'aiutano a farlo scampare dirassi di nõ ma come fosse preso, & facesse uiolenza
alla Corte dopò preso, peccariano. Nè meno e lecito aiutarlo, quando fosse per obli-
gatione del suo Vfficio, o per ordine del Prencipe, o d'altro Superiore, & secondo la qua-
lità del delitto. Imperoche in questo si peccarebbe grauemente, quando fosse, o per rebel-
lione, o per tradimento, o per herefia, & simile & se fosse schiauo d'infideli, non solamete
licolui, che l'aiuta nõ pecca: ma ha anco merito. Ma dirassi bẽ peccare colui, che disuaf-
se, ò facesse fuggire o fosse stato cagione di far scampar alcun schiauo al suo padrone,
con obligatione di restitutione del medesimo schiauo, se sarà possibile, ouero d'un' altro,
così buono, & cõ tutto quello, che seco portò, o rubbò in quella fuga, im peroche si come
è stato cagione della fuga, così fu cagione anco del furto fatto da quello.

*Della Restititione commune di cose donatiue, di Litigij, & d'impe-
dimenti. Cap. C C X L I I.*

Vedi anco il precedente cap. Donazione, & Elemosina, con tutti i sequenti capito-
li ancora.

S O M M A I R O.

- 1 L'Vsuraro, che si vuol reconciliar con Dio, a chi deue restituir l'usura, & come.
- 2 L'Vsuraro, o il ladro, che ha robbato cose notabili, nè puo restituire, quello che deue fare, pu
reconciliar si con Dio.
- 3 Colui, che s'obliga restituir l'vsure altrui con minor obligo, è tenuto di pagar anco il resto, &
anco di piu, & perche.
- 4 L'Vsuraro, che per pouertà non puo restituire, nè troua pieggio, quello, che deue fare.
- 5 Colui, ch' accetta roba da pazzi, & da fanciulli, & simili, son tenui a restitutione, &
perche.
- 6 Colui, ch' accetta roba da persone prodighe, e tenuto a restitutione, come, & perche.
- 7 Colui, ch' accetta alcuna cosa da chi ha piu debito, che credito, pecca, oltre la restitutione, &
perche.
- 8 Colui, che dona, o fa beneficio ad alcuno con intentione di riceuerne alcuna cosa, come, quan-
do, & perche non pecca.
Colui, ch' accetta alcun dono, o altro beneficio, o seruigio, con dare intentione di voler esser ga-
to, ma intensamente pensa il contrario, pecca, come, & perche, oltre la restitutione.
- 9 Colui, che semplicemente riceue in dono alcuna cosa, senza saper l'intentione del Donator,
come, & perche non sia tenuto alla restitutione, & quando sia tenuto.
- 10 Colui, che cerca in qualonque modo far distorre dalla lite alcuno, ò farli fuggire la senten-
za, pecca, oltre la restitutione.
- 11 Colui, che fa dare alcun beneficio, o vfficio, o altra cosa contra l'ordine, & intentione del Pre-
ncipe, pecca, & perche.
- 12 Colui, che impedisce il prosimo, non possi conseguire alcun beneficio, o altra cosa pecca, oltre
la restitutione, & perche.
- 13 Colui, ch' è per conseguire alcuna sorte di beni, & sia impedito da alcuno, pecca, oltre la resti-
tutione del danno, come, perche, & quando non sia tenuto, & perche.
- 14 Colui, che disturba, & impedisce alcuno, c'habbia titolo di ragione, pecca, oltre la resti-
tutione.
- 15 Colui, che impedisce alcun legato fatto, ò da farsi in qualonque modo, pecca, oltre la resti-
tutione, & perche. Et quando non siano tenui, & perche.
- 16 Colui, ch' impedisce quello, che per conseguir alcun beneficio, o altra cosa, pecca, ma non è te-
nuto a restitutione, & perche, & quando sia tenuto.
- 17 Colui, che fa vfficio cattiuo contra alcuna persona, & la dannifica, pecca, oltre la resti-
tutione.

Colui

18 Colui, che impedisca alcuna cosa del vicino per sua utilità, come, & perche non pecca, &
quando pecca.

1 **S**i dimanda? Vno essendo publico vsuraro, nè potendo essere assoluto da al-
cuno Sacerdote se prima non restituiua, nè meno poteua riceuere alcun sa-
cramento, nè sapendo a chi restituir le vsure fatte, per non esserli padroni,
a quali egli le tolse ouero gli erano, ma absenti, o pur presenti, a chi costui
deue restituir dette vsure, poi che si vuole reconciliar con Dio, & far peni-
tenza del suo peccato fatto? *Resp.* se li padroni sono presenti, & in essere, deuola restituire
a quelli proprij, o per se, o per altra terza mano fidele, & da bene. Se sono absenti, deuola
dare, & restituire a quelli, che fanno, o sono per loro. Et se non sono in essere, nè presenti
nè absenti, deuola restituire al Vescouo, o al suo Vicario, ouero al suo proprio Sacerdote,
o Parochiano, o Confessore, ma con la presenza di due persone da bene, degne di fede, &
di buona coscienza, quando a ciascun di sopradetti si renderà, o a Vescouo, o a Vicario,
o a Sacerdote o Parochiano, da essere poi di dispensate a cause pie, come meglio parerà.
Et questo vuole il Nauarro, & altri ancora, laquale opinione molto mi piace.

L. Autore.

c. 17. n. 279

2 Si dimanda: Vno hauendo fatto molte vsure, o robbato alcune cose notabili, nè haue-
ua il modo da restituire, per ilche nissun Sacerdote lo volse assoluere, nè si poteua ricon-
ciliar con Dio, per non poter restituire quello, che deue farsi in questo caso, acciò costui
non perisca? *Respon.* se non hauesse danari da restituire, ma hauesse alcuni beni stabili, o
mobili, deue quelli dare per pegno in mano del Vescouo, o Vicario, o Sacerdote proprio,
o Confessore, ouero per ordine del suo Prelato in mano di qualche publico, da bene, & si
dele Notaro, fin'atanto, che pienamente sodisfarà a chi deue, ouero non ritrouandosi pa-
droni da essere poi dispensati a pie cause, o come meglio a quelli pareranno. Ouero non ha-
uendo modo alcuno, nè roba d'alcuna sorte da dare per pegno, deue dare vna scurtà in
presenza del Notaro (essendo però cose acquistate d'vsura) con due testimonij degni di fe-
de, & di buona coscienza, con obligo di manifestare chiaramente (s'ei può) la quantità
di quanto deue restituire; & se non può deuesi rimettere à giudicio di huomo da bene, &
a questo modo a ciascun di questi si potrà ministrar li santissimi Sacramenti, & assoluer-
lo, acciò si reconcilia con Dio.

Nau. ibid.

3 Si dimanda: Vno Vsuraro volendosi reconciliar con Dio, nè hauendo il modo di resti-
tuire, ilquale per reconciliar si con quello, dette vna scurtà, laquale accettò l'obligo, con
proposito di restituire quello era obligato, con obligatione di quanto quello era debito, se
esso Pieggio sia tenuto al resto dell'obligo, di quanto quello doueua? *Resp.* di sì, ch'è tenu-
to à restituire, & assai piu, se non vuole nissuna obligatione.

Nau. ibid.

4 Si dimanda: Vno essendo stato publico Vsuraro, & volendosi reconciliar con Dio, il-
quale per non hauer cosa alcuna da poter restituire, nè meno trouaua pieggiaria, o scur-
tà, quello che si deue fare? *Resp.* che in questo caso si deue far giurare per ordine del suo
Prelato alla presenza d'un publico Notaro con due testimonij da bene, con obligo ch'egli
manifesti chiaramente (s'ei può) la quantità di ciò, che deue restituire, & se non può, deue
obligarsi a giudicio di huomo da bene, cõ obligarsi, se mai verra in miglior fortuna di re-
stituir quanto deue a chi deue, o uero al Prelato, o al proprio Sacerdote. Et se haue sse so-
lamente tanto quanto a pena gli basta a viuere parcamente, in questo fatto non deue re-
stituir cosa alcuna, fin' a miglior fortuna, ma con il predetto protesto, o caurela, o pieg-
giaria predetta (potendola hauere) se non con il giuramento predetto, nel predetto mo-
do, & forma.

L. Autore.

5 Si dimanda: Vno essendo pazzo, o embriaco, ò fanciullo, donò alcuna cosa notabile ad
alcuno, se colui, ch' accettò peccò? *Resp.* di sì, im peroche simil sorte di gente non possono
donare, & colui, che riceue, deue restituire, perche la persona, non è di sua ragione, come
pazza, ò furiosa, & semplice, non sapendo, se sia ben fatto, o mal fatto; onde tutte simil sor-
te di persone non possono donare, & colui, che la riceuè, è tenuto alla restitutione; Eccet-
to però, che detto furioso, ò pazzo non hauesse qualche lucido interuallo, perche stano al
hora con la mente sana.

Coro. de re-
stitutione in
communi. 2
p. c. 4. m. 6.

6 Si dimanda: Vno era molto prodigo, & donò alcuna cosa notabile ad alcuna persona,
se colui ch' accettò, peccò? *Resp.* di sì, quando l'hauesse riceuuto da alcuno Prodigo, alqua-
le

Coron. ibid.

te per la sua prodigalità li fusse stato dato Curatore, come è vn figliuolo di famiglia, & un pupillo, perche questi tali non possono disporre della heredità; eccetto però quando esso figliuolo di famiglia, hauesse del suo proprio qualche dignità, o peculio, del quale lui ne potesse disporre a suo modo, senza licenza del Curatore.

Coron. ibid. 7 Si dimanda: Vno haueua vna facoltà per diecimila, o più scuti, il quale haueua anco tanto debito, che quando hauesse pagato il suo debito, non gli restaua alcuna cosa di credito, anzi restaua ancora debito per mille scuti, donò alcuna cosa notabile, se colui che riceuette, peccò? *Resp.* di sì, quando ciò sapeffe hauer più debito, che credito, imperoche essendo detti beni obligati a Creditori, & donando, si fa impotente, di poter soddisfare a chi deue, per ilche lui pecca donando, essendo tenuto a pagar prima li debiti, & poi del auanzo donare, & far ciò che à lui piace. Et sia Laico, o Religioso, & di qualunque conditione si uoglia.

Coron. ibid. 8 Si dimanda: Vno donò, o fece alcun'altro beneficio ad alcuno, con intentione di riceuer da quello alcuna cosa; o altro beneficio, o fauore, se peccò? *Resp.* di no, quando per questo fine assolutamente, ciò faceffe, & che se di ciò non hauesse speranza, non gli hauebbe donato alcuna cosa; Ma se colui, che riceuette conoscendo l'intentione di colui, che per ciò gli donò, & lui hauesse conosciuto il seruitio, o beneficio, o fauore pretenso, possibile, & lecito, hauesse finto volerlo seruire, o fauorire, & tacendo acconsentisse compiacerli; ma nell'animo poi suo, proponeuasi il contrario, di non volerlo seruire, diralli costui (hauendo questo animo) hauer peccato, & hauer ingannato il suo prossimo, perche che non doueua accettare il dono, onde tutto ciò, che tolse, & ritiene, lo tiene con mala coscienza, se bene col giudicio del foro esteriore, non lo può astringere a restituitioe.

Coron. ibid. 9 Si dimanda: Vno donò alcuna cosa notabile ad alcuno, per riceuere, & volere alcun seruitio da quello, o fauore, & simili; Et quello semplicemente riceuette il donatuo, non pensando all'intentione d'esso Donatore, che ciò gli hauesse donato, per uoler alcuna cosa da lui, se sia tenuto alla restituitioe, non hauendo lui animo di volerlo fauorire, o seruire? *Resp.* di no, quando semplicemente ciò hauesse riceuuto, non intendendo l'intentione d'esso Donatore. Ma quando dopò di questa sua intentione, se fosse accorto, & nolo uolse seruire, o fauorire, deue restituire, con pena d'obligo, tutto quello, che si ritroua in essere, & di quello, che haurà consumato, perche questo dono è illecito.

Coron. ibid. 10 Si dimanda: Vno volendo fare piacere a vn suo amico, il quale giuridicamente, & con ragione faceua lite, per ilche si sforzaua di distorre il corso della causa; con proponere mille calunnie, & dilazioni di tempo, per far, che quel suo amico fuggisse la sentenza, & pagamento, che giustamente doueua pagare, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto alle spese, danni, & interessi patiti, per sua colpa, & per far pagare ingiustamente, a chi non sarà tenuto, & che haurà ragione; Et se ciò fece con consenso della parte, che litigaua, sono tenuti ambedue simul, & in solidum.

11 Si dimanda: Vna Republica, o Comunità ogni anno faceua dispensare alcuni Vfficij da darli a' piu poveri Cittadini, che siano natiui nella Città, & di buona vita, nondimeno il Principe, che non conosce, chi possono essere degni di questi beneficij, o vfficij, o altri simili doni, gli dette ad alcuni, che furono ricordati dal tale, o dal tale, per essergli stato raccomandato, o per esser suo compagno in alcuna cosa, & forsi in alcun peccato, o parente, & simili, se sia tenuto alla restituitioe? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, perche riceue, o gli fa ottenere detti vfficij, o beneficij, contra la volontà d'esso Principe, o Comunità, & etiam di i frutti, o vile dal detto vfficio, o beneficio riceuuto.

Coron. ibid. nu. 10. Soto lib. 4. de iust. c. 11. q. 6. art. 3. 12 Si dimanda: Vno douendo conseguire alcun beneficio, ma vn suo maleuolo, con inganno l'impedi, che'l prossimo suo non lo conseguisse, o non lo potesse conseguire, se sia tenuto alla restituitioe? *Resp.* di sì, quando però l'impedito hauesse già acquistato quello, ch'è di retto e di ragione circa quello, dal quale sarà stato impedito, o sia beneficio, o sia vfficio, o altra sorte di beni, dico, che colui, che impedì, sarà tenuto alla restituitioe; si come per li seguenti esempi meglio intenderassi.

Coron. ibid. Soto iust. sup. 13 Si dimanda: Vno haueua acquistato alcuna giusta ragione, in vn beneficio, per esserli stato conferito, o per esser stato confermato in quello, o inuestito, che li competeua, per ragione di giustitia, per vna giusta promessa fattali, poiche era stato eletto, o pur gli era stato presentato legittimamente, & vno l'impedi, se sia tenuto alla restituitioe?

Resp.

Resp. di sì, quando però l'hauesse disturbato, & impedito per alcuni mezzi indebiti, o per estorsioni, o per uie indirette, come sarebbe per sforzo, per uiolenza, per timore, per minacci, per fraude, per bugie, o per altre cose simili, con lequali sarà stato sufficiente a riuocare, e spogliarlo al tutto. Ma se l'hauesse impedito, caminando per i termini della giustitia, mossa con qualche ragione, & non per malignità, ancorche dentro vi fosse qualche odio, non dirassi però esser tenuto al danno. Imperoche la sola intentione odiosa, però senza fraude, o fallità, o uiolenza, non è contra la giustitia, onde non peccerà per far contro giustitia, ma peccerà bene, solamente per far contra la carità.

14 Si dimanda: Vno acquistò titolo di ragione, sopra alcuna cosa, o per esserli stata donata, o lasciata in testamento. Ouero gli era peruenuta per mezzo d'alcuna stipolatione, o compra fatta, & uno l'impedi, che non lo puote conseguire, se peccò, & sia tenuto alla restituitioe del danno? *Resp.* di sì, & quando (dico) l'hauesse disturbato, & impedito per alcuni indebiti modi, & vie estorte, & alla giustitia contrarij, come nel precedente è detto, cioè per forza, per uiolenza, &c. peccerà per far contra la carità, & contra la giustitia. Ma quando caminerà per i termini di giustitia, non peccerà, se non contra la carità.

15 Si dimanda: Vno fece testamento, o legato, o donatione, per alcuna persona, per ilche alcuni suoi parenti, o amici, con carezze, o lusinghe, o preghi, o con simili altri modi lo fece riuocare, se siano tenuti alla restituitioe? *Resp.* di sì, che peccano mortalmente, ma non però saranno tenuti ad alcuna restituitioe, se bene detta riuocatione sarà fatta in beneficio loro, o d'altrui, & ciò l'hauessero fatto per odio. Ma se l'hauessero fatto fare con alcuna uiolenza, o fraude, o giusto timore, o con bugie, dicendo, questo, al quale tu hai lasciato, è tuo nemico, ouero tu gli l'hai lasciato, come parente, & non è tuo parente, ouero quell'altro è morto, non bisogna lasciare cosa alcuna, & per altri simili modi, haurà fatto riuocare il testamento, o donatione, o legato senza dubbio per simili modi fraudolenti, & bugie, saranno tenuti alla restituitioe.

16 Si dimanda: Vno era per ottenere alcun Beneficio, o Vfficio, o altra sorte di beni, a lui promesso, & uno per suadette al Principe, o al Prelato, che non douesse fare electione di lui del tale beneficio, o vfficio, se peccò? *Resp.* di sì, ma non è tenuto a restituitioe, perche se bene il Principe, o Prelato, o altra persona, era d'animo d'elegerlo, o presentarlo al Principe, e simile, per questo non l'ha spogliato di cosa alcuna, sopra la quale quello hauesse acquistato alcuna dritta ragione, o debito legale; benchè ci fosse stato qualche debito morale, per la sua virtù, e sufficienza. Ma se la electione, o presentatione fosse stata riuocata, & fatta l'electione d'alcuno altro, o presentato; benchè fosse più degno; Colui, che fu cagione dell'impedimento, sarà tenuto alla restituitioe d'ogni danno, che colui potesse patire, essendo che colui già hauesse acquistato titolo di ragione sopra il tal beneficio, o vfficio, o altro bene, benchè fosse imperfetto.

17 Si dimanda: Vn Padrone teneua vn seruitore, o garzone, o fameglio, o serua. Et vno fece tal cattiuo ufficio col suo Padrone, che lo licentiò da lui, prima che finisse il suo tempo conuenuto, per ilche non trouò poi piu padrone, ouero se lo trouò, non lo trouò con tanto salario, se colui, che fece detto cattiuo ufficio, peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre ch'è tenuto anco al danno, che quel garzone patirà, fin'al tempo conuenuto, per esserli stato fatto ingiustitia, & non solamente del salario, ch'è quello daua; ma anco delle spese, & qualche donatuo, che hauesse potuto hauere.

18 Si dimanda: Vno vedendo, ch'un'acquedotto, o vena d'acqua passaua per il mezzo della sua possessione, & correua al pozzo d'un suo vicino; lo rompette per adacquare la sua terra, o giardino, o possessione, o per edificare, o per altro suo bisogno, se sia tenuto al danno di detto suo vicino? *Respond.* di no, se ciò fece per suo vile proprio principalmente, etiam di che tra loro ci fosse qualche poco d'odio, non peccerebbe contra la giustitia, ma peccerebbe contra la charità, poiche usa la sua ragione, per sua utilità principalmente. Ma se ciò l'hauesse fatto per dannificare il suo vicino, o altri principalmente, sarà tenuto al danno, perche fece ingiuria al prossimo, nè usò la sua ragione debitamente, onde offese la giustitia. Et questo intendasi dell'Acquedotto commune.

Della

Coron. ibid. Soto, iust. sup.

Coron. ibid. Soto, iust. sup.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid. l. 2. ff. de aqua plu. ar. cen. §. idem ult.

Vedi anco i precedenti, & i seguenti Capitoli ancora.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'impedisce il pouero limosinario, pecca, oltre la restituzione.
- 2 Colui, che dannifica gli animali altrui come, quando, perche non pecca, & come pecca.
- 3 Colui, che tiene animali con danno del prossimo, benché uolatiui, pecca, oltre la restituzione, & perche.
- 4 I Cacciatori, che cacciano saluaticine, & dannegiano i seminati, peccano oltre la restituzione, & perche.
- 5 Colui, che indirettamente dannifica in qualunque modo, oltre il peccato, e tenui alla restituzione de danni, & perche.
- 6 Colui, che ripara al suo danno, con danno del prossimo, come, quando pecca, & non pecca, & perche.
- 7 Colui, che deue esser esaminato, nè vuole, come non pecca, nè sia tenuto al danno, & perche.
- 8 Colui, che compra, o vende, ne da quello, che deue, come sia tenuto al danno, & perche.
- 9 Colui, che vende alcun stabile, nè per negligenza lo consegna, come sia tenuto al danno, & perche.
- 10 Colui, che ha tolto impresto alcuna cosa, & longo tempo operata, dopo la presta a d'altri, & gli la perde, è tenuto al danno d'esso primo prestatore, & interesse, in qualunque modo, che da quello haueua.
- 11 Quelli agenti, che fraudano, son tenui al danno, & interesse, del suo proprio, o di quelli, che maneggiano, come, quando, & perche.
- 12 Colui, che vende, o compra conditionatamente, a tempo con pena, mancando, deue pagarla, & perche.
- 13 Colui, che da danno cagionabile al prossimo per bugie, o per altro conto, è tenuto al danno, come, & perche.
- 14 Colui, che vende alcuna cosa, nè la consegna a tempo, secondo il bisogno del compratore, è tenuto a tutto il danno, & interesse, & perche.
- 15 Colui, che vende, ne consegna la roba, per il necessario bisogno comprata, è tenuto a tutti li danni d'esso compratore, & perche.
- 16 Colui, che toglie al prossimo alcuna cosa, & il padrone vuole l'istessa cosa, è tenuto dargliela, sotto qual prezzo si uolgia, essendo quella in essere, & non essendo in essere, quello che si deue fare.
Colui, che toglie l'altrui, non essendo in essere, si deue restituire l'equivalente, con l'interesse, o con i frutti cauati, o che si poteua cauare, & perche.
- 17 Colui, che robba alcuna cosa, deue restituirla, anco con l'interesse, & danno patito.
- 18 Colui, che robba cento scuti, & guadagna con essi altri cento, o piu, deue restituirla anco l'interesse emergente, & come può tenerli il residuo guadagnato con quelli, & perche.
- 19 Colui, che per non discomodarsi, non vuol pagar quello, che deue, è tenuto pagar tutte le sorti d'interessi, che può patire.
- 20 Colui, che presta danari, o altra cosa usabile, può riceuere l'interesse patito, come, quando, & perche.
- 21 Colui, che deue dare, & porta il tempo inanti, pecca, & deue restituire, con l'interesse, & danno, come, perche, & quando.
- 22 Colui, che incautamente dannifica alcuno, è tenuto a tutto il danno di qualunque cosa, & interesse patito.
- 23 Colui, per cagion del quale alcuno viene dannificato, è tenuto a tutto il danno, benché incautamente, & senza intentione di lasciar far danno, & perche.
- 24 Colui, che non custodisce l'animale, o altra cosa dannificata, è tenuto a i danni tutti, perche, come, & quando.

Si di-

- 1 **S**I dimanda: Vn poueretto miserabile, cercaua alcuna elemosina; alcuni cercorno impedirlo, che non cercasse, nè gli fusse fatta da chi era apparecchiato di dargliela, ouero gli l'haueua promessa, se peccò? *Resp.* di sì, oltre ch'è tenuto al danno fattoli; Imperoche auuenga che'l Benefattore ciò facesse uolentieri, nondimeno un pouero bisognoso haueua anco certo che di ragione a cercarla, doue è la carità pronta. Onde oltre il peccato, & graue: quando ciò fatto hauesse con maluagio pensiero, deue fare la restituzione. *Coro. ibid.*
- 2 Si dimanda: Vno pigliò alcuni colombi con la rete d'alcuna colombara, se sia tenuto alla restituzione del danno? *Resp.* se detti colombi pigliò in luogo uicino delle colombarie, dentro certo termine prefisso dalle leggi, quale credo sia circa mezo miglio in circa, dirassi di sì, & anco a tutto il danno, etiandio, de' colombatti, che fece perdere, imperoche in tanto spatio di luogo, intender si, h'è, & si trattano per domestici. Ma se fuori di detto termine prefisso, faranno pigliati, non faranno tenuti ad alcuna restituzione. *Cor. ibi. num. 11.*
- 3 Si dimanda: Vno haueua una colombara con molti colombi, li quali faceuano alcuni danni notabili, circa dentro detto spatio di luogo sopradetto, alle semeni, frutti, & altre simili cose, se sia il Padrone di detta colombara tenuto a pagare detti danni? *Resp.* di sì, perche li uicini ne sentono gran danno notabile, per ilche deue rifarli tutto il danno a giudicio di persone fauie, ma non sarà tenuto a quelli, che saranno fuora del termine prefisso. Onde il padrone deuerrebbe per schifare il danno de' uicini, notarli, & palcerli nella sua colombara, & fare, che li seminati fossero fuori di pericolo. *S. Tho. 2. 2. 2.*
- 4 Si dimanda: Sono alcuni giouani cacciatori, liquali mentre uanno cacciando per saluaticine calpestrono alcuni seminati, & gli fecero danno, se siano tenuti alli danni? *Resp.* se'l sarà stato notabile, dirassi di sì, & deuesi fare stimare rigorosamente, & se'l danno fosse stato fatto per fare ingiuria, & per maluagità, il malfattore sarà tenuto a più stretta pena, oltre il peccato mortale, che maluagiamente commise. *Coro. ibi.*
- 5 Si dimanda: Vno per saluare alcune cose sue, fece danno notabile indirettamente al prossimo, se sia tenuto al danno fattoli? *Resp.* ogni uolta, che indirettamente alcun danno si fa, sempre sarà tenuto alla restituzione del danno, ma se ciò fece con licenza, & autorità del Giudice, o pur da se stesso, ma però, prima facendone auisato il prossimo, non peccò, quando da lui se ne fosse fatto poco cōto di questo suo auiso; eccetto se per sdegno poi gli hauesse fatto il danno, uedendo anco esso danno fatto inutile a quello, che se ne hauesse potuto seruire senza cauarne alcun beneficio, guastandoglielo a fatto, si come più chiaro dirassi nel seguente caso. *S. Tho. 2. 2.*
- 6 Si dimanda: N. haueua un'albero di qualunque sorte, il quale perche staua chino faceva gran danno alla casa di P. rispetto all'ombra, & alle foglie, o per altra sorte di danno, se P. tagliandoglielo sia tenuto al danno? *Resp.* se per sdegno quello gli l'hauesse tagliato, & fattoglielo inutile, senza che n'hauesse potuto cauarne alcuna utilità, o beneficio, dirassi di sì. Ma se ciò hauesse fatto con licenza, & autorità del Giudice, o pur anche di sua propria autorità, & licenza, con hauer prima auisato esso N. delquale auiso poi, se n'hauesse fatto poco conto, allhora dirassi non esser tenuto ad alcun danno, poi che ha proceduto humanamente, con ciuità, & da Christiano uirtuoso. *Coro. de restit. in communi, 2. parte, c. 2. num. 6.*
- 7 Si dimanda: Vno essendo citato per essere esaminato a douer dire la uerità sopra alcuna cosa, il quale per non uoler far dispiacere alla parte, ricusò la testimonianza, se peccò? *Resp.* di sì, oltre poi, ch'è tenuto a rifar il danno, quale il prossimo patì, per il suo tacere, & non hauer uoluto riuolare, & dire quello, che lui sapeua, eccetto però, che ciò hauesse ricusato, per cagion di alcun pericolo, il quale hauerebbe potuto incorrere, imperoche per questa cagione, lecitamente hauerebbe potuto ricusare, & tacere, etiandio che fosse stato citato, & comandato dal Giudice. *Silu. uer. restit. 2. no. 7.*
- 8 Si dimanda: Vno comprò da N. o uendere un cauallo, o una possessione, o casa, o altra cosa simile, il quale non gli consignò il prezzo di quella, onde fu fatto euenire inanzi la giustitia, p il suo interesse, se detto N. peccò per non hauergli dato la cosa comprata, & sia tenuto a rifargli alcun danno p hauer detta sua casa. *Resp.* di sì, che gli deue dare illo, che p contratto si sono cōuenuti, & dargli quello, che gli ha promesso, & che gli appartiene. Et questo chiamasi interesse cōe, perche si tratta ne' contratti, & stipulationi cōemente. *Coro. ibi. num. 14.*
- 9 Si dimanda: Vno comprò da N. un pezzo di terra per sua commodità, perche era in mezzo

Coron. ibid.

mezo d'alcuni suoi capi, & gli la pagò, ma non gli la consegnò quanto quella fusse; per il che gli fu pascolato, o ruinato alcuni suoi seminati, per non hauerla potuta serrare, & separare, se detto N. sia tenuto al danno di detti seminati? *Resp.* che non solamente sarà tenuto a darli detta terra comprata, ma anco il danno patito, per non hauerla potuta chiudere a tempo debito; Et questo chiamasi interesse singolare, per non hauerlo il suo a tempo conueniente.

Coron. ibid.

10 Si dimanda: Vno prestò un libro a N. il quale longo tempo l'haueua studiato, & per molti anni, & fattoci memoria locale, della qual fatica molto se ne seruiua, il quale lo prestò a un suo amico, & lo perse, se sia tenuto a pagarglielo, quanto quello ualeua? *Resp.* di sì, & non solamente esso libro, ma ancora la ualuta dell'interesse particolare dell'affettione, ch'haueua a quel libro, & commodità, per quella memoria locale, laquale gli apporta ua. Onde N. non solamente in questo caso può esser condannato dalla coscienza propria, ma anco dal foro esteriore. Et questo chiamasi interesse particolare, o singolare, affectionato, per l'affettione, che s'hà sopra alcuna cosa, quale deue essere estimata per interesse particolare.

Nau. c. 17.
nu. 38.

11 Si dimanda: Alcuni Tutori, o Curatori, o Procuratori, o Fattori, & simili, hauendo negoziato le cose d'alcuni Pupilli, o Padroni, & simili, defraudorno alcuni, con iquali negotioro, se siano tenuti a restituire? *Resp.* di sì, ma non di quelli beni d'essi Pupilli, o Padroni, ma della loro propria borsa, o beni, se bene non hanno acquistato per se, ne ricouata alcuna utilità. Ma se fossero ancora nell'amministrazione, possono restituire di quelli beni d'essi Pupilli, o Padroni. Et se non gli fossero, deueno auuissarli delle loro frode fatte, acciò restituiscano, quando senza loro infamia sia; Et se quelli non uolessero restituire, se possono togliere senza scandalo secretamente, è lecito torne, & restituire, quanto hauranno pagato per loro.

Coro. 2. par.
c. 5. de resti.
in particula
ri. num. 12.
Sil. uerf. re
sti. 2. §. 7.

Coro. ibid.

12 Si dimanda: Vno comprò un cauallo, & sborsò il danaro, per dieci ducati, ma dopo riceuuti li danari, non gli consegnò il cauallo; Et nella compra di quello fu stipulato, che gli lo douesse dare per il tal giorno, ilquale non dādoglielo, sia tenuto pagarli un ducato al giorno, finche gli lo darà, o più, o meno, se stando il detto patto, per non hauerli da to il cauallo a tempo, peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto macādoli della promessa, lui stesso tassarsi un tanto prezzo determinato per euitar le liti, per tassare l'interesse patito; talche dirassi, che quella pena tassata, & posta nella stipolazione del contratto, soccedere in luogo dell'interesse. Et questo chiamasi interesse patteggiato, o conuenuto, delli quali casi comuni, singolari, & pattuiti, legasi nel presente capitolo della Restituzione della roba, che molti se ne trouarà. Et del danno emergente, & del lucro cessante.

Coron. ibid.
num. 15. n

13 Si dimanda: Vn contadino si ritrouaua hauerne un Bue bello in apparenza, ma con un uizio notabile occulto, ch'era pazzo, onde lo uendette per atto all'aratro; colui per esser così bello, gli lo pagò dieci ducati di più di quello, che ualeua. Ma quando fu alla proua, non uoleua arare; per ilche lo uendette ad un beccaro, manco di dodici ducati di quello, che gli costò, se detto Contadino sia tenuto del danno? *Resp.* di sì, non solo delli dieci ducati, che lui ha perso nella uendita, ma ancora il danno per la bugia dertali, & per la fraude fattali; per non essersi potuto seruire di quello, & del tempo perso d'andare hor quà, hor là cercando. Ma se N. haueffe saputo quel Bue hauer tal uizio, o altro uizio manifesto in se, noto a esso N. compratore, non sarebbe tenuto ad alcun suo danno di N. compratore. Et questa sorte chiamasi interesse di danno emergente, intrinseco, & estrinseco, quando sia noto.

Coron. ibid.

14 Si dimanda: Vno uendette 10. stara di grano a N. per dui ducati il staro nel mese d'Agosto, ilquale hauendo riceuuto il danaro, non consegnò esso grano a N. per ilche nel mese di Genaro, che a lui faceua bisogno il grano, ualeua 3. ducati, o più. Onde conuenne a esso N. comprarlo, per non hauerlo potuto hauerne da detto Venditore nel tempo del suo bisogno, se sia tenuto rifargli a esso N. compratore? *Resp.* di sì, & anco tutto il danno, che haueffe patito per farlo conuenire a dargli il grano da lui comprato. Et così d'ogni altra cosa si potrà intendere quando si manca della sua parola, & promessa con danno del prossimo, nè si deue assoluere, se non paga prima il danno potendo.

Coron. ibid.

15 Si dimanda: Vno comprò da N. 10. carra di feno per li suoi animali, & N. non lo consegnò al tempo debito, quando a esso compratore quello faceua dibisogno; per ilche gli

gli animali gli sono smagrati, o morti, se sia tenuto al danno? *Resp.* di sì, quando haueffe detto N. mancato per commissione, cioè per alcuna falsa promessa, & animo doppio, hauendogli esso Compratore creduto, ne s'ha prouisto per la sua parola d'altro feno, & sarà tenuto a tutto'l danno delli suoi animali, intrinseco, & estrinseco. Ma se detto N. haueffe mancato per omissione, cioè perche non ha potuto rispondergli; arrento che li capi non gli hanno renduto tanto feno, non sarà tenuto a rifarli alcun danno. Et così dirassi d'ogni altra cosa simile.

16 Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa, o fece alcun danno a uno, & il padrone di quella cosa, uoleua la cosa istessa, se non restituendola, peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto a restituire l'istessa cosa in propria specie, trouandosi in essere, ne può ritenela, & dire, pagati quanto la uale, quando esso padrone sarà ostinato in uoler l'istessa cosa; & non il prezzo. Ma se la cosa realmente non sarà in essere, che sia consumata, o persa, o alienata, ne si possi recuperare, allhora si li deue pagare l'equiualeute, o il prezzo di quella, & anco l'interesse patito. Et s'era fruttifera, deue restituire anche li frutti, che se n'hauerebbe potuto ricouere, o il guadagno, se bene esso debitore per sua dispoceggine, non n'haueffe riceuuto utilità alcuna, & anco rifare il danno quando per difetto suo si fosse guastata.

Coron. ibid.
nu. 16.

17 Si dimanda: Vno rubbò 1000. scuti a uno, che gli haueua apparecchiati, per pagare alcuni suoi debiti, dopo alquanto tempo d'un mese, o più, gli restituì, se costui deue essere assoluto, non hauendo sodisfatto alli danni del suo prossimo? *Resp.* di no, imperoche non bastò solamente, ch'habbia restituito li 1000. scuti, ch'egli rubbò, ma deue anco sodisfare alli danni patiti d'esser stato in prigione, o per esser stato essequito nelli beni, & patito di molte spese; perche per rispondere al creditore; quello haueffe uenduto le sue robe a uil prezzo, inanti il tempo debito, dico, che in questo, & simili altri casi, oltre la quantità robata, sarà obligato restituire anco l'interesse del danno emergente, quale quello haura patito per sua colpa.

Coron. de re
stit. in comu
ni. 2. par. nu
me. 16.

18 Si dimanda: Vno guadagnò con detti 1000. scuti che rubbò, altri mille scuti, se sia tenuto a restituire detto guadagno di detti altri mille? *Resp.* restituendo tutto il danno patito a quello (quale importa ueibi gratia 500. scuti di danno emergente). Dirassi di no, ma non sapendo quanto danno habbia patito, deue essere estimato da persone sane, & giudiciose, & rifargli il detto danno patito, & il sopra più tenerlo per se; imperoche potrebbe accascare, come il più delle uolte suole accascare, che fusse più il guadagno fatto dal detto ladro, che l'interesse (computatis computandis.) sentito da quello. Et se non haueffe detto ladro guadagnato alcuna cosa, in tutti i modi, deue oltre li danari robati, rifargli l'interesse, & danno patito.

Coron. ibid.

Nau. c. 17
num. 15.

19 Si dimanda: Vno era debito ad alcuno cento ducati, ilquale per non discomodarsi, non uolse pagargli, & uolse più presto esser sentenziato, che pagargli a quello nel tempo debito, se sia tenuto rifargli detto danno? *Resp.* di sì, & se ciò malitosamente fece, & uedeua, o sapeua colui esser astretto da altri suoi creditori, & sentenziato, & condannato, haurebbe peccato più grauentemente; ilche questo suole accascare ogni dì, in alcuni li quali malitosamente, apostata per stentarsi, si lascieranno menare per li palazzi, & costui sà do uerglieli dare, nè vuole, se non gli li dà stentatamente, & tutto ciò fa per farli dispetto, & onta, con calunniarlo, o infamarlo, & simili, con prolongare il tempo; Et anco senza calunnie, nè opporli cosa alcuna, uorrà solamente più presto farsi sentenziare, & appellarsene ad un'altro ufficio maggiore apostata, che pagarlo, dico che a tutte queste spese danni, & interessi sarà tenuto, & anche colui, che apostata fatta lo suffragò & gli prestò aiuto, fauore, o di parole, o di fatto, o gli lo fece prestare, & chi impedirlo le giuste sentenze, & essecuzioni.

Coron. ibid.

20 Si dimanda: Vno prestò danari, o altra cosa, che con l'uso si consumauano, ilquale uolse li fosse anco dato l'interesse per detto prestito, se può con buona coscienza? *Resp.* di sì, quando però non li potesse hauerne al tempo debito, & che per non poterli rihauerne ne patisse realmente alcun danno. Imperoche considerando questo patimento, o danno emergente in qual si uoglia caso, dirassi, esso creditore prestando danari, o altra cosa, che con l'uso si consuma potrà riscuotere l'interesse per detto prestito, quando dico realmente ne patisse danno, percioche se non ne patisse danno sarebbe altrimenti.

Coron. ibid.

21 Si dimanda: Vno era debito ad alcuno danari, o altra cosa, ilquale differiua, portando

A a tando

Coron. ibid.

tando il tempo inanti, per non pagare così presto, se sia tenuto a rifar il danno, & interesse? *Resp.* di sì, quando il debito sia certo, chiaro, & liquido, & che habbia il modo di poter pagare; Ma quando il debito fusse incerto, nè fusse troppo chiaro, ouero che il debitore realmente fusse impotente, farà scusato, in fin che dura l'impotenza, & incertitudine, pure che non resta però per lui di certificarsene. Imperoche allhora la negligenza l'accusarebbe. Onde diremo, che si come non pecca di nouo, non restituendo, mentre dura essa dubbietà, o incertitudine, con l'impotenza; poiche ha la buona volontà, non si dirà peccare, nè mancar del debito suo, & così parimente dirassi, non esser tenuto ad alcuno interesse. Ma se malitiosamente portasse il tempo inanti, per non voler pagare, non si cura di liquidare, nè fare i conti, allhora liberamente dirassi esser tenuto all'interesse del danno emergente.

Coron. ibid.

22 Si dimanda: Vno apre vno pozzo posto in mezzo la strada, se serui di quanta acqua a lui faceua bisogno, & lasciò incautamente il pozzo, o fonte aperto, ma non di propria volontà. Onde fu da viandanti, & altre genti cauata l'acqua quasi tutta, se sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, & non solamente dell'acqua da lui cauata, ma anco a tutto il danno, che ne seguì per colpa sua, per il danno dato, se ben non per propria volontà, ma solamente per colpa sua, & etandio quando fosse stato per mezzo d'altri.

23 Si dimanda: Vn viandante, o altro entrò in alcuna vigna per cogliere vn grappolo d'vna per distruarsi la sete, & effendo visto da alcuni altri, entrarono ancora loro, se sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, non solamente del suo danno, benchè poco, ma anche degli altri per l'adito, & occasione data a gli altri, che vi entrarono, per il danno grande a quella fatta da quelli per sua colpa, ma quando lui non fosse stato cagione, non sarà tenuto. Et così in altri simili casi; cioè robando vna casa, o giardino, & lasciando la porta, o introito di quello aperto, tutto il danno fatto da altri per questa occasione d'hauer trouato la porta aperta, farli lui tenuto alli danni fatti tutti.

L'Aniore.

24 Si dimanda: Vno haueua vn cane mordace, o vn cauallo, che tiraua di calzi, o vn Bue, che tiraua di corni, & simile, senza cautela, o guardia; per il che ne seguì danno al prossimo, se sia tenuto alli danni, & intere? *Resp.* di sì, Ma se'l male, che ne seguì, fosse nasciuto, per esser stati gli animali prouocati, o sciolti, o altra cosa simile, dirassi di no, per che la colpa non è stata del padrone, ma loro propria.

Della Restituzione del danno delle cose depositate. Cap. CC XLIII.

Vedi anco Depositare. Mercantia. Comprare, & vendere, con i precedenti, & sequenti cap. della Restituzione.

S O M M A R I O .

- 1 Colui, che si toglie carico d'alcuna cosa depositata, come, quando, & perche sia tenuto alla restituzione, benchè persa, o consumata senza premio.
- 2 Colui, che dice conservare il deposito con premio, & si perde, è tenuto alla restituzione, come, quando, & perche.
- 3 Colui, che volonariamente toglie in deposito alcuna cosa, & la dà a vn'altro è tenuto alla restituzione, & come.
- 4 Colui, che toglie in deposito, nè la rende al padrone, quando la vuole, o al tempo debito, & si perde, è tenuto alla restituzione, & perche.
- 5 Colui, che tiene il deposito, & se ne serue di quello, come, quando, & perche pecca, & quando non pecca.
- 6 Colui, che toglie per consignatione alcuna cosa, com'è quando pecca, & perche non pecca.
- 7 Colui, che tiene in deposito l'altrui, & muore, & i suoi heredi se ne serue, come sia tenuto alla restituzione, perche, & quando.

Coro. de restituzione in communi. 2. p. c. 2. n. 19.



Si dimanda: Vno pigliò vn carico di custodire alcun deposito, il quale dopo riceuuto, si consumò, o andò via, & simile, se sia obbligato alla restituzione del danno? *Resp.* ogni huomo per qual si voglia ragione, pigliarà carico di custodire alcun deposito, se per sua gran colpa, o notabil difetto, o fraude di con-

sumasse, o andasse via, dirassi esser obligato alla restituzione del danno, perche gran colpa non troua scusa in alcun caso. Ma se la colpa non farà tanto grande, conde. mara alcuni huomini, che tengono in deposito.

Cap. bona fides. l. 1. ff. de depositis.

Coron. ibid. Ca. §. si quis seruum. c. glo. L. §. si conueniat.

2 Si dimanda: Vno per conservare un deposito, nè riceueua mercede, il quale lo perdesse, se sia tenuto al danno? *Resp.* di sì, & non solamente sarà tenuto per gran colpa sua, che fosse, ma ancora per poca, per la mercede che riceue, in custodir quello, ma se non ne riceueua alcuna utilità, & s'obligasse a tenerlo, dirassi anche, per poca cosa esser tenuto al danno, per l'obligatione fatta. Ma quando poi il depositario patteggiasse col padrone, di non essere obligato in alcun caso, dirassi non essere obligato in nessun caso, per qual si uoglia colpa.

3 Si dimanda: Vno tolse un deposito, con oblatione da se stesso, di tenerlo in custodia, in contemplatione del quale a dietro lo dette a un'altro piu diligente di lui, il quale si perse, se sia tenuto al danno? *Resp.* di sì, & non solamente della poca colpa, ma anche della pochissima ancora. Et anche dirassi al medesimo sarà obligato, se'l deposito gli fusse stato dato a conservare, per compiacerli; Atento che lo desiderasse, ouero hauesse fatto patto col padrone, d'esserli tenuto per ogni pochissima colpa. Eccettuando però da caso fortuito in fuori, perche a questo, niuno è tenuto.

Coron. ibid.

4 Si dimanda: Vno tolse in deposito alcuna cosa, & il padrone al tempo debito la ricercò, al quale non la uolse rendere, se passato il termine, & che'l depositario patisse, se detto Depositario, sia tenuto pagarlo? *Resp.* di sì, imperoche in questi tre casi fortuiti, solamente dirassi l'huomo esser tenuto. Cioè, prima, quando il Depositario hauià hauuto ordine, che restituca il deposito, & egli tarderà, allhora passato il termine, se il deposito in man sua patisse, bisogna pagarlo. Secondo, quando inanti il termine di restituire, accadesse un caso fortuito, per colpa del Depositario, il deposito patisse, come per esemplo si ponesse fuoco nella casa, doue casualmente si troua il deposito, & si brusciasse, allhora sarà tenuto: Terzo, se per patto speciale s'obligasse ad ogni caso fortuito, da questi tre casi in fuori, in niun'altro caso fortuito sarà tenuto.

Coron. ibid.

5 Si dimanda: Vno tenne in deposito alcuna cosa, della quale finche la tenne, se ne serui, se peccò? *Resp.* se'l Depositario se ne serui, contra la uolontà del padrone del deposito, o senza sua saputa, certamente dirassi di sì, & commise furto. Ma se'l padrone lo permettea, ouero il depositario, con fiducia del padrone se serui, credendosi quello non haueria a dispiacere, non peccò; Ma dirassi bene, ch'hauerebbe peccato, quando altrimenti haueue creduto, perche sarà senza scottilo di coscienza.

Coro. ibid. nu. 20.

6 Si dimanda: Vno tolse per consegnato alquante stera di grano, o d'altra biana, o uino, olio, o altra cosa simile, che si consegna a misura, o danari. Et il depositario se ne serui, se peccò? *Resp.* se quando fu'l tempo lo restituì in quella medesima perfectione, dirassi di no; Et anche dirassi se'l depositario hauesse guadagnato alcuna cosa, etandio notabile, non sarà tenuto altrimenti restituire esso guadagno, pur che al tempo prefisso del riconsegnare il deposito, sia pronto alla restituzione di quello; Imperoche se a tempo non restituìse, sarebbe tenuto all'interesse, & danno. Ma se'l padrone, detto deposito hauesse sigillato, etandio che fullero denari, o l'hauesse serrato in alcun luogo, acciò quello non fosse toccato, dirassi non poterlo toccare, o usarlo, o seruirsene, senza peccato, perche mostrò con detto sigillo, o ferratura, che non li piaceua se toccasse, & per questi segni lo proibì espressamente.

Coron. ibid.

7 Si dimanda: Vno tolse in deposito al cune robe, dopò morì, l'herede, se serui, o barattò dette robe, se sia tenuto a rifarle? *Resp.* se l'herede malitiosamente ciò hauesse fatto, simulando ueramente non saperlo, dirassi esser tenuto del tutto. Ma se ciò ueramente hauesse fatto per ignoranza, credendosi ueramente quelle, non esser robe depositate, dirassi non esser tenuto a cosa alcuna; eccetto a quanto per quella sarà riuclata esser roba depositata ouero a quanto non sarà conuerso in suo beneficio, & uso.

Coron. ibid. Sil. uerb. de positum. Nau. c. 17. nu. 171.

Della Restituzione della roba, danno, & interesse del prossimo, tolta per consiglio, fauore, & in compagnia. Cap. CC XL.

Vedi anco i precedenti Capitoli, & i sequenti d'essa Restituzione.

- 1 *Colui, che consiglia a non douersi restituire la roba altrui, o danno fatto, oltre il peccato tenuto lui a restituirla, come, & perche.*
Colui, che consiglia il Principe ad angariar i suoi vassalli, pecca, oltre l'obbligo della restituzione.
- 2 *Colui, che fa carezze, & prende amicitia con braui, o gli dà danari, pecca, come, & perche, oltre l'obbligo della restituzione de' danni da seguire.*
- 3 *Colui, che restituisce, & sodisfa per i complici del danno al prossimo, quelli sono tenuti a ristorar quello, perche, & come.*
- 4 *Colui, che restora i danni patiti dal prossimo per tutti i complici, essi son tenuti a ristorar quello, benchè sulità alcuna non haueffero hauuto, & perche.*
- 5 *Colui, che compra robbe robbate, o dubita, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, & perche. Et con i frutti, senza cercar il prezzo, & quando lo deue ricercare.*
- 1 **S** Si dimanda: Vno consiglia alcun Principe, o Prelato, o Giudice, & simile, a non douere restituire alcune cose, oue di ragione era, che si douesse fare, con persuadere a quello, che non è tenuto, ouero che non era necessario restituire per adesso, o altro simile, se peccò? *Resp.* di sì, oltre che sarà tenuto alla restituzione, che per il suo consiglio efficacemente impedi, che dette robe non fossero restituite a chi ragioneuolmente si doueua, persuadendo con fraude il Principe, che non era tenuto. Et così quando che col suo consiglio sarà cagione che'l Principe debba torre la roba ad alcun vassallo o ad altra persona, dicendo costui è ricco, può ben pagar vn tanto senza alcun suo discomodo, o ha la tal cosa, la quale farebbe per. V. S. & simile sorte di parole incitatiue, per le quali quello si mouesse a torle.
- 2 Si dimanda: Vno fece amicitia con alcuni braui, o sbricchi, o compagni, o gladiatori, & simile altre persone, alliguali offeriua danari, o faceva a quelli carezze, & simili altri complimenti, con intentione sola, che quando si fosse presentata alcuna occasione, essi da loro stessi si fossero mossi a vendicare alcuna ingiuria, che li fosse fatta dal suo nemico, se peccò? *Resp.* di sì, & sarà anco tenuto ad ogni danno, che ne potesse seguire. Effendo che cò i suoi doni, & adulationi habbi prouocato, o prouochi quelli a farlo fare, se ben lui assolutamente, o espressamente non gli l'habbia detto, o ordinato.
- 3 Si dimanda: Furono tre ladri, che scalorno vna casa, delliguali vno per discarcarla la coscienza, dopò alquanti mesi, essendo pentito d'hauer commesso simil misfatto, sodisfece tutto'l danno fatto alla parte offesa, se gli altri due siano tenuti ad altra restituzione? *Resp.* Quanto al padrone della casa robбата, dirassi di nò, che non saranno tenuti, ma saranno ben tenuti, & obligati a quel terzo suo compagno, che pagò per loro, della lor portione, perche lui succede per quel padrone della casa, hauendo quello riceuuto la sua portione del furto, secondo la quantità della roba riceuuta.
- 4 Si dimanda: Tre malfattori ammazzorno vn'huomo, o lo ferirno, o fecero danno notabile in alcuna cosa, o luogo, delqual misfatto niuno riceuette vtilità alcuna; vno mosso a penitenza, ristorò alla parte offesa tutto'l danno patito, se gli altri due siano tenuti a restituiregli al detto terzo la lor parte del danno? *Respon.* di sì, se bene non hanno riceuuto alcuna vtilità, perche quello succede per l'offeso, onde ciascun di loro deue pagare per la rata eguale.
- 5 Si dimanda: Vno comprò alcune robe, lequali douendosi comprare da vno, quello si dubitava, che non fosser state robbate, se peccò, per hauerle comprate? *Resp.* di sì, & mortalmente, o che l'habbia comprate dal ladro immediatamente, ouero da altri, sia chi si voglia, sempre sarà tenuto a restituzione, comprando cose robbate, quando però sapena esser state robbate, ouero si dubitava, che fosse state robbate, o dubitar doueua per la conditione della persona, che le vendeua, & le deue restituire al padrone, se quello si trouarà in essere in propria specie, & se non si trouarà in essere, deue pagar quanto valeua. Et se la roba era fruttifera, deue anco restituire li frutti riceuuti, leuando le spese fatteli, nè può cercare al padrone d'essa roba robбата il prezzo, che sborsò, eccetto però, quando l'haucisse comprata ad istanza d'esso padrone.

Della

Della Restituzione fatta con fraude, con danno, & interesse, come quando, doue, & a chi si deue. Cap. C C X L V I.

Vedi anco i precedenti, & i seguenti capitoli. Mercantia, & compre, & vendere. Et Legati, al caso 15.

S O M M A R I O.

- 1 *Colui, che per fraudare alcuna cosa, fa del pouero, non essendo, per accordarsi tanto meno, pecca, oltre l'esser tenuto a restituzione, & perche.*
- 2 *Colui, che per non pagare i debiti, o altro se vuole accordar col Creditore, il quale costretto dalla giustizia, non vuol pagar le spese, & con brogi, & minacci non le paga, pecca oltre la restituzione.*
- 3 *Colui, che fallisce, & s'accorda con i Creditori, dopò tornato a buona fortuna, e tenuto a restituir tutto, & perche.*
- 4 *Quelli, che stentano i Creditori di qualunque sorte, per componersi, o per qualche donauuo, peccano, oltre la restituzione.*
I Camerieri, o Vfficiali, che non danno l'entrata a chi dimanda l'vdiencia, peccano oltre la restituzione.
Tutti quelli, che per hauere in dono alcuna cosa, o per componersi, stenta far l'vfficio suo, pecca, oltre la restituzione.
- 5 *Colui, che commette fare alcun male, con remunerazione, nè la paga, pecca, oltre la restituzione, & perche.*
- 6 *Colui, che per meretricar promette a quelle alcuna cosa, nè le paga, non pecca, & perche.*
La meretrice, o altre dishoneste donne, che toglieno alli Amanti alcuna cosa, peccano, & perche, & quando non peccano.
- 7 *Colui, che conosce donna maritata, & riceue da quella alcuna cosa, come, quando, & perche pecca, oltre la restituzione.*
- 8 *Colui, che toglie pane, o cose da viuere in estrema necessitá, non è tenuto a restituzione, & perche, benchè fosse pouero come lui.*
- 9 *Colui, che per poveria non può pagare, benchè habbia da viuere, come non pecca, & perche, & come sia tenuto a restituzione, & quando.*
Colui, che occupa i beni altrui, benchè per viuere, secondo il suo grado, e tenuto alla restituzione subito, & perche.
L'vsuraro, che ha guadagnato molto con l'usura, subito deue restituire, benchè cufcasse di grado, & restasse pouero, perche, & quando.
Colui, che defrauda beni stabili, o mobili per il suo viuere commodo, nè la restituise per non minuir di conditione, grauemente pecca, benchè fosse per il semplice viuere, & diuenisse pouero.
- 11 *La roba acquistata con usura, con la quale si negotia, per guadagnare da viuere commodamente, & per non restar conditione, non la tolle restituire, pecca, & subito deue restituire, & perche.*
Colui, che ha guadagnato molto col guadagno dell'usura, deue subito restituire, benchè le conuenisse seruire, & restar pouero, & perche.
Non esser lecito a niuno arricchirsi con danno del prossimo con fraude, & usura, o altro malo modo, & perche.
Colui, che con usura, o con inganno ha guadagnato roba, deue anco vender il suo proprio, per restituirla subito, & perche, & come egli deue viuere.
Colui, che ha debiti, & superchiamente spende, pecca, perche, & come.
- 12 *Colui, che ha molti debiti, & non può pagare, & porta il tempo manui, come non pecca, perche, & quando.*
- 13 *Colui, che non restituise il danaro debito al Creditore, che a voglia di far a lui danno, non pecca, perche, & fin quando.*
Colui, che non restituise, per ouviare alcuni mali al Creditore, non pecca, & perche.
- 14 *Colui, che per accomodarsi del danaro altrui, nè lo restituise, pecca, oltre la subita restituzione.*

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

A a 3 none,

- zione, che deve fare, & del danno.
 Coloro, che non usano il loro ufficio, quando sono tenuti di far pagare, sono tenui loro alla restituzione, a chi, quando, come, & perche.
- 15 Colui, che ha roba d'altri, nè sol pagare se non dopo morte, pecca, potendo restituire.
 Colui, che vuol restituire il mal tolto in tempo di sua morte, & si pente in quel punto non ha uerla restituita in vita, & l'ordina per testamento, si deve assolvere, ma è cosa pericolosa della sua salute, & perche.
 Colui, che non ha restituito l'altrui in vita, ma ordinato in morte, come si possa saluare, & perche, benchè da Eredi, non si restituisce.
- 16 Colui, che per impotenza non restituisce l'altrui in vita, & l'ordina dopo morte, si deve assolvere, nè resta aggravato, benchè li Eredi non pagassero, & perche.
 Colui, che differisce la restituzione dell'altrui, fin' alla morte, per non discomodarsi, pecca, & è pericolosa la sua salute, benchè si pente, & perche.
 Colui, ch' ha buona intenzione di restituire in vita, nè può, usando diligenza sia restituita dopo morte, non pecca & perche, ma se tepido, è pericolosa.
- 17 Colui, che sta in dubbio di hauer l'altrui, nè si cura saperlo, per non restituirla, & nella morte ordina deuersi sapere, & restituire, pecca, & perche.
 Colui, che in morte s'accorge, essere stato negliente alla restituzione, & ordina, che sia restituita, non pecca, & perche.
- 18 Colui, che sta in dubbio di hauer l'altrui, nè si cura saper la verità per non restituire, & ordina nella morte la restituzione come non pecca, & perche.
 Colui, che per non restituire, ogni anno muta un Cofessore, esser del Diavolo, perche, & come.
 Colui, che per ignoranza non confessa hauer l'altrui, come non pecca.
- 19 Colui, che per terza mano restituisce l'altrui, nè si restituisce, come non pecca, nè sia più tenuto, & quando sia tenuto.
- 20 Colui, ch' a molti deve restituire, & restituisce all'ultimo Creditore, nè restituisce alli primi per impotenza, come non pecca, & perche.
- 21 L'usuraro, che paga prima i debiti leciti, dopo quelli dell'usura, pecca, come, & perche, & quando sia tenuto pagar prima i leciti debiti.
- 22 L'usuraro, che marita figliuole, o altri con l'usura acquistata, nè paga i debiti prima delle usure, pecca, & come non pecca, quando, & perche.
- 23 Colui, ch' ha debiti leciti, & di rapina, a chi prima, deve sodisfare, & perche, & quando deuesti i debiti prima della rapina.
- 24 Colui, ch' è condannato, & ha altri debiti leciti, come, & chi deve pagar prima, & perche, & quando il maleficio.
 Colui, che deve pagar alcun danno per condannazione, & ha anco altri debiti, chi, & come deuesti pagar prima, & perche.
- 25 Colui, ch' ha da restituire roba robbata & douendola mandar lontano, & si perde, non sodisfece, & è tenuto alla restituzione, ancora, come, & perche.
 Colui, che deve restituire roba robbata, in lontan paese, la deve mandare a sue spese sempre, come, a chi, & perche.
- 26 Colui, ch' è tenuto restituire, l'altrui di lontano, & il padrone si contenta per ribauerla di pagar la spesa della condotta, non sodisfa, & perche.
 Colui, che roba è tenuto mandar la roba ouunque si troua a esso padrone, a tutte sue spese, danni, & in crese.
- 27 Colui, che compra robba robbata con buona fede, dopo troua esser robbata, deve restituirla, benchè perdesse il prezzo, come, a chi, & perche.
- 28 Colui, che per auiso compra alcune robe, per esser cara più in un luogo, che in un altro, & troua il falso, deve esser restituito dall'auisatore, & perche.
 Colui, che per auiso d'altri non direttamente, compra robba, & patisce danno, deve hauer pazienza, & perche, ma colui ch' auiso pecca, in a non è tenuto al danno.
 Colui, ch' apre lettere altrui, & vede il contenente della salute d'alcune robe, & le compra per guadagnare, & troua dopo esser il falso, pecca oltre il danno, & perche, & anco quello ch' auiso.
- 29 Colui, che riceue un credito equiuoco, come, & perche non pecca, nè sia tenuto a restituzione, & quando

& quando peccaria.

- 30 Colui, che fa renouare alcun legato in pregiudicio d'altri, & a fauor suo come, e perche non pecca, nè sia tenuto alla restituzione, & quando pecca.
- 31 Colui, che muta robe da un luogo a un altro per qualche pericolo, o sia naua, o altra cosa, & l'un & l'altra perisse, non pecca nè è tenuto a restituzione, & perche.
- 31 Il Chierico, che aliena con persone infami i beni ecclesiastici, pecca, oltre, ch' è tenuto alla restituzione d'altri suoi beni a quella.
 Quelle persone infami, Meretrice, Ruffiani, & simili, ch' accetta de' beni ecclesiastici da Chierico, da altri, pecca, oltre ch' è tenuto alla restituzione.
- 33 La donna adultera, che fraudà i legittimi figliuoli, & da a gli spurij, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, come, a chi, & perche.
- 34 Colui, che possiede alcuna cosa fruttifera, sotto buona fede, come, quando, & perche sia tenuto alla restituzione, & a chi.
 Colui, che sotto buona fede possiede alcuna cosa fruttifera, & per negligenza non ricoglie i frutti, douendola restituire, è tenuto anco i frutti, benchè non gli habbia raccolti, & perche.
- 35 Colui, che possiede roba altrui, & per molti anni quella traffica, dopo la restituiscer, pecca, se non restituisce anco i frutti, & è tenuto, & perche.
- 36 Colui, che roba al prodigo, a Giocatori, & simili, come, quando & perche non pecca, nè deve restituirla.
 E lectio a colui, che roba alcuna cosa al prodigo, o al giocatore, & simile, robarla & tenerla a ppresso di se, come, quando, & perche.



- 1 I dimanda: Vno praticando, o negoziando con certi, fraudò a quelli alcune cose, che negoziava, fidandosi quelli di lui; onde pentito volse restituire, ma perche non si ritrouaua hauer tanto, quanto defraudato haueua restò di restituire. Et volendo restituire per all' hora la metà, dimanda del resto la remissione. Et esso Creditore ciò ricufando; Esso fraudolente disse (acciò quello gli l'ha uesse da rimettere) se voi non mi donate, o rimettete l'altra metà. Io non vi darò n' anco questa, & perderete questa, & quella, & simile altre parole, per le quali parole minacciose, temendo di non perdere tutto'l credito gli donò l'altra metà, & tolse quella, se peccò; & sia tenuto a restituzione di detta metà rimessa?
 Resp. di sì, perchè esso Creditore non gli l'ha donata liberamente, ma gli la dona solo per questo effetto di non perdere quella metà, o per li minazzi, o per la bugia, dicendo non hauere, & hauena, o per essere sforzato, o per vergogna di non contradire a colui, ch'è gli poteua comandare, perche così in questo caso lo pregaua, nè gli lo puote negare, o per simili altri effetti, e modi. Onde vedesi chiaramente, lui non essersi inchinato a donargliela liberamente, ma sforzatamente. Et però dirassi esser tenuto alla restituzione d'essa fraude da detto Debitore vsta malamente, cò fraude, cò mal' animo, & mala intenzione.

- 2 Si dimanda: Vno doueua hauere da un suo Debitore 25. ducati di fitto, liquali veramente confessaua douerglieli dare, ma gli li stentaua, si perche veramente non gli haueua si perche non gli li uoleua pagare tutti in vna sol volta ma parte; Onde esso Creditore fu sforzato usare li termini della giustizia, & farli anche spesa circa dieci ducati. Et essendo per esser sententato gli profere, ouero gli fece profere detti 25. ducati di credito darglieli assolutamente all' hora quando gli haueffe voluto donare, & rimettere detti dieci ducati di spesa; liquali Creditore disse di no, che uoleua anche dette spese fatte, attento che lui di detti 10. ducati spesi per cagion sua, non haueua alcuna utilità. Onde gli fece dire, & pregare per terza persona, che quando non gli l'haueffe voluto rimettere lo haurebbe stentato per li tribunali, & strusiatolo, & poi che molto bene l'haueffe stentato, non gli haurebbe n' anche dati. Et lo fece anche pregar da un genil' huomo, a ciò fare, al quale esso Creditore non gli puote per vergogna, per la riuerenza, & obseruanza che gli portaua denegarglielo, & gli rimesse detti dieci ducati di spese fatte; se sia tenuto a restituzione? Resp. di sì, & non solamente lui, quando non gli li haueffe restituiti, ma anche quell' Auvocato, che fece per lui, o altra persona, che gli haueffe minacciato, come da se, o sforzato, & non per commissione sua. Imperoche vedesi chiara mente, che detto Creditore non s'inchina a rimettergli detti 10. ducati liberamente, ma sforza-

A a 4 tamente,

Coro. ibid.

Nota.



tamēte, o per prieghi, o per minacci, o per sforzo, o per bugie, o per uergogna, o per altre simile rispetto. Onde lui, o chi fece per lui in qualo que modo gli sia stato donato p simili sopradetti rispetti, saranno tenuti al danno, & interesse a esso Creditore, tutti in solido.

3 Si dimanda: Vn mercante, o altri falli, per il che fece fare partito a suoi Creditori, che pagando adesso una parte, o un tanto a l'anno, o mese, l'altra parte gli fosse rimessa; li Creditori ciò fecero, per non perdere il tutto, & gli donarono il resto, se detto mercante uenuto doppo a miglior fortuna, sia tenuto, & obligato a restituire, & pagare il rimanente donatogli; & rimessogli? *Resp.* di sì; imperoche detto accordo, & remissione del resto del debito, non fu fatto con animo liberamente di donare, ma sforzatamente, per non perdere il tutto. Et anzi dirassi di più, che detto mercante sarà tenuto, quanto che secretamente donasse, ouero tramutasse danari da un luogo all'altro, o pur in qual si uoglia modo, ch'occupasse le robe in fraude d'essi Creditori, inanti che si scoprisse, o fosse dato nome d'esser fallito, & dopò trattasse accordo, o partito, che ueramente questo sarebbe un stare alla strada.

4 Si dimanda: Forno alcuni Fattori, o Procuratori, & altri simili salariati, i quali con industria, & arte stratiarono alcuni Creditori, dicendo non ci sono danari per adesso da pagare, o simile altre parole, per cōponerli, o acciò gli donassero alcuna cosa, se peccano? *Resp.* di sì, oltre che sono tenuti alla restituzione.

Et l'istesso dirassi di Portenari, o Camerieri, ch'hanno ordine di fare entrare, & fignono di non sapere, per hauere alcuna cosa, un Notaro dice, non hauer la tale scrittura, & poi l'ha per riceuere alcuna cosa di più. Vn testimonio, che è tenuto a riuelar il uero. Vn Soldato, che stratiarà il padrone, doue alloggia, per comporlo, & simili altri tutti.

5 Si dimanda: Vn Gentil'huomo disse a un brauo, ch'ammazzasse, o ferisse il tale, che gli donarebbe 10. scuti, dopò fatto da quello tal misfatto, non gli li uolse dare, se peccò? *Resp.* di sì, che peccò per la commissione del misfatto, ma non esser tenuto a darli li detti 10. scuti, benchè gli li habbia promessi, & lui habbi fatto il misfatto per esser pagato, & habbi posto a pericolo la sua uita, & così dirassi di simili altre cose illecite, non esser astretti per coscienza a restituzione.

6 Si dimanda: Vno conobbe una Cortegiana, & gli promise donarli un scuto, il quale dopò conosciutola, non gli lo donò, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di nò, per necessità di salute, ma santa cosa sarebbe donarlo per amor di Dio a' poveri. Bèche tutti i Dottori eouengano, che si guadagni giustamēte, ancor che sia cō peccato. Ma se uno fosse troppo embriacato nel suo amore, per il quale si perdesse in quella, & essa ciò conoscendo, & li tollesse alquanti denari, o altre robe, o che si facesse pagare notabilmente soperchio con inganni, & bugie, dicendo esser donna donzella, o da bene, nè conoscer altr'huomo, che suo marito, o il tal Signorotto, & simile, per far spendere affai a esso Amante, contra la sua uoluntà; allhora dirassi di nò. Ma se con ciancie, o carezze da puttane, con finger di uolerli affai bene, & simili altri modi, per farsi ben pagare, quella non farà tenuta restituirli. Et così dirassi di ogni altra donna, o machio dishonesto, & simili.

7 Si dimanda: Vna donna maritata, essendo innamorata di un giouane, donata a quello molti danari, o altra roba, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, quando quello sapena, o saper douena, che quella robaua a suo marito, o padre, o fratello: Ma se del suo particolare, nò: Et l'istesso dirassi di quel figliuolo, che robasse al padre, per dare a quella, o il seruitore al padrone, quella sarebbe obligata a restituire.

8 Si dimanda: Vno era in estrema necessità, pilche tolse il pane, o la ueste ad vn'altro, ch'era ancor lui posto, & si trouaua in estrema necessità, di fame, o di uestire, se peccò per ha uerglielo tolto? *Resp.* di nò, per le ragioni dette nel capitolo delle Circonstanze del peccato, nel caso 13. sin'al 17. imperoche la roba è di chi prima, & presentamente la possiede.

9 Si dimanda: Vn gentil'huomo haueua molti debiti, per il che quando gli hauesse uoluti pagare tutti, non gli restaua cosa alcuna, hauendo da 500. ducati d'entrata, de' quali niueua con la sua gran famiglia, parcamente, secondo la sua cōdizione, benchè haurebbe potuto uiuere ritiratamente con 400. se peccò non pagado li sui creditori? *Resp.* di nò, essendo, che al suo stato sarebbe riputato misero, ma con buona coscienza, potrà differire la restituzione, o pagamenti a quelli, insin che si ristora: & a poco a poco poi pagare li suoi Creditori, dependendo da giusto acquisto. Eccetto però, che detti suoi creditori nò si ritrouassero

Coron. ibid.
nu. 15.

Coro. de re.
sit. in parti
colari, in 2.
par. nu. 11.

Coron. ibid.
nu. 18.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.
nu. 21.

Coro. ibid.
S. Anto. 2. p.
tit. 21. c. 8.
Naua. c. 17.
nu. 62.

ritrouassero ancor loro in simil necessità. Ma non trouandosi in estrema necessità, deue a poco a poco restituire, sforzandosi quanto può di auanzare sempre alcuna cosa, per il creditore. Ma se il debito dipendesse da qualche male acquisto illecito, & ingiusto, cioè per furto, o con usura, o per fraude occupato, & simile, non può, ne deue senza peccato mortale indugiare, che non restituisca subito, se bene cascherà dal suo stato, deue restituire essa cosa ingiusta, ritrouandosi in essere essa roba.

10 Si dimanda: Vn Gentil'huomo occupò una possessione ingiustamente, con fraude, a un suo amico, o parente, o ad altra persona, con la quale entrata lui uiueua commodamēte, secondo la sua conditione da Gentilhuomo; per il che lui sapena esser tenuto alla restituzione, ma non la uolse restituire così subitamente, per non cascar da quella sua conditione, & nobiltà, perche non si potrebbe mantenere, se peccò? *Resp.* di sì, perche l'ha occupata con fraude, & inganno; onde la deue restituire senza alcuna dilazione di tempo, se ben mutarà stato, per la detta subita restituzione.

11 Si dimanda: Vn'Vsurario acquistò con l'usura diecimila ducati, con liquali negorian do guadagnaua tanto, che uiueua honratamente, da Gentilhuomo, per il che essendo confessato, gli fu imposto a douer restituire subito, il quale non uolse, per non cascare di conditione, & grado, & mutar stato, se peccò? *Resp.* di sì, se non vuol stare in continuo peccato mortale, deue restituire subito, etiamdio che fosse sforzato poi a star con altri, per seruitore, o far delle scarpe, & guadagnarsi il uiuere mecanicamēte. Imperoche dicono tutti i Dottori; A niuno esser lecito con fraude, & danno del prossimo arricchirsi, o mantenersi in comodo stato. Ma se la cosa ingiustamente guadagnata, o robbata, o fraudata nò fu se in essere, per essersi consumata: Et che per restituire gli bisognasse uendere, o alienare del suo proprio, & scomodarsi per sodisfare: in questo caso esso debitore deue trattar la uita sua del nitto, & uestito con discretione, quanto la legge permette: con uiuere parcamente, & uestire humilmente, fuggendo la superfluità del suo uiuere, & uestire, antepo nendo l'utilità del suo creditore alla sua, acciò con questo uiuere parco, auanzi qualche cosa delle sue entrate per dare al detto suo creditore: Altrimente facendo, sempre peccerà mortalmente, perche per quel soperchio spendere si fa uolontariamente impotentissimo, d'impotente, che lui si fa, & leua la ragione al suo creditore, al quale è obligato, & è debitore.

12 Si dimanda: Vno era debitore ad alcuno molti danari: & essendo uenuto il tempo di pagarli, o di restituirgli altra roba, nè trouandosi il modo di restituire, o pagare, & essendo astretto dalli creditori, cercaua per ogni uia, & modo di portare inanti il tempo, & con la giustizia, & con li amici, & per ogni uia possibile, se peccò? *Resp.* se detti suoi creditori, non si ritrouauano esser in troppa necessità; Et che esso Debitore non trouasse, chi uolesse comprar le sue robe, o per la sterilità del tempo, qual correua giornalmēte, o per la penuria de' danari, & simili altri incomodi, all' hora dirassi di nò, che non pecca per differire essa restituzione, & esso pagamento alquanto, acciò possi fare il fatto suo, senza tanta perdita, & ruina, per non trouarsi in tanto conflitto, o necessità essi creditori, & che lo possono fare senza loro discapito, & incomodo; Anzi in questo caso, così estremo deue essere soffragato dalla giustizia, con fare che detti creditori aspettino alquanto tempo di poter uendere la sua robà senza tanto suo conflitto, quando da se essi creditori non uolesse; perche in tal caso la uolontà del creditore è disordinata, potendo aspettare senza lor danno, & douendole fare per carità d'aspettarlo, & non uogliono. Ma se il Debitore passerà in medesimo conflitto, & traauaglio; all' hora poi senza indugiare ponto, è tenuto subito fare il pagamento, o la restituzione.

13 Si dimanda: Vno faceua lite con alcuna Communità, o Republica, & simili contra ogni ragione; Onde se costui hauesse i suoi danari a tēpo darebbe gran da fare, traauaglio, & danno a quella, quando se gli restituisse i suoi danari subito al tempo prefisso; se detta Communità, o altro pecca? *Resp.* di nò in questo caso: si deue anzi distrattar quello, & differirli il pagamento, & la restituzione di quelli, in fin' a tātò, che passerà quella occasione qñ però (dico) per tale occasione si legano le mani a esso creditore, acciò non facci danno, nò dia traauaglio a quella, imperoche sempre deue essere anteposto il ben comune al privato. Et anco uno è esculato dalla subita restituzione quādo detta restituzione cagionasse danno spirituale, o corporale al creditore: parimente quādo da essa restituzione risultasse qualche

Cor. ibi. nu.
me. 22.
S. Ant. ibid.
Na. ut sup.

Coro. ibid.

S. Ant. ut sup.

Nati. ut sup.
pra.

Coro. ibid.

Nati. c. 17.
nu. 17.
Cate. 2. 2. q.
62. ar. 8.
Sotoli 4. de
iust. & iur.
q. 7. ar. 4.

Coro. ibid.

Caieta. &
Nati. ca. 17.
nu. 56. &
36.

Coro. ibi.

qualche pericolo della vita, Honore, fama del debitore, o d'altra persona, perche tutte queste cose son di maggior stima che non è la robba, & però si deueno preferire a quella. Verbi gratia se il debitore restituisce porta pericolo di perder l'honor allhora, (dico) se deue differire, finche passano detti pericoli. Et così della fama, quando per caso hauesse da restituire roba robbata.

Coron. ibid.

14 Si dimanda: Vno era debito ad alcuna Communità, o Republica, o a simile, il quale non uolse sodisfare se prima non sia stato astretto dalla Giustitia per seruirsi, & commodarsi del danaro di detta Communità; alla quale poteua, & doueua pagare, ma per guadagnare con quelli non si curaua pagare, considandosi nelli ministratori di quella, per essergli parenti, o amici stretti, ouero per esser quelli negligenti nelle cose di detta Communità, curandosi poco di scuotere, & dell'interesse, che quella patisse, se peccano? *Respon.* di sì, & mortalmente, oltre poi che sono tenuti anco all'interesse, che detta Communità paga, per non poterli seruire del suo. Et tanto sono tenuti *simul & in solidum*, esso Debitore, quanto essi Ministratori. Per la qual cosa aprano ben gli occhi i Confessori contra questi tali, che tutto'l modo nè pieno; Et chiaramente si vedano, & si fanno, che siano.

Coron. ibid.

Restitutio-
ne che si fa
nel tempo del
la morte o
dopo.

15 Si dimanda: Vno si trouaua essere aggrauato della robba; altrui, & haueua deliberato con intentione ferma di uolerla restituirla per se, o per suoi Eredi, nel fin della sua vita & nel tempo di sua morte. Onde costui pentito di questa sua cattiu intentione, malitia, o negligenza, comandò, & ordinò in testamento, che si douesse fare la restituzione, se sia assolto dal debito, & sia saluo? *Resp.* se esso Principal che restò, & era tenuto alla restituzione, mentre visse, poteua pagare i debiti, & restituire il mal tolto, & acquistato, il quale poteua lui in uita sua restituire commodamente, & non ha uoluto restituire, ma l'ha uoluto malitiosamente differire fin' alla fine della sua uita, con propria uolontà, per non scomodarsi, & per seruirsi di quel d'altri, benchè lui l'habbia commandato, & ordinato, che sia pagato, & restituito alli Heredi, & Commissarij, si deue assoluere: ma nondimeno è cosa dubbiosa, che lui uadi sicuro da questa uita, & che non uadi all'inferno, della moglie, delle figliuole, o figli, o per mancamento delle sostanze rendendosi poueri in estrema necessitá, ouero se si trattasse detta restituzione per mezzo di qualche fornicatione, ouero adulterio, perche malitiosamente ha differito con propria uolontà, per non incomodarsi. Eccetto però, che in detto tempo di sua uita, non fosse talmente tocco da qualche spiratione Diuina, & rimorso di conscienza, che uenisse ad un tale, & tanto atto di contritione, & uera penitenza, che comanda, che si facci la restituzione intieramente, cō mandando, & lasciando, che sia fatta per huomini fideli, di buona conscienza, & che non siano interessati, facendo sopra di ciò vna diligenza uiua in uita, quanto può, & sà con consiglio, uino, saldo, & efficace del suo Padre spirituale, & che sia di buona conscienza. Allhora dirassi, costui sarà saluo, secondo la nostra santa fede Christiana, percioche essendo ueramente (dico) pentito s'ha da credere, che lui soprauiuendo la farebbe da se stesso, o se hauesse tempo in detta sua infermità. Poiche chiaramente Dio per bocca del Profeta, ne dice, in qualonque hora il Peccatore piangerà i suoi peccati, sarà degno di perdono; per ilche se bene costui hauesse tutto tempo di sua uita fatto l'vsura, o uisitato di rapina, nè mai hauesse atteso, ne pensato alle cose dell'anima sua, essendo poi al fine pentito, sarà saluo. Et andio che per caso li suoi Heredi, o Commissarij non facessero la restituzione, o il pagamento de' debiti. Ma prima questa resolutione gli nasce, se vno fusse impotente, se fusse saluo, come sentitete nel seguente.

Coron. ibid.

16 Si dimanda: Vno si ritrouaua aggrauato della robba d'altri, & deliberò non voler restituire, fin' all'ultimo della sua uita, il quale mentre visse, poteua, nè uolse, & uenuto il fin della sua uita comandò, & ordinò alli Heredi, o Commissarij, che fussero pagati i suoi debiti, o restituito il mal tolto, guadagnato, & acquistato, nè gli n'era, per esser diuenuto impotente, se sia assolto dal debito, & sia saluo? *Resp.* haueudo commandato, & ordinato ciò in uita sua, per non hauei lui potuto sodisfare in uita sua per impotenza, & che sia fatta la restituzione omninamente, dirassi di sì, che sarà assolto dal detto obligo di debito, & anco sicuro sarà, di non patir tormento nell'inferno, per tal peccato: et andio che per colpa delli Heredi, & suoi commissarij non si pagasse, & non si facesse la restituzione, restandò dico impotente, perche se hauesse potuto, in uita, & non hauesse uoluto restituire,

tuire, ma differire malitiosamente, fin' al detto ponto con propria uolontà, per non incomodarsi, benchè l'habbia commandato, & ordinato. è cosa pericolosa, & dubbiosa, che sia saluo, & assolto da detto debito, ancorche gli heredi lo facessero per la mala intentione, & uolontà, che ha hauuto. Ma quando per alcuna cagione non hauesse potuto restituire sarà scusato, haueudo hauuto buona intentione, & fatto nella morte quella debita diligenza, che si è detta di sopra nel precedente, in elegere persone degne di fede, che hauesse ro ciò a fare. Onde all' hora dirassi, che sicuro passerà di questa uita, nè meno sarà intertenuto nelle pene del Purgatorio, se bene li heredi non la facessero per le sopradette ragioni. Ma se si sarà mostrato nel tempo della morte tepido, con notabile negligenza, & uolò rimessa in ordinare, & prouedere, che s'hauesse a fare, non è sicuro di salute per la poca, o nulla contritione, che ha mostrato hauei. Et se non fosse tanta la contritione, si giuda ch'era almeno di esser ritardato nelle pene del Purgatorio.

S. Thom. in
quod. 6. art.
13.Gabr. Biel.
in can. Mis.
let. 48.

17 Si dimanda: Vno staua in dubbio di possedere alcuna cosa, se la fusse sua sì, ouer no, nè si curaua di sapere il uero, per timore di non l'hauei a restituire, in caso che non fosse sua; Et dopo al fine di sua uita ordinò, & commandò alli Heredi, o Commissarij, che debbano vedere con diligenza, se l'è sua; Et non essendo sua, la debbano restituire, se sia assoluto dalla detta restituzione? *Resp.* di no, perche questo è segno euidente, che li dispiace priuar sene, in caso che non fusse, Et però teme risoluersi, credendosi per questa irresolutione, non esser tenuto a restituire, mentre starà così dubbioso, & confuso. Ma se in quel ponto della morte hauesse conosciuto la sua negligenza usata in uita, & che di questa negligenza, ne sia ueramente pentito; Et che con sincerità d'animo hauesse commandato alli Eredi che si facci la restituzione, dirassi essere assoluto, & con speranza ferma di sua salute. In che modo poi questa sincerità d'animo, & contritione si possa conoscere esser uera, & sana, dirassi nel seguente.

Coron. ibid.

S.

18 Si dimanda: Vno possedea alcune cose d'altri, & staua in dubbio se le fossero sue, ouer no, nè si curò di sapere la uerità, per non esser tenuto alla restituzione. Et morì con ordine, & commandamento alli suoi, che debbano vedere se le siano suo, ouer no, con mostrare vna gran sincerità d'animo, & gran contritione, di non hauei usato questa diligenza in uita sua, se costui sia assoluto dalla detta restituzione, & si possi sperare di sua salute? *Resp.* che per conoscer questo, bisogno auuertire, se nel tempo, che lui uiueua, di ciò se ne confessato. Imperoche essendosene confessato non è possibile, che'l Confessore non vi habbia prouisto, se non fosse stato più ignorante, ch'vn Zoccho. Quando da lui non sia stato ingannato esso Confessore; Ouero ch'hauesse mutato ogn'anno vn Confessore, per fuggir la restituzione, perche questa malitia farebbe giudicare male per la sua salute, & esser del Diuolo. Et se per sorte non se ne fosse confessato, di questo peccato, tutte le confessioni sarebbono inualide, & bisognaria reiterarle tutte, nel fine della sua uita, & confessare tutte queste malitie. Per ilche dirassi, per resolutione di questo caso, come ciò non si ueda, non è da giudicare buon'esito della sua uita. Et se per ignoranza ciò l'hauesse lasciato in non dirlo al Confessore, all' hora bisognerà giudicare la qualità d'essa persona, per poter discernere rettamente, se tal' ignoranza sia bastante a scusarlo, percioche se fosse persona accorta non faria altrimenti.

Coron. ibid.

Coron. ibid.
nu. 24.

19 Si dimanda: Vno doueua restituire alcuna robba, la quale restituì per vna terza persona, ch'è lui pareua degna di fede, la qual quello non la restituì, se sia assoluto da detto debito, & sia tenuto più alla restituzione? *Resp.* la restituzione di qualonque sorte sia ueramente deue esser fatta per se stesso, per assicuramento del suo caso, pur che però si possi fare senza scandolo dell'honore, della fama, e reputatione propria, senza sua infamia, nè anche per sospetione; Altrimente facendoli per mezzo d'altra persona che a lui parebbe ueramente degna di fede, o del Confessore proprio, o del Vescouo, o d'altra persona degna di fede, quanto sia possibile, & che per tale la tenga, dirassi essere assoluto. nè esser più tenuta ad alcuna restituzione. Ma se si elegesse persona, della quale si potesse dubitare, che quella la ritenesse per se, non è dubbio, che non sarebbe assoluto, & sarebbe ancor tenuto alla restituzione, finche il Padrone la riceuesse.

Coron. ibid.

20 Si dimanda: Vno haueudo vna casa, la quale gli cascava, & uolendola riparare, tolse imprestito alquanti centenari di ducati: ouer douendo fare altra sorte di beneficio alla malatia, o ad altra cosa, dopo cadè in pouertà, & haueudo appresso questo molti altri debiti,

Restitutio-
ne d'usura.

debiti, & essendo a stretto a doner pagare, u'edette detta casa, & incominciò a pagare, prima questo ultimo creditore della casa, dopò gli altri fosseguentemente per ordine, & non sodisface a tutti, se peccò; per non hauer prima sodisfatto a quelli ch'erano primi Creditori? *Resp.* di no, Imperoche questo deue esser preferito a tutti quelli, ch'hauuano attione, o ipoteca sopra detta casa, o altra cosa, per il beneficio prestato sopra detta casa, o altra cosa, & dopò dell'auanzo si deue sodisfare a gli altri Creditori antichi per ordine, per esser altra sorte di debiti, fuor che imprestato.

Coron. ibid.

21 Si dimanda: Vn' usuraro haueua molti debiti, & non hauendo da poter pagar tutti, incominciò a pagar prima quelli, ch'erano creditori, li crediti leciti, dopò quelli delle usure, se peccò? *Resp.* di sì, & imperoche prima era tenuto pagare, & restituire l'usure, come quello, che malamente dette cose possedeua, essendo che non poteua restituire cosa alcuna, ne promettere in fraude delli creditori, essendo che quello, che lui possiede, non sia suo di buona coscienza; Et dopò pagare, e restituire a gli altri Creditori, che non sono d'usure, se glie n'auanzerà; Eccetto se nel tempo, che hauesse fatto detti debiti, non fusse stato imbrattato nelle usure. Imperoche all' hora farebbe tenuto a pagar detti debiti leciti, fatti inanti l'usure, & dopò pagar l'usure. Et così altri casi simili.

Gaie. in uerbo rest. c. 8.

22 Si dimanda: Vno usuraro maritò vna sua figliuola, o altra parente, & gli promissela dote, ouero una donatione *inter vivos*, o legato, in testamento, e simili altri contratti, se deue prima pagare la dote promessa, che restituire l'usure? *Resp.* se costui ha beni lecitamente acquistati, inanti facesse l'usure, di che deue prima pagare essi debiti dotali, & dopò l'usure. Ma se hauesse maritato sua figliuola, nè gli fossero alcuni beni leciti, se non d'usure, all' hora deuerà prima pagare l'usure, & dopò pagar la detta promessa, o legato, o donatione, se gli n'auanzerà, perche in quel tempo, ch'era obligato all'usure, non poteua promettere cosa alcuna, in fraude del Creditore; poiche quello, che possedeua non era suo, di buona coscienza.

Gaie. ibid.

Coron. ibid.

Restit. lecit. c. di rapina come.

23 Si dimanda: Vn ladro era debito 200. ducati, cento per contratti leciti, & altri cento per rapina, ilquale douendo sodisfare, nè potèdo sodisfare tutti dugento, a chi prima deue sodisfare? *Resp.* prima la roba robbata se si ritroua in essere, & in propria specie in mano d'esso ladro, & se si sa il Padrone, di cui è la roba; Deuesi prima restituire detta roba robbata, & dopò se gli v'auanza, deuesi pagare li debiti fatti licitamente, o per compra, o per hauer tolto impesto. Ma se non gli sarà roba robbata; ma solamente la comprata, o imprestata, all' hora deuesi prima, questa restituire, & se gli ne auanzerà sodisfare al padrone della roba robbata.

Coron. ibid.

24 Si dimanda: Vno era debito d'alcune robbe, comprate licitamente, dopò hauendo fatto vn'omicidio, o altro maleficio, fu condannato, se deue pagare la pena prima, che il debito licitamente fatto, inanti il maleficio. *Resp.* essendo il debito fatto inanti il maleficio, deuesi pagare prima esso debito licitamente fatto; perche il Giudice, che condannò costui, in pena pecuniaria, non lo può condannare in danno, & in pregiudicio de' Creditori per contratti leciti, dopò pagar la pena, ma l'interesse, & danno fatto alla parte offesa deuesi prima del debito lecito pagare. Alla qual pena è obligato con la persona prima dopò con la roba, ma alli Creditori, farà prima obligato con la roba, & dopò con la persona. Ma dirassi ben questo, se il debito per contratti leciti, farà fatto dopò il maleficio, che prima, deuesi sodisfare la pena prima, & danno, & interesse, che il debito fatto per contratti leciti. Et assolutamente diremo douersi pagare il danno; & interesse fatto alla parte, che'l debito lecito; percioche tosto, che fu fatto il delitto entrò immediatamente in obligo all'interesse, & al danno fatto. Anzi di più diremo, che se'l debito lecito, col delitto futuro ad vn tempo, si deue preferire al danno dato.

Coron. ibid.

Gaie. 2. 2. q.

62. art. 5.

Abbin c. 11.

in deusuris

Silv. in uerbo rest. c. 4.

25 Si dimanda: Vno rubbò alcune robe, & douendole restituire, il Padrone si ritrouaua lontano, per ilche le mandò, doue egli era, benchè lontano, & le dette robe si persero o gli furono robbate da altri ladri, se detto ladro sia assoluto da detto debito? *Resp.* di no, perche è di male acquisto, cioè di furto, o di fraude, ch'è specie di furto; per ilche essò Debitore, è tenuto mandarle (uolendo disincarcarli la coscienza sua) ouunque il vero padrone si trouerà; Et se in viaggio cento uolte si perdesero cento uolte sarà tenuto restituire, fin' a tanto, che'l padrone sarà sodisfatto, perche la colpa deue essere imputata a lui, & non al uero padrone. Et anco dirassi di più, che se per mandar detta roba, vi correffe tanta spesa,

sa, quanto vale detta roba, & anco di più, tutta deue correre a spese, & a danno d'esso Debitore, o ladro, o fraudolente, perche la colpa lata è sua, & non di quel Padrone, che ha retto dominio in quelle.

Coron. ibid.

26 Si dimanda: Vno robbò vn cavallo, o altra cosa, la quale uolendo restituire & essendo lontana dal uero Padrone, della quale si ritrouaua hauerne gran bisogno, & desideraua mandarla, ma uoleua, che la fosse condotta a spese del vero Padrone: Et il padrone per hauerla si contentò, essendoli di gran bisogno, se detto Debitore sia assoluto dalla restituzione? *Resp.* di no, perche il padrone si contentò forzatamente, per esserne molto bisognoso, & per rihauerla. Anzi dirassi, che si deue mandare a tutte spese d'esso debitore, etandio che soperassero il valor della cosa, perche la colpa sua lo condanna. Et se esso padrone parti dal luogo, oue li fu leuata, s'era cosa, che non la poteua portare, o condurre senza spesa, & fastidio, sarà tenuto esso Debitore a tutta la spesa, ch'esso padrone farà, & al danno, & interesse, che fusse per patire, per tornarsene a casa; percioche non è il douere, che quello patisca, poiche non è stato il Delinquente.

ibid.

27 Si dimanda: Vno comprò alcuna cosa, sotto buona fede, credendo, che la fosse di colui, che gli la uendette, ma dopò, che l'ebbe comprata, trouò, che era d'un'altro, se sia tenuto a restituzione? *Resp.* di sì, etandio, che non n'hauesse il prezzo, che la comprò. Ma dirassi bene, che sempre haurà attione, & regresso contra colui, che gli la uendette; Essendo, che habbia uenduto quello, che non era suo, & che non poteua.

Coron. ibid.

28 Si dimanda: N. stando in Venetia, scrisse a P. suo amico, Mercante di formenti, che sta ua in Roma, il grano ualere assai in Venetia; per ilche P. credette alla detta lettera. Onde mandò molto formeto a Venetia, dopò trouando la lettera esser falsa che il grano era a vil prezzo, restò danneggiato, se detto N. sia tenuto al danno, & interesse di esso P. che credette a quella lettera? *Resp.* di sì, perche si rese colpeuole, hauendoli scritto il falso, onde è fatto cagione sufficiente a tal danno. Ma N. disse, non hauer scritto tal cosa a P. Ma a vn suo amico principalmente, & che essendo ricapitata nelle mani di P. l'apri, & lesse quella, & che però non è tenuto, & esso P. ciò confessaua esser la verità: Per ilche essendo così, dirassi esso N. hauer peccato mortalmente, per hauer scritto questa falsità a quello suo amico; per ilche non è però tenuto alli danni, & interessi di P. poiche lui presontuosamente apri la sua lettera, & gli prestò fede, però si deue imputare a esso P. il danno, ilquale credette temerariamente, & non a N. ilquale non dette cagione efficace al danno di P. Ma dirassi bene hauer peccato mortalmente esso N. per la falsità scritta. Et lui ch'aperse la lettera altrui profuntuosamente, pecca anco oltre il danno, per hauer aperta essa lettera altrui.

Arm. de restit. m. 47.

29 Si dimanda: N. haueua da pagare alcuni danari a P. liquali egli dette a A. se esso A. sia tenuto a restituzione? *Resp.* di no, poiche scientemente gli li dette senza dirli altro, perche si presume che gli habbi donati; & non si giudica stando così la cosa, che A. habbia di quel d'altri; Ma se N. hauesse creduto, che A. fusse P. alquale andaua debito detti danari, in questo caso si direbbe di sì, che esso A. farebbe tenuto alla restituzione, poiche ignorantemente quelli pagò credendosi, che A. fusse P.

Arm. ibid. m. 48.

30 Si dimanda: Vno hauendo fatto testamento, & lasciaua a N. cento ducati, P. hauendo ciò inteso, procurò con preghi, che questo legato fosse lasciato a un suo figliuolo, o ad altro suo, ilquale non era così meriteuole, & degno, come N. Onde colui per detti preghi mutò quel legato, & lasciò al detto suo figliuolo liberamente, se sia tenuto esso P. alla restituzione di detti cento ducati a N.? *Resp.* di no, perche N. non haueua ancora acquistato alcuna giuriditione. Ma dirassi bene che se detto legato fosse stato impedito da alcun Religioso, & l'hauesse impedito, per rispetto della S. Madre Chiesa, &c. Hauerrebbe peccato mortalmente, perche contrafece alla prohibitione della Chiesa, ma non farebbe tenuto però ad alcuna restituzione. Et se ciò hauesse impedito per salute d'esso testatore, non peccaria.

Arm. ibid. m. 51.

31 Si dimanda: Vn marinaio haueua vna naue ch'era cattiuu, nella quale gli erano alcune mercantie d'un mercante, alquale promise cauarle fuori da quella, & porle in vn'altra migliore, ma le pose in vn'altra peggiore, & nauigando per fortuna, l'vn' & l'altra naua perirono, se detto marinaio sia tenuto alla Restituzione? *Resp.* di no, perche ambe le naua son perite, nè si sono perse per conto del marinaio, attento che la buona, & la cattiuu naua

Arm. ibid. m. 53.

nate sia perita, & affondata per fortuna; & non per causa d'esso marinaro. Ma non però resterà esso marinaro, che non habbia peccato mortalmente, per non hauere atteso, & ofseruato il patto, & la promessa fatta a esso mercante; Percioche, se fosse stata posta detta roba in un'altra barcha migliore, come haueua promesso a esso mercante, forse non così facilmente sarebbe perita. Onde uedesi, che ha peccato per omissione, & però graueamente peccò.

Artil. de cler. nu. 26. Rai. & Hof. 86. d. c. pasc. & gl.

32 Si dimanda: Vn Chierico, o altra persona beneficiata, dette alcune cose de' beni dell' entrate della sua Chiesa ad alcune meretrice, o ruffiani, o histrioni, & simili, se peccò? *Resp.* le detti beni le dette per conto di elemosina, come posti in estrema necessità, dirassi di no. Ma se per cose illecite, & danneuole, dirassi di sì, & mortalmente, oltre, che sono tenuti anche esse persone infame alla restituzione di quelli. Et la restituzione deue esser fatta non a colui, che gli dette brutamente detta roba, o danari, ma alla Chiesa, alla quale furono tolti, ouero a poveri di quella contrada, o luogo, se gli parrà espediente; Questa è cosa chiara, che dell' entrate della sua Chiesa non le può, nè le deue dare, nè si deue assoluere, se non promette di mai più alienarle. Et se per altro modo d'altri suoi beni non restituisce a beneficio di detta sua Chiesa. Nè meno esser persone infame, se non restituiscono.

Nau. c. 16. num. 46. & 47. Inn. in fide. c. officii.

33 Si dimanda: Vna donna maritata sinse d'esser grauida, & tolse un figliuolo d'altri, o partori d'adulterio ueramente, la quale essendo già infamiata, & essendo senza pericolo di morte della sua uita, o dell'anima scuoprì al marito l'inganno; doppo che'l figliuolo era fatto grande, & lui ciò credette, nondimeno per esser quel figliuolo di bellissimo intelletto, & uirtuoso, gli lasciò tutta la sua heredità, & a gli altri figliuoli legittimi, o parte, o poco niente, se sia tenuta essa donna prouedere al danno di quelli ueri figliuoli? *Resp.* di sì, ch'è tenuta a giudicio del prudente, & discreto Confessore; o d'altra persona giudiciosa, con operar in tal maniera, che detto figliuolo si facci Religioso, o Chierico. Ma che prima rinonzi alli beni paterni, con prouederli d'alcun beneficio, & lasci a' fratelli l'heredità. Et non potendo indurlo a questo, lei (potendo) è tenuta a satisfare tutto'l danno al marito, & a gli heredi, di quei beni, ch'ella potrà, hauendone; Ma se non n'hauesse, basterà, che facci penitenza del suo fallo. Et se l'hauesse indurto a farli Religioso, la religione deue essere incapace dell'heredità, ouero che rinoncia (come è detto) alli beni paterni; Et alla sua morte deue lasciare tutto quello, che può alli figliuoli legittimi, & anco in uita dargli tutto quello, che potrà.

Artil. de re ffitutio. nu. 24. 25.

S. Tho. 2. 2. q. 52. art. 3. & 4. & in sen. cap. grauius. de restit. spol. L'Autore.

34 Si dimanda: Vno possedeua una possessione, o casa, o altra cosa sotto buona fede, & la teneua, prima che gli fosse uenuto la prescrizione a douerla restituire, con i frutti hauuti in quel tempo, che stette in quella buona fede, se sia tenuto restituirla? *Resp.* (posto da banda alcune opinioni) dirassi, se esso Possessore sotto buona fede hauesse auuertito, che detta possessione, che lui possedeua non esser sua, dirassi esser tenuto alla restituzione, tutta intieramente, & rifare tutti i danni, & interessi a pieno, con i frutti riceuuti in detto tempo, che possedeua sotto buona fede, leuate però le spese fatte, per conto di ricorglierli, di conseruargli, & ricercargli. L'quali se per sua negligenza, non gli hauesse ricolti, o custoditi, con quella diligenza, che si conueniua, come a cosa sua, sarà tenuto anco alla restituzione delli suoi proprii frutti, perche era ancora in possesso, con quella buona fede, che fosse sua: onde era tenuto conseruargli, & ricorglierli. Et se bene alcuni non uogliono, che fosse tenuto a restituzione de' frutti, io dirò, che questo s'intende, quanto al foro contentioso, & non quanto a quello della coscienza, & è tenuto a far questa restituzione nel luogo, doue è obligato, facendosi per necessità d'una cosa d'altri.

Vn Caso, vedasi al Capitolo de' Legati, al Caso num. 15.

Artil. ibid. nu. 23.

35 Si dimanda: Vno rubbò cento ducati a uno, che quelli trafficaua, per il suo uiuere, & de' suoi di casa, & gli tenne per il spacio di tempo, 10. o più anni, essendo ispirato da Dio, gli restituì, se costui sia saluo in coscienza, hauendo restituito il capitale di detti 100. ducati solamente? *Resp.* di no, percioche è tenuto a restituzione del guadagno, che lui faceua con detti centi ducati, & anco il danno hauuto, per esserne stato priuo, percioche non solamente lui non puote guadagnare, per sostetare casa sua, ma anco costretto a uendere casa, o uigna, o altra cosa, delle quali restò molto dannificato, liquali tutti danni, & interessi, esso ladro è tenuto restituire, & sodisfare, potendo. Haime forzato

forzato dirlo, quanti poveri Confessori in questi simili casi inciampano? non facendoli restituire simili danni, & interessi, potendo. Ma guardisi pure a chi tocca, perche io sò quello, che dico.

36 Si dimanda: Vno rubbò a vn mercante alcuna cosa, per esser quello prodigo, & giocatore, il quale dissipaua ogni cosa con meretrice, o in gioco, con grandissimo danno probabile della sua famiglia, se lui sia tenuto restituirla? *Resp.* che quando costui commise questo furto con buona intentione, acciò quello non la dissipasse, & questo fece per carità, & non perche egli uolesse detta sua robba, o per darla ascosamente a sua moglie, o ad altri suoi, liquali patiuano, dirassi di no, che non sarà tenuto restituirla a quello, ne meno peccò; Ma deuela conseruare (benche a lui quel tale non appartenesse cosa alcuna, ne per sangue, ne per affinità, o amicitia) o darla a' suoi figliuoli, essendo quelli ottimi, o alli Heredi, o tenerla appresso di se, per la necessità, che uotesse uenire a esso Prodigio, o Dissipatore, o Giocatore nè se gli fece ingiuria, anzi utilità, & lui di ciò (sapendo) si deue anco contentare a ragione del tutto, come ben dice l'Armillia nel capitolo della Restituzione. Et quando quello morisse, ne gli fosse Herede alcuno, deue dispensarla a cause pie, con licenza del Prelato, o del suo Confessore.

L'Autore.

Della Restituzione nella persona.

Cap. CCXLVII.

S O M M A R I O

- 1 Colui, che ordina o comanda alcuna mala operatione, dopo si pente, & reuoca detto ordine, o comandamento, pecca, quando & sia esseguito, con tutto che l'habbia rinocato, & è tenuto a i danni in solido, & perche.
- 2 Colui, che ingiuriato, & resta per alcun rispetto far la uendetta personalmente, & usa parole di uendetta, acciò sia esseguito da qualche suo amico, senza comandare altro, pecca & è tenuto alli danni.
- Colui, che ha riceuuto alcuna ingiuria, nè li basta l'animo uendicarsi, & confabula cò qual ch'uno il desiderio, che ha di uendicarsi, pecca, quando sia da quello esseguito, benche non li fosse da lui ordenato, & perche.
- Colui, che desideraua far qualche uendetta, & è da altri effettuata senza sua saputa, il che saputo, & li rincresce, pecca, & è tenuto a i danni, & perche.
- 3 Colui, che ha riceuuto alcuna ingiuria, & si consiglia con alcuno, se deue uendicarsene, & effettua, pecca, l'un & l'altro, & è tenuto in solido a i danni, & perche, benche dopo li dispiacesse.
- Colui, che consiglia, & per suo consiglio s'effettua alcun male, pecca, & è tenuto a danni, benche dopo lo disconsigliasse, & perche.



Si dimanda: Vno comandò a vn suo seruitore, o amico, che douesse bastonare o ammazzare N. il quale seruitore andò per effettuare il comandamento; ma dopo il detto suo padrone si pentì, & li disse, che non facesse più altrimenti detto effetto; nondimeno quel seruitore vn giorno essendoli uenuta l'occasione, effettuò, quanto li fu imposto, benche l'impositione fosse anco dopo ritrattata, se detto suo padrone sia tenuto al danno? *Respond.* di sì, percioche se lui non gli l'hauesse comandato, questo suo seruitore non l'hauerebbe effettuato, non ostante, che dopo l'habbia retrattato, & sono obligati in solido l'vno, & l'altro a esso paziente.

L'Autore.

* Si dimanda? Vno hauendo riceuuto alcuna ingiuria della quale uolendosi uendicare, senza comandarlo ad alcuno, solamente disse in presenza d'vno, o più queste parole; N. m'ha fatto la tale ingiuria, se mai il diuolo me si presentasse occasione, vorria fare, o dire, o farlo fare; Ouero disse se non fosse altra pena, che il peccato, faria, & diria, & simile parole. Lequali essendo uide da quello, cosa alcuna non disse, se non che vn giorno trouò l'occasione, & lo ferì, o ammazzò, ouero li fece altra sorte di danno nella persona, o nella roba, senza dire cosa alcuna a esso ingiuriato, per ilche quando da quello fu saputo

L'Autore.

puto li piacque, ouero li rincrebbe, che ciò quello hauesse fatto, se peccò, & sia tenuto al dano? *Resp.* di sì, per cioche lui è stato promotore, & desiderana questa uendetta, & si ha anco lasciato intendere, benche dopò l'effetto gli sia di spiaciuto, & grandemente, & che con carità non hauesse uoluto, che detta sua uendetta fosse stata effettuata, onde ambedue infolidum sono tenuto a tutti li danni d'esso patiente.

3 * Si dimāda: Vno uolendo fare una uendetta, si consigliò con un suo amico, se la doueua fare, ilquale disse, come tu hai riceuto la tale ingiuria, & non te ne vuoi vendicare? Se a me fosse stata fatta questa ingiuria, o danno, io farei così, & così: laqual cosa uidera da colui, effettuo detto consiglio dell'amico. Ma esso amico, prima che quello s'effettuasse, gli disse che lui haueua fatto male a consigliarlo, & se desideraua farli seruitio, lo pregaua grandemente a ciò non fare. Ma quello capito bene il primo consiglio, & dopò ben pensato sopra di ciò, non uolse restare non effettuarlo, & vendicarse, se detto consultore peccò, & sia tenuto alli danni? *Respon.* di sì, benche lui dopò hauesse usato ogni diligenza, a ciò quello non l'effettuasse. Ma questo non basta, per cioche per suo confeglio, restò in quello la impressione del suo confeglio, & per il suo confeglio primo quella s'hà uendicato.

Della Restititione delle usure. Cap. CCXLVIII.

Vedi anco usure.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che da danari a usura, & con quella fa gran facultà, oltre il peccato, e tenuto restituire il capitale, & il guadagno, & perche.
L'usuraro, dice si esser publico ladro, & perche.
- 2 L'usuraro, che con l'usura acquista la roba, che si consuma, e tenuto a restituire essa sola, riceuuta benche non si consumasse, ouero la ualuta di quella, con l'interesse, & perche & quando.
L'usuraro, che da roba, che si consuma, e tenuto restituire la roba, o guadagno con l'interesse, & non il guadagno fatto con quella, & perche.
- 3 Il guadagno, che si fa d'ogni cosa, che si consuma, o di danari posti in deposito, se deue restituire l'interesse, ma non il guadagno, quando, & perche.
- 4 Colui, che da grano, uino, & simile deue restituire per l'usura il prezzo d'essa roba, quando come, & perche.
Colui, che patisce danno delle robe riceute a usura, quando, come, & perche deue restituire la ualuta delle robe riceute.
- 5 Colui, che toglie danari a usura, & paga per l'usura alcuna cosa fruttifera, per l'usura scorsu, sarà tenuto l'usuraro restituirla, quando come, & perche.
L'usuraro, che scuote alcuna cosa fruttifera per l'usura, e tenuto restituirla, essendo in effetto, altrimenti la ualuta di quella, & perche, & come.
- 6 L'usuraro, che per l'usura scorsa, riceue alcuna cosa fruttifera, & la uende di piu, è tenuto restituire tutto il prezzo riceuuto, come, quando, & perche.
L'usuraro, che toglie in tenuta alcuna cosa fruttifera, & la uende di piu, come, & perche in sia tenuto restituire il di piu, & quando sia tenuto restituirla, & perche.
La cosa tolta per usura, non passa in dominio dell'usuraro, & perche.
La cosa, che s'acquista dall'usuraro per usura, non passa in suo dominio, & perche.
Perche l'huomo, che toglia ad usura, paghi quella, & se la paga uolontieri.
- 7 L'usuraro, perche toglie per l'usura alcuna cosa guadagnante giornalmente, è tenuto a restituitione tutto quello, che si poteua guadagnare, oltre il capitale, quando, come, & perche.
- 8 Colui, che da a usura, & la riceue, & con quella augmenta la sua roba, quello deue restituire, come, quanto, a chi, & perche.
- 9 Colui, che da danari a usura, dopo restituisce l'usura, ne gli basta per far la restituitione quello deue fare, come, & perche, & con che.

L'usuraro.

L'usuraro, che vuol restituire l'usura, ne gli basta l'usura riceuuta col guadagno, quello deue fare, & come deue restituire, & qual cosa.

Considerationi, che si deuono hauere per restituire l'usura, come, con che, & a chi.

Le cose acquistate con usura non consumabili, deuono restituire in tutti modi.

Li heredi dell'usuraro, deueno sempre restituire l'usura, & perche, benche fossero uendute, o perse, o donate, o robbate.

Colui, che possiede alcuna roba acquistata con usura, la deue sempre restituire, a chi, & perche, & quale roba.

L'usuraro, che vuole restituire l'usura, & hauesse molti altri debiti ancora, sempre deue prima restituire essa usura, & perche.

L'usura guadagnata a chi si deue restituire, & perche.

A chi si deue restituire l'usura, quando non si trouano i patroni proprii, & perche.

La differenza, ch'è tra l'obligatione personale, & reale.

La reale obligatione in qual persona passa, & quale la personale.

Se l'obligatione personale passa nell'usuraro, & perche non passa.

Li heredi dell'usuraro, che sotto entrano a' suoi beni, sono tenuti alla restititione d'essi beni, benche fossero persi, & consumati, & perche.

11 Colui, che compra alcuna cosa dall'usuraro, che probabilmente sà haueua comprata col'usura, è tenuto restituirla, come, a chi, & perche.

Colui che compra alcuna cosa dall'usuraro, & li conuiene restituirla, doue habbia attione, come, & perche.

Colui, ch'è tenuto restituire alcuna cosa comprata dall'usuraro, nè l'usuraro hauesse beni acquistati, se non con usure, non puo riceuere alcuna cosa da esso usuraro, & perche.

12 Colui, che compra alcuna cosa consumabile dall'usuraro, non è tenuto restituirla, & perche.

La facultà, che dall'usuraro si possiede, fosse obligata a molti, acquistata in qualonque modo esser tenuta tutta a' creditori, & perche.

I contratti fatti dall'usurario debitore a molti, tutti sono inuvalidi, & perche.

13 Colui, che compra alcuna cosa dall'usuraro, che sà probabilmente haueua acquistata con usura, ne la vuol restituire, se prima, non gl'è fatto conscienza pecca, & perche, oltre ch'è tenuta restituirla al proprio padrone.

I dimanda: Vno soleua dar danari a usura, ilquale dopò accortosi del suo errore, si penti, & restituì tutte le usure guadagnate a chi mai puote; ma non restituì il guadagno, che fece con dette usure, se sia tenuto alla predetta restititione? *Resp.* con la fonna Corona, & alcuni Canonisti indistintamente di no, allegando quel testo. *Quamquam de usuris in seculo*, che chiaramente parla dell'usura, & non dell'interesse. Et l'Archidiacono assegna una ragione, laquale a me non piace, ch'è di Salomone, doue dice colui, che troppo monge, ne cauà il sangue; però basta, che restituiscia l'usura, & non il guadagno fatto con essa, & che si accomodi con il patiente dell'interesse, & danno patito. Ma l'Apost. santo dice. *Si radix sancta, & rami*, onde per consequenza. *Si radix mala, & rami*, per laqual consequenza, l'opinion de' predetti Canonisti a me dice non piace, nè meno ad alcuni, & a molti Theologi, con liquali ho confabulato, con la quale opinion liberamente dico accostarmi, dicendo l'usuraro esser tenuto non solamente restituire l'usura, ma anco l'interesse del guadagnato, & il guadagno, che con quelle ha fatto, per cioche quello, che da corrotta radice nasce, anco il nasciuto è corrotto, però che l'usura si dimanda rapina. Et un ladro essendo tenuto a restituire, dirassi ancora l'usuraro esser tenuto a questo, poiche l'usura è specie di latrocinio. Oltre di questo non hauemo nella legge. *Si rem in fine de petitione hereditate*, che un possessore d'alcuna cosa estranea essere obligato a restituirla, insieme col guadagno fattoui? per cioche si uno haurà hauuto una cosa per 10. ducati, & dopò la uendete 15, uolendo restituire quella cosa, inon sarà tenuto anco restituire quei cinque? benche sia stato sua industria? Quando a ciò non si fosse tenuto, non si darebbe occasione di fare liberamente l'usura, & con più agevolezza? Essendo che uno non cessarà di far l'usura, nè porre fine a quella, finche si farà ricco, & dopò restituirà l'usura Giardino de Sommisti, Parte Seconda.

Gugl. Arch.
L'Autore.
cap. 30.
Roma. 11.

14. 9. 5.

9. 4. c. Siquis
De restitu.
spoliatorum.
cap. grauis.

2. 2. 96. 7. 8.
ar. 3. 1bid.

B b folamen-

lib. 6. de in.
 et sur. q. 1.
 art. 4.

solamente, di maniera che si prouederia in questo modo all'anima, & al corpo. Et acciò questo a molti non paia di strano, parlaremò secondo l'opinione di San Tomaso, del Gaetano, & di Soto, & d'altri alliquali principalmente appartengono la risoluzione de' casi vsurarij, & dicono con distintione in questo modo, cioè.

Ibid.

2 * Se vna cosa acquistata per vsura, sarà di quelle, che si consumano, e destrueno, come sono grani, vini, oglio, danari, & simili, lequali cose ancorche non si consumassero, o vendessero, dirassi che realmente esso vsuraro non sarà tenuto a restituire altro, che essa roba, che haurà riceuuta, & quanto haurà riceuuto, cioè s'haurà riceuuto grano, sarà tenuto a restituire grano, se vino, & c. grano per grano, vino per vino, oglio per oglio, & c. ouero che restituisca esso vsurario, il prezzo, & ualuta di detta robba, & anco l'interesse, & all'hora debba fare questa restituzione esso vsurario, quando esso debitore sinceramente, & realmente haurà patito esso interesse, tanto del danno emergente, quanto d'esso lucro cessante, cioè ogni danno, patito, per hauer pagato, essa vsura; ma non dirassi, ch'esso vsurario sia tenuto restituire in tutto & per tutto il guadagno, che per essa vsura haueffe fatto; Imperoche non essendo esse robbe a te a fare guadagno da se, ne meno, a far frutto, ne uile; se non con il mezzo dell'industria, & fatica di colui, che quella negotia, sarà bene cosa ragionevole, che detto guadagno, & aumento ceda, a colui, che haurà essercitate, & industrie dette robbe.

Ibid.

3 * Et questo istesso giudicio, dirassi douersi fare del guadagno d'alcuna cosa simile, che fosse posta in deposito, mentre però che esso depositario haurà facoltà di poterse seruire di quella, infino a tanto, che quella li farà dimandata. Ma gli nascerà questo altro dubbio ancora.

4 * Si dimanda: Vno dette a vsura grano, vino, oglio, & altra cosa simile, & hauendo riceuuto detto grano, o uino, haurà colui da restituire per l'vsura il prezzo d'esso oglio, o vino, & simile, per essa vsura, come detta robba ualeua, quando si pagò detta vsura? o pure la deue restituire, come ualerà al tempo, che quella restituerà? *Resp.* che per non incianpare, & che la Conscienza sia secura, dirassi se colui, che haurà patito l'vsura, cioè haurà pagato l'vsura, haueffe dette cose conseruate per se ne, per esse robe haueffe patito alcuno interesse, dirassi che bisognaria pagarle, come ualeuano al tempo, che quelle restituisse, perche di quelle non s'hauerebbe altrimenti seruito. Ma se n'hauerebbe patito qual che interesse, dirassi che le deuerà pagare, come ualeuano nel tempo, che quelle riceuete, insieme con esso interesse, che haueffe patito, quando però realmente hauerà patito esso interesse, percioche colui non s'ha potuto seruire di dette robbe, quando li ha fatto bisogno, nel tempo, che le consegnò.

Ibid.

5 * Si dimanda: Vno hauendo tolto ad usura danari per alcuni suoi bisogni, ne hauendo da pagarli l'usura, gli pagò per usura alcuna cosa, la quale di sua natura era fruttifera, cioè scorse all'usure una casa, vna vigna, ouero un molino, o un cavallo, ch'era solito darlo a nettura, ilquale per ordinario ogni giorno gli guadagnaua due o tre giulij, o simile altra cosa fruttifera, laquale esso vsuraro la leuò al detto padrone per l'usura scorsa, se esso usurario sia tenuto a restituirla? *Respond.* di sì, quando detta robba si ritrouarà in essere, & se non si trouerà in essere, farà tenuto dare la ualuta, o prezzo di quella, insieme con li frutti tutti riceuuti, o che potena riceuete da quella, ma però leuato via le spese, che haurà potuto fare in quella per mantenerla, & conseruarla.

6 * Si dimanda: Vno vsuraro hauendo dato danari ad usura, & hauendo tolto in tenuta al debitore per l'usure scorse alcuna cosa fruttifera, come casa, possessione, vigna, o cavallo nettorino, & simile, laquale poi uendette più di quello, che gli fu consegnata, se sia tenuto restituire tutto il prezzo, che lui n'ha riceuuto? *Respond.* di sì, ma se quello augumento fosse stato fatto & cagionato per industria sua, perche l'ha migliorata, in questo caso dirassi di nò, che non è tenuto, per essere stata quella migliorata da lui, & che per questo detto miglioramento se fosse uenduta di più. Ma se per caso quella robba fosse migliorata o dalla natura, o dalla mutatione de' tempi, & simili, dirassi che tutto detto miglioramento, & augumento deue andare a beneficio d'esso debitore, ch'ha patito l'usura, & non dell'usurario, percioche non essendo detta cosa d'esso

d'esso vsurario, quello non può riceuere quella nè meno i frutti, nè l'augumento. Et vogliono dire non esser sua essa cosa, poiche l'ha tolta per l'vsura; essendo che vna cosa acquistata per vsura, non deue, nè può, nè passa in dominio dell'usurario. Onde dirassi che uolendo esser sicuro dalla conscienza interiormente, & esteriormente, & senza labe di peccato, tutto quello, che haurà riceuuto, deue restituire al debitore, & anzi coi frutti, il guadagno, l'augumento, & ogni interesse dato. Et questa è l'opinione di tutti Santi Theologi d'Alessandro de Ales, Ricardo, Gaetano, San Tomaso, Adriano, Soto, & altri. Imperoche la cosa acquistata da esso vsurario, non passa in suo dominio, nè per legge, poiche proibisce l'vsura, & altri contratti ingiusti. Nè meno può passare per volontà d'esso pouero debitore; poiche non gli la dona per il mezzo dell'amicitia, che farebbe troppo gran presente, vn'ouo d'ocha, & farebbe vna espresa vanità dubitar di questo; ma dirassi bene, che forzatamente gli la darebbe & lascierebbe per rispetto dell'impresto, che gli ha fatto, onde per detto impresto non gli la dà con libera, & pronta volontà; percioche colui, che paga l'usure, non per altro effetto, le paga, se non perche sà, che quando non le pagasse, non trouerebbe altrimenti chi più li prestasse ne' suoi bisogni alcuna cosa; di maniera che vedesi, & è cosa chiara il pouero, che toglie ad usura butta uia il suo; non altrimenti che fa il mercante, che nauiga, che per saluar la sua uita dal naufragio, getta le sue mercantie in mare, poiche conoisce non poterli saluare, nè può scampare dalla fortuna, se non alleggerisce la naue, per fuggir la morte, che li sopraffà; talche uedeasi che quella volontà di buttar uia la sua robba non esser talmente libera, come dice il filosofo. Non altrimenti auuiene al pouero, che paga l'usure, che per fuggir la pouerà, & estrema necessitá, dà, & dona il suo per aiutarli.

7 * Si dimanda: Vno vsurario tolse a un suo debitore per vsure scorse un cavallo, ilquale ogni giorno noleggiua, & li guadagnaua con quello il suo viuere, o altra cosa fruttifera per sua industria, arteificio, & fatica, se esso vsurario sia tenuto a restituire detto guadagno, o frutto benche lui non lo faticasse, o industriale) insieme con esso cavallo, o altra cosa fruttifera per industria? *Resp.* se detto debitore quello pagò per l'usure, & che di quello si seruua a simili essercitij con la sua industria, dirassi di sì, ch'esso vsurario è tenuto restituirla detto guadagno, o frutto insieme con il cavallo, o altra cosa, che fosse, bñ che lui non l'operasse, & industriaffe, leuato però le spese, & la fatica, che richiede tale industria. Benche alcuni non assentiscano a questa nostra opinione, non seruendosi, o industriando quello, o altra cosa, & che non sia tenuto esso usurario a restituire altro, che esso cavallo, altra cosa simile fruttifera per industria, & fatica. Ma noi non ci potemo acquietare a questa loro opinione, poiche esso debitore uiue con la predetta cosa, per mezzo della sua industria, & fatica, della quale essendone priuo, non può con altra cosa viuere, o non sà fare altra cosa, onde se detto vsurario non faticando quella, nè industriandola, non ristorà però il detto pouero debitore del patimento hauuto; di maniera che hauendo tenuto quella in ocio, esso ocio non deue tornare in danno, & maleficio d'esso pouero debitore, ma di lui, che l'ha fatto patire, & l'ha priuato del suo proprio cavallo. Pure io mi rimetto a più sana opinione.

8 * Si dimanda: Vno vsurario dette danari a vsura, & fece ch'el debitore gli pagasse l'usura, con laquale usura, lui molto augmentò le sue facultà, se questo vsurario sia tenuto alla restituzione d'essa uilità guadagnata con il pro d'essa usura? *Resp.* che Laurentio di Ridolfi Fiorentino vuol di sì, per una sua distintione, che fa sopra essa distintione di San Tomaso predette, quando però la cosa fosse estorta per usura di quelle cose, che sono atte a guadagnare, e fruttare solamente con l'industria, come sono danari, & cose mercantileche, & che se ne debba fare tre parti, vna per esso usurario, per rispetto della fatica, & industria, essendo che ogni fatica merita il suo premio, per ragion di giustitia; L'altra parte sia data al debitore, che pagò l'usura, hauendo riguardo all'interesse, & danno, che hauerà patito ne' suoi beni, per essersi priuato del suo. Et la terza parte, che sia data a poveri, come a patrone incerto, & non darla all'usurario altrimenti, per non dare occasione alli auari di commettere vsure con questo fine, ne niemo à essi debitori, che hanno pagato l'usure percioche sodisfatti, che qlli fossero, di tutto il dāno patito, riceuendo alcuna cosa di più, farebbe un riceuere l'usura dell'usura à se fatta, cōtra qllo che hauemo. Ma nondimeno

Bb 2 staremo

par. 3. q. 66.
 membro 4.
 In 4. di. 15.
 q. 4. ar. 5. co
 libet. 1. lib.
 6. de rust. et
 in. q. 1. ar. 4

3. Ethico.

Ibid.

L'Autore.

Ibid.
 In tract. de
 usur.
 Gemi. in 6.
 della decre
 tale.

14. q. 3. c. ple
 in. Et Ho
 st. nella so
 ma de peni
 tētia. §. qui
 bus.

staremo fermi cō l'opinione di S. Tomaso, come è detto di sopra, & questa veramente si deue seguirare, & lasciaremo stare certe estreme opinioni, poiche il dare a poueri, dirassi esser più tosto un consiglio pio, che necessario, ma restituito il suo al debitore, l'altro guadagno deue esser d'esso usuraio, percioche se bene guadagna più, che la sua industria, e fatica merita, nondimeno li tocca p il pericolo, nelquale s'è esposto cō li detti danari, liquali se per caso si fosser perfu, in ogni modo saria tenuto a douer restituire essa usura al pouero debitore; Et però dunc; l'opinione di S. Tomaso è ferma, & si cura, perche noi risponderemo all'opinioni de i Canonisti citati di sopra. Et a quel cap. *Quazvā* benchè non parli dell'interesse, ma però non l'esclude, Et se la ragione di Gugl. citato di sopra ualese seguitarebbe contra colui, che piglia ad usura senza necessità, perche chi non troua gratis, pare che sia scusato. A quella dell'Arch. poi dirassi esser buona, ma contra qlli, che dicono douersi restituire ancora il gaadagno fatto cō l'industria, & fatica sua, il che lo notifica, qñ dice quelle parole, farebbe più sicuro qñ l'usuraio s'accordasse col suo debitore. Alla risposta poi di quella legge. *Qui uas. ff. de fur.* dirassi douersi intendere d'una cosa robbata, che con l'uso si consuma, & distrahe, & non di quella che naturalmente fruttifica. Di maniera che concludemo, sempre la restitutione deue esser fatta con l'equalità della giustitia, acciò ciascuno habbia quello, ch'è suo, & che per ragione li tocca, & nō si deue attendere all'occasioni del peccare, essendoche il peccatore, mentre stā in peccato, sia priuo d'infiniti beni spirituali. Ma sento uno che mi fa un bel quesito, & dice.

Ibid.

9 * Si dimanda: Vno daua danari a usura, ilquale era commodo assai honestamente, & haueua molte facultà di buono acquisto; nondimeno diuenuto uecchio, diuenne anco auaro, come suole esser particolare priuilegio de i uecchi, & hauendo riscosso molte usure de danari prestati, al fine tocco dal timor d'Iddio, per consiglio di buoni Sacerdoti, gli parue a douer restituire esse usure, con lequali se daua piacere, & buon tempo, nè bastandogli dette usure riceute alla restitutione, fù consigliato, che douesse restituire il sopplimento delli beni paterni, & acquistati giustamente, ilche lui non uolse fare, se peccò, & sia tenuto alla restitutione, con questi beni, & siano tutti i beni obligati di esso usuraio alla restitutione? *Respond.* uarie esser l'opinioni, nondimeno noi affermativamente diremo, per toglier uia ogni difficoltà, poiche gli è questa discrepanza; che prima bisogna hauer questa consideratione. Essendoche i beni di uno usuraio possono esser di tre forte, cioè o guadagnati per usura, o per detto guadagno usuraio comprati, & aumentati, o finalmente acquistati per legitima successione, & heredità, ouero per altra via lecita, & giusta. Ancora s'ha di hauer questa consideratione, se l'obligatione sia reale, per laquale principalmente uiene obligata essa cosa, & che per ragione di quella uenghi ad esser tenuta la persona, che la possiede, ouero essa obligatione sarà personale, & che per ella deriua poi alle cose possedute da se, ponderate dunque bene queste considerationi, & questi auuertimenti? *Resp.* al dubbio in questo modo, se le cose acquistate per usura saranno di quelle, che non si consumano, mentre quelle si usano, dirassi, che per obligatione reale, sono obligate a restituire l'istesse cose, comunque, & ouunque si trouano, o siano in poter d'esso usuraio, o de' suoi heredi, o di altra persona qualunque fosse, etian dio che fossero stare uendute, ouer donate, & anco robbate, o perse, imperoche non essendo passato mai il dominio di quelle in persona di esso usuraio, l'obligatione d'essa robba pagata, o tolta per usura, sempre dirassi restare al uero padrone, & seguita l'istessa, ouunque uada, di maniera che posseduta da chi esser si uoglia, la deue sempre restituire al uero padrone. Ma se haueranno cose, che si consumano con l'usar quelle, & che esse robbe si ritrouino in essere nelle mani d'esso usuraio, & hauendosi a restituire per qualunque causa, o perche esso usuraio fosse uenuto a penitenza, come è posto nella propositione del presente caso, mentre uiueua, pure nel tempo della sua morte, douerassi restituire sempre a i proprij padroni quando quelli si ritrouassero, percioche a loro si deuono, per l'obligatione reale, etian dio che esso usuraio hauesse molti altri creditori. Ma se essi proprij padroni non si trouassero, nè fossero in essere, & che di dette cose se n'hauesse comprato qualche altra cosa, all'hora dirassi quella non esser più obligata di obligatione reale a colui, che hauesse pagato l'usura, ancorche dalla sua propria robba, detta cosa fosse stata comprata, ma dirassi in questo caso, esso usuraio esser tenuto d'obligatione psonale alla restitutione di quella; percioche riscotta l'usura

vi supra.
Gugl. Arc.
& altri.

Pan. Et Gio.
And. inc. m.
ta, extra de
usu. di no ec
ceito gl'ac
quistati per
usura.
Altri dico
no di ss. l. 1.
no. cap.
L'Assore.

l'usura malamente, contrahe in se l'obligatione di restituirla, & per rispetto suo, tutte le sue robe, qualonque siano, o guadagnate per l'usura, o acquistate legitimamente per heredità, & legitima successione, o per altra via lecita, & giusta, dirassi essere obligate, & uenute in obligo, etian dio se fossero beni paterni, o di qualunque sorte si fossero. Ma auuertiscasi che.

10 * Questa obligatione personale è differente dalla reale, percioche la reale obligatione passa a qualunque persona, che quella possederà con l'istessa cosa, come già s'è detto: Ma la personale non passa con la cosa, & con i beni eccetto a quelle persone che succedono a essa persona del detto usuraio, come sono gli heredi, di maniera, che quando esso usuraio fosse morto, & che si fosse perso & consumato tutto quello, che per l'usura quello haueua raccolto, & guadagnato, dirassi essi heredi in questo caso esser tenuti per esso usuraio, essendo loro sotto entrati heredi di lui, & questo non per rispetto d'essa obligatione, poiche le cose acquistate, & guadagnate per l'usura, non sono in essere, ma essere obligate in tutti i modi per rispetto d'essa persona defonta, che era usuraia, & era obligata d'obligatione personale, nel luogo dellaquale persona morta, & usuraia, essi come heredi & successori sottoentrano, & questo sia detto per auertire della restitutione, delle usure.

11 Si dimanda: Vno sapeua, che N. faceua usura dalquale comprò alcuna cosa con essa usura, & fermamente sapeua, che in particolare haueua comprato col guadagno dell'usura una vigna, o casa, o cavallo, o simile altra cosa fruttifera se sia tenuto a restitutione, & a chi? *Resp.* di sì, poiche affermativamente ciò sapeua, & la deue restituire al proprio padrone, essendo in essere, ancorche sapeste ch'esso usuraio hauesse altri beni particolari, & sufficienti di poter pagare & altre usure; Imperoche questi simili beni, mai furono in dominio d'esso usuraio, per il quale dominio hauesse potuto venderli legitimamente, & con giustitia. Ma dirassi bene, che esso compratore uollesse essere rifatto del danaro speso in simil cosa comprata dal detto usuraro, in questo caso potrà con ragione ricorrere a esso usuraro, alla giustitia, & farsi restorare il danaro, che ha speso negli beni patrimoniali, quando altri beni legitimamente acquistati; non hauesse, se gli n'haurà. Ma se non gli hauesse, & che li altri beni fossero medemamente d'usura, non gli può ricuere, onde conuerrà, che l'habbia pazienza, se per caso hauesse mal contratto detta vigna, o altra cosa guadagnata per usura, non altrimenti che se l'hauesse comprata da un publico, o priuato ladro.

Ibid.

12 * Si dimanda: Vno comprò da vn' usuraio alcune cose, che usandole si consumano, le quali chiaramente sapeua, che erano guadagnate per usura, ilquale usuraio ancora haueua altri beni patrimoniali, o giustamente acquistati, se costui sia tenuto a restitutione? *Resp.* di no, percioche non essendo obligato esso usuraio a restituire l'istesse cose in propria specie, & puo anco con altri beni suoi sodisfare a esso pouero debitore, che ha pagato l'usura, così meno esso compratore sarà tenuto restituire dette cose comprate. Ma se tutta la facultà ch'esso usuraio possedesse, fosse obligata ad altri, etian dio che fosse acquistata per usura, o per altra via legitima, & giusta in qualunque modo, & ch'essa sua facultà non auanzasse i debiti, Tutti contratti, che detto usuraio farà, dirassi essere inualidi, & illegitimi, & ingiusti. Et questo sappiasi, che quello si dice delle venditioni, dirassi intenderli anco delle donationi, o dotationi, o di qual si uoglia altra alienatione in qualunque modo, che fosse fatta da esso usuraio. Eccertuando però sempre le permutationi, imperoche per fare le permutationi di beni in beni di altra sorte, per questo non si rende in alcun modo esso usuraio impotente, che non possa, & che non sia tenuto a restituire l'altrui beni.

Ibid.

13 Si dimanda: Vno sapeua euidentemente, che N. faceua usura, però non restò di comprare alcuni beni da quello, acquistati per usura, & perche niuno gli fece coscienza, a douer restituire detti beni al proprio padrone, benchè lui sapeste anco di chi quelli fossero, & che ueramente per coscienza gli conueniua restituirli, non gli uolse restituire, se prima non gli fosse stato fatto coscienza da qual si uoglia persona, o condannato, a restituire, se peccò, & sia tenuto a restituirgli? *Resp.* di sì, che peccò, & esser tenuto alla restitutione, sapendo ueramente in sua coscienza colui, da chi gli comprò, essere usuraio, & hauerli guadagnati con le usure, o acquistate in qualunque altro modo malamente.

Ibid.

mente, nè bisogna, che lui aspetta d'essere condannato a dover restituire. Imperoche l'huomo; che dubio ha nel foro della coscienza, & conosce possedere alcuna cosa contra la propria coscienza, & contra giustitia, è tenuto restituirla, perche da sua posta, si condanna, & la coscienza è quella, & deue essere, che lo condanna, & riprende: onde questa scusa non lo solleva, dicendo non sou certo, se sia peccato, percioche quando l'huomo si ritroua dubbioso d'alcuna cosa, deue da se consigliarsi, o deue consultarsi con altri ricercato da lui, & non aspettare, che altri da se lo consigli, poiche nissuno sa meglio i fatti suoi proprij, quanto se stesso, & la propria coscienza.

Della Restituzione nella fama.

Cap. CCXLIX.

Vedi anco ricuere alcuna cosa per commettere qualche male.

S O M M A R I O

- 1 Colui, che riceue danari da concubinarij o d'altra mala qualità di persone, suoi affittuali, non esser tenuto a restituzione, quando come, & perche.
- 2 Colui, che ammazzò a un bandito, il quale guadagnaua il uiuere per la sua famiglia, pecca, oltre, ch'è tenuto a danni di quella, come, & perche.
- 3 Colui, che ammazzò a alcun bandito con taglia, e tenuto, a danni, come, & perche.
- 3 Quelli ministri, che prendono ne confini un bandito, & lo presentano, o ammazzano, peccano, ma non sono tenuti a danni, & perche.
- 3 Coloro, che prendono alcun bandito ne confini, & lo danno alla giustitia, o l'ammazzano, peccano, oltre la restituzione de' danni, & perche.
- 4 Il bogia, che ammazzò a, o desforma alcuni per odio, pecca benche faccia l'ufficio suo, & perche, ma non è tenuto alla restituzione.
- 5 Coloro, che robbano la roba di uno heretico, o d'altro Reo condannato alla morte, & confiscati i suoi beni, peccano, & son tenuti alla restituzione, & perche.
- 6 Colui, ch'ammazzò a alcun bandito, che con la sua fatica sostenta i suoi figliuoli, pecca, oltre la restituzione, quando, & perche.
- 7 Colui, che desuiano, alcuni della sua arte, o li facci perder tempo in qualunque modo, peccano, oltre la restituzione del danno, & perche.
- 7 Colui, ch'ammazzò a alcuno, artista, che uive di braccia, pecca, oltre il danno della restituzione, & perche, & a chi sia tenuto restituire.
- 8 Colui, ch'ammazzò a alcun bandito, et per consiglio del Confessore risa i danni a' figliuoli, del morto, secondo a lui pare, non sodisfa, come, & perche.
- 8 Colui, ch'ammazzò a alcun bandito, & risa i danni di quello a' figliuoli, fin quanto tempo li deue rifare, quanto, come, & perche.



Si dimanda: Vno affittaua le sue case a persone meretrice o a concubinarij, li quali uiueuano di questo brutto guadagno, & lui probabilmente ciò sapeua, & per molti anni ha toccato danari del fitto da quelle, se sia tenuto a restituzione, poiche sono danari di brutto guadagno, illecito, & mortale? *Respon.* Col Theologo del Card. Palleorto, di no, quanto che lui non habbia indutto, o giouato, o aiutato a peccare, percioche niuna legge, nè diuina, nè humana, nè canonica, nè laica commanda farre tale restituzione, percioche le meretrice sono patrone delle loro cose, & roba, & danari, liquali guadagnano col tener vita dissoluta, impudica, & col meretricare. *Nam acceptum ob turpem causam de uoluntate dantis, ita quod turpitudine uersetur, ex utraque parte, non est restituendum ulli regulariter de precepto.* Si come dice Santo Antonio, Angelo Siluestro, & Soto con moltri altri eccellissimi Dottori concordemente in questa materia.

* Si dimanda? Vno era bandito per la vita, il quale haueua moglie, & quattro figliuoli, & con tutto ciò guadagnaua il uinere per quelli da cento ducati a l'anno; N. che sapena costui esser bandito per la vita, l'ammazzò, se sia tenuto al danno di quelli figliuoli, & alla restituzione di detti cento ducati a l'anno? *Respond.* con l'istesso Theologo dell' Illustrissimo, & Reuerendissimo Cardinale Palleorto, di sì, che peccò, & è tenuto d'ogni

ad ogni danno, & restituzione a quelli suoi figliuoli, percioche se bene quello era bandito per la uita, per questo non si essequiua la sua sentenza contra di lui, per essersi partuto, & alienato dalli fuoghi di quel Prencipe, o pur se bene staua, o habitaua in le sue terre: onde mentre uiueua. *Erat quoddam bonum filiorum, ac totius sua familia* Di maniera che hauendo priuo quello di uita, non secundum iuris ordinem iniuste damnificatur filij. Et se l'haueffe ammazzato fuori de i confini, stato o territorio di esso Prencipe, tanto maggiormente farà tenuto alla restituzione, & ad ogni danno, che a la famiglia sua potesse occorrere benche haueffe hauuto la taglia, d'vn tanto premio d'esser dato a colui, che lo ammazzerà, perche; *Actio potestatis non potest extendere limites sibi subiectos.*

* Si dimanda: Vno era bandito della uita, il quale fu preso ne' confini del Prencipe, che l'ha bandito dalli ministri della giustitia d'esso Prencipe, & fu menato appresso il luogo, doue si doueua giustitiare, & con odio, che a quello portauano, l'ammazzorno, se peccorno, & siano tenuti alla restituzione del danno dato alli figliuoli di quello, alli quali guadagnaua il uiuere, benche bandito fosse? *Resp.* con l'istesso Theologo del Cardinale Palleorto, di sì, che peccorno, per l'odio, ma non esser tenuti ad alcuna restituzione del danno alli figliuoli, essendo che la uita di quello da esser giustitiata, non sia de' figliuoli, poiche dalla giustitia è condotto alla morte. Ma se lui fosse menato, & dato in mano della giustitia da priuate persone, & non da ministri della giustitia, & fosse da quello fatto morire, all' hora in questo caso dirassi esser tenute esse persone priuate alla restituzione del danno a quelli suoi figliuoli di quanto li poteua guadagnare l'anno, per tanti anni, secondo, che sarà determinato da persone giudiciose, & da bene. Ne sono scusare con dire, *uia eorum patris, morti sui edicto publico adiudicata, ergo nihil auferi filijs*, io dico, che benche sia bandito, & morti adiudicata uita eius, nihil auferunt filijs, cum occidatur a priuatis personis, & non publica auctoritate. Et però sono tenuti alla restituzione, & hanno peccato mortalmente.

* Si dimanda: Vno essendo condannato alla morte, & il bogia hauendo quello in sua balia, per odio, che li portaua, quello ammazzò, se peccò, & sia tenuto ad alcuna restituzione? *Resp.* con l'istesso Theologo del Card. Palleo, di sì, che peccò contra la charità, & per l'odio, ma però non ha dato danno ad alcuno, ne a quello, poiche lui ha tolto quello, ch'è suo, ancorche gli haueffe tolta la roba confiscatali dalla giustitia, percioche non è più di quello, nè meno de' suoi figliuoli.

* Si dimanda: Fù dalla giustitia condannato un' Eretico, o altro Reo, alla morte, & antico confiscati tutti i suoi beni, liquali mentre da ministri d'esso fisco erano occupati, & si portauano all' ufficio d'esso fisco, furono robbati da molti, se costoro peccorno, & siano tenuti restituirli a esso Eretico, ouero alli figliuoli di quello? *Resp.* cò l'istesso Theologo del Cardinale, di sì, che peccorno, & sono tenuti restituirli, ma non a esso Eretico, o a suoi figliuoli, ma al fisco, percioche per sentenza giustamente quelli sono stati priuati di detti beni, ne hanno in quelli più alcuna ragione.

* Si dimanda: Vno ammazzò un padre di famiglia, il quale era bandito, & con taglia, & benche quello fosse bandito, nondimeno s'industriaua, per hauer moglie, & figliuoli, di sostentar quelli con le sue fatiche, & sudori, se sia tenuto alla restituzione, a chi, & fin quanto tempo, & quanto? *Resp.* con l'istesso di sì, ogni uolta, che non gli interuerrà quelle conditioni, leggi, & concessioni, che sono dette nel capit. de' banditi. Quanto poi alla quantità, & fin quanto tempo, dice si fin l'età di quindici anni, che hanuranno li suoi figliuoli, essendo idonei, & atti a guadagnarsi da uiuere, & non uiuendo quelli dell'entrata, & secondo la lor conditione a giudicio d'huomini saui, & da bene, & di buona coscienza, o secondo il giudicio del suo Confessore, essendo dotto, intendente, giudiciose, & da bene.

* Si dimanda: Vno per alcuni suoi seruiti particolari, ouero per suo spasso, & diporato di suo un' artefice dalla sua arte, professione, o ufficio, & li fece perder tempo molte giornate infra anno, di maniera che gli dette non poco danno alla sua professione licita, con la quale si guadagnaua il uiuere, se sia tenuto alla restituzione del danno, & rifarcimento del tempo perso, & quanto li deue rifare? *Resp.* di sì, ch'è tenuto, poiche quello si guadagnaua il uiuere con le sue fatiche, lauoro, arte, o ufficio, percioche lui attendeua alla fatica, *Et si tam accinctus erat operi.* percioche per, causa sua, & per il suo

Bb 4 impe.

In 3. casu 1 par. sub die 26. Serembris. 1581.

l. illam c. de colla. c. lega sur. 23. q. 4.

2. p. uer. res. ff. turpe. eo. 2. ff. 3. & uer. Elems. ff. 4. li. 4. de iust. & in. q. 7. ar. 1.

In l. casu 2. par. sub die 21. Martij 1581. L'Autore. S. An. 2 parte, tit. 7. c. 8. Tabie. Et ter uer. bar. nitus. §. 1. in fin.

Ibid.

Ibid. u. Soto de iust. & iur. li. 4. q. 7. Nau. c. 17. nu. 7. l. Ibid.

Ibid. Maior. 4. d. 15. q. 19.

Arg. l. *ant facta*. ff. de *panis. c. aut facta*. de *pani. diſ.* 1.

4. d. 15 q. 3. Arg. c. *ſi non licet* 23. q. 5. Et l. *ſi praſes*. C. de *aq. quot.*

L'Autore. l. *Decem*. ff. de *verb. obl. c. ad diſſoluendum*. de *deſpon. impub.*

2. 2. q. 62. ar. 2.

Glo. c. *alijs de actio. in prim. c. in l. 1. ex hoc in re* ff. de *iur. c. iur.*

Ibid.

2. 2. q. 62. ar. 4. In c. 1. de *in iur. col. 1.*

l. 1. §. 1. ff. de *ijs qui deie. uel eſſu.*

col. 3. tit. de *iniur. §. ſequitur*. n. 16. c. 15. nu. 22. §. 4. Arg. l. *ſi de iur. §.*

impedimento, quello perſe detto guadagno. Et anco perche. *Quanto magis pater erat operi accinctus, ſuoque labore ipſe artifex ius habebat in lucro, tanto maius damnus eſt ſibi & ſibus eius ſtatim.* Anzi di più diraiſi, che ſe quello foſſe ſartore, calzolaio, barbiero, & ſimile, & che ſi haueſſe guadagnato il ſuo uiuere con li ſuoi bracci, & mani, o cò la ſua induitria, & che quello foſſe ammazzato, ch'è tenuto a maggiore reſtitutione, che ſe haueſſe ammazzato un gentilhuomo, che haueſſe uiſſuto d'entrata: benche commetteſſe più graue delitto d'ammazzare eſſo nobile, che quello, o quello arteſice, o contadino. Et l'openione di Scoto è queſta, che colui, il quale commetteſſe un tale homicidio, ſia tenuto alla ſoſtentatione di tutta la famiglia d'eſſo deſonto, di maniera che non ſolamente ſaria tenuto alla ſoſtentatione della moglie, & figliuoli, ma anco di tutti li parenti, perche la morte di quello ha apporato danno a tutti; & perche ciaſcuno può hauer ragione dell'erede, per le opere del deſonto, le quali poteua eſſercitare tutto il tempo della ſua uita. Nondimeno queſta ſua openione a molti pare troppo ſcropolofa, & rigorofa, percioche ſe eſſo homicida foſſe pouero, nè altro guadagnante, ſe non quanto guadagnaua eſſo uccifo, ſaria dunque tenuto dar tutto a eſſi heredi del morto, & che per ſe niente reſtaſſe? Ilche non pare a molti, & per il uero farebbe legge troppo rigorofa. Percioche diraiſi non tutti quelli che ſono congiunti, & parenti col morto, hanno ragione nella heredità di quello, perche queſti non uiuono dell'opera, & ſpeſe di quello, nè delle ſue fatiche. Percioche, *Reſtitutio, ſue redditio praſupponit ablationem*, ſecondo la mente di tutti li Dottori. Et eſſendo che molti de' parenti (come è detto) non habbiano la ragione nelli beni dell'altro parente, maſſimamente di quelli, che hanno figliuoli heredi legitimi; Onde ſequita che. *Nihil iuris per ceſſionem illius, illis auferri: Nam priuatio praſupponit habitum.* Di maniera che dirſi può ancora, *Vbi non eſt debitum legale, non eſt quod reſtituatur.* Si come dice l'Illuſtrus Gaer. Per tanto concludemo in queſto caſo, & altri ſimili, & diciamo. *Cui non eſt ius in re, uel ad rem, non conuenit debitum legale, licet conueniat debitum morale, & antidualale.* Onde in ſimili caſi diraiſi far biſogno il giudicio, & parere d'huomini prudenti, & giudicioſi, più preſto, che il rigore della legge.

* Si dimanda: Vno eſſendo bandito per la uita, fu ammazzato da una particular perſona, ilquale dopò pentito ſi confeſſò, & li fu impoſto dal Confeſſore, che li doueſſe rifar i danni di quello poteua eſſer di utile alla ſua famiglia, & non ſapendo quanto, li da ua a ſuo arbitrio quello, che a lui pareua, ſe coſtui ſodisfa a quanto deue. *Reſpon.* che ſe lui ha il modo di poter reſtituire, deue dare tanto quanto eſſo morto poteua guadagnare con la ſua arte, per ſoſtento della detta ſua famiglia, ſecondo il grado, & qualità di eſſo deſonto; ma per certo tempo, & non perpetuamente, perche la uita d'un bandito, è differente da quella d'un'huomo libero, dellaquale deueſi fare altra conſideratione, eſſendo che la uita d'un bandito non ual tanto alli ſuoi figliuoli, quanto quella d'un'huomo libero ſenza bando, percioche lui ſtā in pericolo d'eſſer preſo dalli miniſtri della giuſtitia, & eſſer decapitato. Et ſe bene detto bandito haueſſe guadagnato cento ſcuti a l'anno per il uiuere di ſuoi figliuoli; queſto era coſa incerta, ſi per il bando, & ſi anco per l'età, ſe quello foſſe ſtato huomo di quaranta o più anni, & anche per altre diſgratie, & accidenti, che gli hauerebbono potuti occorrere. *Quo quidem ſecundum D Tho. non nihil de reſtitutione diminuit.* Onde concludemo, che queſta reſtitutione deue eſſer ſecondo la ſua conditione, & coſi deue anco rifar li danni con graue danno de' ſuoi beni proprii, o guadagno delle ſue proprie fatiche, ma non però, *Ent conijciendus in extremam, uel grauem neceſſitatem.* Et queſta è la openione del Panormitano, laquale è aſſai ragioneuole, & alli heredi legitimi, come è moglie, & figliuoli, & fratelli minori. Et queſto. *Quantum ille uiuens ſuo labore, aut arte lucrari poterat.* Ilche ſaria ſe quello guadagnaua, mentre uiueua cento ſcuti a l'anno dargliene cinquantana. Et coſi anco dice l'Hoſtiente in ſumma de iniur. Et il Nauarro nel ſuo Manuale. Ma in conluſione non ci trouo il migliore giudice quanto la conſcienza di eſſo Reo Confeſſo, & homicida, & queſta è la più ſicura opinionone: quando eſſo Confeſſore, & homicida foſſero di buona conſcienza; percioche ſe altrimenti quello giudicaffe deueſi rimettere alla conſcienza, & giudicio di huomini periti, & da bene. Et quanto aſpetta ſin'a quanro tempo? n'è detto nel precedente, & di ſopra, cioè ſe faranno ſuoi figliuoli

figliuoli pupilli, diraiſi con l'ſteſſo Theologo del Cardinale, ſin quindici anni, percioche in queſta età ſono arti, & idonei con l'arte propria guadagnarli il uiuere. Ma ſopra il tutto. *Ernt prudentis confeſſarij iudicio, & quo magis fieri, poterit ad aequalitatem iuſtitia reducenda, conſideratis conſiderandis, uidelicet, circumſtantijs omnibus, rei, temporis, loci, & perſona: & c. l. centi conditio de reb. credit. Et in princ. inſt. de verb. obliga. Et l. 1. C. de ſenten. qua pro eo, quod intereſt. D. Thom. in 4. ſenten. diſt. 15. q. 1. art. 5. q. 2. ad ſecundum Richardus, & alij.*

Del Ricuere' alcuna coſa da alcuno, per commetter qualche male, o peccato. Cap. CCL.

Vedi anco Reſtitutione nella roba.

S O M M A R I O.

- 1 *Quella perſona, che dona preſenti, o altra coſa, per uoler commetter qualche peccato, accio ſi uincia, è tenuta reſtituirli, & a chi, come, & perche.*
Colui, che riceue qual coſa per commetter qualche peccato, può diſponer quella, come li piace, & perche, come, & quando.
Colui, che riceue qual coſa con fraude, per commetter qualche peccato, è tenuto a reſtituirli, a chi, come, quando, & perche.
Colui, che riceue alcuna coſa donata in dono, come, quando, & perche la poſſa tenere. La coſa, che ſi dona per qualche peccato, come ſi poſſa tenere, quando, & perche.
- 2 *Colui, che accetta danari, o altra coſa per ammazzare alcuno, o per fare altro male, pecca, & è tenuto alla reſtitutione, a chi, & perche.*
Colui, che riceue danari da alcuno per far qualche coſa nefanda, & dopo pentito li reſtituiſce al detto, pecca, & altri ſi deue reſtituire, come, & perche.
- 3 *Colui, che dona danari, o altra coſa ad alcuno, accio quello robbaſſe, o fa ceſſe alcuno altro miſſato, pecca, oltre il ſacrilegio, & è tenuto reſtituirli, & a chi, oltre ch'è tenuto a reſtituire anco la roba tolta.*
- 4 *Il Giudice, che giudica per danari, o preſenti, pecca, oltre la reſtitutione, & de danni.*
- 5 *Coloro, che per lenocinio riceuono danari, o altro preſente, peccano, oltre la reſtitutione, a chi, & perche.*
Tutti coloro, che commettono o fanno commettere alcun peccato per danari, o altro preſente, peccano, oltre l'eſſer tenuto a reſtitutione, a chi, come, & perche.
- 6 *La donna, che dona la ſua uita, o honore per danari, pecca, nè è tenuta a reſtitutione, & per chi.*
Colui, che deſflora, o toglie l'honore ad alcuna donna per forza, o uolontariamente, pecca, oltre di quella come, & perche eſſer tenuto a' danni.



Si dimanda: Vna donna giouene, la quale haueua padre, & ſi ritrouaua hauere un giouane per ſuo amante, dalquale ſpeſſo ſe gli daua danari, & nò pochi, o altra forte di preſenti, per hauer quella al ſuo deſiderio, & quella g' accettaua, & li ſpendeua, o donaua, come a lei pareua; & coloro, che riceuano detti preſenti in dono da detta giouene, molto bene ſapeuano, a quella eſſer ſtati donati, da quello per uolere il ſuo amore, & queſto faceua accio che ſuo padre non lo ſapeſſe, ſe detta donna peccò, & quelli ſiano tenuti a reſtitutione, di detti preſenti riceuti da quella, & a chi? *Reſp.* con il Theologo del Card. Pallacotto nelle riſpoſte, che fa nei ſuoi caſi, che alcuni Dottori vogliono di ſi, che ſi deueno reſtituire, oltre il peccato mortale, che hāno cōmeſſo hauere accettato detti preſenti da vna perſona che deſidera farla peccare, perche ſe li è obligata, per hauer accettato detti danari, o altro preſente, che foſſe, & che la deue dare a poueri, & anche quelli, alli quali lei ha donato, o uèduto dette coſe donate, o alli quali ha donato dette robe, o danari. Ma noi diremo, che queſto è buon conſiglio di fare, che ſiano reſtituiti, o dati, a poueri; Ma nondimeno

quāquā. ff. de leg 3. Et cap. *Quinia uallus*. Et c. *uenies de iur. reur.* L'Autore.

In 3. caſu 1. paris, ſub die 26. Nouembriſ. 1581. L'Autore.

§. Illam. C. de collat. c. legatur. art. 4. q. 4. dere. iur. lib. 6. ca. In pari deli. Do. 1. par. ii. l. c. 3. 2. Sono. lib. 4. q. 7. art. 1. Cap. scient. de regu. iur. lib. 6.

Ibid. l. 2. de condi. Etio. ob. iurp. causam.

L'Autore.

Ibid.

l. 3.

l. 4. Ibid. l. iurigen. §. si ad maleficiam. ff. de pact. l. 1. 2. 3. Et p. 1012. ff. decod. ob. iurp. cam. Et l. generaliter ff. de uerbo. oblig. Et l. 1. ff. de recept.

meno questo dirassi esser per confeglio, ma non per obligo; Et diremo, che lei può veramente godere anco detti presenti, o danari, & anco quelli, alliquali lei gli hauesse donati spontaneamente; purché detta donna gl'habbia riceuuti senza fraude, & ingano, & che colui, che gli li ha dati, gli li habbia potuti dare; perché se fosse figliuolo di famiglia, o garzone, e simile, non gli li haurebbe potuti dare, nè lei riceuerli, nè darli ad altra persona nè quelle altre persone, quando ciò sapessero, li potrebbero riceuere, & godere, che farebon tenute tutte darli a chi, quello fosse soggetto, ouero darli per amor di Dio a poveri, nè li potrebbero tenere con buona coscienza: per tanto se lei gli hauià hauuti (dico) senza queste conditioni fraudolenti gli potrà tenere, godere, & donare: Essendo che non gli sia legge diuina, ne humana, che comandi, che una cosa donata di propria volontà, benché ingiustamente si doni, di modo che gli sia bruttezza tra l'una, e l'altra parte, che si debba restituire. Et anco perché migliore è la conditione di colui, che possiede, essendo in vguale conditione della bruttezza, di maniera, che come dice San Antonino, non è tenuta nè anco darla a poveri, ma essa donna deue lei godere la cosa donata, per il peccato: Nè meno lei è tenuta darli al proprio padre, poichè questo amante non è consentimento del padre, ma di essa donna amata, Et così concludemo, che essendo lei amata, o pregata piaceuolmente che li debba accettare, lei non è tenuta a restituirne alcuna, *Quia scienti, & sponte consentienti non fit iniuria, nec dolus.* Perichè lei può far ciò, che li piace d'elli danari donati, o altro presente, che sia, poichè gli sono dati per amore, & non per far ingiuria al padre, nè per sodisfattione, nè per dote.

* Si dimanda: Vno voleua fare amazar o far fare altro di piacere a vn suo nemico, il quale trouò. N. suo amico, -è brauo, & li dette 25. ducati, acciò ammazzasse quello, il quale accettò li danari, & cercò di ammazzare quello; Ma perché colui si guardaua, & andaua prouisto, non lo puote ammazzare, se peccò per hauer accettato detti danari, & se sia tenuto restituirli, & a chi? *Resp.* con il predetto di sì, che peccò, & mortalmente, benché non l'habbia potuto ammazzare & è tenuto dare detti danari riceuuti per fare quell'opera nefanda a poveri, o a opere pie, nè li deue rendere all'Istesso che gli ha dati per far fare detto homicidio in nissuno modo, perichè di nuouo peccarebbe mortalmente & di nuouo saria tenuto darli a poveri, quando hauesse il modo di poterli dispensare, perichè brutta cosa è riceuere alcuna cosa per ammazzare vn'huomo, e di fare ammazzare vn'huomo, o fare altro delitto nefando, o peccato.

* Si dimanda: Vno dette dieci ducati a uno, acciò quello robbaesse vn calice d'oro in vna Chiesa, che era molto bello, o altra simile cosa, il quale gli accettò, & rubbò detto calice, o altra cosa di detta Chiesa, se peccò? *Resp.* con l'Istesso di sì, & mortalmente, oltre il peccato del sacrilegio, che ha commesso, & è tenuto per questo sacrilegio dare detti ducati alla predetta Chiesa, & a quello non gli deue restituire altrimenti, che l'ha spento, e persuaso a fare detto sacrilegio; oltre che deue procurare anco di farli rihauere il calice, o pagargli la valuta, quando non se li possa restituire l'Istesso; perichè brutta cosa è dare, brutta è il riceuere, per commettere, o far commettere vn sacrilegio, o altra cosa brutta, e nefanda.

* Et l'Istesso anco dirassi di corrompere vn giudice, acciò iniquamente giudichi, essendo che brutta cosa sia il giudicare iniquamente, & dar sentenza per danari, o per presenti.

* Et è anco brutta cosa il riceuere alcuna cosa, per far commettere qualche stupro, si come sogliono fare i Ruffiani, alliquali vengono dati danari, o altri presenti, acciò inducano alcuna giouane a fornicare, & simile, le quali tutte cose sono peccato mortale, si per fornicare, si per far fornicare, o per roffianare, o per far roffianare, essendo che l'opera sia mortale in foro conscientia. Perché senza alcun dubbio tutti quelli, che fanno, o fanno fare queste, o simili opere sono a salfini. *Et quemuis alium locantem operas suas ad perpetrandum scelus, & accipientem mercedem ab eas peccant mortaliter.* Oh Dio quanti di questi, n'è pieno il mondo, nè ad altro attendono, ne si fanno coscienza, ne meno forsi se ne confessano. Dhe puerine l'anime nostre.

* Si dimanda: Vno desioro vna giouane, alla quale doppo donò cento, o più ducati, & quella gli accettò, se sia tenuta a restituire? *Resp.* con l'Istesso di no in questo caso, benché coattamente fosse stata deflorata, o pur per uolontà, imperochè quello era tenuto maritarla, o vero dotarla secondo il suo grado; anzi se non gli hauesse dati detti cento ducati per

per parte, o tutto della sua dote, è tenuto darli la sua dote, oltre li cento dati per l'inguria fattali, si come dice S. Tomaso. 2. 2. q. 154. art. 6.

Del Restituire nel tempo della morte. Cap. CCLI.

Vedi Assoluzione all'infermi. al caso 7. 8. 9. 10.

Del Restituire della roba paterna, o fraterna. Cap. CCLII.

Vedi Furto al padre, madre, fratelli.

Della Restituitione, o Sodisfattione della Fama. Cap. CCLIII.

Vedi anco Detractione. Fama. Infamia. Reo. Accusati in Giudicio, Confessione Giudiciale, ciuile, & criminale.

S O M M A R I O.

- Restituitione della Fama, & Sodisfattione, che cosa sia, come si faccia, & a chi.**
- 1 Ordini de' beni dell'huomo, quali, & quanti siano.
 - 2 Colui, ch'infamia deue soggiacere più tosto lui al pericolo di qualonque sorte, ch'esso infamato, & li deue restituire la fama, & perche.
 - 3 Colui, ch'infamia, nè la restituiscè, & l'infamia v'è in obliuione, non è più tenuto alla restituitione, perche, & quando, & come sia tenuto sodisfarlo.
 - 3 Colui, ch'infamia gratamente alcuno, dopo alquanto tempo, se ne ricordò, deue restituirgli la sua fama, come, & perche.
 - Colui, che non restituiscè la fama al prossimo, per modo alcuno non si deue assoluere, se prima non restituirà, benchè l'infamia sia vecchia, & come.
 - 4 Colui, che dice villania, nè però infamia, non è tenuto alla restituitione, & perche, ma pecca, & come.
 - 5 Quel gentil'huomo, ch'infamia il pouero, pecca, & è tenuto alla restituitione.
 - 6 Colui, che dice alcune parole al prossimo, che quanto a se possono essere, ne sono parole, che possono render infamia notabile, pecca, ma non è tenuto alla restituitione.
 - 7 Dir parole bugiarde per giustitia, o per vn certo che, d'alcuna persona, che non può essere per la sua qualità, pecca, oltre la restituitione.
 - Dir alcuna cosa d'alcune persone, che di ciò ne fa professione, benchè non fosse vera, si pecca, ma non s'è tenuto alla restituitione.
 - 8 Colui, ch'infamia alcuna persona di quella cosa, ch'è sua professione, non pecca.
 - Colui, che giocosamente dice alcuna infamia del prossimo, come, quando, perche non pecca.
 - 9 Colui, che querela alcuno di alcun delitto vero, nè lo può prouare, pecca, & perche.
 - Colui, che querela alcuno veriteuolmente, senza odio, non pecca, & perche.
 - 10 Colui, che querela alcuno con verità, nè lo può prouare, pecca, & è tenuto alla restituitione, & perche.
 - Colui, che querela alcuno con verità, non potendolo prouare, è tenuto al danno, & interesse di quello, oltre la restituitione della fama.
 - 11 Colui, ch'ingiustamente infamia affermatiuamente, ma per vanto d'altri, pecca, oltre l'obligo della restituitione, & perche.
 - Per vimer sinceramente, senza mai infamiar alcuno, quello che si deue fare.
 - Colui, che infamia alcuno di misfatto occulto, pecca, & è tenuto alla restituitione, & perche.
 - Et quando non s'infamia.
 - 12 Direi di fetti naturali d'alcuno, come, & perche non si pecca, & quando si pecca.
 - Direi di fetti o peccati ch'a certa qualità di persone non si conuencono, si pecca, & perche.
 - 13 Dire ad vna persona di qualità alcuna cosa d'infamia, benchè sia tale, si pecca, come a un bastardo dirli, i muli sempre tirano di calz & simili.
 - Dir moti a persone di conditione, & di professione naturali, o burleschi, si pecca, & perche.
 - 14 Colui, che manifesta il peccato occulto del prossimo, pecca grauemente, & perche.
 - 15 Reuelare alcun difetto del prossimo, si pecca, benchè a vn solo, & fosse anco la verità, & è tenuto alla restituitione del danno, & perche, & quando.

Riue-

- Rinuelar alcun peccato del prossimo, ch'è tenuto in buona considerazione, si pecca, oltre la soddisfazione del danno passato, o futuro, di tutto, o in parte.*
- 16 *Raccontar i difetti, & peccati delle persone, che non gli apporta infamia, non si pecca. Raccontar alcun peccato del prossimo, del quale se ne vanagloria d'hauerlo fatto, si pecca solo Senialmente, & perche.*
- 17 *Come l'huomo deue gouernarsi, per non infamare alcuno, & con facilità. Le semplici parole, non bastano a restituirla fama altrui, & perche & come si deue fare, senz'a macchiar la sua propria.*
- 18 *L'infamatore d'alcuna persona grande, & nobile, perche non si deue assoluere, & quando si deue. L'infamator che dice voler ricompensare l'honor del prossimo con danari, pecca. La restituzion della fama, perche si deue fare, & di qual ordine sia.*
- 19 *Colui, ch'infamia se stesso, acciò il prossimo resti infamato, pecca, oltre ch'è tenuto alla restituzione della sua fama tolta.*
- 20 *Colui, che non può restituir l'altrui senz'a pericolo del suo honore, o della liberta, o salute propria non è tenuto restituirla, & perche, & come deue fare.*
- 21 *La donna adultera, & gravida, quando, & come non deue manifestare al marito l'adulterio, & quando sia tenuta, & perche.*
- 22 *Colui, ch'è in pericolo della vita per restituirla fama altrui, non è tenuto, et perche, & quando sia tenuto, in che, a chi, & come. Non bastare alla restituzione della fama le semplici parole, & perche. Come si deue fare per restituirla fama al prossimo senz'a macchiar la sua.*

Coro. de restituz. 2. c. 4. nu. 1.

Restituzione ouer sodisfattione della fama, o dell' Honore; Diremo prima la lor differenza, percioche la Restituzione (come è detto al suo luogo nel cap. della Restituzione della roba) esser quella, che si fa, circa alcune forte di materie, quando la Giustitia è offesa. Et la sodisfattione, esser quella, che si fa circa l'attioni, & passioni ingiuriose di fatti, o di parole; come farà, quando si dirà alcuna villania al prossimo, infamarlo, & simile. Ancora questo è da sapere, che la restituzione si fa agli huomeni soli; & la sodisfattione si fa a Dio, & agli huomeni. Per la qual cosa ciascuno, che si trouerà hauer obligo d'alcuna offesa, fatta o a Dio o a gli huomeni in qualunque modo, o nell'honore, o nella roba, prima bisogna restituire, & sodisfare, dopò imperrar perdono, & gratia; percioche quando ciò non si facesse faria altrimenti. Diremo dunque.

Nau. c. 18. nu. 44. & c. 17. nu. 39. Ordeni de' beni dell' honore.

Caiet. li. 17. respon. 14. & 2. q. 52. art. 1.

Nau. ca. 18. nu. 45.

S. Anto. 2. par. 111. 2. c. 2. §. 3.

- 1 Si dimanda: Vno hauendo infamato un' altro, per laqual infamia, quello, era per perdere la propria vita, quando non se gli restituiscia la sua fama, al quale restit uendola esso Infamatore sarà subito ammazzato, se sia tenuto? *Resp.* Essendo che cinque siano gli Ordeni de' beni, cioè dell'anima, del corpo della fama, dell'honore, & della roba. Et essendo quei beni del terzo ordine minori de' primi, & de' secondi, niuno è obligato a restituire i beni dell'ordine più basso, con danno de' proprij suoi beni, dell'ordine più alto, ma bene deue restituire con danno di quei del medesimo ordine, o di quei dell'ordine più basso, & inferiore. Essendo dunque che altre due siano in un medesimo ordine, & essendo che la prima Carità incomincia da se medesimo; per tanto dirassi, che esso infamatore, che ha fatto il peccato, più presto sia ammazzato; che esso infamato a torto, poiche per altro modo non si può restituire la fama al suo prossimo; Ma se quello non douesse morire, se li deue ricomperare la fama si come è già detto altroue.
- 2 Si dimanda: Vno infamiò il suo prossimo, al quale non restitui mai la sua fama, per ilche quello patì gran danno nella roba, & nella persona lui, & tutta la sua famiglia. Et dopò molto tempo questa infamia se n'andò in obliuione, se sia tenuto a restituirla? *Resp.* quando il detto di esso infamatore non fosse più in memoria appresso alcuno; come se non fosse stato mai detto male di quello, dirassi di nò. Imperoche in luogo di restituirla fama, egli forsi ri.ouerebbe l'infamia. Ma dirassi bene esser tenuto a ricompensarli a giudicio di huomo da bene in danari, in feruiti, o in lode, secondo il danno fattoli, il danno che ha riceuto in quel mezo tempo, da che fu infamato, finche si pose in scordanza. Ma se gli ne fosse ancora memoria di detta infamia, si deue fare la restituzione della

della fama a quello, che fu infamato, in tutti modi: oltre poi il peccato.

- 3 Si dimanda: Vno mentre fu gionane gli piaceua il vantarsi, & falsamente in presenza di altri giouani d'hauer conosciuto la tale, & con la tal donna, il che non era vero, essendo fatto vecchio, si ricordò di questo vanto falso, & danno fatto al suo prossimo, se sia tenuto mentirsi, & restituirla fama a quelle donne? *Resp.* di sì, sotto pena di peccato mortale, nè si deue assoluere, se prima non restituiscia & dichiarerà detta infamia in presenza di quelli stessi, se son viui, & mentirsi. Se sono morti, & che da altri fosse vditto tale infamia per bocca di quelli, à iquali lui lo disse, se deue etiamdio mentire alla presenza anco di questi, per esser quelli principali, morti, a' quali lui lo disse.
- 4 Si dimanda: Vno haueua detto villania al prossimo per odio, & per maleuolenza, o per inuidia, o per vendetta, o per qualche guadagno; o per altro rispetto ingiusto, se costui sia obligato a restituirla fama? *Resp.* che se bene gli haurà detto villania per qualunque rispetto sia, & non gli haurà leuato alcuna infamia, dirassi di nò; ma solamente hauer peccato, & secondo il rispetto, per il quale gli haurà detto villania, così sarà il peccato, & secondo la intentione, & fine perche gli l'haurà detto.
- 5 Si dimanda: Vn'huomo illustre, tolse la fama ad vn'huomo di bassa conditione, se sia tenuto a restituzione di quella? *Resp.* (secondo Soto di nò, ma che pecca; Imperoche per la restituzione di quella, perderebbe la sua fama, molto più preziosa, che quella di quel pouer'huomo, che è di basso stato. Ma io non son di questa opinionione, imperoche la restituzione della fama d'altri, sempre ricerca il danno nella propria fama, sia di qualunque persona si voglia. Onde diremo che quando non si possi hauer perdono, & remissione di quella dall'infamato sempre deue esser restituita. Et dica come gli piace il Soto, perche io dirò col Nauarro, & con altri, che sono di contraria opinionione al Soto, percioche, ho visto tal pouer'huomo stimar così il suo honore, come qual si voglia nobile. Onde per saluar anco, il Soto, intendasi di certe persone inuile & inette.
- 6 Si dimanda: Vno disse alcune sorte di parole contra il suo prossimo, che era vn'huomo inerto, negligente ouer troppo tenace delle cose sue, o viueua miseramente, o ch'era troppo stretta pratica, & simile parole, se peccò? *Resp.* di nò, non essendo la sua intentione d'offendere, nè per essere (come ho detto altroue) offesa notabile, che a quello dette parole possino essere infamia, per la conditione sua, anchor che veramete quanto a se fosse tale. Percioche quando si dice la verità, o certa sorte di parole, che non pregiudicano alla fama, non dirassi esser tenuti alla restituzione.
- 7 Si dimanda: Vno disse d'un Chierico quello esser stato a donne, o hauer fatto alle cortellate seco, & simile, la qual cosa non era vera, se peccò? *Resp.* di sì perche dir tal bugia d'un Chierico, è infamia notabile, & anche quando si dicesse di qualche persona riposata, o d'una persona publica, che amministrasse Giustitia, & simile. Imperoche se le dicesse d'un soldato, ch'è sua professione, o d'un brauo, o taglia cantoni, che viue di quello, non farebbe cosa ammiratiua, onde non farebbe peccato, se ben non fosse; ma d'un Chierico, che non è sua professione, sì, & è tenuto a restituzione del suo honore.
- 8 Si dimanda: Vno disse, che l' tal giouane questa notte passata dormì con la tal Cortigiana, se peccò? *Resp.* di nò, mortalmente, benchè vero non fosse perche si sà, che quella Corregiana è persona publica, & è sua professione di tenere a dormire cò se i giouani, nè di ciò farebbe alcuna persona, che se ne marauigliasse, onde simil sorte d'infamie non farà peccato, nè meno quando l'infamia fosse detta giocofamete con suoi eguali o da persona, ch'è tenuta, per bugiarda, alle quali non se li presta fede per esser tali.
- 9 Si dimanda: Vno querelò alcuno per furto, o per incesto, o altro delitto, nè lo puote prouare; benchè vero fosse, se peccò? *Resp.* di sì, per hauer fatto contra la carità, hauer dolo fatto per odio, ma se non l'hauesse querelato per odio, non peccarebbe in conto alcuno, perche accusò vno di fopplicio degno, nè meno offese per questo la giustitia, potendolo prouare con testimoni sufficienti. Imperoche non potendolo prouare restaria pur infamato per lui, & s'offenderia la Giustitia ancorche ne fosse assoluto, & farà tenuto alla restituzione della fama, per hauerlo querelato malamente, benchè con verità, ma non hauerlo potuto prouare benchè l'habbia accusato giustamente, & non falsamente, per esser la verità, tutto quello, ch'ha detto, ma malamente. Et anco dirassi esser tenuto all'interesse

Nau. c. 18. nu. 45. Caiet. 2. 2. q. 62. art. 2. ad secundum.

Nau. c. 18. nu. 46. Adv. quod. 11. R. Nau. c. 18. nu. 47. Lib. 6. art. 3. de iustit. & iur. L'Autore.

Coro. de restituz. fama. c. 3. nu. 3.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

l'interesse di quello, che pati, per difenderfi. Hor quanti se n'ingannano di questi tali, che per far uendetta de' loro nemici, querelano in corte, & non lo possono prouare, solamente per darli traualgio per le corti. Et poi stanno a ueder la festa? O anime tutte del diauolo. Onde dirali esser tenuto anco ricompensarlo, quando fosse stato impedito di qualche bene a lui preparato, ma non in tutto, come farebbe quando giustamente l'hauere querelato, o infamiato.

Coron. ibid.



Soto 4. dist.

15. q. 4.

Cane. 2. 2. q.

73. ar. 2.

Naua. c. 18.

num. 36.

10 Si dimanda: Vno ingiustamente infamiò il suo prossimo per hauerlo inteso dire da alcun' altro, dicendolo affermatiuamente, come se con li suoi occhi proprii l'hauesse visto, se peccò? *Resp.* di sì, perche dice il prouerbio, quello che tu odi da altri, non creder nulla, & guardati. Quello, che tu odi da altri, & senti con tue orecchie, credine solo la metà, & fuggi. Quello che tu odi da altri, senti con tue orecchie, & vedi con tui occhi proprii, allhora credilo tutto, ma guardati, fuggi, & asconderi. *Qui potest capere capiat.* Perche se questo s'offeruasse, non sò se s'infamiarebbe così facilmente il prossimo benchè questo modo d'infamiare sia molto usitato, ne si tiene conto, nè stimasi, credendosi questi tali non esser tenuti alla sodisfattione di cosa alcuna, & se pur la cosa sarà uera, ma sarà secreta, in ogni modo dirassi infamiarsi contra giustitia, per esser secreta. Eccetto però, che la mala fama caminasse per altra uia, & che sempre cianciasse compagni, imperoche allhora farebbe altrimenti.

Coron. ibid.

11 Si dimanda: Vno diceua del suo prossimo alcuni difetti naturali, cioè costui per natura è superbo, o lussurioso, colerico, o stroppiato & simile, oueramente quello, è figliuolo d'un prete, e simile, se peccò? *Resp.* di no, quando simili difetti non si dicessero d'alcuna persona di molta autorità, perche dire simili parole, & difetti con alcune male circostanze ad una persona circonspetta, o d'importanza, si uiene a offender quella notabilmente. Come per essempio, dicendo a un Vescouo, a un Prete Teologo, questo naturalmente è superbo, che per loro officio deueno temperare la lor natura, ilche non farebbe peccato, quando si dicesse ad un Legista, perche la professione lo richiede, ouero dire a un Religioso, ch'è lussurioso, l'offenderbbe graueamente, essendo che deue essere mortificato, & continente, che a un giouene secolare no, e simili, sempre farebbe mortale a tali persone dette parole, ch' a gli altri farebbe ueniale, come per questo altro essempio dirassi.

Coron. ibid.

Naua. c. 18.

num. 25.

12 Si dimanda: Vno disse a una persona di qualità un motto tale, laquale era nata di fornicatione, li muli sempre tiran di calzi, o sono uiciofi, & simili altre parole, che sogliono esser macchia a persone segnalate, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, oltre che farebbe obligato ancora alla restitutione della fama, benchè fosse tale, ilche non farebbe, ne accascar potrebbe a persone basse, allequali farebbe peccato ueniale.

Coron. ibid.

13 Si dimanda: Vno disse a un Frate Scapuccino, o a un Predicatore, questo Frate è molto uanaglorioso, ouero a una Monacella, o a una donzella nobile, che fanno professione d'essere honeste. Questa è una uacantella, ouero si gloria molto della sua bellezza, & simile altre parole, se peccò? *Resp.* di sì, perche a tali condizioni di persone, denotarebbe gran uanità, ilche non s'intenderebbe d'una persona plebea, o mecanica, & commune.

Coron. ibid.

S. Giac. c. 3.

Prouer. c. 23

14 Si dimanda: Vno fece un peccato secretamente, nè altro il sapeua, ch' un suo amico, ilquale l'andò seminando per le piazze, publicandolo a questo, & a quello, per esser uenuti tra di loro in alcuna differenza; onde gli andaua squarciando la fama d'ogni lato; se sia tenuto a restitutione della sua fama? *Resp.* di sì, & mortalmente peccò, non perche disse la bugia, hauendo detto la uerità, ma perche se bene era la uerità, non lo doueua dire, essendo quello secreto, per ilche dirassi, che peccò mortalmente, per hauer fatto contra la carità. Alquale disse l'Apostolo. *Nolite detrahete alterutrum fratres mei, qui enim detrahunt fratri, aut qui iudicat fratrem suum, detrahunt legi, & iudicat lege me, &c.* Et il Sauio disse. *Qua uiderint oculi tui, ne proferas in iurgio cito, ne postea emendare non possis, cum de honesta ueris amicum tuum.*

Coron. ibid.



15 Si dimanda: Vno sapeua alcun peccato del suo prossimo, & lo riueldò secretamente in confidenza a un suo amico solo, se sia tenuto alla restitutione della sua fama? *Resp.* di no, per esser la uerità, che lo commise; ma dirassi bene che se a colui, alquale lo riueldò era persona di molta autorità, & graue, & esso infamato era appresso quello in buona opinione & gli poteua far qualche bene, dirassi che peccò mortalmente, & sarà obligato ricompensarlo di quel bene, che gli haurà tolto hauendo quello acquistato alcun' azione, secondo la sua

la sua possibilità a giudicio di huomo sauiio, ma non però a tutto' danno, per hauer detto la uerità: ma in parte. Ma se l'hauesse infamiato d'alcuna cosa falsa, farebbe tenuto a tutto il danno.

16 Si dimanda: Vno raccontò alcun peccato d'alcuna persona, allaquale non apportaua alcuna noua infamia, se peccò? *Resp.* se il peccato era publico a molti, ouero la persona, che commise detto peccato, era di tal conditione, che più tosto se ne uanagloriaua, che attristar sene, si come suole accatcare ad alcuni giouani, che si uanagloriano d'hauer conosciuta alcuna donna, o d'hauer fatto alcuna altra sorte di peccati, che da giouani si suol commettere; ouero come alcun mariolo, ilquale per hauer robbato alcuna borsa, o altra cosa destramente, se ne uanta, è simili, dirassi esser ueniale, ma non mortale, per il peccato della persona della quale si racconta ch'è di tal conditione scelerata.

Coron. ibid.
Soto li 5. de
iust. & iure
q. 10.

17 Gran uirtù certamente è saper raffrenar la sua lingua. Però l'huomo deuerrebbe imitare colui, che catalca alcun cauallo che sia indomito, alquale pone il freno in bocca, mentre mangia, acciò l'ubidisca, & acconsenta a quello, ch'egli vuole. Così non altrimenti douerebbe far l'huomo, col freno della parte superiore dell'intelletto, cauacare questo indomito animale di questo corpo, con il suo appetito sensitiuo, a modo ueramente di cauallo, lo deue signoreggiarlo, & ponergli il freno col cibo, per hauer ubidienza da quello, alla ragione, & all'anima intellettuale; Percioche, *Qui non reframat linguam suam, sed seducens cor suum, huius uana est Religio, &c.*

S. Iac. 1.



Per tanto hauendo posti alcuni Casi, intorno questa maledetta Infamia, che si da al prossimo, & perche non si perdona il peccato di questa Infamia, se l'huomo non si mende. Et essendo ancho che molti s'ingannano in essa restitutione dicendo bastargli, per sodisfattione del prossimo infamiato, in qualonque modo, chiamarlo da banda, ouero chiamar coloro, con i quali l'hanno infamiato, & dirle; Signori tali, o tale. Io sò, che ho detto le tal parole contra di te, ouer contra il tale, che è bugia, ma per Colera, o Ira, ouero Odio, ch'io gli portaua l'ho detto, o per Inuidia, & simile, d'hauer detto la tal cosa, con tra di quello, & questo essergli bastante. Alli quali io faccio intendere, che simile restitutione non esser bastante, ne questo solo parlare di simil forte parole, bastare: Imperoche queste simplice parole, non sempre tolgiono la mala opinione, che sarà impressa nella mente de gli Audienti d'un peccato mai più inteso della tal persona: Essendo, che gli huomini, per la corrotta natura, siano inclinati più ageuolmente credere il male, che il bene, massimamente quelli huomini, che sono astuti. Onde per restituire questa fama, bisogna con qualche bell'ordine persuadergli, ueramente hauer detto il falso, acciò colui, ilquale è stato per sua colpa macchiato nella fama buona, nella quale lui era, sia ancora per sua diligenza purgato, & reintegrato in quella. Per la qual cosa essendo cosa così disse le, & dirò maggiore, che non è la restitutione della roba, quanto deurebbono gli huomini guardarsi di non infamiare il suo prossimo, nè a torto, nè a dritto. Onde necessariamente ogni huomo si deuerrebbe astenere da questo peccato, poiche niuno si può scusare di non poterlo fare, con l'istessa lingua, con la quale la macchiato, non ui essendo quelli impedimenti, che sogliono esser talhora nella restitutione della roba, & danni fatti.

18 Si dimanda: Vno infamiò una persona di lignaggio illustre, dicendoli essere un traditore, o un Eretico, & simile, se costui si deue assoluere, se prima non restituisce l'honore a detta persona? *Resp.* senza dubio di no, etianio se hauesse da perdere la uita propria; perche dice il Sauio. *Curam habe de bono nomine.* Et altrove. *Melius est nomen bonum, quam diuitia multa.* Et il Filosofo non dice? *Honorem esse maximum bonorum exteriorum.* Et San Tomaso, & il Gaetano, & molti altri, che addur potrei, se bene ad alcuni paria il contrario, dicendo più ualere una massa di piombo, che un gran d'oro. Ma io dirò ualer più un gran d'oro di buon nome, che cento masse di piombo di dishonore. Et in somma concludo, esse non si deue assoluere, se prima non restituirà l'honore, a chi l'haurà tolto, se bene douesse perder la uita. Ma non dirò che uno debba impegnarsi la uita, per pagar li debiti della roba, perche la uita è inestimabile, & l'honore è più inestimabile della uita. Quando però la restitutione dell'honore fosse di poca cosa, allhora ad alcuni pare, che la roba sia di più ualore, che la poca fama. Nè uale, quando si toglie l'honore a una persona dire, io lo ricompensarò con danari, quando non potrà restituire la fama, senza pericolo

Naua. c. 17.
nu. 89. 90.
Eccles. 41.
Prouer. 22.
Cy Aristot.
nella Eth. 4.
2. 2. q. 1. 9.
art. 2. 1. 20.
loco. Cy q. 1.
131. art. 1.
ad 2. Cy q. 1.
103. art. 2.
So. li. 4. q. 6.
ar. 3. de iust.
Cy iust.

lib. 1. q. 7. art. 2.
2.2. q. 62. art. 2. ad 1. c. 2.

L'Autore.

Naua. c. 18. nu. 33.

Naua. c. 17. n. 50. c. 91.

In c. officij, de panis. c. remis. 2.2. q. 62. art. 2. ad 2.

Naua. ibid.

2.2. q. 62. art. 2. ad 2. In c. officij, de panis. c. remis.

Naua. c. 18. nu. 43.

S. Tho. 2.2. q. 62. art. 2. receptus in 4. ab alijs d. 15. q. 1. art. 6.

pericolo della mia uita: perche (come ho detto) l'honore è più inestimabile della uita. Imperoche non si da per altro questa restituzione della fama. Se non per alcuna sodisfattione del danno, che li uiene per esser priuo di essa. Et San Tomaso benissimo risolue questa questione, dicendo che a uno si toglie la uita, ouero un membro, & a un'altro gli si toglie la fama, che nè all'uno, nè all'altro non se gli può dare equiualeza. Ma finalmente così si risolue, & questo chiaramente uolse significare, che la fama non tiene prezzo, nè ciò, che si da per ricompensa, si da più per paga, che ciò, che si da per torre la uita, o membro tagliato; Perche di più alto ordine sono i beni della fama, che quelli della roba. Et che non si può contrapofare il ualore pecuniario dell'uno, col ualore pecuniario dell'altro; imperoche la libertà, la fama, & l'honore sono d'un medesimo ordine. Onde per restituir l'honore si deue mettere a pericolo, & alla priuatione della uita. Onde niuno è obligato a ueder se medesimo per pagar debito di roba. Ma una donna tenuta per uirtuosa, & per da bene, deue più presto essere schiava con buona fama, & morire, che esser libera, & infamiata. Ma non mai farsi schiava, per restituir la roba, per cioche la donna deue molto stimare l'honore; essendo che peggio non si possi dire alla donna, quanto donna dishonesta, & meretrice, poiche ueramente una meretrice è ligata con la catena del peccato, & medesimamente della uergogna, con danno suo, de' parenti, & di chi pratica con lei.

19 Si dimanda: Vno per infamiar il prossimo, infamiò se stesso con danno notabile dell'anima, della uita, della salute propria, per far danno al prossimo, o nell'honore, o nella fama, o nella roba, & infamiò se stesso senza giusta cagione, ma ingiustamente con attribuirsi a se delitti, & misfatti falsi, ouero scoprendo i ueri, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è obligato a restituirsi la sua fama, & honors, mediante laquale restituzione, si restituisce insieme il danno, & l'honore, & la fama del prossimo ancora, & non facendolo sarà in stato di dannatione, nè può essere assoluto. Haimo quanti giornalmente di questi talio sento, & anco se ne uanagloriauo, parendogli hauer fatto una buona operatione per hauer infamiato se stesso; acciò il prossimo resti anco lui infamiato.

20 Si dimanda: Vno doueua restituire la roba altrui, & la uoleua restituire, ma non poteva restituirla senza pericolo della perdita dell'honore, o della libertà, o della salute propria, se costui sia tenuto a restituirla? Resp. di no, ma in questo caso deuesi aspettare l'occasione del tempo, imperoche rare uolte, & quasi mai accaderà un tal caso, nel quale non si possa restituire la roba, o tardi, o per tempo, senza danno della fama, più alto ordine, che quello della roba, si come dice Innocentio Terzo, & S. Tomaso, per ilches ha da concludere, che la restitione della roba si ha da procurare per tutte le uie possibili. Ma se non se ne trouasse alcuna, che per ciò bastasse pagarla, senza perdere la uita della libertà, o la fama, dirassi non esser necessario il restituirla.

21 Si dimanda: Vna donna finse, & disse al marito esser grauida di lui, per hereditare la sua roba, nondimeno era grauida d'un'altro, se costei deue restituire questa roba alli heredi di chi uà, dopò la morte di detto suo marito, o a lui? Resp. se ella teme della uita, o della fama, non lo deue dire, perche il marito potrebbe ammazzarla, ouero perderla sua fama. Ma se senza timore di perder la uita, con entrar prima in un Monasterio sicuro, non commandaria poi la Chiesa, che prima fosse ritornata a suo marito senza bastan te, & sicura cautela. Imperoche quando lo commandasse, seguirebbe, che sempre si potrebbe restituire la fama per cosa equiualete. Ilche faria contra l'opentione di San Tomaso, & della Commune opentione. Onde dirassi secondo Innocentio Terzo, che il timore di dire il suo adulterio al marito, scusa la donna della restitione della heredità.

23 Si dimanda: Vno che hauesse infamiato il suo prossimo, & non essendo dubbio, ch'è tenuto alla restitione di quella, se quando temesse per pericolo della sua uita, & non la potesse restituire, se sia tenuto? Respon. ueramente di sì, ch'è tenuto, ma quando per la restitione di quella, si temesse della sua uita, ne questo pericolo la potesse restituire, o per altri leciti rispetti, & pericolosi, sarà obligato alla ricompensa di quella, non altrimenti che uno è tenuto alla ricompensa di colui, alquale tagliò una mano, laquale non si può restituire, onde è tenuto al danno di colui, per la perdita di detta mano, così non altrimenti sarà tenuto per la perdita, & danno, che il prossimo infamiato riceue, satisfarlo di altre cose, & cercar di accrescergli la sua fama triplicatamente. Et quando effo infamatore

infamatore morisse, l'herede suo farà tenuto ricompensarlo, & non solamente nel giudicio esteriore, ma ancora in quello dell'anima. Et non recompenandolo pecca mortalmente, & non altrimenti peccerebbe, come non pagandogli altri suoi debiti. Imperoche questo è maggior debito, che non è quello della restitione della roba. Ma quando per questa infamia seguisse danno alla Republica, è obligato l'infamatore, o il suo Herede a procurare a esso infamiato la restitione della sua fama, cioè quando effo infamato fosse persona publica.

Adri. quod li. 1. ca. 11. S. Grego. 18. hom. 9. su. per Exech. S. Tho. 2. 2. q. 7. ar. 3.

Della Restituzione, e Sodisfattione insieme della Fama, e dell' Honore. De' querelati in giudicio. Della confessione giudiciale in foro, si ciuile, come criminale, & del Reo. Cap. CC LIII.

Vedi anco Restituzione della fama. Infamiare. Accusare in giudicio, & Reo.

S O M M A R I O.

- Differenza della Sodisfattione dell' Honore della Restititione della fama.
Colui, che offende il prossimo nell'honore, con parole ingiuriose, come deue sodisfarlo, & perche si deue questa Sodisfattione.
S' a tutti accomuen dimandar perdonanza al prossimo, & perche non a tutti.
Modo di sodisfare all'honore a persone di conditione, quali, quanti, & come.
Se sia conueniente, che'l Prelato, o Principe dimandi perdonanza al suddito, & perche.
1 Colui, che infamia il publico infame, come, quando, & perche, non pecca, & pecca.
2 Colui, che scuopre i difetti occulti del prossimo, pecca, & è tenuto alla restititione della fama, & come.
Non si deue infamiare un publico peccatore conuertito, anzi honorarlo.
3 La persona di conditione infamiata, come se li deue restituire l'honore.
Perche non si deue alle uolte restituire l'honore a quelli, che si presumono, non ricordarse ne piu.
Quando si fosse dubbioso, se l'ingiuria dell'infamiato prossimo, sia dimenticata, quello si deue fare.
4 Colui, che infamia il prossimo, se non gli restituisce l'honore stà in peccato continuo, oltre poi, che tenuto, benchè fosse con suo proprio detrimento, come, & quando.
La fama del prossimo esser connumerata tra le cose estimabili a danari, & non chi.
5 Restituir la fama al prossimo, con pericolo della sua uita propria, non esser lecito, come, quando a chi perche, & qual cosa.
6 Colui, che per mettersi in graua d'alcuno, dice mal del prossimo, non si deue assoluere, se prima non gli restituisce la fama.
7 Il querelato di cosa occulta innanzi la Giustitia, per saluarsi nota l'Accusatore di falsità, come pecca, & sia tenuto alla restititione della fama.
8 Il querelato in giudicio di cosa occulta, non probabile come deue fare, per saluarsi, & non infamare alcuno, & quando, et come sia tenuto alla restititione della fama sua, o d'altri.
Colui, che accusa alla Giustitia alcuno, & nè resta infamato, per non poter pronare, pecca, benchè fosse di peccato ueritateuole.
Il Reo accusato, & nega il delitto, & nota l'accusator d'infamia, l'un'e l'altro deuesi sodisfare, come, & perche.
9 Coloro, che si rimonciano l'ingiuria l'un'altro, come, & perche peccano, & non peccano.
10 Il querelato in giudicio di peccato secreto, & giuridicamente esaminato, se pecca, negando, & perche, & quando sia tenuto confessare la verità.
Al Reo, ch'è dato il giuramento, acciò dica la verità, come deue fare per saluarse, & il giuramento dal spergiuro, & falsità senza peccato.
Il Reo come sia tenuto a dire la verità al Giudice del delitto occulto.
Che cosa si ricerca a fare, che'l Reo dica la verità del delitto occulto.
Che cosa sia fama, & che cosa sia Romore, & come si conosca. Vedi anco nel seguente capit. a i casi 2. & 10.

Il Giudice, ch' ha vn Reo per vn delitto, & l'inquirisce sopra altri, che non è querelato, pecca, & perche, oltre ch' è tenuto a danni, & interessi d' esso Reo.

La publica voce, & fama, come, quale deue essere, & in bocca di qual sorte persone, per convincere il Reo in giudicio.

11 Non esser sufficienti ogni sorte d' inditij per convincere il Reo, & quali deueno essere. Inditij, & detti vari di persone non sono sufficienti a convincer il Reo.

Se si deue procedere contra il Reo per inditio regolato particolare, quando, & perche. Se'l Reo deue rispondere per il detto, o inditio particolare, regolato, perche, & quando.

12 La meza proua per convincere il Reo, come, quale, & quanta deue essere, & che cosa sia. Vedilo nel seguente cap. al caso 10.

Vna proua intera, come, & quale deue essere per convincere il Reo, & come si deue procedere, quando l'ha tal proua.

Il Reo accio confessi la Verità, quando s'ha per conuento, quello, che s'ha da fare per esso Giudice, & quando sia scuso esso Reo dal peccato, quando non confessasse.

13 Il tormentato dal Giudice, & nega la verità, accusando alcuno falsamente, per il tormento, pecca, ma non è tenuto alla restituzione della fama, & perche, & quando sia tenuto.

14 Il Reo, che per tormenti di qualunque sorte, o per patire, confessa il delitto occulto, pecca, & perche.

Il Reo, che confessa le cose, che non s'ha per inditij probabili, ma per tormento, o per la carcere, o per altra afflittione pecca, nè la sua confessione è valida, & perche.

Il Reo, che per alcuna paura leggiera confessa il delitto occulto, è valida, & pecca.

Il Reo, che per moto di colera confessa il delitto occulto, quando non è valida la confessione.

Al Reo d'età di quindici anni non pregiudica la confessione da lui fatta, & quando gli pregiudica.

La confessione del Reo deliberata, duplicata, & reiterata, non può esser nuocata, & perche.

15 Il Giudice, che tormenta il Reo in altri che precedano gli inditij, pecca, & è homicidiano, oltre la restituzione de' danni.

La confessione fatta dal Reo in altri che precedano gli inditij non è valida, & perche.

16 Il Giudice, che per suo officio procede contra alcuno, non pecca, & esso Reo è tenuto a dir la verità, come, quando, & perche, & quando non sia tenuto.

17 Il debitore ad alcuno, & gli nega il suo credito essendo querelato, negando pecca, & è tenuto alla restituzione de' danni, & interessi.

18 Il Chierico, che senz' a licenza del Prelato confessa alcun misfatto, in molti modi pecca, oltre ch' è tenuto a mentirsi, & è fatto irregolare.

Rerche la sodisfattione dell'honore è differente dalla restituzione della fama; per tato poiche detto hauemo, come quella deue essere restituita, diremo ancora hora della sodisfattione dell'honore. Chi dunque haurà offeso il prossimo nell'honore, il quale s'offende con parole ingiuriose, deue sodisfarlo con qualche sorte di ricuerza, con dimandarli perdono dell'ingurie, & parole inconuenienti detteli. Il quale modo di sodisfare, pare che molto accomodato, & vsitato sia, tra gente plebee, & commune. Et per questo si deue fare questa sodisfattione, perche mette ch' uno ingiuria il suo prossimo con vn certo dispreggio, lo sbassa, & l'auilisse. Onde cosa conueniente è, che per vn'atto contrario, ch'è humiliarfegli, lo ritorna ad inalzare, & restituire nel suo grado. Et però hò io detto, che questo modo di sodisfare, s'usa tra genti plebee, & comune, perche egualmente questo modo nō cōuiene a tutti, poiche alle volte l'ingiuria potrebbe essere tale, che questo atto d'humiliarsi nō potrebbe esser a bastanza; il che si cōmette poi a huomini sauij. Nè meno tra nobili questo modo è condecante, nè costume di dimandar perdono. Onde il Confessore deue cercare altro modo, che sia conueniente alla lor conditione. Vno de' quali sarà, che principalmente lascino gli animi odiosi, & vedita tiui. Il secondo, che debbano dir bene di quelli, & lodarli, quando si presenterà l'occasione: terzo deue accarezzarli, & favorirli con qualche vfficio, e beneficio, & con simili altri modi & commodi di solleuarli, & restituirli nel pristino essere. Imperoche da questa regola prima sopra detta di persone communi, ne sono essenti li Prelati, Prencipi, & Signori; per rispetto de' suoi sudditi; Et li Nobili per rispetto de' plebei, per cioche non farebbe

Coro. de re-
stitutione fa-
ma c. 6. n. 3.

cosa conueniente, ch' vn Prelato, o altro Signore, che hauesse ingiuriato un suo suddito; o un ualallo, o un Nobile hauesse detto uillania ad un uillano, o plebeo, senza honore, che gli hauesse a dimandar perdono, o altra sorte d'humiliatione per sodisfarlo. Ma a questi tali giuè prouisto (come ho detto) con uuo de' sopra detti tre modi. Però dunque ciascuno effettui il precetto dell' Apostolo, per non uenire a questi termini. *Sit omnis homo uelox ad audiendum, tardus autem ad loquendum, & tardus ad iram.* Ira enim uiri iustitiam Dei non operatur. Et altrove. *Si quis autem putat, se religiosum esse, non refranans linguam suam, sed seducens cor suum, huius uana est religio.* Essendo che la lingua sia un picciol membro, che gouerna tutto questo nostro corpo, & lasciando questo gouerno lo ruina affatto. Si come interuenir suole a quel Nocchiero, quando abandona quel picciol legno detto il Timone, qual gouerna una grossa, & carica naue, spenta da gran uento, che con quello lo gira, & aggira, oue li piace, & senza quello la fracassa ne' scogli. Sia dunque ciascuno tardo al parlare, nè giudicare alcuno, che senza ponto dubitare, si uiuerà, senza peccato, & trouerafi perfetto innanzi al conspetto di Dio. Et altrimenti facendo, non sarà dubbio, che morte quis morietur.

Si dimanda: Vno fu frustato in Roma, & anche bandito da quella, per publico infame, e di ladro, & andò a Venetia, il quale essendo uisto d'alcuni, che lo conosceanano, lo fu bicorno anche li in Venetia, per un'infame, se costoro peccorno? *R/ep.* se costui per seuerata nel peccato in detta città di Venetia, dirassi di nò, perche essendo incorreggibile, si dà facilità a ciascuno, che lo possi manifestare, & farlo noto. Ma se fosse di buona uita, & costumi, & chi uiuesse da huomo da bene, li in Venetia doue è tenuto in buona openione, si peccarebbe contra la carità, manifestando il delitto di quello, & cattiuu fortuna. Ma se per altra uia, che p'atto di giustitia hauesse perfo l'honore, si peccarebbe, come per essemplio.

Si dimanda: Vna giouene facendo l'amore, con un giouane, & acconsentendoli, fu scoperta, pilche andò fuori della sua patria, per esser restata infamiata, doue uiueua honestamente, per esser si pentita. Vno la conobbe, & manifestò il suo errore occulto in quella terra, se peccò? *R/ep.* di sì, & mortalmente, per hauer scoperta la uita passata a chi, non lo sapena. Et è tenuto alla restituzione della sua fama, perche uiuendo dopò castamente, non fu prinata de iure della sua fama, la quale ricuperò col uiuere honoratamente, & è tenuta in buona openione. Et l'istesso dirassi di quella, che fosse stata trista in giouenti, dopò ritirata, uiuedo molto honestamente, nō si deue infamiare appresso de' gioueni, che nō erano in quel tēpo, che la uiueua in peccato, p' nō hauerla mai qlli conosciuta p' tale, ināzi si dee sforzar di farli seruitio, & honorarla con parole, accio maggiormente si pentisca.

Si dimanda: Vno infamiò una Gentildonna falsamente; Et dopò alquanto tēpo, che la cosa era già andata in dimenticanza, per hauerli detto il Confessore deuesse restituirgli il suo honore appresso di quelli, alla presenza de' quali l'haueua dishonorata, ricordandosi, quelli, se non restituendolo, peccarà? *R/ep.* per esser cōtrarie l'open. de' Dottori, di remo con distinctione. Cioè se probabilmēte si potesse giudicare, che coloro che sentirono tal'infamia non se ne potessero ricordare, direbbersi di nò, che non peccarebbe, nè sarebbe tenuto alla restituzione si come dice Silu. Ma se'l giudicio buono si potesse fare dalla l'onghezza del tempo, o dalla conditione delle persone, lequali furono presenti, quando raccontò tal'infamia; cioè se le persone erano uecchie, o spensierate, o piene di trauagli, che per tutte queste cose, & altre simili, facilmente se l'haurebbono potuto dimenticare, dico, che non si deue restituire, perche dicendogli a quelli tal cosa, si rinouarebbe il scādolo, & ne seguirebbe maggior infamia, per le ragion sopradette altrove, in questo capitolo. Ma se fusse dubbioso, se deue usare questa sorte di diligenza, bellamente tentare per circonlocutione di parole coloro, che le scolorono, senza scoprire l'infamiata, con dirgli se si ricordano delle cose passate, se hāno buona memoria, da uinti, o più, o meno anni, che fossero, & sopra il tutto d'alcune parole mal dette da alcuni, & simili. Ma guardasi (dico) di non scoprire l'infamiata, & con questi simili modi sperimentando la memoria di quelli, deuesi risolvere. Cioè se dicessero di sì, che fu ragionato della tal Gentildonna, allhora restituirgli il suo honore, come dice il Gaetano, quando poi dicessero di nò, non sounenirli a memoria alcuna cosa, tacere, & intrare in altra sorte di ragionamenti piaceuoli, & ridicolosi honesti, & leciti, & non parlarne mai più.

Si dimanda: Vno infamiò alcuno, ne uolse con detrimento dell'honor suo restituirgli la sua

S. Giac. c. 1.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

In uerbo,
Depraetia.

Coro. ibid.

Soto li. 5. de
iust. & iure.
q. 10.

Noia.



Coron. ibid.

Vi supra.

L'Autore.

Coron. ibid.

Seco. 4. d. 15.

Soto li. 5. de
iust. & iure
q. 10.

Coron. ibid.

S. Tho. 2. 2.
q. 69. art. 1.

Silva. in uer.
detractio 3.
Richard. 4. d.
15. ar. 5. q. 3

Gaiet.

la sua buona fama, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & esser tenuto a ricompèrar quella del prossimo, et andio con detrimento della sua propria, perche non è lecito conseruarli la sua, con l'altrui danno, & infamia. Eccettuando però, che l'infamator fuisse qualche persona di qualche gran stima, rispetto all'infamato: Inperochè non sarebbe cosa condecete, ch'un Prelato con detrimento della sua riputatione ricuperasse la fama d'una persona bassa, o un Gentil'huomo di qualche autorità, o nobile macchiasse la sua faccia, per lauar quella d'un uillano, o d'altro pouer'huomo. Ma lo sodisfarà con uno di quelli tre mezi sopradetti al capitolo primo, o con danari, meglio ch'egli potrà, & gli parerà: se ben Siluestro non vuole, che la fama si possi ricompensare con danari. Ma ci accordaremo con San Tomaso, & con Soto, che dicono meglio, poterli, per essere il danaro prezzo di tutte le cose estimabili, tra lequali cose estimabili, gli è connumerata anco la fama. Particolarmente di persone plebee, & pouere, che non stimano così l'honore per punta di spada, ma stimano più un ducato, che tutti gli honori del mondo. Ma essendo fra persone uguali, & commune nò.

5 Si dimanda: Vno infamiò alcuna persona, alla quale non poteua restituir la sua fama, senza pericolo della sua uita, se sia tenuto restituir la con questo pericolo? *Resp.* di nò, essendo che la uita dell'huomo sia un bene di maggior grado, & un'ordine superiore alla fama. Onde diremo, che si come l'huomo nò è obligato perder la fama, per la roba, quando altro non si possa fare, così non douemo ponere la nostra uita in pericolo, per restituir la fama ad altri. Eccettuando (dice Soto) che non fosse per debito di coscienza, per hauer infamato falsamente alcuna famiglia illustre d'heresia, o di ribellione contra il suo Re, o Prencipe, & che quello fuisse còdannato a morte per la ritrattatione del quale, quello s'affollerebbe.

6 Si dimanda: Vno per mettersi in gratia di vno, diceua mal d'alcuno, se sia tenuto a restitutione della fama di quello? *Resp.* di sì, & et andio ciò che disse fosse anco la uerità, perche lui dettasse la fama di quello, & la denigrò, facendo sapere i misfatti del prossimo a chi non lo sapeua, sia in qualouque modo. Si come sogliono fare alcuni iquali mostrano burlare, & dir cose facete nondimeno tutta uia infamano il prossimo, questi non si deueno ne anco assoluere, quando ne seguitasse la denigratione della fama di quello.

7 Si dimanda: Vno essendo accusato in giudicio d'alcun peccato occulto ueramente, ilquale non si poteua con uerità prouare, & essendo dal Giudice interrogato, negaua il delitto fatto, anzi di più, che notaua l'accusatore di falsità, & di calunnia; per fuggire la pena giudiciaria; se sia tenuto a restituir la fama all'accusatore, per hauer quello indirettamente rassato quello di falsità? *Resp.* se esso Reo, mentre fu dimandato, & esaminato, secondo la forma delle leggi, cioè con indicij sufficienti, & probabili, negasse la uerità del delitto, notando anco l'accusatore di falsità, & calunnia, dirassi, che peccò mortalmente, per hauer negato la uerità, ch'era tenuto dir la, & per hauer infamato l'accusatore, al quale sarà anche tenuto restituirgli la fama. Ma però non sarà tenuto ritrattarsi inanti al Giudice, ma per altra uia, & con parole sobrie, sodisfare a quello. Ma se esso Reo non fu esaminato, secondo la forma delle leggi, & il delitto prouar non si potesse, se negò la uerità del commesso delitto senza giuramento, non peccò, se non uenialmente, perche non disse mentita pernicioza, essendo che se sia scusato solamente, ma se hauesse negato con giuramento, hauerebbe peccato mortalmente, per il giuramento falso.

8 Si dimanda: Vno hauendo commesso alcun delitto, & essendo accusato, che ueramente, non si poteua prouare, fu accusato in giudicio, ne uolendo notare alcuno d'infamia; ma solamente preferuarli dal peccato di calunniare alcuno, & da infamia, negò inanti al Giudice, o affermò, se peccò? *Resp.* se non u'erano indicij probabili, & sufficienti, per saluarsi doueua tacere; perche non è obligato rispondere al Giudice, che l'esamina contra la forma, & regola della giustitia. Ma se parliamo quanto alla restitutione della fama; quando solamente hauesse negato il delitto, senza hauer notato l'accusatore, dirassi non esser tenuto ad alcuna sodisfattione; perche in tal caso nessuna ingiustitia commise contra esso accusatore. Et per il suo tacere, o per hauer solamente negato il delitto commesso, senza notare (dico) esso accusatore, & che esso accusatore restasse infamato di falsità, o calunnia, o altro, imputasi a esso accusatore; poiche propose inanti

inanti al Giudice quello, che prouar non poteua. Onde egli istesso fu cagione della sua infamia. Ma se esso Reo hauesse negato il delitto, & notato anco l'accusatore di calunnia, & falsità, all' hora sarebbe obligato alla restitutione della fama d' ambedue, l'uno a l'altro, & sodisfarsi; dicendo esso accusatore hauere errato, per hauerlo accusato ingiustamente, & non dica falsamente, essendo il delitto vero, ma occulto. Et il Reo deue dire all'accusatore, se l'hauesse calunniato falsamente, & non dire totalmente affermatiuamente: perche dice Soto, quando affermatiuamente dicesse, verrebbe a confirmare il suo peccato commesso, ch'è occulto: alla qual cosa non è tenuto per le ragione sopradette. Ma deue per parole discrete, & accomodate, & anche fuori di giudicio a tempo, & luogo sodisfare, ouero rinocciarsi l'uno all'altro l'ingiurie date.

Si dimanda: Perche hauemo detto, che l'uno deue rinocciarsi a l'altro l'ingiurie date; l'uno rinocciò a l'altro l'ingiuria, se peccò, per hauer rinocciato alla sua fama? *Resp.* secondo il Gaiet. di nò; Ma Soto vuol di sì, perche volendo concordarli ambedue, dirassi, colui che può infamare se stesso senza peccato, potera anco alla sua fama rinocciare: Et chi non potesse infamarsi, senza peccato, nè meno potere rinocciare alla sua riputatione. Ma diremo ben questo fermamente, che quando l'accusatore fosse calunniato di falsità, & ch' il ritrouasse essere huomo d'una uita intiera, & degno di fede, che non obstante fosse stato calunniato, sarebbe in ogni modo tenuto per huomo da bene, & uerace, ouero che hauesse prouato per altra uia la sua accusa essere stata uera. Onde per questa uia in tutti i modi lui uerebbe a ricuperare la sua fama; & esso accusato (quando per quella uia esso accusatore hauesse recuperato la sua fama) non sarebbe più tenuto di fare a quello alcuna sodisfattione. Ma quando non fosse di uita intiera, l'uno deue rinocciare a l'altro l'ingiurie date, come è detto.

10 Si dimanda: Vno essendo stato accusato in giudicio d'alcun peccato secreto, & essendo esaminato secondo la forma delle leggi; se negando, pecca, non potendosi prouare? *Resp.* secondo S. Tomaso. Se mentre il delitto, sopra ilquale è interrogato, n'apparese indicij espressi, & evidenti, ouero che ne constasse per qualche meza proua, o pur almeno ne fosse publica voce, & fama, & che l'Giudice (mediante questi indicij) l'interrogasse, giuridicamente, direbbe di esaminarlo, & esso Reo sarebbe tenuto sotto pena di peccato mortale confessare la uerità, Imperochè costando questo, & che lui negasse, in tal caso, se lui morisse mentre è torturato senza confessar il vero, morirebbe dannato, perche fa contra il debito, & forma della Giustitia, poi che in questo è tenuto obedire al Giudice, perche uia la Giustitia legitimamente. Ma se l' delitto sarà occulto, nè costanza per nessuna delle tre sopradette cose, all' hora con buona coscienza deue negarlo; perche non è tenuto confessare il suo delitto; poiche il Giudice non offerua il debito dell'ufficio suo, in dimandare secondo la forma, & regola delle leggi: & esso gli hauesse dato il giuramento, non deue giurare il falso; ma per saluare il giuramento, & se stesso, deue non affermare, nè negare il delitto, ma star sul silentio, per non confermare, & per non negare, ouero rispondere con altre parole, lequali siano tali, che non affermano, & non negano, perche negando (hauendo giurato di dir la uerità) si pecca, & confermando senza poterli prouare per vna delle tre sopradette condizioni, medemamente si pecca, & poi nè uia la uita, o altra pena oltre l'infamarsi da sua posta, ch'è vn'altro peccato.

Et accioche io sia bene inteso delle predette tre condizioni, che si ricercano a far, che l' Reo sia tenuto dir il vero del suo delitto al Giudice. Dico quanto alla fama publica, che non ogni mala fama sarà indicio sufficiente, ch'un Reo si accusi, o vbidisci al Giudice, a douerli dire il vero; Ma dico, che si ricerca vna certa mala fama, laquale uadi intorno, con vn clamor frequente, del tal delitto segnalato, fatto dalla tal persona, & che detto clamore sia appreso d'huomini di qualità, degni di fede, di buon nome, & approbati: dalliquali s'habbia per cosa certa con ragione, che detto delitto sia fatto dalla tal persona, o con ragione, se n'habbia almeno sospetto. Perche quando corresse vn detto di pochi huomini, non sarebbe fama tale, che bastasse a farlo confessare, o d'una persona particolare, nè meno si dice, chi sia l'Autore, questo non li chiamerebbe fama, ma propriamente Romore. Et anco (dico) che si dica del tal delitto segnalato, & non d'altra mala fama d'altro peccato, del quale non è stato inquisito, o querelato; perche questo non è sufficiente a far che confessa. Onde ne seguita, che l'Giudice inquirendo, o esami-

Giardino di Sommisti. Parte Seconda.

Cc 3 nando

Vi supra.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

2. 2. q. 69.

art. 2.

Extra de ac
cusationib.
c. inquisitio
nis.

nando d'altra cosa, che di quella, ch'è stata querelata, o che almeno dipenda da quella, peccati mortalmente, & è tenuto alli danni, & interessi d'esso Reo, per aiutarli, si come chiaramente s'ha nel Decretale, doue si legge queste formali parole. *Inquisitio debet fieri solummodo super illis, de quibus clamores aliqui praecefferunt.* Et che sia detto Clamore (dico) d'huomini qualificati, & approbati, perche se ben corresse vn frequente strido per la Citrà, & ch'esso grido fosse tra huomini di tauerne, o di piazze, o di villani, o d'altre fore di vil conditione & ch'esso Reo fosse appresso d'huomini di qualità in buona opinione, & nome la mala Fama, che corresse, non sarebbe sofficiente, a far che'l Reo confessasse, & à muouer esso Giudice, quando fosse giusto, da bene, nè aspirasse alla vita di quello, o alle sue facoltà, o a suoi danari, si come io per scienza d'alcuni dir ne posso, che ad altro non aspirauano, si come s'è già prouato. Et questo sia detto a bastanza della publica voce, & fama, diremo hora dell'indicij.

Coro. ibid.
l. i. occisoria.
ff. ad Silla.

11 Quanto all'indicij, l'istesso dirassi, che s'è detto della publica voce, & fama, perche non ogni forte d'indicij sono sofficienti, di far ch'un Reo habbia da confessare il suo delitto occulto, & da vbidire al Giudice, come di sopra è detto, ma bisogna che siano indicati manifesti, chiari, & perfetti, acciò manifestamente, & chiaramente dimostrino il delitto, perche quella tal persona, laquale viene accusata l'habbia fatto. Et se gli detti di molte persone, saranno diuersi, non si dirà, che siano indicati perfetti, nè si faranno perfetti. Et per vn solo indicio particolare regolarmente non si deue procedere contra alcuno. Imperoche quando d'alcun Giudice si procedesse, esso Reo non farà tenuto a rispondere, si come chiaramente si ha per la Glosa, & dicefi per Bartolo. Ma dirassi bene regolarmente quando per vn solo testimonio, che sia perfetto degno di fede, & di buon nome, che con i suoi occhi proprij, o proprie orecchie haueffe visto, o sentito, si prouasse, bastaria a procedere contra quello; Ma non bastaria, quando dicesse io gli ho visto la spada nuda in mano, o infanguinata, & simile. Et però (dico) bisogna, ch'esso testimonio sia huomo di buona fama, & perfetto, & in modo tale, che non si possa reprobare, con cettione alcuna, perche quando si possa reprobare, deue essere altrimenti.

Panor. ca. i.
de confess.

12 Quanto poi alla meza proua, farà, ch'el delitto consti per vn testimonio citato, giurato, & prodotto in giudicio, & che dica interamente, & direttamente hauer visto commettere il tal delitto al tale, & che sia persona degna di fede, di buona fama, & perfetto. Et quando s'haueffe due testimonij tali, che parlassero di vista, & che dicessero tutti due vna cosa, senza variar ponto allhora dirassi fare vna proua intiera, & per far che esso Reo confessasse senza peccato, & vbidischi al Giudice di quanto li sarà comandato sopra il tal delitto accusato, bisogna, che tutte queste predette conditioni & indicati siano notificati al Reo per il processo, acciò sappia in che stato si ritroua la sua causa, onde se gli deue fare intendere, lui essere obligato dir la verità, & vbidire alla Giustitia, di quanto sarà dimandato del tal delitto. Et acciò esso Reo habbia da confessare il vero (dice S. Tomaso) ch'el Giudice deue manifestarli essi indicati, che si hanno nel processo contra lui; allhora, quando il vorrà esaminare, perche se non lo sapesse, & che lui negasse la verità, si crederebbe da lui il delitto essere occulto, & che il Giudice lo dimandasse per tentar di saper da lui la verità del delitto, o qualche altra cosa, onde per questa ignoranza, quando tacesse, sarebbe scusato dal peccato mortale. O quãti errori, che da molti Giudici si fanno, poiche molte volte, & più si procede contra la forma, & regola delle leggi (si come ho detto di sopra) che io sò per scienza d'alcuni, per ilche gran conto hanno da rendere a Dio, oltre poi, che sono tenuti alla restitutione del danno, dell'interesse, & della fama di quello.

Coro. ibid.
v. supra.

13 Si dimanda: Vno essendo tormentato dalla Giustitia d'alcun delitto occulto, & negando la verità, disse falsamente lui non essere stato, ma essere stato il tale, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando infamato l'haueffe in giudicio secondo la forma delle leggi. Et se quello infamato per odio, o cattiuo animo più grauemente peccò. Ma però non sarà tenuto alla restitutione della fama, benchè habbia mentito, per le pene & tormenti, perche tal cosa non fa proua sofficiente, ne per questo colui sarà tenuto peggiore; sapendosi ch'ei disse questa infamia per il tormento. Ma quando poi lo ratificasse dopo la tortura, allhora oltre il peccato della falsità, sarebbe anco tenuto alla restitutione della fama: Et molto più anco sarebbe tenuto, se ciò haueffe detto, senza molta tortura.

Arm. de re
lit. nu. 41.

14 Si dimanda: Vn Reo essendo accusato d'alcuni misfatti fu posto ne' tormenti, il quale per

le per detti tormenti confessò, se peccò, & sia valida detta sua confessione? Resp. se lui di ciò, che fu imputato non era Reo, dirassi di sì, che peccò, & anche se non era per indicati manifesti, & proue, si come è detto di sopra, ma la sua confessione per esser posto ne' tormenti, ouero indrizzato a quelli, ouero che gliera in una carcere, doue era molto affittito dalla fame, o dal freddo, & simile, non sarà valida. Et anche se per qualche caldo di colera haueffe confessato, non li pregiudica, se però in quella non persevera; Ma se lui haueffe confessato per vna leggier paura, sarà valida, perche vna leggier paura non fa, che ogni confessione paia, che sia fatta per paura della pena, o de' tormenti; ma deue (dico) esser posto nelli tormenti, o indrizzato a quelli. Et se e gli era d'erà manco di 15. anni, per nissun modo non li pregiudica; ma allhora gli farà pregiudicio, quando esso Reo passerà detta età, & che lui confessi spontaneamente, & per certa scienza, & per causa espressa, & inanti il suo Giudice, & alla presenza della parte, & non sia contra natura, nè contra la ragione, & sia fatta di cosa litigiosa, & che non sia contra la libertà, altrimenti non pregiudica, & la confessione deliberata, non può esser riuocata, nè meno la geminata, o reiterata, sotto pretesto d'errori, perche reiterandola, di celi esser deliberata.

15 Si dimanda: Alcuni Giudici, & Vfficiali, posero vn Reo alli tormenti, inanti, che fusse ro passati gl'indicij sofficienti, se peccarono? Resp. di sì, & sono homicidarij, & oltre il peccato mortale sono tenuti alla restitutione di tutti i danni, allhora che sono sospesi, o morti, per conto della confessione fatta per forza di tormenti, & anco dicefi (dico) ch'vna simile, & così fatta confessione, per indicati non vale, ancor che gl'indicij soprauenissero, dopò fatta l'essamina, perche quelli non confermano la confessione.

16 Si dimanda: Vn Giudice per suo mero vfficio procedette contra vn Reo, per vfo d'inquisitione, se peccò? Resp. di no, & allhora esso Reo sarà tenuto a rispondere, & dire la verità, sotto pena di peccato mortale, se però il fatto, o delitto sia notorio, o che la fama, che corre, vna, ouero (come ho detto) la proua sia a bastanza, quando si procede per conto della pena spirituale, ma non dell'altra. Ma se il delitto non sarà notorio, nè meno l'infamia viuesse, esso Reo allhora non è tenuto a rispondere, ancor che egli haueffe giurato, dire la verità, nè in questo si deue obediare al Prelato per esser contra la carità poiche le cose occulte non si deueno pubblicare, & infamar se stesso, ma lasciarle a Dio. Ma (come di sopra ho detto) non si deue dire la bugia, per il giuramento, ma occultare la verità, con circonlocutione di parole, o tacere, senza mai rispondere.

17 Si dimanda: Vno era debito ad alcuno cinquanta ducati; & essendo dimandato dal Creditore, gli negò, per ilche esso Creditore procedette contra di lui criminalmente, querelandolo; ilquale essendo costituito, negò, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restitutione della fama a esso suo Creditore, poiche in questo modo gli tolse la fama, & fece ingiuria alla Giustitia, per hauer negato a quella, la verità, onde sarà tenuto insieme con la fama del Creditore, etiandio dir la verità alla giustitia, & restituir li 50. ducati, & tutti i danni, & interessi.

18 Si dimanda: Vn Sacerdote confessò nel giudicio, del foro secolare alcune cose malfatte, per timor de' tormenti, senza licenza del suo Prelato, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, oltre che si è fatto irregolare, & se haueffe detto alcuna cosa non vera sarà tenuto disdirsi, & farne la penitenza, oltre l'infamia, & il peccato acquistato, & il scandolo dato a chi l'ha vditto.

Della Restitutione de' Giudici, della fama, della roba, del danno, et interesse, ch'essi deueno fare, quando ingiustamente giudicassero, o malamente inquirissero. Cap. CCLII.

S O M M A R I O.

Cose, che deueno concorrere, secondo la forma delle leggi, accio il Reo confessi, vedasi al caso 8.

- 1 Il Giudice, ch'inquirisce il delitto notorio, senza il Delinquente, nè contra quello procedendo, infamia, come pecca, & perche.
1 Il Giudice, che non sa, chi habbra commesso il delitto notorio, & inquirisce sopra alcun particolare, pecca, & perche.

Arm. de con
fessione in
diciali, nu.
l. 2. & 3.
l. 1. §. diuus.
ff. de quab.
Cap. ex lite.
ris. de diuor.
Panor. in c.
ex parte. de
confess.
Fels. in c. &
nerabilis de
except. col. 2.
circa princ.
Cap. si quis
reat. 2. q. 3.
Armil. ibid.
nu. 5.
Eudou. de
Ro. in l. 1.
Gl. in l. Mar
tinus ff. cod.
tit.
Bar. in c. ad
nostram. in
ff. de prob.
Armil. ibid.
nu. 8.
S. Thom. &
Pan. 2. 2. q.
69. art. 1. in
c. in super.
de confess.

L'Autore.

L'Autore.

- 2 Il Giudice, ch'interroga il Reo de' complici, che siano occulti, come pecca.
- 3 Il Giudice, che per ironar alcun delitto comanda a i Sudditi la rivelatione, come pecca, & perche.
- 4 Il Giudice, che Sede alcuno commettere alcun delitto, & lo ritiene, pecca, oltre la restituitone del danno, & interesse, & perche.
- 5 Il Giudice, che procura sapere i delitti occulti, inquirendo, come pecca.
Il Giudice, che constrenghe alcuno, che ritenga in prigione, con giuramento, pecca, come, & perche.
Colui, che manifesta al Giudice il peccato occulto altrui, pecca, come esso Reo, che lo confessasse.
- Il Giudice, che per acquistarsi fama, inquireisce, & fa giustitie severe come pecca, & perche, benchè il Reo, si fosse emendato.
- 6 Il Giudice, che condanna l'innocente per le proue nel processo, come non pecca, & perche, & come, & perche pecca.
- 7 Il Giudice, che procura di sapere i delitti occulti, dicendo, che è stato quello, come pecca.
- 8 Il Reo, che non dice la verità, secondo la forma delle leggi, pecca, & perche.
Le cose, che deouono concorrere, secondo la forma delle leggi, accio il Reo confessi la verità, quali, & quante siano.
- Il Giudice, che con terribilità costituiscono i Rei, peccano, & perche.
- 9 Il Reo, che non è interrogato del delitto commesso sopra altri, come non sia tenuto a rispondere, & perche.
I Giudici, che costituiscono i Rei de' delitti occulti, non accusati, peccano, & perche.
- 10 Il Reo, che non risponde, secondo l'interrogatorio della forma delle leggi, pecca.
Cose, che si ricercano alla confessione del Reo, quali, & quante.
- 11 Il testimonio, che depone equiuocamente per fauor d'alcuna parte, pecca, olivè poi l'esset tenuto al danno, & alla fama.
- 12 Il testimonio, o altri, che depone con giuramento, dicendo ciò saper per ricordanza, come pecca.

Nau. c. 18.
nu. 38.

Inno. in c. 1.
de postulat.
pralat.

Nau. c. 18.
nu. 39.



Si dimanda? Vn Giudice inquireua d'un delitto notorio, saluando sempre l'interesse de' stati, o d'heresia. Ma il Delinquente, o malfattore era occulto, se detto Giudice, che inquireisce, o inuestiga, o procede per via d'inquisitione, non procedendoui contra esso delinquente infamia, o cosa, che tanto vaglia, & sia probabile, pecca? *Resp.* di sì, & mortalmente. Imperoche tutta la diffinitione della Mormoratione, & della Detractione li contiene, & casca sopra di lui, poiche dannifica, o vuole dannificare, ouero pone esso Reo in probabile pericolo, di dannificare la sua fama, contra la legge, che comanda, che non si debba procedere per via d'Inquisitione contra alcuno, prima, che non sia fatto infame; Ancor che esso Giudice sapesse, che vi siano due o tre, & anco quattro testimonij, per liquali si può prouare il delitto, se non vi è anco l'Accusatore, perche ne anco bastano gli inditij. Ma può ben dimandare in generale esso Giudice, quando il delitto sia notorio, & il Delinquente sia occulto, chi l'ha fatto? ma non può, ne deue già dimandare, se il tale, o il tale in particolare l'ha fatto.

2 Si dimanda? Vn Giudice interrogaua vn Delinquente d'alcun misfatto. Dopò che esso Delinquente hebbe confessato il suo delitto a esso Giudice, l'interrogaua anche di colui, che l'accompagnò, o l'aiutò al misfatto; essendo ancora occulto, se peccò? *Resp.* secondo il Nauarro di sì, perche volle dannificare, ouero dannificò la fama del prollimo, ouero l'ha posto in gran pericolo d'infamia. Ouero se (essendo Delinquente, & ha uendo confessato i suoi delitti) ha manifestato i suoi compagni occulti, fuori de' casi, che la legge permette, ouero comanda.

3 Si dimanda? Vno fece vn delitto, il quale per ritrouarlo, il Giudice, o Prelato, o Vicario, che quello fosse, comandò a tutti i sui sudditi, generalmente, tutti quelli, che hanno visto, o inteso dire, chi sia stato colui, che rubbò la tal cosa, o fece il tal delitto lo debba manifestare in termine di tanti giorni, sotto pena, &c. se questo Giudice, o Vicario, &c. pecca? *Resp.* (secondo il Soto) di sì, & mortalmente. Imperoche in questo fatto di questo

questo bando, dannificò, ouero uolle, o da cagione di dannificare la fama del prollimo, contra la legge, laquale non uolle, che i sudditi siano obligati a manifestare il delinquente occulto; accioche quello sia castigato; ma uolle, che egli restituisca il dāno fatto, ilquale danno si può restituire senza manifestare il delinquente. Peche non si deue secondo il Nauarro intender per altri, che s'habbia da manifestare, se non quelli, che sono publici, & manifesti, & per fama noti, & non quelli, che sono occulti.

4 Si dimanda: Vn Giudice hauendo ritenuto un Reo, ilquale lui stesso uiddo, che rubbò alcuna cosa notabile ad alcuno, & costituendolo, quello negò sempre, per ilche esso Giudice lo tenne prigione molti mesi, con danno notabile di quello, & della sua famiglia, se sia tenuto esso Giudice alli danni, & interessi patiti da quello, & dalla sua famiglia? *Resp.* di sì, oltre il peccato mortale, perche lui non può far sentenza alcuna, se non per allegata, & approbata.

5 Si dimanda: Vn Giudice, o Prelato, o Vicario, che fosse, cercò, & procurò sapere i peccati occulti d'alcuno, ouero chi sia stato colui, che fece il tal delitto, ilquale era publico, uolendo con questa inquisitione, dannificare la fama del prollimo, o ponerlo in pericolo di dannificarla. Ouero haueua in prigione un Reo, ilquale subito, che l'hebbe in prigione, lo costrinse a douer giurare di dire la uerità, sopra tutto quello, che gli farà dimandato, & lo dimandò in particolare di tutto, & d'ogni parte del caso; Per ilquale lui era ritenuto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche fece contra le leggi a uoler saper, quando, & come, & perche, o procura, o vuol saper contra le leggi peccati occulti d'alcuni. Imperoche tanto più pecca colui, che fa manifestare l'altrui peccato secreto, che colui, che lo manifesta; quanto colui, che ascolta la mormoratione, essendo cagione di essa; tanto o più pecca, che il medesimo Mormoratore. Ma quando il delinquente fosse interrogato dal Giudice, generalmente de' suoi compagni, che per le leggi si deouono manifestare, non peccarà, ne esso Reo, ne meno il Giudice, quando da lui sia interrogato ne' casi della legge permessi. Imperoche altrimenti facendo; io non lo scusarei da peccato mortale, si come non scuso, ne anco molti Giudici, liquali parendo a loro, che la Giustitia, consista, (bene, o male, che sia) in far manifestare i delitti; Et in bene, o in male acquistarsi nome, & fama di far giustitia, & esser Giudice giusto, & seuer, desiderando, & usando ogni lor potere, & arte, che (bene, o male, che fosse,) accio il colpito confessi, & manifesti tutti i delitti secreti, & i compagni suoi; ancorche quelli appresso Dio siano emendati, & mostrino segni, per i quali gli habbia da credere per giusta ragione la loro emenda, & che non ui sia fama, ne inditio contra di loro: ne meno ui sia caso, nelquale il delitto del partecipante debba muouere il Giudice. Onde all' hora non deue il Giudice interrogare i Delinquenti in particolare, se sia il tale, o il tale; eccetto quando contra alcun di essi tenesse la infamia già prouata. Ne meno sono scusi quelli Giudici, che con tormenti interrogano i Rei, etianio ne' casi, ne' quali si permette interrogarli, quando non ui sia fama, ne inditij, ne profontione legitima, che habbiano compagni.

6 Si dimanda: Vn Giudice condannò un'innocente, secondo il processo formato falsamente, & per la mala informatione pigliata contra quello, ilquale fu querelato falsamente, & ingiustamente, dico falsamente, & ingiustamente, per esser da esso Giudice stato condannato secondo il processo, e mala informatione pigliata contra quello, se peccò? *Resp.* di no, ne meno offese la Giustitia per giudicare, & dar la sentenza, per allegata, & approbata. Ma all' hora peccarebbe quando esso Giudice sapesse realmente l'innocenza d'esso Reo, quando ciò dicesse fuor del giudicio, perche all' hora non giudica, ne parla, come Giudice, ma come prollimo.

7 Si dimanda; Vn Giudice, o Prelato, o qual si uoglia altra persona particolare procurò, & cercò di sapere alcuni peccati occulti d'alcuno, con dimandare, chi fu quello, che fece la tal cosa, o delitto, ilquale è publico per dannificare, o dannificò, o pose almeno in pericolo di dannificar la fama del prollimo, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per hauer cercato quello, che non permetteuano le leggi, percioche più peccò esso Giudice inquirendo, o constrengendo alcuno che fosse in prigione a giurar, & douer dire la uerità sopra tutto ciò, che gli sarà dimandato per fare, o procurare, che si manifesti l'altrui peccato secreto, che colui, che lo manifesta. Hor quanti Giudici di simile qualità sono,

L'Autore.

Nau. c. 18.
nu. 41. & 57.

Salu. in l. 1.
q. 2. C. de accusa.

Coro. de veritate fama.
c. 6. nu. 3.

Nau. c. 18.
nu. 41.

sono, nè se ne confessano, nè meno, se ne fanno coscienza. Perilche non facendone penitenza sono in stato di dannatione.

Naua. c. 25. num. 37.
S. Tho. 2. 2. q. 69. art. 1. c. 2.
Gaet. ibid. Gab. 4. diff. 15. q. 6. art. 2. concl. 6.
Palud. in 4. diff. 19. q. 4. col. 3.

L'Autore.

M. Ant. Canelli da Tolent.

Naua. c. 25. num. 36. 37.
S. Tho. 2. 2. q. 70. art. 1. Adria. Quo. lib. 1. q. 1. Gaet. lib. 17. respons. 5.

S. Tho. 2. 2. q. 69. art. 1. c. 2.
Gaet. ibid. c. Palu. ibi. Naua. c. 25. nu. 35. Bar. in l. fi. nu. 7. ff. de quast.

Si dimanda: Vno Reo ritrouando si nelle forzede la giustitia, per alcuni delitti commessi, & essendo costituito dal Giudice à douer dire la uerità, se non dicendola pecca? *Resp.* di sì, & mortalmente quando sia interrogato dal Giudice secondo la forma delle leggi, d'alcuna cosa, se sapeua, o credeua, ch'era così, & negò la uerità, ancorche il delitto fosse degno di pena di morte. Ma a confessare detta uerità, secondo la forma delle leggi bisogna gli concorrano queste tre cose, acciò sia esso Reo, tenuto a confessare il delitto. prima che il delitto sia manifesto, o famoso, ouero mezo prouato. Mezo prouato intendesi quello, quando un testimonio gli sia, & che testifica di uerità, che è quello, che nella legge si dice. *Omni exceptione maior.* Ouero, che gli siano inditii bastanti per prouare, che sono quelli, che fanno la causa meza prouata, o siano molti, o un solo inditio. La seconda sarà, che gli inditii, & la fama siano prouati nel processo. La terza sarà, che siano fatti noti al Reo, acciò egli uede, ch'è obligato obedire al precetto del Giudice; Altrimente dirassi, che esso Reo, non è mai obligato a confessare il suo delitto in giudicio.

Ma quando egli si, o deue sapere, che il processo è fatto giustamente, all' hora è obligato a confessarlo. Et è tanto obligato, che il Confessore non lo deue assoluere, se egli non determina di confessare al Giudice la uerità, si come hauemo detto al cap. dell' assolutione: per la qual cosa auuertiscano anco bene essi Giudici nel costituire: Delliquali alcuni subito, che hanno un Reo nelle forze, con desiderio disordinato cercano per uie in esqui site, di farli confessare quello che è, & quello, che non è, interrogandoli subito che gli hanno nelle prigioni nel principio dando il giuramento, che debbano dire la uerità, di quanto gli sarà dimandato, & non del delitto, o delitti soli commessi, ma di quanto li sarà dimandato, & li dimandano di tutto particolarmente, seueramente minacciandogli, & ponendoli in terrore, & spauento grande; di maniera che alle uolte gli fanno confessare il delitto, che con buona coscienza non possono, nè deueno confessare, se bene detto delitto esso Reo hauesse commesso. Et alle uolte gli fanno con le loro terribilità, & minacci contradire di quello ch'egli haurà detto una uolta. Ilche è grauiissimo peccato di essi Giudici. Et gli dico, che molto più seueramente faranno ancora loro costituiti dal sopremo Giudice.

Si dimanda: Vn Reo haueua commesso un delitto di furto, & fu interrogato dal Giudice di adulterio, se esso Reo sia tenuto a rispondere, etandio che hauesse commesso detto adulterio, & non confessandolo, se pecca? *Resp.* di no, che non pecca, imperoche lui è stato accusato di furto, & non di adulterio, perilche deue essere interrogato di esso furto, & non di adulterio, del quale egli non è stato accusato, ne diffamato, per laqual cosa peccano grandemente quelli Giudici, i quali interrogano essi Reo di peccati occulti, non ancora accusati, nè diffamati. Et esso Reo pecca mortalmente a manifestare i complici nel delitto, poiche esso ha confessato il suo delitto, ancorche gli lo comanda il Giudice, quando però non sia d'heresia, o in danno della Republica.

Si dimanda: Vno sapeua che N. era debito ad alcuno, il quale essendo dimandato dal Giudice a douer dire la uerità di ciò, che sapeua di questo credito, non rispose secondo le leggi, & secondo la uerità di quanto lui sapeua, ma in altra maniera, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche essendo interrogato dal Giudice conforme alle leggi d'alcuna cosa di quello, che lui sapeua, o credeua, nè rispose all' interrogazione, come era tenuto peccò mortalmente, etandio che fosse stato cosa criminale, quando gli concorrano tutte le sue cose necessarie; cioè che la cosa o delitto sia manifesto, o famoso, o mezo prouato, cioè d'un testimonio solo, che testifica di uerità, & non di uerità. Laquale meza proua si chiama. *Omni exceptione maior.* Ouero che gli siano inditii prouati, & notificati al Reo, & sarà tenuto oltre il peccato alla restitutione della fama, & del danno.

Si dimanda: Vno sapendo alcuna cosa, & essendo interrogato dal Giudice, secondo la forma delle leggi, per non far di spiacere a una delle parti, per esser quello suo stretto amico, o parente, affermò per uerità in giudicio quello, ch'egli sapeua esser falso, o parlò con dubitanza, o pur tacque essa uerità, ouero disse la uerità in alcune cose, ch' a quello era utile, tacendo ciò, che all'altra parte conueniu, & era utile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente,

mortalmente, oltre poi ch'è tenuto di restituire la fama, & il danno, & così afferma esso Nauarro ancora, insieme con San Tomaso, & altri percioche per detta testimonianza, offese Dio, il prossimo, il Giudice, & fu spergiuro, ne lo scusa il giusto timor di non testificare.

Si dimanda: Vno essendo interrogato da vn Giudice d'alcuna cosa, o ciuile, o criminale, il quale giurato di dir la uerità, & fatta la sua debita diligenza in ricordarsi della uerità, disse, ch'egli seppe per ricordanza, & disse la bugia, credendo esser la uerità, se peccò? *Resp.* di no, ma fece errore, ma non peccò mortalmente, nè meno è tenuto ad alcuna restitutione, si come volle il Nau. & Gaet. & S. Tomaso, percioche non vò alcuna fraude, o malitia, ma con intentione buona, di dir la uerità, & vò ogni debita diligenza.

Della Restitutione delle cose trouate, a chi, come, & quando.
Cap. CCLVI.

Vedi anco i capitoli precedenti della Restitutione, & gli seguenti.
Et cose trouate.

S O M M A R I O.

Restitutione di cose trouate di quante sorte sia, a chi come, & quando si deue restituire.

- 1 Colui, che troua alcuna cosa, che non habbia hauuto padrone, sono sue proprie, perche.
- 2 Colui, che troua oro, o argento, o altra cosa in luoghi marini, & riuo di fiumi, non è tenuto restituire per esser sue proprie, & perche.
- 3 Colui, che troua alcuna cosa d'alcuno, che non si troua di chi sia, quello, che ne deue fare, come, & perche.
- 4 Colui, che troua alcuna cosa in luogo alieno, dopo lo compra, essa cosa è fatta sua, perche, & come.
- 5 Il Principe, che s'alcuno haauer trouato alcun tesoro, quanto ne deue dare all'inuentore, come, & perche.
- 6 Il marito, che troua alcuna cosa ne beni dotali, come deue diuiderli.
- 7 Colui, che troua alcuna cosa in luoghi di liuello, o di affitto, come l'ha da diuidere, perche, & con chi.
- 8 Colui, che per strada, o in portugio, o altro luogo ascoso troua alcuna cosa, la deue restituire, come, a chi, & perche.
- 9 Colui, che troua danari, o altra cosa nascosta per paura di guerra, la deue restituire, come, quando, perche, & a chi.
- 10 Colui, che troua danari, o altra cosa è troua padrone, quello, che deue fare, & perche.
- 11 Colui, che per nigromantia troua alcuna cosa, pecca, ne la può tenere, & merita castigo, ben che fosse in casa sua propria.
- 12 Colui, che troua roba ne suoi luoghi menati dall'acqua, come, quando, & perche li possa tener per se.
- 13 Colui, che uede, & toglie per se alcuno animale preso con lacci, come il possa tenerlo senza peccato.



Si dimanda: Vno trouò vna certa cosa, che non hebbe mai padrone, se sia obligato restituirla, a chi, & come? *Resp.* di no, perche *de iure gentium*. le cose trouate, che non hanno padrone, si concedono a coloro, che prima le trouano, come s'uno trouasse vn pezzo d'oro, o d'argento, & simile appresso vn fiume, o in vn campo, &c. Costui non è tenuto a restituirla altrimente, nè fa contra la legge, che dice colui, che trouerà minere d'oro, d'argento, o vna perla, & simile, onde senz'altro la può tenir per se con buona coscienza,

Ca. 25. nu. 40.
2. 2. q. 70. art. 4.

ibid. ut supra

Medi. lib. 1. c. 14. §. 33. cap. 4.

2 Si dimanda: Vno trouò una certa cosa, che haueua Padrone, ma non appareua, se la deue restituire, & a chi? *Respond.* di sì, & a poveri, quando s'haurà fatto le debite diligenze, per vedere se si troua il padrone d'essa, o di danari, o altra robba, che fosse, & non trouandosi con licenza del suo Confessore la può tenir per se quando fosse pouero, ma quando non fosse molto pouero, la più sicura è darla per amor di Dio a poveri, & dispenarla in opere pie. Ma quando fossero caualli, ò altri bestiami s'ha da offeruare le leggi del paese.

3 Si dimanda: Vno trouò alcune robe, che anticamente hebbe patrone, ma al presente non l'ha, come farebbe vn Theforo, & simile, se si deue restituire, & a chi? *Resp.* se detto Theforo l'haurà trouato nel suo luogo stabile, & proprio non essere obligato altrimenti, ma se l'haueffe trouato in altrui luogo, & fu contra la volontà del Padrone del luogo, tutto esso Theforo deue essere del Padrone del luogo; Ma se colui gli lo haueffe a esso padrone, che lui gli è vn Theforo, & che il padrone del luogo non ne haueffe tenuto conto, anzi à un certo modo, se ne fece beffe, tutto detto Theforo sarà di colui, che l'ha trouato ma se l'haueffe trouato a caso, cauando in detto luogo, s'ha da partir fra lo vguallmente, quando non gli fosse altra legge del Principe, perche allhora bisognaria fare, secondo la legge del Principe. Imperoche in molti, chi troua Theforo in luogo publico, deue diuiderli fra il Fisco, o fra la Città, o fra la Villa, & se è in luogo sacro, se deue diuidere col Prelato di quel luogo, o altre persone sacre.

4 Si dimanda: Vno staua in luogo d'altri, o ad affitto, o in altro modo, & cauando in quello trouò vn Theforo, & subito lo tornò a coprire, & andò dal Padrone d'esso luogo, & comprò detto luogo, se costui sia tenuto restituirlo, ò darli cosa alcuna? *Respond.* di no, perche l'Euangelio Santo, apertamente dichiara questo dubbio, dicendo: *Simile est regnum calorum, Thesauo abscondito, &c.* Onde si vede, che 'l Saluator loda questo tale: Et San Thomafo tiene anco questa opinione, così essere, & quando dal Principe gli fosse di mandato, gli deue dare il suo quarto, ò quinto, ma quando non gli fosse dimandato, non deue dare cosa alcuna al detto Principe, nè ad altri. L'istesso dirassi del marito, che ritroua alcun Theforo nella terra dotale, l'ha da diuidere con la moglie. Et così anco colui, che tiene a liucello perpetuo, o ad affitto terre, o casa, l'ha da diuidere, pche niuno di questi è integramente padrone di detti luoghi. Et in questo modo intendesi quella similitudine dell'Euangelio, che se colui l'haueffe potuto tenerlo per se tutto, senza comprarlo, nò l'haurebbe comprato.

Questi Casi ancora uedasi più chiaramente anco al Capitolo della Restituzione della Roba, al Caso 39.

5 Si dimanda: Vno andaua per strada, o per alcun campo, doue da un certo fù nascosto in una fratta, o in un buggio, o ptugio, di alcuna casa, un sacchetto di danari, o borsa, ouero danari gettati p il capo, & trouò detti danari, o sacchetto, ò borsa, ò valige, se gli deue restituire? *Resp.* di sì, perche questi non sono Theforo, ma è robba de' particolari, si come è detto di sopra. Et l'istesso dirassi di colui, che trouò certi danari nascosti da alcuno per paura di guerra, ò per tenerli meglio conseruati, deue restituirli al Padrone, ò a' suoi Heredi, quando il Padrone fosse morto, & non trouandosi di chi sia, deue farlo denontiare, & non trouandosi, darli a' poveri, quando però haueffe per congettura, che detti danari fossero da pocco tempo nascosti.

6 Si dimanda? Vno per arte magica, ò per incantamenti, ò per altri modi illeciti, cercò trouar alcun Theforo, & lo trouò, se pecca? *Resp.* di sì, et andio che fosse nella sua propria possessione, ò casa, pecca mortalmente, & merita pena, & castigo, ne lo può tenere, Imperoche tutto è del Fisco, se bene ad alcuni pare, che lo possa tenere, finche sarà denontiato, & condannato; Ma io dico con il Reuerendo Padre da Tolentino, dell'Ordine de' Frati Minori, di S. Francesco, & con molti altri Teologi, che lo deue subito denontiarlo, & darlo al Superiore, nè per niun modo lo può tenere per se.

7 Si dimanda: Vn torrente di fiume portò alcuni legnami, nelli campi di alcuni, ò nella via publica, quali furono nottati dal Padrone di detti campi, & li talse per se, se peccò? *Resp.* quando detto legname fosse di qualità, & che per legge si presumeffe, che fosse per derelitto, non peccarebbe, ma quando non si presumeffe per legge, che fosse, per derelitto, peccaria mortalmente, & sarà tenuto alla restituzione. Ma quando n'haueffe auisato il Padro-

il Padrone, & dettoli, che togliesse il suo legname, & datoli anco termine prefisso, dal Giudice, che lui, ò altro toglià il suo legname, ò toglialo qual si voglia altra persona, acciò gli sia sgombrato il suo podere. Et che il Padrone, ò altra persona, non se ne cura, il padrone della possessione, pigliandolo per se, non pecca altrimenti.

8 Si dimanda: Vno distese vn laccio, per prendere alcuni uccelli, ilquale da uno fu trouato, & gli vide dentro vn'uccello, ò altra sorte d'animale esser preso, ilquale prese per se detto uccello, se peccò? *Resp.* di no, doue non gliè alcuna vfanza, ò legge; Ma se gli fosse in quel luogo vfanza, che colui, che rende il laccio, la cattura sia sua, quello peccaria, & sarà tenuto alla restituzione di quello.

Della Restituzione della robba fatta, & male acquistata, per Limosina, & Ipocrisia. Cap. CCLVII.

Vedi anco Elemosina fatta per errore, con li Aderenti, & li Precedenti, & Seguenti Capitoli della Restituzione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che finge d'esser Santo, o altra cosa, che non sia, per riceuer Limosina, pecca, oltre l'obligo della restituzione, come, a chi, quando, & perche.
 - 2 Colui, che riceue alcuna cosa, per Limosina, per la qualità della sua uita, come gli sia lecito tenerla, quando, & perche.
- La Limosina, che si fa ad alcuno, che si crede esser pouero, come pecca, & la possa tenere, o restituire, & a chi.*

1 **S**i dimanda: Vno finse di esser Santo, diuoto, pouero infermo, Religioso, ò di buona vita, acciò gli fosse data Elemosina, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è tenuto alla restituzione, Imperoche per questa Ipocrisia, ò finzione, gli venne data Elemosina, che se haueffe saputo la verità, le persone non gliel'haurebbono data. Nè si deue restituire, à quelli, che gli l'hanno data, imperoche loro l'hanno data per amor di Dio, & hanno conseguito il lor premio, appresso Dio, ma la deuono dare ad altri poveri, ò a' Hospedali, & altri luoghi pii; Et allhora molto maggiormente son tenuti a distribuirle in opere pie, quando sono molte, & di gran somma.

Nau. ca. 17 nu. 107. Scoto cōmer. receptus. in 4. d. 15. q. 2. Adr. in 4. de resti. q. 15.

2 Si dimanda: Vno ilquale era quasi commodo, ma non conosciuto, per tale, ilquale nel parlare, conuersare, stare, & camminare, pareua ueramente esser un'huomo Santo: Per lequali cose molti gli donauano pur assai Elemosine, con lequali poi si fece più commodo, se peccò? *Resp.* se di questa bontà di vita, & buona natura, ciò gli ueniua donato, dirassi di no. Ma se glii credeuano, che fosse pouero, & che per povertà tali Elemosine gli dette ro, credendo probabilmente esser pouero, & per amor di Dio, dirassi di sì, & esser tenuto alla restituzione a i poveri istessi, benchè la finzione non sia stata impulsua, poiche le cagioni finali sono state per Dio, & per la necessità d'esso, credendo fosse pouero.

L'Autore.

Della Restituzione de' salarij che si fanno tra padroni, & seruitori. Cap. CCLVIII.

Vedi anco i precedenti, & sequenti della Restituzione.

S O M M A R I O.

- 1 Il padrone, che prende per seruitor alcuno senza prezzo, come deue pagarlo.
- Il seruitor, che sta con altri con salario, ad arbitrio di quello, che se gli deue dare, & perche.
- Il padroni, che non pagano i seruitori, per patto tacito, o espresso, peccano, oltre l'esser tenuto a restituzione.
- Il seruitori, che riceuono di più, di quello, che non meritano la lor seruitù, peccano, oltre l'obligo della restituzione.

Gli

2 Gli artisti di qualunque sorte, che tengono garzoni, o fiamigli, o lauoranti accordati, per tanti anni, accio gli imparino l'arte, & gli operano in altri seruitij, come, quando, & perche peccano, oltre l'obbligo della restituzione del danno.

I Garzoni, o lauoranti accordati, nè fanno il lor debito, peccano, oltre l'obbligo della restituzione a i Maestri.

Quelli studenti, o altra persona, che prendono seruitij con patto tacito, o espresso di dargli salario, o scarpe, o altra cosa o certo spatio di tempo per far alcune sue cose, & gli manca della promessa, peccano, oltre la restituzione.

3 I studenti, o altra persona, che prendono garzoni, o seruitori, & simili, con patto che non studiano, o facciano altra cosa in lor beneficio, senza salario, peccano oltre l'obbligo della restituzione, & perche.

Quelli, che vogliono seruitori per Secretarij, Camarieri, o per altra cosa senza salario, con speranza, o pur senza, ne gli fanno le spese, ma solo un tanto, che a pena li basta per il pane, peccano, oltre la restituzione.

Quelli, che accordano per lor seruitio, senza alcun premio, o poco, per tanti anni dicendo, costui ne siamo conuenuti, &c. peccano, oltre l'obbligo della restituzione, & perche.

Quando i padroni siano tenuti dar un tanto al mese, o al giorno per tante hore di seruitij al giorno, & quanto, & perche.



I dimanda: Vno lauoratore, o biacente, o seruitore s'accorda con vn padrone senza far vn certo prezzo, non pagando quello, ilche li ha dato già vn'altro, se costui pecca? Resp. di sì, quando non gli sia accordo fermo, imperoche essendo costui di quel valore, & bontà, che era quello, con il quale haueffe fatto accordo, & prezzo, tanto gli ha da dare. Et se il prezzo, o accordo restò alla disposizione, & arbitrio del padrone, si ha da tassare a giudicio di huomo prudente. Et quando notabilmente la seruitij di colui meritasse più del prezzo di quello, che il padrone gli da, detto padrone pecca mortalmente, & è tenuto alla restituzione. Et anco quando non haurà pagato a detti seruitori o lauoranti, o garzoni ciò, che a loro doueua dare per patto tacito, o espresso, peccano, & son tenuti a restituirgli. Et tanto dirassi di essi garzoni, o lauoranti, quando da loro, se riceuette più di quel che non è di patto, o si straniaffe, ouero se ben fosse di patto, & che la lor seruitij conoscesse non meritaua tanto prezzo, ouero non hanno seruitio secondo l'accordo, & le parole, che da loro sono state promesse.

2 Si dimanda: Vn Calzolaro, o Sartore, o altro maestro d'arte meccanica, prefero (si come si suol fare) vn garzon per tanti anni accordato, per insegnare a quello l'arte, ne danno a quelli garzoni salario alcuno, ouero se gli lo danno, gli ne danno poco, anzi vedesi molti garzoni dare a loro, & come gli hanno accordati, & tolti, gli tengono occupati in altri seruitij contra lor voglia, che non possino imparar l'arte, se detti maestri peccano? Resp. di sì, & mortalmente & sono tenuti alla restituzione del danno, ch'è fatto a quelli garzoni, per hauerli tolto quel tempo, nel quale poteuano loro imparare. Et l'istesso dirassi di quelli studenti, che prendono seruitori con patto tacito, o espresso, di dare a loro tanto tempo del giorno di studiare, & le spese, & alcuna cosa, per le scarpe, o per vestirsi, & simili. Et poi il tengono contra lor voglia occupati in altri seruitij, che non possono studiare, peccano mortalmente, con grande obligatione di restituire a loro il danno fatto, per hauerli tolto quel tempo, nel quale poteuano studiare. Ma se fosse stato con loro volontà, & consentimento occupati in detti seruitij sono obligati solamente dargli quel tanto, che pagarebbono a chi, li seruiffe senza quel patto di farli imparare, o studiare.

3 Si dimanda: sono alcuni studenti che prendono garzoni, con patto, che non habbiano da studiare, & non gli danno nulla, ouero gli danno poco niente, se peccano? Resp. di sì, & mortalmente, con obligatione di restituire. Imperoche gli danno notabilmente manco di quello, che essi meritano, per la qualità de' seruitij, che essi fanno a loro. Et l'istesso ancora dirassi di quelli Signori, che pigliano alcuni per Maiordomo, per Secretario, per Maestro di casa, per pagg. o, per stiffero, o per altri simili officij, con obligatione di esser apparecchiati continuamente a seruirli in tutte le hore, che il padrone li chiamerà, & non li danno

Nau. ca. 17.
nu. 107. &
108.

Fed. col. 18.
Ange. sly.
verb. sumi-
lia.

Nau. c. 17
nu. 109. &
110. et 111

li danno da mangiare, nè da vestire, ma solamente vn tanto per salario, che non gli basta per le scarpe. Per ilche sono tenuti a pagarli quel di più, che per lo mangiare, o vestire honestamente, secondo la lor qualità, è necessario viuere: Et di più anco sono obligati darli qualche altra cosa conuenueuole, secondo la qualità della seruitij. Nè vi uale dire, oh ne siamo così accordati; perche la necessità, il rispetto, la riuerèza alle volte è cagione di costui patuirsi. Ma se fosse con obligatione di seruir li tre, o quattro hore del giorno, o tanti giorni del mese, o tanti mesi dell'anno, all'hora i Padroni non sono obligati dargli più di ciò, che merita il seruitio di quel tempo, o hore, o giorni, o mesi che siano. Per ilche il patto espresso ad altro non gli obliga, nè la giustizia delle seruitij lo merita. Ma se più volte il mese si seruono di essi, o più hore del dì gli tenessero occupati in altri seruitij, sono obligati a dargli tanto più, quanto in più seruitij gli occupano, perche la giustizia da se gli obliga, senza patto espresso, & la legge naturale, & diuina gli lo comanda, & vuole, che a ciascuno si paghi la lor fatica. *Vocate operarios, & reddite illis secundum. &c.*

Matth. 20.

Della Restituzione de' Beni incerti, de' Fallimenti, o di coloro, che dicono esser Faliiti, de' Cambij, & d'usure, come, quando, & a chi s'abbia da fare.

Cap. CCLIX.

Vedi anco Vsure, & gli altri cap. della Restituzione, con gli Aderentr.

S O M M A R I O

- 1 Colui, che con usure, o altro malo modo hanno restituito la roba, per questa uia acquistata a poveri, & a quali, & come, non peccano, quando, & perche.
- 2 Coloro, che per latrocino, usure, fraude, estorsioni, o altro modo simile fece roba, ne trouando il padrone, l'ha data a poveri, & come non peccano, & perche, benchè dopo si ritroua i padroni.



I dimanda: Vno acquisto malamente per via d'usure, vna gran quantità di danari, o di facoltà, o per via di Cambij, o di fallimenti, o in altro modo male acquistati, ne sapeua come restituire, per non trouare, & non sapere, ne potere hauere i veri Padroni, alliquali si doueuan rendere, benchè haueffe vfato ogni diligenza, secondo le regole date dalla somma Armilla al num. 18. doue parla della Restituzione, per ilche lui le dette a poveri, se sodisfece alla coscienza? Resp. di sì, quando ciò l'habbia fatto per consiglio del suo Prelato, o del suo Confessore, perche non è caso; riferuato nè esso Debitore gli può tenere appresso di se; ma in tutti modi gli deue alienare da se, come male acquistati, nè gli deue dare a poveri, che sperer esser seruiti da loro, ma realmente a poveri di Christo, a Hospitali, Religiosi, &c.

Arm. de re-
stit. nu. 30.

2 Si dimanda: Molti rubborno vna Città, o Villa, o Castello. Ma però non sapeua a chi particolarmente l'haueffe ueramente robbato, onde per consiglio del Vescouo restituite detta roba incerta a poveri, Et dopò fatta la restituzione, si ritrouorno li Padroni di quella, se essi Ladri siano tenuti più a restituire a detti Padroni? Resp. di no, perche loro hanno adimpita la legge, per hauer fatto quello, che il loro Superiori gli hanno ordinato. Onde essi Vescouo siano prudenti in questo a riferuarsi simili casi, & massimamente quado fanno, che detti beni incerti gli danno a poveri, perche deurebbono essere molto oculati di far, che si ritrouassero i Padroni veri.

Armi. ibid.

Della Restituzione di beni malamente acquistati, o non richiesti per timore, o altri rispetti, o per ignoranza, o robbati, & simili.

Cap. CCLX.

Vedi anco gli altri Capitoli precedenti della Restituzione.

S O M-

- 1 Il Debitore, che sà, per rispetto, o altro simile, il Creditore non gli dimanda il suo, come, quando, & perche pecca, & non pecca.
- 2 Colui, che per probabilmente possiede, o heredita alcuna roba, per sua, benchè malamente acquistata, non pecca, nè è tenuto a restitutione, & perche.
- 3 Colui, che compra roba robbata, dopo comprata lo sà, quello, che deue fare, per discarico della coscienza, & perche.

Nau. ca. 17
num. 79.
Ange. verb.
Mora. §. 1.
Sylu. cod. §.
cap. 10.

Nau. ca. 17.
num. 84.

Nau. ca. 17
num. 84.
M. Anton.
Cancelli.

Alex. in 4.
parte.

S I dimanda: Vno era Creditore d'un Signore di duecento, ò più ducati, il quale restaua dimandarglieli per timore, ouero per rispetto, ò per riueranza grande, ch' à quello portaua, ouer perche non sapeua, quanto gli fosse debitore. se detto Signore pecca potendo pagare, non pagado, se bene non gli è dimandato? *Resp.* di sì potendo pagare, & non volse; perche egli non ha remissione, nè termine uolontario dal Creditore. Ma se il Creditore sapeua, che detto Signore gliera debitore, & egli restaua di dimandarglieli, senza hauerne timore, nè riueranza, ò altra forte di rispetti, che quello facesse in uoluntario, in questo caso pare che egli consenta al termine, & esso Signore debitore piglia sicurtà da esso creditore, presumendo, ch' egli sia contento di fargli aspetto; per il che in questo caso, esso Debitore non pecca nè è tenuto restituirgli, così subito.

2 Si dimanda? Vno hereditò alcune facultà, ò roba di suo padre, ò d' altri, il quale crede uà probabilmente, che fosse sua & in uero colui haueua fatto, quella roba, *malo modo*; Ma esso Herede non lo sapeua, anzi credeua fosse sua, & ciò per hauerla hereditata, & per esser debito fatto da suo Padre, se sia tenuto restituir detta heredità? *Resp.* questa esse re ignoranza del fatto, però dirassi di no, perche ueramente esso herede, non sapeua questo fatto come sia stata fatta detta roba, ma anzi probabilmente, per hauerla hereditata, teneua esser sua, nè la deue restituire, benchè di male acquisto. Et tanto maggiormente dirassi non esser tenuto per coscienza restituirla, quando detto Erede s' haurà consigliato con qualche persona dotta, & di buona coscienza, che gli haurà detto non essere obli to a restituire, perche lui possiede detta roba con puro cuore, & desideroso restituirla, quando saprà la verità da persone degne di fede, & che siano tenute da bene che per affettione, che hauessero, non farebbono restate di dirgli la verità. Onde costui ueramente è scusato dal peccato di non restituirla, ancor che egli fosse tenuto con effetto douerla restituire. Et chiamarsi questa sorte di restitutione, ignoranza della legge oscura, & posta in openione.

3 Si dimanda: Vno comprò alcuna roba robbata, ma non lo sapeua che fosse stata robbata, se non dopò comprata, & pagata. De li a dieci giorni gli fu detto a quella roba esser stata robbata, se costui sia tenuto restituirla, & a chi? *Resp.* di sì; Et se lui sapeua ueramente esser roba robbata, & trouando il Padrone, la deue rendere al padrone, quando non si trouasse di chi fosse, deue andare a ritrouare colui, dal quale gli è stata uenduta, & restituirgliela, & farli restituire il danaro, che gli ha dato, ò il cambio, ò quello, che per detta roba gli dette, & pregar da parte colui, che l' ha robbata che la restituisca al proli mo, & uero padrone. Et questo costui, che còprò con buona còscienza lo può fare, per esser ciascun più obligato a se, che ad altri; Et in questo modo facendo, discarigarà la sua coscienza, percioche tenendola, farebbe altrimenti.

Della Restituzione della Roba, che le persone si fanno lecito tuorla per qualche sua attione in qualonque modo. Cap. CCLXI.

Vedi anco i precedenti Capitoli della Restituzione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per qualonque modo pretende hauerne alcuna cosa da qualonque, ne la può hauerne, non essergli lecito pagarli da sua posta occultamente, & quando, come, et perche gli sia lecito, senza restitutione.

Colui,

- Colui, ch' è Creditor d' alcuna cosa, come gli sarà lecito ribauerne il suo.
- Conditioni, che si ricercano per pagarli da sua posta occultamente, & perche.
- 2 Alla moglie esser lecito pagare i debiti del marito, come, quando, & perche.
- 3 Colui, che toglie (secretamente credendo sia sua) pecca, & quando non pecca, & perche.



S I dimanda: Vno haueua seruito, nè puote hauer il suo salario per la seruitù, o opere fatte, che di ragione egli meritaua, sia per qualonque altra cagione lecita, o illecita sia, che si gli douesse, o che per giustitia ricuperar non poteua. Ouero che l' hauesse potuto hauerne con Giustitia; ma si poneua a pericolo di morte, o di essere stroppiato, o còdannato per ladro dalla Giustitia per uolerli pagar d' alcuna cosa occultamente. Ouero ne seguirebbe qualche scādolo, o danno di qualch' uno, che teneua questa sua roba, che lui uoleua torre, in sequestro, o in pegno, o in prestito. Se tolendola, pecca? *Resp.* di sì, & mortalmente, per essersi messo a detti pericoli, ma non è tenuto a restitutione. Ma quando potesse tuorla senza pericolo suo, o danno d' altri nel modo sopradetto, quando non potesse hauerne il suo per uia di Giustitia, o perche il Giudice è amico di chi gli deue dare, o per non poterlo prouar, o per negligenza del Giudice. Ouero se bene potesse hauerla per uia di giustitia, ma non senza gran fastidio, & perdita di tempo, & per esser la cosa di poco momento, & la spesa per ricuperarlo con molta lite. Ouero perche dimandandolo, ne seguirebbe strepito, romore, & nemicitia, ouero perderebbe facendo lite, o dimadandogli il suo salario, la gratia del detto suo Padrone, a lui debitore, & dirassi che per questi rispetti non peccare, ne anco uenialmente. Pur che vi concorrano alcuna delle seguenti sei conditioni; Cioè prima che non se segua alcuno d' inconuenienti già detti. Seconda che non pigli più di ciò, che gli uiene. Terza che se restituisca il danno seguito corporale, o spirituale; quando gli seguisca. Quarta che la cosa, che si toglie sia dello debitore; & non d' altra persona, nè robbata, nè mal' acquistata da esso debitore. Quinta che non si paghi un' altra uolta del medesimo Credito. Et sexta che il debito sia uero, reale, prouato, & liquido, Imperoche mancando una di queste conditioni, per modo alcuno, non farà lecito pagarli da sua posta: perche oltre il peccato, farebbe anco tenuto alla restitutione de' danni, & interesse.

Nau. c. 17
num. 112. &
113.

Gab. in 4. d.
15. q. 3.

SD

Sylu. in rosa
aurea cesu.
37.

Conditioni
pertinenti a
chi si paga
da sua po-
sta.

S. Anton. 2.
par. tit. 1. c.
15. §. 1.
L' Autore.

2 Si dimanda: Vn marito haueua alcuni debiti, per ilche la moglie gli pagò, perche quella non haueua uolontà di pagarli se peccò? *Resp.* di no, quando quello non habbia uoluto pagarli. Onde lei può, e deue prendere de' beni di suo marito, debitore, et andio còtra la propria uolontà espressa di lui; Imperoche la moglie deue, essere aiutrice, & compagna per aiutarlo. Et in questo caso, lei l' aiuta a saluargli l' Anima; purchè si facci però senza scandolo, & proueda, & tenga ordine, ch' esso marito sappia, ch' egli non è più debitore, & ricoperi dal creditore le cautele. Et questa è parola di Dio. *Faciamus ei adiutoriu simile sibi.* Et lascia pur che dica chi vuol il contrario, che questa è la uera, pura, santa, & lodeuole openione di tutti Sauij.

Nau. c. 17.
num. 117.
Gab. 4. dist.
15. q. 3. col.
3.

Genes. 1.
L' Autore.

3 Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa secretamente, credendo probabilmente, fosse sua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche non sapeua ueramente se fosse sua, dubitando dal sì al no, ma però, non è tenuto restituirla, secondo il Medina. Ma a me pare duro, & che sia tenuto a restituirla: Imperoche quantunque fosse dubbio, se ciò era di colui, che la teneua, o di colui, che la tolse, quato alla proprietà; ma però era cosa certa, che quanto alla possessione era di colui, che la teneua. Per ilche pare, che la possieda ingiustamente, fin' a tanto, che la restituisca, ouero si certifica, che ueramente sia, si come dice esso Nauarro, & dottamente con grandi ragione, & questa è la mia openione, & di molti altri ancora. Et all' hora la potrà godere, quando s' endà credenza, o dubitanza, quella torrà, & tenerà.

Med. ca. de
rest. fol. 66.

Nau. c. 17
num. 117.

L' Autore.

Della Restituzione di coloro, che deflorano, o togliono la uirginità a donne. Cap. CCLXII.

Vedi anco i precedenti capitoli della Restituzione.

- 1 Colui, che deflora alcuna donna in qualunque modo, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, perche, quando, & come.
Modi per i quali si deflorano, e come quali, quanti, come, doue, & perche.
La donna deflorata, sia in qualunque modo deflorata, deue esser sodisfatta, & restituita, et come, & perche.
- 2 Il Padrone, che deflora la sua schiava comprata, pecca, & è tenuto a restorarla, come, & perche.
- 3 Colui, che per inganno, o promessa deflora alcuna donzella, dopo la lascia per non esser di sua conditione, pecca, oltre ch'è tenuto dotarla, & quando sia tenuto torla per moglie.
- 4 Colui, che deflora, nè la sposa, e tenuto donarli alcuna cosa, benchè da se, se sia maritata, et perche. Et quando non sia tenuto.
- 5 Colui, che conosce la donna data per uergine, & l'infamia, pecca doppiamente, & è tenuto dotarla, & perche.

In quātimo di spuo conoscere la donzella.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 3.

S. Ant. 2. p. tit. 5. cap. 6. §. 1.

Nav. ca. 17. nu. 16.

L'Autore.

M. Anton. Cancellid. Tolentino.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 30.

L'Autore.

Si dimanda: Vno tolse la virginità a vna donzella, se costui sia tenuto restituirla, il suo honore, & come? *Resp.* di sì; Et perche in 4. modi se può godere vna donzella, o per inganno, o per forza, o cō promessa di tuorla per moglie, ouero con cōsenso. Se per inganno sarà obligato a pigliarla per moglie, essendo che, non con altro modo se gli possa restituire il suo honore; Eccetto però, che per questo matrimonio, non ne fosse per seguirne qualche scandolo, o danno, cioè che la detta donna, dopò che sarà moglie, la farà mal maritata, per li cattiu portamenti del marito, Onde all'hora la deue maritare con altri, secondo il suo grado di lei, o farla monaca, & tutto (per non fallare) lo deue fare con parere di persone saue, & prudente. Se l'haurà hauuta per forza, o con promessa di matrimonio, deue fare l'istesso; Ma se ne dimādasse il cōsenso del Padre, nè gli la uolesse dare, la deue aiutare a maritarsi, o consigliarla a farsi monaca. Se l'haurà hauuto con cōsenso suo di lei, o per la molto sua importunità, o di lettere, o di ruffiane, o cō doni, ha da fare l'istesso a sposarla; Perche questa sorte d'importunità, è vn sforzo grandissimo alle donne. Ma se l'haurà goduta, perche ella volse, sia per qualunque modo si voglia dalla banda d'essa, o per innamoramento, o perche ella ha indutto esso huomo a ciò, in tal caso, esso huomo non è obligato a cosa alcuna, per coscienza, nè a sposarla, nè a dotarla perche chi vuole, & consente, non se li fa ingiustitia, nè ingiuria. Ma io dirò la mia opinione etandio che lei habbia uoluto, costui esser tenuto a sposarla, se è sua equale, & non essendo sua equale, la deue aiutare a maritarla, o a monacare. Et la ragione è questa, che la donzella non è patrona della sua integrità; perche si come ella non può dare un braccio, che gli sia tagliato, così ne anco può dar la sua virginità, senza danno, & vergogna sua, & del suo parentado; onde consequentemente sarà tenuta sodisfarla in qualunque modo predetto, & così è stata approbata questa mia opinione da molti Theologi, & esser lodabile, & da esser abbracciata.

2 Si dimāda: Vn gentil'huomo haueua in casa vna sua schiava donzella, allaquale tolse la sua virginità, se sia obligato rifarle questo danno, & dishonore, che gli ha fatto? *Resp.* di sì, che è obligato a restituirla la sua integrità; percioche se bene ella è stata comprata per danari, o altra cosa, non è pero per detta cōpreta, quella padrona più di se stessa, ma si bene del suo honore. Ma del resto tutto ciò, che possiede, è del suo padrone, & volendo essere di se padrona, bisogna che gli renda prima il danaro, che per lei ha spelo; Nondimeno diremo, che se bene la detta donna schiava, non è padrona del danaro, è no, d'ime no libera di maritarsi, & è padrona della sua integrità, & honore oueramente se non è totalmente padrona: almeno vi haurà ragione sopra. Per ilche se questo gentil'huomo gli ha fatto ingiuria, & ha mezzo di poterla restorare, dico essere obligato a ristorarla, o di farla libera, o uero di maritarla, o di metterla in qualche stato honorato di vita, secondo la sua coscienza, o di persone perite, & saue, & di buona coscienza.

3 Si dimanda: Vno per inganno suerginò una donna, hauendo promesso a quella, torla per moglie, & dopò deflorata la lasciò, perche non era di sua conditione, & ne tolse vn'altra,

vn'altra, se peccò, & sia tenuto dotarla? *Resp.* di sì, & è tenuto dotarla, oltre il peccato mortale dello stupro, quando però non si fosse accorto notabilmente dell'inganno, che lui non l'haurebbe tolta per moglie; essendo assai di minor cōditione di lui. Nè meno apparia l'inganno, che veramente l'hauesse volutà deflorare, percioche in questo caso, nõ farebbe quello tenuto a torla, nè meno a dotarla, perche vedeuasi, che solamēte lui la uoleua deflorare, & non torla altrimenti per moglie. Se però non l'hauesse deflorata violentemente, perche in questo caso, saria tenuto torla per moglie, o dotarla.

4 Si dimanda: Vno deflorò vna dongella, laquale dopò con la sua industria si maritò cō vn'altro huomo, & comodamente, se costui che l'ha deflorata, & essendo costei maritata commoda, sia tenuto a restituirla quello, che gli ha tolto? *Resp.* che se per restituirla quello, che gli tolse, ne douesse seguire scandalo, cioè che lo sapesse il marito, diremo in tal caso, non se gli deue restituire cosa alcuna, ma se gli fosse qualche mezo congruo, di tal sorte, che nõ si vengha a scoprire qllo, che non si sà, è obligato, con parlare a lei, o fargli parlare, con dimandargli il modo, che lui ha da tenere per restituirla quello, che gli deue, acciò che il suo marito non lo sappia, & volendo far questo, si deue l'vn l'altro con figliarsi con persone dotte & laue, per non fare errore; percioche in tutti modi, lui, è tenuto donarli alcuna cosa honesta, quando però quella per sua libera cortesia, & volontariamente non gli la donasse al tutto.

5 Si dimanda: Vno conobbe vna donna, ingannandola di tuorla per moglie, o per imoportunità, laquale era tenuta per donzella, ma in vero già era stata deflorata, & per l'inzorotta, ma era ferma opinione di tutti, che la fosse vergine, & la infamiò; se sia tenuto alla restituzione del suo honore, & di dotarla? *Resp.* di sì, per hauerla infamiata, & essere stato cagione di quella infamia; Imperoche se lui non l'hauesse infamiata, lei honestamente si saria accompagnata, & sarebbe stata tenuta per Vergine, benchè per inanti fosse stata deflorata, & da lui ancora conosciuta.

Della Restituzione simoniaca.

Cap. CCLXIII.

Vedi anco i precedenti, & i seguenti capitoli.

- 1 Colui, che riceuette alcuna cosa per rinonza del beneficio, pecca, & è tenuto alla restituzione come, a chi, & perche. Et come ad altra Chiesa.
- 2 Colui, ch'riceue danari di simonia & tarda la restituzione, pecca, & è tenuto ancora.

1 **S**i dimanda: Vno rinonciò vn beneficio, per laquale rinonza riceuette alcuni danari, & essendosi di ciò confessato, gli fu dato per penitenza, douer far la restituzione a quell'istessa Chiesa, che lui vendette, nè gli restituì alla detta Chiesa; ma a vn'altra; Ouero datogli (per una occasione presentatosi gli) a certi poveri, o ad uno Hospitale, & simili, se sodisfece? *Resp.* di nõ, & oltre il peccato, è tenuto di nuouo a restituzione; Eccetto che la detta restituzione aliena, fatta in altro modo, non l'hauesse fatta cō l'autorità del suo Prelato; perche in questo caso haurebbe sodisfatto ueramente.

2 Si dimanda: Vno riceuette alcuni danari per simonia, ilquale essendo tenuto restituirla alla Chiesa, tardò notabilmente detta restituzione, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando gli sia stato imposto dal suo Prelato; Oltre poi (come dice Nauarro) è tenuto ancora alla restituzione, & per hauer fatto a quella l'ingiuria, di maniera, che non n'andasse parte d'essi danari al colpito, o non si poteua far senza, che il colpito hauesse la sua parte, nè gli dette ad altra Chiesa, nè meno a poveri, benchè il Superiore gli l'hauesse comandato.

Della Restituzione simoniaca, o Ecclesiastica dell'entrate, o frutti de' Beneficij, delle Elemosine, di Messe, o d'altra cosa pia. Cap. CCLXIII.

Vedi anco i precedenti Elemosina. Furto. Et rinonza de' Beneficij.

Arm. de rest. nu. 22. S. Thom. 4. sent. dist. 28 art. 2.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 30.

Nav. ca. 17 nu. 19.

Maior in 3. l. 37. q. 3. col. pen.

Nav. ca. 25 nu. 117.

S. Tho. 2. 2. q. 100 ar. 6 ad quartum.

c. 25. n. 117

S. Tho. 2. 2. q. 100 ar. 6 ad 4.

- 1 Il Chierico curato, che non dice l'ufficio, o la Messa, secondo l'obbligo, è tenuto alla restituzione de' frutti, come, & quanti, oltre il peccato, & perche.
Il Chierico curato, che deve restituire gli frutti, per non dir l'ufficio, non si deve assolvere, se prima non restituisce.

Il Chierico capellano, come, & quanti frutti deve restituire, per il mancamento dell'ufficio, o della Messa.

- 2 Il Chierico, che non assiste in choro, o assistendo ciancia, o parla, esser tenuto alla restituzione di tutti i frutti.

I Chierici, che vanno in processioni funerali, & non cantano, o leggono, peccano.

I Chierici, che stanno in choro per mostrar la lor bella presenza, & non leggano, o cantano l'ufficio, o altre cose pertinenti, peccano.

- 3 Coloro, di qualunque sorte ch'ardiscono di metter decime, o altre gravanze sopra mansionarie, o ciascuna altra sorte tributo, peccano oltre l'obbligo di restituire, & d'esser scomunicati.

Quelli, che violano Chiese, con seme humano, o sangue, o levano gli ritratti in quelle peccano.

S I dimanda: Vn Chierico beneficiato ch'era tenuto a recitar l'ufficio, onero hore Canoniche, nè le recitò, se peccò, & sia tenuto alla restituzione de' frutti? Resp. di sì, cioè, se lui sarà Rettore, o Curato proprio di detto beneficio, & che sia stato un'anno, che quello non habbi detto, deve per almeno restituire la metà d'essi frutti ricevuti, come quello, che giustamente gli possiede, per non far il suo ufficio, onde ne meno è degno della sua mercede, poiche ingiustamente la possiede. Et se fosse Curato, come quello, ch'è obbligato a ministrar gli altri sacramenti, deve non recitando l'ufficio, o non dicendo Messa, secondo l'obbligo, restituire il terzo solo, per almeno, per l'amministrazione de' gli altri sacramenti, & così secondo che hauerà pretermesso, deve per rata portione, restituire. Ma s'hauesse così infra anno mancato vinti, ouer uincinquē uolte al piu interpollatamente, si potrà tollerare, ma non concedere a fatto, ne meno dirassi esser senza peccato. Nè deve assolverli se prima non haurà restituito potendo.

L'istesso dirassi di quel Chierico, o Religioso, che fosse beneficiato, & fosse tenuto dir Messa continuamente, o tante uolte la settimana, ne la disse, sarà tenuto a restituire (oltre il peccato) nel predetto modo proportionabilmente, secondo la rata delli frutti, & debito suo, ch'haurà fatto, o mancato.

Ma se per caso esso chierico, o religioso, o fosse capellano, & non proprio curato, deve restituire un terzo del salario, o prouisione, che gli è data, & chi gli è cōsegnata, nè deesi assolvere, se prima non haurà sodisfatto, qñ però q̄llo possa, & habbia tanto, che possa restituire. Et se 20. o 25. uolte hauesse interlasciato in un'anno, deve esser tollerato, ma non concessogli, come seruitor di Monsig. Saffetto, che non si degna lui a far lè cura, & altro ufficio a lui debito. Et di tutto questo essere stato così determinato, uedasi il Moto proprio della felice memoria di Pio V. il quale vuole, & ordina, che detti frutti di detti mancamenti siano restituiti a beneficio della fabrica d'essa Chiesa. Cioè che la restituzione sia la metà d'essa per il mancamento del Matutino, & l'altra metà, per le altre hore canoniche, & Messa, ch'ha mancato di dire.

- 2 Si dimanda: Si troueranno in una Chiesa collegiata molti Preri, liquali saranno obligati a dire l'ufficio in choro per l'entrate, ch'hauranno, uno, o due di loro non assisteva altrimenti in choro, ma lo diceua in casa, o fuori di Chiesa per sua comodità di porto, & autorità. Et se pure stana alle uolte in choro, sempre ragionaua, senza attendere, ne seruire all'ufficio diuino. Se siano obligati alla restituzione dell'entrate, parte, o tutte? Resp. che ueramēte quelli, che non assistono in choro, & assistendo, ragionano senza attenzione, peccano, si come hauemo già detto nel cap. del Recitar dell'ufficio. Oltre poi che la buona mem. di Pio V. ha diffinito, in un suo Moto proprio, che siano tenuti alla restitut. di tutte l'entrate; pche il principale ufficio, p il quale riceuono le distribuzioni, & l'entrate, è pche diano autorità con la lor presenza al choro, & a gli altri diuini officii, bēche come catruu Ecclesiastici

Medi. lib. I.
ca. 14. §. II.

L'Autore.

L'Autore.

L'Autore.

Medi. lib. I.
ca. 14. §. II.

Ecclesiastici stiano parlando in choro. Et l'istesso ancora intendesi di quelli Chierici, che vanno in processione, o a effequie di l'istelli morti, se ben parlano fra di loro, non perdano per questo le loro distribuzioni (benche peccano) che da fedeli gli vengono date, per tali opere pie. Et così intenderà si anco di quelli, che assistono in choro, & che parlano, come è detto al suo luogo, nel cap. del Recitar dell'ufficio, peccano, perche si deve assistere, per lodare Dio, & non per mostrar la loro bella presenza.

- 3 Si dimanda: Se quelli liquali mettono tributi, o decime sopra beneficij, & beni ecclesiastici, o mansionarie, senza licenza del Sommo Pontefice, peccano? Et se siano tenuti alla restituzione? Resp. di sì, nè possono essere assoluti, se prima non haueranno restituito, perche rompono l'immunità della Chiesa, & fanno iniuria alle cose sacre, & sono scomunicati di scomunica Papale, perche violano, & non santificano, come è cosa ragionevole. Et contra l'istesso precetto fanno quelli, che violano le Chiese, con spargere seme, o sangue in Chiesa, & che cauano coloro, che sono reiterati in essa, contra il fauore, & priuilegio, che essa santa Chiesa concede, peccano grauemente, quando lo fanno senza licenza del Prelato.

Della Restituzione delle cose acquistate in Gioco. Cap. CCXLV.

Vedi anco i precedenti capitoli, Gioco, & Furto con li adherenti.

S O M M A R I O

- 1 Il Religioso, che giuoca danari, come, & quando pecca, & sia tenuto alla restituzione, & perche.
2 Colui, che giuoca a giuochi proibiti, come, & quando pecca, & sia tenuto alla restituzione, quando, & a chi.
Colui, che si uergogna di mandare il guadagnato in giuoco, & toglie alcuna cosa a quello, pecca, come, & perche, oltre l'obbligo della restituzione.
3 Colui, che giuoca sopra pegno, & perde, come, & perche non sia tenuto pagare, & come sia tenuto.
4 Colui, che giuoca, & fa del resto nel giuoco, & guadagna, come, perche non sia tenuto alla restituzione. Et quando, & perche sia tenuto, & a chi.
Colui, che giuoca con Scolari, o pupilli, & simili, come sia tenuto a restituzione, & perche, & quando non sia tenuto, benchè gli li donasse.
5 Colui, che giuoca con un figliuolo sotto posto, et guadagna, dopo poco spatio rigioca con l'istesso, & perde, come sia, & non sia tenuto a restituire, perche, & a chi.
6 Colui, che gioca con Scolari, & guadagna, come sia tenuto a restituire, benchè quello non gli uolesero accettare, & a chi.

S I dimanda? Vn Religioso, andando fuor del suo Conuento, con licenza de' suoi Superiori, & con licenza di spender danari, per il Conuento, ouero per quello, che gli occorreua, si pose a giuochi, se q̄l li lui li possi giocare, senza obligo di restituzione, & si pecca? Resp. di no, che non è obligato a restituire, ma haurà bene peccato mortalmente, per lo scandalo, che haurà dato. Ma quel tanto, che lui haurà guadagnato, o perso, non è obligato a restituzione alcuna, nè meno sarà obligato colui, che lo guadagnò, se costui era Religioso sui iuris: perche se non fosse sui iuris, faria altrimenti. Ma mi nasce vn dubbio, se sia obligato a restituzione, quando i suoi Superiori non gli haurà dato licenza, che non spenda in altro, se non in cose lecite, & bisognose, & se questo tale giocando, & guadagnando sia tenuto a restituzione di quel tanto, che haurà guadagnato? Resp. di sì, che sarà obligato a restituzione, perche il suo Superiore, quando hauesse stimato costui douer giocare i danari, non gli haurebbe dato potestà, ne licenza di spendere, se non in cose lecite, & non in quello, che a lui più fosse piaciuto, & allhora maggiormente, quando il gioco fosse stato di gran quantità, ma se di poco, d'un Giulio, o due, non pare, che sia tenuto, quando però l'habbi fatto per recreatione, onde pare, che sia tollerabile, ma non concesso, quando (dico) per semplice recreatione, & non per mera auidità, o ingordigia, o per far danno al Monasterio.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

D d 3 Si

Medi. lib. X.

Medi. lib. I.
ca. 14. §. 29.

Medi. ibid.

2 Si dimanda: Vn Gentilhuomo giocò con un'altro a gioco prohibito, & perdette, & per che gliè la legge, che sia tenuto a restitutione di tali giochi, & secondo le quattro Regole dette di sopra nel Capit. del gioco, cò chi sia prohibito il giocare, detto Gentilhuomo se uergognaua di rimandarglieli, se costui tolendo qualche cosa del detto, che guadagnò secretamente, peccchi, & sia tenuto alla restitutione di quello, che gli toglie? *Resp.* che certamente pare di sì, che sia lecito; ma in uero non è lecito in modo alcuno, & peccaria, & faria tenuto alla restitutione, quando lui non gli li rimandasse in termine di otto giorni, secondo le leggi, perche la legge non gli dà ragione, se non che gli rimanda termine otto dì; ma nõ dimandandoglieli, colui gli può tenere, ne è tenuto a restitutione, & però se qual che cosa del suo il perdente, gli tolesse, senza prima rimandarglieli, sarebbe tenuto alla restitutione; perche hauerebbe tolto roba d'altri, senza consenso del proprio Padrone; & consequentemente peccò mortalmente.

3 Si dimanda: Vno giuocaua sopra un pegno, con un'altro, & perdette, se costui sia tenuto pagare quel danaro, che haurà per lo sopra detto pegno? *Resp.* di nõ, che non è tenuto pagare per conscienza; se non pagasse per mantener la sua parola; Et colui, che ha guadagnato sopra detto pegno, ouero in credenza a fatto buono (si come si suol fare fra molti) riceuesse alcuna cosa, è obligato alla restitutione. Et quando il perdente dicesse, tolete Signore gli uinticinque scuti, ch'io ho persi sopra questo anello, che ho messo in pegno, & sopra il quale io ho fatto buoni detti uinticinque scuti, se bene io non era tenuto pagarli; ma per mantener la mia parola, io ui gli dò. Allhora il guadagnante gli può prendere, & non per cagion del gioco, ma perche colui gli li dà, per sua cortesia, con buona conscienza, gli può prendere, percioche gli sono stati dati, come uera donatione.

Medi. ibid.

4 Si dimanda: Sono due che giocano, uno de' quali disse uada il resto, perche sapena chiaramente di guadagnare tutto quello, che metteua per resto; Come s'hauesse Primiera di Sette, ouero Cinquantacinque, e simile, se guadagnando sia tenuto alla restitutione? *Resp.* di nõ, pche all'istesso picolo l'altro, che accettò l'inuito ancor lui si pose; ecceto però se nõ giocasse con tale, che fosse sottoposto alla potestà altrui; come è con Scolari, o Figliuoli di famiglia, pupilli, &c. & che giocasse più di quello, che egli può guadagnare, & se bene colui, che guadagna dicesse al detto Figliuolo che perde; tolete, ch'io ui lo restituisco, & colui non lo uolesse accettare, ne gli accettasse, dico, che con tutto ciò, questo tale, che guadagna, non è sicuro di poter tenere quello, che ha guadagnato, con buona conscienza, perche detto Figliuolo, o Scolaro, & simili, non gli lo puote dare; Essendo che gli danari non siano suoi, o altra roba, che hauesse giocato, ma di suo Padre: onde dal Padre di detto guadagnante ha da fare la restitutione, & non al Figliuolo, che non è padrone di quello, che giocò, per esser sottoposto a' suoi Maggiori, & alla libertà altrui. Ma quando il Padre, o altri gli hauesse conceduto la licenza di poter giocare, allhora in questo caso, esso guadagnante, non sarà tenuto ad alcuna restitutione, per poter far quello, ciò che gli piace, per la licenza.

l'Autore.

5 Si dimanda: Vno giocò con un Figliuolo, sottoposto al Padre, & gli guadagnò dieci scuti, con il quale non poteua giocare; Dopò tornò di nuouo a giocare, & detto Figliuolo gli riguadagnò gli detti dieci scuti, che poco fa hauena perso, se colui, che non poteua giocare cò detto Figliuolo, essendo hora stato riguadagnato dal detto Figliuolo gli suoi dieci scuti, se sia tenuto alla restitutione del primo guadagno di quelli al detto Figliuolo, o al suo Padre? *Resp.* di nõ, ma la prima uolta, era senza dubbio obligato alla restitutione di quelli, ma dopò rigiocato, & hauendoli perso col detto Figliuolo, la prima uolta pendendo al medesimo gioco, non è tenuto; percioche detta perdita, che ha fatto esso guadagnante la prima uolta all'istesso gioco (dico) esser come una restitutione. Ma quando hauesse giocato con un'altra persona detti dieci scuti, che hauena guadagnati al predetto Figliuolo, gli haurà persi con un'altra persona, che hauesse etiamdi perso del suo appreso quelli, dirassi, che resta con obligo ancora di douer restituire detti dieci scuti, all'istesso Figliuolo perdente.

Medi. lib. 2. ca. 14. §. 29. reg 3.

6 Si dimanda: Vno giocò con un Scolaro, il quale era sottoposto al Padre, il quale Scolaro perdette più di quello, che egli poteua guadagnare. Dopò gli lo uolse restituire, per essersi forse riconosciuto, che nõ poteua giocare tanti danari, o altra cosa con quello, se sia scuso dal peccato? *Resp.* con il Medina di nõ, bêche esso Scolaro gli l'hauesse donati, o donati,

Medi. ibid.

donati, nè l'habbia voluto accettare, con dirli anzi esso Scolaro, lui essere affrontato in restituendoglieli, perche esso Scolaro non gli li poteua dare, nè donare, per non essere detti danari suoi: ma di suo Padre. Per laqual cosa, acciò sia sicuro dal peccato, la detta restitutione la deue fare al Padre proprio, & non al Scolaro, come quello, che non è padrone di quello che giocò.

Della Restitutione de' Giudici, & Auuocati, & Procuratori.
Cap. CCLXVI.

Vedi anco li Precedenti. Auuocare, con li Aderenti. Et Giudicare.

S O M M A R I O.

- 1 Il Giudice, che condanna il Reo, per la cognitione del suo Confessore, pecca, & il giudicio è inuale, oltre l'obligo della sodisfattione del danno, & interese di quello, bêche colpeuole fosse.
- 3 L' Auuocato, che difende la causa, per guadagnare parte di quella, pecca; oltre l'obligo della restitutione alla parte lesa.
L' Auuocato, che riceue piu di quello, che deue, per difendere alcuna causa, pecca, oltre l'obligo della restitutione.
- 1 Giudici, che tolgono alcuna cosa, che de iure non gli uiene, per far sentenzia, peccano, oltre l'obligo della restitutione.
- 3 Colui che ricerca esser Giudice, ne sa, ouer fa ingiuste sentenze in qualonque modo pecca, come, quando, & perche, oltre l'obligo di restituire.
Il Giudice ecclesiastico, che ingiustamente giudica, oltre il peccato, & la restitutione è sospeso, & se celebra, è fatto irregolare.

1 Si dimanda: Vn Giudice hauena nelle forze un Reo, dal quale non potendo hauer cosa alcuna di uerità, per condannarlo, se bene sapena, che ueramete hauena commesso il delitto: il quale ricercò per uia del Confessore d'esso Reo, & ueramete si fece per lui capace del delitto, & lo condannò, se esso Giudice habbia peccato, & hauendo condannato il Reo, sia condannato giuridicamente? *Resp.* di sì, che ha peccato, & mortalmente, & il giudicio è stato ingiusto, se bene esso Reo haurà confessato dopò, perche tutto il processo è annullato, se bene haurà confessato, & essi testimonij non sono tenuti a dire il suo detto, eccetto non gli concorressero queste tre cose, cioè o ragionamenti, o indicij, o proua meza piena. Et il Giudice è obligato a risarcire la parte ingiuriata di tutti li danni seguiti, se bene fosse esso Reo colpeuole del delitto, per cagion del quale è stato sentenziato.

Medi. lib. 1. ca. 16 §. 3.

2 Si dimanda: Vn Auuocato, o Procuratore, doueua difendere una causa d'uno, ch'era pouero, il quale per nõ hauere il modo, disse a esso Auuocato, che gli difenda la sua causa, che lui gli darà il terzo, ouero la metà, il quale accettò, se esso Auuocato peccò? *Resp.* di sì; perche per guadagnare la causa, prese grande occasione d'affaticarsi, per mezzi illeciti, & è tenuto alla restitutione; Ne il Confessore lo deue assoluere, se prima non l'haurà fatto restituire: Et così anco non lo deue assoluere quando haurà preso più di quello, che doueua, secondo le Leggi, o Statuti della Città, ne per scusa, ch'adducesse, lo deue udire, nè ammetter le sue false scuse: se ben dicesse; lo ho tolto quello che m'hanno dato, uada per quelli, che non mi danno quello, che mi uiene, & simile. Ma prima lo deue fare restituire, & poi assoluerlo. Et l'istesso farà con i Giudici, che tolgono danari, o presenti, farli prima restituire, & poi assoluerli. Imperoche loro sono obligati per conscienza a restituirgli, & anco secondo alcuni Dotti, di pagar quattro uolte tanta pena, quanta la Legge impone; perche queste leggi non sono penali, ma conuentionali, poiche dal Principe se gli dà il tale officio, con questa conditione, che non riceuano doni, & il Giudice così giura: onde pecca, per il giuramento ancora, & si fa inhabile, per acquistar dominio, di tutte le cose, che in questa maniera riceuesse, & obligato a restituire inanti, che sia condannato. Et l'istesso diremo de' Notari, quando riceuersero più salario di quello, che gli uiene, secondo le leggi, o ordine se bene gli fosse dato volontariamente, è obligato alla restitutione, per esserne, colui incapace.

*Idem §. 4.**Idem §. 3.**Idem §. 5.*

3 Si dimanda: Vno ricercò esser Giudice, nè sapena tutto quello, che s'acconueniu al giusto

*Nav. ca. 25
nu. 12.
Med. de re-
fi. de reb. re
fi. 9. 3. cau-
sa. 7. in fin.*

giufto iudicio. Dopò fatto Giudice, giudicaua contra Giuftitia in tutto, ò in parte, ò per timore, ò per prieghi, o per odio, ò per amor, o per altre fimili cagioni, fe peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & grauemente, & è obligato alla refituzione, non folamente del principale danno, ma ancora di tutte le fpefe, di tutti li danni, & di tutti li intereffi, che da detta fentenza fono proceduti à effa parte, g iudicati contra, o che fe n' appelli, ò nò. Et fe foffe effo Giudice perfona Ecclefiaftica, & doueffe giudicar contra confcienza, oltra il peccato, & l'obligo della refituzione, è anco fofpefo, del medefimo fatto di giudicare. Et s' haueffe celebrato, è fatto anco Irregolare, fe prima da effo peccato, di detta fentenza in giufta, non fi habbia fatto affoluere. Et fe effo Giudice haueffe riceuuto alcuna cofa, acciò giudicaffe bene, ò male, ò lafciaffe di giudicare, è incorfo nel detto peccato, & obligo ifteffo, fi come è detto. Le condizioni, & cofe pertinenti al giudicio, leggafi il Nauarro al Cap. 25. num. 13. 14. 15. 16.

Della Refidenza. Cap. CCLXVII.

Vedi anco Beneficiati, Beneficij, & Reftitutione Simoniaca.

S O M M A R I O.

Refidenza, che cofa fia, & quando fi chiama Refidenza, & la pena di chi non refiede, quando non fia tenuto refedere, come fi deue, & perche.

1 Il Chierico che non refiede, o non adempie l'obligo, a lui perimente, pecca, oltra l'obligo della refituzione de' frutti.

Il Chierico, che malamente confuma i frutti de' beneficij, è tenuto alla refituzione d'effi, bñ che foffe di patrimonio, & perche

*Atm. de re-
fid. cū qua-
rentem. de
cle. nō refid.
Sess. 22. c. 4.
& Sess. 4. c.
1. 24. & c.
11.*

Refidenza, altro non è, ch'vn fernir personalmente in alcuna Chiefa, ò beneficio, & attendere alla cura di quelle Anime, che fotto effa Chiefa. Nè mai chiameraffi refidenza reale, fe effo Rettor personalmente non refederà. Et ciafcun Beneficiato è tenuto personalmente a refedere, fotto peccato di peccato mortale, & della refituzione de' frutti, quando però, non refaffe per ragioneuole, & giufte caufe, ma con licenza del Prelato: perche altrimenti, con buona confcienza non lo può fare, nè meno riceuere i frutti di quella. Dellaqual cofa effo Concilio Tribentino chiaramente ne parla.

Si dimanda: Vn Chierico haueua vn beneficio, nel quale personalmente non refedeva, ò non adempiuua, nè faceua quanto egli era obligato a quello, fe fia tenuto alla refituzione de' frutti? *Resp.* di sì, oltra il ftare in continuo peccato mortale, nè fi deue affoluere, fe prima non refederà, & refituirà effi frutti, quando però non fia confretto per euidente, & vrgente neceffità, che quello non poteffe refituire. Ma però s' haueffe di patrimonio, è tenuto anco d'effo patrimonio alla refituzione, per quelli. Perche il beneficio fi conferisce, per conto del' vfficio, & che fi viuua del patrimonio, acciò i Chierici non vadino mendicando.

Et l'ifteffo diraffi di quei Chierici, che malamente difonfano ad luxum, l'entrate di quelli, con andare a caccie prohibite, attendere a giochi, a Donne, a crapole, & a fimili altre cofe dishonefte, & illecite, fono dico tenuti alla refituzione d'effi frutti, oltra il peccato mortale, & la penitenza, che nè deue fare, fi come è detto à i fuoi luoghi de' Beneficij.

Del Retrouendere. Cap. CCLXVIII.

Vedi Prefate fopra pegni, Contratti di Retrouendendo, Comprare, & Vendere. Con tratti ingiufi. Partecipanti d'Vfure, con li loro adherenti.

De' Ricambij. Cap. CCLXIX.

Vedi Cambi Ricambij, con li adherenti.

Del Riceuere alcuna cofa per far qualche male. Cap. CCLXX.

Vedi anco far male, &c.

Del Ricetto, che fi da a malfattori, quando fia peccato. Cap. CCLXXI.

S O M-

S O M M A R I O.

1 Dar ricetto a malfattori, per qualonque forte, fi pecca, oltra la refituzione.

2 Colui, che occultata, & da ricetto a malfattori, ne fi poffono piu trouare, peccano, oltra l'obligo del danno, & quando non fia tenuto, & perche.

3 Colui, che ricetta malfattori, & cōfente, o partecipa del male, come, & perche pecca, & quando non pecca.

4 L' Auuocato, che difende, & falua il ladro del furto notabile, come quando, & perche pecca, & non pecca.

L' Auuocato, che difende alcun ladro, deue operare, che la parte offesa fia fodisfatta, altrimenti pecca.

Il ladro, che s' à, o L' Auuocato, che difende quello, che per la refituzione fi fcopre il malfattore, non deue fare la refituzione, & perche.

1 **S**i dimanda: Vno, che ricettaua, o daua luogo, o comodità ad alcuni ladri, o altri malfattori, fe peccò? *Resp.* di sì, quando che per tal comodità, o di ricetto, o di luogo, o d' occultare robe, o di faluar quelli, che robbaifero. Perche quando tali comodità quelli non haueffero, certamente forfè non robbariano, o non ammazzarebbono, o non farebbono altra forte di mali, & faranno tenuti anche, oltra il peccato, ad ogni danno, intereffe, & refituzione.

*Coro. 2. par.
de refit. in
particulari
c. 5. num. 7.*

2 Si dimanda: Alcuni ladri tolfero alcune robe, o danari, & le falgarono in cafa d'un fuo amico, liquali dubitando di non effer fcoperti, haueuano animo di refituire. Ma detto fuo amico l' occultò in tal modo, che non fi poteuano piu trouare, ne refituire, fe peccò? *Resp.* di sì, per hauerte accettate, & occultate in modo, che non fi poteffero piu refituire, effendo che detti ladri per non effer fcoperti, l' hauebbono refituite. Ma ricercandole, ne effendo ftato cagion di tale impedimento, perche il Ladri haueuano, doue l' hauebbono potuto occultare, lenza timore alcuno d' effer fcoperti, diraffi, che ueramēte peccò mortalmente, ma non farà però tenuto a refituzione alcuna, eccetto però di quelle, che reftaifero nelle fue mani, ò confentiente al furto.

Coro. ibid.

3 Si dimanda: Alcuni ladri robborno alcune robe, & dubitando di non effer fcoperti, & presi dalla Giuftitia, furono riceuuti da un loro amico, fe peccò? *Resp.* fe lui era confentiente a detti mali, o per participatione, o per configlio, diraffi di sì, & mortalmente, oltra alla refituzione, che farà anco tenuto. Ma fe dette ricetto a detti ladri, o malfattori folamente a fine, che non fuifero presi, o offesi dalla Giuftitia, diraffi di nò, che non peccò, eccetto però che lui non difendeffe il delitto, perche allhora peccarebbe, & moftrarebbe effer partecipe, o confentiente a quello per effercitarfi in fimili delitti.

Coro. ibid.

4 Si dimanda: Vn' Auuocato, o un Scriuano, o altra perfona difendeva un ladro, che fece un furto notabile, il quale era tenuto per un' huomo da bene, fe peccò? *Resp.* fe lo difendeva a fine, che quello non reftaffe infamiato, ouero la fua famiglia, o parentado, occultando quanto puote il delitto per quefta cagione, diraffi di nò, anzi che fece bene; pur che da quefta difefa, non s' impediffa la refituzione d' effa roba alla parte offesa. Perilche diraffi, colui che fa quefta difefa, deue fare anco di negoziare, che la parte fia reintegrata, & fodisfatta. Et fe per forte mentre faceffe, o che uoleffe fare detta refituzione, il delitto fi fcopiffa, o dubitandofi, che fi poteffe fcoprire, deue lafciar di far detta refituzione per qualche fpacio di tempo. Dopò per mezzo de Confeffori da bene, far che fi facci, acciò la confcienza refti netta.

*Coro. ibid.
nu. 8.*

Ricognitione, o Riconoscimento de' meriti altrui.

Cap. CCLXXII.

Vedi Donare. Et Affittare.

Della Ricuperatione de' Beni proprij, o alieni. Cap. CCLXXIII.

S O M-

- X** Ricuperare beni, che siano per alienarsi, o alienati, non si pecca.
 Colui, che per ricuperare il suo, non si cura, che il suo prossimo vada di male, pecca, & come deve fare.
 Il Padre, che aliena i beni hipotecati in pregiudicio de' posteri, pecca, oltre l'obbligo della restituzione, benché fosse per maritar le figliuole, o sorelle proprie.



I dimanda: Vn Padre haueua per mille, o per diece milla o più ducati di facoltà, in tanti beni stabili di case, o campi, o altro, quali beni erano tutti hipotecati, ouer conditionati, di mascoli in mascoli, che per modo alcuno, non si poteua alienare, nè vendere, nè impognare, & questo padre era carico de' figliuoli, si di mascoli, come di femine, o due, o più mascoli, & due, o più femine insieme con essi mascoli, nè quelle poteua maritare senza dargli dote, o poca; nè altro haueua che essi beni conditionati, alquale essendogli venuta alcuna vettura di maritare con parte d'essi beni, con la metà, o manco, o più di essi beni, quelle tutte marito, meglio che pote, obligado à essi generi parte d'essi beni, per la dote di quella, o di quelle, laquale alienatione vedendo li figliuoli mascoli, di loro al padre. Padre querite, che dopo la vostra morte noi volemo ricuperare detti beni, essendo che quelli siano conditionati di mascoli in mascoli; però vi facemo sapere, che non acconsentimo à questa dote in nostro pregiudicio, che se non si può maritar dette nostre sorelle, stiano solute & disghittate, perche non volemo, che gli date quello, che pertiene à noi, & à nostri posteri con tutto ciò, detto padre non restò, meglio che puòe d'accogli pagar quelle, essendo che quelle voleuano al tutto maritarsi. Se detto Padre peccò, & sia tenuto alla restituzione di detti beni à detti suoi figliuoli? *Resp.* di sì, che peccò; ancor che per altro modo non poteua accompagnarle, anzi dirassi di più, che auco gli detti fratelli, molestando quelle peccano grauemente, poiche mancaro dell'opera della charità proximale, & con sanguinea, & finche stanno in detto pensiero, peccano anco, & non esseguendo quest'olor pensiero, peccano più grauemente; & sono tenuti alla restituzione di detti beni à loro posteri, perche non deuono, nè possono, nè per modo alcuno l'hanno da fare in pregiudicio de' lor figliuoli, & d'altri descendenti da quelli, poiche detti beni tutti sono conditionati, nè d'altro detto lor Padre, & loro insieme si possono preualersi, che dell'usofrutto di detti beni conditionati. Onde diremo per resolutione del presente caso, per saluar esso lor Padre, figliuoli, & sorelle, & col maritare anco dette lor sorelle, in altro modo con sicura conscienza non poter fare; poiche altro non gliè, che i detti beni conditionati, iquali a pena bastano al lor viuere, gli usufrutti, che obligar d'vna parte d'essi beni, à i detti lor Generi, & Cognati, per tanto tempo, & restringersi ancor loro di qualche spesa sopra ch'ia, per aiutar dette lor sorelle, o figliuole, nè deue defraudare con promesse grandi essi generi quello, che non è suo libero non potendosi preualer di quello. Per laqual cosa, quando essi figliuoli, ciò non la vogliono fare, si mostrano totalmente esser priui d'ogni carità d'affinità, & proximale, poiche non vogliono aiutare esse lor sorelle a maritare; & il Principe lo potrà fare lui per carità della Giustitia distributua, con limitata moderazione, acciò quelle non cascassero in qualche peccato.

L'Autore.

Della Remissione de' Peccati. Cap. CCLXXIII.

Vedi Beneficiati. Attritione. Contritione. Et essere in gratia d'Iddio.

Della Rimotione della causa per rimouere il peccato.

Cap. CCLXXV.

Vedi Remotione della causa.

Del Rinouersi dal peccato. Cap. CCLXXVI.

Vedi Attritione. Contritione. Et essere in gratia di Dio.

Del

Del Rinouarsi la Fede.

Cap. CCLXXVII.

Vedi Fede. Opinione. Infideltà, & Credere implicito.

Della Rinouza de' Beneficij.

Cap. CCLXXVIII.

Vedi anco. Beneficij. Beneficiati. Et Ambitione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che possede vn beneficio, & lo beneficia, dopo la rinouza con pensione nè esprime per certa confidenza, non pecca, & perche.
- 2 Il Chierico, che possede beneficio, & nella rinouza di quello, non esprime il giusto valore, pecca, & perche.
 Colui, alquale vien rinouziato alcun beneficio con pensione, nè esprime la vera, & giusta valuta, l'impetracione di quello è inualida, & perche.
 Nella rinouza de' beneficij quando si tace la verità nell'espressione della valuta, & retroseruio impetrato esser sorretto, come, quando, & perche, & quello, che bisogna fare, & come.
- 3 Colui, che impetra alcun beneficio, ne esprime il giusto nell'impetracione, pecca, nè può posseder quello con buona conscienza, & perche.
 Colui, che rinouza alcun beneficio con pensione nè esprime il giusto, non può con buona conscienza godere la pensione, oltre il peccato, & perche.
- 4 Colui, che possede beneficio, & lo bonifica molto più della valuta, che valeua, quando lui l'ebbe, & dopo la rinouza con pensione, deue esprimere la valuta, & nuoua valuta, & perche.
- 5 Colui, che rinouza il suo beneficio, qualunque con confidenza, ne quello ne sia degno pecca, come, & perche.
 Colui, che rinouza il suo beneficio a fauore di qualunque, nè lo rinouza liberamente, ma con certa conuentione, pecca, & è simonia, & perche.
- 6 Colui, che desidera alcun beneficio, quando & come, & perche non pecca, & perche, & come pecca, & perche.
- 7 Colui, che impetra molti beneficij, & l'ottiene in nome di terza persona in confidenza, pecca, come, & perche, nè li può tenere, nè riceuer li frutti, & tutti sono simoniaci.
 Colui, che ottiene beneficij in confidenza, non li può tenere, & contenuti rinouziarli in mano del Papa liberi.
 Coloro, che tengono beneficij in confidenza son tenuti rinouziarli, ben che fosse morto il principale, che gli ha conferiti.



I dimanda: Vn Chierico haueua vn beneficio, che valeua, quando lui l'ebbe trecento, o più ducati, ilquale dopò posseduto il terzo o quarto, o più anni, lo bonificò in modo tale, che valeua quattrocento. Ilquale poi lo rinouziò a vn suo parente, o amico con animo, & intentione, & confidenza, che li doneffe dare ducento, o più ducati, a lui di pensione, & il resto fosse per esso beneficiario, & lo rinouziò in man del Papa, *nec aliter nec alio modo*, Ma non espresse la valuta di quello, se non trecento, nè peccò per l'animo, & confidenza, che ha rinouziato, & per non hauere espresso la valuta, & la somma di tutta la rendita de' frutti? *Resp.* con il Teologo del Card. Pallorinelli suoi casi di no, percioche in quella rinouza confidenziale non gli è simonia alcuna di confidenza, per la sola confidenza, & animo per hauerlo rinouziato a quello, alquale lui desideraua spontaneamente rinouziarglielo liberamente senza alcun patto, o modo di conuentione fatta tra di loro in altro modo di quello, che l'ha rinouziato in mano del Papa, imperoche in quella rinouza non si vede essergli alcun contratto non gratuito, essendo che non gli sia ragione naturale, nè diuina, che prohibisca il desiderio di rinouziare, che il beneficio rinouziato si conferisca a questo, o a quello, essendo benemerito, perche questo, desiderio non solo concertò, ma con parole espresso non ha, ne toglie alcuna iniquità, che la rinouza non sia fatta pura, & liberamente. Et la Estrauagante di Pio

In 2. parte
i casu 2. sub
die 23. De-
cbris. 1581

Cap. quam
pio. 1. q. 1.

Panor. in c.
dilecto de
preben.

Pio Quarto, & Quinto, non rintoua cosa alcuna più di quello, che era ordinato per il passato, ma solamente punisce la confidenza illecita, & simoniaca, doue interuenga patto, o altra cosa illecita, & non impedisce la libera collatione; Questo Chierico dunque rinuncia con questo semplice desio, che si conferisca a quello suo parente, o amico.

- Arm. uerbo, Beneficium §. 87. Cap. ex parte de retro scripti.*
- L'Autore.*
- 2 * Circa poi della espressione della ualuta, & rendita d'esso beneficio, dirassi ueramente lui hauer peccato, per non hauer espresso la uera, & reale ualuta di quello. Oltre poi che essa impetratione è fatta inualida, *Eo quia in gratijs Apostolicis causa habet uim conditio etiam si ex simplicitate fuisse dictum.* Ne lo scusa l'ignoranza, perche era già tenuto diligentemente informarse di tutto quello, che uoleua esprimere, & significare al Papa. Oltre poi che sempre in esso retroscritto Apostolico, alli beneficij, se gl'intende questa conditione particolare. *Si preces ueritati innituntur.* Onde li Dotti per quel capitolo. *Ex his eodem titulo.* dicono che taciuta la uerità il retroscritto impetrato essere forretrito, & di niun ualore. Perilche esse lettere, o bolle si rendono forretrite, si quanto alla collatione, si quanto anco alla pensone; onde un'altra uolta bisogna far l'impetratione, & narrare la uerità, altrimenti quello non può godere l'esso beneficio con buona coscienza, ne quello può godere la pensone, che gli è stata posta, & concessa.
- 3 * Et si dimandi qual ualore deue esprimere il uecchio, ouero il nuouo da detto Chierico bonificato, dirassi esser tenuto il uecchio ualore, & il nuouo insieme, & lasciare ch'essa Sede Apostolica poi determini.
- 4 * Si dimanda: Vn Chierico rinontid un suo beneficio a un suo parente, o amico, del quale non era degno, se peccò? *Resp.* col predetto, essendo che la confidenza sia di due sorte, cioè lecita, & illecita. Questa ueramente dirassi essere illecita, poiche di quello detto suo parente, o amico, n'è indegno. *Cum sit confidentia illicita illa, qua quis inordinate confidit, quod collator conferet beneficium alicui illo indigno.* Percioche sempre deuesi rimettere la cosa a beneficio del Sommo Pontefice. Colui dunque, che rinontiarà a fauore d'alcuno il beneficio in man del Papa, uel lo rinontiarà assolutamente, & liberamente, ma con qualche conuentione, desiderando, e proponendo al Papa, quello, come a idonea, & non essere, douerseli fare la collatione del tal beneficio, contenerà in se una indecenza notabile; onde questa rinontia sarà uitiuosa, & simoniaca, & consequentemente deue esser dannata, come ben dice S. Tomaso, doue apertamente mostra come, & quando sia degno: Ma colui che rinontierà in man del Papa assolutamente, & liberamente alcun beneficio a fauore di chiunque sia senza alcuna conuentione, desiderando, & proponendo al Papa, colui, che come persona idonea, che lui è gli sia fatta la collatione del tale beneficio, & dimandare, ouero procurare, con modi leciti il beneficio a uno, che sia degno, non contenendo alcuna notabile indecenza. *Non erit quod talis renuntatio ut uitiuosa, aut simoniaca damnetur, ut inquit ipse D. Tho. Quia licita confidentia est qua quis ut dimase sperat. Illicita uero qua inordinate.*
- 5 * Si dimanda: Vn Chierico desideraua alcun beneficio indifferentemente, o Curato, o semplice, se peccò? *Resp.* con l'istesso, & con S. Tomaso, se colui, il quale desidera qualche beneficio, o Curato; o semplice, che quello sia, quando sia idoneo, dirassi, *Ex genere suo non esse aliquod peccatum.* Et questo conferma l'Armil. Nauarro S. Ant. la Glosa, Panorm. & la commune. Si come altroue hauemo ancor detto, particolarmente, nel cap. dell'Ambitione; doue chiaramente uedrafi, che sia degno, come, quando, & perche sia degno. Etan che al cap. de' Beneficij, & Beneficiati.
- 6 * Si dimanda: Vno desideraua hauer molti beneficii, ma perche non li poteua tenere, s'imaginò douerseli impetrare, & conferire uno nella persona di N. l'altro in B. & in altre persone, lequali lui conosceua, & sapeua poterglieli confidare, o per l'amore, che a quelli lui portaua, ouero per tema, per essere huomo stimato, e temuto, o per altra qualunque causa, se peccò, & possa riceuere li frutti di quelli? *Resp.* di sì, che peccò, ne per modo alcuno può riceuere li frutti di quelli, ne meno quelli, nella persona de' qualierano stati conferiti, & ambe le parti commiserò simonia di confidenza illecita, poiche fanno, & conoscono, non poterli ueramente tenere, essendo che la Sede Apostolica sia stata ingannata, & son tenuti rinontiarli in mano del Papa liberamente senza alcuna conuentione, o patto. Et andio che esso principale, che gli ha fatti conferire nelle persone d'esso N. & B. morisse,

riffe, & liberi restassero in man loro per la morte di quello. Et se haueffero riceuuto li frutti, tutti li deueno resti tuire al Papa potendo, & farsi assoluere della censura della simonia, nella quale sono incorfi.

Della Rinontia de' Beneficij, d' altra cosa. Cap. CCLXXIX.

Vedi Beneficij. Beneficiati. Simonia. Et Restituzione de' frutti Ecclesiastici.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che rinontia il beneficio per promessa, o altra ricompensa, commette simonia, & di qual sorte. Le cose spirituali se si deueno vendere, & come si deue distribuire.
- 2 Colui, che rinontia il suo beneficio, per darlo ad alcun suo parente, commette simonia in qualunque modo.
- 3 Colui, che rinontia il beneficio in confidenza, pecca, & se con qualche patto si riserva alcuna cosa, commette simonia.
- 4 Il Prelato, che perseguita alcun Chierico, pecca, come, & perche. Il Prelato, che conferisce beneficio ad alcuno de' suoi senz'a concorso, pecca. Il Prelato non deue priuar alcun Chierico del beneficio, per alcuna persecutione, se prima non gli haurà promisto d'un altro, & perche.
- 5 Il Vescouo, o altri, che rinontia il beneficio riceuuto per simonia con piacimento del Papa, è ualido, & come senz'a peccato.
- 6 Colui, che rinontia alcun beneficio dopo lo reuoca, prima che si presta il consenso, non è ualida, quando, & perche, & come sarà ualida.



A Rinontia, per tre cagioni si può fare, cioè, o per coscienza; come s'uno per il peccato, non potesse tenere alcun beneficio, senza scrupolo di coscienza; per il quale peccato, non potesse esercitare il suo ufficio, per essere quella debole; come per esser vecchio infermo, & impotente. Secondo per difetto della scienza, che per essere quello ignorate, non lo potesse tenere con buona coscienza. Terzo per malitia della plebe, per il graue scandolo ch'è quella deffe, o potesse dare, nè la potesse acquietare. Et quarto che noi aggiongemo quando lui fosse in regolare, che non potesse ottenere la licenza di poter godere, v'sufruttuare quello, & ministrare il suo ufficio.

- 1 Si dimanda: Vno rassegnò un suo beneficio ad alcuno, per una promessa, fattali da quello, o per vn donatuo, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia, o reale, o mentale, laquale mentale, Benche non sia punita dalla Chiesa, nondimeno sarà punita da colui, ch'è scrutatore de' cuori, Dio benedetto. Imperoche le cose spirituali non si deueno vendere, nè parteggiare, ma deuesi rassegnare; o donare puramente, semplicemente, & assolutamente, a laude, & gloria di Dio, per semplice beneficio del prossimo, con giouamento della Chiesa, & per carità.
- 2 Si dimanda: Vno uoleua rinontiare vn suo beneficio, acciò quello fosse dato a un suo parente, o amico, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia, laquale è proibito ta nella legge positiva, benchè di sua natura non sia proibita: Ma però facendo tal conuentione, è peccato. Ma se non se gli facesse alcun patto, che fosse dato ad alcuno (benchè intentionalmente hauesse uoluta fosse dato al tal suo parente) non peccò, onde facendo qualunque patto si voglia, o che pure hauesse solamente la volontà di far patto, peccaria mortalmente di peccato di simonia.
- 3 Si dimanda: Vno haueua vn beneficio, il quale era semplice di trecento, o più ducati, il quale essendosi innamorato d'una donna, desiderò hauerla per moglie, & ritrouandosi hauere in casa vn suo fidelissimo seruitore, del quale molto si poteua fidare, gli lo rinontid, con patto fra d' loro separatamente, & cō secretezze, che detto seruitore hauesse d'ha uere cento ducati, il resto fosse suo, senza farne mentione nella supplica della speditione, se peccò? *Resp.* di sì, oltre ch'è simonia marcia, & sono comunicati, nè possono riceuere li frutti, & li riceuuti sono tenuti a restituirgli alla Chiesa, per l'ingiuria fatta a quella: nè è

Armil. della rinontia. In c. nisi cū pridem, de renunc. L'Autore.

Armil. ibid.

Armil. ibid. m. 3.

Panor. in ca. cū pridem, de pac.

L'Autore.

nè è scusato esso seruitore, con dire ciò lui non sapeua, poiche era tenuto saperlo, nè meno con dire, s'io diceua cosa alcuna, esso mio Signore mi minacciaua volermi far perire, & simile, & l'assolutione s'appartiene al Papa.

4 Si dimanda: Vno ritrouandosi in vn'trauaglio d'vna persecutione dal suo popolo, o dal Prelato, &c. & hauendo vn beneficio; rinontio quello, ad vn'altro, a beneplacito di chi volse il Prelato: il qual Prelato poi lo conferi a vn suo seruitore, ouero Camariero, senza altro concorso, se detto Prelato peccò? *Respond.* se detta persecutione veniu dal Prelato, senza alcuna causa ragioneuole, dirassi di si, Ma se la persecutione, veniu dal popolo, il Prelato poteua conferirlo, per rimediare al scandolo, non essendo però con difetto del Prete; Et esso Prelato non lo deue priuare, se prima non gli hauerà proueduto d'vn'altro, acciò quello possi viuere, ma se per suo difetto, farà altrimenti.

5 Si dimanda: Vn Vescouo hebbe vn Vescouato per via di simonia, il quale ritrouandosi in articolo di morte, rinontio quello in man d'vn'altro Vescouo, o d'altro sacerdote; ma con conditione, se questa rinontia piacerà al Papa, o ad altri, chi aspettasse la collatione, se peccò, & sia valida questa rinontia? *Resp.* di si, che la rinontia è valida, & non solamente d'vn Vescouo, ma anco d'alcuno altro beneficiato, qual si voglia. Ma però, che subito guarito da detta infermità, si debba transferire a esso Sommo Pontefice, & obedirlo, nè li deue metter nè anco tempo di mezo, nè come dice l'Armilla si approprij i frutti, ma solamente deue custodirli, con riceuere strettamente solo le cose pertinenti, & bisognose alla necessitā del suo proprio viuere. Imperoche altrimenti facendo, resta in stato di damnatione.

6 Si dimanda: Vno habendo vn beneficio; lo rinontio per Procuratore: dopo fatta questa rinontia, si penti, & subito spedi vno per riuocar detta rinontia, il quale arripato, riuocò, se detta rinontia sia valida? *Resp.* di no, quando a tempo l'habbi riuocata, & la restitui in integrità. Ma se esso Procuratore hauesse prestato il consenso, per non hauer saputo a tempo la riuocatione della rinontia, di essersi pentito, detta riuocatione non sarà piu valida, & sarà forzato a cedere per conscienza, & per giustitia, si come vuole l'Armilla, & altri Dottori.

L'Autore.

Della rinontia, nu. 4. Hof. ca. pa. fca.

Ibid. nu. 6. Cap in caus. de elect. Et in cle. et illuso, eo. 11. Cap. quida, eo. 111.

Del Rispondere del Reo al Giudice. Cap. CCLXXX.

Vedi Confessare la verità alla giustitia, così li Capitoli adherenti, Et Restitutione, o sodisfattione dell a fama, & dell'honore, & de' Giudici.

Del Risponder della Messa. Cap. CCLXXXI.

Vedi Celebrar della Messa, & dir Messa, al caso 2. Chi non deue risponder Messa, e perche, vedilo, vt supra, al Cap. del dir della Messa.

Della Ritentione della mercede delle Meretrice.

Cap. CCLXXXII.

Vedi Meretrice.

Del Ritardare. Cap. CCLXXXIII.

Vedi Mora.

Della Riuelatione della Confessione. Cap. CCLXXXIIII.

Vedi anco Reiteratione della Confessione. Sigillo della Confessione. Confessionem Riuelatione della Confessione. Et Manifestar i suoi secreti, o gl'altrui.

S O M M A R I O.

Riuelatione della confessione, che cosa sia, & l'ingiuria che a questo sacramento si fa. Il Sacerdote, che riueli la confessione, il castigo, che merita, & perche, bēche fosse anco laico. Riuelare

- 1 Riuelare alcuna cosa sotto secreto di confessione, si pecca, benche non sia sacramento, & peccano ancor quelli, che lo riuelano in questo modo, & perche. Coloro, che riuelano alcuna cosa sotto sigillo di confessione, peccano, & sono sciempi, & matiti a riuelarlo in si fatto modo, & perche.
- 2 Il penitente, ch'alcuna cosa dice di quello, che detto, o trattato se ha in confessione, pecca gravemente, & merita castigo, & perche. Per riuelar alcuna cosa a vn Religioso fu ammazzato, benche non fosse parola detta a fin di male, & perche. Il Confessore, & il Penitente, doue si parla, e si tratta di cose riuelate in confessione, deue far non altrimenti, come se non si conoscessero, & perche.
- 3 Il Sacerdote, che riueli alcuna cosa riceuuta sotto sigillo di Confessione, non sacramentalmente, pecca, & perche. Ricordo dell'Autore a Confessori, che vogliono riceuere alcuna cosa sotto sigillo di confessione, perche non lo debb. riceuere.
- 4 Il Confessore, che fugusse il scomunicato da lui confessato, riueli la confessione, come, & perche.
- 5 Colui, che con certi cegni riueli la confessione, con dire, io confesso il tale de' peccati minuti, pecca, & riueli la confessione, & perche. Il Confessor, che dice m'è stato detto il tal peccato in confessione, dice si non riuelar la confessione, & io dico, di si, & esser peccato, & perche.
- 6 Il Confessor, che testifica alcuna cosa, ch'habbia riceuuto in confessione, per hauerla udita da altri, come non pecca, nè riueli essa confessione, & perche, & quando la riueli.
- 7 Il Confessore, che riueli alcuna cosa per commessione d'esso penitente, non pecca, ma con licenza può peccare, & perche.
- 8 Il Confessore, che dice nel tal luogo si fa di brutti, & enormi peccati, senza nominar la specie, pecca, & in riuelar la confessione, & perche.
- 9 Il Sacerdote, che dice io non ho voluto assoluere il tale, pecca, & merita castigo, & perche riueli la confessione, come, & perche. Il Confessore, che dice a quello, che lo dimanda la cagione, perche non habbia assoluto il tale, pecca, & riueli la confessione, come, & perche.
- 10 Il Curato, che non ammette al Sacramento della Communione il publico peccatore, non pecca, nè riueli essa confessione, & come, la riceua, & perche.
- 11 Il Sacerdote, che sà in confessione alcun peccato notabile, ne con cegni, motti, atti, nè con parole non deue per modo alcuno manifestarlo, & perche.
- 12 Il Sacerdote, che sà alcuna cosa notabile inanti la confessione, la può manifestare, come & perche.
- 13 Il Confessor, che dice lui hauer confessato il tale senza dire altro, non pecca. Il Confessor, che dice io ho confessato il tale, il quale ha gran peccati, pecca.
- 14 Il Confessor, che da penitenza publica al penitente, quando non pecca, & pecca.
- 15 Il Confessor, che dice, il tale m'ha confessato molti peccati, pecca, & riueli la confessione. Il Confessore, che dice, il tale non ha alcun peccato mortale, pecca, & riueli la confessione. Il Confessore, mentre che confessa alcuno, si piglia parer di qualche caso, senza licenza del Penitente, pecca, & riueli la confessione, come, perche & quando ciò deue fare.
- 16 Il Confessore, che confessa al suo confessore hauer assoluto vno d'un peccato, che non potena, pecca, & riueli la confessione.
- 17 I Confessori, che in circolo dicono i penitenti, che hanno confessati, o la specie del peccato nel tal giorno, ouer nel tal luogo peccano, & riuelano la confessione.
- 18 Il Confessore, che dice, il tale m'ha molto sodisfatto con la sua confessione, pecca, & riueli la confessione, & perche. Il Confessore, che dice il tal s'è confessato, ma non m'ha sodisfatto, pecca, & riueli la confessione, & perche. Il Confessore, che dice non ha uece assoluto il tale, pecca, & riueli la confessione, & perche. Il penitente, che dice il Confessore non m'ha voluto assoluere, riueli la confessione, & pecca gravemente.

- grauemente, & perche.
 Il penitente, che dice, il Confessore non m'ha soluto assoluere del tal peccato, grauemente pecca, & riuela la confessione.
 Il Confessore dimandato da alcuno, s'habbi assoluta il tale, quello che li deue rispondere, per non peccare.
 19 Il Confessore, o Curato proprio, che dice, questo non può essere (raccontandosi d'un misfatto) perche io è molti anni, che lo confesso, nè mai tal cosa m'ha detto pecca, & riuela la confessione, & merita castigo.
 Il Confessor, che dice d'un penitente suo, io lo conosco meglio di voi, non può hauer detto questo, pecca, & riuela la confessione.
 Il Confessor curato, che dice, il tale non può hauer detto se fatte parole, perche io lo confesso, pecca, & riuela la confessione, & merita castigo.
 Il Confessore, che dice, il tal non può hauer dette se fatte parole, perche io lo saprei, poi che molte volte l'ho confessato: pecca, & riuela la confessione, & merita castigo.
 20 Il Confessore, che non vuole ammetter il publico peccatore alla comunione, ouero lo disaccia dal circolo, non pecca, & non riuela la confessione, & perche.
 Il Confessor curato, che dice, questo tale non lo voglio comunicare, perche è publico peccatore, non pecca, nè riuela la confessione, & perche.
 Il Confessor, che dà alcuna publica penitenza, non sapendosi il peccato, non riuela la confessione, & perche.
 21 Il Confessore, che dice (essendo dimandato se ha assoluto il tal publico peccatore) non hauerlo assoluto, & perche, non pecca, nè riuela la confessione, & perche.
 Il Confessor, che dice, quello che lo dimanda, s'ha confessato, & assoluto il tale, & gli dice sì, ouer no, pecca, & riuela la confessione.
 22 Il Confessore, che dà publica penitenza ad alcuno, per la quale si fa congettura del suo peccato, pecca, & perche, & riuela la confessione.
 23 Il laico, che riuela la confessione riceuuta da alcuno, pecca grauemente, & merita castigo, & perche.
 24 Vedasi al Capitulo del Tradimento.

L'Autore.

Nau. c. 18. nu. 55.

Iun. Pan. & Comm. in c. omnis, de peniten. & remis.

Caet. 2. 2. 80. art. 1.

Riueltatione della Confessione, altro non è, che manifestare parte, o tutto di quello, che s'ha hauuto sacramentalmente in esso sacramento della Confessione; per la qual cosa si fa vna grande ingiuria a questo sacramento, & quel Sacerdote (qualunque sia) commette vn gran sacrilegio merita grauissimo castigo, deue esser deposto, & anco decapitato, o almeno serrato infra due muri, perpetuamente, perche tutto quello, che s'ha in confessione, pur vna parola, non si deue manifestare con alcuno, benchè fosse il Papa, che lo comandasse sotto qualunque pena, anco che fosse capitale, più presto deue sopportar la morte (benche con atti, nè con morti, o muto: perche dice Agostin Santo. *Quod in confessione scitur, nascitur.* Nè meno si fosse secolare (che sapesse, o sentisse parlar della Confessione) lo deue sotto pena di peccato mortale, riuelarla, & merita esser castigato, & punito grauemente.
 Si dimanda: Vno uoleua palesare vn certo suo secreto ad vn'altro, alquale, se gli inginocchiò inanti, & si fece anco il segno della Croce, & disse anco il *Confiteor tibi, & Deo Patri, &c.* Et disse Padre, io vi dico in confessione la tale; & la tal cosa, ilquale dopò riceuuto queste cose secrete, o misfatto, che fosse, lo manifestò, se peccò, & riuelò la confessione? *Resp.* di sì, che peccò per essersi confidato con lui, il manifestare del detto secreto, ma non riuelò, ne peccò, per la riueltatione di essa confessione, per non esser non sacramentale; Imperoche lui non ha confessato integramente tutti li suoi peccati, nè quelle circostanze, che in esso sacramento si ricercano, nè meno ha hauuto l'assoluzione de' suoi peccati, con la penitenza; perche non basta manifestare i peccati, dicendo io ve lo dico in Confessione, si come molti sciocchi fanno, nè basta a fare le sopradette cose, & manifestare il secreto senza proposito di confessare i suoi peccati, perche così fatta manifestatione, non è sacramentale, nè obliga colui più di quello, che fanno gli altri secreti detti fuori di Confessione: per ilche si nota, che grauemente errano coloro, che fanno queste confessioni; Imperoche mettono a pericolo quelli, alliquali sono manifestati,

- stati, per necessità, costretti per giuramento, o per scomuniche, alle volte manifestarli, & tal' hora come testimonij presentati in presenza de' Giudici; & anco tal volta per esser il male, dannoso alla Republica, o al suo prossimo particolarmente, o generalmente. Onde consequentemente peccano ancor loro, che lo dicono sotto fi fatto sigillo.
 Si dimanda: Vn Penitente, dopò la confessione manifestò alcuna cosa di ciò, che in confessione hebbe detto, o ch'esso Confessore gli habbia detto nella confessione, cioè di consiglio, che gli diede per salute dell'anima sua, o per quiete della sua coscienza, o la penitenza, che gli impose, o altra simil cosa salutifera, & honoreuole al Penitente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; imperoche alle volte da molti si suole manifestare con danno notabile d'esso Confessore, in detrimento probabile della vita, della salute, della fama, o della robba d'esso Confessore & anco alle volte di esso penitente proprio; si come io per essempio d'un mio caro amico testimoniar ne posso, ilquale ritrouandosi in vna compagnia di Gentiluomini, semplicemente disse. La prima volta, ch'io confessai fu vna Gentildonna maritata, laquale fece anco torto a suo marito: Fra liquali Gentiluomini gli era il marito di questa Gentildonna, & era molto amico di questo Religioso: passati alquanti mesi, accadette, ch'el marito di questa Gentildonna fece vn conuito a molti Gentiluomini suoi amici, & fu inuitato ancora detto Religioso, per esser molto suo amico, con ilquale praticaua strettamente, & gli andaua in casa, come fratello carnale. Et mentre mangiauano, accadette nel ragionamento, che si parlò delle confessioni, doue era anco essa Gentildonna a tauola. Et questo Religioso essendogli venuto a proposito nel suo ragionamento, disse. Questa Gentildonna è stata la prima Gentildonna, ch'io habbia confessato. Il marito non fu sordo, nè immemore delle parole ancora dette già alquanti mesi da questo Religioso; per ilche finito di dinare tolse vn pugnale, & ammazzò detto Religioso, & dopò anco essa sua moglie; per laqual cosa si deue notare, che quello che si tratta in confessione, non si deue in conto alcuno ragionare. Et ricordarsi del detto citato sopra di quel Dottor santo, che disse. *Quod in confessione scitur, nascitur;* per il danno notabile, ch'alle volte impensatamente si può dire non volendo, benchè non fosse d'alcun valore, o sostanza. Et come si parla con Penitenti, o Confessori, presumere di non conoscerli.
 Si dimanda: Vn Sacerdote seppe alcune cose sotto sigillo di confessione, ma non sacramentalmente, Imperoche se bene si dice ad vn Sacerdote. Io vi dico la tal cosa in confessione, però per questa parola, non s'intende essere confessione sacramentale, mancandosi delle sue tre parti dette al suo luogo, & esso Sacerdote le riuelò, se peccò? *Resp.* quando fosse stato altretto dal Superiore, direbbesi di no, essendo che questo sigillo non possa pregiudicare al Superiore; però consigliasi ogni sacerdote, per ogni buon rispetto, che non pigli mai alcuno secreto di qual si voglia sorte sotto questo sigillo, perche si fa ingiuria a questo Sacramento, & anche per il pericolo di riueltatione; onde riuelandosi poi in caso non lecito, peccano mortalmente, essendo che sia come obligo fatto con giuramento, per conto di tenere una cosa secreta.
 Si dimanda: Vn Confessore assolutamente seppe in confessione, ch'uno era scomunicato, se per questo lui fuggendolo, riuelò la confessione. *Resp.* di sì, imperoche non si deue mostrare peggior che prima, nè fare cosa alcuna, per laqual il confitente si possi ritrare, anzi si deue portare in tal maniera, come se cosa alcuna hauesse inteso da quello. Eretto però, che non l'hauesse inteso da altri per altra uia, imperoche all' hora quasi gli sarebbe lecito. Mai io dirò ne meno in questo caso essergli lecito, poiche prima l'ha riceuuto in confessione.
 Si dimanda: Vn Sacerdote disse, io vado a confessare gli stimoli, & li minuti peccati del tale, ilquale ogni volta, che si confessa da mi, mi tormenta, & fastidisse per quella sorte di confessione, che lui fa; se peccò, & riuelò la confessione? dice si di no, perche manifesta solamente li peccati veniali, con quella sorte di parole, & non li mortali. Nè meno quello se puol dire essere manifestar la confessione, quando ch'un Sacerdote dice. Mi è stato detto il tale, & il tal peccato in confessione, dicono il Palude, & Adriano & il Panormitano. Ma io dirò, che nè qsto si deue dire, imperoche alle volte si potrebbe dire cò tal persona, che essa potrebbe conoscere questa specie di peccato, & sospicare esser

Nau. c. 21. nu. 44.

Palud. in 4. dist. 21. q. 3 art. 3. col. 6.

S. Agostino.

Arm. de confession. nu. 9. Panor. in c. ois de pa. & remis.

Cap. inter cetera. 22. q. 4.

Armil. ibid. nu. 7.

Ricar. in 4. S. Thom.

L'Autore.

Nau. de sigil. de confes. c. 9. nu. 12.

In d. d. 11.

In d. dub. 1. In illo cap. omnis not. p. 1.

commesso dal tale, per la cognitione, che ha con quel penitente, però meglio è non dire alcuna specie di esso peccato, per abbondante cautela, & totalmente tacere tutto quello, che s'ha in fatto, & in parole nella confessione sacramentale.

§. in d. c. Sacerdos n. 78
nu. 81.
Nana. de figi. cōse. c. 8.
nu. 15.
In 4. dist. 21.
ab omnibus receptum.
Nana. ibid. 7
In d. c. Sacerdos. nu. 53.

Si dimanda: Vn Sacerdote Confessore testificò tutto quello, o parte, che gli fu detto in confessione, ilche dopò essa confessione seppe da terza persona per qualunque altra uia, o modo, facendo, & dicendo in modo tale, che mostrò non hauerlo saputo altrimenti in confessione, se peccò, & se esso riueld essa confessione? *Resp.* di nò, secondo S. Tomaso, eccetto quando che in detta testificazione non gli hauesse aggiunto qualche cosa del suo fuor di quelle, che seppe in confessione. Imperoche per questa aggiunta, haurebbe manifestamente riueldato essa confessione, secondo che dice Siluestro nella commune, & molti altri Teologi, con iquali io a bocca ho ragionato sottilmente.

Si dimanda: Vno Confessore, che riueldò tutta, o parte della Confessione, per commissione d'esso penitente, che lui haueua confessato, inanti a vn Giudice, o altra persona, se peccò, & habbi roto il sigillo della Confessione? *Respond.* di nò, secondo la commune di Siluestro, & del Nauarro, perche allhora in questo caso ha restituito quello, che gli è stato donato sacramentalmente, in confidenza d'esso sacramento. Ilche notasi, che gli deue esser commesso, o comandato da esso Penitente, & non dato licenza: percioche faccio distinctione da commissione, & dar licenza, & comandare.

Nana. ibid.
nu. 16.

Thessalo. 1.
c. 1. & in c.
cum ab omni
specie mali,
de vita, et
honest. cler.

Si dimanda: Vn Sacerdote Confessore riueldò la Confessione, dicendo, nella tale Terra, Città, Castello, o Villa, che quella sia, nella quale detto Sacerdote, lui già per tempo haueua confessato, disse, se fanno di brutti, graui, & enormi peccati, nè però nominò la qualità, o specie d'esso peccato, se peccò? *Resp.* di sì, che peccò, & moralmente, perche le semplice, & idiote persone, si scandalizzano; pensando, che per queste tali parole si manifesti la Confessione, & si rompa il sigillo di quella; per ilche quello acquista specie, & mostra esser di cattiva natura. Onde secondo le parole di S. Paulo, douemo tacere, dicendo. *A vobis enim diffamatus est sermo Domini, non solum in Macedonia, & in Achaia, sed & in omni loco fides vestra, quia est ad Deum, perfecta est, ita ut non sit nobis necesse quicquam loqui, &c.* Et Siluestro nella sua Commune medefinamente questo cōferma, manifestamente in quelle Ville, & Terricciolle, & Castelli.

Si dimanda: Essendo, che se troui no certi Sacerdoti, liquali per non conoscere l'importanza del sigillo del Sacramento della Confessione, molte volte dicono, hora con secolari, hora con Religiosi, Io ho confessato il tale, ma non l'ho assoluto; Ouero vedi colui; l'ho confessato io, ma non l'ho voluto assoluere; se questi tali Sacerdoti peccano, & se riuelano la confessione, & il castigo, che meritano? *Resp.* che peccano, & riuelano la confessione: Percioche cosa chiara è, che chi intende queste parole, nè caua, & sospetta, che il Penitente non sia contrito, ouero che sia scomunicato, o che habbia qualche altra censura sopra, & che sia qualche caso riservato, ancor che il Gaetano tenga il contrario. Et simile dice di quelli, che dicono, quando sono dimandati, se ha assoluto il tale, & li dice, Io non l'ho voluto assoluere, perche non vuole restituire, o lasciar l'Amica, o altre simil forte di peccati, questi deuesi punire.

Nana. de figi.
confessio. c.
8. nu. 10.

Nana. ibid.
nu. 11.

In 4. dist. 9.
q. 4. col. 2.

Si dimanda: Vn Sacerdote Curato, che confessò vn publico peccatore, o vfurario, o gò cubinario, o altri simile, nè lo volse comunicare, se rompette il sigillo della confessione? *Resp.* di nò, se bene questi tali si fossero confessati fuori della Parochia da altri Sacerdoti, & che quelli tali Sacerdoti gli hauessero assoluti, non deue esso Parochiano ammetterlo alla Communione: Imperoche veramente appare questi tali stare in continuo peccato mortale publico. Percioche fin'à tanto ch'esso peccatore publico nò consta, ch'egli habbia lasciato il peccato, non se gli deue dare publicamente, ne meno secretamente esso Sacramento, & questo non si puol dire, con verità, che sia manifestazione di confessione: Eccetto, che non dicesse, io non lo posso assoluere; ouero, io non vedo la sua publica penitenza: & simile, ma dicendo io l'ho confessato, l'ho assoluto, non se dice, questo esser riuelare essa confessione.

Nana. ibid.

Si dimanda: Vna si confessò secretamente da vn Sacerdote, laquale non voleua, che si sapesse lei essersi confessata da quel Sacerdote, o Parochiano. Et questa fu vna cognata di esso Sacerdote Confessore, che conobbe vno contra l'honor di suo marito, laquale si con-

si confessò de tutti li suoi peccati dal detto Sacerdote suo cognato, eccetto dell' Adulterio; Imperoche questo adulterio insieme con tutti gli altri peccati, gli haueua confessati ad vn altro Sacerdote secretamente. *In d. c. Sacerdos, nu. 68.*

Dico per esser inteso, che questo Sacerdote, ilquale ha riceuto in confessione tutti li peccati di costei, insieme cò l'adulterio, nò deue dire in alcun modo, cò cegni, con moti, nè ad alcuna persona, lui hauer confessato costei: Imperoche il cognato di lei, o parente, che gli sia, che l'ha confessata, di tutti li peccati, eccetto di quello dell'adulterio li darebbe occasione di sospicar male. Et dicesi ancora questa confessione esser ualida, per il pericolo della uita, et andò, che lei non s'hauesse confessata, se non da questo suo parente, & che non si fosse confessata da altro Sacerdote, ma però con l'opportunità del tempo, ha uere intentione di confessarsi con altro Sacerdote, quanto prima, & deue costei essere ammessa alla Communione, ne si fa ingiuria al sacramento.

Si dimanda: Pietro volendo far un uiaggio di lontan paese, & ritrouandosi hauere tremila scuti, nè uolendone portar seco, se non due mila, nè sapendo a chi più fidelmente darli in custodia; che a un suo caro, & vecchio amico, chiamato Paulo, nè uolendo, che alcun sappia questo fatto, contò secretamente detti due mila scuti, al detto Paulo, & si fece fare un scritto della riceuta, & andò al suo uiaggio. Ma mentre contò detti danari, vn Sacerdote secretamente vidde questa sborsatione di detti scuti mille, & sentì questo negotio, nè disse cosa alcuna ad alcuna persona. Accade, che da lì a un'anno Pietro ritornò dal suo uiaggio, & trouò, che detto Paulo suo amico, era morto, nè haueua lasciato memoria alcuna di questo fatto; & esso Pietro haueua perso il scritto, fatto di sua mano, da detto Paulo. Nè sapeua, come ridimandar questi scuti alli Eredi suoi; Alliquali dimandatoli, negorno non saper cosa alcuna; Perilche non intendevano darglieli altrimenti. Onde il predetto Pietro, a caso confabulò questo fatto, con il detto Sacerdote, che confessaua Paulo, & a uentura dimandò, se detto Paulo gli hauesse per sorte confessato detto suo credito, alquale rispose, che quello, che a lui fosse detto in confessione nol direbbe. Se detto Sacerdote deue dire quello, che ha uisto, & sentito; inanti che costui se confessasse da lui? Imperoche dicendolo, quasi non li farebbe creduto, anzi se giudicaria, che costui riuelasse la Confessione, se peccò? *Resp.* di sì, che lui può dire senza peccato, hauerli uisto contare detti danari secretamente, ma quello, che lui sà in confessione non è tenuto dire alcuna cosa, poiche ciò, che sà in confessione, non sà cosa alcuna; per ilche non peccò, percioche disse quello, che sapeua, & haueua uisto inanti, ch'esso Paulo si fosse confessato da lui.

L'Autore.

Si dimanda: Vn Sacerdote disse, il tale m'ha confessato i suoi peccati, se peccò? *Resp.* di nò, così posiuuamente, non haueudo detto, nè mortali, nè ueniali; Imperoche si sà, ch'ogni huomo, è peccatore: ma non si sà in che genere, & in che sperie, non aggiungendoli altro; Come a dire m'ha confessato gran peccati, o peccati di carne, & simili; percioche cò questa sorte di parole, dirassi di sì, che peccò.

Artil. de
Confessore,
num. 10.

Si dimanda: Vn Confessore dette una publica penitenza a un penitente, per alcuni peccati uidi in confessione, se peccò? *Resp.* di nò, quando ciò hauesse fatto con assenso d'esso penitente; Imperoche se bene per detta tal sorte di penitenza, si dia grãde inditio di qual che gran peccato: nondameno non si dice riuelarla, facendolo con suo assenso, ilche altrimenti farebbe, quando non assentisse.

Artil. ibid.
num. 11.

Si dimanda: Vn sacerdote confessò uno, ilquale dopò, verso un'altro disse. Colui m'ha riueldato molti, & graui peccati. Ancora un sacerdote confessò tre, o quattro persone, & disse a uno presente lui. Questo non ha peccato alcuno mortale, & ancora un sacerdote scoltò la confessione d'uno in Chiesa, doue era un sacerdote dotto, & haueua un caso irre solubile, o di quello, o d'altri, che per inanti hauesse scoltato, ilquale andò subito, che uide quel dotto a dimandarli consiglio di un caso dubbioso, & hauuto il consiglio, ritornò subito a dare l'assoluzione a colui, che gli gli era inanti. Se questi tali sacerdoti peccorno, & riuelano la confessione? *Resp.* di sì, secondo il Palude; Imperoche ancor che indirettamente diano ad intendere li peccati, & dimostrino, che gli altri non habbino peccati, & col consiglio, & per la subita assoluzione, o moto fatto per andar a togliere il consiglio, fa che quel dotto sacerdote sospetti di quello penitente, che gli stana dinanti; Imperoche non doueua almeno così subito assoluere lo, ma doueua ragionare ancora un pezzo con

Nana. ibid.
nu. 9.
S. Tho. 2. 2.
q. 33. art. 2.
Pan. & mul
ti alii in cap.
nouit. de iu-
dic.

esso penitente. Ma la più sicura era non dimandarli quel consiglio allhora mentre confessaua, ma dopò con altra occasione.

Nau. ibid.
nu. 10.
In c. sacer-
dos, de peni.
nu. 55.
L'Autore.

16 Si dimanda: Vn sacerdote confessore haueua confessato, & ancora assoluto vn altro sacerdote di simonia, il quale dopò andò a confessarsi dal suo confessore ancor lui, & confessò hauer assoluto uno di simonia, il quale non potea assolverlo, se costui pecca confessando questo, & riuela la confessione: *Resp.* di sì, Imperoche sapendo lui, chi è il confessato da lui, facilmente può congiettare quello, ch'è l'assolto: perliche non douena dire, nè confessarsi in simil modo, ma douena dire hauer assoluto alcuni di certi casi riservati, che lui non poteua assolverli, & non parlar particolarmente, nè nominare il caso, che non poteua assolvere, perioche si manifesta con congettura facile, esso penitente.

Nau. ibid.
In d. c. sacer-
dos, nu. 57.
58. de peni.
dist. 6.

L'Autore.

17 Si dimanda: D'un bel caso, che mette l'Hostiense, di uno, ch'era con alquanti sacerdoti, ch'erano insieme, iquali rideuano, & cianciauano, raccontando l'un l'altro le confessioni da loro fatte, & scolate da molti, che diceua in questo modo. Vn soldato, & una donna hoggi si sono confessati da me, & m'hanno detto questo, & questo, se costui pecca mortalmente, & se riuela la confessione, & merita castigo? *Resp.* (secondo esso Hostiense) di sì, & meritano questi tali ueramente, esser castigati. Imperoche se bene non nominassero li loro nomi, nondimeno se può facilmente congiettare, chi possono essere questi. Perioche (dico) che la confessione in alcun atto, o ceppo, o parola, o moto; nò se ne deue parlare, & se deue offeruare il detto di S. Agost. dicendo: *Quod in confessione scitur, nescitur.* Ne per modo alcuno di questo sacramento parlare, per esser cosa troppo pericolosa: onde non si può fallare a tacere, & ragionar d'altre cose lecite, conuenienti a i sacerdoti, & non delle confessioni particolari almeno, ne congietturali.

Nau. ibid.
nu. 10. 14.
Et in d. c. sacer-
dos, de peni.
dist. 6.

L'Autore.

18 Si dimanda: Vn sacerdote disse, costui s'è confessato assai bene, & m'ha sodisfatto molto nella confessione, costui non pecca, & simile; Et un'altro sacerdote disse, questa confessione di costui non m'ha sodisfatto troppo, se questi tali peccano, & se riuelano la confessione? *Respond.* di sì, & mortalmente, & il medesimo di celi di quelli, che dicono, io ho confessato il tale, ma non l'ho assoluto. Et il simile fanno quelli penitenti, che dicono mi son andato a confessare, & m'ha confessato, & poi non m'ha uoluto assolvere, questi tali peccano, & riuelano la confessione, & quello, che peggio è, che molti molte volte dicono ancora del tale, & del tale peccato. Per la qual cosa darò questo ricordo, quando un confessore è dimandato, se'l tale è assoluto, non deue altro rispondere, se non ho fatto l'officio mio, & non dire altro, ne sì, nè nò: perche dicendo sì, o nò, uiene a riuolare la confessione, con dar probabile sospitione, che'l penitente confessi qualche graue peccato, o scomunica, o che non uolea emendarli, & simili; & quelli tali, ch'altimenti fanno, peccano.

L'Autore.

19 Si dimanda: Vn Rettor d'una Parochia confessò alcuni suoi parochiani molti anni, de iquali, uno haueuo commesso un homicidio, d'hauer ammazzato un fratello d'esso Reo, a tradimento, & fatto prigione, confessò ueramente hauerlo ammazzato per certe loro differenze: il quale fu sententiato a morte: perliche molti lo confortauano a sopportar quella morte, il quale meglio, che poteua si consolaua, & diceua ueramente lui meritarsela, attento che sono molti anni, tre, o quattro, che sempre lui ha hauuto quest'animo d'ammazzarlo. Accadette, ch'uno di quelli, che lo confortaua, referì le parole di ql Reo, presente quattro altre persone, & anche presente esso suo Rettore proprio, & Confessore, che molti anni haueua confessato detto Reo nella sua Villa di Ger. il qual Rettore (dico) udite le parole dette da esso Reo, riferite da un Reuer. degno di fede, presente dette quattro persone, ancora disse esso Confessore, & Rettore all'incontra d'esso Reueren. che riferiua dette sue parole del detto Reo, quello non può hauer dette queste parole; perche io lo conosco meglio di uoi, attento che sono quattro, o uero cinque anni, ch'io lo confesso, come Pastor, che sono suo, & d'altri di quella Villa, nè mai questo fatto a me ha detto, nè confessato, al quale detto Reuerendo riferente, presente quelli quattro, ch'erano presenti disse, taci, & non dir queste parole, perche tu riueli la confessione, dicendo siffatte parole, il quale dopò molto contrasto dal sì, al nò, non esser la uerità. & di non riuelar, per dette parole la confessione altrimenti, se partirno, per esser nell'ora di notte quasi due, che fu la sera di S. Lorenzo nella contrà di S. Tomaso, inati la casa di m. B. presenti m. D. m. B. m. Z. & esso m. B. se detto Rettore habbia riuelato la confessione.

sione, & habbia peccato? *Resp.* di sì, ch'ha peccato, & anco riuelato la confessione, & anco merita castigo, & d'essere deposto. Et tanto più graue peccò, & merita graue castigo, per esser persona, che si tiene giudiciofa, & intelligente. Et anche merita gran castigo; perche si mostrò allhora presente li predetti, quali si scandalizorno, & restorno muti, perche si ostinaua, non riuelare in detto modo la confessione altrimenti, Oltre che molte volte anco dopò s'ha ostinato con detto Reuer. reprehore di quello, & dir anco, & confermar molte volte detto Reo non hauer potuto dir dette parole, perche lui lo saperebbe, poiche molte volte l'ha confessato; onde per questa pugna, ostinatione, & reiteratione di parole, & di riuelatione di Confessione, merita anco pena afflittina, & priuatione d'esso beneficio, poiche non conosce n'anco, che cosa sia la riuelatione della Confessione, nè in quanti modi si possi fare, si come per li precedenti, & fossequenti casi mi sforzo farlo conoscere. Et maggiormente questa pena merita, per far professione d'esser persona intelligente, & dotta, nè vuole esser tenuta per ignorante. Et per esser anco Rettore & Curato.

Armil. de
confessore.
nu. 15. de peni-
tentia. nu
me. 2.

S. Thom. 4.
sent. di. 14.

Arm. ibid.

20 Si dimanda: Vn Sacerdote curato confessò alcun peccatore publico, cioè vn' usuraro, o vna publica meretrice, & simile, il quale per la sua ostinatione non lo uolse assolvere, & lo lasciò così impentito; il quale presontuosamente nel giorno di Pasqua andò con gli altri alla sacratissima comunione, & esso Confessore vedendolo lo scacciò via; dicendo questo è publico peccatore, & però io non lo voglio comunicare, se peccò? *Resp.* di nò, nè meno riuelò la Confessione, per esser il suo peccato chiaro, & notorio, nè consta dell'emendatione, & della penitenza sua. Nè meno haurebbe riuelato la Confessione, quando a quello hauesse dato alcuna publica penitenza, perche non si sà per qual peccato gli l'habbia data.

21 Si dimanda: Vn Confessore essendo dimandato se haueua confessato il tal peccatore publico, o usuraro, o altri che fosse, & se l'ha assoluto del tal peccato publico, al quale ripose di sì, che l'ha confessato, ma non hauerlo assoluto, ne meno poterlo assolvere, perche non gli uede la penitenza publica dell'emendatione del tal peccato publico, se riuelò la confessione? *Resp.* di nò, perche non ha detto quello, che lui sà in confessione; Ma non sarebbe così, quando fosse interrogato d'alcuno altro, che non fosse publico peccatore; Imperoche sarebbe vn riuelar la confessione; quando ciò si dicesse d'un tale, che non è publico, ma di quello, ch'è publico, tanto lo uede esso Confessore il suo peccato, quanto ciascuno altro. Ma con tutto ciò, io laudarei, che non si douesse dire, non l'ho uoluto assolvere, perche è vn'ostinato, o è vn'impenitente, &c. almeno per non far torto al sacramento, & per riueranza d'esso sacramento.

Caietan. in
sum. per conf.

22 Si dimanda: Vn Sacerdote dette vna publica penitenza a vn suo penitente; per la quale penitenza, alcuni, che conosceuano quel penitente, & la vita, che teneua, s'imaginorno, & tennero per certo, che detta penitenza quel Confessore gli l'hauesse imposta, per il tale, o tal peccato; essendo che altra sorte di penitenza nò gli poteua dare conueniente a quello, s'esso Confessore peccò? *Resp.* di sì, che peccò. Imperoche per questo inditio, o penitenza venne a riuelare la Confessione fattali, & merita castigo non poco.

L'Autore.

23 Si dimanda: Vn laico vdi in articolo di morte un penitente in confessione sacramentalmente, il quale dopò morto, o mentre uiueua, riuelò alcun peccato, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè questa confessione fatta a vn laico, non sia sacramentale, per non potere quello assolvere, nondimeno è tenuto con obligo di peccato mortale con la medema ragione, che sono tenuti i sacerdoti a tenerla secreta, come quelli. Et si come ben dice l'Armilla fosse conuinto, deue esser punito di pena arbitraria, poiche fece contra la legge diuina, & humana.

Del confesso
re nu. 8. &
13.
Cap. sacer-
dos de peni.
dist. 6. & in
d. c. omnis.

Riuocatione di Testamenti.

Cap. CCLXXXV.

Vedi al suo loco.

Della Riuelatione de' secreti ouer difetti suoi, o d'altri. Cap. CCLXXXVI.

Vedi anco Secreti detti con Amici. Manifestare i suoi difetti. Giuramento. Et Riuelatione della confessione.

Giardino di Sommist, Parte Seconda.

Ee 3 SOM-

- 1 Colui, che non riueli alcuni peccati perniciosi, ch' ha riceuuti in secreto, come pecca, & perche, & quando sia tenuto.
- 2 Colui, che corregge il prossimo incorreggibile d' alcun peccato secretamente riceuuto, in presenza d' alcuni, o alla Chiesa, non pecca, & perche, & quando haurebbe peccato.
- 3 Colui, che fa alcun misfatto d' alcuno in secreto, & gli giura, dopo lo manifesta al Giudice, pecca, & perche.
Il Giudice, che per acquistar fama, o per mostrar di far giustitia, si mostra severo, o terribile, ouer manifesta i delitti del Reo, pecca.
- 4 Colui, che sa secretamente douer si fare alcuno homicidio, o altro notabil male, lo deue riuelare, come, & perche.
- 5 Colui, che secretamente sa, douer si fare alcun danno publico, pecca, quando non lo riueli, perche, & a chi.
La Correction fraterna non si deue obseruar nelle cose de' stati, & perche.
Colui, che sa in secreto alcun Eretico, ne lo denuncia, pecca, & perche.
- 6 Colui, che sa in secreto Ladri publici, Monetarij, Negromanti, Maghe, Fattuchiari, Ribelli, Assassini, Ladroni ne li riueli, pecca, & perche.
- 7 Colui, che sa in secreto alcuno, che vendi robe false, o cattiuo, ne lo denuncia, pecca, & perche.
- 8 Colui, che denuncia i delitti non probabili, pecca, perche, & a chi.
- 9 Colui, che fa in secreto alcun grave delitto, del quale sia per emendar si, riuelandolo, perche benche fosse forzato per qualche scomunica, & perche: Et de quelli deue riuelare.
- 10 Colui, che è tenuto per huomo da bene & publica alcuni suoi peccati, pecca.
Colui, che riueli alcun suo delitto capitale, pecca.
Il Chierico, o Religioso, che manifesta alcun delitto, o difetto della sua religione pecca.
Colui, che s' infamia d' alcuna cosa, sia di qualunque cosa secreta, pecca, & perche.
- 11 Colui, ch' è inquirito, o querelato, d' alcun delitto, & lo confessa alla Giustitia non pecca, & perche, & quando pecca.
Il Confessare alla Giustitia i delitti occulti per non poter soffrire il tormento, o per delictarsi d' alla Giustitia, pecca, & perche.
- 12 Colui, che per forza di tormèti, riueli i secreti della Rep. pecca mortalmente, & è ribelle.
- 13 Il penitente che confessa i suoi peccati, per interpretare, è tenuto sotto pena di peccato, tenerli secreti, & perche.
Il larco, che sa alcuna cosa sotto sigillo di Confessione, riuelandolo, pecca.
Colui, il quale consiglia alcuno, è tenuto tenerlo secreto, sotto pena di peccato.
Colui, che finge, & muta habito per sapere i peccati altrui, è tenuto tacerli, sotto pena di peccato mortale, & perche.
- 14 Colui, che ode i difetti altrui in qualunque modo, è tenuto sotto pena di peccato mortale, tenerli secreti, & perche.
Colui, che manifesta i testimonij nelle liti, pecca, & perche.
Quando non sia da riuelare i secreti altrui, & perche.
- 15 Colui, che in secreto riceue alcun secreto, o di delitto, o d' altro, riuelandolo, pecca, & perche, benche gli fosse comandato dal Superiore.
Quando alcun secreto di qualunque sorte deuesi riuelare, a chi, & perche.
- 16 Colui, che fa alcun secreto d' alcun suo amico, & lo riueli, pecca, & perche.
- 17 Colui, ch' è pregato dall' amico a douer tener secreto in suo delitto, è obligato tenerlo, sotto pena di peccato.
- 18 Colui, che sa alcun difetto del prossimo, deue tacerlo, sotto pena di peccato, & perche.
- 19 Il Giudice, che cerca sapere i difetti altrui, per mezzo di quelli, che gl' hanno in secreto, pecca, & confessandoli, pecca.
Colui, ch' apre lettere altrui, per sapere alcun secreto, pecca, & è tenuto tenerlo secreto.
- 20 Colui, che vede, o sente i secreti, o difetti altrui, pecca riuelandoli, etiamdico con giuramento, & perche.
Scuoprire al Giudice, come testimonio, o in altro modo i difetti secreti del prossimo, senza poterli prouare

- li prouare, se pecca, come, & perche.
- 21 Colui, che sa i secreti altrui, per uia d' Astrologia, riueladogli pecca, & quello, che deue fare.
 - 22 Quel superiore, o altri, che può impedire all' infamia, e alla riuelatione di qualche delitto del prossimo, ne gli rimedia, se pecca.
 - 23 Colui, che tiene in deposito danari, o altra roba secretamente sotto nome anco di donazione, ne li manifesta al Giudice, quando, come, & perche pecca.
 - 24 Colui, che è astretto con giuramento a douer dir la uerità d' alcuna cosa secreta, che lui sa, riuelandoi a pecca, come, quando, & perche, & come deue risponder senza peccato.
 - 25 Colui, che manifesta alcuna cosa del prossimo, che lui sa, come, quando, & perche pecca.
 - 26 Colui, che riueli i secreti notabili della sua Republica, o Communità con danno notabile, come, quando, & perche pecca, benche fosse con suo figliuolo, o padre propria, etiamdico che fosse prudente.
Colui, che sa sotto giuramento alcuna cosa del corpo del suo consiglio, come, quando, & perche pecca, riuelandola.
 - 27 Colui, che manifesta le cose sue, o delitti con suo proprio danno, o d' altri, pecca, perche, & come.
 - 28 Colui, che da sua posta dice hauer commesso alcun delitto, ne sia la uerità, grauemente pecca, & perche, benche fosse di comandamento del Prelato, o d' altro Superiore.

S I dimanda: Vno sapeua, che N. haueua hauuto commercio carnale con una sorella d' alcuna donna, laquale lui procuraua di torla per moglie, bēche haueffe hauuto commercio con sua sorella, & lo disse con un suo amico sotto sigillo di segretezza; per ilche facendosi le proclame in Chiesa, secondo l'ordine di S. Chiesa determinate nel Concilio di Trento; non lo uolse riuelare per hauergli quello detto ciò sotto sigillo di secreto, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perciò che era tenuto a riuelare questi peccati perniciosi, come quelli, che ridondano in danno del prossimo, & anche per esser questo conforme alla legge, si come dice il dotto Nauarro, & altri Dottori; onde lui doueua dirlo per impedire l'ingiusto matrimonio, che quello procuraua di fare, & i peccati molti, che ne seguì ebbono, per cioche essendo noi obligati a impedire la morte corporale del prossimo, molto più siamo obligati a impedire quella della Republica, & dell' anima.

Seff. cap.
Cap. 18. nu.
55. & in ca.
sacerdos, nu.
mero 14. &
seq. de pan.
dist. 6.

S I dimanda: Vno sapeua sotto sigillo di secreto, che un suo amico, o compagno commetteua adulterio, o era concubinario, ma secreto, ilquale dopò esser stato molte uolte corretto, & ammonito da lui, non però si uolse emendare, benche seruato haueffe la forma Euangelica, *In te se, & ipsum solum*. Et poi con testimonij, per ilche lo denunciò alla Chiesa, se peccò, arrento, che questo suo peccato, non lo sapeua altri, che lui solo, sotto sigillo? Resp. di no, anzi haurebbe peccato, & mortalmente, quando ciò non haueffe fatto, come ben dice il Nauarro, ouero che l' haueffe manifestato ad altra persona contra la legge Euangelica, per cioche farebbe stata infamia, benche haueffe detto la uerità, ma nel predetto modo si conformò con la legge diuina, naturale, & humana; poiche giusta cosa è, per saluar l' anima, si perda la fama, come inferiore all' anima, & massimamente, quando si fece con buona intentione, & carità. Ma se per altro fine, o intentione, faria manifestato infamatore, & detrattore.

Cap. moni.
de iud. c. cū
dilectus, de
accus.
S. Matt. 18.
Cap. 18. nu.
56.
S. Tho. 2. 2.
q. 33. ar. 2.

S I dimanda: Vn Giudice ritrouandosi hauere nelle forze un Reo, ilquale haueua nel malfare molti compagni, ne altri sapeuano quelli loro misfatti, se non lui con quelli, liquali se dettero la fede di non mai palesarsi; Et essendo stato quello interrogato dal Giudice, o dal Prelato a douer riuelare li suoi compagni, ilquale riuelò, se peccò? Resp. di sì, quando però non fusse di cose contra la legge, o la Republica, o d' altro peccato, che ne potesse risultare la morte dell' anima, perche in quei casi non peccaria, ma negli altri sì; Et anche esso Giudice, che per mostrare (come dice il Nauarro) di far giustitia l'interrogò contra i casi, che non si permettono dalla legge, riputandosi molti Giudici, che la giustitia consiste in bene, o male manifestare i delitti, & in bene, o male guadagnar fama di far giustitia, desiderando che'l colpito manifesti li compagni, benche creder si debba esser emendati appresso Dio, però non mai deueno interrogati in particolare del tale, o tale.

Cap. 18. nu.
57.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 36. L'Autore.

4 Si dimanda: Vno sapeua in secreto, che N. era ver ammazzar P. & era certo, che l'ammazzarà; se non ui frimedita, se costui sia obligato dire a P. che N. il vuole ammazzare? Resp. di sì, quando haueffe auuifato prima N. & ammonitolo, che non faccia tal delitto. Ma quando uedeffe che tale ammonitione non giouasse, deue ueramente andare a trouare P. & dirgli, che si guardi, perche N. vuole ammazzarlo; imperoche questo non si chiamerà riuelatione de' secreti d'altri; doue interuiene la morte del prossimo, massimamente quando sia usata prima l'ammonitione fraterna; Anzi quando da costui questo auuifio non si desse a P. non si deue assoluere, se prima non fa questo ufficio. Et la ragione è questa, che più s'ha da mirare alla uita, & all'honore dell'Innocente, che all'honore del Nocente, tanto più che egli stesso si dishonora; ma però intendasi, quando non gli fosse alcun danno, o pericolo d'esso Denonciante, percioche in quel caso non farebbe tenuto, ouero ch'esso P. per il suo auuifio non ammazzasse esso N. onde in questo caso bisogna esser molto prudente, per saluar la capra, & le uerze, come si suol dire per Prouerbio.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 36. Nau. c. 18. nu. 29. 26. §. 57.

5 Si dimanda: Vno sapeua in secreto, che N. era per abbruscicar la città, o tradirla, & simile, se costui sia tenuto riuelar questo secreto al Giudice? Resp. di sì, ne s'ha da offeruare nel fatto de' fatti la correctione fraterna; perche più s'ha da procurare la pace, & il ben publico, che il particolare; Anzi se costui temesse di peccare per il secreto, & che se andasse a confessare di questo caso, esso Confessore gli ha da comandare, che subito uadi a riuelarlo, ne lo deue assoluere, prima che lui non sia certificato, ch'egli habbia fatto questa cosa. Et l'istesso anco deue si fare delli Eretici, facciogli prima denontiar al S. Officio; & poi assoluerli, se bene il sapeffe sotto qual secretezzeza si uoglia, eccetto che in confessione sacramentale, i ladri publici, monetarii, fattocchiar, traditori, negromanti, maghe, & altri simili con tutti loro complici, questi tutti deuono esser palefati, ne peccano palefandoli anzi peccariano non palefandoli, - pur che non s'haueffe in confessione sacramentale; percioche in questo sacramento si deue procedere, come se non si sapeffe.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 36.

6 Si dimanda: Vno sapeua in secreto, che nella città, gli erano alcuni stregoni, fattocchiar, ladri incorreggibili, assassini, o homicidiali, ne si uoleuano emendare del lor delitto: se costui benchè lo sappia in secreto, gli deue denontiar? Et se non denontiaudoli, pecca? Resp. di sì, che subito dopò la correctione fraterna gli deue denontiar; Et non denontiaudoli ueramente, peccarebbe mortalmente, & farebbe tenuto alla restitutione de' danni, se bene tal secreto lo sapeffe con giuramento di tacere, perche in tal caso il giuramento non obliga.

Medi. ibidi.

7 Si dimanda: Vno sapeua in secreto, & con giuramento, che il tale speciale teneua specie false, o altra roba, che fosse, se dopò la correctione fraterna, essendo costui incorreggibile, lo deue denontiar; Et non denontiaudolo se pecca? Resp. di sì, che peccaria non denontiaudolo, perche il uendere delle robe false è in pregiudicio della Republica, & in danno de' corpi humani; Nè il giuramento l'obliga a douer tacere, quando haurà usata la correctione fraterna, ne s'habbia uoluto emendare.

Nau. c. 18. nu. 61. §. c. 25. n. 42. 43. S. Tho. 2. 2. q. 70. ar. 1. Palud. in 4. dif. 21. q. 3. col. 6. §. d. 35. q. 1. co. 4.

8 Si dimanda: Vno denontia alcuni delitti, li quali non gli potena prouare, ouero manifestò quelli, che secretamente haueua uisti, o sentiti, se peccò? Respon. di sì, & mortalmente, imperoche se bene anco gli fosse dato il giuramento a douer dire quello, che egli sa, non deue dire altro, se non che egli non può dir cosa, se non con timor di mentire, & di pergiuro, intendendo in se medemo, cioè che non sa cosa, che lo possa obligare a manifestarlo. Et quando alcuno manifestasse alcuna cosa dettali in secreto, con notabil danno, o discordia del prossimo, peccarebbe anco mortalmente, se ben lo potesse prouare, & etiandio, che non gli fosse stato detto in secreto, ne haueffe promesso di tenerlo secreto; Et anco se il secreto era tale, che non haueffe fatto alcun danno, ma pregato solamente a tenerlo secreto.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 36.

9 Si dimanda: Vno sapeua in secreto, che un suo compagno cordiale amico haueua commesso un gran delitto, ilquale per graue che fosse lo comunicò semplicemente, con un'huomo dritto; accioche gli desse qualche rimedio, perche lui si penti, & era mal contento d'hauerlo fatto, & haueua uolontà forsi d'emendarli, se costui deueriuelarlo, per esser delitto così graue? Resp. di uò, etiandio, che il Vescouo cauasse carta di scomunica, che tutti quelli, che lo fanno, lo debbano manifestare, sotto pena d'essere ipso facto

fatto scomunicati; percioche se bene costui l'ha saputo fuori di giuramento, d'amicitia, o di confessione; nondimeno non è tenuto riuelarlo; perche l'ha riceuto per uia di confessione remota, cioè perche gli haueffe a dar rimedio. Eccetto (dico) che non fosse delitto d'eresia, o di tradimento della città, che se bene l'haueffe hauuto sotto mille giuramenti, subito è tenuto denontiarlo. Ma per uia di confessione, non è tenuto, nè anco simil sorte de' delitti a denontiarli; percioche il sigillo della confessione, è troppo serrato, dicendo Santo Agostino. *Quod in confessione scio, nescio.* Ma in tutti gli altri secreti per enormi, che siano, s'hanno da tener occulti, fuor che quando nè fosse giuridicamente dimandato, li come di sopra hauemo detto, & nel caso predetto. Et chi farà il contrario peccarà, & è tenuto a restitutione di tutti danni, che seguiranno a quello di cui s'haurà scoperto il secreto.

S. Agost.

10 Si dimanda: Vno era tenuto dal mondo per huomo da bene, e di buona vita, & si conferuaua il suo buon nome, ilquale publicò alcuni suoi peccati, assai dishonesti ad altri, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche sotto questa specie di bontà sarà cagione, che molti altri commetteranno simili peccati. Et così quando manifestasse alcun fallo, che lui haueffe commesso, per ilquale merita perder la uita, o altro castigo corporale. Et anco pecca, quado alcun religioso dicesse qualche difetto della sua religione, o monastio, che risultasse a quello infamia. Et anco quando uno s'infamiasse della roba altrui, perliche si facesse inhabile al gouerno della sua Republica, o patria, ilche non è tanto peccato, per infamiar se stessi, quanto per pregiudicare contra la legge, & contra ragione, o contra se stesso, o altrui in quelle cose, dellequali, egli non ha potestà di pisorre deliberatamente; come è la perdita dell'anima sua, o della propria salute, o del perder la uita, o altri membri corporali; perliche notasi, che nissuno deue infamiare se stesso. Onde il Profeta disse. *Beati quorum reuera sunt peccata.*

Nau. c. 18. nu. 29.

11 Si dimanda: Vno era tormentato dalla Giustitia, accio confessasse alcuni suoi delitti, delliquali era accusato, & inquitto, se costui confessandoli pecca? Resp. di no; o ueri, o falsi, che siano, o occulti, p timore de' tormenti, & anco senza timore de' tormenti, non si pecca, ne s'infamia, quando si confessa i suoi delitti, & mali al suo Giudice, & Superiore; quando però, & perche, & come per legge diuina, & humana può, o deue farlo. Ma farebbe peccato mortale allhora, quando egli manifestasse alcun suo delitto, o fallo secreto, per esser certo, che l'habbiano a tormentare, fin'a tanto che egli muoia, o confessi ciò, che gli dimandano, o uero, o falso, che fosse. Ilche non è lecito, per deliberarsi da tormenti, che sono tante morte, e liberarsi con una sola morte, perche è un'uccidersi da sua posta con proprie mani. Imperoche egli non può sapere, che intentione habbia il Giudice, benchè a pro, & cattiuo se gli mostri con parole irate. Ma ricordo a questi tali, che chi ha tempo, ha uita, & come egli confessa, è priuato della uita, però non si deue confessare, se si desidera uiuere; percioche meglio è lasciar gli i bracci, che'l collo.

Psal. 31. Nau. c. 18. nu. 29. 30. 31.

12 Si dimanda: Vno era del corpo della Republica, ilquale preso, & posto in prigione, e tormentato, accio riuelasse i secreti della sua Republica, se per forza de' tormenti riuelandoli, pecca? Respon. di sì, & mortalmente, & deuesi chiamare ribello della sua Republica, perche per la sua patria deue poner cento uite, se tante n'haueffe, nè deue temere alcuna sorte di tormenti, ne morte per opprobriosa che quella fosse, & seuerà. Imperoche riuelandoli, oltre che pecca mortalmente, deuesi a tutte uie, come traditore tormentarlo, & farlo morire.

Soto lib. de ratione te-gend. secret. memb. 3. q. fin. conclus. 10. L'Autore.

13 Si dimanda: Vno sapeua alcuni delitti altrui giustamente, o i, giustamente che fosse in secreto, se riuelandoli, pecca? Resp. di sì, & mortalmente. Et poneremo per esemplo; Vno si confesserà per interprete, per mezzo delquale esso penitente riuelaua, & confessaua i suoi peccati al Confessore, per non intender la sua lingua; Ouero un laico haueua per necessitè, & penuria di Confessori uditò la confessione fattali da un'altro. Ouero uno, che non sapeua lettere dimandaua consiglio a uno, che era dotto sopra alcuna cosa confessata. Ouero uno, che per saper i peccati altrui, si uesti da frate, fingendo d'esser Confessore. Se costoro riuelandò i peccati altrui, che per simile uie fanno, o per altre simili peccano mortalmente? Resp. di sì, & meritano anco castigo corporale non poco. Imperoche loro hanno più presto da soffrire cento morti, & ogni sorte di tormenti, che scoprire.

Nau. c. 18. nu. 32.

Nau. c. 18. nu. 31.

Soto lib. de ratione te-gend. secret. memb. 3. q. fin. conclus. 4.

- scoprire, & riuolare eio, che per questa via hanno saputo, o sapranno.
- 14 Si dimanda: Vno forzatamente, o ingiustamente haueua inteso i delitti altrui, se riuelandoli, pecca? *Resp.* di si, & mortalmente, quando però per questa manifestatione se ne perdesse la vita, o qualche membro; Et così anco il manifestare i testimonij di lite, che per nessun tormento si deueno manifestare, doue è l'interesse della vita, o qualche membro. Ma quando non gli fosse altro interesse, che la pena pecuniaria, o di esilio, si potrebbe dall'infamatore dare in danari. Ma Soto sente il contrario, per non mettere alcuna distintione. Et a me pare questa esser la via dritta, che doue non vada l'interesse della vita, nè della facultà, nè dell'honore, o fama del prossimo, non si deue riuolare, & scoprire i secreti, & difetti altrui.
- 15 Si dimanda: Vno riuolè vn suo secreto ad vn'altro, dopò fatto il delitto, se costui lo deue riuolare? *Resp.* di no che per nessun modo, egli ha da reuolare il peccato dettoli, dopò che fu fatto, il quale gli è stato reuelato in secreto, et andio che dal suo Superiore gli fosse comandato. Ma però quando il peccato non risulta in danno d'alcuno nè corporale, nè spirituale, dell'anima, o della fama, o della roba, nè meno, quando risultasse danno in questo, & che si potesse rimediare per altra via; Ma quando non si potesse rimediare al danno altrui sopradetto si deue riuolare. Et questo è quello, che dice S. Bonauentura, che quando dal Superiore per obediencia gli fosse comandato a douer dire quella cosa, che lui sà in secreto. Intendesi, che si debba manifestare all'hora, quando risultasse alcuno dei sopradetti danni.
- 16 Si dimanda: Vno disse vn suo secreto ad vn suo amico d'alcun peccato, il quale detto amico publicò ad altri, se peccò? *Resp.* se lui uedeua, o doueua uedere, & credere, che publicandolo (come ben dice il Dottor Nauarro) doueua essere notabil danno d'altri, o di detto suo amico, o ch'era per seminar discordia, dirassi di si, & mortalmente; Ancorche non gli fosse stato detto, nè auuertito, che douesse tacere, & tenerlo secreto, doueua tenerlo per debito d'amicitia, & di legge naturale.
- 17 Si dimanda: Vno disse vn suo secreto ad alcuno, il quale pregò, che douesse tenerlo secreto, nè lo tenne, se peccò? *Resp.* di si, secondo l'istesso Dottore, percioche lo pregò, & gli promesse, & et andio, che non gli hauesse promesso, perche poteuano esserli rispetti occulti, per liquali bisognaua ch'esso, che gli lo disse fosse secreto; ancorche non gli fosse altro, che peccato veniale, era tenuto a tener secreto ciò, che gli disse in secreto, benchè non facesse, nè risultasse bene, nè male, si come il Cardinal Gaetano ben dice; Et se l'riuolè, con intentione di far notabil danno, peccò mortalmente, per la cattiu intentione, & per l'ingiuria, che si fa al prossimo, & per esser contra la legge naturale di non danneggiare, o di guardar la fede promessa.
- 18 Si dimanda: Vno sapeua alcun difetto del suo prossimo (eccettuando però l'Eresia, & la ribellione) dico certi difetti naturali, come se N. fosse vn concubinario, se lo deue riuolare, & a chi, & quando? *Respond.* di no, perche per legge naturale l'huomo, sempre è tenuto a tener secreto il difetto del prossimo. Et se è amico, è tenuto per legge d'amicitia, eccetto, che gli concorresse la correctione fraterna, della quale hauemo parlato al suo capitolo. Che ciò lo facesse per rimouerlo dal peccato del concubinato; seruando (dico) la forma della denonciatione Euangelica, cioè, che prima l'ammonischi con amore caritativo in secreto, doppo prendane testimonij, e dopò non mendandosi, dirlo alla Chiesa.
- 19 Si dimanda: Vno sapeua vn secreto d'vn suo amico, & il Giudice desideraua di saperlo, nè poteua sapere, per ilche il pose al tormento, se confessandolo pecca? *Resp.* di si, che peccarebbe, & esso giudice ancora, quando non fosse dico, per cosa di stato, o di ribellione, o tradimento contro la fede, o in confessione sacramentale, ma per alcuna via ingiusta, nè di volenza, o forza, l'huomo deue riuolare il secreto del suo prossimo. Nè meno vno sotto pena di peccato mortale deue aprire lettere d'altri, per sapere qualche secreto, & sapendolo sempre deue tenerlo secreto, & scoprendolo, e tenuto a restituire, nè quando lo sapeffe sotto giuramento, nè sotto specie d'amicitia, eccetto quando non gli fosse fra dui animi la uolontà interpretatiua, con intelligenza fra di loro d'aprirse le lettere dell'vn' & dell'altro.
- 20 Si dimanda: Vno sapeua alcun secreto, perche l'haueua ueduto, o perche l'haueua udi-

to, se

- to, se costui riuolendo, peccò? *Resp.* di si, perche per legge naturale è tenuto a tenerlo secreto, et andio, che gli fosse dato il giuramento, eccetto però, quando il giuramento gli fosse dato giustamente, cioè quando dal Giudice, s'hauesse detto secreto, per inditij sufficienti, o per infamia, o per qualche proua mezo piena, cioè dell'accusatore, & d'un testimonio, senza oppositione, all'hora per queste tre cose, colui deue dire la uerità, & scoprire il secreto; Ma scoprendolo, quando non vi siano inditij, o infamia, o proua mezo piena, si perche si leua l'honore, o la fama al prossimo, laqual val più, che non val la roba, per ilche si pecca tolendogli la roba, molto maggiormente peccarà, tolendogli l'honore, o la fama, & hauendolo saputo per via d'amicitia, & riuelandolo, pecca ancora doppiamente, per l'amicitia, per il che grande peccato fanno quelli Auocati, Confinglieri, Medici, & altri simili, che fanno i secreti delle liti, dell'infermità, & d'alcun secreto d'importanza, ch'in secreto gli sia riuolato, a manifestarlo, se però non fosse cosa, che risultasse in danno d'alcuno, nè si potesse rimediare per altra via, & che fosse maggior danno della fama o dell'honore.
- 21 Si dimanda: Vno sapeua, per via d'Astrologia, che N. haueua robbato vn Cavallo al tale, & lo palesò, se costui peccò? *Resp.* di si, & mortalmente & doppiamente perche dato, che lui fosse posto alla custodia di quel cavallo di quel tale, non deue leuar l'honore a N. ma prima lo deue fare auisato in particolare, che restituisca il cavallo a quel tale, perche altrimenti lui lo manifesterà al padrone, di chi è, & pecca ancora, perche ha saputo per via d'Astrologia, ch'è più tosto per patto, che si fa col Diauolo, & per commercio, che s'ha con lui. Essendo però Astrologia giudicaria.
- 22 Si dimanda: Fu detto mal d'uno, o del prelado, o d'altri che fosse, se lui non restando (potendo) nè resistendo, nè procurando d'usar ogni diligenza, che gli sia restituita la sua fama, se pecca? *Respond.* di si, mortalmente, & non solamente è tenuto un Prelato, o altro Superiore, che sia, & che può procurar la sua restitutione della fama, ma anco de gli altri subditi, per il carico, che lui ha di prouedere, quasi più ch'ella propria salute, & quando esso Superiore, o altro in famiglia se istesso con danno notabile dell'animo o della vita, o salute propria, o d'altri, senza giusta alcuna cagione, imponendosi delitti falsi, o vantandosi de' peccati non ueri, o manifestando quelli, che sono veri, peccano mortalmente.
- 23 Si dimanda: Vno essendo debitore ad alcuno di certa quantità di danari, al quale per non darglieli, gli dette in saluo alla moglie, o ad altra persona, perche si dubitaua dell'esecutione temporale, o spirituale, di qualche scomunica, si come fu, per ilche disse ad detta persona, che teneua in saluo, s'io fosse mai sforzato a douerli pagare, io più presto vi gli uoglio donare, si come ueli dono, per poter dire, ch'io non ho modo da pagar gli, & così intendo sia fatto, io ui gli dono, & uoglio, che uoi habbiate il retto dominio. Dopò conuenendogli pagare per qualunque modo, disse non hauergli, se colui al quale son stati dati in saluo, & donati indebitamente, sia tenuto riuolare questo fatto, & intentione di costui? *Resp.* con l'Armillà di si, percioche detta donatione è stata fatta con frau de, & danno notabile del Creditore, però non tiene, & esso Depositario, è tenuto darglieli, & non reuolandogli, ancor lui sarà scomunicato, benchè hauesse anco giurato, non palesarli, & peccarà per il giuramento fattogli, di non palesarli, ma per non peccare, si deue prima farsi assoluere, dopò palesargli.
- 24 Si dimanda: Vno essendo dimandato con giuramento da un Giudice, o Prelato a douer dire tutto ciò, che lui sapeua de' peccati publici del tale generalmente, ouero senza specificare publici, nè occulti, o particolari, il quale manifestò gli occulti, o quelli, che haueua inteso in secreto, o secretamente vistoli fare, o non puote prouare, se peccò? *Resp.* se non erano per dannificare altrui (come ben dice il Nauarro) ouero contra la fede, o ben publico, o in Confessione sacramentale, o peccati perniciosi, dirassi di si, & mortalmente percioche ancorche gli sia dato il giuramento di dire quanto esso sapeua, egli poteua rispondere, che nol sà senza timor di mentire, & di pergiuro, con intender poi lui medesimo, che nol sapeua in quella maniera, che l'obligasse a manifestarlo.
- 25 Si dimanda: Vno sapeua alcuna cosa, senza che alcuno gli l'hauesse detto, o in secreto, o in altro modo, & la manifestò, se peccò? *Resp.* di si, quando ad altri l'hauesse detto, al Superiore, o Giudice, che lo dimandò, al quale era tenuto dirlo dimandargliela, quando

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 36.
regola. 1.Nau. ca. 25
nu. 24.
S. Tho. 2. 2.
q. 70. ar. 19.

Medi. ibid.

Nau. ca. 18.
nu. 59. 60.Cap. de re-
stit. nu. 46.Ioan. de Pla-
ta.Cap. 18. nu.
61. Et in c.
inter heres.
nu. 766 c. 1.
seq. 4. & nu.
me. 801.Ca. 18. n. 52.
2. 2. q. 70.
ar. 1. ad 2.

do però sia fama di esso, o sia mezzo prouato, si come dice esso Naua. & S. Tomaso: quando non lo manifestò con intentione di far notabil danno al prossimo, perche se con intentione di far notabil danno, o fuori della forma delle leggi, peccaria mortalmente, perche fece contra la legge naturale di non dannificare, o di non palesare i difetti d'altri.

26 Si dimanda: Vno essendo del corpo del Consiglio d'vna Republica, d'una Città, o d'vn Essercito, il quale senti in quello, & sapeua i secreti d'essa, & riueld alcuna cosa, se peccò? *Resp.* se con dano notabile di quella, dirassi, di sì, & mortalmente, benche l'hauesse detto con un suo figliuolo, o padre proprio, il quale fosse anco prudente, & fidele, haurebbe peccato mortalmente. Et se ciò sapena sotto giuramento, fu anco spergiuro. Imo reche benche egli fosse tormentato, non la deue riuolare, essendo il danno irreparabile, che ne potesse seguire. Intendasi però di quelli secreti, dice il Nauarro, o trattati, o altra cosa, delaquale ad alcun vi è danno ingiusto; percioche de gli altrui beni, si potrà manifestare, quando però sia fatto senza scandalo, come fece il seruo di Dauid nel consiglio di Absalon, contra esso Dauid, che reuelò il trattato a esso Dauid: Et Elifco, che manifestò li secreti del Re di Siria, al Re d'Israeli.

27 Si dimanda: Vno manifestò alcune cose sue secrete, le quali erano con danno notabile dell' Anima sua, o della sua propria uita, salute, della robba, ouer d'altri. con infamiar se stesso, senza giusta cagione, imponendosi falsi delitti, o pur manifestando i veri, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, poiche fece contra la legge di natura, si come dice esso Dottor Nauarro. Imperoche niuno è tenuto infamiar se stesso, nè giustamente, nè ingiustamente, nè meno essendo dimandato dal Giudice proprio, o Prelato, con giuramento assoluto, o semplice.

Cap. CCLXXXVII.

Del Sacerdote.
Vedi anco Confessione; con i suoi Capitoli adherenti.

S O M M A R I O.

Sacerdote, che cosa sia, & se tutto quello, che si fa in terra da lui sia fatto in Cielo, & perche.

- 1 Il Sacerdote, che ministra l'ufficio suo con peccato mortale, pecca, & perche, & quello, che deue fare, accio il ministri sanamente.
- 2 Il Sacerdote, che si comunica senz'a stola non pecca, quando, & perche.
- 3 I Predicatori si comunicano senz'a stola, non peccano, & perche.
- 3 Il Sacerdote, che confessa o comunica alcuno, ouero da Ogllo Santo, senz'a stola, ouer cotta pecca, & perche.
- 4 Il Sacerdote Confessore, che è dubbioso nella confessione d'alcun peccato, nè sà discernere, grauemente pecca.
- 5 Il Confessore, che affermativamente nelle cose dubbie, delibera, & determina essere alcuna cosa certa di quello, che certo non è, pecca.
- Il Confessore deue terminare per uere, & certe, quelle cose che certe, & uere sono, & non le dubbie.
- 6 Il Sacerdote, che non sia parochiano, & proprio Curato, ministrando i sacramenti a forestieri, pecca, & perche.
- Il Sacerdote, che da la sepoltura a forestieri, non essendo lui parochiale, come, quando, & perche pecca, & quando non pecca.
- 7 Il Chierico, che sia in peccato mortale notorio, ministrando il suo ufficio, si fa irregolare, quando, come, & perche, & a chi appartenga la dispensa.
- Il Chierico, che sia in peccato mortale, se non è notorio, pecca mortalmente, ma non è irregolare, benche si potesse prouare il suo peccato.
- 8 Chierico, che sia in peccato mortale occulto, ma con intentione di non lasciar il peccato, quasi peccati commetta, quali, come, & perche.
- 9 Il Sacerdote, che si ritroua in peccato mortale, & crede si non sia per farne penitente, & essendo astretto a celebrare, pecca, & anco colui, che l'indusse.
- I laici, che si fanno compagni nel mal fare con Chierici, ouer Sacerdoti, grauemente peccano. Et allhora piu grauemente, quando gl'inducono a douer celebrare, & perche.

Sacerdote,



A cèrdote, altro non diremo che sia, se non quello, che dà, & ministra le cose sacre, le quali diffinitioni tutte uedasi nell'altra nostra opera del Tesoro, intorno la cura dell'anime, al cap. 1. Et tutto quello, che si fa in terra sacramentalmente da quello giustamente, o che liga, o che scioglia, (clauone non errante) si fa in cielo ancora, per le parole del Saluator Christo. *Quodcumque ligaueritis super terram, &c.* Et è il più degno, più propinquo, & il più diuino, che sia appresso Dio. Et vien tenuto, & stimato dal mondo così uilmente, ma perche così sia, il taccio. Et tali, & quali.

1 Si dimanda: Vn Sacerdote si ritroua essere in peccato mortale, circa l'ufficio suo, se quello, che lui esercita, o ministra per l'ufficio suo peccati mortalmente per ogni uolta? *Resp.* di sì, percioche esso Christo n' insegna, dicendoci. *Cum offers munus tuum ante altare, & ibi recordatus fueris, quod frater tuus habet aliquid aduersum te, relinque ibi munus tuum, ante altare, & uade prius reconciliari fratri tuo, & tunc ueniens, offerens munus tuum.* Per lequali parole, altro nō ci vuol dire, se nō che siamo senza alcuna labe di peccato mortale, etian di (se possibile sia) di peccato ueniale. Pertanto dunq; esercitando quello alcun sacramento in peccato mortale, sempre dirassi peccare mortalmente, non confessandosi prima, ouero che sia pentito, & n'habbia gran dolore, almeno intensamente.

2 Si dimanda: Vn Sacerdote comunicandosi, pigliò l'Eucharistia senza hauer la stola d'intorno al collo, in quel modo, che si fa, quando si celebra, se ha peccato? *Resp.* secondo l'Armilla, di nō, quando però quello non celebrò, perche celebrando faria altrimenti, essendo che fuori della celebratione, questo non è d'essenza offeruarlo, perche se ciò fosse uero, farebbono molti Sacerdoti scomunicati, ogni uolta, che si comunicassero senza hauer la stola, & massimamente quando sono in pouto di morte, che se gli dà il Santissimo Viatico. Et i frati Predicatori il Giouedi Santo, si comunicano senza stola, per ilche concludemo non esser peccato, quando però ciò non facci per dispreggio, & in contempto della Chiesa Santa.

3 Si dimanda: Vn Sacerdote comunicò alcuno senza cotta, ouer con la cotta, ma senza stola, se peccò? *Resp.* che per alcune constitutioni, il sacerdote deue in tutti Sacramenti hauer li suoi istrumenti, si mentre confessa, si comunicando, si oliando, deue hauer la Cotta, & la stola, ouero l'vn, o l'altro, percioche altrimenti peccaria, & se per dispreggio, o negligenza pecca mortalmente. Et non hauendo Cotta, deue hauer il Camiso da facerdote, & ueramente è brutta, & scandalosa cosa, ch' il Sacerdote esserciti i suoi ufficij senza le cose pertinenti a lui, & a fidei.

4 Si dimanda: Vn Sacerdote, confessando alcun penitente, lo trouò, ch'era dubbioso in alcuna cosa, se quella fosse peccato mortale, o pur ueniale, il quale poi affermò esser mortale, ouer ueniale, benche fosse dubbioso, se peccò? *Resp.* di sì, percioche se lui, non è certo d'alcuna cosa, se sia peccato mortale, o ueniale, non deue mai affermarla, che sia mortale, accio non allaci esso penitente nell'inferno. Oh quanti di questi tali sacerdoti ritrouotti gli ne sono, nè meno guardauo, nè tan poco il vogliono considerare se sia peccato, qualunque fosse. *Veh uobis Pastores Israel,* che per broglio questi tali ordinate, & gli ammettete all'essercitio, & ministerio de' Santissimi Sacramenti, & particolarmente della Confessione, peso si graue, che fa fudare il cefso ad ogni forte, & qualunque ualent'uomo, per dotto, & pratico, che quello sia, perche in uero sò, quello, che dico: poiche in questo numero ministeriale ancor io gli sono (benche indegnamente) che non sò qual che uolta, come mi debbia gouernare alli strauaganti casi, che mi passano per le mani, giornalmente. Ma presuppongo, che questi errori non siano ne prelati degni di prelatura, percioche certamente farebbono (quando gli ne fossero) grande ingiuria al loro ufficio alla lor dignità, & a essi santissimi Sacramenti, che da loro si conferiscono. Però se ne fossero guardinisi dall'ira di Dio, poiche lianno da render conto minutamente delle loro proprie, & particolari azioni, & dell'altrui a quello sopremo Sacerdote Gesu Christo. Essendo che. *Nihil destruat gloriam Dei, quam Clericos esse laicis detiores.* Haime, che se questi Sacerdoti Confessori sapessero quello, che significar uoltesse allhora, quando esso Gesu Christo sanò l'orecchia a Malcho da San Pietro tagliata, nè uoltesse dar carico ad alcuno de' suoi discepoli, se non lui istesso, con la sua ditina mano quella uoltesse risanare, non sò se così balordamente alcuni Confessori (che sò ben quello,

11. q. 3. cap. tunc uer.

Matth. 18.

Matth. 5.

15. q. 6. cap. ult. & d. 68 c. 1. & Silueus. sacerdos. §. 6.

Del sacro te. num. 6. ca. ecclesiastica. d. 22. Silu. uer. sacerdos. §. 4.

L'Autore.

L'Autore.

S. Luc. 6.

quello, ch'io dico) ministrassero questo santo Sacramento della confessione particolarmente, con tanta facilità, & con sì poco timore, & riguardo. Hor sì questo basti, per non essere al nostro proposito far questo discorso in questo luogo, guardatini dunque Reueren. Sacerdoti fratelli in Giesu Christo. *Ne ambo in foneam cadatis, Dum caci estis, & ducatum alijs praestatis.*

Del Sacerdote. nu. 5.

Arch. Flor.

5 Si dimanda: Vn sacerdote confessando vn penitente, & trouando quello dubbio, in alcuna cosa d'vn peccato, se gli era mortale, o ueniale, affematuamente senza esser certo; affermò, & detemò, esser mortale, ouer ueniale, se peccò? *Resp.* di sì, & impero che non deue terminare non effendo certo, effendo che non sia tenuto a determinare, circa le predette cose, quando non sono chiare, ma solo (dice l' Armilla con tutti gli altri Dottori) deue determinare di quelle cose, che sono chiare, & non delle dubbiose, percioche altrimenti peccarà mortalmente sempre, & illaquearà il pouero penitente, & lui insieme con egli farà ancora illaqueato.

Ibid. nu. 2.
Pan. c. 1. de
celeb. Missa.

6 Si dimanda: Vn Sacerdote ministrò alcuni Sacramenti à Forastieri, & à Peregrini, se peccò? *Resp.* effendo lui Parochiale, dirassi di no, quando quelli siano andati alla sua Chiesa; ma se non era parochiale, come quello, che non ha alcuna sua Chiesa propria, nè commissione dal Parochiano, dirassi di sì: Et anche se quelli morisse, senza hauer fatta electione di sepoltura, l' Armilla con tutti gli altri Dottori (& così ueramente è) vuole, che siano sepolti lì in quella parochia, doue si troua, quando però non gli sia altra constitutione in contrario, percioche, come è in Venetia, morendo un forastiero in alcuna parochia, il funerale tutto deue essere della Chiesa Patriarchale. Et se quello s'haueffe eletto la sepoltura altroue, essa parochia deue hauer la quarta parte; Ma in Venetia è costume dar la metà.

Cap. prater.
32. d.
Cap. si quis
fuit. 81. di.
Ca. 1. de ser.
Et re iudic.
lib. 6.

7 Si dimanda: Vn Sacerdote, o Diacono, o Subdiacono, era concubinario notorio, o fornicario, & simili, il quale celebrò, o ministrò il suo ufficio, senza hauer fatta prima la penitenza, se peccò? *Resp.* che non solo peccò mortalmente, ma etiandio è fatto irregolare; percioche egli è sospeso, almeno fin che egli fa penitenza; Per ilche come sospeso (celebrando) si fa irregolare. Et vedasi anco il Nauarro, & così i Diaconi, & Sodiaco, esser citando il suo ordine, & anco quelli delli quattro minori. Et solo il Papa gli può dispensare. Ma se non è notorio, non incorre in queste pene, quantonque gli fosse certa fama, che si potesse prouare; Ma pecca mortalmente.

Cap. 25. nu.
me. 78.
Et in 3. p. de
pan. d. 4. nu.
36. p. 25.

8 Si dimanda: Vn Sacerdote, o altri posto in Ordine, era concubinario, o fornicario occulto, senza proposito di lasciar il peccato, & di mai più tornare al peccato, & confessò, & celebrò, se peccò? *Resp.* che non solamente peccò, ma commette tre peccati mortali. Il primo è, per non lasciare il peccato: secondo, che riceuette l'assoluzione in peccato mortale, poi che non hebbe proposito di leuarsene, & terzo è per usare, & celebrare, & riceuere un tanto Sacramento in tanto stato sozzo, sporco, & puzzolente, & questa è l'opinione del Nauarro, & di tutti i Dottori, & così è da credere, & chi altrimenti credesse faria Eretico.

Nau. ibid. et
5. in ca. 1. §.
sacerdos, de
pani. dist. 6.
nu. 5.

9 Si dimanda: Vn Sacerdote si ritrouaua esser in stato di peccato mortale, il quale fu ricercato a douer celebrare, o ministrare altri sacramenti, senza credere, che quello sia per farne penitēza, o per dir Messa, & fu indutto a celebrare, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & anco colui, che lo indusse, perche non haurebbe forsi celebrato: però guardinsi que sti tale, che si fanno tanto intimi compagni con Sacerdoti, peccando con loro anco, & poi gli fanno celebrare. Haime quanti di questi: Dhe poverini fuegliateui una uolta, ch' al fine poi renderete conto d'ogni cosa.

Del Sacrilegio.

Cap. CCLXXXVIII.

Vedi anco Assoluzione. Et Confessione.

S O M M A R I O.

Sacrilegio, che cosa sia, se sempre sia peccato mortale, di quante sorti sia, come, & come essisacrileghi deuesi castigare.

Il

- 1 Il Confessore, che assolue di sua propria autorità alcun penitente, pecca, & è fatto Sacrilego, ne l'assoluzione è ualida, & perche, & come sia ualida.
- 1 Il Penitente, mentre sta in buona fede d'essere assoluto, non pecca, ma mancando detta buona fede, è tenuto a farsi assoluere, & perche.
- 2 Il Chierico, che conosce alcuna donna meretrice soluta, commette sacrilegio.
- 1 Il Chierico, che conosce alcuna donna maritata, commette sacrilegio, & adulterio, & perche.
- 1 Il Chierico, che conosce alcuna Monaca, commette doppio sacrilegio, & adulterio, & perche.
- 1 Il Chierico, che rapisse dal Monasterio alcuna Monaca, commette Adulterio, Ratto, & Sacrilegio doppio, & perche.
- 3 Il Chierico, che conosce alcuna parente sacra, commette sacrilegio incestuoso. Et secondo le circostanze, così si mutano anco le specie d'esso peccato.
- 4 Colui, che usurpa beni Ecclesiastici, commette sacrilegio, perche, & di quali sorte.
- 1 Il Sacrilegio, esser di tre sorti, & quali.
- Le cose, che fa sangue, o sparge seme in Chiesa, pecca di sacrilegio, & perche.
- 5 Colui, che fa sangue, o sparge seme in Chiesa, pecca di sacrilegio, & perche.
- 6 Il Laico, che bestemmia in qualche luogo sacro, pecca, ma non è sacrilego.
- 6 Il Laico, che scolta la Confessione sacramentalmente, è fatto sacrilego, benchè fosse per necessità estrema, & perche.
- Colui, che sta a udire le Confessioni altrui, sacramentalmente fatte, è fatto sacrilego, & perche.



Sacrilegio altro non è, ch'una irreuerenza, ouero una ingiuria, uerso le cose sacre; il quale di sua natura sempre è peccato mortale nel suo genere. Et è di tre specie, con le sue circostanze, secondo le tre maniere di santità, cioè nelli luoghi sacri, nelle cose sacre, & nelle persone sacre, & sono necessarie saperli da' Confessori. Onde questi tali sacrilegi sono castigati con le scomunicazioni maggiori, & minori, & in altro modo anco, secondo ch'alli superiori pareno.

Coro. I. p. de
luxuria, c. 1.
Arm. de sa-
crl.

1 Si dimanda: Vn Sacerdote di sua propria autorità, assolue un scomunicato da tutti i suoi peccati, prima che dalla scomunica, se peccò? *Resp.* di sì, come s'è detto nel Capitolo dell' Assoluzione, & detta assoluzione non è ualida, nè tiene quanto al presente frutto, & commise sacrilegio. Ma però non resta, che essa assoluzione non sia ualida, allhora a esso scomunicato, quando l'assoluzione ignorantemente riceua esso scomunicato, con ignoranza tale, che lo possa scusare, mentre sta in quella buona fede, come è l'ignoranza della legge, o del fatto, & che fosse ueramente contrito, & pentito, ancora quanto al frutto presente: & ancor che egli sia obligato poi a ricercare, & ortenere l'assoluzione della scomunica, quando non farà più in quella buona fede, non gli occorrerà però ottenerla da' peccati confessi. Et questa è l'opinione del Gaetano, & di molti altri insieme.

Armi. ibid.
24. q. 1. cap.
quicumque.
Et uer. Ab-
solutio.

2 Si dimanda: Vn Chierico conobbe carnalmente una meretrice, soluta, se commise sacrilegio? *Resp.* che ueramente commise sacrilegio, nè dir si può rettamente, che habbia commesso fornicatione. Et se haueffe conosciuta alcuna donna maritata, dirassi hauer commesso sacrilegio, & adulterio. Et se con una Monaca, haurà commesso doppio sacrilegio, & sarà Adulterio, per essersi fatta spirituale di Christo, dedicandoli la sua Virginità: & tanto maggiore sacrilegio, o adulterio sarà, quanto il suo sposo sarà più eccellente: al quale se li rompa la fede. Et se quella Vergine fosse sotto la cura d'alcun Prelato, o di Padre spirituale, si chiamerà stupro spirituale: Et se fosse tolta uia da Monasterio, chiamerassi ratto spirituale, & se la persona sarà sacra, o Religiosa, laquale commettesse fornicatione, che sia congiunta seco in qualche specie di cognatione, si dirà esser sacrilegio incestuoso. Et se molte di queste circostanze, o tutte concorressero in un medesimo atto, tanto più esso peccato sarà graue. Perche tutte queste circostanze mutano specie, si come per essi casi descritti uedraffi. Et questo peccato del sacrilegio è tanto odioso, che etiandio dalle leggi ciuili è detestato, & grauemente punito, lequali dicono; *Si quis,*

Coron. ibid

Giustiniano
Imperatore.

non

non dicam rapere, sed attentare tantummodo, matrimonij coniugendi causa, sanctissima virgines, ausus fuerit capitalis pena feriatur.

Coro. de circumstantijs peccati 1. p. c. 2. nu. 11. Et 12. S. Tho. 2. 2. q. 99. art. 3.

Arm. de sacrilegio. n. 1 S. Tho. 2. 2. q. 99. art. 1. 2. Et 7.

Armi. ibid. 5

Cor de reit. confessionis 1. par. c. 3.

Si dimanda: Vno vsurpò alcun censo, o entiate, rendite, o frutti, terre, case, o altra rendita ecclesiastica, la quale era per l'vso d'essa Chiesa, de' ministri di quella Chiesa, o d'altri luoghi pij, cioè d' Hospitali, Monasterij, Confraternità, Monti di Pietà, & simili, se commise sacrilegio? Resp. di sì, imperoche (come haqemo detto nel titolo) il Sacrilegio, è di tre forte, cioè robbare, vsurpare alcuna cosa sacra da qualche luogo sacro, ouero vna cosa non sacra da luogo sacro, ouero una cosa sacra da luogo non sacro. Et questa cosa sacra in quattro modi può esser sacra, cioè i santissimi Sacramenti, & li Sacramentali, che sono le materie pertinente alli sacramenti, cioè Ogli santi, l'acqua battefmale, &c. I vasi dedicati per li sacramenti, le Veste, i Panni, & ogn'altra cosa, che stà per ornamento della Chiesa, & i ministri di quella. Li Censi, l'Entrate, le Terre, le Case, i Liuelli, i Fitti, & ogn'altra sorte di rendita Ecclesiastica, per l'uso, & seruitio di qlla, & de' suoi ministri, che seruono detti predetti luoghi pij, & Ecclesiastici, onde colui, che in qualoq. modo tenerà, o usurperà, alcuna cosa simile, farà detto sacrilego, & grauemente peccarà.

Si dimanda: Vn Signore, o altra persona particolare, o Guardiani di scuole, di sua propria autorità impose, o fece pagare alcuna sorte di grauezze sopra beni ecclesiastici di qualonque forte, o sopra vfficiature, o beneficij semplici, o altri beni di possessioni, o case, o altre cose mobile pertinenti a Chiesa, a lui sottoposte, se peccò? Resp. di sì, di peccato di sacrilegio, perioche niun laico può ciò fare senza licenza del Sommo Pontefice, essendoche tutti li beni sottoposti a Chiesa, & a Chierici sono santificati. Ma se in quelli si commettesse furto, adulterio, o altro peccato, non farebbe santificato, benché fosse di Chiesa, per rispetto del peccato, & simili cose illecite.

Si dimanda: Vno fece sangue, o sparfe seme humano in alcuna Chiesa, se commise sacrilegio? Respond. di sì, perioche per rispetto di queste cose egli è santificato. Et si fosse Religioso, o Chierico, il quale fornicafe, faria ancora egli sacrilego; ma non far sacrilego, se quello robbasse, perioche egli è santificato, & questo, non perche egli robbasse, ma perche viue castamente. Ma non farebbe già sacrilego colui, che bestemmiasse in qualchelnoq. sacro.

Si dimanda: Vn laico per estrema necessitá, vna volta scoltò la confessione, sacramentale a un' infermo dopò anco l'assolse, se costui peccò? Resp. di sì, & grauemente, imperoche questa autorità è concessa solamente a sacerdoti da Christo benedetto, allhora quando disse alli suoi Apostoli. Accipite Spiritum Sanctum, & quorum remisieritis peccata, &c. & fosse quentamente a sacerdoti; Per ilche colui peccò di peccato di sacrilegio. Et l'istesso ancora dirassi di colui, che hauesse ardimento udire le confessioni altrui, o simili, & dopò le riuelasse, commetterebbe gran sacrilegio. Et dette confessioni bisogna tutte reiterarle.

De' Sagittarij.

Cap. CCLXXXIX.

S O M M A R I O.

- 1 I Christiani ch'usano archibugi, o archi contra altri Christiani, dicefi peccare, benché fosse in guerra giusta, & perche.
2 Quando, come, & perche sia prohibito il fare archibugi, saette, carte, dadi, armature, fuochi artificiatij, & simili.

Armi. del'arte, nu. 6.

Gaiet. in sũma in uer. sagittarij.



Si dimanda: Alcuni Christiani andarono a una guerra cõtra altri Christiani, liquali erano Archibugieri, o Sagittarij, & usauano queste simili arme in detta guerra contra altri Christiani, se peccorno? Resp. di sì, & mortalmente, essendo essa guerra ingiusta, perioche simil sorte d'arme offensive, contra altri Christiani non è lecito vsare, & ancho simil sorte di soldati, ch'usano simili arme contra altri Christiani, in alcuna guerra ingiusta, debbono essere scõmunicati. Ma quando la guerra fosse giusta, pare che sia lecito, & permesso, in questo non gli uoglio metter cosa alcuna del mio, lasciarò hauer il pensiero a chi lo deue hauere.

- 2 Si dimanda: Se quelli Maestri, o Artefici, che fanno simili sorte d'arme, o d'archibugi, o di

di faette, o di carte, o di dadi, o armature da dosso, fuochi artificiatij, & simili, peccano a farle, per essere arme, che si possõno usare al bene, & al male? Resp. di sì, perioche sono prohibite il farle a quelli, quando le facefsero perõ con intentione cattiuu, o per dispreggio della legge, ma non facendole con cattiuu intentione, nè uedendole per fine cattiuo, di rassi, che non peccano mortalmente. Ma deueno molto bene auuertire qlli Artefici a cui le uedendo, è perche fine, se per buon fine, o cattiuo le comprano, o per feruir sene a qñal che peccato; o a qualche guerra ingiusta, o in altre cose simili, perche sapendo, che le uogliono usare a simili effetti, peccarebbono. Perioche farebbono come fautori, & aiutorij di tal peccato. Et quando fosse prohibita l'arte di far dette arme dal Papa, o d'altro Principe, loro facendole, mortalmente peccariano, per la prohibitione. Et così anco delle carte, delli dadi, & simili.

Armi. ibid. nu. 4.

Del Saluarfi.

Cap. CCXC.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'altro in lui, non è, che la semplice fede implicita, si deue assoluere, perche quando, & quali.
All'huomo per poterfi saluare, deue hauere anco la fede esplicita, & perche, & a quali.



Si dimanda: Vn Christiano non si ritrouaua altro hauer in lui, che sola la fede implicita, se costui si deue assoluere, & si possi saluare? Respond. di sì, quando non gli interuenisse dalla banda sua la negligenza, & il dispreggio perche Christo benedetto ci dice, chi non crede nel figliuolo di Dio, giú è giudicato. Benché queste parole intendonsi di quelli, che odono la parola Euangelica, come sono quelli, che habitano nelle città, o altri luoghi, che hanno copia di sacerdoti, & di Predicatori. Imperoche questo è precetto diuino, che a l'huomo per saluarfi, gli è di necessitá, ch'habbia anco la fede esplicita, benché ancora saluar si possa cõ la fede implicita sola in alcuni casi. Onde quelli, che vi non so' amente con questa fede implicita, si deueno anche assoluere, come sono quelli, che habitano in alcune montagne, doue, che non uedono, ne odono altro, che uoci d'uccelli, & urli d'animali irrationali, liquali ueramente si possono saluare, con la sola fede implicita, credendo implicitamente tutto quello, che crede essa S. Madre Chiesa. Ma quando alcuno, che può udire la dottrina Euangelica, nè la uoleffe scoltate, ne imparare benché potesse, & sopragnito dalla morte, si confessasse, & accusasse di cuore i suoi peccati, & questa sua crassa negligenza, o dispreggio, di non hauer uoluto imparare la dottrina Euangelica, & mentre questo tale perdesse la parola, o li sentimenti, deuesi assoluere per questa sua sola fede implicita, perche Quotiescunque peccator ingemuerit uita uiuet. onde s'esso Confessore non l'assoluesse commetterebbe peccato, perche lascierebbe quello, quasi fuori di speranza di salute.

Medi. lib. 1. c. 14 §. 2.

Delle Santificatione delle Feste.

Cap. CCXCI.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che dopo udita la Messa: il giorno della festa, uia a qualonque solazzo, o spasso, o giuoco, pecca, come, & perche.
2 Colui, che per auanzare un giorno di lauoro, fa viaggio, o altra cosa, pecca, & perche, & molto piu grauemente, se non ode Messa.
3 Il seruitor, che per timor di bastiure lauora la festa, pecca, quando, & perche.
4 Colui, che in giorno di festa compra, o uende, pecca, come, che cosa, quando, perche.
5 Colui, che in giorno di festa indifferente mente, uia alle fiere, & contratta, come, quando, & perche pecca.
6 Quelli popoli, che lauorano in dì di festa in comprare, o far conzare le strade, per commodo di passeggeri peccano, & perche.
7 Il Dottor, che consiglia alcuno per danari in giorno di festa, pecca, come, quando, & perche.

Cose diuietate, quali, & quante siano, & quale siano da farsi. 3 Colui, che contrafa al precetto della scomunica del Prelato per necessità, come, quando, & perche non pecca.

Nau. ca. 13. nu. 15.

Ant. 2. p. tit. 9. c. 7. §. 5.

Nau. ca. 13. nu. 6. & 12.

Caes. 1a.

Rosell. uer. 3. feria. §. 21. & 22. Nau. ca. 13. nu. 7.

Nau. ca. 13. nu. 8. c. 1. de ferijs.

Sil. uer. do. minica. q. 3.

Nau. ibid. Sil. ibid.

Nau. ca. 13. nu. 10. & 11. Gaet. in 2. 2. q. 122. ar. 4. col. 4. & in sum. uer. festus dies.



I dimanda: Molti Christiani sono, liquali dopò, ch'hanno udito la lor Messa in dì di festa, uanno tutto quel santo giorno à solazzo, à caccia, giocano, danzano, o pur uanno uagando hor quà, hor là curiosamente, se peccano? Resp. di sì, ma non mortalmente, perche non si esercitano in cose seruili, ma peccano grauemente, perche spendeno detti di dedicati al culto diuino in uanità, & altri peccati, & in opere non lecite da farsi in simili dì, occupandosi in sì fatte cose, per lequali si commetton o molti peccati mortali. Et ueramente dirassi essere così. Et degna, & santa sentenza è da esser tenuta a memoria quella di quel glorioso Santo, & Arciuescouo di Fiorenza, ilquale dice, è degna di la-grime, questa cecità christiana, poiche più peccano i Christiani in giorni festiui ordinati al seruitio di Dio, che non si pecca in tutto il resto della settimana, ordinata a l'huomo per guadagnarli il pane, per sostentar il lor corpo, & della loro famiglia.

Si dimanda: Vno ilquale haueua da fare viaggio, o altro negotio fuori della sua patria, o casa, ilquale lo potena fare un giorno fra settimana feriale; Ma per auanzare, una giornata, saluò farlo per la prima festa occorrente, se costui pecca? Resp. di sì, potèdo per l'altro dilatare esso viaggio, o negotio, & tanto maggiormente, quando lo farà per auanzare una giornata, del quale potrebbe far di meno di farlo in giorno di festa. Et doppio peccato commetterà se non udirà Messa. Et così dirassi di quelli, che potrebbero cominciare, alcuni lauorieri in tempo, che si potessero finire inanzi, che uenisse alcuna festa. Et l'istesso dirassi di quello, che mandasse le bestie da un luogo all'altro in giorno di festa, o della vigilia, per auanzare un giorno, pecca mortalmente.

Si dimanda: Vn seruitore ilquale staua con un padrone aufero, & terribile, ilquale uoleua, che lauorasse la festa in dispreggio di quella con minacci di bastonate, & anco d'ammazzarlo, se lauorando peccarebbe? Resp. di sì, perche non debe obedire, benchè fosse certo d'essere ammazzato, imperoche questo non solamente farebbe contra la legge humana di guardare le feste, nellequali la necessità lo scusa, lauorando, ma etandio contra la diuina, & naturale legge, ch'è di non dispreggiare i Superiori. Per ilche questi tali seruitori, se stano a salario, deueno finito il tempo, ilquale gli obligaua a stare, non de uenire a procurare la lor propria salute spirituale, & non seruire a persone ingrati, nè Christiane, percioche se temessero Dio, non permetteriano, che li suoi seruitori fossero preuaricatori delle leggi.

Si dimanda: Vno comprò, o uendette in giorno di festa, occupandosi in qualche mercantia se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Ma se poco, o niente per accidenza, abbattendosi in qualche mercato, così accidentalmente dirassi di nò, o uenialmente. Et così in uendere o comprare cose ufabili, o di diuotione, e simili cose, nellequali non bisogna far prezzo, essendo che già sia fatto, per il prezzo, che ordinariamente corre, & è fatto, o si fa subito.

Si dimanda: Vno andò alla fiera in dì di festa, & senza ueder Messa, potendo uederla & in quella emtrattò alcuna cosa, se peccò? Resp. se poca cosa nò, ma se per questo spetial, & principal fine, s'occupò tutto il giorno, nè ad altro haueua hauuto pensiero, peccò & mortalmente, eccetto, che'l negotio nò fosse stato tale, che s'egli quel dì, non l'hauesse fatto, gli ne sarebbe seguito gran danno; o se per altra cosa giusta non lo scusasse. Ouero che non ui fece differenza, che la fiera uenga in domenica, o in altra festa maggiore, o minore. Ma quando hauesse uita Messa, liberamente si può contrattare, non essendo gli altra prohibitione tutto quel dì. Ma la felice memoria di Pio V. gli ha fatto sopra queste cose di Fiere, e d'altro mercato alcune prohibitione, come in quella si può uedere.

Si dimanda: Alcuni popoli per conciar le uie publiche, o far ponti in giorni di festa, per pietà, & per misericordia di passaggieri, non essendo molto necessario, se quelli, che gli lauorono, peccorno? Resp. di sì, & mortalmente; ma più grauemente quelli, che non gli lauorono per pietà, & per misericordia, ma per qualche interesse particolare, o per amicitia,

amicitia, o parentela, non facendo differenza fra festi maggiori, o minori, ne meno udira Messa, eccetto che la necessità non fosse molto grande, & portasse pericolo d'inondatione d'acque. Et che l'ignoranza non lo scusasse.

Si dimanda: Vno staua in lontan paese, & andò alla città per pigliar consiglio da un Dottore in giorno di festa, ilquale per guadagnar quell'scuto, lo consigliò, se questo Dottore peccò, per dar questo consiglio a costui, che di lontan paese è uenuto? Resp. di sì, secondo Siluestro, & la Commune. Perche il suo principal fine è stato per lo guadagno. Bè che alcuni altri Dottori uogliono di nò, imperoche il dar consiglio non è opera seruile, nè delle cinque diuietate, nè i giorni della festa. Onde non pare, che sia peccato informare il Giudice, etandio col Procuratore in giorno di festa per parole, o per scrittura, ancorche sia per guadagno. Et molto meno anco sarà il leggento qualche scienza lecita, perche è esercizio di opere spirituali si come vuole il Gaetano. Ma diremo bene che'l Giudice peccò, per hauer scoltato le parti nel giorno di festa, perche se bene non è opera seruile, è nondimeno una delle cinque diuietate per legge Canonica, che sono il far mercato in giorno di festa, il giudicio ciuile, il giudicio criminale, il dar giuramento, se però non fosse per pace, o per estrema necessità, & il uedere delli processi, & gli atti giudiciali, eccetto non fosse per pietà, o necessità. Et quella chiamarsi necessità iusta, quando non si possi hauere il giudice, o il testimonio in altro tempo, fuor che la festa.

Si dimanda: Da un Vescouo si comandò sotto pena di esser scomunicato, che niuno lauori in giorno di festa; Vno per necessità lauorò, se sia scomunicato? Resp. di nò, imperoche la sentenza generale della scomunica, promulgata dal Vescouo, si ha da interpretare, secondo la legge commune; cioè, che niuno lauori la festa, se non in caso, che la legge li concede. La necessità (uolgarmente si dice) non hauer legge seguita dunque colui, che lauora la festa, per necessità, di sostentarli, o per sostentare la sua famiglia, non pecca, perche se potesse far di meno, lo farebbe, ma la necessità l'ha sforzato, & bisognò, che lauorasse se uoleua uiuere lui, & la sua famiglia. Imperoche etandio, che nella scomunica dicesse, che nè anco per cagione di necessità, nè di pietà, nò vuole, che si lauori, ui si commetterebbe errore intollerabile, contra i Canon, che uolessero comandare all'impossibilità, & essa scomunica farebbe nulla. Però questi tali non peccano, quando ciò facciano per estrema uecessità di uiuere.

Della Satisfattione dell' Honore, o della Fama. Cap. CCXCII.

Vedi Satisfattione della Fama. Infamiare. Et Restitutioe, o Sodisfattione dell' Honore.

Della Satisfattione de' Legati. Cap. CCXCIII.

Vedi Legati. Testamenti. Et Effecatione de' Testamenti.

S O M M A R I O.

1 Colui, che in obligo di sodisfare alcun Legato, ne sodisfa, se non con l'intentione, basta, & quando, & come sia tenuto.

Colui, che può nè sodisfare Legati subito, grauemente pecca, ne deue essere assoluto, & perche.

1 Legati più, con due soli testimoni, basta, & deuesi, & s'è tenuto pagati.

Colui, che è tenuto pagare alcun Legato, ne paga potendo, e scomunicato, ne può saluifera mente essere assoluto se prima non sodisfa, da chi, & perche.



I dimanda: Vno era tenuto a sodisfare un legato, ilquale per alcuni suoi leci ritipetti, nò pagò, ma haueua buona intentione di uoler sodisfare, fin' a un certo tempo, se questa sua buona intentione a questa sodisfattione basta? Resp. di nò, quando egli presentemente può, sodisfare: altrimenti non sodisfacendo subito, ch'egli è tenuto, per alcuna negligenza interposta, o sua commodità, o altro rispetto a lui apparente lecito, peccarà mortalmente, & in particolare

Nau. ca. 13. nu. 12. & 13. & 3. Sil. & la com. uer. do. minica. q. 3. conclud. 3. In q. 12. ar. 4. et in uerb. festus dies. Cose diuietate da farsi di dì di festa, quante, & quali, per c. si. de ferijs. Nau. ca. 13. nu. 15. L. procurator. ff. de con. dic. indeb. c. Quintanalis, de iurei. C. si. de fer. Cap. 1. de re iurac.

Nau. ca. 17. nu. 117.

S. Agost.

ticular qlli legati lasciati a pie cause: p cioche quelli, che lasciorno questi Legati pij, gli ha no lasciati per grande bisogno, che loro haueuano, per esser solleuati, dalle pene del Pur gatorio. Onde essendo esso Erede pegro, o negligente, sia per qualonque rispetto si no glia, per lecito, che quello fosse, che presentemente non paga, potendo, secondo l'ordine lasciato, sempre sta in peccato mortale, nè sò immaginarli qual sia quel Sacerdore Confessore, che lo possi assoluere: essendo che qsto sia quel male ablatto, che dice il Dottor Sg to: Non remittitur peccatum, nisi restituatur male ablatum. O poveri defonti, ma più p ueri sono, essi Eredi, che per malitia, o per loro commodo, o crassa negligenza restano di non pagare. Et questi legati pij, ancorche fossero lasciati con dui soli testimonij, sono na lidi, secondo essa legge Canonica, benchè gli fosse alcun statuto contrario, perche fareb be in pregiudicio della Chiesa. Et colui, che simile statuto ordinasse, scriuesse, o secondo quello giudicasse, sarebbe scomunicato, nè può essere assoluto, se non dalla Sedia Apo stolica, o suo Delegato, do pò, che haurà sodisfatto, altrimenti non si deue, nè si può assol uere con sua salute, quando possi sodisfare, & prima, che si assoluua.

Della Satisfattione sacramentale, cioe della Penitenza, ouer Confessione. Cap. CCXCIII.

Vedi anco penitenza sacramentale. Reiterati one della Confessione. Confessione sa cramentale, al Caso 25. & seguenemente. Contritione. Speranza, & desiderio.

S O M M A R I O.

- Sodisfattione, che cosa sia, l'effetto, che fa, & la sorte della sodisfattione, come deue essere, per la salute, & perche.
1 Il penitente, che non uoglia accettar la penitenza, deue essere assoluto, & perche. In quali casi la penitenza sia lecita non accettarla, ne forçato accettarla, & perche.
2 Il Confessore, prima, che assoluua il penitente, deue prima saper se quello uoglia far la penitenza.
3 Al penitente per alcuna impotenza d'infermita, morte, basta mostrargli la penitenza, & farla, ouer dargliene poca, & perche.
4 Il penitente, che non uoglia accettar, & far la penitenza in questa uita, ma nell'altra, si de ue assoluere, altrimenti, esso confessore peccaria, & perche.
5 Il penitente, che promette non far piu un tal peccato, o hauer la tal pratica, ne lo fa, non sa ussa, & pecca, & perche.
6 Il penitente, che fa far la penitenza per terza persona, sodisfa, come, quando, & perche.

Armi. de sa tisfattione, nu. 1. S. Gre gorio. S. Th. 4. sent. d. 15 ar. 1. quol. I Coro. de rei teratione cō fessionis. p. ca. 3. nu. 15.

Nana. ca. 3 nu. 2. Cap. 1. spo nat. se de pe nit. dist. 5.



Odissattione altro non è, ch'un piangere i suoi peccati passati, nè più com metter cosa alcuna, per laquale possa ancora far piangere: Et è vna delle tre parti, pertineuti à esso sacramento penitential, laquale cura i peccati passati, & preferua dalli futuri: Et se ben non può essere equiualete: a Dio, nondimeno può esser col mezzo della sua gratia sofficiente, a far, che i peccati passati ni siano scancellati. Et molto auuertito deue esser esso Confessore, nell'imponere esse penitenze, cioè che corrisponda à tre cose. Al peccatore, al peccato, & al si ne, cioè all'inferno, & poco diuoto, poca penitenza. Conueniente al peccato, secondo la conditione d'esso peccato: Al fine, cioè, che sia saluifera, acciò con quella si togliua l'occasione del peccare, lequali sodisfattione uedasi il nostro Specchio de' Peniten ti, al Capitolo secondo.

- 1 Si dimanda: Vna persona andò per confessarsi, dopò confessato tutti i suoi peccati, esso Confessore gli dette la penitenza, secondo l'equiualeza, ch' à lui pareua, che quello meritasse, la quale non la uolse accetta re, se peccò, & se si deue assoluere? Resp. di no, che non peccò, nè meno esser tenuto (non uolendo egli) accettarla, etiaudio, che non hauesse uoglia di uoler sodisfare in questa presente uita: Ma il Palude tiene il contrario, percio che, pare, che l'assoluzione non habbia effetto, se non gli è qualche segnale di penitenza, benchè piccolo. Percio che s'impone dal Sacerdote in essa confessione sacramentale, acciò

esso

esso sacramento habbi tutte le sue parti materiali. Ma con tutto ciò, pare, che si possa la sciare in tre soli casi, come intenderassi. Et primo.

- 2 Si dimanda: Vn Penitente si confessò, & dopò impostoli la penitenza dal suo Confes sore, quello intieramente satisfece, se esso Confessore gli deue impouere più penitenza? Resp. di no, percioche quando consta, ch'esso Penitente habbi satisfatto intieramente, non lo deue più legare, perche quello non è più obligato in questo caso nel cospetto di Dio. Et questo sia tanto al primo caso delli tre predetti. Et questo auuertasi, che inati, che seimponga la penitenza ad alcun Penitente, di dimandargli prima, s'è contento accettar la, & farla. Il secondo sarà.
3 Si dimanda: Vn Penitente si ritrouaua infermo, ilquale si confessò, & gli fù imposta la penitenza dal suo Confessore, ilquale per l'impotenza dell'infermita, o per esser in pon to di morte, non la puote fare, se sia tenuto accettarla, & farla? Resp. di no, perche in questo caso basta solamente dimostrarli la penitenza, che deue fare ogni volta, ch'egli potrà, & così lo deue assoluere, percioche alle cose impossibile, niuno è tenuto a farle. Et questo sia detto, quanto al secondo.
4 Si dimanda: Vn Penitente s'andò a confessare, ilquale per non voler accettare la pe nitenza, benchè minima, il Confessore non lo uolse assoluere, se peccò? Resp. di no, quan do lui spontaneamente, se sia offerto farla per i suoi peccati nell'altro modo nel purga torio, alquale se gli deue dare l'assoluzione, benchè non uollesse accettare la penitenza, quantonque minima, altrimenti esso Confessore peccarebbe, perche indurebbe esso pe nitente à disperatione; per laquale poi se n'andarebbe all'inferno, dalquale, essendo quel lo mal disposto per non hauer uoluto accettare la penitenza, è poco distante, benchè sia disposto, & preparato farla nell'altra uita, nel Purgatorio. Nè questo difetto annulla questo sacramento, benchè non sia perpetuo, poiche gli manca questa terza parte. Ef fendoche tutti sette sacramenti appartengano a questa uita presente: Ma per le cose essenziali, che si saluano, questo sacramento, non si annulla. Et quando per dispreggio non la uollesse accettare, all' hora in questo caso, peccaria mortalmente. Et questi siano a bastanza delli detti tre casi.
5 Si dimanda: Vn penitente haueua la pratica d'una gentildonna, delqual peccato si confessò, & gli fù imposto dal Confessore non douesse hauer più tal pratica, nè ch'an d'alle più in detto luogo, ouero, che ella uenisse, doue egliera, & simili, laqual cosa non fe ce, se peccò, & se satisfece? Resp. di si, che peccò, ne satisfece alla penitenza, per nò hauer ubidito, imperoche era tenuto ubidire, essendo, che altrimenti gli farebbe stata una occa sione di peccare, laquale era tenuto per sua natura schifarla, & poi per il precetto penitè riale del suo Confessore. Onde doppio peccato commisse.
6 Si dimanda: Vn penitente essendosi confessato, & accettata uolontariamente la peni tenza, non la fece, ma la fece fare ad un'altra terza persona, se detta satisfattione sia va lida? Resp. di si, ma però questo deue farlo con licenza del suo Confessore, che gli la im pose, o d'altri, come la mutazione della sentenza, che si fa dal giudice, per rispetto d'essa persona, ch'è per uoler satisfare. Ma in articolo di morte questa satisfattione, si potria fare senza hauer altra licenza, sotto ratihabitione. Et tutto questo intendasi quando essa penitenza fosse ordinata, quanto all'assoluzione del debito; Et anco che costui che vuol pagare, o far la penitenza d'altri sia in gratia di Dio, & non in peccato mortale, perche questo atto di costui, diuenta un'atto d'un'altro; che sia impotente. Ma sia potente, ò im potente questa sodisfattione, uale, quanto all'a solutione del debito; Et anco si deue fare per terza persona, quando esso principale non la potesse fare lui. Nè reita però esso prin cipale libero subito, quando facci fare detta sua penitenza ad un'altro, ma all' hora resta rà libero, quando quello haurà sodisfatto per lui. Hor guardisi dunque coloro, che com mettono a loro figliuoli, o ad amici, o a seruitori cosa, laqual loro istessi possono fare, per la loro propria persona, perche pagariano la pena, prima che loro sodisfacessero.

Armi. ibid. Et de cōfessio. nu. 4.

Armi. ibid. In c. ab infra msta. 26. q. 7.

Armi. ibid. Et de cōfessio. nu. 29.

Scoto et Ca. set. in sum.

Armi. ibid. nu. 6. & 7.

Del Scandalo.

Cap. CCXCV.

Vedi anco Circonstanze del peccato.

- Scandalo, che cosa sia, in quanti, & quali modi si commetta, & perche.*
- 1 Colui, che resta di far alcuna opera pia, buona, & saluifera; per non fare scandolo, pecca, perche.
 - 2 Colui, che per impotenza fa alcune cose di uietate da S. Chiesa, ne rende la ragione a chi non sa il perche cio faccia, pecca, quando, come, & perche.
 - 3 Colui, che in presenza d'alcuno, commette alcun peccato, senza intentione di scandalizare, pecca, come, & perche.
 - 4 Colui, che resta di fare opere buone, per il scandolo, ch'alcuni pigliano, pecca, & perche.
 - 5 Colui, che per impotenza non fa quello, che deue, per precetto fare, & lo fa con licenza del Superiore, non pecca, benché renda scandolo, & il scandalizzato pecca, & perche.
 - 6 Colui, che sa, che da scandolo, ne si cura, o non vuole attenersi, benché con danno del prossimo, grauemente pecca, & perche, benché non hauesse intentione di dannificare.
 - 7 Colui, ch' altri riprende d'alcuna cosa, & lui fa l'istesso, o peggio, grauemente pecca, & perche.



L scandolo, è quello, che importa alcun fatto, o detto, che non sia bene, & che dia occasione di qualche ruina spirituale, & anche corporale, & è quello che si oppone contra la carità del prossimo. Et si commette in due modi; cioè per se, & per l'intentione; acciò uno caschi in peccato, o in rouina. Et questo è propriamente scandolo di peccato per l'intentione, & d'importanza.

*Naui. c. 12. nu. 31.
S. Tho. 2. 2. q. 43. art. 5.
Ricor. m. 4. d. 38. & lex. in c. utilitas, de regu. iur. S. Anto. 2. par. iii. 7. c. 4. § 5.
S. Grego. in d. cap. inter uerb.*

*S. Grego. ut sup. Ibid. Naui. c. 6. nu. 19. 2. 2. q. 43. ar. 3.
De sacram. confes. ca. 4. col. nu. 4. d. 33. q. 3.*

- 1 Si dimanda: Vno haueua inimicitia con un'altro, & hebbe animo di perdonargli, per esser così lui obligato per carità, nondimeno restò di non perdonargli, per non scandalizare altrui. Se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche non deue restare di far cosa, che sotto pena di peccato mortale è obligato a fare, benché alcuni si scandalizzassero; perche è da confidare, che ingiustamente si scandalizzano, & come uo ingiustamente si scandalizza, non deue il Cristiano restare di far cosa buona, & meritoria; come è il perdonare, di lasciare il rancore dello nemico, o di soccorrere il suo prossimo, in estrema necessità, benché nemico quello fosse. Nè anco deue restare di far quello, che non solamente è di precetto, ma nè anco deue restar di fare, quello, ch'è di consiglio, come è il far delle elemosine, il digiunare, & simile, se bene alcuni si scandalizzassero, o per inuidia, o per malitia, o per mala uolontà, laqual cosa, è cosa Farisaica, nè meno deue restare, quando lo scandolo procedesse da ignoranza, o da infermità, di pusillanimità, & di poco sapere, si come per il più suole accadere. Non si deue (dico) lalciare, ma deuesi più presto occultare, o dissimulare, fin'a tanto che'l prossimo si uenga accorgersi, che quello, che lui fa, è cosa buona, & santa, perche come poi se n'è accorto, il scandolo sia poi suo, & non di chi fa bene.
- 2 Si dimanda: Vno con giusta cagione mangiua carne secretamente nelli giorni, che la Chiesa Santa gli lo diuetaua. Ouero non digiunaua, ne' giorni comandati da Santa Chiesa; ilquale uno lo uide, & seppe, & se ne scandalizzò; se costui peccò? *Resp.* di sì, perche gli doueua dire la cagione, perche la mangiua, & perche non digiunaua, nè fece la tale cosa, ouero fece la tal cosa. Ma se dopo auuistato quello non intendesse ben la ragione. In tal caso poi lo scandolo non nascerà da malitia, ma da espressa ignoranza, si deue lasciar di farle, o non farle; ma occultarle in maniera tale, che non habbia da dare piu scandolo, che se bene sono cose in se buone, non sono però necessarie alla salute dell'anima di farle scopertamente, o occultamente.
- 3 Si dimanda: Vno publicamente commetteua alcun peccato in presenza di molti, o di particolar persone: ma però questo non faceua con intentione di prouocare alcuno a peccato, se peccò di questo particolar peccato del scandolo? *Respon.* l'opinioni de' Dottori, esser diuerse. Nondimeno S. Tomaso vuol, che peccchi più grauemente. Et Adriano, Maggiore, & Siluestro uogliono, che commetta un nouo peccato. Et dell'istessa opinione è anco il Nauarro, quando però questo peccato sia tale, che per persone tali si commetta per

per lequali quelle pigliano noua occasione di peccare. Nondimeno io sento con S. Tomaso, perche questo peccato di far peccato alla presenza d'altri, non è nella specie dello scandolo, ma aggrauamento, perche non muta specie, ma rimane in essa specie, d'esso peccato, perche egli non intende la rouina d'alcuno, ma il peccato, è per se.

Si dimanda: Vno era solito confessarsi spesso, o commuicarsi, uisitare Chiese, Hospitali, o fare altre opere pie: perche alcuni, che lo conofceuano, se scandalizzauano, & mormorauano di lui; per la qual cosa quello lasciò di più così spesso confessarsi, o fare simile altre opere pie, se peccò? *Resp.* di sì, perche queste non sono opere scandalose, anzi inuitatorie: però deue leguitare, & non seguitando, peccati. Ma molto più grauemente quelli, che di ciò si scandalizzano peccano. Si come fece il Fariseo della Maddalena, quando laudò i piedi a Christo con le lagrime. Perilche quella hebbe esso Christo, che la disse, & esso Simone fu grauemente ripreso, & a quella furono rimessi i peccati.

Si dimanda: Vno per necessità si fece dar licenza di mangiar carne il Venerdì, o altro giorno proibito dal Superiore. Vn uil seruitore, che tenua in casa per suo seruitio, si scandalizzò, se peccò, per hauer dato detto scandolo? *Resp.* di sì, perche dice l'Apostolo lo santo. *Qua propter se esca scandalizati patrem meum, non manducabo carnem in aeternum, ne fratrem meum scandalizem.* Et il Signore Gesu Christo non disse guardateui di disprezzare uno di questi miei minimi? Perilche uedesse esser peccato, benché sia accessorio, & non sia con intentione tale di fare scandalizzare alcuno. Onde in tal caso deuesi astenere di non mangiarne, ouero mangiarla secretamente in modo tale, che non habbia da scandalizare alcuno, perche è tenuto pensare alla caduta di questi huomini infermi, uili, & abietti, per debolezza, & la lor propria ignoranza; perche altrimenti, peccaria, & mortalmente: perche restò mal sodisfatto, nè capiu la bontà dell'opera, non curandosi della rouina di quello. Ma se non hauesse saputo, che detto seruitore si scandalizzaua, o informato, perche il suo padrone mangiasse carne, che ciò non faceua, se non per estrema necessità, & pur tutta uia questo restasse scandalizzato, il scandolo non è del padrone, ma solo del seruitore, ma similmente quando a quella gli haurà anco reso la ragione, & conto di questo, o altro simile atto, & con licenza del Superiore, benché non fosse tenuto render questi conti a simili genti.

- 6 Si dimanda: Vna donna si credeua d'essere amata carnalmente da un giouene, della rouina delquale non si curaua, per farsi uedere da quello senza alcuna cagione, ma però non intendea, che quello si rouinasse, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, benché non habbia tale intentione di uedere la sua rouina. Ma s'ella non hauesse creduto essere amata da quello carnalmente, non peccò; ouero non potendo fare altrimenti di non esser ueduta da quello, benché il Gaetano tenga il contrario.
- 7 Si dimanda: Vno era adultero, o fornicario, & simile, ilquale molte uolte essendo, ripreso dal suo Prelato, o Parocchiano, si emendò, & lasciò simil peccato; dopò s'accorse che'l suo Prelato, o Parocchiano, teneua una donna a posta sua; perilche molto si scandalizzò, dicendo questo Signore ha ripreso me, del tal, o tal peccato, & hora uedo che lui tiene in casa propria, o fuori di casa una giouane così bella, laquale io ho uisto quello a braccia collo, & io debbo credere a lui, & simil parole, se detto Prelato peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per il scandolo, che dette a detto suo figliuolo, & ad altri, per la dignità, che lui tiene, per il concubinato, per essere sospeso, & irregolare.

Del Schernire alcuno.

Cap. CCXCVI.

Vedi anco Dispreggio.

S O M M A R I O

- Schernire, che cosa sia, come, & perche sia peccato mortale, & quando.*
- 1 Colui, che schernisce alcuno, o beffo, nè sicura di ciò fare, grauemente pecca, & perche. Il scherno, come è fatto in persona più degna, & giuue, più grauemente si pecca.
 - 2 Colui, che con suoi equali schernisce per ridere, & non per offendere, o disprezzare come non pecca.

FF 4 Colui,

Armi. del scandolo.

L'Autore.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 16. 1. Cor. 8.

Armi. de satisfactione, nu. 2.

Armi. ibid. nu. 3.

Gaet. tit. ornam. § 3.

Colui, che formalmente schernisce alcuno per uergognarlo, pecca mortalmente, & perche.
Colui, che schernisce l'honor di Dio, o di suoi santi, graueamente, pecca, & perche.
Colui, che schernisce i suoi Superiori, graueamente pecca, & perche.

Armi. del scherno.



Cherno, altro non diremo, che sia, che vn ponere a riso il difetto, o il male del prossimo, accio quello in presenza d'altri, s'habbi a uergognare, o facciafi con le parole, o facciafi col riso, o per uiruperio, o in alcun'altro modo, fatto, o detto in uilipendio del prossimo, sempre è di sua specie peccato mortale.

Armi. ibid.

S Tho. 2. 2. q. 75. art. 1.

1 Si dimanda: Vno scherniuua, o beffaua il suo prossimo, & in tal maniera quello beffaua, che del suo male niente si curaua; perche stimaua tutto essergli lecito, & a lui particolarmente ogni cosa esser concesso, in scherno del prossimo, in qualunque modo, se peccò? *Resp. di sì, & graueamente, & tanto più graueamente haui peccato, quanto quella persona, che scherniuua era più degna d'esser stimata, come s'era facerdote, & molto maggiore a uirtuosi, & da beni, & particolarmente quando esso auilimento, o scherno fosse stato notabile, & in presenza di persone qualificate, o per turbatione importante. Ma quando fosse stato d'alcuna cosa leggiera fra di lor compagni, ne di molta, o nulla importanza, sarebbe ueniale, ma in nero facerdoti, a un laico non è lecito in modo alcuno senza peccato.*

Armi. ibid.

2 Si dimanda: Vno si dilettaua sempre di schernire, o beffare il suo prossimo; come cosa uile appresso di lui, per spasso, solazzo, & gioco, se peccò? *Resp. di no, quando quello era suo eguale, & se ciò hauesse fatto per una certa materia. accio che'l prossimo s'arrossisse alquanto, ouero per dargli disturbo, & farlo tarroccare, come si suol dire. Ma quando formalmente lo scherno fosse stato, accio quello s'hauesse da uergognare, & da turbarlo, all' hora in quel caso saria mortale di suo genere. Et se lo scherno fosse stato contra Dio, o l'honor suo, o d'alcuno di suoi santi, dirassi, che non solamente sarà scherno, ma anco bestemmia; & si fosse contra i suoi Santi, o suoi Superiori, all' hora peccaria contra Dio; Et così se hauesse dato, o fatto scherno a suoi Superiori. Et così simili altri casti formar si possono in questo scherno, & in tutti gli altri capitoli, & casti ancora; perche tutti è cosa impossibile poterli descriuere, per non sapere, nè conoscere tutti gli humori de gli huomini.*

Della Scienza.

Cap. CCXC VII.

3 *Ve di anco Opinione, con i suoi capitoli aderenti.*

S O M M A R I O.

Scienza, che cosa sia.

- 1 *Coloro, che son tenuti insegnare, ammaestrare, e correggere, & simili, peccano, come, quando, & perche.*
- 2 *I figliuoli, o altri, che non si curano d'imparare le cose pertinenti alla salute, quando, come, & perche peccano.*
- 3 *Colui, ch' inuitato a far bene, ne vuole, graueamente pecca, & perche.*
- 4 *Colui, che resta di non udir la parola di Dio, o fare altro bene, per non esser ripreso, o non astenersi da qualche peccato, graueamente pecca, & perche.*
- 5 *Colui, che per guoto, o burla dice alcune cose illusorie, pertinenti alla salute sua, o d'altri, all'honor di Dio, o d'altri, pecca, come, & perche.*
- 6 *Colui, che non cerca di sapere le cose a lui conuenienti per la salute, utilità, & honore per se, o per il prossimo, pecca, & perche.*
- 7 *Colui, che per negligenza resta di saper quello, che s'appartiene al suo ufficio, pecca, & perche.*



Scienza, altro non diremo, che sia, se non conoscere una cosa per la sua causa, come dice esso Filosofo. Ma per non esser questa di finitione, secondo la nostra materia, diremo essere una cognitione sensuale d'alcuna cosa particolare. si come intenderassi in casi seguenti.

Si

1 si dimanda: Vn Padre, o vna madre o altri parenti, alliquali apparteneuano insegnare la vita Christiana a lor figliuoli, o ad altri parenti, & simili, nè l'insegnò a quelli; o per negligenza crassa, o altro simili, se peccò? *Resp. di sì, & mortalmente, percioche particolarmente sono tenuti insegnare a quelli il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, i dieci commandamenti, & si come pienamente hauemo detto nelle altre due nostre opere, perche queste sono cose necessarie al Christiano. Et coloro, che ciò non fanno, dice l'Apostolo che hanno negato la fede, imperoche colui, che non ha cura de' suoi, particolarmente de' domestici, non è perfetto Christiano.*

Armi. de scientia.

2 Si dimanda: Alcuni figliuoli non si curauano d'imparare quelle cose, che importauano alla lor salute, benchè essi potessero, se peccorno? *Resp. di sì, essendo adulti, & potendo. Ma quando essi non hauesser hauuto quelli, che a loro dette cose pertinenti alla fede hauesse insegnato, farebbero scusati, benchè nessuno si possi scusare di non sapere le cose, che a loro sono necessarie, percioche ciascuno è tenuto sapere quelle, cose che gli conuengono, per conto della propria salute, si come altroue hauemo detto.*

Armi. ibid. nu. 3.

3 Si dimanda: Furono alcuni, liquali erano inuitati da fedeli, a douere andare con essi loro a scoltar la Predica, o altra Lettione Christiana, liquali non vollero andare. Dicendo a quelli, Io sò quello, che dice il Predicatore, non accade, ch'io venghi a scoltarlo; Ouero io non voglio venire, perche mi potrebbe insegnare alcuna cosa, ch'io poi non facendola, peccaria, & simile, se costui peccò? *Respon. di sì, & mortalmente, percioche pare, che dispreggi la parola di Dio, & le cose pertinenti alla sua propria salute; Et se ciò è gioco, o burla hauesse ancor detto, dirassi medesimamente hauer peccato, perche pare che beffeggia, o vilipenda la parola Euangelica. Et se per pigritia, o negligenza, peccò ancora. Et per concludere, dirassi ciascuno esser tenuto sapere, & cercare di sapere quelle cose, che gli conuengono, o per salute, o per conto del stato, o d'ufficio suo, o in qualunque altro modo, o come Giudice, o come Sacerdote, o come Confessore, &c. farà tenuto; Imperoche se errasse, o mentre stesse in dubbio d'errare, per tale ignoranza, non sarà mai scusato dal peccato, o mortale, o ueniale.*

Armi. ibid. nu. 4.

L'Autore.

Panor. in c. qualiter de elect. §. cum in canclis.

Delle Scuole.

Cap. CCXC VIII.

Vedi Contratti Compagnia di Scole, o di Diuisioni.

Delle Scommesse.

Cap. CCXC IX.

Vedi anco Giuoco, al cosa 8.

S O M M A R I O.

Scommesse, che cose siano.

- 1 *Colui, che scommette sopra alcuna cosa vna, pecca, & perche.*
- 2 *Colui, che scommette con danno del prossimo, pecca, ma non è tenuto alla restitutione, & perche, & quanto più graueamente peccati, & quando.*



Scommessa, altro non diremo, che sia, se non vn' esponersi alla Fortuna, o a vn certo rischigare le cose, sue, per guadagnare, o acquistare malamente alcuna cosa.

1 Si dimanda: Vno fece scommessa con alcuno, di dieci, venti, cento, o più, o meno ducati, che dimane pioggerà? ouero, che il tal Gentilhuomo anderà in electione, & simili, se costui peccò? *Resp. di sì, perche non è lecito, & vi è solamete vna vanità. Et qsta è la ragione, che simili scommesse siano illecite, pche sono in danno del prossimo, & non sono ordinate a sua utilità. Et però pecca, ma p qsto non sarà tenuto alla restitutione, ma deuesti detto guadagno, p consiglio, dare a' poveri, come guadagno turpe, & illecito. Per lequali scommesse, molti ne vāno in ruina, & se li fosse legge, che proibisse, tanto più grauemete peccaria, per la trasgressione, massimamete di cose notabili, & dannose, ma se si facesse vna scommessa di vna ricreatione sodale, & amoreuole, non peccaria,*

Armi. della negotiatio ne, nu. 3.

§. 8. ver. negotium. q. 4.

caria, & se colui, che scommetteffe fosse Sacerdote, o Religioso, o Chierico, più grauemente, peccari, nè con buona coscienza puo ritenere appresso di se detto guadagno, illecito, proibito, & danneuole.

Della Scommunica.

Cap. CCC.

S O M M A R I O.

Scommunitione, che cosa sia, qual sia la Maggiore, & quale la Minore.

Il Confessore, quali, & quante cose dene sapere circa la scommunica.

Scommunica à lute, & ab homine, qual sia, & perche.

La scommunica, quando non sia consumata, se habbia luogo, & perche.

Se la scommunica della legge commune, facci contra i partecipanti nel crimine criminoso.

Colui, non s'intende mai essere scommunicato, se prima non sarà l'effetto, & perche.

Le scommuniche di quante sorte siano Vedi l'Armillia scommuniche, che cosa siano l'effetto, che fanno, & perche, & il nostro Specchio de Penitenti.

Communione di quanti, & quali sorte siano, come di beni spirituali, & di suffragij, &c.

L'huomo scommunicato pecca, ingerendosi in alcun sacramento.

Il Sacerdote scommunicato, non puo pregar Dio, ne in generale, ne in particolare, & come per se, & perche.

Effetti della scommunica minore, quali, & quanti.

1 Il scommunicato, che non compare, come, & perche non pecca.

2 Il Chierico, che si fa offendere uolontariamente, non è scommunicato alcuno, & perche.

Colui, che giocosamente offende alcun Chierico non è scommunicato, ma pecca.

3 Gli officiali, che tormentano alcun Chierico, come, & perche non sono scommunicati, & quando.

Coloro, che non incorrono in scommunica sedasi al caso 7.

4 Il Prelato, che con scommunica vuol sapere alcune cose, come quando, & perche sia tenuto ciascuno à riuclarlo, & quando non se sia tenuto, & perche.

Colui, che con giuramento, o in confidenza à alcuna cosa da alcuno, quando sia astretto per scommunica riuclarlo, non pecca.

5 Colui, che sa il Delinquente non esser palese, ma il delitto esser palese, non manifestandolo pecca.

Il Delinquente occulto, quando non sia per Sua di Statuto, niuno è tenuto manifestarlo, & perche.

6 Il Chierico, che da sua posta si batte e macca, o si ferisce, è scommunicato, & perche.

7 Colui, che dà o tiene alcun Chierico, acciò sia baltuto, è scommunicato, & perche.

Colui, che batte alcun Chierico di prima tonsura in qualunque modo, è scommunicato, & perche.

Colui, che per offesa spua addosso, o gli batta vn sol gran di poluere, o vna sola paglia, & simile, è scommunicato, come & perche.

Colui, che piglia il Chierico, per modo di tirarlo per la veste, o in qualunque altro modo, è scommunicato, & perche.

Colui, che piglia il Chierico, benchè fosse ufficiale, o lo pone in prigione, o lo serra in alcù luogo, per vergognarlo in qualunque modo, & perche.

Colui, che tiene la briglia, o la staffa, o altra cosa al cauallo, o impedisce i passi al Chierico, che sia per fuggire, è scommunicato.

Il Chierico, ch'è perseguitato, & casta, & si ferisce, esso persecutore non è scommunicato, & perche.

Tutti quelli, che comanda, consiglia, dà aiuto, fa uore, approba il fatto, in qualunque de' modi predetti, sono scommunicati, & perche.

Colui, che mostra il suo desiderio ad alcuno d'alcuna vendetta sopra alcun Chierico, è scommunicato, & perche.

Colui, che può impedire, alcuno, che uoglia offendere vn Chierico, nè l'impedisce per il suo officio

officio, è scommunicato, & perche.

Colui, che può impedire, acciò non sia offeso alcun Chierico, nè impedisce, & si allega del mal di quello, è scommunicato, quando, & perche.

8 Colui, che ritiene (come Guardiano d'alcuna cosa) alcun Chierico, o lo batte, o vna, & simile, è scommunicato, & perche.

9 Colui, che burlando ferisce alcun Chierico, o se feriscono, non sono scommunicati, come, quando, & perche.

Colui, che ferisce, o fa altra offesa al Chierico, per non conoscer quello per tale, non è scommunicato, & perche.

Colui, che offende il Chierico, che per tale non lo conosce, ma gli vede la Chierica, è scommunicato, & perche.

10 Quel Chierico, che per saluar la sua uita, o roba ferisce, o amazzia per sua difesa, o dell' honore suo, non è scommunicato.

L'ufficiale, che prende alcun Chierico non sospetto di far alcun male, è scommunicato, benchè lo volesse presentare al suo Prelato, & perche.

L'ufficiale, che violentemente, prende alcun Chierico, & lo conduce con pugni, o calzi, & simile, benchè hauesse licenza, è scommunicato, & perche.

11 Colui, ch'offende alcun Sacerdote per sua difesa particolare, non è scommunicato.

Colui, ch'offende il Chierico, che lo troua in letto con sua moglie, o altra parente o con la madre figliuola, o sorella non è scommunicato, & perche, benchè l'ammaressa, & quando.

Colui, che per offendere, o uergognare alcun Chierico, opera che sia trouato in qualche delitto, per offenderlo, o vergognarlo, è scommunicato, & perche.

Quella donna, ch'offende in qualunque modo il Sacerdote, che attualmēte gli vuol torre il suo honore, non è scommunicata, & perche, ma se con parole, è scommunicata.

12 Colui, che per suo officio tormenta alcun Chierico, pecca, ma non è scommunicato, quando, & perche.

13 Colui, che minaccia, o tira alcuna cosa contra vn Chierico, senza esser offeso, non è scommunicato, & perche.

14 Colui, che vede, o sa l'offesa d'alcun Chierico, è lo difende è scommunicato, & perche, come, & quando.

15 Coloro, che battono alcun Chierico, ambedue sono scommunicati, benchè uno dell' altro l'hauesse offeso, & perche.

Colui, che distramente batte un Chierico, con tante offese, tante uolte è scommunicato, benchè in vna sol volta, & perche.

16 Il conuersar ciuilmente con scommunicati, come, & perche non si pechi, & quando si pecca.

Le cause, per le quali si può praticar con scommunicati, come, quando, & perche.

Praticar con lo scommunicato, per voler il suo, o per non saperlo, non esser scommunicato, ne pecca.

17 Praticar col scommunicato per conuersatione di peccati, si pecca, & perche.

18 Quel Superiore, che sforza à ministrar il suo officio alcun Chierico, essendo censurato, dicendola, pecca, & anche esso Superiore, & quando non pecca ministrandolo.

Non mai si deue far alcun peccato mortale, per forza di timore, benchè spauentoso.

La legge diuina positiva non obliga alcuno con pericolo di morte, però ministrandosi il suo officio, non si fa scommunicato, & perche.

19 Il Chierico, che commette alcuno homicidio occulto, & ministra il suo officio è scommunicato, & è fatto irregolare, benchè restasse in fame.

Il Sacerdote homicidial segreto, quello, che deue fare, non volendo celebrare, per non scoprire il delitto.

20 Il Sacerdote, che ministra i Sacramenti mentre è scommunicato, pecca, ma i Sacramenti sono validi.

21 Colui, che sia scommunicato dal Prelato, & confermata dal Papa, la scommunica appartiene al Papa.

Colui, ch'è scommunicato per il Canone, il Prelato ordinario lo può assoluere.

Colui,

- 22 Colui, che per offendere il Chierico in B. può essere assoluto in B. & in N. & perche.
 23 Il Sacerdote, o altri non può pregare Dio, per il scomunicato, come, & perche.
 Il peccato, perche si chiama, Malum penæ, & non malum culpæ.
 24 Il scomunicato della minore, esercitando il suo ufficio, pecca, ma non sarà irregolare, & perche.
 Il scomunicato della maggiore, esercitando il suo ufficio, è fatto irregolare, a chi appartenga l'assoluzione, & perche.
 Il scomunicato della minore, da tutti può essere assoluto, come, quando, & perche.
 25 Il Prelato, che fa vna scomunica contra quelli, che sapessero il tal delitto, accio lo riuelino, come deuesi procedere contra quello, che lo sa, & come sia tenuto tacere, o riuelare.
 26 Colui, che pratica, o partecipa con scomunicati, come pecca, praticando con loro, & quali siano i scomunicati, quali no, con i quali si può praticare, & perche.
 27 Il scomunicato, che pratica con fedeli, come & quando pecca, & non pecca, & perche non possi praticar co' i fedeli senz'a grave peccato.
 28 Colui, che per sua particolare viltà, praticarà, o si consolerà con lui, come, nè l'uno, nè l'altro pecca, & perche.
 29 Il Confessore, che pratica con il marito scomunicato, come, quando, & perche non pecca, & pecca.
 Il marito, che pratica con la donna scomunicata, pecca, perche, & quando.
 30 Colui, ch'è scomunicato lata sententia, per tener roba d'altri, pecca non riuelando, quando sia scomunicato, & perche.
 31 Il scomunicato ammesso in qualouque modo all'i diuini officij, peccano quelli, che l'ammettono, & perche.
 32 Colui, che con pratica di peccato, conuersa col scomunicato, o partecipa nell'istesso peccato, e scomunicato, & perche.
 33 Colui, che souuene, & aiuta l'Heretico ne' suoi bisogni, non pecca, & perche, & quando ancor lui farebb' scomunicato.
 34 Colui, che fa la scorta al ladro, che roba Chiese, o salua le robe, è scomunicato, benchè nulla partecipasse della roba, & perche.
 35 La meretrice, che pratica col scomunicato, ancor lei, è scomunicata, & perche.
 36 Colui, che consiglia, o da aiuto alcuno a offendere alcun Chierico, o far altro male di scomunica, non effettuandosi, non è scomunicato, & perche.
 37 Colui, che persequita, aiuta, fauorisce, comanda offendere alcun Cardinale, è scomunicato, benchè non hauesse effetto, ne si eseguisse, & perche.
 38 Colui, che fa uccidere, o aiuta, difende o fauorisce assusimi, è scomunicato, & perche, benchè non s'eseguisse, & di quali sorte d'assusimi.
 39 Colui, che congiurà in qualouque modo contra la persona del Papa, è scomunicato, benchè non si eseguisse, & perche.
 40 Colui, che molte volte reitera l'atto della scomunica, tante volte è scomunicato, & perche.
 41 Il Giudice, che scomunica alcuno dopo l'appellatione, la scomunica, è inualida.
 Il Giudice, che scomunica alcuno fuori dalla sua giurisdictione, o ch'esso fosse scomunicato, la sua scomunica è inualida, & perche.
 42 Il Prelato, che scomunica alcuno per alcuna cosa ingiusta, impotente, & illecita, non è ualida, & perche.
 43 Il Prelato, che scomunica alcuno, senz'a far mentione di quello, non è valida.
 44 Colui, che scomunica alcuno per alcun peccato da quello non fatto, o per altro simile cosa, non è valida, & perche.
 La scomunica non deue esser tenuta, quando ingiusta quella sia, & perche.
 45 Il Giudice, che scomunica alcuno determinatamente, per credito, o altra cosa, ne lo paga per hauer hauuto dilatione per cerio tempo, non è scomunicato, quando, & perche.
 46 Il scomunicato dal Prelato, non si facci la tal cosa, ne si sà l'mentione d'esso Prelato, & la fa, perche non sia scomunicato.
 47 Colui, che contraria al Canone, che dice, sit excommunicatus, veramente è scomunicato, & perche.

L'He-

- 48 L'Heretico, che secretamente fa alcuno atto d'heresia esteriormente, o dice alcuna parola interiormente, è scomunicato, & perche.
 49 La donna violentata nell'honore con effetto, o altra persona da qualouque Chierico, & l'offende, non è scomunicato, & perche.
 50 La donna, prouocata nell'honore dal Chierico con parole, & l'offende, è scomunicata, & perche.
 51 Colui, che troua alcun Chierico con la moglie, o con altra sua parente, & l'ammazza, non è scomunicato, perche, doue & quando.
 52 Colui, che ammazza, o offende alcun Chierico per sua difesa, non è scomunicato.
 53 Colui, che per difesa d'alcuno de' suoi, ammazza il Chierico, non è scomunicato, & perche.
 54 Colui, che per scherzo offende, con sangue alcun Chierico, non è scomunicato, quando, & perche.
 55 Colui, ch'offende alcun Chierico, (benche senz'a alcun ordine) è scomunicato, & perche.
 Colui, ch'offende alcun nouizzo Religioso, o conuerso, è scomunicato, & perche.
 56 Colui, ch'offende alcun frate, o sorella del terzo ordine, o di S. Dominico, è scomunicato, & perche.
 57 Colui, che offende alcun Chierico di prima tonsura, è scomunicato, & perche.
 58 Colui, che perote il Chierico degradato, non è scomunicato, quando, perche, & come.
 59 Colui, che uolse offendere alcun Chierico, & fa l'atto, ma non arriua, non è scomunicato, & quando sia scomunicato, & perche.
 60 Colui, che in qualouque modo offende il suo Prelato, è scomunicato di scomunica maggiore.
 61 Colui, che per estrema necessitã roba, & è scomunicato, come, quando, & perche non sia scomunicato, quando, & perche, & come si facci scomunicato.
 62 Il Prelato, o altro Giudice, che per vedere alcuna donna per esser essaminata, uia egli è scomunicato, & perche.
 63 Quello, che permette spettacoli d'animali, è scomunicato, & anco, chi gli esercita, & i Chierici, che stanno a vedere.
 64 Il ladro, che comodamente per difetto d'altri entra in Chiesa, & roba, perche non sia scomunicato, & quando sia scomunicato.
 65 Colui, ch'è scomunicato dal suo Prelato, & vã fuor della Diocesi, & si fa assoluto, altrove, come non sia assoluto, & si è assoluto, & perche.
 66 Colui, ch'è scomunicato per il Canone, come possi essere assoluto dal Prelato, e quando non, & come si deue fare, quando si dubitasse di poter absolute.
 67 Colui, ch'è assoluto in ponto di morte dalla scomunica, con promissione di presentarsi al Prelato, nè si presenta, resta scomunicato, & perche.
 68 Il scomunicato, & non assoluto in tempo di morte, per non hauer hauuto Sacerdote, perche deuesi sepelir in iacratò, & come.
 69 Colui, ch'è scomunicato, & si fa assoluto, per il Giubileo, o altro indulto, ma con clausula, nè sodisfa, se non dopo, resta scomunicato, benchè habbia sodisfatto, & perche.
 Colui, che per Giubileo, ouero indulto si fa absolute della scomunica, senz'a sodisfar prima la parte, ma con securità, resta scomunicato, & perche.
 Colui, che si fa absolute per il Giubileo, prima che sodisfa, & muore, come, & perche non sia assoluto, & quando sia assoluto.
 70 Colui, che si fa absolute dalla scomunica, per qualche Giubileo, sodisfatta prima la parte, nè la sodisfa per impotenzã, come sia assoluto, & perche.
 Colui, che per impotenzã non sodisfa, prima, che sia assoluto dalla scomunica, come ricascia in scomunica, & perche.
 71 Colui, che per virtù del Giubileo, o d'altro, si fa absolute dalla scomunica, per la concubina, o altro peccato, nè la lascia, resta scomunicato, & perche.
 72 Colui, che per essere in alcuna confraternità, si fa absolute d'alcuna scomunica, incorso per qualche peccato, nè lascia detto peccato, resta scomunicato.
 73 Colui, ch'ha offeso alcun Chierico, & si confessa d'hauerlo battuto, ma non quante volte, resta scomunicato, & perche.

Colui

- 74 Colui, che molte volte batte vn Chierico, essendo lui incognito, & si confessa, non è scomunicato, & perche.
- 75 Colui, che con desiderio impreca male in essa scomunica, pecca, come, & perche.
- 76 Colui, che roba, cose di Chiesa, o sacra, pecca, ma non è scomunicato, se non fece rottura, & perche.
Colui, che pone fuoco sopra luoco sacro, è scomunicato, & perche.
- 77 Colui, che pratica col scomunicato, per sua utilità, non pecca, & perche causa.
- 78 Colui, che habita in una casa istessa, col scomunicato, & mangia, perche non pecca. Et quando pecca per il mangiare, & bere insieme.
Coloro, che non escono fuori di Chiesa, quando gli sia il scomunicato, peccano, quando, & perche, ouero deueno scacciar via quello, da essa Chiesa.
Il Sacerdote, che vede, o sà essergli lo scomunicato, deue lasciare il celebrare della Messa, benchè all' altar fosse, quando, & perche.
- 79 Colui, che va in casa del scomunicato, ouer gli toglie alcuna cosa sapendo, che gli fa cosa grata, è scomunicato, & perche.
- 80 Colui, che percuote per colera, e senza pensamento alcun Chierico, benchè in colera, non è scomunicato.
- 81 Colui, che sà alcun scomunicato, & s'astiene dalla sua pratica, per saper si in confessione, non si pecca, & perche.
- 82 Il Prelato, che scomunica alcuno morto, ueramente è scomunicato, & per qual causa.
- 83 Colui, che s'accosta al Monasterio di Manache, ma non v'entra, non è scomunicato, & perche.
- 84 Colui, che sà alcuna cosa celata, nè la riuela per la scomunica, non è scomunicato, & perche.
- 85 Il Vescono, che pronuncia la scomunica se non riuela il tal peccato, & lui l'ha fatto con gli altri, non è scomunicato, & perche.
- 86 Colui, che per delitti commessi in una Città, & si fa assoluere altroue, per starli, & è assoluto, come non pecca.
- 87 Colui, che assentente è scomunicato per alcuna cosa, pecca, & è scomunicato.
- 88 Colui, ch'è scomunicato a douer riuelar alcuna cosa, ne la riuela, come non pecca, & perche.
- 89 Il Prelato, che scomunica alcuno senza esprimer la causa in scrittura, o non s'ha l'ammunitione, non è scomunicato, & perche.
- 90 Colui, ch'è saluato dal scomunicato, ne risaluta, ne pratica, se non tacitamente dentro di si, è scomunicato.
- 91 Colui, ch'è publicato in alcun luogo per scomunicato, & habita, o va altroue, come non sia scomunicato.
- 92 Colui, che pratica con alcuno, che sia stato scomunicato, non pecca, & perche.
- 93 Il Parocho, che riceue in Chiesa alcuno scomunicato, alli diuini officij, ancor lui, è scomunicato, & esercitando il suo officio, è fatto irregolare, quando, come, & perche.
- 94 Il Sacerdote, che per necessitá estrema dispreggia l'incorsione della scomunica, & celebra, è scomunicato, nè lo scusa la necessitá del viuere, & perche.
- 95 Colui, che fa il Sacerdote alquale è proibito celebrare sotto pena di scomunicazione ne lo manifesta, come, & perche non sia tenuto, & quando sia tenuto, & come sotto l'istessa pena.
- 96 Colui, che probabilmente rinonza beneficij a Sacerdoti non approbati, oltre ch'è scomunicato sia continuamente allacciato in essa scomunica, in irregolarità, & altri peccati, & perche.
- 97 Coloro, che sono in duello, & offendono alcun Chierico fatto mezo per pacificarli, sono scomunicati, & perche.
- 98 Colui, che va alle diuotioni, & per la prescia delle persone a caso è spento, & vitato da alcun Chierico, & quello vna vna, o piu volte detto Chierico a posta fatta per sdegno e uendetta, è scomunicato, & perche.
- 99 Colui, ch'è scomunicato, & per farsi assoluere, entra in alcuna confraternità, per esortatione del suo Confessore, & si fa assoluere, non essere assoluto, & perche.
- 100 Coloro, ch'hanno per opinione, che gli Vesconi Ordinarj non possino moderare le mansioni

- rie, o officature, oltre il peccato, come scomunicati.
- 101 Quel Rettor, che procura sia alterato l'ordine della Moderatione delle Vfficiature, o Massarie, tacitamente, o espressamente, essere scomunicato, & quando non peccati, & perche.
Il resto delle scomuniche maggiori, minori, ab homine, & a iure, uedi nel Specchio de Penitenti.
- 102 Colui, che scuote decime, o quartese, o altri frutti de beneficij, & permuta con altri frutti temporali, è scomunicato, come, quando, & perche, benchè ignorantemente lo facesse.
- 103 Coloro, che scoltano Messa in vna Chiesa, doue sia il scomunicato nominato, pecca, & come non pecca, & perche.
Li scomunicati, che particolarmente si deueno fuggire da tutti, quali siano, come, quando, & perche.
- 104 Coloro, che scoltano li diuini officij cō scomunicati nominati, peccano mortalmente, & perche.
Tutti coloro, che danno, o riceuono, o partecipano con scomunicati, peccano, & perche.
In quanti modi non si deue partecipare con scomunicati, & in quali; Et come si deue praticare, & partecipar con quelli senza peccato.
- 105 Coloro, che praticano con scomunicati nominati, & percossori di Chierici nelli negotij humani, peccano, benchè non praticasse nelle cose diuine, & perche.
- 106 L'hoste, o altra persona, che dà da mangiare al scomunicato nominato, & percossore di Chierici, pecca, come, perche, & quando.
- 107 Coloro, ch' a caso mangiano in compagnia con scomunicati predetti, sopra giungendo a caso, peccano, come, quando, & perche.
Coloro, che riceuono a tavola alcuno scomunicato, de' predetti che a caso sopra giungesse, peccano, come, quando, & perche.
- 108 Coloro, che comprano gabelle, & scuotono indifferente da tutti, si a Religiosi, come da laici delle loro entrate, sono scomunicati, come, & perche.
I Gabellieri, che scuotono le gabelle indifferente da tutti delle robe mercantile, non peccano, come, & perche.
I Chierici, deueno esser liberi, & immuni da tutte le gabelle, della persona, dell' entrate, & di tutti i loro beni, & perche.
- 109 Gabellieri, che scuotono indifferente le gabelle da tutti, non credendo esser peccato il scuoterle da Religiosi, sono scomunicati, come, & perche.
Li Confessori, che assoluono i gabellieri, che indifferente scuotono le gabelle, sono scomunicati, & perche.
- 110 Colui, che commette, che sia bastonato alcun Chierico senza morte, & il mandato l'attacca contra la volontà del mandante è scomunicato, come, & perche.
- 111 Colui, che tacitamente desidera offendere alcun Chierico, & altri per lui facit offensam, ambedue sono scomunicati, come, & perche.
- 112 Colui, che esorta, consiglia, o presta fauore a fare offendere alcun Chierico, & essendo offeso, è scomunicato, & perche.
- 113 Colui, che teme d'offendere alcun Chierico, ma li butta addosso solo vna rosa, o vna foglia d'arboro, & li tocca la veste, è scomunicato, come, & perche.
- 114 Colui, che fa parole con Chierici, & vna terza persona percote il Chierico, senza comandamento di quello, ambedue sono scomunicati, come, & perche. Et come il contrastante non sia scomunicato, & perche.
- 115 Il Chierico, che contrasta con alcuno, & vna terza persona offende quella per fauore il Chierico, esso Chierico è scomunicato, perche, & quando, & usando il suo officio, sarà irregolare.
- 116 Colui, che cerca offendere il Chierico, & fa prona, nè lo può offendere, pecca, ma non è scomunicato, & perche.
- 117 Colui, che desidera offendere alcun Chierico, nè li basta l'animo, ma offende le sue veste, pecca, ma non è scomunicato, & perche.
- 118 Colui, che vede offendere il Chierico, & lo può facilmente aiutare, nè l'aiuta, è scomunicato, & perche.
- 119 Colui, che vede contrastare alcuno con vn Chierico, & lo vede anco offendere, nè ouia all'offesa, benchè potesse, come non pecca, & perche.

- Per incorrere in qualche scomunica, come s'intenda, & se li incorra.*
Se la scomunica si deue estendere da un caso all'altro, & perche.
Il superiore, qualunque egli sia, vede offendere il suo inferiore, ouero l'inferiore, qualunque egli sia, uede offendere il suo superiore, o Principe, o padre, o maestro, & simile, ch'egli fosse, ne lo difende, pecca, come, & perche.
- 120 *Colui, che nega non far bisogno al Christiano confessarsi de' suoi peccati, dopo l'essamine fatto nella coscienza, o altra cosa simile, è scomunicato, & perche.*
- 121 *Colui, che nega la confessione articolare non essere in istituita per legge diuina, & simile, è scomunicato, & perche.*
- 122 *Colui, che nega non esser bisogno confessarsi delle circostanze, è scomunicato, & perche.*
Colui, che dice esser cosa impossibile far la confessione con tutte le circostanze, essere scomunicato, & perche.
Colui, che dice la confessione essere stata introdotta da persone ecclesiastiche, essere scomunicato, & perche.
- 123 *Vedasi nel Cap. della Forma dell' Absoluzione.*

*Armi. della
scomunica-
zione.*



*Caet. in sū.
verb. excom.*

Nanti, che noi decidiamo, che cosa sia scomunica, diremo principalmente, che'l Confessore deue primamente sapere quattro cose, cioè essa scomunica, tanto maggiore, come minore, acciò sappia conoscere in quali casi s'incorra in essa scomunica, & acciò sappia conoscere se esso penitente sarà scomunicato, sì, ouer no. Secondo in quali casi esso scomunicato peccchi, nel dire, nell'operare, & nel pigliare, & che conosca gli peccati, ch'egli ha fatti, mentre era scomunicato. Terzo che giudichi i peccati, che hanno occasione, dalla scomunica in un'altro, che non sia scomunicato. Et quarto, che sappia la qualità del legame, a cui sia quello riservato, cioè al Superiore, o pure ad altri. Percioche in ogni scomunica, sia o dalla istessa legge, che si dice a Iure; o pur sia dal Superiore, che li dice ab homine; Primamente deuesi considerare essa persona, che si scomunica, dico considerare, se si possa scomunicare secondariamente se l'opera, per la quale colui è scomunicato, sia consumata, imperoche se non fosse consumata, essa scomunica non hauebbe luogo, benchè fosse cominciata, si come intendersi per li essempli qui di sotto scritti. Deue esso confessore considerare ancora per rispetto di chi si facci questa scomunica, & da chi si facci questa tale opera: imperoche bisogna, ch'uno sia quello, ch'elegera, & che non solo comandi, perche se uotremo dire con essemplio. Si scomunica colui, che ammazzerà N. costui che comanda, non resta scomunicato, percioche quando il Canone vuole comprendere ancora quelli, che aiutano a fare una tale opera, o d'homicidio, o d'altra mal fatta cosa; Dicendo ciascheduno, ch'haurà dato consiglio, fauore, aiuto, commadato, & simile. Onde inanti, che si facci questo giudicio, circa gli scomunicati, deuesi uedere bene prima i resti. Imperoche la scomunica della legge commune non fa in contrario contra de' partecipanti nel crimine criminoso, perche ella parla de' partecipanti co' colui, ch'è già scomunicato, si come intendersi per li essempli sequenti. Et questo auertasi, che quando si scomunica alcuno, che consiglia, fauorisce, comanda, &c. non s'intende mai essere scomunicato, se prima l'effetto non seguita. Et quando si scomunica colui, che ritirò altri da far quello, che lui era tenuto, come se l'hauesse ritirato dal pagamento delle decime, & simili, sarà scomunicato, se sarà quanto potrà, benchè non seguisse esso effetto, perche l'atto, per il quale è data essa scomunica, non è quel ritirarsi dal non pagare esse decime, ma è quel dire alcuna cosa, acciò quelle non siano pagate. Et così dirassi d'altri simili, hor diremo, che cosa sia essa scomunica, benchè nell'altra nostra opera n'habbiamo ancor detto. Quante siano le scomuniche uedi l'Armillia.

La scomunica, diremo, altro non essere, che una certa Censura Ecclesiastica, laquale separa, & disgiunge esso huomo scomunicato da qual si uoglia Comunione, o Partecipazione de' fedeli, & atto legitimo. Laquale Comunione, è di tre sorti, cioè di sacramenti, tanto attina, quanto passua, o riceuendoli, o dandoli; Di beni spirituali, che si fanno in tutta essa S. Chiesa de' fedeli, come di soffragii, d'orationi, d'indulgenze, & simili. Et la terza comunione, è la conuersatione, & pratica con gli huomini in alcuni atti legitimi, & corporali. Imperoche questa scomunica fa l'huomo talmente inhabile, che non sola-

*I 1. q. 3. S. 2. uer
dentur.
S. Thom. 4.
em. dist. 18.*

solamente li giouano, ma mortalmente peccarà per ogni volta, che in simile cose se ingerisse. Et questo basta, perche a bastanza n'hauemo detto nell'altra nostra opera del Lume & Specchio di Penitenti. Et si come negli casi sequenti, per li essempli intenderassi ancora. Et questo tutto intendasi per la scomunica maggiore, perche il sacerdote orado, come ministro di S. Chiesa, non può publicamente, nè per particolari farsi oratione per lui, benchè possa pregare come persona priuata. Percioche la minore esclude precisamente dalla partecipazione de' sacramenti passiuamente, & li suoi effetti sono infiniti, delli quali vedasi l'Armillia de scomunica, nu. 9.

Si dimanda: Vn Prelato fece un precetto sotto pena di scomunicatione, che terminasse per spatio di tre giorni, vno douesse comparire nel tal luogo, per la tale causa, o altra informazione, o senza metter per qual cagione, se non comparendo sia scomunicato, il quale non comparisse se peccò? *Resp.* se per qualche giusto, & lecito accidente colui non comparisse, ouero che non gli fosse mischiata alcuna scusa malitiosa, dirassi di no, come se uno per disgratia, o trascuraggine, se l'hauesse dimenticato, ouero postosi in uiaaggio, & mentre andasse trouò alcuno impedimento d'acqua con pericolo della uita, o di la d'ironi, o d'alcuno suo nemico, & simili non puote peruenire al luogo deputato. Costui dico non essere incorso in alcuna scomunica, nè peccò per non essere andato; poiche per lui non è restato; hauendo usato la debita diligenza, per andare al luogo a lui comandato nel tempo prefisso.

Si dimanda: Vn Chierico per alcun suo disegno, o effetto promise, & acconsenti, che alcuni lo ferissero, o li facessero altra offesa, sopra la sua uita, se detto Chierico sia scomunicato? *Resp.* di no, nè meno esso Assensore, ancorche esso Chierico, se gli sia sortomesso di sua propria uolontà, per soddisfare a quello, che desiderano offendere, acciò forsi anco lo douesse castigare, o meritamente, o demeritoriamente; Benchè si potria scomunicare. Ma consta anco per Capitolo, ueramente costui esser scomunicato, & anco esso Chierico, che promise, o acconsenti d'essere offeso, per soddisfare a quello, o in qualunque altro modo. Et se giocofamente questa offesa fuisse stata fatta, o permessa haurebbe peccato uenialmente: percioche non si uede essergli stata intentione cattina d'offendere quello; Ma la più sicura sarà scrizzar co i Fanti, & lasciar stare i Santi; *Nolite tangere Christos meos.*

Si dimanda: Vn Giudice ecclesiastico commise ad alcuni Vfficiali laici, che douessero tormentare alcuni Chierici, o Sacerdoti, se essi vfficiali siano scomunicati? *Resp.* di no, tormentando esso Chierico, o Sacerdote, ad istanza d'esso Giudice ecclesiastico, quando però non si trouasse alcun chierico, che uolesse fare questa tal sorte d'ufficio, & saranno scusati dal peccato, quando fosse la consuetudine, o'l costume, perche questo costume, o consuetudine, & uso lo scusa dalla colpa, & dalla pena ordinaria. Hor tutti quelli saran scomunicati, che simili delitti commetteressero, & anco quelli, che si diranno nelli casi sequenti, & particolarmente nel caso ottauo, doue uedesi, chi non incorrer, & chi incorrer possa in scomunica, per simili sorte di delitti. Et quali dal Papa solo, & quali dal Vescouo possono esser assoluti, & perche; Vedasi poi le Somme, & il Nauarro, la Somma Corona, & altri, che diffusamente ne parlano, poiche io non intendo (come altroue ho detto) di descrivere i triuiali, & comuni casi, ma soli (dico) quelli, ch'a molti pareno quasi difficili, irre solubili, incogniti, nè troppo utitati, o praticati.

Si dimanda: Vn Prelato comandò sotto pena di scomunicatione, o precetto, o giuramento, che ciascuno, che sapesse quello, che da lui sarà ricercato, lo debba manifestare, altrimenti incorra nelle predette pene, se sia tenuto riuolare? *Respond.* se di quella tal cosa, era notorio colui, che la fece, ouero se non era notorio, ma si poteva prouar per due testimoni, o più dirassi di sì, ch'è tenuto a riuolare il maleficio, & il malfattore, altrimenti peccarebbe; Ma se non era notorio, nè si poteua prouare, non è tenuto a riuolare, se non il maleficio, o furto, o altra cosa, che fosse, senza manifestare il malfattore, perche quando fosse notorio, sarà tenuto a manifestarlo. Et anco quando non si sapesse, & che sperasse poter giouare a quello, senza punitione, lo deue a esso Prelato riuolare, come a padre, & non come a Giudice, perche come a Giudice non è tenuto, nè per questo peccarebbe, per il giuramento, nè incorrerebbe nella scomunica, pche nò lo sa esso Prelato, come Giudice, ma come padre secretamente: on-

Giardino di Sommisti. Parte Seconda.

G g de se

*Cap. 124 et
130.
Arm. de sco
muni. nu. 4.
& 5.
Med. lib. 1.
c. 11. § 2.*

*Nau. c. 27.
num. 75. fi.
86.
S. Tho. 2. 2.
q. 64. art. 5.
S. Agost. in
c. si nō licet,
21. q. 5.*

*Naua. ibi d.
Coro. ca. de
excom. 3. p.
nu. 15.
Aufferio in
d. reg. 1. fal.
ca. 27. delle
censure.*

*Arm. de in-
quisitione
nu. 8.
Bart in l. in
ciuilem, C.
de fur.
Pan. qui cū
fu. de fur. et
c. plerumq;
2. q. 7.*

Hofien. Epi
scopus, 35.
q. 6.

Armi. num.
10.
5. q. 1. c. qui-
dam.
Casei. 2. 2. q.
69. art. 1.
Gl. in cle. 1.
de hare.
Cap. in uer.
excom. §. 3. I

Naua. c. 17.
nu. 75. 76.
77. 86.
Panor. in c.
si uera. 1. de
sent. excom.
S. Tho. 2. 2.
q. 64. art. 6.

Nau. ibid.

Glo. sing. in
d. c. si quis.

Comm. in c.
super deserv.
sent. excom.
Palud. in 4.
d. 18.
S. Anto. 8. p.
titu. 24. c. fi.
d. c. mulie-
res. de sent.
excom. c. cū
quis. de sen-
t. excom.

de se non la dicesse, farebbe contra la carità. Ma se lo sapesse in secreto, o con giuramento di non dire alcuna cosa, non è tenuto a celarlo, se non tanto, quanto comandano le leggi (si come è detto nel cap. del Giuramento), & che gli è permesso, perch' in questo modo s'intende simili giuramenti.

Si dimanda: Fu buttata la sentenza d'vna scomunicata, contra un Delinquente, il quale era occulto, perche non manifestò, nè restituì alcune robe da lui tolte; essendo esso delitto manifesto a tutti, se colui sia scomunicato? *Resp.* di no, perche in questo caso ha altro giudice, che Dio, per essere il delitto secreto, perche il Prelato può comandare in genere; ma in specie nessuno è tenuto rescoprirsì, se però non gli fosse alcuni inditij. Et se bene nissuno è tenuto a manifestar se medesimo, nondimeno dirassi esser tenuto soddisfare; potendo, altrimenti resta scomunicato, & particolarmente allhora, quando si pone sotto disonore. Et se detta scomunicata fusse stata fatta per modo di statuto, il quale sempre si fa per modo di futuro, allhora legaria il Delinquente occulto: Onde quando le cose totalmente sono occulte, & che'l Prelato comanda, in questo caso niuno è tenuto rispondere, perche in questo no è suo Giudice. Haime come è fastidioso il giudicare la coscienza altrui; Dhe poueri (tal'vno) Confessori, che molte uolte haurà tal Sacerdote, che non sà se è uiuo, per scomunicato colui, che in questo caso non riuela, nel quale caso lui non era tenuto riuelarlo, & da tal confessore sarà tenuto per scomunicato, nè lo uorrà assoluere, & lo pone in un laqueo profundissimo.

Si dimanda: Vn Chierico per alcun suo rispetto, per conseguire alcun suo effetto, o per non uoler risedere nel beneficio a lui prouisto, & simile mostrò hauer nemicitie, benchè hauesse ueramente alcune risse, o questioni, con alcuni suoi parochiani, per alcune liete, o altre differenze fra di loro, per non uoler risedere, o per alcun'altro suo rispetto, si ferì, o maccò la uita da sua posta, con le sue mani proprie, se costui peccò? *Resp.* di sì, & anco esser scomunicato, si come altroue in questo capitolo detto hauemo; essendo, che nissuno sia padrone della sua propria uita, nè di suoi membri in questo fatto. Imperoche essendo scomunicato uno, che l'offendesse, quanto maggiormente non dirassi esser scomunicato quello, che da sua posta si offenda? Et sia per qualunque cagione si uoglia, benchè ragionevole, lecita, & giusta.

Si dimanda: Vno haueua dato de' pugni a un Prete, o Frate, costituito in Ordine, & un'altro uiolentemente lo teneua, per un braccio, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, & anco sono scomunicati, non altrimenti, che se gli hauesse date delle ferite, & fatto sangue, o morto. Imperoche tutti coloro, liquali pongono le mani uiolenti in uno Chierico, etiam di prima tonsura, o Sacerdote che fosse, sono scomunicati, o con pugni, o con braccia, o con piede, o con ginocchi, o urramento di uita, o con qual'altra parte del corpo, nel Chierico, quella cosa, o instrumento si tocca, per uiolenza, o per offesa, sarà scomunicato. Et anco chi lo ferisce con spada, o con bastone, o con pietra, & etiam con vna paglia, o gli butta addosso poluere, acqua, sputo, o riuoltolo di carta, o di stracce, o altra cosa simile, è scomunicato. Et anco colui, che lo piglia, o per la ueste, o per il braccio, o per altra parte del corpo, per forza, o per uiolenza: Et anco colui, che lo piglia per incarcerarlo, etiam di quelli della Giustitia, o che lo ferra in alcun luogo, doue non possa uscire, o che gli faccia la guardia, dopò che l'haurà preso, & posto in alcun luogo, che non possa uscire, se non con uergogna, o danno, o con qualche male. Et anco colui, che lo troua a cauallo, & gli ritiene il cauallo, o lo piglia per la briglia, o per il freno, o cauezza, o che lo ritiene per la staffa, o taglia la cigna della sella, o gli impedisce la strada, acciò non possa fuggire, o lo perseguita con furia, che lo constringe a buttarli in acqua, o in altri luoghi pericolosi, per fuggirsene, sempre è scomunicato. Ma essendo perseguitato, & che cascasse, & che da sua posta non uogliando si ferisse, non sarà scomunicato. Et anco sarà scomunicato colui, che in alcuna di queste sopradette cose, o d'altre simili, che comanda, o consiglia, o da aiuto, o fa uore, oueramente approba il fatto, dopò etiam fatto, se in suo nome sarà fatto, o accconsentito altrimenti no. Et etiam di colui, il quale disse ad alcun de' suoi, che desideraua uendetta sopra il tal Prete, o Frate, o Chierico, credendo, o douendo credere, per tali parole, che li prouocarebbe a ciò fare, iquali poi mossi p'l desiderio di colui, dettero delle

Gg 2 bastonate,

bastonate, o ferite al detto Prete, o Frate, o Chierico. Imperoche se bene lui forsi non disse con questa intentione, egli doueua molto ben pensare, che ciò ne poteua seguire. Et anco dirassi quelli, che per l'ufficio loro, cioè poteuano impedire, & non lo impedirno, sono ancor loro scomunicati. Et anco ciascuno, qual si voglia altro, che chiaramente potèua impedire, & conosceua poter impedire, senza alcun pericolo, & danno suo, & non impedì, ma lasciò farlo, & che fosse offeso, perche si godeua di quel male, o oltraggio, sarà scomunicato; Imperoche, benchè non pare, che saria bastato la semplice omissione senza questa intentione, almeno quanto al foro interiore bastaua. Et anco li Ministri, & Vfficiali della Giustitia, mettendoli le mani addosso (non hauendo licenza da chi gli la poteua dare) sono scomunicati, se bene leggiermente, nè possono essere assoluti, se non dal Papa.

Si dimanda: Vn Portinaio, o Guardiano, o altro Vfficiali, che guardaua la porta d'una Città, o d'un suo Prelato, per laqual Guardia, uolendo ritenere un Chierico, che non passasse, per alcuna cosa, o ragione uole, o ingiusta, & quello uolendo passare per forza, lo ritenne, & lo batte, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, sia in qualunque modo, & se la battitura sarà stata leggiera, o mediocre, bēche senza volontà di battere, l'assoluzione appartenerà al Vescouo. Ma se la fu notabile, al Papa, secondo il Nauarro, & altri.

Si dimanda: Vno haueua ferito vn Chierico, o Sacerdote, burlando, o giuocando, nel quale giuoco anco si ferì l'altro, se sia scomunicato? *Resp.* di no, non essendo alcuna intentione di ferire, o di offendere: etiam di, che la ferita sia graue, & sia fatta nel giuoco, & anco eccedesse, essendo senza ingāno, o turbamento: Imperoche non l'ha ferito con ingiuria, nè per offesa. Et l'istesso dirassi, quando lo ferisse per offenderlo, nè sapesse, che fosse Chierico, per non portar tonsura, o Chierica, o per esser di notte, o perche uestiuo da secolare. Ma se portaua la Chierica, non sarebbe scusato, nè li valerebbe il dire, non credeua che fosse Chierico, ouero perche portaua l'habito da secolare, o perche portaua arme: ouero, che fosse bigamo, o maritato, oueramente degradato realmente: Et se fosse deposto uerbalmente, & è incorrigibile, & anco quando ritenesse esso Chierico, perche gli portaua via la sua roba, & che per forza gli la ritenne.

Dirassi anco non esser scomunicato quel Chierico che per difesa necessaria della sua uita (si come è detto nel presente capitolo, al caso) o dell'honor suo, quādo il fuggire gli è dishonore. Ma non deue accettare disfida, ancor che venisse prouocato. Et anco quādo per difesa della sua roba, che gli vien portata via, o robbata, & che per forza gliela ritaglia. Nè meno è scomunicato quell' Vfficiali che pigliarà vn Sacerdote, o Chierico (quand' o sia Vfficiali della giustitia secolare) & che lo trouerà in fragranti crimine, per presentarlo al suo Prelato. Ma non sarebbe scusato dalla scomunica, quando lo trouasse con lume, o con tal compagnia, o per tal cagione, che non si doueua credere, che douesse far alcun male. Nè meno sarebbe scusato, quando con uiolenza lo pigliasse, dandoli de' calci, o pugni, & simile, massimamente, quando lui uolentieri si lasciò pigliare, & condurre alla prigione.

Nè meno sarà scomunicato colui, che fosse offeso da alcun Sacerdote, per sua difesa: ouero, che lo trouasse in letto, o con dishonestà con sua moglie, o con la madre, o con la figliuola, o con la sorella, ancor che li tagliasse alcun membro, o l'ammazzasse, à sangue caldo, ma non à sangue freddo, perche incorreria in scomunica, & anco se si uendicasse con altra parente alla larga, nè anco con la figliuola adottiuā, nè anco che fosse fatto con inganno, per far vergogna, o offesa al detto Sacerdote, o Chierico, con hauer messo questo ordine, con la moglie, o con altra sopradetta. Nè anco sarebbe scomunicata quella donna, che ferisse un Sacerdote, per uolergli togliere attualmente il suo honore, contra la sua uolontà. Ma non se lo ferisse, toledogli quello l'honore suo con parole, ma non con fatti. Imperoche allhora sarebbe scomunicata.

Sono ancora scusi dalla pena della scomunica ordinata, & non dalla straordinaria, ma non dalla colpa; quelli Vfficiali Laici, che danno tormenti, à Chierici, o à Sacerdoti, quando non gli fosse alcuno Chierico, che uolesse fare tale ufficio; ma non dal peccato, se bene si seguisse la consuetudine di tormentare, o frustrare ad instantia de' Giudici Ecclesiastici alcun Chierico, o Sacerdote.

Nè meno è scomunicato colui, che minacciò, il Chierico, o il Sacerdote, che dir vogliamo,

Gg 2 vogliamo,

Cap. si uero.
1. §. officia-
lis. de sent.
excom.
c. 27. n. 90.

Naua. c. 27.
nu. 80. 81.
82. 83. 84.
86.

Ricar. in 4.
d. 18. ar. 11.

q. 5.
Gl. in d. c. si
uero.

c. 1. de biga.
lib. 6.

Panor. in c.
olim. d. ere-
lit. spol.

Panor. cum
no ab homi-
ne, de ind.

Com. in c.
si uero.

Pan. in d. c.
si fama, &
factet. d. c.
uniuersita-
tis.

Sil. uerb. ex-
cō. 6. ca. 11.

Decio. in ca. de confis. Naz. in cor. lario 2. del. la difenso. re del proff. pu. 4.

Innoc. 3. Quante de sent. excom. Cor. de ex. cūstis pcc. euz prima par. c. 2.

Medi. lib. I. c. 11. §. 4.

Med. lib. I. c. 11. §. 5.

Med. lib. I. c. 11. §. 5.

Med. lib. I. c. 11.

Del. Gier. c. 11. §. 5.

vogliamo, ouero andò contra quello, o diede mano alla spada, o a vn legno, o ad altro istrumento, o tirò d'una balestra, o d'un schioppo per ferirlo, o ammazzarlo, ma fallò la botta, & non lo colse, nè percosse, ouero perche non volse ferirlo nè toccarlo, o per hauer errato & simile, basta che non lo toccò.

14 Ma diremo bene, che sarà scomunicato colui, il quale vede battere, o ferire vn Chierico o Sacerdote, che dir vogliamo di scomunicazione maggiore, & non lo difende, potèdo lo difendere, & aiutare, perche mostra in questo caso esser consentiente all'offesa, che fa al detto Chierico. Eccetto che aiutandolo, o con fatti, o con parole, non andasse a pericolo d'esser offeso lui.

15 Si dimanda: Dui dettero delle bastonate a un Chierico, vno gli ne dette ro. & l'altro gli ne dette una sola, se sia scomunicato l'uno piu dell'altro? *Resp.* di nò perche tanto incorse nella, scomunica quello, che ne dette ro. quanto quello d'una, perche tutte ro sono state ordinate ad una ingiuria, bêche vi corresse tēpo tra l'una bastonata, & l'altra. Ma dirassi ben questo, che quando l'una bastonata non dipendesse dall'altra, & che distintamente pensasse piu uolte, cioè ro. volte ingiuriarlo, tante volte sarebbe scomunicato, quante bastonate gli hauesse dato, perche gli atti naturali non sono stati ordinati moralmente a vn sol fine, ma a ro fini & però ro. volte è scomunicato.

16 Si dimanda: Essendo che al fidele Christiano sia prohibito, sotto pena di peccato mortale non debba praticare con vno scomunicato, in alcun modo di quelli che si cōtegono sotto questo verso. *Ciò. Orare, vale, communio mensa negatur.* Se il cōuersar ciuilmente con i fideli, si peccchi? *Resp.* che ogni volta non si facci, o si praticchi per dispreggio di essa scomunica, ouero di chi la dà, praticandosi ciuilmente, non peccarsi, massimamente quando l'huomo si porta di maniera nella cōuersatione humana, come se egli non fosse scomunicato. Ma quando non si tenesse conto della scomunica, nedi chi l'ha scomunicato, allhora sarà dispreggio di peccato mortale. Ma conuersare col scomunicato nella cōuersatione ciuile, & politica, è peccato veniale, & non mortale, quando nō gli sia il dispreggio, ouero il commandamento espresso del Superiore. Et per cinque casi si puo trattar col scomunicato senza peccato contenuti in questo verso. *Utile lex, humane, res ignorata neesse.* Ancor che se gli intromettesse qualche altra sorte di parole in detta pratica per persuaderlo piu facilmente, o per dimandare il suo, & cose necessarie per se, o per altri, o che fosse ignorante de iure, & de facto.

17 Si dimanda: Se uno praticasse con vn'altro in crimine criminosa (cosi vien detto in iure) & partecipasse con quello nel peccato, per il quale quel tale è scomunicato, si pecca? come per essempio; Vno è scomunicato, perche non vuole lasciare la concubina, colui che partecipasse cō quello concubinario, & fosse anco cagione, che non la lasciasse se pecca mortalmente, & cosi s'ella non partendosi da lui? *Resp.* di sì, perche quando costui non praticasse con detto concubinario, & detta concubina si partisse da lui, costui forsi s'auedera del suo errore, & si conuertirebbe.

18 Si dimanda: Vno per graue paura, che hauesse, di nò praticare con la tal persona scomunicata se lui possi comunicare, & praticare con detta persona scomunicata? come per essempio di remo. Vn Prete staua con un Giudice per Capellano, il quale venne scomunicato, & detto Giudice disse al detto Prete, che gli dicesse Messa, & essendo che il scomunicato non possi partecipare de' Santissimi Sacramenti, nè de diuini vfficij; Il detto Prete non la volse dire; onde il detto Giudice lo minacciò, che se non la dirà, non gli darà da magiare, ouero lo farà stare in prigione, & lo tratterà male. Per la qual paura detto Capellano disse la Messa, se dicendola peccchi? *Resp.* che nel capitolo. *Sacris, de hi, qua ui metu sue casu sunt.* Si determina, che niissuno comunichi con lo scomunicato, ancor che v'interuenga paura, o pericolo di morte, onde per questa terminatione appare, che si pecca mortalmente, perche dice il Pontefice, che il precetto ecclesiastico, di non comunicare con lo scomunicato, oblige a peccato mortale. Et questa è cosa chiara, che non bisogna peccar mortalmente per paura di morte, etandio per morte, nè paura di altra cosa. Et questa è l'openione di alcuni Dottori. Ma diremo, & cosi esserla verità, che detto Prete possi dire Messa senza peccare, perche i precetti humani non obligano con tanto pericolo, nè meno la legge diuina positua n'obliga con pericolo di morte, però quanto meno essa legge humana? Dio mi commanda,

ch'io mi confessi, nè posso andare a confessarmi senza pericolo di morte, onde a me basterà, senza altrimenti confessarmi la contritione, con proposito di confessarmi, quando prima me si presenterà l'occasione di potermi confessare. Et questo s'ha da intendere di coloro, che non minacciano, o mettono paura, o non lo comandano contra il dispreggio della nostra religione, o fede; perche quando lo comandasse, o minacciasse per dispreggio della nostra religione, o fede catholica, piu presto s'ha da morire, che dir Messa, dicendo voglio ch'al tuo dispetto dichi Messa alla mia presenza, nè la Chiesa ha questo potere, & simile sorte di parole, all'hora haura piu presto da morire, che dirla.

19 Si dimanda: Vn Sacerdote ammazzò una notte secretamente il suo Prelato, nè si sa pena chi fosse stato costui, per tale occasione non è dubbio, ch'è scomunicato, ne può celebrare; imperoche celebrando, si fa irregolare, & non celebrando sarà euidente sospetto, che costui sia stato l'uccisore del suo Prelato, & pericola nell'honore, & nella vita, se per occultare il suo delitto, & scampare da così euidente pericolo possi celebrare? *Resp.* si come di sopra hauemo detto, che se la legge diuina positua non oblige con pericolo di morte, che meno potrà la legge humana; onde per questa ragione pare, che detto Sacerdote homicidiale del suo Prelato, potrà celebrare, perche la scomunica, la quale comanda, che gli scomunicati non celebrino, lo comanda come legge humana, & le leggi humane non obligano con tanto detrimento, & pericolo; per ilche celebrare potrà. Ma all'incontro pare, che questo tal Sacerdote non possi altrimenti celebrare, perche ciascuono, che fosse scomunicato occultamente, direbbe, che lui perde l'honore, ouer la fama, se celebra; per ilche sarebbe un dare molta licenza a molti; Et molti, molto tempo resterebbono scomunicati, & molti non si curerebbono d'essere occultamente scomunicati. Onde alla vera risoluzione dirassi, non poter à patto alcuno celebrare, per douer euitare, o fuggir la morte, o l'infamia, & non c'è mezzo alcuno necessario da poterlo saluare, che possi celebrare, & non incorra nel legame della irregolarità; eccetto per questi mezzi, come a dire lui essere, & farsi infermo, ouero bene impedito da qualche altra lecita occasione, & cercar giusta occasione, per non celebrare; oltre di questo gli sono alcune altre leggi penali che fanno le persone inhabili a esercitare i suoi vfficij; onde quando queste inhabilità occorreno, in modo alcuno, & in nessuno caso, & per nessuna paura gli è lecito a quelle persone esercitare gli suoi vfficij. Così ancora la scomunica fa il Sacerdote inhabile a celebrare, & si come l'inhabile (quantunque volessero ammazzarlo, s'egli non celebrasse) non ha, nè dene celebrare in modo alcuno, così meno lo può fare, nè può, nè dene celebrare lo scomunicato; se non per li mezzi sopradetti.

20 Si dimanda: S'un Sacerdote, il quale sia scomunicato di scomunica minore riceuendo, o celebrando, o conferendo sacramenti peccchi? Et se i sacramenti, che lui fa, & ministra siano validi? *Resp.* secondo quel cap. che dice, *Qui celebrat de clerico excommunicato ministrante.* pare, che pecca, ma i sacramenti sono validi. Ma considerando questa scomunica *in iure*, pare che non pecca, perche dice solamente, che sia priuo della participatione passiuua de' sacramenti. Et a quel cap. *Qui celebrat.* di remo intendesi di quello, che dice Messa, il quale dicendola, pecca, perche riceue esso sacramento. Ma non pecca mortalmente, perche conferisca essi sacramenti, ma solo peccarà venialmente, quando la scomunica sia semplice, senza specificar alcuna attione, o attitia, o passiuua. Et così vuol dire il Pontefice nel cap. *Qui celebrat.* peccare, venialmente in conferire i sacramenti, & mortalmente in riceuerli. Onde lui dicendo Messa, riceue il sacramento, pecca mortalmente, & esso sacramento è valido, & ministrandoli, o conferendoli, pecca venialmente.

21 Si dimanda: Vno fu scomunicato dal suo Giudice, & fu confermata dal Papa, se può essere assoluto più dal suo Giudice? *Resp.* di nò, eccetto che con licenza, & autorità d'esso Sommo Pontefice. Et l'istello dirassi di colui, che fusse scomunicato per il Canone, pur che non sia riservata al Papa, non può essere assoluto, se non dal suo Ordinario proprio, o da alcuno altro Giudice, che sia superiore a quella.

22 Si dimanda: Vno dette vn schiaffo a vn Chierico in B. per ilche restò scomunicato dal Canone, se costui possi essere assoluto dal Vescouo di B. attento che li in B. lui habbi fatto l'offesa al detto Chierico; Et lui habita in N. *Resp.* Non essendo riservata al Papa, per essere l'offesa leggiera; & non essere percossione graue, & enorme

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

Gg 3 dirassi

Medi. lib. I. c. 11. §. 5.

Medi. lib. I. c. 11. §. 6.

Coro. cap. de excoicatione 3. par. c. Nu. per. de sent. excom.

Coro. ibid. Cap. si quis suadere. 17. q. 4.

dirassi di sì, ouero dal suo Ordinario in N. Imperoche l'vno, & l'altro, ha potestà d'assoluerlo.

Coron. ibid. m. 3.

23 Si dimanda: S'vn ministro di santa Chiesa, cioè vn Sacerdote, o altro ministro possi pregare Dio per alcuno scomunicato? *Resp.* di nò, con le orationi generalij, che si fanno da santa Chiesa, come ministro di santa Chiesa; ma con le orationi particolari, sì; perche in niuna cosa essa Chiesa santa intende souenire a quello, & però l'esclude dalle sue orationi, come quello, ch'è priuo delli frutti, & soffragij, che si fanno in essa, & anco delli meriti, che per essa santa Chiesa si dispensano. Et qu'esto tutto acciò s'accorga del suo fallo, & come errante pecorella ritorni al gregge di santa Chiesa. Essendosi da quella separato volontariamente da sua posta; & non che essa Chiesa l'habbia priuato, perche non priua l'huomo della gratia di Dio, ma gli mostra, che lui da se si priua di quella, per essa censura. Nè meno è cagione del peccato, ma è cagione accidentalmente, inquanto che il diavolo ha maggior forza di tentarlo, & di farlo precipitare; perche lo troua disarmato d'ogni presidio, fauore, & tutela d'essa santa Chiesa. Onde nella primitiua Chiesa, come uno era scomunicato, immediatamente si spiritaua. Di maniera, che come uno è scomunicato, stà in gran pericolo d'esser precipitato nel baratro di maggior peccati; perche, *Abyssus abyssum inuocat.* Et però la scomunica si chiama. *Malum pane.* per il peccato. Et non dirassi già mai esser *Malum culpa:* ma reato della colpa, perche da se stessa induce colpa mortale nell'anima, non emendandosi. Essendo che la scomunica, si dia per medicina, & non per morte, inquanto che uede si priuato dal consortio de' fedeli, & priuo di tutti fauori di santa Chiesa, per esser cacciato da quella, si uergogni da se stesso, & ritorni al suo grembo, & all'obediencia di quella.

Coron. ibid. m. 6.

Soto, in 4. d. 2. 2. q. 2. art. 3. Et alij.

24 Si dimanda: Vno che sia scomunicato di scomunica minore, se celebrando, o ministrando altri sacramenti incorra in irregolarità? *Resp.* di nò, ma solo peccarà mortalmente, ma uno scomunicato di scomunica maggiore, celebrando, o ministrando altro sacramento, sarà irregolare, oltre che peccarà mortalmente, nè si può assoluere, se non da chi può scomunicare. Elche non è così della minore, laquale, si può assoluere da ciascuno, (come ho già detto nel Lume, & Specchio de' Penitenti.) Ma la maggiore non si può assoluere, se non da colui che può scomunicare. Benche il Nauaro sia di contraria opinione, ma non è seguitata questa opinione, perche vuol solamente da peccati ueniali.

Cor. de resti. tur. in part. culari, 2. p. o. 4. m. 12. Naua. c. 17. m. 134.

25 Si dimanda: Vn Vescouo promulgò una scomunica contra quelli, che sapessero, chi fece il tal furto, o chi tiene le tali robe, &c. che lo debba riuolare, se sia tenuto riuolarlo? *Resp.* se'l Vescouo promulgò per uia di denotiatione, che lo debba denonciare secretamente a lui, allhora si deue prima auisare il Reo, o colui, che la tiene, per modo di correctione fraterna, che restituisca, ilquale restituendo non deue denonciarlo, perche non si deue infamare, ma non restituendo deue denonciarlo, potendo prouare il furto, perche quando dal Vescouo si fa una scomunica, s'intende se lo può prouare, & non altrimenti, perche se altrimenti comandasse esso Vescouo, peccarebbe mortalmente, perche non è Giudice delle cose occulte, & farebbe contra il precetto di Christo, però se non potesse prouare, non lo deue riuolare.

Coron. ibid.

Concil. Late ranense.

Concil. Constantense.

26 Si dimanda: Vno praticaua con un'huomo scomunicato, o partecipaua con lui, se peccò? *Resp.* di sì, praticando, o partecipando con un scomunicato di scomunica maggiore, per alcuni casi particolari, in certi atti prohibiti, quali sono dui, cioè con quello, che nominatamente sarà chiamato scomunicato dal Giudice, & denonciato. Et con quello, che fosse scomunicato, non solamente per hauer percosso un chierico, ma per ogni altro atto publico, doue sarà posta la scomunica, & fatto talmente manifesto, che per alcun modo non si possi più schiffare; imperoche quelli, che sono occultati, o scomunicati per altre cause, non stiano tenuti schiffarli. Ma praticando, o partecipando con quelli delli sopradetti dui casi, non solamente peccano, ma sono scomunicati di scomunica minore, fauorendo però il suo peccato, o fomentandolo.

Coron. ibid. m. 7.

27 Si dimanda: Vno che sia scomunicato, se oltre la scomunica esso scomunicato praticando con noi altri fedeli, peccarà? *Resp.* di sì, & mortalmente ogni volta, eccetto, che per cose, che si contengono in quelli dui versì: cioè.

Oz, 618

Os, orare, uale, communico, mensa negatur. Vtile, lex, humile, resignorata, necesse.

Liquali altroue sono dichiarati molte uolte da noi. Nè per questo i dui sopra nominati Concilij determinano di rilassare, & giouare a essi scomunicati; Di maniera, che se bene noi possiamo praticare con loro in ogni caso, eccetto nelli dui predetti, senza che incorriamo in scomunica minore. Non però essi scomunicati possono praticar con noi, senza peccato mortale.

Silue. in uerb. bo, Excom. 6. §. 7. 8. 9.

28 Si dimanda: Si ritrouaua essere in una Città, [Castello, o altro luogo, che sia, un sol Dottore, ilquale era scomunicato, ad alcuno faceua bisogno di consultarsi con lui, nè per esserli altro, o per esserli salariato, andò da quello, o per cose spiritali, o temporali, che fossero, se sarà scomunicato? *Resp.* di nò, perche non essendoui altro, & li bisogna cercar consiglio d'alcuna cosa necessaria, in tal fatto non s'incorre, nè meno si pecca. Nè anco peccarassi dalla parte d'esso scomunicato, quando uno per consiglio della sua salute, intotno la scomunica gli parlerà, ancorche gli fossero interposte molte altre parole, non necessarie a tal consiglio, acciò meglio quello persuada.

Coron. ibid. m. 9.

29 Si dimanda: El marito d'alcuna donna era scomunicato, se essa praticando con quello incorra in scomunica? *Resp.* di nò, eccetto però, che la sentenza non fosse data contra il marito per causa comune, come si hauestero contratto matrimonio clandestino; allhora dirassi di sì; Imperoche ancor lei partecipa nell'istesso peccato; per ilquale è stato condannato, incorrerà nella medesima scomunica, stando con lui. Ma se si separerà, non incorrerà in quella altrimenti, perche sarà scusata dalla Chiesa Santa. Ma non mai sarà scusato il marito, conuersando con la moglie, laquale fosse per alcuna causa scomunicata; eccetto nell'atto matrimoniale, & nelle cose necessarie, circa il gouerno della sua fameglia. Ma non deue mangiare, nè bere con lei, nè confabulare di quelle cose, che può far senza. Et questa sarà perche il marito è tenuto correggere la donna, & consigliarla a douerli fare assoluere. Nè meno il padre col figlio uolo, nè il padrone col seruitore.

Coron. ibid. m. 9.

Silue. uerb. exc. 5. §. 17. Naua. c. 27. m. 20.

30 Si dimanda: Vno tolse alcuna cosa ad alcuno, perche li doueua dare, & gli la tolse, con intentione di ricompensa di quello, che lui doueua hauere da quello, ilqual Debitore se ce fare una scomunica dal Prelato, ilquale commetteua, che tutti quelli, che sapetiano, o teneuano si fatta cosa la debba riuolare sotto pena di scomunica *Lata sententia,* termine tre giorni, se il detto creditore sia tenuto riuolarlo? *Resp.* di sì, benche la tenga sotto titolo di ricompensa, & molto meno della salute di quanto lui deue hauere, essendo che questa scomunica non tenga errore intolerabile; secondo che dice l'Ar milla.

Della scomunica, m. me. 32.

31 Si dimanda: Vno scomunicato per nome, o per publicatione, permissiue fu ammesso, & raccolto nelli diuini officij, o siano Chierici, o Laici, se peccorno? *Resp.* di sì, imperoche come è già detto praticando con quello, o partecipando nelli sacramenti, o nelli diuini officij, orationi publiche, nelle Messe, processioni, dell'acqua santa, nelli funerali, o essequie de i morti, & altre simili cose, come a quello prohibite, peccano mortalmente tanto coloro, che con lui parteciano, & s'intromettono a simil cose, quanto esso scomunicato. Et se scientemente l'ammettessero, & raccogliessero nelli diuini officij, ancora loro sono scomunicati della medesima scomunica, perche mostrano, ciò farlo per dispreggio della Chiesa, & in contempto della Censura, con mostrar far poco conto, massimamente come sono alcuni, che se ne ridono, & la dispreggiano.

Coron. ibid. num. 10.

32 Si dimanda: Vno praticò con uno scomunicato in alcun peccato mortale, se peccò? *Resp.* di sì, & dopo per la pratica, ch'ebbe con lui, per il peccato commesso di compagnia, & per il peccato dell'atto, & non della pratica. Et s'haueste partecipato nell'istesso peccato, per ilquale esso scomunicato incorse in scomunica, farebbe ancor lui scomunicato dell'istessa scomunica. Imperoche non basta per incorrere in detta scomunica, il solo praticar con essa persona scomunicata, ma allhora intendesi, quando l'aiutasse, & che insieme operasse nell'istesso peccato.

Coron. ibid. m. 11.

Nau. Ricar. in 4. d. 19. art. 9. q. 2.

Cor. ibid. Ca. duo ista nomina. 23. q. 4.

33 Si dimanda: Vno domesticamente praticaua con un'Eretico, & lo soueniua, & l'aiutua ne' suoi bisogni, & necessità naturali, & ueramente sapeua, che quello era Eretico, se sia scomunicato? *Resp.* di nò, quando ciò facesse, come a suo prossimo, giouando

Gg 4 sola-

Ricard. ut
sup.

solamente a quello per necessità, come a suo prossimo. Ma allhora farebbe scomunicato, quando praticasse con quello, partecipando nelle sue Eresie, cioè favorendolo, o difendendo, o albergandolo, & occultandolo ad effetto delle sue false opinioni, acciò sia fermo, & saldo in quelle, et andio che egli non li credesse, se costui dirassi esser incorso nell'istessa scomunica papale.

Coron. ibid.
Ca. conquere-
sti. extra de
feni. excom.

34 Si dimanda: Vno fece la scorta, o spalleggiò un ladro, che robbava, & rompeua una porta d'alcuna Chiesa; ma però non gli teneua mano, se costui sia scomunicato? *Respond.* di sì, perche. *Agentes, & consentientes pari pena puniuntur.* Et etandio, che altro non hauesse fatto, se non occultare essa preda, sapendo essere di alcuna Chiesa, ouero hauendo dato a quello alcuna comodità di poter fare il delitto, sarà scomunicato di scomunica papale, come esso principale, che ha rubbato, hauendo hauuto questa propria intensione di aiutare, o giouare a commettere detto furto. Imperoche se doppo fatto l'errore ricettasse, & occultasse il ladro, & la preda, acciò non fosse preso quello dalli birri, quello non sarebbe propriamente partecipare con quello, ma sarebbe come caso accidentale, per ilche non incorrere in censura. Ma diremo, che peccaria mortalmente, & sarebbe tenuto alla restituzione del danno, quando però per causa sua si impedisse la restituzione di quelle alla Chiesa, occultandogliele.

Coron. ibid.
Cap. Concu-
binae de sen.
excom. c. 27.
an. 112.

35 Si dimanda: Vn Vescouo scomunicò uno, per essere publico concubinario; ma con tutto ciò, egli non lasciò la concubina, ma perseveraua nel peccato, ciò seppa essa concubina, che costui era stato (scomunicato per hauer suo commercio, se ella perseverando con costui sia scomunicata? *Resp.* di sì, & essere incorso nella medesima censura, perche partecipa in quel peccato, per il quale colui è stato scomunicato, che è una delle tre cose che nota il Nanarro; Et è dopò, che s'ha incorso in la scomunica, & sà, che per ciò colui essere incorso in scomunica, imperoche altrimenti, quando non gli concorressero tutte tre quelle cose, colei sarebbe scusata per l'ignoranza.

Coron. ibid.

36 Si dimanda: Vno dette aiuto, fauore, o consiglio a uno, ch'haueua uolontà di ferire, di percuotere, o d'ammazzare un chierico; ma non essequi tal consiglio, perche non puote, per alcun rispetto, se colui, che dette tal consiglio, sia scomunicato, non hauendo ciò hauuto esecuzione? *Resp.* di no, se realmente il peccato non si fa. Eccetto in quelli tre casi particolari, che qui sotto descriueremo.

Coron. ibid.
Cap. falsis,
de par. in 6.
Bulla cane
Domini.

37 Si dimanda: Vno con animo sdegnofo, & veramente da nemico perseguitò vn Cardinale, o con consiglio, con comandamento, con aiuto, o con fauore, facendo che sia preso, o percosso, o ferito, o ammazzato, ma la sua intensione non ha potuto hauer esecuzione, se costui sia scomunicato? *Resp.* di sì, benchè la sua uolontà non sia effettuata, & allhora incorse in scomunica Papale subito, che ciò delibera fare, per essere contra persona costituita in dignità Cardinalefca.

Coron. ibid.

38 Si dimanda: Vno fece ammazzare un Christiano per mezzo d'alcuni assassini, dando a quelli aiuto, fauore, o difesa, con ricettarli anche, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, & di scomunica Papale, & ciò subito, che si propose farlo, o farlo fare, se bene non fosse stato eseguito, & effettuato. Ma auuertiscasi questo, che quello dirassi assassino, che tenesse alcuna erronea opinione, che ammazzando alcun Christiano, lui per tale uccisione si saluarebbe, si come leggesi, che anticamente certi infideli vassalli d'un Barone, liquali teneuano questa falsa, & erronea opinione, che ammazzando alcun Christiano erano salui. Et di questi assassini intendesi parlare quel capitolo. Et non di quelli assassini, che ad istanza d'altri ammazzano gli huomini per danari, con farsi pagare, che se di questi s'intendesse quel capitolo, tutto il mondo sarebbe scomunicato, essendo che non solamente molti questi tali li fauoriscono, ma li teneuano etandio in casa propria, per ilche Innocentio Quarto, prohibi sotto pena di tal censura Papale, che niuna Christiano si douesse seruire di tali homicidiarij, che erano così pronti ammazzar li huomini Christiani, che non temeano la morte.

Cap. 2. de ba-
mic. lib. 6.

Coron. ibid.
Bulla in ca-
me damini.
Sil. uerb. ex-
com. 10. di-
bit 8.

39 Si dimanda: Vno fece congiura contra la persona del Papa, o fauori, o consiglio, o dette aiuto, ma non essequi cosa alcuna, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, dell'istessa censura, subito, che se lo propose nell'animo, & ciò deliberò fare, o far fare, & anco tutti quelli, che in ciò fossero restati partecipi in qualunque modo si uoglia. Et ciò s'intende, etandio di quelli

di quelli, che alcuni s'hauessero pensato di far ciò, pensando ciò hauer a grato, quando in ueramente sia, intendendolo.

Man. ca. 17.
nu. 67.

40 Si dimanda: Vno percosse molte volte un Chierico, se costui come partecipate nella scomunica, tante uolte incorrerà in quella, quante uolte parteciparà? *Resp.* di sì, imperoche tante uolte in quella incorrerà, quante uolte di nuouo il percuoterà, perche sono più percussioni, onde sono ancora più partecipazioni. Et così in tante censure sarà incorso, & tante assoluzioni faranno bisogno, quante uolte l'haurà percosso, & partecipato in quelle, & deue essere assoluto da chi può assolvere la prima, per la quale s'incorse nella seconda.

Coron. ibid.

31 Si dimanda: Vn Giudice ordinario scomunicò un suo suddito, dopò che quello legittimamente s'hebbe appellato d'alcuna sua sentenza fatta contra d'egli, se detta scomunica sia giusta, & ualida? *Respond.* di no, imperoche quella non ha alcuna efficacia contra quello, che legittimamente s'appellò. Et l'istesso dirassi di quel Giudice, che scomunicasse alcuno, che non fosse della sua giurisdizione, o che fosse lui scomunicato, o interdetto publicamente, imperoche per questi impedimenti non potrebbe scomunicare, se non fusse secreto.

Coron. ibid.
nu. 12.

Sil. uerb. ex-
com. 2. §. 3.
cap. quanto
de priuileg.
per uas, de
sent. excom.

42 Si dimanda: Vn Prelato comandò sotto pena di scomunicazione, lata sentenza, a un suo suddito alcuna cosa illecita, o contra l'honor di Dio, o del prossimo, ingiusta, impossibile, o impotente a colui, a chi si comandaua, ouer per hauer fatto alcuno atto uirtuoso, & grato a Dio, come per hauer fatto una elemosina, o confessato alcuno, che haueua licenza di poterlo confessare, & simile altra cosa illecita, ingiusta, impotente, o alcuna cosa giusta, che al Giudice, non piaceua, se detta scomunica sia giusta, & ualida? *Resp.* di no, per rispetto dell'istessa scomunica, perche contiene in se errore intolerabile.

Coron. ibid.

Capit. solet.
de sent. ex-
com. in 6.

Coron. ibid.

43 Si dimanda: Vn Giudice scomunicò alcuni, liquali haueuano praticati col tale scomunicato da lui, inanti che di ciò gli hauesse auuertiti, & senza farne alcuna mentione, con hauer detto scomunicato il tale, & tutti coloro, che con lui praticaranno, se detta scomunica sia giusta, & ualida? *Resp.* di no, perche non sono state fatte le debite, & conuenienti monitioni, che niuno douesse praticar con lui.

44 Si dimanda: Vn Giudice scomunicò alcuno, per un peccato, il quale lui non haueua fatto, & che non l'hauesse fatto, era noto, & manifesto a tutti. Ouero l'haueua scomunicato per alcun debito, il quale a tutti era noto hauerlo pagato; se detta scomunica sia giusta, & ualida? *Resp.* di no, imperoche è stato scomunicato contra l'ordine della legge, il quale essenzialmente li richiedeuà alla sentenza. In tutti questi simili casi essa scomunica sempre intendersi esser nulla, & da farne poco conto, quando non s'haurà fatto la cagione, ouero che publicamente saprassi la cagione, per la quale lui sia stato scomunicato, come cagione falsa, & alla uerità contraria. Ma se ciò publicamente non si sapesse, deuesi temere, & farne conto, come scomunica, ma però è inualida, perche manca una di quelle tre cose, che si ricercano nella scomunica, cioè la causa, perche si scomunica, che è l'animo del Giudice, che non se sia mosso a scomunicarlo, nè per sdegno nè per odio, o per inuidia, & simile. Et l'ordine giuridico, che siano fatte tre debite monitioni, ouero una, ch'habbia forza di tutte tre.

Coron. ibid.

45 Si dimanda: Vn Giudice a contemplatione, & fauore d'alcuno, fece una scomunica, lata sentenza, cioè che N. habbi pagato al talem suoi diece ducati termine diece di, o per il tal giorno, & simile, ilche N. sentendo, ottenne gratia dal suo Creditore di prolongarli il termine, infin un mese, o due, se non pagando giusta la sentenza della scomunica, se esso N. sia scomunicato? *Resp.* di no, perche per la proroga, che il suo creditore gli ha dato, la sentenza è fatta nulla, imperoche esso Giudice ha posto la scomunica per pena, in caso che esso N. non pagasse, & l'ha fatto a fauore, & contemplatione d'esso creditore. Per ilche si presume, ch'esso Giudice si contenti ancor lui, contentandosi anch'esso creditore, per la proroga del tempo, che gli ha dato. Ma se detta proroga gli fosse data, doppo la spirazione del tempo data da esso creditore, non uarrebbe, & detta scomunica sarebbe ualida, & giusta, per essere passata in contumacia. Et anco dirassi, che se al fine di detta proroga, esso N. non pagherà, & che così s'habbi tolto sentenza uolontaria di pagarlo

Coron. ibid.

Bald. l. tale
pactum. §.
procurant,
de pact.

pagarlo al tal tempo, inanti al Giudice, & non pagandolo, sarà scomunicato, ma se non hauesse tolto innanti al Giudice detto termine, non sarà altrimenti scomunicato.

Coron. ibid. na. 13. 46 Si dimanda: Vn Giudice fece vna scomunica dicendo. *Sub pana excommunicatio- ni;* che non si facci la tal cosa, vno la fece, se costui sia scomunicato? *Resp.* di nò, non fa pendosi l'intentione del Giudice, se subito intendea di scomunicarlo, o nò, saluando si in petto la sua intentione, nè meno gli erano quelle parole. *Lata sententia.* Imperoche quando queste parole gli fossero state, subito, che fosse stato contraffatto al suo precetto, saria cascato in scomunica. Et chiamarsi sentenza esecutiua, per virtù di quelle parole, ma non seguendo dette parole, chiamarsi comminatori, di uoler scomunicare, ma però non l'ha ancora scomunicato, ma lo può scomunicare, quando li piacerà per hauer contraffatto, non hauendo però dichiarato ancora esso Giudice la sua intentione.

Gl. in c. ult. de sagit.

Coron. ibid. Gl. in verbo suspensio. c. cupientes. §. eadem, de electi. lib. 6. ca. nouit. de his, qua. fi. a. pra. ca. si quis suadeat diabolo. 47 Si dimanda: Vno fece alcuna cosa, diuictata dal Canone, ilquale dice. *Sit excommunicatus, uel immodatus, uel sit anathema.* Se sia scomunicato, subito contraffatto al precetto? *Resp.* di sì, perche questo è participio, & non è tempo presente, ma passato, di modo che include, subito che sarà contraffatto. Sia, *Illico,* scomunicato. Ma se la sentenza del Canone dice. *Decernimus subiacere excommunicationi,* ouero *Declaramus excommunicatum esse,* &c. Sarà ancora subito scomunicato. Et così anco, se dicesse. *Habetur pro excommunicato, uel subiaceat excommunicationi.* Perche sarà sentenza esecutiua. Ma se dicesse. *Excommunicetur,* &c. Senza agguitione d'altra parola. Sarà comminatoria, & dimostrerà solamente l'intentione del Giudice di voler eseguirlo. Ma se gli fosse ro agguitione queste parole. *Ipsa facta, uel eo ipso,* o *illico,* o *omnino,* o *omnibus modis.* Allhora subito intendesi essere scomunicato.

Arm. de heresia. m. 19. 48 Si dimanda: Vno essendo heretico, ma secreto, fece alcuno atto di heresia exteriormente, ouero disse alcuna parola, benchè secretamente dentro di se, se sia scomunicato? *Resp.* di sì in Cena domini, &c. per cioche l'intentione, & l'animo cattiuo è quello, che condanna l'huomo, però ciascuno auuertisca, per cioche il demonio è cattiuo, & uizioso, perche è vecchio, ciascuno uiua secondo quello, che crede, & sente essa santa madre nostra Chiesa Romana.

Coron. ibid. Ex decreto. si quis suadente diabolo. c. 19. 17. q. 4. gl. cap. mulieres, de sen. exc. 49 Si dimanda: Vna donna, di qualunque grado, sorte, conditione, & professione, che quella fosse, fu ricercata da un Chierico, alquale non uolendo consentire, anzi essendosi fatto sforzo in ciò da quello; nè ella uolendo in modo alcuno consentire, esso Chierico violentandola, lo percossè in qualunque modo, se sia scomunicato? *Resp.* di nò, quando ueramente fosse stata violentata al peccato; da esso Chierico, nè altrimenti hauesse potuto scampare, & fuggire quell'atto uillano, & dishonesto, & che quella non hauesse consentito, o per propria uolontà, o perche così uoleua, o fingea di uolere suo marito. Imperoche quando per propria uolontà, o consentimento di suo marito, o d'altri, sotto il dominio de' quali lei fosse, non l'haurebbe potuto percuotere, o battere, senza incorrere in scomunica.

Coron. ibid. 50 Si dimanda: Vna donna di qualunque stato, & c. fu prouocata da un Chierico al peccato, ma solamente con parole, per laqual prouocatione ella non uolendo acconsentire, lo percossè, se sia scomunicata? *Resp.* di sì, imperoche essendo con parole prouocata al peccato, non lo douea battere, essendo che da quelle poteua fuggire il peccato; ma quando non hauesse potuto fuggirlo, & che con fatti (come hauemo detto nel precedente) nò hauesse potuto fuggirlo gli sarebbe stato lecito percuoterlo, & anco ammazzarlo, ancoche Angelo dica, che in alcun modo non gli sarebbe stato lecito percuoterlo, nè con prouocatione al peccato di parole, nè meno con fatti.

Coron. ibid.

Cap. si nero. l. i.

51 Si dimanda: Vn huomo, o marito, o figliuolo, o fratello, che fosse, trouò con un Chierico abbraccia collo; baciarsi, o in atto carnale, sua moglie, o madre, o figliuola, o sorella, che quella fosse, & lo percossè, per hauerlo trouato in vno di' detti atti, se sia scomunicato? *Resp.* di nò; Imperoche ciò gli è lecito farlo, non solamente trouandola nell'atto carnale, ma anco trouandola a braccia collo, o a baciarla, quando ciò si facesse in luogo ueramente, che fosse sospetto, doue facilmente si potrebbe anco uenire all'atto, nè anco sarebbe scomunicato, se in quel primo moto, mosso da vna subita colera, l'ammazzasse.

zasse. Ma se doppò uscito da quel luogo, l'aspettasse in alcun luogo, per offenderlo, sarebbe scomunicato.

Coron. ibid. 52 Si dimanda: Vno fu assaltato da vn Chierico, per alcuna causa, ilquale per difendersi, percossè il Chierico, o l'ammazzò non uolendo, se sia scomunicato? *Resp.* di nò, Imperoche se lui non si difendea, andaua a pericolo di esser percosso grauemente, nè ciò fece pensatamente, nè meno prouocò esso Chierico, ancorche hauesse alcuna controuerfia con lui. Imperoche se prouocato l'hauesse, o pensatamente a posta ciò hauesse fatto, o l'hauesse potuto schifare senza percoterlo, nè uolse, allhora sarebbe scomunicato. Nè meno sarebbe scomunicato il Padre, per difesa del figliuolo, o il fratello, o il marito per difesa della moglie, o la moglie per il suo marito. Et come dico Chierico, non solamente uoglio intendere uno, che sia in sacris. Ma anco, chi ha Ordini minori, & anco la prima tonsura sola; perche per quella si dedica al culto di Dio. Ma deponendo l'habito, & la tonsura clericale, non gode più tal priuilegio, eccetto se non lo ripigliasse.

Coron. ibid. 53 Si dimanda: Vn Padrone vidde, ch'vn Chierico batteua, o ferua, & uoleua ammazzare un suo seruitore, ilquale per difenderlo, percossè, o ferì, o ammazzò esso Chierico, non con intentione d'ammazzarlo, ma solamente per difender detto suo seruitore, se sia scomunicato? *Resp.* di nò; Imperoche l'ingiuria, che si fa a un seruitore, ridonda, & si fa al Padrone istesso, o al Padre, offendendo il figliuolo, & simile, come è detto nel precedente, perche dicesi per Prouerbio, Si ha rispetto al Cane, per amor del Padrone. Et anco dirassi, che secondo alcuni Dottori, è lecito difenderli proprii beni ancora, & anco quelli d'altri, quando gli hauesse in deposito, quando però per altro mezo non si potesse recuperare, o saluarli, e sarebbe scusato d'esser scomunicato, percotendo, o ferendolo solamente, ma non ammazzandolo, per conto di saluare, o per ricuperare roba, nè meno tagliarli totalmente alcun membro, per conto di roba.

Coron. ibid. Ex decreto. suadente diabolo, ca. 19. 17. q. 4. Ricardo. 54 Si dimanda: Vn Laico scherzaua con un Chierico, & lo percossè, & gli rōpette il naso, o la testa, & simile, senza hauere animo sdegnoso di nuocerli, o d'ingiuriarli, se sia scomunicato? *Resp.* di nò, benchè offeso grauemente l'hauesse; Imperoche la qualità del giuoco, o del scherzo richiede, ch'uno non ceda all'altro. Anzi dicono alcuni Dottori, che etiandio, che ciò si facesse con gran disturbo, mentre che scherzano, o contrastano, non s'incorre in scomunica, quando però sia senza deliberatione, d'animo offensiuo. Imperoche quando si giocasse con animo d'offendere, subito sarebbe scomunicato.

Coron. ibid. m. 16. cap. cum contingat, de atate, & qualitate. 55 Si dimanda: Vn Laico offese per alcuna causa, o per dir meglio, ferì un Chierico, che seruiua in Chiesa, & era dedicato al culto di Dio, ilquale era solamente in habito, senza alcun Ordine, nè di prima tonsura, se sia scomunicato? *Respond.* di sì, quando con animo deliberato, o sdegnoso, ueramente l'hauesse offeso, se bene non è in alcun Ordine, o prima tonsura, perche è mancipato per l'habito dal mondo, & dedicato al culto diuino. Et anco intendesi de' Religiosi, ch'hanno fatto professione, & anco de' Nouizzi, & de' Conuerfi delle Religioni approuate. Et anco delle Nouizze, & delle Conuerse di Monache, le quali godono l'istesso priuilegio, che godiamo noi altri Preti secolari, mentre però stiano in habito, & portino l'habito, & tonsura clericale, uiuendo da religioso, & uedendo le hore canoniche; imperoche con quello si mostrano esser sequestrati dal mondo; & dedicati al seruitio di Dio. Et uiuendo ne' monasterij, imperoche se si caualsero di fuori, nelle loro case, non goderebbono detto priuilegio.

Host. su. & priuileg. de priuileg. Ser. sic. Hoc aut Gl. c. vi lex. 27. q. 1. Coron. ibid. Sil. uer. ex. com. 6. §. 3. Sacra San. Sum. Ang. S. Thomas. Cor. ib. n. 17. Cap. unico de clerico contigato. Coron. ibid. 56 Si dimanda: Vn laico battete un Frate, o vna sorella del terzo ordine, di S. Domenico, o di san Francesco, laquale staua & uiueua in casa sua, & non in monasterio, se sia scomunicato? *Resp.* di sì; imperoche, ancor quelle godono il priuilegio di noi altri Preti secolari, per il priuilegio di Papa Sisto. 4. Et per un altro priuilegio, delquale ne fa mentione Siluestro. Ma non già alcuna sorte di frati, che vanno mendicando di Città, in Città, li quali son chiamati Ipoerati, & non Eremiti, come alcuni si fanno chiamare.

57 Si dimanda: Vno percossè un giouine, ilquale era accasato con vna uergine, ma haueua la prima tonsura, & andaua in habito clericale, nè meno era bigamo, se sia scomunicato? *Resp.* di sì; imperoche ancora questi tali godono quel priuilegio, che godemo noi altri Preti Sacerdoti, si come si hà nel capitolo citato in margine.

Si dimanda: Vn Sacerdote degradato, o depositato attualmente, fu percosso da un laico,

se, se detto laico sia scomunicato? *Resp.* di no, essendo attualmente, si. Imperoche anchor gode il priuilegio. Et attualmente dicefi colui esser degradato, & deposto, che è dato in potestà del Giudice secolare; Et è trattato da secolare.

59 Si dimanda: Vno tirò vna pietra a vn Chierico, per offenderlo, o gli menò, per darli vna bastonata, o con pugnale, per darli vna ferita, & simile, ma non lo toccò, se sia scomunicato? *Resp.* di no, ma farebbe bene scomunicato se l'hauesse toccato etiadio per poco che fosse, ancorche fosse stato toccato solamente nella veste. Ma diremo bene, che peccò mortalmente per l'animo cattiuo, ch'hebbe d'offenderlo. Et aco farebbe scomunicato se gli hauesse spuntato addosso nella persona, per non offenderlo, o poluere, o paglia, o acqua, & simile, toccandolo in qualche parte della sua persona. Ma questi tali scomunicati eggiere, le potrà absoluere il Vescouo ancora. Et anco quando vno per forza li tirasse la ueste, o li tolesse alcuna cosa di mano per forza. Ma quando queste offese gli fossero fatte in vn luogo publico, o in piazza o presente el suo Giudice, o in Chiesa, sempre sarà scomunicato di scomunicazione maggiore, perche simili sorte d'offese farebbero graue, & non leggieri.

60 Si dimanda: Vn Chierico percorse con vn sciafo il suo superiore, o Prelato, o gli buttò vn giunto per offenderlo, o acqua, o gli spudò & simile, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, & di scomunica maggiore, per rispetto della persona, nè esso Vescouo lo può absoluere, ma solamente il Papa, o da chi sua fantità lo commettesse. Et quando il caso fosse dubbioso, dicono tutti i Dottori, che in tal caso, si debba rimettere al giudicio, & arbitrio d'esso Giudice. Ilquale se giudicherà, che si possa absoluere, l'absolutione sarà valida. Ma se giudicherà di no, allhora per absolversi, bisogna andare a Roma.

61 Si dimanda: Vno tollè alcuna cosa per estrema necessità, della qual cosa il padrone ne fece fare vna scomunica, se costui sia tenuto denoniarla? *Resp.* se questa scomunica sia fatta con parole generali, ch'ella non obliga, dirassi di no; percioche lui non l'ha tolta, come cosa d'altri, ma come cosa propria, essendo che la natura gli lo insegna, sotto estrema necessità. Et se pur lo deue denonciare, lo deue riuolare secretamente, non come a Giudice, ma come a padre suo; percioche altrimenti la scomunica contenerrebbe vn'errore intolerabile. Essendo che in tal caso dica, chi sà, lo debba riuolare, & non dice restituire.

62 Si dimanda: Vn Giudice, ilquale andò in persona per hauer vna testimonianza da vna donna, ilquale potena mandare il suo Notaro, ma per vedere la donna velle andar gli lui, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, essendo che finse bisognarli la sua presenza, per vederla, & non faceua bisogno altrimenti.

63 Si dimanda: Vn Signore, o altra persona permettea ne' suoi luoghi alcuni spettacoli publici, ouer priuati, per esercitare i Giuochi d'alcuni animali, o fiere periclose, & mortali, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, di scomunica Episcopale. Et anco dicefi di più, che tutti quelli, che con detta sorte di bestie pugnano in essi spettacoli, incorrono in molte altre pene, si come s'ha per l'Estrauagante di Pio V. Che comincia. *Pius V. de salute.* Et anco tutti quei Chierici, che stanno a vedere detti giochi sono scomunicati, & incorrono ne' istesse pene, che essi Giostratori.

64 Si dimanda: Vn ladro trouando la porta d'una Chiesa, o vna fenestra di quella, o vn bugio fatto da altri nel muro, & simile, entrò dentro, & rubbò alcune robbe d'essa, senza hauer lui fatto rottura, se sia scomunicato? *Resp.* di no, ma peccò ben mortalmente, & fece sacrilegio, ma lui non è scomunicato, ma se hauesse fatto alcuna violenza nell'intrare, subito farebbe scomunicato, etiandio che hauesse tolto solo vna pietra per slargare il bugio.

65 Si dimanda: Vno fu scomunicato dal suo Prelato, & dopò andò fuori della sua Diocesi per certe sue facende, ilquale si fece poi absolvere da quell'altro Prelato di doue si trouaua, se costui sia assoluto? *Resp.* se fu particolarmente scomunicato per nome, come a dire Noi scomunicamo il tale; dirassi di no, che non è assoluto, nè si può fare absoluere da alcuno, se non dal suo Prelato, o da altro, che sia maggiore di quello. Ma se la scomunica fosse stata fatta in generale senza nominare alcuno, dicendo Noi scomunicamo tutti quelli, che faranno la tal cosa, allhora dirassi di sì, che si potrà farsi absoluere da ciascun Prelato, sodisfatto ch'haurà prima alla parte offesa, perche ad alcuno in questo

in questo caso non si fa ingiuria. Ma se il prelato si hauesse risalutato l'absolutione a se, allhora non può essere assoluto, se non da lui, o da chi lui uorrà, o d'alcuno Superiore a quello.

66 Si dimanda: Vno incorse in scomunica maggiore dal Canone, se costui possi essere assoluto di quella dal Prelato? *Resp.* di sì, quando quella non sia riseruata a se, & dirassi che potrà essere assoluto anco da ciascuno altro Prelato non essente, pur che habbia giurisdictione ordinaria, ouero che habbia giurisdictione per antica consuetudine, come sono alcuni Curati. Et anche li Arcipretri essenti, & simili, quando (dico) il Vescouo loro Superiore non se la riserua a se. Et se alcuno dubitasse se la sia riseruata a se, si, o no, non potrà fallare mandar quello al suo Ordinario.

67 Si dimanda: Vno fu assoluto da una scomunica maggiore per necessità in ponto di morte da un semplice Sacerdote, con promissione di subito rappresentarsi al suo Superiore, quando guarisse; ilquale guarito che fu, non si appresentò, secondo la promessa, se costui sia assoluto, ouero sia di nouo incorso in detta scomunica, per essersi presentato? *Resp.* lui non essere altrimenti assoluto, per non essersi presentato, secondo che promise, & di nouo essere incorso in detta scomunica istessa, & questo non per farsi assoluto di nouo, perche già è stato assoluto, ma per non hauer ubidito, a quello, che promise & per hauer accettata la penitenza impofali. Ouero che si presenta per Procuratore, per ubidire al comandamento, perche così offeruasi nella Curia Romana.

68 Si dimanda: Vno fu scomunicato, & cadette in infermità mortale, ilquale morì anche nè pote hauer Sacerdote alcuno, mentre stava per morire, acciò in quella necessitá l'absoluesse, essendo che mostrò segno d'essere scomunicato, & di contritione, se costui deuesi sepellir in luogo sacro? *Resp.* di sì, & deuesi anco far celebrare per lui, & dopò si deue batter la sepoltura, senza cauarlo da quella, & absoluerlo da quella scomunica così morto. Et se fosse sepelito in luogo profano, deuesi cauar da quel luogo, & toglierlo via, per absoluerlo, dopò sepelirlo in luogo sacro. Ma se per sorte fosse morto impenitente, non se li deue far cosa alcuna; Imperoche tutta farebbe frustratoria, nè cosa alcuna li giouarebbe, & deuesi sepelir fuor del luogo sacro. Et tutto ciò intendasi, quando non si possa andare dal Superiore per l'absolutione.

69 Si dimanda: Vno fu scomunicato, ma per virtù d'un Giubileo plenario, o altro priuilegio particolare, cercò farsi absoluere, nel quale era posta questa parola, *Prima se disatta la parte, o il debito, o danno dato.* Et andò per farsi absoluere, senza hauer ancora sodisfatta la parte, ma la sodisfece dopò, se costui sia assoluto? *Resp.* di no, imperoche, *Lubileum tantum ualeat, quantum sonat.* Et dirassi non essere assoluto, etiandio, che fosse restato per impotenza, ouero che hauesse promesso uoler sodisfare col tempo, & hauer dato piezaria. Perche la bolla parla assolutamente, sodisfatta la parte, di maniera, che prima bisogna sodisfare, & poi farsi absoluere, Imperoche il Sommo Pontefice, non fa giudice arbitro esso Confessore, che debba giudicare, se esso penitente può pagar, si, ouer no, perche l'haurebbe detto, nè gli corre pericolo di morte, che basta allhora dare la piezaria, per non essergli altro rimedio, per il tempo, che ui manca, per il pericolo della morte. Ma dice sodisfatta prima la parte, & non dice sodisfacendo la parte prima, ouer dopò. Ma prima.

70 Si dimanda: Vno fu scomunicato per alcun debito, nè haueua il modo di sodisfare, ma haueua la buona uolontà, & intentione di uoler sodisfare, se per un Giubileo plenario costui possi essere assoluto quanto a Dio, non ostante che quello dica sodisfatta prima la parte? *Resp.* di sì finche dura l'impotenza quanto a Dio, ma non quanto alla Chiesa. Et non sodisfacendo passata l'impotenza, subito ricasca in essa. Et se fosse assoluto dal Sacerdote sotto la sua parola, o altra promissione di uoler sodisfare, & non sodisfece, restarà pur assoluto, perche il sacerdote l'absolue semplicemente, senza alcuna condizione d'hauer a ricascar nella scomunica, & la parte creditrice in questo resta defraudata, nõ potendo hauer il suo, per ilche questa non è intentione del Pontefice di concedere tal Giubileo, & facoltà.

71 Si dimanda: Vno fu scomunicato dal Vescouo, per alcun peccato, o per tener la concubina, o per far usura, o altro, & fu assoluto per virtù d'alcun Giubileo plenario, o altro suo priuilegio, nè lasciò la concubina, se costui sia assoluto da detta scomunica?

Soro 4. sent. d. 2. q. 3. *Conc. Trid. Ses. 24. c. 16.*

Coro. ibi. Gl. in cle. 3. de reb. ecclesie.

Coron. ibid. nu. 23.

c. eos, qui, de sen. exc. in 6 Nau. ca. 27 nu. 48.

Silv. verbo. Exc. 8. §. 8.

Cor. ib. m. 24.

Cor. ib. m. 25.

EM

Coron. ibid. Absolutione.

Pio V. Co. Greg. XIII. in quadam bulla.

Cor. ib. m. 29

R. sp.

Coro. ib. m. 18

Glo. in predi No cano.

Cor. ibi. m. 19

Co. 20. ca. c. 2

illorum. de

sent. excom.

Et inst. de m

inrijs. §. 4

no.

Armil. de

fatto. nu. 16.

Coro. ibi. c.

mulieres. de

jud. m. 6.

Coro. ibid.

Coron. ibid.

nu. 22.

Coron. ibid.

Nau. c. 27.

nu. c. 44.

Resp. di no, imperoche non lasciando il peccato, detto Giubileo non li gioua cosa alcuna, & resta, & sta nell'istessa scomunica, & se hauesse promesso lasciarla, & l'hauesse lasciata per alquanti giorni, e mesi, & di nouo la tenesse, ricasca nell'istessa scomunica, nè denesi assoluere, ne meno può essere assoluto, nè farà mai assoluto, finche totalmente non haurà lasciato detto peccato.

Coron. ibid.

72 Si dimanda: Vno uerrà nella compagnia, o confraternità della Concettione della Madonna, o del Rosario, o d'altra compagnia, nellaquale si gode il priuilegio di potersi eleggere un confessore approbato, & farsi assoluere da tutti i casi riservati, & anco da ciascuna scomunica maggiore, per ilche per alcun peccato uno incorse in scomunica, nè lasciò detto peccato, se può per il detto priuilegio farsi assoluere? Resp. di sì, lasciò do il peccato, non la sciandolo non può farsi assoluere altrimenti, per uirtù di detto priuilegio, nè d'altro, se prima non lascerà detto peccato, o detta usura, che sia. Imperoche quando ciò non fosse, direbbesi detti priuilegi, esser fomento di peccatori.

Coron. ibid. 73

Si dimanda: Vno incorse in scomunica per hauer battuto un Chierico, & piu uolte in diuersi giorni, & si fece assoluere dal Vescouo, dicendoli hauer battuto un chierico, ma non li disse quante uolte, & il Vescouo l'assolse, se costui sia assoluto? Resp. di no; quãdo esso Vescouo non hauesse hauuto intentione d'assoluerlo, almeno in generale da tutte le scomuniche, se bene non hauesse esso scomunicato esprimesto le cause. Ma questo è da auuertire, che bisogna, che questa intentione del Vescouo sia nota per alcune parole, o segno, acciò sia quello assoluto da tutte affermatiuamente, non ostante che la Soma Corona il metta dubitauamente, & anco Siluestro. Onde dirassi, che necessariamente farà bisogno a esso scomunicato, dire quãte uolte l'haurà battuto. Essendo che una uolta può essere scomunicato più uolte, o per l'istessa cagione rigrauardolo, o per altra causa diuersa, o dal medesimo Giudice più uolte, o a diuersi. Et uniuersalmente tante uolte di nouo incorrerà in scomunica, quante uolte farà contra esso Canone, o contra il mandato del Giudice, per ilche può asscluerfi da una, restando l'altra. Et però bisogna conoscere tutte le cause, & esprimerle almeno in generale.

Verbo assolu
no. 3. §. 11.

Cap. 1. par.
ca. 2. de pec-
cati. nu. 7.

74 Si dimanda: Vno battete un chierico, & molte uolte, ilquale non lo conobbe mai per chierico, per essere in habito secolare, ilquale ueramente se l'hauesse conosciuto per tale, gli haurebbe portato riueranza, se sia scomunicato? Resp. di no, & è scusato dalla scomunica, ancorche quella sia ignoranza del fatto incaminata, cioè che è stata commessa, inanti, che si sapesse l'errore, la quale se bene è causa dell'errore, nondimeno non merita pena, perche se l'hauesse saputo, non l'haurebbe commesso. Et così de gli altri peccati simili. Ma quando l'ignoranza non precedesse l'atto, ma andasse insieme con quello, allhora si direbbe, che che l'errore non farebbe scusato dal peccato, & quello allhora suole accaccare, quando si fa alcuna cosa con tanto affetto, che etianio che lo sapesse esser peccato lo farebbe, come se costui hauesse battuto detto Chierico con tanta ira, & impeto, che etianio l'hauesse saputo, l'haurebbe battuto. Et allhora incorrerebbe nella scomunica.

Nan. ca. 14.
nu. 24.

75 Si dimanda: Vno haueua perso, o gli era stato robbato alcune robe, ne le poteua trovare; per ilche andò, & fece fare una scomunica, con desiderio, che non gli restituirà la sua roba possi perder l'anima, & simile altre sorte di parole, o desiderio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche lui è tenuto a ricercare il suo con gli debiti mezzi, che la Chiesa dà, & concede; ma non deuè desiderare la perdita dell'anima, o del corpo, o d'altra cosa del suo prossimo. Onde per il fermo desiderio, che lui hebbe, peccò mortalmente.

Nan. ca. 17.
num. 95. &
100.
S. Tho. 2. 2.
q. 66. ar. 9.
c. quis quis;
17. 4. q.
in d. ca. com-
questi.

76 Si dimanda: Vno robbò alcuna cosa di Chiesa, o d'altro luogo sacro, o cosa sacra, o non sacra, se sia scomunicato? Resp. di no, ma pecca mortalmente; Et questa sorte di furto è peggiore, che il semplice furto, perche è sacrilegio. Ma se hauesse rotto qualche parte di esso luogo sacro, o porta, o finestra, o serratura, o tetto, o muro, o altro è scomunicato. Ma se bene hauesse rotto solamente, senza seguirne furto alcuno, non è scomunicato, ma solamente peccò grauemente, & per l'ingiuria fatta nell'un caso, & nell'altro meritarebbe gran castigo. Et il luogo sacro intendesi qual si uoglia Chiesa, o Capella, o Ospedale, o Oratorio edificato con licenza del Papa, o del Vescouo, o Cimiterio da essi benedetto. Et l'istesso dirassi di quelli, che di sua uolontà ponessero fuoco in luoghi sacri

fatti sopradetti subito sono scomunicati di scomunica Papale; Ma prima che sia denunciato può essere assoluto dal Vescouo. Ma dopò denunciato non può esser assoluto, se non dal Papa. Ma se il luogo non era sacro, alcuni uogliono, non esser scomunicato subito, benchè a me par di sì.

Panormi. &
com. in c. c.
questi. & c.
sua, de sent.
excom.

77 Si dimanda: Vn huomo molto dotto fu scomunicato, con ilquale tutti si schifauano praticar. Ma uno, che solea praticar con quello inanzi, che fosse scomunicato, non restò per suo utile ancora praticar con quello, dalquale riceueua grande utilità, per la sua pratica, se peccò, & sia scomunicato? Resp. di no, per il uerso di sopra detto. Vtile, se imperoche a costui molto gioua il consultare, & comunicar qualche cosa spirituale con detto scomunicato, con ilquale d'altro non si ragionaua, se non di cose pertinenti al spirito, & per esser d'orto, molte cose da quello imparaua; ma se d'altro si ragionasse, o per altro conto si praticasse, eccetto, che di quello, che si contiene nelli sopradetti uersi, si peccaria, & s'incorreria nella scomunica.

78 Si dimanda: Vno haueua tenuto una camera comunemente insieme con un'altro, ilquale era scomunicato, & staua con lui nella medesima camera, & mangiua in quella, se peccò? Resp. di no, quando però non dormiuano insieme in un medesimo letto, & a una medema tauola, nè parlaua, nè oraua, con esso lui. Ma quando hauesse dormito con lui in un medemo letto, & mangiato a una medema tauola, incorse in scomunica minore. Eccetto però che la necessità non lo constrengesse. Ma che diremo di quelli, che partecipano con loro, doppo che sono morti? che gli lauano, o gli uestono, o gli accompagnano alla sepoltura? sono scomunicati di scomunica minore: Et intrando un scomunicato in Chiesa per far oratione, tutti hanno da uscire da quella, o scacciar lui da quella potendo, & non potendo, si deue lasciar esso Sacerdote col Chierico solo, acciò seguiti il dir della Messa, hauendo quello incominciato il Canone. Te igitur. Et non haueudolo cominciato, deue leuarfi dall'Altare, fin'a tanto che quello uadi uia. Ma se solamente passasse per Chiesa, non si ha da uscire, nè interlasciare la Messa. Nè anco pubblicamente si deue pregare per lo scomunicato, ma si bene con priuata oratione; Imperoche colui, che fa oratione per lo scomunicato, & uede di partecipare con esso lui nelle cose diuine, è scomunicato.

Nan. c. 27
nu. 34. Inno-
cen. in d. ca.
super. Ang.
uer. excom.
8. §. 4. Gl. c.
adhac de pri-
uile. Ho. 7. in
sum. de sen.
excomm.
S. Thom. in
quolibet. II.
ar. 9.

79 Si dimanda: Vno entrò in casa d'alcuno scomunicato, ilquale si confidaua molto in lui, & gli tolse alcuna cosa, stimando fermamente, che a detto scomunicato gli sarà grato, quando saprà, che lui gli habbia tolto si fatta cosa, se peccò? Resp. di sì, & è incorso in scomunica minore, perche in un certo modo pratica seco, pensando essergli cosa grata l'hauer gli leuato si fatta cosa. Ma quando non hauesse creduto essergli grato haurebbe commesso furto, ma non saria incorso in scomunica, perche leuò detta cosa contra la uolontà del padrone.

Armil. nu.
63.

END

80 Si dimanda: Vno essendo in colera, in quel primo impeto percossè un Sacerdote, se sia scomunicato? Respon. di no, quando non hauesse ciò fatto consideratamente, ma come instigato da una subita passione, & indeliberatamente, non sarà scomunicato, perche l'atto è imperfetto, nè meno peccò mortalmente, per ilche non è contra quella extrauagante, si quis suadente Diabolo, perche l'ha offeso inconsideratamente, & dopò ritornato in se, gli è rincresciuto, & è pentito. Et così anco quando hauesse offeso quello per sua difesa, nellaquale difesa, benchè hauesse passato i termini, per impeto, & ira, non sarà scomunicato, ma si se deliberatamente, benchè picciola fosse l'offesa; Ma se senza intentione d'offendere ingiuriosamente, ancorche la percossa fosse graue, non sarà scomunicato.

Arm. nell'ordine del-
la scom. 1.
nu. 6.

81 Si dimanda: Vno intese dal confessore, o esso confessore dal penitente, che N. è stato pubblicato per scomunicato, per laqual cosa lui si guardaua di praticar con lui, se praticando con questo sia scomunicato? Resp. di no, perche lo sapeua per uia di confessione sacramentale, che è tanto, quanto non lo sapesse, essendo che: Quod in confessione scitur ne scitur. Nè meno quelli sono tenuti schiuare un scomunicato, che non sarà capace della malattia, perche questa non è ignoranza probabile del fatto.

Arm. della
scomunica,
nu. 47.
Iano. quo-
niã mulier.

82 Si dimanda: Vn Prelato denunciò per scomunicato un Morto, se detto morto possi essere scomunicato? Resp. che a terrore lo potete scomunicare in alcuni casi, acciò gli altri temessero, essendo che ad alcuni si nega la sepoltura ecclesiastica, & la comunicazione

...nazione dell'ordini de' fedeli, come saria per l'heresia per qualche peccato notorio, nel quale se morisse impenitente, ouero ch'hauesse lasciato alcuna cosa in scrittura ne i suoi scritti, che sapeua d'heresia, nè si è rimesso alla correzione di Santa Chiesa, si come fece l'Abbate Gioacchino, ouero, che hauesse instituito per suo Herede alcuno heretico, & simili.

Armi. della scōica. n. 1.

83 Si dimanda: Essendo, che gli sia la scomunica contra tutti quelli, che andassero in alcun Monasterio di Monache, uno vi si accostò appresso, ma però non entrò dentro in porta, se costui sia scomunicato? Resp. di no, percioche l'opera non è consumata, onde essa scomunica non ha luogo, benchè sia principiata, percioche la scomunica Papale dice, colui ch'entrara dentro esso Monasterio, & non dice colui, che vi si accosterà.

Armi. n. 18. Pan. c. unic. de segit. 6. c. si diligenti de fo. comp. In regola in panis, de reg. iu. lib. 6. Armi. n. 25.

84 Si dimanda: Vn Giudice fece una scomunica, dicendo sotto pena di scomunica, ciafcuno, che sapeffe il tal furto, ò altro delitto, debba riuellarlo. Vno il quale quel furto sapeua, non lo uolse riuolare, se sia scomunicato? Respond. di no, perche la sentenza non è data, ma è minatoria: Imperoche allhora direbbesi colui esser scomunicato, quando fosse publicata per il principio del tempo passato, come a dire, sia subito scomunicato, ò sospeso, & simile, allhora direbbesi esser data la sentenza, & esser colui, che detto furto sapeffe, scomunicato, quando non lo riuelasse; ma se non gli fosse quella parola subito, questa sorte di scomunica manca di forze, perche si può intendere, quando non lo riuelerà, sia sottoposto alla scomunica, perche detta parola, sia scomunicato, ha il suono del tempo futuro; onde se non gli farà aggrionta alcun'altra parola, che gli dia neruo, non pari essere scomunicato. Et questo intendasi della scomunica data, o dalla legge, ò dall'huomo.

S. Th. 4. sen. d. 18. q. 2. ar. 3. quol. 2. Et per c. ch' in se ferior. 21. d.

85 Si dimanda: Vn Prelato fece una scomunica contra quelli, che sapeuano il tal furto, ò altro delitto, nel quale furto lui proprio tenne le mani, & fu uno delli ladri, se sia scomunicato, per la detta sua sentenza data? Resp. di no, percioche niisuno Superiore, nè eguale può scomunicare se stesso, nè meno quelli, che hauessero tenuto le mani seco a tal furto, quando quelli non fossero però soggetti a lui, ma se gli fossero soggetti, farebbono scomunicati, & esso prelato no.

Ar. n. 30. 35 Panor. in c. a nobis.

86 Si dimanda: Alcuni Milanefi commiserò alcuni delitti in Venetia, mentre stauano in quella, per alcune loro mercantie; onde l'Arciuescouo di Milano gli scomunicò, se costoro siano scomunicati? Resp. di no, perche il delitto lo commiserò fuori della sua Diocese, doue lui non può determinare, nè fare statuto, essendo, che lo statuto sia legge d'essa sua Diocese, ò Territorio, onde non può stendere fuori di quello le sue forze.

Armi. ibid. Gem. in c. ut animatum, de cōst. li. 6.

87 Si dimanda: Vn Milanese fece un furto in Milano, ò in altro luogo della sua Diocese, dopò fatto andò a Venetia, nel qual tempo della sua assenza, l'Arciuescouo fece una scomunica, contra quelli, che hauessero commesso, o sapefferò del tal furto, & dette anco la sentenza, la qual cosa esso ladro non seppe, se sia scomunicato? Resp. di sì, percioche è tenuto lui cercare di saperlo, essendo, che la scomunica sia stata publicata, & sententia publicamente nella sua Diocese, nè è scusato dal peccato per dell'ignoranza.

Armi. n. 31.

88 Si dimanda: Vn Vescouo essendo ricercato a scomunicare, chi sapeffe il tal furto, scomunicò, dicendo, Noi scomuniciamo tutti coloro, che fanno, chi habbia fatto il tal furto, se non lo riuelaranno, &c. Vno, che lo sapeua, non lo uolse riuolare, se peccò? Resp. di no, a colui, che è stato rubbato, per conuenienti rispetti, o d'inimicittie, o d'altro, nè meno cō il Giudice in detta scomunica deue intender questo. Nè anco se questo precepto fosse generale, non sarebbe tenuto riuellarlo a esso Giudice publicamente, quando quello, che lui sà non lo potesse prouare, ma lo deue ben reuelare a esso Giudice, come a Amico, & non come a Giudice secretamente, acciò corregghi esso delinquente. Et se uollesse, che lo dicesse in giudicio, dopò fatta la correzione, per non hauer si uoluto quello correggere, lo deue dire, ma non prouare, per non poterle prouare; Et se non hauesse fatto la detta correzione, deue dire, che lui ueramente il sà, ma che prima vuol fare la correzione fraterna, secondo l'Euangelio.

Armi. n. 15.

89 Si dimanda: Vn Prelato scomunicò uno, ma non uolse esprimere la causa in scrittura, ouero non usò prima l'ammunitione competente, &c. se colui sia scomunicato? Resp. di no, percioche per fare, che la scomunica sia giusta, quattro cose se gli ricerca- no,

no; Prima, che preceda l'ammunitione competente; Seconda, che gli sia la causa ragione uole; Terza, che essa causa sia manifesta, non solamete al Prelato, ma anco a gli altri: Et quarta, che detta causa sia posta, & scritta in carta. Vna di dette cose mancando, la sentenza d'essa scomunica, o della sospensione, o dell'interdetto, sempre sarà ingiusta, nè colui sarà scomunicato, o suspeso, o interdetto.

Armi. n. 47.

90 Si dimanda: Vno essendo scomunicato di scomunica maggiore, salutò un suo amico; al quale quello non uolse risalutare, ma solamente senza parlare lo risalutò; cō l'inchinare del capo, o con leuarsi in piedi, &c. se sia scomunicato? Resp. secondo l'opinione di Maggior, & parte de' Dottori, di sì, perche queste sono certe salutazioni di opera, & una certa participatione, che generalmete è prohibita, & questa è la vera resolutione, benchè alcuni uogliano di no, perche le pene si deueno restringere. Ma se fosse di scomunicazione minore, non peccò, nè anco, ancor che partecipasse con quello, perche la scomunica minore, non passa nella terza persona.

Inno. in cle. fi. de seniek. excom. In ca. sicut Apollol. Cap. quonia multos. 11.

91 Si dimanda: Vno fu publicato per scomunicato in Roma; il quale se ne uenne a Venetia, & essendo visto da un suo amico; il quale sapeua tieramente quello essere stato scomunicato, & publicato; praticaua con lui publicamente, se sia scomunicato? Resp. di no, perche non è tenuto a schiarlo in publico, essendo che non si sappia in Venetia, quello esser stato scomunicato, ma priuato solo sarà tenuto schiarlo, perche è maggior ragione di qsto, che di quello, che in niisuno luogo è notabilmete scōicato.

7.3.

92 Si dimanda: Vno sapeua; che già dui anni N. era stato denunciato per scomunicato, & hor per non saperlo, se sia più scomunicato; praticò con lui, se peccò? Resp. di no, perche io non son tenuto a schiarlo, perche io non conosco l'huomo timoroso di Dio & offeruaua, & temeva la scomunica. Ma quando io dubitalle, che egli non fosse stato assoluto, debbo schiarlo; sia a tanto, che manifestamente mi consterà quello essere stato assoluto, nè esser più scomunicato.

Armi. n. 62. Per regul. semel, de regul. iu. li. 6.

93 Si dimanda: Il Pontefice scomunicò uno, per alcuni delitti, il quale dopò scomunicato, costui, non restaua di praticare, & anche andare in Chiesa, e dal Parochiano era riceuto in Chiesa alla partecipazione, & alli diuini officij, se detto Parochiano sia scomunicato? Resp. di sì, anche lui, nè può esser assoluto se non da esso Papa, o da altri da lui delegato; & se hauesse esercitato il suo officio, è fatto anche irregolare; Et anco sono scomunicati tutti quelli, che hanno partecipato con quello, o praticato, o favorito lo, & questo intendasi particolarmente; quando nella publicatione di detta scomunica fosse stato dichiarato, incorrere in quella anco, chi partecipasse, & che a sua Santità si riferuassi l'assolutione.

Extram. de sen. excom. significanti.

94 Si dimanda: Vno era stato Frate, ma ueramente era Sacerdote, il quale essendo arriuato nella Città di N. nè hauendo Bolle, sorretitamente, nè fece, o fecesi far da altri alcune Bolle false, o lettere demissoriali; & se le fece sottoscriuere a quell'Ordinario, il quale haueua fatto un Decreto publico, che niisuno hauesse ardimento di celebrare senza prima mostrare, & farsi sottoscriuere dette tue Bolle, & riconosciute, quelle esser uere, & buone Bolle, & legitimamente fatte, fatto pena d'esser scomunicato di scomunicazione Papale, si come si contiene nella Bolla della felice memoria di Papa Paolo Quarto & altre pene corporali, se costui sia scomunicato, & irregolare, per hauer celebrato una, o più uolte per fame, & per necessità, per non hauer le uere, & legitime Bolle? Resp. di sì, & esser fatto irregolare, nè lo scusa il suo bisogno, o necessità; percioche per altra uia si deue prouedere al suo uiuere, e bisogno, si come io uiddi un Sacerdote, che per non sapere che fare, si pose a seruire scolari in Padoa, per uiuere, & questo fu l'anno 1558. uestito da Laico, per non hauer le sue Bolle.

L'Autore.

95 Si dimanda: Vn Sacerdote sapeua, che l'predetto Sacerdote del caso precedente era tale, & celebraua, nè l'hanerti, che non douesse celebrare, ouero non fece auuertito il Rettori di quella Chiesa, doue quello Sacerdote celebraua, se peccò, & sia scomunicato? Resp. di no, percioche lui non è tenuto a riuolare il delitto occulto del suo proffimo, quando in esso Decreto non hauesse dichiarato, che colui, che saprà in qualonque modo alcuno celebrare, & non lo riuela, incorra nell'istessa censura, & pena. Ma diremo, che peccò, per non hauer ufata uerso quello l'ammunitione fraterna, & minatoria, quando l'habbia però potuto fare senza scandalo, o pericolo alcuno della sua uita, benchè non

L'Autore.

fosse certo, nè anche di fare alcun frutto con quello: ouero, che la sua ammonitione haurebbe fatto peggiore effetto; percioche la correctione, deuesi fare a luogo, a tempo, con debito modo, & da persona costante, & forte, che sappia prudentemente correggere co' ragioni, & efficacia.

96 Si dimanda: Vno haueua un beneficietto Curato, ilquale non uolendolo più tenere, lo rinotò a un Sacerdote, che mostraua d'esser di buona uita, & lettere, ilquale probabilmente lui sapeua, quello non haueua le sue Bolle, & lettere demissoriale, sottoscritte, & approbate dall'Ordinario, ma haueuano certe Bolle false, nè poteua celebrare, per essere stato Frate, ma era veramente Sacerdote; & perche conosciua detto Sacerdote, che l'haurebbe riconosciuto da alcuna cosa annualmente, con questa principale intentione, gli lo rinotò, in altra Diocesi, ma però detta Diocesi era sottoposta al predetto Dominio, doue è stato fatto il precetto per il Santo Vfficio, che niuno possi celebrare, se non haurà le sue Bolle sottoscritte, se detto Rinotante sia scomunicato, sapendo che'l predetto Sacerdote non haueua Bolle reale, & era tale, benchè lo tenesse di buona vita, ma ponero, & bisogno? *Resp.* di sì, & molti peccati ha commessi: Prima, per la simonia della principale intentione, che lui ha hauuta di riceuere annualmente alcuna cosa: Seconda, che l'ha fatto fare habile forreitiamente al ministerio del sacrificio: Terza, che l'ha fatto fare habile alla cura delle anime, ch'è peso d'importanza & graue: Quarta, che sono fatti irregolari l'uno, & l'altro, per esercitare il loro ufficio, & del continuo stanno legati in peccato mortale, di maniera, che la lor salute è disperata. Et quinta, che tutti i frutti, che godono, son tenuti alla restitutione; per laqual cosa una buona purga con dispensa Papale a questi tali bisogna, acciò si facciano sani. Et molto più esso Rinotante peccò, & sta in peccato, che esso Beneficiario.

97 Si dimanda: Due faceuano questione, & si voleuano ammazzare, per alcune parole hauute fra di loro, ouer per odio, & nemicitie, che per inanti erano, & mentre combatteuano, & si dauano, a caso, se gli incontrò un Sacerdote, ilquale per Carità s'intromise, per spartirli, & per volergli pacificare; ma mentre, che detto Sacerdote cercaua di separarli, vn di loro a caso non volendo ferir, o ammazzò detto Sacerdote; se sia scomunicato quello, che a caso gli ha dato? *Resp.* di sì, percioche mentre detto Sacerdote era fatto mezzano, doue uano lasciar esso dubbio, nè esporri a pericolo probabile, d'offender detto Sacerdote, perche *dabant operam res illcite.*

98 Si dimanda: Essendo vn perdono grande, o altra diuotione d'alcun Santo in vna Chiesa, nellaquale concorreuano molte persone. Perilche gli era gran prescia, & strettezza, che non si poteua a pena andare in Chiesa; onde entrando varie persone, vn'huomo, ouer donna, essendo urtato da un Prete, o da altro Religioso, ilquale voleua entrare ancora lui in Chiesa, detto huomo, o donna da detto Prete urtata, dette ancor lei vn'urtona a posta fatta al detto Prete, & anche due, & tre urtoni, hauendo a dispiacere d'esser stata urtata dal detto Prete, se sia scomunicata? *Respond.* di sì, percioche a posta fatta quella l'urto, o spinse, come per risentimento dell'urtata riceuuta da quello accidentalmente, o a posta fatta, che detto Prete hauesse fatto, & è caso episcopale; Ma senon volendo, o accidentalmente quello hauesse urtato, o spento, dirassi di no, che non ha peccato, poiche per la moltitudine delle persone, non si poteua far dimeno.

99 Si dimanda: Vno stette tre, o piu anni senza confessarsi, o comunicarsi, ilquale tenuto a penitenza, s'indò a confessar a un Sacerdote, ilquale per non hauer l'autorità d'assoluerlo di questa scomunica ordinaria, esso confessore l'effortò ad entrar nella scola, o fraterna della Conceptione della Madonna, laquale da autorità ad ogni Sacerdote approbato dall'Ordinario d'assoluer da ogni caso etianio riservato alla Santa sede Apostolica, & per questo entrare in detta scola, esso Sacerdote l'assoluette, se costui sia assoluto? Imperoche lui disse che, se non fosse per esser assoluto da questa scomunica, lui non sarebbe entrato altrimenti in detta fraterna? *Resp.* di no, percioche l'autorità è stata data per quelli, che sono già scritti nella scola, e non per quelli, che solo a questo effetto entrano in scola, per conseguir detto indulto, e non per mera diuotione, o con proposito di douer far qualche delitto, dicendo poi entrato in scola, e mi farò assoluere.

100 Si dimanda: Vno, o molti haueuano opinione ferma, ch'un prelato non possi moderare, o dare

o dare ordine per l'vfficare d'alcune mansionarie, o altri beneficij semplici lasciati, per soffragio delle anime d'alcuni defonti, per l'autorità, ch'essi Ordinarij hanno (per la determinatione del sacro Concilio di Trento) a essi Reuerendi Sacerdoti, ma che deuesi adempire l'intentione di quelli, che hanno lasciati detti legati, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, & anco essere scomunicati, quando persistessero fermi in detta opinione, & che fermamente, & assolutamente così credessero, & impedissero, poiche essi Ordinarij hanno tale autorità per la terminatione d'esso sacro Conc. & massimamente quelli, che dicessero, si (come io alcuni ho sentito, dicendo.) O queste scomuniche sono poste, & concessè a ben'essere, & a terrore, ma non ueramente per scomunicare alcuno, liquali se così (dico) credessero, sono scomunicati, di lata sententia, & da essere denunciati al Santo Vfficio. Ma quando ciò dicessero, per modo giocoso (benche malamente parlassero) non sariano scomunicati, ma peccariano; Et t'è per queste però le alcuni si scandalizzassero, & che quelli, che ciò sentissero, così s'edificassero, & si fermassero ancor loro in questa opinione fermamente, peccariano mortalmente, & saria tenuto sincerarlo, & a persuaderlo non douer così credere; perche loro burlauano, & che ueramente facendo il prelato detta moderazione, sia ben fatta, come quello, che rappresenta esso Concilio, & essa Santa Chiesa. Et che ueramente può alterare, & minuire l'obbligo di fare vfficare quelle, come a lor S.S. pareranno per coscienza, & la potenza de i poveri Sacerdoti, che l'hauo da vfficare.

101 Si dimanda: Vn Rettore d'vna Chiesa, hauendo nella sua Chiesa alcune vfficature, o Beneficii, o Mansionarie, &c. lequali per li tempi, che corrono, sono grauate di peso d'essere piu vfficiate in quella maniera, che si commette per i Legati da essi testatori, lasciate; per la carestia del uiuere, & crescimento di robe: per ilche i Beneficiati, ouero Mansionarij non possono ueramente con una, o due mansionarie, o vfficature uiuere, per il molto obbligo, & gran valor delle robe; per ilche esso mansionario, o beneficiario, forzatamente ricorre al suo Prelato, supplicandolo, a douerli diminuir l'obbligo: onde esso Prelato considerato l'honestà della supplica, & il peso, & l'obbligo, che detta sua mansionaria haueua, & la strettezza del uiuere del tempo corrente, benignamente lo soffragò, & gli la moderò; per ilche esso Rettore questo sentito, & uilito, andò, & trouò il Padrone d'essa mansionaria, che ha il retto dominio, & fece, che prima se detto beneficiario, o mansionario di quella mansionaria, come quello, che s'ha fatto moderare l'obbligo dal Prelato, & come quello, che ha alterato la mente del Testatore; onde priuò esso Mansionario, o beneficiario di detta mansionaria; ouero vfficatura, secondo che gli ha ordinato, & c'ha voluto esso Rettore, & non secondo la terminatione d'esso Prelato, se peccò? *Resp.* di sì, & è anco scomunicato, per hauer hauuto ardire di far derogare esso Rettore la moderazione, & esso ordine, & autorità data a esso Prelato per il Concilio; per ilche quello pouero Sacerdote fu forzato tenerla, & fare a modo d'esso Rettore, per non esser priuo di quella, & ha fatto, che detto pouero Sacerdote muoia di fame, per non poter più altra mansionaria torre ad vfficare, poiche non può sopplire a gli obblighi di quelle. Et antico dirassi esser tenuto a tutti i danni, & interessi d'esso pouero Sacerdote, per non hauer uoluto acconsentire alla terminatione, & Decreto del suo Prelato, tacitamente, o espresamente, & particolarmente quando sapesse ueramente, ch'esso pouero Sacerdote ciò fece; *Propter uisum, & uisum, & non propter luxum:* percioche si *propter luxum*, saria altrimenti, & l'operatione fatta da esso Rettore, o da suoi Agenti, in far che sia vfficata, secondo il punto del testamento (ma però con consenso sempre del suo Prelato, & non altrimenti) è stata buona opera, d'hauer operato, che quello sia priuo di quella, poiche lui ha ingannato il Prelato in farla moderare; per non hauer gli narrata la uerità, ma il falso; essendo, che lui spendea detti frutti, o entrate, *Malo modo, malis artibus, & luxuriose.* Ma se gli spendea in uirtù, & in uiuere, & uestito, esso Rettore peccò, come è detto di sopra, & è tenuto alli danni, oltre l'esser scomunicato.

102 Si dimanda: Vn Sacerdote, o altra persona Ecclesiastica, hauendo un beneficio, dalquale ne riscoteua decima, ouer quartese, & simile, uno lo ricercò a douer fare una permuta d'alcune terre, ouero su ricercato, che fosse riscossa essa decima, o quartese

L'Autore.

Conc. Trid. sess. 25. c. 4.

M. Ant. Cancelli da Tolentino Re-gente in Verona.

L'Autore.

Conc. Trid. sess. 25. c. 4.

Il Reuerendo P. M. Angelo Fauenzi, Inquisitore del Santo Vfficio, in Venezia.

L'Autore.

Rom.

rese sopra certi altri campi di terra, delli quali non erano tenuti a pagare alcuna grazia, & che lo facesse assente da altri tanti campi di terra, che diceua pagar grazie tali, il qual sacerdote non pensando più sopra che tanto inauerentemente per gratificar quella persona, ciò fece, senza pigliar licenza, nè farne motto al prelado alla sedia Apostolica, se sia scomunicato? *Resp.* di sì, & se dopo hauesse esercitata il suo officio, sarebbe irregolare; se però non l'haurà (dico) manifestato, & tolto licenza da chi doueua, & poteua, benche inauerentemente, & semplicemente ciò dal Puno, & dall'altro fosse stato fatto, essendo che questa semplicità non scusa alcuno di loro, perche dice l'Apostolo santo. *Qui per ignorantiam peccauerit, per ignorantiam peribit.* Nè niuno di loro è scusato da questo peccato in questo fatto, o in altro simile, ne dalla censura.

L'Autore.

103 Si dimanda: Vno fù scomunicato nominatamente, ouero fù percussore d'un Chierico notorio, il quale però vdiua Messa in una istessa Chiesa, doue erano molti, che scoltano ancor loro Messa, ma non quella d'esso scomunicato, ma un'altra Messa in un altro altare, se quelli peccorno? *Resp.* di no, perche se bene quelli scoltano Messa nell'istessa Chiesa, ma separatamente, cioè non quella di detto scomunicato, non si pecca. Ma dirassi bene, che haurebbe peccato, se hauesse udito l'istessa Messa, che quello vdiua, perche queste due sorte di scomunicati noi douemo schifare, nè partecipar con quelli, cioè quelli, che nominati sono per scomunicati, & che sono percussori di Chierici notorij, o publici nelle cose diuine.

L'Autore.

104 * Si dimanda: Vno era nominato scomunicato, ouero publico percussore di Chierici, il quale udina Vespero, o altre cose diuine, o officij insieme con molti altri, liquali per tale lo conosceuano, & ciò sapeuano, se quelli peccorno mortalmente? *Respond.* di sì, perche quello. *Est prius a participatione diuinorum, & sacramentorum adiuuè, & passiuè,* cioè si in darli, come in riceverli, si in dirli diuini officij, come in dirli. Et in altri dieci modi, che si contengono in questi duoi uersi cioè. *Os,* che non se li deue parlare. *Orare,* che non si deue partecipare in cose diuine. Vale, che non si deue salutare. *Communio,* che non si deue praticare con lui. *Mensa negatur,* che non si deue mangiare con lui. *Vtile, lex, humile, res ignosata necesse.* Ma praticar con lui per sua salute, per conuertirlo, o perche era seruitore, al quale conueniuua seruire il suo Patrono, come humile seruo, ouero praticar con lui, perche non si sa esser quello scomunicato, ouero per foccorrerlo nelle cose necessarie, in questo sarà permesso, & può con lui praticare. Ma in altro modo no, perche se incorreria in scomunica, & graueamente si peccaria.

L'Autore.

105 Si dimanda: Vno era scomunicato nominato, ouero percusso nominato di Chierici, con il quale alcuni praticauano con lui in diuerse cose pertinenti all'negotij humani, ma non praticaua, nè partecipaua con quello in cose diuine, se peccorno? *Resp.* di sì, ma uenialmente, si come di sopra è detto. Ma quando quello praticar lo facesse per un certo disprezzo, & contempto di S. Chiesa peccaria mortalmente.

L'Autore.

106 Si dimanda: Vno era scomunicato nominato, o percussore di Chierici notorio, il quale ritrouandosi in una hostoria, si fece dare da mangiare dall'hoste, il quale conosceua, & sapeua costui esser tale, & gli dette da mangiare, se peccò? *Resp.* di sì, quado hauesse potuto far di manco, ma se per necessità, o per forza gli lo dette, non potendo far di manco, dirassi di no, & se pur peccò, peccò uenialmente.

L'Autore.

107 Si dimanda: Alcuni ritrouandosi in una hostaria, ouero in un conuio; doue sopra gliose uno scomunicato ne predetti modi, il quale si pose nella istessa mensa à mangiare; Ouero uno scomunicato nel predetto modo era a tauola, doue sopra gliose alcuni, che sapeuano, & conosceuano colui esser il tale scomunicato, nondimeno si posero alla istessa tauola, & mangiorno di compagnia, se peccorno? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche parteciporno nella mensa con quello.

In casu. 2.
sub die. 26.
Septembris
1581. 1. p.

108 * Si dimanda: Vno comprò le gabelle, ouer datij d'una città, ouer Prouincia, dal Principe di quella per giusto, & conueniente prezzo, in perpetuo, o à tempo, lequali indifferentemente scorse da tutti, cioè tanto da Laici, come da Religiosi, & di tutte quelle robe, che si trasportauano, o fossero d'entrate del patrimonio, ouero d'entrate Ecclesiastiche, per essere stata questa gabella sempre nel predetto modo pagata, per vecchia

consuetudine, se sia scomunicato, & se si deue assoluere? *Resp.* secondo il Theologo del Card. Paleotto, di sì, & essere incorso nella scomunica in Cena Domini, & lata sententia, ogni uolta però che lui habbi scosso detta gabella de' frutti, & delle entrate beneficij, o da altri bene Ecclesiastici, o da persone Ecclesiastiche; Eccetto però, che non l'hauerlo delle robe comprate per farne mercantia, benche fossero d'entrate Ecclesiastiche; Ouero che non hauesse particolar priuilegio, & faculta dal Papa di poter scoter quelle da tutti indifferentemente, laqual faculta allhora aueuole uolte la sol concedere alli Principi, quando l'entrate de' laici non sono bastate a founire alle necessità della Republica, perche l'immunità ecclesiastica, è de iure diuino, canonico, & ciuile. Il che si ha dall'Essemplio del testamento uecchio di S. Gioseffo. Onde uedesi, che i Chierici deueno essere liberi da ogni gabella. Et questo intendasi non solamente quelli deneno essere essenti del non pagar gabella delle robe sole, ma anco della persona & beni che loro possedono & godono; Ma della roba, che comprassero, per fare mercantia, gli sarà lecito, nè peccarà.

109 * Si dimanda: Vna comprò da un Principe le gabelle della sua città, & quelle scosse indifferentemente da tutti, si da religiosi, come da laici, non sapendo che da religiosi non si potesse scuotere, se sia scomunicato nel predetto modo? *Resp.* con il predetto Theologo del Card. di sì, nè lo scusa questa ignoranza dalla predetta scomunica, & lata sententia; Perche tanto manifestamente, & chiaramente si publica a tutti ogni anno, che non gli può nascere alcuna semplice ignoranza, ma anzi dirassi essere crassa ignoranza, attento che ogni anno si rinnoua, nè fosse altra publicatione, che quella, che si ragiona nelle piazze, & nelle botteghe, Et se il confessore, questi tali assoluessero, loro ancora fariano scomunicati della medema.

110 * Si dimanda: Pietro per uendicarsi d'una ingiuria riceuuta da un prete, donò a un certo suo amico, che era brauo, 20. o più ducati, acciò donasse a quel prete. 10. bastonate, ouero gli tagliasse un braccio, ma che non l'ammazzasse per niuno modo, colui accettò li danari, ma non bastonò il prete, ma passati alquanti giorni, scrisse a Pietro, come che lui haueua dato il bere il ueneno a detto prete il quale fra due mesi morirà, laqual cosa intesa da Pietro, grandemente dispiaque, ma non li prestaua però fede a queste sue parole, perche, sapendo che detto prete uiueua, non poteua credere, che il prete fosse uenenato, se Pietro sia scomunicato? *Resp.* col Theologo del Cardin. Paleotto, di sì, benche non sia ancora finiti li due mesi, perche già uedesi la sua intentione essere, che sia stroppiato, o offeso il prete, nè gli uale il dire, io non ho ordenato, che quello sia uenenato, ma bastonato, nè deuesi assoluere, se prima non costa la uerità, della morte del prete, & si deue aspettare il finimèto dei due mesi. Et qsto p quel Cap. *Si quis suadente,* perche intedesi. *Per manus violentas* ogni sorte di uolentia, o che sia fatta immediatamète o mediatamente. *Iustia Glosam sing. in d. c. si quis.* Et anco secondo li altri Dottori, pche Pietro ha dato li 20. ducati a quel brauo, acciò stroppia qllo, benche no gli habbia detto, che l'attoschi, ondè con lui comandando, dà opera a cosa illicita, & però dirassi essere in colpa, pche quantun que l'animo suo era, che quello no fosse fatto morire, no di meno doueua pensare, che uolendo il prete sia stroppiato, poteua accadere anco la morte, perche dādo lui opera (dico) à cosa illicita, deuesi imputare ancora a lui, che comanda l'homicidio casuale. *Exc. Dilectus. Et c. Ex literis de homic.* Et questa è l'opinione de' Dottori, quado il delitto sia prouato. *Iuxta cap. a nobis. 2. de cap. Excom. Et glo. c. significasti de foro comp.* Hauendo dunque Pietro dato li 20. ducati, acciò sia stroppiato il prete, deuesi anco dire liberamente lui essere scomunicato, & esser caso papale, nè li uale il dire, oh io non ho hauuta tale intentione, che'l prete sia attoscato, anzi ho detto, & protestato, che non uoglio sia per niun modo ammazzato; Questa scusa, & ragione non lo salua, che Pietro non sia scomunicato, perche hauendo dato a quello. 20. ducati doueua pensare, che qualche male era per succedere in danno personale al prete, hauendoli però dato a bere il ueneno, perche se bene gli hauesse scritto haueglielo dato, & no fosse la uerita, non sarebbe scomunicato altrimète, no essendo seguito alcuno effetto di morte, Et però deuesi aspettare li dui mesi, & anco quattro p sicurezza, prima che Pietro sia assoluto; perche se gli, fosse stato dato il ueneno, lui è incorso in scomunica dal giorno, che gli è dato. perche all' hora è principiata l'ingiuria, benche non sia consumato l'effetto & effettuato, se no passato certo tempo

Giardino di Sommisti, Parte Seconda,

Il h 3 finche

Soto. de iust.
Et in. li 10.
q. 4. art. 5.
S. Anr. p. 2.
in. l. c. 13.

Gen. ca. 17.
Gratiu. 23.
q. 4. §. quā-
uis.
Gae. Sil. §.
alii uer. im-
munitas ec-
clej.
Ibid.
Gl. de. quā-
quam de cē-
sibus. lib. 6.

In casu pri-
mo habito.
die 30. Aprilis
1581. 2. p.

17. q. 4. Pal.
Et alij 4. 56.
dist. 18.
S. Anr. 3. p.
in. 24. Silu.
uer. excō. 6.
Naua. c. 17
nu. 37.
Arg. c. si de
homic. li. 6.

finche li anderà al cuore, & da questa notizia si possi conoscere anco l'esser incorso in scõmunica, per l'euento futuro della morte del prete, o della vita.

Ibidem.

111 * Si dimanda: Pietro hauendo riceuuto vna ingiuria da un Prete, disse; io mene uendicarei uolontieri; perche un suo parente, o amico sentendo queste parole, senza dire cosa alcuna a Pietro, o d'altri dette un schiaffo, o bastonò, o fece altra offesa al detto Prete, se Pietro sia scomunicato? *Resp.* col predetto Theologo del Cardinale di sì, percioche se ben non l'ha comandato espressamente, nondimeno s'ha lasciato intendere tacitamente desiderare la uendetta della ingiuria riceuuta da quello Prete; Onde s'ha da credere, che da quello suo desiderio, detto suo parente, o amico nõ si sarebbe mosso a far di spiacciare al detto Prete, quando però seguiti l'effetto; percioche se ben lui dice se dette parole, o mostrasse questo suo desiderio di desiderarne uendetta, e non succedesse effettivamente alcuna ingiuria, danno, o percussione, per questo non dirassi esso Pietro essere scomunicato.

Ibidem.

Panor. c. ex
literis. de ec
cel. Plat. Et
in l. si quis
mibi bona.
§. i. ff. de
acqui. hare.
Tab. uer. ex
com. 5. nu.
36.

Ibidem.
Cap. si qui
suadente 17.
9.4.
Tab. uer. ex
com. 5. nu.
39 Silu. ex
com. 6. §. 5.
not. 4.
Arm. co. 5.
nu. 2.
L'Autore.

112 * Si dimanda: Essendo stato battuto, o fatta altra ingiuria a un seruitore d'un Signore, da un Prete, & intesa da quello questa ingiuria, disse a quel suo seruitore, guarda non uenire a casa, se tu non ti risenti in qualche modo della ingiuria, che t'è stata fatta, il quale seruitore un giorno trouò a caso il Prete, & lo ferì, se sia detto suo Signore scomunicato? *Resp.* di sì, percioche detto seruitore forsi non si sarebbe risentito, se non hauesse hauuto detto ricordo, o fattoli animo dal suo patrone.

113 * Si dimanda: Vno fece parole con un Prete, il quale si ritenne di percoeterlo, hauendo rispetto al sacro, ma per ingiuriarlo gli spudò così leggiermente addosso sopra le ueste, ouero si trouaua in mano una rosa, ouero una foglia d'arboro, gli la lanciò, & gli toccò la ueste, se costui sia scomunicato? *Resp.* con l'istesso di sì, percioche per il Capitolo citato di sopra, lui ha nel predetto modo ingiuriato il Prete, benchè male alcuno non gli habbia fatto, percioche (come ho detto.) *Per manus uolentas, intelligitur quacumque uolentia.* Et anco per quel testo. *Sicut dignum de homicidio.* Et si quis, largissime propter fauorem priuilegij Clericalis, & sic consilium, auxilium, &c. Et questo di cono tutti li Dottori.

114 * Si dimanda: Pietro faceua parole con un prete, & mentre così contrastauano, sopra gionse un gentil'huomo, & dette un schiaffo al prete, se detto Pietro sia scomunicato? *Resp.* di sì, percioche quello gli lo dette, acciò detto prete non contrastasse con Pietro, & fece per fauore Pietro, il quale Pietro se lui ciò hebbe per fauore, che hauesse battuto detto prete, non è dubio, che è scomunicato; ma se da se detto gentil'huomo ciò fece, & che Pietro gli ritenne il braccio acciò non l'offendesse, & che ueramente gli sia rincretito, nè il suo desiderio era, che il prete fosse battuto, dirassi di nõ, che Pietro non è scomunicato altrimenti.

Et anco l'istesso dirassi, se qualche gentil'huomo fosse sopra gionto, mentre il prete contrastaua con Pietro, & che quello hauesse dato un schiaffo, o ferita a Pietro per fauore il prete, dirassi esso prete essere scomunicato, quando habbi accõsentito all'offesa, benchè tacitamente; Et se hauesse ufato il suo ufficio, prima che s'hauesse fatto assoluere, la ria cascato in irregolarità.

Ibi. ut sup.

115 * Si dimanda: Pietro tirò vna saetta a un prete, per offenderlo, il prete uedendola uenire di lontano alla sua uolta, si guardò, nè l'offese, se Pietro sia scomunicato? *Resp.* col predetto Theologo del Cardinale citato di sopra di nõ, quando quello non l'habbi toccato in nissun luogo della persona, percioche, finche la saetta uà per l'aere, non si dirà ha uer toccato il prete, percioche non basta l'attendere solo, per far che uno sia scomunicato, ma si ricerca, che si peruenga all'atto consummato, & che sia fatto forza, o uioleza, o offesa al prete, come ben dice Ioanni de Ligna, dopò Ioan. And. in c. de elect. Et li Sommisti tutti, contra i percussori de' chierici.

Lib. 6. uerb. excom.

L'Autore.

116 * Si dimanda: Vno uoleua male a un prete, & perche non gli bastaua l'animo d'offenderlo, uedendo le sue ueste in un luogo, senza la presenza del prete, le calpisò, ouero le sporcò, o gli spudò sopra, & simile, se costui sia scomunicato? *Resp.* di nõ, ma hauer peccato grauemente, hauendolo fatto per sprezzo di detto Religioso.

In 3. casu se eunda par. sub die.

117 * Si dimanda: P. uedeua, che uno offendea un chierico, al quale facilmente potea dare aiuto, nè lasciarlo offendere, nondimeno non lo uolse aiutare, perche li pareua esser

uosa indecente a un gentil'huomo par suo mescolarsi in simil fatto, bẽche facilmente hauesse potuto impedire detta offesa, se sia scomunicato per non hauer prestato aiuto al detto prete, o frate? *Resp.* col Theologo del Cardinale Paleotto nelle risposte, che fa de i suoi Casi di coscienza, di sì. *Iuris saltem presumptione.* benchè molti Dottori tengono di nõ, & varie siano le opinionioni, ma la maggior parte tengono di sì, percioche uniuersalmente tutti quelli che possono prestare aiuto, senza pericolo, però della sua uita, & non lo prestano, essere scomunicati, & particolarmente, quando ciò potessero fare con semplici parole, nè lo fecero, o proibirono; si come consta per i testi, doue dicono. *Qui negligit, si potest impariri auxilium uicino pro repellenda iniuria, uidetur iniuriam facere:* percioche non ouuiando al manifesto delitto, manifestamente fatto, potendo commodamente, & senza suo pericolo. *Presumitur uoluisse auxiliari iniuriant, & ita legem iustitia, & charitatis uoluisse.* Et così anco il Nauarro dichiara, & afferma questo essere il uero senso di questo testo, si come anco prouasi per quell'altro testo. *Quonia de senten. excom.* Ilche non ha toccato la Glosa, nè meno i Dottori. Imperoche benchè colui, che non difende, quando può i delitti occulti, ouero occultamente fatti (se per suo ufficio questo nõ era tenuto fare) dirassi che peccò contra la legge della Charità. Ma quando il delitto è publico e publicamente fatto, nè si diuieta, potendo facilmente a quello ostare, e diuietare, peccasi contra giustitia, percioche presumesi hauere consentito a quello. In che modo douque si habbiano ad intendere tutti i testi, liquali paiono contrariarsi, legasi S. Agostino, in cap. fi. cod. cap. 9. E anco si ma che all'83. *dist. in principio. Et Innocentio, cap. Quonia de senten. excom.* Doue intenderassi, quando alcuno sia tenuto per l'ufficio, che lui tiene, ouero quando il delitto è publico, e publicamente fatto, & anco del consenso almeno presonto. Et q̄sto tutto prouano con ragioni efficaci. Imperoche molte ragioni gli sono, che P. nõ sia scomunicato, parlando però della scõmunica del uero, e reale foro interiore, nella quale ueramente non si incorre, se non per uero, e reale consenso; Ma parlando della presonra, & del foro esteriore, dirassi essere scomunicato, perche secondo l'Abbate, non si mãca mai del scõpulo della occulta compagnia, quando non ouuia al delitto manifesto. Et anco perche colui, che offende il chierico, offende il *Ius publicum*. Il quale ciascuno è tenuto difendere, non solamente per legge di charità, ma anco per legge di giustitia. Oltre di questo ancora per quel Capitolo. *Si quis suadente, 17. q. 4.* è da essere interpretato in fauore della Religione, come ben dice l'Abbate, & anco l'Host nell'istua Somma, & Ioanne de Ligna, & altri all'quali ragione uolmente ci douemo accostare. A quelli poi, che tengono contraria opinionione diremo intenderci di quelli, che descriueremo in questi altri seguenti casi, cioè.

118 * Si dimanda: N. uidde, che P. offendea un chierico, al quale (benchè dispiacesse) uedere questa offesa, nondimeno non diuietò, & ciò non lo fece con fraude, o malitia, ma perche li pareua cosa irragionevole, intramettersi in detta rissa, ouero restò più presto per certo timore, o per certa negligenza, che altrimenti per esser persona possillanimo, e senza ciuità, se peccò, & se sia scomunicato, per non hauerlo offeso? *Resp.* col predetto di nõ, in questo caso, percioche li sono alcuni huomini, che non fanno a pena guardarsi di difendere se medemi, nõ che difendere altri, per esser (come si dice) senza cuore, & hauere il figato bianco, onde per incorrere in questa scõmunica, bisogna che li concorra quel testo di quel Cap. *Suadente Diabolo*, lequal parole (secondo Innocentio) significano più presto fraude, e cattiuo animo, che altrimenti. Et questo si proua per quella legge; Et l'altra perche secondo la Glosa la scõmunica non si deue estendere d'un caso all'altro, percioche le pene più tosto si deueno restringere, che dilatarle. Onde dirassi che N. ilqua se uidde P. offendere quel Chierico, non ha propriamente lui posto le mani nella persona di detto chierico, nè consogliato P. che l'offendea, nè estato mandante, nè aiutante, per non esser lui ufficiale, al quale ciò appartenesse fare, & ouuiare alli delitti, & scãdoli, onde se lui ha mãcato contra la legge della carità, per la sua possillanimità, e negligenza, non ha però operato contra la legge della giustitia; per tanto diremo che niuno incorre in censura, o in irregolarità, per non difendere uno altro, che uiene offeso da qual si uoglia, se nõ sarà tenuto per la legge della giustitia. Et questa è dottrina d'Innocentio, si che dato, che N. hauesse peccato per legge di carità, non ha peccato per legge di giustitia, alla quale son tenuti i Re, i superiori, i padri, & simili, si come intenderassi per il seguente.

Hh 4

119 * Si

Arg. extr. de
seni. exc. c. di
lecto. lib. 6.
In com. c. nõ
inferendo,
23. q. 3. Et è
suo manna.
24. nu. 22.

Capit. 1. de
offi. de lega.
nu. 5.
l. 1. §. huius
studis. ff. de
inst. & iure.
l. Alia, inst.
de prabend.
ind.

In d. c. quan
to.
Ibid.
ff. de adul. l.
pen. ff. de sic
ca. l. 1.
In clem. 5.
de consang.
l. pen. ff. de
pen. & cap.
pana, di. 1.

Arg. glo. c. sic
uidua, 50.
dist. in c. pe
trius, de he
micid.

Ibid.
In c. 1. de re
su spol. n. 9.
arg. l. ut pa
rentib ff. de
ins. Et in c.
duo ista no-
m. n. 23. q.
4. l. 1. ca. de
Emēda. pro
prim. Verb.
Excoicatio.
5. §. 34. Eo.
casu. 1. §.
37. eo. 6. q. 5.
Nel manua
le al Ca. 2.
nu. 10.
Ibi nu. 3. Et
10.

In sessio. 6.

5. Gio. c. 20.

Ibid.

119 * Si dimanda: Vn Prencipe, ò superiore, uedeua offendere alcuni suoi sudditi o vn padre uedeua offendere un suo figliuolo, ò vn Curatore, e Tutore un suo pupillo, ò un prelatato, ouero piovano un suo pretino, & simili, ouero un suddito uedeua offendere il suo Re, o Rettore, ò superiore, ò il figliuolo il padre, o il pretino, o Chierico, o parochiano il suo prelatato, o Curato, ouero il seruo il padrone, o il discepolo il precettore, e simile, nè lo disse, se peccò? Resp. con l'istesso di sì, percioche ciascuno di questi non solamente ha fatto contra la charità, ma anco contra la legge della giustitia, laquale sono tenuti tutte simil sorte di persone difendere la giustitia, & non permettere che sia conculcata, si come dice Pan. Angelo, Tabiena, Silue. Io. And. Et Ioan. de Ligna. in detto Cap. citato di sopra. Quanto de sent. exc. per laqual cosa concludemo che detto N. detto nel precedente, non hauer peccato, poiche non era tenuto per giustitia.

120 * Si dimanda: Vno disse che al Christiano non fa bisogno nè esser tenuto confessarsi de suoi peccati mortali, da poi ch'haurà fatto una uera essamine della coscienza, nè meno confessarsi di ogn'uno di quelli distintamente, se costui sia scomunicato? Resp. col Nauarro, & con il Concilio di Trento di sì, percioche il confessarsi de iure diuino di tutti i suoi peccati, & all' hora, quando haurà fatto una uera essamine della coscienza, de ueli confessare distintamente, etian d' che fossero essi peccati concetti solamente nella uolontà, benchè non gli fossero intrauenute parole, ouer fatto alcuno.

121 * Si dimanda: Alcuni dissero, che la confessione auricolare sacramentale non essere stata ordinata, & instituita per legge diuina, ouero che questa Confessione auricolare non è necessaria alla salute a quelli, che sono battezzati, & che di nouo cadono nel peccato, dopò riceuuto il battesimo, se sia scomunicato? Resp. con l'istesso Nauarro, & con il Concilio Tridentino di sì, & anco quando ciò pertinacemente tenessero, fariano heretici, percioche ueramente è stata instituita da Christo Saluator nostro, & non da S. Giacomo Apost. ò da altro huomo è stata instituita, & all' hora quando disse. *Quorum remisertis peccata, &c.* Et ueramente esser cosa necessaria alla salute di quelli confessarsi, ogni volta che di nouo commetteranno alcun peccato mortale.

122 * Si dimanda: Alcuni diceuano, & haueuano ferma opinione, che al christiano non fa bisogno, nè esser tenuti a confessarsi delle circostanze de' peccati mortali commessi, se sia scomunicato? Resp. col Nauarro, & con l'istesso concilio di sì, & quando ciò pertinacemente credessero, fariano anco heretici, particolarmente quelle circostanze, che mutassero alcuna specie nell'altra; Et anco l'istesso dirassi di quelli, che dicessero esser cosa impossibile farsi tal confessione.

Et l'istesso anco dicesi di quelli, che dicessero la confessione essere stata introdotta per ordine ecclesiastico, & esser guadagno di preti, & di frati, & non esser stata instituita per ordine diuino.

Della Scommunica de' Banditi.

Cap. CCCI.

Vedi Banditi con i seguenti capitoli.

Del Scongioro.

Cap. CCCII.

Vedi anco Imprecatione. Et Giuramento.

S O M M A R I O.

- Scongioro, che cosa sia, come si faccia, & quando sia peccato.
- 1 Colui, che scongiora alcun Demonio, o ha amicitia con quello, come, quando pecca, & non pecca, & perche.
 - 2 Scongiorare, quando sia lecito, & senza peccato, & perche.
 - 3 Colui, che scongiora alcuna creatura irrationale, pecca, quando, & perche.
 - 4 A chi appartenga il scongiorare direttamente, & perche.
 - 5 Colui, che scongiora con preghi, per sapere alcuna cosa, o per ottenerla, pecca, & perche.
 - 6 Colui, che scongiora per certa leggerezza, o per imparar alcuna cosa, pecca, & perche.

Scongioro.



Congiuro, altro non diremo, che sia; se non una certa induttione, ouero v'indurre alcuno a far, o dire, o non fare, o non dire, o far fare alcuna cosa, col mezo d'alcuna cosa sacra; laquale quando si faccia; con i debiti modi, & circostanze, farà ueramente atto di Latria; si come è anco esso Giuramento. Ma facendolo in altro modo, o maniera, sempre sarà peccato.

Armill. de
Adiuratio-
ne, nu. 1. 2.

Et bisogna farlo con reuerenza.

Si dimanda: Vno scongiorò alcuni Demonij, con i quali pareua ueramente, ch'esso hauesse amicitia, & li scongioraua, per modo di pregarli, con alcuna cosa sacra, se peccò? Resp. di sì, percioche non è lecito al Christiano hauere amicitia con elli, nè pregarli, ma deueni scongiorarli per uia di forza, acciò ueramente s'habbiano da partire, nè faccino offesa ad alcuno: Et scacciarli, come nostri nemici, nè accarezzarli, come amici; Ma però sempre non sarà lecito, percioche s'alcuno uolesse sforzar quelli a douergli dare alcuna cosa, come sanità, o che gli facci ottenere, o sapere alcuna cosa, questo, & altre simili, non sarà lecito scongiorarli. Ma se quelli nel partirsi da qualche corpo, o d'altro luogo, si scongiorassero, & se li dimandasse alcuna cosa, per utilità d'altri, & anco per conoscere, se ueramente quelli siano Demoni, o pur altra cosa, perche all' hora sarà lecito.

Armill. ibid.
S. Tho. 2. 2.
q. 95. ar. 2.

Si dimanda: Vno scongioraua alcune creature irrationali, se peccò? Resp. di sì, per hauer fatto cosa illecita, & uana, quanto spera a se, ma quanto aspetta a Dio, dal quale sono mosse tutte le cose, o siano scongiorate, per modo di prieghi direttamente sarà lecito. Ma questo modo di scongiorare non conuiene, se non a quelle persone, che fanno miracoli, per intocatione diuina, o per modo di compulsionone, o di forza, che si riferisce al Diauolo il quale si serue di queste creature a nostro nocumento. Et colui, che scongiorasse alcuno di quello, che non può, peccaria mortalmente. Et colui, non potendo, non sarebbe tenuto, quando lo scongiorante intendesse obligarlo a quello ch'egli non può, percioche farebbe contra la giustitia. Per ilche dirassi, che ogni scongioro ne' casi illeciti, essere peccato mortale, & è contra esso secondo precetto diuino, che ci dice: *Nec iures uana per ipsum.*

Armill. ibid.
S. Tho. ibid.

Si dimanda: Vno scongioraua, per sapere alcuna cosa, o per ottenerla, alcuni Demoni, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente; Imperoche ne' scongiorati de' Demoni, per consegnir da loro alcuna cosa, non fa bisogno procedere con prieghi, nè meno per consegnir alcun fauore, seruitiij, o notitia d'alcuna cosa, per leggerezza, o per curiosità, ma se lo farà non perche uoglia fermamente credere, o imparare alcuna cosa a quello, ma lo farà così per una certa uanità, o leggerezza, dirassi, che pecca, ma uenialmente, attento che per modo alcuno non è lecito hauer dimestichezza con quelli, come quelli, che sono nostri nemici.

Armill. ibid.
S. Tho. ibid.
Silue. uerb.
adiu. §. 5.

Della Scordanza.

Cap. CCCIII.

Vedi Obluione.

Della Scordanza, o Dimenticanza de' peccati.

Cap. CCCIII.

Vedi Offeruanza della Confessione. Et Reiteratione della Confessione, con gli adherenti Capitoli.

Delle Scritture Sacre, o Sante, che si portano addosso.

Cap. CCCV.

Vedi Euangelo con gli altri Capitoli adherenti.

Delli Scriniani.

Cap. CCCVI.

Vedi Notari.

Del Scropulo d'alcuna cosa.

Cap. CCCVII.

Vedi Opinione, & Scienza.

Della Scurrillità.

Cap. CCCVIII.

Vedi anco Buffonarie.

S O M-

Scurrità, o Buffonaria, che cosa sia, se sia permissua, quando, come, & perche sia peccato, & donde deriuu.

- 1 *Colui, che cerca d'indurre alcuno al riso, quando, come, & perche pecca.*
- 2 *Colui, che dice parole, o fa atti, & gesti dishonesti, per prouocar alcuno al peccato, pecca.*

*Armit. del-
la scurrità.
ibid. & de
gula. nu. 6.*



Currità dirassi esser quella, che da noi si dice Buffonaria, laquale alle volte, è peccato. Si come intenderassi, per essi casi. Laquale di sua natura, non è peccato mortale; perchè non è contra il ben di Dio, ne del prossimo, ma si fa peccato, secondo il fine, & intentione, & deriuu da sciocchezza.

Si dimanda: Vno con parole, & gesti dishonesti, si ingegnaua d'indurre vno, o molti al riso, & a gesti immodesti, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando con qualche pessima intentione lo facesse, o se ciò fu alcuna persona honesta, qualificata, & religiosa, perche questa, è vn vizio, & peccato opposto alla ciuità honesta. Et è vna figliuola della gola, cioè vna buffonaria di disdiceuole, o allegrezza sciocca; perche hauno principio da essa gola, essendo che perturba la ragione, dalla quale ne seguivano molti mali di dentro, & di fuori. Et essa scurrità, o buffonaria deriuu da macamento di ragione.

*S. Greg. lib.
31. Moral.*

Armit. ibid.

Si dimanda: Vno diceua parole dishoneste, o faceua atti non conuenienti di ragione, per prouocare alcuno a peccato mortale, o per prouocar se stesso, ouero perche si dilettaua della lussuria, o della vendetta, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Ma se lui parlaua così dishonestamente, perche si dilettaua di quello, per viuere allegramente, è cosa anco pericolosa, che non sia peccato mortale, per le parole dell' Apostolo Sato, dicendo. *Colloquia mala corrumpunt bonos mores.* Et numera esso Apostolo: questo parlare dishonesto, o questa sorte di buffoneggiare sporco, & dishonesto tra i peccati mortali. Ma non può fuggire almeno dal veniale.

Della Scusatione del peccato.

Cap. CCCIX.

S O M M A R I O.

- 1 *Colui, che non può dir cosa alcuna della fede, come, & perche non pecca, & quando pecca, & perche.*
- 2 *Colui, che conosce il bene, come, quando, perche sia scusato dal male.*

*Armit. del-
la scusa de
peccati.*

*S. Th. 2. 2. q.
13. art. 3. ad
3. Et in quo-
li. 3. q. 4. art.
2.*

*Armit. ibid.
nu. 4. & 5.*

*S. Thom. 3.
sent. dist. 33.*

*in exposi-
tione litera, &
in c. inebria-*

uerunt, 25.

*q. 2. & 2. 2.
q. 1. 25. art.
11.*



Si dimanda: Vno non vdi cosa alcuna della fede per non hauere hauuto chi gli la insegnasse se peccò? *Resp.* di no, quando non restò per negligenza, o per dispreggio, ma per impotenza, ma non sarà però scusato da altri peccati, ma da quello dell' infidelità sì; Ma non mai sarà scusato dalla heresia, seguitando quella, perche niuno deue esser facile a credere, nelle cose dubbie & pericolose: ne meno esser pertinace, nelle cose attinenti alla fede santa, perche la pertinacia principalmente fa l'huomo heretico con l'errore dell' intelletto; Percio l'excusatione del peccato è grandissimo vizio, & molto più grandissimo è, voler scusare il peccato dell' heresia, perche la scusatione del peccato, è una circostanza, che aggraua ogni peccato, & ancora la bestemmia, perche è grandissimo, & principal peccato, perche ella fa tutti i peccati grandissimi.

Si dimanda: Vno da sua posta conosceua, & intendeva il bene, se sia scusato dal male, che seguisse di fuori via della sua intentione, & di raro? *Resp.* di sì, ma non però, sarà scusato da quel male, che ne seguisse, o sempre, o la maggior parte. Onde per questo fu scusato il gran padre Noè dalla Ebrietà, perche fu di raro; vna sol uolta. Ma non sarà scusato dall'obediencia, quando allegasse gli altri esser migliori di lui a far la tale, o la tal cosa. Ma diremo bene, che il timore, che seguita dalla ragione, totalmente lo scusará dal peccato, ma però l'ordinato, & non lo inordinato, & così lo inordinato lo diminuirà, quando sarà inuolontario.

De'

De' secreti che si dicono con amici, o con qual si voglia altra persona. Cap. CCCX.

Vedi anco Riuelatione de' secreti. Manifestatione de' Secreti, & de' diffetti. Sigillo della confessione. Et Giuramento.

S O M M A R I O.

- Secreto, che cosa sia, & se si deue, o si possi riuelare senza peccato, perche, quando si deue.*
- 1 *Colui, che riuelu il secreto del prossimo, come, quando, & perche pecca. Quando sia tenuto riuelarlo, & a chi.*
 - 2 *Colui, che riuelu alcun secreto hauuto sotto sigillo di confessione non sacramentale, non pecca come, quando, a chi, & perche. Et quando, & perche pecca.*
 - 3 *Colui, che sotto sigillo di confessionis sa alcun secreto, & lo riuelu, pecca, benché fosse scolaro come, & perche.*
 - 4 *Colui, che confidentemente, o in altro modo fa alcun peccato complicitamente, & lo riuelu, pecca, & perche.*



Secreti che si dicono con amici, o con qual si voglia altra persona, quando sia peccato riuelarli, & quando no, & per esser specie di confessioni, & sigillo di quello; Vedaui nel cap. del Sigillo della confessione. Effendo che il secreto fidato dall' amico non si possi riuelare, senza peccato mortale, per esser contra la legge di natura, laquale vuole, che ciascuno custodisca il secreto depositato fidelmente; quando però gli haurà promesso tenerlo secreto di qualunque cosa; pur che non sia contra il comune viuere, & quiete vniuersale. Effendo che manifestandosi, si fa contra la Carità del prossimo, che inauertentemente lo dice: se però non fusse cosa di poca importanza, altrimenti no, perche peccarebbe mortalmente, senza alcuna legitima cagione di riuelarlo.

Si dimanda: Vno sapeua alcun secreto d'un suo amico, & lo riuelò, se peccò? *Resp.* se assolutamente senza alcuna giusta cagione ragioneuole, dirassi di sì, per le ragioni predette. Ma se detto secreto risultasse, per non hauerlo voluto riuelare in danno della Republica o del ben commune, ouero a qualche priuata persona, circa la fama l'honor di quella, o per esser contra i beni temporali, o spirituali; dirassi, che più grauemente haurebbe peccato, quando non l'hauesse riuelato. Ouero quando dal Superiore fusse stato astretto a dirlo, in caso, che pregiudicasse al prossimo, ne l'hauesse voluto riuelare, peccarebbe; Ma fuor di questi casi, non peccarà, tacendo. Et quando fusse astretto a douerlo riuelare, non facendo pregiudicio il suo dire ad alcuno, il deue riuelare, ma se il suo tacere, non farà pregiudicio ad alcuno, non sarà tenuto, nè anco manifestarlo, se bene il Prelato gli lo comandasse, & astregnesse.

Si dimanda: Vn Sacerdote sapeua alcun secreto, d'un suo amico sotto sigillo di confessione, alquale promise di tacerlo, & essendo prodotto in testimonio & dimandato dal Giudice legitimamente, se sia obligato riuelarlo? *Resp.* di sì, ancorche l'habbia hauuto sotto sigillo di confessione, ma non però quando la confessione fosse stata sacramentale; et andio che se gli sia ingenuchiato dinanti, & ch'hauesse detto la confessione genera le, o uogliamo dire il *Confiteor Deo Patri.* Effendo stata la sua intentione solamente, per dirli quel secreto, & non di confessarsi sacramentalmente dirassi (dico) non peccare, nè violare il sigillo del secreto fidato riuelandolo. Imperoche se bene ha usato simili cerimonie, non però dirassi, che per ciò l'obligatione habbia da essere tanto stretta, che si possi agguagliare al facto sigillo della confessione sacramentale. Anzi dirò esser superfluitate, vñare simil cerimonie, & circostanze nel fidare simil secreti. Et anco dirassi, che quando con giuramento s'hauesse obligato tacerlo, detto giuramento non valere, poiche in tal caso narrato, si sa contra i buoni costumi, contra la carità, il ben publico, la fede, o contra la Republica. Ma sapendolo (dico) in confessione, mai per niun modo, deue riuelarlo, nè con fatti, atti, cegni, moti, nè con mouimenti nè co parole, perche. *Quod in confessione scitur nescitur.*

Si di-

*Cor. de reite-
ratione con-
fessionis. 1.
par. c. 3. nu.
15.
Silu. verb.
confes. 3. q.
11.*

Coron. ibid.

*Silu. ibid.
Armit. del
secreto. n. 2.*

Coron. ibid.

Abbate.

*Et in c. inti-
manis. de te-
stimonio.*

*De reg. iur.
Armit. del se-
creto.*

3
Anm. del
secreto. nu.
me. 2.

Si dimanda: Vno riuelò alcun secreto in tempo di necessità in confessione, se lo può riuelare? *Resp.* di nò, et andio che in confessione l'hauesse detto a vn secolare, se bene veramente, non è sacrato, dirassi, che in niun modo si può, nè si deue riuelare per qualòque precetto, che fusse, et andio per schiuare alcun male, non altrimenti, che se quel secolare fosse sacerdote; imperoche pare, che si facci ingiuria a questo Sacramento del sigillo della confessione.

4 Si dimanda: Erano dui, che conoceanuo vna Gentildonna, liquali fermamente si promifero di non mai per simil cattiuo effetto, corocciarsi ne palefarsi; Accadette, che per certa differenza, si corozzorno, & l'vno per far, che quella non volesse ben a l'altro, nè più amarlo, lo palesò con alcuni, che soleuano praticar con quella, se peccò? *Resp.* di sì, quando la cosa non era notoria, & mortalmente; poiche infamiò quello, & quella, ben che dicesse la uerità, & fece contra la Carità, & legge di natura, *Quod tibi non vis, alteri ne feceris.*

Del seminar discordia fra persone. Cap. CCCXI.

Vedi Discordia. Diuortio. Et Separatione di Toro, ouer letto.

De' Sensali, ouer Maranchini. Cap. CCCXII.

Vedi anco Cambij. Prestanza. Liuello. Censo. Contratti ingiusti, Comprare, & Vendere. Et Vtura con li adherenti.

S O M M A R I O.

Sensali, ouer Maranchini, che cosa siano, perche siano i peggiori huomini di tutti, & a chi s'asimigliano.

Vfficio de Sensali, quale sia, perche, & con che fine negotiano, & con qual mal'arte.

I Sensali (dicesi) esser i peggiori huomini di tutti, & quasi tutti del Diauolo, et perche.

1 *I Sensali, che pongono i paruu apparenti buoni, peccano, oltre l'obbligo della restituitone.*

Il Sensale, che propone i paruu apparenti buoni, pecca più, ch'el mercante, & perche.

2 *Il Sensale, che fa, ch'alcuno dia danari a cambio illecito, o a liuello, o a prestito, & simili contratti illeciti, pecca, oltre l'obbligo della restituitone, & perche.*

Coro 3. par.
de cambij,
c. 8.



Sensali, o Maranchini, sono certa qualità d'huomini, che non tamete dir si può, esser peggior di tutti gli altri huomini, per esser quelli simili alli Bracchi, essendo che continuamente vanno spionando, & con diligenza cercando coloro, che hanno danari da mettere in traffico, o altra sorte di negotio. Et ancora sono mezi, o quasi Ruffiani, essendo che vanno subito a trouare quelli mercati, liquali sono posti nel postribulo dell'auaritia, alliquali poi danno intentione, o tentatione, che nò perdano questa, o quella bella occasione di guadagnare, tolendo totalmente via la vergogna, del far dell'vsure, & il timore della perdita a quelli, che si ritrouano in bisogno. Nè per altro fine, ciò fanno, se non per l'ingordo guadagno della loro sensaria, o per fas, o per nefas, acquistata con bugia, spergiuri, polize false, & altra sorte d'inganni & fraudi, per esser loro quelli, che maneggiano i negotij di terze persone, con accordare gl'estimi, i prezzi, gli accordi, i cambij, i censu, i matrimonij, & finalmente tutti i ruffianesmi di simili altri negotij lecitamente, o illecitamente, pur che la lor sensaria camini inanti, sia come si voglia. Onde carigano le loro anime con quelle d'altri, per il guadagno d'un soldo, o d'un ducato, insieme con alcuni Notari poco timorosi di Dio, & dell'honor del mondo, liquali per guadagnare anchor loro vn marcello farebbono cento contratti illeciti, o palliati, guidando ancor loro a spengere gli huomini a casa del Diauolo. Però la lor salute (traffacando in detto modo, come è voce di popoli) è totalmente persa, ch'io non sò, nè posso imaginar mi a poterli salutare, & esser tutti del Diauolo co' suoi fautori.

1 Si dimanda: Vn Sensale, o Maranchino, che dir uogliamo, haueua inteso, che vno

voleua

voleua inuestir mille, più o meno ducati in cambio, o in mercantia, o in vn liuello, o censo, & simile lecito, il quale l'andò a trouar, & gli propose alcun partito lecito in apparenza, al quale il mercante, ch'haueua buona intentione, accettò, & dette i danari, con detta buona intentione, se peccò? *Resp.* di sì, ch'esso Sensale peccò, & è tenuto in solidu alla restituitone, insieme con esso principale, perche esso principale douea ricercare, & intendere bene, se detto contratto era lecito sì, o ver nò; Ma il principale pecca, ma non tanto, & il maggior peccato è d'esso Sensale, perche è stato cagione, ch'esso mercante habbi fatto detto contratto illecito, & vsuraro, pregando, & trouando il modo, & la forma del contrattare, con sottigliezza di ceruello, per ridurre il negotio ad effetto, & per far quel poco di guadagno che a lui toccaua, & poi vltimamente andar sene a casa del gran Diauolo perpetuamente per l'altrui ricchezze. Misere le loro anime, che per guadagnar metallo, & terra, non si curano di far danni eccessiui a particular persone, & anco di sommergere tutto il mondo.

2 Si dimanda: Vno Sensale persuase a vn Mercante, a inuestir alcuni suoi danari, al quale trouò il modo, & la forma di far vn contratto d'un Cambio, o d'un Liuello, o altro simile lecito, & ingiusto, si come nelli Casi de' Cambij, di Prestanze, & di Liuelli s'è detto, se peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto alla restituitone di tutto il guadagno ch'aurà fatto per tal effetto, del guadagno illecito da esso mercante fatto, in caso ch'esso Mercante, o Banchiero non restituisse, per esser stato cagione efficace, di far fare tal Cambio, o Prestanza, o Liuello, o Censo, &c. Imperoche tutte le volte, ch'esso Sensale sa vn mercato, vn Cambio, vn Liuello, o Prestanza, esser ingiusto, & illecito, lui non solamete pecherà, per saperlo, & essortarlo; ma et andio tacitamente acconsentendo, & essendo di simile contratto testimonio la sua salute è persa totalmente.

Il 4. Vedi al Capitolo de vsura al Caso 61.

Di quella Sentenza, Tanti valet Res, quanti vendi potest.

Come si deue intendere, vedasi al cap. di Contratti ingiusti.

Delle Sentenze de' Giudici. Cap. CCCXIII.

Vedi anco Restituitone de' Giudici. Giudicate. Giudicio. Reo. Auuocare. Et Sentenze ingiuste.

S O M M A R I O.

Sentenza, che cosa sia, quello, che in ella si contenga, quante, & quali siano.

1 *Il Giudice, che dà alcuna sentenza diffinitiuu, contra l'ordine sostantiale, pecca, & la sentenza non è ualida, perche, & quando sia ualida.*

2 *Il Giudice, deue dar la sua sentenza sedendo, altrimenti non è ualida, & perche.*

3 *Il Giudice, quando deue far la sua sentenza, presente le parti, come, a che tempo, & perche.*



Sentenza, altro non è, ch'vna diffinitioe giudiciale, che per la prononza del Giudice competente, pone fine a tutte le controuerzie, laquale contiene in se, o l'assolutione, ouer la condannagione, & molte sono le sentenze, cioè interlocutoria, diffinitiuu, &c. Lequali per non appartenere a noi le tralasciamo. Et quella dicesi interlocutoria, che giudiciariamete dichiara sopra alcuna cosa, sommariamente, & è sentenza meza piena. La Diffinitiuu, e quella, che diffinitice, nellaquale non si può accrescere, o minuir cosa alcuna; nè riuocar dal medemo Giudice, dopò publicata.

1 Si dimanda: Vn Giudice dette vna sentenza diffinitiuu, cōtra l'ordine sostantiale de' Giudici cioè una citatione, doue si cercano le tregue, & gli accordi, o protestationi di lite, o retirameto de' testimonij, e simili, se detta sentenza sia valida? *Resp.* di nò, essendo cōtra esso ordine sostantiale. Ma se fosse contra alcun ordine, che nò è di sostanza, dirassi di sì, & la tiene. Et anche se fosse sentenza interlocutoria, medemamente teneria. Et chi altrimenti fa cessa, peccaria mortalmente.

2 Si dimanda: Vn Giudice douendo fare vna sentenza diffinitiuu, non la dette sedendo, se la sia valida? *Resp.* di nò, & esser nulla, & anco quādo nò gli fosse stato presente la parte

Sum. Coro.
de cambij. s.
8.

Coro. ibid.

L'Autore.

Arm. de sen-
tenti. ff. de
sent. & re.
in l. 1. extra
c. c. 1.

Arm. nu. 4.
ca. bid. sumo.
2. 9. 6.

Arm. nu. 5.

e. Et si ferientia.

parte ad vdirla, con gli debiti ordini citatorij, ouero fossero contrumaci. Et se non fosse stata letta in scrittura da esso Giudice, che la dette, o la facesse leggere, & non di giorno, ò in giorno feriato non è valida.

Delle Sepulture.

Cap. CCCXIII.

Vedi anco Essequij mortorij. Rapina Futto, Funerali. Vdir Messa al caso 9. Et Simonia.

S O M M A R I O.

- Sepultura, che cosa sia, da chi si conceda, & come si chiami.*
- 1 I Ladri, publici, che muoiono incontriti, o senza restituuione, non deueno essere sepelliti in luogo sagro, & perche.
I Chierici non deueno esser presenti alla sepultura di persone incontrite, & perche.
Quelli ladri, che non restituiscono, & mostrano segno di contritione, come si deueno sepellire, & perche.
Il bestemmiatore o altro peccatore impenitente o non confesso ogn'anno, o che da sua posta s'ammazza, e simile, non si deue sepellire in sagrato, & perche.
 - 3 Il pazzo, che muore incontrito in qualche modo, deuesi sepellire in sagrato, & perche.
Colui, che muore in qualche publico spettacolo, non si deue sepellire in sagrato, & perche.
A quello ch'è stato prohibito l'ingresso della Chiesa, n'è restituito, non deuesi sepellire in Chiesa, & perche.
Quelli, che sono morti impenitenti, & sepolti in sagrato, deuesi dissepellire, & butarli à cani; & perche.
Il sagrato doue è sepolto l'impenitente, dopò cauato, e butato à cani, deuesi esso luogo riconciliare, & perche.
 - 4 Colui, che muore fuori della sua parochia, come, quando, & perche deue sepellirsi.
Il bambino morto nel ventre della madre, mentre ella partorisce: & muore non si deuesi sepellire in sagrato, & perche ma solu la madre.
 - 6 Colui, che Christianamente è vissuto con i Santissimi Sacramenti, & muore con ordine del suo corpo sia dato a cane senza sepultura, non deue esser sepolto, questo suo legato, & perche.

Armill. de sepultura.

Armill. nu. 18. cap. 3. de rep.

Armill. ibid.



La sepultura, altro non è, ch'un luogo deputato dal Vescouo, o da altri, per sua auttorità a sepellirui qualouque sia. Et è chiamato luogo Religioso.

Si dimanda: Moritno alcuni ladri publici, senza contritione, & restituuione della roba tolta, se si deueno sepellire in detto luogo Religioso? Resp. di no, ma se mostrassero in esso articolo di morte alcun segno di penitenza, benchè non haueffero restituito, allhora in questo caso si deuono, non potendo quella restituire, ma non farà però da sepellirli, quando non potessero, senza contritione, nè meno potendo benchè contriti. I Preti deueno absentarsi, quando si sepellissero in detto luogo religioso, ma solamente per quel segno di contritione in quel pouo, se li concede la sepultura, senza altro ufficio con la presenza di Clerici. Ma pentendosi, & restituendo, o facendo restituire per altri, all' hora deuesi sepellire secondo il costume de' fedeli.

Si dimanda: Vno era bestemmiatore grande di Dio, o de' suoi Santi, il quale essendo in procinto di morte, nè ver dispreggio volse fare la penitenza a lui imposta. Ouero non si confessò l'anno passato o gli era interdetto, o s'ammazzò per disperatione, se si deue sepellire in sagrato? Resp. di no, quando non haueffe mostrato alcun segno di penitenza, & che notoriamente non si fosse confessato ogni anno, & notoriamente fusse morto in peccato mortale. Imperoche niuno di questi tali deueno essere sepelliti in sagrato, nè gli gioua, n'anco la consuetudine, che gli fosse incontrario, per cioche manifestamente vedesi morire in peccato mortale. Et l'istesso dirassi di qualouque forte infidèle, o heretico, con suoi fautori.

Si di-

3 Si dimanda: Vno essendo pazzo, o in alcuna frenesia, s'ammazzò da sua posta, se li deue sepellire in sagrato? Resp. di sì, perche non era in sua potestà di rihauer l'intelletto. Ma non mai vno, che morisse in qualche spettacolo publico, senza mostrar segno di contritione, con l'interuento almeno d'un testimonio. Nè meno quello, al quale fusse stato prohibito l'entrare in Chiesa, quando non sia restituito. Et se alcuno di questi tali predetti fosse stato sepolto in luogo sacro, senza alcun segno di penitenza, deuesi cauare o far cauare, & butarlo nella via, quando però fosse fra altri morti, & che distintamente si conoscesse da gli altri morti, & deuesi riconciliare il luogo sacro, come quello, che per detto corpo impenitente è violato. Hor quanto si deurebbe guardare il Christiano di non morire incontrito, poi che fin la terra si macchia, nè è degna di riceverlo.

Armill. ibid.

c. sacris. eo. 111. et c. cò sulust. de conse. eccl.

4 Si dimanda: Vno si parti dalla Città per andare in villa per negotij, o per suo dipotito, nella quale morì, senza hauer se eletto sepultura alcuna, se costui deue essere sepellito in Chiesa di detta villa? Resp. di no, per non hauer lui in quel luogo la sua habitazione, ma deuesi portare, doue è la sua habitazione, se si può senza pericolo alcuno, & commo dirà, & sepellirlo nella sua parochia, o doue egli habbia la sua sepultura, quando si possa condurre, se non deue esser sepellito, doue farà la Chiesa Parochiale di quel luogo, doue è morto.

Armill. n. 20.

5 Si dimanda: Vna donna morì di parto, dal ventre della quale fu cauato il bambino morto fuori, se detto bambino deuesi sepellire in sagrato insieme con la madre? Resp. di no, ma fuori del sagrato, come quello, che non è battezzato. Ma quando non l'haueffe cauato fuori del corpo di sua madre, lo deue in quel caso sepellirlo, benchè fosse morto nel ventre di quella. Et se il fanciullo fosse viuo deuesi la madre spartare, & cauarlo, & battezzarlo, quando però la madre sia morta, perche non si deue, essendo quella viuua: poiche farebbe homicidio quasi casuale.

Armill. n. 21.

Si qua de cò sec. dist. 4.

6 Si dimanda: Vno essendosi confessato, & comunicato, & vissuto Christianamente, infermò, & essendo per morire, lasciò, che dopò morto il suo corpo fosse gittato a cani, & ad altri animali, se questa effecutione deuesi fare? Resp. di no, per modo alcuno no deue essere effaudito, nè sodisfare al suo precetto. Etiandio che fosse leproso deuesi sepellire separatamente, ma però in sagrato, o nel Cimiterio, poi che gliè concesso da' Sacri Canoni.

Armill. n. 25. 21. dist. 5. Nunc autè, in glo. mor. l. si quis. ff. de re. & sū. fun.

Della seruitù de' figliuoli in uer li Padri, ò de' Serui in uer li Padroni. Cap. CCCXV.

S O M M A R I O.

- 1 Il Christiano, che per persecutione si ponga a seruire all'infidèle, come sia permesso, & perche.
- 2 Il seruo, che serue ad alcuno, con intentione cattiuua, ò in cose illecite, pecca, & perche.
- 3 Il seruo che fa, ò dà occasione di gridare, ò strepitare al padrone, ò ad altri pecca, & perche.
- 4 Il seruo, che con obligo s'accorda di gouernar la roba, & la vita del padrone, & difetta pecca, oltre l'obligo del danno patito, & perche.
- 5 Quelli, ch'unitamente son tenuti seruire, & vno guarda l'altro, & il padrone patisce, oltre il peccato, non può riceuere la lor mercede, & perche.
- 6 Il seruitor, che con orgoglio serue, ò risponde, ò bestemmia, ò infamia il padrone, &c. pecca, oltre ch'è tenuto alla restituuione del danno, & della fama, nè può riceuere la mercede con buona coscienza.
- 7 Il seruitor, che dispensa in qualouque modo la roba del padrone senza suo consenso, pecca, oltre l'esser tenuto alla restituuione, benchè fosse dispensata per amor di Dio.
- 8 Il figliuolo, che serue al Padre più de gli altri, può dimandare la remuneratione di quella, & il Padre è tenuto dargliela, come, quando, & perche.
Il figliuolo, ch'ha fatto seruitù al padre uisente, quando possi dimandar la remuneratione dalli fratelli, come, & perche dopo la sua morte.

Si dimanda:

*Annal. de
serui. nu. 3.
ser. seruis.
9.4.*

Si dimanda: Vn Christiano vedendo la libertà Christiana essere perseguita, nè sapendo come viuere, si dette per seruo, o schiano à vn' infidele, se peccò? *Resp.* se nel detto tempo di persecutione si fosse posto al seruitio d'alcuno infidele con patto di non abbandonare il ritto, & costume Christiano, gli sarà lecito, ma però la Siluestrina distingue, in che modo s'habbi da fare detta seruitù da vn libero, & come da vn seruo, percioche pare, che si permetta, ma non si conceda, però vedasi quella, perche in questo io non gli voglio mettere alcuna cosa del mio.

2 Si dimanda: Vno seruiua vna persona di qualonque grado, alquale cò principal intentione, andò à seruirlo per il suo commodò, & non per amor di Christo, o di far seruitù a quello, & la seruiua alle volte in certe cose illecite, per riceuer alcuna cosa di più da quello, o per gratificar se con quello, se peccò? *Resp.* di sì, percioche tutte le volte chel seruo, serue al padrone, cò questa cattiuu intentione, stà in continuo peccato, per il fine, & per l'intentione, che lui ha di seruire in quelle cose, che non s'acconuene al Christiano, & s'alcuno scandolo succedesse, sarà tenuto a i danni, si come molte volte vedesi, ch'egli portano la pena & i Padroni sono assoluti dalla pena temporale, & giudiciaria.

3 Si dimanda: Vno andò a seruire alcuno, ilquale spesso faceua gridare, o daua occasione di fare strepito al Padrone o ad altri di casa, senza alcuna ragione, o pur alle volte con ragione, se peccò? *Resp.* che'l seruo, a torto, & a dritto, (doue non gli sia il carigo della sua conscienza) è tenuto seruire, & esser quieto, nè dare occasione di fare strepito, anzi leuar essa occasione, acciò quietamente si viua a gloria di Dio, & salute del spirito.

4 Si dimanda: Vno andò a seruire alcuna persona, con patto di gouernargli la sua vita, roba, e facoltà, nè di spiarla, ouer robarla, nè lasciarla (con tutto il suo potere) marcire ilche non fece, anzi alle volte poteua seruire, & gouernar detta roba, ma per fingardia, & poca cura non si curaua, o non voleua, dicendo chi n'ha d'hauer la cura, l'habbia, percioche io nò son Padrone di ella, nè l'ho io da godere, hoggi son quà, dimane, Dio sà, chi gli farà, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & particolarmente, quando con questo patto se sia conuenuto, & mancò della conuentione fatta, oltre, ch'ha mancato anco all'opera della carità prossimale, & debito suo, facendo contra il precetto della natura. Onde sarà tenuto anco à i danni, & interessi. Et s'alcuna cosa gli robò, è tenuto alla restitutione.

5 Si dimanda: Vno andò a seruire alcuna persona doue era molta seruitù, & tutti infelido erano tenuti seruire vguualmente à vno, o a più Padroni, o Padrone, per ilche vno guardaua, ne' tempi del bisogno della seruitù, all'altro, di maniera ch'essi Padroni, patiuano eccessiuamente, se peccorno? *Resp.* di sì, percioche ciascuno per se, & tutti vnita mente erano tenuti, per ilche con buona conscienza, non possono n'anche riceuer il lor salario conuenuto, se esso Padrone, non gli dona per sua mera cortesia, ilche non lo deue fare.

6 Si dimanda: Vno andò a seruire, ma con tanto orgoglio seruiua, che il Padrone, non li poteua con charità comandare, vedendo la praua natura d'esso seruitore, & l'animo iniquo, c'hauena, con il viso sdegnoso, ouero a posta fatta faceua la seruitù senza ponerli giudicio, & auuertenza, o poneua le cose a pericolo, hauendo per male d'esser ripreso, brontolando, & minacciando, bestemmiano, dicendo mal del Padrone, quello, ch'era, & quello, che non era la verità, per metterlo in cattiuu fama, acciò non trouasse seruitù, ouer per propria cattiuu sua natura, facendo alcun male, & daua la colpa à gli altri seruitori, o massare, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, in qualonque modo de' predetti modi, oltre, ch'è tenuto alli danni della roba patita, alla restitutione della sua fama, & à i danni fatti, o dati a lui, o ad altri, ne può con buona conscienza riceuer la sua mercede conuenuta, se da esso Padrone per sua mera cortesia non gli sarà concessa, donata, & data voluntariamente.

7 Si dimanda: Vn seruitore, o massara, molte volte faceua elemosina di quello, che non era suo, ma della roba del suo Padrone ascosamente, ouer daua quella ad alcuni suoi parenti, o vicini, o per amor di Dio, ouer per hauer alcun seruitio da loro, della qual cosa essendosi accorti i Padroni, lo ripresero, & lo minacciarono, ouer tacquero supportando con patienza, per non far strepito, attento che quello disse che'l suo Padrone gli era vn cane,

E' Autore.

cane, nè faceua alcuna limosina, & simili, se peccò? *Resp.* di sì, percioche lui è tenuto cò seruar la roba de' Padroni, & non distribuirlo senza lor licenza, o consenso, onde sarà tenuto oltre il peccato, anco alla restitutione, & se in cosa illecita quella hauesse dispensata, tanto piu grauemente peccò, oltre la restitutione, & deue ricompenfarlo con il salario della sua seruitù, quando il padrone almeno non hauesse acconsentito a dette elemosine tacitamente.

8 Si dimanda: Vn Padre haueua quattro figliuoli, vno de' quali seruiua a suo padre, & gli altri nò, se costui possi dimandare la remunerazione de' suoi seruigi in vita di quello, ouero in morte, senza peccato? *Resp.* di sì, che la puo dimandare, & anco il Padre gli puo dare, per via di remunerazione de' suoi seruigi, quanto il suo seruigio valeua, & quãto darrebbe a vn'altro strano. Ma se esso non gli desse nulla, ne il figliuolo fece patto in vita del Padre, che se gli pagassero i suoi seruigi, almeno come ad vno strano; nè meno protestò di voler dimandar alcuna cosa a quello, o a suoi heredi, dopò la sua morte, non potrà senza peccato dimandar cosa alcuna a suoi fratelli heredi, che gli paghino i suoi seruigi fattoli, imeroche si presume, che egli l'habbia seruito per amor filiale. Ma se hauesse fatto patto, ouero hauesse protestato di voler esser pagato di quelli suoi seruigi, nò peccarebbe, & gli puo dimandare con buona conscienza, & i suoi fratelli sono tenuti a pagarglieli, o secondo il patto, o quanto darebbero a vno altro strano.

*Nann. c. 17.
nu. 148.*

Della Sicurtà. Cap. CCCXVI.

Vedi Malleuadore.

Del Sigillo della Confessione sacramentale. Cap. CCCXVII.

Vedi anco Confessione. Reiteratione. Riuelatione della Confessione, & Tradimento.

S O M M A R I O.

- Sigillo della confessione, che cosa sia, come si riceua, con qual pena Et da chi sia introdotto, vedile al cap. 1.*
- 1 Il Confessore per niuna cosa, vilità, beneficio particolare, proprio, o generale non deue riuelare la confessione sotto pena della vita, & perche, benchè si facesse morire, & il mondo andare tutto in ruina.
 - 2 Il Penitente, che s'è alcuna circostanza pertinente alla riuelatione della confessione altrui, per niun modo la deue confessare, & quando la deue, & a chi, & perche.
 - 3 Il laico, che per necessità, confessa sacramentalmente alcuno, pecca riuelando la confessione, oltre la pena.
Colui, che confessa i peccati altrui come interprete, riuelandogli pecca, oltre la pena.
Colui, che scolta a caso, o a posta, peccati detti al Sacerdote, & li riuelata, oltre la pena, & perche.
 - 4 Colui, con ilquale e conferito per consiglio alcuna cosa, pecca riuelandola, et perche.
 - 5 Il Sacerdote, che dice al penitente alcuna cosa di quello, ch'ha hauuto in confessione, fuor di confessione, riuelata la confessione, & pecca.
 - 6 Il Confessore, che confessa publici peccatori, & riuelano i suoi peccati, pecca; & riuelata la confessione, & perche.
 - 7 Il Confessor, che s'è in confessione la ruina d'alcuna città, o altra casa, o cosa, & auuertisce il Superiore in generale, riuelata la confessione, benchè il Medina voglia di nò.
 - 8 Il Confessor, che s'è soli peccati veniali, & li riuelata in qualonque modo, pecca.
Il Penitente, non deue dire nella confessione i complici del peccato, & perche.
Il Confessor, che sforza il Penitente a confessare i complici, pecca, oltre la pena che merita, perche, & quando sia tenuto.
Il Confessore, che s'è per mezzo del Penitente alcuni complici d'heresia, o di tradimento, deue imponer al Penitente, vadi a denoniarli nè l'assolua.
 - 9 Il Confessore, che confessa alcuno, nè l'assolue, & riuelata alcuna cosa; pecca, oltre la pena benchè non l'habbia assoluto.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

I i Il Pe-

- 9 Il Penitente, che con scusa di confessarsi, persuade al Confessore alcuna heresia, o tradimento, deuesi denonciare da esso Confessore, come, & perche.
- 10 Il Confessore, che sa alcun matrimonio impedito, in confessione, nè vuole assoluere il Penitente, & è forzato sposarlo, deuesi sposare, ne riuelar la confessione.
- 11 Il Confessore, ch'è costretto dal Giudice à douer dire quello, che sa d'vn malfattore suo penitente, piu presto deue morire, che riuelarlo, & quello, che deue rispondere.
- 12 Il Confessore, che non assolve il Penitente, nè gli fa il bollesimo, come deue procedere per denonciarlo al Prelato, per non riuelar la confessione.
- 13 Il Confessore, che sa cose pertinenti alla Republica, o heresia per il Penitente, al quale da quello è data autorità di riuelarlo, non lo deue fare, benchè dopo gli lo dicesse fuor di confessione, & quello, che deue fare, & perche.
- 14 Il Confessore, che ragiona, dopo l'assoluzione di cose dette nella confessione, o d'altro, non pecca nè lo può riuelare, & perche, benchè non si dica in confessione, & è sotto l'istessa pena.
- 15 Il Penitente, che riuela quello, che ha trattato nella confessione, o la penitenza impostagli, graueamente pecca, & perche.
- 16 Il Confessore, che denoncia l'Heretico hauuto in confessione, graueamente pecca, & merita castigo, & perche.
- 17 Colui, che troua alcuna scrittura, doue siano scritti i peccati da confessarsi sacramentalmente, & la legge, è tenuto tacere, & riuelandoli, graueamente pecca.
- 18 Il Confessore, che nega l'assoluzione ad alcuno, & quello si lamenta, & facci affionare il Confessore, & riprenderlo di questo fatto, quello, che deue rispondere, esso Confessore, & fare.
- 19 La donna peccatrice, non ammesa alla confessione, & voglia comunicarsi con affronto del Confessore, quello, ch'egli deue fare, & dire.
- 20 Il Confessore, che non ha assoluto il peccatore occulto, & che ardisca comunicarsi, lo deue comunicare, & perche.
- 21 Il Confessor, che per non riuelar la confessione con parole, la dice con polizia, la riuela, & merita la morte, oltre il peccato.
- 22 Il Secolare, che per necessità confessa alcuno & per tormento confessa alcun delitto al Giudice graueamente pecca, & come deue à quello rispondere, senza confessar quello, ch'ha inteso in confessione.
- 23 Il Confessor che riceue nella confessione, alcuna cosa dal penitente, che non intende di confessarsi, ma consultarsi col Confessore, o per prouocarlo à peccato, non lo deue riuelar, & quando lo deue, & perche.
- 24 Il Confessore, che fa in confessione alcuna congiura, ma non con intentione di confessarsi, & nega, esso peccatore pecca non riuelandolo, & quando sia tenuto tacerlo.
- 25 Il marito, che scolta la confessione della moglie sacramentalmente, pecca, & è tenuto celarla. Et quando la deue riuelar, à chi, & perche.
- 26 Il penitente, che si confessa, nè finisce essa Confessione per qualunque causa, è tenuto il Confessore celarla, benchè sia mezza, o meno, & perche.
- 27 Il Confessore, che non dà l'assoluzione, per qualunque causa al penitente, è tenuto celar la confessione, & perche.
- 28 Colui, che apolla fatta, o a caso scolta i peccati, che si dicono in confessione, deue celarli, sotto pena di graue peccato, & perche.
- 29 Colui, che per mezzano in qualunque modo e fatto a vltim, o dire, o leggere i peccati altrui, esser tenuto celarli, sotto pena di grauisimo peccato, & perche.
- 30 Il marito che cerca sapere i peccati della moglie sacramentalmente, pecca, & più graueamente riuelandogli.
- 31 Colui, che scolta alcun caso dal Confessore sacramentalmente, riuelando, pecca.
- 32 Il Confessore, che recita con alcuni alcune circostanze d'alcun penitente, pecca, & perche.
- 33 Il Confessore, che sa alcuna cosa in Confessione, che per forza di comunica bisogna riuelarla, non è tenuto, nè deue.
- 34 Il Confessore, che riuela alcune parole ragionate nella Confessione, non pertinenti al Sacramento

- ramento, non pecca, perche, ma si deuono tacere.
- 35 Il Confessore, che sa alcune cose in confessione, dopo gli vien detto anco fuor di confessione, da qual si voglia, et riferisce, non pecca, et perche, et quando peccaria.
- 36 Il Confessore, che dà per penitenza al penitente alcuna cosa da farsi subito partito da lui, & è ista da circostanti, pecca, & riuela la confessione, & perche.
- 37 Il Confessore, che sa in confessione alcun trattato contra di lui, & resta di seguir la compagnia, con la quale si ritroua essere, riuela la confessione, & quello, che deue fare.
- 38 Il Confessore, che dice, i tale mi ha confessati tutti i suoi peccati mortali, senza dire alcun peccato particolare, riuela la confessione, pecca, & perche.
- 39 Il Confessor, che dice il tal mi ha confessato tutti i peccati veniali, non pecca, & perche.
- 40 Il Confessore, che mostra, & loda il suo penitente, presente alcuno, pecca, & riuela la confessione, & perche.
- 41 Il Confessor, che in generale dice ad alcuno li publici peccati d'vn publico peccatore, pecca, & riuela la confessione, & perche.
- 42 Il Confessore, che dice haue confessato il tale, nè hauearlo assoluto, pecca, & riuela la confessione, & perche.
- 43 Il Confessore, ch'è ricercato da alcuno a rendergli ragione, perche non habbia assoluto il tale, nè gli dice sì, nè meno no, non pecca, & perche.
- 44 Il Confessore, che fa far la penitenza in publico al penitente, pecca, come, quando, & perche.
- 45 Il Confessore, che necessariamente fa far la penitenza in publico, quando deue farla fare, & perche.
- 46 Il Confessore, che generalment parla nello imponere le penitenze, pecca, nè lo deue dire, & perche.
- 47 Il Confessore, che per necessità è astretto dar la penitenza publica, al publico peccatore, non riuela la Confessione, & perche.
- 48 Il Confessore, che rifiuta il far nozze, per saper l'impedimento di quelle in Confessione, riuela la Confessione, & perche.
- 49 Il Vescouo, che sa in confessione, alcuno essere irregolare, nè lo vuole promouere a gli Ordini, pecca, & riuela la confessione.
- 50 Il Confessore, che sa per via di confessione, alcun scomunicato secreto, nè lo vuol comunicare, riuela la confessione, & perche.
- 51 Il Confessore, ch'ha l'autorità di riuelar alcuna cosa del suo Penitente, per beneficio di quello, riuelandola, non pecca, perche, come, & quando le deue dire.
- 52 Il Confessore, che sa per vn Penitente alcun peccato d'vn altro Penitente, & l'interroga, sta in pericolo di peccare, & perche, & come deue fare.
- 53 Il Confessore, che confessa molti Penitenti complici in vn peccato, & gli dice il peccato, dell'altro, che gli ha confessato, riuela la confessione, & perche.
- 54 Il Confessore, che si consulta sopra qualche caso dubbio, con alcuno, come, quando, & perche non pecca.
- 55 Li Confessori, che tra di loro dicono i peccati riceuuti in confessione, presente alcuni Laici, o altri Sacerdoti, dicendo la qualità della persona, o del luogo, benchè tacciano i nomi propri, peccano, & riuelano la confessione.
- 56 Il Confessore, che vede far morire vno innocente, per alcun misfatto, & sa il misfatto, nè lo riuela, per saluar la vita all'innocente, non pecca, & perche.
- 57 Il Prelato, che riuela alcuna Eresia hauuta in confessione, per castigare i complici, riuela la confessione, pecca, & perche.
- 58 Il Confessore, che scuopre alcun tradimento hauuto in confessione, riuela la confessione, pecca, & perche, & quando saria, lectio.
- La Riuelatione della Confessione non si deue riuelare ne anco al Papa, per qualunque pena in qualunque modo si voglia, & perche.
- 58 Il Confessore, che è astretto per minacci, & tormenti a dire alcuna cosa hauuta in Confessione, riuelandola pecca, & più presto deue patir la morte, & perche.
- 60 Il Confessore, che recita a esso Penitente quello, che da lui ha riceuuto in confessione, fuor di confessione, pecca, & riuela la confessione, & perche.

Coro. de reiteratione confessionum in 1. par. ca. 3. nu. 15.



Il sigillo della Confessione, altro non diremo, che sia, se non vna ferma confid...

Nau. cap. 8. nu. 1. 2. 3. 4. & 5. S. Tho. in c. sacerdos. de pen. d. 6 nu. 35. & 42.

In 4. d. 27. q. 3. artic. 1. P. ad. 4. d. 21. Medi. lib. 2. c. 4.

Cap. omnis in eis verbis caucau aut, ne aut verbo, aut signo aut alio quomodo prodat peccatorem, de pen. & remiss.

Nau. de sigillo confess. c. 8. nu. 6.

Nau. ibid. nu. 7. In d. c. sacerdos nu. 42. Cap. ex literis, de pign. cap. pastoralis, de deci. l. 2. & 3.

- 1 Si dimanda: Se vn Confessore per alcuna lecita causa, o vtilità, o beneficio del prossi...
2 Si dimanda: Vn Sacerdote Confessore commisse alcun peccato mortale, & conteneua in se detto peccato...
3 Si dimanda: Se vn Laico, alquale fu fatta la confessione sacramentale, per necessiti...
4 Si dimanda: Vno non potendo essere comunicato dal proprio sacerdote, che lo conf...

publicamente, per il che venne alle orecchie d'esso Sacerdote, alquale disse. Fratello, non vi dolere di me...

Si dimanda: Alcuni sacerdoti, liquali soleuano confessare alcune Meretrici, & pubblici concubinarij, o altre forte di peccatori pubblici, liquali poi dissero, che loro hanno inteso quelli peccati pubblici, se peccano, & se riuelano la confessione?

Si dimanda: Vn Confessore sapeua, che in vna Comunità gli regnauano di grandi peccati: Ouero seppe per via di confessione, che vn Penitente, o due gli dissero, che vna Republica, o vna Comunità, o vn Monasterio, o vna Casa, era per andare in ruina a piu potere, se non se gli rimediua: per il che il Confessore, che seppe le predette cose, in vno de' predetti modi, andò dal Vescouo, & gli disse, Signor habbiate cura alla vostra Città, o Republica, o Monasterij, o Casa, & non altro, se peccò, & riueldò la confessione?

Si dimanda: Vn Confessor seppe da vn suo Penitente alcuni peccati veniali soli, se esso Confessor gli possi riuelare? Resp. di no benche siano veniali, ma gli ha da tener secreti, sia qual forte di peccato, esser si voglia, etiamdico le circostanze d'essi, nè cō gesti, nè con cegni, ha da dire cosa alcuna, di tutto quello, che si è trattato in confessione.

Si dimanda: Vno si confessò, Ma finita la confessione, il Confessore non gli dette l'assoluzione, o perche non poteva, o per qualche caso riservato, o perche trouò il Penitente poco disposto, se il Confessore in occasione possi riuelare alcuna cosa, vdità dal detto penitente.

Cap. 8. n. 8.

S. Tho. 2. 2. 9. 33. art. 2.

Nau. de sigillo confess. c. 8. nu. 10. Medi. lib. 2. c. 4. L'Autore.

Med. ibid.

L'Autore.

Med. ibid.

L'Autore.

Med. ibid.

te? Resp. di nò, che nò lo deue, nè può riuelarla, sotto pena di peccato mortale, & merita-
ria punitione. Imperoche, è tenuto seruar tutto secretamete cò ogni diligeza, come se gli
hauesse dato l'assolutione, & la confessione fosse stata intiera, perche il penitente diue i
suoi peccati, sotto buona fede; & con sincerità.

Medi. ibid.

Coro. de rei-
teratione cò
fessionis, pri-
ma par. c. 1.
nu. 15.

9 Si dimanda: Vno andò da vn Confessore con scusa di confessarsi, ma non con in-
tentione veramente di confessarsi, ma con intentione di persuader al Confessore, qual-
ch'errore, o altra sorte di male, se il Confessore sia tenuto a tener secreto costui, & quel-
lo, che ha detto? Resp. di nò, che non è tenuto, ma anzi deue riuelarlo, come si fosse
per distrutione della Republica, o di qualche fameglia, & persuader al Confessor qual-
che heresia, & simile, perche questa è malitia, & non è confessione. Et l'istesso dirassi d'al-
cuni, che dicono qualche loro secreto, ouero gli fa giurare, dico che quel Cōfessore, non
è tenuto tenerlo secreto, nè meno altra persona, per uia di confessione, o di giuramento,
ma solo per uia di secreto naturale, perche questa, non è ueramente confessione, anzi ef-
fendo cose di male sarà tenuto a riuelarlo.

Medi. ibid.

10 Si dimanda: Vno voleva sposare una sua parente in grado proibito, senza dispen-
sa, perche l'impedimento era occulto: Et andò dal suo Curato per confessarsi, & gli
disse il fatto, come passaua. Il Curato lo persuase a non douerlo fare; Et lui gli disse,
di uolerlo fare: per laqual pertinacia, il Curato non lo uolse assoluere. Costui andò
uia, de li al quanti giorni, venite con la sposa in Chiesa, & con molta gente da nozze, &
gli disse, che gli debba sposare, poiche sono fatte tutte quelle cose, che si comandano dal
sacro Concilio di Trento. Se questo Sacerdote, gli deue sposare? Resp. di sì, nè deue, mon-
strare cegno, o segno di turbamento, per saperlo in confessione, & essere il peccato occul-
to, appresso gli altri, imperoche questo è minore inconueniente il sposargli, che scopri-
re, quello, che ha hauuto in confessione sacramentalmente.

11 Si dimanda: Vn Giudice fece prendere vn malfattore, & lo costituì, ilquale non con-
fessò cosa alcuna, & sapena, che s'era cōfessato dal tal Sacerdote, ilquale mandò a chia-
mar detto Sacerdote, & gli comandò sotto pena della uita, & di confiscatione di tutti i
beni, che gli dica quello, che lui sa, di questo malfattore, quello, che lui deue risponde-
re? Resp. Io non sò cosa alcuna di questo tale. Et se più lo stimolarà, gli può dire, Io non
sò cosa alcuna in confessione, & gli risponderà bene, perche quello, che lui sa in confes-
sione, non lo sa per dirglielo, ma per tenerlo celato. Et se el Giudice lo mettesse al tormen-
to, deue più presto morire in quello, che cosa alcuna manifestare. Ma esso Giudice mor-
talmente pecca; perche dico. Quod in confessione sciunt, nesciunt.

Medi. ibid.

12 Si dimanda: Vno in tempo di Quaresima andò a confessarsi, & il Confessore l'ascoltò
ma per cose ragionevoli, per all' hora non l'assolte, & passato il tempo di Pascha, forsi un
mese, & più, alqual per non esser assoluto: il Confessore non gli fece il bollettino da po-
terli comunicare: imperoche se gli faceva mentua: perche il bollettino mostra, men-
tre è confessato, d'essere ancora assoluto, & anco se gli daua il bollettino, lui nò tornerà
più a tuor l'assolutione, & non dando il bollettino il Curato presenta all' Ordinario gli
comunicati, & quelli che non sono comunicati, gli s'comunica; Et se il Confessore
dirà qualche cosa al Curato, riuela la confessione. Quello, che esso Confessore possi fa-
re? Resp. che il confessore senza pregiudicio del sigillo confessionale, lui potrà dire; per
hora non lo communicate, ne meno lo darete in nota; & non gli dire altro, (se bene il Me-
dina vuole, che gli aggiunga anco questa altra parola) perche non l'ho assoluto, essendo-
che l'assoluere una persona, può esser per molte cagioni. Ma a me questa sua opinione,
non piace: perche mostra pure non sò, che di riuelatione; Ma direi solamente per hora
non lo communicate, ouero fargli il bollettino hauerlo confessato, & non altro; Et se il
detto penitente poi, non ritornerà fra il tempo assegnatoli, impurifi alla sua malitia, & la
sciar ch' esso penitente, se ne pigli il fastidio. Et questo a mio giudicio pare il più spedien-
te, pur mi rimetto.

L'Autore.

Medi. lib. 2.
c. 4. §. 1.

13 Si dimanda: Vno si andò a confessare, & disse al Confessore cose di eresia, o di tradi-
mento della Republica, o di qualche peccato, che si trattaua il ben còe, & questo sapena-
lo per ragionamenti, da lui sentiti; ouero perche quello era pentito di far, quanto hauena
trattato con i compagni. Quello, che il confessore possi fare in questo, quando dal detto
penitente non gli bastasse l'animo a farlo, o per etier donna, o persona puill'anima: Et
che

che dica al confessore, che lo debba far lui per ello, perche gli dà licenza? Resp. che il con-
fessore mai questo deue farlo, per il gran legame del secreto della confessione, et andio,
che dopò gli lo dicesse fuor di cōfessione, o che gli facesse vna poliza, di sua mano, laqua-
le la debba dar al Giudice, & affronto del sacramento della penitèza, attento, che si potreb-
be sospettar da molti, che questo lui lo sapesse, per via di confessione. Ma deue cōfigliare
esso penitente, che lui istesso il faccia, o in parole, o in scrittura, che se non saprà, che scri-
ua, o faccia scriuere, & che dica, così, & così, & così. Et la porti al Giudice, o all' Inquisito-
re, dicendo. Io confessandomi, son stato consigliato dal mio Confessore a dirui, che io
facci questo. Et così per suo consiglio, & commandamento faccio, & dargli la scrittura.
Perilche mostrasi quanto deue esser circospetto, prudente, fauio, dotto, da bene, & ac-
corto il uero confessore, nè uada alla balorda, nè mai entra in proposito delle cose perti-
nenti alla confessione, nè da scherzo, nè da buon senso, si come molti fanno, & dicono,
ch'è lecito dire il peccato, ma non il peccatore, per laqual balordità poi, nascono molti
scandoli, danni, & dishonori, si come per esperienza, & scienza, io sò di molti casi, che so-
no successi, per essersi governati balordamente.

14 Si dimanda: Vno si andò a confessare, doppo confessatosi, & hauuta l'assolutione,
entrò in ragionamento esso Penitente, con il Confessore, inanti, che se gli leuasse da' pie-
di, essendo ancora inginocchiato, di cose pertinenti, & ragionate nella confessione, se
esso Confessore sia tenuto alla secretezze di quelle? Resp. di sì, perche se bene è finita la
confessione, è nondimeno vna cosa, come annessa a essa confessione, & però è obligato
esso Confessore a seruarlo, sotto sigillo di secretezze, come si fosse stato inanti, che gli ha-
uesse dato l'assolutione.

Medi. ibid.

15 Si dimanda: Si come ueramente è tenuto un Confessore, a tener secreto tutto quel-
lo, che si ragiona in confessione, se esso penitente, lui sia tenuto a tenerlo secreto. Et se
la penitente che gli uien data, la possi dire con altri? Resp. di sì, ch'è tenuto, nè può,
nè deue riuelare essa penitente, si come alcuni sciempij fanno, perciocche si fa ingiuria
al sacramento, & pecca, & se per beffar quella l'hauesse riuelata, mortalmente haureb-
be peccato. Et se per vanagloria, o giattanza, dicendo, io mi son confessato, & mi ha-
dato per penitente, ch'io digiuni, o ch'io faccia dir tante Messe, & simile, mostrò per que-
sta riuelatione di simil penitente, che lui habbia fatto qualche gran peccato, & fece ingiu-
ria al sacramento, & infamò se stesso. Però peccò mortalmente, ma non sotto quelle pe-
ne, ch'è tenuto il confessor sacerdote, della pena della uita, ma merita graue riprensi-
one, & grane penitente, deuesegli dare, acciò mai più habbia da riuelarlo, nè far ingiuria à
tanto sacramento.

L'Autore.

16 Si dimanda: Vn'Eretico marcio, andaua seminando molte eresie, laqual cosa, non sa-
peua altri, che'l suo confessore nel sacramento della confessione; Et benchè molte volte
di ciò l'hauesse ripreso, nondimeno, nè per minacci, nè per dolci ammonitioni, & simili,
non cessaua di male operare, & seminare; perliche esso confessore n'auuertì l'Inquisitore
del Santo Vfficio, se peccò? Respon. di sì, & mortalmente, & riuelò quello, che non pote-
ua, benchè fosse in offesa della fede di Christo, & in dannatione del prossimo, et andio,
che quello, o quelli hauessero distrutto in poco tempo la fede, perche in nessun caso è le-
cito scoprir la confessione, saluo (dico) in una sol cosa, che sarà, quando il penitente darà
licenza a esso confessore di farlo; nè meno questo farà sempre lecito farlo, nè ufar detta li-
cenza, che saria, quando tornasse utile notabile, a esso penitente, o danno probabile, &
notabile. Onde detto confessore, che quello ha denontiato, merita graui'sima punitione
poiche per nessun modo, cid doueua, nè poteua fare.

Medi. lib. 2.
c. 3. de sigil-
lo confessoris.

17 Si dimanda: Vno trouò vna scrittura, ch'era di N. in qual si voglia luogo, di sua ma-
no propria, doue era scritta, per sua sodisfattione, la confessione generale, ch'era per fa-
re. Laqual costui lesse, & lo disse, ouero la mostrò ad altre persone, se costui peccò? Resp.
di sì, & mortalmente, perche questa è strada alla confessione; Imperoche ini se gli contè
gò: o i peccati commessi da N. se il Prelato procedette contro di lui, che per questa uia
scopri le cose lette in quella carta, o le palesò, onde merita gran castigo, & ha commesso
sacrilegio, perche quantunque non fosse confessione, era uia alla confessione; Onde di
quà si può cōprendere la forza della secretezze della sacra confessione, onde replicò an-

Medi. lib. 2.
c. 4.

S. Agostino.

cora sia per qualche grauisima ruina, & distruttion di qual si voglia cosa, non si deue in conto alcuno le cose, che si trattano nella confessione, riuelarle in alcun modo, tenendosi sempre a memoria il detto di quel dottor santo. *Quod in confessione scio, nescio.*

Medi. lib. 1.
c. 4.

18. Si dimanda: Vno si andò a confessare, dopò confessato, il Confessore gli negò l'assoluzione: Onde costui mal sodisfatto, andò, & disse ad vn'altro, esserli stata negata l'assoluzione: Perilche vno andò al detto confessore, & gli disse: Padre, io non ci sapere, se è vero, che voi habiate negata l'assoluzione al tale, & perche? Voi hauete fatto male, a negargli l'assoluzione, & simil forte d'interrogationi, o parlari? Quello che douea rispondere esso confessore al detto? *Resp.* io non te conosco, ouero, io non so quello, che ti vogli dire: o ho fatto l'ufficio mio, io ho fatto quello, che ero obligato a fare, & nõ altro: ma voltargli le spalle, & questa sia la sua risposta.

Medi. lib. 2.
c. 4.

19. Si dimanda: Vna Donna, publica peccatrice, andò a confessarsi, & perche il confessore la trouò poco disposta, o per altra causa, gli negò l'assoluzione: Ma ella, come Donna di mal' affare, & per giustificarsi, mentre che'l detto Confessor comunicaua gli altri, si pose in circolo ancor lei, & voleua esser comunicata. Quello, c'hauea da far detto confessore? *Resp.* ella dimandando la comunione, il confessore altro non gli deue dire, So rella voi sete publica peccatrice, come tutto il mondo si, & non hauete ancora mostrato publica emendatione: però io non vi voglio comunicare. Et se ella diceffe, Padre non mi hauete voi confessata? & anco assoluta? egli non gli ha da risponderli, nè dirli di nõ hauerla confessata, o assoluta: Ma solamente finger di non vederla, & mandarla con Dio, & dirle, sorella, & non figliuola, io non so quello, che voi vi diciate, & scorrer via, comunicando gli altri, & lasciar quella, nella sua pertinacia, da fronte sfacciato, & da quella, ch'ella è, & non altro. Et se alcuno gli dimanda cosa alcuna, altro non gli deue dire, io non la conosco, nè so quello si dica, etian dio, che dal Superiore gli fosse comandato.

Medi. ibid.

20. Si dimanda: Vn peccatore secreto, si andò a confessare, & il confessore non lo volse assoluere, per causa ragionevole, & mentre, che comunicaua gli altri, costui si pose in circolo, & si volse comunicare ancor lui, se bene non era assoluto, il Confessore lo uide, & restò, nè sapena quello, che si fare; sapendo non hauerlo assoluto. Si dimanda quello, che si ha da fare? *Resp.* che essendo il peccato di costui occulto quantunque continuato, & non disposto alla conuersione; essendo secreto, il detto Confessore lo deue comunicare; perche non comunicandolo, farebbe un riuelar la confessione, poi che il peccato è occulto, essendo che Gesu Christo habbi fatto l'istesso con Giuda: & laiar il pensier del resto à quello, che l'ha d'hauere.

S. Matt. 26.

21. Si dimanda: Vno haueua commercio carnale con vna figliuola d'un Duca, del qual peccato confessandosi esso Penitente, riueldò detta cosa al Confessore, nè ad altra persona ciò disse, fuor che à esso Confessore, il quale per gratificarli con il detto Duca, fece una poliza inscritta, senza nome, & fece, ch'esso Duca l'hauesse nelle mani, laquale poi in effetto hebbe, subito fatto prendere detto fornicario, dopò molti tormenti mai uolse confessare, ma uolendosi esser conuinto, disse, che non gli era cosa alcuna che non sapesse il suo Confessore; perilche costituito detto Confessore, negò ciò sapere, ma che per una poliza uista à uno in mano indirizzata à lui, ciò seppe. Et riscontrata, o riconosciuta la mano fece ritenere detto Confessore, se detto Confessore peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente.

Coro. de. reiteratione confessionis. p. 1.
ma par. c. 2.
nu. 15.

22. Si dimanda: Ritrouandosi un marinaio con gran procella in mare, si confessò di tutti i suoi peccati à vn secolare, per non hauer copia di Sacerdote, fra li quali suoi peccati, confessò hauer commesso vn'omicidio. Onde scapolato il pericolo, uenne il Giudice in cognitione di detto homicidio, nè sapena in che modo procedere. Et intese, ch'il detto marinaio si confessò sacramentalmente, per paura d'annegarsi (auuenga, che non sia vera confessione) dal tale Laico; il quale lo costituì con giuramento, a douer dire la uerità di ciò, che lui sapena del tale homicidio; Et giurò non saper alcuna cosa; perilche lo tormentò, & confessò hauerlo hauuto in confessione, se peccò? *Resp.* di sì, & grauemente, imperoche lui poteua giurare senza peccato, & dire. Io non lo so. (Et poi tacitamente se guitare) alcuna cosa, per dirla a voi. Anzi con maggior vincolo sarà tenuto occultarlo, quando esso Giudice, per saper alcun secreto, l'hauesse con ingiuria tormentato.

23. Si di-

23. Si dimanda: Vno andò a confessarsi a vn Sacerdote di tutti i suoi peccati ma non così fine di accusarsene a Dio, nè per ricouerne l'assoluzione, ma con intentione di prouocare il Confessore a qualche peccato, o per inclinarlo a qualche sua voglia, & cattiuo pensiero, & per indurlo a commettere seco alcuna cattiuo impresa, o per consultarli d'alcun tradimento da farsi, o da proporsi alcuna seditione, & simile, se detto Confessore sia tenuto celar questa confessione? *Resp.* di sì, eccetto che alcuna di queste cose non ridondasse in pregiudicio, e danno del ben commune, o del quieto viuere vniuersale. Imperoche in questo caso non solamente lo può tener celato; ma nè anco lo deue tenere, ma anzi manifestarlo: Imperoche questa confessione non fu sacramentale, per mancarui l'intentione retta: onde non si deue sotto questo vincolo irrefragabile, occultare ogni cosa, massimamente simil cose, ma anzi scoprire quel tanto, che sarà necessario al ben commune, & al uiuer quieto vniuersale; si come per vn' esempio, che Soto mette, più chiaramente si come qui sotto intenderassi.

Coro. ibid.

24. Si dimanda: Vn Cardinale fece vna congiura contro il Sommo Pontefice, il quale per includergli dentro vn'altro Cardinale, nè sapendo in che modo, per non scoprirse, s'andò a confessare da quello, con intentione di tirarlo a se in questa congiura contra il Papa. Da li a certi pochi giorni, la congiura fu scoperta, & fu preso anche quello Cardinale, che sapena essa congiura sotto specie di confessione, & posto al tormento col giuramento, il qual negò non saper cosa alcuna, se peccò in non hauer confessato la verità, attento che ciò lui no'l sapena col mezzo della confessione sacramentale? *Respond.* di sì, & mortalmente, perche era tenuto a dirla, onde fu punito, ma la sua speranza l'assolse di alcuna parte d'essa pena, che meritaua, scusandosi, con scusa probabile, cioè lui hauer fatto, per saperlo in confessione; credendosi (essendoli corse tutte quelle ceremonie, conuenienti alla confessione, eccetto l'assoluzione) non douer esser tenuto manifestare detta congiura. Perilche solamente fu condannato a pena pecuniaria, per non hauer scoperto subito la congiura. Ma se ciò l'hauesse saputo sotto vera confessione d'accusarsi a Dio, di ricouerne la remissione, & l'assoluzione, in nissun modo & in nissun caso l'haurebbe potuto riuelar, etian dio che fosse stato vn caso di ruinar tutto il mondo, non che d'ammazzare un Sommo Pontefice; perche haurebbe commesso vn grauisimo sacrilegio, ancorche douesse morire crudelmente, piu tosto doueua morire, che mai confessarlo. Imperoche questo ci è diueterato per la legge diuina, & naturale. Perilche guardisi quel Sacerdote di non scoprire il peccatore con parole, o con segni, o con cegni, o sia in qual si voglia modo, perche questa è la vera sentenza de' Padri Santi.

Coro. ibid.

Soto. 4. sent.
dist. 18. q. 4.
art. 4.

S. Tho.

S. Tho. 4. s. 2.
dist. 21. q. 3.
art. 1.Soto. dist. 21.
q. 2.

Cano. in decretali. omnis strinusq; sexus.

25. Si dimanda: Vn Marito d'alcuna donna per sua sodisfattione si pose dietro vna gradella, per scoltar la confessione di sua moglie, fingendo d'esser Confessore, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & se riueldò essa confessione, molto più grauemente peccò: Ma io dirò bene, che sarà tenuto riuelar la verità a essa sua moglie, acciò quella di nuouo si confessi, per ricenerne l'assoluzione, al vero Sacerdote; perche altrimenti doppio peccato commetterebbe, benchè quella sarebbe assoluta, quanto a Dio, mentre starà in questa buona fede, ma staria in continuo peccato mortale. Et questo caso è accaduto à me proprio.

L'Autore.

26. Si dimanda: Vno essendo contrito, & pentito s'andò a confessare al Sacerdote sacramentalmente, & incominciò a far la confessione, dopò per alcuna cagione, sia qual si voglia, non finì essa confessione, se esso Sacerdote possi riuelar con l'occasione, detta mezza confessione, attento che non è terminata. *Resp.* di nõ, imperoche se bene non è terminata, resta pur l'obligatione del sigillo, perche quelli peccati, così smezati, son parte d'essa confessione sacramentale. Onde se dopò ritornasse esso Penitente a confessarsi del rimanente de' peccati, non gli accaderebbe ricominciar di nuouo a narrare i primi peccati, già accusati, ma seguitare, & congiungere else due parti, & accettare la penitenza, con il riceuimento dell'assoluzione.

Coro. ibid.

27. Si dimanda: Vno era solito andare a meretrice: Et hauendo sentito più volte a dirsi da certi ignoranti, che l'andare a meretrice, non era peccato. Costui s'andò a confessare al Sacerdote sacramentalmente, senza esser contrito di detto peccato fornicario, perche haueua animo di ritornarli ancora: Perilche gli fu denegata l'assoluzione; Oue ro gli fu denegata, per altra sorte d'impedimento; se il Confessore sia tenuto riuelar alcun

Coro. ibid.

Cap. Quod
quidem, de
pan.

alcun peccato di questa confessione? *Resp.* di no, imperoche ne per alcun difetto della contritione, o per altro impedimento, che'l penitente fosse intertenuto, o denegatali l'afsolutione, non per questo si dirà, che la confessione non sia sacramentale, & che non sia sotto quel vincolo irrefragabile del sigillo della confessione, nè meno se bene fusse anco alcun peccato ueniale, o altra cosa.

Coron. ibid.
Ricar. S. To
mas, 4. d. 21
Et anco al-
tri Dottori.

28 Si dimanda: Vn s'andò a confessare sacramentalmente, & mentre si confessaua vno gli passò li da canto, & scoltò a caso, oueramente a posta fatta alcuni peccati di quello; se costui sia tenuto tener secreto tutto, o parte di quello, *Resp.* che nel titolo del sigillo della confessione, si ha ditto, che qual si uoglia persona, è obligata tenerla: Di maniera, che come uno udirà alcuna cosa della confessione sacramentale, o casualmente passando, o malitiosamente, prestando l'orecchia; dirassi esser tenuto secreto, sotto pena di peccato mortale, nè farne mentione con cegni, o segni, o con riuolutioni di parole in qualonque modo. Et andio se fosse peccato ueniale, nè alcuna altra cosa deue dire, o gestire.

Coron. ibid.

29 Si dimanda: Vno seppe alcuna cosa per modo di confessione, cioè trouò una polizza, doue erano scritti tutti i peccati d'alcuno. Ouero fu intromesso alla confessione, come mezano, riferendo i peccati d'esso penitente al confessore, per non intendere esso confessore la sua lingua, & simili; se costui possi riuolare senza peccato, alcun peccato di questo penitente? *Respond.* di no, imperoche peccarebbe mortalmente, & meritarebbe graue castigo. Essendoche questi tali, tutti hano tenuti celare sotto sigillo di confessione, ma non però tanto, quanto esso confessore. Essendoche il sigillo della confessione uadi seguitando la ragione delle chiauì della scienza, laquale solo il Sacerdote ha di poter conoscere li peccati nel Sacramento Penitentiale. Lequali chiauì essendo Sacre, così parimente esso sigillo deue esser Sacro a esso Sacerdote, & con fede sacra deue seruar tutto quello, che gli uien detto in confessione, sotto pena di sacrilegio; li seculari dunque, perche loro non hanno queste chiauì scientiali, dico, la potestà di ligare, & sciogliere il lor sigillo non è sacro, & però non son tanto tenuti, come esso Sacerdote, ma solamente tutti li predetti, o altri simili peccaranno grauemente. Et più grauemente peccarebbe colui, che malitiosamente scoltasse alcun peccato, et andio che non lo riuelasse. Et molto più grauemente poi, quando gli scoltasse sotto la persona di confessore. Si come intendera si per li seguenti casi.

Ricar. Et al-
tri ut sup. c.

Inn. omnis
de panit. Et
semis.

30 Si dimanda: Vna donna s'andò a confessare, il marito dellaquale fingendo esser la persona del confessore, si pose nel confessionario ad ascoltarla per la gelosia, che quello haueua di quella, onde per uolersi certificare se l'ingannaua, l'ascoltò, se costui peccò? *Resp.* che non solamente peccò, per hauer fatto questa illusione, ma molto più grauemente peccò per hauerlo poi riuelato. Et così ancora l'istesso dirassi (come hauemo ancor detto) colui che fusse interprete d'alcun Penitente, & sono fatti Sacrilegi ma non tanto gran de, quanto sarebbe esso Sacerdote.

Coron. ibid.

S. T. Et al-
tri ut sup.

Coron. ibid.

31 Si dimanda: Vno scoltò alcun caso da un Confessore, ilquale si pigliò consiglio d'alcun dubbio, che haueua, senza far mentione della persona, & lo riuelò, se costui peccò? *Resp.* di sì, imperoche, a questa obseruauza del sigillo, non solamente è obligato esso confessore, a celare ciò, che si disse (dico) nella confessione sacramentalmente, ma anco qual si uoglia altra persona, ch'intenderà alcun peccato nella confessione, sia o casualmente, o malitiosamente, prestando a quella l'orecchia. Et così ogni altra circostanza, come sarebbe il luogo, il tempo, o altra cosa, che propriamente, o accidentalmente, direttamente, o indirettamente, potesse indurre in qualonque modo il penitente a notizia di colui, che scoltato haueffe, ouero che potesse cagionare alcuna sospitione, danno, o uergogna, o confusione, o altra cosa dannuole, o dishonoreuole a esso penitente.

Coron. ibid.

32 Si dimanda: Vn confessore hauendo scoltato alcuno in confessione, & essendoli narrato d'alcun homicidio fatto, con le sue circostanze, come a dire, N. imprestò il pugnale; P. mi disconsigliò, che non lo douesse fare, & simili altre circostanze, che faceuano bisogno narrare intorno al peccato commesso, lequali esso confessore narrò poi ad alcuni, in alcun luogo, per laquale narratua fu fatto giudicio, che fusse il tale, per il tale, & il tale inditio. Se esso confessore peccò, & riuelò la confessione? *Resp.* di sì, se bene

se bene è stato indirettamente, & commesse sacrilegio, se bene ha scouerito il peccato, & non il peccatore.

33 Si dimanda: Vn Confessore seppe in confessione sacramentale; per parole d'un suo penitente, alcuni contratti commessi fraudolentemente, o alcuni debiti d'alcuna terza persona, ouer crediti, o depositi, & simili altri negotij, doue era ascosto alcuna sorte di fraude, o d'inganno, o di furto, ouero usura, & simil'altro peccato; Dopò facendosi alcuna scomunica Papale, che chi sapesse, o notizia haueffe, che lo debba riuolare, se sia tenuto a riuelarlo? *Respond.* di no, et andio che siano simili peccati, & che di ciò ne sia fatta inquisitione, & monitione con scomunica da riuelarsi, imperoche questo stà sotto la medesima custodia del sacro sigillo, nè simile cose, si fanno per poter riuolare.

Coron. ibid.

34 Si dimanda: Vn Confessore riuelò alcune parole, che non erano appartenenti alli peccati, nè meno al peccatore potreu parturire alcun danno notabile, nè probabile, se peccò? *Resp.* di no, perche le altre parole, che si sogliono fare dentro la confessione, non essendo pertinenti alli peccati, nè al peccatore, non s'intendono esser serrate, & custodite sotto il sacro sigillo della Confessione. Ma io dirò ben questo, che per uiuere più cautamente, meglio sarebbe, ch'esso Confessore, per ogni rispetto tacesse, nè mai parlasse di cose, che si sono ragionate nella Confessione. Ancorche non si peccasse, quādo semplicemente con qualche occasione, si narraffe alcun peccato, per ilquale non si potesse sospettare, ch'il Penitente, per quello, ne fosse scoperto. Et come ho detto questo sarà consiglio sanissimo offeruare il detto di Santo Agostino dicendo. *Quod in confessione, scio, me scio.* Et questa è la vera via, di non parlar di cosa alcuna, che s'habbia detto, o trattato in confessione, perche i semplici si scandalizzano, dicendo poi le cose che si trattano nelle confessioni, non esser custodite, tanto santamente, quanto è il sacramento, per ilche si fanno lecito, non far la confessione netta, & integra, perche dubitano, che non siano si come à me è accaduto de' penitenti, che me l'hanno detto, & che per ināti si sono guardati confessar il tutto.

Coron. ibid.

St

Scoto. 4. di
21. q. 2.
Soto. 4. d. 18
q. 4. art. 5.

35 Si dimanda: Vn Confessore seppe alcuna cosa in Confessione, laquale dopò anco la confessione, dall'istesso Penitente fuor di Confessione lo seppe, ouero lo seppe per qualche altra via da altra persona: Delche essendone dimandato dal Giudice, come testimonio lo riuelò, se rompette il sigillo sacro d'essa confessione? *Resp.* di no, quando però nella sua depositione, non habbia deposto alcuna parola di più di quelle, che vdi fuori di confessione. Imperoche se alcuna cosa di più, quantunque piccola, gli haueffe aggiunto, per la confessione uditā, o ueramente, che quando dubbiosamente, quello, che per altra uia seppe fuor di confessione, l'affermaffe per cosa certa, per esserne certificato nella confessione, senza dubbio dirassi, hauer rotto il sigillo della confessione, & esser sacrilegio.

Coron. ibid.

Silu. uer. cō
fessio. 3. §. 5
Nau. cap. 8.
nu. 15.

36 Si dimanda: Vn Sacerdote, confessò un Penitente, & gli dette per penitenza, che douesse andar con la lingua per terra fin'al tale Altare all'hora, che partito sarà da lui subito; se riuelò, per questa penitenza publica, la confessione? *Resp.* di sì, quando altre persone in quel punto li fossero perche per detta penitenza mostrò alli circostanti, colui ha uer commesso qualche graue peccato.

Coron. ibid.

37 Si dimanda: Vn Sacerdote essendo in viaggio, per andare a Roma, con alcuni compagni. Vno de' quali la sera inanti si confessò dal detto Sacerdote; & tra gli altri peccati disse, come i suoi compagni haueuano determinato, quādo fossero peruenuti nel tal luogo, di uolerlo ammazzare. Per ilche il Sacerdote non uolse andare più inanti con quelli, se per questo suo fermarsi, lui habbi riuelato la confessione? *Resp.* di sì, per indiretta via, imperoche doueua la notte farfi da amalato, o prendere alcuna altra scusa di no poter andare più inanti, perche quelli altri subito giudicorno, questo trattato per quella confessione, fatta la sera inanti, & lo misero a rischio di scaccho matto, che quasi nō l'ammazzassero, per restar dal camino principiato, quando non haueffe saputo pigliare altra scusa apparente.

Ricardo.

Coron. ibid.

38 Si dimanda: Vn Sacerdote hauendo confessato alcuno, & essendo in compagnia d'alcuni disse. N. s'è confessato da mi, & m'ha confessato tutti i suoi peccati mortali, se riuelò la confessione? *Resp.* di sì, per hauer detto, che N. gli confessò tutti i suoi peccati mortali,

Coron. ibid.

tali, essendo che un'huomo si può confessare de' peccati ueniali soli, per non hauer peccati mortali. Hor quanti gli ne sono di questi ignoranti Sacerdoti, che dicono tal parola. ce, si come io ritrouandomi in vn circolo, dui, che in questo modo parlauano, ripresi, li quali ancora m'hanno da parlare. Dio gli dia lume. Ma s'haucse detto N.m'ha confessato tutti i suoi peccati, senza specificare, nè mortali, nè ueniali non haurebbe riuclato, poi che nissuno uiue senza peccato, almeno ueniale.

Coron. ibid.

39 Si dimanda: Vn Sacerdote hauendo confessato un suo penitente, disse in presenza di molti, N.m'ha confessato tutti i suoi peccati, o tutti i suoi ueniali, o tutte le sue minuzie, ouero disse. N. non hebbe altri peccati, che ueniali, & simili, se riuclò la confessione? *Resp.* di no, perche parlò in genere, nè gli è ignoranza, che tutti non sappia, nissuno poter uer senza peccato ueniale. Eccetto però, che non nominasse alcun peccato ueniale in particolare, perche all'hora commetterebbe errore, per hauer detto il peccato ueniale, in particolare.

Coron. ibid.

40 Si dimanda: Vn Sacerdote, scoltò le confessioni di due huomini; Et essendo questo Sacerdote con detti due penitenti in compagnia di alcune persone, disse, costui è vn grand'huomo da bene (mettendoli la mano su la spalla) ò che non ha peccati mortali, & simili altre parole, se reuelò la confessione? *Resp.* di si, perche dette ad intendere alli circostanti indirettamente, quell'altro esser gran peccatore, & schiuarfi di praticar con lui.

Coron. ibid.

41 Si dimanda Vn Sacerdote confessò un concubinario publico, ouero un'ufuraro, ouena publica meretrice, o qual si uoglia altra persona, che fosse publica peccatora, il quale disse; la tal persona s'ha confessata da mi, & m'ha confessato tutti i suoi peccati publici, se peccò, & riuclò la confessione? *Resp.* di si, che peccò, benchè non sopra alcuna cosa, ch'al mondo nò fosse nota, ma disse quello, che da tutti si sapeua chiaramente, non dimeno, dicendo dette parole, per hauerle udite nella confessione, fece ingiuria al sacro sigillo di questo sacramento.

Naua. ca. 8
nu. 10.

Coron. ibid.

42 Si dimanda: Vn sacerdote hauendo confessato alcuno, disse con alcune persone, lo ho confessato il tale, & non lo assoluto, se peccò? *Resp.* di si, imperoche indirettamente riuclò la confessione, perche uenne per questa uia a significare, quel penitente hauer qualche graue peccato, o essere scomunicato, & simile; & che per ciò non l'habbia potuto assoluere. Ouero hauendo detto non l'ho assoluto, perche non era contrito, o perche non ha uoluto restituir la si fatta cosa, o lasciare il tal peccato, o perche non m'ha uoluto obbedire, o perche haueua un caso riservato, & simile.

Coron. ibid.

43 Si dimanda: Vn Sacerdote hauendo confessato un penitente, nè hauendolo uoluto assoluere, fu dimandato da alcuno, perche non assoluto il tale? Voi hauerete hauuto il torto padre, perche il tale è un grand'huomo da bene, & simile. Et lui li rispose hauer fatto l'ufficio suo, che uolere uoi sapere, più uanti? se riuclò la confessione? *Resp.* di no, & hauer risposto prudentemente, nè in altro modo, si deue rispondere a questi tali arroganti.

Coron. ibid.

44 Si dimanda: Vn penitente essendosi confessato sacramentalmente, dal Confessore, gli fu imposto douesse fare la tal penitenza pubblicamente, o dimandar perdonanza a tutti, che ueniva in Chiesa il tal giorno a Messa, o uestirsi di sacco, mentre scolta Messa, la tal festa, o stia discalzo, & simile, se riuclò la confessione? *Resp.* di si, perche indirettamente pare, che scuopra qualche graue peccato di quello, significando alle genti, che perciò tal penitenza, gli sia data.

Coron. ibid.

45 Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato un penitente necessariamente per esser il peccato tale, che non si poteua far dimeno, che di far la penitenza in publico, se riuclò la confessione? *Resp.* che in questo li Confessori deueno essere molto oculati, accorti, & sagaci, di far sì, che non potendo far di manco, di non far la penitenza in publico, gli la deue imporre, che la facci in tal tempo, che le genti non si possono imaginare, quella penitenza, che colui fa, la facci per penitenza, ma per sua mera, & spontanea uolontà, perche non solamente non si deue dare inditio alle persone, colui far quella penitenza, per la grauezza di qualche peccato, ma nè meno si deue dare inditio, o da sospettare, nè anco la specie del peccato. Ma dico, che si faccino dette penitenze per sua diuotione, & simile dopo Pascha, o al tal tempo.

Si di-

46 Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato vna donna, gli dette per penitenza che douesse digiunare alcuni giorni, o li tali giorni, o tanti giorni. Il marito della quale, che hauea qualche pensiero di non esser andato a Cetuia, un giorno se n'andò dal Confessore, & così con una certa simplicità, burlescamente, gli dimandò, che sorte di penitenza soleua dare alle donne, che gabbauano i lor mariti? Al quale inconsideratamente risponendo di ille, soleuo dar digiuni per mortificatione della carne, & anco a gli huomini. Per ilche colui benissimo intese, perche la moglie digiunasse, & subito l'ammazzò. Se questo Confessore habbi riuclato la confessione? *Resp.* di si, per indirecta uia, & è fatto sacrilego, & homicidiario. Per tanto ricordo a quelli Confessori, che in consideratamente alle uolte parlano, essere accorti, come diano le penitenze, & come parlano, & con chi parlano.

Coron. ibid.

S.

L'Autore.

47 Si dimanda: Vn Sacerdote confessando un Penitente, il quale fece alcun peccato publico; Per ilche necessariamente bisognò li desse a fare la penitenza publica: secondo la terminatione del Sacro Concilio di Trento; se costui manifestò la confessione? *Resp.* per la predetta autorità di no, perche essendo fatto alcun peccato publico, deuesi fare anco la penitenza publica. Ma il Nauarro molto prudentemente distingue, dicendo. Il Concilio non parlare d'ogni penitenza, includendo in quella il foro interiore della conscientia. Ma deuesi intendere questa sorte di penitenza, quando il peccato sarà riconosciuto dal Giudice, seguitando la dispositione del Canone antico, nel cap. 1. de penitentia. Onde santamente esso Concilio termina, che li Vescoui possono permutare quella, da publica in secreta, nel foro penitentiale. Onde persuade alli Confessori, se tal sorti di penitenze publiche, si potranno fare commodamente dalli Penitenti, che possi esser senza sospetto di scoprire alcun peccato; & senza detrimento del sigillo, & ingiuria del sacramento, si faccino, altrimenti no. Il quale capitolo, così incomincia. *Apostolus monet, publicos peccantes, palam esset corripandos. Quando igitur, etc.*

Coron. ibid.

Sess. 24. ca. 8
de reformatione.

48 Si dimanda: Vn Sacerdote Curato hauendo confessato uno, per la confessione del quale seppe un legittimo impedimento, tra dui Parochiani, d'un lor matrimonio da celebrarsi, li quali andorno poi per tor la beneditione nouitiale: se ricusandoli, manifestò la confessione di colui, che tal impedimento gli riuclò? *Resp.* di si, che la riuclerebbe, ricusandoli, imperoche non li può ricusare. Et se il matrimonio sarà celebrato, non può, nè deue fare cosa alcuna, per il sigillo della confessione, eccetto persuaderli, che si astengano dall'atto uenereo, ma che cohabitino, come fratello, & sorella.

Coron. ibid.

49 Si dimanda: Vno Chierico essendo incorso in irregolarità, per cagione vn'omicidio commesso uolontariamente: Et il Vescouo hauendo saputo questo per uia di confessione, riuclatogli da un Penitente, che si confessò da lui. Il quale homicidiario uolendo ordinarli Sacerdote, perche speraua d'otener dopò un beneficio, & seruire a detto Vescouo: Onde quello ricusò ordinarlo, sapendo per uia di confessione esser irregolare, se peccò? *Resp.* di si, imperoche non gli poteua negare l'ordine, nè meno ricusarlo dalla sua seruitù, se non haurà altra giusta cagione di questa, ch'vdì in confessione, perche se ben lui lo fa per questa uia, è però obligato a ordinarlo, ne gli può in niuna maniera negare detto ordine, perche negandogli lui uiene a publicarlo, per la confessione, per uia indirecta.

50 Si dimanda: Vn Sacerdote Parochiano Confessore sapeua per uia di confessione solamente uno essere scomunicato, il quale mettendosi in circolo con gli altri per comunicarsi, il Sacerdote non lo uolse comunicare, se peccò? *Resp.* di si, imperoche in publico non lo doueua farlo discostare, ma si bene nel secreto, perche uenne a publicarlo per uia indirecta, & manifestare a molti quello, che forsi non si sapeua, che ciò non fece Christo, comunicando Giuda, benchè fusse in peccato, ma però solamente si sapeua da esso Christo, & non da altri, per non essere ancor publicato; Et l'istesso doueua fare detto Sacerdote, non essendo quel publicato dal Giudice, nè per scienza notabile, ma solamente da lui per uia di confessione, & però lo doueua comunicare, essendo in publico con li altri, nè discostarlo, poiche non se potea auuertirlo, & dissuaderlo.

Coron. ibid.
Scoto cò mol
ti altri.

51 Si dimanda: Vn penitente essendo accusato ingiustamente d'alcuna calonna, nè potendosi per altra uia difendere dette licenza al suo confessore a douer dire la uerità di ciò, che lui sapeua di questa calonna, & esso Confessore reuelò ciò, che di questo fatto

Coron. ibid.
S. Tho. Ric.
S. Bona. pa.
lud.

Resfella.

fatto sapera, se peccò? Resp. di no, imperoche può il Confessore pubblicare alcun peccato, ch'hauesse vditto in confessione, quando un penitente per giusta cagione li dà facilità di poterlo dire col tale, o col tale, per alcuna vtilità, o beneficio d'alcuno, o per fuggire alcun scandolo, quando però non fusse per seguirne vn'altro. Ma non passi più inau di quello, che li vien dato licenza. Et molti altri Dottori vogliono, che ciò se li debba ridire dal Penitente fuori di confessione. Laqual cosa io insieme col Corona non laudo, perche si fa, ch'il peccato non sia più sotto obbligo di sigillo, quando sia vditto fuori di confessione, ne, imperoche il Confessore se ne fa padrone da sua posta, quando vorrà, *totes quatenus*. Ma ordinato in confessione, quello non può vscir dall'ordine datoli, però non è bene dir gli fuor di confessione ogni sorte di peccato, massimamente quando fusse graue.

Coro. ibid.

Si dimanda: Vn Confessore hauendo confessato alcun Penitente, nella quale confessione ne intese, che N. haueua fatto il tal peccato, con detto Penitente. Et confessando dopò anche N. che era stato partecipe con detto Penitente, ilquale N. non confessò detto peccato partecipato col detto. Onde, il detto Confessore l'interrogò di quel peccato, se publicò la confessione di quel penitente. Resp. se detto Confessore ciò hauesse fatto con tal prudenza, che N. non se ne habbi potuto scandalizare nè accorgersi della confessione fatta da quello dirassi di no. Ma se per forte N. se ne fusse accorto ciò hauerglielo detto quel Penitente, & che se ne sia scandalizzato, dirassi hauere fatto male, & hauer publicato la confessione, & rotto il sacro sigillo del Sacramento. Perilche bisogna, che vn Confessore sia molto circospetto, & prudente, & in questo caso io direi che alle volte alcune circostanze, si deueno tralasciare, quando da se esso penitente non se confessasse, pur mi rimetto, perche il carico della confessione è pericoloso.

Coro. ibid.

Si dimanda: Furno alcuni giouani, liquali il venerdì di Carneuale, o il primo di Quaresima, mangiarono alcune galline di compagnia, che gli auanzorno il giovedì grasso di sera, o la sera di Carneuale, liquali poi, quando fu la settimana santa, due di loro si confessorno di questo peccato. Et andando l'altro per confessarsi, mentre s'inginocchiua, il Confessore gli disse, Ancor tu sei stato vno di quelli che mangiasti le galline, che ui auanzò la sera di Carneuale? se riuelò la confessione? Resp. di sì, & ha rotto il sigillo, & ha fatto sacrilegio; Etiandio che gli l'hauesse detto meza confessione, perche col dir di quelle parole publicò la confessione de gli altri due.

Coro. ibid. Offic. de pen. & remis.

Si dimanda: Vn Confessore hauendo per le mani un caso molto difficile, nè potendo lo da se risolverlo, si consultò con alcuno piu dotto, & pratico di lui, & come si deueua governare intorno a questo caso, se rompere il sigillo della confessione? Resp. di no, quando però il consulto sia stato fatto con tal prudenza, che non se sia uenuto in notizia del Penitente, imperoche quando si fusse leuato dal confessorio, essendoli dinanti, o qualch'un'altro, & si fusse andato a consultare, & riceuuta la consulta, tornasse nel confessorio, & li dicesse quello che hauesse da fare, dubiterebbe, che non hauesse rotto il sacro sigillo della confessione. Etiandio che non fusse quel Penitente, haurebbe dato lo spetto, che fosse quello, sì al consultore, & si anche alli circostanti. Auuertano dunque essi confessori di non cascare in questi errori, così sciocamente, massimamente quelli, che ascoltano le confessioni nelle Chiese Cathedrali, doue stanno a sedere molti Penitentiarij, o mandasse esso Penitente da quello, darebbe ad intendere alli circostanti, quel penitente hauer qualche graue peccato.

Coro. ibid.

Si dimanda: Erano alcuni Confessori in piazza, liquali ragionauano tra di loro delle confessioni vditte, dicendo, senza guardarsi da secolari; Io ho confessato vna donna, laquale m'ha detto così, & così; ouero, io ho confessato vn Soldato, che disse hauer fatto la tal cosa, & simili ragionamenti, dopò si cacciorno a ridere, se per simili parole, atti, gesti, cegni, rompano il sigillo della confessione? Resp. di sì, & peccano grauemente, oltre il scandolo, che danno a secolari, liquali poi dicono, che vi pare? andateui a confessare da tali Sacerdoti? Onde grauemente, meritano esser puniti; Imperoche per simili, & altri modi di parlare, facilmente si potrebbe venire in cognitione del Penitente, poiche essendo nella medesima Città, non è gran cosa, che si potesse indouinare, chi fosse quella persona, perche si conoscono, liquali meritano gran riprensione, & punitione, & commettono gran sacrilegio, perche per il minimo castigo, bisognaria deponerli tutto tempo

Innoc. in summa de pen. & remis. S. in quotenet Cap. sacerdos. de pen. dist. 6.

tempo di sua vita, con grand'ignominia, come a fuggitiuo, peregrinasse per il mondo. Ouero alcuna altra pena, con dtruderlo in vn monasterio perpetuamente.

56 Si dimanda: Vn Sacerdote veduca tagliarsi la testa a vn gran Signore per vn homicidio, delquale n'era falsamente imputato, & detto Sacerdote, veduca farsi questa ingiustitia, contra di quello, ilquale seppa in confessione, quello esserne innocentissimo, nè volse palefare l'homicidario inteso in confessione, per saluar la vita a quel Signore, se peccò per no hauerlo palefato? Resp. di no, anzi haurebbe peccato, quando l'hauesse palefato, per foccorrere all'innocenza di quello, perche per modo alcuno non è lecito riuelar la confessione, per euitar qual si voglia danno, benchè fosse heresia seminata; Eretto nelli casi predetti, al caso 47. 48. & 49. Et questa è commune opinione di tutti i sacri Theologi (se bene vn'altro vuole, che per souenire a qualche grã pericolo, che fusse per risultare nella Santa Chiesa, quello si dourebbe riuelare, con licenza del Superiore, dicendo che questo non sarebbe romperlo, ma violarlo) laqual opinione è stata da tutti reprobatà, & è opinione falsa.

Coro. ibid.

Alfiodore se in ca. de confessione.

57 Si dimanda: Vn Penitente, ilquale seminaua non solo in vna Città alcuna Eresia, ma etiandio in molte, & erano ripiene molte città di questa Eresia, vno de' quelli, ch'haueua accettata detta heresia, tocco dal Spirito Santo, si pentì, & andò a confessarsi dal Prelato, o da altro. Sacerdote, & riuelò questa semina d'heresia fatta da vno chiamato N. se esso Prelato, o Sacerdote riuelasse questo fatto hauuto in confessione, peccarebbe? Resp. di sì, & grauemente, imperoche per alcun modo non deue publicar alcun di quelli tali, degni di mille, & mille morte, per rimediare a tanto male, perche si distrugerebbe la confessione, laqual cosa farebbe vn maggior male nella Chiesa di Dio. Ma piu tosto deue persuadere esso penitente, che lo facci astenere, con minacciarlo, & simili altri modi, acciò riueli il caso.

Coro. ibid.

Nota bene questo passo.

58 Si dimanda: Vn Penitente promise tradire la sua Città, & darla in mano d'Infideli di notte, laqual teneuano assediata, della qual cosa se ne confessò sacramentalmente al Sacerdote, se esso Sacerdote reuelasse questo fatto, peccarebbe? Resp. di sì, & grauemente, perche come hauemo detto, non si deue riuelare alcuna cosa di quello, che s'ode in confessione, etiandio d'hauer vditto simil tradimento, & altra forte simile di mali, o pericoli, che corressero per la Città; & deue dissuadere esso Penitente da questo. Ma direbbei allhora esser lecito, quando con prudenza si potesse auisare il Principe, o Prelato a custodir bene la Città, che non soprauenghi qualche pericolo, ma in tal modo, che non se potesse uenire in cognitione dell'Autore penitente. Ma auuertisca poi non gli interuenghi alcun male a lui, o ad altri per la gelosia della Città, o insolenza d'alcuni Signori irreligiosi. Acciò non gli interuenisse, quello, che interuenne a M. Agostino Milanese dell'Ordine di S. Dominico, & a molti altri, che dir potrei: vedasi la Corona, che gli recita. Et questo basti, che nè auco il Papa se lo sommandasse a douer riuelar la confessione, per qual si voglia cosa, non si deue vbidire, perche ciò è proibito per legge diuina, il riuelar la confessione sacramentale, sopra laquale la Chiesa non può dispensare: si come tengono i Sacri Teologi, & particolarmente Sorò.

Coro. ibid.

In 4. d. 18. q. 4. art. 5.

59 Si dimanda vltimamente: Vn Sacerdote essendo stato prodotto per testimonio, doue essendo sforzato con giuramento, & con tormento a douer dir la verità d'vn tradimento, & con minacci di morti, se lo deue dire, per non giurar falso; essendo che niuno sia tenuto per custodir la fama d'altri, offendere la sua propria coscienza? Resp. di no, come altroue ancora ho detto quando sacramentalmente ciò sapesse, & piu presto deue morire, che riuelarlo, & deue in questo scornare il Giudice, dicendoli, non bisogna di ciò risponderti, ouero io non lo so perche il giuramento in ciò non è violato.

Coro. ibid. Ricar. 2. d. 21. ar. 4. q. 1.

60 Si dimanda: Vn Sacerdote ragionando con vn suo Penitente, ilquale gli diceua, ben caro Signore, quel caso, che v'ho confessato questa Quaresima in confessione, hauctelo consigliato, ui par che si debba far così, & col fuor di confessione esso Confessore, ragioni con detto suo Penitente, recitaua di nuouo a quello, tutto quello riceuete in confessione, & il consulto, ch'haueua fatto, & tutto con esso Prelato, o altri, se peccò, & riuelò la confessione? Resp. di sì, perche tutto quello, che s'ha trattato per inanti, s'ha trattato sacramentalmente, & non amicamente: Onde per modo alcuno il Confessore, deue dire a esso Penitente quello, che da lui si ha riceuto sacramentalmente, ma la sciar

L'Autore.

fiar, che lui gli recita il tutto, fuor di confessione, & in questo modo potrà poi ragionare, o trattar d'alcuna cosa, ch'haueffe riceuuta sacramentalmente, poiche per questo uo uo ragionamento, si scioglie quello, che s'ha riceuuto nella cōfessione. Et questo sia detto a bastanza d'esso sigillo della confessione, legame, & catena tãto potente, forte tenace, & stretta, che per muna forza humana si puo sciogliere.

Della Simonia.

Cap. CCCXVIII.

Vedi anco Reliquie. Rinonza de Beneficij. Beneficij. Beneficiati. Dire, o Celebrar Messa. Distributione de Beneficij. Elettione. Ambitione. Vanca. Er Ius Patronato.

S O M M A R I O.

- Per quante cose si possa riceuere le cose temporali, accio non sia simonia, uedi al caso 85.
 Simonia, che cosa sia, come si commetta. uedi lo anco al caso 157.
 La cosa spiriale, che si compra, ouende, in quanti modi si dica, & quali, donde dipenda.
 Il prezzo, come si deue intendere, & con quante regole si conoscerà questa simonia, & quali.
 Il Sacerdote, per non commetter simonia, come si deue obligare le sue fatiche, arte, ouero ufficio, & ministracione, & a che si possa obligare.
 Quante, & quali cose gli uogliono, a far che sia simonia, & come non sara simonia.
 Colui, che da alcun prezzo, sotto nome di realta aiuto, &c. implicitamente non è simonia, & perche.
- 1 Colui, che da alcuna cosa sotto nome di prezzo esplicitamente, come lodi, presentii, adulamini, &c. è simonia, & come non sara.
 - 2 Colui, che desidera hauere alcuna cosa temporale, per prezzo, quando sia simonia, & quando no.
 - 3 Colui, che dona alcuna cosa, per hauere alcuna sorte di cosa spiriale, fa simonia.
 - 4 Colui, che fa patto, è conuentione per ottenere alcuna cosa spiriale, benchè non l'essequisca, fa simonia, & perche.
 - 5 Colui, che dona alcuna cosa al Consultore del Vescouo, accio gli dia qualche beneficio, esso Vescouo non pecca, ma solo esso Consultore, & perche.
 - 6 Colui, che desidera hauer alcun beneficio, & ingresso dal Prelato, et dona alcuna cosa al Camariero, o altri, non fa simonia, & perche.
 - 7 Colui, che dona alcuna cosa, a qualouque del Prelato, per ottenere alcuna cosa fa simonia.
 - 8 Colui, che fa hauere alcuna cosa spiriale, o ecclesiastica, & dona alcuna cosa a qualche suo amico, accio l'aiuti, fa simonia.
 Colui, che prega, o fa broglio, per alcun suo parente, o amico, o altri per farli dare alcuna cosa sacra pecca.
 Colui, che corrompe il Prelato, con doni pecca, & fa simonia.
 - 9 Colui, che serue ad alcun Prelato, o capitolo per hauer alcun beneficio, non fa simonia, & perche, ma non la sento.
 - 10 Colui, che per ottener alcun beneficio, altra cosa, s'offerisce d'insegnare, fa simonia, & perche, & quando.
 - 11 Il prelato, che patuisce di dar alcun beneficio ad alcuno, dopo si pente, non dimeno per dimenticanza gli lo conferisce pure, non pecca, & quando peccaria, & perche.
 - 12 Il prelato, che si serue d'alcuno sin tanto gli sia prouisto d'un beneficio, non fa simonia, & perche.
 - 13 Colui, che dona alcuni beni stabili a sacerdoti, con patto gli sia fatta una Chiesa in quelli, & se li celebri Messa, non fa simonia, & perche.
 Colui, che dona oro, & argento, o paramenti, o che s'istituisce alcuna capella, non fa simonia, & perche.

II

- 14 Il Sacerdote, che pattuisce con alcuno, che uoglia far due messe, pecca, & fa simonia, & perche.
- 15 Il Sacerdote, ch'è ricercato a doner dir messa, & ricerca la mercede, o prezzo, pecca, commette simonia, & perche, & quando gli sia lecito.
- 16 Colui, che dona, danari, o altra cosa al sacerdote, accio gli dica una messa, & l'accetta, non fa simonia, & perche.
- 17 Il Predicatore, che cerca di catar beneuolenza col mondo, per qualche sua particolare utilita, non fa simonia benchè ad alcuni para di sì.
- 18 Colui, che dona beni di qualouque sorte ad alcuna Chiesa, per esser fatto canonico o altro, pecca, & fa simonia, & perche.
- 19 Il chierico, che dimanda danari per la sepoltura, piu d'una, che d'un'altra pecca, & commette simonia, quando, & perche.
- 20 I chierici, che per commodità loro, o d'altra cosa, permutano i lor beneficij, peccano, & commettono simonia, & perche.
- 21 Il chierico, che uende la giuriditione delle sue entrate, o sia decime, o quartese, o altro pecca & commette simonia, & perche.
- 22 Il Sacerdote, che dimanda danari da comprar hostie a colui, che vuol far celebrare messa, pecca, & fa simonia, benchè fosse poca cosa.
- 23 Colui, che uende alcun patronato in qualouque modo, pecca, & fa simonia, & perche.
- 24 I Sacerdoti, che s'accordano insieme di dir messe scambienolmè e l'uno nella tale Chiesa doue lui habbia Beneficio, o Mansionaria, & l'altro nell'altra per loro commodità commettono simonia, & perche.
- 25 Colui, che uende il suo uoto, con patto, o prezzo, o promesse, o preghi, o amicitia, o minaccia per qualche beneficio, o titolo, pecca, & commette simonia, & perche.
- 26 Quei chierici, che sono in dispareri, per far alcuna elettione, & si conuengono insieme con patti, o con promesse per eleggere chiunque a lor piace, peccano, & commettono simonia.
- 27 Quei chierici, che uogliono rimontiare, o riceuere alcun beneficio a pensione, & con promesse di dar tanto, & tanto, commettono simonia, & peccano.
 Il Chierico, che spontaneamente promette pagar pensione di alcun beneficio, commette simonia, & perche.
- 28 Il chierico, che per andare a leuare, un corpo di casa, & per portare una tal croce, uoglia tanto, fa simonia, & pecca, & perche.
 Il chierico, che fa mercato per metter alcun funerale nella tal sepoltura uoler tanto, & nella tale tanto, commette simonia, & perche.
- 29 Il Chierico, che per ascender a qualche grado, o titolo simula esser de buona uita, pecca, & robba la lode humana, & perche.
- 30 Il Religioso, che dice l'ufficio, o celebra per le quotidiane distributioni, o limosina, o per alcun beneficio, commette simonia, & perche.
- 31 Colui, che per ottenere alcun beneficio, dona alcuna cosa ad alcuno, accio preghi, o facci broglio col Prelato, per fargli hauer alcun beneficio, commette simonia, & perche.
- 32 Colui, che non rinonza alcuna sua spettatiua, o riserva, per qualche beneficio, o pensione, commette simonia, & perche.
- 33 Colui, che rinonza alcun beneficio a fauor d'alcuno, d'accordo per qualche donatiuo, commette simonia, & perche.
- 34 Colui, che pattuisce di rinontiar alcun suo beneficio, a compiacenza d'alcuno, quando lui gli compiacca di rinontiar il suo al tale a sua compiacenza commette simonia, & perche.
- 35 Colui, che fa seruii al Prelato gratis, o gli presta danari, con intentione, ch'un giorno gli doni un beneficio, pecca.
 Colui, che ha rinontiato il beneficio al Prelato, perche gli pareua hauer commesso simonia, & il Prelato di nuouo gli lo concede, non pecca, & perche.
- 36 Il Chierico, che sposa alcuni, & si fa pagar la messa manni, o dopo, con dolce parole, commette simonia, & perche.
- 37 Il Chierico, che sta in choro per le distributioni quotidiane, commette simonia, & perche.

- 38 Colui, che per commessione del Papa fa alcuna cosa, che sia simonia, non pecca, & perche.
- 39 Colui, che dubita, che'l Confessor non l'assolua d'alcuni suoi peccati, & li dona danari in un tratto, commette simonia, & anco il Sacerdote. Et quello, che deue fare esso Confessore uerso questi tali, & perche.
- 40 Colui, che dona alcuna cosa spirituale, o sacramentale per prezzo, o per dono, commette simonia, & perche.
- 41 Colui, che da danari, o altra cosa, & dice al Sacerdote, tolete dite tante Messe, & pregate Dio per mi, commette simonia, quando, & perche.
- 42 Colui, che dice, Reverendo quanto si da a far dire una Messa, o quanto volete, che ui dia, che cosa volete, ditemi tante Messe, commette simonia, & perche, & quello, che deue fare il Sacerdote.
- 43 Colui, che dice, & ha in mète di dare a un Sacerdote tanti danari, acciò gli dica tante Messe, o che prega Dio per lui, & simili, commette simonia, come, & perche.
Colui, che dice al Sacerdote, che gli dica tante Messe alla settimana, o al mese, o s'accorda con quello, in qualunque modo commette simonia.
Colui, che fa conuentione con Sacerdoti, che gli dica le messe di S. Gregorio, o della Madona, o i sette Salmi, o altre orationi, commette simonia, pecca, & perche.
- 44 Colui, che fa dir messe, o altri ufficij, sposare benedir Chiese, campane, & simili, & dona alcuna cosa temporale per la spirituale, come pecca, & commette simonia, & quando non sarà peccato.
- 45 Il Sacerdote, che toglie per il suo uiuere un tanto per messa, pare che non pecca, & perche.
- 46 Colui, ch'ordina, gli siano dette 24. o più messe, lasciando il carigo al Curato, nè da alli celebranti un marcello, secondo la tansa dell'Ordinario, pecca, & perche.
- 47 Coloro, che fanno conuentione d'alcuna cosa spirituale, dando alcuna cosa temporale, pecca, ma non s'incorre nella simonia, fin che non s'ha riceuuta la temporale, & perche.
- 48 Colui, che fa pratica con alcuno di far dare, o rimontare alcuno beneficio ad alcuno, & gli da, o dona alcuna cosa, senza saputa d'esso recipiente, pecca, quando, & perche pecca esso recipiente.
- 49 Colui, che riceue alcun beneficio, & dona ad alcuno, acciò non lo molesti, alcuna cosa, pecca & perche.
- 50 Colui, che ha uolontà di uendere, e comprare alcun beneficio, nè segue l'effetto, pecca, ma non commette simonia, & quando la commette, & sia tenuto rimontarlo.
- 51 Colui, che compra alcun beneficio, & conta li danari, dopo si pente, pecca, & commette simonia imperfetta, & quello, che deue fare per la censura.
Colui, che pattuisse, & fa conuentione, benchè non conti li danari, commette simonia, & perche.
- 52 Il chierico, che riceue alcuna cosa per la ministracione de' Sacramenti, unita a cosa spirituale, commette simonia, & perche.
- 53 Colui, ch'ha d'andar lontano a dir messa, o ministrare altro Sacramento, riceuendo alcuna cosa, non pecca, & perche.
- 54 Colui, che per leggere, o insegnare, riceue per patto, inanti che legga, o insegni alcuna cosa, pecca, & commette simonia, & perche.

Della Simonia Reale, & Mentale, & promissoria.

- 55 Il Chierico, che per scommunica rimonta il beneficio ad alcuno per non perder li danari si mesi, pecca, & commette simonia, & perche.
- 56 Colui, che per promouere ad alcuna dignità ecclesiastica uno de' suoi tacitamente promette pagar certo debito di danari in qualunque modo, sotto specte di carità, commette simonia, & perche.
- 57 Colui, che per hauere alcuna dignità ecclesiastica, promette pagare certa quantità di danari, commette simonia, & perche.

II

- 58 Il prelato, che da alcun beneficio per la seruitù, & il seruo per riceuer alcun beneficio, commettono simonia tacita, & mentale.
- 59 Colui, che dà, o promette pagar alcuni danari, per qualche beneficio uacante, commette simonia.
- 60 Colui, che da alcun beneficio per danari, a tempo terminato, commette simonia.
- 61 Colui, che con adulationi ottiene alcun beneficio, commette simonia.
- 62 Colui, che promette pagare alcuni crediti al prelato, quando gli conferisca il beneficio del tale, ch'era suo debitore, commettono simonia.

Della Simonia, Conuentionale, Reale, & Mentale.

- 63 Colui, che per riceuere alcuna cosa ecclesiastica, o spirituale da alcuna cosa, o spera riceuere per essa cosa spirituale, commette simonia, come, & perche.
- 64 Il confessore, che desidera spesso alcune cose, o atti spirituali, per auaritia, & guadagno, pecca, & commette simonia.
- 65 Il Curato, che desidera molto guadagnare per la morte d'alcuno, pecca, & commette simonia, oltre la restituitone.
- 66 Colui, che per prouedere alla sua necessitá dona alcuna cosa al prelato, che sà non uoler cõferir beneficij senza dono commette simonia, come, & perche.
- 67 Il vescouo, che riscuote i legati delle messe da dirsi, & le fa dire da i promossi a gl'ordini, commette simonia, & perche.
- 68 Il prelato, che da alcun beneficio per hauer qualche fauore da quello, o acciò facci qualche donatiuo a suoi, commette simonia, & perche.

Della Simonia conuentionale.

- 69 Il vescouo, che per un'opera illecita carnale, o di qualunque sorte, promette, & da alcun beneficio, commette simonia, & pecca grauissimamente.
- 70 Il vescouo, che per una cosa illecita riceuuta da alcuna donna, o da altri, conferisce alcun beneficio, pecca, ma non commette simonia, & perche.
- 71 Il vescouo, che da alcun beneficio in petto di terza persona, con patto, quando suo nepote sarà grande, gli lo debba rimontare commette simonia, & perche.
- 72 Il vescouo, che da alcun beneficio a parenti, o ad altri affectionati indegni, & non atti, commette quasi simonia, & grauemente, pecca, & perche.
- 73 Colui, che insegna la sacra Theologia per danari, non commette simonia, & perche.
- 74 Colui, che consiglia alcuna persona ecclesiastica per danari, non commette simonia, & perche.

Della Simonia de' Sacramenti, & atti spirituali, & caritatiui.

- 75 Il Sacerdote, o altri, che non uolle fare opera caritativa in consolar gli afflitti, senza premio, commette simonia, & perche.
- 76 Il Sacerdote, che per ministrare i Sacramenti, uole alcuna cosa, quando, & come, commetta simonia, & perche.
Il Sacerdote, che non uol ministrare i Sacramenti, senza premio, commette simonia, perche come, & quando.
- 77 Il Sacerdote, che uole esser pagato, prima che ministra i Sacramenti, commette simonia, & grauemente pecca.
- 78 Colui, che per esser battezzato, paga il Sacerdote, che lo richiede, non commette simonia, nè pecca, & perche.
- 79 Colui, che per battezzare una creaturina, dona alcuna cosa al Parocho, che non lo uol battezzare, non commette simonia, ma esso Parocho, pecca, & perche.
- 80 Colui, che dona alcuna cosa al Parocho, acciò gli battezzare la creatura, & la battezzare lui, non pecca, & santamente fa.
- 81 Il Sacerdote, che non è Parocho, non uolendo ministrare i Sacramenti senza premio, non pecca, come, & quando.

K k 2 L'Infidèle,

- 82 *L'Infidèle, che per esser battezzato dona alcuna cosa al Sacerdote, pecca, & commette simonia, nè riceue la gratia.*
- 83 *Il Sacerdote, per hauer molte limosine, sta a ministrare qualouque sacramento piu in un luogo, che in un altro, pecca, & quando commette simonia, & perche.*
- 84 *Il Sacerdote, che per penitenzia impone il far dir Messa, o far limosine, per conuertir se in lui, come, quando, & perche commetta simonia.*
- 85 *Il Sacerdote, che per fare alcun atto spirituale, come, mostrar reliquie, leggere l'Euangelo, et simile, e vuole esser pagato, pecca, & commette simonia.*
- 86 *Il Sacerdote, che non uolle far cantare alcuna messa, o altro atto spirituale, senz'a premio, come, & perche pecca, & non pecca, ne commetta simonia, & perche.*
- 87 *Il Sacerdote, che dimanda alcuna cosa, per cantare la Messa, o fare altri atti spirituali, per suo uiuere, & de' collegi, quando, & perche non commette simonia.*
- 89 *Il Sacerdote, che uol sapere da alcuno, che uolle far dir messa, quanta limosina gli uoglia dare, come, & perche non pecca.*
- 90 *Il Prelato, ch'ha terminato salario fermo per le messe annuali, a sacerdoti, non pecca, & perche.*
- 91 *Il Sacerdote pouero, che fa conuentione per dir messa con alcuno, come pecca, & non commette simonia, & essergli lecito.*
- 92 *Il Sacerdote curato, che dimanda alcuna cosa per fare il sacramento del Matrimonio, commette simonia, & perche, & quando non pecca.*
- 93 *Il Sacerdote, che troua, o fa pagare piu di quello, che non è concesso per l'amministrazione de' Sacramenti, o piu per il suo uiuere, o per altra cosa, commette simonia, & perche.*
- 94 *Quel sacerdote, che troua alcuno abuso simoniaco, ne toleua, commette simonia, & perche.*
- 95 *Al Parocho, alquale è concesso il pattuire la sepultura de' funerali, esser lecito, come, perche, quando, con chi, inanti, ouer dopa.*

Della Simonia per atti spirituali, & fatica del Sacerdote.

- 96 *Al Sacerdote esser lecito pattuire alcuni atti, o ministero spirituale, & perche. Il sacerdote, che pattuisce l'amministrazione d'alcuni atti spirituali, come, & perche pecca, & quando.*
- 97 *Il sacerdote, che non è tenuto dir messa, o ministrare alcun Sacramento, può pattuire per sua fatica, l'amministrazione di quelli, & perche.*
- 98 *Il sacerdote, ch'è ricercato a ministrare alcun Sacramento, & uol far patto, commette simonia, & perche.*
- 99 *L'infidèle, che per tema di pouertà, teme farsi christiano, come pecca.*
- 100 *Il sacerdote, che pattuisce con i popoli per il nuouo, & inusitato uso, a ministrargli alcun atto spirituale, non pecca, & perche, & quando pecca.*
- 101 *Il Parocho, che fa conuentione, portar piu una Croce, ch'una altra, o far processioni funerali, & simile, commette simonia, & perche.*
- 102 *Il Parocho, che fa alcuni funerali soliti, ouero insoliti, & se li da maggior premio del solito, & l'accetta, perche non pecca. Il Parocho, che cerca di rimouere alcune pompe funerali, & offerisce alcuni suffragij estinatti, fa bene, & non pecca, & perche.*
- 103 *Il Prelato, che fa legge sopra alcune dispense per danari, commette simonia, & perche.*
- 104 *Il Predicator, che pattuisce per predicare, commette simonia, & perche.*
- 105 *Il Predicator, che per hauer buona elemosina, fa pratica del Pergolo, pecca, come, quando, & perche. Il Predicatore, che nella sua predicatione mostra nel polipiro una certa ansietà, per hauer buona limosina, come, & perche pecca.*
- 106 *Il Sacerdote ricercato a salmeggiare, nè vuole, senz'a far patto, commetta simonia, & perche.*

- 107 *Il prelato, che insinuisce leggi per danari, sotto specie di visite, commette simonia, & perche.*
- 108 *Colui, che per essere assoluto da alcun interdetto, o altra censura, & da danari, o presenti, al Prelato, commette simonia.*
- 109 *Il Parocho, che nega l'amministrazione de' sacramenti a' suoi parochiani, per non darli alcuna cortesia, commette simonia, & perche.*
- 110 *Il Vescouo, che consacra Chiesa, o altra cosa, per presenti, o prezzò, o con patto, commette simonia, & perche.*
- 111 *Il Vescouo, che vuole alcuna cosa, per consecrare alcun altro Vescouo, o Abate, commette simonia, & perche.*
- 113 *Colui, che pattuisce, con poueri, che gli dica il Vespro de' Morti ogni tal giorno, o altra oratione, per tanto tempo, commette simonia, & pecca.*
- 114 *Colui, che il Giobbia Santo si fanno pagare gli Oglia Santi, sotto nome di Cattedraico, o altro, commette simonia, & perche.*
- 115 *Colui, che s'abugna d'alcuna cosa, per la sua Chiesa, come Calici, Paramenti, & simili, & lo paga di piu, commette simonia, & perche.*

Della Simonia della Religione Claustrale, & delli Ordini Clericali. Et Pigritia.

- 116 *Il Monasterio, che non accetta alcuno, se non gli da un tanto per il suo uiuere, quando, & perche non commetta simonia, & come gli sia lecito.*
- 117 *Le Monache, che non uogliono accettare alcuna sorella, se non gli da tanti danari, come sia lecito, senz'a simonia.*
- 118 *Quella persona, che entra in alcun Monasterio, & gli da un tanto, dopo conuenit procacciarsi da uiuere, il Monasterio commette simonia, & perche.*
- 119 *Colui, che per essere promosso ad alcun Ordine Clericale, opera per uia di broglio, et presentii, commette simonia, & perche.*
- 120 *Colui, che per ignoranza, o altro, si dubita di non potersi ordinare, & con presenti si ordina, commette simonia.*
- 121 *Colui, che promette alcuna cosa a qualouque sia, per hauer gli Ordini, commette simonia, & perche.*
- 122 *Il chierico, che promette per tanto tempo ad alcuno, non ricercare, nè uoler cosa alcuna delle distribuzioni quotidiane, quando si fa cci ordinare, pecca, & commetta simonia.*
- 123 *Il Notaro, che toglie alcuna cosa da' Chierici, per li ordini, come, quando, & perche commette simonia.*
- 124 *Il prelato, che riceue alcuna cosa del lecito guadagno, come, & perche commetta simonia, benchè li fosse consuetudine antica.*
- 125 *Il chierico, che surtiamente si fa scriuere al Notaro, senz'a essere esaminato, commette simonia, oltre la pena censurale, insieme col Notaro.*
- 126 *Il chierico, che promette seruir di bando all' Archidiacono, o ad altri, se lo presenta a gli ordini Clericali, commette simonia, & perche.*
- 127 *Il chierico, che per ordinarsi prega alcuno a douerli donare alcuna cosa, o furli la sicurtà d'alimentarlo in scrittura, come commette simonia, & perche.*
- 128 *Il chierico, che si ordina sotto alcun titolo, dopò rimonza esso titolo, pecca, come, quando, & perche.*
- 129 *Il chierico, che scientemente si ordina dal Vescouo simoniaco, pecca, & è sospeso, nè può esser scitarlo, senz'a dispensa.*
- 130 *Il chierico, che forzatamente, si ordina da alcun Vescouo simoniaco, non pecca, quando, et perche.*
- 131 *Colui, che per essere eletto Gastaldo, o Procuratore, o in altro ufficio, o dignità, dona o promette alcuna cosa, commette simonia, come, & perche.*
- 132 *Colui, che per esser Ministro, Pronunciale, Custode, o in altro ufficio eletto, tenta, o promette alcuna cosa, commette simonia, come, quando, & perche.*
- 133 *Colui, che compra alcuna cosa annessa in alcuna cosa spirituale, commette simonia.*

- Colui, che ottiene alcuna Chiesa, Capella, Mansionaria, per danari, è tutto del Diaulo, & perche.
- Colui, che ottiene alcuna cosa annessa a cose spirituali, per essequio, seruitù, per fedeltà, con patto, con intentione di lodare alcuno, & simile, commette simonia, perche, quando, & come.
- 134 Il Chierico, che ottiene per mezzo de' favori inscientemente alcuna prebenda, beneficio, o altra cosa annessa a cose spirituali, come, & perche non commetta simonia.
- Il Chierico, che per qualche seruitù fatti a da suoi Parenti al Prelato, riceue alcuna cosa Ecclesiastica, o annessa, a cose spirituali, come, quando, & perche non commetta simonia, et quando pecca.
- 135 Il Chierico, che per mezzo de' famigliari del Vescovo, o d'altro amico, o parente, riceue con promesse, o patto, o con doni, senza sua saputa, come, & per se, non commetta simonia.

Della Simonia, che si commette nell' Elezione de' Beneficij.

- 136 Colui, che per ottenere alcun beneficio indirettamente, & si fa conoscere l'indiretitudine, & con subernatione l'ottiene, commette simonia, & perche.
- 137 Colui, ch'è, per essere eletto, ad alcuna cura, o è per farsi elezione, & suborna, o semina discordia, o dona, accio l'elezione sia fatta dai Parochiani, commette simonia, & perche.
- 138 Colui, che s'investisce in alcun Canonicato, Dignità, o Titolo, dopo inuestito, dona a gli Elettori, o ad altri alcuna cosa, commette simonia, & perche, benchè per antica consuetudine.
- 139 Colui, che per essere eletto in alcuna Chiesa, dà, da mangiare, e bere, o fa altri a seruitù, per esser eletto, commette simonia, tutti, & perche.
- 140 Coloro, che per meriti, bontà, & virtù, favoriscono alcuno a qualunque titolo, o a cosa annessa a cose spirituali, senza premio, o altro ossequio, & seruitù, non commettono simonia, & perche.
- 141 Il Chierico, che per essere eletto ad alcun Titolo, o altra Dignità, o ad cosa annessa a cose spirituali, fa, o promette dotare, o beneficiare essa Chiesa, commette simonia, come, & perche.
- 142 Colui, che procura hauere alcun beneficio da qualche prelato, con mezzo d'amici, o con promesse d'alcuna cosa a essi mezzani, commette simonia.
- 143 Colui, che piglia amicitia con alcuno, ch'habbia pratica, & potere con qualche prelato, & li presenta, & dona, per far amicitia stretta con quello, accio col tempo li facci hauere qualche beneficio, non commette simonia, & perche.
- 144 Colui, che dona alcuna cosa alli adherenti, & famigliari del Papa, o d'altro Prelato, accio ricordi a quello, quando sia per dare alcuna dignità, o beneficio, commette simonia, & perche.
- 145 Il prelato, che per obligo di qualche azione si ritroua hauere obligo ad alcuno, li dona alcun beneficio, con patto li ceda l'azione, commette simonia, & perche.
- 146 Il prelato, che per obligo de' seruitù, o meriti, dona ad alcun suo amico alcun beneficio, non commette simonia.
- 147 Colui, che per hauer un beneficio, fa un istromento, & si fa debitore al rionciante di tanti danari, nè li dà li danari, ma solo fa l'istromento, commette simonia, & perche.

Della Simonia delli auisi delle Vacanze de' Beneficij, & de' Debitori, per via d'istromenti.

- Colui, che promette ad alcuno darli tanti danari, senza istromento, senza alcuna obligatione commette simonia, & perche.
- 148 Colui, che fa patto con alcuni di dare auiso delle vacanze de' beneficij, per impetrarli con mezzo famigliari al Papa, per rassegnarli poi a chi li dà auiso, commette simonia.

Colui,

- 149 Colui, che per ottenere alcun beneficio, dà auiso a famigliari del Papa con promessa d'alcuna cosa, & fa spedir le bolle, senza far motto al Papa commette simonia, & fraude.
- 150 Coloro, che si sono conuenuti di dare auiso de' beneficij uacanti, & dispensarli poi a lor modo, sono simoniaci, & perche, oltre il castigo, che meritano.
- 151 Coloro, che concorrono tutti a un beneficio, & si conuengono con patto di diuidere i frutti, commettono simonia, & perche.
- 152 Colui, che dà auiso de' Beneficij uacanti, & l'impetra, & si assegna con pensione, dopo si rassegna all' Auisante, come sia simonia, & perche.
- 153 Colui, ch'è molestato per hauer alcun beneficio, & li dona alcuna cosa, accio cessi di molestarlo, come non pecca, & quando pecca, & perche commette simonia.
- 154 Colui, che per essere assoluto da alcuna scomunica, dona alcuna cosa per essere assoluto, come non commetta simonia, & perche.
- 155 Colui, che impedisce alcuno, accio non ottenghi il beneficio, dona al Prelato alcuna cosa, commette simonia.

Della Simonia delle Rinonze, Permutationi de' Beneficij, delle Pensioni, & Rinonze in confidenza.

- 156 Colui, che rinonza a alcun beneficio con pensione, senza far motto al Papa, fa simonia.
- 157 Coloro, che fanno conuentione di rinonciare beneficij, con pensione, con patto di subito esser guerla, commette simonia, benchè sia con l'autorità del Papa, & perche.
- 158 Colui, che permuta alcun beneficio ecclesiastico, con alcuna propria possessione, commette simonia, & perche.
- 159 Colui, che rinonza a alcun beneficio, con la riserva de' frutti, o di tanta pensione, & simili sorte di patto, e simonia, come, perche, & quando.
- 160 Coloro, che permutano beneficij con patto, & con quali, come commettano simonia, benchè fosse con l'autorità del prelato, & perche.
- 161 Coloro, che permutano beneficij, con patto e spresisi nella supplica al Papa come non commetta simonia, & perche.
- 162 Colui, che liberamente rinonza a alcun beneficio in man del Vescovo, con intentione di sparanza, che lo darà al tale, pecca, & come commette simonia, & perche.
- 163 Colui, che per far alcun delitto, e per altro rispetto, & rinonza a il beneficio a fauor d'alcuno in man del Papa, con patto fra di loro, che li sia restituito, pecca, & commette simonia, & perche.
- 164 Colui, che rinonza a alcun beneficio in confidenza, con patto di ritornarglielo, o di darli tanti frutti, & simili commette simonia.
- 165 Colui, che riceu e alcun beneficio, & lo dà in confidenza a un altro fin a certo tempo, o con altri patto, commette simonia, & perche.
- 166 Il Vescovo, che dà alcun beneficio in confidenza, commette simonia, oltre la pena.
- 167 Colui, che puo disporre de' beneficij, uacanti, & li fa concedere a chi li piace, con qualche conuentione, o patto, commette simonia.
- 168 Colui, che con speranza sola rinonza a alcun beneficio, di riceuerne qual cosa, come non commetta simonia, & perche.
- 169 Colui, ch'ha giuriditione di l'us Patronato, & lo conferisce, con conditione, o patto, in qualunque modo, commette simonia.
- 170 Colui, che per lite sopra beneficij, farà dopo accordo delle spese fatte, cedendogli, come non sia simonia, & perche.
- 171 Colui, che ha alcuna pensione, sopra alcun beneficio, & la vuole estingere, come, quando & perche non sia simoniaco, & quando sia, & perche.
- 172 Il soldato, o altro secolare, che serue la Corte Romana, ch'estingue la pensione, che ha sopra alcun beneficio, non pecca, & perche.
- 173 Colui, che promette maritarsi con tanta dote, dopo non contento, & se gli aggiunge ancora, quando, & come commette simonia.

K k 4 Il

- 174 Il prelado, al quale gli è prouisto per il uiuere d'una pensione, oltre il suo Vesconato, lecita mente non la puo estinguer, & perche.
- 175 Al scolaro, al quale è prouisto, per aiutare il suo studio d'una pensione, sopra alcun beneficio, non gli è lecito estinguerla, & perche.
- 176 Il Maestro, o Lettore in Teologia, non puo estinguer la pensione assegnatoli, & perche.
- 177 Colui, che rinonza con pensione, ouero permuta con altro beneficio pouero, con riserva di tanta pensione lecita, come, quando, & perche sia simonia.
La pensione, posta sopra alcun beneficio, quando si possa estinguer, pecca, & perche.
La pensione, che nasce dalla permutazione di due benefici ineguali, non è lecita, & perche.
- 178 Tutti coloro, che in qualonque de' predetti modi commetterano simonia, saranno nell'istesso luogo, ch'è Simon Magò
Tutti coloro, che uenderanno, o compreranno Sacramenti, atti Spirituali, Vffici, Effercitij, Ministerij, Dignità, Abbate, Priorati, &c. sono simoniaci.
Tutti coloro, che fuorveggeranno, proponeranno, presenteranno, nomineranno, per ragion di debito, prece, o pafu conuitti, &c. brogli, pratiche, & simili, sono simoniaci, di qualonque grado sia.
I benefici simoniaci, si possono impetrare dalli Accusatori, & perche, & di quali simoniaci.
Colui, che accusa il simoniaco, puo impetrare il beneficio, & all' Accusatore si perdona la pena.
Li benefici dati in confidenza, & le pensioni sono nulle, & li frutti uanno alla Sedia Apostolica.
- 179 Colui, che è tenuto riuelar il peccato d'alcuno, per penitèza data, & resta di non riuelar lo per amicitia, o danari, commette simonia, & perche.
- 180 Colui, che fa ha uere alcun beneficio ad alcun prete ignorante, per amicitia, pecca, & commette simonia, ma non in un uirtuoso.
- 181 Colui, che impedisce in qualonque modo il Prelato, o altri, che non dia il beneficio al tale, pecca, & esso Vescono riceuendo alcuna cosa, commette simonia.
- 182 Il Sacerdote, che non uol confessare l'altro sacerdote, se quello non confessa lui, non pecca & perche.
- 183 Colui, che uende un calice, o altra cosa simile, & quello cõpra il suo, non pecca, & perche.
La permutazione de i uasi sacri, o d'altra cosa simile esser lecito, & perche.
- 184 Il Sacerdote, che permette dare, o fare hauere benefici ecclesiastici a pensione, con patto di dar la pensione anticipata, fa simonia, & perche.
- 185 Il Vescono, che desidera, o uole alcuna cosa per bene dire alcuno Abate, fa simonia, come, quando, & perche.
L' Abate, che il Vescono non lo uol benedire senza alcun donatino, puo essercitare l'ufficio suo, senza peccato, & perche.

Deu ca. 23
nu. 99.
Gl. in sum.
d. q. 2.
S. Tho. 2. 2.
q. 100.

Arm. de si-
monia, nu.
1. 2. & 3.



Simonia, altro non è, che vna deliberata uolontà di comprare, o uendere alcuna cosa ecclesiastica, spirituale, o congiunta a cose spirituali. Laquale si puo commettere con la sola deliberatione, benchè non seguisse alcun atto esteriore, nè potesse essere punita dal Giudicio della Chiesa, per nõ giudicare delle cose occulte Et sotto questo nome di compra, o uendita, se gli intende ogni contratto, che non sia gratuito, cioè di permutatione, di rinonza, di preghi, di parlari, di patti, & simili. Et questa cosa spirituale, dicefi essere in tre modi, cioè essenzialmente, come sono i doni gratuiti, & le virtù casualmente, come sono i sacramenti: Et effettivamente, come è il predicare, il porgere orationi, & simili. La cosa poi congiunta alle cose spirituali, farà quella, che dipēde da essa cosa spirituale, come hauer Beneficio, ouero ordinato a cosa spirituale, come farà un patronato, il quale farà ordinato a presentare Preti a Beneficij: Ouero i uasi sacri, o ueste benedette, che sono ordinate all'uso d'essi sacramenti. Et sotto questo nome di prezzo, non si deue intendere solamente per li danari, ma tutto quello, che si potrà stimare per danari, come sono presenti, preghi, lodi, amicitie, brogli, promissioni, & simili; lequali cose tutte sono prohibite. Et acciò sia bene intesa questa simonia, & ch'in quella non s'inciampi, sette regole poneremo.

Prima,

Prima, che in niun modo (dico) si puo comprare, o uendere alcuna cosa, che sia mera spirituale. Seconda, nè meno alcuna cosa, che sia composta, o dipenda da vna cosa spirituale, & corporale, o da quella parte, che sia spirituale, se bene essa cosa spirituale fosse la minima. Terza, si potria allhora uendere vna cosa, che fosse composta di spirituale, & corporale, per quella parte, che fosse corporale, ma non con maggior prezzo, di quello, che vi è congiunto, per rispetto della spiritualità. Quarta, quando vna cosa spirituale, soprauanzale alcuna cosa corporale, cõposta con la spirituale, non si puo cõprare, nè uendere assolutamente, pche si uerria a uendere, o cõprare essa cosa spirituale. Et però nõ è lecito uedere la Messa, nè meno far patto alcuno del predicare, & simili. Eccetto se nõ preualeffe in essa cosa spirituale la corporale, perche allhora sarebbe lecito uedere, o cõprare assolutamente, quando però questo non fosse prohibito dalla legge positua, perche allhora diuenteria simonia. La quinta Regola sarà, il stipendio della sustentatione di coloro, che essercitano esse cose spirituali, ilquale se bene par lecito. I patteggiare, in tempo di necessità, o il uolere, & il pigliare alcuna cosa, nondimeno, non si puo nè patteggiare, nè uolere, nè pigliare, per esser cose prohibite. Onde concludesi, che prima si deueno ministrare esse cose spirituali gratamente, & dopò per detto suo sostentamento costreggere esso Popolo con il braccio del Superiore, a douer offeruare le buone, & lodeuole consuetudini, per sostentamento d'essi Ministri, o sia di Messe, o sia di Prediche, o sia di Consecrare Chiese, o Monache, & simili. Sesta, essere lecito al Sacerdote accidentalmente, cioè per qualche cosa aggiunta, obligare la sua libertà, ma non già farli lecito obligar la Messa: perche non conuiene delle opere allhora necessarie al celebrare. Ma diremo bene, che mentre egli s'obligasse a far questo, non potrebbe fare altro: onde dirassi, che per tal'obbligo, poter conuenire; Et questa è la consuetudine, che tiene Santa Chiesa. Di modo, che il Sacerdote deue obligare le sue fatiche, & giornate, o tempo terminato, o perpetuo a vfficiare. Ma nõ puo in se, & per conto di se principalmente affittare, o obligare l'opere, & gli essercitij spirituali, come (dico) faria il dit della Messa.

La settima, & vltima Regola farà, che vn Sacerdote principalmente potrà obligarsi à quelle cose, che principalmente saranno corporali, come faria l'vfficio del Sacrestano, Campanaro, & simili, & potrà pattuire, & cercare stipendio, dellequali cose tutte, ueda si l'illustrissimo Caietano, nella sua summa.

Et aueriscasi, che per conoscere essa simonia, mentre si compra, o vende, estrinsecamente, tre cose gli vogliono, per fare, che sia simonia: fra tutte le cose vuol principalmente l'intentione di comprare, o di uendere. Secondariamente la conuentione esplicita, o implicita del prezzo. Et terza il dare, o il riceuere d'esso prezzo: perche altrimenti non si dirà mai, essa uendita esser consumata, & perfetta, se non precede il prezzo. Nè mai dirassi esser uendita, se non si dà essa cosa uenduta. Questa simonia dunque sempre sarà punita dalla Chiesa. Et anco se non si facesse alcuna conuentione esplicita, & si desse il prezzo, li intendesi essergli la conuentione implicita. Ma se si desse il prezzo, & che gli fosse anco la conuentione, & dopò non seguisse essa data, o uendita d'essa cosa spirituale; ouero, che si desse essa cosa spirituale, con patto, & non si desse esso prezzo, non sarà in questo caso simonia, che la Chiesa la punisca: perche le pene deueno essere ristrette a gli atti consumati: si come piu amplamente intenderassi per li casi, che poneremo qui di sotto. Et primieramente di remo.

Si dimanda: Vno dette alcun prezzo, sotto nome di realtà, & aiuto, o di sustentatione, o per consuetudine, o per riueranza, o per offerta, o in qualonque altro modo, se questa sia conuentione implicita, & simonia? Resp. di nõ, percioche non ha dato questo prezzo, sotto nome di realtà, nè di prezzo, ma sotto realtà, & nome d'aiuto & di sustentatione. Ma quando hauesse dato alcuna cosa a conto di prezzo, sì, che sarebbe simonia, come sono, lodi, presenti, adulationi, preghi, seruitù, dishonestà, & simili. Ma quando però dette cose mancassero di questa intentione di prezzo, non sarebbe simonia, benchè fossero seruitij brutti, illeciti, & dishonesti.

Si dimanda: Vno tutto il giorno, ad altro non pensaua, che d'hauere alcuna cosa temporale, per prezzo delle cose spirituali, o pur esse spirituali, per le temporali, se sia simonia? Resp. quando questo desiderio fosse per conzo di ragamēto, dirassi di sì, & faria simonia.

Conc. Tri-
sess. 21. c. 1. et
in sess. 24. c.
14. & 18.

Ver. simo-
nia.

Artil. ibid.
nu. 4.
Caiet. ibid.

Artil. nu-
me. 5.
Caiet. ibid.

simonia mentale, che non sarà punita dalla Chiesa, sarà punita da Dio, & in tal modo, che non saprà da che banda gli venga tal punitione, nè perche. Ma quando non intendesse veramente dar prezzo, nè ricevere pagamento, ma per mera, & semplice limosina, o dono, o in qualonque modo, allhora non sarebbe simonia mentale, perche questa suole essere molte volte interiormente, senza alcun atto esteriore, ma per non hauere chi sopra, o veda, è però restò, & simili. Et questo sarà quato all'atto interiore. Quato all'esteriore.

Armil. ibid. Caes. ibid.

3 Si dimanda: Vna persona donò alcuna cosa a vn prelato, o ad altro, acciò gli hauesse a dare alcuna cosa spirituale, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia metale con l'interuento di quell'atto esteriore, & per l'intentione celata in lui, il quale donò con fine, & intentione di ottenere alcuna cosa spirituale da quel Vescouo, o Abbate, o altri, ch'interceda, & prega per lui, ouero lo lodi, lui esser degno, & simili, benchè l'intentione nò apparisse.

4 Si dimanda: Vno volendo ottenere alcuna cosa spirituale, fece patto con vno, ma questo patto non hebbe essecutione, nè finì, perche si pentì, ouero gli fu interposto altro impedimento, & simili, se sia simonia? *Resp.* di sì, ma è imperfetta, perche non si dete attualmente essa cosa spirituale, o il prezzo, per il pentimento, o altro simile impedimento, che gli interuenne. Et questa è vna simonia mentale, benchè gli interuenga l'atto esteriore, nè sia punita dalla Chiesa, & è peccato mortale, o mentale, o attuale, & è piu grane di tutti gli altri peccati simoniaci, che si commettano circa i contratti, & conuentioni, per la riueranza, che la persona porta, circa esse cose sacre.

Armil. ibid. Caes. ibid.

5 Si dimanda: Vno desiderando hauere vn beneficio, vn suo amico consigliò il Prelato a douerglielo dare, per il qual consiglio esso suo amico donò a esso Consultore alcuna cosa, senza ch'esso Prelato nè esso beneficiato sapesse cosa alcuna, se esso Vescouo peccò? *Resp.* di nò, nè meno esso, ch'hebbe il beneficio, ma solo esso amico, & Consultore. Ma se esso Beneficiato, o esso Prelato l'hauesero saputo, nè hauesero contradetto, haurebbono peccato, perche tacitamente interposero la loro volontà: Et sia fatta essa tal cosa occulta, quanto si uoglia, commiserò simonia, & è tenuto a rinonciarlo. Ma non sapendolo esso Beneficiato, non sarà promosso ad alcun ordine.

Arm. nu. 7. 2. q. 1. c. Statutum. Bernar. Hostien. & Ric. car. 4. sent. ca. simonia. ca. eo. tit.

6 Si dimanda: Vno desiderando hauere vn beneficio, o esser promosso a qualche ordine, il quale per non poter hauere ingresso appresso esso Prelato, donò alcuna cosa al Cameriero, o ad altra persona, acciò l'introducesse inanti il prelato, se peccò? *Resp.* di nò, perche non altro lui desideraua, che solo l'ingresso a esso prelato: Ma se detto dono gli l'hauesse dato, acciò esso Cameriero parlasse in fauor suo, o pregasse, o lodasse, & simile, allhora haurebbe commesso simonia. Nè esso cameriero, o mezano potria tenere esso presente, ma deue darlo, nò a colui, che l'ha dato con mal fine, ma a chi resta però ingiuriato. Ma non hauendo presentato per ottenere cosa alcuna spirituale, ma solo per hauer ingresso, & comodo di ragionare, & trattare. No.

Arm. nu. 9. In c. tania, eo. ar. 1. q. 6. S. fin. 1. q. 1. c. quinque.

7 Si dimanda: Vno hauendo alcuni oblighi a vn suo amico, cercò di farli hauere vn beneficio, acciò per questo si disobligasse a quello. Perilche ricercò vn prelato, con restargli obligato a douer dare vn beneficio a questo suo amico, se peccò? *Resp.* di sì, & commise simonia, perche questo disobligarsi, & obligarsi, tiene il luogo del prezzo, essendochè, se non fosse l'obligo, che tiene a detto suo amico, forsi lui non haurebbe fatto simile ufficio, benchè quello degno fusse di quel beneficio. Et l'istesso dirassi delli preghi, & brogli de' parenti, & de gli amici, & simili, ne quali vi s'interpone il sangue, l'amicizia, o altri commodi solamente, & non la dignità di quella persona; lequali tutte cose hanno sentore di prezzo, onde consequentemente, è simonia. Ma quando non constasse l'intentione, ma che solamente intendesse sgrauarsi, o obligarsi con detti preghi, o per detta cagione di amicitia, si deue ricorrere, a gli indij esteriori, come se essendo parente, detti preghi, si deuono tenere per ingiusti, & come preghi, fatti per la parentela. Et così anco se fossero fatti da amici, ma però che non constasse della dignità della persona. Ma dirassi bene, che quando la lode non fosse fatta per fauore humano, ma ueramente per dire la verità, allhora non sarebbe simonia.

Arm. n. 13.

1. q. 1. c. ordinationes.

Arm. n. 14. c. significatum, de praeb.

8 Si dimanda: Vno faceua alcuna seruitù spirituale a un prelato, o a un Capitolo, o altra Chiesa collegiata, di stare in choro, o dir Messa, o hauer la cura, & simile, o che leggesse, o predicasse, ouero ch'infegnasse alli chierici di quella Chiesa, o farla, acciò potesse gli hauesse a dare alcun beneficio, o titolo ecclesiastico, & simile, se peccò? *Respon.* di nò,

nò, perche il seruitio è puramente spirituale, onde senza scrupolo se li può cōferire alcũ beneficio, o titolo, etianio che gli fosse conuentione, o patto, o pure obligo tale, che ligasse. Ma io sento il contrario, & dico, che quando per principale fine in coscienza intendesse questo seruitio congiunto, con intentione d'hauere questo altro beneficio spirituale, che sia simonia, benchè l'Hostien se senta il contrario. Ma forsi l'intende, quando questo peso di celebrare, o leggere, o stare in choro, non sia congiunto, perche certamente quando non fosse questo peso, congiunto a questo beneficio spirituale, non sarebbe simonia, ma essendo congiunto, io sento, che sia simonia, laqual cosa in certi luoghi mi par, che da molti questo peccato si commetta. Ma per esser forsi la cosa fatta consuetudine, & longa, non sia peccato.

L'Autore.

9 Si dimanda: Vno voleua essere assonto ad alcun Titolo, o Canonicato, ilquale per essere assonto a questa dignità, s'offerì d'infegnare a vno, o a più Preti, allquali apparteneua conferire detto Titolo, o Canonicato; Ouero esso Prete, che doueua conferire patuitte, che gl'infegnasse, se sia simonia? *Respon.* di sì, quando però questo peso sia congiunto; perche se fosse disgiunto, nò, come nel precedente è detto. Et non solamente commentono simonia quelli, che lo dessero, ma anco fariano simoniaci coloro, che pattuifero, & i Consultori, & i Mezani, & coloro, che fauorissero, o facessero, broglio, & amicitia.

Armil. ibid. Nota.

De elect. ca. per inquisitionem. c. 2. de conses.

10 Si dimanda: Vn Prelato pattuì con alcuno di dargli vn Beneficio, dopò pensato al fatto suo, si pentì, parendoli carico di coscienza, onde riuocò, questa mala intentione di questo patto; Ma de li à certo tempo, scordatosi di tal conuentione, conserì pur detto Beneficio al predetto, se commise simonia? *Resp.* quando la collatione l'hauesse fatta puramente, nè l'hauesse cōferito, nè riceuto p vigore di tal patto, o conuentione dirassi di nò.

Armil. nu. 15.

11 Si dimanda: Vn Prelato, o altra persona, tolse un seruitore per suo seruitio a salario, fin' à tanto, che gli proueda, o gli facci prouedere d'vn Beneficio competente, se sia simonia? *Resp.* di nò, etianio, che dopò hauuto il Beneficio, spirasse il salario, che gli fu promesso, & che fin quell' hora riceuette sotto detta conditione, di prouederli d'un Beneficio: perche la sua seruitù, non è cagione principale di tal prouisione, ma è cagione impulsiva, onde non commise altrimenti simonia. Ma quando poi perpetuamente hauesse quello accordato, che lo douesse seruire, ouero assolutamente si fosse obligato a seruirlo, allhora seria ueramente simonia, perche detta seruitù, è principal cagione, di far che gli sia prouisto d'alcun Beneficio.

Armil. nu. 16.

Panor. in c. non satis. c. quoniam. et c. Sement.

12 Si dimanda: Vno haueua un pezzo di terra, ilquale lo donò a un Sacerdote, ma con patto, che li gli sia edificata vna Chiesa, & che si celebrino tante Messe, se peccò? *Resp.* di nò, perche questo patto, & conuentione spirituale, è messo, & fatto sopra una cosa temporale, che non è spirituale. Et l'istesso di colui, che dette tanti danari, o oro, o argento, o una Chiesa, acciò se facesse, o comprasse un Calice, o altra cosa simile, in seruicio di detta Chiesa. Et così quando s'instituiffe alcuna Capella, o Prebenda, o Mansionaria, &c. non sarà simonia, perche torna in gloria di Dio, & beneficio del prossimo.

Armil. nu. 17.

Panor. ibid. vi sup.

13 Si dimanda: Vno voleua far dire alcune Messe, & disse a vn Sacerdote, che gli le douesse dire, alquale rispose, che cosa intendesse lui di spendere, se peccò? *Resp.* di sì, & commise simonia. Imperoche non è mai lecito riceuere alcuna cosa per coto d'essa Messa, come suo prezzo essendo che la Messa sia vna mera cosa spirituale; ma sempre deue si riceuere sotto forza, & nome di limosina, o stipendio, di sustentatione, & alimento. Et questo è quello, che disse l'Apostolo, che niuno mai milita co' proprii stipendij.

Arm. n. 19.

2. Corin. 3.

14 Si dimanda: Vn Sacerdote era obligato vna mattina a celebrare, alquale vno disse, che gli douesse dire vna Messa, & esso Sacerdote ricercò il prezzo, ouero limosina, o stipendio di quella, se commise simonia? *Respon.* di sì, perche già lui era obligato a dir Messa, nè poteua chiedere cosa alcuna, benchè fosse pouero. Ma se non era obligato a celebrare, & che fosse stato pouero, gli era lecito chiederla, per sustentamento della sua vita.

Armil. ibid.

15 Si dimanda: Vn Sacerdote era obligato a dir Messa, nè haueua alcun bisogno, vno lo ricercò, dicendo il Signor Reterendo, ditemi vna Messa, o pregate Dio, per me, & gli donò un marcello, se peccò? *Resp.* di nò, quando quello non sia dato principalmente per questo effetto, acciò dica la Messa, o che si preghi per lui, ma che la sua intentione sia stata,

Armil. ibid.

Arm. ibi.
L'Autore.
S.Th. 4. sct.

Armil. nu. 23.
In c. tua nos Conc. Trid. sess. 24. c. 14. de reformatione.

Armil. nu. 26.
c. audiamus & ca. sicut. ea. tit.
L'Autore.
Armil. nu. 37.
S. Thom. 4. sent. dist. 15. q. 3.

Armil. nu. 36.
Panor. c. ne prala. uis. & in c. si. ne prala.

L'Autore.

Armil. nu. 40.

Panor. in c. querelam. eo. tit. 102. And. in cap. de iure pallij. in 6.

fia stata, per prouocat quello a dirla, o a pregare più caldamete, o pur per limosina, & simili, ma non mai per prezzo. Et cosi dirassi di tutti gli atti spirituali, si di colui, che predica, si di colui, che esercita altri arti, & misterij spirituali.

16 Si dimanda: Vn Predicatore, molto si dilettaua nella sua predicatione di cattar bene uolentza, & hauer fauore del Popolo, o per hauer alcuna cosa temporale, se commise simonia? Resp. secondo l'Armilla di si, & è simonia mentale, ma io dirò la mia opinione ancora, credo, che il fauor del Popolo, hoggidì ricercarlo, sia quasi lecito, poiche gli poveri Predicatori si morrebbero di fame, essendò, che'l mondo, hoggidì non si dilettate, se non di quelli, che gli grattano l'orecchie. Ma certo la lor principale intentione, de ue essere per la gloria di Dio, & salute delle anime. Essendo, che a questo finela predicatione sia in trodotta da Gesu Christo, & non per gloria, & fumo humano.

17 Si dimanda: Vno donò alcuni suoi beni a vna Chiesa, per diuenir Canonico in quella, & acciò poi di detti beni, se gli hauesse a fare una Prebenda, se commise simonia? Resp. di si. Imperoche bisogna, che doni puramente, & liberamente, senza alcun patto, o conuentione, imperoche non è lecito dare alcuna cosa temporale, per riceuerne vna spirituale, si come far volse esso Simone, dal cui nome, & atto, & conuentione, che volse fare con li Santi Apostoli, m'è venuto questo nome Simonia, dicendo. *Date & mihi hanc potestatem, ut cuiusque imponerem manus, acciperet Spiritum sanctum, &c.*

18 Si dimanda: Douendosi sepellire in alcuna Chiesa vn morto, & il Rettor di quella, hauendo molti Cimiteri, esso Rettore dimandò, più danari d'vno, che d'vn'altro, se commise simonia? Resp. di si, quando essi danari siano in vtilità priuata, & non in beneficio d'essa Chiesa, o della Fabrica di quella, o della, Sacrestia, percioche vendette cosa spirituale, più in questo luogo, che in quello, pur che, per qualche consuetudine, o privilegio particolare, questo non gli sia concesso dalla Santa Sedia Apostolica.

19 Si dimanda: Erano dui Chierici, liquali permutarono li lor beneficij, o prebenda, o dignità, o altro simili per loro comodo proprio dell'uno, & dell'altro se commiserò simonia? Resp. di si, quando per detto loro comodo, ma se questa permuta l'hauesse fatta per qualche loro comodo spirituale; per potere attendere più al spirito, che in quel luogo, doue si ritrouauano, dirassi di no, & con licenza però del Vescouo. Ma *Quis est hic, & laudabimus eum?* Et baita senza ch'io dica più inanti.

20 Si dimanda: Vn Chierico vendette la sua giurisdictione di riscuotere le decime, o quartese, o frutti, & anco gli oblighi, che perueniuano a essa sua Chiesa, se commise simonia? Resp. di si, essendo, che questa giurisdictione sia vna certa cosa spirituale, laqual non si può vendere, come si possono uendere essi frutti, che sono temporali. Ma si potrà bene affittare a vn secolare etie souentioni della Chiesa, quando però gli ponerà vn Religioso a riscuotere in suo luogo, acciò egli presontuosamente non si accolti all'Altare, doue si fanno l'Offerre, perche à Laici, non è lecito.

21 Si dimanda: Vn Curato, o Rettor di Chiesa, dimandò un tanto, dieci, ouero dodici soldi, per comprar Hostie ad vno, dal quale se desideraua, che in questa Chiesa se celebrasse viuti, ouero trenta Messe, o per Viui, o per Morti, o più, o meno, in vn giorno, o in più giorni, se peccò? Resp. di si, perche si fa pagar la materia, con che si fa detto sacrificio dell'altare, & merita graue punitione, & per il scaldolo, che dettè al suo Parochiano, poiche lui è obligato somministrare tutte le cose bisognose, necessarie, & pertinenti, al sacrificio.

22 Si dimanda: Vno era Padrone, o Conte d'vna Villa, doue haueua vn Beneficio, ch'è Ius patronato, laquale Villa lui vendette col Beneficio ancora, se commise simonia? Resp. di si, perche la copulatiua ha fatto, che la cosa copulata venghi principalmente, & non accessoriamente. Ma quando hauesse detto, io vendo la Villa col Patronato, non sarebbe simonia. Ma io non dirò così liberamente, che non sia simonia, perche si doueria primieramente ricorrere all'intentione di colui, che vende, & vedere si egli intendea di vendere la Villa, con il Ius patronato insieme, o pur la Villa solamente. Et allhora questo chiaramente si potrà conoscere, se vendendo essa Villa, per vn prezzo minore, o pur con il Ius patronato la vendette con maggior prezzo; Imperoche vendendo detta Villa, per maggior prezzo, non sarà dubbio, che non sia simoniaco.

21 Si dimanda: Due Sacerdoti haueuano un beneficio, o mansionaria, ouero una ufficiatura per uno, liquali ambedue per loro commodità, si accordorno insieme, con patto obligatorio, che uno andasse a dir Messa per lui nel tal luogo, & l'altro l'hauerebbe detta nel tal luogo, se commessero simonia? Resp. di si. per il detto obligo, il quale ha sapore di prezzo. Ma se non ui fosse patto obligatorio, sarebbe lecito: Onde cessando detto patto obligatorio, lecitamente potrai fare, essendo, che una cosa spirituale si possa mutare in un'altra spirituale, pur che si facciano però gratuitamente, altrimenti saria simonia.

24 Si dimanda: Vn Prete Titolato disse a un'altro, che fosse contento di eleggere, & far rimanere al tal Titolo, o Canonicato, il tal Prete nella sua Chiesa, che lui gli promette strettamente di eleggere, & far rimanere nella sua Chiesa poi colui, che egli uorrà; ouero essendo un Prete ricercato da un Gentiluomo, o da altra persona a fargli tanto fauore, che'l tal Prete resti nel tal Titolo, che lui farà, che un suo Nipote rimarrà nella tale Chiesa: ouero, che lui ne terrà perpetuo obligo, & simile, se commise simonia? Resp. di si, & marciamente, perche con preghi, o con minacci, o con amicitia, o con promessa, oueramente con obligo, compra cosa spirituale, le quali cose tutte fanno di sapore di prezzo, benchè quello fosse degno. Haime quante ogni giorno di simil comcrete se ne fanno, & io so qualche cosa, o pouere anime loro. Et questo basta per hora.

25 Si dimanda: Hauendosi da eleggere in una Chiesa collegiata, doue erano quattro, o sei, o più Canonici, o titolati, uno Sacerdote del gremio di quella; Et essendo detti titolati, o Canonici in dispartire fra di loro, percioche uno uoleua un Sacerdote, & l'altro uoleua un'altro; per ilche Vno dicena all'altro, io non acconsentirò mai a te, se tu non acconsenti a me prima per il tale, se commise simonia? Resp. di si; perche è un farsi promettere, che colui faccia quello, che lui vuole, per la qual promessa poi, lui resta obligato, & in questo modo ambedue comprano il uoto dell'uno, & uanno a casa del diauolo tutti tre.

26 Si dimanda: Vno uoleua rinonciare un suo beneficio con pensione, per ilche alcuni, che desiderauano uolerlo; Vno promise cinquanta ducati di pensione, & l'altro promise 60. o più, & simile, se commiserò simonia? Resp. di si, perche pare, che uoglia uendere essa cosa spirituale, come si fa alcuna cosa al publico in canto. Et così anco dirassi di colui, commetter simonia medesimamente, che per propria autorità di sua spontanea uolontà offerisce, & si obliga a pagare pensione d'alcun beneficio, la qual cosa a me pare vna dura, & aspra cosa, poiche centinaia al giorno di simili contratti si fanno, & si permettono. Onde esso Panormitano mi pare, che tira troppo questa corda; però io me riporto, ma l'opinion di Gio. Andrea mi pare migliore, che si possa obligare a pagar al cuna pensione ma in questo non metto cosa alcuna del mio.

27 Si dimanda: Douendosi portare in Chiesa un morto, & sepellirlo, fu da quelli del morto ricercato il Parochiano a douer uenire a torre il morto a casa con la Croce più grande, o d'oro, o d'argento, & c. alquale il Parochiano disse, che saria andato, ma che uoleua alcuna cosa più di prezzo per essa Croce, se commise simonia? Resp. di si, & merita castigo, & il Rettore, che fa questo, & altre simile cose; Et anche douendolo mettere nella tal sepoltura, uoler tanto, & nella tale tãto, & c. commette simonia quando da chi può non li sia permesso.

28 Si dimanda: Vno per esser promosso ad alcuno ordine, o per ottenere alcun beneficio, o dignità, o titolo, simulaua d'esser Santo, & da bene, & simile, se commise simonia? Resp. di no, perche non si dà cosa alcuna; ma più presto dirassi essere un robbare la lode humana, ma però è peccato mortale, essendo che questa simulatione sia specie d'hipocrisia Lupina, per l'appetito inordinato, che lui ha, & ne deue far penitenza. Et se per caso ottenesse alcun beneficio per questa uia di adiratione, o ippocrisia, saria simoniaco. Et se gli hauesse fatto patto saria tenuto a renontiarlo.

29 Si dimanda: Vno Religioso dicena l'ufficio, o celebraua principalmente per le quotidiani distributioni, o per colui che gli daua l'elemosina, o qualche beneficio, o mansionaria, se peccò, o cometta simonia? Resp. secondo la Glosa singulare che peccò, & comette simonia, perche ha celebrato come prezzo di quello, che lui ha fatto, o detto della sua fatica

Armil. n. 42.
cap. tua nobis. eo. tit.
Panor. in c. sculpiura de uoto.
Nota.

Arm. nu. 46
c. quampio, 1. q. 2.
Notasi bene questo caso.

Armil. ibid.
Panor. ibid.

Armil. ibid.

Panor. in c. cum clericis de pãto.

Arm. nu. 47
Hof. & G. gel. c. Audiamus. eo. tit. 111.
sup. §. 36. & sup. 3.

Arm. num. 49. S. Tho. 2. 2. sup. ar. 5. ad 4. Ca. Mand. eod.

Archi. Flor. 2. par. tit. 1. c. 4. §. 4. Na. de chieric. benefic. c. 25. nu. 132.

Glo. N. cap. de cle. non re sident. li. 6. commentaria a pan. & fel. c. sua. de immo. Na. de Cleri ci beneficiarij. c. 25. num. 116.

Cap. praesen. tum. 1. q. 6.

Na. de cleric. beneficiariis. c. 25. num. 116. Armil. de beneficijs. nu. 76.

Na. de cleric. beneficiariis. c. 25. num. 117.

Na. de cleric. beneficiariis. c. 25. num. 117.

L'Autore.

fatica. Ma se per altro fine celebrasse, nè per gloria humana, ma per honor di Dio, o per chea quello lui è obligato, non pecca. Imperoche il suo principal fine, non è per il guadagno, ma piu per seruitio di Dio, che per il guadagno temporale, non peccò, anchorche non l'hauesse detta setta senza speranza di quel guadagno; Imperoche in questo caso il guadagno non è il fine principale dell'orazione, poiche ella non si fa per amor di quel solo, nè tanto per quello quanto per altro rispetto, & l'operar virtuosamente per guadagno temporale meno principale considerato, e cosa lecita, perche *qui seruit de altari de altari viuere debet.*

30 Si dimanda: Vno per ottener qualche beneficio, prestò danari a qual si voglia persona, acciò quella persona pregasse quel Vescouo, ch'è suo amico, ch'hauesse a dar vn beneficio a quel prete, ouer secolare, che desidera farsi prete, & ancor che detto prete era idoneo da bene, & degno, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia: ma se vno pregasse per qualch'vno, per esser quello degno, senza hauer riceuto cosa alcuna, in alcun modo, è lecito.

31 Si dimanda: Vno renonciò vna sua aspettatiua, o riserva, o altre lettere Papale, che lui haueua per danari, per pensioni, o per alcun beneficio, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia. Nè meno si deue rinonciar il suo beneficio, con intentione, o con patto, che sia dato al tale. Imperoche è simonia mentale: Et l'istesso dirassi di colui, che si volesse far prete, per ottener alcun beneficio, è pur simonia mentale: Ma quando hauesse poi preso gli ordini, non farà tenuto a renonciarli, hauendolo ottenuto: se però non ci fosse stato prima il patto, perche allhora farebbe tenuto rassegnarlo per esserui interuenuto l'espressa simonia, & è tenuto sodisfar a Dio con la penitenza.

32 Si dimanda: Vno ilquale se ritroua hauer vn beneficio, & lo voleua rinonciar a fuor d'un suo con vna pensione, colquale s'accordò, che gli douesse dare tanti danari, 100. ò 200. o più ducati, & che lui se scuota la pensione, ilquale fece, che detta pensione ancora fusse messa in nome del detto, che gli diede 100 ò 200. ducati, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia, secondo il Gaetano, imperoche non hauendo costui potuto vender il beneficio per vna via, l'ha uenduto per vn'altra.

33 Si dimanda: Vno volse renonciare vn beneficio, a compiacenza d'un'altro, dicendo: Io son conrento rinonciar il mio beneficio a questo nostro parète, ouero amico, ma che anche voi, rinonciate il vostro à mio nepote, o al tale mio amico, se facendolo, pecca? *Resp.* di sì, & è anco simonia, perche il patto, & conuentione, che fecero fra di loro, causa il peccato della simonia, anzi dice si di più, che ancor che non facesse patto ne conuentione alcuna, ma per la sola speranza, che lui ha che voi dobbiate renonciare il vostro beneficio al tale suo nepote, fa che causa la simonia.

34 Si dimanda: Vno ottenne vn beneficio da vn Vescouo, alquale gratis, & amore, haueua fatto seruitù, & anche molte uolte prestatoli denari, con intentione che vn giorno, gli hauesse da dare vn beneficio: Di là alquanti giorni detto Vescouo gli donò vn beneficio, costui lo riceuette, & credette di non hauer commesso simonia: gli vien fatto conoscere, che egli ha commesso simonia mentale, per l'intentione, che lui ha hauuto, onde era in obbligo di restituire detto beneficio al detto Vescouo, & lo rassegnò, il Vescouo accettò, & subito accettato gli lo lo ridonò vn'altra volta di nouo, & anche li frutti insieme, se costui può ritener detto beneficio, & frutti? & se detto Vescouo gli può ridonar detto istesso beneficio, & frutti? *Resp.* di sì, nè gli è più peccato, percioche la prima volta per l'intentione, veramente commesse simonia, ma per la seconda collatione, no.

35 Si dimanda: Vno coram facie Ecclesiae, sposò sua moglie, & scoltorno la Messa insieme con li dui testimonij, secondo il Concilio di Trento, ouero li compadri: Nè detti compadri offerfero su l'altare, nè donorno cosa alcuna al Sacerdote, si come è solito in alcuni luoghi farsi: il Curato vedendo, che detti compadri non gl'haueuano donato cosa alcuna, gli fece chiamar, & scriuer al libro, & dopò con dolce parole gli disse, che egli hauea pagato vna Messa, acciò li dicesse la Messa, & li desse la beneditione. Onde quelli per segno di modestia, gli dettero alquanti soldi per detta Messa, & anche di più, se detto Curato peccò? & sia tenuto alla restitutione, essendo, che lui fosse obligato di ministrar detto sacramento matrimoniale? *Resp.* di sì, che peccò, & è tenuto alla restitutione, & è simonia espressa.

Si di-

36 Si dimanda: Vn Chierico essendo canonico, andaua in choro all'hore Canoniche principalmente per conto delle distributioni, se commisse simonia mentale, per quella principale, intentione, ch'egli haueua, & se ingiustamente detto Canonico riteneua, era tenuto alla restitutione de' frutti.

Armil. del canonicato. nu. 6. Ibid. nu. 6. de simonia.

38 Si dimanda: Vno per commessione del Papa fece alcuna cosa, che solamente era simoniaca, & prohibita da S. Chiesa, se peccò? *Resp.* di no, perche per propria sua natura non è peccato, anzi (come ben dice l'Armilla) in questo caso, parrebbe, ch'esso Pontefice ciò dispensasse, essendo che tal cosa non si faccia contra la uolontà sua, accioche non si hauesse a dar querela.

39 Si dimanda: Vna persona si confessaua una volta l'anno, per precetto della Chiesa, & deliberò nella sua mente confessar tutti i suoi peccati; Ma perche semplicemente temeua, che il Confessor non l'assoluesse delli suoi peccati, ancor che di quelli lo poteua assolvere, dette inanti tratto, o inanti che confessasse i suoi peccati, danari al detto Confessore, giudicando, che per quel danaro, esso Confessore l'hauesse assoluto, se questa confessione sia simoniaca? etandio che così semplicemente facesse questo atto? *Resp.* di sì, & etandio dalla banda d'esso Confessore, accertandola, & credendo certamente, che detto Penitente l'hauesse dato per questo fine. Onde danno questo auertimento ai Reuer. Confessori sempliciotti, che non debbano mai pigliar danari, nè alcuna altra sorte di presenti, inanti tratto, e se pur l'accettaranno, debbano dimandare a esso Penitente, l'intentione, & il suo fine; perche questo danaro gli habbia dato, & questo farlo con tal destrezza, & modo, che ueramente habbia da confessare questa sua intentione, acciò appresso questa simonia, non si commettesse altro errore di non uolerlo confessar, per non esser lui ripreso, & che questo sol peccato poi lo confinasse nell'inferno.

L'Autore.

39 Si dimanda: Vno dette, o riceuette alcuna cosa ecclesiastica, o fosse cosa spirituale, o sacramentale per prezzo, o p'dono, o per danari, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & è simonia, etandio che quello che donò, fosse stato presente di lingua, cioè, per far beneficio ad alcuno, lo lodò, pregò colui, che lo voleua, o poteua dare, o lo fece pregar, o gli fece broglio, o pratica p' lui, o donò danari, o alcuna altra sorte di roba qualoche fosse, che ualeua danari, come prezzo del spirituale si come suol accader, che faranno due, o tre, che l'vno loda l'altro, o preghi, o serua tato, o tacitamete, o espressamente, che colui gli darà vn beneficio, o ordine sacro, che sia, & intendesi, quando i prieghi, o i seruitij vicissero da gl'ordini della natura, & passassero in quella della pecunia, o prezzo, sarebbe simonia, anchorche le lodi, o prieghi fossero buoni, & i seruitij ottimi.

Na. ca. 23. nu. 107.

S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 5. Gaet. in sum. ma. verbo simonia. in fi. c. 2.

40 Si dimanda: Vno dette ad vn Sacerdote ducati 10. dicendoli, tolete, dite tante Messe, per l'anime de' miei morti, se costui peccò? *Resp.* di sì, & è simonia, quando dal detto fossero stati dati detti danari, con intentione di prezzo d'esse Messe, facendo i suoi conti nel le dita. 10. ducati voglio, che dica tante Messe ad vn tanto l'vna, & simile etandio, che cio facesse per ignoranza, Ma se semplicemente gl'hauesse dati, per via di elemosina, o per sostentamento di quel Sacerdote, o per altra cosa, ch'egli doueua per legge o per costume, o per penitenza non si peccarà, perche è tenuto.

Na. ca. 25. nu. 93. c. 23. nu. 109.

41 L'istesso dirassi di quelli, che dicono, io uoglio dar tanti danari a vno, acciò, che dica tanto bene per mi, che Dio mi dia il Paradiso, ch'è come dare vn prezzo per quello, li quali peccano, & è simonia; Imperoche è vn voler comprar la vita eterna, o il Paradiso per danari. Et anco sarà simonia, quando vno dicesse, o s'accordasse con vno, acciò gli dicesse tante uolte al mese, i Sette Salmi, è l'ufficio de' morti, o alcuna altra cosa, si come molte Donnezuole fanno con alcuni Sacerdoti semplici, che s'accordano a fargli dar tanto per le Messe di San Gregorio, o per le Messe della Madonna, o dell'Apoltoli, o altre, è simonia espressa, perche s'accordano per via di prezzo, & non per l'elemosina, o per sostentatione di esso Sacerdote, o per costumi, &c. Eccetto quando gli dette per uia di veglia, sopra un corpo morto, anchorche si debba intendere, che gl'habbia da dire il Psalterio, & altre orationi, parlando così semplicemente. Ma quanti gli ne sono di questi ignoranti, che dicono, tolete Messer ditemi vna Messa quanto si dà, che cosa uolete che vi dia? & simil sorte di parole, è simonia marcia, laqual cosa, è tanto in vso, che non si sa se sia peccato, o merito; perche comprano, & pattuiscono il sacrificio dell'Altare, & vendono vn'altra volta Giesu Christo: però questi tali il prudente Sacerdote deue ripren-

S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 1. Hostien. in sum. de sim. q. qualiter vers. Quia si clericus.

Naua. c. 23. n. 109. Et c. 25. n. 93.

Sesf. 25. c. 4.

Naua. c. 25. n. 91. 92. Et c. 23. n. 109. L'Autore.

Naua. c. 25. n. 91.

In 4. d. 45. 7. 3.

U. s. ar. I. de iust. Et iure.

Soto.

Naua. c. 25. n. 112. 113.

- riprendere, & austeramente, & ammaestrarli, & se sono pertinaci mandarli uia.
- 42 Si dimanda: Vno Secolare fece dir Messe, o altri diuini Vfficii, o ministrar altri sacramenti, come benedir Spose, Chiese, Campanie, & simile opere, compoite d'una parte temporale, ma non principale, che è la fatica in esse, & dall'altra, che farà principale spirituale, laqual si dona per questa ministratioue spirituale; perde per essa, per prezzo di quell'opera spirituale, che si fa, o anco per prezzo di quella fatica, che è accessoria all'opera, se si pecca? *Resp.* di sì, & è simonia, ma non si peccarà, se si darà per li rispetti sopradetti, nel precedente caso, cioè, o per sostentatione, o costume, o altro, &c. Onde tutti i Religiosi possono pigliar l'elemosine, o salarij, per costume pio, o per legge naturale, o diuina, o humana, che sia giusta, ch'essi Sacerdoti, o Religiosi deueno dare, per questa, o per quell'opera spirituale, che da loro fa. Ma non come prezzo di detta opera spirituale, nè della fatica, che si fa in farla; Ma dico come debito pio, o per legge naturale; o per costume, o per altri rispetti sopradetti giusti, per sostentatione alla qual cosa il Concilio di Trento santamente ha prouisto.
- 43 Si dimanda: Essendo che da molti manifestamente, pare che si facci mercantia di Messe. Perilche da alcuni Ordinarij, è stata fatta certa provisione, cioè che si riceua dal Sacerdote il giorno feriale, per suo uiuere un marcello. Et il dì di festa dui marcelli, & che colui, che la dirà, non debba tuor più, nè anco meno, se sia peccato? *Resp.* Alcuni ueramente uogliono dir di sì, quando se gli metta questa tassa limitata; & non più, nè anco meno: Imperoche alle cose spirituali, particolarmente alla Messa, non se gli dene dar prezzo, perche farebbe come l'altre cose uendibili, & come una cosa mercantile, che niuno le possa uender maco, nè niissun le debba comprar per più, se non secondo la tassa fatta. Benchè alcuni uogliano dire di sì, per sostentation del Sacerdote per quel giorno solo; Ma io in questo non gli uoglio mettere alcuna cosa del mio, perche credo che i Superiori, come prudenti, che sono, uedano, sentano, & sappiano quello, che giornalmente faci bisogno. Ma a chi par dura cosa questa dottrina ueda il Nauarro, che a pieno, & chiaramente ne parla, & si chiarirà ilquale non loda, nè approba, perche la Messa, si dene dir senza prezzo, & ogn'altra cosa spirituale, & sacramentale. Onde di qua nasce, che: *Vbi abundat iniquitas, refrigescit charitas*, dice l'Apostolo essendo che i Laici si scandalizzano, per detto crescimento, o mauitione del dir la Messa. Ma io son pur sforzato dir solo questo, che se alcuni secolari hauessero per sostentamento de' poveri Sacerdoti discretione, forsi non gli farebbe fatto questo prezzo (per uitar questa parola) dalli prudentissimi Ordinarij, essendo che per molti di loro, quelli si morrebbero di fame, & questo basti, senza parlar più di questa materia.
- 44 Si dimanda: Vno andò da un Piouano, o Sacristano, o Curato, che fosse, & disse Signor Reuerendo, io uorrei, che fostero dette 24. Messe, tolete questi dui ducati, & fatele dire, Ilqual Reuerendo riceuutoli, fece dire dette Messe, ma quello non dette a essi Sacerdoti, che celebrorno come è stato terminato da' Superiori, un marcello per uno, ma di manco, & auanzò per lui, sei o più marcelli, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, secondo l'opinion de' tutti, & particolarmente de' Parigini, laqual ancora io seguito, in questo. Imperoche, quantonque facesse dire tutte le 24. Messe, nondimeno, non pagò a quelli, che le dissero, quanto doueua pagare: Perilche si uede, che commesse peccato, & ingiustitia, a non dargli quel tanto, che per ordinario, si vuol dare a Sacerdoti, & ch'è solito, è costume, & per legge, darli; cioè un Marcello, o più, o meno, & questo è quello, ch'ha uoluto intender il Soto, quando da alcuni si dà l'oblatione, o elemosina, per far dir Messe, gli hauesse dato di più, cioè 3. o più ducati, & vuol 24. Messe, essendo che il solito sia di darli un Marcello alli Celebranti. All'hora in questo caso, s'haurebbe potuto ritenere senza peccato un ducato. Imperoche questa era forsi l'intentione dell'Offerente, quando altro non habbia detto, che quel ducato di più, fossi per esso Piouano, o Sacrestano, o Curato, alqual lasciò il carico, di farle dire, o tacitamente, o espresamente, per ilche non se gli fa ingiuria, ne meno si fa ingiustitia, ne danno ad alcuno celebrante.
- 45 Si dimanda: Vno fece una certa conuentione, con un'altro d'un Beneficio, di darli tanti danari, o altra cosa, & restati così d'accordo, gli dette alquanti danari, acciò colui gli rinonciasse il Beneficio, se peccò? *Respond.* di sì, & grauemente, ma però non è incorso

incorso nel peccato della simonia, perche, per dar, danari; solamente, o altra cosa temporale, per riceuer cosa spirituale, o alcuna cosa Ecclesiastica, non s'incorre in questa censura, per insin' à tanto, che non se piglia, & s'ha riceuuto la spirituale, o esso Beneficio, o altra cosa ecclesiastica. Ma ueramente è grauissimo peccato, quel tanto, che fin hora, s'ha trattato, negoziato, & concluso.

Et sappiasi, non esser illecito à vn Vescouo riceuer alcuno al suo seruizio, con promise di salario certo, per insin' à tanto, che gli proueda d'alcun Beneficio: quando però, per qualch'altra causa, colui non sia indegno di Beneficio, & che non si facci peccato di seruirlo senza merito, dopò ch'egli haurà riceuuto il Beneficio; Imperoche all'hora, per cagion di questo patto farebbe simonia.

46 Si dimanda: Vno fece presenti, pratica, broglio, acciò che vn suo fratello, figliuolo, o altro parente, o qualonque altro amico, ch'egli fosse, acciò quello fosse beneficiato, senza che quello sapesse alcuna cosa, donando à colui, con il qual si praticaua questo negotio, danari, o altra cosa, acciò gli lo renontiasse, & gli lo conferisse, se costui, che lo riceuette peccò? *Resp.* di no, fin à tanto, che non lo saprà, & acconsente. Imperoche se dopò accettato, & inuestito di quello, lo saprà, subito, casca in censura, & è tenuto a renontiarlo, & etindio restituirli tutti i frutti riceuuti; quando però si commisse, inanti che egli hauesse alcuna ragione, almeno *ad rem*. Ma quando s'hauesse commessa dopò, & che lui mai gl'hauesse acconsentito; & che nè anco se inanti, ch'ella si commettesse, nè si fosse cagionato dalla sua electione, o presentatione, o vero promise, se bene gli donasse alcuna cosa ad alcuno d'essi Elettori, o Presentatori, o Collatori, ch'in ogni modo lo elegerebbono, o presentarebbono, o conferirebbono, per che non si moue per alcun dono.

47 Et l'istesso dirassi, quando se riceuesse alcun Beneficio, che sapesse non esser buon titolo, peccò con obligo di lasciarlo, & restituirli i frutti, almeno quelli, dopò che l'ha saputo, & anco se li hauesse donato alcuna cosa, acciò non lo molestasse del beneficio, per non hauer ragion alcuna in quello, ouero doueua in perfetta ragione, che la chiamano *ad rem*, ouero se haueua alcuna ragione, non l'haueua nel possesso.

48 Si dimanda: Vno hebbe volontà di vendere o comprare vn Beneficio, ma non seguì l'effetto della vendita, nè meno furno contati li danari, se costui peccò, & sia incorso nelle pene prononciate, contro i Simoniaci, & alla restitutione? *Resp.* ueramente di sì, hauer peccato, contra Dio, ma non esser altrimenti incorso nelle dette pene, nè meno esser tenuto alla restitutione, ma peccò: Et se ne deue confessare, essendo simile a quello, che uole a ammazzare uno, & poi non l'ammazza, ilqual non è tenuto ad alcuna pena, ma solamente confessarsi di quello suo peccato, & di questa sua mala uolontà, acciò non incorresse poi in maggior errore. Ma quando uno hauesse dato un Beneficio realmente ad un'altro, senza dirgli, o esplicargli cosa alcuna nell'esteriore, ma intendendo tra di loro, che non va in dono, questo ueramente diremo obligare alla restitutione del Beneficio, & de' frutti riceuuti, & porta seco l'altre pene, contra i Simoniaci prononciate.

49 Si dimanda: Vno comprò vn beneficio, & dette alcuni danari realmente, per quel Beneficio ecclesiastico, ma non haueua però ancora riceuuto il Beneficio, se bene haueua dato i danari. Ma dopò rauuedutosi, & conosciuto il suo peccato, non lo uolse più riceuere, se costui peccò, & sia incorso nelle pene simoniache? *Resp.* di sì, ch'ha peccato, & ha commesso simonia reale, ma è imperfetta, per laquale imperfettione, se bene in quella è cascato, non è incorso però nelle pene prononciate, contro i simoniaci. Onde basta pentirse, confessarsene, & farne la penitenza, & può ridimandar li suoi danari; Ma quando il Beneficio fosse stato dato, per patto, o per conuentione, o contratto, & che i danari non fossero stati ancora pagati; Questo tale ueramente incorse nelle dette pene, che merita il peccato della simonia; perche la mercantia di questo contratto, ch'è il Beneficio, è già consegnato, onde per questa rassignatione, la vendita si fa perfetta, & merita castigo. Et ambe le parti, dando il Beneficio, o recuendo i danari, cascano in esse pene, & il Beneficio riceuuto, è obligato rinonciarlo in man del Prelato, nè lo deue render a chi, gli l'ha dato, per esser fatto inhabile a riceuerlo, ma gli danari, è tenuto restituirli, à chi gli ha dati, massimamente dopò, che l'haurà rassignato

Cassiodoro in deci. 5. d. cōstitutione.

Host. inef. sent de simo. 5. 7. 3.

Naua. c. 25. n. 113. 114.

Cap nobis de simo.

Med. lib. I. c. 14. §. 2. S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 5. Sum. Coron. de sim. c. 10. nu. 8. Et 9. par. 3.

Med. li. I. ca. 14. §. 20.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 20.

Naua. c. 25. nu. 58.

Nau. nel collario, 2. de simonia, nu. 8.

Sum. Coro. de simonia, p. ar. 3. c. 10. nu. 9.

Nau. nel collario, de simonia, nu. 8.

Nau. nel collario 3. de simonia, nu. 9. 10. 11. 12.

In 3. tomo, q. 2. de sim. Lib. 9. q. 5. ar. 11. de sim. §. 1. & 2.

gnato al Prelato, & lui è obligato rendergli, prima che nò è priuato del dominio di quel li, inanti la condannagione del Giudice.

50 Si dimanda: Vno per la fatica di dir Messa, ouer di batizzare, o di dar Oglio Santo, ouero altro Sacramento, pigliò danari, la qual fatica è unita inseparabilmente a cose spiri- rituali, se peccò, & se sia simonia? Resp. di sì, perche è unita, & è inseparabile a cose spiri- rituali; Ma quando non gli pigliasse, per prezzo del suo traualgio, o fatica, ma per puro so- stentamento non farebbe peccato, perche è giusta cosa, che colui, che ministra le cose spi- rituali, sia ancora lui sostentato nella uita corporale.

51 Et l'istesso ancora diremo, d'vno, che ha da dir Messa, poter far patto, massimamen- te, quando s'andasse di lontano un miglio, o più, o meno per la fatica, che dura nel uia- gio, o per predicare tante prediche in una Quaresima; perche quella fatica è straordinaria, & non intrinseca a tal ministero; Ma simonia farebbe, quado se pigliasse danari, per la fatica unita necessariamente al ministero spirituale. Ma più sicura cosa sarà non far- lo, nè toglier danari, per alcuna sorte di fatica, che si durasse, ma solamente per pura ca- gione di sostentar la sua uita, perche durando il Sacerdote maggior fatica, con ragion può dimandar più danari per sostentarli.

52 Si dimanda: Vno Dottor, o Maestro, che leggeua pubblicamente, riceuete alcun Ca- nonicato, o Prebenda, o altro Beneficio, con patto di aprir scuola, & insegnare, se peccò; Resp. di sì, & mortalmente, & fece simonia, ricercando questo inanti, ch'habbia hauuto essa prebenda, o beneficio. Ma bene può aprir scuola, & poner questo carico al beneficio, quando quello uacasse, & dopò darlo con questo patto d'insegnar, o leggere, o di aprire scuola, o esercitare altra cosa uirtuosa.

53 Si dimanda: Vn Chierico haueua beneficio, ilquale lo poteua conferire a uno. Peril- che uno fece scommessa con detto Chierico, che lui non lo conferiria mai a N. suo nepo- te, o parente, alquale lui desideraua, che se gli desse, & fanno scommessa di cento ducati. Perilche esso Chierico per non perdere li cento ducati, scommessò, lo rinchiò a esso N. se peccò? Resp. di sì, & è simonia reale, & non mentale. Imperoche tacitamente, si accorda- no esso scommessante con esso N. di dare l'uno 100. ducati, accid esso Chierico dia il Be- neficio, a chi egli vuole, & non è mentale: Onde è tenuto alla restituzione de' frutti, & a ressignarlo in man dell' Ordinario, & farsi assoluere.

54 Si dimanda: Vn Vescouo haueua un gran debito con una Republica, il Principe del- laquale, desideraua grandemente, che sia pagato detto debito di 1000. ducati. Vngentil' huomo andò dal detto Principe, & gli disse, che lui gli pagará tutti della legitima, che vn suo figliuolo doueua hauere da lui, & da sua madre, quando sua Serenità sia còntenta, che suo figliuolo sia Vescouo. Imperoche quando il figliuolo, ilquale è dotto, lettera- to, & uirtuoso, sarà Chierico, & tacete il resto, se sia simonia? Resp. di sì, reale, & non me- tale, imperoche tacitamente intendeua, che lui hauerebbe pagato detto debito di detto Vescouo, quando l'hauesse poi uoluto promouere al Vescouato, quando fosse uacato, per la morte dell' altro Vescouo.

55 Si dimanda: Vno promise a un Signore di uolergli dare 1000. ducati, quando lui si uoglia obligare di farli hauere un' Abbazia, o il tal beneficio, & gli li vuol promettere detti danari per un' instrumento subito pagarglieli, senza però hauer uolontà, nè piccio- la, nè grande di comprarlo, nè pagare i danari promessi, se sia simonia? Resp. di sì, & l'v- no, & l'altro diremo commetter simonia mentale, & conuentionale, & non reale. Im- peroche se bene in questa simonia, per far che sia peccato, non gli è la uolontà di fare, o di dare alcuna cosa temporale, per hauer la spirituale, laquale si uede essere in questo ca- so; uedesi che l'uno di questi può ueder la cosa spirituale, & l'altro se ben mostra di uoler comprare, ma però ueramente non uolle comprare, ma però vuol fare, & fa, che per una cosa temporale, che sono essi danari, gli dia essa cosa spirituale. Poiche egli fa, o vuol fa- re, & anco fa la promessa, & l'obligatione esteriore, & presta il consenso, nell' instrumen- to di esse cose, una dellequali è cosa temporale, laquale si stima a danari. Ma il Gaetano, & il Soto uogliono di nò, che non sia simonia, dicendo, che da l'opere interiori, descen- dono la colpa, & la denominatione dell' opere esteriori; Et che però non può esser uera si- monia reale, ma finta, & fraudolente, doue non è la simonia mentale, essendo che la simo- nia, sia una uolontà studiosa di comprare il spirituale, col tēporale. Et in questo caso non essendogli

essendogli la uera uolontà di comprare, non può esser uera compra, & doue non è uera compra, non può esser nè anco uera uendita, ma solamente apparente. Perilche esso pro- meritore, & compratore apparente, dicono, che pecca ueramente, per partecipare della simonia mentale di colui, che vuol uendere la cosa spirituale, pecca per la fraude, pecca per il scandolo, che da ad altri, & pecca perche mentisse, ma non uogliono, che peccano in commetter simonia. Et uogliono, che non sia obligato a lasciare esso beneficio, che si ha guadagnato, per questo inganno. Ma io m'acosterò col dottissimo Nauarro, perche quando ciò non fosse, niuno negarebbe, quando uno mi desse un beneficio, accid io me gli obligasse per instrumento di dar à me il beneficio, & io ad altri li 1000. ducati, in ma- niera tale, che egli mi potesse constreggere a pagarli, & a me a darne il beneficio. Et la simonia mentale non obliga a restituire ciò, che per essa s'acquistò, o sia spirituale, o sia temporale, nè meno fa incorrere in alcuna pena simoniaca: imperoche l'obligatione di restituire l'acquistato per simonia, non è pena, ma debito contratto, per torne indebita- mente ciò, che non si doueua torre. Delche basta farne la penitenza, si come diremo nel caso seguente. Ma per la simonia reale, & conuentionale conuenne consegnare, & rila- sciare il beneficio, si come è detto nel precedente.

56 Si dimanda: Vno andò a seruir ad alcun Prelato, per hauer qualche beneficio: Et un Prelato dette un beneficio a uno suo seruitore, perche lo seruì, senza dichiarare l'uno all'altro le lor intentioni, se commiser simonia? Resp. di sì, se bene non hanno dichiara- to queste lor male intentioni. Et guardisi la maggior parte, che hanno beneficii, & digni- tà ecclesiastiche, come stiano, poiche (dico) la maggior parte questa strada gli danno, & gli riceuono. Haime quanti lacci tende questo nostro Auuersario, per pigliar le nostre anime. Essendoche con questa seconda simonia mentale, molti si sono presi, si come il pe- scicall'hano. Però faccia sene penitenza, si come il santissimo Gregorio Nono nel suo capitulo 46 che è l'ultimo del titolo della simonia, che dice. Mandato nostro recepto, &c. In quo casu delinquentibus sufficit per solam penitentiam suo satisfacere Creatori. ne dice. Essendoche come S. Tomaso tiene, sia simonia il dar beneficii per la seruitù futura, per- che il uendere a tempo, è pur uendere, ne in questo ueramente esso Angelico s'ingannò; che il dar, o promettere beneficio per alcuna cosa temporale, non fosse simonia, quantò- que mai si pagasse, & anco il dare, o promettere beneficio per prezzo a tempo, o di tempo.

57 Et colui andò farli simonia mentale, & conuentionale consumata per una parte, quan- do si dà danari, o si paga subito, o si promette, per qualche beneficio a tempo, per quando uacano, così essendo tra di loro accordati, & conuenuti, & intendono, & cercano d'inten- dere, quando uacano al uni beneficii.

58 Si dimanda: Vno dette vn beneficio ad un suo amico per cento ducati a tempo, termine uno anno, o due, o più, se peccò? Resp. di sì, & è simonia conuentionale rea- le, quando però si pagasse doppo nel detto termine, o inanti, o dopò. Et detta collatio- ne si de giudicare per nulla, nel tempo, che si dette. Et è obligato a consegnarlo, per- che uaca da se, & di subito pagati detti cento ducati, colui, che riceue il beneficio, re- sta scomunicato, perche la simonia è consumata: ma finche non è consumata, sarà mentale conuentionale, lo potrà tenere, nè sarà tenuto rilasciarlo, ma farne la peni- tenza, come è già detto, nè merita castigo simoniaco. Ma quando sarà consumata si, che siano pagati li cento ducati.

59 Si dimanda: Vno ottenne alcun beneficio per adulatione, se peccò? Resp. di sì, & è simo- nico mentale, ma non è tenuto a ressignarlo, ma solamente nè deue far la penitenza; bē che alcuni Dottori uogliono, che siano tenuti a ressignarlo. Imperoche l'adulatione è v- no de' brutti uiti, & enorme peccato, & è più, che non è il litigio. Et quel Chierico, che ascende all'adulatione, è quasi simile a un Traditore, ilquale merita d'esser degradato dall' ufficio, imperoche pecca, per rispetto del negotio delle persone, & per il fine essendo troppo desideroso di piacere alle persone.

60 Si dimanda: Vn Vescouo doueua riscuotere due mila ducati da uno, che haueua un beneficio sotto la sua Diocese, & per la morte non li puore riscuotere, perilche desidera- ua, che il Successore li douesse pagare per quel morto. Colui, che douea succedere, ciò sapendo, s'offerì di pagarli per il morto; senza fare altra mentione, se li hauesse dato il beneficio, o nò. Et doppo hauuto quel beneficio, pagò li detti due mila ducati, se cōmesse simonia?

Et in To. 1. 2. q. 20. ar. 1. 2. & 3.

L'Autore.

Nau. nel ca- rollario 3. de sim. nu. 13. 28. 29.

S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 6.

Gaet. in sū- ma verbo, §. mo. Et 2. 2. q. 100. ar. 6.

Nau. nel co- rollario de sim. nu. 30.

Armi. de a- dulatio, nu. 6. 7.

S. Ant. 2. p. ii. 1. c. 5. §. 4.

S. Tho. 2. 2. q. 116. ar. 3.

Sum. Coron. par. 3. de si- monia, c. 10. nu. 9.

simonia? *Resp.* di sì, tanto il Vescouo, quanto quello, ch'ebbe il beneficio, & è simonia reale, cagionata da vna conuentione tacita.

63 Si dimanda: Vn Vescouo, ò Rettore, o altra persona dette alcuna cosa ecclesiastica, o spirituale, d'intentione di riceuere da quello alcun dono, o remunerazione temporale, se commise simonia? *Resp.* di sì, ma non però, che sia tenuto restituirla, quando l'haueffe riceuuta, percioche è proibito per legge diuina, dare cose spirituali, per riceuere poi le temporali, essendo che Gesu Christo ci dica. *Mutuum date, nihil inde sperate.*

64 Si dimanda: Vn Confessore disse, & desideraua, che spesso volte infra anno fosse Qua refuma, o che dal Papa fossero mandati Giubilei, per confessare molte persone, effendo che molto guadagnaua in esse confessioni, se peccò? *Resp.* se le parole dette, o desiderio, ch'ebbe, fu con animo deliberato, & principal fine; dirassi non solamente hauer peccato, ma anco hauer commesso simonia mentale, tacita, ouero espressa; Nè con buona coscienza potrà tener dette elemosine confessionali, o altra cosa donatagli, per tal effetto: Et se ciò per pouertà desiderò, non le può n'anco tenere senza licenza del suo Superiore, ouero almeno del suo Confessore.

65 Si dimanda: Vn Curato ritrouandosi nella sua parochia vn'ammalato commodo, speraua per la morte di quello, douer molto guadagnare, nel suo funerale, in qualunque modo, o di cere, o danari, o di Messe, & simile, se peccò? *Respon.* come è detto nel precedente, se con animo deliberato, o con principal fine d'esso guadagno, lui non solamente peccò, ma commise homicidio, per il desiderio della morte di quello, & anche simonia reale, & mentale. Per ilche con buona coscienza, non può, nè deue riceuere dette limosine, di cere, o danari, o qualunque altra cosa, che quella fosse, benchè come Parochiano li conuenissero. Et se pur le volesse ritenere, le deue ritenere con licenza del suo Superiore, dopò fatta la penitenza, dico, quando, che di questi si farà confessato, & non altrimenti.

66 Si dimanda: Vno per viuere, ricercaua hauer vn beneficio da un Vescouo, il quale sapeua non voler conferire alcun beneficio, se non se li donaua alcuna cosa, costui promesse darli del tal beneficio, so. o più ducati, o altro presente di maggior, o minor valuta, ma con animo di non uoler adempire, nè mantenere la promessa ma solo d'ingannare il Vescouo, acciò per questa via prouedesse alla sua necessità, & si opponesse alla cupidigia, & auarità del Vescouo, se commise simonia? *Respon.* di no, non esser simonia ueramente in coscienza, nè meno esser tenuto a resignare esso beneficio a lui dato, perche non hebbe simile intentione simoniaca. Ma dirassi bene, che se tal conuentione, o patto constasse apresso la Chiesa, il Giudice lo spogliarebbe di quello, come mosso è dalla prefazione della legge Canonica, qual giudicarebbe il fatto, e non l'intentione occulta. Et dirassi, che costui pecca mortalmente, & è tenuto farne la penitenza, ma non di rinontiarlo.

67 Si dimanda: Vn Vescouo andata visitando la sua Diocesi, & mentre la visitaua, inquiriuo dalli heredi de' morti gli legati delle Messe lasciati da quelle persone morte, con offerirli lui, di farle dire, & sodisfare a quelli, il quale quando teneua ordinationi, diceua poi a quellli Sacerdoti ordinati, ciascuo di voi dirà tante Messe, secondo l'intentione mia, la quale intentione lui l'indirizzaua a l'Anima di quelli morti, per sodisfare ai legati di quelli, da iquali haueua riscosso li danari, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche cercava premio temporale, per via indiretta di cose spirituale, & è diabolica, per farsi pagare dalli Ordinati tante Messe, per l'ordine datoli, ouero vffij di morti per l'anima d'altri, o altre orationi. Imperoche in questo modo lui non cerca esse Messe, come spirituali ma il prezzo, & la limosina delle Messe, o d'altre orationi, ch'è quella imponeua. Imperoche tutte le cose, che si possono stimare per danari per cose spirituali, tanto a chi le dà, quanto a chi le riceue, sempre sarà simonia, come simil cose dette, o uasi d'argento, o alcuna mula, o cauallo, o veste, o cose da mangiare, che siano di valuta, & simile, che si diano per remunerazione della cosa spirituale riceuuta, o data, & non per galantaria, o elemosina, & ciuilità, sarà simonia.

68 Si dimanda: Vn Vescouo dette vn beneficio ad alcuno, ch'haueua alcuna azione con vn suo parente, o propinquo, o amico, acciò quello hauesse da cedergli, o a se, ouero alli detti ouero che doni alcuna cosa ad un suo nepote, o che li facci tal seruizio, o pro-

o prometta seruirlo, & simile, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche il cedere alcuna azione sopra alcuni beni, o promettere seruizio personale, o donatio reale, tanto della lingua, quanto in qual si voglia altro modo, che non si fanno, o promettono per via di liberalità, o di ruerenza, o di honestà, o per acquistar beneuolenza, & amicitia, e simile; Ma per modo di promissione, & di debito, o di sodisfattione, o remunerazione in contemplatione della cosa spirituale, o ecclesiastica, a se data, o da altri, sempre sarà simonia, cò peccato mortale, perche tutte queste cose hanno ragione di prezzo, & di valuta de'danari, o sia l'intentione corrotta da vna, o dall'altra parte sola, basta a cõmertere simonia.

69 Si dimanda: Vn Vescouo ricercò vna giouane, che volesse contentire a sua voglia, al quale acconsenti, ma con patto, che conferisca il primo beneficio vacante a un suo fratello, o parente, o amico, se conferendogli, commetta simonia? *Respon.* di sì, turpe, & illecita, & anco colui, al quale fu conferito, & è tenuto a rinontiarlo subito, che ciò sapesse hauerlo ottenuto, & essergli stato conferito per questa via illecita. Ma credo, che di questi casi non ne succedan quasi mai, o pochi.

70 Si dimanda: Se mentre vn Vescouo habbia amicitia carnale cò alcuna giouane, ouero essendo da quello ricercata, & dopò acconsentitoli, per far amicitia con quello, & per acquistar beneuolenza, benchè per via dishonesta, & dopò essendo nasciuta occasione d'alcuno beneficio, & hauendo quella ricercato il Vescouo, che lo volesse conferire al tale, se esso Vescouo a preghi di detta donna lo conferisce, sia simoniaco? *Respon.* di no, perche non gli è alcuna conuentione fra di loro, nè quella dishonestà è prezzo alcuno del beneficio, ma diremo bene, che è vna cagione potente, & propinqua, incitatuua, a far che sia conferito il beneficio a quel tale, ad istanza d'essa donna.

71 Si dimanda: Vn Vescouo ritrouandosi hauer un Nipote igno rante, & indegno di hauer beneficio, & vacando vn buon beneficio, esso Vescouo mosso solamente dalla passione della carne, gli lo conferì se sia simonia? *Resp.* secondo vn Dottore di sì; Ma iopiù tosto dirò con San Tomaso di no, ma che sia più presto una collatione colpeuole, & degna di riprensione, più tosto che simonia, perche si muoue per amor della carne, & pecca grauemente, con essere tenuto a tutti i danni da seguire.

72 Si dimanda: Vn Vescouo ritrouandosi hauer un Nepote, ò altro parente, ò amico, nè essendo atto d'hauer beneficio, lo dette, o pose in petto d'alcuna terza persona, con patto, poi, che quando detto suo Nepote, sarà in essere, gli lo rinontia, ouero che gli doni alcuna cosa, se sia simonia? *Resp.* di sì, & è tenuto a resignarlo, & veramente anco esso Vescouo peccò, ne lui lo può riceuer più, ma lo deue ancora risegnare in mano del Papa proprio.

73 Si dimanda: Vno insegnaua la Sacra Theologia ad alcuni per danari, se costui commetteua simonia, effendo, che la Sacra Theologia, sia fede della scrittura sacra, & dono di Dio, datoci senza nostri meriti, & costui, che l'insegnaua, haueua da poter viuere comodamente? *Resp.* di no, perche non gli è data per infusione, si come fu data alli Santi Apostoli, ma se l'ha acquistata con sudore, & fatica nelle scuole, ne vende quella per cosa spirituale, ma vende la sua fatica, & il studio, che ha fatto, e fa; Imperoche non è tenuto alcuno donare le sue fatiche, & sudori. Eccetto però, che non fusse stipendiato, & fusse tenuto insegnar quella, ouero altra sorte di scienza, di bando, per solo quello stipendio, o prebenda, o altro beneficio, che per ciò li fusse assegnato.

74 Si dimanda: Vno andò a pigliare un consiglio spirituale da una persona Ecclesiastica, la quale si fece pagare, senza hauerli faticato per studiarlo, se commise simonia? *Resp.* di no, ma dice la Glosa sopra quel Capitolo, non essere cosa lecita. Ma allhora dirassi esser simonia, quando il consiglio fusse stato d'alcuna cosa spirituale, pertinente alla salute dell'anima, come per alcuna correptione fraterna, o per consolare alcuna persona afflitta, & darli alcun consiglio spirituale, per carità, & simile, per liquali effetti non deue riceuere danaro alcuno. Ma se il consiglio fosse stato d'auocatione, se bene di cosa spirituale, sarà lecito, benchè non fosse fatica, perche l'ha imparato, ò l'imparò con fatica, & suo studio.

75 Si dimanda: Vna Vedoua per la morte di suo marito, o d'un Figliuolo, o d'altra cosa temporale, s'affliggeua in tal maniera, che s'indusse a disperatione, facendo molte cose inconuenienti, & illecite per l'afflitione, & dolore; laqual cosa veduta da alcuni

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

L 1 3 suoi

c. sunt non nulli. l. 9. 1.

c. cum esset de simonia. c. ex diligenti. de simonia.

Coron. ibid. num. 12.

Coron. ibid.

Coron. ibid. num. 13. Alisiodorensis.

Coron. ibid.

Coron. ibid. num. 14.

Coron. ibid. cap. non licet. l. 1. q. 3.

Coron. ibid.

Coron. ibid. num. 12.

L'Autore.

L'Autore.

Coron. ibid.

Caiet. 10. quolib.

Soto lib. 9. de iust. c. 117. q. 8. art. 1. Nau. c. 23. num. 106.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

fuoi parenti, o d'altri, andò vno a pregar vn Sacerdote, o Religioso, che douesse riprenderla, & consolarla, la qual cosa detto Religioso non volse fare senza pagamento, se commise simonia? *Resp.* di sì, Imperoche simili vfficij sono spirituali, & appartengono all'opere della carità spirituale, & sono cose ordinate alla salute dell'anima, però si deuono dispensare senza premio alcuno temporale, & aspettare il premio da Dio, ch'è remunerator di tutti.

Coron. ibid. nu. 15.



Leo Papa, & Gratiano, c. gratia, l. 9. & c. no satis, de simonia.

Coron. ibid. nu. 15.

Nota.

Coron. ibid. Panor. c. dilectus, sil. 2. de simonia.



Coron. ibid. Panor. ibid. & in c. cum in ecclesia.

S. Th. 4. sent. d. 5. q. 1. artic. 2.

Artil. de simonia, nu.

Coron. ibid. Panor. ibid.

76 Si dimanda: Vn Sacerdote per ministrare, o conferire i sacramenti, uolse alcuna cosa in pagamento, se sia simonia? *Resp.* secondo S. Tomaso, citato di sopra, che nell'amministrazione di quelli, due cose si deuono considerare, cioè la gratia sacramentale, donata da Dio, & il seruitio, o ministero di quelli, che li ministrano, & dispensano: se per la gratia sacramentale, & altri doni spirituali, che per quelli si conferiscono, riceuete alcuna cosa, dirassi senza alcun dubbio hauer commesso simonia, per poca cosa, che quella fosse, & è un'altro Simon Mago, che hebbe ardire di uoler comprar la gratia del Spirito Santo; essendo, che li sacramenti siano spirituali, & causa della gratia spirituale, & doni di Dio, datoci gratis. Onde disse l'Apofolc. *Gratis accepistis, gratis date.* Et riceuendo alcuna cosa, come gratia sacramentale, grande ingiuria a Dio li fa: ma però diremo quãto al seruitio, & ministero di quelli, che li ministrano, & dispensano.

77 Si dimanda: Vn Sacerdote Parochiale non volse ministrare, nè dispensare alcuno sacramento al popolo, senza mercede, se commise simonia? *Resp.* di sì, essendo che per questo suo ministero tira la decima, o quartese da esso popolo, ouero qualche altra sorte di emolumenti, o prouenti, per suoi alimenti assignatoli dall'autorità della Chiesa, & dalle constitutioni de' Prelati. Ma diremo bene, che le offerte, o limosine, che liberamente, & per spontanea uolontà li sono date; ouero quello, che per lodabile, & approbata consuetudine è stato introdotto in alcune Chiese, può lecitamente riceuerle dalli Parochiani, o da altri. Ma per questo non dico, che a quelli, che non uoleffero dare simili limosine, & offerte, se li debba negare l'amministrazione de' sacramenti; Imperoche è tenuto, prima per l'vfficio a douergli dispensare, & poi per le decime, o quartesi, o altre entrate, che hanno dalli loro beneficii. Nè li farà scusa bastante quella, che alcuni sogliono dire, le nostre entrate non ci bastano a uiuere. Imperoche se non ui bastano a uiuere, douete pregare il popolo, che sopplisca al uostro uiuere, ma al uiuere honesto, & non alla pompa, & sontuosità, alla uita esemplare, & buoni costumi, & non alle crapole, & altri piaceri. Nè lo deue sforzare, quando il popolo non uoleffe supplire, ma allhora si sforza, quando da Religiosi si uiuera.

78 Si dimanda: Vn Parocho non uolse per auaritia ministrare a un suo Parochiano alcuni sacramenti, se prima non lo pagaua, se commise simonia? *Resp.* di sì, Et quel Parochiano, come dicono alcuni Dottori, non lo doueua per niun modo pagare, acciò nõ dessè maggiore occasione di peccar più grauemente. Ma il Panormitano fra li altri Dottori dice, che quel sacramento, che esso Parochiano dimandaua, era sacramento necessario, lui lo poteua senza suo peccato pagarli, ma se non era necessario, lo doueua lasciarlo stare più presto, che pagarlo, come è il Battesimo, ch'è necessario, benchè alcuni altri dicano contra, si come per li seguenti essemplii intenderassi.

79 Si dimanda: Vn'huomo adulto, desideraua battezzarsi, & il Parocho non lo uolse battezzare, se prima non lo pagaua, se pagandolo commise simonia? *Resp.* di nõ dalla parte sua, ma esso Parocho sì. Ma non hauendo il modo di pagarlo, più presto (dice l'istesso Dottore) deue astenersi di non battezzarsi; perche (dice) hauendo quella buona uolontà di battezzarsi, & morendo con quella buona uolontà, s'ha da credere, ch'è saluo, per il Battesimo della Penitenza, & presumere, come se non haueffe haunto copia di Sacerdote, o d'altra persona Laica, che lo battezzasse. Ouero io dico, che hauendo copia d'alcuna persona Laica, etiamdiu infidele, farsi battezzare a quella, intendendo sempre di fare quello, che intende di fare essa Santa Madre Chiesa, o comprar l'acqua da esso Sacerdote, non trouandose ne altroue, ouero darli li danari, come dono, & non come prezzo, essendo in articolo di morte.

80 Si dimanda: Si doueua battezzare un bambino, ilquale il Parocho essendo ricercato, ricusò di battezzarlo, perche non haueua da donarli alcuna cosa, se per uicir d'impaccio quello, gli donò un fazzoletto, o altra cosa, ouero dimandò per amor di Dio ad alcuno, alcuni

alcuni pochi quattrini, & gli li donò, se commesse simonia? *Resp.* di nõ, dalla parte sua ueramente, ma esso Parocho sì. Imperoche (dice esso Dottore) essergli stato lecito riscattarsi tal uestatione. Ma mi pare dura cosa: però diremo meglio con il Soto Dottore, ilquale dice, che in questo caso la uestatione non hauer luogo, e però non si può permettere tal disordine; ma più presto farsi battezzare da un Laico (potendolo hauere) & presumere, che fusse inopia di Sacerdoti.

Soto

81 Si dimanda: Vna Donna portò un Fanciullino nascente alla Chiesa, per battezzarlo, & il Parocho non lo uolse battezzare, perche non gli uoleua donare cosa alcuna, se sia peccato? *Respond.* di nõ, dalla parte di detta donna, ma dalla parte del Parocho esser simonia, & per non commetter peccato essa donna, non potendo hauere alcun Sacerdote, nè meno ad alcun'huomo Laico, & essendo la creatura in pericolo di morte, lei la battezzò, & santamente fece, & esso Parocho deue esser denontiato, punito, corretto, & castigato.

L'Autore.

82 Si dimanda: Vn Sacerdote, ilquale non era Parocho, ma semplice Sacerdote, non uoleua ministrare alcuni sacramenti senza pagamento al popolo, & dimandò per ministrarli, pagamento, se peccò? *Resp.* di nõ, Imperoche come semplice Sacerdote, che non è obligato, nè ha alcuna altra cosa di uiuere, & etiamdiu, che haueffe da uiuere altronde, poteua dimandare elemosina, & anche per mercede delle sue fatiche, & seruitii prestati, & anco per locare l'opere sue a fin di sostentar la sua uita, & alimentarsi. Ma hauendo da uiuere, di altra entrata, o prouenti, gli è un poco di peccato, negando l'amministrazione di quelli. Onde S. Agostino disse. *Accipiat sustentationem necessitatis a populo, mercedem uero dispensationis a Domino.* Quando però gli lo negasse con intentione totalmente data al danaro, come se lo uoleffe uendere. Ma negandoli, etiamdiu, che haueffe il modo del uiuere necessario a quei, che non uoleffero darli alcuna cosa, etiamdiu dal principio, ouero che giudicaua, che dopò fatto il seruitio sacramentale non li daranno cosa alcuna, dice un Dottore, che non peccarà, quando ciò non facesse con intentione (dico) tutta data al danaro, che per questo uoleffe uendere li sacramenti.

Coron. ibid. Naua. c. 23. nu. 106.

Soto.

83 Si dimanda: Vn' Infidele desiderando uiuere sotto la fede Christiana, dette alcuni danari a un Sacerdote, acciò lo battezzasse, se peccò? *Resp.* di sì, & è simonia, & poco gli giouò esso sacramento del Battesimo, perche non è lecito, nè si deue dare cosa alcuna in pagamento, per uenire alla fede, però (come ben dice l'Armillà, parlando de simonia) quando non uenisse, se non dato il danaro, poco gli giouaria esso Battesimo.

L'Autore.

84 Si dimanda: Vn Confessore per guadagnare più copia d'Elemosine, hora staua in un luogo, hora in un'altro, doue era più la frequenza di persone, & doue era più persone, dalle quali poteua sperare maggiori, più grosse, & larghe elemosine, se sia simonia? *Resp.* di nõ, ma dirassi bene, che peccarebbe d'auaritia. Ma se l'intentione sua fosse tutta data alle confessioni, per il danaro, allhora sarebbe simonia; Et anco quando ricercasse, o hauesse l'intentione di cosa alcuna, per essa confessione, o per l'assoluzione di alcuni peccati grati enormi, o riseruati; imperoche pare, che per quella uoglia uendere l'assoluzione, o la confessione, o comporre il penitente, & fare accordo con quello.

Coron. ibid. nu. 15.

85 Si dimanda: Vn Confessore tolse alcuna cosa per pena, & per sodisfattione de' peccati dal penitente, se sia simonia? *Respond.* di nõ, quando però non dessè questa sorte di penitenza inconuenientemente al penitente, per guadagno, o per esser quello ricco, & elemosiniere; ouero meritando pena di fare, o dire alcune orationi, è che per auaritia gli la conuerta in limosina, acciò la dia a lui, o con farli dire tante Messe artificiosamente, o con industria tale, acciò l'habbi da far dire a lui. Si come ueramente io sò, che alcuni cò fanno con gran scandolo de' penitenti, quale inconueniente essi Vescouu deueriano prohibire, & prouederli, & al tutto rimediarli, che sotto questo nome di sodisfattione, o per celebrar Messe, o per far alcuna restititione, tentati dall'auaritia non s'eli tenessero per loro, che Dio il uoleffe, che di questi tali non gli ne fossero.

Coron. ibid.

S. Tho. 4. sent.

86 Si dimanda: Vn Sacerdote per leggere alcuni Euangeli sopra alcune creature, o altre orationi, o per toccar quelle con alcune reliquie, o per monstrarle, o per far altro atto spirituale instituito da Santa Chiesa nolse esser pagato, o che gli fosse donato alcuna cosa,

Coron. ibid.

cosa, se sia simonia? Resp. di si, quando con intentione di guadagno, & per fare tali atti: ma se per sua fatica, cioè hauesse fatto (considerata la qualità, & natura della sua fatica) dirassi di no, eccetto, che in apparenza non hauesse, o non desse certa effigie di male, & scandolo. Imperoche la fatica deue essere distinta dalla spiritualità, come dirassi nel seguente caso.

87 Si dimanda: Vno voleua far cantare una Messa, & il Sacerdote per premio, o sua fatica di cantare questa Messa, dimandaua vn tanto, se sia simonia? Resp. essendo che gli atti spirituali; delliquali parlo, siano molti, & diuersi, si come negli sequenti esempj intenderassi, per tanto diremo, che non si può dare risoluta satisfatione, & ragioneuole al quesito con vna sola risposta, essendo che per tre cose ragioneuoli si possa riceuere alcuna cosa temporale, per gli atti spirituali, cioè o come per prezzo di quelli, o per mera, & necessaria sostentatione de' Sacerdoti, & ministri di essi atti, che seruono al popolo, ouero per contemplatione della fatica, che si fa, & mercede dell'opere, & atti spirituali. Per rispondere dunque al quesito veramente diremo, che detto Sacerdote non deue mandare cosa alcuna, essendo che tutte le leggi diuine, & humane vogliono, che non si possa dimandare, ne riceuere cosa alcuna, per qual si voglia atto, & cosa spirituale, per ragion di prezzo. Ma se la riceuesse, sarebbe scusato, per esser pagato il danaro innanzi tratto, ouero quando si riceuesse sotto qualche pretesto, o colore d'altra cosa, ouero d'altra occasione, variandoli il nome. Ma quanto alla seconda ragione.

Coro. ibid.

Cap. non satis, & c. cum in ecclesia, de simonia. c. in tantis, co. iit.

Coro. ibid.

Corin. 1. c. 9

88 Si dimanda: Vn Sacerdote dimandò alcuna cosa, per cantar detta Messa, per sostegno, & viuere suo, & de'gl'altri suoi Coiutori, & ministri, se sia simonia? Resp. di no, essendo che l'Apostolo Santo dica. Nescitis quoniam qui in sacrario operantur, quae de sacrario sunt comedunt? Ilche anco dar si suole senza dimandare, da chi ha discrezione, & giudicio, o per ordinatione, o per permissione della Chiesa, o per alcuna consuetudine lodabile, & approbata, ouero per alcuna diuotione di quei, che donauo, conforme a esso detto dell'Apostolo S. Imperoche queste cose non si deueno pigliare da essi ministri, o Sacerdoti, come per prezzo d'essi atti spirituali, come prima intentione, & fine, che quando per questo fine, & con tale intentione, no sarebbe dubbio, che sarebbe simonia. Ma deue riceuere, come tributo, introdotto da vna pia, & necessaria consuetudine, per sostentamento delli ministri. Ancor si può dir giusta mercede, quello, che si dà per le fatiche fatte, & opere ministrare, per questi, & simili atti spirituali, si come per hiesempi sequenti intenderassi, essendo che alle volte sia lecito patteggiare, inanti, che si ministrino essi sacramenti, & atti spirituali.

Coro. ibid.

Ses. 24. c. 15

Coro. ibid.

Sess. ibid.

Notasi Come si debba far pagare il sacerdote per l'amministrazione de' sacramenti. c. 23. n. 106

89 Si dimanda: Vn Sacerdote pouero essendo ricercato à douer dir Messa, disse uoler sapere quanto gli haurebbe dato, se sia simonia? Resp. se ciò fece per sapere, & conoscere la qualità di quella persona, laquale soleua dare poca, & magra elemosina, dirassi di no, dimandandoli però quanto gli possa bastare, per il viuere di quel giorno, o secondo la consuetudine del luogo, essendo che i poueri Sacerdoti viuano di questo. Per ilcheratione uol cosa è, che; Qui seruit altari, de altare viuere debeat. Et i Vescouu denono, & sono tenuti per ordinatione del Concilio di Trento fare alcuna tassa, si come vedeti in molti luoghi essere stato tassato, (per l'auaritia, d'alcuni indiscreti) le limosine delle Messe, ordinando, & comandando, che si debba dare vn tanto per Messa, secondo la qualità, & lontananza del luogo, & conditione delle persone, che le vogliono far dire.

90 Si dimanda: Vn Vescouo haueua ordinato, & costituito determinato salario, per le Messe annuali, se sia simonia? Resp. di no, imperoche questa determinatione, santamente è stata ordinata dal sacro Concilio di Trento, acciò li poueri Sacerdoti habbino da viuere, & l'ha rimesso in petto delle conscienze de' Vescouu, ch'habbiano consideratione alla pouertà de' Sacerdoti, & viuere honesto, & moderato di quelli, & alla qualità delle persone, si come questa moderatione, & tassa, è stata fatta in Venetia da Monsig. Illustriss. & Reuerendiss. Patriarca, circa le mansionarie, molto carighe d'obbligo, & pochi danari; però p la determinatione esso Concilio ha ordinato, & decretato, ch'un pouero sacerdote habbia tante mansionarie, che supplisca al suo viuere, & sminuito l'obbligo insopportabile, per il caro viuere, ch'oggi di è. Et chi credesse, o contrafaccesse a i detti ordini, & decreto, sarebbe scomunicato (si come s'ha) per il sacro Canon d'esso Concilio. Et co si delle Messe cotidiane, con intentione di sostentamento del viuere, & no come prezzo, o per

o per la fatica della lontananza inconueniente del luogo, benchè il Nauarro, & S. Tomaso dicano non esser lecito, tassare il prezzo per la Messa, & riprendono quelli Vescouu, che nelle sue Diocesi queste cose comandano, per esser diametro, contraporfi alla natura della elemosina, quale deue esser libera, ma come si deue intendere questa riprensione, si dichiarerà nelli sequenti casi.

91 Si dimanda: Vn sacerdote pouero, essendo ricercato à douer dir Messa, volse intendersi con quello, che desideraua la Messa, che cosa gli voleua dare, essendo che lui sia pouero, nè altro hauesse da tuer, se no quello, ch'alla giornata li veniuo dato per dir Messa, se sia simonia? Resp. che ueramente come dice il Nauarro, & San Tomaso, ut supra essere cosa illecita, considerando il caso così nudò. Ma per l'auaritia, che regna appresso alcuni secolari, & in la maggior parte, non parerà così illecito, che un sacerdote no uo gli celebrare senza, intendersi della quantità dell'elemosina, essendo che molti, come hanno detto Messa gli piantano in mano quattro soldi, & dicono sguazza Prete, perche per hoggi, tu hai da trionfare. Et però non sarà cosa illecita a quel sacerdote, che uiue di questo esercizio, spiegare la sua necessità a colui, che vuol da lui la Messa, ma però non deue contrastare sopra la tassa fatta da' Superiori, o da farsi, perche non sarebbe senza scandolo, & offesa della legge. Et cosa illecita allhora sarebbe quella ordinatione fatta da Superiori, quando si determinasse, & s'ordinasse, che non si dicesse Messa, o non se ministrasse il tale sacramento, o il tale atto spirituale, se prima, o dopo non pagarà un tanto. Ma spiegando, come dice Soto, la sua necessità, senza altra conuentione, ma modestamente per il suo viuere, sarà lecito. Et però deue rebbono (per leuare questi scandoli) essi Vescouu instruire nelle loro Diocesi, il popolo con istanza efficace, che crescano l'elemosine, secondo la ragion del tempo, & le loro facultà, con terminare, che se dia un tanto per ciascuna Messa, per sostentamento del pouero Sacerdote, secondo la qualità de' luoghi, & delle persone, si come santamente fu ordinato nel Concilio Napolitano Provinciale, sotto la memoria dell'Illustrissimo Arcivescouo Caraffa, & dell'Illustrissimo Annibale di Capua hoggidi meritamente Arcivescouo di quella Città, con confirmatione della Santa Sedia Apostolica. Et così dirassi douersi intendere l'Autorità di San Tomaso, & del Nauarro, citato di sopra, nel caso precedente. Ma diremo ben questo potersi pattuire la mercede, & fatica, per l'obligatione annuale, con obligo di dir tante Messe la settimana, ouero nelli tali, & tali giorni dell'anno, ouero che assista continuamente in choro, per recitar l'hore, o almeno li giorni festiui, o per scoltar le confessioni.

92 Si dimanda: Vn Sacerdote douendo fare un Matrimonio, dimandaua un tanto per il Sacramento di quel matrimonio, se sia simonia? Resp. con S. Tom. di si, in quanto, ch'è Sacramento, & riceuer danari, come p prezzo. Come a dire p la benedictione di quel matrimonio uolere un tãto, sarebbe simonia, ma riceuere quello, che p spontanea lor uolontà offeriscono, ouero che si suole offerire p consuetudine approbata, & lodabile, dirassi di no, se bene alcuni dicono indistintamente, p il Sacramento del matrimonio potersi riceuere licitamente danari, o altra cosa, essen. loche no cõferisca gratia, come gli altri Sacramenti. Ilche non è ben detto, pche il matrimonio, è ufficio di natura, & è Sacramento. Et in quãto, ch'è ufficio di natura, dirassi, che si può p quello riceuer danari. Ma in quanto ch'è Sacramento, no si può, nè si deue riceuere, nè pattuire: ma riceuere quello che spontaneamente li uien dato p lodabile consuetudine, quella dirassi esser lodabile, & approbata consuetudine, che non pregiudica alla legge naturale, e Canonica; Ouero dirassi esser qlla, ch'ebbe principio dalla mera liberalità, è diuotione del popolo. Ouero ch'è p messa dalla S. Chiesa p sostentatione, & alimẽtatione de' ministri, secondo S. Tom. Et no qlla, che è introdotta p esattione, & estorsione; laqual è uitiosa, si come sentirete nel seguente caso.

93 Si dimanda: Occorse una uolta in un luogo, che uacando un beneficio, il quale rēdeua al Vescouo 200. ducati l'anno d'incerti; per ilche mettendosi al concorso un Prete andò dal Vescouo, & li disse, che sua Signoria gli hauesse cõferito gli haurebbe dato 250. ducati, per laquale oblacione il Vescouo gli lo conferì Il Prete riceuuto il beneficio, no pottea cauare li 250. ducati p l'amministrazione de' Sacramenti, & atti spirituali, per ilche se moriuo di fame. Onde il Prete trouò un nuouo modo per cauare li detti 250. ducati, & suo viuere, incominciò a pattuire, che p ogni atto sacramentale, che ministràua, uoleua vn tanto,

S. Tho. 2. 2o q. 100. ar. 3o ad 2. arg.

Coro. ibid. nu. 16. c. 23. n. 20. 2. 2. q. 100. ar. 3. ad 2. arg.

Li. 9. de im. st. & iur. q. 6. ar. 1.

Coro. ibid. 2. 2. q. 100. ar. 2. ad 6. arg.

Cap. non satis, de simonia.

2. 2. q. 100. ar. 3. ad 4. arg.

Coro. ibid.

vn tanto, più del solito, che si soleua dare, secondo l'antica consuetudine per poter pagare al Vescouo, & per uiuere, se sia simonia? *Resp.* di sì, & marcia, dall'vna parte, & dall'altra, perche questa era consuetudine vitiosa, & reprobabile dalla Chiesa.

Coro. ibid. 94
Cap. summa
de simonia.

Si dimanda: Il successore del detto, dopò la morte di quello, trouando questa consuetudine, uolse ancor lui riscuotere li emolumenti di quella Chiesa nel predetto modo, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche l'allegare d'hauer trouato questa consuetudine (con estorsione & scandalo del popolo) non excuse; poiche più tosto, è errore, abuso, & corrotta, che consuetudine: Et però tale consuetudine hebbe cattiuo principio, e però è uitiiosa, si come chiaramente hauemo uisto per il testo. Oue il Papa commanda a esso Parocho, che restituisca, & che si corregga.

Coro. ibid. 95
Nau. c. 23.
nn. 106.

Si dimanda: Essendo in alcuna parochia accaduto un funerale, il Parocho inanti, che quello sepelisse, se uolse intendere, quanto gli uolena dare per l'essequie, & per la sepoltura, se sia simonia? *Resp.* di no, in quei luoghi doue è concesso. Imperoche quando dalla legge si permetta in detto luoco che per la sepoltura, si possi dimandare, & riceuere un tanto determinato per ordinatione d'essa Chiesa santa. Ei si può ricercare inanti che si facci l'ufficio massimamente per fuggire le contentioni, & lite, oue probabilmente si dubitasse, che dal tale non si pagarebbe; doppo fatto l'ufficio. Ma però dirassi bene questo, che dal Parocho non si deue procedere troppo rigorosamente, ma con modestia, acciò non si concitasse scandalo, & mala edificatione nel popolo; massimamente doue non gli n'è, & che si resta per pouertà. Et anche perche molte volte fuole accasare, che li parenti, è propinqui del morto, non habbiano così alla mano li danari, co' quali tosto potessero sodisfare, ouero per il dolore, & afflittione. Onde in tal caso basterà riceuere qualche pegno, o cautela, o piezeria; essendo che la sepoltura non si possi differire. Ma doue poi si conoscesse la cattiuu intentione de' parenti del morto, o la lor qualità, dirassi esser lecito, prima farsi pagare, & poi fare l'ufficio, con farsi dare quello, che dar si fuole per ordinatione d'essa Chiesa Santa, ma non però per l'ufficio della sepoltura, & per l'essequie funerali; Imperoche se bene l'ufficio della sepoltura (dice il Corona) non conferisce la gratia, nondimeno riscuotere danari per la sepoltura, è simonia. Però deuesi riscuotere per il semplice uiuere, & sostentatione, & per laudabile, & approbata consuetudine, secondo la qualità delle persone. Ma a un Parocho, che scuote decima, o quartese, o ch'ha altre entrate da uiuere, io tengo, che non gli sia lecito, se non per approbata, & laudabile consuetudine, senza patteggiare. Et hauemo risolte due cose ragionevoli, per le quali si può riceuere danari, & pattuire, resta hora la terza, la quale con l'aiuto diuino, e sodisfattione, ne' seguenti risolveremo.

Coro. ibid.

96 Si dimanda: Vn Sacerdote per alcuni atti spirituali, che doueua ministrare, uolse per sue fatiche, pattuire con alcuno, se sia simonia? *Resp.* se un Sacerdote fosse pouero, & che fosse ricercato a douer far Musica, o certe altre sorti di Cantinele a un funerale, che non sono cose necessarie per la sepoltura, ouero che douesse uigilare sopra di quello in casa, o recitare il psalterio sopra quello, & altre cose pie, dirassi di no, & che da principio si può conuenire, perche simili cose, benche siano pie, non però sono principalmente, intente, ma accessorie, per maggior honore d'esso funerale, per sodisfattione de' parenti, & accrescimento di deuotione.

Coro. ibid.

97 Si dimanda: Vn Sacerdote haueua da fare, o ministrare alcuni atti spirituali, sopra li quali non gli era fatta dalla legge, ma solamente si daua un certo che, per approbata consuetudine, se negando detti atti, prima che non ha pattuito, o che gli sia pagata, & sodisfatto, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche prima deue ministrarli, & doppo ricercare le sue fatiche a quelli, che le possono pagare, per suo sostentamento, & quando non lo uolesse pagare, farlo astrengere dal Superiore. Eccetto però non conoscesse la qualità della persona, ch'è solito a non pagare alcuno. Ma ciò non farebbe lecito a un Parocho, che hauesse altronde uiuere, per le ragioni sopradette, ma solo deue pigliare quello, che spontaneamente gli fusse dato.

Coro. ibid.

98 Si dimanda: Vno ricercò un Sacerdote a douer dir Messa fuori della sua Chiesa in un luogo lontano: ouero un Senatore gli mandò a dire, che lo douesse aspettare a dir Messa, o alcun altro magistrato, doue conlumerà molto tempo, ouero sarà chiamato a confessare alcuno, che non è tenuto confessarlo, o far altro simile seruitio, & atto

atto in luogo lontano, se può per questa sua fatica, lontananza, & aspetto pattuire con quello, cosa alcuna, senza simonia? *Resp.* di sì, & prima, che ciò faccia, per la fatica del camino, ouero per interlasciare (mentre, che aspetta) qualche suo negotio, o per il fastidio, & simile.

Coro. ibid.

99 Si dimanda: Vn Sacerdote essendo, ricercato a douer battezzare vn putto, o a celebrare vn Messa, o a Confessare, o a benedire, o a dar la mano ad alcuni Spôsî & ad altri simili atti, & esercitij spirituali, patteggiò con alcuno di uolere un tanto per sue fatiche, se commise simonia? *Resp.* di sì, oltre, ch'è tenuto alla restitutione, per simile fatiche; In peroche non può, nè deue patteggiare, nè cercare, nè desiderare cosa alcuna, come per mercede, perche farebbe un voler vendere, & prezare a danari la gratia sacramentale, o le cose spirituali; Essendo, che il Battezzimo, & quell'atto di battezzare, sia un'istessa cosa. Così la Messa, & quell'atto del Celebrare, la Benedittione, & quell'atto del benedire, e simile, essere vn'istessa cosa. Et però non si deue riceuere cosa alcuna, ma offerendo alcuna cosa, quell'offerta, deuesi riceuere, in contemplatione d'elemosina, & non di mercede, o di fatica: & non come a prezzo, & sine, & cagione principale di quell'atto, & seruitio del sacramento.

100 Si dimanda: Vno essendo Infidele, temeua farsi Christiano, per la pouertà, & per non perdere la facultà, che si ritrouaua, ilquale donò alcuna cosa alla Chiesa, acciò lo battezzasse, se peccò? *Respon.* di sì, quando ciò fece per esser battezzato, & poco gli giouaria, come poco inanti hauemo detto, esso sacramento del Battezzimo (come dice l'Armilla) quando non uenisse, se non pagati li danari, Ma se per temanza della pouertà, sarà altrimenti.

De simonia
nu. 30. l. iud.
cap. c. nm in
Ecclesia.

Coro. ibid.
Nota.

101 Si dimanda: Vno estrauagantemente, che non era solito farsi, uoleua, ch'un Sacerdote facesse alcune Processioni lunghe, per molte miglia, ilquale non uolse andare, senza conuenirsi, se sia simonia? *Resp.* di no, quanto alla fatica, che ua inanti all'atto, come è per il lungo cammino, si può patteggiare, quanto poi alla fatica seguente, com'è il pregare Dio, cantar le Letanie, o Salmi, o Messa, & altre orationi, non sarà lecito, nè patteggiare, nè sperare cosa alcuna. Nè meno si deue fare una nuoua legge, o mettere, & instituire vn' noua consuetudine, dicendo chi uorrà fare la tal sorte di Processione, o di Funerale, o d'altro atto, & seruitio spirituale, & pio, uorrò tanto, se non lo lascierò stare: perche questa non farebbe con suetudine, ma uitio, & estorsione.

Coro. ibid.
Nota.
S. Th. ibid.
vi supra, &
S. Antonino

102 Si dimanda: Vno essendoli morto alcun suo parente, o propinquo, ricercò il Parocho, che nel suo funerale si portasse la Croce d'argento, & non di legno, ouero che la Processione funerale s'hauesse da fare dal tale fin'al tal luogo, & passar per il tal luogo, o che si suonasse la Campana grossa, o se li canti il tal Responsorio, & simile, & esso Parocho non uolse, se per la Croce non li daua tanto, & per quella sorte di Processione tanto, &c. se sia lecito? *Resp.* di no, perche farebbe vn'affordità grande, & un scandolo eccelsiuo, perche è vn' certa specie di effatione, raccoglienza, & d'estorsione, che ha della simonia, però queste simili cose, essi Parochi le deueno fare, & uolontieri, per accendere almeno i popoli a maggior diuotione.

Coro. ibid.
S. Th. & S.
Ant. vi sup.

Nau. ca. 15
nu. 106.
L'Autore.

103 Si dimanda Vn Parocho hauendo un funerale, fu ricercato da suoi parenti, o da propinqui, a douerli fare il tal Essequio sopradetto, o in altro modo simile, ilquale fece uolontieri, onde quelli suoi parenti gli donarono alcuna cosa di più del solito, & lui l'accettò, se commise simonia? *Resp.* di no, quando non l'habbia ricercata. Anzi dirò, che farebbe buona, & santa consuetudine, quando ciò facesse alcun Parocho, essendone ricercato, con dire a chi più offerisce, se gli leuarà la tale, & la tale pompa funerale, come pompa del mondo, & se li agghiongerà la tale sorte di soffragio, oltre l'ordinario, che se li suoi fare necessariamente, per la sepoltura; Imperoche questa è molto differente, & pia dall'altra detta nel precedente caso, perche nella precedente uedesì leuar la deuotione al popolo, & serrare la strada di prestare Officij, & soffragij, perche il popolo se tira indietro, per quella consuetudine, dicendo perche porta la Croce d'argento, bisogna, che li dia tanto di più, & perche suona la Campana grossa, tanto di più, & simile. Ma per questa più prestante s'apre la strada al popolo, che altrimenti, essendochè lo inuita a cercare tali officij, & soffragij, per mostrar ufficio di gratitudine a chi offerisce limosine.

Coro. ibid.

104 Si dimanda: Vn Vescouo fece una legge; colui, che desidera farsi dispensare sopra la tal

Coron. ibid.
S. Thom.

tal cosa, paghi un tanto, & sopra la tale un tanto, & simile, se sia simonia? *Resp.* di sì, per che certamente vedesi essere vna certa legge iniqua, & certe compositioni diaboliche, imperoche chiaramente vedesi vendere, & comprare l'autorità, che lui ha, ma non è da presumere, che questi gli ne siano.

Coron. ibid.

105 Si dimanda: Vn Predicatore essendo ricercato a douer predicare, patteggiò quanto li voleua dare della sua predica, se sia simonia? *Resp.* di sì, essendo che la parola di Dio sia cosa spirituale, & legatione diuina, si come dice l'Apostolo Santo *Quomodo predicabunt nisi mittantur.* Ne meno dopò fatta la fatica può ricusare quello, che se li dà, con dire vnglio più, nè mi contento di questo, maissimamente quando se li da cosa honesta, che per honestà si deue contentare.

Rom. c. 10.

106 Si dimanda: Vn Predicatore per hauere buona, & larga elemosina, fece alcune pratiche per hauer il tale polpito, o essendo in polpito mostraua una certa ansietà per hauer larga elemosina, che più presto scandolizzaua, che altrimenti, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche pare, che dia con queste cose, & con questa ansietà, & pratiche, più presto sospino nè di uoler uendere la parola di Dio, che altrimenti. Però chi fa questo ufficio deuesi contentare d'una honesta, & moderata elemosina, per il suo viuere necessario, & sostengo del studio, & spesa per li libri, & uiaggi, & simile. Ma liberamente dirassi, che non solamente hoggi di li poueri Predicatori possono a pena comprare li libri, ma nè anco vestir si, & se pur alle uolte ad alcuni pare, che mostrano ansietà, per far pratiche, dirò non fanno ciò per mera auaritia, nè per ciciare, ma dirò liberamente per viuere, & per sostengo del studio da poter comprare libri, & altre cose pertinenti al studio. Imperoche dice quel Prouerbio. *Qui vult discere sine libro, haurit aquam cribro.* Ma huomini sensati non diranno mai, ch'un Predicatore (per cattiuo che fusse) facci ciò per accumular danari, o per darli piacere, & solazzo; Ma dirassi bene che l'auaritia, di quelli, che sono disprezzatori, & beffatori della parola di Dio, ciò dicono. Et questo basta, & non tassino la parola di Dio, nè coloro, che la predicano, perche. *Ira Dei descendit super eos.* Essendo che lo sapia le fatiche, & le vigilie, & digiuni, che molti alle uolte fanno, & questo basta. Nè se li può dar tanto, quanto, che meritano, & che non sia poco tutto, quello, che se li da.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

107 Si dimanda: Vn sacerdote essendo ricercato a douer psalmizzare, o direli 7. Psalmi, o l'ufficio di morti, & altre orationi da dirsi, ilquale uolse far patto, Sotto pretesto di fatica, se peccò? *Resp.* di sì, & commise simonia, essendo che la sua fatica, non è fatica distinta dall'oratione, si come hauemo già detto nella Messa, & altre cose, & esercizio sacramentale, quanto alla fatica consequente.

Coron. ibid.

108 Si dimanda: Vn Prelato fece alcune leggi, dicendo colui, che non vuole esser uisitato habbia da pagare un tanto. se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche per questa legge, come quella, ch'è iniqua, uiene a concedere tacitamente facultà, di poter peccare à suo modo. Per ilche gran conto quelli, che ciò faceessero hāno da rendere a Dio dell'anime loro, come cagione effectiua di far peccare. Per laqual cosa i Prelati almeno ogni tre anni deueno personalmente andare in uisita, nè deueno riceuere cosa alcuna per la correctione, o uisite de' suoi sudditi, eccetto quel tanto, che dalle leggi, gli è permesso, è concesso, cioè gli alimenti soli, & non altro.

De simonia
num. 30.2. 2. 9. 100.
art. 2.

109 Si dimanda: Vno essendo stato scomunicato, o interdetto, & simile, acciò il Superiore l'hauesse d'assoluere, gli dette alquanti danari, se peccò? *Resp.* con l'Armillà di sì, & è simonia, eccetto però, come, dice S. Tomaso, detti danari nō gli hauesse per la pena della precedete colpa, per la quale egli fu scomunicato, o interdetto, o sospeso. Ma se per riceuere l'assolutione, commise simonia.

Coron. ibid.

110 Si dimanda: Vn Parochiano non piacendoli confessarsi, o comunicarsi, o pigliar la beneditione notiale per alcuni suoi leciti rispetti dal suo Sacerdote Parochiale, lo ricercò, o lo fece ricercare, a douerli dar licenza di poter andare altroue, alquale gli la negò, per non hauerli uoluto donare, o pagare alcuna cosa se sia simonia? *Resp.* di sì, se ciò fece, come quello, che pretendeva uendere la licenza, che da quello gli fu dimandata. Ma se gli l'hauesse dimandata, come per sostentamento del suo viuere, & bisogno, una parte di quella offerta, ch'era per dare, & che daua per consuetudine, dirassi di nō, non hauendo da viuere altronde. Et se non ricercaua maggior summa da lui, di quello, ch'era solito a dare. Percioche ricercando di più, peccarebbe.

Si di-

111 Si dimanda: Vn Vescouo hauendo consecrato alcuna Chiesa, uolse farsi dare alcuna cosa, per ragion di patto, se commise simonia? *Resp.* di sì, imperoche lui non deue patteggiare, nè dimandare cosa alcuna, ma solamente riceuere quel tanto, che spontaneamente gli uien offerto da quelli. Perche questa consecratione è atto spirituale, & non è fatica consequente. Ben'è uero, che l'offerta, che s'haurāno da dare alla Chiesa per l'auenire, si può patteggiare col Vescouo, & si possono uedere alli riscuotori, o se le può raccogliere per se, poiche a lui toccano.

Coron. ibid.
cap. placuit,
1. 9. 2.
cap. ecclesiast.
1. 9. 4.

112 Si dimanda: Vn Vescouo douendo consecrare un'altro Vescouo, o benedire alcuno Abbate, o fare simile altro esercizio spirituale, uolse da quello alcuna cosa, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche non è cosa lecita per ministrare simili atti spirituali, dimandare cosa alcuna.

Gaet. ibid.
cap. sicut.
Il 3. de sima.

113 Si dimanda: Vno dette una elemosina a un pouero, per amor di Dio, di mezo scuto, con patto, che quello gli habbi da dire il uespero de' morti ogni luni per 3. mesi continui, o altre orationi, per l'anima di suo padre, o sua, o d'altri, se sia simonia? *Resp.* di sì, per l'obbligo determinato, dicendo voglio, che me diciate questa, o quella oratione tante uolte per questo prezzo, & non manco, come se uollesse pagare quella oratione cō mezo scuto. Oh quanti di questi tali mercanti di questa fameglia simoniaca, gli ne sono, tutto il mondo è pieno, oh pouero il Christianesimo.

Coron. ibid.

114 Si dimanda: Essendo che in alcuni luoghi sia una certa consuetudine di riscuotere alcuna cosa dalli Chierici delle Chiese uicine, che sogliono torre gli Ogli Santi il Sabato Santo, o il Giobbia, sotto specie d'una praua consuetudine, chiamandola cathedratico, o Ius Episcopale, & simile, se sia simonia? *Resp.* di sì, Laqual cosa quantunque sia per antica consuetudine offeruata, nondimeno detta consuetudine è introdotta dall'auaritia, & l'antiquità del tempo in queste cose più tosto augmenta il peccato, che lo diminuisca. Et questo medemo giudicio si deue hauere in tutti simili atti, & exercitij spirituali misti, deuesi considerare la spiritualità, & materialità.

Coron. ibid.

Pom. c. Non
satis, de si-
monia.

115 Si dimanda: Vna Chiesa haueua bisogno d'un calice consecrato, o patena, o pietra sacra, o paramento benedetto, il Parocho andò a dimandarlo ad un'altro dicendo sia contento uenderglielo così benedetto, o consecrato. Et il calice ualeua 10. ducati. Ma per esser consecrato ne uoleua 12. se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche deuesi pagare detto calice o altra cosa per quel tanto, che pesa l'argento, & per la fattura, & non altro prezzo per la consecratione, o per la beneditione. Et così deuesi dire anco delle altre cose simile.

Coron. ibid.
num. 17.

116 Si dimanda: Vno uoleua entrare in alcuna religione, & li Padri non lo uoleuano riceuere, se non gli daua un tanto per il suo viuere, se sia simonia? *Resp.* con S. Tom. se colui, che si douea riceuere in quella, non conosceua, & sapeua probabilmente, che il monasterio era pouero, & che ueramente non potrebbe fare le spese a tanti, dirassi di nō, che li padri non commissero simonia altrimenti, facendoli portarsi da uiuere, o farsi dare un tanto da poterlo sostentare, & alimentare. Ma essendo uiuo, & donando quello qualche cosa al monasterio deuesi riceuere, come a limosina, & per sua diuotione, & non come a pagamento dell'ingresso di quella.

2. 2. 9. 100.
art. 4. ad 4. ar-
gum.

117 Si dimanda: Vn padre uoleua mettere una sua figliuola in un monasterio, ilquale ueramente era non troppo comodo, per ilche le monache, non le uoleuano riceuere, se non gli daua tanti danari, se sia simonia? *Resp.* se le monache gli hauessero detto, p modo di protestatione, dicendo, chi uole entrare, porta seco da uiuere qualche cosa, dirassi di nō; Ma quando hauessero detto, & che col ueramente uollessero, che pagasse un tanto, & nō manco un quattrino, farebbe simonia; Ma dicendo, quanto si potrebbe giudicare per il viuere, esser bisogno, secondo la conditione, & qualità della persona, del luogo, & del tempo, dirassi di nō. Ma se il monasterio fusse ricco, & che quella, che uole entrare donasse alcuna cosa, deuesi riceuere, come per mera diuotione, & limosina.

Coron. ibid.

118 Si dimanda: Vna, o uno entrò in alcun monasterio, alquale dette la sua dote per il viuere, nondimeno con tutto ciò, essendo dentro, bisognaua, che quella si procacciasse il vitto, per altra banda; di maniera che uedesi la dote, che lei ha pagata, è stata data solamente per essere accetrata nel numero delle altre, & a certe giuridictioni spirituali, come hauer la uoce in capitolo, hauer ufficij, dignità, & simile, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche uedesi il fine nō essere p il viuere, ma p l'ambitione, o di sodisfatione di quella, o quello, per ilche

Coron. ibid.

- perilche diremo, che in tutti questi casi chiaramente si uede, che la moneta non si riscuote in contemplatione del uiuere, o della fabrica, e bisogno del monasterio, ma solo per essere accettata nella lor compagnia. Laqual cosa non è lecita, è peccato, & simonia.
- 119 Si dimanda: Vno essendo ignorante, & uolendo esser promosso ad alcuno ordine, & dubitando, che il Vescouo non lo uoleffe ordinare, trouò mezi col Vescouo, & per quelli mezi con alcuni dóni, che a quello, o quelli fece, o per preghi di detti mezi per esser amici del Vescouo, alliquali il Vescouo non li poteua dir di no, per qualche seruitù, o presenti dati, acciò quello l'ordini, se sia simonia? *Respond.* di sì, essendo che li Canonici tutti ne parlino, & ne siano fulminate molte pene. Imperoche il sacramento dell'ordine, essendo sacramento di dignità, ne si può reiterare, gli huomini, che dignamente quelli ministrano, perdono la sua dignità, & questo non per il sacramento d'esso ordine, ma quanto a esso huomo indegno per l'ignoranza. Onde uedeasi che a tal'uno, se li nega l'effectione dell'effetto proprio di quello; Et non dico del commune, cioè la gratia, qual'è nel sacramento, da esso huomo ignorante malamente ministrato, non si riceue da lui per la sua ignoranza. Onde la malitia è tato di chi lo ministra, quanto di chi lo piglia. Perilche il Vescouo, ch'haurà pigliato danari, o altra cosa per non conferire alcuno ordine, dirassi commettere simonia, tanto esso Vescouo, che lo conferisse, quanto quello, che pigliò l'ordine, & tanto colui, o coloro, che faranno stati mediatori, & fautori. Onde S. Gregorio santamente disse. *Indigne, & inaniter uocatur Sacerdos, qui studet precio, vel prece, sacerdotium mercari, dum non officium, sed nomen attendit.* Et questa simonia è tanto abominuole, appresso la chiesa di Dio, che questi tali li giudicano per heretici. Et condanna anco coloro sotto l'istesse pene, che faranno stati mediatori.
- 120 Si dimanda: Vno uolendo essere promesso ad alcuno ordine, nelquale dubitaua non poter esser promosso, per la sua ignoranza, o altro difetto probabile, donò ad un suo amico, o padrone alcuna cosa, acciò lo nomini appresso il Vescouo, o lo presenti, perche sia ordinato, se sia simonia? *Resp.* di sì, & marcia, si come si legge nel cap. notato d'uno, che fu seueramente punito. Et etiam di dirassi di colui, che lo presentò per qualche seruitù, ch'è quello hauesse fatta, o facesse, uergognandosi forsi di riceuere alcun dono, per esser huomo di qualità, dirassi peccare grauemente, & esserne tenuto renderne gran conto a Dio, lequal cose non sta bene a cercarle.
- 121 Si dimanda: Vn chierico desideroso d'esser promosso a gli ordini sacri, promise al suo capitolo di non richiederli cosa alcuna delli prouenti, & frutti, ch'è lui uerebbono, dopo riceuuti essi ordini per dui, o più anni, secondo li statuti, & costume della sua terra, quando esso capitolo, o clero d'alcuna Chiesa sia contento a metterlo a gli ordini, o darli, o farli dar licenza, che si possa ordinare, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche compra quelli, con la seruitù di uno di dui, o più anni da esso capitolo, o clero. Poiche questi prouenti, o frutti, relasciandoli, sono temporali, per una cosa spirituale.
- 122 Si dimanda: Vn chierico, promise a un Vescouo, o all' Archidiacono, o Arciprete, o ad altri, che fosse non ricercarli per 3. o 4. anni alcuna distributione quotidiana, o d'altri prouenti, o cosa simile se l'ordinarà, o farà ordinare, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche queste sorte di frutti, entrate, & prouenti, che li toccano, assolutamente, & in se considerate, essendo che siano cose temporali, ogni uolta, che le rilasciasse, sarebbe simonia, essendo che gli rilascia per una cosa spirituale.
- 123 Si dimanda: Vn Notaio tolse alcuna cosa da alcuni chierici, che si ordinano, per le lettere d'essi ordini, se sia simonia? *Respond.* di sì, quando però lui sia stipendiato dal pubblico, o dal Vescouo, o ad altri. Ma se non hauesse stipendio alcuno, potrà con buona coscienza riceuere un tanto per le sue fatiche, carta, inchiostro, cera, & altro, che sia per seruitio di quelle, doue però sia costume di riceuere alcuna cosa; Ma doue non fusse costitudine, non deue riceuere cosa alcuna. Et se non hauesse stipendio alcuno, potrà pigliare la decima d'un ducato, che sarà un Giulio, o un Marcello d'argento, & non più.
- 124 Si dimanda: Vn Vescouo tolse alcuna cosa del guadagno del Notaio, ancorche alcune consuetudini, o statuto gli fusse, benchè antico, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche nè direttamente, nè indirettamente al Vescouo è lecito pigliare del commodo, o guadagno di quello, & se consuetudine, o statuto alcuno sopra di ciò gli fosse, deuesi dire più tosto essere uno abuso, o corrotela, che altrimenti, perche mostra al

mondo

- mondo farsi pagare alcuna cosa per gli ordini, che conferisce.
- 125 Si dimanda: Vn chierico uolendosi ordinare, & temendo che il Vescouo non l'amettesse, per essere ignorante, o per altro difetto, fece col Notaro per esser suo amico, subornandolo, che lo scriueffe, mentre scriueua gli altri, & che lo chiamasse con li altri, quando quelli andauano ad ordinarsi, senza che'l Vescouo sapeffe cosa alcuna, se sia simonia? *Resp.* di sì, & è incorso nelle pene insieme con esso Notaro, oltre il peccato di falsario, & infedele.
- 126 Si dimanda: Vn Chierico, che non haueua alcun titolo di beneficio, nè meno di patrimonio da poter uiuere, pregaua l'Archidiacono, o altri, che lo douesse presentare per pigliar l'ordine sopra il titolo della sua Chiesa, promettendoli, che lo seruirebbe di bandolo, senza mai dimandarli cosa alcuna, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche questa è una promissione illecita, quale si promette per ordinarsi, & colui, che promette, in coscienza, è tenuto alimentarlo, & sostentarli.
- 127 Si dimanda: Vno uolendo ordinarsi, nè hauendo alcun beneficio di poter uiuere, nè meno patrimonio, pregò un suo amico, o parente, che li faccia donazione d'alcuna sua cosa, o possessione, o terre, o altra cosa stabile, acciò si possi ordinare, sotto quel titolo, o che prometta per lui di sostentarli, & alimentarli inanti al Vescouo, promettendoli, o facendoli per sua cautione alcuna scrittura a parte di non dimandarli mai alcuna cosa per detta donazione, o promissione, ne ricercarlo d'alcuna cosa, se sia simonia? *Resp.* di sì, come cosa illecita, & promissione estorta, per promouersi a gli ordini. Et in coscienza colui che promise, o donò, è tenuto a mantenerglielo, quando ueramente non potesse uiuere.
- 128 Si dimanda: Vno ueramente si ordinò a titolo di beneficio, o di patrimonio, dopò alcuni anni per alcun suo bisogno uolse rinunciare detto beneficio, o uendere detto patrimonio, se ciò poteua fare? *Resp.* di no, senza espressa licenza del Vescouo, imperoche perciò il Vescouo l'ordinò, che quando hauesse saputo douersi spogliare, non l'hauerebbe ordinato; Et priuandolene, casca sotto le predette pene canoniche.
- 129 Si dimanda: Vno che gran desiderio haueua d'ordinarsi, liberamente andò ad ordinarsi da un Vescouo, ilquale lui sapeua, ch'era ueramente simoniaco, se peccò? *Resp.* di sì, ancorche ciò habbi fatto senza alcuna subornatione, ma liberamente. Et è incorso nella pena della sospensione d'esso ordine, nè può essercitarlo senza dispensa, & prima fattone la penitenza. Ma se ciò non hauesse saputo, perche era occulto, & la Chiesa lo toleraua, perche non lo sapeua, nè anco può essercitarlo, senza dispensa, si come haueuo per il Canone.
- 130 Si dimanda: Vn Chierico sforzatamente si ordinò da un Vescouo simoniaco, contra sua uolontà, se peccò? *Resp.* di no, essendo stato uiolentato; Et quando di questa sua uolontà, se n'habbia ueramente la certezza essere così, & che ciò non fece per ignoranza, ma per sforzata uolontà, nè uolca, a ciò acconsentire, dirassi non hauer bisogno di dispensa al presente, si come haueuo per la Glofa nel sopradetto luogo.
- 131 Si dimanda: Vno per essere Procuratore, o Celerario, o Gastaldo, o per essere eletto, a qual si uoglia altro ufficio, donò alcuna cosa, o pagò danari per essere eletto, & simile, se sia simonia? *Resp.* di sì; Et anco per essere eletto vicario, o ad altra simile amministrazione spirituale, perche da cose temporali, & prezzo, per comprar cose, o atti spirituali. Et così anco per essere eletto Priore, Guardiano, Ministro, prouinciale, & simili altre dignità, o prelature. Et tanto incorre in essa simonia colui, che riceue, quanto colui che dà.
- 132 Si dimanda: Vno per essere Ministro, Prouinciale, Custode, Sacrestano, o in altro ufficio, tentò d'essere eletto, & subornò, alcuni o per se, o per altri, se sia simonia? *Respond.* di sì. Essendo che la felice memoria di Pio Quinto, in una certa sua Estrauagante, laquale incomincia, *Pastoralis*: fece che li Frati (specialmente di San Francesco dell'osservanza) non potessero fare, nè attentare, nè per se, nè per altri, alcuna electione, nè etiam di per sei mesi inanti essa electione. Et che alcuno contrafacendo, si intenda essere incorso nella pena della simonia. Et questo non solamente colui, che ciò ricercò, o attentò, ma anco colui, che fu subornato, o che subornò, colui, & anco che ciò sapeffe, & non l'accusò. Et anco colui, che per essere eletto, procurò fauori,

Conc. Trid.
ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.
ordinauerit
de simonia.

Coro. ibid.

cap. ut sup.
Conc. Trid.
ibidem.Coro. ibid.
Conc. Trid.
ibidem.Coron. ibid.
cap. si quis,
1. q. 1.Misericordias
ter.

Coron. ibid.

Coron. ibid.
cap. si quis,
episcopus,
1. q. 1.cap. ad no-
stram, el 1.
Et c. consule-
re, de simo-
nia, 1. q. 1.

Coron. ibid.

Coron. ibid.
m. 19,

Cap. presbiter. l. q. 1. & 1. q. 3. per totum, cum de restabile fecit. Nota be que suo caso. cap. ex diligenti de sim. cap. cum essent. de sim. cap. sumi nonnulli, l. q. 1. Caietano in S. Tho. 2. 2. q. 100. ar. 5. Diana. c. 23. nu. 107. Coron. ibid. cap. Statutus, l. q. 1. cap. quicum que, c. p. p. senui, l. q. 5

uori, per mezzo di huomini di fuora della Religione; Etche l'assoluzione sia riservata solo al Pontefice.

133 Si dimanda: Vno comprò alcune cose annesse alle cose spirituali, come sono beneficij, dignità, Chiese, Capelle, & simile, se sia simonia? Respon. di sì, & diabolica, etiamdiò che per quelle desse, o pigliasse alcuna cosa. Imperochè colui, che otriene Chiese per danari, è tutto del diauolo, si come chiaramente si uede per li sacri Canonj, & molte Estrauaganti di Sommi Pontefici, perliche dirassi non solamente commettere simonia colui, che per ottenere alcun beneficio darà danari, ma etiamdiò qual si uoghia altra cosa, che si possi stimar danari, come farebbe alcuna remunerazione con la lingua, o con altro offeruicio, & altra sorte di seruitù, o seruitio. Lequali cose in apparenza non paiono simoniace, ma ueramente sono, si come essa Somma Corona a pieno, ne parla in questo cap. de de simonia, nel 6. notando, perliche uede si colui, che da alcun beneficio, o per seruitù, o per fedeltà, o con patto, o con intentione principale di lodar alcuno appresso, quel che sia nel tal luogo, & tempo, o effettuarli la tal cosa, & simile dico, che commette simonia. Ma non già per seconda intentione, si come altroue hauemo detto in questo capitolo, nel capitolo della prestanza, & dell'irregularità, & altri luoghi.

134 Si dimanda: Fu dato a un Chierico un beneficio, o prebenda; o altra cosa annessa alle spirituali da un Vescouo, appresso il quale alcuni amici, padroni, o parenti di detto Chierico haueuano quello impetrato, per esso Chierico, o per alcuna seruitù, o promessa, o perche gli haueua effettuato alcuna cosa, o per alcun patto fatto fra di loro, o per alcuna cosa scellerata, & simile, dellaquale collatione, esso Chierico non sapeua alcuna cosa, se sia simonia? Respon. di no, quando ciò esso Chierico ueramente non sapeua hauerlo ottenuto, per simonia. Ma doppo ch'ei seppe deue rinuntiar il beneficio, con usarli poi misericordia, di riconferirgli. Ma se ciò in alcun modo haueuasse saputo, ouero doppo fatto n'hebbe piacere d'hauerlo hauuto, benchè simoniacemente, non se li deue usare alcuna misericordia.

135 Si dimanda: Vno famigliare del Vescouo, o parente, o amico d'esso Chierico, ch'hebbe il beneficio, il quale trattò detta cosa col Vescouo per nome d'alcuno, che trattaua, che detto Chierico douesse hauer il beneficio, & dette anco il danaro per hauerlo, o alcuna altra cosa, non sapeua che haueuasse dato danaro alcuno, anzi doppo saputo, non uolse, ne anco ratificarlo, se peccò in simonia? Respon. di no. Ma esso chierico tosto, che ciò saprà, hauerlo ottenuto per questa uia indiretta, & illecita, è tenuto rinuntiarlo; Ma quando colui, che dette il danaro haueuasse fatto questo in fraude di quello, dirassi non esser tenuto rinuntiarlo. Et ancora se mentre si pagaua il danaro, lui haueuasse saputo questo esser fatto in fraude sua, & ch'haueuasse contradetto, & anche si oppose, per quanto puote a prohibire questo dirassi medemamente no esser tenuto a cosa alcuna, nè di simonia, nè di rinuncia. Ma dirassi bene quel tale lui incorrere nelle predette pene, ch'haurà fatto, pagato, & negoziato tal cosa.

136 Si dimanda: Vn Chierico era per ottenere un beneficio indirettamente dal Vescouo alcuni s'opponuano contradicendo a ciò, facendo conoscere non giuridicamente conseruarsi, alliquali alcuni parenti, o amici del Chierico parlando gli subornò, a non douere contradire a quella electione, o confirmatione di quel beneficio, se detti parenti per hauer subornato quelli tali, siano simoniaci? Respon. di sì, & anco essi subornati, essendo persone, che con la loro autorità, o per l'ufficio, che loro haueuano, erano tenuti a contradire, nè lasciar passare detta electione.

137 Si dimanda: Essendo stata fatta electione d'un Sacerdote alla cura d'una Chiesa dalla maggior parte dei Preti del capitolo, o delli Parochiani di alcuna parochia. Alcuni di loro se gli opponuano, & contradiceuano, acciò detta electione non l'haueuasse da fare, vn amico di detto Sacerdote dette alcuni danari, o altro donatiuo, a quello, o a quelli, che sentiuano la discordia. Et subito cessò la discordia, & la contradictione, se sia simonia? Respon. che il detto caso (si come appare per il sopra detto capitolo citato, Matthaus.) Consultato col Pontefice secretamente, li fu risposto, che colui lasciasse il gouerno di detta Chiesa, di maniera che con questa licenza quai meza tacita, dice si di sì.

138 Si dimanda: Douendosi inuestire uno d'un nouo Canonicato, o prebenda, o titolo, o dignità,

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

Coron. ibid.

o dignità, o altro beneficio, & essendo consuetudine di dare alcuna cosa alli Canonici, o ad altri, se dandola, sia simonia? Respon. di sì, & questa cosa fantamente è stata ristretta dal Concilio di Trento, ouero sono condannati, come simoniaci tutti li pagamenti, promesse, compositioni, ouero de duttoni di frutti delli beneficij, e simili, che si fanno alli Canonici, o Preti in certe Chiese, tanto cathedrali, quanto collegiate, & parochiali, per alcune loro constitutioni fatte, o più presto prauue consuetudine introdorte per alcuna electione, presentatione, nominatione, institutione, confirmatione, collatione, o altra prouisione, che sia, o per metterlo in possessione del beneficio, o canonicato, prebenda, o di tutte, o parte dell'entrate da farsi da tutti, o d'alcun di loro; non hauendo riguardo a qual li uoghia consuetudine antica, è immemorabile, ouero statuti, e constitutioni, etiamdiò, che fossero confirmate dalla sedia Apostolica. Eccetto che non le conuertissero in vsi pij. Per ilche alcuno, che nouamente fusse inuestito, non uolendo offeruare detta consuetudine non si deue molestare, perche peccarebbe.

139 Si dimanda: Hauendosi da fare electione d'alcun titolo in una Chiesa collegiata, dal capitolo. Et uno, che pretendeva d'essere eletto, hauendo contraditione da alcuni, & sapendo, ch'è quelli li piaceua di mangiare uolentieri di quel d'altri, nè prese alcuno di loro per la gola, dandoli ben da mangiare, & da bere, lautamente, & con il fargli pasti spessissimo, se li mantenne fauoreuoli, fina al giorno della electione, se sia simonia? Respon. di sì, per la sopra detta riformatione del Sacro Concilio detta di sopra nel precedente caso, & anco facendoli, qualunque sorte di seruitù, per questo principal fine, gli Elettori, & l'Elettore, & il Prelato, ciò sapendo, & permettendo sono simoniaci.

140 Si dimanda: Hauendosi da fare electione d'alcun titolo dal capitolo in alcuna Chiesa collegiata, & vno che meriteuolmente per le sue qualità, & virtù, & anco meriti, che pretendeva d'essere eletto, essendoli contradetto, & opponendosi alcuni d'essi Preti Elettori; Alcune persone nobili, uedendosi far torto al Concorrente da alcuni di detto capitolo, cercorno per molte vie, & modi di far, che fusse eletto, così per via di pratiche, come per hauerli dato da mangiare, & lauta mente, & anco con pregarli, & dimandarglielo in piacere, se sia simonia? Respon. di no, imperochè si sono mossi per conscienza, & per li suoi meriti, & tanto maggiormente, quanto che ne per meriti, nè per virtù, & qualità non era alcuno altro, che ragioneuolmente potesse essere eletto. Et anco perche sapeuano che per malignità non lo uoleuano eleggere, dubitando per le sue qualità non peruenisse a liero Superiore.

141 Si dimanda: Vno per essere eletto in alcun beneficio, o canonicato, o prebenda, o titolo, o parochiale, promesse di dotare detta Chiesa delli suoi beni proprij, ouero assegnare vo tanto di entrata, o per prebenda in vita sua. Ouero acciò gli Elettori lo haueuero da eleggere, doù, o fece alcuna cosa in quella Chiesa, per gratificarli con li Parochiani, o Elettori, se sia simonia? Respon. di sì, quando questo ueramente sia il suo principale fine, & intentione. Ma se per secondaria intentione no, & doppo uenuta l'occasione humilmente supplicasse, o dimandasse a esso capitolo, o Elettori, che lo debbano eleggere, & accettarlo per loro Parocho, o Canonico, o titolato, all'hora sarebbe lecito, essendo che spontaneamente, & liberamente ciò donasse alla Chiesa.

142 Si dimanda: Vn Chierico desiderando di hauer alcun beneficio dal tale Vescouo, & sapendo che il tale Signore haueua molta autorità, & potere con quello, li promesse, o li donò un tanto, acciò, che procurasse con detto Vescouo, & intercedesse per lui per quello beneficio, se sia simonia? Respon. di sì, imperochè non solamente sono simoniaci quelli, che sono mezzani in negoziare li patri, & conuentioni tra li principali nel fatto, come è stato già detto. Ma etiamdiò i Procuratori, & Intercessori per danari, presenti, fauori, o per seruitù riceuuti, perche l'è causa propinqua; che tira il Vescouo, a conferirglielo. Ma quando desse a quello Procuratore alcuna cosa per le fatiche, che fa per lui, & per alcune, se è per andare inanti, & indietro a sollicitare tal negotio, che il Vescouo gli l'habbia da dare, & non l'habbia più da stentare, dirassi essere lecito. Ma non gli è il miglior Giudice, quanto la propria conscienza.

143 Si dimanda: Vn Chierico desiderando d'hauer un beneficio nella tale Diocese, & sapendo, che l'tal Signore praticaua col tal Vescouo, & haueua molto potere, & autorità con quello, cercò d'hauer la sua amicitia, & spesso gli presentaua alcuna cosa per

Giardino di Sommisti, Parte Seconda. M m acquistar

Coron. ibid.

Nota.

Sess. 24. cap. 14. de reformatione.

Cap. iacob. Canonici. de simonia.

Nota.

Conci. Trid. ibid. L'Autore.

Coron. ibid.

Nota.

L'Autore.

Coron. ibid.

Nota.

Ca. tua nos. de simonia.

Coron. ibid.

Inn. in cap. Tuam. de act. & quali. Et c. Tant. de simon.

Coron. ibid.

- acquistar la sua amicitia, & catar beneuolèza da lui; acciò poi uenendo l'occasione si mouesse da se a parlar per lui, & pregar il Vescouo, che gli conferisce alcun beneficio, se sia simonia? *Resp.* di no, et andio, che principalmente si fosse mosso a donare alcuna cosa à quel gentil'huomo, per acquistarla sua amicitia, acciò gli facesse hauere alcun beneficio: se però ciò facesse senza patteggiare, o conuenirsi d'alcuna cosa, o simile.
- Coron. ibid.* 144 Si dimanda: Vno desiderando hauere un Vescouato, donò alcuna cosa, o danari, ad alcun Signore, che staua appresso il Papa, o gli li offerisce, con patto, che quello solamente lo nomini appresso il Papa, il Rè Imperator, o altri, & simili, mentre che sarà preparato, o che è per farsi elezione, & prouedere d'alcun Vescouato, o canonicato, o d'alcune Chiese, &c. se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche questo, è vn accaparare, per comprare quel Vescouato, o altro beneficio, che sia.
- Coron. ibid.* 145 Si dimanda: Vn Vescouo ritrouandosi essere obligato a un suo amico, per alcuna azione reale, li donò un beneficio, ma con animo, & intentione principale; che questo suo amico gli habbia da cedere quell'azione, se commette simonia? *Resp.* di sì, & mentale Et se si mouesse con intentione secondaria, cioè credendosi, che per questa gratitudine gli la crederebbe, questa farebbe, più tosto donatione. Ma se con qualche tacita conuentione ciò facesse, con manifestarli, o cignarli la sua intentione, farebbe simonia manifesta conuentionale. Et seguendone poi l'effetto, d'ambidue le parti, farebbe reale, & l'un'e l'altro sarebbe tenuto alle pene canoniche, & alla restitutione.
- Coron. ibid.* 146 Si dimanda: Vn Vescouo essendo obligato ad un suo amico, li donò in segno di gratitudine d'alcuni suoi meriti, per leuarsi da detto obligo naturale un beneficio, se sia simonia? *Resp.* di no, quando ueramente ciò hauesse fatto per obligo naturale, che hauesse hauuto in cò quello, & no per alcuno obligo ciuile, è legale. Perche il debito ciuile è in necessità, & ha ragion di prezzo, ma il debito naturale no, perche è fondato in cortesia, & in liberalità.
- Coron. ibid.* 147 Si dimanda: Vn Chierico si conuenne con vn'altro di rinonciarli il suo beneficio, quando lui per publico instrumento gli hauesse promesso douerli darli dare per alcuna altra cosa. 200. scuti, & si obligò ancora di consegnargli l'instrumento in forma probante. De dopo riceuuto il beneficio, & lui hauendoli consegnato l'instrumento, ma non gli ha uoluto dare li 200 scuti, se sia simonia? *Resp.* di sì, & è simonia reale; Imperoche ha compito in parte della promessa, se bene no li ha dato li 200. scuti, laquale basta assai, per fare che sia simonia reale. Et è in obligo di restituire il beneficio. Ma se hauesse promesso li detti 200. scuti, solamente per publico instrumento semplicemente, senza altra obligatione, se bene non gli li hauesse dati, & ch'hauesse riceuuto il beneficio, dirassi essere simonia conuentionale, senza obligo di restituire il beneficio altrimenti, et andio, che gli hauesse consegnato l'instrumento Imperoche non ha mantenuto alcuna cosa promessa.
- Coron. ibid.* 148 Si dimanda: Vno stantiaua in Roma & haueua conuentione, & patto con alcuni, mentre lui staua in Roma di darli auiso d'alcuni beneficij, che uacassero sotto la tal Diocesi, per impetrarli dal Papa per mezo d'un suo famigliare, o d'altri, col quale ha fatto alcune conuentioni nella sua persona propria, per rassegnarli poi a detti suoi, che li danno auiso, con tanta pensione a l'anno, se sia simonia? *Resp.* di sì, quando coloro, che gli danno auiso consentono a questo. Et che spediscano le bolle senza fare alcuna menzione al Papa della conuentione fatta con quelli, & con quel suo famigliare di metter pensione sopra il tale, & il tale beneficio. Et è simonia conuentionale & effettuandosi dalle parti, diuenterà reale.
- Coron. ibid.* 149 Si dimanda: Vno stantiaua in Roma, & hebbe auiso da un suo amico, che li nella sua patria gli sono uacati dui beneficij, però lo prega, che gli uoglia impetrare da sua Santità tutti dui per se, alquale poi promette alcuna cosa, così tra di loro patteggiando, & dopo ottenuti, ne rassegnò uno in fauore dell'amonitore, con obligo l'un'all'altro di stare alla spesa, & utilità equalmente, & espediscono le bolle senza ponto far menzione al Papa di questa tal conuentione, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche questo è un inganare il Papa, & è simonia conuentionale, dopo effettuate le cose diuenta Reale.
- Coron. ibid.* 150 Si dimanda: Sono alcuni, che hanno fatto conuentione fra di loro, cioè uno che dia auiso a quello, che sta in Roma di tutti i beneficij, che nella tal Diocesi uacaranno, acciò lui li possa impetrar dal Papa, & diuidere tra di loro l'utilità, & le spese, che si fanno equalmen-
- equalmente, con accomodarsi insieme di rinonciarli poi, & darli a chi uorranno loro, o far permutationi, o mettersi pensioni, & fare altri simili intrichi, come meglio a lor pareranno, se sia simonia? *Resp.* di sì, & meritariano castigo anche corporale. Ma quando impetrasse alcuno beneficio, o far tutte simili sorte di cose preditte, senza alcun patto, o conuentione, o altra obligatione ciuile, ma solamente per far seruitio a qualche suo amico, o per seruirsi naturalmente vn'amico all'altro: Et dopo colui, che impetrò alcun beneficio per se, liberamente lo rassegnasse a colui, che l'auisò, & che colui acconsentisse ad alcuna honesta pensione per sua mera liberalità, e gratitudine postaua sopra con consenso del Papa, non sarà peccato alcuno, ma cosa lecita.
- Coron. ibid. Nota.* 151 Si dimanda: Accadde che dui concorsero, ad vn'istesso beneficio, & l'vno disturbaua l'altro; per ilche si conuennero tra di loro, che l'uno l'impetrasse pacificamente in persona propria ma con patto dopo, che l'haurà impetrato, & ottenuto, che gli habbia da dare alcuna parte delli frutti d'esso beneficio. Et così conuenutosi si promesero, ma che habbia da stare anco alle spese per la sua rata, di quante si faranno, con diuidersi le spese, & l'utile amicheuolmente, se sia simonia? *Resp.* di sì, conuentionale, ma dopo effettuare, & eseguite da ambe le parti, sarà reale, & cò obligo di restituire li Frutti, & il beneficio, nè si deue assoluere, se prima non restituiscano l'un'e l'altro.
- Coron. ibid.* 152 Si dimanda: Vno staua in Roma, ilquale era auisato da un suo amico d'alcun beneficio vacante; ilquale ha uuto questo auiso, fece patto con alcun famigliare del Papa, che l'impetrasse per se, ilquale impetrato, lo rinoncì in fauore del suo amico con tanta pensione da imporsi dal Papa. Et dopo così rassegnato, rassegnò ancora esso beneficio all'amico con la predetta pensione, allaquale il detto amico acconsentì, senza farne menzione al Papa del patto fatto tra di loro innanti, se sia simonia? *Resp.* di sì, Imperoche se ne hauesse fatto menzione al Papa, haurebbe potuto purgare tal malitia loro: Ma quando dette cose si fossero negoziate libere senza patto alcuno, o conuentione, & dopo con libera volontà d'ambidue le parti, s'hauesse ciò fatto sarebbe stato cosa quasi lecita.
- Coron. ibid. Nota.* 153 Si dimanda: Vno era per ottenere un beneficio, ma uno li daua traualgio, per ilche costui, acciò non lo traualiasse, & che liberamente lo potesse ottenere, essendo quasi, come per accaparato, acciò quello cessasse di traualgiarlo, gli donò alcuni danari, o altra cosa se sia simonia? *Resp.* di no, essendo che si conceda a uno, che sia traualgiato, potersi riscattare da chi lo traualgia. Quando però alcuno fosse priuato d'alcuna sua prebenda, o beneficio, per qualche calumnia datali a torto. Et anco qñ mentre ch'è al possesso, sarà ingiustamente molestato, puo leuarsele dinari cò danari, & quietarlo Ma se giustamente lo molestasse peche tenesse alcuna ragione còtra di lui nel beneficio, ancorche egli l'hauesse acquistato lecitamente senza peccato, no puo aquetarlo cò danari, o altra cosa, perche qsto no si puo chiamare redentione del fatto suo. Nè anco all'hora gli sarà lecito, qñ no fosse in possesso, se bene hauesse ragione, & che ingiustamente sarà impedito da alcuno, acciò no entri in possesso. Eccetto però che no restasse, p no potere così facilmente hauere in possesso dal Superiore. Allhora (dice Pan.) che gli sarebbe lecito, per questa tardanza ingiusta, & difficoltosa riscattarsi dal traualgio per danari, o altra cosa. Ma io dirò con Siluestro che non la sento, Eccetto che per essere in prigione, non potesse essere inuestito.
- Pan. sup. ca. Nemo eo. iiii. Inn. sup. ca. ad aures eo. titulo. Ver. sim. §. 3. Coron. ibid. Gl. in ca. ad aures eo. tit. Decretale. ibid. aduer.*
- Coron. ibid.* 154 Si dimanda: Vno si ritrouaua scòicato ingiustamente, nè potendo hauere la commodità, ueramente d'andare al Superiore per alcuni suoi rispetti leciti, per ilche è ritardato dall'assoluzione, onde patisse gran discomodo per non uolerlo assoluere il suo Giudice. Se acciò l'assolua, lo può accordare con danari, senza commettere simonia? *Resp.* di sì, Ma non per l'assoluzione della scomunica assolutamente, perche in tal caso non da realmete per l'assoluzione, ma per riscattarsi da quel traualgio della scomunica.
- Coron. ibid.* 155 Si dimanda: Vn Vescouo era per dare, & conferire alcuna parochia, ad una persona indegna, ma alcuni, acciò non la conferisca a quella, & che la conferisca a una persona degna dettero al Vescouo alcuna cosa, se sia simonia? *Resp.* che pare di no, imperoche sarebbe in questo caso redimere la parochia da qualche traualgio, che quella patirebbe per quel parochio indegno. Et Soto quasi consente per il danno spirituale, che potrebbe seguirsi al populo per la sua elezione. Ma se alcun danno, o interesse per l'elezione di detto indegno non si temesse, ouero che eguale pericolo dal degno, all'indegno, non sarebbe lecito coreffe. Ma io dirò la mia opinione questo caso non hauere alcuna specie diueffatione

- & conseguentemente non si può redimere, per laqual cosa colui, che elegge, o che conferisce, o che investe, se la faccia giudicare da Dio, come cattiva elezione, & collatione.
- Coron. ibid.* 156 Si dimanda: Vno rinoncio un beneficio, o prebenda, o dignità o titolo, o altra cosa Ecclesiastica in favor d'alcuno, con patto, che li debba dare tanta pensione senza farne mentione al Papa, per sparagnar la spesa delle bolle. Se sia simonia? *Resp.* di sì, etian- dio che l'haueffe rinoncato nelle mani del Papa, imperoche ciò non si può fare senza li- cenza della sedia Apostolica, essendo che questa sorta di conuentione sia una uendita co- perta, & vna conuentione illecita, per tanto ciascuno la deue fuggire ne lasciarsi uencere dell' Auaritia.
- Coron. ibid.* 157 Si dimanda: Vno fece vna rinonzia d'alcuno suo beneficio, o altra cosa Ecclesiastica, con pensione di 100. ducati a l'anno in man del Papa, a favor del tale, ma con patto, & conuentione secreta tra di loro, ch'habbia subito da estinguer la pensione, o fin'vn anno, o dar con tante annate, se sia simonia? *Resp.* di sì, perche son patti illeciti, & promissioni, o conuentioni, che ha della vendita coverta de esso beneficio.
- Cap. Exhibi- ta de rerum permutatio.* 158 Si dimanda: Vno dette vna possessione a vn Chierico, acciò lui permutasse il suo be- neficio con detta possessione, se sia simonia? *Resp.* di sì, imperoche è vna permutazione di cosa temporale con cosa spirituale, o beneficio o altra giuriditione spirituale, che quella fosse, o che cedesse alcuna sua giuriditione di presentare ad alcuno, di nominare, o eleg- gere alcuno, sopra il tal beneficio, o Chiesa, per hauerli dato tanti danari, o altra cosa, che si possi stimar danari.
- Coron. ibid.* 159 Si dimanda: Vno rinoncio alcun suo beneficio, o altra cosa Ecclesiastica, con riserva de' frutti, o tanta pensione in vita, ouero altra cosa da lui ricercata, se sia simonia? *Resp.* di sì, etian- dio, che la rinonzia fosse fatta in man del Vescouo libera, ma con questa spe- ranza, che li habbia a donare alcuna cosa. Perche si fa pagare di quello, che liberamente doueua rinunciare, o almeno spera, che lo pagará, o gli donará. Essendoche la simonia al- tro non sia, che vna volontà di fare permutazioni, rinonze, collationi, presentationi, no- minationi, promissioni, e riceute d'alcune cose, o conuentioni, e patti con condizioni, & modi prohibiti dalla Chiesa, lequali cose si può commettere senza danari, o altra cosa, che si possa stimar danari. Nè basta a commetter simonia la uolontà sola, se non gli è anco la conuentione espressa, o occulta, perche questo peccato non si consuma solamente nella uolontà, come l'altri peccati, ma si consuma con li patti, & conuentioni o palesi, o couer- te, per esser legge Pontificia, laquale consiste in far l'effetto, perche non effettuandosi, nõ s'intende hauer offesa essa legge, onde conseguentemente non pecca.
- Coron. ibid.* 160 Si dimanda: Sono dui Chierici, liquali vogliono far permuta de' loro beneficij, o pre- bende, o altra dignità con patto espresso, ouero tacito tra di loro, che vno darà il tal suo beneficio al tale, se sia simonia? *Resp.* di sì, etian- dio, che ciò facesse con l'autorità del Vescouo, perche non si può patteggiare tra di loro patti, che vogliono permutare. Ma può bene il Vescouo di sua spontanea uolontà, mosso da qualche lecita causa fare queste per- mutationi, mutando vna persona da un luogo a vn'altro. Et tanto lo può fare in diuerse Chiese, quanto in vna anco istessa Chiesa. Ma se nell'istessa Chiesa due prebende non ha- uessero diuersi pesi, & ufficij si potranno cambiare dall'istessi Canonici, senza l'autorità de' Superiori, così priuatamente, con patto deueno perdere la dignità. Nè anco li benefi- cij semplici priuatamente si possono permutare senza licenza del Vescouo. Et se il Vescouo gli ingannasse, la permutazione non è valida, & s'vn fusse di maggior valuta, accomo- darsi cõ danari, o pensione, o riserva di frutti, per ricompensa.
- Coron. ibid.* 161 Si dimanda: Dui Chierici volendo permutare i loro beneficij con patti, & conuentioni sopradette nel precedente caso, la fecero con l'autorità del Pontefice, esponendo li pat- ti nella supplica della rinonza, se sia simonia? *Resp.* di no, hauendo esposti li patti tra di lo- ro fatti; Imperoche se il Papa gli lo concede poi, si presume, che vi dispensa nel caso, ma se nõ si esponessero detti patti, li beneficij dell'vno, & dell'altro farebbero persi, per la ra- gione detta per essere cose prohibite per la legge Pontificia. Et notasi, che la pensione, che s'ha da costituire, sia con discretione, hauendo riguardo alla quantità de' frutti, & non alla dignità, o titolo, perche darebbe cattiuo odore, & la cosa andrebbe di male mas- sime nelli beneficij curati, perche li populi, si colariano, & non si curariano.
- 162 Si dimanda: Vno liberamente rinoncio in man del Vescouo alcun beneficio senza alcun

alcun patto, ma con questa sola intentione, che si confida nel Vescouo, che lo donará poi a un suo nepote, o amico, ilquale era indegno, inhabile, & inetto a tal beneficio, se sia peccato? *Resp.* di sì, in tanto, che è illecita perche pecca mortalmente per esser cagio- ne di tanto male. Ma se si facesse, con patto, o conuentioni espresse, o secrete, acciò detti beneficij, se diano alli tali, & tali, che loro nominaranno, o uoranno, sarà simonia in confidenza, & merita castigo. Et se ciò facesse col Vescouo per danari, o altro donatiuo sarebbe doppia simonia.

163 Si dimanda: Vn Chierico era incorso in irregolarità, ouero, era per fare un'omicidio, o altro delitto, perche doueua sapere esser priuo del suo beneficio. Onde lo rinoncio al Papa a favor d'un suo amico, & gli rinoncio detto beneficio con patto poi, che quando lui sarà assoluto, & purgato del delitto, & dispensato dalla irregolarità, & che restará libe- ro, sia tenuto restituirglielo, se sia simonia? *Resp.* di sì, & il beneficio deue essere perso per la bolla di Pio V. come quello, che n'è fatto indegno.

164 Si dimanda: Vn gentil'huomo ottenne un beneficio, ma perche era gioune dal buon tempo, sapendo esser tenuto, o dire l'ufficio, & andare in habito clericale, o bisognaua, che facesse la residenza, o che s'ordenasse in sacris, & simile, lequal cose mal uolontieri fa- ceua, o per altre cagioni, perche si risoluer di rinontiarlo a qualche suo amico, con patto, che quando lui uorrà, sia tenuto a renontiar glielo; ouero con riserba di tanti frut- ti, & simili se sia simonia? *Resp.* di sì, esser simonia in confidenza. Etian- dio che si fa- cia in mano del Papa, non facendo alcuna mentione. Perche tutte simile rinonze fatte in confidenza sono simoniache, prohibite per li sacri Canonici, & anche per le Estrauagante di Pio III. & di Pio V.

165 Si dimanda: Vn gentilhuomo haueua amicitia con alcuno Vescouo; ilquale lo pre- gò, & ricercò ad instària sua dare un suo, alquale il Vescouo promise; Questo gentilhuo- mo hauuta la promessa dal Vescouo, andò, & trouò quel suo amico, o parente, & si con- uenne con lui, che debba accettare questo beneficio in petto suo, fin' a tanto che un suo figliuolo, o nepote sarà in età, ouero con patto, che gli debba dare tanta pensione, &c. se sia simonia? *Resp.* di sì, & merita pena, & priuatione.

166 Et l'istesso dirassi di quel Vescouo, che darà in confidenza alcun beneficio finche uno suo nepote, o fratello sia in età, ad alcuno, o che pigliará gli ordini, per non far contra il Concilio Tridentino, commette simonia, & merita gran castigo.

167 Et anco l'istesso dirassi di quel familiare del Vescouo, che può disporre de' beneficij uacanti, che trouandosi lui incapace d'alcuni di quelli, o per hauerne delli altri, procac- ciará, che se dia al tale, acciò gli dia tanti frutti, o pensione, sapendo, che è buono homa- cione da farlo fare a suo modo. Hor tutte queste confidenze, & conuentioni, & altre simi- li sono simoniache, per le dette Estrauaganti de' predetti Pontefici.

168 Si dimanda: Vno rinoncio un suo beneficio ad un suo senza alcun patto, o conuentio- ne, ma solamente con speranza, & confidenza, che col tempo lo concederà a chi lui uor- rà, senza riserua di frutti, nè pensione, nè altra cosa, ma solo tutto rimettendo alla sua di- scretione, se sia simonia? *Resp.* di nõ, perche le sopradette Estrauaganti non prohibisco- no ogni confidenza, ma solamente quella, che per li antichi Canonici, è prohibita. Et que- sta confidenza è repta, & lecita, & se bene in quella di Pio gli sono molte condizioni, per lequali le confidenze si condannano; nondimeno s'ha per presentationi della legge; in- quantoche nelle rinonze, collationi, & presentationi haurà in quel modo negoziato. Ma se il negoziare sarà stato libero, senza alcuna conuentione, o prezzo, sarà sicuro, quanto alla coscienza, se bene di fuori si presumerà altrimenti.

169 Si dimanda: Vno haueua alcune giuriditioni, e potestà di eleggere, o presentare al- cuni beneficij della sua casata, o altra cosa spirituale, che tuacò, & non essendogli per allhora alcuno della sua famiglia da poter eleggere, o conferire, lo conferì, o presentò in alcuna terza persona fuori della casata con patto che uenendo suo figliuolo in età, & che si uoglia far Prete, o altro, della sua casa gli l'habbi poi da rinontiar glielo, se sia simo- nia? *Resp.* di sì, di confidenza conuentionale, per la conuentione fatta fra di loro, & è cõ- dannata. Et l'istesso sarebbe se gli fosse riserva de' frutti, o pensione, o donatiuo. Ma se la presentatione fosse libera, come è detto nel predetto caso, con rimetterli al tutto alla sua discretione, sarebbe lecita, e senza peccato, perche questa non è prohibita dalla

Coron. ibid.
nu. 16.*Conci. Trid.*
sess. cap.
Estrauagã-
te sane licet
adudum into
*lerabilis.**Coron. ibid.**Sess. cap.**Coron. ibid.**Coron. ibid.*
nu. 25.

Chiesa, nè queste proibizioni sono de iure diuino, ma solamente proibitione della Chiesa.

- Coron. ibid.* 170 Si dimanda: Vno fecelite con vn suo concorrente sopra vn beneficio, sopra il quale pretendeua hauer alcune ragioni, dopò essendosi accordati, & uenuti a conuentione con detto suo Concorrente di cedergli la sua ragione, se gli pagasse le spese, che egli ha fatte, se sia simonia? *Resp.* di no, perche esso Pontefice questo lo diffini sopra quel capitolo, ch'incomincia. *Cum prudens de pactis.* Per ilche non cade più disputarla, essendo diffinita da chi ha fatto la legge.
- Coron. ibid.* 171 Si dimanda: Vno hebbe alcuna pensione sopra alcun beneficio giustamente con l'autorità del Papa, & la uoleua estinguere, & affrancare con danari, se sia lecito? *Resp.* che varie sono le openioni de Dottori; Ma quella di Soro mi pare la migliore, dicendo, se la pensione sarà concessa sotto uolo secolare, come quelle, che si concedono a Principi, a soldati, & ad altri Gentil'huomini, & Signori, che seruiouo alla corte Romana, come a huomini benemeriti, dirassi di si. Ma se la pensione sarà assegnata sopra alcun beneficio, per il uiuere d'alcun Sacerdote, per non hauer quello da uiuere, o tanto da uiuere da quel beneficio, che lui ha, dirassi di no, si come per li seguenti essempj intenderassi. Imperoche dice il Caietano, che le pensioni sono cose puramente temporali. Onde se sono pensioni perpetue, & in uita (dice) poter si redimere, ma se sono a tempo non si può. Maggiore dice di no per esser cosa spirituale, che non si può vendere, perche redimendola con tante annate, l'è vna specie di uendita, & anco il Nauarro dice l'istesso. Però intendasi l'essempio seguente.
- Coron. ibid.* 172 Si dimanda: Vn soldato, o altro secolare, che seruiua la Corte Romana haueua vna pensione sopra il tal Vescouato di mille ducati in uita, il Vescouo estinse quella con tante annate, se sia lecito? *Respond.* di si, perche la sua professione è temporale, & non spirituale, & è un liberare il Vescouato d'un tale peso, & debito, acciò il Vescouo possa meglio seruire, & curare il suo popolo. Imperoche per uiuere da Prelato, sarebbe stato forsi necessitato di curar malamente i suoi sudditi. Ma però tutto con Autorità de Superiori, deuesi fare.
- mm. 31. & S. Thom. ut sup. ad 9.* 173 Si dimanda: Vno volendosi maritare, & essendosi conuenuti di darli 1000. ducati di dote, dopò si peni, nè la uolse più, per ilche una persona neuzana, acciò questo matrimonio si facesse dette anco cento ducati, se commise simonia? *Resp.* con l'Armilla di no, quando detti danari dette per cagion di dote appresso li mille, ma se per conto di sacramento di Matrimonio, saria simonia. Et così quando esso Sacerdote riceuesse alcuna cosa per la beneditione delle nozze, come beneditione, & non come cortezia. Et così del battesimo &c.
- Coron. ibid.* 174 Si dimanda: Vn Vescouo haueua vna grande, & faticosa Diocesi da gouernare, & con poca entrata da sostentarsi, & da poterla gouernare. La sede Apostolica gli prouidde d'una pensione sopra un beneficio ricco di mille ducati, p' aiuto del suo Vescouato, per ilche il Vescouo estinguette detta pensione, se lecitamente l'habbi potuto fare? *Resp.* di no, imperoche questa pensione ha effigie di prebenda, & è inclusa nella mensa Episcopale, aggiunta per officij, spirituali, & per il uiuere, & per sostentarsi, ne meno chi la paga lo puo fare.
- Coron. ibid.* 175 Si dimanda: Il Pontefice concedette una pensione di ducento ducati a un Scolaro per mantenersi nel studio, il quale dopò un'anno, o due, o più quella estinse, se sia lecito? *Resp.* di no, nè meno chi li paga, perche hanno effigie di beneficij, in luogo de quali è stata allignata.
- Coron. ibid.* 176 Et l'istesso dirassi d'alcun Maestro in Theologia, al quale sarà assegnata alcuna pensione per la lettura publica, in fin che sarà prouisto di qualche beneficio, per ilche quel Lettore non la può affrancare, perche non è sua, nè anche libera, nè meno chi la paga.
- Coron. ibid.* 177 Si dimanda: Vno rinoncò vn suo beneficio ad alcuno, riseruandosi cento ducati di pensione sopra quello. Ouero permuto alcun suo beneficio d'entrata di 500. ducati, con vn' altro pouero, riserbando tanta pensione, quanta giustamente stimar si può, della sopra-bondanza de frutti del suo beneficio, se sia simonia? *Resp.* Sel patto fu fatto dal principio, che fu costituita essa pensione, di poter si affrancare fra 3. o 4. anni, & simile, sarà senza

senza dubbio alcuno, simonia, perche per via indiretta tira il prezzo del suo beneficio. Ma se la pensione fosse stata messa libera, senza termine limitato del tempo, Et poi col tē po li uenisse uoglia di estinguerla, secondo l'istesso Caietano, pare che si possi fare: Ma per risoluere questa diuersità, diremo se la pensione sarà posta, sopra alcun beneficio rinunciato, a signata sopra alcun altro beneficio conferito dal Papa, con detta pensione nascesse della permutazione di due beneficij ineguali di entrata, dirassi, non esser lecito, perche detta pensione, chiamasi equiualenza, & è posta in contemplatione delli sopra-bondanti frutti, che si tira, come parte delli frutti, & prebenda d'esso beneficio, laquale prebenda non dirassi mai essere lecita, di uenderla. Et questo basti delle pensioni legitimamente poste. Imperoche di quelle, che illegitimamente, & diabolicamente sono poste, non ne uoglio parlare, se non tanto, quanto di sopra ne hauemo detto.

- 178 Di maniera che concludemo tutti questi casi di simonia & altri simili, di tutti coloro, di qual si uoglia genere, o specie, dirassi esser l'anima loro uello istesso luogo, ch'è quella di Simon Mago inuentore d'essa morendo però senza farne penitenza, & la restitutione potendo. Et per dire in generale ogni cosa, Diremo, tutti coloro che uendendo, o comprando Sacramenti, o altri atti, officij, essercitij, & ministerij spirituali, o riscuotendo cose indebitamente, peccano grauemente. Et tutti quelli Abbati, Priori, Decani, Prepositi, Guardiani, Priori, Vicarij, Prouani, Titulati, Canonici, Abbatesse, Prioresse, & altri Prelati, & Beneficiati di qual si uoglia grado, dignità, & nome, liquali riceueranno, fauoreggiaranno, proporeranno, presenteranno, nominaranno per ragion di debito, o prezzo, ciuile, e legale, & non naturale (come di sopra hauemo detto) patti, conuitti, banchetti, & altre cose simili da dinare, o da cena, o da mangiare, danari, o altra cosa donatina stimata a danari, da quelle persone, tanto maschi, quanto femine, che uorranno entrare in alcuna religione, Chiesa, Monasterio, o luogo, innanti, o dopò, che faranno entrare, & riceuuto l'habito, titolo, dignità, o beneficio, oltre le pene poste dalli sacri Canonici, senza che io le nomini qui, deouono anco esser puniti d'altre pene, tanto chi daranno, quanto chi riceueranno, sono scomunicati. Et se sarà alcun capitolo, o Conuento; immediatamente sono sospesi, nè possono essere assoluti, se non dal Papa. Et in articolo di morte. Et se alcuna cosa da alcuno Monasterio, s'haurà riceuuto deue esser posto tutto in utilità di quello, in commune uso di tutti, & a beneficio di esso Conuento. Monasterio, Capitolo o Chiesa, oltre il peccato mortale grauemente commesso. Et quelli, che si faranno ordenati simoniamente, sono sospesi, nè possono essere assoluti, se non dalla Sedia Apostolica. Et sono scomunicati, si come si ha per l'Extrauaganti di Sommi Pontefici, & sono fatti inhabili di poter hauer giuridicamente alcun beneficio. Et hanno bisogno di essere assoluti dalla scomunica, & dalla sospensione. Et quelli, che per simonia hauranno riceuuto alcun beneficio, dignità, titolo, o altra cosa spirituale, immediatamente sono incorsi in scomunica Papale. Et tanto quelli, che riceuono, quanto chi danno, & che sono mediatori, & fautori. Oltre poi che sono tenuti alla restitutione di quelli, & de' frutti riceuuti, & sono fatti inhabili di poterne più ottenere. Et si può impetrare detti beneficij da coloro, che gli accusassero. Et colui che per sorte fosse stato partecipe di commetter detta simonia, accusando li simoniaci, li sarà perdonato la sua pena. Et li danari riceuuti deueni dare alla Chiesa, senza aspettare altra condanna. Ma intendasi della simonia reale, o conuentionale, & non mentale. Perche per la mentale, è tenuto farne la penitenza sola. Et colui, che commetterà simonia conuentionale sopra la confidenza de beneficij, subito cassa nelle sopra dette pene, inanzi che s'adimpisca quello, che si promette alla parte. Et detto beneficio uacando, essendo conferito con tal confidenza simoniaca, non si puo conferire dal Vescouo ad un' altro, perche la collatione spetta al Papa. Et se lo conferisse, la collatione, e nulla. Et anco li frutti. Et sia la cosa secreta, quanto si uoglia. Et anco le pensioni fatte sopra dette cose sono nulle, & inualide, & li frutti riscossi d'essa pensione deuesi restituire alla sedia Apostolica. Lequal cose tutte si possono uedere per l'Extrauaganti di Papa Paulo I. di Martino V. nel Concilio Constantiense. Nel Concilio Lateranense. Et di Pio III. & Pio V.

- 179 Si dimanda: Vno era tenuto & obligato riuolare il peccato d'alcuno, per penitenza, o pur p' correctione, ilquale restò di no riuolarlo, pche gli furono dati danari o pur restò, p no pdere l'amicitia di qllo, o p esser suo parente, o cōpadre, & simile, se peccò? *Resp.* di si,

M m 4 & anco

L'Autore.

Nauar.

Coron. ibid.
Ca. gratia 1.
q. 1. Et c. non
satis de simo.

Cap. quā de
simonia.

Papa Urbano
4. in Extrauaganti
cōm. de simo.
sane nem in
nea dominis
Conci. Trid.
ses. 2. ca. 1.
de reform.

Pau. 2. in Extrauag.
Cū
detestabile
scellus.

Conci. Trid.
ses. 24. c. 14.

c. multa.
ses. 9.

Ar. de con-
lacione. n. 1.

& anco commise simonia, benchè non sia propriamente simonia, ma perche deu' essere punito, come simoniaco, oltre il peccato mortale, d'hauer fatto contra la carità, stimando manco la salute del prossimo, che li danari, o gratia temporale, o il parentato.

Artil. de simonia, 111.
11.

180 Si dimanda: Vn Signore, o altri che fosse, hauèua un prete ch'era suo amico, alquale procurò per mezzo dell'amicitia, ch'hauèua cò alcun Prelato, che egli douesse dare un beneficio Curato, o semplice, se peccò? *Resp.* se detto prete era ignorante, & che per la sua ignoranza fosse indegno, dirassi di sì; & è simonia, ilche non farebbe, quando fosse d'orto gramaticalmente almeno, & uirtuoso, come dice l'Armilla Hor quanti se ne commettono di questi errori, per i brogli, amicitie, pratiche, opinioni, & altre cose illecite, & dishoneste, che per modestia si tacciono.

Ibid. 26.

in 2. p. primi casus sub die 23. 1577. ar. 1. 581.

Ibid.

Solo de iust. & iur. lib. 9. q. 5. art. ult.

Victoria in relect. de simonia.

Extraua. 2. de simon.

Cap. in primis de pac. & c. cum esset de sim.

Tab. de Abbas, & de simon.

Cap. scilicet, et 3. inf. uer. si mon. q. 57. et a. 1. de sup. negl. prelat. c. 1.

181 Si dimanda: Vno dette alcun presente a vn Vescouo, acciò quello non ordinasse, o non cresmasse il tale, ouero non gli desse alcun beneficio, benchè fosse degno, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & esso Vescouo commise simonia, & esso donatore no, & etiandio, che per far piacere a quel gentil'huomo, o ad altri, che fosse ciò hauesse fatto (dice l'Armilla) senza presente, o danari, o altra cosa simile. Perche per concludere questo capitolo diremo che la simonia si commette in tre modi. *Munere prece, & obsequio.*

182 Si dimanda: Vno Sacerdote uolendosi confessare a un'altro Sacerdote, quello gli disse non uolerlo confessare quando ancor quello non uorra confessar lui, se peccò? *Resp.* se condo il Theologo Cardinale Paleoto nelle risposte di suoi casi, di no, percioche, dice che il dare cosa spirituale, per un'altra cosa pur spirituale, non esser simonia perche ui sia parità.

183 Si dimanda: Vno uendette un calice consecrato, o altra cosa simile a un'altro, che gli uendette il suo, pur consecrato, o altra cosa simile, se peccò. & sia simonia? *Resp.* con lo istesso Theologo Cardinale di no, percioche questa uendita, uedesi esser più presto per una certa permutatione, che ueduta per fargli più bisogno forzi quello, o altra cosa ecclesiastica che sia, che quello calice. Et così dirassi d'alcuna altra cosa simile, percioche è lecito per mutare le cose faere, & spirituali per altre cose simili, eiusdem generis quando però questa permutatione non sia prohibita iure positivo, & presertim sit iure pontificio. *Nihilominus, quando pactum est super erogandi pecuniam, uel aliud pretium pro spiritualibus, tunc dicerem, simoniam esse ius diuinum.* Perche questa permutatione haueria della compreta mista di cose spirituale, laquale essendo che si dia da Dio gratis in bene publico, è inuendibile.

184 Si dimanda: Vno desideraua hauere un beneficio, ouero dignità ecclesiastica, alquale N. promise farglielo hauere a pensione, quando lui uoglia dar cento, o più Ducati in altri tratto, alquale promise, & doppio fatte le procure. Et prestati i consensi, contò li predetti danari, se sia simonia? *Resp.* con l'istesso di sì, conuenzionale, per li patti, e conuentioni fatte, & reale per l'effecutione data alle conuentioni fatte. Percioche già uedesi li ducati essere stati numerati, prima che il beneficio habbi ottenuto, perche la conuenzionale resta, sin'a tanto, che s'adempie dall'una & l'altra parte, benchè da una sola delle parti fosse adempita, & dall'altra no, dirassi essere conuenzionale, & non reale, & come la simonia è fatta reale, è soggetta alle pene, percioche casca in scomunica, lata ipso iure. Et oltre la pena eterna, che merita per il peccato mortale, che per esser tato graue, questo peccato della simonia, oltre poi che è anco tenuto alla restituzione di quello, che ha ricenuto, & sono scomunicati, di scomunicazione riseruata solo al Papa, si come costa per l'Extrauagante di Martino, nel Concilio Constantiense, laquale incomincia, *Sacro.* Et anco per un'altra, che dice; *Damnabilis.* Et per l'Extrauagante di Paulo I. *cum desestabile.*

185 Si dimanda: Vno Vescouo diocesano hauendo da benedire un'Abbate d'alcuno monasterio uolse essere pagato, ouero mentalmente riconosciuto di alcun presente, se peccò? *Resp.* di sì, & commette simonia, imperoche il Vescouo, che in qualonque modo ricenua, o estorqua alcuno di alcuna altra cosa, per benedirlo, commette peccato, di simonia, & non uolendolo benedire, lui può fare in questo caso l'ufficio a se pertinente, benchè no sia da quello benedetto, sin'a tanto che esso Vescouo riconoscerà la sua durezza.

Della Simulatione. Cap. CCCXIX.

Vedi anco bugia, Fintione, Ippocrisia.

SOM.

S O M M A R I O.

Simulatione, che cosa sia, come si fa, & quando sia peccato, & perche.

- 1 Colui, che con certa finzione si fa del Santo, per celare alcun peccato, in pregiudicio del prossimo pecca, & perche, & quando non pecca.
- 2 Colui, che ueste dell'habito religioso, come, & quando pecca, & non pecca, & perche.



Simulatione, altro non è, che una bugia, con laquale uno dimostra cò segni, o con fatti, esteriormente quello, che non è interiormente, nè meno ha nella sua mente: onde questo uitio, sempre è peccato, o mortale, o ueniale, secondo, che sarà pernicioso. Ma quando fosse per figura di qualche uerità (come fece Chrifto) non è peccato, perche non gli è bugia, nè perniciosa alcuna, ma solo figura della uerità. Et questo uitio della Simulatione, s'opponne a tutte le uirtù indirettamente.

- 1 Si dimanda: Vno fingeuà d'esser un Santo, per ottenere alcuna cosa, o per conseguire alcuno suo effetto, se peccò? *Resp.* se con questa simulatione lui faceta per celare alcuno suo peccato proprio, dirassi di sì, quando però tornasse in pregiudicio, & danno del prossimo, perche fa contra la uerità. Ma quando ciò fece, perche non faceta bisogno confessarlo, alhora dirassi di no, ma più tosto esser cosa lodabile, hauendo fatto questo, per no dare scandalo al prossimo.

- 2 Si dimanda: Vno uestiuà d'un'habito Religioso, cioè di Chierico, o di Frate, per mostrar maggior consuetudine, & modestia, se peccò? *Resp.* di no, che chiamar si può simulatore, nè ipocrito, se però non lo portasse per apparere buono, essendo un tristo, acciò sotto quell'habito se gli habbia da prestar fede, lui essere un'huomo da bene, essendo ueramente un gran tristo. Onde quando ciò portaua per questo fine, peccò, & tanto più grauemente, quando l'hauesse portato, per conseguire alcun peccato, delquale disse Chrifto; *Vt appareant hominibus.*

Della Soccida di Animali. Cap. CCCXX.

Vedi compagnia d'Animali.

Del soccorso de' figliuoli, uerso i loro Genitori.

Cap. CCCXXI.

Vedi Figliuoli.

Del soccorso de' Poueri. Cap. CCCXXII.

S O M M A R I O.

- 1 Il Prelato, che lascia di souenire a' poueri, per edificare Hospitali, & Palazzi, pecca grauemente.

1 **S**I dimanda: Vn Vescouo era tenuto di souenire a' poueri, ma per souenirli, fece fare alcuni Hospitali, per souenire a' poueri futuri, o per edificar alcuni Palazzi, & lasciò di souenire a' poueri, che al presente erano in essere se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con restituzione del danno alli presenti, percioche ha mancato del suo obligo, & fatto contra la carità, & contra la giustitia; Essendo che la roba de' prelati, (& maggiormente quando gli è obligo) essergli data per sustentamento de' poueri, che si ritrouano in essere, & no de' futuri. Et se ciò fece, per lasciare memoria di se, molto maggiormente peccò nella Ambitione.

Del soccorso nella Morte, perche. Cap. CCCXXIII.

Vedi operare di Misericordia.

Della sodisfattione. Cap. CCCXXIII.

Vedi restituzione della Fama, & dell' Honore. Et sodisfattione.

Della

Artil. de simulatione.
S. Tho. 2. 2. q. 3. ar. 2. ad 1.

Artil. ibid.

Artil. ibid.
S. Tho. 2. 2. q. 3. ar. 3. Matth. 6.

Medi. lib. 1. c. 16. §. 1.

Della Sodisfattione della penitenza imposta dal Confessore al penitente. Cap. CCCXXV.

Vediano, Vdir Messa. Penitenza ingiusta. Diminutione della penitenza. Et dubbietà del Confessore.

S O M M A R I O.

1. Il Confessore, ch' impone alla penitenza determinata la penitenza, & la sodisfa, ma interpellatamente sodisfa, & perche.
- Colui, che ode Messa, & fa la sua penitenza imposta dal Confessore, mentre quella ode, sodisfa all'vno, & l'altro, ne pecca, & perche.

In 30. casu
prime part.
sub die 15.
Iunij. 1581.



Si dimanda: Fu imposta per penitenza a N. che ogni di per 20. giorni douesse dire la corona, ouer li sette Salmi &c. il quale veramente con sua comodità, per detto tempo la poteua dire a qualouque hora gli piaceua nondimeno la volse dire par dieci 20. giorni, solamente la sera ouero mentre vdiua Messa, se costui sodisfece, & se li deue essere imposto di nouo per penitenza, che la debba vn'altra volta recitarla? *Resp.* col Theologo del Cardinale Paleotto di no, che non se li deue imporre più altrimenti, imperoche lui veramete ha sodisfatto a essa penitenza, & anco al precetto dell'udire Messa, nè ha peccato, perche colui, che così applica l'animo suo a vna sol cosa, acciò applichi la necessaria attenzione a l'altra, non pecca, esequendo l'una & l'altra cosa insieme.

Del soffocare i Figliuoli in letto. Cap. CCCXXVI.

Vedi Affogare. Et la Bolla hora data fuori di Sisto Quinto.

Delli Soffragij. Cap. CCCXXVII.

Vedi anco Effecutione de' Testamenti. Legati. Dir Messa, con li adherenti.

S O M M A R I O.

Soffragij, quali siano, quando incominciano, il suo effetto, come si proua, che cosa deue credere il Christiano, quanti, & quali siano.

1. Colui, che lascia alcuni beni, dopò la sua Morte, & li Eredi non essequiscono, peccano, & perche.
- I Defonti sentono beneficio de' Soffragij lasciati, benche dalli Eredi non si satisfano, perche, & come. Et quando non essequiscono Beneficio, & perche.
2. Colui, che da soffragio à Morti, ancora esso partecipa di quelli, come, & perche.
3. Colui, ch'è peccatore, i soffragij, che presta à Morti sono ualidi, & beneficio anco à lui, come, & perche.
4. Colui, che ordina la Messa al Sacerdote, per i Morti, & quello dice la Messa della Domenica, gli è ualida, & come, & perche sua di giouamento à Morti.

Armill. de
suffragij.
S. Th. 4. set.
dist. 45. q. 2.
art. quol. 2.
S. Agost. li.
de vita, pro
mortuis ha-
benda.
Dum asceno
in serm. de
suffr.



Soffragij, quelli sono chiamati, che si prestano a' Viui, & a' Morti, liquali soffragij de' Morti, allhora incominciano, per insin al tempo dell' Apostoli Santi. Et veramente sono di grande aiuto à essi Morti, & chi non lo credesse, sarebbe Eretico, quando pertinace fosse. Imperoche apertamente l'hauemo nel Libro de' Machabei, doue dice: *Vir fortissimus Iudas collatione facta, &c.* nel Lib. 2. cap. 12. Et tanti Santi, che citar potrei. Ma chi non ha Fede, se tutti i Santi del Paradiso se citassero, non lo crederanno, nè anco mai, perche a un Fidele, li basta à credere quello, che tiene, dice, predica, crede, & cōmanda, essa Santa Chiesa Romana Catholica. Et fra tutti i soffragij, la Messa è il maggior di tutti; poiche viene dalla commemorazione della Passione, del Nostro Saluator Giesu Christo. Il secondo, dopò la Messa, è l'Elemosina; Il terzo, è l'Oratione, & il quarto, è il Digiuo. Si di-

Si dimanda: Vno ordinò, che dopò la sua Morte, gli fossero fatti alcuni beni, per l'anima sua, se non facendo egli da suoi Eredi, si pecca? *Resp.* di sì, & mortalmente, ma però arriuata, che sarà quell' Anima al Purgatorio, subito sente il beneficio di tali beni lasciati: benche per allhora non si sia satisfatto da essi effecutori, secondo la sua intentione. Et questo beneficio, che quell' Anima sente, è per la buona dispositione, & opera di esso Testatore, principale agente. Ma per rispetto poi, quanto aspetta all'efficacia de' soffragij, laquale viene dall'opera operata, o della opera, che opera esso Effecutore, non conseguita esse Morto il suo frutto, inanzi che essi beni siano fatti: onde vedesi chiaramente, la tardanza grademente nuoce al Defonto, per rispetto della pena del Purgatorio, laquale è pena temporale. Ma però esso Defonto, non restarà mai defraudato, quanto per rispetto della retributione eterna. Onde esso Erede, ò Effecutore grauemete, & molto pecca; poiche à questo modo inganna quel pouero Defonto, che s'abifogna: si come hauemo detto nel Capizolo dell' Effecutione de' Testamenti.

Armill. ibid.
num. 2.

S. Tho. 5. set.
dist. 45. q. 2.
art. quol. 2.
ad 4.

Caso 4. & 5.
Armill. ibid.
nu. 3. & del
la Indulgen
za, nu. 13.
& 19.
L'Autore.

Si dimanda: Vno fece alcuni beni, per le Anime de' suoi Morti, se detti beni giouino ancora à quello, che li fece? *Respond.* di sì, perche detti beni procedono dalla radice della Carità, per la qual Carità, colui, che si muoue à operare, merita la vita eterna; Essendo, che molte volte per detta Carità, l'huomo di Attrito, diuien Contrito, onde gli beni, che dal detto si fecero, giouano anco à lui, & a gli Morti insieme, & tanto maggiormente, quanto gli farà in Gratia, & in Carità, con purità di cuore, & con semplicità volontaria.

Si dimanda: Vno essendo gran peccatore, non restaua, però di soffragare a i Morti, se detti soffragij a quelli giouino, & a lui istesso? *Resp.* di sì, quanto alla opera operata, dico quanto alla efficacia, che hanno da se. Ancora giouano, & hanno efficacia da Santa Chiesa; essendo, che colui, che opera, sia membro di quella, ouero è instrumento di vno altro, il quale come instrumento opera, & gioua ad altri, & a se proprio ancora. Ma è ben vero, che è opinione, che colui, che riceue molti alla partecipazione de i suoi beni, merita veramente, facendo ciò per Carità, ma quanto al purgar della pena, vogliono, che siano manco utili, rispetto al rigore della diuina giustitia, ma forsi Dio per sua Misericordia, fa che giouino anco per se.

Armill. nu.
4 & 5.
Ca nihil, de
confe. dist. 2.
& S. Tho. 4.
sent. in sup.
& Palu. ca.
Anima de
functorum.
13. q. 2.

Si dimanda: Vno disse a vn Sacerdote, che gli douesse dire vna Messa, per le anime de i suoi Morti, il quale disse la Messa della Domenica, per gli Morti, se detta Messa gioua a quelli? *Resp.* di sì, perche non importa, che dica più vna Messa, che vn'altra; ma dite, mo bene, che molto importa la diuotione di colui, che prega, & offerisce. Et quella vale, quanto alla liberatione dalla pena, solamente a quelli, per liquali quella Messa si dice. Onde si come ancora ho detto nel dir della Messa, io sempre cōfiglierei quella persona, che farà dir Messa, che debba dire al Sacerdote; Signor Reuerendo, ditemi quella Messa, allaquale voi hauete più diuotione, ouero a questa, che io ho diuotione. Et basta; Essendo, che tute siano Messe, & vn sol Cristo sacrificato, & che ci ha redento.

Armill. nu. 6.
Caso 21.
L'Autore.
E

Delli Sollazzi. Cap. CCCXXVIII.

Vedi Caccia.

Della sollecitudine, ouero cura famigliare. Cap. CCCXXIX.

S O M M A R I O.

1. Colui, che ha più cura delle cose famigliari, che della salute propria, ò dell'honor de Dio pecca.
- Colui, che per principal fine, attende alle cose famigliari, postponendo quelle di Dio, pecca.



Sollecitudine, circa le cose temporali, altro non è, che vn certo pensiero, ouer cura d'acquistare, accumulare, gouernare, & mātenero casa sua. Nella qual cura, colui, che ponerà, il principale, & vltimo suo fine, o pensiero, sempre peccarà, perche noi per questo fine proponiamo ogni cosa, fuori che Dio.

Armill. de
sollicitudine.

Si di-

Ibidem.

S. Matt. 13.

Ibid. cap. 6.

S. Tho. 2. 2.

q. 65. art. 6.

Et 7. Et qd.

47. artic. 9.

ad 3.

Si dimanda: Vn Padre di famiglia, o altra persona poneua tanto pensiero, cura, & studio, nelle cose famigliari di casa, ch'era sforzato alle uolte separarsi dalle cose spirituali, salutifere, & necessarie, per essere in quelle tutto dedito, & ansioso se peccò? Resp. con l' Armilla di sì, & tanto più grauemente peccò quanto si fosse diffidato dell' aiuto, socorso, & gratia diuina, che gli huessse à mancare nelle cose necessarie a lui, & a suoi. A que sti tali Giesu Christo dice: La sollicitudine del secolo affoga la parola di Dio Et in vn' altro luogo non ci dice: *Ne solliciti sitis anima uestra, quid manducetis, neque corpori uestro, quid induamini. Nonne anima plus est, quam mesca? Et corpus plus, quam ueritum? Respice, &c.* Per tanto quando fosse pure sollecito, & ansioso, senza però post ponere le cose pertinenti alla salute sua, nè si desperasse, o diffidasse della pronidenza di Dio, nè meno lasciasse le cose pertinenti alla salute sua, & de' suoi, come farebbe per essere sollecito alle cose famigliare, in tempo d' andare a Messa, alla Predica, non gli uolesse andare, ouero nel tempo di confessarsi, non si uolesse Confessare, nè Comunicare, & simile, pecaria: & secondo il fine, l'intentione, & la sollicitudine in che cosa, & simili.

Della Solutione del Matrimonio. Cap. CCCXXX.

Vedi Diuortio. Impedimento del Matrimonio. Et Matrimonio.

Della Superbia. Cap. CCCXXXI.

Vedi anco Cognitione del Peccato della Superbia.

S O M M A R I O.

- Superbia, che cosa sia, effetto del superbo, & l'effetto, che fa la superbia.*
- 1 Colui, che reputa i beni, che possiede, hauerli per suoi meriti, & non da Dio, pecca, quando, come, & perche.
 - 2 Colui, che si vanta hauer quello, che veramente non ha, o esser lui solo degno d'alcuni beni, pecca.
 - 3 Colui, che molto si loda da sua posta, pecca, quando, & perche.
 - 4 Colui, che si stima essere Santo, buono, & da bene, pecca, come, & perche causa.
 - 5 Colui, che per negligenzia non opera bene, pecca, come, & perche.
 - 6 Colui, che si confida in se stesso, nè stima alcuno, o si mostra sdegnoso, nè può tollerare, pecca.
 - 7 Coloro, che per esser Nobili, non si degnano, o non vorriano essere honorati, se non loro, peccano, come, quando, & perche.

Armil. de superbia. S. Tho. 2. 2. q. 16. art. 1. Et 2.



Superbia (come nell'altra Opera hauemo detto) altro non è che vn disordinato appetito della propria eccellenza, si come disse l'inimico dell'huomo. *Ascendam ad Aquilonem, & ero similis Altissimo.* Laquale è vn peccato speciale, & però è peccato mortale, perche il superbo se inalza sopra quello, che è prefisso dalla regola di Dio, & allhora è grauissimo, quando esso superbo non voglia esser soggetto alla regola diuina. Et sappiasi, che questo peccato della superbia, molto impedisce la vita spirituale, & è peccato molto pericoloso, perche difficilmente si può stirpare alla radice. Et è peccato generale, perche si diffonde in tutti gli altri peccati. Onde ben disse il Sauid. *Initium omnium peccatorum, superbia.*

Armil. ibid.

S. Giac. c. 5.

Si dimanda; Vno stimaua, che i beni di questo modo, che lui hauena hauerli come da se, & non da Dio, ouero per proprij suoi meriti, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando questa credenza fosse perfetta in se, perche tutti i beni che noi hauemo, vengono da Dio, si come ne insegna l' Apost. Santo, dicendo: *Omne datum optimum, et omne donum perfectum, desursum est, descendens a patre luminum, &c.* Perilche grau sfaciato saria colui, che si reputasse hauer da se quello, che lui ha, o per suoi meriti. Et così anco quando alcun si vantasse di hauer quello, che lui non ha, ouero uolesse par-

esser degno d'alcuni beni, dispregiando tutti gl'altri, peccarebbe mortalmente ancora, quando però simili appetiti uenissero da ragione deliberata: perche quando procede da ragione deliberata, in tutte le dette quattro specie predette, si pecca mortalmente; ma nelli primi moti, saria ueniale.

2 Si dimanda: Vno ritrouandosi in compagnia di alcuni, si lodaua molto da sua posta, se peccò? Resp. di sì, quando sia stato in quello primo moto, ma però uenialmente. Et allhora quando non voglia scostarsi, e questa sua lode dalla Regola diuina, ma gli uole esser soggetto benchè molto si loda; onde lo atto resta imperfetto, per laquale imperfettione, peccarà uenialmente. Onde dirassi, che quando l'huomo si mostrasse talmente ingrato a Dio, come le cose, che lui ha, l'hauesse per se, & non da Dio, sarà nella prima specie di essa superbia. Quando poi l'huomo si lamentasse di Dio, che non l'essaudisce, o non gli dona alcun bene, o quello, che lui dimanda, sarà superbia nella seconda specie. Quando poi l'huomo si stimasse Santo, liberale, da bene, o giusto, & simile, & che questo non fosse, sarà superbia della terza specie. Quando poi l'huomo fosse negligente all'operare bene, & a desiderare le cose spirituali, o à satisfare per i proprij suoi peccati, allhora sarà superbia della quarta specie. Nellequali quattro specie regnano tutti essi peccati, che si commettono in essa specie propria di superbia. L'quali tutte m'è parso scriuerle, acciò lo huomo sappia gouernarsi per non inciampare in quella. Ma mi resta ancora a descriuere vno altro caso, circa la superbia, verso il prossimo.

Armil. nu. 20

3 Si dimanda: Vno si confidaua tanto in se stesso, che non stimaua alcuno, per laquale confidenza, o contentia, alle volte era crudele verso il suo prossimo, senza alcuna compassione, ouero era impaciente, non uoleua sopportare alcuna iniuria, ouero non poteua tollerare, l'esser disprezzato da alcuno, ouero era sdegnoso, & simili, se peccò? Resp. di sì, perche tutti questi sono segnali di superbia, perche lui ha più opinione di se stesso, che di tutti gli huomini del mondo, ouero di molti altri. Et questo sappiasi, che non senza cagione è chiamato principio di tutti i peccati.

Armil. ibid.

4 Si dimanda: Erano alcuni Giouani Nobili, & del Corpo del Consiglio, liquali incontrando alcuni Cittadini, o altre persone, gli uitauiano, ouero perche uedeuano quelli esser honorati da alcuni altri Nobili, gli diceuano, & perche voi cauate la beretta à quelli, & così fattamente gli honorate? non sapete, che quelli non sono Nobili? & simili, se Peccorno? Resp. di sì, & è superbia grande, poiche non stimano il prossimo, & si gonfiano di questa superbia.

L'Autore.

Della Superstitione. Cap. CCCXXXII.

Vedi anco Idolatria. Infideltà. Indiuinare. Giudaizare. Dire, o portar parole sacre addosso.

S O M M A R I O.

Superstitione, che cosa sia, in quanti modi si cometta, Come si conosca, Vedi l'ultimo caso. La Superstitione, circa il culto diuino, in quanti modi si cometta, & quali.

- 1 Colui, che imita il Giudeo nell'honorare Dio, pecca, come, & perche.
- 2 Colui, che con artificio fa, che alcuna imagine de alcun Santo, facci miracoli, grauemente pecca, e merita castigo.
- 3 Quando si dà a Dio l'indebito culto, & suari de usanza, & simile si pecca, & come.
- 4 Colui, che per acquistare alcuna scienza infusa, fa alcuna diuotione, pecca, come, & perche.
- 5 Colui, che su alcuna cosa, sotto alcuna constellatione, benchè per buona opera, fosse fatta, pecca.
- 6 Colui, che per alcuna incontratura, crede donerli socedere alcuna cosa, pecca, come, & perche.
- 7 Colui, che per alcuna infermità, o per consequir qualche buona fortuna, usa in qualonque modo alcuna materia, o parole, pecca.
- 8 Colui, che per qualche infermità usa, o crede hauer effetto da guarirla, pecca.
- 9 Colui, che per merx diuotione, sperando da Dio alcun beneficio, per dire, o portare addosso alcuna cosa, come non pecca.
- 10 Colui, che per guarire alcuna infermità usa, & crede, che operare piu con una mano, che con

con altra, & simile, pecca, come, perche, & quando sia ueniale, & quando mortale.
 10. Colui, che per guarire da alcuna infermità, v'sa cose sacre, o parole della scrittura, come, quando, & perche pecca.

Armil. della superstitione.
 S. Thom. 2. 2. q. 92 art. 1.



Superstitione, altro non è, se non quasi come vna Protestatione d'infidelità, come quella, che è contraria al culto diuino, & alla Religione Christiana, essendo che si loda, chi non si deue; ouero non si loda, chi si deueria, & in quello modo, che si conuerria. Et si commette questo peccato della Superstitione in quattro modi, cioè per diuinatione, per idolatria, per il culto di Dio non conuenevole, & per vna vana offeruatione. Hora parlatemo di queste due vltime, hauendo già detto al suo luogo delle due prime, cioè della Diuinatione, & dell' Idolatria. Circa quella del culto diuino, si commette in due modi, o perniciosamente, o superfluamente, Perniciosamente è, quando si rende a Dio l'indebito culto con falsità, o contra gli ordini di S. Chiesa.

Arml. nu. 2.

1 Si dimanda: Vn Christiano honoraua Dio a similitudine de' Giudei, con offeruare il Sabbatho, non voler fare alcuna cosa seruire, nè necessaria a lui, o ad altri, con non voler mangiar carne di porco, anguille, & simile, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche fece contra la verità della fede, offeruando i riti, & costumi di Giudei, o d'altri infideli, ilche è contra il precetto di S. Chiesa, & è caso d'Inquisitione.

Armil. ibid.

2 Si dimanda: Vn Christiano haueua vn' Imagine di vn Crucifisso, alquale per mostrare, che quello faceua miracoli attaccò alcune imagine, o tauolette, o altra forte d'offerta per prouocare le persone a fare il simile, per fare certo suo guadagno illecito, ouero bagnò gl'occhi d'una imagine della Madonna, o infanguinò le cicatrice d'vn Crucifisso, & simile, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, poiche per questo simile culto vuol mostrare, & dare ad intendere quello, che non è, & quello, ch'è falso per vero, offerendo, o facendo offerire a Dio vna irreuerenza notabile, per natura di simile opera, benche non venga dalla intentione di colui, ch'offerisce, & questo sia detto a bastanza circa la perniciososa Superstitione.

Armil. ibid.

3 La superflua superstitione, cioè della vana offeruanza, sarà allhora, quando si darà a Dio vn certo indebito culto, & fuori d'ogni v'anza, contraria alle regole, & rito di S. Chiesa, & alle volte sarà mortale, & alle volte veniale; mortale allhora sarà, quando si farà per dispreggio, o con scandolo; come sarà senza scandolo, o dispreggio sarà veniale.

Arml. nu. 3.

4 Si dimanda: vno per acquistare vna scienza infusa, fece certi digiuni, ouero orationi, si come vno gli comandò, per la regola, o istituto, che lui haueua di simil'arte se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, perche per questa via dedicata per placare Dio, fece commercio col Diauolo; onde vanamente da lui sono state offeruate quelle cose per sua institutione poiche non è in poter del Diauolo, l'infondere scienza nelle nostre anime.

Arml. nu. 4.

5 Si dimanda: Vno fece vn' uello sotto alcuna constellatione, per essergli stato detto, ch'era contra il mal caduco, o altri simili mali, o impresse vn' imagine in alcuna pietra, se peccò? Resp. con l'Armillia de superstitione, di sì, essendo che simile cose artificiate non riceuono alcuna virtù naturale, per laquale possono causare la sanità &c. Questo effetto dunque li guarisce dal mal caduco, &c. nasce da causa spirituale, Non da Dio, ouero da gl'angeli buoni, iquali non usano simili mezzi. Nasce dunque dal Demonio, & consequentemente è peccato di superstitione, & di vanità.

Armil. ibid.

6 Si dimanda: Vno mentre andaua a casa, o altroue, gli occorre alcuna cosa, per ilche s'andaua imaginando douergli interuenire qualche male; ouero qualche bene, & simile, se peccò? Resp. di sì, per essere superstitione presaga de' mali, ò beni futuri, laquale (per dir così) comunemente è vanità, onde passando più inanti, sarà veniale; Ma se la pigliasse come cosa ordinata, o deriuata da vna certa antica Religione de' Gentili, sarà mortale. Ma se come cosa v'dita da vecchi nò; o pur veniale sarà.

Armil. ibid.

7 Si dimanda: Essendosi a vno rotto il sangue dal naso, nè potendolo stagnare, ouero per hauer alcuna buona fortuna, v'saua mangiare, o portare alcune herbe addosso, o versi, o pietre, o legno, o animali, & simili, se peccò? Resp. di sì, perche niuna di queste cose si ritrouano essere scritte, nè lasciate da Giesu Christo in scrittura alli suoi Apostoli, nè meno

nè meno essi Apostoli hauerle mai usate, nè insegnate, & sono segni co' quali s'honora implicitamente il Diauolo.

8 Si dimanda: Vno hauendo un figliuolo, ilquale patiua alcuna infermità del spafimo, per ilche usaua un'anello fatto della prima moneta d'argento, laquale fosse stata offerta nel Venerdì santo alla Croce, o portaua addosso alcune cose sacre, o le diceua, & si simili, se peccò? Resp. di sì & se senza alcuna ragione ui hauesse aggiunto alcune condizioni, non cattue, sarebbe ueniale, come nell'anello, che hauesse fatto della prima moneta offerta alla Croce in quel giorno, & cetera. Ma se per una mera diuotione, aspettando poi l'effetto solamente da Dio, come quello, che uedesse, che Dio hauesse ispirato simil cose ad alcuna persona, & simili, sarebbe tollerabile. Ma per più sicurezza, io direi che fosse da prohibirsi, acciò per l'auuenire non seguisse maggior superstitione cattua.

Armil. ibid.

Gaeta. in sù.

L'Autore.

Arml. dell'incantatione, nu. 2.

9 Si dimanda: Vno hauendo la febre quartana, o altro male, gli fu detto, che douesse scriuere alcune cose sacre in carta uergine, o caprina, ouero bisognare scriuerli con la mano sinistra, o da uno, che sia sinistro, con la mano destra, ouero scriuere, & fargli li tali caratti, o nomi incogniti, & simili, se peccò? Resp. di sì, perche sono tutte inuocationi del Demonio, essendo che Dio non opera cose uane, ma si bene esso Demonio, ilquale si allegra d'essere così fattamente honorato con tali parole, & cose sacre. Per ilche è peccato hora ueniale, hora mortale, secondo il fine, l'intentione, la fede, l'inuocatione, & l'aggiuntione di cose buone, o cattue.

Gaeta. in uer. inuoca. Et in uer. superstitione. §. 3. Et in uer. diuin. per totū, & in uer. Auguri. §. 2.

Armil. ibid.

Et de superstitione.

Gaeta. ibi.

10 Si dimanda: Vno per guarire d'alcun male, che si ritrouaua hauerne usata alcune parole, o cose sacre, o alcuni uersetti de' salmi, o dell'Euangelio con parole false, & simili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, come diceua uno, Giesu disse alla sua moglie, &c. e par che Christo habbia hauuto moglie. Onde tutte le sopradette superstitioni sono dannabili. Et per conoscere simili incanti, o superstitioni tutte bisogna uedere gli effetti, possono esser prodotti da cagioni naturali, perche se possono, sarà lecito usare le cause naturali a loro effetti naturali. Ma non riducendosi questi effetti nelle cose sopradette, come nelle loro cause, resta che sieno segni solamente, & perche non sono segni di uini, per non esser ne' sacramenti, ne cose sacramentali, dunque sono segni vani, & come patti hauuti col Demonio, onde sono superstitioni. Et li corpi naturali operano naturalmente per le proprie forme, laqual cosa non fanno gli artificiali, onde non possono hauer uirtù naturale di poter operare, ne meno forza alcuna artificiale da i cieli. Et questo sia detto a bastanza.

Della Sopportatione. Cap. CCCXXIII.

Vedi permissione de' peccati.

Del Sortare, o buttar sorte. Cap. CCCXXIII.

S O M M A R I O.

- Sortare, che cosa sia, di quante sorte, quali, come si facci, & quali leciti, & illeciti.
- 1 Quelli, che per sorte eleggono persone indegne all'amministrazione d'alcuna cosa peccano, come, quando, & perche.
 - 2 Coloro, che per discordia d'alcuna diuisione sortano la roba, non peccano.
 - 3 Coloro, che per souenire i popoli, o altra cosa necessaria sortiscono sopra i lor beni, non peccano, & perche.
 - 4 Buttar sorte sopra quelle persone, che deueno stare ad alcun pericolo di morte, o d'altro pericolo per la salute, non peccano, & perche.



Sortar, o buttar forti, quello diremo esser, che l'huomo fa, acciò dal suo euen-
 to, se gli manifesti alcuna cosa occulta, ilche è di tre forte; La prima è, circa i
 beni temporali, o dignità, o pena, come fu quella della ueste di N. S. Giesu
 Christo di Saul, & di Giona, & chiamasi diuinatoria, laquale allhora sarà le-
 cita,

Armil. dello sorte.

Tho. in O-
p. sc. de for-
tib. & 2. 2. q.
97. art. vlt.
Gnet. ibid.

S. Mat. ibid.

Mat. ibid.

I. Io. 1.

Armil. ibid.

Armil. ibid.

Nau. c. II.
nu. 39.

Nau. c. ibid.

cita, quando sia fatta con prudenza, & senza pericolo del bene, o dell'ingiustizia, commir-
ne. Secondo sarà d'vna cosa che s'aspetta al giudicio di Dio, laquale acciò sia lecita, fa
bisogno, che li sia tal necessiti, che non si possi far con aiuto humano, perche quando si
potesse far con quello, saria vn tentur Iddio: Etanco sia fatta con riueranza, & di cose
spirituali, che non siano proibite dalle leggi, come fu S. Matthia, & questa chiamasi
forte consolatoria. La terza forte sarà diuinatoria, laquale al tutto è proibita, perche
implicitamente, & esplicitamente s'acconza alla compagnia del Diauolo infernale il
quale sempre tenta. Onde totalmente è proibita, per esser contra la Religione Chri-
stiana sotto pena di peccato mortale; Perilche dirassi, che vsar le sorti nel modo sopra
detto, non è peccato mortale, per sua natura, ma diremo, che se sarà una cosa mescolata
d'irreligiosità, d'irreueranza, d'ingiustitia, & d'imprudenza, & allhora sempre sarà pec-
cato, o mortale, o ueniale, secondo il fine, & l'intentione.

1 Si dimanda: Furono eletti da una Republ. o Comunità, o altro; per la loro discre-
panza al gouerno d'una città, o d'alcuni popoli, o d'una famiglia, o dell'anime, o simile,
alcuni huomini, liquali erano ueramente indegni al detto gouerno, o cura, se peccò?
Resp. di sì, & mortalmente quando prima non hauesse eletto una moltitudine d'huo-
mini da bene, & poi di quelli hauer buttate le sorti, essendo che tutti detti huomini
scelti, erano atti ad ogni gouerno, per metter pace, & ministrar giustitia, perche
tra di loro non si hanno potuto accordare. Onde quando sarà stata usata questa pru-
denza, non peccorno.

2 Si dimanda: Douendosi far alcuna diuision di roba, non potendosi accordar tra di lo-
ro, quelli a chi peruenira, missero le sorti, se peccorno? Resp. di no, percioche per mante-
ner la Pace, & la Concordia, non si poteva far altrimenti, laqual cosa è lecita, nè si fa in-
giustitia ad alcuno, & si conserva il bene commune.

3 Si dimanda: Essendo in tempo di Peite, o d'una Guerra, perliche i popoli, non sa-
pendo pigliar partito in questa necessiti, buttorno le sorte, per partire alcune cose, o
gouerno, o souenir delle loro sostanze i popoli, e simili, se peccorno? Respond. di no,
percioche in queste cose, & beni temporali, o corporali, che solo Dio poteua prouedere,
si sottoposero alla fortuna, come quella, che dipende da sua diuina Maestà, percioche
in detti tempi, o di fame, o altra forte di pericoli, non gli è altro rimedio, che di dar for-
te a chi tocca.

4 Si dimanda: Essendosi per prender una Città, laquale era assediata per fame, o per
prenderfi, doue erano cinquanta sacerdoti, nè essendoli altro rimedio, che di scampar
per saluarfi, acciò il culto diuino fusse esercitato, almeno da due, furono buttate le sor-
ti, & cascoro sopra N. & P. se peccorno? Resp. di no, accio gli altri sacerdoti si sal-
uassero, poiche la Città era per prenderfi, & così in una Città appetata, acciò non re-
stasse senza Medici, furno buttate le sorte, che di vinticinque, douesse restarne vno, o più,
& gli altri saluarfi.

Della sospensione. Cap. CCCXXXV.

S O M M A R I O.

- Sospensione, che cosa sia, i suoi effetti, & perche si sospenda.*
- 1 Colui, che s'ordina da Messa inanti i uinticinque anni, & fatto si assoluere, non può però cele-
brare, senza dispensa, benchè una uolta sia stato assoluto dalla sospensione.
Il Sacerdote, ordinato inanti i uinticinque anni, può esercitare ogni altro officio a lui perir-
tenie, ma non celebrare, senza dispensa.
Il Sacerdote, che celebra inanti i uinticinque anni, è sospeso, dalla quale il Vescouo lo po-
trà assoluere, quando sia occulto, & perche.
 - 2 Il Sacerdote ordinato inanti i uinticinque anni, può senza dispensa celebrare al Vescouo, &
perche.
 - 3 Il Sacerdote ordinato, sotto titolo di patrimonio, doppo le uendette, resta sospeso, & la uen-
dita non è ualida, & perche.

4 Il Sa-

- 4 Sacerdote, che a tempo è sospeso, per alcun debito, o a liro, pagato il debito, è assoluto senza
altra absolutione, & perche.
- 5 Il Sacerdote sospeso, che battezza, come, quando, & perche non casca in irregolarità, &
quando sarà irregolare.
- 6 Il Chierico sospeso, & si confessu, & comunica, fuori di necessiti, pecca, ma non è irrego-
lare, & quando sarà irregolare.
- 7 Il Laico, sospeso dal suo officio, come, & perche non sia irregolare.
- 8 Il Chierico sospeso dal auocare, auocando, pecca, ma non è irregolare, & perche.
Il Chierico, che s'opponne ad alcuna persona, & vien sospeso dal beneficio, nè proua, non re-
sta più sospeso, & perche, & può officiare.
- 9 Il Chierico, sospeso dal beneficio, & da quello toglie alcuna cosa, senza licenza del Soper-
iore, pecca, & perche.
- 10 Chierico sospeso in minore, cioè datoli per pena, per la partecipazione di qualche. scommu-
nicato, può esercitare la sua uoce attiva, ma non passiva.
- 11 Il Chierico sospeso dall'ingresso della Chiesa, & va a esercitare il suo officio in altra Dio-
cese, è fatto irregolare.
Il Chierico sospeso dall'ingresso della Chiesa, può entrare a fare oratione in quella, quando,
& perche.
- 12 Il Chierico, che per seruire a Dio si fa castrare, da che sia sospeso, & perche.
- 13 Colui, che è sospeso dalla Predicatione, & Predica, non incorre in irregolarità, & perche.
- 14 Il Chierico, che sia sagando, senza licenza dell'Ordinario, pecca, ma non è irregolare.
- 15 Il Chierico scomunicato di comunica minore, celebrando, pecca, ma non è scomuni-
cato, & perche.
- 16 Il Chierico scomunicato di comunica minore, celebrando, pecca, ma non è scomuni-
cato, & perche.
- 17 Il Chierico sospeso dal beneficio, o scomunicato, & gode i frutti di quello, pecca, & di
quale scomunicato, & sospeso intendasi.
- 18 Colui, che sia sospeso dal suo officio, se sia sospeso anco dal beneficio, come si deve sapere,
& esser sicuro.
- 19 Il Chierico sospeso dal suo officio, & salmeggia in Choro, o canta, & simile, non pecca, nè
incorre in irregolarità. Et quando pecca, & gli incorre, & perche.
- 20 L'accolito sospeso, che aiuta il Sacerdote nel suo officio, come, quando, & perche pecca, &
non pecca, & incorra in irregolarità.
- 21 Il Suddiacono, che esercita il suo officio, come, quando, perche non pecca, & pecca, & sia
irregolare.
- 22 Al Chierico, ch'è interdetto l'ingresso d'alcuna Chiesa, dice l'Arnulla, poter ministrare in
un'altra.
- 23 Il Vescouo, che ordina alcuno senza dispensa del suo ordinario, esser sospeso, come, &
perche.



Osensione, altro non è, che vna censura Ecclesiastica, per laquale si prohi-
bisce ad alcuna persona ecclesiastica l'esercizio del suo officio, ouero l'u-
so del suo beneficio ecclesiastico, in tutto, o in parte, a tempo, o per sem-
pre, in pena del suo peccato. Et quello, che sarà sospeso, il più delle volte,
incorre in irregolarità, & alle volte peccerà solamente, senza esser irrego-
lare. Il che tutto, & meglio vedasi, nel Lume, & Specchio de' Penitenti, al Cap. 124.
1 Si dimanda: Essendo che uno, che s'ordina inanti il tempo, sia sospeso, & non può ef-
fercitare il suo officio, come per esempio. Vno s'ordinò da Messa inanti li uinticinque
anni, se costui sia stato in Censura della sospensione, & se essendo assoluto per qualche
Bolla, che un'altro Sacerdote hauesse, per hauer celebrato, se dopò assoluto, possi con-
tinuare il celebrare della Messa? Respond. di no, che non puo continuare il celebrare?
perche il Confessore non gli può fare altro, mediante la Bolla, che lui ha, che leuargli la
sospensione, nella quale è incorso, per esserfi ordinato inanti il tempo, ma no gli può dare
l'autorità di dispensargli il tempo, che gli manca, ne dargli licenza, che possi celebrare inā-
ti i uinticinque anni. Ma diremo ben questo, che detta absolutione serue assai, perche
Giardino di Sommisti, Parte Seconda, N n quando

Med. lib. 1. c.
11. § 8.

Sum Coron.
de suspensio.
c. 9. part. 3.
nu. 6.

Extravag.
Pij 11. c. ex
sacrorum.
Concil. Trid.
sess. 20. c. 6.

quando questo tale Sacerdote arriverà alli vinticinque anni, potrà celebrare senza altra licenza; Il che non potrebbe fare, se non fosse stato assoluto; Imperoche bisogna, che tolesse la dispensa, della sospensione, inanti il tempo, & della irregolarità di hauer celebrato. Onde chi pigliarà l'ordine sacerdotale inanti i vinticinque anni, non può celebrare, ma potrà ben fare ogni altra cosa, pertinente al sacerdotio. Et celebrando, da questa censura lo potrà assolvere il suo Vescouo, mentre il peccato sia occulto, in foro conscientie solamente, perche se fosse palese, faria altrimenti.

Med. li. 1. c.
11. §. 8.

2 Si dimanda: Vno si ordinò inanti li 25. anni, & celebrò la Messa de gli ordini col Vescouo, se costui restò irregolare? *Resp.* di no, perche se bene pare, che sia irregolare per hauer celebrato, veramente per esser sospeso; nondimeno non è irregolare altrimenti, perche la Chiesa non pare che chiami esser quella prima Messa, ma reputa esser prima Messa quella, che egli celebrerà per se stesso, senza il Vescouo imperoche questo non è atto distinto da gli ordini.

Med. li. 1. c.
11. §. 8.
L'Autore.

3 Si dimanda: Vno si ordinò a titolo di patrimonio, & dopò l'esserli ordinato, dette, & vendette questo suo patrimonio; se costui resta sospeso, per hauer venduto detto suo patrimonio? *Resp.* di sì, ancorche para di no, essendo che la rinonza, o vendita non sia valida, & resta come se non fosse fatta, & non essendo stato fatto, non pare che sia sospeso, onde non è, benchè lo faccia. Ma noi diremo di sì, che costui resta sospeso, perche se bene detta rinonza, o vendita non sia stata ualida, non resta però (quanto dalla parte sua) che non sia poiche la uolle fare. Si come per esempio diremo di quelli, che si maritano occultamente contra la forma del Concillio di Trento, liquali benchè quel contratto che fanno fra di loro, non sia ualido, nondimeno non restano per questo, che quanto dalla parte sua non siano da' Prelati scomunicati, perche si vogliono maritare. Così non altrimenti restano quelli Sacerdoti, che alienano quel patrimonio, sotto titolo del quale si sono ordenati.

Med. li. 1. c.
11. §. 8.
Sum. Coro.
de suspens.
c. 9. p. 3. nu.
8. c. 9. c. 2.
sepe de elec.
tio. & elec.
to in 6.

Et c. si quis
fuit di. 21.
Sum. Cor. c.
9. de suspens.
sione par. 3.
nu. 4.

4 Si dimanda: Vn Prelato sospeso vn Sacerdote a tempo, per vn mese, o 2. o più, o meno; se passato detto tempo senza, che esso Sacerdote si facci assolvere, resti più sospeso, & se celebrando incorra in irregolarità? *Resp.* di no, che non resta più sospeso, & senza altra assoluzione potrà celebrare, & ministrare li Sacramenti nè incorre in irregolarità altrimenti, imperoche si leua essa sospensione, o sia del Giudice, o sia del Canone, se però la sospensione non sarà fatta con conditione, fin che sodisfarà la parte, o simile. Ma nella sospensione non li fosse alcuna clausula, senza determinare il tempo, ma così semplicemente, intenderassi durare tanto, quanto parerà a esso Superiore, si come si ha nella Glosa. Cap. vnico. Et nella Clementina cap. 3. de rebus Ecclesiasticis alienandis.

5 Si dimanda: Vn Sacerdote essendo sospeso, battezzò, se incorse in irregolarità? *Resp.* se ciò per necessitā fece, & senza solennità alcuna, senza cotta, & senza alcuna cerimonia, che suole usare la santa Chiesa, ma così semplicemente, come tal' hora sogliono fare i Laici, o le commadri, dirassi di no. Ma se ciò hauesse fatto solennemente, o con cerimonia, o con la cotta, sarebbe irregolare. Et così se lui ministrasse altra sorte de' Sacramenti, o la confessione, senza necessitā, o con la cotta.

6 Si dimanda: Vn Chierico essendo sospeso dal suo ordine: ouero fu sospeso dalla partecipazione passiuā delli Sacramenti, & nondimeno fuor di necessitā si confessò, & comunicò, o riceuete altro Sacramento, se peccò? *Resp.* di sì, che peccò mortalmente, ma non diuente irregolare. Imperoche tale partecipazione de' Sacramenti, non è opera particolare aggiōta ad alcuno ordine. Ma ministrandoli essendo sospeso, incorrerebbe in irregolarità.

Coro. ibid.
Ca. si celeb.
de cler. exc.
ministrare.
Coro. ibid.
nu. 5.

7 Si dimanda: Vn Chierico fu sospeso dal suo ordinario, o un laico dal suo Giudice, che non douesse auocare nelli tribunali etiam di Ecclesiastici, nondimeno lui auocò, se peccò, & se incorse in irregolarità? *Resp.* di no, imperoche questa sospensione non è propriamente censura. Essendo che l'auocare non sia ufficio Ecclesiastico, onde consequentemente dirassi non peccare. Imperoche come li fedeli possono essere scomunicati, & non gli infideli, così parimente li Chierici soli possono essere sospesi, & non li secolari. Et li Chierici auocando solamente peccariano, essendo sospesi da tale esercizio, ma non farebbono irregolari.

Coro. ibid.
nu. 6.

8 Si dimanda: Vn Chierico sospeso dal beneficio solo, per essersi opposto contra alcuna persona, che fu eletta a una dignità, o profanata, per uoler prouar alcune cose contra, & poi

poi mancò di prouarle, se si intende essere sospeso ancora dall'ufficio suo? *Resp.* di no, non intendersi sospeso dall'ufficio delli ordini, nè meno della sua giuriditione, ma solamente questa sorte di sospensione estendersi, quanto aspetta alli frutti del beneficio, & non quanto aspetta alla facultà d'amministrare l'ufficio suo, circa le cose spirituali, & temporali. Onde nel tempo di simile sospensione dirassi, che può celebrare, officiare, & anco tirare la sua parte delle distribuzioni cotidiane, perche dipendono dall'officiare personale.

9 Si dimanda: Vn Chierico fu sospeso dal beneficio solo, per esser pouero tolse da quello di poter uiuere senza licenza del Superiore, che lo sospese, se peccò? *Resp.* di sì, per la disobediēza. Ma con licenza no, quando ueramente, & lealmente fosse pouero, che non potesse uiuere altrimenti, & può torre con licenza del superiore, quanto gli faccia bisogno per il suo uiuere necessario, & non più. Ma s'hauesse patrimonio di poter uiuere, non potrebbe senza carigo di coscienza di restituire, riceuer cosa alcuna. Imperoche quando il Canone penale priua alcuno, ipso facto, non fa bisogno, che aspetti il Giu dice, che l'astenga alla restituzione.

Coro. ibid.

10 Si dimanda: Vno era sospeso di sospensione minore, la quale gli fu data per pena per hauer quello partecipato con uno scomunicato, se sia priuo di poterli seruire della facultà delle sue giuriditioni di fare electione, & poner la uoce in capitolo, & simili? *Resp.* con l'Armilla de' suspensione, di no, ma solamente esser priuo della partecipazione passiuā, di potere esser eletto, & de' Sacramenti, & però non può essere eletto.

Arm. nu. 7

11 Si dimanda: Vn Chierico fu sospeso dall'ingresso della Chiesa, & andò a celebrare in altra Diocesi, & Chiesa, o udire li diuini officij, & esercitare il suo ufficio, se sia incorso in irregolarità? *Resp.* di sì. Ma dirassi bene, che mentre non si diranno li diuini officij, potrà entrare in quella a far oratione; Et anco celebrare, & esercitare la sua giuriditione spirituale, confessare, & fare simili altri officij, se però la sospensione non sia fatta dall'ordini solamente. Imperoche allhora non potrebbe in alcun modo fare quello, che dipende da detti ordini, perche incorreria in irregolarità.

Sam. Corona
de suspensio
ne, c. 9. p. 3.
nu. 6.
Silu. uer. sus
pens. §. 2.
Glo. c. sum
de sent. ex
com. m. 6.
Coro. ibid.

12 Si dimanda: Vn Sacerdote per far cosa grata a Dio, semplicemente si fece castrare, credendosi far bene per fuggire la fornicatione, se costui possi essere sospeso da tutti gli officij pertinenti al Sacerdote? *Resp.* di no, ma solamente dal celebrare della Messa, perche la sospensione in questo fatto non deue operare uniuersalmente in tutti gli atti. Ma quando il Giudice poi uolesse, potrebbe suspendere ancora da tutti gli atti, & officij, per questo atto, benchè semplice.

13 Si dimanda: Vno fu sospeso dalla predicatione dal suo Ordinario, & predicò, se sia incorso in irregolarità? *Resp.* di no, imperoche la predicatione non è ordine, nè ufficio annesso ad alcuno ordine. Ma dirassi bene, che peccò mortalmente, per far contra l'obediēza, & ordine del suo Superiore. Et questa è l'openione di Siluestro, benchè il Nauarro tēga il contrario. Ma io m'accosto in questo a Siluestro. Imperoche questa non è propriamente sospensione, ma sospensione largē, & impropria.

Coro. ibid.

14 Si dimanda: Vn Sacerdote, il quale andaua uagando fuori di casa sua senza licēza del suo ordinario, celebrando, se peccò? *Resp.* di sì, perche fece contra l'ordine del Sacro Concilio, il quale proibisse a Chierici l'andare uagando, & celebrare senza licenza del suo ordinario. Ma non incorre però in irregolarità. Eccetto quando che gli fusse alcuna scōmunicā sinodale. Et l'istesso dirassi di quel Sacerdote publico peccatore, & maluagio, celebrando, o ministrando altri Sacramenti, peccare solamente, & non incorrere in alcuna irregolarità.

15 Si dimanda: Vno essendo scomunicato di scomunica minore, fu sospeso dalla celebratione della Messa, & dall'amministrazione de' Sacramenti, & celebrò, se incorse in irregolarità? *Resp.* di no, ma peccarebbe mortalmente, se celebrasse, o ministrasse scientemente, ancorche non hauesse coscienza di peccato mortale, imperoche per quella sospensione, benchè non sia sospensione minore, e fatto inhabile a celebrare, per hauer celebrato, o ministrato inanti l'assoluzione. Et anco dirassi stare in peccato mortale, mentre ueramente, non si pente. Onde celebrando, o ministrando alcun Sacramento, nuouo peccato mortale commetterebbe.

Coro. ibid.

16 Si dimanda: Vn Sacerdote, o laico, essendo in peccato, era ueramente bene, & perfettamente

Coro. ibid.

Conc. Trid.
sess. 13. ca. 7.
Can. 11.

mente contrito, ma non si confessò, benchè hauesse copia di Sacerdoti da poterli cōfessare, & andò a celebrare, o per gran necessitã, o senza, se costui incorra in irregolarità, per esser sospeso per il Canone, per celebrare in peccato mortale, senza prima confessarsi, hauendo copia di confessori? *Resp.* di nò, ma nuouo peccato mortale commette. Ma se non hauesse copia, & essendo contrito ueramente, & hauendo intentione di confessarsi quanto prima, & celebrando per necessitã, non commetterebbe altro peccato, se bene sarà sospeso, per esso peccato.

N. m. c. 25.
Gl. c. cū un
toniensis, de
elect. in lacis
om. n. Et m.
c. Apostoli-
che, de excep-
tio. Dec. in
d. c. pastor-
lis.
Som. Coron.
de suspensio
n. c.
S. in. uer. su-
spensio.
Naua. c. 27.
nu. 106.

17 Si dimanda: Vn fu sospeso dal beneficio, ouero scōmunicato, ab homine, uel a iure, & riceuette i frutti di quello, & godutoli, come se non fosse sospeso, nè scōmunicato, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente imperoche colui, ch'è cascato in queste censure, non può riceuere de' frutti del beneficio; se non p̄ sostentar se, & i suoi parenti stretti essendo in necessitã estrema. Ma lo scōmunicato (secondo la Glosa) non può hauere cosa alcuna. Ma però intendasi di quello, che è scōmunicato, & che si può liberar dalla scōmunicato, & nò uolle liberarsi. Et del sospeso, che uorebbe liberarsi dalla sospensione, nò può liberarsi.

18 Si dimanda: Vno fu sospeso dal suo vfficio, se per essere sospeso dal suo vfficio, intendesi esser sospeso ancora dal beneficio, che non possa riscuotere i frutti di quello, & altre distribuzioni cotidiane, emolumenti straordinarij, & incerti, per non poter essere egli presente alli diuini vfficij? *Resp.* che la sicura è, sapere la mente del Giudice, ma non sapendosi la mente del Giudice, & che nella sospensione, non gli fosse questa parola, *tantum*, allhora intendesi esser sospeso dal suo vfficio, & non dal beneficio, di nò poter scuoter le sue entrate. Ma se la sospensione sarà fatta semplicemente senza esserui aggiunto quella parola, *tantum*: deuesi intendere esser sospeso dall' vfficio, & dal beneficio ancora, ma però l'opinion di Dottori sono uarie, & finalmente si risoluono in questo, quando uno sia sospeso per qualche graue peccato, o per lungo tempo, che allhora intendesi esser sospeso, & dall' vfficio, & beneficio, & da ogni sorte di molumenti, distribuzioni, & incerti.

Som. Coron.
ibid. nu. 4.

19 Si dimanda: Vn Chierico fu sospeso dal suo vfficio, & salmizò in Choro con gli altri, o cantò le Letanie, o Responsorij de' morti, & simili, che non sono annessi a quel suo ordine speciale, nelquale si ritrouaua essere, se costui per la detta sospensione incorra in irregolarità, o se peccò? *Resp.* di nò, imperoche simili sorte di essercitij, si possono fare ancora da Secolari istessi. Ma allhora peccaria, & incorrerebbe in irregolarità, quando alcuna cosa ordinasse in Choro, o comandasse, o celebrasse, o sollemnemente ministrasse alcun Sacramento, come atto speciale appartenente a quel suo ordine, o al sacerdotio, o al Diaconato, o al Subdiaconato, o altro ordine minore, che cantasse l' Epistola con la cotta, o col manipolo, &c. perche questi vfficij sono certe facultà, che specialmente si conferiscono nelli loro Ordini.

Coron. ibid.
nu. 4. & 6.
cum medici-
nalis, de sen-
ten. excōm. in 6.

20 Si dimanda: Vno Accolito aiutò nella Messa un Sacerdote, sporgendoli l'ampolline del Vino, & d' Acqua, ouero portò l'intorcio all' Euangelio, senza cotta, & simile, essendo sospeso, se incorse in irregolarità, o se peccò? *Resp.* se ciò fece con la cotta, dirassi di sì, perche appartiene al suo Ordine, ma se lo fece senza cotta, come un Laico, dirassi di nò, perche etiãdio un Laico ciò poteua fare, & lui come Laico presumerfi ciò hauer fatto, & non come Accolito.

Coron. ibid.
L'Autore.

21 Si dimanda: Vn subdiacono cantò l' Epistola essendo sospeso, se peccò? *Resp.* l'istesso, che nel precedente è stato detto, cioè se lui cantò l' Epist. sollemnemēte, con l' habito al suo ordine appartenente, o con la cotta, o con il manipolo, &c. dirassi di sì, che peccò, & è incorso in irregolarità. Ma se ciò fece senza manipolo, o cotta, & simili, come far sogliono alle uolte alcuni chierici minori, che non sono in ordini, dirassi di nò, che non peccò.

nu. 8. & in
e. si celebrat,
de cleu. excō
m. mini.
L'Autore.

22 Si dimanda: Fu interdetto l' entrate nella sua Chiesa a un Chierico, se stante questa sospensione, quello possi celebrare in altra Chiesa? *Resp.* l' Armilla de sospensione, di sì, che altroue può celebrare, ma non in quella della quale gli è interdetto l' ingresso, imperoche diuenteria irregolare. Nè meno sarà priuo dall' essercitare le cose attinenti alla sua giuriditione in quella, & alla electione, benchè gli sia interdetto l' ingresso di quella: Ma mi par dura cosa, pur mi rimetto.

L'Autore.

23 Si dimanda: Vn Vescouo sapendo non poter ordinare un Chierico, senza la licenza tacita, o espresa del suo ordinario, & nondimeno lo uolse ordinare, dicendo, a sua posta,

posta, mi contento d'esser sospeso, per vn' anno, per gratificar questo de gli ordini sacri se peccò? *Resp.* di sì, & grauemēte, poiche crassamente peccò, anzi dirassi di più, che l' detto Vescouo, per hauer ordinato quello scientemente, & con malitia, si è fatto irregolare, nè può essercitare il suo vfficio, se non sarà con nuouo ordine dispensato, & ammesso dal Papa.

Della Suspitione.

Cap. CCC XXXVI.

Vedi anco Giudicij temerarij, Et Giudicare.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che si ritroua in difetto, & giudica anco gli altri essergli, quando come, & perche pecca.
- 2 Colui, che è tenuto per sospetto d' alcuna cosa scandalosa, nè si ritira, pecca, & perche.
- 3 Coloro, che frequentano i Monasteri moniali, & fanno mormorare, nè s' astengono di andar gli, peccano, benchè fosse per cose lecite.
- 4 Coloro, che hanno, o tengono Donne, o altre persone sospettose, nè le mandano via, peccano, benchè fossero parenti.



1 dimanda: Vno ritrouandosi in certi difetti, giudicaua anco tutti gli altri huomini esserli, se peccò? *Resp.* Essendo, che la sospitione sia vna certa cosa ambigua, dirassi di nò, mortalmente, ma uenialmente, & secondo l' animo deliberato, quando si muoua, hauere in sospetto alcuno per certo segno debole, & anco (dirò) gagliardo, ma quando la determinatione fosse diffinita, laquale mai suole accadere nella sospitione; Essendo, che sempre si sospetta del prossimo dubbiosamente. Ma quando la sospitione fosse temeraria, o con vn certo dispreggio del prossimo, benchè non fosse diffinito, allhora saria mortale. Ma rimossa la temerità diffinita, & il dispreggio, sempre dirassi il sospetto esser mal del prossimo, essere peccato ueniale; particolarmente, quando si mouesse da qualche segno, o d' alcuna cosa leggiera.

Armit. de sus-
pitione.
S. Tho. 2. 2.
q. 60. arti. 3.
& Gaet. ibi.

2 Si dimanda: Vno teneua familiarità senza alcuna necessaria cagione con vna donna sospetta, & hauendo sentito, che per questa sua familiarità alcuni si erano scandalizzati, giudicando più tosto male, che bene, nè per questo scandolo costui se ritirò; se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche *Veh illi per quem scandalum uenit*. Per ilche secondo S. Antonino, si doueua ritirar, per non dar scandalo.

Naua. c. 14.
nu. 30.
S. Matt. 28.

3 Et l'istesso dirassi di quelli, che frequentano i monasterij delle monache, & di ciò se mormora, ancor che eglino non facciano male alcuno, & forsi lo fanno con buona, & santa intentione, & non retirandosi peccano.

Ibid.

4 Il medesimo dirassi anco di quelli, che tengono donne di sospetto in casa, ancor che fossero parenti, generando scandolo, & non cauandole via di casa peccano.

Ibid.

Et anco di coloro, che hanno serue, con le quali s' ha sospitione, che vi peccino, benchè non peccassero, nè con opere, nè con parole, nè con la volontà con elle, le qual non cacciandole di casa, peccano.

Maior. in 4.
d. 15. q. 30.

Del Spauento, o far paura.

Cap. CCC XXXVII.

S O M M A R I O.

Colui, che fa alcuna paura per burla, quando pecca, & sia tenuto a i danni, & perche.



1 dimanda: Vno haueua con se quattro, o sei seruitori, ilqual vede vn' altro, & volse farli vna burla, disse a quelli suoi seruitori, cacciate mano a quelle spade, & fateui incontro a N. & fategli una paura, se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, quando di questa burla, o giuoco, ne fosse Giardino di Sommisti, Parte Seconda, Nu. 3 seguito

seguito danno alcuno, come se N. per saluarsi se fosse buttato giù d'una muraglia, o d'una fenestra, o s'hauesse scauezzato un braccio, o una gamba, o se fosse ucciso, perche allhora faria tenuto a tutti i danni del detto N. o del sostentamento della sua famiglia: ouero detto N. entrasse in qualche casa, & se incontrasse in una donna grauda, & per paura la facesse disperdere. Ouero che detta donna abandonasse la casa, & che i ladri la sualifassero, & simil sorte de' danni. A tutti questi danni costui esser tenuto a sodisfare, quando non v'asse, o facesse tutta quella diligenza, & debita cautela, acciò non ne seguisse alcun danno notabile.

Nova. c. 17.
nu. 140.

Della Speranza.

Cap. CCCXXXIX.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che si ritroua infermo, o in qualche altro pericolo, o nauaglio, & spera risanarsi, & altri, se pecca, come & perche.



Si dimanda: Vno era infermo, il qual dopò, che s'hebbe disposto di uoler far la uolontà di Dio, o morire, o uiuere, egli si confessò, & comunicò, & riceuette tutti li sacramenti di S. Chiesa con diuotione, & con grandissima contritione, & veramente era tanto contrito, che se fosse morto, senza dubbio alcuno, non direbbe essere andato al Purgatorio, ma al Cielo, ma con tutto ciò, costui sperò di rihauer la sanità, se mediante questa speranza di ricuperar la sanità, & di uiuere ancora, costui peccò, ouer demeritò? Resp. quello merita, & demeritar, secondo l'intentione, se per goder questo mondo, demeritò, & peccò, se per far penitenza de' peccati commessi, meritò; come quello, che si reputaua indegno (per l'offese fatte a Dio) di riceuer il Paradiso, se per giouar al prossimo, & auanzar Anima a Christo; fece contro il precetto caritativo, essendo, che la Carità incominci prima in se medesimo; Onde come quello, ch'è disposto, è contrito per giouar ad altri, non deu metterli à risigo di perder se medesimo: Et questo per l'esempio di San Paolo, il qual dopò hauer riceuta la gratia, disse, *Cupio dissolui, & esse cum Christo*, & li tre Apostoli nella Transfiguratione di Christo dissero: *Bonum est nos hic esse, si vis faciamus hic tina tabernacula, &c.*

Med.

Della Speranza d'ottenere perdono da Dio de' peccati commessi.

Cap. CCCXXXIX.

Vedi anco Attritione. Contritione. Essere in gratia di Dio. Et sodisfattione.

S O M M A R I O.

- 1 La speranza d'ottenere perdono da Dio, che cosa sia.
L'huomo, che si conuertè a Dio, doue deue ricorrere, per impetrar misericordia.
2 L'huomo peccatore, che non spera perdono de' suoi peccati, non è contrito, & perche.
Il penitente, che si confessa, ne spera trouar misericordia in Dio, per i suoi molti peccati, non è contento, & perche.
Come si peruenga al stato della gratia da quello del peccato, & per quanti gradi.
3 Il peccatore, che si pente, & si riemenda, con la penitenza, & crede d'esser per questo atto giustificato, pecca, come, & perche.
Li peccatori con quelli mezzi si giustificano, come, & perche.
Colui, che non crede esser remunerato secondo le sue operationi, non è contrito, oltre il peccato dell'infidelità, & perche.
La speranza d'ottenere perdono, di donde nasce, & come.
La perfetta contritione, doue consista, come, & perche.
4 Il peccatore conuertito, & fa gran penitenza, & longa, sperando per questo atto solo il perdono pecca, come, & perche, & non è contrito.
Il peccatore, che spera saluarsi con la sola penitenza, pecca, & è presentiuoso, & perche non si saluerà.

Giuda

Giuda, perche non si saluò, benchè habbia fatto la penitenza, con hauer confessato il suo errore, & fatto la penitenza, con apparirsi.
5 Il penitente, che fa opere buone, & pie, con dolore di peccati commessi, ma per timor delle pene infernali, o per scandolo del mondo, pecca, & perche, oltre l'heresia.
Il peccatore, che crede non meritar pena, quando non dia scandolo al mondo, & spera perdono da Dio, pecca, & perche, oltre l'heresia.
Il peccatore, per qual principal fine, deue pentirsi, come, & perche.



Perche diffusamente habbiamo parlato ne' capitoli dell'Attritione, Contritione, & dell'Essere in gratia di Dio, dell'ottenere perdono da Dio de' suoi peccati, mediante esse parti; per tanto, essendo che la speranza d'ottenere gratia da Dio, & d'impetrare, la remissione de' suoi peccati, è quasi concatenata insieme con essa Attritione, & contritione, ponremo in questo capitolo del sperare anco nella misericordia di Dio alcuni casi, acciò l'huomo si facesse perfettamente contrito; Essendo che questa speranza sia l'ultima parte, il scopo, & il compimento di quanto in essi hauemo detto; Imperoche mentre l'huomo si conuertè a Dio, deue andare al tribunal della sua misericordia, con fiducia d'impetrar, & ottenere la remissione de' suoi peccati, perche altrimenti il suo dolore faria simile a quello di Giuda. Dirassi dunque.

Summa Co
ro. in 1. par.
c. 3. der eite-
ratione con-
fessionis. n.
6. & 7.

* Si dimanda: Vno hauendo commesso molti graui peccati mortali, de' quali n'hebbe gran dolore, & pentimento, con proposito di non più commetterli, & emendarli in meglio, & di quelli confessatosi, & hauuto l'assolutione, non speraua con tutto ciò d'ottenere perdono da Dio delle tante offese fatte a quello, se costui sia veramente contrito? Resp. con l'istesso di nò, poiche si diffida della sua misericordia, della quale n'è pieno il cielo, & la terra, & quella sua confessione dirassi esser quasi simile a quella di Giuda, che disse. *Peccauitradens sanguinem iustum*, Ma però non dimandò perdono, nè misericordia, perche sperò di non douerla ottenere, di maniera che si dannò. Non altrimenti interuiene a simili penitenti, che si confessano, li quali poi non sperare misericordia, si dannano. Et questo perche non conoscono, che questo passaggio della nostra giustificatione dal stato del peccato al stato della gratia, & della salute, si fa per molti gradi, & mouimenti, si dalla parte di Dio, come del penitente. Dalla parte di Dio ci aiuta a eleuarci dal peccato cò aiuto, e fauor particolare, oltre la comune influenza, con la quale ci mantiene, & preuiene, eccitandoci a conuertirsi. Et però dice il Profeta. *Conuerte me Domine, & conuertar ad te*; Il secondo moto della fede nostra, la quale se bene pare, che sia atto del nostro intelletto, & della volontà, nondimeno è però aiutato da Dio, il quale cattiuandolo, fa che affente alle regole diuine, imperoche mentre ci suiglia per le buone inspirationi, & ci suiglia dal sonno de' peccati, ne conduce alla cognitione della nostra miseria.

* Si dimanda: Vno era molto peccatore & conoscendosi esser veramente tale, si pentì, & si corresse per mezzo della penitenza, credeuasi anco esser giustificato per l'atto del suo proprio intelletto, & uolontà, se costui peccò? Resp. con l'istesso di sì, perche aperatamente non ci dice esso Christo, *Sine me nihil potestis facere*; perche gl'empij si giustificano per mezzo della penitenza, ma aiutati dalla gratia diuina per mezzo delli meriti della passione di Christo, per laquale si promette alli peccatori che si conuertono, la vita eterna: Et a gl'empij, & ostinati peccatori, che si diffidano, le pene dell'inferno, tormenti & guai, per laqual cosa se l'huomo non spererà nè haurà questa fede, mai consentirà alle vocazioni, & alle incitationi di Dio, per poter poi cominciare a conuertirsi. Et però disse l'Apostolo Santo scriuendo alli Hebrei. *Sine fide impossibile est placere Deo, credere enim oportet accedendo ad Deum*. per ilche l'huomo, crede esser peccatore, & esser degno di supplicio, ne segue il tertio moto, quale è tutto dell'huomo, che farà il timore della giustitia diuina, & da questa fede nè nasce la speranza, dalla quale poi ne seguita il quarto moto, che è la consideratione della diuina misericordia, dallaquale il peccatore è suigliato, onde poi essendo così sospinto, si solleva con vna fiducia gagliarda, & dispregia, & odia il peccato con speranza poi di ottenere perdono, & conseguire misericordia. Et da questi ne segue poi l'ultimo moto della nostra giustificatione,

N n 4 con

con il quale l'huomo s'infiamma di furor diuino, & in questo modo poi in comincia ad amare, come fonte di giustitia, bontà infinita, & misericordia senza mistura, il quale poi, come huomo giustificato lo riuertee, lo teme, & come figliuolo l'honora, magnifica, & esalta; Et in questo consiste la perfetta contritione. Et questo sia detto all'circa questa santa speranza d'otener perdono.

- 4 * Si dimanda: Vno era un gran scelerato, il quale hauendo patito molto tempo molti danni, & disturbi, si risolse di uoler fare grauissima penitenza de' misfatti commessi, sperando per essa penitenza sola hauer rimessione, & perdono de' suoi gran peccati commessi, senza hauer speranza nell'aiuto, & misericordia di Dio, se costui peccò? *Resp.* con l'istesso di sì, perche credendo lui giustificarsi per la sola penitenza, che lui farà, si presume, che Dio, non l'habbia da aiutare, & con questa sua profontione fa, che li meriti della passione di Christo a lui non siano gioueuoli; onde da sua posta s'impicca con il laccio di Giuda, il quale si pentì d'hauer tradito Christo, ma però non si confidò nella misericordia di quello, ma solo si confidò in detta sua penitenza, di sì fatta morte uituperosa, che lui fece, credendo con questa sorte di penitenza conseguir perdono del tradimento commesso, & per la confessione fatta dicendo; *peccauit, tradens sanguinem iustum.*
- 5 * Si dimanda: Vno essendo stato gran tempo peccatore, si propose d'andare alle prediche ogni dì, ouero almeno ogni festa, sperando d'impetrar perdono con questa operatione, & atto di carità naturale, & hauer dolore de' peccati passati, ma per timor delle pene infernali, presumendosi non esser così bisogno pentirsi per l'offesa, che si fa a Dio, ma per per paura del mondo di non dar scandolo, & perche punisce Dio li peccatori, & correggedosi per questo fine della pena, & uergogna del mondo, spera conseguir perdono, se sia peccato? *Resp.* di sì, & è heresia a uoler dire non esser bisogno pentirsi, per non offender più Dio, perche il principal fine, deue esser per questo, & non per timore, o per uergogna o per disagio, che li peccati sogliono apportare.

L'Autore.

Dei Spettacoli. Cap. CCCXL.

Vedi anco Rapresentationi.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che fa, o commanda, che si facci alcuni spettacoli, pecca, come, & perche.
 Coloro, che stanno a uedere alcuni spettacoli, con sensualità, peccano, & perche.
 2 Coloro, che stanno a uedere spettacoli, per curiosità, come, quando, & perche peccano.

Armil. de spettacoli.

1 **S**I dimanda: Vno fece fare alcuni spettacoli, ouero commandò, che si dotessero fare, se peccò? *Resp.* di sì, & tanto più grauemente, quanto gl'hauesse fatti fare, o fatti publicamente, & notabilmente, cose impudiche, crudeli, & irreligiose; Et anco mortalmente peccano quelli, che fussero stati a uederli con delectatione sensuale, perche è peccato mortale il pigliarsi diletto di quella cosa, che sia peccato mortale, sia di qualunque cosa si uoglia, si come il mondo di questi tali è pieno, che come uedono, o sentono, o fanno, doue si faccia alcuna cosa con peccato, corrono & con curiosità, & diletto uedono, mireno, & sentono, deh poverini.

Armil. ibid

2 Si dimanda: Vna persona a caso, s'incontrò a uedere alcuni spettacoli, se peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente, quando però sia stata la curiosità per spatio di breue tempo, nè da questa sua uista curiosa, nè sia nasciuto scandolo, o pericolo, che l'animo suo si douesse inchinare a qualche cosa illecita, o a desiderarla, perche quando col desiderio si fosse inchinato a qualche cosa illecita, è pericolo di peccato mortale.

Del Spogliare i morti. Cap. CCCXLI.

Vedi Morto.

Del Sponsalizio. Cap. CCCXLII.

Vedi anco Nozze, Matrimoni, Et Debito Matrimoniale.

S O M

S O M M A R I O.

- Sponsalizio, che cosa sia, quando sia moglie, & marito, Et che cosa facci Matrimonio.
 Il Matrimonio, & sponsalizio, come si deue concluder, & perche si fa le stride d'esso sponsalizio.
 Il sponsalizio in quanti modi si facci, di che età, come, & i suoi effetti, & che cosa sia questo sponsalizio.
 1 Colui, ch' accetta l'anello, o altra cosa da alcuno huomo in segno, che la uole per moglie, e fatta sua sposa, benchè non li dia altra ri posta, & perche.
 Colui, che da la mano, senza altra ri posta, ouero, che niente la ritrahe e dubbio, che sia sua moglie, ma quello, è tenuto alla promessa, & perche.
 2 Il putto, che non ha finito i sette anni, che toglie per moglie la putta che gli ha finiti, il sponsalizio è ualido, come, & perche.
 3 I Padri, che maritano i figliuoli, inanti che l'uno per almeno non habbi finito i sette anni, il sponsalizio non è ualido, & perche.
 Colui, ch' ha finito i sette anni, è tenuto aspettare il finimento dell'altra parte, per far sponsalizio, & perche.
 Coloro, che s'hanno promesso inanti i sette anni, finiti che saranno, possono contradirsi, & perche.
 4 I padri, o fratelli, che fanno sponsalizio presente e si figliuoli, sono ualidi, benchè quelli tacciano, & perche.
 5 Colui, che fa matrimonio per parole de presente, il quale ha fatto sponsalizio prima con un'altra, il primo non è ualido, & perche.
 6 Il padre, che promette dare una delle sue figliuole, in absente, come il sponsalizio non sia ualido, & quando sia ualido, & perche.
 7 Colui, che dice io te torro per moglie, benchè li desse la fede, o l'Arra, non è ualido, perche, & quando sia ualido.
 8 Colui, che promette con giuramento dar la figliuola per moglie ad alcuno in quarto grado, è ualido, & quello, che deue fare, per non peccare, & perche.
 Il matrimonio, doue sarà fatto con giuramento, deuesi offeruare, & perche.
 9 Colui, che giura torre per moglie alcuna, dopo entra nella religione, non è tenuto mantenerlo, & perche.
 10 Colui, che fa alcun uoto semplice di castità, dopo promette ad alcuna, non è tenuto offeruare gli la promissione, & perche.
 11 Coloro, che si promettono, dopo l'uno non vuol proseguir le nozze, si puo maritar, con chi li piacerà.
 Coloro, ch' hanno fatto lo sponsalizio, l'uno uà in lontan paese, nè si spera del suo presto ritorno, si puo rimaritare, & perche.
 12 Coloro, che si sono maritati per sponsalizio concluso, & l'uno s'inferma, & d'infermità contagiosa, o longa, l'altro si puo rimaritare, & perche.
 13 Coloro, che si sono promessi in matrimonio, & dato si la fede, l'uno, che commetta in questo tempo fornicatione, l'altro si puo rimaritare, & perche.
 14 Colui, che promette ad alcuna di torla per moglie, quando sia uergine, dopo la troua non esser tale, puo rimaritarsi, & perche.
 15 Colui, che in età di sette, ouero otto anni si marita, & peruenuta all'età adulta, dimanda licenza di rimaritarsi, non pecca, & perche.
 Colui, ch' ha fatto sponsalizio, inanti i sette anni, uenuto all'età, puo licentiarla, & rimaritarsi.
 16 Coloro, che si sono tolti in matrimonio per parole, dopo per certa nemicitia tra di loro sposi, si sperano, non peccano.
 Quella, che promette darli certa quantità di dote, dopo fatto le nozze, gli ne da meno, puo licentiarla, & rimaritarsi, & perche.
 17 Coloro, che d'età di noue in dieci anni fanno sponsalizio, dopo inanti all'età della pubertà si rifiutano, peccano, & perche, & quando non peccano, & perche.

Sponsa-

Ar. illa del sponfalitio. S. Thom. 4. q. 27. q. 2. ar. 1. c. 1. m. 20. q. 5. sess. 25.

Archi. Flor. 3. par. tit. 1. c. 18. §. 1. Naua. c. 22. nu. 21. Conci. Trid. sess. 7. can. 6.

Ar. mil. ibid. 1. nu. 3. Archi. Flor. ut supra.

Ar. mil. nu. 4. c. 13. S. Tho. ut supra. Panor. in c. literas, de spon. impub. Ar. mil. ibid. c. nu. 13. Panor. in c. de illis, de despon. imp.

Ar. mil. nu. 6. ca. unico, in 6. de despon. impu.

Tabie. ner. sponfalitio. §. 5. Silue. q. 2. in fi.



Sponfalitio, altro non è, ch'una certa promessa di nozze, che s'hanno da fare, nè però il sponfalitio farà matrimonio. Et quando con le parole de presenti, sarà con cluso, allhora dirassi moglie, & marito, benchè la copula non fosse seguita; essendo che il consenso dell'Anima, facci il matrimonio, & deuesi non solamente esso matrimonio concludere pubblicamente con le parole de presenti, ma anco il sponfalitio, done però sarà la consuetudine, rispetto del matrimonio clandestino, ilquale il Concilio di Trento condanna. Onde ordina, che si faccino le stride per tre giorni festiui, per rispetto dell'impedimenti. Et in dui modi si può fare questo sponfalitio, cioè assolutamente, & conditionalmente, se assolutamente, sarà in molti modi, cioè con semplice promessa, con la fede, col giuramento, quando l'vn, & l'altro haurà finiti i sette anni, & che si pigliano, per parole de presenti. Dandosi l'Anello, dandosi la caparra, & in molti altri simili modi, si come intenderassi per l'essempio de' casi. Et a quelli, che si maritano, Dio da la gratia, per questo congiungimento, come opera santa, senza rispetto de' loro meriti, quando da loro non gli sia posto l'impedimento, percioche lo sposarsi, è sacramento, & qual si uoglia sacramento da gratia, *Ex opere operato*, cioè senza rispetto de' suoi meriti, ma per l'opera, che si fa.

Si dimanda: Vno faceua l'amor con una giouane, per torla poi per moglie, alla quale dette un anello, & disse piglia questo anello, che te lo dò per caparra, acciò tu sia mia moglie, ilquale quella tolse senza rispondere cosa alcuna, ouero pigliò la mano di quella senza dargli altra caparra, ma però quella non rispose cosa alcuna, se sia sponfalitio? *Resp.* che è dubbio, per non hauer risposto, ma hauendo accettato l'anello, mostrò quasi acconsentire. Ma se solamente gli hauesse pigliato la mano, & quella non rispose, ouero fece alcun segno di non uolere accettare, & simile, questo non farà sponfalitio, perche gli è qualche sospitione, perche non deue interuenirgli sospitione. Ma però, colui, che promise, o accettò, è tenuto alla promessa, & mantenimento della fede, altrimenti peccaria, nè può riuocare la promessa.

Si dimanda: Vn fanciullo haueua sette anni, ma non compiti, ilquale tolse per moglie una fanciulla dell'istessa sua età, se finiti i sette anni, questo sponfalitio sia ualido? *Resp.* di sì, benchè la Chiesa uoglia, che gli habbino compiti; Ma se egli hauesse l'uso della ragione, d'giudicio, & discretionem farà ualido. Ma la più sicura è, che s'aspetti il compimento di detti sette anni, benchè uno gli habbi compiti, & l'altro no. Onde non si potrebbe rompere senza peccato, fin' alla età adulta.

Si dimanda: Dui Padri uoleuano maritare i loro figliuoli d'età di sette anni. Vno de' quali, non haueua compiti i sette anni, liquali Padri fecero il sponfalitio, se questo sponfalitio tenghi? *Resp.* di no, per non hauer compito l'uno di loro il settenario, ma colui, che haurà compito, hauendoli promesso, & dato la fede, sarà tenuto a aspettar l'altro, che non l'haurà compito, nè può, nè deue mancargli di fede, perche dalla sua parte riene, & è ualido. Ma l'altro quando l'haurà compito, potrà contradire, se detto sponfalitio non li piacesse. Et se ambedue non hauessero finito il settenario, quando saranno arriuati a quello, & finito potranno contradirsi, non piacendoli detto sponfalitio, ma non possono prima, che non l'hauranno finito, niisuno di loro contradire, nè rifiutare. Et anco sarà a loro lecito quando saranno adulti.

Si dimanda: Dui Padri maritorno i suoi figliuoli, essendo loro istessi figliuoli presenti, nè contradissero a cosa alcuna al detto sponfalitio, se sia matrimonio ualido? *Resp.* di sì, benchè ueramente dir si possa, che non sia perfetto; Essendo che quelli non gli habbiano prestato il lor consenso, ma perche non contradessero, la Chiesa giudica, che sia matrimonio, & che tacitamente habbiano acconsentito, essendo che dica la legge; colui, che tace, acconsente. Et anco se fossero stati i fratelli, & che non fossero stati i Padri, dirassi esser ualido.

Si dimanda: Vno fece matrimonio con una, per parole de presenti, ilquale già haueua fatto prima sponfalitio con un'altra, se costui sia tenuto più alla prima? *Resp.* di no, benchè mortalmente habbia peccato, per la rottura della sua fede, & merita graue penitenza. Ma se hauesse con questa seconda fatto solamente sponfalitio, ancorche l'hauesse giurata, con tutto ciò sarà matrimonio con la prima, perche non è seguito con questa seconda, se non il sponfalitio, benchè sia stato fatto con giuramento.

Si dimanda: Vno promise a N. di uoler pigliare per moglie una delle figliuole di P. & gli promise indeterminatamente, & con giuramento, ilquale N. haueua quattro figliuole, se questo sia sponfalitio ualido? *Resp.* di no, nè meno ui è alcuno impedimento, se però una di quelle sue figliuole, non acconsentisse a questa sua promessa, sia qual si uoglia d'elle; imperoche allhora saria ualido, & saria lui tenuto a torla, nè potrebbe torre alcuna delle altre, & è tenuto esso N. far tutto suo sforzo, & potere d'hauerla. Ma s'una di quelle altre gli ne fosse proposta, lui restaria libero della promessa. Et se tutte morissero, restandone una sola esso Padre è tenuto dargliela, uolendola. Ma se alcuna d'esse non acconsentisse a questa sua promessa, & richiesta, esso restaria libero, nè il padre potria sforzare alcuna a consentire.

In c. scut. de spons.

Ar. mil. nu. 8.

In ca. unico, de spons. li. 6.

Si dimanda: Vno disse a vna donna. Io te torrò per moglie, parlando con quella per parole future, se questo sponfalitio sia ualido? *Resp.* di no, perche sono parole future, di uoler fare il sponfalitio, ma non però, che per queste parole future sia fatto, benchè gli hauesse dato anco la fede, o arrà, se però in quel luogo non fusse così la consuetudine; imperoche quando così fosse la consuetudine, ouero che per quello sponfalitio s'intendesse di uoler fare il matrimonio, ouero che per non rompere la fede di farlo allhora. Che quando una di queste predette cose fosse, saria ualido, ne si potrebbe frangere senza peccato mortale.

Ar. mil. nu. 9.

Si dimanda: Vno si trouaua hauere una figliuola, ilquale promise darla a un suo parente, ch'era in quarto grado, di anni 18. o più, laqual promessa l'una, & l'altra parte confermò con giuramento, & anco con pena pecuniaria, se questo sponfalitio sia ualido? *Resp.* di sì, & ciaschedun di loro è tenuto in coscienza, a far ogni sforzo possibile di eseguire il matrimonio, & procurare la dispensa, per rispetto del giuramento; percioche ogni giuramento (qualunque sia) è da osservarsi; Pur che non ritorna in danno della uita eterna. Et massimamente quando l'una, & l'altra parte hauessero hauuto intentione d'obligarsi a questo; perche se non hauessero hauuto intentione, saria altrimenti, nè si potrebbe sforzare a osservarla, come se hauessero hauuto intentione. Et etiandio, che non hauessero promesso di pigliarne dispensa, saranno tenuti, come cosa accessoria, di procurar d'hauerla per il giuramento, come quello, che sapeuano, ch'era impedimento, onde stimar si deue per detto giuramento di hauer uoluto anco procurare di ottenere la dispensa; ma se non li fosse stato il giuramento, saria altrimenti; essendo che la legge dica, che i matrimonij deueno esser liberi, però intendasi questa legge, quando non gli sia il giuramento. Et però il Papa vuole, & comanda, che doue interuerrà giuramento, essi matrimonij si osservino omninamente. Et se per sorte fosse per interuenirli alcun scandolo, o pericolo d'ammazzar la moglie, o d'adulterio, o d'inimicitie mortali, o guerra, & simili possono esser sforzati ad arbitrio d'huomo lauo. Et questo sia inteso più nel foro di coscienza, che del contentoso.

Ar. mil. n. 11.

Cap. cum con tingat, de iur. iur.

cap. non licet. eo. li. 6. c. quattuor, de pac. in 6.

cap. ex literis, 2. de spo.

Panor. in d. c. ex literis, c. glo.

Si dimanda: Vno giurò di torre per moglie una: & doppo entrò in alcuna religione, se sia tenuto mantenere il giuramento di questo sponfalitio? *Resp.* di no, percioche nell'ingresso d'alcuna religione, facendo però in quella professione, muore al mondo, & si giunge & consacra a Christo, nè osta però (come alcuni dicono) che bisogna prima maritarsi, per l'osservanza del giuramento, & doppo farsi religioso claustrale, ma questa cosa non è necessaria all'ingresso d'essa religione.

Ar. mil. n. 12. S. Thom. ubi supra. art. 3. ad 1.

Gl. in c. commisit, de spons.

Si dimanda: Vno prima, che si maritasse, per parole de presenti, fece uoto di castità semplice, doppo promise a una di torla per moglie, se sia tenuto osservar questa promessa? *Resp.* di no, percioche p il uoto fatto auanti si disfa, ma non si disfarebbe, quando il uoto l'hauesse fatto doppo la promessa. Percioche il uoto semplice, & il sponfalitio, benchè sia fatto con giuramento, sono d'un medesimo ualore, onde quello, che precede impedisce l'altro.

Ar. mil. ibid.

Naua. c. 22. nu. 25.

Ar. mil. ibid.

Si dimanda: Dui si promisero in matrimonio, doppo alquanto tempo uno di loro non uolse proseguir le nozze, per ilche quello rifiutato si maritò con un'altra, se peccò? *Resp.* di no, quando per conto suo non restò, hauendo la richiesta, o fattola richiedere, onde liberamente, & senza carigo di coscienza l'ha potuto fare. Et anco se doppo fatto lo sponfalitio, & mentre pendeva, uno andò in parti lontane, nè si speraua, che'l suo ritorno uollesse essere presto; Per ilche l'altro si maritò, non però peccò, quando ueramente non

Naua. c. 22. num. 24.

Ed.

- Armil. ibid.* non haueffe sperato del suo preffo ritorno; onde non è stato n'è anco tenuto aspettare i dui anni, o perche non è comparfo al tempo debito, & determinato, a far perfetto il matrimonio, onde con buona concienza s'ha potuto rimaritare.
- Ca. literas. de coniu. lepro. Naua. c. 22. nu. 25.* 12 Si dimanda: Dui fi maritorno, & concludo, che fu il matrimonio, foprauenne all'vno delle due parti alcuna graue infermità, o di Paraliſia, o di cecità, o debolezza di poter generare, o lebra, o mal franceſe, o cancato, & fimili, per ilche l'altra parte fi maritò con altri, ſe peccò? *Reſp.* di no, percioche tutte queſte, & fimili coſe ſono atte a diſfare i ſponſalitij, inanti che ſiano però ſpoſati, ouero che l'altra parte ſia contenta, nè li diſpiacia, nè che dalla ſeparatione di queſto matrimonio poſſi fortire alcun graue errore.
- Armil. ibid.* 13 Si dimanda: Dui fi promiſſero di torſi in matrimonio, & dopò datiſi la fede, l'uno di loro commeſſe fornicatione, onde colui, che non era in colpa, dimandò l'afſolutione, ſe queſto ſponſalicio poſſi diſfarſi? *Reſp.* di sì, perche potrebbe accadere delli inconuenienti pur aſſai per l'vna parte, & l'altra per la ſoſpitione di fornicare, o di adulterare, per il tempo futuro. Onde la detta parte non rea ragioneuolmente, & ſenza ſcrupolo di concienza puo ſepararſi, quando non haueſſe ſaputo queſta ſua fornicatione, percioche hauendola ſaputa, farebbe altrimenti.
- S. Tho. ut ſupra, ad 6. Naua. ibid.* 14 Si dimanda: Vno promiſſe a una donna di torla per moglie, quando ella ſia vergine, o con altra conditione, ouero credendo, che foſſe vergine, ilquale prima che conſumafſe ro il matrimonio, ſeppe, che quella non era uergine, ouero che era Eretica, per ilche la repudiò, ſe peccò? *Reſp.* di no, percioche ſe lui haueſſe ſaputo, quella non eſſere uergine, o eſſere Eretica, non l'haurebbe tolta, onde pare, che lui habbia promeſſo implicitamente con queſta conditione; per ilche puo repudiarla ragioneuolmente, ſenza peccato di concienza.
- Armil. ibid.* 15 Si dimanda: Vno fi maritò dopò i ſette anni, ilquale dopo, che fu fatto adulto, dimandò l'afſolutione, & licenza di pigliare vn'altra donna per moglie, ſe peccò? *Reſp.* di no, perche in detta età è in ſua libertà, & conoſce il bene el male, benchè anche l'haueſſe ſpoſata, eſſendo di età di ſette, ouero otto anni.
- Armil. nu. 13.* Et l'iſteſſo anco, a colui farà lecito dimandar licenza, che haueſſe fatto ſponſalicio inà ti li ſette anni, benchè non foſſe n'anche uero, accio poi ſoprauenendogli l'età legitima, non pareſſe col tacere confermarlo, puo rimaritarſi.
- Naua. ca. 22. nu. 26. Hoſt. in ſc. de ſpō. ſ. fr.* 16 Si dimanda: Dui fi promeſſero torſi in matrimonio, dopò nacque tra di loro ſpoſi inimicitia capitale, per ilche l'vno dimandò la ſeparatione, & ſi ſeparorno, ſe colui peccò? *Reſp.* di no, percioche per la ragione eſpreſſa nelle leggi, ſi poſſono ſeparare ſecondo il Nauarro, & l'Hoſtienſe.
- Armil. nu. 13.* Et l'iſteſſo anco dira ſi di quella, ch'haurà promeſſo dare al ſpoſo cento ducati, nè gli volſe, o non gli poreua dare ſe non 50. puo ſepararſi, & tirarſi indietro. Et coſi mancando di adempire qual ſi uoglia conditione, ne ſponſalitij ſi poſſono ſeparare, & titirarſi.
- Pan. in c. de illis, & c. ſequenti de ſponſa.* 17 Si dimanda: Dui erano di età di otto, o 9. ouer 10. anni, liquali fecero ſponſalicio, dopò lo diſero, ſe peccorno? *Reſp.* di sì, percioche niſſuno di loro non potena in fin' alla pubertà diſdirſi, ma arriuati alla pubertà uno di loro, prima che l'altro gli arriuui, puo ſenza l'altro diſdirſi, ſenza eſſere tenuto aſpettar l'altro. Et anco quando haueſſe fatto lo ſponſalicio, & che l'uno di loro, foſſe ſtato impubere, & l'altro no, colui ch'era impubere, peruenuto all'età della pubertà, puo diſdire, & ſepararſi, quando pero non gli ſia ſocceſſo copula carnale, perche con la copula, ratificò quello, che fece eſſendo impubere. Ma non potrà eſſo multo diſdirſi, ſe l'altro impubere non ſi diſdiceſſe, dopo fatto adulta ancora quella. Et queſto ſia detto a baſtanza, ſe più chiaramente alcuno deſidera poi uedere ſortilmente altra ſorte di caſi a queſto propoſito pertinenti, ueda il Panormitano. l'Armillà, & S. Thomaſo.

Del Sporchezgo.

Cap. CCCXLII.

Vedi Immondicia, & Impudicitia.

Del Straueſtirſi.

Cap. CCCXLIII.

Vedi Habito, Maſcarare. Et Adornamento di donne.

Delle

Del Strigarie.

Cap. CCCXLIII.

Vedi l'Armillà, Delle Streghe.

Del Stupro.

Cap. CCCXLV.

S O M M A R I O.

- Stupro, che coſa ſia, come ſi reſtituiſca la donna ſtuprata, & come ſi ſupra.*
 Più graue peccato è l'adulterare, che lo ſtuprare, & perche.
 1 La Vergine, come ſi ſupra per la pollutione uoluntaria, & come pecca.
 2 La Vergine ſtuprata da beſtie, graueamente pecca, & è caſo riſeruato.
 3 Il patto non adulto, benchè conoſca la donna, pecca, ma non è ſtuprato.
 4 La Vergine ſtuprata di uolontà, l'huomo è tenuto dotarla, o torla per moglie, & perche.
 5 La donna ſforzata al peccato, non è tenuta gridare, nè pecca, & perche.
 6 La donna ſforzata con promeſſione di torla per moglie, è ſtuprata, benchè la tolleſſe.
 7 La donna, che per forza è uolata, non pecca, quando, & perche.
 8 Il putto uergine, che conoſce alcuna donna, pecca, ma non è ſtuprato, & perche.



Tupro, altro non è, che deſſore alcuna donna donzella, o uogliamo dir vergine, fuor dell'atto matrimoniale, ne ſi deue quello aſſoluere ſenza la reſtitutione del ſuo honore, con torla per moglierle, o dotarla, & maritarla. Et è peccato mortale, conſtituto nella prima ſpecie, percioche ſe li toglie via quel ſegnacolo uirginale, ilquale è ſtato raccolto alla cura del ſuo Honore, & de' ſuoi Genitori. Et ueramente è grauiſſimo peccato, ma molto più grauiſſimo è l'Adulterare, poiche ſi fa ingiuria, & offeſa al Santo Sacramento del Matrimonio, ordinato, & comandato da Dio Benedetto nel Paradifo, Terreſte, Confermato in terra dal Saluator Chriſto, & uſitato da Santa Chieſa, nelquale adulterio s'offende (dico) Dio, il marito, con tutti i ſuoi parenti, & tutto inſieme il parentato della moglie adulterata. Et quello, ch'è peggio più uò ſe li puo reſtituire il ſuo honore, eſſendo che ſempre reſta macchiato, nell'honore, & nella perſona loro, & di tutto il lor parentato. Nè parlo nè dico di quelli, che uolontariamente uogliono eſſere Cerui, ma di quelli, che deſiderano eſſere con la teſta leggiera, percioche queſti uoluntarij, altra uendeta non deſiderano, ſe non di paſcolare. Et queſto baſta.

- 1 Vna donna da ſua poſta, ſenza alcuno aiuto per ſe la uirginità, ſe peccò? *Reſp.* ſe di propria uolontà, & ſpontanea pollutione, dira ſi di sì, ma non dira ſi eſſere ſtuprata, ma per mollitie. Et ſe non fù di conſenſo, & propria uolontà, non farà peccato, ſe non tanto quanto ella acconſentì, & ſi dilettò di quella pollutione notturna, o diurna, che foſſe. Et ſe non acconſentì, ma più toſto hebbe dolore, non peccò. Eſſendo che. *Adeo ſit peccatum, cum ſit uoluntarium, &c.*
- 2 Si dimanda: Vna figliuola donzella, hauendo un ſuo cagnoletto in letto, operò ſi fatta mente, con il ſuo commercio, che fu ſtuprata, ſe peccò? *Reſp.* di sì, & è caſo riſeruato all'Ordinario, per eſſere Caſo beſtiale, & più uergognofamente, poiche ſenza timore, & con altra ſpecie d'animale di quello, che ella non è. Et nè deue far graue penitenza.
- 3 Si dimanda: Vn putto eſſendo ancor vergine, conobbe vna meretricia, o altra donna, ma non ſeminò per non eſſere adulto, ſe coſtui ſia ſtuprato? *Reſp.* di no, percioche intendefi (dico) come è detto nella diſſinitione del ſtupro, quello eſſere chiamato ſtupro, per la deſſoratione d'alcuna donna uergine, & no dell'huomo, percioche l'huomo non è coſi ſotto la cuſtodia del padre, o madre circa queſto, come la donna, nè meno farà fatto meno maritabile, come farà eſſa donna, percioche nell'huomo queſto uizio naturalmente non ſi guarda. Ma guardafì ſolamente, che ſia arto al far generare, & che ſia ricco ſecondo il mondo.

- 4 Si dimanda: Vno conobbe una uergine di ſuo conſentimento, per ilche quella fu uiolata, ſe coſtui ſia tenuto reſtituirgli l'honore, cò prenderla per moglierle, o aiutarla in maniera, che ſi poſſa maritare molto honoratamente, ſiuche la riſtori di tutti il dāno, che gli

*Armil. de ſupra.**Et Autore.**Armil. ibid.**Et Autore.**Armil. del ſupra.**M. Am. Cācelli da Tolentino.*

Med. lib. i. c. 14. §. 18. Covo. i. par. de luxu. c. 1. L'Autore.

Nau. ca. 16. m. 1.

Coron. ibid. de luxu. m. correl.

Coron. ibid. ca. raptos. 36. q. 2.

L'Autore.

gli ha fatto? *Resp.* da alcuni di nò, costui non esser tenuto a restituir cosa alcuna, perche a chi vuole, & consente non si fa ingiuria. Ma noi diremo, questo esser falso, & per l'uso istesso si proua il contrario, perche la donzella non è padrona della sua integrità, si come meno è delle sue membra. Imperoche si come s'ella acconsentisse, che gli fosse tagliato vn braccio, benchè ella volesse, colui farebbe tenuto alla restitutione del danno, così non altrimenti nell'vno, & nell'altro caso corre l'obbligo istesso, & chiamerassi questo, stupro di consentimento.

5 Si dimanda: Vna Vergine, o altra donna continente, & da bene fù sforzata, nè essendo niuno, che potesse aiutare, se costei deue fare resistenza, & anco gridare per difendersi? *Resp.* lei non esser obligata gridare per difendersi, ma solamente basta, che non vi consenta, percioche appresso Dio, ella non pecca mortalmente, per non prestare il consenso, se bene quanto al foro giudiciale, si presumerebbe, lei hauere acconsentito, per non hauer gridato, potendo però dimandar soccorfo col gridare, per difendersi. Et questa è la opinione di Soto aggiongendoli ancora questo, lei non essere obligata, nè anco a resistere, con suoi membri, & che solamente basta questo, che ella non s'apparecchi per quell'atto brutto, purchè non acconsenta. Ma poche donne buone si troueranno, che non resistano almeno senza gridare, & senza por mano in quelli, che le vogliono ingiuriare. Et questo chiamerassi stupro violento, perche sforzatamente la violò.

6 Si dimanda: Vna putta uergine persuasa da un giouene di uolerla pigliare per moglie, se la scioè contra sua voglia, per questa promessa furiare di casa, ouero fu rapita, se peccò? *Resp.* di sì, & chiamerassi stupro, con ratto, il quale ratto, estendesi anco nelle donne, che non sono vergini, per ilche dirassi, etian d'io che fusse fatto uiolenza ad alcuna meretrice, deue quell'huomo esser punito, come uiolentatore, in ambedua i fori, penitentiale, & temporale. Et chiamerassi stupro di ratto.

7 Si dimanda: Vna donna essendo stata uiolata, per forza da alcuno, & sentendo in quel la violenza alcuna diletatione venerea, se peccò? *Resp.* di no, pur ch'ella non se sia accomodata in quell'atto, o dato luogo al violatore, imperoche quando questo hauesse fatto, farebbe stato legno, che l'animo consenti, benchè mal volentieri, & farebbe peccato mortale. Ma quando ciò non fece, & che hauesse sentito diletatione, o ingravidata si, nò peccò, ne meno deue esser condannata, per nò essersi difesa in alcun modo, o per non gridare in quel punto, facendosi sentire, per non fuergognarsi.

8 Si dimanda: Vn putto, ilquale ancora era vergine, & vsò con vna meretrice, o altra donna, & simile, se commise stupro per esser lui ancor vergine? *Resp.* di no, ma dirassi, che fornicò, o adulterò, secondo la qualità della donna, con laquale vsò, nè però è fatto inhabile di non poterli maritare, benchè habbia perso la sua virginità, si come deuerrebbe esser donna. Ma dirassi, che peccò, & mortalmente, secondo la qualità d'essa donna.

Della Susurratione.

Cap. CCCXLVI.

Vedi anco Detractione.

S O M M A R I O.

Susurratione, che cosa sia, & suoi effetti, & è piu graue peccato della Detractione, & della Contumelia, & quando sia piu graue peccato.

- 1 Colui, che incautamente dica alcuna cosa contra il prossimo, pecca, benchè senza intentione d'offendere, & perche.
- 2 Colui, che per schiuar danno, & scandolo dice alcune cose contra il prossimo, come, & perche non pecca.
- 3 Colui, che dice alcuna cosa, contra il suo prossimo, & l'auuertisce, benchè non sia la verità, come, & perche non pecca.

Susurra-



Vsurratione, dirassi esser quella, per laquale alcuno parlando del prossimo, lieua, & guasta l'amicitia, ch'è infra lui, o più, & è di sua natura, & genere, sempre peccato mortale, come quella, che ad altro non attende, ch'all'offesa del prossimo, laquale amicitia, è vno de' miglior beni dell'honore, & della fama, onde per questa ragione, e più graue peccato, che non è la Detractione, & la contumelia, Et all' hora diuenta tanto piu graue, quanto sia l'intentione, lo scandolo, il fine, & l'aggiuntione d'alcuna cosa, che si dica, per la separatione di qualche amicitia.

1 Si dimanda: Vno ritrouandosi in compagnia d'vna, o di più persone, sparò alcune cose incautamente contra il suo prossimo, se peccò? *Resp.* di sì, benchè non hauesse inteso offender l'amicitia di quello, perche lo sparare contra il suo prossimo per propria sua natura, è bauteuole a tor quell'amicitia, perche tale atto torna nella natura della sua specie, si come detto hauemo nel capitolo della Detractione: onde doueua auuertire quello, che poteua soccedere dal sparare di dette parole, come quello, ch'era tenuto auuertire. Imperoche Pietra tratta & parola detta (dice si per proverbio) non torna indietro.

2 Si dimanda: Vno ritrouandosi in compagnia d'alcuno, dalli quali si parlauano alcune cose contra alcuni, per ilche colui incominciò ancor lui a sparare, & dire alcune parole per schiuare un maggior male, che conosceua poter soccedere per il sparare di quelli, come se l'hauesse auuifato, che alcuni lo uoleuano offendere, benchè lui non sapeua questo esser verità ferma, & deliberata, per ilquale auuifato, esso auuifato prese odio a quelli, che inanti erano suoi amici, se peccò? *Resp.* di no, perche egli ha hauuto intentione di far bene non male, come quello, che si poteua per detto auuifato guardare, & prouedere a tal male. Ma a me pare il contrario di sì, che peccò, quando ne seguisse maggior, male, o scandolo di quello, ch'egli intendeva, pur mi rimetto.

3 Si dimanda: Vno ritrouandosi in alcuna compagnia d'alcuni, che parlano d'uno, andò, & ritrouò quello del quale si parlaua, & gli disse, tale guardatemi, perche N. vi vuole ammazzare, se peccò, benchè non fosse uero? *Respon.* di no, perche egli intese il bene, & non il male, quando pero per altro modo non potua prouedde a questa susurratione, & che probabilmente sapeua non douerne seguire alcun maggior male di quello, cerco tor via.

Del Taglione.

Cap. CCCXLVII.

Vedi Gabella.

Del Tardare.

Cap. CCCXLVIII.

Vedi Mora.

Del Tatto.

Cap. CCCXLIX.

Vedi Basci con li adherenti.

De' Tauernieri.

Cap. CCCL.

Vedi Hosti.

Del Temer di fare alcuna cosa.

Cap. CCCLI.

Vedi dubitare. Pericolo. Et esporfi a Pericolo.

Del Tentar Dio.

Cap. CCCLII.

Vedi Esposfi a Pericolo. Pericolo. & Homicidio al caso. 19.

De' Testamenti.

Cap. CCCLIII.

Vedi anco Legati. Electione ne' beneficij. & Restitutione al caso 75. con i sequenti.

SOM-

Armi. dell. e susurratio- me. S. Tho. 2. 2. q. 74.

Armi. ibid.

S. Tho. ibid.

Armi. ibid.

Silm.

Armi. ibid. & Silm.

Testamento, che cosa sia, quando sia ualido, come sia differente dal Codicillo, & dalla Donazione.

A chi sia lecito, & prohibito far Testamento, & perche.

- 1 Il padre, che disheredita il figliuolo, pecca, ne il testamento è ualido, & perche.
- 2 Colui, che per testamento, lascia ch' il suo corpo sia buttato a cani dopo morto, non è ualido, & perche.
- 3 Il chierico beneficiato, che fa testamento de' beni di quello, pecca, & quando sia lecito.
- 4 Li Heredi, che esseguiscono i testamenti, pagando prima i legati, ch' i debiti, peccano, & perche.
- 5 Il Chierico, che lascia per testamento de' beni di Chiesa a suoi parenti, pecca.
- 6 Colui, ch' è Herede, nè sodisfa subito al testatore, pecca, come, quando, & perche.
La donna usufruttuaria d' alcuni beni del marito, condizionatamente, & rompe la condizione pecca.
La donna, che per testamento gode i beni del marito, uiuendo da bene, & casta, come si deue intendere per non peccare.
La donna uedova, dopo rotta la condisione come possi essere usufruttuaria del marito morto.
- 7 Il marito uedouo, che rompe la conditione della moglie morta, che lo fa herede ne predetti modi, pecca ancor lui.
- 8 L' Herede di colui, che haueua intentione di lasciar ad alcuno certi beni, & soprauentione della morte non lasciò, come sia tenuto sodisfare, & perche.
- 9 Colui, che instituisce herede alcuno per certa polizza trouata in man di terza persona, come, & perche non sia ualida, & quando sia ualida.
- 10 Colui, che testa senza testimoni, non è ualido, & perche.
- 11 Colui, che testa per mano del Sacerdote, quando, & perche sia ualido.
La donna puo testare senza licenza de' parenti, & perche.
- 12 Il testamento fatto con testimoni reprobat, & con donne, non è ualido, & quando sia ualido, & chi non possi esser testimonia.
- 13 Colui, che testa, & fa herede alcun monasterio, con testimoni religiosi dell' istesso monasterio, quando, come, & perche possi essere ualido.
- 14 Colui, che testa nuncupatiuamente, quando non sia ualido, & perche.
- 15 Colui, che testa, & instituisce heredi, dopo maniti dieci anni, ne fa un' altro, come non sia ualido, & se possi far ualido.
- 16 Colui, che testa, & lascia herede quello, che dal tale sarà nominato, come, & perche non sia ualido, & quando si facci ualido.
- 17 Colui, che testa, & fa herede alcuno, dopo entra in religione, & fa donazione a quella senza far menzione del testamento è ualido, & perche, & la donazione, è nulla.
- 18 Colui, che non sodisfa, secondo l' intentione del testatore, pecca, oltre ch' è tenuto alla restititione, & sodisfare.



Testamento, non diremo esser altro, ch' vna giusta sentenza della volontà del l'huomo, circa quello, che deue fare delle sue facultà dopo la sua morte, cō institutione d' alcuno, ch' habbia da hereditare, essendo che se non gli fosse herede, il testamento non ualera. Et è differente il testamento dal Codicillo, & dalla Donazione. Tutti possono testare a chi non è prohibito, liquali

sono i pazzi, i furiosi, chi non hauessero lucidi interualli, Sordi, Muti dalla natiuità, chi non può parlare articolatamente, il figliuolo di famiglia, fuor che i beni castrensi, il pro digio interdetti, l' amministrazione, vno condannato a morte naturale, o ciuile, benchè fugisse dalla giustitia, vn' uiraiuoto, & molti altri.

- 1 Si dimanda: Vn Padre hauendo vn figliuolo, il quale non l' amaua molto, ond' nel tempo della sua morte fece testamento, disheredando quello, se peccò? Resp. se ciò fece senza cagione alcuna, di sì, nè questa sua volontà deue essere offeruata, per essere ingiusta, & illecita, & contra la pietà paterna. Ma se giusta cagione hauesse hauuto, come se l' hauesse battuto, o fattolo in carcerare, & simile, la sua volontà deue essere offeruata, quando però questo fosse probabile.

Si di-

Si dimanda: Vno essendo infermo, fece il suo testamento, ouero in sanità, il quale comandaua alli heredi, che'l suo corpo, doppo morte, lo buttassero a i cani, & lasciarlo in sepolto, altrimenti non facendolo, che siano priui dell' heredità, se li heredi (ciò non faccdo) possono hereditare? Resp. di sì, uè deueno poner cura alle parole d' esso testatore, quando hauranno hauuta la sua ultima uolontà, perche fariano contra la pietà, & conseguentemente peccariano.

Si dimanda: Vn Chierico, o Sacerdote di qualunque grado, haueua fatto testamento d' alcuni suoi beni guadagnati, & ananzati del suo beneficio, o della sua Chiesa si di mobili, come de stabili, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente. Et il testamento non è ualido, etandio che l' hauesse fatto per remunerazione, o per opera pia, imperoche per questo, pare, che di qualche parte de' mobili per uia di contratto potrebbe testare. Ma per la cōsuetudine, & per quello, che uogliono de' beni mobili acquistati, per ragion della Chiesa, il testamento non ual nulla: Imperoche non solamente è contra la legge humana, che chierici testino, ma anco contra la naturale, & diuina. Ma quella legge di testare per opere pie, per non esser contraria se non alla legge humana, ualerebbe nell' uno, & nell' altro foro: Ma per consuetudine, per le ordinationi di Papa Giulio terzo, è totalmente derogato. Perilche quelli chierici, & Vescou, che per priuilegio, o per breue Apostolico lasciaranno, o ordinaranno di essi beni guadagnati, per rispetto delle loro Chiese, & beneficij, se non per opere pie, & per rispetto di pietà, o di pouertà, peccaranno; Ma de' beni patrimoniali possono testare, non altrimenti, che fanno essi secolari, & anco de' frutti loro, anchorche habbiano beneficio, & uiuano di frutti di quelli.

Si dimanda: Vno lasciò per testamento a suoi heredi, o commessarij, li tali, & tali Legati, acciò doppo morto, detti commessarij essequissero, quanto sia ordinato dal detto Testatore lasciato. Ma perche si ritrouò hauer debiti, non puote pagar li debiti, & sodisfar alli legati lasciati, se peccò, sodisfacendo prima alli legati, ch' alli creditori? Resp. di sì, peche prima deue sodisfar, in pagar li debiti, & poi dell' auanzo, sodisfar a i legati, & se nō gli n' auanzasse, pazienza, altrimenti facendo egli pecca mortalmente, & è obligato a pagar gli debiti del suo, quando credeua, o sapeua che non gli n' era, per sodisfar a tutti gli oblighi lasciati da esso testatore.

Si dimanda: Vn chierico fece testamento, & lasciò a suoi parenti tutti i beni mobili, acquistati per cōto della Chiesa, se peccò? Resp. di sì; Imperoche se bene in alcuni luoghi gl' è la consuetudine, non per questo esso sarà scusato a fare, che nella morte possi lasciare a parenti, o a figliuoli tutti i beni mobili acquistati per conto della Chiesa, ne meno essendo beneficiato, o in amministrazione possi disporre, & far testamento de' frutti ricolti, & guadagnati, fin' alla morte per uianza & consuetudine; Nè meno quelle cose, che si acquistano in confessione, o nelle Messe, come Parochiano, perche non sono della Chiesa.

Si dimanda: Vno figliuolo restò herede di suo padre, il quale per auaritia, o neglienza differì, & portò il tempo inanti, di pagar i debiti di quello ad altri, che gl' ha lasciato detti beni, ouero d' adempire il suo testamento, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente massime nelle cose lasciate per opere pie; Eecetto però, che questa dilatione non la facesse, acciò che si uendessero le robe del morto a miglior prezzo, o per dar poi maggior elemosine; Ma secondo S. Tomaso, nè anco questa buona intentione, non lo salua dal peccato, differendo lungo tempo, ma per breue tempo, non pare peccato, nè mortale, nè ueniale. Di maniera che gl' heredi per saluarsi dal peccato, deueno subito, o quanto prima pagar, & dispensare i legati, acciò sia sodisfatta la mente del Testatore, & la loro cōscienza: imperoche quando fossero lasciati detti legati in fra tanto tempo: Et che quelli, per constitutione di quel Vescouo, sotto il quale è suddito, che per constitutione sinodali comanda che si paghino tutti i legati, in termine di tanto tempo sotto pena di scomunicatione, non haueuoli sodisfatti, ipso facto incorse in scomunica, & se doppo s' hauesse fatto assoluere, nè anco lo esseguisce, potendo, di nuouo cascò in scomunicacione.

Si dimanda: Vno fece un testamento, & lasciò sua moglie herede, o usufruttuaria de' suoi beni, per fino, ch' ella uiuerà da bene, & castamente, laqual doppo morto, uisse per un tempo, doppo commisse fornicatione, & godeua de' detti beni, non altrimenti che se fornicaria non fosse, se peccò a goder detti beni? Resp. di sì, & mortalmente, cō obligo di restituire

Giardino di Sommisi, Parte Seconda.

o o

restituire

L' Autore.

Naua. c. 25.
nu. 128. 129
130.
Cap. relat.
I. de testa.

Panor. in ca.
cum esset de
testa.
Perus. in rub.
bric. eius tit.
lib. 6.

Med. lib. 1. c.
56. §. 7.

Naua. c. 25.
num. 65.

Armi. de cle
rico, no. 18.
Vic. in d. ca.
ad hac.
Pan. c. rela.
tit. in d. c.
cum in offic.
de testa.

Naua. c. 14.
nu. 16. c. 25.
num. 65.
S. Anto. 2. p.
tit. 2. c. 7. §. I
cap. 8.

Arg. l. si debi
tori. ff. de in
dicis.
S. Tho. quod
li. 6. ar. 16.

Naua. c. 25.
num. 65.

Armi. de te
stamento.

Pan. in rub.
Armi. ibid.

e. si quis. 13.
q. 2.
l. conditiones.
ff. de consi.
inst.

*Gaet. in sum
ma uelbo pa
nam.*

L'Autore.

*Coro. 1. par.
c. 1. de pecca
to, nu. 11.*

*fita scripse
ro, ff. de codi.
& dem.*

Armi. nu. 6

*Armi. nu. 7.
Panor. in c.
velatiu, el 1.
eo. iii. & n.
voc. & Ar.
Armi. nu. 8.
ff. de testa. l.
qui testamē
to, §. mulier.*

*Angelo di A
rezo in insi.
de restr. l. re
stes. Gl. ordi
naria, in l. fi
na. c. de con
dit.*

*Armi. ibid.
Ang. iur. ff.
de testa. §.
fid neque.
Et c. in super
de test.*

restituire detti beni alli heredi del morto; Et anco se si maritasse, non uolendo esso Testatore, che si mariti, o non specificandolo, ma sola mente dicendo uiuendo da bene, & castamente, da bene uolendo intendere, ch'ella non commetta fornicatione, & castamente, che uiua uedoua, & che non si mariti. Ma mi soccorre un'altro dubbio in questo caso, che stante il ponto del testamento nel sopradetto modo, che il confessore non la possa nè anco assoluere, se prima non restituisce. Et se per non restituire, & esser priua dell'usufrutto, per l'auenir niueffe castamente, se sia più tenuta? Alche se risponde, che in rigore s'è priua d'esser usufruttuaria, ma permissiue, se può lasciarla godere in foro fori, ma non in foro conscientia, che per conscientia, secondo l'intentione del Testatore, totalmente deue esser priua. Et l'istesso dirassi d'un marito, lasciato usufruttuario dalla moglie, quando non uiueffe nel predetto modo.

8 Si dimanda? Vno dispone nel suo ultimo testamento, di uoler lasciare un legato a N. della tal cosa, o tanti danari, o simili, & inanti, ch'ei facesse la stipulatione, gli sopragion se la morte, se esso herede uniuersale de' suoi beni, sia obligato, secondo le leggi ciuile di sodisfar detto legato a N. *Resp.* di no, quanto alla legge ciuile, ma si bene esser obligato in conscienza, & per legge di natura, per l'intentione, che quello haueua, se bene nel testamento gli manca alcuna solennità; o stipulatione, o qualche testimonio, e simile. Imperoche in questo caso la legge di natura preuale in conscienza, & obliga alla restitutione.

9 Si dimanda: Vno fece testamento in questa forma, dicendo: io instituisco per mio Erede colui, il nome del quale si ritroua scritto in vna cedola di carta, laquale è appresso il tal gentilhuomo, se questo testamento sia ualido, & colui possi hereditare? *Resp.* di no, che non è ualido, nè meno colui può hereditare con buona conscienza. Ma quando quello fosse fatto di sua mano, & che la sua litera fosse ben conosciuta; uarebbe. Ma se la littera fosse dubbiosa da conoscere, l'arebbe periccoloso, per non saperfi di certo di cui sia quella mano.

10 Si dimanda: Vno fece testamento senza scriuerlo, in presenza di due testimonij, se questo testamento sia ualido? *Resp.* di no, imperoche per almeno bisogna, che siano cinque testimonij degni di fede, & di buona fama, quando non si possono hauere sette, & che siano legitimi, & rogati. Et se detto testamento fosse fatto da qualche cieco, bisogna, che fossero otto. Ma nel testamento fatto da figliuoli bastano dui testimonij soli. Et così anche nel testamento fatto da qualche soldato in uno essercito, doue quello se ritrouasse dui testimonij soli, a quello basterebbono per esser soldato.

11 Si dimanda: Vno fece un suo testamento per mano d'un Sacerdote, con la presenza di due testimonij, se sia ualido? *Resp.* se quello Sacerdote era Parochiano, di sì, & tanto ualerà questo testamento nel foro ciuile, come nel canonico. Et anche a pie cause, come anco a non pie; Ma se non fosse Parochiano, con due testimonij non ualerebbe. Et è tanto ualido il testamento fatto dal Parochiano con due testimonij, che etiamdio, che detto testamento non fosse posto in registro, o ne i memoriali, quel statuto, che gli fusse contra, è di niun ualore, per rispetto delle pie cause. Nè meno detto statuto ualerà, se ordinasse, ch'una donna non potesse testare senza licenza de i parenti, perche farebbe ingiusto.

12 Si dimanda: Vn fece il suo testamento per mano di publico Notaro, ouero del Sacerdote parochiano; doue era un testimonio riprouato dalla legge, & una donna, se questo testamento sia ualido? *Resp.* di no, quando non sia testamento fatto a pie cause, o tra figliuoli & nel testamento d'un soldato, ouero che gli fosse questa clausula. *Quod si non ualeat, in testamēti, ualeat iure codicillorū, &c.* Perche altrimenti non ualeria, essendo che alcune persone non possono esser testimonij, come sarà l'Ermafrodito, il schiauo, un bastardo, un heretico, un scomunicato, condannato alla morte, & gli infami, i Comedi, per esser stati patienti sporcamente con maschi. Et altri, che altroue ueder si può.

14 Si dimanda: Vno fece il suo testamento, nel quale lasciaua, & fece suo Erede un monasterio, nel quale testamento erano testimonij essi Religiosi dell'istesso monasterio, se questo testamento sia ualido? *Resp.* di sì, ogni uolta però, che detto testamento non risulti in qualche commodo, o utile ad alcuno d'elli in particolare, benchè risultasse in uniuersale, perche sanauo testimonij in causa propria, laqual cosa è proibita,

prohibita, onde esso testamento si renderebbe inualido. Et così anco dirassi di qualche uierosità o congregatione, o scuola, o altra cosa simile, come d'un monasterio, di qualonque religione, &c.

14 Si dimanda: Vno fece il suo testamento nuncupatiuo, doue institui alcuni Frati Minori nella heredità, senza alcuno compagno, nella sua heredità, o senza substitutione, se detto testamento sia ualido? *Resp.* di no, perche non sono capaci di successione, imperoche non possono succedere etiamdio che fossero priuilegiati. Ma quando gli haueffe instituiti con alcuno altro compagno, o herede, allhora possono essi Frati Minori succedere alla heredità, altrimenti no.

15 Si dimanda: Vno hauendo fatto testamento, & instituiti gli Eredi, Dopò tre, ouer quattro anni, nè fece vn'altro, doue institui Erede altre persone, se questo secondo sia ualido? *Resp.* di no, imperoche non si può fare il secondo testamento, se non per spatio di dieci anni dopò che egli haurà fatto il primo, & che haurà detto in presenza di tre testimonij legitimi, io non uoglio che'l primo testamento, che ho già fatto tre, ouer quattro anni vaglia, nè tenga. Imperoche a questo modo l'ultimo testamento, & l'ultima uolontà sempre ualerà.

16 Si dimanda: Vno fece testamento, ilquale lasciò per herede quello, che N. haueffe lui voluto, senza dichiararlo, o nominarlo, o esprimerlo nel detto testamento, se sia ualido? *Resp.* di no, imperoche bisognaua, che l'haueffe esprimeffo lui istesso il Testatore, con la propria sua bocca, & con la scrittura. Et quando pur ualerà, sarà per equità Canonica, & non altrimenti. Ma s'haueffe detto: io commetto tutti i mie beni all'arbitrio, & dispositione di N. dirassi, che in questo caso ualerà, quando però esso N. non dispensasse detta heredità in cose profane, imperoche bisogna credere, che'l Testatore non habbia uoluto intendere così, ma che l'haueffe a dispensarla a pie cause, o per sua sustentatione honesta o d'altri. Nè meno ualerebbe quel testamento, che si udisse la uoce di colui, che faceua il testamento, & non si haueffe uisto essa persona far detto testamento.

17 Si dimanda: Vno entrando in una Religione, testò facendo herede un suo amico dopò inanti che facesse professione, fece donatione di detta heredità alla Religione, senza far mentione del testamento fatto, ne meno riuocandolo per la detta donatione, se detto testamento sia ualido? *Respond.* di sì, non hauendo in essa donatione fatta alcuna mentione di quello, perche uenne a mostrare, che donaua alla Religione, mentre uiueua sola mente, & non dopò la sua morte, poiche si uede non hauer mutato animo in detta donatione, per ilche detti beni farano di quello suo amico, & non della Religione, dopò morto, benchè alcuni tengano il contrario, per l'interuallo del tempo, ancorche non habbia fatto alcuna mentione nella donatione nel Testamento, ma tacitamente, & questa opinione a me molto piace.

18 Si dimanda: Vno di qualonque patria si fosse, fece testamento, o di buono, o di male acquisto, e lasciò, che dopò la sua morte fossero maritate sedici figliuole donzelle, nella città di N. allaquale per ciascuna fosse dato cinquata ducati, gli eredi dopò la sua morte, maritarono dette donzelle, ma non tutte in N. ma in diuersi altri luoghi, se costoro habbino adempito, & sodisfatto alla uolontà di quel testatore? *Resp.* di no, & esser tenuti di nuouo maritar tante figliuole, quante sarà il mancamento di dette 16. lasciate, altrimenti, potendo, non può, ne deuesi assoluere, poiche non ha sodisfatto alla mère di quel testatore, ilquale forsi così in sua conscienza era tenuto fare, e lasciare, per qualche suo particolare interesse, o debito da lui fatto, in detta città di N. o forsi per essergli stato così ordinato, a douer far, &c.

Del Testimoniare uero, o falso.

Cap. CCC LIII.

Vedi anco Restitutione della Fama.

S O M M A R I O.

*1 Colui, che ingiustamente dice la uerità, pecca, come, quando, & perche.
Colui, che giustamente dice alcun difetto secreto del prossimo, pecca, & perche.*

O o z Colui,

*Armi. n. 10.
Bar. in l. i. ff.
ad l. Cor. da
fal. Perche
exiur, de uer
bo sig. in 11a
Et auu mino
ritarum.*

*Armi. nu. 12
& 13.*

*L. sacimus,
c. eo. cū in se
cus de test.
ff. de iniust.
rup. test.*

*Armi. nu. 16
Et detestima
nys. nu. 6. in
d. l. hac con
sultissima.*

*Inn. 10. An.
Et il Specul.
Pan. in d. c.
cum ibi. in l.
non specialē
c. te sta.*

*Armi. de reli
gione. nu. 23
Ar. l. non ad
ea. ff. de con
di. & dem.*

*Aut. d. ca. in
presentia de
proba.
Pan. ibid.*

L'Autore.

- 2 Colui, che uede, & sà alcuna cosa, ne testa tutta esia uerità, pecca con obligo di restituitio-
ne, & perche.
- 3 Il Reo, che niega la uerità al Giudice, come non pecca, nè sia tenuto, & perche.
- 4 Colui, che niega la uerità in fauor del prossimo, pecca, & riuocando la bugia, lui perde la ui-
ta, se deue reuocarla, benchè perdesse la uita, & perche.
- 5 Colui, che niega la uerità, per alcun suo pericolo d'alcuna cosa, come, & perche non
pecca.
- 6 Colui, che per non dir la uerità in fauor del prossimo, nomina quello per suo nemico, pecca,
oltre la restituzione de' danni.
Coloro, che sono tenuti testimoniare, & s'assentano, per non testimoniare, peccano, oltre la re-
stituzione de' danni.
- 7 Colui, che sa la uerità di dirlo in fauor del prossimo posto in pericolo della uita, ne la dice da-
se, pecca, oltre la restituzione de' danni.
- 8 Colui, ch'è comandato a dir la uerità, sotto alcuna pena, ne la dice, pecca, oltre la restituitio-
ne del danno.
- 9 Chi siano, quelli, che non possono testimoniare l'uno contra l'altro, & perche & quando possi-
mo, & sono tenuti.
- 10 Colui, che per testimoniare, uiceue danari, pecca, benchè dicesse la uerità.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 34.



Si dimanda: Effendoche, chi fa Testimonio falso, senza dubbio alcuno pec-
chi, per tanto uno disse la uerità ingiustamente, se peccò? *Resp.* di sì, impero-
che s'vno ilquale sapeffe il difetto del suo prossimo, & lo dicesse alla presen-
za d'altre persone, costui, se bene ha detto la uerità, peccò mortalmente, per-
che nel precetto, che Christo benedetto n'ha dato, si dice. *Non falsum testi-*
monium dices. doue non solamente ci ha proibito il dir mal del prossimo nostro, ma an-
cora ci ha comandato, che diciamo ben di lui, & che nõ andiamo ritrouando cose, che
siano in pregiudicio di quello, nell'honore, o nella fama, anzi, che habbiamo à custodire
l'honor di quello, come il nostro proprio, & difenderlo, quando ci s'appresenterà l'occa-
sione. Per ilche diremo, ch'in questo precetto ci siano prohibiti tutte le specie di bugie, di
ciancie, d'adulationi, pasquinare, & giudicij temerarij.

Medi. lib. 1.
ca. 24. §. 35.

Si dimanda: Vno prestò a Pietro presente N. cento scuti, termine vn'anno à testi-
marglieli, passato l'anno detto Pietro gli restitui presente l'istesso N. Ma costui, ch'è-
ra di cattiuua natura, negò hauerli riceuuti, se bene gli era l'istesso testimonio. Onde
fece comandare Pietro, & produsse detto testimonio N. che fu presente alla prestan-
za & alla restituzione, & effendo detto testimonio dimandato dal Giudice, detto testimo-
nio giurò d'hauerglieli ueduti prestare, ma tacque, che gli habbia restituiti. Se det-
to N. testimonio sia tenuto alla restituzione? *Resp.* di sì, perche tacque quel tanto,
che lui sapeua, se bene ha detto parte della uerità del fatto, come è passato, per ilche Pie-
tro è restato condannato, & ha peccato non solamente per la condannazione di Pietro,
ma ancora, perche ha taciuto di dire tutta la uerità, & è tenuto alla restituzione di
Pietro.

Medi. ibid

Si dimanda: Vn Giudice fece prendere uno, che haueua commesso molti delitti,
con inditij bastanti, & sofficienti alla forza, & dandogli il giuramento, esso Reo, ne-
gò, & posto alla tortura, medemamente negò, ilquale se hauesse confessato l'haurebbe
sententiato alla morte, o alla perdita di suoi beni, ma perche negò, fu assoluto, se costui
sia obligato alla restituzione della pena, nellaquale lui deueua essere condannato? *Resp.*
di no, se bene pare di sì, per hauer negato ingiustamente la uerità, & ingiustamente se
sia liberato. Perche niuno è obligato a pagar la pena, finche dal Giudice non è conden-
nato, imperoche si come vno, che si fosse trouato in prigione per esser impiccato, & che
per liberarsi hauesse ammazzato il Guardiano, & uicito per forza, & fuggì, & liberof-
si, si come non è obligato a presentarsi, perche l'impicchino, così nè meno è obligato à
pagar la pena, prima che dal Giudice non sia condannato, ma solamente sarà tenuto a re-
stituire l'ingiuria fatta al Guardiano, & sia qual delitto si uoglia, o per latrocinio, o per
tradimento, o per heresia.

Si dimanda: Vno testimonio falso contra un'altro, che per ciò staua in pericolo di
perder

perder la uita, & riuocando la sua testimonianza, perderà lui la uita, se pecca non riuo-
candola? *Respond.* di sì, & mortalmente, & è tenuto a riuocarla, & far tutto quello,
che può, per liberarlo, etiandio che egli perdesse la uita. Perche se di propria uolontà ha
testimoniato il falso, ancora di propria uolontà, deue mentirsi, & aiutar colui, ch'ha in-
famato. Et morèdo, o effendo condannato ad altra pena sarà tenuto al dāno, & all'interesse

Nau. ca. 15.
nu. 17.

Si dimanda: Vno fu dimandato, & interrogato legitimamente dal Giudice, a douer'
dire se lui sapeua cosa alcuna del tal furto, o della tal cosa, ilquale per alcun suo perico-
lo restò di dirlo, se costui peccò? *Resp.* di nõ, quando restò di dirlo per tema di alcun pe-
ricolo del suo stato, o della sua persona, o de' suoi beni. Etiandio che lui lo sapeffe, & lo ta-
cesse. Et anco se il dannificato, o incolpato non potesse ricoperare il suo, se però non gli
interuenisse il giuramento. Imperoche giurando, gli conueniera dir la uerità di ciò
che sapeffe.

Nau. ca. 17.
nu. 133.
S. Anio. 2. p.
ti. 1. c. 19. §. 7

Si dimanda: Vno sarà chiamato per testimoniare, & dire la uerità di quello, che egli e-
ra obligato dir. Et volendosi scufare, per non uolere testimoniare falsamente disse, che colui
era suo nemico, sapendo che il suo testimonio era necessario, per guardarli la Giustitia,
se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente con obligo di restituire a tutti i danni.

Nau. ca. 25.
nu. 41.

Ang. uer. te-
stis. §. 17.

Et l'istesso dirassi di coloro, che per non testificare s'absentano, & stanno tanto lonta-
ni, & absenti, finche si spedisce la causa, o si ascondano nè si lasciano trouare, sapendo che
il loro testimonio era necessario per impedire alcuni mali, o di morte, o di danni notabi-
li, & c. contra il prossimo, o contra la Republica, peccò mortalmente, se bene gli haues-
se promesso, & giurato di tenerlo secrete, & di non manifestarlo.

S. Th. 2. 2. q.
70. art. 1.


Si dimanda: Vno staua in pericolo della uita, & in estrema necessitā della morte, &
perche non haueua chi si offerisce da se a dir la uerità doueua morire, o lui, o altri de'
suoi, & vno sapeua alcuna cosa, & non si offerse, per aiutar costui, se peccò? *Resp.* di sì, &
mortalmente. Imperoche egli era obligato da se ad offerirse per testificare la uerità in
aiuto del prossimo, massimamente effendo in estrema necessitā; Imperoche per altro con-
to di cose ciuili non saria tenuto, effendo che rare uolte, o non mai trouerà, che in cau-
se ciuili vno sia obligato, & deba offerirsi per testimonio sotto pena di peccato morta-
le. Et se uno riceuesse danari per testificar la uerità, peccaria mortalmente con obli-
go di restituirgli a chi gliel li dette; ma se gli hauesse riceuuti per dir la bugia, deue dar-
li a poveri.

Nau. ca. 25.
nu. 44. 45.

L'istesso dirassi s'uno fosse comandato dal Superiore, che douesse andare a testimo-
niare di quanto lui s'è, o intese, & c. & non obedi al precetto. senza giusta cagione, peccò
mortalmente, & se il precetto è stato fatto sotto pena di scomunicazione ipso facto, è
scomunicato, & è tenuto a sodisfare il danno seguito, per essa disobediencia.

In decif. 3.
capel. Tolo.

Et questo è da notare, che il padre non può, ne deue testimoniare contra il figliuolo
nè il figliuolo contra il padre, nè un fratello contra l'altro, & gli altri descendenti. Nè me-
no la Moglie contra il Marito, nè il Marito cōtra la Moglie; laqual terminatione fu fat-
ta in Tolosa per il detto dello Collateralio, col quale si concorda il Pan. & altri Dottori.
Et questo si deue intendere per la predetta terminatione, quando mancaffero altri testi-
monij; Imperoche allhora etiandio la Moglie contra il Marito, & il Marito contra la Mo-
glie possono testimoniare, & esser costretti a testimoniare, massimamente nelle cose del
stato della Fede, & dell' Anima. Ma nel resto no, nè meno è tenuto il Suocero, il Genero, il
drigno, il Figliastro, la Sorella, i Cugini, i Germani, & gli altri, che sono etiandio in quar-
to Pa grado, nè Zij, nè Nepoti, nè nelle cause criminali, nè ciuili.



Gl. in l. lego
lul. ff. de le.
quam Bart.
in l. seq. probat.

Si dimanda: Vno douendosi fare esaminare in alcuna causa, pigliò danari, se peccò?
Resp. di sì, & mortalmente, benchè hauesse detto la uerità, perche fece espressamente con-
tra le leggi, lequali prohibiscono espressamente con ogni ragione simile sorte di testimo-
nianza, come guadagno brutto, & illecito, & non si deue assoluere, se prima non haurà re-
stituito, potendo, a chi gli dette li danari, quando però quello hauesse inteso, che per que-
sta uia se gli hauesse a far giustitia. Et se gli hauesse tolti per dire, o tacere la uerità, gra-
uemente peccò. Eccetto non dimandasse le sue spese.

Arm. de te-
stimo. n. 11.
149. §. c. nõ
sanè.
Gl. ca. statu-
tū. de rescr.
lib. 6.

Et c. uenien-
tis 4. q. 3.

Del Timore, ouero Paura.

Cap. CCCLV.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

003 SOM-

- 1 Colui, che non è in dolo, & teme d'alcuna cosa, & fugge, pecca, & perche.
 Colui, che per timore lascia di prendere alcuna cosa, a lui giuridica, nè sicura, pecca, e perche.
 Colui, che per non esser infamiato, o per non esser ammazzato, lascia di prendere alcuna cosa pecca.
 Colui, che di due mali, per paura fugge il maggiore, non pecca.
 2 Colui, che per paura, nega d'esser Cristiano, o adora gl'Idoli, & simili, pecca gravemente.

Armi. del timore.

S. Tho. 2. 2. q. 125.

Silue. uerb. metus, q. 1.

Armi. ibid. 2

2. 2. q. 125.

Ver. Metus, q. 1.

SI dimanda: Vno essendo in dolo, nè hauendo cosa, per laquale lui douesse temere, fuggiua, & s'alcondeua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche non sono da fuggirsi le cose, per paura, o timore; perche l'appetito dell'huomo è inordinato, come quando uno douendo hereditare alcuna cosa ragioneuolmente, per legge diuina, o naturale, nondimeno per paura di non esser ammazzato o infamiato d'alcuna cosa, o di perdere altri beni temporali, & simili, gli lasciasse, nè si curasse hauergli, o ricoperargli, sem'pre mortalmente peccaria. Ma quando uno fuggisse di due mali il maggiore per paura, non peccaria, per esser questo secondo l'ordine della ragione, che di due mali, ci comanda ad eleggere il minore, & fuggire il maggiore. Et in questo modo siamo scusati dal peccato mortale, come per essempio, dirassi in questo seguente caso.

Si dimanda: Vno essendo in terra d'infideli, ilquale per timore della morte, che gli era minacciata, era costretto adorare alcuno Idolo, ouero non confessare d'esser Cristiano, o che colui per non adorare l'Idolo, negò d'esser Cristiano, se peccò? *Resp.* di sì, ma molto più gravemente haurebbe peccato, se hauesse adorato alcuno Idolo, bêche finamente, & esteriormente; Et questo sia a bastanza, lequali cose chi più chiaramente, circa questo proposito, uoglia ueder, legga S. Tomaso, & la Siluestrina, liquali molte cose gli diranno a questo proposito, a noi solamente questi bastano.

Del Tiranneggiare.

Cap. CCCLUI.

S O M M A R I O.

- Tiranno, chi dirasi essere, & in quanti modi possi uno esser Tiranno.
 1 Il Tiranno, che tirannicamente ministra la giustizia, pecca, & quando meno peccarebbe.
 Il Tiranno, che per soccorso, ministra giustizia a chi ricorre a lui, non pecca, quando, & perche.

Armi. del Tiranno.
 S. Th. 4. sent. ult. q. 2. a. 2.
 S. Grego. lib. Moralit.

Armi. ibid.

S. Th. 2. sent. d. 54.

Tiranno, quello chiamerassi, che signoreggerà alcuna Republica, o Regno senza giuriditione alcuna. Et in due modi, cioè direttamente, & indirettamente. Indirettamente diremo qu'uno malamente quella reggesse, p' sua propria uiltà, & commodo, bêche sia uero signore, con imponer grauezze disordinate, o usurpare alcuna cosa per forza d'arme, & simili in qualunque altro modo, ilquale lecitamente può essere ammazzato da qualunque sia del popolo, ogni uolta però, che non ui fosse ricorso ad altro superiore, che di ciò potesse farne giustizia, per l'ingiusta guerra, che quello facesse al popolo. Et quando non sia per succedere qualche altro maggior male.

Si dimanda: Vno era Tiranno direttamente, come uero Tiranno, perche usurpaua alcuna Republica, ilquale benche potesse essere ammazzato da ciascheduno, nondimeno ministrava l'atto della giustizia, ancor che non hauesse il retto, & uero dominio, ilquale atto, non se gli conueniua; Nondimeno essendo ricercato, la ministrava, se peccò, per ministrare questo atto di giustizia? *Resp.* di sì, & mortalmente, benche ministri (come ho detto) questo atto di giustizia, poiche minor peccato farà, dominare tirannicamente, con ministrare la giustizia, che non ministrarla, benche in l'uno, & l'altro modo pechi, ma nel far giustizia molto minormente. Ma quelli, liquali da lui sono ricorsi, per ottenere giustizia per suo mezzo, non peccano, per non hauer altro mezzo, doue ricorrere, acciò gli sia fatta

sia fatta giustizia, imperoche non persuadono esso Tiranno a peccare mortalmente; ma lo fanno, per schiuar il maggior male, come quando altroue potessero ricorrere per essa giustizia, & non uolessero ricorrere, peccariano mortalmente, per acconsentire alla tirannia.

Dei Toccamenti, o Toccare, o Tatti carnali, & lasciui.

Cap. CCCLVII.

Vedi Basci, Abbracciamenti, Impudicitia, Dilettatione morosa. Et matrimonio inapetito, a i casi 24. 25. 26.

S O M M A R I O.

- 1 La Donna basciata da parenti, con atto lasciuo, quando gli sia lecito negare, & acconsentire a detto atto, & perche.

SI dimanda: Vna donna essendo toccata, e basciata da un suo parente, con intentione libidinosa, laquale accortasi, non si guardò, ma per essere in compagnia di molte persone, staua salda, acconsentendo a detti basci, & alla sua stanzza, per esser così costume in detto paese, se peccò? *Resp.* di no, anzi quando fosse stata ritrosa, haurebbe peccato, per essere in luogo publico, presente molti, & patendo detti atti segno d'amicitia, & di parentela, per qualche scandolo, che haurebbe potuto nascere. Ma quando si fosse accorta, che detto suo parente ciò faceua per dilettatione carnale, allhora li farebbe stato lecito negarli detti atti, & era anco tenuta, per similitudine delectatione, per contenersi sotto le cose Veneree, per esser di sua natura mortale.

Armi. del Bascio.

De' Torriamenti.

Cap. CCCLVIII.

S O M M A R I O.

- Torneamenti, che cosa siano, a che fine, sono ritrouati, & se siano leciti.
 1 Colui, che s'esercita ne i torneamenti, doue sia morto, o ferito, è homicida, & perche.
 Colui, che muore ne i Torriamenti, non deuesi sepelire in Chiesa, & perche.
 2 Colui, che a caso si ritroua in alcun Torriamento, & v'è ammazzato, pecca, ma deuesi sepelire in Chiesa, essendo pentito.
 Colui, che a caso s'è trouato in alcun Torriamento, & gli è ferito, non può essere promosso a gli ordini, per esser se fatto irregolare, & perche.

Torneamenti sono quelli, che sono ordinati, & fatti a fine, che gli huomini, nella lor giouentù essercitino le loro forze, & imparino l'uso delle arme; i quali per esser prohibiti da S. Chiesa, sono illeciti, & se in essi alcuno ui morisse, ouero fosse ferito, con pericolo della uita, o dell'anima, oltre il peccato mortale, non si deue sepelire in Chiesa, nè in sacro, benche si pentisse.

Armi. de Torriamenti, c. 1. cod. 12.

Si dimanda: Vno s'esercitaua in alcuni Torriamenti, doue a caso fu ammazzato, ouer ferito, se sia reo d'omicidio? *Resp.* di sì, perche dette opera a cosa illecita, & prohibita, perche tutto quello, che in essi si operò, & occorse, si deue imputare a lui solo: & quando per tale essercitio (benche a caso) morisse di quella ferita, non potria, nè si deue sepelire in Chiesa, ne in sacro. Ma se la cosa fosse dubbiosa, sì perche le pene denensì restringere più tosto, che allargarle; ricorrasì al Prelato, essendo però contrito, perche se non fosse pentito, faria altrimenti.

Armi. ibid. de homicid. c. fi.

Si dimanda: Vno andò in vn Torriamento a caso, per uedere, ouero per esserfi così abbatuto in esso, & ui fu ammazzato, se peccò? *Resp.* di sì, benche non ui fosse andato per combattere, ma si potria sepelire in sacro, essendo pentito, & se per sorte fosse stato ferito, non potria esser promosso ad alcuno ordine, perche farebbe fatto irregolare, come quello, che s'accostò a cosa illecita, dannata, & reprobata. Ma però potria di questa irregolarità esser dispensato dal Vescouo.

Armi. ibid. Goffredo. Silu. uerb. homicidium. 3 §. 6.

S O M M A R I O.

- 1 Il Giudice, che tormenta il reo, senz'alcun'indicij officienti, pecca, & commette ingiustitia. Il Giudice, che tormenta alcuna persona, che lui non possa, pecca, & perche. Quali siano quelle persone, che dal giudice non si puo tormentare, & perche.
- 2 Il giudice, che tormenta il reo, contra la carità, con darli da mangiar cose salate, per farli patir la sete, & simile, pecca. Il Giudice, che puo saper la uerità dal reo per altro mado, che per tormenti, & lo tormenta, pecca. Il Giudice, che tormenta il reo senz'alcun'indicij, o con piu di tre colleggi, pecca, oltre ch'è crudele, & Tiranno.

Armi. della Tortura. Cui Sillitanam. C. ad Sill. Inn. c. omni. de proba. & Bart. in l. de minore. ff. de quast.

Armi. ibid.

Inn. et Bart. ibid.

S I dimanda: Vn Giudice tormentaua vn Reo, senza hauere indicij officienti, ouero alcun'altra persona, che secondo le leggi non poteua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche non poteua, nè doueua, se non haueua almeno una meza piena proua precedente: per ilche ha offeso, & danneggiato il prossimo, oltre che ha fatto, & commesso ingiustitia: Et s'haueffe tormentato alcuna persona, che non poteua medesimamente, peccò, lequali sono queste, cioè quelli, che sono minori di quattordici anni benchè si pollano frustrare, & sol dati, allquali non se gli puo dar corda, & Donne grauide, & a infermi probabili.

S I dimanda: Vn Giudice, acciò vn Reo haueffe a confessare, gli fece dare a bere, o a mangiare alcune cose salate, acciò morisse di sete, se peccò? *Resp.* di sì, perche è contra la carità vsar questa via indiretta. Nè meno deue tormentare alcuno, quando per altra via si possa sapere la uerità. Nè meno di nuouo deue tormentare alcuno, se non haurà nuoui indicij, benchè per il uariamento di costituiti, basteria a dar la corda di nuouo, o altra tortura. Nè più di tre colleggi di tormenti deuesi dare, per conto de' medesimi indicij, per che haurebbe dell'immoderato, & del crudele.

Del Tradimento.

Cap. CCCLX.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, alquale è dato in saluo danari da un Traditore della sua Patria, & li restituisce, pecca, oltre ch'è tenuto dinonciarlo.
- 2 Il Confessore, che ha per mezo della confessione sacramentale, alcun tradimento, pecca, manifestandolo, & quando sia tenuto manifestarlo.

L'Autore.

S I dimanda: Vno dette in saluo a un suo amico, d'iecimila ducati, o più, acciò sotto sua buona custodia, & fede, come quello, che lo teneua per un'huomo da bene, & sicuro; Ma dopò alquanti giorni si scopersè, ch'era ribelle, & traditore della sua Patria; ilquale per effettuare questa ribellione, ridimandò detti decimila ducati al predetto suo amico: alquale restituiti, se peccò? *Resp.* di sì, quando lui haueffe saputo realmente di questa ribellione, & danno ch'era per farsi da quello alla sua patria, nè per modo alcuno doueua restituirglieli, poiche probabilmente sapena, che era per aiutare con quelli gli nemici, o soldar gente, & fare altra sorte di simili mali, oltre che è tenuto sotto pena di peccato mortale, manifestare detto tradimento, in questo suo neruo de' danari molti, che quello ha.

L'Autore.

S I dimanda: Vno era per tradire la sua patria, ilquale per effettuare questo Tradimento, operò ogni sorte di male, ingegno, & di trista industria, con chi doueua essere in sua compagnia, & l'ordine era dato, & ogni cosa. Dopò quasi pentito, andò a confessarsi, & consigliarsi, per uia d'essa Confessione sacramentale col suo Confessore, se detto Confessore, dopò vsato il debito ufficio suo, nè uoluto a soluere, se detto confessore deue manifestare detto tradimento; *Resp.* di no, etiadio, che uedesse tutta la Republica andare in ruina,

in ruina, & in essa fuoco, perche. *Quod in confessione scitur, ne scitur.* Ma deue vsare, & fare ogni sforzo, & diligenza di rimuouerlo, con minacciarlo di volerlo manifestare, & simili. Ma se fuor di confessione sapesse, o intendesse alcuna cosa, in quel caso deue manifestarlo, & dire da chi, done, come, & quando l'habbia inteso; altrimenti nò, perche hauendolo inteso fuor di confessione da terza persona, non pecca, ma lo deue manifestare, con tutte le predette circostanze.

Del Trafficare.

Cap. CCCLXI.

Vedi Compagnia di Mercantia, con gl'aderenti Capitoli, & altri dello Mercantia.

Delle Tragedie..

Cap. CCCLXII.

Vedi Dispregio, con gl'aderenti Capitoli.

Del Trauestire.

Cap. CCCLXIII.

Vedi Mascarare. Habito, & Adornamento di Donne, con gl'aderenti Capitoli.

Della Tristitia.

Cap. CCCLXIII.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che se attrista del bene del prossimo; come pecca, & perche, & quando non pecca.
- 2 Colui, che imita nelle tristitie alcuno, per prosperare ne beni di fortuna, & si ne attrista, pecca, & quando non pecca.



S I dimanda: Vno haueua Tristitia, o Melanconia, che vn suo prossimo prospera de alcuni beni temporali, come quello, che da lui era tenuto per indegno d'hauere tali beni, per esser quello vn tristo, vn sciaurato, & ricco, se peccò? *Resp.* quādo lui si fosse attristato, per vedere il suo prossimo, così ben fortunato, & che la sua mormoratione si estendesse, fin' alla prouidenza di Dio, dirassi di sì, & mortalmente, come quello, che vuol dar legge a Dio, che ingiustamente forsi dispensi i suoi doni temporali. Ma se s'attristaua, perche con simil prosperità, quello era per fare alcuni mali, non peccò.

S I dimanda: Vno molto forte s'attristaua, & s'affliggeua, che vno prosperasse ne i beni di Fortuna, sapendo, che gli era probabilmente, in effetto vn gran tristo, & scelerato, per laquale tristitia talmente s'affliggeua, che cercò d'imitarlo per prosperare ancor lui de' beni temporali, se peccò? *Respond.* di sì, & molto più graueamente di colui, poiche a posta, & con malitia l'imitaua, & peccaua, che forsi quello faceua naturalmente, senza pensargli più altrimenti. Ma se la tristitia fosse stata in vn certo modo, con ogni riueranza di Dio, non peccò, perche suole accadere, che molte volte l'huomo se attrista di questi tali, come de un Mostro. Et però in questo modo non è peccato.

Della Vacanza de' Beneficij.

Cap. CCCLXV.

Vedi anco Beneficij. Beneficiari, Dispensatione. Rinonza, & Collatione de' Beneficij.

S O M M A R I O.

- 1 Il Capitolo, o altri, che conferisce beneficij nella sospensione del Vescouo, quando pecca, & non pecca.
- 2 Il Capitolo, che conferisce beneficij perimenti al Vescouo, & a lui, non pecca, quando, & perche.
- 3 Capitolo, che conferisce beneficij in assenza del Vescouo, perche non pecca.
- 4 Il Capitolo, che conferma il suo patronato vacato nella morte del Vescouo, quando, & perche non pecca.
- 5 Il Vescouo, che conferisce alcun beneficio a vno, dopò lo conferisce a un'altro, come, quando, & perche pecca.

Si di-

Armil. de' beneficii nu. 6.



Si dimanda: Effendo stato sospeso vn Vescouo, per alcuna cosa dalla sede Apostolica, & vacando alcun beneficio, il capitolo di detta Chiesa Cathedral conseri quello, se peccò? *Resp.* se ciò fosse stato fatto, mentre era sedia vacante, o che esso Vescouo fosse stato, sospeso da quella ancora della collatione de' beneficij, dirassi di sì, quando la collatione appartenesse al Vescouo solo, & non al capitolo, ma quando non apparteneua la cōferenza al Vescouo, non peccò, & giustamente pote fare la detta collatione.

Armil. ibid. Cap. si ad Episcopum, ne sed. vac. lib. 6.

Si dimanda: Effendo che un Vescouo fosse stato sospeso, & douendosi fare la collatione d'alcun beneficio, laquale apparteneua a esso Vescouo, & al suo capitolo, per ilche quello lo conseri, se peccò? *Resp.* di nò, quando in essa sospensione se gli contenesse la priuatione della collatione de' beneficij, benchè gli hauesse attione in essa, come Prelato. Et l'istesso dice l'Armilla con altri Dottori, potrebbe fare esso Vescouo, quando esso capitolo fosse sospeso, o che quello fosse scomunicato di scomunicazione maggiore.

In d. c. si ad Episcopum. Ibid.

Si dimanda: Ritrouandosi un Vescouo esser Nontio di nostro Signore in Polonia, ò in altre parti lontane, & essendo vacati molti beneficij, la collatione de' quali apparteneua a esso Vescouo, & al capitolo insieme, ilquale per esser lontano, detto capitolo conseri detti beneficij senza esso Vescouo, se peccò? *Resp.* di nò, quando che la lontananza d'esso Vescouo fosse di tal sorte, che in breue non potesse esser presentialmente, perche effendo (dico) probabilmente lontano, ouero anco (come vuole l'Armilla) quello fosse morto. Imperochè per questo non deue esser differita la collatione di quelli.

Armil. nu. 8. Et in c. Et si capitulum, de inst. li. 6.

Si dimanda: Effendo per la morte d'un Vescouo vacato alcun beneficio di Insuperonato la collatione del quale apparteneua al Vescouo, & al capitolo, quando dal padrone di quello fosse presentata alcuna persona degna, & idonea, il capitolo solo per la morte del Vescouo conseri quello, se peccò? *Resp.* di nò, perche appartenendo detta collatione anco al capitolo, possono essi beneficij essere conseriti, & dal padrone bene presentante a esso capitolo.

Armil. ibid. nu. 9.

Si dimanda? Vn Vescouo conseri vn beneficio à Vno in sua absentia, dopò inanti, che quello prestasse il consenso, lo conseri à vn'altro, se peccò? *Respon.* secondo l'istesso di sì, perche non può conserirlo ad altri, prima, che quello non rifiutò, nè meno detta data ad altri, è valida, quando però fosse senza termine la prima data, perche passato il termine, faria altrimenti. Ma se gli fosse termine, & anco fosse passato, & chel Vescouo non l'hauesse dato, quello farebbe ancora suo, fin'à tanto, che esso Vescouo lo darà ad vn'altro.

Della Vagatione della mente, mentre si fa alcuna cosa.

Cap. CCCLXVI.

S O M M A R I O.

Vagatione, che cosa sia, quando si pecca, essendo estratta dalle oratione la sua mente.

Armil. de Negatione.

S. Tho. 2. 2. q. 82. art. 13.



Si dimanda: Vno mentre oraua, o facena alcuna diuotione, andaua con la sua mente vagando hor qua, hor là, in diuerse cose estrate dalla oratione, & diuotione, se peccò? *Resp.* di sì, & tolse via da se tutto esso frutto di essa Oratione, ma se contra sua volontà, faria altrimenti: Et questa Vagatione, e vna figliuola dell'Accidia. Per laqual cosa quando da lui sia la sua mente estratta senza opera probabile, farà veniale, si come diffusamente hauemo detto nel capitolo del dir, o Recitar dello Vfficio diuino.

Della Vanagloria.

Cap. CCCLXVII.

Vedi anco Gloria. Superbia. Vestir Pomposo. Vantarfi. E Restituzione della fama, con gli adherenti capitoli.

S O M

S O M M A R I O.

Vanagloria, che cosa sia, di chi sia figliuola, in quanti, & quali modi si renda vana.

- 1 Colui, che si gloria di esser bel parlatore, o haueo fatto alcuna cosa, che non fece, o non era, quando pecca, & perche, & quando non pecca.
- 2 Il Nobile, che per esser lodato da plebei, si mostra liberale a quelli, pecca, oltre, che l'è vanissimo.
- 3 Colui, che per gloria del mondo desidera lode, & non di Dio principalmente, pecca.
- 4 Quando la gloria, che si dà all'huomo, ridonda a gloria di Dio, & perche.
- 5 Lo Artefice, che loda, & si gloria della sua opera, perche non pecca.
- 6 Colui, che per allettare alcuno alla sua professione, si vanta di essere quello, che non è, pecca.
- 7 Colui, che si vanta di alcuna dottrina, che in lui, non è, nè regna, pecca.
- 8 Colui, che si vanta di alcuna dottrina con danno del prossimo, pecca grauemente.
- 9 Colui, che è lodato della sua virtù, & lo attribuisce a se pecca, & perche.
- 10 Colui, che si vanta di alcuna opera illecita, & ne piglia piacere, grauemente pecca.
- 11 Colui, che in presenza di persone, fuor della sua specie si vanta di essere quello, che non è, pecca, & perche.
- 12 Colui, che veramente è di buon nome, e fama, & desidera esser lodato, come, & perche pecca, & non pecca.
- 13 Colui, che per esser lodato dal mondo, si vanagloria, come pecca.
- 14 Colui, che si vanagloria del peccato commesso, pecca, come, & perche.
- 15 Il Chierico, che veste de gl'habiti Chiericali, per esser lodato, come, & perche pecca.
- 16 La donna, che molto si diletta del vestito, ornato, come, quando, & perche pecca.
- 17 Il Chierico, che veste tutto, o parte di seta, come, & perche pecca, & quali assolutamente peccano.
- 18 Il Religioso, o Monaco, che si diletta vestir delicatamente, come quando, & perche pecca.
- 19 Il peccato della Vanagloria, che peccato sia, & come disponga, e prouoca l'huomo.



Vanagloria, altro, non è che vn disordinato desiderio d'esser lodato, & glorificato da gli huomini, dell'opere, o altra cosa, che dall'huomo si fanno. Et è figliuola, o radice della Superbia, in quanto che desidera la medesima eccellenza, ma che sia manifestata al mondo con lode, & gloria, laqual gloria può esser vana, per tre maniere, si come nelli casi seguenti intendrassi: Perche allhora farà peccato mortale, quando si attrauerla alla charità di Dio, o del prossimo.

- 1 Si dimanda: Vno desideraua de esser lodato da alcuna sua opera, che fece, o di bel parlatore, o bella presenza corporale, o altra cosa simile, laquale veramente in lui non era, ma fingeva de hauearla, se peccò? *Resp.* se il desiderio fu disordinato, & fuori di ragione, dirassi di sì, & mortalmente, ma similmente quando ciò hauesse desiderato d'alcuna cosa, che in lui non era, nè meritaua lode, nè gloria. Ma se senza pensar più inanti ciò hauesse desiderato, o che fusse stato di poco momento, ò senza alcun affetto, & consideratione, & che quel desiderio hauesse preuenuta il giudicio della ragione, & essa nò se ne fusse auuista, allhora farebbe veniale.
- 2 Si dimanda: Vn gentil'huom desiderando de esser lodato, si mostraua appresso alcune persone vile, basso, & abietto, liberale, & magnifico, acciò quelle l'hauessero da lodare, se peccò? *Resp.* non pare che la maggior vanità de vn'huomo & particolarmente de vn nobile, non possa esser di questa, quanto desiderare de esser lodato da huomini bassi, di poco giudicio, e men degni di fede: questi tali con verità, si può ben dire esser veramente vani, & vanissimi, che desiderano, o permettono essere adulati, lodati da buffoni, da parafiti, da meretrice, e cinedi, che non sò, qual sia la più vil gente di questa. Et dopò mostrarli ad vn virtuoso tenace, & sdegnoso. Ondè lascio il giudicio a chi ne ha, se sia peccato esser lodato da queste sorte di gente vile, & vergognose.
- 3 Si dimanda: Vno desiderando de esser lodato, & glorificato, per gloria del mondo, & non

Summa Corona. 1. parte. cap. 1. de vanagloria.

S. Tho. 2. 2. q. 132. art. 1.

Coro. ibid.



- Coron. ibid.* non di Dio principalmente se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche come la gloria non ridonda in honor di Dio, è beneficio del prossimo attualmente, ouero almeno habitualmente, sempre sarà peccato. Et all' hora dirassi ridondare in honor di Dio la gloria dell' huomo habitualmente, quando mentre alcuno desidera alcuna cosa, benchè non facesse attualmente a Dio, pure nell' animo suo non intende escluderlo; impetochè se in quell' atto gli uenisse in mète, indirizzarrebbe la gloria a Dio, ma nella sua intentione, sempre intende indirizzar questo desiderio di laude, & gloria, non sarà peccato; ma quando non ritorna in honor di Dio, & del prossimo all' hora sarà peccato.
- Coron. ibid.* 4 Si dimanda: Vn Pittor fece vna bellissima figura, o vn Cantore, vn bellissimo madrigale, & simile, laquale essendo vista da molti huomini fauij, & giudiciosi la lodarono, & anco da esso Autore proprio fu lodata, se peccò? *Resp.* di no, quando questa opera ueramente appare bella gioconda, o uirtuosa, &c. Et che per tale è approuata, & lodata, se questa lode però la considereremo assolutamente, imperochè ciascuno huomo può una opera buona da se fatta, conoscerla, approuarla, & lodarla, senza alcun peccato, o che la opera sia spirituale, o corporale, imitando S. Paulo, che lodaua una sua opera, dicendo. *Nos autem non spiritum huius mundi accepimus, sed spiritum, qui ex Deo est, ut sciamus a Deo donata esse nobis.* Et anco può senza peccato desiderare, che da altri sia lodata, & approuata, per il precetto di Christo. *Sicut luceat lux uestra coram hominibus.* Ma all' hora sarebbe peccato mortale desiderare laude, & gloria dell' opera sua, quando disordinatamente, & con affetto, per uanità la desiderasse, secondo dice il Profeta. *Vi quid diligitis uanitatem, & queritis mendacium.*
- Coron. ibid.* 5 Si dimanda: Vn Confessore, ilquale era ignorante, molto si uantaua de esser dotto, perito, saputo, & pratico nelle confessioni, per allettare i penitenti a se, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, con graue danno delle pouere anime, dellequali gran conto ne haurà da rendere a Dio, si come io so, & conosco de alcuni, iquali sono ueramente ignorantissimi per Teorica, & per pratica; Et nondimeno si fanno Apostoli, & sommi Prefici, assoluendo da tutti casi, con graue danno dell' anime, & per ignoranza crassissima; perche io molte uolte ho ripreso uno dell' autorità, che da sua posta si assumeua; Et che non faceua restituire il danno fatto, sì della robba, come dell' honore da quelli, che possiono, iquali poi mi son uenuti per le mani. Et con molte lagrime si sono accorti tardi dell' ignoranza di costui, per ilquale si ritrouauano essere illaqueati.
- Coron. ibid.* Et l'istesso dirassi de un medico, de un auuocato, de un giudice in giudicar, & altri simili, con euidente danno del terzo, che li crede, o si confida, mentre si uantano della professione, che fanno, nè appena la conoscono in viso, non che saperla per esperienza.
- Coron. ibid.* 6 Si dimanda: Vn Maestro, che faceua professione di lettere una uolta si uantaua de una sua dottrina falsa, o alcun Lettore, & simile, se peccò per uantarsi de hauere insegnato questa dottrina falsa? *Resp.* di sì, & mortalmente. Imperochè non da l' honor a Dio, & merita anco castigo, per il danno notabile, ch' apportò, imperochè si uantò con dishonor grande di Dio.
- Coron. ibid.* 7 Si dimanda: Vno essendo lodato da alcuni della dottrina, & scienza, che lui diceua de hauere, & non haueua, per laqual lode, ne seguì danno notabile, se peccò? *Resp.* di sì, imperochè concendendosi lui ueramente quella dottrina non essere in lui, & conoscendo per quella lode, che gli ueniva data, era per seguirne alcun danno notabile alli scolanti, iquali questo credeuano, & che esso non gli habbi rimediato, quanto lui haueffe potuto, con hauer contradetto, peccò mortalmente, ancorchè tacesse, perche col tacere, lui ueniva a confirmare tutta quella lode, che se li daua, ma sime essendo circa l' honor di Dio, imperochè se bene haueffe tacciuto, mentre era lodato falsamente di cose di poco momento senza dishonor di Dio, e danno del prossimo, haurebbe peccato uenialmente.
- Coron. ibid.* 8 Si dimanda: Vno essendo uirtuoso, dellaquale sua uirtù, n'era molto lodato per laqual lode esso la attribuiua principalmente a se stesso, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, perche il principale honore, lo doueua rendere a Dio, con ringratiarlo, & riconoscere quella lode per le uirtù, che sua diuina Maestà gli ha concesso, & non per sua industria, o sapere hauerla acquistata. *Omne datum optimum, & omne donum perfectum de sursum est, descendens a patre luminum, &c.*
- Coron. ibid.* 9 Si dimanda: Vn Soldato ualent' huomo ragionauo con alcuni suoi amici, si uantaua

- tana de hauer ammazzato un suo nemico, dicendo hauerli portato valorosamente, se sia peccato? *Resp.* di sì, & anco quando alcun mariolo si uantasse de hauer robbato una borsa, o altra cosa con destrezza tale, che mai alcuno, se n'è accorto. Ouero un Giouene, de esser fauorito dalla tal Signora, per hauer accettato l' amor suo, & simili altri. Imperochè mostra de hauer compiacenza de hauer commesso tale peccato. La qual compiacenza, è doppio peccato mortale. Et il medesimo sarà quando di tali peccati ne fusse lodato, et andio, che non lo contasse lui, & che ne pigliasse piacere di tali lodi, delli quali più tosto douerebbe hauerne dolore, & pentimento hauerli commessi. Et se la lode farà de alcun peccato ueniale, sarà la compiacenza ancor lei ueniale.
- Coron. ibid.* 10 Si dimanda: Vno in presenza de alcune donne si uanagloriaua de esser huomo casto, & uergognoso, per tirar quelle a qualche suo disegno, & indurle alla sua cattiu intentione. Ouero essendo cattiuo huomo, per esser tenuto per buono nell' openioni degli altri, per hauer alcun bene, si uenterà de esser huomo da bene, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, per l' intentione cattiuu, imitando li Scribi, & Farisei, iquali si gloriano inuanti il popolo, per hauer dell' offerre, ilche appartiene anco al uitio dell' ipocrisia. Onde questi tali non solamente peccano per la uanagloria, ma anco per l' ipocrisia, si come anco alcuni fanno, & dicono esser huomini reali, mossi dalle tenebre dell' auaritia, acciò poi da queste parole ne sopplisca qualche ingiusto guadagno.
- Coron. ibid.* 11 Si dimanda: Vno essendo in buona fama, & consideratione delli huomini, per portar gloria, & lodi da quelli: ouero uno cercaua da altri essere lusingato, o pur uantato d' alcuna cosa da se fatta, o detta, o di alcuna uirtù, che in lui era, come è di buona fama, di bellezza, o altro bene, ilquale se con tanto affetto ciò desideraua, che per acquistar questa lode, o per non perderla, più tosto uoleua fare contra la legge di Dio alcuna cosa, o commettere alcun peccato mortale, per portarne lode, & gloria, che di non esser lodato, se peccò? *Respond.* di sì, & mortalmente, secondo l' intentione, & secondo la lode, & gloria, che desidera. Perilche ben disse San Giouanni. *Quomodo potestis credere, gloriam ab inuicem expectantes, & gloriam, qua a Deo solo est, non querentes?* Et S. Agostino non disse. *Hoc uisum humana laudis, tam inimicum est pie fidei, si maior sit cupiditas gloria, quam Dei timor, & amor, ut Dominus diceret.* Et questo perche tutti simili modi di lodi, & gloria, sono peccati mortali, per repugnare alla charità di Dio, o del prossimo. Ma quando non repugnerà a questa carità, sempre sarà ueniale, si come nelli seguenti casi intenderassi.
- Coron. ibid.* 12 Si dimanda: Vn chierico, molto s' affaticaua p offeruare gli atti, & ceremonie nell' dir della Messa, p esser lodato da gli huomini, acciò haueffero a dire, che lui diceua molto be Messa, o canta molto dolcemente, o par molto buono in quelli habiti, & simile, se peccò? *Respon.* se ciò fece solo per hauer questa lode humana, dirassi, che peccò uenialmente, ma se per altro fine, per compiacere a qualche sua morosa, o per acquistarsi alcuna morosa, dirassi hauer peccato mortalmente. Imperochè ciascuna cosa dell' habito Clericale, significa alcun misterio: perche i canti si fanno ad imitatione de gli Angeli, acciò Dio sia lodato, & riuerito, & a sodisfattione de' popoli.
- Coron. ibid.* 13 Si dimanda: Vn chierico mentre si uestina delle ueste sacre sacerdotali, & preciose, procuraua uestirsi le più belle, per gloriarsi in quelle, se peccò? *Resp.* di sì, ma uenialmente, se però altro fine principale non gli sia. Imperochè dette ueste significano l' eccellenza del culto diuino, & del lor seruitio, lequali cose tutte non elegendosi per loro ultimo fine, ouer con molto affetto, & studio non curandosi anco di commettere scandali, & altri peccati sempre, dirassi esser peccato ueniale. Onde la Chiesa santa ordina per qualche uanagloria, che l' huomo si potesse pigliare in simili uestire, o canti, che si dica in fine delle Lettoni. *Tu autem Domine miserere nobis.* Cioè, che si dimandi perdono a Dio della uanagloria presa nel uestire, & nel cantare.
- Arml. della glor. nu. 1.*
L' Autore.
- Coron. ibid.* 14 Si dimanda: Vno hauendo commesso alcun peccato, si uanagloriaua con molti de hauerlo commesso, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, perche infamiò se medemo, scandalizò, quelli che l' uiderono, & fu cagione di far, che anco gli altri haueffero a far un tal peccato. Perilche grauemente peccò, & merita doppia penitenza, per il peccato doppio, & secondo l' intentione, fine, & professione.
- Coron. ibid.* 15 Si dimanda: Vno, ilquale si dilettaua di uestire pomposamente, se peccò? *Respon.* che l' uiso

Coro. ibid.

S. Thom. 2.
2. q. 169. ar-
tic. 1.

l'uso del vestir pomposo, & delicato, quanto per la parte de' vestimenti, non esser vitio; ma dirassi bene, che in quanto à rispetto de gli huomini, che se ne feruono immoderatamente, dirassi di sì. Et questa immoderanza sarà, o per la consuetudine del luogo doue stà, o de gli huomini del luogo, con iquali conuerfa. Se vsarà il modo di vestire, che trapassi la consuetudine del luogo & delli huomini, secondo la sua conditione, senza dubbio peccarà. Et tanto più graueamente peccarà, quanto vestirà fuori della sua qualità, & conditione ouero per rispetto di qualche affetto disordinato, con vsare vestimenti delicati pomposi, lasciui, & studiosamente diletandosi in quelli, ancorche fusse secondo la consuetudine del luogo, & de gli huomini, come huomini effeminati, o per portare ornamenti, & odori à lui inconuenienti, come si fusse vna donna. Et se l'affetto, o studio nel vestire fosse tale, che tutto il suo fine, & pensiero fusse in quello, peccarebbe mortalmente, & graueamente. Et questo intendo dire di secolari si huomini, come donne.

16 Si dimanda: Vna donna attendeua molto al culto, & ornato modo di vestire, per esser lodata, & in questo molto si compiaceua, se peccò? Resp. se ciò faceua per suo semplice compiacimento, dirassi, che peccò venialmente. Ma se studiosamente per tirar gli huomini, & prouocargli a libidine, peccò mortalmente etiandio, che vestisse secondo la consuetudine, & sua conditione. Et anco facendosi vedere spesso dalli huomini, per acquistarfi nome di bella, & simili, sempre peccarà mortalmente, hauendo questa tale intentione, o per farli vedere alli giouani, acciò prouochi quelli a se. Onde il Sauio disse. *Ecce mulier occurrit illi ornata meretricio, praparata, ad decipiendas animas.* Mentre dice. *Ornatu meretricio* mostra la vanità del vestire. *Praparata ad decipiendas animas.* La cattiuu intentione. Laquale fa poi il peccato mortale. Onde concludemo secondo l'intentione, & fine ch'ella haurà hauuto in quel modo istesso, peccarà.

Coro. ibid.

Prou. c. 7.

17 Si dimanda: Vn Chierico vestiuu tutto di seta, o d'altra sorte di veste pretiose, se peccò? Resp. se lui era in dignità Ecclesiastica, poteua vsare senza peccato, per significare l'Eccellenza del suo grado, acciò per quelle con la sua buona vita fosse honorata, & magnificata la dignità Ecclesiastica, non ponendoli però affetto libidinoso, con dilettrarsi, & pauonizzarsi in quelle, come sono Preti, che ciò fanno, che viuono a modo di secolari delitiosamente, cò bragoni, & giupponi intagliozzati, per mostrare maggior vanità, onde tanto graue sarà il peccato quanto l'affetto, che ui pone. Dhe Preti aprite gli occhi.

Coro. ibid.

Gaet. in 2. 2.
q. 169. art.
2. dub. 6.

Et se faranno Chierici semplici senza dignità, peccano mortalmente, vestendo di seta, o vestendo alla curta da Soldato, o vestendo la mula di seta da Prelato, & simile altre deformità impertinenti al decoro, & modestia clericale, come se fossero Pretori, o Signori temporali, o vcelli pieni di vanità.

Coro. ibid.

18 Si dimanda: Vn Monaco, o altro Religioso, ilquale si dilettaua molto nel vestire delicatamente, & pomposamente, se peccò? Resp. veramente l'habito religioso esser habito, che rappresenta la mortificatione, secondo la loro regola; ma quando da essi sono fatti tanto viui, che più tosto daranno scandalo, che essemplar vita, & edificatione, dirassi, che peccaràno. Et però disse quel Padre. *Superuacaneum est delicias, & munditias in cilicio quarere.* senza ch'io dica altro.

19 Ma per concludere questo peccato della Vanagloria, diremo esser peccato vniuersale, & esser peccato, che dispone, & prouoca l'huomo a molti altri peccati, & spesso volte alli mortali; & accascar può direttamente, & indirettamente. Direttamente, o per detti, o per fatti, o ueri, o falsi; per detti col vantarsi; per fatti veri, col presumersi, per fatti falsi, cò fingere. Indirettamente, per mostrarsi al mondo, di non volere esser da meno de gli altri, quanto all'intelletto pertinace, e quanto alla volontà, per non volerli confar con la volontà d'altri, & esser solo nella sua opinione. Quanto alle parole, con mostrare di non esser conuinto da alcuno contendendo con parole. Et 4. quanto alli fatti, quando non si vuole obedire alli Superiori. Et di qua nascono poi sette figliuoli di essa Vanagloria. Cioè Iatanza, Presontione, Ipocrisia, Pertinacia, Discordia, Contentione, & Disobediencia.

De' Vasi sacri, cioè Calici, Patene, &c. Cap. CCC LXVIII.

Vedi Corporali, & Purificatori.

Del-

Dell'Uccisione.

Cap. CCC LXVIII.

Vedi anco Homicidio.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, ch'uccide vn publico ladro, & simil malfattore volontariamente, pecca, come, & perche.
- 2 Il Giudice, che vede fare alcun misfatto, & lo condanna alla morte senz' altra proua, & indicio, pecca, & perche. Et come deue far, per non peccare.
- Il Giudice, che con proprij occhi vede fare vn delitto, nè potendo esser Giudice, & testimonio, come deue fare.
- 3 Il Soldato, che in guerra giusta ammazza il suo nemico, come, & perche pecca.
- 4 La donna, che per difenderli dal nemico, che gli ha preparata la morte, & ammazza quello, per non poter fare altro, non pecca, & perche, benchè fosse rea.
- 5 Il Bogia, che per giustitia uccide vn Malfattore, & si rallegra, pecca, & perche.
- 6 Colui, che ammazza l'inimico, che dà per ammazzarlo fin' in Chiesa, non pecca, ma pecca il Chierico, che ferrasela Chiesa a quello, & perche.
- 7 L'Adulterato, che va per ammazzar l'Adultero con la moglie, & uien ammazato non pecca, & perche, ma pecca l'adultero doppiamente.
- 8 Il Reo condannato a morte, ch'ammazza il Bogia, per salvarsi la uita, pecca, & perche.
- 9 Colui, che si ritroua in qualche pericolo, nè si vuol saluare, ma piu tosto morire, che fuggire, pecca, o muoia, o uiua.
- 10 Vni sforzatamente uolendosi ammazzare, & l'uno per timor di Dio, & di non offendere il prossimo s'astiene, ma prouocato, ammazza quello, non pecca, nè meno e scomunicato, se fosse, Prete, & perche.
- 11 Tre conuati, d'ammazzare alcuno, & l'uno se impente, per la confessione, & il confessore per la saputo del fatto, interuiene finche passa il pericolo, non pecca.
- 12 Colui, che con continuata uolontà effettua un peccato, un sol peccato, commette. Il peccato quante volte se reitera, tante volte si pecca, dopo ch'una uolta, e finito.
- 13 Colui, che e causato da principio ad alcun danno, o peccato, & è effettuato da altri, senz' a sua saputo, pecca, & perche.
- 14 La donna sforzata, & per difesa del suo honore ammazza il fornicario, non pecca, benchè potesse resistere, & perche.



I dimanda: Vno ammazzo un publico Ladro, & Malfattore volontariamente, senza licenza della giustitia per esser tale realmente, se peccò Resp. di sì, & commise homicidio, etiandio, che fosse stato un infidele, perche uccidere senza l'autorità della giustitia, assolutamente non è cosa buona, come dice la Somma Corona, ma farà solo buona in quanto riguardar il ben commune, per castigar li uiciosi ad esemplo de' gli altri. Onde mortalmente peccò, & è fatto homicida, poiche il correger attualmente con pena o morte, appartiene alla giustitia publica, & non alla priuata.

Somma Corona, in 2. par. 6.

3 Si dimanda: Vn Giudice, mentre staua alla finestra, uide vno, che ammazzo un altro, ilquale fatto lo prendere, & costituito, quello negò, ciò hauer fatto, tolendo a prouare, che a quell' hora lui è stato nel tal luogo con gli tali, alquale dicendo il Giudice, lui con i proprij occhi hauerlo uisto a far ciò, & che lui mentisse, ilquale prouando il contrario; nondimeno esso Giudice lo condannò alla morte, se peccò? Resp. di sì, perche un Giudice non deue giudicare, se non per probata, & allegata, costui proua esser stato a quell' hora con li tali nel tal luogo. Onde da lui non deue esser giudicato, ma rimetter il giudicio ad vn' altro Giudice, & se lui sarà chiamato per testimonio, deue deporre la verità, & lasciar, che quell' altro Giudice facci giuditio; Ma quà sarà il dubbio, che quando non gli fosse altro giudice, che egli solo, s' egli deue giudicare? Resp. che deue far giudicar per giudici arbitri, o mandar prigione doue sia giudice.

Del danno fatto nella persona. L'Autore.

1 Si dimanda: Vn Soldato si ritrouò in alcuna guerra giusta, doue ammazzo vn suo nemico

nemico, ch'era dalla parte auersa, delche per l'odio, che gli portaua, molto s'allegro, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, per l'odio, & per la vendetta fatta benchè fosse dalla banda del nemico, che ingiustamente combatteua, & non esser tenuto a restitutione delle armi, quando di quelle l'hauesse spogliato, come dice il Nauarro nel suo commentario resolutorio, se bene l'habbi ucciso, per priuata vendetta.

Sum Coro. de danno in personam.

Nau. c. 15. num. 2.

Idem. num. 21.

L'Autore.

S. Anton. in diff. 1. §. 2. col. 4.

Idem Ant. 3. par. tit. 7. cap. 8. §. 1. col. 2.

Gaet. in dicto ar. 8.

Nau. c. 15. nu. 8.

Glof. in l. vi. vim ff. de iur. iur. c. iure.

4 Si dimanda Vna donna maritata, se ritrouò in letto con suo Marito, ilquale hauendo di lei ombra della sua pudicitia, s'hauea deliberato d'ucciderla, & pose sotto il capezale del letto vn pugnale, della qual cosa, essendosene lei accorta, & veramente essendo inchiauata la porta della camera, non potendo scampare, nè meno li sarebbe giouato il gridare; per non poter esser intesa, & in somma non hauendo alcuno rimedio di poter scampar da tal morte, apparecchiatali dal detto suo marito, se non d'ammazzar lui, con l'istesso pugnale, col quale egli haueua apparecchiato, per ammazzar lei, se peccò? Resp. di no, imperoche non v'era ragion alcuna, per laqual in questo, & in simil forte di casi, per sua difesa, non possi preuenire l'inuatore, & anco ammazzarlo, quando altrimente scampar non possi la sua uita, etiandio, che lei fusse rea, Imperoche non appartiene a lui darli la morte, Perilche chiamerassi più tosto difenditrice della sua uita, che homicidiaria, hauendo ciò fatto, per sua difesa. Ma se in altro modo, se hauesse potuto difendere, senza ammazzarlo, non gli sarebbe stato ciò lecito.

5 Si dimanda: Vno fu sentiato a morte, delche il Bogia se ne allegro, per esser suo nemico, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, & ammazzandolo, peccarà, quando l'ucciderà per quell'odio, & non semplicemente, & assolutamente per la sentenza della giustizia sola, & per esser di quella ministro, poiche l'uccide anco per vendetta priuata, dicendo giustamente esser sentiato a morte. Et questa è la opinione ancora del Nauarro, nel commentario resolutorio, ma però non esser tenuto a restitutione de alcuna cosa.

6 Si dimanda: Vno andò, per ammazzar vn'altro: Costui vedendosi così assaltato, caricò mano alla spada, & se ritirò uerso una Chiesa, che gli era li uicina, & si saluò li alla porta di quella: Il Sagrestano vedendo questo, & dubitando, che non si facesse sangue in quella, andò, & ferrò la porta di detta Chiesa, serando costui di fuori. Perilche l'inimico vedendo costui ferrato di fuori, andò per offenderlo, & quello escluso, ammazzò questo suo nemico, o ueramente detto nemico ammazzò costui; se detto Sagrestano peccò, per hauer ferrato a quello la porta della Chiesa, ouero habbi fatto bene; Resp. che certamente l'intentione di detto Sagrestano è stata buona, ma meglior sarebbe stata, quando non l'hauesse ferrata con hauer permesso, che la Chiesa, più presto fosse restata interditta, che permettere la morte de alcuno di questi; imperoche la Chiesa se haurebbe potuta ribenedire, ma la morte di quelli, o de vno di quelli, non si puote più ricoperare, & quello, che poi è maggior male. Dio sà se quelli, o l'uno d'essi, sia morto disposto, & che non sia morta l'anima insieme col corpo. Et esso sacristano habbia più tosto peccato, che merita to; aneorche la sua intentione sia stata buona, & a fine di bene.

7 Si dimanda: Vno andò per conoscer la moglie di N. onde N. marito di lei, se auuodette di questo adulterio, andò a casa, per ammazzarli acciò il suo honore non sia macchiato, l'Adultero per difendersi ammazzò esso N. marito di essa Donna, con laquale è stato trouato del detto N. suo marito, che ritrouandolo con sua moglie uoleua ucciderlo, se per difendersi, peccò, & commesse homicidio, perche egli deuea pensare, che altro non ne poteua seguir, che la morte, o dell'vno, o dell'altro, essendo ritrouato con sua moglie: Imperoche N. hauea difeso il suo honore, che per altra via non lo poteua difendere, per non poterlo prendere, & darlo in man della giustizia, se non con ammazzarlo, & l'Adultero non poteua fare altro, che amazzar il detto N. per saluar la sua uita, poiche non puote fuggire: Di maniera che questo adulterio non solamente peccò, per hauer usato con quella donna maritata, ma anco è homicida, & si era Chierico, è anco fatto irregolare, per essersi posto a rischio di vna cosa illecita, laquale è stata cagion del homicidio.

8 Si dimanda: Vno fu condannato a morte dalla giustizia, ilqual andò, pensando via, & modo di poter scampar, nè seppe ritrouare altro modo, che d'ammazzar, o ferire il ministro di essa, & così deliberato lo amazzò, se costui peccò, & sia homicidiale, per saluarli la uita?

la uita? Respon. di sì, & mortalmente, & è homicida, perche quando la forza è giusta, la resistenza si fa ingiusta.

9 Si dimanda: Vno se ritrouò in un grandissimo pericolo, ilquale anco poteua schifar-lo, ma dubitandosi di esser tenuto vile, non uolse, anzi per mostrar, che era di grandissimo animo, si determinò deliberatamente di esporri al pericolo, & di lasciargli la uita, o rimaner più presto st'oppiato, che di fuggire, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando poteua far dimeno, nè lo fece; o si pose a pericolo doue, come, o quando non douea, ouero dar notabil danno al prossimo, potendo far di manco, peccò mortalmente, se il di fetto però, della deliberatione, o della consideratione di ciò, non lo scufasse dal peccato mortale.

Scoto in 4. d. 15. q. 3.

Naua. c. 15. nu. 8.

S. Tho. 2. 2. q. 126. ar. 1.

Gaet. ibid.

10 Si dimanda: Erano due nemici ferrati in una stanza, liquali molte uolte si uolsero ammazzar insieme, & cercorno molte occasioni, tempo, & luogo, per ammazzarsi, hora a caso furno stati ferrati in una Camera tutti due, doue erano arme da offendere, & da difendere, & ritrouandosi così ferrati, l'vno, & l'altro pigliorno l'armi per amazzarsi, l'vno contra l'altro, nondimeno uno di essi, mossoda buon zelo, & charità, per timor di Dio; e p' non offendere il prossimo suo, si ritiraua p' non uoler offender quello, ma l'altro a più potere cercaua di ammazzar quello che si ritiraua, & gli dette delle stoccate, & quell'altro se schifaua. Al fine irritato per saluarsi, nè potendo far altro, & uedendo, che in ogni modo, colui il uoleua ammazzare, così prouocato, lo ammazzò, & postpose il timor di Dio, per saluar se medesimo, se costui peccò; Et di più se quello, che restò morto, & lo uccisore, o difensore fosse stato Prete, sia scomunicato, per hauer ucciso quello? Resp. di no, imperoche uedesi, che sforzatamente ha fatto ciò, ne meno sarebbe scomunicato, ma è ben tenuto confessarlene con raccontar detta circostanza; Imperoche, *Vim uim repelere licet, cum moderamine inculpata tutelae.*

L'Autore.

S. Tho. 2. 2. q. 64.

11 Si dimanda: Erano tre persone congiurate insieme, per ammazzar Pietro, & potero l'ordine di ammazzarlo il tal giorno. In questo mezo, uno di quelli se pentì, ne uolse al trimente ritrouarsi a questa congiura nefanda, & subito andò a trouar il suo Padre confessore, & se confessò di questo errore, & anche de gli altri suoi peccati, & promesse ueramente, non ritrouarsi a questo ammazzamento, & confessatosi andò uia, in questo tempo sopragnose Pietro, & il Confessore il conosceua, & sopragnosero ancora gli altri due compagni congiurati, & lo aspetorno al luogo, & alla data occasione, & osservandolo per ammazzarlo; il confessore uide il pericolo di costui, non sapendo quello, si douesse fare, per seruargli la uita, & essendo andato uia, esso penitente, & il confessore non sapendo ciò, che fare per non poterlo in niun modo saluarlo, benchè l'hauesse fatto auuisato. Onde senza riuelar la confessione là intertenne quello, finche fuggite il pericolo, se peccò? Respon. di no, & fece prudentemente. Et così il Reuerendo Teologo, che ha reuisto la presente opera lodò questa mia opinione, dicendo, che si douesse chiamarlo, & intertennerlo fin che fuggisse detto pericolo.

L'Autore.

M. Anto Cancelli, Teologo.

12 Si dimanda: Vno andò, per ammazzar vno altro, & caminò tutto vn giorno, & anco un mese di longo ogni dì, per effettuar questo desiderio, & al fine in capo del mese, l'ammazzò. Quanti peccati costui habbi commesso in questo spazio di tempo? Resp. non hauendo costui in detto dì, o mese, mai interrotta questa sua volontà, hauer solamente commesso un sol peccato: imperoche se bene la opera esteriore non si interpose, ancor che tutto detto tempo, hora pensasse una cosa, & hora un'altra, sopra questo effetto, ch'era per fare, finalmente se risoloue in hauer amazzato costui, dirassi non hauer commesso più d'vn peccato, secondo il Cardinale.

Nau. de cir. constans. 2. peccati, c. 6. nu. 16.

Et in questo modo, intender se deue, quando si dice, che tante uolte si pecca, quante uolte, che se reitera il peccato, quando il peccato, dopò che una uolta è finito, se reitera, o se ne fa un altro simile, si come è la fornicatione, quando è finita, che per opera se reitera. Imperoche tutti gli atti esteriori, & interiori, sono solamente un camino per un sol peccato, benchè sia interrotto, come sono li passi, lo andare, lo apparecchiare il Cauallo, la spada, & simile altre cose con la medesima uolontà, & desiderio in diuerse uolte, parlando, mangiando, dormendo, &c. lequali, considerate da per se, sono molte, & diuerse cose, ma considerate, come camino, & parti del peccato, cò lequali si ha esso peccato a finire, non fanno più che un peccato. Ma se in questo camino, se gl'interponesse, qualche latrocini

In libello 17. resp. 15. in d. prim. num. 48 cum pro causa, de sent. excom.

nio, o fornicatione; o altra sorte di peccato, sarebbono poi molti per l'interpositio di essi. Ma dirò ben questo, peccato esser tanto più graue, quanto più diuturno. Ma se si finisse quella opera esteriore, che allhora egli volse fare & attender ad altri negocij, che nò sono camino per essa opera, & che torni vn'altra volta alla medesima sola mala volontà, o a quella di far altre opere simili esteriori, o di simile all'altra per consequente il suo mal fine faria vn'altro peccato, & farà tenuto confessarli tanti, interropimenti & renouationi quanti egli fece con l'aggiuntione delle assolute male volontà, che hebbe senza hauer effettuato la opera esteriore.

L'Autore.

13 Si dimanda: Dui compagni andauano à Roma, & arriuati nel viaggio in alcuna hostaria, Vno de quali embriacò il suo compagno, per amazzarlo, & togliergli gli danari, & mentre l'embriaco dormiuu, quel suo compagno si pentì volerlo più ammazzare. Et sopragiontoli alcuni fuorusciti, ammazzato detto embriaco, & l'altro fuggèdo, scapolò la vita, & tolse li danari à quello, embriaco. La Giustitia chiamò l'altro compagno, & fu costituito, se deue essere punito? *Resp.* di sì, perche se lui non lo haueffe embriacato, saria fuggito ancor lui, onde saria tenuto alli danni di quello delli danari, & dello interesse dato alla sua famiglia, sotto laquale custodia, si manteneua, & notriua.

Dello homicidio nr. 7.

14 Si dimanda: Vna donna fu da vno molte uolte richiesta, laquale mai volse consentire a quello, per ilche quello si pose al sforzo, per volerla violare, laquale per non poterli difendere altrimenti, lo amazzò in qualonque modo, se sia homicidiaria? *Resp.* di nò, ancorche non fosse tenuta amazzarlo, essendo che ella poteua sopportare con pazienza ogni cosa, & non acconsentire con la volontà. Onde consequentemente, non peccò, nè anco mortalmente.

Dell'vdire della Confessione. Cap. CCCLXX.
Vedi anco Confessione, & Reiteratione della Confessione, con gli adherenti.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che sacramentalmente ode la confessione, non essendo Sacerdote, pecca, & assoluendolo, è fatto irregolare, nè essa confessione, & assoluzione, è valida.
- 2 Il Penitente, che si confessa dal Sacerdote ignorante, o sospeso (suspendedo) pecca, & la confessione è inuálida.

Coro de reite ratione confessionis I. par. cap. 3. Solo 4. sent. dist. 18. q. 4. art. 1.



1 Si dimanda: Vno essendo Diacono, ouero un Re, o vn'Imperatore, o altra persona, che quella fosse, scoltò sacramentalmente la confessione d'un Penitente, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & se per caso l'haueffe assoluto, sarebbe fatto irregolare. Imperoche a' Sacerdoti soli è data questa potestà di assoluere, & legare, allhora, quando Giesu Christo disse: *Accipite Spiritum sanctum, & quorum remiseritis, &c.* Onde assoluendolo, l'assoluzione non è valida, & colui è fatto Sacrilego quando quella riuelasse. Et meritoria anche graue punitione, & la confessione deue esser reiterata al vero, & legitimo sacerdote, per ottenere l'assoluzione vera sacramentale.

L'Autore.

2 Si dimanda: Vn Sacerdote, essendo sospeso, ò ignorante molto crassamente scoltò la confessione de vn Penitente, & esso Penitente ciò sapeua, quello esser ignorante, o sospeso, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & essa confessione, per la sospensione di quello è fatta inuálida, & è tenuto di nuouo riconfessarsi. Et anco per l'ignoranza, per maggior sua sicurtà, per non hauer forsi saputo discernere tra lepra, & lepra, ò per nò hauer saputo forsi fare, & vfare la forma dell'assoluzione si come io sò per scienza, & esperienza di un Prete sul Triuifano, nel tempo della visita Apostolica, dal Vescouo di Parenzo, che mai, io come Vicegerente puoti insegnare à quello di dire: *Ego absoluo te in nomine Patris, & Filij, &c.*

Dell'Vdir mal del Prossimo. Cap. CCCLXXI.

Vedi anco Restitutione della Fama, & dell'Honore. Et Concubinato.

S O M-

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che con attenzione ode dir mal del Prossimo, quando, come, & perche pecca & non pecca.
- 2 Colui, che sente dir mal del prossimo, et può diuertirlo, nè diuerte, pecca, come, e perche.



1 Si dimanda: Vno senti dir male del suo Prossimo, ilquale staua molto attento a sentirlo infamare, se peccò? *Resp.* se mentre si infamaua, o si parlaua di lui, acconsentiu al dir male, o haueffe incitato, o pronocato con cegni, o con parole, acciò più volentieri si parlasse di quello, dirassi di sì, & grauemente, & anco più di colui che di quello, che parlaua, come quello, che era instigatore de esso dir male, o d'essa infamia. Ma se fosse stato a vdire, senza hauer dato occasione dell'infamia, nè meno haueffe impedito, ma dilettrandosi dentro di lui d'intender la sua infamia, peccò mortalmente. Ma se per vna certa curiosità, & leggerezza, senza diltatione, peccò venialmente, quanto quella propria persona, che di quello parlaua. Et se staua a vdire, per saper la infamia di quello, per poterlo poi alla da occasione, rinfiacciarlo, per farlo vergognare, o per vergognarlo, peccò più grauemente di colui, che parlaua ma similmente potendo impedire senza suo pericolo.

Coron. ibid. num. 6.

2 Si dimanda: Vno staua a sentir male, o parlaua del suo prossimo, ilche poteua impedire senza alcun suo pericolo, o infamia, nè diuertir esso infamatore da quella sua cartiua intentione, & parlare, o da colera, o da passione, nè ciò fece, se peccò? *Resp.* di sì, ma similmente poi allhora, quando si fosse ritirato indietro, con certa crassa ignoranza, o negligenza, ouero timore vile, con hauer mostrato di non curarsi della ruina dell'Anima, o corpo di quello, sempre haurà peccato mortalmente, perche fece contra la carità. Ma se si fosse ritirato per alcuna giusta cagione, o perche si uergognasse della persona, come quella, ch'era maggior di lui, o perche remeua di qualche mordace, & dura risposta, o danno, o ingiuria, o infamia, per esser quello molto in colera, ouero perche confidaua, che non haurebbe fatto alcun profitto, volendolo impedire, & simile, per la mala conditione de essa persona, parlante, non peccò, & fece cosa lodabile à partirse, mostrando non piacerli scoltar l'infamia altrui.

Coron. ibid.

S. Tho. 2. 2. q. 73. art. 4.

Dell'Udir della Messa. Cap. CCCLXXII.

Vedi anco Euangelo. Et interdetto al caso. 35. & 36.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che per ragioneuoli rispetti, non può udir Messa, non pecca, & è scusato, & quali siano questi legittimi impedimenti, & persone, che non sono tenute.
- 2 Le Donne maritate, & che hanno cura di casa, come non siano tenute à udir Messa, & perche.
- 3 La donna, che per povertà, non si può vestir, secondo il suo grado, e scusata d'udir Messa, & quali.
- 4 Coloro, che integramente non odono la Messa, peccano, come, quando, & perche. La Messa, doue dal Christiano sia tenuto udirla, & perche.
- 5 Colui, che non ode la Messa corrente in quel giorno festiuo, non pecca.
- 6 Colui, che per dispreggio de alcuno, non ode Messa nella sua Parochia, pecca, nè soddisfa al precepto, & perche. Il Christiano, che non ode Messa nella sua Chiesa, per dispreggio del Parocho, pecca, & deue essere scacciato da quella Chiesa, doue l'ode, & perche.
- 7 Colui, che ode la Messa d'un publico Concubinario, ò fornicario, pecca, quando, et perche. Colui, che fa dir Messa, o usare altro sacramento, ò atto, dal Sacerdote concubinario o fornicario, pecca, & perche.
- 8 Colui, che sa, il Sacerdote essere in stato di perdita, & in continuo peccato, & ode, o fece dir Messa a quello, pecca grauemente. Colui, che vuol far dir Messa, a chi la deue far dire, & la diligenza, che deue usare in farla dire.

P p 2

- La dire, a chi, & perche.
- 9 Il Sacerdote Concubinario, che in la sua morte, tiene la concubina in casa, & si fa seruire morendo, non si deue sepellire in sacro, & perche.
 - 10 Il Christiano, non è tenuto la Festa udir piu d'una Messa, per obliquo, & perche.
Colui, che il giorno di Natale ode una sol Messa, & non tutte, tre, non pecca, quando & perche.
Coloro, che per qualche ragione uole causa non sanno la Festa a Messa, & dopo di snare uanno a far usite, o altri suoi soliti, & ofucende, peccano, nè sono scusati dal peccato, & perche.
 - 11 Preti, o Frati, che non odono Messa la Festa, peccano grauemete, quando, & perche.
 - 11 Colui, che per negligenza i giorni Feriali, non ode Messa, pecca, e perche.
 - 12 Coloro, che odono Messa, per quelli, che non sono membri di Christo, non sodisfa al precetto, & perche.
 - 13 Colui, che non scola la Messa la Festa, tutta integra, quando pecca mortalmente.
Colui, che non uà in principio della Messa, quando, & come non pecca, & perche.
Colui, che ode la Messa dimidiata da piu Sacerdoti, che faect una Messa, non pecca, & sodisfa, come quando, & perche.
 - 14 Il Prelato, che astrengi i Parochiani a douer udir Messa, nelle Parochie, nè si ode, non peccano, benchè fosse con scommunicato, & perche.
 - 15 Colui, che per qualche pericolo accidentale, non uà ascoltare Messa la Festa, non pecca, & perche. Et quali siano quelli pericoli, & impedimenti.
 - 16 Colui, che per povertà non uà a Messa, è scusato dal peccato, & perche.
 - 17 Colui, che per far viaggio, non può udir Messa, quando, come, & perche sia scusato dal peccato.
 - 18 La Vedoua, & la Donna Donzella, quando, come, doue, & perche sia scusata d'udir Messa, & quando no.
 - 19 A chi sia permesso non udir Messa, per la lontananza della Chiesa, & perche.
Il scommunicato, è scusato de udir Messa, benchè se hauesse potuto farsi assoluere, & perche.
 - 20 Colui, che per giusta cagione, non può udir Messa, come, & quando sia tenuto far qualche altra oratione, & perche.
 - 21 Colui, che sta a Messa con la mente astratta, e ciuetta, hor quà hor là, o ragiona, pecca, nè sodisfa al precetto, e perche.
 - 22 Il Sacerdote, che in di festiuo dice Messa uot uà, merita gra riprensione, come, & perche.
 - 23 Il Christiano, come sia tenuto udir piu di una Messa la Festa, & perche.
 - 24 Coloro, che per precetto, odono Messa la Festa, & mentre si dice, quelli d'icoma la Corona, o altre orationi, peccano, come, quando, & perche.
La Messa, come, dal Christiano, per precetto, sia tenuto udirla, & quando deue dire la Corona, o altre orationi, e perche.

Armilla de Messa. num. 29. 30. 31.



Si dimanda: Vno ilquale per legitima causa, era impedito di poter udir Messa, se sia scusato dal peccato mortale? Resp. che, essendo di precetto di Santa Chiesa, che ogni huomo adulto, o che habbia l'uso del libero arbitrio, sia tenuto udir Messa, ogni Festa comandata, sotto pena di peccato mortale, potendo: se sia impedito, per ragioneuoli rispetti, impedimenti, o gran necessitá, dirassi di sí, che sarà scusato. Et però gli scommunicati, gli interdetti, & quelli, che legitimamente sono impediti. Come quelli ch'hanno la cura, & custodia de vn infermo, aggrauato, & di fanciulli. Vn infermo cò pericolo di peggiorare; Quelli, che hanno gráde, & importante faceda, che per modo alcuno nõ la potessero lasciare, nè rimettere. Gli officiali, dati, & posti in guardia, i Castellani, i Seruitori, quando i Padroni non uolessero, liquali non deueno mai ritenerli per questa cagione, se non per occasione uigentissima, i Signori, & loro Consighieri, essendo occupati per cause ugenti. Le figliuole da maritare, quando però restassero per còsuetudine honesta, o per qualche pericolo honesto, essendoli prohibito da loro genitori, o parenti, le uedue, che per alcuni giorni, o mesi, non escono di casa, per honesta consuetudine, ma non per mesi. Le Maritate, che restassero, per qualche scandolo, o sospitione pericolosa de' loro

de' loro mariti, ouero per qualche altro disturbo ragioneuole della sua famiglia, & simili, & tutti quelli, che non restassero de udirla, per negligenza crassa, o per dispreggio, & simili.

2 Si dimanda: Vna Donna maritata, o donna di famiglia; che era obligata à gouernare suo Marito, o li suoi Figliuoli, ò altre persone alla sua cura pertinenti, alle quali faceva bisogno preparare, & fare da diuare, & gouernare la lor casa, se siano tenute andare à Messa? Resp. di nõ, quando per crassa negligenza (dico) non restassero, ouero essendo il loro mariti scandolosi, & impatienti, che come non trouano à certo lor tempo capriccioso, da diuare, gridano, & bestemiano, et andio, che quelli gli dessero licenza, dopo per esser così humoristi, benchè quelle à tempo hauessero preparato, conoscendo quelli esser così di bestial natura, & instabili, non faranno tenute, per schiuar, che quelli, non bestemino.

Armil. ibid.

3 Si dimanda: Vna era tanto pouera, che per non poterli vestire honestamente di poter còparire fra le altre, così còuenientemete, nõ andaua molte uolte à Messa, se peccò? Resp. di nõ, massimamete quelle, che per il tempo passato, erano in stato di buona fortuna, & che al presente, per non esser uista da certe sue pati, & uguali, restasse, la quale ragioneuolmente sarà scusata d'udir la. Ma non ogni poueretta fila lana, plebea, o mendicante.

Armil. ibid.

4 Si dimanda: Erano alcuni, che non udiuano tutta la Messa integramente, se peccano? Resp. di sí, quando questo per vn mal uso facessero, ò per negligenza non curata, ò per andar dietro à qualche Donna, & simili, imperoche per precetto, deuesi udir tutta integramente la Messa, per infin' alla Beneditione, Et quando qualche poco non se ne hauesse potuta intendere, per questo non si peccaria, quando non restò per negligenza, o per dispreggio, essendo, che il poco sia tenuto per niente. Et la Messa si può udir in ogni luogo, doue più gli aggraderà, o farà commodo.

Armil. ibid.

5 Si dimanda: Vno uddendo Messa in giorno di Festa, per precetto di Santa Chiesa, vdi una Messa uctina, & non quella, che doueua udir, secondo il Santo che correua l'ufficio, se sodisface senza peccato? Resp. di sí, secondo l'Armilla, benchè alcuni Dottori tengano di nõ, laquale opinione a me non piace, essendo che la legge non parla della necessitá della Messa propria, ma della congruitá, onde diremo non esser obligato udir la. Et se per auuentura alcuna legge si trouasse, ò consuetudine, è arrogata.

Ibid. nu. 32. & Panor. & Arch. Flor. in d. c. Missas, & c. quidã.

6 Si dimanda: Vno restaua d'andar à Messa, nella sua propria Parochia, per dispreggio del suo Parochiano, o della sua Parochia, se peccò? Resp. di sí, perche fa contra la legge commune, d'udir la Messa nella sua propria Parochia, massimamente la Festa, nè sodisfa a esso precetto, uddendola in altra Chiesa, o da altro Parochiano, quãdo ciò fece per similia causa, per far dispetto al suo Parochiano, o per dispreggio di quello. Anzi quando questa cosa fosse manifesta à quell'altro Parochiano di altra Chiesa, lo deue scacciare, & rimandarlo al suo proprio Parochiano, finche durasse detto dispetto. Et quando l'ammettesse alla sua Chiesa, & da quello riceuesse alcuna offerta, faria tenuto alla restititione di detta offerta al detto proprio Parochiano. Laquale cosa à me pare dura, essendo, che'l Concilio Tridentino nõ faccia alcuna mentione di questo fatto. Pure io mi rimetto, poiche alle uolte genera odio di vedere, per certi giorni, che nõ si vorria.

Naua. c. 21. nu. 6. & 7. Nota bene questo caso.

L'Autore.

7 Si dimanda: Vno o molti udiua la Messa d'un Sacerdote, ilquale era publico concubinario, o fornicario, o adultero, se peccò? Resp. di sí, & mortalmente, quando ciò probabilmete sapesse, essendo che lui è fatto, come causa cagioneuole di far commetter male, & per legge diuina, è peccato mortale il dar cagione al Sacerdote, che probabilmente si sa essere in peccato mortale; Onde uddendola, o facendola a quello celebrare, o essercitare alcuno altro atto pertinente al suo ordine, nel quale egli probabilmente sapeua, che peccarebbe mortalmente, lui non sarebbe scusato dal peccato, poiche dico, è fatto causa ragioneuole di far commettere male, & questi tali deuesi fuggire, come la peste, quando sia (dico) notorio, perche del secreto, Dio maggior castigo li darà.

Naua. c. 25 nu. 78. 79 & 80.

8 Si dimanda: Vno sapeua, o doueua sapere, che'l tale Sacerdote era in stato di dannatione, & staua del continuo in peccato mortale, di concubinato, o ufurario, o d'altro peccato, & credeua anco, che fosse per dimorargli gran tempo, n'era per pentirsi, se costui facedoli dire, o uddendo la Messa, di questo Sacerdote, peccò? Resp. di sí, & mortalmente, come quello, che l'indusse a douerla dire, o per la mercede, che gli dette, o per

Nau. ibid.

l'elemosina quotidiana, ma se non gli dette elemosina, sarà altrimenti. Onde la più sicura sarà questa, non fargliela dire altrimenti, & se pur lui è solito far dire alcune Messe (come ogni fidel Chiristiano, che può, è tenuto) deuesi sforzare, & usar diligenza di trouare qualche da bene Sacerdote, & a quello farla dire, & per questa via, o mezo leuarla occasione a quel Sacerdote cattiuo, o con cubinario acciò si emendi, & si rimuoua dal peccato. Imperoche si può incorrere in peccato di commandare à vn Sacerdote il dirla, & à vn'altro no, benchè la Messa, *Ex opere operato*, tanto valerà quella, che sarà detta da vn cattiuo Sacerdote, quanto quella, che sarà detta da vn buon Sacerdote. Ma, *Ex opere operante*, opererà più quella del buono, che quella de vn cattiuo. Et acciò io sia inteso da tutti, dirò per similitudine; Vn Signore di honore si muouerà più di gratificare vn'huomo da bene, che vn tristo, così Dio più facilmente se inchina à esaudire vn da bene Sacerdote, che vn tristo. Ma quando poi non si conoscesse, che'l tal Sacerdote fosse vn tristo, per legge positua, sarà scusato dal peccato, poiche l'ignoranza lo scusa. Nè a questo il Confessore farà tenuto a dirgli, non vditte la Messa del tal Sacerdote, perche faria molto indiscreto.

9 Si dimanda: Vno era Sacerdote ilquale teneua publicamente la sua concubina in casa con laquale n'hebbe anco figliuoli, & si ammalò à morte, alquale l'Amica gli teneua la candela, & tanto liberamente, che non si vergognaua de' ciu conftanti, se questo tale Sacerdote deuesi sepellire in sacra to? *Resp.* di no, quando così notoriamente morisse, alla presenza della sua Amica. Per tanto dunque, questo caso sia da tutti notato, che per l'udir della Messa di questi tali, quasi più presto si demerita, come quelli, che sono scomunicati, & stanno continuamente in scomunica, benchè non fossero denuntiati, & dichiarati. Onde molto deuesi auuertire, quando si fa dire vna Messa, di non farla dire, nè à scomunicati publici, nè secreti, nè a chi fosse sospeso, o interdetto notoriamente, massimamente à quelli, che hauessero posto le mani, o fatto mettere nel sangue Sacerdotale, o Clericale, o Religioso, & che siano concubinari notati, o probabilmente, per publici tenuti.

10 Si dimanda: Vn Christiano vdiua la Festa più d'vna Messa, se per precetto della Santa Chiesa sia tenuto? *Resp.* di no, etiandio, che fosse il dì di Natale, nel quale sene dicono tre; Vno che ne ascoltaffe vna sola, per questo non pecca, & sodisfa al precetto della Chiesa, benchè ascoltandole tutte tre, (potendo) molto merito hanno; Ma che diremo di quelli, che la festa alle volte non ne ascoltano alcuna, o per scufa di veste, o per hauer pouertà, o per hauer nozze in casa, o per hauer lutto di morto, & simile? Et dopò desinare vanno ad alcune recreationi, o à visitar parenti, & simili? Dirassi, che que sti peccano mortalmente, nè sono scusati da esso peccato, poiche si vergognano vdir la parola di Dio, nè lasciano i solazzi.

Ma notasi ben questo, ch'è di maggior forsi importanza, di tanti Chierici, & Religiosi, che non odono la Messa la Festa: parendoli hauer sodisfatto al precetto della Chiesa, che obliga tutti, la Festa ad vdir Messa, & non obliga i secolari soli, sotto pena di peccato mortale, si come si legge in quel Capitolo, che dice; *Missus die Dominico secularibus totas audire specialiter ordine precipimus ista, vi, &c.* Imperoche se bene dice, *secularibus*, intendesi, che per questo non escludono i Preti, & i Frati, che anco loro non siano obbligati a questo precetto, quando da quelli però non si celebrasse, non sono nominati; però che essendo loro tenuti à maggior cosa, si presuppone, che s'intendano ancora in questo, si come ben dice l'Archidiacono, & gli altri Dottori insieme; di maniera che da questo precetto della Messa, niuno escluso sia, di qual'ordine, stato, o grado si voglia, le altre minutie, di chi particolarmente non siano tenuti le lascio à gli altri sommisti.

11 Si dimanda: Vno per negligenza lasciò udire Messa i giorni feriali, dicendo, non esser tenuto udirla, per non esser di precetto, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, imperoche potèdo niuno per negligenza, deue lasciar quelle cose, che sono necessarie alla salute propria, & anco proximale, & se ciò si facesse con dispregio, tanto più graue farebbe, non solamente l'udir della Messa, ma la predica i diuini officij, & altre diuotioni ordinate da Prelati, & superiori senza peccato & simile: ma se ciò lasciasse per esser poco diuoto, & per poco spirito, o per attendere ad altre cose temporali, sarà veniale.

12 Si dimanda: Vno udiua Messa, per quelli, che non erano membri di Giesu Christo,

Armit. ibid.

Gabr. in 4. dist. 13. q. 1. dub 4. Rosella. uerbo clerici. 3. §. 2.

Nau. ibid. Gabr. & Rosella. ibi.

Notasi bene à Sacerdote.

Naua. c. 21. nu. 1. Sum. Coro. de recitatione officij.

Archid.

Coro. de accidia. 1. p. c.

come faria generalmente per tutti li viuì, & morti, se sodisface al precetto della legge? *Resp.* di no, percioche la principale intentione è di sodisfare al precetto di S. Chiesa, & in quella pregare solamente per quelli, che sono in carità, si come ben dice l'Armilla, in ver. Missa, per uiui, & morti, che siano, dico in carità, perche ad altri non gioua per quelli, che sono in gloria, si celebra la Messa per l'honor loro, & per conforto de' viuì, & agiuto di quelli, che sono in purgatorio.

13 Si dimanda: Vno andaua a scoltar Messa, ma non' la scoltaua tutta integralmente massimè la festa ch'è di precetto, & è tenuto, se peccò? *Respond.* di sì, & mortalmente, quando malitiosamente l'habbi fatto. Ma se per semplicità, arriuasce al principio della Epistola, non peccerà se non uezialmente, perche il poco si reputa per niente; Et così quando per qualche gran negozio si partisse, doppo che il Sacerdote, se è communicato, senza scoltar l'ultime orationi: Ma se uno scoltasse la Messa, inanti che fosse incominciato l'Euangelio, o se ne andasse inanti si comunicasse, peccarbbe mortalmente. Et è ancora openione di molti Dottori, che uno che offeriasse questo precetto, cioè de vdir la metà della Messa de vn Sacerdote fin alla leuatione, & l'altra metà dalla leuatione da un'altro Sacerdote fino alla fine non peccare, & offeruare il precetto della Chiesa. Benchè dirassi colui, che andasse dopò l'Epistola, o dopò l'Euangelio, & li legge, o si gli fa leggere poi finita la Messa sodisfa al precetto di quanto è tenuto. Ma colui che per cattiuo costume si partisse, inanti che finisse la Messa, peccaria, & non sodisfaria al precetto.

14 Si dimanda: Vn Vescono publicò una scomunica, che ciascuno douesse vdir Messa, & la predica le feste nelle lor parochie? Vno non l'obedi, & andò doue piu gli diletraua, o aggradiua, se sia incorso in scomunica? *Resp.* di no, perche questa scomunica non l'obliga, essèndo che sia costume uniuersale di S. Chiesa, che si possi udir la Messa, & la predica, doue si vuole; Et il costume non solamente non può atterrar la legge, ma interpretarla, & ordinare anco nuoua legge, onde questa legge, & costume non si può lenare, se non da un sopra Soperiore, che è il Papa, perliche quella scomunica del Vescono appare ingiusta, & il Vescono peccaria mortalmente, perche fa conira una legge stabilita dall'uso, ne il Concilio di Trento dice il contrario.

15 Si dimanda: Se vno sia scusato dal peccato di non andare a vdir la Messa, per qualche legitimo impedimento? *Resp.* di sì, & dirassi esser legitimo impedimento quello, quando gli andasse con pericolo della uita, o dell'honore, ò della roba come se uno temesse per le molte inimicizie, che ha, di non essere ammazzato, ouero quando la donna, laquale è sollecitata da qualch'uno del suo honore, ouero quando uno si ritrouasse hauer roba ne' campi, o in altro luogo, che per la pioggia, che sopraffà non gli andasse di male, o che non gli fosse robbata, per non hauer la cosa sicura, & uedesse qualche sorte di prattica, che gli vuole innolare la sua roba. Et colui, che per sola negligenza lascia di scoltar Messa la festa, pecca mortalmente.

16 Si dimanda: Vno, che era comodo, & soleua andare ben uestito per il grado, & stato, nelquale si ritrouaua ilquale uenuto in pouertà, tutto uendette, o impegnò quelle, per non ritrouarsi ueste, o cappa da uscìr fuori, & di poter comparire da par suo fra gli altri, onde restò d'andare a Messa, se sia scusato dal peccato? *Resp.* di sì, che è scusato, nè pecca, imperoche per esser discaduto del suo stato, si uergogna. Et forsi darebbe scandolo. Ma deue far qualche sorte d'orationi particolari, & chiamarsi in colpa de' suoi peccati, & altre simil sorte di buone opere.

17 Si dimanda: Vno doueua far uaggio, se sia scusato dall'udir Messa, se peccò? *Resp.* quando la potèsse udir, meritarebbe, ma quando restasse per hauer buona compagnia, nel uaggio, & che per udir Messa la perdesse; perliche a lui per qualche suo rispetto tornarebbe di scomodo grandissimo, ouer pericoloso, in questo caso, è per scusato dall'udir quella. Ma altrimenti no, benchè gli bisognasse aspettare due, o tre hore, per udir quella, è obligato. E scusato ancora dall'udir quella, che stà alla cura di qualche infermo, se non fosse però, che commodamente, & senza danno, o pericolo di quello la possa udir. Et così anco una moglie, quando che'l marito gli proibisce, ue uolesse, che andasse a Messa, non pecca.

18 Si dimanda: Vna vedoua non scoltaua Messa le feste, se peccò, & se sia scusato dall'udir

Armi. 38. o. usum, de cōsec. dist. 1. Et s. Tho. 3. p. q. 79. art. 6. ad 2.

Medi. li. 1. c. 14 §. 40. Naua. c. 21. nu. 2. 3. 4. 5. Maior in 4. d. 45. q. 2. Solo. Margarita confessionum Sum. Corom. de recitatione officij.

Medi. li. 1. c. 14 §. 40.

Naua. c. 21. nu. 6. 7.

Medi. li. 1. c. 14 §. 40. Naua. c. 21. nu. 1. Silu. in uerbo. Missa. 2. q. 2.

Medi. lib. 1. c. 14 §. 40.

Medi. li. 1. c. 14 §. 40.

Medi. ibid.

Naua. c. 21.
num. 10.

Silva. Missi.
2. q. 2.
Ange. feria.
§. 4. 2.

Medi. bid.
Naua. c. 21.
num. 3. 4.

In 3. d. 9. et
17. q. 5. et
arg. uer. fe-
ria. §. 46. ca.
2. l. num. 8. et
in c. quando,
notab. 3. nu.
I. de consec.
d. 1.

Naua. c. 13.
num. 17. et c.
21. num. 8.
An. Misas,
de conse. d. 1.
Gaet. feria,
§. 4.

Naua. c. 21.
num. 7.
S. Anto. 1. p.
tit. 9. c. 10. §.
1.
Rosel. uer.
Missi. §. 14.

Naua. c. 21.
num. 3. 4. 5. 6.
7.

Udir quella, per esser vedoua, ouer donzella? *Respon.* di sì, quando fosse così l'uso della Terra, & che per il suo andare a Messa, potesse apportargli qualche dishonore, ouero che fosse sollecitata da qualcuno, si come hauemo già detto di sopra. Et l'istesso dirassi delle Figliuole, Donzelle, & delle Madri, che non le menano a Messa, per esser così l'uso della Terra, & per esser così l'uso di lasciar dette Figliuole in casa, fin' a una certa età. Ma haime, che ardirò dire, che osservano l'uso della Terra, di non menarle a Messa, ma le menarano poi a uedere le Caccie de' Torri, i Torniamenti, Comedie, & simile altre cattive usanze: onde dirò, che si come le menano a queste sorte di Feste mondane, pericolose, & uitiose, così le deuebbono menare a Messa le feste, nè lasciarle fare alcune opere cattive, mentre stanno a Messa, si come molte uolte molte fanno, & esse Madri le sopportano, per ilche se quelle fanno male, le Madri, & Padri alle uolte nè sono colpeuoli. Ma se non le lasciano andare a Messa, esse sono scusate, ma non già i Padri, & le Madri, che le impediscono, permettendoli poi altri spassi.

19 Si dimanda: Vno che staua di lontano dalla Chiesa, se sia scuso dall'udire della Messa? *Resp.* di sì, & a certe persone particolarmente, lequali non sono use a patir certe forte di di scomodi, ma non sono scuse di non andare nelle chiese ordinarie, che allhora sono obligate. E scusato ancora colui, che è scomunicato, se bene hauesse potuto dimandar l'assoluzione, & non l'ha dimandata, non è obligato a udir Messa, finche non è assoluto. Ma non farà scusato uno che sia interdetto, hauendo priuilegio di poterla udire, eccetto se non fosse in qualche luogo lontano, ma non nelle chiese ordinarie.

20 Si dimanda: Vno per giusta cagione, non poteua udir Messa la Festa, secondo il precetto di S. Chiesa, se sia tenuto fare alcun' altro bene, o di fare, o dire alcuna oratione mentale, per riuere Dio, cò esso, come Signore, & Creator suo, essendo che ogni Christiano sia tenuto di orare in qualche tempo, sotto pena di peccato mortale; per legge diuina, ilche si deue intendere li giorni festiui, quando non si ode Messa? *Resp.* secondo Scoto di sì, eccetto, che non gli fosse qualche giusto, & ragioneuole impedimento, essendo che come dice il Nauarro, il giusto impedimento disobligà dal precetto d'udire la Messa, nè meno questo precetto di honorare Dio, si commanda, che amiamo, & honoriamo Dio più in giorno di Festa, che in altri giorni, ancor che l' fine, che in esso si prende, come dice Adriano, & esso Nauarro sia questo.

21 Si dimanda: Vno lasciò de udir la Messa, ne' giorni di festa; oueramente poniamo, che la hauesse udita, ma sempre stette con la mente astratta, uolontariamente a pensare in altre cose, lequali non si compatiscono con l'attenzione, che si deue tenere in udire quella, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Imperoche lo scoltar della Messa, con mediocre attenzione, & il giorno della Festa, è di precetto, per ilche, chi non scolta (potendo) pecca, & chi l'ascolta senza attenzione (si come da molti si fa) pecca, imperoche gli entra da una orecchia, & dall'altra gli esce, nè sà quando si parte di Chiesa, quello, che il Sacerdote habbia detto, nè fatto. Et l'istesso dirassi di colui, che dorme, o si occupa in altre cose esteriori, & in altri pensieri impertinenti all'ordine della Messa, o in ragionamenti, o ciuctamenti, & simili.

22 Si dimanda: Vn Sacerdote in dì di festa diceua una Messa uotiuà, & lasciaua quella del Santo, se peccò? *Resp.* di no, ma è ueramente degno di molta riprensione, che ne i giorni di festa lasciar il dir la Messa di essa festa corente, à richiesta de' secolari, per dirne una altra particolare, & forsi molte uolte per auidità istessa del danaro dato in publico, o priuato, & questo sia detto, quando senza scandolo, & senza mancare all'obbligo del beneficio loro, o capellania, & di colui, che gli la fa dire, puo far questo; altrimenti no. Per ilche siano auuertiti alcuni Sacerdoti che cercano di compiacere, perche se bene non peccano mortalmente, non sono però degni di lode, ma dico di riprensione.

23 Si dimanda: Vno uidiua, più d'una Messa la festa, se sia tenuto? *Resp.* di no, che non è obligato udirne più d'una per legge commune, nè anco il dì di Natale, nelquale si dicono tre Messe; eccetto che non fosse per uoto fatto, o per penitenza impostagli, o per statuto, o per patto particolare, o per sua diuotione. Ma dirassi bene, che chi più bene fa, più premio merita: Ma per l'obbligo di precetto, non è tenuto scoltarne più d'una in dì di festa. Et ne i giorni feriali, per precetto non è tenuto.

24 Si dimanda: Essendo, che per precetto di coloro, che non scoltano Messa la festa pechiuo

chino mortalmente, se quelli, che per loro diuotione, allequali egli non erano obligati, dicessero alcune loro orationi, o i sette Salmi, l'ufficio della Madonna, o altre orationi de i Santi, o per uoto obligati, o per penitenza impostagli, & tanto attesero a queste, che non hanno atteso bastantemente a udir la Messa, che deue per precetto, se peccano? *Resp.* di sì, & mortalmente. Imperoche questo è uero, colui, che nell'istesso tempo ode la Messa, al laquale è obligato di precetto, & dice anco alcune sue orationi, o corona, o altro che sia in qualouque modo, intendendo però sempre di quelli, che solamete occupano l'intelletto tanto in una cosa, che la sciano di stare attento nell'altra. Imperoche & l'uno & l'altro si può fare, bastando esser presente al Sacerdote, ilquale parla & prega Dio per tutti, attendendo però sempre acciò, che esso dice, & non occuparsi studiosamente in pensare in imaginare, in dire, o in far cosa, che all'udienza della Messa repugni. Ilche allhora maggiormente suole procedere, quando alcuno si occupa in dire le cose sopradette. Ma può ben dirle allhora quando il Sacerdote legge basso, o secreto, o perche si ritruoua lontano dalla audienza del Sacerdote, o perche l'ascoltante sia sordo, o per altri simili rispetti. Per ilche dirassi uno non stare attento ad altro, che a una sol cosa, di quello, che esso è obligato fare, & non alle altre. Onde colui non sodisfa, se non a quello, a che è uolto con l'attenzione necessaria, se è con l'attenzione uolto all'udire della Messa, & dice le sue orationi sodisfa alla Messa, & non allo recitar delle orationi, se è uolto con le attentione alle orationi, & non all'udire della Messa, sodisfa allo recitar delle orationi, & non al precetto con lo dir della Messa. Et se a niuna di quelle cose tenesse l'attenzione necessaria, a niuna sodisfarebbe. Perche, *In uanum os laborat, si cor non orat.* Per tanto ogni Christiano, quando ua a udir Messa, deue andare con principale intètionè di sodisfare al precetto di S. Chiesa, con sforzo di udir la parola diuina, che dal Sacerdote si legge, anzi (dirò) con breuità si predica, & essequirla con esserto, & mentre il Sacerdote, secretamente legge; allhora il Christiano deue dire le sue orationi diuotamente.

Del vedere. Cap. CCCLXXIII.

S O M M A R I O.

1 Colui, che si diletta ueder il suo corpo nudo, come, quando, & perche pecca.

1. **NS** I dimanda: Vno si dilettaua ueder le sue carne nude, perche ne pigliaua certo piacere, e godimento, per uederli esser così ben formato, o bello, e polito, se peccò? *Resp.* non esser dubbio, che peccò, quando ciò habbi fatto per qualche fin cattiuo carnale, è mortalmente, & anche quando la diletatione, o godimento fosse tale, che potesse incorrere a qualche pericolo carnale di pollutione, di sensualità, o che fosse uisto da qualche sia, o di toccamenti carnali, e lasciuati. Et etiandio, che spesso questo faceffe semplicemente, ma frequentemente per l'esporsi a pericolo di qualche peccato di corrottione, o d'effettuare con altra persona.

E' Autore.

Del uedere, o comprare all'incanto. Cap. CCCLXXIII.
Vedi contratti ingiusti, comprare, & uendere. Et mercantia.

Del uedere in credenza. Cap. CCCLXXV.
Vedi dare in credenza.

Della vendetta. Cap. CCCLXXVI.
Vedi anco, Odio, Ira, Homicidio; & Vccisione.

S O M M A R I O.

1 Colui, che desidera uendetta contra il suo prosimo, come, & perche non si pecca, & quando si pecca.

2 Colui, che riceme ingiuria dal prosimo, come pecca, & quando non pecca.

Vendetta

Armi. della
vendetta.

Vendetta, altro non è, che vna certa attione d'vno, ch'habbia auctorità sopra di colui, che è, che si desidera che sia punito, Et è di due sorte, quando si fa dal Giudice, secondo la legge, & con buona intentione è buona, per che procede dalla virtù, & l'altra è da persona priuata, & è illecita, quando l'atto è illecito.

I Si dimanda: Vno desidera vendetta contra il suo prossimo, se peccò? *Resp.* Certamente l'atto del vendicarsi è atto illecito, eccetto che non si facesse, o non si desiderasse per la diffensione, & con moderanza, si come detto hauemo nel c. dell' Homicidio. Et de sopra nel titolo. Ma quanto al desiderare vendetta, non è peccato mortale, quando però il desiderio sia de vna giusta punitione de' cattiuu, essendo che questo desiderio, altro non sia, che vn desiderar giustitia, quando non si desidera con odio, o per satiare; & sfogare l'animo suo. Ma quando sia solo per correctione d'esso delinquente, o perche gli altri temano, o per il bene della pace, & simili, non è peccato mortale.

Armi. ibid.
23. q. 4. Giu-
lisarius. ca.
Tu bonus to-
lera. 27. q. 4
S. Agost. su-
per psal. E-
saudi Deus.

2 Si dimanda: Vno fece alcuna cosa al suo prossimo, per ilche quello cercava vendicarsi in qualonque modo, se peccò? *Resp.* purchè non sia fatta la vendetta in dispreggio di Dio, si come fece Siluerio Papa, che scomunicò tutti coloro, che l'haueuano bandito, ouero che non tornasse in scandolo, & detrimento delle anime, all'hora sarebbe lecito, perche non si fa contra la carità. Ma sopportando poi le ingiurie, & offese, è cosa lodeuole sopportare patientemente. Essendo che i tristi siano permessi da Dio, per esercizio di buoni, come dice esso Dottor *S. omnis malus aut ideo uiuit, ut corrigatur, aut ideo uiuit, ut per eum bonus exerceatur.*

Del Veneno.

Cap. CCLXXVII.

S O M M A R I O.

- I** Colui, che per guarire d'alcuna infermità, per consiglio piglia il ueneno, pecca, & perche.
Colui, che consiglia alcuno, o douer pigliar ueneno, pecca, & è fatto homicida, benchè per salute, & semplicemente hauesse consigliato.
Colui, che uende ueneno, quando, & come pecca, perche, & a chi.

De rest. dere-
bus pro mer-
cacione ac-
quisitis. q. 31I. quod sape
§. 1. de con-
trah. emp.

Si dimanda: Vno ritrouandosi hauer una certa infermità, della quale fù consigliato da huomeni periti, non poter guarire, se non pigliaua la tal beuanda, o cibo con alquanto ueneno, ilche per ricoperare la sanità, lo pigliò, & morse, se peccò? *Resp.* col Medina di sì, essendo che sia cosa manifesta, & chiara, quelle a niuna cosa esser ragioneuole, & sempre esser per niciofo all' vsò humano, si come chiaramente s'ha per il testo ciuile, che dice *Quod flagio se rei, qua nullo modo per additionem alterius rei, potest esse utilis usui, humano, sic nec emptio, nec mandatum, nec societas potest.* Di maniera, che diremo non solamente costui hauer peccato, per hauerlo comprato, dopò vfatolo, ma anco hauer peccato colui, che gli le ha uenduto, & anco molto piu coloro, che detto consiglio, gli hanno dato, & son fatti homicidarij, nè dereno essere assoluti, se prima non sodisfaranno alla parte lesa di coloro, che sono restati heredi de esso defonto, circa il viuere, o altra sorte di danno. Della qual cosa scriuendo S. Agostino *ad publicolam.* Dice *Absit, uita, qua propter bonum, ac licitum facimus, aut habemus, si aliquod per hoc, prater nostram uoluntatem, cuiquam malum acciderit, nobis i pps impuientur.* Et particolarmente esso uenditore peccò grauissimamente, quando habbia hauuta qualche cognitione, o sospitione di quello, che douesse vfarlo in male, ma non hauendo sospitione alcuna del male loccesso la colpa sia tutta data a essi Consultori, & a esso Compratore, & Infermo.

Della Vergogna.

Cap. CCLXXVIII.

Vedi Erubescenza.

Del uestir Pomposo.

Cap. CCLXXIX.

Vedi anco Vanagloria. Ambitione. Adornamento di donne.

S O M M A R I O.

- 1** Il uestire, e cosa lodabile, & quando, & come sia peccato, & perche.
2 Colui, che ueste, & ha ornato da innamorato, come, & perche pecca.
3 Colui, che ad altro non pensa, ne attende, fuor che al uestire, & all' ornarsi, pecca.
4 Colui, che pone troppo studio, o diligenza nel uestire, pecca, & perche.
5 Colui, che si ueste, o s'orna con habiti indecenti, come, & perche pecca.
6 La donna, che troppo si liscia, o ueste, come, & perche pecca.
7 La donna, che porta anelli, & altre gioie, o ueste non conuenienti a lei, pecca.
8 La donna, che si adorna cauamente per piacere al mondo, pecca.
9 La donna, che porta capelli posticci, o su altra cosa, come, quando pecca, & perche.

Dell'orna-
mento. nu. 1
2. & 3.

L vestire è l'ornamento, certo è lodabile, purchè non ecceda i debiti termini, imperoche in molti modi suole esser peccato, si quello delle donne, come delli huomini, secondo il fine, & l'intentione, cosi sarà ancor peccato mortale, o ueniale, o pur nullo, si come intenderassi. Et essa Armilla dice.

2 Si dimanda: Vno che non era maritato, ouer maritata, o chierico, il quale andaua ornato, & polito, come un Ganimede, per essere innamorato de alcuna donna, se peccò? *Resp.* di sì, perche il suo fine, è per conseguir quello che non farà lecito, & tanto peccato, maggior era, quanto farà secondo l'intentione, & qualità de essa persona, che è amata, o ama.

L'Autore.

3 Si dimanda: Vno metteua tanto studio, & diligenza, giorno, & notte nell'adornarsi, che ad altro non pensaua, & alle volte lasciua la Messa, & altre cose necessarie pertinenti alla salute, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, & tante uolte, quante, quelle lasciò, per simile effetto.

L'Autore.

4 Si dimanda: Vno poneua tanto studio, & diligenza in adornarsi, che faceua contra la legge, benchè lo sapesse, o ne auuertisse, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, percioche dispreggiò, o che quella scomunica, non offeruò, o contrafece alla legge, & simile: Ma se contrafece alla conuetudine, per non essergli, nè passò la legge, peccò uenialmente, mancandogli il dispreggio percioche se vi fù, il dispreggio, faria altrimenti.

L'Autore.

5 Si dimanda: Vna si ornaua con alcuni habiti indecenti, o meno che honesti, con mostrar il petto, farsi i corni lunghi in testa, con i capelli, portar vna ueste con un passo di coda, & simili, se peccò? *Resp.* se ciò fece con cattiuua intentione, peccò mortalmente, se senza uenialmente. Et anco peccò mortalmente, per il scandolo, come quella, che era troppo iuhonesta, per il dette materia di scandolo per esserfi adornata da Diuolo con corne, e coda.

L'Autore.

6 Si dimanda: Vna donna continuamente si lisciaua tanto in casa, come fuori se peccò? *Resp.* che comunemente è ueniale, quando però altro non se li agiongessse, percioche se lo fece per coprire alcuna sua bruttura del viso, o per da al cagione ragioneuole, sarà ueniale, altrimenti poi faria, se per altro fine, o per essere desiderata, o p desiderare, &c. Et per il scandolo.

L'Autore.]

7 Si dimanda: Vna donna fece alcune spese fouerchie in anelli, o collane, o bauari, o manili, & simili a lei non conuenienti se peccò? *Resp.* di sì, perche quello, che conuerrà a vna Contessa, a vna Barona, a vn Gentil'huomo, non conuerrà a una Artesana, a una filalana, a un Sartore, a un Contadino, &c.

L'Autore.

8 Si dimanda: Vna donna si ornaua molto sontuosamente, nè per altro si ne che per piacere al marito, o per altro rispetto lecito, la quale per esser così ornata, era molto desiderata, se peccò? *Resp.* di no, non vi essendo altra cattiuua intentione, ancorche molti pechino, desiderandola, per esser così ornata, benchè ella lo sapesse per esser questo scandolo passiuo, nè quella dette opera a cosa illecita, ma per consiglio deue leuar se gli dinanti a dette persone per il pericolo del peccato mortale, ma non peccò per esser lodata, per bella benchè ancor se lisciasse.

L'Autore.

Si

Del

9 Si dimanda: Vna donna portaua capelli morti, o finti in testa, & simili, se peccò? Resp. che tutte le cose stanno nell'intentione, però bêche gli fosse qualche uanità, dirassi di no, che non peccò mortalmente, & se pur peccò, farà uenialmente.

Dell'Ufficiale, ouero ufficiature. Cap. CCCLXXX.

Vedi Mansionarie, Beneficij, Beneficiati, Furto. Et Scommunica al caso 100.

Dell'Ufficio del Sacerdote. Cap. CCCLXXXI.

Vedi Sacerdote. Et Errore.

Del Viatico Santissimo alli infermi. Cap. CCCLXXXII.

Vedi anco Communione.

S O M M A R I O.

- 1 Colui, che il Giouedi Santo si comunica dopo il desinare, pecca, benché fosse infermo, & perche.
2 Colui, che fosse in ponto di morte, & si uolesse comunicare il doppo desinare non pecca, & perche.
2 Colui, che a pena comunicatosi, uà a desinare subito, pecca, & perche, come, quando, & chi.

Armill. della comunione, num. 19.



I dimanda: Vno si comunicò nel giouedi Santo, dopò mangiare, se per quel capitolo sacra. de consecr. dist. 1. se peccò? Resp. di sì, perche detto cap. che l'huomo si possi comunicare dopo desinare nel dì della cena, è già tolto uia per la contraria consuetudine ordinata da S. Chiesa; perliche credendo, o perseverando in questa ostinatione, saria heretico, benché fosse amma-

lato, quando però non fosse in qualche estrema necessitá di pericolo di morte, che non potesse aspettarre, & che ciò non facesse per offeruar quel rito antico.

c. si mane, de consec. di. 2. num. 20.

2 Si dimanda: Vno a pena comunicatosi, andò a desinare, se peccò? Resp. di sì, quãdo questo hauesse fatto per poca riuerenza, o dispreggio, ma se semplicemente no, non offat, ch'egli se sia tolto uia affatto, quanto all'offeruauza, ma bene è uero, che questo si deue intendere per lo tempo, quando rare uolte si comunicaua già anticamente, come dice l'Armillà, & S. Tomafo. Ma se fosse infermo può di subito mangiare, perchioche vno infermo non può molte uolte in questo fatto hauer tutta quella riuerenza, che a tanto Sacramento s'acconuiene per l'infermità.

Del Villaneggiare. Cap. CCCLXXXIII.

Vedi dir Villania, Infamiare, & Detrattione.

Della Virginità. Cap. CCCLXXXIII.

Vedi anco Stupro.

S O M M A R I O.

- Virginità, che cosa sia, quando si perda, di quante sorte sia, & quali.
1 La donna, ch'è deflorata da alcuno, quando, come, & perche pecca.
2 La donna, ch'è deflorata per embriachezza, o altro artificio, come, & quando pecca.
3 La donna pazza, o sciempia vergine, che è deflorata da alcuno, quando, & come pecca.
3 La donna Vergine assalita, & sforzata da alcuno, nè consente, non perde la sua virginità, & perche.
4 La donna vergine per forza uiolata, et fatta grauida per certo diletto, che sentì, ma non mai acconsentì, non perde la virginità, & perche.
5 La vergine, che per procurar la dilettation carnale, si corrompe con alcuno artificio, perde la virginità, & perche.
La vergine, che con un'altra donna uolontariamente si corrompe, perde la virginità, & perche.

La donna,

La donna, che per infermità, o par'insannio si corrompe, contra sua uolontà, non perde la sua uirginità, & perche.

6 La uergine, che si diletta, & desidera commettere alcun atto carnale, o di bafci, o d'abbracciamenti, ne si corrompe, non perde la sua uirginità, & perche.

Virginità, altro non è, ch'vn sigillo donato dalla madre Natura all'huomo, laquale quando si perde, fuor che nel debito matrimoniale, è peccato graue, & è di due sorte, cioè Naturale, laquale consiste nel corpo, & Morale, ouero Intentionale, che consiste nella mente. Percioche se attualmente per forza si perdesse la naturale, o corporale, non mai se perdereia la Morale, quando non se li prestai il consenso uolontario.

L'Autore.

1 Si dimanda: Vna donna uergine, mentre dormiuà nel suo letto, andò un giouane, & la conobbe, se costei peccò, & perse la sua uirginità? Resp. quanto alla uirginità corporale, lei ueramente l'ha persa, ma non la mentale, puochè ella dopò che gli è stata tolta non habbi mutato uolontà d'esser Vergine, ouero in altri, che ta l'atto patisse, hauesse consentito con la uolontà, permettendo tacitamente de esser corrotta. perchioche, quando non mutò uolontà, nè consentì, non peccò ma se si fosse posta à dormire con tale intentione de esser deflorata peccò mortalmente.

Coro 1 p. 30 luxuria. c. 1. silue. uerba uirginitas. Arm. de uirginitate. n. 2

2 Si dimanda: Vna putrà donzella accidentalmente, o a posta fatta fu imbroicata da vn giouane, ilquale gli faceua l'amore, alquale mai uolse cōsentire, & mentre era imbroicata la uiolò, se costei peccò, & perse la sua uirginità? Resp. l'istesso, che è detto nel precedente. Imperoche mentre ella si ritroua in quello stato, non essendo di se padrona, per non hauer la ragione libera, nè consentendo, dopò fatta sana, ue mutando uolontà, dirassi, che non peccò, nè perse la uirginità morale, ma sola la corporale. Et così dirassi di quella, che fosse pazza, o sciempia, non pecca, poichè la uolontà, & il consenso, non è in suo potere.

Coron. ibid.

Armill. ibid. Silu. ibidem.

Coron. ibid.

3 Si dimanda: Ritrouandosi vna giouane (per la Dio gratia) sana di mente, & mentre sta uia nella sua camera, fù assalita da vn giouane, o dal Demonio in forma de huomo, & la sforzò, alquale ella resistette, quanto puote, ma non puote però far tanto, che fu uiolata, se peccò, & habbi perso la sua uirginità? Resp. di no, che non haurà perso la sua pudicitia, etandio che in quell'atto ella hauesse sentita alcuna natural dilettatione, non hauendoui però prestato il consenso, & ancorche si fosse corrotta.

Armill. ibid.

4 Si dimanda: Vna Vergine ritrouandosi in casa sola, fù assalita da alcun giouane, & con uiolenza la conobbe carnalmente, non mai lei acconsentendo, anzi fece grande resistenza, ma con tutto ciò fù uiolata, & sentì alcuna dilettatione carnale, per laquale s'ingrandì ancora, se peccò, & se ha perso la sua uirginità? Resp. di no, anzi così grauida, dirassi uergine, perche se bene si corrompette col corpo, è sana della mente, nè però dirassi essere fuerginata, ma uergine intatta, & casta. Ilche non solamente S. Ambr. dice, ma etandio si ha nel Ius canonico, per molti Canonici. Et S. Girc. Corpus mulieris non uis maculas, sed uoluntas Et cio s'ha ancora per legenda della beata Vergine Lucia.

Coron. ibid.

S. Ambr. lib. 5. de uirginibus.

5 Si dimanda: Vna Vergine per prouare la dilettatione della carne, da sua posta con alcuno artificio si corrompette, ouero in compagnia di vn'altra donna se peccò, & habbi perso la sua uirginità? Resp. ueramente sì, & la corporale, & è morale, per l'atto uolontario, & per il seme che ha buttato, o distillato, & per essersi dilettata, & compiaciuta in quell'atto. Ma quanto cio fuisse accascato contra sua uolontà, o per qualche infermità, o flusso di sangue, o insonnio, senza causa precedente, che non fusse stata colpeuole, & mortale, non però perderebbe la uirginità, perche non si perde, se non per il buttar del seme, & distillar uolontario.

32. qua. 5. se meus incorrupta permanet, quā uis caro corruptatur, corrupta dicitur non debet Coron. ibid.

6 Si dimanda: Vna Vergine desiderio di commettere alcun atto carnale, o di bafci, o di abbracciamenti o tocamenti, per gustare, & sentire quel prurito, e dilettatione, se peccò, & se perse la sua uirginità? Resp. di no, che non perse la sua uirginità, purchè non si habbi corrotta, o distillata in detti pensieri carnali, etandio, che si hauesse lasciato toccare impudicamente, o baciare, & simili da huomini, o da donne, & che hauesse sentito quel prurito diletteuole in quella parte, purchè (dico) non sia uenuta al'atto reale di seminare o distillare quello humore, o seme naturale. Ma dirassi bene, che peccò, & mortalmente, secondo la specie del peccato, & qualità di persone.

Coron. ibid.

Dal

Del Vitar lettere altrui.

Cap. CCCLXXXV.

Vedi Lettere. Et Falsarij.

Dell'Untione Dell'Oglio Santo.

Cap. CCCLXXXVI.

Vedi anco Oglio Santo.

S O M M A R I O

- Vntione, che cosa sia suoi effetti, da chi e ordinata, perche, & quando si pecca.
- 1 L'infermo onto dal Sacerdote scomunicato, quando, & perche, non pecca.
 - 2 Il Sacerdote, che da l'Oglio Santo a persone sane, che sono con periolo di farsi ammazzare, pecca, & perche.
 - 3 Il Sacerdote, che da l'Oglio Santo a uecchi moribondi sani, pecca, & perche.
 - 4 Il Sacerdote, che da l'Oglio Santo all'infermo moribondo, non pecca, & perche.
- Il Sacerdote, che da piu di una uolta l'Oglio Santo all'infermo moribondo in istessa una infermità, quando pecca.

Armi. dell'vntione.

Gaet. in Sū.

S. Th. 4. Sen. dist. 33. q. 1.



Strema Vntione, è uno de i sette Sacramenti di Sāta Chiesa, ordinata da Gesu Christo alla salute; ma dirassi bene, che se per negligenza, o per dispreggio si restasse di riceuerlo, si peccaria mortalmente, non altrimenti, che se dispregiasse i dieci Commandamenti diuini, perche è instituito da Christo insieme con gli altri, si come diffusamente detto hauemo nell'altr'opera del Tesoro. Per ilche è dato per fortificare la debolezza, lasciata dal peccato attuale, o originale. Et è Sacramento, che conferisce la gratia. Et se più volte si desse, l'ultima farà quella, ch'opera in virtù dell'altre volte precedenti, nella quale s'infonde essa gratia, & è deputata à vna sanità spirituale, da conseguirsi perpetuamente.

1 Si dimanda: Occorre che ritrouandosi vno infermo, nè ritrouandosi il proprio Parocho, nè altro Sacerdote legitimo, che potesse ministrar questo sacramento, a quello infermo, che era in articolo di morte a caso si titrouò vn Sacerdote, che era scomunicato, o sospeso dallo ingresso della Chiesa, il quale pregato dal Chierico, essendogli dato, lo ministrò a qllo infermo, se peccò? *Resp.* di nò in questo caso di necessità, & essendogli portato da quel Chierico fuori di Chiesa, perche a lui era proibito lo ingresso di essa Chiesa, nè era sospeso dallo Vfficio, perche quando fosse stato sospeso dall'ufficio, non haurebbe potuto ministrarlo senza peccato de'irregularità.

Armi. ibid. nu. 5.

De re iud. c. quod nò est.

2 Si dimanda: Vno era per andare alla guerra, il quale si uolse preparare con Dio, con riceuer tutti i Sacramenti, & anco dimandò l'Oglio Santo, al quale il Sacerdote Parochiano dette, se peccò? *Respond.* di sì, & mortalmente, perche la morte di morire in guerra non gli sopraftaua per difetto di natura, essendo che questo Sacramento non si dia ad altri, che a quelli, a quali sopraftà la morte naturale, & non à quelli, che sono per morire per euento di fortuna, ma se bene a uecchi, & a frenetici, & a pazzi se la dimandasse, ro in sanità.

Armi. ibid. nu. 6.

3 Si dimanda: Vno mentre era sano, sempre dispreggiò li Santissimi Sacramenti, dopò fatto pazzo, & fatto uecchio, & infermando a morte dimandò gli fosse dato l'Vntione, al quale il Sacerdote dette, se peccò? *Resp.* di sì, perche non li doueua dare, poiche lui, mentre è stato sano, & era in ceruello, sempre lo dispreggiò, etiandio, che in quel ponto l'haueffe dimandato, non gli lo doueua dare, onde peccò.

Armi. ibid.

4 Si dimanda: Vno essendo infermo a morte, dimandò l'Oglio Santo, al quale fu dato, & dopo fatto conualefcence alquanto, de li alquanti giorni, per l'istessa infermità di nuouo il dimandò, & il Parochiano gli lo dette, se peccò? *Respon.* di nò, benche alcuni uogliano, che non si possi dare per l'istessa infermità, se non dopò passato il spatio di vn'anno, ilche secondo l'Armilla pare di nò, ilquale vuole, che si possi ongere, etian dio nella istessa infermità, poscia che sia rihauuto in buona parte, & poi ricaduto di nuouo deuesi ongere.

Armi. nu. 9.

Della

Della Volontà.

Cap. CCCLXXXVII.

Vedi Intentione.

Del Cotimo.

Cap. CCC LXXXVIII.

Vedi Imonditia, & impudicitia.

Del Voto.

Cap. CCC LXXXIX.

S O M M A R I O

- Voto, che cosa sia, come si facci, perche non siamo essauditi, per il uoto che facciamo. Per far il Voto perfetto, quante cose bisogna, che li concorrano, & quali.
- Il Voto esser promessa uolontaria a Dio, di cose lecite, honeste, & sane, & non di uanità. Vedilo al caso 24.
- Il Voto per quante cause si rende inualido, senz'a peccato, & quale siano, intenderasi nelli casi posti.
- 1 Colui, che fa uoto di digiunare, nè può, per udir la Predica, non pecca, & perche.
 - Colui, che fece Voto farsi Prete, dopo si fa Frate, non pecca, & perche.
 - Colui, che fa Voto di non mangiar carne, dopo per la infermità la mangia, non pecca, come, & perche.
 - Colui, che fa Voto di fare alcuna Chiesa, o altra cosa materiale, dopo non la fa, non pecca, & perche.
 - Colui, che fa Voto, per esser liberato di alcuna infermità, o pericolo, ne è liberato, non è tenuto al Voto, & perche.
 - Colui, che fa Voto, di fare, o dire alcuna cosa, se Dio preseruarà da qualche peccato, dopò nò offeruando più il uoto, e casca uolontariamente in quel peccato, pecca, benche non consensisca, per propria cagione.
 - Colui, che fa uoto con tutte le conditioni, & n'adempie due sole, e tenuto offeruare il uoto & perche.
 - Colui, che fa Voto di digiunare il tal dì che verrà la Festa del tal Santo, come, & perche sia tenuto a digiunare anco la Domenica, & come, nò.
 - Colui, che digiuna la Domenica per Voto, come, & perche demerita.
 - Colui, che distintamente propone, & fa uoto di digiunare il tal giorno, tutto l'anno, determinatamente, non digiunando, pecca, benche fosse il dì di Pascha, & perche.
 - Colui, che fa Voto di giunare tanti giorni, per tanto tempo, nè li digiuna, pecca, oltre poi, ch'è tenuto digiunarli ancora.
 - Colui, che per gratia ottenuta, fa Voto digiunare, o fare altra opera deuota, per memoria, nò facendolo pecca, benche fosse di Domenica, & come non sarà tenuto.
 - Colui, che fa due, o più Voti di uersi, nè può sodisfarli tutti in un giorno, non è tenuto, & perche.
 - Colui, che fa uoto di giunare, & visitare tante Chiese, nel tal giorno, per qualche memoria, ne potendo resistere alla fatica, non è tenuto digiunare, & perche, et quello deue fare.
 - Colui, che fa Voti diuersi, ne può sodisfare ambedue, deue sempre considerer il maggior dal minore.
 - Colui, che per ricoperare la sanità, fa alcun uoto, dopo guarito resta impotente, non è tenuto sodisfarlo, & perche, & quello, che deue fare.
 - Colui, che in colera fa alcun Voto, dopò passata la colera, come sarà tenuto ratificarlo, & adempirlo, & perche.
 - Colui, che per ira fa alcun uoto, come, & perche non sia tenuto ratificarlo.
 - Colui, che per paura fa alcun Voto, & si dubita dell'ira di Dio, è tenuto ratificarlo, & perche.
 - Colui, che si ritroua in qualche pericolo, & fa Voto per paura, scapolato il pericolo, è tenuto offeruarlo, & perche.
 - Colui, ch'è posto da persone, in certo pericolo, se non fa il tal Voto, & per scapolarlo lo fa, non è tenuto ratificarlo, & perche.

Colui,

- 18 Colui, che si ritrova in qualche angustia, o trauaglio, & fa uoto, come si libera, e tenuto a uscarlo, & offeruarlo, & perche.
Il Voto si può disobligare, per un terzo rispetto, o causa, perche, & come.
- 19 La donna maritata, che fa Voto di Castità, può esser dispensata, da chi, & perche.
- 20 Il Laico, che fa Voto di Castità, dopo per infermità conuien maritarsi, non pecca, come, & perche, ma non sarà così al Sacerdote.
- 21 Colui, che fa Voto, nè lo può offeruare, & se lo fa commutare, non pecca.
- 22 Colui, che fa Voto di usitar alcun luogo Santo, nè può per qualche impedimento, & lo fa disfa in altro modo, non è piu tenuto.
- 23 Colui, che fa alcun uoto, & per impossibilità, resta sodisfarlo, non pecca, come, & perche.
- 24 Colui, che fa Voto di non far piu la tal cosa, per fuggir alcun male preueniente, è tenuto offeruarlo, & perche.
- 25 Colui, che fa Voto di uanità, pecca, & come, & perche non è tenuto offeruarlo.
- 26 Colui, che fa Voto di fare alcuna cosa, per certa Vanagloria, o altro, pecca, & perche.
Colui, che fa uoto di offerire a Dio alcuna cosa lecita, & honesta, per conseguire cosa illecita, pecca, & grauemente.
- 27 Il Ladro, che fa uoto di offerire a Dio alcuna cosa di quello, che roba, quando sia tenuto offeruarlo, & perche.
- 28 Colui, che entra nella Religione, & promette offeruare i uoti, con la bocca, ma non con l'intentione, e tenuto offeruarli, come, & perche.
- 29 Colui, ch'è fa uoto di Castità, dopo si marita, come, & perche non pecca.
- 30 Colui, che fa uoto indeterminato, come sia tenuto offeruarlo, & perche.
Colui, che fa uoto in determinatamente, di farsi religioso, come, & quando deue adempilo.
- 31 Colui, che fa uoto di conseruarsi Vergine, dopo commette fornicatione, è tenuto a uiuer casto, & perche.
- 32 Colui, che fa alcun uoto, & per negligenza lo differisce, pecca, & è tenuto sodisfarlo, & perche.
- 33 Colui, che si fa dispensar da uoto, senza legittima cagione, pecca, & perche.
I Superiori, che dispensano alcuno, senza ragione uole cagione, peccano, ma la dispensa ualida, & perche.
I Superiori nelle cose della legge positiva, possono dispensare, ma non nelle cose de iure diuino, & perche, & quali siano.
Nissuno può dispensarsi, o commutarsi il uoto, da sua posta, & perche, benchè fosse piu pietoso, o diuoto.
- 34 Colui, che per uoto entra in alcuna Religione, dopo n' esce, & si marita, pecca, ma il Maritio tiene, & perche.
I Congiugati non deueno far uoto di continenza, perche non sariano tenui, & come peccariano.
- 36 Colui, che fa uoto digiunare alcune Vigilie di Santi, le quali uengono ambedue in un giorno, come deue fare per sodisfar, senza peccato.
I Voti fatti del Christiano, gli Ordinarij possono dispensarli, ma i digiuni di Santa Chiesa, solo il Papa, & perche.
- 37 Colui, che per sua diuotione, o uoto, o tenuto digiunare alcuni giorni, ne li digiuna, pretermittendoli, e tenuto sempre offeruarlo, benchè habbia pretermesso una, o piu uolte, & perche.
Colui, ch'è tenuto, per uoto, o per altro precetto, digiunare, o far altra cosa, & pretermette il giorno debito determinato, non è tenuto rimetterlo nell' altro giorno, & perche.
- 38 Colui, che fa uoto di giunare alcuni giorni, & si fa dispensare, dal Vescouo, senza alcuna cagione, può dispensarlo.
Colui, che per causa manifesta, non può adempire un uoto, senza dispensa, si può dispensare.
Colui, che fa uoto di digiunare il Venerdì, o il Sabbatho, può mangiar carne in di di Natale, ma con dispensa de Vescouo.
Colui, che fa uoto, & cerca farsi dispensare, prima de uel farsi dispensare dell' suo proprio intente.

- intentione, & conscienza, acciò non s'inganni, & dopo dal Prelato.
- 30 Colui, che in publico, presente alcuni fa uoto, ne ha animo d'offeruarlo, pecca, & è tenuto. Ma in secreto no.
- 40 Colui, che fa uoto, con promessa, ne intende mantener la promessa, pecca, & è tenuto offeruarlo, & perche.
- 41 Colui, che fa uoto di non piu peccare fa gran peccato, & perche.
Colui, che s'obliga col uoto a far cosa illecita, pecca, & perche.
Coloro, che fanno uoto di digiunare i giorni di Santa Catarina, peccano, & perche.
Colui, che fa uoto di non mangiar teste, per honor di qualche Santo, pecca, & perche.
Coloro, che fanno certi uoti uani, peccano, & grauemente, & perche.
- 42 Colui, che uiue delle sue fatiche, & fa uoto di non piu laurare, pecca.
- 43 Colui, che fa uoto per non stare ocioso di laorar tutte le feste, pecca, & perche.
- 45 Colui, che fa uoto di far molti beni per esser tenuto huomo da bene, & simili, pecca, ne è ualido, & perche.
- 44 Colui, che fa uoto di donar limosine per amor di Dio, se fa, che lui uince il suo nemico, pecca, & perche.
- 45 Colui, che per conseguire alcun peccato, fa uoto a Dio, che l'aiuti, pecca, & perche.
Colui, che per offeruare alcun peccato, fa uoto di far alcuni beni, pecca, & perche.
Colui, che opera Dio in aiuto, di alcun peccato, bestemmia, & non fa uoto, & perche.
- 46 Colui, che fa uoto di andare in alcun luogo, nè li uia per la distanza non pensata da lui, non è ualido, & quando sia ualido.
Colui, che fa uoto implicitamente, non è tenuto offeruarlo, & perche.
- 47 Colui, che fa uoto, mentre s'espone a pericolo di duello, o di altra cosa, se lo salua, e tenuto all' offeruanza, & perche.
- 48 Colui, che si ritrova in conflitto, o in qualche pericolo, & fa uoto a Dio, se lo scapola di alcuna cosa, e tenuto offeruarlo.
- 49 Colui, che per ottenere alcuna cosa da Dio, fa uoto di fare alcun bene, come, & perche pecca, & sia tenuto offeruare il uoto.
- 50 Il suddito, che fa alcun uoto con licenza, o confermato da suoi Maggiori, & quelli lo renoua, e libero, & loro peccano.
- 51 Colui, ch'ogni di s'obliga a Dio di fare o dire alcune diuotione, è per trascuraggine la lascia alle uolte, come, & perche, non pecca mortalmente, Et quando peccaria.
- 52 Colui, che fa uoto di offerire alcuna cosa, senza specificar la uoluta, come deue sodisfarlo, & perche.
- 53 Colui, che promette fare una delle tre, ouer piu cose, senza terminarle, quello che deue fare, & offeruare.
- 54 Il figliuolo, herede, non è tenuto offeruare, & adempire il uoto di suo padre, come, & perche, & quando.
Il figliuolo herede, quelli uoti di suo padre, deue adempirli, come, & perche.
- 55 Colui, che fa uoto con intentione fallo, & pecca, & perche, & deue offeruarlo.
- 56 Colui, che per primo uoto fa alcun uoto senza ragione deliberata, non è tenuto offeruarlo, & perche.
- 57 Colui, che deliberatamente fa uoto, ma non cò piena ragione, e tenuto offeruarlo, et perche.
Colui, che per qualche ripenimento pericolo fa uoto, è tenuto offeruarlo, & perche.
Colui, che per leggerezza, o per esser persona facile a far uoti, e tenuto offeruarlo, & perche.
- 58 Colui, che fa è herede di alcun defonto, che habbia fatto uoto reale, di far Chiesa, o altra cosa, e tenuto offeruarlo, & perche.
Colui, che è herede di alcun defonto, che habbia fatto uoto personale, non è tenuto adempirlo, & perche, & quando sia tenuto.
- 59 Colui, che fa uoto di entrare in alcuna religione, o di castità, dopo si marita, con intentione di non consumar matrimonio, non pecca, & perche.
- 60 Il marito, o la moglie, che fa uoto di castità, con licenza della parte, dopo dimanda il debito, pecca, & perche.
Colui, che ha fatto uoto cò licenza della parte congiugata di castità, & è ricercato dalla parte, che non l'ha fatto, è tenuto redarlo, ne pecca, benchè l'habbia fatto con sua licenza, et perche.

- 1 Congiugati, che di accordo hanno fatto uoto di castità, & si dimandano il debito, peccano, & perche, & quello, che deueno fare.
- 1 Congiugati, che di concordia hanno promesso astenersi dal Matrimonio, per certo tempo determinato, & non si pentisce, l'impenito deue renderlo, essendo richiesto, & perche.
- 1 Congiugati, che di accordo si promettono di esser casti, l'uno morto, come l'altro si possi rimare, & perche.
- 61 La donna, che fa uoto, dopo si marita, come non sia tenuta adempirlo, perche, & quando sia tenuta.
- La donna, che fa uoto, dopo si marita, dopo morto il marito, è tenuta offeruarlo, & perche.
- 62 Il marito, che fa uoto di assentarsi dalla moglie per opera pia, senza sua licenza, non adempendolo pecca, & quando non peccaria.
- 63 Il Putto minore di 14. anni, che fa uoto reale, o personale, può obligarsi, & chi gli lo possa annullare, & perche.
- Il Putto minore di 14. anni, non si può obligare a far uoto solenne di Religione, & perche.
- Il Putto minor di 14. anni, può obligarsi al uoto semplice.
- Il Religioso, che fa alcun uoto non contrario alla Regola, & a precetti de' Superiori, è tenuto offeruarlo, perche, & quando.
- Il Padre, o Tutore deue annullare infra l'anno il uoto solenne, fatto dal figliuolo, che non è in età, & prima che arriuua all'età, & perche.
- Il uoto semplice fatto dal figliuolo, il padre lo può annullare in ogni tempo, quando in età lo è gitima non sia ratificato.
- 64 Colui, che fa alcun uoto, & si fa assoluere senza giusta cagione, o per malitia, non essendo approvato, non è tenuto adempirlo.
- 65 La donna adultera astretta, per forza dal marito a farsi Monaca, è tenuta offeruarlo, & perche.
- 66 Colui, che per pena fa alcun uoto, è tenuto offeruarlo, come, quando giocasse, & dicesse, la prima uolta ch'io giuoco, uoglio farmi Erate, & simili pecca, & quante uolte.
- 67 Colui, che fa alcun uoto indifferente, come di non passar piu per la tal strada, o di non giuocare piu con queste carte, & simili, quando obliga, & quando no, & perche.
- 68 Colui, che si è in dubbio di hauer fatto alcun uoto, non è tenuto offeruarlo.
- 69 Colui, che fa uoto di entrar in alcuna Religione stretta, ne può per qualunque causa, & entra in un'altra piu larga, come sodisfa.
- 70 Colui, che fa uoto di fare alcuna cosa piccola, dopo ne fa una maggiore, molto piu sodisfa, senza esser commutato dal Superiore, & perche.
- Colui, che fa uoto di fare una cosa, & ne fa un'altra, ma uguale, sodisfa, ne ha bisogno di commutazione, perche, & quando.
- 71 Colui, che fa uoto ultramarini, dopo lo uoglia commutare, come deue fare.
- Il Confessore, che commuta uoti, quello, che deue considerare, accio non si peccchi.
- Colui, che fa uoto di farsi Erate, & se lo vuol commutare, come se li deue.
- 72 Colui, che fa uoto di castità, dopo si marita, & ha figliuoli, pecca, ma è ualido.
- Colui, che fa uoto di castità dopo si marita, pecca, ogni uolta, che dimanda il debito, & perche.
- 1 Congiugati, che di commun con esso hanno fatto uoto di continenza, rendendosi il debito, peccano.
- 1 Congiugati, che s'hanno promesso di non dimandarsi il debito, & si congiungono, senza dimandarselo, non peccano, & perche.
- 73 Colui, che fa uoto di non far alcuna cosa in pregiudicio del prosimo, o dell'opera della carità, pecca, ne è tenuto offeruarlo.
- 74 Colui, che fa uoto semplice, dopo ottenuta la gratia contraria, pecca, benchè non sia ratificato, & perche.
- 75 Colui, che fa alcun uoto superstitioso, o indiscreto, pecca, & è tenuto offeruarlo.
- 76 Colui, che fa uoto, & sa non poterlo adempire, pecca, & perche.

Colui,

- 77 Colui, che fa uoto, & se lo dimentica, o resta per impotenza, non pecca, come, & quando.
- Colui, che per dimenticanza lascia d'adempire alcun uoto, e tenuto adempirlo, come, quando, & perche, ma non pecca.
- Colui, che fa alcun uoto, dopo resta per impotenza, o impossibilità, fatto potente e tenuto adempirlo, ma non prima, & perche.
- 78 Colui, che fa uoto di entrare in alcuna religione, doue non s'offerua la regola non entrando ui non pecca, ne meno deue entrarui, & perche.
- Colui, che fa uoto d'entrare in una religione reformata, con parole, ma non con fatti, non entrando ui, non pecca, & è tenuto entrarui.
- 79 Colui, che fa uoto d'entrare in una religione indistintamente, ne troua chi l'accetta in quella, che desidera, non entrando in alcuna, non pecca, & perche, ne pero se gli leua l'obbligo di farsi religioso.
- 80 Colui, che fa uoto d'entrare in alcuna religione con obligo di esser continente, ne troua, chi l'accetta, deue offeruare essa continenza.
- Colui, che fa uoto di religione, senza amissione di obligarui, o perseverargli, o farui professione, non è obligato, & può maritarsi, quando, & perche.
- 81 Colui, che fa uoto di farsi religioso, & prender gli ordini sacri in tempo determinato, pecca, & perche, ma senza obligo di dir l'Officio.
- Colui, che fa uoto fra tempo determinato di prender ordini sacri, ne li prende, & commette fornicatione, non pecca per il uoto.
- Colui, che fa uoto di entrare, & perseverare in alcuna religione dopo prede moglie, deue far gran penitenza, con cercar sempre di adempire il uoto, quando, & senza obligo di continenza.
- 82 La donna, che per cattua compagnia del marito fa uoto di farsi monica, non è tenuta offeruarlo.
- Colui, che per infermità fa alcun uoto, o di religioso, o d'altri, se seapola, & si fece non dirassi esser uoto sforzato, & perche.
- 83 Colui, che fa uoto di entrar in alcuna religione, & perseverarui, dopo n'escie, per uiuer licentiosamente nel secolo, pecca.
- Colui, che fa uoto di entrare in alcuna religione, per prouar, se gli può durare, dopo n'escie, senza far professione non pecca, & perche.
- 84 Colui, che fa uoto di religione, & per malignità di alcuni n'è scacciato, non può star fuori senza licenza del Papa, & perche.
- Colui, che non ha fatto uoto di entrar in alcuna religione, dopo per qualunque causa è scacciato, può star fuori senza licenza.
- 85 Colui, che fa uoto di religione, non li può entrare, & si marita, & ha prole, & dopo maritato li può entrare, non deue entrarli, benchè sua moglie fosse contenta, & continente, & perche.
- Colui, che fa uoto di religione, & castità, n'è li può entrare, uiuendo nel secolo, e tenuto uiuer casto, & perche.
- 86 Colui, che fa uoto di religione, dopo si marita senza dispensa, & dopo maritato entra in quella con licenza della moglie, ne si può rimaritare, uiuendo.
- Colui, che fa uoto di religione, dopo si marita, & entra in quella, prima che si consumi il Matrimonio.
- La Donna, che si marita, con chi sa hauer fatto uoto di religione, pecca, & essendo incominente, deue farsi dispensare.
- 87 Colui, che fa uoto di religione, & si marita, & ne ha figliuoli, dopo vuol, entrare, & quella non vuole, pecca, ne gli deue entrare, & quello, che deue fare, & perche.
- 88 Il Religioso, che per la Regola non può mangiar carne in certi giorni, nel giorno di Natale, per allegrezza, non può, ne deue, & perche.
- 89 Colui, che per paura fa alcun uoto, & ottiene la gratia, ne dopo ratifica detto uoto, e tenuto disfarlo, & perche.
- Colui, che fa uoto di pagare alcuni debiti, d'altri indistintamente, & incomincia pagare, dopo si pente, per esser molti, & resta pouero, non è tenuto, & quando sia tenuto, & perche.
- 91 Colui, che fa uoto di non dimandare il debito alla moglie, dopo lo dimanda, pecca, & quello, che deue fare.

Q 2

Colui,

- Colui, che fa uoto di semplice continenza, dopo si marita, pecca per ogni uolta, che le dimanda il debito, & perche, ma lo deue rendere, come, quando, & perche.
- 92 Colui, che fa uoto di religione a terminare, nè l'adempie, & passi il termine, è anco, tenuto & perche, & non adempiendolo, sta in peccato.
- Colui, che fa uoto a termine, nè l'adempie, il Confessore lo può assolver del peccato della trasgressione, ma non lo può dispensare.
- 93 Colui, che fa uoto a termine, & che per impotenza non può sodisfare, & che alcuno per carità s'offerisce sodisfare, come, & qual uoto possa, per lui sodisfare, & perche.
- Colui, che fa uoto terminato, ne può sodisfar per impotenza a quello, che deue fare.
- Colui, che promette uolontariamente sodisfare il uoto di alcuno, nè lo sodisfa, pecca graumentemente, & perche.
- Il Padrone, che fa alcun uoto, può astreggere il seruior a sodisfarlo, quando, quali, & perche.
- Il Padre, & la Madre, che fa alcun uoto, può farlo sodisfare alli heredi, quando, perche, & quali.
- 94 Colui, che fa uoto senz'a smentione, ma con fraude, pecca, & resta in obligo di sodisfarlo, quando, & perche.
- 95 Colui, che per colera fa alcun uoto, ne l'adempie, pecca, & è tenuto, & perche.
- 96 Colui, che fa alcun uoto, per paura intrinseca, con conditione, è tenuto offeruarlo, & perche.
- 97 Colui, che fa uoto per forza, & per paura estrinseca, non è tenuto offeruarlo, & perche.
- 98 Colui, ch'è con la morte alla gola, & fa alcun uoto, è tenuto offeruarlo, & perche.
- Colui, che si ritroua in Fortuna di mare, & fa alcun uoto, come, & perche deue offeruarlo
- 99 Colui, che su alcun uoto, & na per sodisfarlo, & sia impedito, da qualunque cosa, quanto alla sua persona, ha sodisfatto, & perche, ma se su uoto reale, sarà altrimenti, & perche.
- 100 Colui, che fa alcun uoto reale, o personale, & usa ogni diligenza per sodisfarlo, & uiene impedito, come non sodisfa, & perche sia anco tenuto.
- 101 Colui, che fa alcun uoto, & si fa dispensare senza alcuna cagione ragionevole, pecca, & non sodisfa, & perche.
- Colui, che fa alcun uoto, & se lo fa commutare, non compatibilmente, non sodisfa, & perche.
- 102 Colui, che fa uoto di non impacciarsi piu in alcuna cosa, benchè lecita, non è tenuto offeruarlo, & perche.

Sum. Cor de uoto, & iura mento, c. 10. in 3. parte.

Soto de iust. & iur. lib. 7. 4. dist. 38. q. 1. 2. 2. q. 88. artic.



Oto (acciò molti non siano così facili a farli) diremo altro non essere ch'vn'atto, d'vna libera uolontà, ouero una promessa libera, & spontanea, fatta a Dio, d'alcuni beni migliori, è circa le cose, che son di Dio, per qualche sorte di fine, & vile spirituale, il quale se bene non s'esprima con le parole, è valido, & tenace, concipendosi solo nella sua mente, eleuata a Dio interiormente, con animo sempre d'obligarsi a quello. Ma non sò, che debbo dire, delli uoti, che da moderni Christiani si fanno, poiche non li fanno per alcuno vile spirituale, ma solo per principal fine, & utile di cose corporali, temporali, & uane. Onde non si marauigliano, se non sono essauditi, ne ottengano ciò, che dimandano. Per tanto a fare vn uoto, cinque cose bisogna, che gli concorrano, acciò sia valido, tenace, perfetto, & essaudito. Prima bisogna, che si sia la uolontà Seconda, la Deliberatione. Terza, il Proposito. Quarta, da Promissione, & Quinta la Materia, cioè quello, che si promette farlo, & adempirlo, & che sappia di religione. Et per tre cause, ouero rispetti, si rendono i uoti inhabili, & invalidi senza peccato, nè meno esser tenuto l'huomo alla promessa fatta. Cioè, prima per rispetto di una delle cinque cose predette, per far, che non sia uoto, cioè per rispetto della Materia d'esso uoto, come s'aria hauer promesso alcuna cosa, laquale fosse per impedire qualche maggior bene, Come per essempio si dirà qui di sotto, in essi casi. Et prima, per la materia, come.

Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare, & in quei giorni, che lui digiunaua, si predicaua, il quale per amor del digiuno, eò poicua andare alla Predica, se sia tenuto digiunare? Resp.

Resp. di no, perche è più neecessaria cosa la predicatione; che non è il digiuno, per ilche deue lasciare il digiuno, per poter attendere alla predicatione. Et così s'vno hauesse fatto uoto di farsi Prete, dopò si facesse Frate, non peccaria, poiche per la Religione Claustrale cessano tutti gli altri uoti, quando però si facesse professione in alcuna Religione approuata. Essendo, che per questa professione, l'huomo resta assoluto da tutti i uoti fatti nel secolo, nè ui si ricerca altra irritatione, o assolutione: onde chiaramente uedesi adunque, che sempre è da essere interlasciato, & rimesso quel uoto, ch'è di minor utilità: Hor seguitiamo quello, che noi habbiamo incominciato.

Nè meno farà tenuto offeruare uno il uoto fatto, quando essa materia fosse diuenuta illecita, come per essempio.

Si dimanda: Vno fece uoto assolutamente, di non mangiar carne, dopò fatto il uoto, diuenne infermo, ouero fece uoto di fare vna Chiesa, nel tal luogo, dopò diuenne pouero, & simili, se costui sia tenuto? Resp. di no, ma però deue mangiar la carne, con licenza del suo Medico, & del Confessore. Et così anco finche dura l'impossibilità, non sarà tenuto di far la Chiesa, perche questi sono impedimenti legittimi, & ragionevoli, liquali roggiono totalmente l'obligo, o per sempre, o a tempo, secondo durerà esso impedimento. Ma passato poi l'impedimento, sarà sempre tenuto all'obligo, & al uoto fatto. Hor ueniamo alla seconda causa, ouero rispetto, & alla terza, con li essempij.

Il secondo rispetto sarà, per l'intentione di colui, ch'haurà fatto il uoto, se con conditione, o senza, se con termine di tempo prefisso, o pur semplicemente, senza altra limitatione, come sarà per questo essempio, dicendo.

Si dimanda: Vno ritrouandosi infermo, fece uoto, se guarirua, di far la tal cosa, ouero si ritrouaua in alcuna prigione pericolosa, dicendo se Dio mi delibera, & scapola da questa carcere, o persecutione, & simili di fare la tal cosa, il quale non guarì, nè scapolò la prigione, ne quella persecutione, se sia tenuto offeruarlo, dirassi di no; percioche non è liberato, nè guarito. Ma quando fosse guarito, o liberato, s'aria tenuto. Ma che diremo di questo.

Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare tutti i Venerdì, ouero di dire la Corona, o recitare li Sette Psalmi, o udir Messa, & simili, se Dio lo preferuerà dal tal peccato, il quale lui questo uoto per un tempo offeruò; Ma parendoli d'esser legato, gli rincresceua offeruarlo più, & uolontariamente casò in quel peccato, per non esser più obligato a quel tal uoto da lui fatto, se peccò? Resp. di sì, mortalmente, & doppiamente, prima per la niolatione del uoto, & secondariamente per il peccato di nuouo commesso, per il quale fece detto uoto, benchè non habbia conseguito, quanto lui dimandaua, ilche restò per sua propria cagione; poiche non si disponeua di lasciar l'Amica, o scacciarla fuori di casa, ouero per cercar l'occasione di poter robbare, & simili, onde dalla sua parte, non usò quella continenza possibile, ch'era tenuto, ma uolontariamente cercò di cascar nel peccato, & con malitia spontanea. Ma che diremo di questo altro.

Si dimanda: Vno fece uoto cò quattro conditione, delle quali due sole n'adempi, se sia tenuto offeruare esso uoto, non essendo adempite l'altre due? Resp. di sì, quando però habbia hauuto questa intentione di non obligarsi al uoto, se prima non fossero adempite tutte quattro, onde non sarà dubbio, che non sarà tenuto. Ma se in questo adempimento compito, non hauesse hauuto alcuna consideratione, ma solo così semplicemente si obligò, dico con Siluestro di sì, benchè una sola conditione fosse adempita, lui essere tenuto offeruare esso uoto, se bene le altre tre cose non saranno adempite. Et questa opinionetengo, che sia la più uera.

Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare in quel giorno, che occorrerà la festiuità della tal Madonna, o d'alcuno altro Santo, per tutto tempo di sua vita. Vn'anno occorse, che uenisse di Domenica, se costui sia tenuto adempire questo uoto, essendo che la Domenica sia giorno priuilegiato del Signore, & giorno d'allegrezza? Resp. di no, quando egli non hauesse hauuta particolare intentione di digiunare, etiamdio, che uenisse di Domenica però quando si fa il uoto, sempre bisogna distinguere. Altrimenti non hauendo di stinto, nè hauuta questa intentione, deue conformarsi con la Chiesa, digiunare il Sabbatho, essendo che il digiuno sia di afflictione, & di pena, & sodisfattione di peccati, per hauer la remissione di quelli, mediante li preghi di quel Santo, o Santa, ouero per maceratione

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

Qq 3 della

Coron. ibid.
Arm. de uoto, m. 23.
S. Tho. 4. scti.
Panor. c. scri
ptura.

Palu. 4. sen.
d. 38. q. 4. ar.
tu. 1. concl. 6.

Coro. ibid.
Arm. del uoto, m. 11. &
Coro. ibid.

Coro. ibid.

Coro. del uoto, ibid.

Coro. ibid.

L'Autore.

Silue. uerbi
uotum, I. I.
§. 2.

Coro. de uoto, ibid.

S. Tho.

Arm. de ieiunio, nu. 6. & 13.
Et de voto, n. 2. §. 17.

Arm. del voto, nu. 17.

Arm. ibid. S. Thom. & Gaet. 2. 2. q. 88. ar. 8. Arm. ibid.

Ioã. de Neapoli. in Quodlib.

Coro. de voto, c. 10. in 3. par.

Coro. ibid.

Coro. ibid. de voto.

Panor. & Snil.

della carne. Onde essa Chiesa Santa vuole, che si digiuni tutti gli altri giorni, fuor che la Domenica. Perliche quando non haueffe (dico) hauuto questa intentione particolare, più presto de meritaria, che altrimenti, come persona superstitiosa, per Contrafattore di essa Chiesa. Poiche in detto giorno si commemora particolarmente la Resurrectione di Christo. Et però è chiamata Domenica, cioè giorno del Signore. Ma se fece detto uoto per segno d'allegrezza della Madonna, & non per pena, o sodisfattione, o per macerazione, sarà tenuto all' hora in questo caso digiunare la Domenica propria. Ma se non haueffe pensato ad alcuna delle predette cose, ma così semplicemente, deue digiunare il Sabato. Et se fosse dubbioso deue andare al Superiore, & farfelo commutare. Et così dirassi d'altri simili.

7 Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare tutti i venerdì, ouero la vigilia del tal Santo, tutto tempo di sua uita, qual si uoglia giorno, o di non mangiar carne in quel giorno, che sarà la vigilia del tal Santo determinatamente, & distintamente, o quanto prima sodisfare il tal voto, se non digiunando a ponto in quel giorno, peccati? *Resp.* di sì, perche è distinto, & determinato. Et se per sorte non haueffe digiunato, o sodisfatto altro voto in detto giorno determinato, & che uoleffe sodisfarlo il giorno seguente, o in altro giorno, pecca, & non sodisfa, perche tal uoto fu il peso del tal tempo, nè in altro modo può sodisfare, se non con la confessione sacramentale, & farne la penitenza.

8 Si dimanda: Vno promise di digiunare tre giorni continui, per spatio d'un mese, nè li digiunò, se peccò? *Resp.* di sì, & è tenuto digiunare detti tre, o più giorni, quanto prima, perche detti tre giorni, o più non sono posti, come peso di quel tempo, ma detto tempo ui è posto, come misura dell' adempimento d'esso uoto.

9 Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare tutte le Calende del Mese, per hauer ottenuto da Dio alcuna gratia, ouero altro giorno particolare, per memoria di alcuna gratia ottenuta in detto giorno, il quale giorno uerrà molte uolte di Domenica, se sia tenuto digiunarlo in detto giorno? *Respond.* se fece detto uoto per allegrezza, per essere in quel giorno più pronto alle cose spiritali, deue ueramente in detto giorno preciso digiunarlo, o adempire altra promessa fatta, si come detto hauemo nel precedente caso ottauo; ma se fece detto uoto per qualche afflictione corporale, o pena, o sodisfattione de' suoi peccati, nè; ma deue digiunare il Sabato, come è detto, & conformarsi con S. Chiesa. Et se non pensò più che tanto, ma semplicemente, nè di questo, nè di quello, o pur per conto d'allegrezza, deue digiunare la Domenica, & se pensò dell' uno, & dell' altro conformarsi con la Chiesa; Et se ne fosse dubbioso, o di digiunare, o di mangiar carne & simili, uadi dal Superiore, & facciasi commutarlo.

10 Si dimanda: Vno fece due uoti diuersi, liquali s'incontrano tutti in un giorno, per li che non li potea adempir, se sia tenuto? *Resp.* di no, ma deue sempre (come è detto nel primo, & secondo caso) sodisfare a quello, che sarà di maggior importanza, essendoche in tutte le cose, il minore ceda sempre al maggiore, onde (si come dirassi nel seguente, de ue considerare qual sia il maggiore, & a quello sodisfare prima, che al minore.

11 Si dimanda: Vno fece uoto di digiunare tutti i Venerdì, & anco di uisitare tutte le sette Chiese di Roma, o d'altro luogo, per le sette allegrezze della Madonna; il quale per essere il viaggio longo, & fastidioso, non poteua digiunare, uisitando dette Chiese, se non digiunando, pecca? *Resp.* di no, perche non potrebbe durare al camino, quando digiunasse, ma deue da sua posta commutar detto uoto del digiuno, con fare alcuna elemosina equiualete (potendo) & uisitar le dette Chiese, & non digiunare altrimenti, perche de meritaria più presto, & così ogni simil uoto, che sia diuerso, potrà sodisfarsi, con hauer questa consideratione dal maggiore al minore.

12 Si dimanda: Vno hauendosi scauezzato una gamba, fece uoto a Dio, & alla Madonna di Loreto, senza pensar più oltre, di andarla a uisitare a piedi; onde guarito, che fu, restò stroppiato, nè potea caminare, se sia tenuto adempirlo? *Respond.* di no, benchè lui credeua poterlo adempire, se haueffe potuto, perche non è tenuto colui a quelle cose, ch'ei non può, nè essa Santa Chiesa vuole, ne abbraccia questi uoti. Et se l'impedimento di un tal uoto fosse perpetuo, deue in questo caso consultarsi con qualche suo Confessore giudicioso, & prudente, & secondo il suo consiglio, sodisfare in qualche altra cosa pia, o saluifera, acciò esso uoto, & promissione non para illusoria.

13 Si di-

13 Si dimanda: Vno ritrouando in colera, per non esserli successo secondo il suo desiderio alcune cose, & dubitando ancor di peggio, fece uoto di far la tal cosa, dopò gli passò la colera, se sia tenuto ratificarlo, & adempirlo? *Resp.* se la detta colera non fosse itata tanta, che fosse stata bastevole a souuertire, & impedire il giudicio, dirassi di sì, che farà tenuto a ratificarlo, & dopò adempirlo, perche se bene un' iracundo non considera così ogni cosa, mentre si ritroua in quel furore, nondimeno non è sufficientemente impedito dal furore, che non considera, & conosca quello, che promette, & fa, come diremo per essempio.

14 Si dimanda: Vn'huomo ammazzò una persona per ira, & colera, pensando, & conoscendo pure a un certo modo quello, che lui faceua, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente; Ma se questa sua ira, & colera fosse stata tale, & tanta, che fosse stata bastevole a escusarlo dal peccato di detto homicidio, nè; così non altrimenti sarà per tuor uia l'obbligo del voto, come alle uolte suole accadere, a tal uno, che per la gran colera, è tanto fuori di se, che non saprà quello, che habbia detto, o fatto. Et questi saranno scusati, nè sono tenuti a ratificarlo, nè meno a offeruarlo. Si come sogliono fare tal' vni, che hanno della femina, che per ogni moto di foglia di arbore, fanno uoti, questi dunque facilmente si dispensano.

15 Si dimanda: Vno ritrouandosi in qualche graue peccato, & dubitando dell'ira di Dio, fece uoto a Dio di fare la tal cosa, così, & così, se sia tenuto offeruarlo? *Resp.* perche questo timore, e timore saluifero, & cagione uole da rimouerlo da quello peccato, & da altri ancora, benchè sia inteso, perche presume ueramente, che uenga dal cuore. Et quando simili forti di timore a ppariscono, deueno essere abbracciati, essendoche Dio alle uolte per mezzo di questi, ci tira a se, con farci rimouere da qualche nostra mala operatione, & ci fa conuertire.

16 Si dimanda: Vno si ritrouaua in alcun timore, o pericolo di qualche caso fortuito, di non essere ammazzato, o spogliato, & simile, onde per ritrouarsi in questo pericolo, fece uoto a Dio di fare, o offeruare la tale cosa, dopò scapolato, se sia tenuto ratificarlo, & offeruarlo? *Resp.* di sì, perche benchè sia stato fatto con timore, non gli toglie l'obbligo dell' offeruanza, & di adempirlo, si come per il testo chiaramente hauemo. Ma quando detto timore nascesse da qualche cosa sforzata, estrinseca, o ingiuria, non sarà tenuto, come per essempio.

17 Si dimanda: Vno fu sforzatamente ligatogli le mani, & piedi, & poteua essere buttato giù d'una ripa, o da altro luogo eminente, o in un pozzo, o in mare, o lasciato in un boico a discrezione di fiere, & simili, se lui non prometteua di farsi frate, o fare la tal cosa, & simile, il quale uoto costui fece, & fu liberato, se sia tenuto adempirlo? *Resp.* di no, perche gli è stato fatto fare per paura sforzata, la quale rēde il uoto inhabile, per esser stato fatto inuoluntariamente, che se non fosse stato così violentemente sforzato, non l'haurebbe fatto. Ma non sarà così questo seguente caso.

18 Si dimanda: Vno si ritrouaua nelle forze della giustitia, & sentenziato a morte, per alcuni suoi misfatti, che fosse appiccato, ouero si ritrouaua schiavo in mano d'infideli, daliquali patiuua molte ingiurie, o di ladri, o d'altri suoi nemici, il quale fece uoto, se Dio l'hauesse liberato di fare la tale, & la tal cosa, se essendo liberato, sia tenuto ratificarlo, & adempirlo? *Resp.* di sì, perche questo non fu uoto sforzato, ma uolontario, dipendendo dall'atto libero della sua propria uolontà, onde uede si per questi essempij, che done non è l'atto libero della uolontà, non vi è n'anco la ragione obligatoria, a douer adempire esso uoto fatto. Nè Dio, nè meno essa Chiesa santa accetta questi uoti sforzati, & inuoluntarij, poiche lui si pasce di cuor humani liberi, & buoni. Onde per concludere diremo che l' timore per il quale si fa il uoto, deue esser giusto, saluifero, necessario, & libero. Nè deuesi fare per leggerezza, nè per spauento.

Hor ueniamo alla terza cagione, che si fanno i uoti, la quale rende i uoti inhabili, per liqual terzo rispetto si può disobligare, che per irritatione senza cagione alcuna, come per essempio.

19 Si dimanda: Vna donna maritata fece uoto di castità, senza licenza di suo marito, se costei sia tenuta offeruarlo, & si possi disobligare? *Resp.* di sì, che suo marito la può disobligare,

Q 9 4

Cor. de uoto & iuramento in 3. part. c. 10.

Coro. ibid.

Abbas. c. ueniens, de uoto, & uoti redenti.

Coro. ibid.

Ca. sic nobis de regub.

Coro. ibid.

Coro. ibid.

c. prelatum de his que ui aut mens causa met. Abbas in c. cu dilectus eo. tit.

Voto disobligabile.

Cor. de uoto, c. 10. in 3. p. 1. Cor. 7.

bligare, senza peccato, essendo che ella non puote fare in pregiudicio di quello, poiche finche lui viue, è a lui soggetta, si come nè insegna l' Apostolo, dicendo: *Mulier alligata est legi, quanto tempore vir eius viuit, &c.* Et questo è quanto alla diffobligatione. Per dispensatione farà questo.

Voto Dispensabile, & a chi.

Coron. ibid. 20 Si dimanda: Vno assolutamente fece voto di continenza, alquale soprauenutoli dopo vna infermità, fu forza per consiglio di Medici maritarsi, per essere quello di natura sanguigna, & per ritenersi dal coito potrebbe morire, o infermarsi, per ilche si fece dispensare, se pecca maritandosi? *Resp.* di no, perche che siamo tenuti, per questa via prouedere alla conseruatione della nostra uita, & propria salute. Ma non già a un Sacerdote, ilquale deue prouedere alla conseruatione della sua uita, con l'astinenza di cibi, & simili.

Per Commutatione sarà, quando se li commuta un uoto in un' altra opera pia, & saluifera, come per essempio.

Votocommutabile. Coron. ibid. Arm. del uoto. nu. 4. 21 Si dimanda: Vno fece Voto di digiunare un'anno continuo, o tanti giorni alla settimana, in pane, & acqua, ilquale per patire dolori colici, ouero per non poter resistere, non poteua, & si fece permutare da chi poteua di douer digiunare, ma non più in pane, & acqua, ma in digiudini communi, se peccò? *Resp.* di no, perche che restò per impossibilità, nè restò per negligenza, o per dispreggio, o altra cosa simile. Et così quando si permutasse di qualche voto da sua posta, con l'ingressò della Religione, ilche lui puol fare senza scropulo, essendo, che si serua à Dio, nella Religione più liberamente.

Voto, per Redentione sarà, quando si resta di sodisfarlo, per qualche impedimento, come per essempio.

Coron. ibid. Voto Redimibile. 22 Si dimanda: Vno fece Voto d'andare à Roma à visitar la Chiesa di San Pietro, o le Sette Chiese, ouero d'andare alla Madonna di Loreto, & simile, nè gli puote andare per qualche intrico, o impedimento, perche bisognaua, che passasse per certe terre di suoi nemici, o altri impedimenti, per ilche non poteua andargli; Onde pagò à vno, che andasse per lui un tanto, cioè vinticinque, o più ducati, ouero à essa fabrica di San Pietro, se costui resti assoluto da questo voto? *Resp.* di sì, non altrimenti, che se lui in persona vi fosse andato, poiche con ragione è restato.

Voto Interpretatino, sarà quello, che la sua conscienza gli lo permette, o concede far, come per essempio.

Coron. ibid. Voto interpretatino. 23 Si dimanda: Vno fece Voto di digiunare tutti i Venerdì, o li Sabbati, & si amaldò, per laquale infermità necessariamente gli conueniuua mangiar carne, se mangiandola peccò? *Resp.* in questo, deue esaminare la sua conscienza, se può far di meno, sì, ouer no, & dopo senza scropulo la potrà mangiare, ma però sempre con licenza del suo Medico, o Confessore, quando di questi possa hauer copia d'egli.

Voto Cesabile, sarà quello, quando alla persona mancherà la cagione di poter osservare il Voto, imperoche mancando la cagione d'essa osservanza, deue mancare anche esso Voto, come per essempio.

Voto Cesabile. 24 Si dimanda: Vno fece Voto di non passar più per la tale strada, per amor d'vna sua Donna, o altro honesto, & lecito rispetto, se costui sia tenuto osservare detto Voto? *Resp.* di sì, per non esser prouocato da quella cagione à peccato, o à fare altro male, essendo, che. *Remota causa, remoueaturs effectus*, dice esso Filosofo Ma leuata via detta cagione di detta Meretrice, o altro rispetto, non sarà più tenuto restare à non passarli, poiche è leuata la cagione, & il rispetto. Di maniera, che vedesi il Voto esser vna deliberata volontà, &

& spontanea promessa a Dio, di cose honeste, saluifere, & lecite. Et non di cose uane, legiere, & di peccato, o indifferente al bene, o al male, come per essempio.

Coto. ibid. Arm. del uoto. nu. 1. 25 Si dimanda: Vno fece Voto di non si lauar le mani, ouero non si pertinare la testa, o di non uolersi far netta la veste, o di non salutare alcuno, mentre camina per strada, & simili, se costui sia tenuto osservare, & adempire simili voti? *Resp.* di no, perche queste sono d'una materia, che non piace a Dio. Ma più tosto essere uoti capricciosi, leggieri, & uani, & però hauemo detto nel titolo, il Voto essere una promessa à Dio di quelle cose, che sono di Dio, sante, lecite, & honeste. Onde questi, che fanno uoti, peccano, se bene non sempre mortalmente, & secondo l'intentione, & fine, poiche sono Voti, uani, & pieni di leggierezza. A questi tali il Confessore grandissime riprensioni deue fare.

Arm. nu. 2. Gast. in sù. 26 Si dimanda: Vno per una certa vanagloria di prestare, o per auaritia, fece voto di uoler prestare danari, o altra cosa di casa a ciascuno, che gli l'hauesse dimandata, se peccò? *Resp.* di sì, perche la cosa da se è illecita, onde il Voto è fatto illecito, & sodisfacendolo, peccaria. Et così s'uno facesse uoto di offerire à Dio alcuna cosa lecita, per conseguir poi alcuna cosa illecita, imperoche per questo uoto, e più presto fare Autore esso Dio del male, & fautore del peccato, che altrimenti. A questi tali senza rispetto deue fare riprensioni grande, & conscienza, con farli conofcere in quanto errore, loro si ritrouano.

Arm. nu. 3. 27 Si dimanda: Vn Ladro fece Voto di offerire alla tale Chiesa, o Hospitale di darli gloria di Dio, uno ducato, o più, per ogni volta, ch'hauesse robbato alcuna cosa, & che non fosse preso, se sia tenuto osservarlo? *Respond.* di sì, per rispetto della conditione, che vi interuiene, se bene esso atto del furto sia cosa illecita, imperoche l'atto di questo voto è fondato sopra il non essere preso, che questo atto non è illecito, & non sopra il furto, ilquale è atto illecito, & però questo voto tiene: ma non sarà obligato Dio, preferuarlo dalla forca, poiche egli volontariamente gli uà, & il Diuolo lo guida, & lui non vuol restar di robbare.

Arm. nu. 5. 28 Si dimanda: Vno douendo far professione in alcuna Religione approbata, promise d'osservare tutti tre i Voti, ma fintamente, perche lo faceua alla presenza d'altri, imperoche lui non intendeva di far detti Voti, per non osservarli, o per non bastargli l'animo di poterli osservare, se sia tenuto osservarli? *Resp.* di sì, benche siano stati simulati, imperoche ingannò la Chiesa, onde è forzato ad osservare tutto quello, che promise con la bocca a Dio, benche il cuore fosse altrimenti, perche l'inganno non dene mai fauorire alcuno, oltre poiche peccò mortalmente, per detta finzione, & per essere stato cagione di qualche scandolo seguente.

Arm. n. 10. 11. 16. & 18. Panor. in c. non est eo. 21. 29 Si dimanda: Vno fece Voto di castità, doppo alquanto tempo, essendoli presentata una occasione, si maritò, se sia tenuto osservar castità? *Resp.* di no, perche il Voto s'è reso impossibile per esso matrimonio; ma nondimeno lui sarà tenuto dalla parte sua a osservarla, quanto può, perche lui non può dimandare mai il debito a sua Moglie ma essendo richiesto da quella, deue renderlo. Et se la moglie morisse, è tenuto sotto pena di peccato a osservar castità perpetua, se però non sarà stato conditionato, essendo che'l Voto nasca dalla intentione.

Arm. n. 16. Panor. ibid. 30 Si dimanda: Vno fece alcun Voto, senza conditione di tempo, se lo possi adempire, quando a lui parerà? *Resp.* che hauemo per la Scrittura. *Siquid uouisti, ne moris reddere.* Però dirassi, che è tenuto sodisfarlo quanto prima, senza ponerli tardanza. Et se fosse stato Voto di farsi Religioso, non può stare anni per adempirlo, ma a pena vn'anno. Ma però questo nessuno lo potrà regular meglio, che quanto la sua intentione, conditione, & la conscienza propria, se gli deue entrare subito, o quando. Altrimenti differendo peccaria. Perche lui l'ha fatto senza conditione di tempo, & lo deue adempire quanto prima, nè ponerli tempo di mezzo, perche le cose promesse, & uolontieri fatte, & con prestezza, tanto più sono grate, a chi si promettono. Essendoche per prouerbio si dica, cosa fatta per forza non uale una scorza.

Arm. n. 19. 31 Si dimanda: Vno essendo vergine, fece voto di osservare, & conseruare essa uirginità, doppo per una occasione fornico, se sia più tenuto a uiuer casto, poiche non ha potuto mantenersi uergine? *Resp.* di sì, benche se sia fatto, & per l'auenire uiua castamente, poiche

poiche virginalmente non ha potuto, nè può più viuere, perche altrimenti peccaria doppiamente.

Artil. n. 29.

32 Si dimanda: Vno fece alcun Voto, il quale poteua satisfarlo, & per negligenza auuertitamente lo differì, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, quando molto tempo lo differisse; imperoche, come e detto nel precedente caso 30. è tenuto a satisfarlo quanto prima, eccetto però, che non si restasse per una dimenticanza crassa, ouero che s'aspettasse qualche maggior comodità, per satisfar poi meglio, nè che potesse uedere, che gli potesse sopraggiungere alcun pericolo di non poterlo poi più adimpire, ouero credesse non esser tenuto di adimpirlo per allhora, perche la coscienza non lo rimorde. Ma quando poi perdesse la uolontà di satisfarlo, peccaria mortalmente, ancorche di poi lo adempisse, perche sempre deue in noi essergli la uolontà, almeno abituale. Et se si pentì hauerlo fatto, & poi l'adempì, non peccò.

Soto lib. 1. de iust. & iur. q. 7. art. 3. & nel lib. 7. q. 4. art. 2. 2. 2. q. 88. art. 1. 2. al 2. arg.

c. Scriptura. de voto.

L'Autore.

In 4. dist. 58. art. 8. q. 1. ut supra.

Artil. de debito coniugali, m. 14.

Casus. 2. 2. q. 84. art. 3. Artil. ibid. m. 9.

33 Ma ricordaremo ben questo, che molti sono, che senza alcun legittimo impedimento, si fanno ò assoluere, ò dispensare, o permutare i Voti, a talche, non solamente loro peccano, ma anco quelli Superiori, che gli dispensano, & per il più i Superiori, per non cercare con quella diligenza, che s'acconueneria tali dispensationi, se siano legitime, & ragioneuoli, ò no. Ma diremo bene, che in ogni legge, circa quelle cose, che sono de iure positivo, cioè per leggi humane, il Superiore le può dispensare, se ben dispensandole, peccasse, per dispensarle senza giusta, & ragioneuol causa; ma però non resterà, ch'essa dispensa non sia valida, & che colui, ch'è dispensato, non sia dispensato. Ma circa le cose, che sono de iure Divino, come sono i voti, & i giuramenti, non solamente peccarà esso Superiore dispensatore, quando dispenserà senza causa, almeno apparere giusta; ma anco colui, che procurerà di esser dispensato, nè per questo resterà libero, ne sicuro d'esser ben dispensato nella sua coscienza, perche *Conscientia mille testes*. Et S. Tomaso è dalla nostra, & anco il Dottor Soto. Et questo sapia, che nessuno può dispensarsi, o commutarfi voto da sua posta, senza licenza, o dispensa del Superiore, et iandio che sel commutasse in cose migliore, più vtile, & pietose, perche nessuno può esser giudice in causa propria per questa. Et chi più chiaramente voglia vedere, & sapere il perche, legga le Somme, come ho fatto ancor io, che lo sapranno, & particolarmente la Somma Corona, l'Armillà & altri infiniti, che trattano de Voto, che si chiarirà benissimo; percioche s'io harò fatto Voto di dare vn Giulio per amor di Dio, & che poi io doni vn ducato, crederò far cosa molto più vtile, pia, & migliore, che dare vn Giulio solo. Così se io harò fatto Voto di scoltar, o far dire vna Messa, & ch'io ne scolta, o ne faccia dir tre, credo meritatar molto più, & simili. Hor dica pur, chi voglia il contrario, credo che operando assai, guadagnarò anco pur assai. Et particolarmente Ricardo, perche io m'accostarò sempre al Dottor Soto. Ma intendasi però questo sempre, circa la Commutatione, essendo che nessuno possi commutare i suoi Voti in specie diuersa, ma in accrescer di più quello, che vno promette, ciaschuno il può far liberamente, poiche non fa pregiudicio al voto.

34 Si dimanda: Vno fece Voto d'entrare in alcuna Religione, & di perseverare in quella dopò alquanto tempo n'uscì, & prese moglie, & consumò il matrimonio, se peccò? Resp. di sì, & mortalmente, ma però il matrimonio tiene, & può similmente chiedere il debito a quella, senza peccato mortale, benche habbia fatto questo Voto semplice. Imperoche il suo Voto d'entrare nella Religione, è affermatiuo, & non è Voto di seruar Castità, eccetto allhora, quando fusse fatto Religioso. Et questo per la professione fatta, perche allhora promise d'offeruar Castità, onde staria in continuo peccato mortale, non essendo dispensato dal Papa. Ma inanti la professione il Voto, è di non essercitar l'atto Venereo, laqual cosa non piace a i Canonisti.

35 Si dimanda: Vn marito fece vn semplice uoto di castità, & la moglie ciò sapendo, essendo richiesta, negò di rendergli il debito, se quella peccò? Resp. di no, perche non è più tenuta dopò il uoto semplice del marito, ma no però potrebbe maritare a un'altro, & se pur gli rendesse il debito, non peccaria. Nè meno l'uno può far voto, senza consenso dell'altro, di non rendersi il debito, perche saria contra il precetto di Dio, & della sua iustitia. Nè meno l'uno può far uoto di non chiederlo, perche colui, che lo facesse saria grauoso, & fastidioso all'altro, ilquale saria tenuto sempre a chiederlo, & se l'altro non acconsentisse all'altra parte in questo voto di continenza, per non si pregiudicare, non

non peccaria, per non acconsentirli. Anzi dirassi questo, che li voti fatti da maritati, secretamente d'offeruar castità, non si deueno approuare, per il pericolo, acciò non si possa prouare nel giudicio della Chiesa.

36 Si dimanda: Vno fece voto di digiunare la Vigilia del Corpo di Christo, ouero di S. Gio. Battista, o di S. Rocco, o di S. Biaffio, & simile, per ilche s'incontrarà, che queste vigilie, sogliono venire alle volte il dì di S. Gio. Battista, & quella di S. Rocco il dì della Madonna, & così di S. Biaffio, &c. Et costui fece questo voto, non pensando più oltre alle dette Festiuità, & quando è venuto il tempo, s'accorse di simil falso, se sia tenuto a digiunare in detti di solenni? Resp. che quando questo digiuno fosse per precetto di Santa Chiesa, deue andare dal Vescouo ordinario, & farsi commutare detto giorno, che la Vigilia del Corpo di Christo, sia digiunata dopò in quella di S. Gio. Battista, si mangi carne. Et così il medesimo dirassi delle Vigilie de gli altri Santi, perche la Chiesa santa non ha hauuto per costume di digiunar mai nelle solennità, si come non si digiuna il dì di Natale di Nostro Sign. per la Festiuità di S. Stefano, & così il dì di S. Stefano, per il dì di S. Giovanni Euangelista. Onde l'istesso direi del voto, che è pur precetto ancor questo, che colui, che haueffe fatto tali uoti di digiunare in q ueste Vigilie predette, uadi dall'Ordinario, & se li facci commutare, o in altro giorno, o in altre opere pie. Ilche leggesi, cioè esser accalcato in alcuna Diocese, nel 1579. Et colì fu concluso da quell'Ordinario, & così tiene San Tomaso, che l'Ordinario per conto di voti possi dispensarli, ma non per conto de i digiuni introdotti per precetto di Santa Chiesa, liquali solo il Papa può dispensare.

37 Si dimanda: Vno per sua diuotione, o per voto era obligato digiunare alcun giorno della settimana, ouero un mese di longo, & no digiunò, trapassato detto giorno, o mese se sia tenuto più a digiunare? Resp. di sì, che è tenuto a digiunare vn'altro giorno, o un'altro mese, o anno. Et anche se per penitenza questo digiuno li fosse dato dal suo confessore, esser tenuto a digiunare un'altro mese o anno, o settimana. Ma se il uoto principalmente farà del tempo per diuotione, ouero per la solennità, come sarebbe di digiunare le vigilie di tutte le Madonne, & simili, dirassi che passata detta vigilia, non esser più tenuto a digiunare, perche non sodisfà al uoto, o alla diuotione, poiche s'è fatto impotente di poter più sodisfare, per essere detto uoto, o diuotione del tempo, & non d'un mese, o di vna settimana, o d'anno.

38 Si dimanda: Vno fece voto di digiunare alcuni giorni, o di vigilie, o di altri, & non digiunò, ma cercò di farsi dispensare dal Vescouo, senza alcuna cagione in colui. Ma se gli fosse poi la causa manifesta, non ha bisogno di dispensatione, essendo che da sua posta si dispensa; Ma se non gli è causa manifesta, ha ueramente bisogno di dichiaratione, laquale da ciaschuno può esser fatta, che habbia notizia della legge; perche ella non è dispensa. Et può anco dispensarlo, che mangi carne in giorno di Natale, quando viene di Venere, o di sabbato, & che lui in detti giorni haueffe fatto uoto di digiunarli; Ma quanto a i uoti sempre deuesi ricorrere all'intentione di chi fece il uoto, & questo sia detto di ogni uoto, & è la piu sicura uia, & chi s'inganna suo danno, perche l'huomo uede la sua propria coscienza, & intentione, che l'huomo superiore, & santa Chiesa militante non la vede.

Del voto sforzato, finitio, vano, & promissorio.

39 Si dimanda: Vno fece alcun uoto, ma fintamente, proponendo nell'animo suo; di non uoler far tal uoto in conto alcuno, se bene nell'animo suo non haueua tal proposito, nè animo d'obligarsi a quello, che con le parole, & gesti esteriori promise, ma ne anco propriamente, & uanamente con l'animo promise quello, che mostrò, & disse, come accascar suole alle uolte, a chi per timore, o per forza fa uoto, ouero lo farà per qualche suo disegno, per ingannare il mondo, se sia tenuto offeruarlo? Resp. di sì, appresso Dio, essendo fatto publico con testimonij; ma se fusse fatto secreto, è nullo. Et si deue constrengere a compirlo, per rispetto del scandolo, et iandio che no gli fossero testimonij, nè si proua esser fatto, per forza, nè per timore, si deue astrengere ad offeruarlo, per rispetto della irreuerenza, che si fa à Dio; imperoche sarebbe vn'ingannare la Chiesa santa, & se stesso.

Artil. de ieiunio, m. 6. & 9.

Tabien. & S. Thom. 4. sent. d. 25. q. 3. art. 2. Pan. & Innoc. in rub. 6. de ieiunio.

Artil. ibid. m. 3. & 9.

Ban. eod.

§

Artil. ibid. m. 9. 13. & 14.

Silu. in uerb. ieiun. circa fi.

Sum. Cor. de uoto & iuramento.

- fo condannarsi.
- Coro. ibid.* 40 Si dimanda: Vno fece uoto con promissione d'alcuna cosa, & veramēte promise, ma con intentione di non adempire la promissione, se sia tenuto adempirlo? *Resp.* di sì, & è obligato all'osservanza di quello, come se con ogni intentione di adempirlo l'hauesse fatto, & mancando alla promessa, peccarebbe mortalmente. Et anzi dirò, che facendo alcun uoto, con tale intentione, quel tale, che lo fece, peccò graueamente, & merita castigo non poco, poiche è delusorio.
- Voto promissorio.*
- Soto.*
- Gaet.*
- L'Autore.* 41 Si dimanda: Vno fece voto di non uoler peccare mai più, nè anco venialmente, se costui peccò? *Resp.* di sì, & graueamente; imperoche niuno può prometterli di non peccare, almeno uenialmente, essendo che come dice S. Giouanni. *Si dixerimus, quia peccatum non habemus, ipsi nos seducimus, & Veritas in nobis non est.* Intendendo dei peccati ueniali, perche la gratia commune, non essendo bastante a preseruarci da peccati ueniali, non ci possiamo astenere da quelli; eccetto se non fosse qualche cumulo di gratia, come fu quello di Maria Vergine la quale non peccò, ma nè anco puote pensar il peccato. Et così ancora obligarsi a fare alcuna cosa illecita per uoto, o alcun peccato, et andio ueniale, non si deue, perche simil cose non solo dispiacciono a Dio, nè l'accetta, ma anco si oppone direttamente al suo uolere. Et chi fa simil uoti, pecca: si come alcuni fanno, che digiunano per uoto li giorni di S. Catarina, di non mangiar per tanti giorni, se non un boccone il giorno. Ouero far uoto di non mangiar teste per honorar S. Giouanni; Non filare, o cucire in dì di sabbato, per amor della Madonna: Non mangiar pan brustolato, o arrostito, per amor di S. Lorenzo, & simil sorte di uoti, & pazzi, così assolutamente, & dopò far altre sorte di fatiche, questo è uanità, che non sa, ne rende odore alcuno di religione, ma di superstitione, & è grande offesa dell'anima sua, & scandolo del prossimo. Onde il Confessore farà a questi tali grande riprensioni.
- 42 Si dimanda: Vno fece uoto di non lauorare mai più in vita sua, per hauer hauuto vna graue infermità; & costui era artigiano, nè d'altro uinea, che delle fatiche delle sue braccia, se peccò? *Resp.* più presto di sì, che di no, & secondo la sua simplicità, il quale poi per non lauorare, & essendo carico di figliuoli, moriu di fame lui, & li figliuoli, & un Sacerdote ignorante gli fece maggior carico se hauesse uiolato questo suo uoto, per ilche si mise a robbare, & macò poco nò fosse impiccato; Onde fece uoto di lauorare et andio tutte le feste, per nò stare ocioso, di modo che andaua da estremo a estremo. Ma Dio, che aiuta i semplici, fu assoluto da vn da ben Sacerdote, che conobbe la sua simplicità, & in questo modo, il pouerino fu aiutato, & solleuato da simil Voto. Diremo dunque che questa sorte di Voti sono stolti, & vani, nè da essere obseruati, & obseruandosi, si pecca, & doppiamente.

Del Voto finale, non sincero, di Vanagloria, illecito, & inualido.

- Coro. ibid.* 43 Si dimanda: Vno fece Voto d'vdire tre Messe ogni mattina, ouero di fare elemosine, o di digiunare tanti giorni della settimana, & per simile fine di esser veduto farsi tali sorte di beni, per esser tenuto buono, & lodato dalli huomini, se peccò? *Resp.* di sì, & il Voto non è ualido, ancorche tutte dette opere siano sante, buone, & pie; Imperoche con siderare assolutamente, benchè siano buone, nondi meno hauendo congiunto vn certo mal fine, di vanagloria, e d'hipocrisia, per il cattiuo fine, sono cattiuo; perche non ode le Messe, nè fa Elemosine, nè digiuna assolutamente, ma con fine di vanagloria, di laude delli huomini, & d'hipocrisia, per esser tenuto buono dalli huomini, ilquale dà il compimento, & la perfectione all'opera. Per ilche essendo il fine cattiuo, seguita, che anco il Voto di ciò, & fatto, come cosa cattiuo, e dispiaceuole à Dio, non sia ualido, & sia peccato, & il Voto non oblighi, di maniera che. *Cuius finis malus est, ipsum quoque malum est. Et cuius finis bonus est, ipsum quoque bonum est.*
- Aristotele.*
- Coro. ibid.* 44 Si dimanda: Vno disfidò un suo nemico, & entrò in duello, ilquale fece Voto à Dio che se lui gli faceua superare il suo nemico, di uoler donare subito cento scuti per amor di Dio, se costui peccò, & sia tenuto al Voto? *Resp.* di sì, che pecca, & il Voto è inualido, imperoche il suo fine è per fare una cosa mala, & è Voto scelerato, perche l'ha fatto assolutamente d'una cosa mala. Imperoche quando si promette à Dio di far vna cosa, ch'è peccato mortale, alquale dispiace il peccato, non accetta il Voto, perche l'inuoca co

- me Autor, & Fautor del male, inquanto che dimāda a sua diuina Maestà una cosa ingiusta, ch'è la morte del suo nemico, in caso prohibito, essendo che'l duello priuato, sia totalmente prohibito.
- Soto de iust. & iur. q. 7. art. 3.*
- 45 Si dimanda: Vn Giouane si ritrouaua essere innamorato d'una bella giouane, nè potena conseguire il libidinoso fine, fece voto a Dio, se gli concede, che lui possa goderla, di far dire tante Messe, o di dare per elemosina a vn'Hospitale cento ducati, & simile, se peccò? *Resp.* di sì, imperoche se bene farà considerato questo fine del bene, & opere pie, che costui vuol fare, dirassi esser pessimo, & sceleratissimo, attento che per hauer questa sua, della quale è innamorato, l'inuocarà douerlo fauorire in un ponto di fornicatione, o di adalterio, o d'altro peccato carnale, che sia, con far Dio suo Lenone. Per ilche dirassi più presto simil sorte di voti, essere bestemmie, che voti. Onde questi tali non solamente peccano, contra la carità di Dio, & del prossimo, ma peccano ancora, perche fanno autor del male, quello, ch'è fonte inefficiente, & uiuo, d'ogni bene, derogando alla sua infinita bontà.
- 46 Si dimanda: Vno fece Voto d'andare S. Giacomo di Galitia a piedi, credendosi, che gli fosse solo 500. miglia; ma hauendo inteso che gliene era mille, o più, non gli uolse andare, se peccò, per non hauer adempito il uoto? *Resp.* di no, perche è Voto implicito, che quando lui hauesse saputo queste tante miglia, non l'haurebbe fatto; per ilche non tiene. Ma se non hauesse creduto, che gli ne fossero, nè poche, nè molte, farebbe tenuto adempirlo.
- Arm. de spō salutiq. m. 2.*
- 47 Si dimanda: Vno haueua vn figliuolo; ilquale andò in duello contra la volontà del padre, & mentre entrava in steccato; il padre fece voto di fare la tale, e la tale elemosina, o il tal bene, se il figliuolo gli tornari sano, & uiuo da quel duello priuato, con quel caualiero, col quale gli era inimicitia vecchia per alcune ingiurie seguite. Se costui sia tenuto a sodisfare il voto? *Resp.* di sì, imperoche nel far voto non desidera la morte, nè alcun male all'Auversario del suo figliuolo, ma solo inuoca Dio, che gli lo dia uiuo, & che non sia morto, nè ferito. Il che Dio esaudì: Perche interpose alcuni mezzi, per li quali non uennero alle mani, onde niun patì alcun danno, nè dishonestà, perche le cose furono accomodate senza combattere, essendo stato esso Dio, il lor Padrino in questo caso.
- Scm. Coron. del uoto.*
- 48 Et l'istesso dirassi di colui, che si ritrouasse in un confitto col suo nemico, ilquale temendo la morte, facesse Voto a Dio di fare il tal bene, se lo scapaua dalle mani di quel suo nemico. Costui non pecca, & è obligato a sodisfare il uoto, perche in quella sua inuocatione desidera la sua salute, senza desiderar male al suo nemico. Ilche è cosa buona, & Dio in queste occasioni, & pietosi prieghi, se gl'interpone, se bene succedesse la morte del suo nemico, forsi per la sua grande inolenzia.
- L'Autore.*
- 49 Si dimanda: Vno hauea l'amicitia d'una donna, con la quale desideraua hauerne un figliuolo maschio, per ilche fece voto a Dio, che se gli lo concede, & che dalla detta concubina possa hauerne un figliuolo, di uolere dare tante stara di farina al tale Hospitale, se peccò? *Resp.* di sì, ma il uoto, è ualido, ancorche la causa dalla quale dipende la gratia, che costui dimanda, sia cattiuo, è prohibita; perche non intende di uoler altro nell'animo suo, eccetto di hauerne un figliuolo da quella. Laqual cosa è dono di Dio, benchè sia di fornicatione.
- Coron. ibid.*
- Soto, de iust. & iur. q. 7. art. 3.*
- 50 Si dimanda: Vno Era suddito ad alcun Prelato, o Superiore, o maggior di casa, che diruogliamo, ilquale fece alcun uoto con licenza di quello, o confermato da quello, dopò fatto esso voto, per ilche esso Superiore, o maggior di casa, che fosse, lo riuocò senza giusta cagione, & ragione uole, se peccò? *Resp.* di sì, & esso suddito è libero da quello, & sia pur seruo, o figliuolo, o religioso, o qualonque altro si uoglia.
- Coron. ibid.*
- 51 Si dimanda: Vno fece voto di dire ogni dì un pater nostro, & vna Aue Maria, ilquale stracuratamente lasciò di dirlo un giorno, o due, o più, se peccò? *Resp.* di no, mortalmente, non hauendo lasciato dirlo a posta fatta, & sodisfacendo poi gli altri giorni seguenti: mancando dirli a posta fatta per molti giorni continui, per l'accrescimento dell'obligatione in una quantità notabile, farebbe poi mortale. Et l'istesso dirassi di colui, che fosse tenuto per obligo di uoto di udire ogni dì Messa, o fare una Elemosina d'un soldo, & simile; mancando alcuni giorni, & poi sopplisse, peccaria uenialmente, ma

mancaudo a posta fatta per continuati giorni di modo che crescesse l'obligatione in vna quantità notabile, farebbe mortale.

- 52 Si dimanda: Vno fece voto d'offerire quel Doppione d'oro, senza specificare della tal valuta, o della tale, se lui possa offerire quel Doppione, che li piacerà, essendo, che gli siano i Doppioni di più forte, di molta, & di poca valuta? *Resp.* secondo la sua intentione, che lui ha hauuta; imperoche se hauesse hauuto intentione d'offerire quello di più valore, benché non l'hauesse espresso con parole, deue darlo. Ma se non hauesse hauuto intentione d'offerire, nè di molta, nè di poca valuta, potrà in questo caso offerire quello, ch'è lui piacerà, perche in questo caso deuesi considerare la mente, & intentione d'esso offerente.
- 53 Si dimanda: Vno fece voto, d'entrare in alcuna Religione approbata, o maritarsi con la tal poueretta, o con vna meretrice, per leuarla di peccato, quale di questi tre voti deue offerire? *Resp.* essendo, che questi siano voti incompatibili, deue soddisfare a quello, che è maggiore. Et se fossero uguali, ouero che dubitasse quale deue offerire, in questo caso deue fare quel tanto, che per consiglio gli sarà dato dal suo Superiore, ouero da qualche prudente, & sauiio Confessore, & anco dirassi, che deue offeruar quello, achi più sarà inchinata la sua intentione, acciò poi, mai s'habbia da pentire.
- 54 Si dimanda: Vn figliuolo era herede di tutta la facultà di suo padre, ilquale mentre uisse, fece alcuni voti, se esso figliuolo sia tenuto di adempirli? *Resp.* di no, personalmente come faria fare qualche peregrinaggio, digiunare, disciplinarsi, & simili, se però non gli hauesse promesso, mentre quello visse, di offeruarli. Ma i voti reali, come di maritar Donzelle, fare elemosine, rifarcire, o fabricare Chiese, & simili, volendo lui essere herede, sarà tenuto, se però la heredità lo possa compaire, perche altrimenti non compatendola, non sarebbe tenuto.
- 55 Si dimanda: Vno fece alcun voto, ma fallacemente, con intentione di non offeruar la promessa, se peccò? *Resp.* di sì, & dirassi (come ben dice l'Armilla ancora) esser vero voto, & sarà tenuto di adempirlo, non altrimenti, che si fosse fatto con vera intentione d'offeruarlo, & non adempiendolo pecca, come se vi fosse interuenuta la vera intentione di adempirlo: per la illusione.
- 56 Si dimanda: Vno fece alcun voto, senza alcun effetto della ragione, o della volontà deliberata, ma quasi del primo moto, se sia tenuto offeruarlo? *Resp.* di no, essendo, che deliberatamente la sua volontà non gli acconsenti, per ilche non tenerà, per questo rispetto dell'atto imperfetto: si come l'istessa Armilla dice con esso Illustrissimo Cardinale.
- 57 Si dimanda: Vno fece Voto deliberatamente, ma però con piena fermezza della ragione, percioche lo fece per alcuna paura d'alcuna cosa, che egli hebbe di qualche pericolosa infermità, o di prigionia, o per essere assalito da alcuni ladri repentinamente, o d'altri simili pericoli repentini, o per qualche leggerezza d'animo, o per esser essa persona facile, & molto inchinata a far voti, si come sogliono fare alle uolte alcune donnette, se siano tenuti adempirli? *Resp.* con l'istesso nel medemo luogo di sì, & sono veri voti, benché non siano così pieni, & tengono. Per laqual cosa deue bene il Christiano guardarli, & ben considerare, che cosa prometta, inanti che prometta, come prometta, perche, & a chi; essendo, che Dio non sia nostro compagno, ma nostro Signore, Creatore, Redentore, & Salvatore.
- 58 Si dimanda: Vno fece Voto di fabricare vna Chiesa, & spendergli tre mila scuti, & anco di farui dire tante Messe, o di digiunare: se costui morendo, & lasciando heredi del le sue facultà, se detti heredi siano tenuti adempire detti Voti? Et non adempiendoli, se peccano? *Resp.* di sì, che sono obligati adempire li Voti reali, cioè di fabricare detta Chiesa, o di farui dir Messe, o fare elemosine, & simile, & non adempiendoli, peccano. Ma quanto alli voti personali, cioè di digiunare, di disciplinarsi, contenersi, & simili, dirassi di no. Eccetto però, che di sua propria volontà non si obligasse da se medemo. Nè meno è obligato di pagare la Chiesa, che andasse nel viaggio in peregrinaggio, ad altri, quando hauesse fatto Voto detto defonto di peregrinare personalmente, o farui andare altri per lui, ma solo saranno obligati detti heredi di adempire gli Voti reali, di offeruirlo, o calice, o altra cosa reale, che hauesse votato.

Di

Del Voto de i Maritati.

- 59 Si dimanda: Vno fece voto a Dio di castità, nondimeno si maritò, ma con intentione di non consumare il matrimonio, se costui peccò? *Resp.* di no mortalmente, perche non ha fatto contra il voto fatto a Dio, nondimeno per la più sicura, lui è tenuto entrare nella Religione, perche se ben lui non dimadasse il debito, *propter instantem necessitatem*, romperebbe il voto fatto a Dio, perche non offeruerebbe la castità.
- 60 Si dimanda: Vn'huomo maritato, ouer donna fece uoto di castità con licenza della moglie o del marito, & dopò dimandò il debito, se peccò? *Resp.* di sì, & etiandic se pagato l'hauesse a chi, con sua licenza fece voto, perche consentenel peccato mortale; che fece l'altro, per non esser stato continente, & così pecca. Ma se fosse ricercato da quello, che non ha fatto il uoto, se bene con sua licenza colui habbia fatto il Voto di castità, all'hora non pecca, perche è obligato rendere il debito. Ma se ambedue hauessero fatto voto con licenza, & accordo di ambedue, si peccarebbe, dimandandosi il debito. Et se temessero, dopò fatto il voto, di cadere in peccato, deueno procurare la dispensa dal Papa, perche il Vescouo non gli la può dare, se non quando il voto fosse fatto per qualche gran paura. Ma se fossero di commun concordia di astenersi per alquanto tempo, per 3. o 4. o 6. mesi, ben si possono ambedue pentire. Et anco se l'uno si pentisse, & che l'altro non facesse essere quello, ch'è pentito, inchinato a lussuria, & vi caderà, con dimandargli il debito, quello, che non è pentito, deue pagarglielo, perche non hanno fatto voto, ma ben furono d'accordo di astenersi. Ma essendo che per le parole dell'Apostolo l'un maritato non sia padrone di se stesso, diremo secondo san Tomaso, essere gran pregiudicio, & gran peso dell'altro; di ponerlo in necessità, di passar sempre il debito matrimoniale per la uergogna. Et per questo dirassi, che non solo il Vescouo lo può dispensare, ma anco l'altra parte lo può annullare, essendo che questo uoto sia con suo pregiudicio fatto; Et se morto fosse il marito, ch'ha potestà sopra la moglie, dalquale fu sciolta del uoto fatto della continenza, non è tenuta a offeruarlo più, per essere sciolta da quello da chi poteua, & haueua potestà sopra di lei, benché sia morto. Ma il Gaetano, & il Nauarro sono contra l'opinionedi Sotto; imperoche uogliono morto il marito quella sia tenuta a douer di nouo offeruarlo il uoto della continenza. Et io son quasi di questa opinionione, che senza il consiglio del Superiore, non possa altrimenti rimaritarli, Ma con licenza del Prelato possa, & mi pare la più sicura. Et così anco il Reuerendo Cancelli, ch'ha reuisto questa opera con licenza de' Superiori, ha lodato la mia opinionione.
- 61 Si dimanda: Vna donna, prima che si maritasse, fece alcun voto, ilquale dopò, che s'era maritata non lo puote adempire, se costei non adempiendolo pecca? *Resp.* che quando il voto fosse in pregiudicio del marito, non pecca altrimenti, & è scusata se però il marito non consente, imperoche quando consentisse a questo suo voto, ella è tenuta di adempirlo. Et anco dopò la morte del suo marito, come quella, che resta libera senza esser soggetta ad alcuno, resta in obbligo di adempir quel tanto, che si votò inanti che si maritasse. Imperoche niuno, che sia soggetto ad altri, può far uoto fermo in tutto quello, ch'è soggetto, senza consenso del suo maggiore.
- 62 Si dimanda: Vn'huomo maritato fece uoto di andar a foccorrere terra Santa, & lo fece senza licenza della moglie, se non adempiendolo pecca? *Resp.* di sì, & simil sorte di uoti, farebbe buona cosa non farli, massime quando la moglie non può seguirarli, nè restare senza timore d'incontinenza. Et anco la donna può senza licenza del marito fare il sopraddetto uoto, obligata di adempirlo, quando senza timore d'incontinenza si possi fare.
- 63 Si dimanda: Vno non haueua ancora 14. anni, ma haueua giudicio di poter peccare, o meritare, regolarmente fece vn voto qual si voglia, personale, o reale, & s'obligò con esso, se ciò puote farlo? *Resp.* di sì, Ma i Padri, & i Tutori gli possono tutti annullare. Ma al voto solenne della religione, non si può obligare, nè anco con consenso del Padre, nè del Tutore. Ma solamente si possono obligare a voti semplici. Et l'istesso diremo de' Religiosi quanto all'annullatione, che haueudo fatto qualche voto di cosa buona, non contraria alla regola loro, nè a i precetti, & statuti de' loro Superiori, sono validi, mentre che non si prohibiscono. Imperoche i loro Superiori gli possono annullare, & irritarli.

Armil. de matrimonio nu. 60.

Naua. c. 12. n. 59 & 60.

Sum. Coro. de voto.

S. Tho. in 4. d. 30.

Ad Ro. I. c. 1.

Innoc. Pan. in c. 1. de co. tu.

Silu. in ver. uol. 5. q. 1.

Solo de iust. c. 11. q. 3. art. 1.

Palu. ibid. q. 2. col. 3.

L'Autore. M. Anio. da Tolentino.

N. a. c. 12. nu. me. 61.

Angelo votum. 2. §. 8.

Silu. uolunt. 3. §. 1.

Naua. c. 12. nu. 62.

Naua. c. 12. nu. 68. 69.

c. 71.

Gaet. 2. 2. q. 88. art. 88.
S. Anto. in 4. d. 38. q. 2. co lum. 5.

tarli senza cagione alcuna. Et basta al religioso, che gli dica il suo Superiore, che no faccia, o che non gli voglia dar licenza. Et questo è da notare, che il Padre, o Tutore habbia d'annulare fra vn'anno il voto solenne di colui, che non è in età di coniugarsi, & prima, ch'arriua alla detta età di 14 anni, perche dopò arriuati non gli possono più annullare. Et questo dico del voto solenne, & non del voto semplice, perche questo lo possono riuocare etiandio dopò l'anno, & anco dopò che l'figliuolo, sarà di età legitima, se però da essi non sarà ancora ratificato in quella età adulta.

Nana. c. 12. m. 72.
Gaet. 2. 2. ibid.
c. p. nella. 20. q. 2. m. c. no. luit.

64 Si dimanda; Vno fece vn voto legitimamente, & si fece assoluere da quello, senza alcuna cagione, o malitia, prima che gli approbino, se sia tenuto adempirlo? Resp. di no, ancorche sia male irritato; Ma il Gaetano vuol bene, che i Superiori annullandolo, o acconsentendo all'annullatione senza cagione, ma per sola malitia, o volontà propria, o simulando, che molto gli pregiudica, nè gli pregiudica altrimenti, ouero gli pregiudica poco, che essi Superiori, che l'annullano, o acconsentiscono, peccano mortalmente; benchè dopò gli aggiunga di no, che non peccano, annullando legitimamente i uoti de' loro sudditi, per sola lor volontà, senza cagione alcuna, nè malitia, prima che gli approbino, perche usano la lor potestà, ch'essi hanno.

Del Voto Penale, Forzato, Inuolontario, Inualido, Impensato, Dubbiofo, Indifferente.

Med. lib. 1. c. 14. §. 6.

65 Si dimanda: Vn marito trouò sua moglie in adulterio, quale veramente la puote ammazzare, ma per non ammazzarla, gli disse col pugnale alla gola; Io l'ammazzarò, se tu no ti fai Monaca, & farai professione di religione. La quale per questa paura, & per fuggir la morte, fece questo uoto, se resta obligata? *Respon.* che essendo questo uoto forzato, ma giusto, lei veramente essere tenuta; se bene questo suo consenso di questa sua uolontà e forzato, & astretto, per esser la cosa giusta.

Med. lib. 1. c. 14. §. 6.

66 Si dimanda: Vno giocando, perdeua, il quale dopò finito di giocare disse assolutamente senza conditione, lo faccio voto la prima uolta, che gioco più, di farme Frate, o qual si uoglia altro uoto, se costui sia tenuto d'osservare questo voto? *Resp.* o che costui ha fatto questo voto con questa conditione per pena, ouero perche nel cuor suo nol voglia fare, se l'ha fatto per pena, la quale egli abborisce, come l'andare in Galea, per astenersi dal giuoco, & non perche egli nel suo cuor lo voglia fare; Diremo sempre, che sarà fatto per pena essere obligato, & tenuto; Ma se l'haurà fatto senza pena; & con intentione di non lo voler fare, non essere tenuto altrimenti. Et all' hora però dico, essere tenuto quando che piu giocarà, & tante uolte, quante giocherà, nè si farà Frate, tante uolte mortalmente pecherà. Liguati voti da Theologi sono chiamati penali. Per ilche bisogna, che i Confessori molto bene gli conoscano, per saper dar rimedio all'Anime, percioche si dubita fra Theologi, se tutti questi voti penali, possono essere assoluti, per autorità dell' Ordinario, o per licenza della bolla di qualche Giubileo.

Med. lib. 1. c. 14. §. 6.

67 Si dimanda: Vno fece uoto di non passare per la tale strada, se sia valido, tenuto d'osservarlo, se passandoli pecca? *Resp.* Questo chiamarsi uoto indifferente, il quale quanto a se, non è buono, nè cattiuo, ma per lui può essere occasione (passandoli) di peccare. Onde in tal caso il voto obligarebbe, perche non è più caso indifferente, ma si se ne partisse la persona, che vi staua, non sarà più obligato a non passarui, perche già la cosa resta indifferente. Et così il voto, che alcuni giocatori fanno, dicendo faccio voto di non giocare più con le tal carte; Questo è voto indifferente, & di nissuna importanza, perche si può giocare con altre carte, il quale appresso Dio è cosa indifferente, il non giocare con queste, & così tal sorte di voto non vale.

Med. lib. 1. c. 14. §. 7.

68 Si dimanda: Vno staua in dubbio d'hauer fatto uoto, se l'ha fatto, o no, se costui essendo dubbiofo sia tenuto sì, ouer no d'osservarlo, & non osservandolo se pecca? *Resp.* che la Religione ha bisogno d'huomeni animosi, & determinati; Perilche questo tale non certificandosi della verità; diremo non essere obligato d'osservarlo, perche il principal fauore del uoto, è che colui, ch'hauerà fatto uoto, sia con molta determinatione, & verità; la quale vedesi, che non si troua in colui: che stà dubbiofo, & va uacillando. Et ancora nelle cose dubbiose è migliore la conditione di chi possiede: Perilche colui, che è dubbiofo

dubbiofo del suo voto, ha la possessione della sua libertà, & però per questa ragione ancora diremo costui non essere obligato a tal voto dubbiofo.
69 Si dimanda: Vno fece voto d'entrare in alcuna Religione stretta, & doppò, o per non hauergli potuto entrare, per hauerlo ricusato, o perche hauendo meglio considerato il suo stato, & forse, che non gli bastaua l'animo di poter gli viuere, & durare, o per altro qual si uoglia rispetto, entrò in una più larga, se sia assoluto dal voto? *Resp.* di sì, ma però non l'ha compito perfettamente: onde deue confessarsi, & pentirsi di questa imperfettione, & farne la penitenza, che gli sarà data dal suo Confessore.

Armit. della religione, n. me. 19. c. quò post li. 9. de regularb.

Del Voto commutabile di propria Autorità sua, o d'altri.

70 Si dimanda: Vno fece voto a Christo di fare nella tale Chiesa un paramento, & gli fece un calice d'argento di maggior valuta, se questa cōmutatione di voto per esser di motto proprio la possa fare, sia ualido, & adempito esso voto, & se pecca? *Resp.* di sì, che senza gli sia commutato dall' Ordinario, o altro Confessore lo può commutar, & sarà ualido, nè pecca altrimenti, perche il voto resta molto bene adempito.

Medi. li. 1. c. 14. §. 7.

Et l'istesso diremo della commutatione di qualche uoto, in qualche cosa uguale, basta re per adempire il uoto, quanto la cosa promessa, perche a Dio non importa più l'una cosa, che l'altra, come per essempio diremo. Vno hauerà promesso dare per amor di Dio 25. scuti, darà tanta farina, o tanto pane, quanto è la valuta di detti 25. scuti, costui resta libero del uoto di 25. scuti, & a questa commutatione, non ha bisogno di Confessore, o di Prelato. Et quel medesimo, che fece il Voto, lo può fare, quando sia certo, che sia migliore, & tanto buono quello, che offerisce a Dio in commutatione del suo uoto.

71 Si dimanda: Vno fece voto d'andare in Gierusalemme, doppo uenne un Giubileo, o Bolla, desideraua commutarlo, come si deue commutarsi, da se, o pur dal Confessore? *Resp.* quando nel Giubileo, o nella Bolla si dica di commutar tutti i voti, etiandio oltramari, il Confessore ha da considerare molte cose, prima se costui sia pouero, o ricco, giouene, o uecchio, sano, o infermo; Oltre di questo ancora deue considerare quello, che hauerebbe spefo nel viaggio, tra uagli, che haurebbe patito, i pericoli, & altre cose: se fosse ricco gli l'ha da commutare con molte Elemosine, con maritare, Orfane, & simili, se l'è pouero, che digiuni (se potrà) li Venerdì, per tanti anni, ouero che reciti tante uolte la Settimana, per tanti anni, li Sette Psalmi, ouero la Corona, o altre orationi, & che si confessi, & comunichi ogni otto di, ouero ogni quindici, per tanti anni, & simili.

Medi. li. 1. c. 14. §. 7.

Cose da considerarsi dal Confessore che uoglia commutar uoti.

Et l'istesso diremo d'uno, che hauesse fatto Voto di farsi Frate, hauendo la licenza di poterlo commutare, deue considerare che tutta la sua uita haueua da dire l'Vfficio, leuarsi a Matutino, obedire, digiunare, non mangiar carne, & simile sorte di cose, onde se gli ha da commutare, che quasi arriui al segno di simili oblighi, con digiunare per tanto spazio di tempo, o recitar l'Vfficio della Madonna, o Corona, & che si confessi, & comunichi tante uolte al mese, & simile sorte di cose, che sian tanto grate a Dio, come l'esser Frate, perche altrimenti il Confessore non usando questa diligenza, pecca mortalmente.

Medi. lib. 1. c. 16. §. 13.

72 Si dimanda: Vno fece voto di castità, & l'offeruò p alquanto tempo, dopò se gli presentò un'occasione di maritarsi, & cōsumò matrimonio, & generò figliuoli, se costui peccò, & si possi senza peccato dimandar il debito alla moglie? *Resp.* di sì, che ha peccato, & mortalmente, nè questo matrimonio si può diuidere, & dirassi che dalla banda sua ogni uolta, che lo dimandarà peccarà mortalmente. Ma se la parte, che non fece uoto, il dimanda, & lui lo renda, non pecca. Eccetto però, quando uno hauesse fatto uoto con licenza dell'altra parte, & che quella parte, che ha dato licenza il dimanda se ambedue peccarebbono, poiche egli acconsentì nel suo peccato. Et se ambedue hauessero fatto uoto di continenza di comune consenso, rendendosi il debito, ambedue peccano mortalmente. Ma se ambedue si promiserò l'un l'altro di non chiedersi il debito, & conoscendo essi, che ogn'un di loro lo chiederebbe se i potesse richiederlo, & si congiogessero tacitamente insieme, senza richiederlo; non peccarebbono, perche hanno fatto uoto di non chiederselo, & non di non congiogersi.

Nana. c. 16. n. 31. c. 32.

Inno. in c. 1. de conuers. coniug.

Aug. matrimoniū. c. impedimento,

5. §. 1. Rosella, impedimentū,

4. §. 7.

- Naua. c. 12. nu. 35.*
- 73 Si dimanda: Vno fece voto di non prestar mai più danari, ouero altra cosa di casa, ad alcuna persona, sia chi si voglia, nè meno far più elemosina, et andio che uedesse quello morire, & in estrema necessità, se costui pecca? *Resp.* di sì, & mortalmente, & questo peccato il commette non solo per esser questa uolontà da se tale, ma anco perche l'afferma col voto. Imperoche di prestare al prossimo, & souenirlo con elemosina, in tempo di necessità, lui è obligato di consiglio, & ancora ne' casi, ch'erano di precetto.
- L'Autore.*
- 74 Si dimanda: Vna donna fece voto semplice di castità in una sua infermità, dopò guarita, si maritò, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, benchè non l'habbia ratificato, nè può senza peccato dimandar il debito, ma lo deue rendere essendo richiesta, & se lo dimadasse, & molte volte di questa dimanda, se ne fosse confessata, esso Confessore non la deue assoluere, quando non si uolesse di ciò astenere.
- Naua. ibid. nu. 37. Galet. c. fin. 2. 2. q. 4. 2. p. in. 1. 1. c. 1. §. 3.*
- 75 Si dimanda: Vno fece un uoto, il quale non era in honore di Dio; come di non lauarsi la testa il Sabbatho, di non filare, & simile: se rompendolo peccò? *Resp.* di sì, quando lo rompe senza licenza, o dispensa almeno del suo confessore, & che lo rompesse per propria autorità. Perche ha non so che di superstitione. Et chiamasi voti indiscreti, & pazzi. Et l'istesso dirassi di quello, che facesse uoto di peregrinare ignudo, perche è voto dishonesto, & pericoloso alla salute corporale, massimamente l'inuerno. Però si deue secòdo Santo Antonino commutare.
- Naua. c. 12. nu. 38. Galet. 2. 2. q. 88. art. 1. In presupp. nu. 1.*
- 76 Si dimanda: Vno fece alcun voto, il quale sapeua di certo non poterlo adempire, ouero, che fuggesse di far qualche voto con animo di non adempirlo, nè obligaruisi, se peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente. Ma se conosceua di non poterlo adempire, & se non gli ha uelle auuertito, pare che non peccasse mortalmente, & potendo è obligato adempirlo. Ma far uoto senza animo di obligaruisi, ma non di adempirlo è peccato mortale, ma uò è uoto, & se uè resta obligo di adempirlo, è uoto, & è lecito.
- Naua. c. 12. nu. 39. cap. licet. cap. magna, de uoto.*
- 77 Si dimanda: Vno fece alcun uoto, dopò fatto se lo dimenticò d'adempirlo, ouero cadette in povertà, o in infermità, & non lo puote adempire; se costui peccò? *Resp.* di no, quando per semplice dimenticanza restasse, ouero per impotenza. Ma ricordandose è tenuto adempirlo, & confessarsene: & così anco quando ritornasse in facultà, o in sanità sarebbe obligato a tutta quella parte, che egli potesse. Imperoche s'haueisse fatto uoto di digiunare, & s'ammalasse, non è tenuto, ma risanato è tenuto di adempir l'obligo del digiuno, &c.
- Naua. c. 12. nu. 46. Maior. in 4. d. 38. q. 20. col. 4. Galet. 2. 2. q. 184. art. 3. col. 3.*
- 78 Si dimanda: Vno fece uoto di entrare in una religione, doue non si offeruaua la regola di quella, se costui pecca, non entrando? *Resp.* di no, nè meno essere obligato entrarui, nè in quella, nè in altra, poiche l'euento s'è fatto illecito, imperoche li si uiue dissolutamente, & lui ha fatto uoto di no entrare in altra, che in essa, & non si spera, ch'ella così presto si riformi. Et questa è l'opinione de' Parisini.
- Naua. c. 12. nu. 46. Arg. cap. no est. c. Magna diuotionis.*
- L'istesso dice di colui, ch'ha fatto voto d'entrare in un monasterio riformato, ma non troua chi lo voglia riceuere, o se lo troua, che si chiama riformato, ma però cò effetto non è altrimenti riformato: poiche ogn'uno a sua uoglia ui uive, & ui sono quasi tutti di mala coscienza; dirassi di colui non esser tenuto a entrarui.
- 79 Si dimanda: Vno fece uoto di entrar in una religione, senza restringersi nell'animo suo più in questa, che in quella, se non essendo accettato in una sia tenuto entrare in un'altra? *Resp.* di sì, Ma non trouando, chi non lo voglia accettare dentro in quella, che lui desideraua, non uolle entrare in un'altra, nella quale sarebbe stato accettato, non entrando in questa, che è accettato, se peccò? *Resp.* di no, perche non è obligato a entrare in altra, ancorche lo uogliano riceuere, essendo che lui uoglia entrare in quella, che lui desidera, poiche non ha fatto nell'animo suo restringimento alcuno d'entrare a certa, o a certe religioni, & non l'hanno uoluto accettare in quella, o in quelle, che lui desideraua; Ma però dirassi, lui non esser per questa espulsione di non entrare in quella, che lui desideraua, di non cercare conuinuamente, & entrare in un'altra, nè se gli leua l'obligo, di no farsi religioso in tutti i modi.
- Naua. c. 12. nu. 47. c. 48.*
- 80 Si dimanda: Vno di età di 20. anni fece uoto d'entrare in una religione, qualonque ella sia, & con obligo, d'offeruare continenza; se non essendo accettato in alcuna, sia tenuto offeruar

- offeruar continenza mentre uiuerà? *Resp.* di sì, & non offeruandola, fin che uiuerà, pecca mortalmente. Ma se non hauesse hauuto intentione d'obligaruisi, & in quella perseverare, o di farui professione, non sarebbe obligato, & potrà prender moglie, se non è riceuuto, o ammesso. Et anco se uolendo esser riceuuto, egli prende moglie, se ben pecca, così facendo egli, non è però obligato ad offeruar continenza, & può senza peccato richieder il debito matrimoniale.
- Gaet. uolum 3. §. 11.*
- 71 Si dimanda: Vno fece uoto di farsi religioso, & promesse a Dio di prendere ordini sacri, fra' termine d'un'anno, se non li prende in detto anno, se peccò? *Resp.* di sì. Ma non resta però obligato a dire l'ufficio diuino, al quale esso ordine sacro l'hauerebbe obligato, se gli hauesse presi. Nè meno s'egli commettesse fornicatione, contrauene al uoto, & all'obligo di continenza, che l'ordine sacro ha congiunto seco. Così colui, che fa uoto di entrare in religione, & di perseverare in essa, s'egli prende moglie, è obligato a far gran penitenza della sua gran colpa, & sempre l'hauer uolontà di adempire il uoto, quando egli potrà, ma non è già obligato, mentre che egli si ritroua hauer moglie a uiuer continente.
- Naua. ibid. Gaet. 2. 2. q. 88. col. 3. c. seq. Li. 8. q. 2. ar. 1.*
- 82 Si dimanda: Vna donna per cattiuu compagnia, che riceueua da suo marito, il quale posta fatta gli daua delle bastonate, per leuarla dinanti, onde la poverina fece uoto di farsi monaca, se non offeruandolo pecca? *Resp.* di no, perche questo ueramente è uoto sforzato, si come ho già detto nel secondo caso di questo capitolo. Essendoche per timore del marito fece questo uoto, perche egli daua delle bastonate, acciò presto la morisse, & gli minacciò anco di uolerla ammazzare, perche fece uoto di religione.
- Sum. Coro. de iura men 10.*
- Ma non resterà escusabile colui, che assaltato da una graue, & longa infermità, fece uoto di farsi religioso se scapolaua, & se si liberaua dalla detta infermità, il quale fatto libero, fu astretto di farsi religioso, perche questo non dirassi esser sforzato, ma atto libero, nasciuto dalla libertà di colui, & non da timore contra sua uolontà, ma da timor giusto, buono, & santo.
- Abb. c. cum dilectus, co. iii.*

Del Voto della Religione, Et non perseverare, Et con matrimonio, Et per paura.

- 83 Si dimanda: Vno fece uoto d'entrare in una religione, & intrato in quella ui stette per spatio d'un'anno, nè puote più perseverare in quella, dalla quale n'uscì, & stette nel secolo, se costui era in peccato mortale? *Resp.* di sì, quando fosse uscito, per non poter perseverare, per esser uò nel secolo, & per non uoler uiuere, così strettamente, ouero perche uoleua uiuere licentiosamente, ne uoleua esser sottoposto ad alcuna obediienza, secondo il uoto, ouero s'hauesse fatto uoto di perseverarui, & far professione; Ma quando non ha uelle fatto uoto di perseverarui, ma di prouarla, & non fargli professione, dirassi di no, che non peccò.
- Naua. c. 17. num. 47. Gaet. 2. 2. q. 88. col. 3. c. seq. l. 1. 8. ar. ii. 1.*
- 84 Si dimanda: Vno fece uoto di entrare in alcuna Religione, nella quale egli uiuette religiosamente, & è obediante alli Superiori, non dimeno per malignità d'alcuni frati, s'operò, che costui fosse scacciato fuori, se costui sti a in peccato, per esser fuori di quella, per cagion d'altri? & se hauendo fatto uoto di entrar in quella di conuentuali di S. Francesco, o di Santo Agostino, e simile, o conuentuali, o offeruanti? *Resp.* che senza dispensa non può, ma con dispensa del Papa potrà entrare in quella, che gli aggraderà; Et così dirassi il star fuori della Religione scacciato, per malignità d'altri, o qual si uoglia altra causa, non hauendo fatto uoto d'entrare in altra, se non in quella, potrà starsene senza entrar in alcuna.
- Medi. lib. 1. c. 16. §. 14.*
- 85 Si dimanda: Vno fece uoto d'entrare in alcuna Religione, nè potendou intrare, se maritò, se peccò? & se puote dimandare il debito a suo moglie; Et se questo sia uoto matrimonio, & potendo intrare in quello, doppio maritato, ui deue entrare, non uolendo sua moglie, & s'hauendo figliuoli quelli siano ueramente legittimi? & essendo sua moglie contenta, se deue egli lasciar detti suoi figliuoli, massimamente non hauendo da lasciarli con che alimentarli: Essendo che lui con le sue fatiche gli sostentasse? Et ancora quado fosse per non lasciar sua moglie giouane con quattro figliuoli, & quasi
- R r 2 incontinente?*

Sum. Coron.
de uoto, in
3. par. c. 10.

incontinente? & ancora, che lasciasse detti suoi figliuoli, & moglie commodi, & facoltosi? ricercasi se li deue lasciar così picciolini? *Respond.* se egli non hauera fatto uoto di continenza, & essendo escluso potrà maritarsi, & dimandar il debito, & farà uero matrimonio, nè può entrare, nè deue in alcuna religione dopò maritato, etiam che potesse, per il matrimonio, & per la prole, & sono quelli figliuoli, legittimi, & etiamdio che la sua moglie fosse contenta, per amor di figliuoli, non deue, massimamente alimētandosi con le sue fatiche, & etiamdio per l'incontinenza di sua moglie, & per la sostentatione de suoi figliuoli, ma quando hauesse fatto, & hauuto sempre in animo di uiuer casto, o pouero, perche li piaceua la castità, ancorche fosse espulso, & non accettato in alcuna religione, egli deue uiuer casto ancora nel secolo, ma essendo maritato deue render il debito, quando è richiesto.

Solo.

Naua. c. 21. § 6. Si dimanda: Vno fece voto di farsi Religioso, & doppo si maritò senza dispensa del Papa, & doppo maritato, entrò con licenza di detta sua moglie nella Religione, per sodisfar al uoto. Ricercasi se detta Donna se possi rimaritare con altro huomo, massimamente, doppo fatta da quello la professione, & hauendone figliuoli da quello? *Respond.* che detto matrimonio è ualido, se bene il uoto sia fatto temporale, & anco se ambedue hauessero fatto il uoto; Ma dirassi bene che peccano mortalmente, ancorche lo faccia con proposito d'entrare nella Religione, ma però sempre resta con obligo d'offeruar il voto, se bene è maritato, tanto quanto potrà, senza pregiudicio della parte, ma non mai può dimandar il debito, nè meno pagarlo, prima che non sia consumato; imperoche inanti che si consumi, può entrare ancor nella Religione, nè rimaritarsi, morto il primo marito, o moglie, ma se essa Donna si fosse maritata scientemente, con chi sapeua hauer fatto voto di castità, peccò mortalmente. Et essendo incontinente deue farsi dispensare.

Naua. c. 12. § 7. Si dimanda: Vno fece voto di farsi Religioso, & se maritò, & n'hebbe tre, o quattro figliuoli, se costui sia ben maritato, & perseverando se peccò, stante il uoto, ch'egli fece; Imperoche se l'entra, detta sua moglie non vuole, & più oltre, dico se ancorche potesse entrare, che sua moglie di cesse di non poter uiuer senza di lui, per esser incontinente, laqual entrando li protesta, che commetterà adulterio, & che abbandonerà i figliuoli, liquali anderanno di male? *Resp.* di sì, che è ben maritato, ma è obligato a far penitenza della sua gran colpa, & d'hauer sempre uolontà di adempire il uoto, quādo egli potrà. Ma non è obligato, mentre ch'egli se ritroua hauer moglie, esser continente, in pregiudicio di quella.

Gast. 2. 2. q. 38. col. 3. § 2. seq. li. 8. q. 2. § 2.

Medi. li. 1. c. 14. § 6. Si dimanda: Vn Religioso, che per regola della sua religione, era obligato a digiunare, ouero a non mangiar carne, nè oui, nè latticini, in certi giorni, se per diuotione, per allegrezza, & diuotione, mangiandone il di di Natale, se pecca? *Respond.* di sì, perche è de Iure Communi quei, che per constitutione, o uoto, sono specialmente esclusi dal mangiar carne, & li religiosi, che per le loro constitutioni sono obligati a non mangiarne, nè a questi religiosi si giona il privilegio Commune, che dice, che ciascun fidele possa mangiar carne, per le dette loro Constitutioni.

Medi. lib. 1. c. 14. § 6. Si dimanda: Vno ritrouandosi in mare con una gran fortuna, ouero se trouò in una prigione, per esser decapitato, ouero in mezzo de' suoi nemici, liquali il uoleuano ammazzare, o altro simile. Costui fece voto, che se Dio lo liberaua da quella ria fortuna, o da quella prigione, ouero da quelli nemici, & che gli preseruasse la uita di uoler subito andare di scalzo alla Madonna di Loreto, o a Roma, o ad altro luogo pio, ouero di dispensar cento scudi, per amor di Dio, o farsi religioso, & simile. Et Eddio l'efaudisce, che lo liberò, ilqual ritrouandosi libero, non confermò il detto uoto fatto per paura di morire, o simile. Se costui sia tenuto adempire questo uoto? come uoto fatto per timore de la morte? Imperoche se non se fosse trouato in tal pericolo, non haurebbe fatto tal uoto? *Respond.* di sì, perche se bene questo uoto è sforzato, e stringe: nondimeno niuno cauò il consenso del tal uoto per forza, anzi egli s'è mosso da se per uederli in così gran pericolo: però tanto maggiormente deue offeruarlo, essendo liberato dal pericolo richiesto da Dio, poiche niuno lo sforzaua, benchè la paura fosse grande, & angosciosa.

L'Anore. 90 Si dimanda: Vno fece uoto, & deliberatamente, & confermò di uoler pagare i debiti di

biti di suo padre, dal quale era mancipato, ouero di sua Madre, o di qualch'altro suo propinquo, senza far alcuna distintione, o capo, fin' alla somma di tanto, nè di quanto, ma solamente tutti li suoi debiti: dopò gli incominciò a pagare, & pagò fin' à 1000. duc. dopò intese che questo suo padre, o propinquo hauea per 5000. ducati di debiti, di maniera che per pagarli tutti bisognaua, che egli vendesse tutta la sua facoltà, laquale era di valuta di 4000. ouero 5000. ducati onde si pentì d'hauer fatto simil uoto, nè li bastò l'animo di pagarlo, nè li volse pagar, per restar nudo, & priuo di tutte le sue facoltà, se sia tenuto, & se si deue assoluere? essendo, che Dio dica. *Cum uotum uoueris Deo suo, &c.* *Respond.* di nò, che per allhora non è tenuto, mentre quello sia uiuo, & sia mancipato da lui, ma se dopò morto quello, o quelli, & che lui resti herede di tanta facoltà, che sia bastante a pagar detti suoi debiti, sarà tenuto etiamdio che non hauesse fatto detto voto di sodisfare a creditori, & hauendo fatto voto, è tenuto pagarli, però in quella somma ragioneuole, & conforme alla sua intentione, etiamdio che poco, o niente di facoltà riceuesse del loro, perche in questo caso haurebbe fatto voto di sodisfare all'honore, & all'obligo del padre, o altri parenti, o d'altri che fosse.

L'Anore.

91 Si dimanda: Vno fece voto, di non dimandare il debito a sua moglie, dopoi pentì costi di tal voto, il dimandò, & consumò, se costui peccò? essendo che come l'huomo è maritato, non sia piu in sua libertà, secondo le parole dell' Apostolo, *Mulier alligata est legi quanto tempore eius uir uiuit, quod si dormierit uir eius, liberata est a lege.* Perche quella donna forsi non si sarebbe maritata, se hauesse saputo, che egli non douea pagar il debito, ilqual per honestà non lo dimandaua a suo marito, aspettando, & desiderando, che esso suo marito il dimandasse a lei, & patiuua piu presto, che dimandarlo? *Resp.* di sì, che peccò dimandandolo, ma lo douea auuertire alla parte il voto suo, dopò maritato, & si hauesse fatto voto, etiamdio di semplice continenza di non conoscer mai donna, & poi prese moglie, peccò mortalmente, dimandando il debito, & anco la prima volta, & ogni volta, che lo richiede, ma essendo richiesto, o espressamente, o tacitamente, o per segni, lo deue rendere, & anco si può assoluere, o dispensar dal Vescouo per chieder il debito, per il pericolo, o difficoltà, che è di stare appresso il fuoco, & non abbruciarli, & in pregiudicio della parte.

Coro. 1. 7.

Nau. c. 16. nu. 30.

Rosella impedimentū. 4. §. 7.

92 Si dimanda: Vno fece voto di farsi religioso, di qualunque ordine, quando sarà in termine di vn'anno, o meno, &c. Et passò l'anno, non si fece altrimenti religioso, se costui peccò, & quante volte, dopò passato il termine del tempo ordinato? & se deue essere assoluto da ciascun Confessore, ancorche promettesse, & che veramente hauesse animo di uolersi far Frate? *Resp.* di sì, che peccò, & restò in obligo d'effettuarlo, benchè sia passato il termine dell'anno perche egli assolutamente promesse di farsi religioso, & per adempirlo piu presto, determinò il tempo prefisso d'vn'anno, onde il Confessore lo può assoluere del rompimento del uoto, & del peccato, di qual si uoglia, quando non sia riferuato, ma non lo può commutare, nè dispensare con disfogliarlo dall'offeruanza di quello da indi inanzi, per ilche di cesti sempre stare in obligo di adempirlo.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 7

Del Voto a termine, reale, per se, o per terza persona. Con fraude, per paura, di Giuoco. Golerico. Conditionato.

93 Si dimanda: Vno fece uoto di douerlo sodisfar in termine d'un'anno, accadette, che per infirmità, ouero per altro impedimento non puote sodisfar detto voto, s'una terza persona (potendo) possi sodisfare detto voto di questo suo prossimo, essendo ch'il uoto fosse tale, che senza danno del prossimo da ciascun possi esser sodisfatto, se costui che fece tal uoto, peccò. Et se questo suo prossimo non sodisfacendo detto uoto di costui, peccò? *Respond.* che neramente il uoto era di obligo, & anco di precetto a douersi sodisfare, perche dice la scrittura, *Vouete, & reddite.* Ma distingueremo la qualità, & specie del uoto; Imperoche s'hauesse fatto voto di offeruar castità, questo era voto, che da quello, ch'è fatto deuea esser sodisfatto. Ma se fosse stato voto di digiunare, quando egli non potesse, douea con licentia dell' Ordinario, ouero del suo Confessore, farsi dar licenza, ouero di poter far digiunare un'altro per lui: Ma (potendo) deue dar

Sum. Coro. de Voto.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda. R r 3 à quello

a quello, che digiuna per lui pane & uino, per la sua bocca, & anco quel tanto, che egli ha urebbe mangiato, ouero in danari, quel tanto, che ualesse per definare. Et così diremo dell'altre parti de' voti. Et dicesi anco, che se quel prossimo potendo, & gl'hauesse promesso, nè uolesse sodisfar per lui, peccarebbe, & maggior sarebbe il suo peccato, quando che per poca carità restasse, o di negligenza, o di dispreggio, ma se nō gl'hauesse promesso, non è tenuto; Ma se un padre, o una madre, hauesse fatto uoto di digiunare tanti giorni, o uisitar tate Chiese, & comandassero a gli Eredi, che sodisfacessero per loro, non li possono astrègere; Ma potrà bene un padrone astrègere un seruo a douer far certi seruitij psonali, quando non potesse lui, & che il uoto fosse conditionato, come a dire, se non lo potrò farlo, uoglio ch'il faccia il mio seruitore; Ma se il uoto sarà reale il padre, & la madre possono obligare i figliuoli, o altro suo Errede, della lor facultà, altrimenti quelli non possono goder dette facultà, senza peccato.

Soto.
Siluest.

Medi. li. i. c.
14. §. 6.

94 Si dimanda: Vno fece uoto, o professione così esteriormente, senza intentione di prometter, & di mantere quel uoto, nè d'esser Religioso, ma così fintamente per qualche suo traaglio, se costui peccò, & sia professo? *Resp.* di sì, che peccò, & mortalmente, ma però non è professo nè meno sarà uoto appresso Dio, nè questo uoto l'obliga dinanzi a Dio, benchè habbia peccato in far la detta frode, & finzione; Essendo che uoto, altro nō sia, che una semplice promessa, & uolontaria, fatta a Dio di cose, che più piacciono a sua diuina Maestà; Ma questo è d'auerure, che non è necessario all'huomo hauer uolontà d'offeruar la promessa, percioche basta, che prometta, & ch'habbia l'huomo uolontà di promettere, come per essempio. Vno promise di dar certi danari, ma però egli non haueua intentione alcuna di pagarli, ma di trappolar altrui, costui resta in obligo di dargli, & non da dogli, pecca. & resta ancora obligato.

Medi. ibid.

95 Si dimanda: Vno giocata, & perche perdona senza altra consideratione in colera, & con impero fece uoto di mai più giocare, ouero di farsi Frate, se questo uoto sia ualido, & se costui sia tenuto offeruarlo, & farsi frate, o religioso? *Respond.* di sì, che l'è tenuto, & questa è la ragione, se costui con tale colera, o impeto ammazzasse un'huomo, o bestemmiasse Dio, non pecca mortalmente; non è tenuto anco alla pena? Così non altrimenti sarà di simil sorte di uoti colerici, perche (si come dicono i sacri Theologi) si come la libertà basta a fare, che uno pechi mortalmente, & si facci seruo del Diauolo, così ancora la libertà basterà, a far che il uoto sia ualido, & l'obligi ad offeruarlo; Ma ben si raccoglierà, che questa libertà basterà, per restare obligato al uoto, & alla promessa, che si fece senza consideratione.

Medi. ibid.

96 Si dimanda: Vno se ritrouaua in una grande infermità, ilqual per guarire, perche haueua paura di morire, fece uoto a Dio, se lo liberaua da tale infermità d'andare alla Madonna di Loreto, se questo uoto sia ualido, & se costui sia tenuto offeruarlo? *Resp.* di sì, & questa è la ragione, & accioche sia inteso, li sacri Theologi per dichiarare, come il uoto habbi da essere offeruato; Dicono che la promessa bisogna, che sia uolontaria, perche la promessa, o uoto fatto per paura, la chiamano, *Cadentem in uirum fortem.* Onde uoglio no dire, che quando la paura fosse tale, che un'huomo forte, & animoso temerebbe, quella tal promessa non essendo fatta uolontariamente, ma per quella paura questo non farà uoto, nè meno obliga dinanzi a Dio d'offeruarlo. Ma hauendo costui fatto uoto, se Dio lo libera di quella infermità, è obligato, perche questo è uero uoto, & conditione finita essendo che questa paura sia proceduta da causa intrinseca; laquale per graue che sia, non impedisce, che il uoto non sia uolontario, perche esce dalle uiscere, & dall'intimo del cuore; onde diremo, che quel uoto, che sarà fatto per paura intrinseca, & non estrinseca, sempre sarà ualido, si come si dirà nelli seguenti casi.

Medi. ibid.

97 Si dimanda: Vn padre minacciò a una sua figliuola adulta, di ammazzarla, se lei non faceva uoto di farsi monaca. Et anco di più gli pose un pugnale nel petto; Perilche quella fu costretta a far questo uoto, se detto uoto sia ualido, & la detta figliuola sia tenuta offeruarlo, & mantenerlo? *Resp.* di nō, perche questo uoto procede da paura estrinseca, laquale è di due sorte, cioè una, che stringe, & sforza il consenso della uolontà, non è tenuto l'huomo a mantenerlo, come questo che è in questa figliuola, ma quella che non stringe, nè sforza, di sì, si come nel seguente si dirà.

Medi. ibi.

98 Si dimanda: Vno fu assaltato da ladri, ilquale uedendosi assalire, & ferirse, fece uoto a

to a Dio, & alla Madonna di farsi religioso, se lo libera da quelli assassini, se costui sia tenuto offeruar, & mantener detto uoto? *Resp.* perche questa tal paura sforza ueramente, & anco stringe il consenso della uolontà, ilquale per non morire, fece uoto di farsi religioso, se Dio lo liberaua, o qual si uoglia altro uoto diratti di sì, perche in tal caso, niuno caudò da lui per forza il consenso di tal uoto, anzi egli si molle a farlo, per vederli in tanto pericolo. Et l'istesso si dirà di quello, che se trouasse in una gran tempesta, & fortuna di mare, che p paura di nō perir facesse qual si uoglia uoto, diratti, esser ualido, & esser tenuto offeruarlo, perche questa paura è ualida, laqual procede da causa intrinseca, che alle uolte sforza ad hauer consenso di far uoto, benchè dunque faccia il uoto per forza, l'huomo è obligato di mantenerlo.

99 Si dimanda: Vno fece uoto di andar alla Madonna di Loreto, o altroue, & donare anche a quel benedetto luogo 25. o più scudi, ilquale uenuto il tempo opportuno, si preparò, & si pose in uiaggio; & mentre andaua si amalò, & morse. Ouero fu assaltato da nemici, o ladri, & fu ferito, ouero ammazzato, & robbati anco gli danari, se costui satisfece al uoto fatto? *Resp.* Essendo che questo suo uoto sia di due sorte, cioè reale, & personale; diremo, che in quanto alla persona lui ueramente ha sodisfatto, attèto, che era disposto, preparato, & già in procinto uiaggio. Et benchè solamente l'hauesse incominciato, col uiaggio, nè puote seguirlo, per l'infermità, o morte, ouero per altro accidente ragionevole, & morto in casa sua propria, dirassi lui a pieno hauer sodisfatto a quello, quanto al personale. Ma diremo, che quanto al reale, essendo lui morto in casa sua propria non ha uer sodisfatto, & gli suoi heredi esser tenuti. Ma se morì per strada in qualonque modo, dirassi hauer pienamente sodisfatto. Eccetto che i suoi heredi per maggior cautela, dopò il lor commodo uiuere il uoleffero sodisfare, & faria cosa più sicura, e lodabile. Ma se nō hauessero di soperchio della facultà di quello, ma solo per il lor uiuere, dirassi, non esser tenuti.

L'Autore.

100 Si dimanda: Vno fece uoto di mandare a donare alla Madonna di Loreto, o altroue 25. o più ducati, ilquale per sodisfarlo più tacitamente gli mandò per il corriero ordinario, o altra persona fidata, che a quella santissima casa andaua. Dopò usata ogni debita diligenza, acciò sicuri fossero portati, ouer rimessi, & presentati al luogo. Per mala sorte accadere, che esso corriero, o altra persona fu assalita, per ilche i danari non furono presentati, se costui habbi sodisfatto al detto suo uoto? *Resp.* se lui assolutamente nō se fosse obligato, che per ogni modo vuole, che detti danari siano donati, & presentati al detto Santo luogo, dirassi ueramente dalla parte sua hauer sodisfatto, a quanto haueua promesso; ma se altrimenti obligò, dirassi non hauer sodisfatto, per niun modo, finche detti 25. scudi non saranno presentati, & questo tante uolte, quante uolte, non saranno con effetto presentati. Et così dirassi di ogni altro simile.

L'Autore.

Del uoto commutato, o dispensato senza cagione, con cagione. E non commutabile. Et non offeruabile.

101 Si dimanda: Fu mandato vn Giubileo da N. Signore, per ilquale daua autorità di dispensare a ciascun Sacerdote approbato, di commutar, o dispensar voti. Vno essendo commodo hauendo fatto uoto di andare alla Madonna di Loreto, si fece dispensare di questo uoto senza alcuna cagione probabile; E nel commutarglielo il confessor gli disse. Essendo che in tre modi si diano le penitente, o digiuni, o orationi, o danari per elemosine, vedete, quello, che più vi torna commodo? ilquale disse, che lui non hauerebbe voluto digiunare, perche non può, o non gli sopporta, o non gli piace. Nè meno orationi, attento, che lui sia poco diuoto, però essendo io per gratia di Dio commodo, mi contèto in danari; Alquale il confessor, il condannò in 10. ducati, da darli a poveri, o in Messa, ancorche 25. e forsi 50. per il suo grado, & stato n'haurebbe spesi, ilquale accettò, dopò accertato disse; Io ui ricordo, che son pouero Sacerdote, però se ui piacesse far a me questa elemosina, pregarò Dio per uoi, ouero io dirò dette Messe, se quello sia assoluto del detto uoto? *Respond.* di nō, poiche senza alcuna cagione quello se l'habbi fatto dispensare. Et anco essendo commodo, e che probabilmente non hauerebbe speso manco

L'Autore.

Rr 4 di 25.

di 25. ouer 50. ducati , poiche non è fatta la dispensa equiualeute, però detto dispensamento e ualido, & tenuto adempirlo ancora, benchè gli sia stato dipensato. o commutato in predetto modo, perche il Sacerdote, non doueua assoluere, non essendoui alcuna causa di commutar detto uoto; Ma in questo caso esso l'opente deue essere scusato, fin a tanto, che ne verrà in cognitione, che detto suo uoto lui non doueua farlo commutare, senza alcuna causa, perche fin'a tanto ch'egli non lo sà, pensa essere assoluto, presumendo, che il predetto sacerdote sappia ueramente in che modo, e concisione deue assoluere, o commutar uoti.

102 Si dimanda: Vno essendo uso, & fatto consuetudinario di fare alcune buone opere. & pie, fra le quali (per hauere un poco il ceruello gagliardo (come si suol dire) di farsi temere, & questa temanza solamente nascua, accio gli fosse mantenuto ciò, chi gli vien promesso) è che ha particolar dono da Dio, di far fare pace, fra quelli, doue trouasse discordia, & nemicitia; onde per essere (come è detto) rigoroso in farsi offeruare la promessa fede, & perche vna, o due volte, o più, gli è stata rotta, la pace fatta sopra la sua parola, & fede, & violatagli la fede, giurò, o fece uoto di non volerli mai più introuare in simili opere, dubitando forsi vn giorno di non precipitare, & preuaricare d'una maniera, che gli douesse tornar gran danno, o alla roba, o all'honore, ouero alla vita, se costui sia tenuto offeruare detto giuramento, o uoto? Resp. di no, perche si come non è lecito far giuramento, di non far vna cosa lecita, così non deue uotarsi di non voler fare vna cosa lecita gioueuole al prossimo, & anche alla propria anima, perche il comporre della pace, e opera caritatiua, e gioueuole, & così farebbe gran peccato, non comporla poiche lui è habile, & idoneo.

Dell'Usura.

Cap. CCCXC.

Vedi anco Prestanza, Cambij, Censi, Liueli, Comprare, & Vendere, Contratti di re-
trouendendo, di Compagnia, & di pegni, Restituzione, Et particolarmente della Re-
stituzione in comune, al primo 2. 3. & 4. caso. Depositare. Et partecipanti d'Usura.

S O M M A R I O.

Fatiche dell' Autor dell' opera, & perche fine, & l'opere, che lui ha fatte per il prossimo suo.
Quello, che si contiene nell' opera del Lumie, & Specchio de' Penitenti, & sua utilità.
Quello, che si contiene nell' opera del Tesoro intorno la cura dell' anime, et sua utilità.
Quello, che si contenga nella presente opera chiamata Giardino, & sua utilità.
Quanta sia la moltitudine de' peccati de' popoli per l'ignoranza di molti sacerdoti.
Il minaccio di Dio a gli ignoranti sacerdoti, & il scandolo de' sacerdoti ignoranti.
Usura, che cosa sia, a chi s'assimiglia, & perche sia odiosa.
Usurar a chi s'assimigliano, suoi effetti, & chi propriamente sia, & d'onde deriva.
La miseria del Christiano, che si lascia accecare dall' usura.
Usura, che cosa voglia significare, & il nome, che da ella deriva.
L'Usurario sempre è tenuto alla restituzione, perche, come, quando, & a chi, n'è scusato dal guadagno del Recipiente il danaro.
L'Usurario, che non voglia restituire, a chi sia tenuto, quando, come, a chi & perche.
Al Testamento dell'Usurario, niuno può essere Testimonio, nè niun Notaro lo può, nè deue scriuere, & perche, & facendolo è nullo.
L'Usurario, morendo, deue si lasciur in sepolto, & chi lo sepelisce, è scomunicato, & quando.
Il sacerdote, che confessa, l'Usurario, quello che deue fare, per non peccare, & esser castigato.
All'Usurario non basta confessare, quante volte habbia dato a usura, ma quante volte pro-
pese ancora di dare.
Il vero Christiano, come deue prestare, comprare, pattuire, ricuere, & patteggiare.
L'Usura in quanti modi si commetta. vedi al caso 78.
Differenza, & significato di Mutuum, Et di, Commodatum, & perche così.
L'impresto, come deue farsi, & come deue essere senza peccato, & sue radici.
L'impresto da chi si fauci a con usura, & come, inauuertentemente l'huomo in quella si
soffoca

- soffoca, senza auuerfene.
1 Colui, che uende di piu alcuna cosa per la credenza, che a danari contenti non ual tanto, fa usura.
2 Colui, che presta danari sopra alcuna cosa infruttuosa, nè buona per lui, commette usura, & perche.
3 Colui, che presta danari ad alcuno, con obligo di far alcuna cosa, commette usura, & perche.
4 Colui, che compra i frutti d'alcuna possessione, o toglie ad affitto, & da danari inanti tratto meno del giusto prezzo, commette usura, & perche.
5 Colui, che in alcuna compra, o affitto riceue piu del prezzo rigoroso, pecca, & commette usura, & perche.
6 Colui, che presta con speranza di ricuere alcuna cosa, dopo muta intentione, ricuendo non pecca, & perche.
7 Colui, che presta danari con principale intentione d'acquistar, o confermar l'amicitia d'alcuno non pecca, & perche. Ma se con speranza di ricuere qual cosa è usura.
8 Colui, che presta danari a trafficanti, con contratto d'assicurazione con gli istessi danari, a 3. o 4. per cento oltre esso impresto, commette usura, & perche.
9 Colui, che presta a 6. per cento, per conto del guadagno, che lui può fare con egli, & resta per prestargli ad altri, fa usura, & perche.
10 Colui, che presta danari inanti tratto sopra robe, che compra, fa usura, & perche.
11 Colui, che compra grano, uino, oglio, & simili, che è in herba per minor prezzo per darli danari inanti tratto, fa usura.
12 Colui, che compra lana con patto di tanto nel mese di Genaro per ricuere la di Maggio per tanto, fa usura, & perche.
13 Colui, che presta danari sopra alcuna possessione, o casa con patto di godere i frutti, fino, che gli restituirà i danari, fa usura, & perche. Et a chi sia lecito ciò fare.
14 Colui, che compra alcuna possessione per menor prezzo, con patto di rimenderla, a esso uenditore, quando uorra, & possiede i frutti, essere usura, & perche, benchè gli l'affitta per detto tempo. Ma se per giusto prezzo, par quasi lecito, & perche.
15 Colui, che presta danari a persone non trafficanti, con patto di poco guadagno, fa usura, & perche.
16 Colui, che presta danari a guadagno in compagnia, ma con scrittura da parte per puo impresto, o deposito, fa usura, & perche.
17 Colui, che uende, o compra grano, o uino, & simili, in credenza a tempo determinato, ma con patto passato detto tempo gli dia un tanto al di, o al mese, fa usura, & perche.
18 Colui, che per aiutare un pouero, li presta danari, che lui era per trafficare, puo ricuere alcuna cosa, perche, & quando non li sia lecito, & perche.
19 Colui, che presta danari, con patto, che lui sia obligato prestarli anco a lui, quando se n'ha bisogno, fa usura, & perche. Ma se non li fosse l'obligo saria altrimenti.
20 Colui, che presta danari ad alcuno, con patto, che uadi a comprare, o fare altra cosa nella sua bottega, fa usura, & perche.
21 Colui, che presta danari a mercenarij con patto di seruirli nel tempo, fa usura, & perche.
22 Il Maestro di scuola, che presta danari ad alcuno, accio quello mandi i suoi figliuoli a scuola da lui, fa usura, & perche.
23 Colui, che presta danari a Soperari, con patto, li debba dare il tal ufficio, o aspettatiua, uacando, fa usura, & perche.
24 Colui, che presta danari, con speranza, gli doni alcuna aspettatiua, non pecca, & perche.
25 Colui, che presta danari, accio lo facci cessante dal Dacio, o altra grauezza, fa usura, & perche.
26 Colui, che presta danari, o altra cosa, con patto, che sia tenuto comprare, o torre ad affitto la tal cosa, fa usura, & perche.
27 Colui, che presta danari, ch'è per calar di prezzo, o per bandirsi, non pecca, & perche. Ma se pena esso recipiente non esserli per spenderli subito, saria altrimenti.
28 Colui, che presta a Prencipi, con patto di restituirgliene tanti, o con speranza, perche
sanno

- fanno probabilmente, quelli sempre restituir di più, fanno usura, & perche.
- 24 Colui, che da danari a usura, quando, & perche sia tenuto restituire del guadano d'essa usura, & perche, & quando no.
- 25 Colui, che compra censu, o altra iuriditione dell'usuraro, non pare esser lecito, & perche. Colui, che compra alcuna cosa con dubbio, se sia acquistata con usura, non è tenuto a restituitone, & perche, ma pecca. Colui, che compra beni, o iuriditioni di beni usurari, è tenuto alla restituitone, nè li puo tenere, & perche.
- 26 Colui, che compra alcuna possessione, con patto, che la debba scuotere fra tanto tempo, dopo gli s'affitta, per tanto fa usura, & perche, benchè per giusto prezzo. Colui, che fa luelli, o retrocompra, per minor prezzo, a tempo, fa usura, & è tenuto alla restituitone de' frutti, & perche.
- 27 Colui, che presta roba, con mostrar di far seruizio, dopo la ricompra per meno dell'istesso, per Stochi, Bistocchi, fa usura, & perche.
- 28 Colui, che da ad affitto animali per l'anno, commette usura, & perche. Colui, che presta danari, per comprare animali, dopo gli li affitto per tanto l'anno, & tempo, con restituitone de' suoi danari, fin tanto tempo, fa usura, & perche.
- 29 Colui, che compra pecore, & le da al guadagno a tempo, con patto della metà del guadagno, & al tempo li renda tutte le sue pecore sane, e usura, & perche.
- 30 Colui, che presta danari gratis, con speranza di riceuere alcuna cosa di più, come sia lecito, & quando sia cosa illecita, & è tenuto alla restituitone del riceuuto di più, & perche.
- 31 Colui, che presta senza speranza di riceuere, & riceue alcuna cosa, non pecca, & perche. Colui, che presta, & riceue senza speranza alcuna cosa, sapendo, o presumendo, che mal uolontieri colui li dona di più, riceuendola, pecca, & è tenuto alla restituitone, perche. Colui, che presta gratis, & riceue alcuna cosa con scandolo d'alcuni, perche pecca, & perche.
- 32 Colui, che presta, nè puo ricuperare il suo, se non presta ancora con restituitone d'un tanto di più, par, che non pecca, & perche.
- 33 Colui, che presta, & che per contar danari, riceue alcuna cosa, di più, non pecca, & perche. Colui, che presta, & riceue alcuna cosa per il uiaggio, o spese, o incommodo di scuoterli, non pecca, & perche.
- 34 Colui, che traffica, & presta danari a tempo, con patto, se non gli restituisce al terminato tempo, che gli habbia da pagar un tanto, esser lecito, & perche.
- 35 Colui, ch'è per andare alla fiera, & per accomodar l'amico si discommoda, del danaro, con patto di darli un tanto, come sia lecito, & illecito, & perche. Le conditioni, che deue hauere il Mercante, che presta il danaro apparecchiato da trafficare, accio sia senza peccato, quali, & quante siano.
- 36 Colui, che per bisogno compra da alcun un scritto di cento o più ducati per questo, non pecca, & perche.
- 37 Colui, che presta gratis, a tempo, nè puo ribauerli, & toglie danari a usura, non pecca, & perche.
- 38 Colui, che presta sopra pegno, con patto d'usarlo, fa usura, & perche. Colui, che presta sopra stabili fruttiferi, come lecitamente possi farlo, & perche. Colui, che presta sopra cose usabili, & consumabili, & l'usa, e tenuto al danno, oltre il peccato, & perche. Colui, che presta danari sopra un cavallo, & l'usa, come sia lecito, & perche.
- 39 Colui, che presta sopra alcun pegno, che per industria, ne caua frutto, come non pecca, & perche.
- 40 Colui, che presta sopra stabili, a tempo, con patto, che non riscotendosi in detto tempo, sia del prestante, fa usura, & perche. Colui, che presta sopra stabili, a tempo, con patto, che i frutti siano suoi, passato detto tempo commette usura, & perche, & come, & quando sia lecito.
- 41 Colui, che presta sopra stabili dati in feudo ad altri, con patto di riceuere i frutti, come sia lecito, & perche.

Colui,

- 42 Colui, che presta grano, uino, & simili con patto, che nel tal mese gli sia restituito, pecca, & perche. Colui, che presta grano, o uino con patto, che nel tal mese gli sia restituito, come, quando, & perche non pecca.
- 43 Colui, che presta alcuna cosa a tempo determinato, con patto di ritenerla per se uiuendo, fin tanto tempo, fa usura, & perche.
- 44 Colui, che presta, accio sia al suo seruizio in alcuna cosa, o che facci broglio, & amicitia per alcuna sua cosa, chi pecca, & perche, & quando sia lecito.
- 45 Colui, che presta grano, o simile con patto gli sia restituito al nuouo, come, & perche pecca, & quando non pecca. Colui, che presta grano con prezzo, & riceua grano, a prezzo, come non pecca, & perche.
- 46 Colui, che presta grano, o uino, o simile, con patto di riceuerlo, quando a lui parerà, come, & perche sia usura. Colui, che presta biauza, o altra cosa con patto di restituirglielo al tal tempo, & non prima, farà usura, & perche.
- 47 Colui, che presta ad alcuno danari, con patto di renderne di più fin tanto tempo ma morendo l'uno di loro sia estinto il contratto, & sia libero al uiuente, & uiuendo ambedue, sia tenuto darli di più, come sia peccato, & perche.
- 48 Colui, che presta moneta, per uolerne un'altra, come facci usura, & perche.
- 49 Colui, che presta danari, per honorar, o far parere al Recipiente quello, che non è, come sia lecito, & perche. Colui, che compra nel tempo della ricolta biauza, o altra cosa, con patto gli siano date nel tal tempo, o luogo, fa usura, & perche, come, & quando.
- 50 Colui, che inanti il tempo compra biauza, o altra cosa immatura, per menor prezzo, come, quando, & perche sia usura, & non larra.
- 51 Colui, che presta danari, con patto, ch'habbia da comprare roba mobile ancora, come, & perche sia usura.
- 52 Colui, ch'è debito, nè vuol pagare, fin al tal tempo, fa usura, come, & perche. Colui, che compra debiti liquidi, come, & perche pecca. Et anco se l'hauesse fatto dimandare o ricercato, & perche.
- Colui, che compra debiti pericolosi, & non liquidi, come, & perche pecca, & quando non pecca.
- 53 Colui, che da danari a usura, per fare elemosine con quella, pecca, come, & perche, con obligo di restituitone.
- 54 Colui, che per perdonare alcuna ingiuria danno, o offesa riceuuta, uale gli sia prestati danari, o altra cosa, fa usura, come, & perche.
- 55 Colui, che per prieghi d'alcuno, o per farli piacere resta non comprare alcuna cosa, & presta quei danari a quello, come, & perche non pecca.
- 56 Quel Dottor, o Lettore, o altri simili, che fa pratica, o presta danari, per hauer scolari, pecca, come, & perche, con obligo di restituitone. Quelli, che cercano hauer scolari altrui, con pratiche, domi, & carezze, o presta danari, fa usura, oltre la restituitone.
- 57 Colui, che per forza, o per gratificare alcuno, uende alcuna cosa a lui commoda, di più della ualuta, come, quando, & perche non pecca.
- 58 Colui, che compra contra sua uolontà, o per pietà, o far piacere, per minor prezzo della ualuta, come, & perche non pecca. Colui, che compra da uno, che per necessità bisogna, che uenda, nè ha uolontà, ne bisogno di comprare, come, & perche non pecca.
- Colui, che per pietà compra, o salaria, o se serue d'alcuno, per uil prezzo, o per le spese sole, come, quando, & perche pecca, & quando non pecca.
- 59 Colui, che compra alcuna cosa, per minor prezzo, senza goderla, o riceuerne i frutti, fin certo tempo, come, & perche non pecca.
- 60 Colui, ch'è astretto a uendere & uende più del giusto prezzo, per saper di non esser pagato se non con lite, o stentatamente, o con qualche sua perdita, non pecca, come, & perche.
- 61 Colui, che non ha ferma uolontà di uendere, o tenere alcuna cosa, per la ualuta, ma fin a certo

- certo tempo, come, & perche fa usura.
- Colui, che vende alcuna cosa, per la necessit  del prossimo, o penuria della roba, o per importunit , prima del t po determinato, alla salua del tal tempo, come non pecca, & perche.
- 62 Colui, che vende roba, con patto d'esserli risenduta, per minor prezzo, e usura, bench  per giusto prezzo, ancho, & quando non sia.
- Quando al Venditore sia lecito ricomprar la roba uenduta, per minor prezzo, perche.
- 63 Colui, che traffica danari, & per la uilt  della roba, non puo guadagnare alcuna cosa, anzi forsi gli perde, & la uende in credenza di piu fa usura, & perche.
- 64 Colui, che fa dar danari a usura a bisognosi, pecca, & fa Compagnia col Diavolo.
- 65 Colui, che danno, o riceuono danari in deposito, o in saluo, & si fanno leciti riceuere, o dare alcuna cosa, e usura, come, quando, & perche.
- La Vedoua, che altro non ha, che la semplice dote, & la da in deposito, o in saluo, con intentione di riceuere alcuna cosa, fa usura, con obligo di restitutione, & perche.
- Colui, che riceue da Vedoue, o da persone non atte, a laurare, in saluo danari, con intentione di darli alcuna cosa, fa usura, & anco, chi riceue, & perche.
- Come, & a chi sia lecito torre, o dare in saluo danari, senza pecca, & perche.
- 66 Colui, che uende animali in Credenza piu della ualuit , fa usura, & perche.
- 67 Quel Effattore, o Cassiero, & simili, che per pagare inanti tratto, ricerca alcuna cosa, fa usura, & perche, & quando sia lecito.
- 68 Coloro, che stanno al seruitio, o sia della famiglia dell'usuraio, come non peccano, uiuendo con quello, & perche.
- 69 Il Tutor, o Agente, & simile, che per negligenz  lata, resta bonificare al pupillo, pecca, oltre l'obligo della restitutione del danno.
- 70 Colui, che compra alcuna cosa per giusto prezzo, con patto di riscoterla a tempo, altrimenti non habbia azione, non si pecca, & perche.
- 71 Colui, che dona gratis, & riceue alcuna cosa, per cortesia, non pecca, bench  si dubitasse, che esso Debitore cio facesse per paura, di esserli ritolti i danari, & non per cortesia, o che un'altra uolta non gli presti.
- Colui, che ueramente sa, che colui, al quale presta danari, non li dona uolontieri la cortesia, riceuendola, fa usura, & perche.
- Colui, che presta, & presume, che'l Debitore non li dar  uolontieri alcuna cortesia, fa usura & perche.
- Il Confessore, come deue procedere con questi tali, che danno, o riceuono con la uolont  inroppata.
- 72 Colui, che presta, n  puo hauere al tempo debito il suo danaro, dopo li presta altre tanti, con patto, che li dia dieci, o piu ducati all'anno, come sia usura, & come non si pecca.
- 73 Colui, che presta, n  gli   restituiti a tempo, & che per necessit ,   astretto torli a usura, non pecca, facendosi rifar l'usura dal detto suo debitore, quando, & perche.
- 74 Colui, che presta, o deue hauer danari, n  li puo ritauere, se non per mezzo dell'usura, come, quando, & perche sia lecito.
- 75 Colui, che per non esser perseguitato, ouero per fuggire alcun pericolo, presta danari, accio resti, non pecca, perche, & come.
- Colui, che presta danari ad alcuno accio lo pacifichi col tale, o lo facci restar da qualche malignit , o lite, & simili, non pecca, & perche.
- 76 Colui, che presta danari, con patti, che li debba guardar tanto quanto quelli del tale, non pecca, quando, come, & perche.
- 77 Colui, che presta, o da cento, o piu ducati a tempo per maritare, o fare altro negotio, con patto di morte, siano persi, come, perche non sia lecito, & essere usura.
- 78 L'Avvocato, o Procuratore, ch'auoca con speranza d'alcuna cosa, come, quando, & perche commette usura, per esser di tre sorti, & di quali.
- Colui, che per doni, o per presenti presta, o fa, o dice alcuna cosa, e usuraio, & perche.
- Colui, che accetta alcuna cosa per hauer parlato per lui, o fatto altro officio di parole, fa usura, come, quando, & perche.
- Colui, che auoca tacitamente, o espressamente, con speranza di riceuere alcuna cosa, fa usura.

Colui

- 79 Colui, che promette, o accetta alcuna cosa, per far officio di parole appresso alcun Principe, o altra persona, fa usura, & perche.
- 80 Colui, che con speranza, o promessa d'alcuna cosa, uitupera alcuno, fa usura, & perche.
- 81 Colui, che per far piacere ad alcuno, s'accompagna, o fa alcun'altra cosa per promessa, o con speranza di riceuere alcuna cosa, fa usura, & perche.
- 82 Colui, che per honorare, o per far di beretta, & simile, riceue alcuna cosa, fa usura, e perche, per scancellare e questa sorte d'usura, come, & quello si deue.
- 83 Colui, che uende grano, o altro nel tempo di buon mercato, con patto li sia pagato in tempo, che si presume uaglia piu, fa usura.
- Colui, che uende con patto, se la roba cala, non cali a lui, fa usura, & perche.
- 84 Colui, che presta con assicurazione del capitale, & del guadagno, fa usura, & perche.
- 85 Colui, che da danari a guadagno a chi traffica, con securt  della saluet  del capitale, fa usura, & perche.
- 86 Colui, che presta uolontieri danari a persone gratiose, & riconoscenti non pecca.
- 87 Coloro, che sono ministri d'usurari, & fanno quello, che farebbero quelli, come, & perche n  pecca, & quando peccano.
- 88 Colui, che presta danari, a chi lo traualgia, accio resti, non pecca, & perche.
- 89 Colui, che presta danari per guadagnare l'amicitia, o gratta d'alcuno, non pecca, & perche.
- 90 Colui, che presta con intentione di guadagnare, doppo s'accorge esser peccato, & muta intentione non pecca, & perche.
- Colui, che presta con intentione gratiosa, dopo la muta per guadagno, pecca, & perche.
- 91 Colui, che presta con speranza di riceuere alcuna cosa, ma per  non restati di prestare se ben non li desse alcuna cosa, non pecca, & perche.
- 92 Colui, che per dote consegna al Suocero alcuna cosa fruttifera, finche li d  la dote, da goder si i frutti, non pecca, & perche.
- 93 Il Genero, che riceue alcuni stabili fruttiferi, per dote, dopo il Suocero da i danari della dote impreso a esso Suocero, per goder la possessione, fa usura, & come non sar  peccato.
- 94 L'Agente dell'Usurario, che da danari, o altra cosa di quello, senza sua commissione, fa usura, &   tenuto alla restitutione, bench  lui non riceua essa usura, & perche.
- 95 La Communit , o Vniuersit , che da a usura, sono tenuti in solido anco essi capi alla restitutione, & al peccato, & perche.
- Coloro, che in una Communit , che da ad usura, n  contradicono, sono tenuti al peccato, & restitutione, & perche.
- 96 La moglie, che sa, & permette, che'l marito facci usura, n  si separa, pecca, quando, come, & perche.
- I Figliuoli, che fanno il Padre fare usura, n  scampaio uia da quello, peccano, come, quando, & perche.
- I Seruitori, o altra persona, qualunque sia, che puo uiuere altrove, & serue l'usuraio pecca, come, quando, & perche.
- 97 Colui, che riceue la dote della moglie de' beni usuratici, pecca, bench  non lo sapesse, come, & perche.
- 98 La Figliuola, che riceue per dote beni usuratici, n  lo sa, se non dopo consumato il matrimonio, & il marito la vuole restituire, & ella non vuole, quello non pecca, & ella s .
- L'istesso, che detto nel precedente della moglie, dice anco del marito, quando lui non uolesse, & quelli s .
- Coloro, che hanno riceuuto la dote di beni usuratici, n  lo seppero, se non dopo consumato il matrimonio, n  la uogliono restituire, ambedue sono del Diavolo.
- 99 I Seruitori, che seruono l'usuraio, intorno la sua persona sola, peccano, bench  semplicemente seruissero, & perche.
- Coloro, che gouernano Vcellis, Cani, Falconi, d'usurari, o altre cose simili di simili, peccano, & perche.
- 100 Il Giudice, o altri, che giudicassero, fauorissero, seruissero, notassero, testimoniassero, fauorissero, & simili, alcuna cosa in fauore delle usure, o d'usurari, peccano.
- Avuocati, o Procuratori, o Notari, o Testimoni, & simili, che facessero, difendessero, aiutarono, & simili peccano, habbino operato in qualunque modo si uoglio, & perche, n  sono per

nisi

- niun modo scusabili, quando, & perche, oltre l'obbligo della restituzione.
- I Coadiutori d'usurari, che riscuotono, o aiutano in qualunque modo quelli, peccano et perche ne sono scusabili, oltre l'obbligo della restituzione in solido.
- 101 Il Notaro, che instrumenti usurari, con nome lecito, o con danari apparenti, & simili, o con parte d'essi danari, o roba, pecca, come, & perche.
- I Testimoni, che fossero presenti a gl'istrumenti usuratici, benché non dessero causa sufficiente, peccano, & perche.
- Il Notaro, che facesse alcuna scrittura a favor di quello, che toglie danari a usura, & anco i Testimoni, sono promessi, ma peccano, & perche.
- Il Notaro, o i testimoni, che fossero dubbii d'alcuno instrumento, se sia usuratico, come, perche, & quando peccano.
- 102 Colui, che concede, o affitta case, a usurari publici, peccano, come, quando, & perche.
- Coloro, che affittano case a persone di qualunque sorte, che siano usurari publici, per habitari, & esercitar l'usura, sono scommunicati, come, quando, & perche.
- 103 Coloro, che s'accordano con usurari, o riceuono da quelli alcuna cosa peccano, oltre l'obbligo della restituzione, & perche.
- 104 Coloro, che assicurano dalla pena temporale, gli usurari, peccano, come, & perche.
- Vedi anco nel Cap. della Restituzione in Comune alcuni altri casi perimenti alla usura.
- 105 A nessuno esser lecito riceuere elemosina da publici, notari, & manifesti, usurari, & perche.
- 106 Specchio del buon Christiano, per fuggir le usure, ante esse a tanti, & perche.
- Publici usurari, quali dirassi essere, & siano, e di quante sorte.
- Il Confessore in far restituire le usure, non si deve fidare della semplice promessa d'esso usuraro, perche, & come deve farla fare.
- Aumento notabile al Christiano immerso nella usura, in quanto esso sia a tutti.
- Colui, che sepellisce il corpo, dell'usuraro, e subito scommunicato.
- Usuraro, e primo di poter far Testamento, Codicillo, o altra scrittura, & nisi un Testimnio puo essere presente.
- L'usuraro da nessuno puo essere riceuto, nè accettato, sia di qualunque grado si voglia, & perche.
- I vescovi non li puo accettare nella sua Diocesi, nè i Parochiani Curati nella loro Parochia & perche.
- L'usuraro, termine un mese, deve essere scacciato a furor de' popoli, fuori della Città.
- L'usuraro, non esser sicuro in alcuna parte del Mondo, nè meno dalle Eterni, nè da alcuno Elemento, & perche.
- La stanza, & habitazione dell'usuraro, non trouarsi in alcun luogo publico, ne priuato, & perche.
- Sette mila, & piu casi di coscienza, in una sola cosa conoscersi, come, & quale.



L'Autore. 3

Sura, che ce la sia, per hauerne Noi parlato altroue, cioè ne' Capitoli della Prestanza, de' Cambij, de' Censi, del Compratore, & Vendere, di Retrouuando, della Compagnia, de' Pegni, della Restituzione, & particolarmente della Restituzione in Commune, nel 1. 2. 3. 4. caso, & nel Capitolo de' Partecipanti dell'Usura; per tanto in questo suo proprio Capitolo, non diremo altro, ma concluderemo in esso tutta questa nostra Opera, & queste nostre fatiche, che con tanto interesse, ansietà, assiduità, sollecitudine, & cura, con tante vigilie notturne, si d'Inverno, come d'Estate, che quasi gli hauemo lasciato la vita, per essere l'Opera, quanto a se difficilissima, & ardua, ma pur con l'aiuto di Dio, hauemo passato questo Pelago di questo Mare; a laude, & gloria sua, a salute di questo nostro pouero Spirito, & a beneficio vniuersale del prossimo, ch'è tutto il Christianesimo, per aiuto vniuersale de' poueri, & semplici Sacerdoti, che così illuminati, dottrinati, & scientiati non sono, acciò con facilità studiano quelle cose, che a loro conuengono, & che appai tengono a loro ufficio, & ministerio; Poiche in tutte tre d'esse nostre Opere, hauemo posto, & descritto tutte quelle cose, che se gli acconuengono Essendo, che al Sacerdote, se gli appartenga la Confessione, la Cura dell'Anima, & la Scienza di saper discernere tra lepra, & lepra, tra il peccato mortale, & ueniale, tra Censura semplice, mista ecclesiastica, & ecclesiastica. Circa la

ca la Confessione gli hauemo dato l'Opera del Lume, & Specchio de' Penitenti, doue si contiene (dirò arditamente) tutto quello, che quasi s'acconuene sapere, al Confessore, poiche gli è la particolar Confessione, che a ciascuno, secondo il suo grado, stato, qualità, & conditione s'acconuene. Circa la Cura, gli hauemo dato il Tesoro, intorno la Cura delle Anime, doue si contiene tutto quello, che s'appartiene a detto ufficio, & carico d'essa Cura, foccintamente, con facilità, & diletatione. Et hora gli diamo in questo nostro Giardino, la scienza di saper discernere, & conoscere, che cosa sia Lepra, & Lepra, di co di saper discernere, & conoscere ogni difficile, dubbio, & irrisolubile caso, che à molti Idiotti, & a semplici Sacerdoti, potessero accascare, per ordine d'Alfabeto, poiche l'ignoranza d'alcuni è grande, & eccelsiua, ch'io alle volte resto attonito, come sia possibile, che da' Prelati siano ammessi alcuni all'amministrazione d'essa Cura d'Anime, peso tanto graue, che nè anche denieriano essere ammessi, a pena alla semplice celebratione della Messa; Ma in questo io non mi distenderò, poiche non è ufficio mio dar legge a' Prelati, & a chi fanno più di me, solo dirò questo, che faremo in luogo, & inanti a vn Tribunale, che tutti hauranno da render conto particolar della sua amministrazione. Per tanto ricordaremo solo questa sentenza del Profeta: *Nonne greges a pastorib. pascuntur? Lac comedebatis, & lanis cooperiebimini, & quando crasum erat, occidebatis, & gregem meum non pasciebatis: dicentes, lac, & lana sufficit nobis, Propterea concituit populus meus, eo quod non habuerit scientiam, & quia tu scientiam repulisti, repellam te, ne sacerdotio fungaris mihi, & quia oblita es legis Dei tui, & ego obliuiscar filiorum tuorum. Et erit sicut populus, sic Sacerdos, &c.* Et di qua nasce la moltitudine de' Sacerdoti ignoranti, & tanto maggior mente sono ignoranti, perche non vogliono, nè si degnano molti Sacerdoti, o giouani, che vogliono ascendere al Sacerdotio d'imparare. Benedetto il Sacro Concilio di Trento, che ha instituiti questi benedetti Seminarij, doue ogni dì si uedeno nuoue pole di Giouani Dotti, accostumati, & molto bene educati Hor *Benedictus Deus, qui fecit nobiscum misericordiam suam.*

Per concluder adunque in questo vltimo capitolo (dico) di queste tante nostre fatiche, sudori, & vigilie, diremo delle Usure, vitio tanto illecito, & tanto ladro, che se fosse lecito usar questa parola, fin'al Diavolo dispiace, benché sia amator del peccato, per essere essa Usura simile a vna Sirena, che col dolce, & fraudolente suo cantare inganna in tal maniera gli huomini, che al fine gli fa addormentare, & poi gli tuffa nell'acqua false del nefando peccato, & centro dell'Inferno. Così non altrimenti sono questi usurari, ch'a similitudine d'esse Sirene, con dolce, & soaua parole addormentano gli huomini, che per cento ducati, che a quelli prestano, gli mangiano in pochi anni con l'usura il capitale tutto, & anche il suo proprio, che con stenti, & fatiche tante lecite hauno guadagnato; dopò come non hanno più alcuna cosa, gli tuffano in vna prigione, ouero conuengono andare mendicando, & lasciar si mangiare da' Pedocchi. Dhe poueri Christiani, che da lor posta di propria volonta deliberata s'accecano, & più s'accecano gli prestanti a usura, che gli recipienti, che ciò fanno per estrema necessità. Usura dunque (per ritornare alla nostra digressione) altro non diremo, che sia, che un guadagno illecito, & diabolico dall'imprestito, debito, o riscosso per patto, ouero danari, o altra robba prestata, con guadagno tacito, o manifesto, & publico, ouero, che sia uenduta più del giusto prezzo rigoroso, per uenderla a tempo, & con prezzo ingiusto, & illecito, & è di tre sorte, come si dirà al Caso 78. con i sequenti. Cioè di Doni, di parole, di preghiere, o di ufficio; onde Usuraio dirassi colui, che presterà danari, o altra sorte di robe, qualunque quella sia, con guadagno, & volle più di quello, che non prestò, per poco che quello fosse, ouero con speranza di riceuere di più di quello, che presta, facendo contra il precetto di Gesu Christo, dicendoci. *Munum dantes, nihil inde sperantes.* Et anco quelle dirassi essere usuraio, che secretamente presterà nel modo predetto, ouero uenderà più del giusto prezzo rigoroso, o a tempo, o a danari contanti. Et anco colui dirassi essere Usuraio, che comprerà manco del mediocre prezzo. Et questa è conclusione risolutissima di tutti i Dottori, che colui dirassi essere Usuraio, che torrà di più di qual si voglia prezzo, o traffico, che per ragione di maggior speranza, & dilatione di tempo, ouero che comprerà per minor prezzo, del mediocre, nè che uolle allongare il tempo d'essa paga al debitore, senza qualche guadagno, senza suo danno d'interesse, Impe-

Ose. 4.

L'Autore. Proprio effetto dell'usuraro.

Usura, che cosa sia.

Usuraio, chi sia, e di quante sorte sia l'usura.

Vsura, che cosa sia, & che voglia dire.

Inualidità delle cose de vsuraio, & pena.

Differenza di Mutuum, et Commodatum

Imperoché quando gli fosse il danno dell'interesse, tolendo quanto importasse esso interesse, non farebbe usura, nè tenuto allongargli il tempo. Vsuraio dirassi ancor quello, che presta, o uende le sue robe, con patto, & conditione; Et che desidera ch'esso debitore, non paghi al tempo determinato; acciò gli corra l'Vsura. Vsuraio ancora farò quello, che ingiustamente torrà la pena, o se la farà pagare, dopò che gli sarà stato pagato il debito. Hor tutti quelli dunque saranno vsurari, che nel modo sopradetto prestarano, venderanno, cōpraranno, & scoteranno; Poiche altro non è usura, che un guadagno illecito, espresso, o tacito, che si stima adanari, & che per principal fine si piglia, per ragione di quella cosa, che si presta, ouero che più del giusto prezzo rigoroso si stima, o si uende, o si cōpra o si scuote più del minor prezzo mediocre essendo che usura, altro non voglia significare, che uso di qual si uoglia cosa, o acquisto di quella cosa, che si usa detta dal Greco, Par to, perche veramente questa cosa prestata parturisce guadagno. Et in Hebreo dicefi, usura, che vuol dire, morfo, onde leggefi, *Caveas ne fanore mordeas frutrem tuum*, perche ueramēte chi q̄sta usa, morde. Et da q̄sto cattiuo nome deriua poi questo altro pessimo nome di tutti; Vsuraio, che altro non suona, che Mordente, o huomo che illecitamente guadagna. Et da S. Agost. è chiamato, huomo da essere reprobato, nè mai lodato. Et S. Ambrogio dice colui, che riceue, o piglia, più della cosa prestata, benché fossero cose da mangiarsi; Et anco l'istesso dice il Concil. Agatense. Et però è peccato mortale l'vsura, p̄ essere contra ingiustitia, & la carità, perche uno Vsuraio uende due volte il danaro, o l'uso di quello, il quale oltre il danaro, non è stimabile, & offende il prossimo grauissimamente.

L'Vsuraio dunque sempre sarà tenuto alla restitutione, non solo di ciò, che egli riceue di più del prestato, o del uenduto più del prezzo rigoroso, o del mal comprato, ma anco i frutti del pegno, & che per sua colpa lasciò di riceuere. Nè lo scusa il molto guadagno, che colui haurà fatto col suo danaro, o altra roba da lui prestata a quello, poiche con fatiche, sudori, & pericoli l'haurà guadagnato, & con sua molto industria. Et quando lui non uolesse, restituire, o non potesse, i suoi figliuoli, o heredi saranno tenuti, perche sempre questa Vsura puzza, & fete, per quanto importerà la sua heredità, etianchio che fosse roba, o danari dotali, o per qual si uoglia altro titolo, bēche cosa alcuna non gli restasse. Et da niſſun Sacerdote ritamente può essere assoluto, nè ministrarsegli alcun Sacramento se prima non restituirà essa usura a proprij Padroni, ouer dia pegno, o sicurezza, essendo quella in essere. Et potendo.

Et se non fossero in essere cōmettere ad altri, che facciano per loro, o giurare, che non la può rendere, & dichiarare (potendosi) quanto deue, & è tenuto restituire. Et facendote stamento niuno può essere testimonio, nè alcun Notaro deue scriuerlo. Et haueòolo fatto è nullo. Et morendo deuesi lasciare in sepolto, fuor del sacro. Et colui che lo sepelisce sia scomunicato, se prima non facesse le sopradette cose. Et se fosse in articolo di morte, & uolesse fare le sopradette cose, ogni Sacerdote lo potrà confessare, & assoluere. Et quel Sacerdote, che tale licenza haurà hauuta da esso Vsuraio publico, deue il tutto dichiarare al Prelato, quanto quello ha promesso, acciò si possa medicarlo, & guarirlo, con forzarlo a restituire, o lui, o gli suoi heredi, dopò la sua morte. Et questo notasi, che non basterà a esso Vsuraio confessare, quante uolte habbia dato ad usura, ma è tenuto anco confessare: quante uolte propose dare ad usura, ricordandosi però, se non dica il più, & meno, che a lui uerissimamente parerà. Et q̄sto sia detto a cautela de' p̄ueneri Sacerdoti, che non sono così oculati, & giudiciosi acciò. *Ne ambo infoueant cadant.* Onde dal christiano, come quello, che l'uno è tenuto all'altro, deuesi essi imprestiti farsi gratiosi, dico per mera, pura, & semplice cortesia, senza speranza di riceuerne cosa alcuna, secòdo il precetto del nostro Saluator Giesu Christo, si dice. *Mutuum date nihil, inde sperate.* Et acciò da qualch'uno non si cuopra questa usura, per non sapere forsi l'intelligenza di questa parola, *Mutuum*, per rispetto di quell'altra parola, *Comodatum*. Diremo che, *Mutuum*, altro non essere, che un certo prestito, il dominio delquale passa in colui, a chi si presta; ilquale prestito non si può tornare a quello, che prestò nell'istessa specie, ma in alcuna altra cosa del suo genere, come faria. Io prestarò un staro di grano a uno, Colui se ne seruirà, o mangierà, o seminerà, o uenderà, o l'vsurà in quello, che a lui più piacerà, o farà bisogno; Dopò me lo restituirà, ma non però mi renderà quello staro di grano istesso; perche già lui l'ha messo in uso, ma me ne restituirà, un'altro del suo genere. Et così dirassi del

del vino oglio, danari, legne, & simili. Imperoché per questa parola, *Mutuum* il mio si fa tuo, & il tuo mio. Et questo prestito deuesi (dico) esser fatto gratiosamente, o cortesemente senza riceuere, o hauerne speranza di riceuerne cosa alcuna di più, o di guadagno; imperoché faria un commettere vsura, facendo l'impresto di *Mutuum*. Et perche gli à vn'altra forte de impresto, chiamato *Comodatum* ma differente dal *Mutuum*. il Dominio delquale non si trasferisce, nè passa di essa cosa, che si presta in colui, alquale si presta; Ma deuesi rendere a esso Prestante l'istessa cosa, che gli prestò, quanto prima. Come faria, Io hauerò prestato vn cavallo, o la sella, o vna veste, & simile a vn mio amico, per tanto tempo; Quello mi deue rendere l'istessa cosa, ch'io gli hauerò prestato, o cavallo, o veste, o casa, o qualouque altra cosa sia simile, senza alcun guadagno, o speranza di riceuerne, perche deue anco questo prestito esser gratioso. Et questo sia detto a bastanza, per dichiarazione di questi due impresti, che si deuono fare gratiosi, liquali hanno molte radice, & rami, & si cōmette con vsura da tutti quelli, che hanno cattina cōsciēza, si come per l'essempi molti vederassi chiaramente; ma per hauer questo prestito molta paglia, alle volte si copre, & non apparisce, doue che l'huomo resta soffocato in q̄lla.

1 Si dimanda: Vno vendette vna sua casa mille ducati in credenza, laquale a danari con tanti non ualena più di 900. se costui commise vsura? *Resp.* di sì; imperoché vedesi, che questa uendita, altro non è, che vn prestare a quel compratore 900. ducati, acciò poi gli ne rende mille, nel termine di tanto tēpo. Ma se detta casa ueramente fosse stata di ualuta di mille ducati, non haurebbe commesso vsura, se al tempo gli n'hauesse dati mille, ma altrimenti farà, ualendo non più di 900. & uolerne per la credenza, che gli fece mille.

2 Si dimanda: N. haueua una casa, doue se sentiuua spiriti, nè la poteua habitare, & essendo ricercato da un suo amico a douerli prestare mille ducati, gli disse, che gli li prestarà, quando da lui comprerà detta sua casa in credenza, ilquale per hauer bisogno di danari, comprò, & quello gli prestò detti mille ducati, se peccò? *Resp.* secondo l'Armilla di sì; & è vsura, poiche in quella non poteua habitare, & gli era infortunosa, & per l'obbligo, che gli interuiene, ch'è tenuto torlo via per tal compra.

Et l'istesso dirassi d'un campo sterile, o di qualche ragione disperata, che prestasse, acciò egli compri da lui tali cose, ilche è vsura, per conto dell'obbligo, che gli interuiene.

3 Si dimanda: Vno comprò i frutti dell'entrata d'vna possessione, o uero tolse quelli ad affitto per il giusto prezzo pietoso, de' quali sarà cento ducati. Et perche gli dette danari inanti tratto, d'vn'anno, o più, gli li dette per menor prezzo, cioè per 80. o ver 90. & simile, se sia vsura? *Resp.* di sì; perche è non altrimenti, se sin'a vn'anno gli hauesse pagati 80. ouer 90. ducati. Onde con questi due esempi diremo, ogni volta ch'vno riceuerà più del giusto prezzo pietoso, non peccerà, ma riceuendo più del prezzo rigoroso, sempre peccerà, & commetterà usura, perche è compra, o prestito con patto di guadagno tirato, con patto espresso, o tacito, o con speranza, & intentione di riceuere più del capitale, o dar meno del pietoso o mediocre prezzo. Che cosa poi sia prezzo rigoroso, giusto, & pietoso, già l'hauemo dichiarato nelli capitoli de' Cambij, del Comprare, & Vendere, de' Censi, di Retrouendendo, & della prestanza.

4 Si dimanda: Vno prestò a un suo amico cento ducati, ma con intentione, & speranza, di riceuer da quello alcuna cosa di più, dopò conoscendosi peccare, hauendo questa speranza, si pentì hauerli prestati con questa speranza, & mutò intentione senza sperar cosa alcuna, per simile causa d'impresto principalmente, ma con speranza secondaria, se dopò gli fosse data alcuna cosa gratuita, & per cortesia, se pecca tolendola? *Resp.* di no, essendo che non la riceua principalmente per l'impresto, che fece, ma per cagione secondaria, per far piacere a detto suo amico, & per guadagnare, & strengere l'amicitia, ch'è fra di loro. Onde non essendo q̄sto guadagno di sua natura stimabile a danari, non peccò.

5 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a uno, con principale intentione di guadagnare l'amicitia d'alcun suo amico, o Padrone, o Signore, che sia, & anco per guadagno principale, per amor d'essa amicitia, laquale è stimata a danari, se sia lecito? *Respon.* di sì; benché sia per principal guadagno, per il mezo d'essa amicitia, stimata a danari. La qual cosa è conclusione cotidiana, benché contra essa, se li potrebbono considerare alcune cose, & anco molte risoluerle, ma in longa diceria, & resolutione. Per tanto uolendo

Naua. ibid.
Armi. de u-
sura. nu. 13.
Solo. ibid.

De vsura.

nu. 6.

Naua. ibid.

Sum. Coron.
de usura. 2.
par. c. 7.
S. Tho. 2. 2. q.
78. art. 1.

Nau. ne Cō
mentarij re-
solutori. c. 1.
n. 2. C. 23.
Ang. uerb.
vsura. 1. §. I
Nau. ibid. et
Ange. ibid.
Gaet. 2. 2. q.
78. art. 1. C.
in parui o.
pisc. To 3. q.
2. C. 3. de uen-
suris.

Soto li. 6. de
iustit. Crisu-
re q. 1. ar. 2.
V. mil. de
usura n. 2.
Nota

do io in questa Somma essere breue, & risoluto, le trametteremo solamente per finire li animi, che ambigui fossero, diremo non esser peccato sperare alcun guadagno, per cagione di simili imprestiti causati, per via di amicitia, & della gratitudine, come però cosa gratuita, che suol nascere dalla valuta uolontaria, di quello, che si riceue: Ma senza hauer animo però, che non gli prestarebbe, se lui non sperasse douer riceuere alcuna cosa di più, di quello, che lui prestasse; percioche quando questa speranza, o desiderio, o scienza gli fosse, non faria dubbio alcuno, che faria peccato, nè faria speranza secondaria, ma principale d'esso impresto, & non di guadagnare secundariamente, per via d'essa amicitia alcuna cosa: perche sempre faria usura, laqual cognitione chi la vuole, per uia di disputatione, ueda essi Dottori citati, & altri, perche (come ho detto) à me basta parlar così breue sozzinto, & risoluto.

Medi. lib. 1.
c. 1. 4. §. 23.

6 Si dimanda: Vno prestò mille ducati a uno, che nauigaua, onero, che faceua traffico in mare, ma con conditione, che se gli facesse contratto d'assicuratione, con quel medesimo danaro, che egli dette imprestito, con pagarli tre, ouer quattro per cento, oltre à quello, che gli prestò, per detto contratto d'assicuratione, se sia usura? *Resp.* di sì, perche se bene costui andò sotto coperta di contratto, d'assicuratione, si uede, che egli apertamente tirò il guadagno di tre, ouer quattro per cento, per il danaro prestato delli mille ducati.

Medi. ibid.

7 Si dimanda: Vno Mercante prestò danari à sei, ouero a otto per cento, oltre quello, che prestò, dicendo questo contratto lui farlo con buona coscienza, perche se lui hauesse nelle mani quel danaro, che lui prestò, lo trafficaria molto meglio, & accrescerebbe il suo capitale; onde a fin di ristorare questo guadagno, che lascia di fare, per prestarlo ad altri, lui dimanda sei, ouero otto per cento, & non per quell'imprestito, che lui fa, se questo è usura? *Resp.* di sì, perche questa è vna scusa, & vna coperta, perche è da far giudicio, che al Mercante gli debbano restare altri danari, con i quali possi trauagliare, & trafficare. Et dato, che non gli restassero altri danari, è da giudicare, che forse detti danari, che hora presta, lui non gli haurebbe messi in mercantia, perche forsi gli haurebbe spesi ne i suoi bisogni di casa, per sostentar se, & casa sua, si come suole accadere a molti. Oltre poi di questo, gli è vn'altra ragione, che il guadagno, & il contratto sempre non è apparecchiato, come egli pensa, & tanto maggiormente che questa sorte di negociatori non prestarebbono mai i lor danari, se non per guadagnar con essi. Et per non hauer così certo il guadagno in altra mercantia, prestano i danari à interesse. Onde si uede essere usura marza. Eccetto però che non hauesse il danaro in essere, per impiegarlo subito in cosa, nellaquale haurebbe fatto guadagno, & che fosse ricercato da altri douerlo prestare, con lasciare di guadagnare di quella mercantia, che lui haueua deliberato douer comprare: questo ueramente non sarebbe usura, per accomodare quel suo amico, si come di sopra hauemo già detto. Onde bisogna che il Confessore in questa sorte di scusa, & di coperta sia molto occultato, ne così facilmente lo deue amettere.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 23.
Mau. c. 17.
nu. 227.

8 Si dimanda: Vno comprò inanti tratto roba per menor prezzo di quello, che essa roba ualeua, se sia usura? *Respon.* di sì, & chiamasi usura palliata, come (per dir con essemplio) adesso, che siamo nel mese di Maggio, vno comprerà da vn contadino il grano, che è anchora in herba à minor prezzo, & nè fa contratto, nel quale contratto è uascosta l'usura, perche realmente è, per uerità, come se costui prestasse al detto contadino quelli danari, fin'al raccolto, doue si uede, che per tal prestanza lui tira il grano, che uale molto più. Et accioche più chiaro sia inteso, il dichiareremo col seguente essemplio.

Medi. ibid.
L. Autore.

9 Si dimanda: Vn Mercante comprò da vn Pecoraro, nel mese di Genaro cento veli di lana, & gli contò i danari, à ragione d'un Giulio il vello, acciò poi gli la dianel mese di Maggio, laquale ordinariamente per il più suol ualere vn Giulio è mezzo, se questa compra sia usura? *Respon.* di sì, & è palliata, imperoche è tanto, quanto vno desse à quel tempò vn giulio, accioche nel mese di Maggio gli ne dia vno è mezzo, doue si scuopre euidentemente l'usura, con coperta di vendita, se bene alcuni dotti del tempo moderno dicono, poter si fare, perche il suo danaro gli stà morto 5. ò sei mesi, con ilquale forse l'haurebbe potuto trafficarlo in altro. Ma non considerano, che non haurebbe

rebbe in questo traffico di forsi, forsi, del fatto l'altro guadagno così sicuro: Onde se questa sorte di mercantie di lana si condanna, non sò per qual ragione, non s'habbi da condannare, le altre mercantie anticipate ancora, per comprare inanzi il tempo a minor prezzo ogni sorte di robe, essendoche tutte le cose, che sono per anticipatione, risentano d'usura.

10 Si dimanda: Vno prestò mille scuti a un'altro, ilquale gli dette per pegno una possessione fruttifera, con patto che goda i frutti fin'à tanto, che gli renderà i suoi mille scuti, se sia usura? *Resp.* di sì, & chiamasi usura simulata, sotto coperta di pegno. Perche riceue i frutti, per la prestanza, che gli ha fatto delli mille scuti, liquali frutti uagliano molto più, onde dirassi, che costui sia tenuto alla restitutione de' frutti, doppo cauate le spese fatte in lauorare detta possessione. Ma quando detta possessione fosse data in pegno per 1000. ò 2000. scuti da un padre al marito d'una sua figliuola per dote, può detto suo genero riceuere i frutti correnti di detta possessione con buona coscienza fin'à tanto che detto suo Miffere gli dà li detti 1000. ò 2000. scuti, che gli ha promesso per dote, & riceuuta la sua dote, rendergli la sua possessione. Et questo si permette, & è concesso, & non in altro in questo sol caso per questa ragione, perche nel medesimo contratto s'intende, che'l padre dà al genero detti frutti, accioche governi la sua casa, mantenga la sua moglie, & prenda li altri carichi pertinenti al matrimonio.

Medi. ibid.

11 Si dimanda: Vno comprò una possessione, per molto minor prezzo di quello, che la ualeua, ma con conditione, & patto di tornargliela, a uendere a quello padrone, che gli l'ha uenduta per l'istesso prezzo, che lui l'ha comprata, quando lui uorrà. Et in questo tempo, che lui la possederà, gliè l'affittera per prezzo honesto, se sia usura? *Resp.* di sì, ma coperta, & simulata. Perche questa uendita non è uendita, nè intender si può per uendita, per il prezzo basso, per non hauerla pagata, quasi giusto prezzo. Ma è precisamente come se gli hauesse prestato cento scuti, acciò ogni anno gli ne dia dieci. Ma se l'hauesse comprata per prezzo giusto, & honesto, haurebbe quasi della uera uendita; Imperoche si come haurebbe doppo comprata detta possessione, affittata ad altre persone, così può affittarla all'istesso, che gli l'ha uenduta, facendogli habilità di riuendergliela, per l'istesso prezzo, che l'ha comprata, ogni uolta, che a lui piacerà.

Nau. ca. 17.
nu. 247. &
251.

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 23.
Naua. c. 17.
nu. 230.

12 Si dimanda: Vno prestò danari, circa mille ducati a alcune persone, con certa poca somma di guadagno, ilquale ueramente sapeua, che detti danari non gli uoleua trafficare altrimenti, nè farne alcuna mercantia, perche gli prestò a certi signori, che si dauano buon tempo, o a Religiosi, o a Chierici bisognosi, & simili, che non faceuano mercantia, nè traffico alcuno, se riceuendo alcuna cosa peccati? *Resp.* di sì, & è usura palliata, benchè il contratto fosse stato fatto con i tre soliti parti, cioè di compagnia, d'assicuratione, & d'affitti.

Bernar. de
busio. sermo.
26.

Naua. c. 27.
nu. 258.

13 Si dimanda: Vno dette danari a un suo amico, a guadagno in compagnia, di stare al guadagno, & alla perdita; ma con patto, che gli facci una scrittura publica, che appaifica lui darglieli per puro impresto, & non di compagnia a guadagno, ouero hauerli dati in deposito, se peccò? *Respon.* di sì, & mortalmente, perche egli mentisce con danno notabile, & probabile della sua fama, & della roba del prossimo, come quello, che può mutare uolontà, quando per sorte lui perdesse alcuna cosa in essa compagnia, & non guadagnasse, & rimandargli per uigor del detto contratto, come danari prestati, o depositati; ouero che detto trafficante morisse, per poter dimandar tutto integramente il suo capitale alli heredi per uigor di detto contratto. Onde deue annullare detto contratto, & hauendo riceuuto alcuna cosa, deue restituirla, altrimenti è usura, & grauemente peccò, nè può essere assoluto.

Naua. c. 27.
nu. 259.
S. Anto. 2. p.
titu 1. c. 7. §.
38.

14 Si dimanda: Vno comprò dieci stara di grano, o più, ouero dieci botte di uino, & simili, doppo comprato disse al mercante, vi fidate voi di me, che fra otto giorni, o più ui porterò li danari? Alquale disse, fidarsi, ma passato, che sarà detto termine, uoglio che uoi mi date ogni mese un ducato, o più, o meno, fin che uoi mi daretè i danari della roba, se questa conuenzione sia usura? *Respon.* di sì, perche uende la credenza, & il tempo, & non la roba, onde è usura manifesta. Et anco se con patto, che passato detto termine, non dandoli gli suoi danari, che sono, come a

Medi. lib. 1.
c. 14. §. 23.

- dire cinquanta ducanti, sia tenuto a dargliene sessanta, o più.
- Medi. ibid.* 15 Si domanda: Vno haueua cento ducati da trafficarli, & con quel traffico guadagnarsi il viuere, per se, & casa sua, il quale per aiutare un suo amico, ch'era in estrema necessiti accio quello non perisce, gli li prestò, senza essergli richiesti da quello, se dimandandogli l'interesse del guadagno, che lui faceua con quelli, peccchi? *Resp.* secondo il Nauarero di no, essendo che lui non dimandò per principal impresto il guadagno di quelli, ma l'interesse cessante del danno, che lui patisce del giusto suo guadagno, per soccorso di casa sua, per hauer vista la sua estrema necessiti. Ma io dirò, che se questo amico non trafficasse il detto danaro prestatoli, ch'esso prestante non possi dimandargli cosa alcuna lecitamente, & trafficandoli, gli deue dare la metà del detto guadagno, che con quelli faceua, & non piu, pur io mi rimetto.
- Arm. de usura. nu. 14. Med. ibi. Gl. qua est. 2. c. I. 14. q. 7. Nau. ca. 17. nu. 223.*
- 16 Si dimanda: Vno prestò cento scuti a un suo amico, ma con patto, che sia ancor lui obligato prestargliene ne i suoi bisogni piu, o meno, se sia usura? *Resp.* di sì, per detto patto, il quale è stimato a danari, si come è detto nel principio di esso capitolo. Ma quando non si obligasse piu di quello, che per legge naturale esso huomo resta obligato, non peccaria, poiche la legge naturale ci obliga seruirsi l'un'all'altro, & questo esser cosa grata, nè esser patto nè conuentione obligatoria.
- Med. ibid. Nau. ca. 17. nu. 220.*
- 17 Si dimanda: Vno molinaro, o altri prestò cento ducati a un suo amico, ma con patto, che fosse obligato andare a macinare al suo molino, o uadi a cõprare cose a lui bisogno, se nella sua bottega, se sia usura? *Resp.* di sì, per l'obligo, che è stimato a danari, et andio che gli vendesse la roba per giusto prezzo, & che comunemente si uende altroue, perche quello è ligato come vno animale, per la detta prestanza.
- Medi. ibid. Nau. ibid. Sil. in c. fi. de usura. C. An. ge. in 4. de re lit. col. 22.*
- 18 Si dimanda: Vno prestò vinticinque ducati a uno con patto, che lui debba seruirlo personalmente nel tempo del mietere, & anco i suoi figliuoli, o del bruscare, o del feminare, & cer. Ouero con patto, che mandi gli suoi figliuoli a scuola dal tale suo parente, & simile, se sia usura? *Resp.* di sì, benchè alcuni vogliano di no, & che questo sia lecito farlo con poueri, essendo che non restano quelli aggrauati in cosa alcuna ma che si seruano di loro i loro estremi bisogni delle fatiche, con li suoi danari, pagando quelli mercenariamente, tanto quanto alcuno altro. Et io tengo questa opinione, non peccare.
- Medi. ibid. 1 Nau. ca. 17. nu. 223. S. Th. 2. 2. q. 3. ar. 2. ad 1.*
- 19 Si dimanda: Vno prestò mille ducati a uno, che andaua Podestà in N. ma con patto, che uacando alcuno ufficio ouero il tale ufficio in particolare, o la tale aspettatiua, gli la debbe concedere, ouero che la conceda al tale: se sia lecito? *Resp.* di no, perche questi officij, o aspettatiue sono uendibili, & stimati a danari, ma però non sarà tenuto alla restituzione del guadagno fatto in quelli giustamente. Ma se detto Podestà gli donarà alcuno ufficio, o che lui sperasse douer glielo donare per detto prestito, non peccaria, come casa secondaria, & non principale. Perilche non farà usura.
- Medi. ibid.*
- 20 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a un Signore con patto, che fin'a tanto lui non gli renderà gli detti suoi danari, non sia tenuto pagare alcuna grauezza, o di gabella, o taglione, o datio, o altra grauezza simile, se sia lecito? *Resp.* di no, perche è usura, essendo che questo impresto, tira con se il guadagno sicuro, & illecito, per farsi essentare da tributi, o da altra grauezza, ilche quel Signore non faria, se non gli hauesse prestato detti danari.
- Medi. ibid.*
- 21 Si dimanda: Vno haueua alcuni beni inculti, & inuiti, dalliquali non cauaua cosa alcuna, o pur poco, prestò a un suo amico cento ducati, con patto, che compri da lui la detta attione, a lui inutile, ouero difficile da riscuotersi, ouero che compri la tale heredità, o uadi nel tal luogo per suo seruitio, & simile, se sia lecito? *Resp.* di no, & è usura, perche ritorna questo impresto a detto compratore danno, & pericolo, & a esso prestante utile, & guadagno, uoiche assicura la sua roba, o si la fece fertile, d'incultura che quella era.
- de usu. n. 20*
- 22 Si dimanda: Vno prestò a un suo amico cento ducati, il quale sapeua, che presto quella moneta, che lui gli daua, doueua esser bandita, ouero era per sminuirsi la valuta, sapendo ben lui, che detto suo amico era per spendargli inanti, che fossero banditi, o calati di valuta, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di no, nè fece usura, essendo che lui non prestò detti danari per riceuerne piu, o cõ speranza di ricouer qualche donatiuo, ma per fuggire il suo danno,

- danno, senza danno del prossimo. Ma quando gli hauesse prestati con speranza di riceuerne alcuna cosa di più, ouero sapeua che detto suo amico non era per spendergli allhora, nè fa pena delli bandi, che erano per farsi, o del callo della valuta faria altrimenti; Poiche gli ternaria in danno.
- Med. ibid.*
- 23 Si dimanda: Molti mercanti sono, che prestano danari a Principi, & Signori con dargli mille, doi mille, o tre mille scuti, con accordarsi con loro, che gli ne rendano 1200. &c. Et anco molti sono senza fare accordo, perche sanno, che'l tale Principe non rende il semplice capitale solo, se sia usura? *Resp.* di sì, perche li principi, che si ritrouano in bisogno, per mantenere le sue terre, & popoli, fanno molto bene, che non trouariano danari da alcuno, se non usasse questa cortesia. Et essi mercanti non prestariano a loro danari, quando non sapessero douerne riceuerne più del capitale, nè sono essi mercanti scufati da questo, con dire, che il sopra più delli mille, che il principe gli dà, dai glielo per loro gratia, & cortesia.
- Med. ibid. Nau. ca. 17. nu. 224.*
- 24 Si dimanda: Vno pubblicamente daua a usura, se sia tenuto restituire tutto quello, ch'ha preso, & guadagnato di essa usura? *Resp.* se la cosa, che lui ha presa per usura, sarà stata possessione, o altra cosa, che frutti, dirà di sì. Et non solamente esser tenuto alla restituzione d'essa possessione, o altro, ma ancora i frutti, che da quella n'haurà cauati, o da altra cosa, dopò che haurà cauate le spese, per farla gouernare; Ma se saranno stati danari, sarà tenuto restituire solamente quello, che tirò di più, & non quello, che guadagnò, con esso danaro, che caudò del guadagno di più di essa usura, perche ciò si deue attribuire all'industria, & diligenza sua, & non alli danari, che ha riceuuti, essendo che li danari per se stessi non fanno fruttiferi, nè faccino danari.
- Med. ibid.*
- 25 Si dimanda: Vno comprò un censo, ouero qualche altra iurisdittione di qualche usuraio, se detti beni gli possa tenere con buona coscienza? *Resp.* che la sicura è, che l'huomo, che conosce qualche usuraio, mai deue comprare da lui, nè da suoi heredi cosa alcuna; Ma se per sorte l'hauesse comprata, & dubitasse, se la sia stata acquistata con usura, si, o no, non è tenuto a restituzione, perche quando rettamente si dubita, è migliore la conditione di chi possiede. Et questo lo dico particolarmente per quelli, che hauessero comprato Censi, o iurisdittioni da Forestieri, iquali trattano con principi de' quali s'ha qualche sospittione, ch'habbiano guadagnato dette ragioni de' Principi, per contratti illeciti, & d'usure, si come di sopra hauemo detto. Et accioche il caso sia chiaro, diremo per quietar la coscienza di questi tali, che colui, che haurà comprato queste ragioni, quando sapesse del certo, che dette ragioni sono state guadagnate per usura, in nissun modo le può tenere, & è tenuto alla restituzione. Ma se dubitasse, non è obligato a restituzione. Ma se hauesse comprato in questo dubbio, diremo hauer peccato mortalmente, perche s'è posto a pericolo di comprar cose aliene, senza licenza del Padrone.
- Med. ibid.*
- 26 Si dimanda: Vno comprò vna possessione da N. con patto, & conditione, che fra tanto tempo, di 6. 10. o più anni, & cer. lui sia tenuto ricomprarla: Et in questo tempo gli l'affitta, con patto sia tenuto rendergli tanto à l'anno, se sia usura? *Respon.* di sì, perche questa sorte di compra, altro non è, che prestarli quel tanto, che detta possessione vale a tempo, & riceuer l'interesse della prestanza delli danari, dati sopra la possessione, quantunque sia venduta per giusto prezzo. Et questo è quello, che si faole usare in alcuni luochi chiamati da loro simili uendite, Liuelli, o Retrocompra. Et se la comprasse per minor prezzo di quello, che la uale, maggior peccato farebbe, & poi pecca per usura palliata, perche l'obligo a restituirgli il danaro datoli per la possessione, onde è tenuto a restituirgli anco i frutti di ciascuno anno. Ma se non l'obligasse a rendergli il danaro dato per quello, che la uale, non farebbe peccato, ma solamente quando fosse comprata per giusto prezzo, & poi glie l'affittasse sarebbe lecito.
- Medi. lib. 1. c. 14. §. 23.*
- 27 Si dimanda: Vno si ritrouaua in necessiti, andò, & trouò un suo Amico, & gli disse, che gli douesse prestare cento scuti, al quale rispose, & disse, non hauerli, ma che per farli seruitio gli darà una pezza di panno, o una uerga d'oro, che ual tanto, laquale la potrà uendere, & prouedere a i suoi bisogni. Colui che si ritrouaua in bisogno, accettò

*Vsura chia-
mata stocchi
bistocchi.*

la detta roba per prezzo delli detti cento scuti, & cercò uenderla, ma perche non se gli offeriua altro Compratore, la dette all'istesso suo amico, che gli l'haueua data per li cento ducati, & la dette per ottanta scuti, & il detto la comprò, se sia usura? *Resp.* di sì. Et chiamasi stocchi, bistocchi. La quale è come se detto suo amico gli hauesse prestato ottanta scuti, accioche poi gli nè desse cento. Onde tirò uenti scuti di guadagno sicuri, & rihebbe nelle sue mani il suo panno, o oro senza pericolo di perdita. Et la può ritornare a uendere, & guadagnare ancora altri tanti danari, o più.

Medi. ibid. 28 Si dimanda: Vno dette ad affitto a un Contadino un par di buoi per due, o tre anni, ouero gli prestò tanti danari da comprarsi un par di buoi, liquali gli li dette ad affitto, per tanto all'anno, per otto, o per uinti scuti a l'anno di affitto, ouero un staro, o due di grano, & con patto ancora, che gli debba rendere al detto tempo i suoi buoi sani, & buoni, ouero tanti danari, quanto gli ha prestati di comprarli, se sia usura? *Resp.* di sì, & marcia, perche alla libera gli dimada, che gli restituisca i suoi danari, o buoi, & che ogni anno gli dia un tanto, per uia d'affitto, & finto, & simulato.

Medi. ibid. 29 Si dimanda: Vno comprò cento pecore, & le dette al guadagno a un suo Lavoratore per tre, o quattro anni, con patto, che gli dia la metà del frutto, che si caua da quelle, & in capo del detto tempo gli renda le dette pecore tutte sane, si come gli l'ha date, & fargli le spese, se sia usura? *Resp.* di sì, & marcia, perche gli è obligo del Lavoratore di ritornargli le sane tutte, & fargli le spese necessarie. Ilche altro non è, che un farsi obligare a dargli il capitale, & assicurarsi del danaro speso, in comprar quelle, & esser sicuro d'hauere la metà del guadagno senza fatica, e senza alcun pericolo.

De usura, num. 35. 30 Si dimanda: Vno prestò a un suo amico cento ducati con speranza di riceuere alcuna cosa di più, ma però non per obligo, o guadagno d'esso danaro prestato, ma per mera, & semplice cortesia d'esso debitore, se sia usura? *Resp.* con l'Armilla di no, essendo che l'intentione sua non sia stata cattiuu, nè meno d'esso Recipiente il danaro, però non farà tenuto ne anche alla restitutione, quando la intentione dell'uno, & l'altro sia buona; Ma quando l'intentione dell'uno, & dell'altro hauesse pensato al Mutuo, ouero alla prestanza, peccò, & è tenuto alla restitutione. Et se il detto hebbe lui solo la uolontà cattiuu, & colui che riceuette buona, dirassi che è tenuto alla restitutione, perche hebbe la mente guasta.

Naua. c. 17. nu. 208. 31 Si dimanda: Vno prestò cento ducati, ma non li prestò già con principal fine di guadagno, se costui riceuendo da colui, al qual prestò, alcuna cosa con buona fede, pecca? *Resp.* di no, pensando, che colui gli l'habbia donata per segno di amore, & per segno di gratia, ancorche esso Donatore per tal fine d'amore, & di gratia non la donasse, ma solamente per non esser tenuto huomo ingrato, & discortese, & forsi anco dubitandosi, che un'altra uolta non gli farebbe prestato. Ma se doppo colui, che prestò, sapesse, che costui non gli l'ha donata liberamente, ma per questo tal fine sopraddetto, lui peccaria accetrandola, & è tenuto a restituirgli tutto ciò, ch'ha riceuuto da quello. Et anco haurebbe peccato prendendo alcuna cosa, quando hauesse presumesto, che colui non gli lo daua liberamente, ancorche lui gli hauesse prestato detti cento scuti, per mera carità, & amorevolezza. Et anco uno che presta gratiosamente, & riceue alcuna cosa da colui, al quale prestò, et andio che uolontariamente gli donasse alcuna cosa può peccare per il scandolo del giudicio temerario, che da alcuni si potrebbe fare, di essere usuraio; Ma non la loro intentione del prestante gratiosamente, & del donante uolontariamente.

Sil. usur. 6. q. 3 & 4. 32 Si dimanda: Vno prestò a un altro cento scuti, & che al tempo statuito alla restitutione, non potesse ricoperare detti cento scuti dal suo Debitore, che giustamente li deu. Et li prestò ancor danari, accioche li dia un tanto piu del prestato, quanto li deu, se pecca? *Resp.* di no Imperoche costui non riceue quello di più con patto, nè principalmente, per l'imprestato fatto, ma perche non poteua altrimenti ricoperare il suo, se non per questo mezzo. Et questa è l'openione de' Parifini.

Naua. c. 17. nu. 209. 33 Si dimanda: Vno prestò cento scuti a un altro in tanta moneta minuta, al quale dette di più alcuna cosa per la fatica, che fece per contarli, se peccò? *Resp.* di no, secondo i Parifini, & altri. Imperoche quel di più, che colui riceue, non gli riceue per il prestito, ma

to, ma per la fatica, che fece per contare quella quantità di danari in moneta minuta; Et gli può riceuere per se, o per i suoi agenti. Nè meno pecca colui, che stà lontano da colui, al quale si presta, & riceuette di più di quello, che ha prestato, quanto monta la spesa, & la fatica del camino, o di mandarli a scuotere, o per alcune spese giustamente fatte, & simile.

Maior. ubi supra. 34 Si dimanda: Vno era solito far mercantia, o di comperare, o di prestare a uno cento scuti, con conditione, che al tal tempo gli siano restituiti, & non restituendoglieli al tempo, gli sia dato tanto di più di ciò, che prestò, se pecca? *Resp.* di no, quando hauesse riceuuto tanto, quanto potrebbe uerisimilmente guadagnare, se gli fosse stato restituito nel tempo patteggiato, cauandone però ciò, che è ragioneuole, & giusto per li pericoli, & spese, che haurebbe da passare, & per il pagare in comprare, & in vendere, come è suo solito.

Nau. ca. 17. nu. 210. Medi. lib. I. c. 14. §. 23. 35 Si dimanda: Vno era per andare alla fiera per comprare, o uendere, & mentre, che s'apparechiua a questo, fu pregato da un suo amico, che gli prestasse quelli danari; il quale gli li prestò, & lasciò stare d'andare alla fiera; ma con patto, che se gli debba dare di più del prestato, tutto quello, che lui uerisimilmente haurebbe potuto guadagnare con quel danaro, che gli ha prestato, se costui pecca? *Resp.* di sì, secondo Inno.

Medi. ibid. In cap. si. de usur. *Nau. in ca. 117. n. 211. 212. & 213. Conditioni, che si ricerca no a chi presta danari sono otto. L'Autore.* Cioè, prima sarà, che colui, che presta, non habbia intentione più tosto guadagnare per questa uia di prestargli, che a risficarli in comprare, o uendere. Secondo, che non habbia piacere, che il suo Debitore non lo paghi al tempo determinato, per poter gli poi dimandare maggior interesse. Ma non sò, se questa farina sia netta, che non gli sia quanto a Dio qualche poco di cattiuu intentione, per dar cagione all'usura. Ma se la sua intentione sia netta, che non riceua quel di più per l'interesse, ma ueramente per il guadagnare, pareria quasi lecito. Et a questo ancora Io acconsentirei. Ma direi, che fosse un Santo perche. *Quid non mortali a peccora cogis, Auri sacra fames* La terza conditione, è ueramente per l'interesse, & si riceua per esso interesse dico del danno, che può riceuere, & non per il guadagno, cioè dell'utile solamente. La quarta conditione farà, che per non hauer pagato, cioè per hauer trafficato il suo danaro, sia cagion di non hauer guadagnato. Ma il Gactano è a spada tratta contra questa opinione di essi altri Dottori. Et io son dalla sua, quando teuesse altri danari destinati ad altra cosa, o ad altre necessitè fortuite, & non li uoleua porre in mercantie. La quinta, che costui non sia uso dar danari ad usura. Ma io diro, che questo non è al caso, per discarigo della conscienza, perche se non è uso in questo, potrebbe essere in altri casi usurario. La sesta, che non riceua subito prestato il danaro, l'interesse di quello, perche ancora non è nato, se bene è per nascere. Et il debitore non è obligato a pagar l'interesse, se non doppo, che constarà, che il Creditore habbia patito. La settima, che colui, che dimanda in prestito, non sia in estrema necessitè. Ma uè anco questo non pare, che sia di necessitè; imperoche si come nissuno è obligato a donare gratis di precetto, ma che assai è prestare il suo, acciò poi gli sia restituito, quando si potrà, così non si troua nè testo ciuile, nè ragione, che necessariamente oblighi uno a prestare senza interesse, per quando egli potrà pagare. Imperoche questo sarebbe ueramente, & in effetto è un donar gratis. L'ottaua conditione è, che colui, che presta non incorra in infamia d'usuraio; Imperoche si può anco incorrere in questa infamia, senza commettere usura, per la quale infamia, le persone, che sono imperfette, & fragili, & che pensano, che per questa sorte di prestare uis si faccia usura, per la somiglianza d'usura, che ella ha con essa. Essendo che l'Apóstolo Paulo dica, *Ab omni specie mala abstinete uos.*

Verg. 1. Aeneid. Glo. & comment. in d. c. conquestus, de usur. & Gab. in 4. d. 15 q. 11. col. 6. 36 Si dimanda: Vno haueua un scritto di cento ducati, il quale diceua potersi riscuotere nel tal banco: fin'a un'anno, & perche lui haueua bisogno presentemente di danari per alcune sue facende, lo uendette a un suo amico per nonanta ducati, se sia usura? *Resp.* di no, perche non ci interuiene prestanza, ma una semplice compra, onde più presto dirassi haueua peccato esso compratore d'ingiustitia, quando non fosse comprato detto credito per il giusto prezzo, essendo che non uagliano tanto li danari futuri, che nò si può spendere, quanto li danari presenti, che si spendono, & senza pericolo.

In su. usur. notab. I. casu 5. Gaet. in su. ma, & 2. 2. q. 78. *Maior. in 4. d. 15. q. 29. 1. Thes. c. 5.* *Armi. de usura.*

Si 4 37 Si di-

Nau. ca. 17. nu. 213.

37 Si dimanda: Vno prestò dieci milla scuti a molti, gratis; De li a qualche tempo, costui non potea rihauerli, per ilche fu sforzato a prendere danari da altri a usura, per hauerli mancato i suoi Debitori, alliquali haueua prestato detti dieci mila scuti di pagarli, & restituirgli li suoi danari al tempo debito, se costui peccò? Resp. di no, per hauer preso ciò, che esso pagò, per esserli stato forza prendere a usura, per hauerli i suoi debitori mancato di pagarlo a i tempi debiti. Nè meno peccò, per prendere ciò, ch'esso perdette, per hauer uenduto tutto il suo per manco prezzo di ciò, che ualeua, per la medesima ragione, cioè di non esser stato pagato a tempo dalli suoi Debitori. Nè meno non peccò, quando hauesse auifato detti suoi debitori, che non pagandolo al tempo statuito, lui era sforzato prendere ad usura, ouero uendere il suo tutto per manco prezzo di quello, che ualeua assai meno, per non poter ritrouare alcuno, che gli voglia prestare danari amoreuolmente senza usura, o guadagno. Ma etandio, che non hauesse auifato detti suoi Debitori delle due sopradette condizioni lui poteua senza peccato togliere a usura per pagare li suoi Creditori.

Della usura sopra pegni redimibili, & senza nome.

Nau. ca. 17. nu. 24. 25. 26. & 216.

38 Si dimanda: Vno prestò sopra un pegno 25. scuti, ma con patto, che esso prestatore possi usare, & seruirsi di esso pegno, finche gli restituisse, se peccò? Resp. di si, ma se il pegno fosse casa, o vigna, o altra cosa dallaquale se ne possi cauare frutto, si hanno da scontare prima tutte le spese fatte in quello per mantenerlo, per raccorre gli frutti, lavoratio, & conseruarlo, cioè cauare prima tutte le spese, per conseruarlo, che si son fatte, & poi rendere al suo padrone, che ha impegnato il pegno, & il resto tutto de' frutti, & con tutto l'utile, che se n'ha hauuto. Imperoche altrimenti saria usura. Et ancora pecca mortalmente, & con obligo di rifare il danno, quando il pegno fosse ueste, o altra cosa simile, & che l'usufruttuale. Et se con i frutti di vna possessione, o fitti d'alcuna casa haurà ricevuto tanto, quanto era il suo credito, ha da restituire liberatamente il pegno, & quel piu che gli auanzò de' frutti. Ma se le spese fatte in mantenere, & conseruare il pegno fossero eguale, non commette usura, restituendo il pegno solo. Nè meno colui pecca, che presta sopra un cauallo danari, usandolo come suo, non dandogli troppo fatica, & facendogli le spese, & governandolo come suo.

Nau. ca. 17. nu. 216. Solo. li. 6. q. 1. ar. 8. de iur. fiti. & iure.

39 Si dimanda: Vno prestò danari sopra un pegno, dalquale pegno il padrone non ricoglieua alcun frutto, & il Prestatore per sua industria ne raccoglieua, se peccò? Resp. di no, perche il padrone del pegno non solo raccoglieua alcun frutto di quel pegno, ma nè anco pensaua di ricorre, per ilche dirassi, che il prestatore possi torre per parte di pagati frutti, se bene sono frutti della roba del padrone del pegno, & se bene il prestatore non tiene alcun titolo giusto, per ilquale egli debba applicar se gli a se, massimamente essendo raccolti per sua industria.

Nau. ca. 17. nu. 217.

40 Si dimanda: Vno prestò danari a un'altro, sopra una possessione, o altra cosa, con patto, che non riscotendolo fin'al tal tempo gli resti detta possessione per vendita, & anco che gli frutti d'essa, o parte d'essi frutti, siano suoi del prestatore, se pecca? Resp. di si, & è tenuto alla restitutione, ouero di scontare il credito, che lui ha con i frutti d'essa. Ma se esso padrone della possessione, o d'altri, che sia, si prende per se i frutti di quel tempo, che sta in pegno, o nè diminuisce con quelli il debito, non farà altrimenti usura. Nè meno farà usura se gli venisse alcun danno, o se gli impedì qualche guadagno, per non esser stato pagato al tempo debito, che si doueua pagare, & che in ricompensa di questo, se prendesse altre tanto de' frutti.

Nau. ca. ibid.

41 Si dimanda: Vno tolse in pegno una possessione, data in feudo ad altri, con patto di prenderli per se i frutti, & l'entrata dell'a, come cose sue proprie, fin'à tanto, che lui sia pagato senza scontare nulla del debito, se pecca? Resp. di no. Imperoche egli non ricoue cosa alcuna d'altri, ma le sue spese.

Nau. ca. 17. nu. 219.

42 Si dimanda: Vno prestò grano, o altra sorte di cose, liquali si danno a peso, ouero a misura, con patto, che al tal mese gli donesse restituire grano, o altra cosa, che sia della medema specie, o genere, se peccò? Resp. di si, imperoche uerisimilmente si crede, che habbia da ualer piu, che non ualeua nel tempo, che gli l'ha dato, & però è usura, con obligatione di restituire, perche egli ha guadagnato alcuna cosa, per quella prestanza. Ma se ha uelle

nelle dubitato, che in quel tal mese sarebbe ualuto più, & meno, non sarebbe usura, nè anco se colui, alquale prestò hauesse saputo d'hauer il modo di poter seruare detta roba del medemo genere fin'a quel tempo. Imperoche in questo modo non hauerrebbe tolto la libertà a quello, che fu prestato, di poter glielo ritornare fra detto mese.

Ang. usura 1. §. 16.

43 Si dimanda: Vno prestò alcuna cosa ad un'altro, con patto, che se lui muore fin'à certo tempo, colui che ha riceuuto detta cosa prestata, resti libero tener per se detta cosa. Ma se uiue, che gli la debba rendere doppiamente, se pecca? Resp. di si, & è usura. Perche per questo prestare lui guadagna del doppio, benchè sia dubbiofo. Ma pare quando vna cosa donata, sia donata con questo patto, & non prestata (cessando ogni fraude però) non pare, che sia usura; ma più presto chiamarsi contratto, senza nome. Et che saria secondo il prouerbio, che dice, datoli fa mandarli. Cioè io ti dono, accioche tu me doni, anco a me. Et è questa una certa sorte di scommessa, & un'accidente dubbiofo. Perche non si guadagna per ragion d'imprestato.

Nau. ca. 17. nu. 222. Silu. usura 1. q. 30.

44 Si dimanda: Vno prestò danari a un'altro con patto, accio quello l'aiuti a qualche suo negotio, o preghi alcuno per lui per alcuna sua cosa, ouero che gli insegna qualche uirtù, o arte, o che scriua per lui, o faccia altra cosa per suo seruitio, laquale è stimata danari, se peccò? Resp. di si, & è usura marcia, perche obliga colui per l'imprestato. Ma se colui, alquale è stato prestato faccia alcuna delle già dette cose, non perche gli habbia fatto quel seruitio di prestargli danari, ma per una beneuolenza, o amicitia, ch'è fra di loro, ouero ch'è contratta fra di loro per cagione di questa prestanza, non è usura: ma è lecito di douer sperare di riceuerne seruitio alle sue occorrenze, come amico, & non come guadagno di quella prestanza, perche non ci è patto, nè obligo. Ma sono alcuni, che uogliono uno che presta danari a vn Medico, con patto che medichi lui, & tutta la sua famiglia di casa esser lecito, alche Io non acconsento, perche gli è l'obligo; Percioche se lui non gli prestasse danari, ouero biau, o altra roba, il detto Medico forsi non gli andrebbe a medicare, & se gli andasse uorrebbe esser ben pagato; onde per l'obligatione che fa, ch'egli li faccia, a me pare sia usura, nè sia lecito per modo alcuno, pur mi rimetto a miglior giudicio.

Nau. ca. 17. nu. 223.

Med. in c. de resti. fo. 147.

45 Si dimanda: Vno prestò grano a un'altro, o uino, o altra cosa con patto, che sia tenuto render gli altre tanto nuouo, sapendo ben lui, che'l nuouo sarebbe migliore, ouarrebbe più, che non ualse il suo nel tempo, che gli lo prestò, & al tempo, che che lo riceuetta, se sia usura? Resp. di si, & marcia, con obligo di restituire, perche lo priua della libertà di pagarglielo, quando esso debitore, che riceuè il grano, uorrà, o potrà. Ma non saria peccato, quando gli lo prestasse, accio non se li perda, o che uale, ouarrà tanto o più la sua cosa uecchia prestata in quel tempo, che la dà, o che gli la rendera quanto la nuoua, ouero perche sà che non gli restituirà robba così buona, o di quella sorte, & simile. Nè meno farà usura in tempo di carestia prestare grano, chi habbia prezzo, & riceua al suo tempo grano, che habbia prezzo, & anzi farà carità. Perche gli dà tempo a pagarlo in grano, per quel che ualerà. Et in questa prestanza il prestatore non guadagna alcuna cosa.

Nau. ca. 12. nu. 224. & 225.

Ant. 2. p. 11. 2 c. 7. §. 13.

46 Si dimanda: Vno prestò ad un'altro grano, o altro, ma non uolse, che gli sia restituito fin'a tanto, che a lui non piacerà, se sia peccato? Resp. di si, & usura. Imperoche egli vuol guadagnare quella spesa, che farebbe in saluarlo, & liberarsi dal pericolo di perderlo, o di guastarseli. Et anco farà usura, quando fosse con patto di restituirglielo al tal tempo, & non prima, o che gli lo paghi nel tal luogo, o nella tal terra, perche il prestatore guadagna quella obligatione, ch'è cosa che si può stimare a danari più di ciò, che gli presta.

Nau. ca. 17. nu. 225.

47 Si dimanda: Vno prestò a N. cento ducati, con patto, che in dieci anni quello gli habbia da rēdergliene cinquanta di più, & se in questo tempo l'uno, ouer l'altro morisse, che questo contratto sia estinto, di modo tale ch'esso N. resti libero dal detto pagamento ma soprauiuendo a ambedue esso prestatore habbi d'hauer qual cosa di più oltre il capitale, se sia usura? Resp. secondo l'Armilla, & Alessandro Lombardo di si, per l'obligo, che se gli richiede di più del capitale per conto d'essa prestanza, benchè sia sotto pericolo della morte, perche questo pericolo non lo scusa, riceuendo alcuna cosa di più, per cagione del tempo non proprio.

De usura, num. 38. & Sil. uer. usura, 2. §. 36.

Naua. c. 17. nu. 226. Hostien. in summa de usur. §. an aliquo sub fi. Gaet. in sū. usur. not. 2. cas. 3.

48 Si dimanda: Vno prestò moneta d'argento a un'altro con patto, che lui sia tenuto restituirgli detta moneta in tanto oro, se peccò? *Resp.* di sì, & è usura. Ma si potrà ben vendere moneta d'argento, in tant'oro, o cambiare, o uendere oro in tanta moneta, o cambiare, ma non prestare con obligo; & anco dirassi, che se ne possa riceuere guadagno moderato, perche non si guadagna per lo prestare, ma per la vendita di quello. Et dicesi, che anco si può prender guadagno moderato del danaro, che si presta per impegnare, o per adornamento esteriore, in adornar qual cosa, per mostrar di esser ricco, a fine di poter prender moglie, ouer marito, o per altri simili effetti, & rispetti. Imperoche (diceno) questo essere più tosto vn locare, che prestare. Ma io non lo sento, perche gli interuene fraude d'ingannare il prossimo di mostrar di esser quel che non si è, & hauer più di quello, che non si hà.

Dell'Usura del Comprare, & Vendere quasi con assicurazione pattuita.

Nau. ca. 17. nu. 227. Med. lib. 1. c. 14. §. 23.

49 Si dimanda: Vno nel tempo della della ricolta comprò grano, o uino, o altra cosa, con patto che esso Venditore gli l'habbia da consegnare al tal tempo, o nel tal luogo, nel quale tempo, o luogo si presume, che varrà più, se sia usura? *Resp.* di sì, perche questo è più presto prestare, che comprare, per l'obligatione, che gli è di custodir la cosa, & la sicurtà del pericolo fin' a quel tempo, o fin' a quel luogo. Ma se il Compratore fosse stato stimolato dal Venditore a douer comprare, essendo che lui non uoleua comprare fin' a quel tempo, non saria peccato, perche lui comprò per far piacere al detto Venditore. Nè meno saria peccato quando esso Compratore gli hauesse dato più di quello, che detta roba ualeua, acciò gli custodisse, quella. Imperoche questa sorte di compra, e più presto in effetto comprare, & locare, & anco assicurare, che altrimenti; ilche è lecito, & si può fare con buona coscienza.

Naua. c. 17. nu. 227. Panor. in c. nauigat. nu. 6. per illum tex. de usur. Gabriel. in 4. dist. 15. q. 17. art. 1. R. Naua. ibid. Angel. usur. 3. §. 6.

50 Si dimanda: Vno comprò inanti il tempo del ricolto, grano, o uino, o oglio, o altri frutti d'alcuna possessione, prima che il frutto fosse maturo, & per manco prezzo di quello, che verisimilmente si poteua sperare, che douesse valere al suo tempo della ricolta, se sia peccato? *Resp.* di sì, & è usura con obligatione de restituire, per hauerlo pagato inanti il prezzo, & tempo. Ma se l'hauesse pagato per prezzo honesto, diminuendolo per lo pericolo, conforme alla ragione, non saria peccato. Imperoche simil sorte di frutti, sono soggetti alli pericoli; onde non sarebbe per lo pagare inanti il tempo, ma per lo pericolo, che correr potrebbe.

51 Si dimanda: Vno prestò alcuni danari di contanti ad un'altro, con patto che habbia da pigliare altrettanto panno, o uino, o altra cosa imprestata, per via di mercantia se peccò? *Resp.* di sì, & è usura, imperoche colui, che prende, non prenderebbe, se non fosse per prendere anco il danaro, & colui che presta il danaro, non lo presterebbe, quando colui non tolesse altre tanta roba; per ilche vedesi, colui che presta, guadagna per il prestito che lui ha fatto.

Dell'Usura debitrice, pietosa, gratuita, liuigiosa, inesigibile, & di Sensaria.

Naua. c. 19. nu. 230. Gabr. in 4. d. 15. q. 11. ar. 3. dub. 4. Med. in c. de restit. de rebus. L'Amore.

52 Si dimanda: Vno era debito ad un'altro cento ducati, da pagarsegli, fin' a vn'anno, e costui per auanzar qualche cosa, gli disse, che gli li pagará nel principio dell'anno, se peccò? *Resp.* di sì, & è usura: Imperoche se bene vuole anticipargli il tempo, non deue per questo dargli manco del suo credito, & dando gli di mano, è tenuto alla restititione. Et l'istesso dirassi di colui, che compra da alcuno qualche debito liquido, & anco, non solamente se l'hauesse comprato, ma se l'hauesse ricercato, o fattolo dimandare, se lo uolse vendere, per qualche minor prezzo, pecca mortalmente. Ma se non fosse liquido, per il pericolo di perdergli, & della fatica di scuoterli, & sua industria, egli lo può comprar per manco prezzo: Nè anco quando gli fosse fatto istanza da colui, che lo vuol vendere. Ma S. Tomaso, & Sant'Antonio, & Soto, & ad altri non pare buona, & io ueramente acconsento con loro. Eccetto, quando gli corressero spese, fatiche, o pericoli nella speranza, o nel ricuperarli. Ma ottima cosa sarà, non impacciar sene, ouero se si ha da fare, farlo

farlo per carità, o senza intentione di fraude, o di torre al prossimo.

Naua. c. 17. nu. 237. San Paulo

53 Si dimanda: Vno dette diecimila scuti a usura, per seruirsi di quella in opere pie, se costui peccò? *Resp.* di sì, & mortalmente, nè deue esser assoluto, se prima non haurà restituito l'usura, & non ritrouandosi darla a chi giustamente peruiene, deue darfi a poveri, con licenza dal Prelato. Imperoche il fare usura a niuno è lecito, etandio che fosse per riscattar schiaui, posti alle catena da infideli, perche. *Non sunt facienda mala, ut veniant bona.*

Naua. c. 17. nu. 237.

54 Si dimanda: Vno fece vn'ingiuria al suo prossimo, o uogliamo dir, qualche danno, alquale poi dimandò perdonanza, & lo pregò, che gli perdonasse, nè uolse perdonargli, & gli fece dimandare, acciò gli rimettesse l'ingiuria, o danno fattoli cento scuti in prestito, se prestandoglieli, pecca? *Resp.* di sì, & è usura, imperoche lui prestandoglieli, è per perdonargli, non solamente l'attione, che egli ha da dimandargli la pena dell'ingiuria, ma anco, è per perdonargli, & rilasciargli il danno, che egli ha fatto, ilquale per coscienza lui è tenuto rifargli.

Naua. c. 17. nu. 238. Silu. 1. q. 22.

55 Si dimanda: Vno uoleua vendere alcuna cosa, che rendea ogni anno lecitamente di vtilità dieci ducati, se restandò costui di comprarla per preghi di qualche suo amico, & per fargli piacere, acciò presti a esso suo amico detti danari, con liquali doueua comprare, con patto, che debba detto amico dare a esso prestatore, ogni anno i detti dieci ducati, peccò, & sia usura? *Resp.* di no, purchè sconti però le spese, che se gli faranno, le fatiche, & il pericolo, o altro interesse, che gli potesse occorrere.

L'Amore.

56 Si dimanda: Vn Dottore, o Lettore faceua pratica con scolari, acciò quelli entrassero nella sua scola, & acciò più facilmente questo effettuasse, prestaua a quelli danari, o prestaua altra roba, se peccò? *Resp.* oltre il peccato mortale, essere anco usura. Et se per questa strada hauesse accresciuto col numero di quelli il guadagno, sarà tenuto distribuir detto guadagno a poveri.

Nau. ibid.

Et l'istesso dirassi di quelli Maestri di Scola, che tengono putti, che si sforzano di uitar quelli dalle scuole d'altri, facendo pratica con lor padri, o parenti, & amici, o carrezzar detti figliuoli con donarli danari, o altra cosa. Haime quanti gli ne sono di questi tali.

2. 2. q. 77. art. 1. In 4. dist. 15.

57 Si dimanda: Vno haueua vna possessione tutta in vn pezzo, o vna bella, & commoda casa accomodata se la secondo il suo humore, o altra cosa simile, che fosse, o qualche cosa per confino: ilquale da vn suo amico pregato, & anco quasi sforzato vuole, che gliela venda, per ilche fu sforzato contra sua volontà, per l'importunità di costui venderla, ilquale gli offeriua darli di più di quello, che la ualeua, se vendendogliela di più del giusto prezzo, pecca, & se sia usura? *Resp.* di no. Imperoche esso Venditore vorrebbe più preito essa casa, o altra cosa, che sia, che quattro volte tanti danari, quanti gli offerisse; Et se bene gli offerisse tanti danari, quanta è l'affettione, che lui gli ha. Benche secondo San Tomaso, & Soto, non gliela deue vendere più caro prezzo di quello, che vale, etandio che esso Compratore non guadagnasse con essa tal cosa, più del giusto prezzo, o non hauesse maggiore vtilità dell'honesto, deue dare, & pagarla di più, secondo gli iustitii Dottori.

Naua. c. 17. nu. 239. Silu. Empt. q. 7. L'Amore.

58 Si dimanda: Vno comprò alcuna cosa per manco del giusto prezzo di quello, che ualeua contra sua volontà, da vno, che molto gli importaua il uender quella, se peccò, se sia usura? *Resp.* di no, quando che il Compratore la comprasse per farli più presto seruirlo, che altrimenti, per pietà, perche uedeua, che esso Venditore haueua bisogno di uenderla, & a esso Compratore non li faceua bisogno comprarla.

Et anco l'istesso dirassi, quando si compra la seruitù d'un giorno, di due, di dieci, o d'un mese, &c. di un Pouero, solo per le spese. Imperoche esso Compratore non ha bisogno di sua seruitù, & esso pouero ha bisogno di mangiare, ma quello, che esso comprator fa, lo fa per pietà, acciò non muora di fame, & lo fa più presto con suo danno, o discomodo, che altrimenti. Ma quando hauesse bisogno di quella sua seruitù, & si mostra non hauerne bisogno, per hauerla per così uil prezzo, pecca, & è tenuto alla restititione.

Nau. ibid.

59 Si dimanda: Vno comprò una possessione, o una casa da un'altro, per minor prezzo, con

Maior. in 4.
d. 15. q. 40.
218. 7.

con patto, che esso Venditore si goda i frutti d'essa possessione in uita sua, ouero per tanti anni, ma la comprò per manco prezzo di quello, che la ualeua, come se ne hauesse a riceuere i frutti subito, & dopò la sua morte sia sua d'esso Compratore libera, ouero passati detti anni, se peccò, & se sia usura? *Resp.* di nò, imperochè se mette a pericolo, che il uiua assai, & anco poco, & il suo danaro stà morto, & non guadagna in detti anni, o in uita sua.

Nau. c. 17.
nu. 239. &
240.

60 Si dimanda: Vno uendette alcuna sua cosa a un'altro a tempo, & gli la uendette più del giusto prezzo, perchè conosceua esso Compratore, che nò lo pagará mai, se non con lite, se sia usura? *Resp.* di nò, perchè lui perderà per le spese, che farà in lite, & perchè nò lo pagará al tempo debito, & per il tempo, che lui perderà in far lite. Ma per non esser peccato, bisogna habbia queste due conditioni, cioè che per questo vender di più nò incorra in infamia d'usuraio; Et che habbia intentione di rilasciare a esso Compratore il soprapiù, quando lo pagasse a tempo debito. Ma perchè gli può occorrere la Morte, gli dene fare anco vn'istrumento, o un scritto di sua mano, che dica, se lui lo pagará senza lite, è per rilasciargli tanto, senza dirle nè *Cur*, nè *Quomodo*.

Maior. in 4.
dis. 13. q. 32.

61 Si dimanda: Vno uendette alcuna cosa per quello, che la ualeua al tal tempo, il quale non haueua, nè anco ferma uolontà di volerla veder a quel tempo, come sarebbe grano, o vino, o oglio, &c. nè meno haueua ferma uolontà di tenerla, per vederla poi a quel tempo, se sia usura? *Resp.* di sì, con obligo di restituire. Ma se hauesse hauuto fermo proposito di tener (per dir con essempio) il grano, fin'al mese di Maggio, il vino fin'al mese d'Agosto, &c. non sarebbe peccato, nè usura. Ma per esser importunato, & anco forsi, per vedere il bisogno, lo uendette prima di quel tempo, che lui haueua determinato, per quel tanto che valerà al detto tempo, in questo caso non pecca, poichè la sua intentione era di non venderlo per allhora, se non fin'al detto tempo, & mese di Maggio.

Dell'Usura di Stocchi, Bistocchi.

Nau. c. 17.
nu. 242.

62 Si dimanda: Vno uendette una cosa a un'altro, il quale haueua bisogno di danari, ma con patto ouero con intentione, che subito gli l'ha uenderà a lui, se sia usura? *Resp.* marcia, perchè colui, che comprò, la comprò forsi cara, & anco per giusto prezzo: perchè il bisogno del danaro gli fece far questo Stocco, Bistocco, per ilche esso venditore pecca mortalmente, & è tenuto restituirgli il soprapiù. Ma se gli l'ha ricomprata per giusto prezzo, non è peccato; Imperochè esso compratore la vuol riuendere, se non a esso venditore a un'altro. Ma se un'altro la ricomprasse per minor prezzo, non peccarebbe, si come hauemo detto di sopra. Ma quando non trouasse niuno altro, che la uolesse ricomprar, se non esso uenditore, la può comprare in questo caso, per giusto prezzo, & etiamdio, per più basso prezzo, & per picciò, perchè uede, che esso uenditore ha bisogno del danaro, nè troua, chi la voglia comprare, & esso uenditore, non ha bisogno più, che tanto, di ricomprarla.

Nau. c. 17.
nu. 263.

Alessandr.
Lombard
nu. 4. de
usur.

63 Si dimanda: Vno soleua far mercantie, & soleua andare alle fiere, il quale si ritroua ua alcuna mercantia, laquale la portò in alcuna terra, doue egli speraua di uenderla bene, & farne guadagno, ma sopraggiouero molti altri mercanti delle istesse merci, & dette merci mancoano di prezzo; onde glile conueniua dare in credenza, per l'istesso prezzo, che lui per l'istesso prezzo comprò, o daua danari contanti, per ilche se daua a contanti, non solamente guadagnaua ma nè haurebbe perso, per laqual cosa, costui che desideraua guadagnare alcuna cosa, per maggior sicurtà la uendette in credenza, per un poco maggior prezzo, per non uoler perdere, se sia usura? *Resp.* di sì, perchè come in altro loco è stato detto, vende il tempo, & non la robba, nè uole stare al pericolo di perdere, o guadagnare, ma alla sicurtà sola del guadagno.

Armil. nu.
39.

64 Si dimanda: Vn seufale, o altri, che fosse, cercaua persone bisognose, per farli prestare danari da vn'usuraro, con usura, se peccò? *Resp.* con l'Armilla di sì, perchè sono mezzani, & ministri dell'iniquità, essendo che loro non deueno cercare i bisognosi, alli quali l'usuraio debba prestarli, nè meno indurli a tuorli a usura, per ilche sono fatti partecipi del peccato, & della restitutione: Ma possono bene indurre le persone a douer prestare

fare a bisognosi, quando si possa, ma però farlo senza peccato, per essere opera pia, & di consiglio.

Dell'Usura, Pietosa, Vedouile, Depositata, Anticipata, & Permissua.

65 Si dimanda: Sono alcuni, che sotto questo nome di deposito, che gli parono esser salui, & si fanno lecito far questa sorte di usura, con scusa di dire, Io son Gentiluomo, nò m'è lecito laurare, nè fare arte meccaica, ouero, io son vno poverà vedouia, con quattro figliuoli, o più, nè ho altro, con che sostentarli, se non con questi danari, ch'io me ritruouo della mia dote, laquale se la voglio consumare, i miei figliuoli anderanno mendicando: però uoglio dare detti miei danari in saluo a qualche Banchiero, o Mercante, & che me renda qualche cosa a l'anno, & che il mio capitale mi resta saluo, se sia usura, & peccato? *Resp.* di sì, & marcia, & son tenute a restitutione, ancorche non habbino specificato alcuna sorte di patto, nè conuentione, nè alcuna promessa, ma solamente la ferma speranza, che hanno, che questi Banchieri, o Mercanti sogliono dare a tutti tanto a l'anno. Ne gli scusano, con dire, che loro mettono i lor danari a pericolo, perchè alle uolte i Banchi & gli Mercanti sogliono fallire, & possono fuggire via con essi, & perdere ogni cosa. Et anco esso mercante pecca mortalmente, quando con questo fine, o speranza, gli togliesse, & darli qualche cosa per l'uso, che ha di essi danari. Ma depositandoli senza haure alcuna speranza, di riceuerne alcuna cosa in poter, & in guardia di esso Banchiero, o mercante, che negotia con esso lecitamente, & guadagna molto, può pigliarne alcuna cosa, benchè non sia obligato per giustizia, ma solamente perchè pare a esso mercante cosa honesta, & gratiosa. Ma in somma, non bisogna, che gli sia uolontà, nè speranza alcuna di uoler dare, o riceuerne alcuna cosa, ma solo per certa, mera, & semplice honestà, & charità.

Nau. c. 17.
nu. 243. &
244.

Gl. in c. ple-
rique. 14. q.
c. 3.

Gl. in c. 2.
q. 78. art. 2.

66 Si dimanda: Vno uendette vn cauallo ad alcuno per cinquanta scudi, in credenza, ilquale veramente a danari contanti non ualeua più di quaranta, se sia usura? *Resp.* di sì, & è tenuto alla restitutione de i dieci. Et etiamdio, che a danari contanti non hauesse ualuto più di quaranta veramente, & che l'hauesse uenduto cinquanta a contanti, sapendoli non valer più, dirà, si esser tenuto alla restitutione de i dieci, perchè gli è fraudè, & danno del prossimo a venderlo più di quello, che non vale; etiamdio che gli l'hauesse assicurato detto cauallo.

Nau. c. 17.
nu. 245.
Maior. in 4.
d. 15. q. 32.
col. 5.

67 Si dimanda: Vno era cassatore, o contatore, o tesoriero, o camerlengo, & simile, ilquale pagaua, & contaua danari, & era obligato a pagar per alcun Signore, o Republica, il Prode, o Censo, o altra cosa, che dir vogliamo, ilquale per essergli dimandato in seruitio, che lo douesse seruire di tanti danari, o d'una paga inanti tratto de l'anno futuro, o mesi, che fossero, ilquale lo uoleua seruire, ma per far gli questo seruitio di questa paga inanti tratto, uoleua esser riconosciuto d'alcuna cosa, se peccò? *Resp.* di sì, & è usura, con obligo di restituire: Eccetto, che lui non hauesse comprato questa attione da i Signori, o che gli fosse qualche suo interesse particolare, perchè faria altrimenti.

Nau. c. 17.
nu. 246.

68 Si dimanda: Vna moglie, o figliuoli d'un'usurario, o famiglia, uiueuano delli beni, & facultà di quello, per non hauer altro, se peccorno? *Resp.* con l'Armilla, & altri di nò, quando però non fossero in qualche estrema necessitá, nè che probabilmente quelli hauessero altri beni di poter uiuere, o altra industria: Ouero che essi fossero utili circa le facende di creditori di esse usure, col persuadere all'usuraio la restitutione di quelle; ouero col gouernare le robe d'essi creditori, con diligenza, che quelli dettero a quello, acciò gli preitasse danari sopra, & simili, acciò quello sia più potente alla restitutione.

De usura,
nu. 44.
S. Th. Gaet.
& altri. 2. q.
98. art. 3.
so calce cor
poris.

Dell'Usura Forzata, Gratuita, Volontaria, Recuperatoria.

69 Si dimanda: Vno era tutore, curatore, o agente de i beni d'alcuno, ilquale era obligato a cõprare alcuna possessione, o altra robba al suo tẽpo, con i danari d'essi beni, laquale per negligenza sua lata non l'ha comprata, se sia obligato a restituire? *Resp.* di sì, di tutto

Nau. c. 17.
nu. 245.

di tutto il danno a esso padrone, quanto verisimilmente, si ne ricuerebbe, se l'haueſſe comprata. Imperoche non è il douere, che quello per negligenza ſua patiſſe. Eccetto però, che eſſo padrone, non gli rimetteſſe eſſo danno patito.

Nau. 1. 17. nu. 249.

70 Si dimanda: Vno comprò una poſſeſſione, per giuſto prezzo, con patto & conditione, ch' eſſo venditore l'habbia da ricomprare, termine un'anno, o più mettendoli un termine preſiſſo, ſe ſia uſura? Reſp. di nò, imperoche e' cola chiara; che ſi può far patto di poterſi riuocare, ſin' a tempo terminato; Et dopò paſſato detto tempo, che in effetto nò ſi poſſi più riuocarla, per eſſerli là equiualezza del godimento del danaro, & il compratore dei frutti, & per giuſto prezzo comprata.

Nau. 1. de uſu. nu. 24.

71 Si dimanda; Vno ſoleua preſtare danari ſenza patto, o conditione, nè per principal guadagno; ma riceuua molte volte alcuna coſa gratuita, con buona fede, penſando eſſerli data, come ſuole accadere per amore, carità, & cortefia, ſe ſia uſura? Reſpon. di nò, etiaudio dato, colui che dà, non deſſe tanto per amore, quanto per paura, che non gli ritogli a danari, ouero che dubitaſſe, che ſe non gli dona alcuna coſa, vn'altra uolta non gli li preſtarà più. Ma quando queſta uolontà, o timore, o fine, che vogliamo dire, di coſtui, che riceue il danaro, & che dà alcuna coſa per queſta dubitanza, o paura, da eſſo preſtante il danaro ſi ſapeſſe, o che veramente coſi credeſſe eſſere, colui nò dargli detta cortefia, libramente, o quella tal coſa, che gli donò; non la deue riceuere, & riceuendola, farà obligato a reſtituirgliela, perche ſaria uſura, per ſapere, che colui, non gli la dette il danaro, haueſſe preſumeſto, che alcuna coſa non gli haurebbe dato uolontariamente, ma per forza, riceuendola, peccarebbe; pigliandola, farebbe tenuto a reſtitutione, dato, che in principio glielo preſtaſſe, ſolo per carità. Ma in queſto gli biſogna molto la prudenza del Confefſore, ilquale deue molto ben raccogliere dalla qualità d'eſſa coſa, che li ſi ha data, o dalla pouertà, di colui, che dà, o dalla tenacità del guadano, o dalla perdita di colui, che dà, & anco di chi in tal caſo ordirà la virtù della gratitudine, ſe quello di più, che gli è donato, ſia ſtato per dono libero, o ſforzata uolontà, o gratuito, o con paſſione d'animo; come ſi diceſſe, gli l'ho data uolontieri, per il ſeruitio, che m'ha fatto, & li reſto obligato, oltre la cortefia, che li ho donata, Ma Di maniera, che con quello, Ma, ſi può comprendere la ſua uolontà intoppata.

Laurentius in c. ſalubriter, et uſur.

L'Autore.

Nau. c. 1. reſol. de uſur. nu. 14.

72 Si dimanda; Vno preſtò cento ducati a un ſuo Amico, ilquale dopò il limitato tempo, non hauendo reſtituitoglieli, ſtana in dubbio di poterli più rihauere, pur di nuouo gli preſtò cento altri ducati, con patto, & conditione, che gli dia dieci ducati a l'anno di guadagno, o più, o meno, ſe ſia uſura? Reſp. di sì, quando lui non haueſſe l'intentione di riceuere detti dieci ducati di più, per il debito vecchio, che gli deue; Imperoche hauendo queſta intentione, ouero hauendo fatto con lui queſta conuentione, per ricuperare il ſuo danaro da ſuoi debitori, che debitamente gli deuono, & che per queſto lui gli preſtò gli altri cento ducati, perche gli diano tanto di più, quanto gli deuono, per il debito vecchio, non pecca altrimenti, perche vedeſi, che egli non toglie coſa alcuna principalmente per hauer preſtato, ma perche non può ricuperare il ſuo in'altra maniera. Et acciò non ſia moleſtato il ſuo debitore, per alcun tempo dalli ſuoi heredi, gli deue anco fare vna cautione, lui eſſere ſodisfatto del ſuo credito.

Maſor. in 4. d. 15. q. 29. in princ.

Nau. in Colario 16 nu. 60.

73 Si dimanda: Vno haueua preſtato ad vn ſuo amico cento ducati, ilquale promiſe reſtituirglieli ſin' vn'anno, nè hauendoglieli reſtituiti, fu conſtretto, & neceſſitato di torre detti cento ducati, da altri a uſura, per cagione di eſſo ſuo debitore, che nol pagò al tempo determinato, ſe peccarà facendoli pagare al detto ſuo debitore la detta uſura da lui tolta, & pagata? Reſp. di nò, che non peccarà, quando gli farà concoſo queſte due conditioni; La prima, che l'habbia auuiſato, o fatto auuiſare di quel danno, che lui era per patire, per non reſtituirgli il ſuo danaro al tempo determinato. Et la ſeconda, che lui ha cercato con diligenza, per togli impreſtito gratuito, per non dargli queſto danno, nè ha potuto trouare alcuno, che gratis gli li habbia voluti preſtare: per ilche è ſtato neceſſitato torgli ad uſura. Ma queſta ſeconda conditione, non è, nè anco neceſſaria per la ſua conſcienza.

74 Si dimanda: Vno douea hauer danari da alcuno, o per impreſtito, o per altro credito nè gli potea hauer per modo alcuno, nè per'altra via, che per via d'uſura: ſe ſia lecito? Reſp.

Reſp. di sì, quando per'altra via, ricuperar non gli poteſſe: Ma queſta forte di ricupera- tionem, non ſi dirà propriamente uſura, ma più toſto ricuperauione del ſuo, in quello miglior modo, che ſi può. Et queſto è quello, che Dio comandò alli Ebrei diceuoli. Non ſenerabis fratri tuo ad uſuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, ſed alieno. Intendendoli per quello Alieno, che Dio diſpenſaſſe a eſſi Ebrei di poter far l'uſura, con perſone eſtrane, cioè con li Cananei, come quelli, che ingiuſtamente poſſedeuano la terra di promiſſione, acciò cò quella occaſione, ricuperarſero quello, che potea, come debitori loro. Onde il Canone dice: Contra quem eſt iuſtumbellum, eſt quoque iuſ accipiendi uſuras: per ilche vedeſi chiara mente, poterſi farſi uſura a chi ci deue, che per'altra via impoſſibile, ricuperar non ſi poſſi.

Sum. Coto c. de uſura Deuſer. 23.

75 Si dimanda: Vno era molto traugliato da vn Gentilhuomo, o da qualonque altro, per ilche hauendo inteſo, che quello Gentilhuomo haueua biſogno di cento, o più ducati, gli li preſtò, acciò reſtaſſe di perſeguitarlo, ſe ſia lecito? Reſpond. di sì, quando ingiuſtamente queſta lite, o tranaglio lui haueſſe ſopportato, & etiaudio, che giuſtamente: ma però ſenza'altra conditione di guadagno; perche lui ricomprò il ſuo danno, per queſto mezo. Et ſaria lecito uſare queſto mezo, anche per qualche ſuo amico, o parente, o altra perſona, che quella foſſe, acciò lo pacifichi, che non facci più lite, che non lo perſeguiti più, & ſimili perche queſti ſono mezi giuſti, ragioneuoli, & pieni di carità, ne ſono illeciti.

Artil. de uſura 3. n. 2.

L'Autore.

76 Si dimanda: Vno hauendo biſogno di cento ducati, andò da un ſuo amico, & ſe li fece preſtare, alquale preſtò con patto, che gli doueſſe guadagnare tanto, quanto guadagnaua li cento ducati, che haueua preſtati a N. mercante, ſe ſia lecito? Reſp. di sì, quando eſſo biſognoſo fuſſe ſtato apparecchiato di darli a qualche mercante, con giuſto contratto, & eſſere ſottopoſto a pericoli, con la ſottrattione delle ſpeſe: perche queſto non è guadagno, ma vn conſeruarſi in capitale, ſenza danno, dal non guadagnare. Eccetto quando però, che detto biſognoſo non foſſe in tanta eſtrema neceſſità, che lui foſſe ſtato, per legge naturale neceſſitato, preſtarglieli gratioſamente.

Artil. ibi. nu. 19.

77 Si dimanda: Vn Signore, o Communita, o altra perſona haueua, per ſtato, vno che haueſſe hauuto vna figliuola d'vn'anno, & che haueſſe dato a eſſa perſona, o Communita cento ducati, quella s'obligaua in capo di vinti anni maritare detta figliuola, con dotte di mille ducati, ma con patto, che ſe eſſa figliuola moriſſe, prima dell' detti vinti anni, detti ceto ducati rimanghi a eſſa perſona, ouer Communita, ſe ſia lecito? Reſp. di nò, perche è uſura: Eſſendoche nelle vere preſtanze, o pure nell'interpretante, fatte principalmente con ſperanza di guadagno, il pericolo non lo ſcuſa dall'uſura, nè anco il dubbio, nè meno oſta, quando il pericolo ſi trouaſſe dalla parte, che preſta, quando preuiene dal fluſſo del tempo, ma non dalla natura d'eſſa coſa; ma dico dal fluſſo del tempo ſolo.

Artil. ibi nu. 37.

Cap. nauiganti. Et R. car. 4. ſen. Tabien. Et Silu. 2. q. 7.

Dell' uſura Donatina, quale è di tre ſorte, Et quali uſura di Lingua, di Doni, di Preghi, d' Amicitia, di Brogli, d' Oſsequio Adulatoria, Et Vituperatoria.

78 Si dimanda: Vno era Auuocato, o Procuratore, & auuocaua ad alcuno, con ſperanza d'alcuna coſa, ſe commetta uſura? Reſp. di sì, & marcia; eſſendo che in tre modi ſi commetta l'uſura de' doni, cioè per doni di preſtar danari, o altra roba, ſi come per tanti eſſempi detti hauemo per Doni di parole, che ſarà per queſto eſſempio, quando ſi auuoca con ſperanza, o intentione, tacitamente o eſpreſamente, & non quando l' Auuocato riceua alcuna coſa, per la ſua fatica, induſtria, ſtudio, o profeſſione, ma dico con ſperanza ſemplice di guadguare, & non per la ſua fatica, ſtudio, &c. Et chiamati uſura di Lingua, di Prieghi, di Broglie, d' Amicitia, di Doni, & d' Oſsequio: ſi come inten- deraſſi per i ſeguenti caſi, & eſſempi.

Coron. c. de uſura. nu. 2. par. 2.

quanti modi ſi commetta.

79 Si dimanda. Vno eſſendo preſtato da un ſuo Amico a doneſ fare uſſicio di parole, ap- preſſo alcun Superiore, Principe, o Signore, dal quale ſ' aſpetta: alcuna utilità, perche lui ſà, che può appreſſo quello, alquale promette donare la tale, & la tal coſa, ſe queſta ſia uſura? Reſp. di sì, & marcia: Imperoche altrimenti lui non lo lodarebbe appreſſo quel- lo, ſe non gli foſſe quella ſperanza di quel preſente; per la quale ſperanza, vedeſi lui fa- uorire,

Coro. ibid. nu. 2.

uſura di Lingua.

fauorire, & lodar colui, & non lo fa per gratificare, & per amore, nè meno, perche lo merita, o per giustitia, o per alcuna sua uirtù, che regni in quello. Et chiamasi Vtura di Lingua.

80 Si dimanda: Vno facca professione d'esser Adulatore, ilquale per promessa, o con speranza di guadagnare alcuna cosa, lodaui, o uitupeuaui alcuno, adulando, consentendo, o biasimando, in presenza d'Amici, o d'altri, o di Maleuoli a quello, se fa vsura? *Resp.* di sì, & marcia, più che alcun'altra, essendo, che l'Adulazione sia un ueneno tolto a termine. Onde disse il Profeta; *A labijs iniquis, & a lingua dolosa libera me Domine.* Delle quali hoggidi il mondo n'è pieno tutto, nè ad'altra professione s'attende, massimamente appresso alcuni. Et chiamasi Vtura di lingua uenenosa, & molti altri simili essempij, che dir se ne potrebbero.

81 Si dimanda: Vno per far piacere ad alcuno, s'accompagna, o fece altra cosa con quello, in un certo uaggio, con promessa, o con speranza di donarli alcuna cosa, se fa vsura? *Resp.* di sì; Imperoche lui non gli haurebbe fatto compagnia, per la sua fatica, o perdita del tempo, ma per semplice, & puro guadagno, che se ciò non fosse, lui non farebbe tal seruitù, o compagnia; Di maniera, che per questo fine peccò, & chiamerassi Vtura, & dono d'Ossequio.

82 Si dimanda: Vno andaua per una strada, alquale uno fece di beretta, ouero gli fece honore con salutarlo, o accompagnarlo alle Scuole, per esser egli Dottore, & simile, alquale promise di donarli alcuna cosa, se fa vsura? *Resp.* di sì, & marcia, perche gli è la speranza della promessa del dono, & non perche facci ciò, per suoi meriti, o uirtù. Per ilche peccarassi, & chiamerassi vsura di Ossequio. Onde diremo, che facendosi qual si uoglia altro compimento, & buono ufficio, tutti questi si chiameranno Doni per Ossequio. Et per contemplatione di qual si uoglia di questi doni s'impresterà, sarà usura, auuenga, che fosse poca quantità d'essa cosa, la farà peccato mortale. Delle quali cose basta se ne confessi per scancellare esso peccato, acciò sia assoluto da simili obligationi.

Dell'Vsura a tempo di scurtà. Et gratiosa.

83 Si dimanda: Vno vendette alquanti stara di grano nel mese di Decembrio, con patto, che gli sia pagato per quel tanto prezzo valerà il primo giorno di Maggio, o li diece, o li quindeci, o per tutto esso mese, & simile, & che se per infra quel tempo il prezzo crescesse, ch'esso compratore sia tenuto a dargli l'accrescimento di quello, che più ualerà, ma non già se esso prezzo calasse, se sia lecito? *Resp.* di no, perche è usura, essendo che stia al guadagno dell'accrescimento, & non della perdita del calo. Perilche esso contratto diuenta iniquo, & illecito.

84 Si dimanda: Vno prestò cento ducati, per ilquale impresto uolse una scurtà non solo d'esser sicuro di rihauere li detti suoi cento ducati, ma ancora del guadagno, che doueua sperare dell'impresto di quelli, se sia lecito? *Resp.* di no, perche è usura, per l'obbligo, che vuole del guadagno di quelli, che quando tal contratto, o patto non gli fosse faria per messò, & contratto lecito. Perche mentre che presta non deue ricercare tal'obbligo, perche altra cosa è a richiedere quello del negotio, o traffico.

85 Si dimanda: Vno dette danari a un artefice suo amico, ilquale sapeua, che molto guadagnaua con la sua arte, ma nondimeno non restò di pattuire con quello, che'l suo capitale fosse fermo, & sicuro, & hauea un tanto di fermo del guadagno assolutamente, se sia lecito? *Resp.* di no, benchè uerisimilmente, & quasi per cosa certa lui sapeffe, che detto artefice guadagnaria molto più con quelli danari; Imperoche è usura, poiche esso datore del danaro staua al guadagno, & non alla perdita.

86 Si dimanda: Vno prestò cento ducati a N. perche sapeua, ch'era più gratioso, & riconoscente de' beneficij, che non era alcuno altro, se peccò? *Respond.* di no, perche più uolontieri si deue prestare, a quelli, che sono più riconoscenti, che a qualch'un altro, che non riconoscesse tanto esso beneficio, o che fosse qualche ingrato, & sconoscente, o come si dice per proverbio, fosse uillano, perche questa intentione non è estimabile a danari,

danari, ma seguita quello, che comunemente s'insegna a tutti dalla natura, cioè beneficiare i benemeriti, gratificarsi con chi fa gratitudine.

87 Si dimanda: Vno Vsuraio haueua alcuni seruitori, o ministri, liquali per commissione di quello dauano, o pur riceuano danari, o altra cosa a vsura, facendo quello, che nondimeno per se farebbe esso vsuraio, se peccano? *Resp.* con l'Armilla, & altri, che se cosa alcuna di ciò, che riceuono di essa vsura, non ueniua a loro in mano, di no, nè sono tenuti a restitutione, ma se fossero talmente principali, che senza d'essi non si farebbe cosa alcuna allhora dirassi di sì, & sono tenuti alla restitutione, perche dettero causa sufficiente.

Dell'Vsura giouenole.

88 Si dimanda: Vno si trouaua in gran trauaglio, o della vita, o dell'honore, o della roba, ilquale per uolere andò, & prestò a colui, che lo trauagliaua cento scuti, o meno, acciò più non lo trauagliasse, se questo sia peccato, & vsura? *Resp.* di no, perche lui non tira guadagno alcuno: nè meno utilità, ma solamente lui dà questo danaro, o per mantenere le sue ragioni, & procura, che nessuno gli facci torto, nè ingiuria, alquale in ogni tempo, ouero a qualche tempo determinato gli può dimandare quel tanto, che gli ha prestato.

89 Si dimanda: Vno prestò a vn suo amico cento ducati, per guadagnare cose, che non stima in danari, ma per guadagnar più stretta amicitia con detto suo amico, cioè per accrescer quella, se costui pecca? *Resp.* di no; Et andio che di ciò ne seguisse poi guadagno di danari. Et questa è la opinionone dell'Angelico S. Tomaso. Imperoche vsura altro non è, ch'un guadagno espresso, o tacito, che si stima in danari, o in cosa, che val danari, & che principalmente si piglia per ragion della cosa, che si presta Imperoche se si pigliasse per cagion di compra, o di vendita, o di compagnia, o di altri contratti, non è vsura. Ma quando si prestasse con patto, che gli si restituisca il suo capitale, & poi vn tanto di più di ciò, che se gli ha prestato, non solamente è vsura con questo patto, ma è anco usura, quando principalmente si presta con speranza di riceuere alcuna cosa di più di ciò, che gli ha prestato perche dice Christo: *Mutuum danics, nihil inde sperantes.* Perilche il prestare è di consiglio, ma il non sperare con questo principal fine di riceuere, è di precetto: benchè i Parisini (per essi loro) tengono, che il sperare poca cosa, non sia peccato. Onde il sperare con fine principale di guadagnar di più, in tutto, o in parte, è vsura. Imperoche s'il fine principale fosse altra cosa, ancorche il secondario, & non fosse la speranza per principal fine, che gli si darà alcuna cosa di più, non è vsura.

90 Si dimanda: Vno prestò cento ducati con patto, & principal fine per guadagno: dopò s'accorse di far peccato, & muta intentione, con proposito fermo di non uoler, nè sperare cosa alcuna principalmente, se costui pecca? *Respond.* dopò il riconoscimento, non peccare più altrimenti, et andio che sperasse alcuna cortesia per via d'amicitia, o di gratia, & amore. Imperoche quel che riceue, non lo spera, nè lo riceue principalmente per lo prestare. Et s'vno prestasse con intentione gratiosa per carità. Et dopò mutasse uolontà di sperare, o di dimandare guadagno, o altra cosa, Allhora peccaria mortalmente.

91 Si dimanda: Vno prestò cento ducati con speranza, che gli si farà data alcuna cosa di più di quello, che ha prestato, ma però se ben non sperasse, che si gli desse qual cosa, non resterebbe per questo di non prestargli, se pecca? *Respond.* di no. Perche così fatta speranza non è principale, ma secondaria. Imperoche gli presterebbe et andio che fermamente sapeffe non douer riceuere più del prestato. Però auuertiscasi bene, che non ha da esser tenuto ogn'un per vsuraio quando presta con speranza di guadagno, & che senza questa speranza non presterebbe. Imperoche per esser fin principale, non basta, che sia tale, perche senza esso non si presterebbe, ma bisogna che sia (per esser vsura) fine tale, o più, o tanto stimato, che sia fine pattuito, o con speranza ferma, che se non sperasse douer riceuere più, non gli haurebbe prestato.

Giardino di Sommisti, Parte Seconda.

T t Del-

Vtura d'Adulazione.

Coro. ibid. nu. 3. Vtura d'Ossequio.

Coro. ibid. Vtura di Beretta, o d'onore.

Armi. de usura, nu. 12. Cap. nauigati, de usura.

Armi. ibid.

Cap. nauigati, de usura.

Armi. ibid. nu. 17.

Armi. ibid. nu. 36.

De usura nu. 41. Pet. de Pal.

Medi. lib. 1. c. 14. §. 23.

Nau. c. 17. nu. 206.

2. 2. 90. 79. art. 1. Vtura, che cosa sia.

S. Luc. 6.

Maior in 4. dis. 16. q. 29.

Nau. c. 17. nu. 208. Cap. 214. Ange. verb. Sur. 1. §. 1. Arg. c. si seruentur.

14. q. 3. Nau. c. 17. nu. 208.

- 92 Si dimanda: Vno tolse moglie, & suo suocero gli dette cento, o più ducati di dote, ma perche al presente non si trouaua la dote in essere, gli consegnò una possessione, & altre masserie di casa, a cciò quella tenesse in pegno, fin che esso Suocero, o gli suoi heredi gli daranno la sua dote, & che di quella se ne piglia i frutti senza scontrarli alla dote, se pecca? *Resp.* di nò, imperoche lui non gli prende, come per impresto, ma come per suoi interessi, & per lo peso del matrimonio. Et dirassi ancora, che quando esso genero non potesse hauer la sua dote, & essendo lui mercatante, ilquale per non poter esercitare detti mille scuti di dote in mercantia, gli può dimandare tutto quello, che lui probabilmente potrebbe guadagnare con quella mercantia, che lui è solito fare.
- 93 Si dimanda: Vno si maritò, & li fu promesso di dote 1000. scuti, per liquali se gli consegnò vna possessione, il Suocero prestò a detto suo Genero detti 1000. scuti, & prestò in pegno quella possessione, che il Genero riceue da esso suo Suocero, alquale egli l'haueua consegnata per dote, & di quella ne prendette i frutti, come li prenderebbe detto suo Genero. Se detto suo Suocero peccò? *Resp.* di sì, & è vsura, perche gli prestò sopra il pegno, che è la possessione. Et è tenuto alla restituzione d'essi frutti Imperoche la legge per il peso matrimoniale, & per ragion d'interesse concede al Genero di prender il pegno, ma non si concede a colui, che presta. Ma potrebbe bene esso Genero dare, & concedere liberamente tutta quella ragione a colui, che liberamente li presta, che egli ha nella detta possessione. Et quando liberamente da detto Genero gli fosse concesso, le citamente esso suo Suocero, che presta, potrebbe ricuere i frutti senza peccato. Et questo non per ragion del danaro prestato, ma per ragione della donatione, che esso Genero ha fatta, & concessa al detto suo Suocero. Ancora potrebbe detto Genero vendere quel Ius, & quella istessa ragione, che egli tiene, & ha in quella heredità, a suo Suocero, o ad altri, che sia; Et colui che lo comprasse, può lecitamente godere i frutti. Perche in questo non gli è vsura pur che non gli interuenga inganno, o qualche forte di compra, o donatione fittitia.
- 94 Si dimanda: Alcuni seruitori, o ministri d'ui vsuraio dettero alcune cose, danari, o altro senza mandato, o commissione d'esso vsuraio ad vsura, se peccorno? *Resp.* con l'Armila di sì, & sono tenuti alla restituzione, benchè a loro non gli venisse in mano cosa alcuna di guadagno, benchè il Gaetano tenga il contrario: Ma io non la sento, percioche di ce la Legge, *Agentes & consentientes, pari pena puniuntur.* dica dunque quello, che gli piace, perche questi dettero cagione probabile, & sufficiente a far vsura.
- 95 Si dimanda: Vna Communità, o Vniuersità, o Collegio; & simili dettero danari ad vsura, se essi capi principali, & quelli, senza liquali non si faria fatto questo, siano tenuti alla restituzione in solidum? *Resp.* di sì, percioche diedero cagione sufficiente, & probabile: Quelli altri poi che acconsentirono, & non contradissero (potendo) ancora loro peccano, & sono tenuti ancor loro alla restituzione tanto, quanto comporta l'utilità, che conuien loro, perche vedessi, che questi hebbero solamente cattiuà volontà; Et costintendasi di coloro, che danno cagione, & di chi partecipa, sono tenuti alla restituzione, quando esso principale non sodisfacci, poiche loro dettero cagione iniqua, & parteciporno di cose inique, illecite, & prohibite.
- 96 Si dimanda: Vna moglier d'un' vsuraio, o figliuoli, o seruitori, che siano, liquali stauano in casa, con vno vsuraio, & viuendo de' suoi beni di lui, guadagnati con vsure, se peccano, potendo far di manco? *Respon.* di sì, massimamente sapendolo, & potendo viuere la moglie della sua dote, o delle sue fatiche, o de' suoi parenti, o d'altri suoi beni, & mangiasse, o sostentandosi de' detti suoi beni, pecca mortalmente. Ma auuertiscasi, che diciamo quella donna peccare, che si sostenta de' beni, che si acquistano, o s'acquistorono per via d'vsure. Et essa è obligata a persuadere, & indurre suo marito alla restituzione di quella, nè trauagliarsi più in simil sorte di guadagni illeciti, & dannosi. Et se questo non faceffe ella peccarebbe. Ma quando non potesse viuere di altra cosa per necessitù costretta, per non hauer dote, nè beni di parenti, nè si possi fauicare, gli à permesso, & così anco a i figliuoli, che non possono viuere senza l'aiuto, o gouer-

Nau. c. 17.
nu. 273.

Nau. c. 17.
nu. 274.

Sylue. verb.
vsur. 3. §. 4

De vsura.
nu. 41.

Gaeta. 2. 2.
9. 78. nu. 3.
In calce cor-
poris. Et re-
ssi. nu. 3.

Nau. ca. 17.
nu. 268. 269

Gaet. in cle.
1. quaestio. 8.
de usur.

- no de' lor padri. Ma non sono già scusi quelli, che si possono partir da' lor padri, & lasciargli, & guadagnarsi il viuere con seruire altrui, più presto, che sta, col padre, per viuere d'vsure. Et l'istesso dirassi de' seruitori, che possono seruire ad altri. Ma quando da loro non si sapessero, sono scusati.
- 97 Si dimanda: Vno tolse moglie, & riceuette dal Suocero, ilquale era vsurario la dote della sua moglie, i beni delquale, veramente quando haueffe voluto pagare l'vsure non erano bastanti a pagarle, se costui pecca a riceuerla, sapendo detta dote esser d'vsure, nè esser bastante con detta dote, & altri beni che gli restauano, a pagar l'vsure? *Resp.* di sì, o sapendolo, (che era tenuto saperlo) o non sapendolo per ignoranza crassa; Imperoche lui riceuette detta dote da colui, che non poteua dare, nè donare senza peccato quella, per non esser sua, nè di giusto acquisto, ma tutta di sangue de' pueri, che grida uendetta in cielo appresso la diuina Maestà, per ilche non sò come si possa saluare, se non restituiffe, benchè restasse pouero.
- 98 Si dimanda: Vna figliuola fu maritata da suo padre, allaquale fu data per dote al Genero 30. millia ducati, che tutti furono guadagnati d'vsure; Ma ueramente detta figliuola, nè detto suo Genero non sapeuano, che detta dote fuisse guadagnata d'vsure, se non dopo fatto le nozze, consumato il matrimonio, & ch'hanno hauuti figliuoli, se il detto marito uolesse restituire detta dote, come male acquistata, & che la moglie non uolesse, se pecca? *Respon.* di nò, ma lei sola peccaria mortalmente, con obligo, di restituirla, nè dene partecipar di tal dote. Et così se la moglie uolesse restituirla, & il marito non uolesse, esso solo peccarebbe, & lei nò, pur che habbia poi intentione di restituirla, dopo la morte del marito, & quando mai la potrà. Perche la moglie quando nascesse scandolo, non può restituire essa dote senza consenso del marito, Ma se ambedue concorressero in vna istessa openione di non volerla restituire, ambedue fariano dannati d'una dannatione istessa nel profondo dell'inferno.
- 99 Si dimanda: Vno vsuraio haueua alcuni seruitori, che seruiuano a quello per camerieri, o a tauola, & simile, se peccorno? *Resp.* con il Nauaro di sì, ben che il suo seruitio sia lecito, nè s'impacciano in cosa alcuna circa la sua vsura, nè fece tanto uile alla roba, quanto ualeua la spesa, che con essi loro si fa. Et l'istesso dirassi di quelli, che gouernano a essi vsurari, vccelli, falconi, sparauieri, cani, & simili altre cose diutili, & diletteuoli a quelli, per essere tutti vsurari del Diauolo.
- Dell'vsure fauorite, giudicate, & difese da Giudici, da Auuocati, da Procuratori, da Notari, o da Testimoni.*
- 100 Si dimanda: Vn Giudice o altri, ilquale giudicasse alcune cause, che fossero in fauore dell'vsure, o d'esso vsuraio, se peccano? *Resp.* di sì, & mortalmente; Et quel Giudice, o Auuocato, o Procuratore, o Notaro, o Testimonio, che si fosse trouato per testimonia, o haueffe fatto l'istromento, o haueffe Auuocato, o Procurato per esso vsuraio, con hauerlo difeso, & fatto ricuperare a quello, mentre si trattaua in giudicio, o fuori di giudicio, o in qualunque modo haueffe operato, che esse vsure non siano restituite, tutti unitamente peccorno mortalmente, con obligatione di restituzione de' loro proprii beni in solidum, poiche acconsentirono al peccato, fauorirno, o aiutorno a far peccare: Nè però alcun di loro saranno scusati, dicendo che le scritture presentate da loro erano, o pareuano giuste, quando dalla loro conscienza realmente s'haueffe saputo quelle essere piene d'iniquità, & di sangue di pueri tiate con la loro iniquità, & vsura. Et così anco li suoi coadiutori a riscuoterle, sono dico tutti in solidum, tenuti a restituzione, perche sono stati cagioni potenti, che esse vsure non s'haueffero a restituire.
- 101 Si dimanda: Vn Notaro fece alcuni istromenti vsurali in tal modo, che non gli si uedeua essa usura, scriuendo esso contratto con nome lecito, & con danari apparenti, ma non tutta la vera quantità, perche se esso vsurario dette cinquanta ducati, nè scriffe cento, o meno, & se gli prestò con pegno, gli scriffe senza pegno, & simili, giustificando esso contratto illecito, se peccò? *Resp.* che non è dubbio, & grauemēte, & è fatto, pergiuro,

Nau. ibid.

Nau. c. 17.
nu. 271.

Nu. 270.
S. Bernardi
no.
Ang. restitua
tio. 10. §. 21.

Armil. de
vsura. n. 45

Nau. c. 17.
nu. 275.
Innocen. &
Hostien. in
ca. Michael.
de vsura.

Armil. ibid.
nu. 42.

Nau. c. 17.
nu. 279. &
277.

& infame, oltre, che è tenuto alla restitutione, per hauer dato cagione sofficiente di commettere l'usura, quando esso usurario non volesse restituire. Ma se essa scrittura fosse stata chiara, saria fatto pergiuro, & infame, ma non farà però tenuto alla restitutione, poiche quelli, che si sentissero aggrauati, si potrebbero preualere co' loro stromenti, & scritti.

Et l'istesso dirassi de' testimonij, & d'altri, che vi fossero concorsi, benché non hauesse ro data causa sofficiente. Ma se detta scrittura fosse fatta a fauore di colui, che tolse li danari, o che impegnò, per esser quello pouero, & in necessitá, per non hauergli uoluto esso usurario prestare gratiosamente, saria permesso, & tollerato, benché essa scrittura non fosse così chiara, poiche non dette danno, nè meno cagione di danno, ma però peccò mortalmente. Nè meno sarà tenuto a restitutione di quello, che lui riceuesse per la sua fatica, & scriuere. Et anco essi Testimonij peccorno mortalmente, & essi Scrittori, sapendo questo essere usura, benché per presonione. Et esso Notaro hauesse dubitato, se quella fosse usura, sì, ouer no, & essi Testimonij, o altri, che gli hauessero tenuto le mani, peccò mortalmente, perche erano tenuti sapere la uerità, & secondo quella reggerci, essendo che in tutte le cose dubbie, si ricerca l'investigatione della uerità.

Silv. usur. 7.
q. 7. s. 9.

Arm. de usu
ra, num. 54.
Clem. 1. de
usur.
Silv. usur.
ult.
Alessandro
Vicentino in
c. post mise-
rabilem. de
usur.
Silv. usur.
ult.

102 Si dimanda: Vn Signore, o altra persona concedette, o affittò una casa a più persone di qualonque sorte Usurare, publiche manifeste, & notorie, acciò quelle habitassero in essa, facendo usura; ouero partuire con quelle, sopra alcuni pagamenti usuratici, se peccò? *Respon.* con tutti i Sacri Dottori, di sì, & mortalmente, & sono scomunicati, s'altro priuilegio particolare permesso, & tollerabile non hauesse, che non è da credere, che ciò si permettesse; oltre poi che sarà tenuto alla restitutione d'esse Usure, quando essi Giudici, o altre persone particolari, con le quali loro hauessero trattato tacitamente, o espresamente, non le pagassero; Percioche questa è openione di tutti i Sacri Dottori, conformi alle parole di Gesu Christo, che tutti quei, ch'ordina, fauorisce, accomoda, affitta, dà, tollera, permette, dona stanze, ouero, che giudica, non siano pagate, restituire esse Usure, & Usurari, o siano lecite, permissine, & tollerabili, tutti sono scomunicati. Doue però (come ho detto) che la S. Chiesa non permetta, & tollera, per euitar forsi maggior scandolo. Essendo, che come pietosa Madre alle uolte molte cose tollera, per euitare (dico) molti maggiori scandoli.

Armil. ibid.
nu. 47.

103 Si dimanda; Alcuni si composero con certi usurari, & s'accorderono con quelli, pigliando alcuna cosa, o danari da quelli, con assicurarli, che possino dare ad usura, senza alcuna pena, se peccorno? *Respon.* di sì, & mortalmente, oltre che sono tenuti alla restitutione, quando essi publici usurari non restituissero. Massimamente all' hora, quando essi usurari fossero forzati a douer restituire esse usure, & che loro non uolessero; perche sono cagione propinqua, che i poueri perdino il loro danaro, o altra roba, che fosse; per il che sono tenuti alla sodisfattione.

Arm. n. 44.
c. 53.

104 Vedasi alli casi della Restitutione in commune, a chi, quando, come, & doue, che comincia. Vno essendo publico usurario, nè potendo essere assoluto, &c. Con tutti quattro i sequenti.

Arm. n. 53.

105 Si dimanda: Vn pouero, o laico, o religioso, che quello fosse riceuette alcune elemosine da vn publico, o notorio usurario, se gli sia lecito? *Respon.* di no, che non gli è lecito, poiche dette elemosine sono tutte di sangue di essi poueri, & massimamente quando dette elemosine fossero notabili, nè detti Usurari hauessero altra sorte di beni, che beni male acquistati d' Usure. Ma se hauessero altri beni, gli farà lecito, etian dio che fossero beni incerti, & fossero Usurari.

106 Hor a questo specchio dunque, prego ciascun Christiano si specchij, poiche nè anco da questi publici Usurari si possono riceuere elemosine da' poueri, tanto abhominuole è questo peccato dell' Usura. Et quello dice si esser publico Usurario, ch'è conuinto giuridicamente, & condannato; ouero, che è notorio, & manifesto per la notizia del fatto; ouero, che sia conuinto per altri modi; Contra tutti questi dunque, si deue dar la sentenza, acciò poi manifesti siano a tutti. Ancora quello dirassi esser publico Usurario, che alla presenza del sacerdote, o confessore, haurà confessato co' testimonij d'essere Usurario, & che haurà ordinato, che l' Usure siano restituire, & rassegnati i libri d'esse Usure; impe-

imperoche in questo modo esso Sacerdote deue fare, quando vorrà fare, che esso Usurario restituiscasi esse Usure, nè si deue fidare della sua semplice promissione; Con dire: Padre, io vi prometto di restituire, perche non basta al merito dell' assoluzione questa sorte di promissione a questi Usurari: Ma deue essere fatta da quelli questa promissione (dico) alla presenza di due testimonij almeno, & non altrimenti.

Nota ò Christiano, immerso in questo nefando brutto, & ladro peccato, dell' Usura, che tu sempre per commissione di questo Tiranno, & puzzolente peccato, resti in fame, nè puoi essere ammesso alla Sacratissima Communione dell' Altare; Nè alla publica, nè meno alla priuata offerta, tu sei priuo della sepoltura ecclesiastica: Et guarda, se tu sei inefoso, o Christiano, che colui, che sepelisse il tuo corpo, saria immediatamente scomunicato: Tu sei priuo di poter fare Testamento, nè alcun Codicillo, niun Testimonio può esser presente a quello, nè meno ad alcuna tua Scrittura, può esser presente. Niun Signore, nè persona particolare te può accettare. Niun Colleggio, o Comunità, o Congregatione, o Vniuersità, perche sono scomunicati. I Velconi, che ciò permettessero, che tu habitasse nelle lor Diocesi, sono sospesi, i Curati, & i Parochiani, che t'accettassero nelle loro Parochie, sono scomunicati, non sei degno, nè deue alcuno parlare con te: Niuno te può vendere stanza d'habitare, per le graui pene, che quello incorrerebbe. Et se con durezza d'animo più d'vn mese in alcuna casa, che te fosse affittata; o venduta tenessi, i Popoli sono tenuti scacciarti a furore. Di maniera, che con verità dir si potrà, Tu non esser sicuro in luogo alcuno, non in Cielo, perche Dio questa pessima, Diabolica generatione l'ha scacciata da se: Non in terra, perche la pratica, & il colloquio de gli huomini, toralmente t'è prohibita, poiche sei inefoso, & odioso a tutti. Non dalle Fiere, nè dalle Acque, non da i Boschi, perche si moueriano dal lor luogo, per fuggirti. Onde che in luogo alcuno, non si può trouar la tua habitatione, nè in publico, nè in priuato luogo, per questo tuo nefando, scelerato, opprobrioso, puzzolente, auido ingordo, (non sò con che nome immaginarmi, di poterlo chiamare) Ladro, Tiranno, & Diabolico peccato: Per la qual cosa, per concludere tutti questi nostri casi, con questo tuo Diabolico, che con più altro appropriato nome, non sò come io debbo chiamarlo, se non Diavoloso, & Infernale. Concludo, & ti lascio nella braccia d'esso gran Diavolo, ti lascio nel profondo dell' Inferno, & in esso t'abandonò in sempiterno: poiche, *Paratus es ipse Diabolo [inquá,]* & *Angelus eius*, insieme co' tutti gl'altri Peccatori pertinaci, incorreggibili, & impenitenti.

Per la qual cosa niuno potrà fallare, operar bene a gloria, & honor di Dio, per salute sua propria eterna, & a beneficio del suo prossimo, con guardarli di non far cosa offensibile contra esso D I O: ilche all' hora farà, quando si offerueranno i suoi Santi precetti, quei di santa Chiesa Catholica Romana, vbidire a' suoi Prelati, & a lor Principi, nè far cosa alcuna, che sia contra propria Conscienza, poiche tutti questi nostri Casi, con infiniti altri, che descritti non sono (essendo che infiniti, & infiniti siano) in vn solo, soletto, consistano:
che è, *Ita distante Conscientia.*
Cum
Amica, & simplex sit ipsa Conscientia.

Laus Deo, vita bene uiuentibus. Et Requies aeterna, qui Christianam uitam ducunt. Amen.

I L F I N E.